OPERE

DI PROUDHON.

VOL. IV.

Trattato dei Dritti d'Usufrutto, d'Uso personale e di Abitazione.

TRATTATO

DEI

DRITTI D' USUFRUTTO, D' USO PERSONALE E DI ABITAZIONE

DI PROUDHON

DECANO DELLA FACOLTÀ DI DRITTO IN DIGIONE,
MEMBRO CORRISPONDENTE DELL' INSTITUTO REALE DI FRANCIA,
MEMBRO DELLE ACCADEMIE DELLE SCIENZE,
ARTI E BELLE LETTERE DI DIGIONE E BESANZONE,
CAVALIERE DELLA LEGIONE DI ONORE.

Prima versione italiana

SULLA SECONDA ED ULTIMA EDIZIONE FRANCESE, COL CONFRONTO E LE OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI DELLE DUE SICILIE E CON UNA COPIOSISSIMA TAVOLA DELLE MATERIE

PER CURA DI GIUSEPPE CIOPPI.

VOLUME SECONDO.

NAPOLI
NELLO STUDIO EDITORIO
Strada Toledo angolo S. Liborio n° 36 3° p°
1845.

TRATTATO

DEI

DRITTI D'USUFRUTTO, DI USO PERSONALE E DI ABITAZIONE.

CAPITOLO XXXIV.

DELLA OBBLIGAZIONE CUI È TENUTO L'USUFRUTTUARIO DI GODERE DA BUON PADRE DI FAMIGLIA; E DE' DELITTI, QUASI-DELITTI E COLPE CHE PUÒ COMMETTERE NELLA SUA AMMINISTRAZIONE.

1468. Sarebbe impossibile parlare dell' estensione de' dritti dell' usufruttuario, senza richiamare frequentemente alla memoria le condizioni alle quali sono subordinati: ecco perchè precedentemente siamo stati costretti sovente ad indicare un gran novero di obbligazioni di cui è gravato, ma avvene ancora altre moltissime le quali meritano maggiori rischiarimenti, e che formeranno la materia di questo e del seguente capitolo.

I due soggetti enunziati da questo capitolo saranno trattati in altrettante sezioni.

Sezione I.

Del dovere di godere da buon padre di famiglia

1469. Il codice vuole (601 + 526), che l' usufruttuario *presti cauzione di godere da buon padre di famiglia*; dunque gliene impone la obbligazione: ma in che consiste quest' obbligazione? e che cosa è godere da buon padre di famiglia?

Godere da buon padre di famiglia, vale lo stesso che godere in uno spirito di conservazione ed amministrare in guisa da meritare l'approvazione di un uomo giusto e savio per nulla interessato nella cosa: *Sic tamen ut boni viri arbitratu fruatur. Nam et Celsus scribit cogi eum posse recte colere* (1). A dirla breve, vale lo stesso che agire come coloro che trattano i loro affari con cura; che coltivano acconciamente i loro fondi, li mantengono in un buono stato di produzione, e che, guardando l' avvenire, si astengono da tutto ciò che potrebbe isterilirli, e rigettano ogni mezzo che

(1) L. 9, ff. *de usufruct*.

aumentasse il loro godimento attuale in pregiudizio di coloro che debbono possedere dopo di essi.

Godere da buon padre di famiglia non è per l'usufruttuario usare delle cose sottoposte al suo usufrutto, come è solito usare delle sue proprie: imperciocchè, se ha troppo poca cura ne' suoi affari, ciò non gli dà dritto a fare altrettanto in quelli altrui.

Per la medesima ragione, godere da buon padre di famiglia non è usarne come faceva il testatore, il quale poteva allontanarsi dalle regole di un buon amministratore, e dissipare il suo patrimonio; al contrario l'usufruttuario non deve giammai commettere alcun abuso di godimento.

1470. Reciprocamente l'usufruttuario può, conformandosi alla destinazione delle cose ed agli usi ricevuti, trarre dagli oggetti una rendita che il testatore aveva trascurato di far valere fruttuosamente per lui: *Proinde etsi scenicae vestis ususfructus legetur, vel aulaei, vel alterius apparatus: alibi quam in scena, non utetur: sed an et locare possit, videndum est? Et puto locaturum: et licet testator commodare, non locare, fuerit solitus: tamen ipsum fructuarium locaturum tam scenicam, quam funebrem vestem* (1).

La obbligazione di godere da buon padre di famiglia si estende a tutte le cose non fungibili su cui gravita il dritto di usufrutto, mobiliari o immobiliari, corporali o incorporali, poichè l'usufruttuario deve aver cura della loro conservazione, qualunque sia la loro natura.

Quanto alle cose fungibili, l'usufruttuario essendo divenuto proprietario mediante il rilascio fattogliene, può usarne ed abusarne come sua cosa.

1471. Rispetto agl'immobili, l'obbligazione di godere da buon padre di famiglia si riduce, sia alle diverse riparazioni ordinarie di cui tratteremo in un altro capitolo; sia al modo di usarne, alla conservazione della superficie, alla custodia, ed al modo di coltura di quelli destinati ad essere coltivati.

1° *Sul modo d'usarne*, l'usufruttuario deesi astenere da tutto ciò che potrebbe deteriorare gli edifizî, e renderne l'abitazione mal sana per effetto di depositi, o esponendoli ad un più probabile pericolo d'incendio (2). Può locare, per uso di botteghe o di magazzini, quelle porzioni delle case o degli appartamenti che dal proprietario hanno ricevuto sì fatta destinazione, *si dominus solitus fuit tabernis ad merces suas uti, vel ad negotiationem, utique permittetur fructuario locare eas, et ad alias merces;* ma non potrebbe stabilirvi un luogo di prostituzione, nè locare a quest'uso illecito; *id solum observandum, ne vel abutatur ususfructuarius, vel contumeliose, injuriosève utatur usufructo* (3). Non lo potrebbe, quand'anche il proprietario ne avesse così usato, poichè ogni qual volta trattasi di mal fare, non può essere autorizzato a seguire l'uso del suo autore.

Per godere da buon padre di famiglia, l'usufruttuario di una foresta deve osservare l'età, l'ordine e l'estensione de' tagliamenti, senza essergli lecito praticarvi alcun taglio prematuro nè più esteso di quelli stabiliti da' proprietarî: deve lasciarvi il numero de'querciuoli prescritto dalle leggi, regolamenti ed usi, come più diffusamente abbiamo detto nel capitolo 27.

Da ultimo, per godere da buon pa-

(1) L. 15, § 5, ff. *eodem*.

(2) Ved. gli schiarimenti che abbiamo fatto al cap. 24, n° 1111.

(3) L. 27, § 1, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1; l. 7, ff. *de usu et habitat.*, lib 7, tit. 8.

dre di famiglia, l' usufruttuario di una fucina non deve affatto farla rimanere nell' inazione (1); quello d' una colombaja, d' una conigliera o di una peschiera, è obbligato a mantenerle popolate, e porre i pesci nelle peschiere al tempo determinato dall' uso de' luoghi.

1472. 2° *Sulla conservazione della superficie;* quante volte ha ricevuto una determinazione fissa, mercè la destinazione del padre di famiglia, l' usufruttuario non può mutarla, perchè il dritto di cambiar la superficie fa parte del dritto di disporre che appartiene al proprietario.

E però, l' usufruttuario di case ed edifizî non può essenzialmente cambiare le distribuzioni, come abbiamo detto al capitolo 24, n° 1111, ed al capitolo 32, n° 1432.

Quello d'una foresta non può abbattere gli alberi, per rendere il suolo coltivabile: ma può dissodare una terra incolta, per seminarla utilmente, perchè in questo caso nel suo fatto non avvi altro che miglioramento.

Quello di una vigna in buono stato di produzione non potrebbe convertirla in campo od in prato.

Quello di un orto ove vi fossero delle piantagioni anche di puro diletto, non potrebbe abbatterle, per mettere il terreno in coltura, sotto lo specioso pretesto di aumentare le rendite del fondo, e di fare mediante ciò un miglioramento, sostituendo un prodotto utile ad una sterile piantagione, atteso che una superficie di sì fatta specie ha ricevuto una destinazione fissa dal proprietario che ha voluto godere così del suo fondo; destinazione alla quale l' usufruttuario deesi sottomettere, poichè deve godere come il proprietario medesimo: *Si forte voluptuarium sit praedium, viridaria, vel gestationes, vel deambulationes arboribus infructuosis opacas atque amoenas habens, non debebit dejicere, ut forte hortos olitorios faciat, vel aliud quod ad reditum spectat* (2).

Quanto alle terre coltivabili, i dritti dell' usufruttuario sono più estesi, perchè qui la superficie ha ricevuto una destinazione meno fissa, come abbiamo detto al cap. 32, n° 1432.

1473. 3° *Sulla custodia della cosa;* l' usufruttuario degli edifizî, delle case e fabbriche deve porvi degli uscieri e guarda-fuoco, secondo gli usi de' luoghi adottati da' proprietarî degl' immobili di simil natura.

Quello di una foresta con ogni cura non deve permetterne l' accesso al bestiame, e far sì che frodolentemente non fossero abbattuti alberi in detrimento del padrone.

Il proprietario non è affatto presente ai fatti del possesso esercitato dall' usufruttuario, i suoi dritti non sarebbero dunque sufficientemente garentiti, se costui potesse trascurare gli atti conservatorî della proprietà, o tacere quanto agli attentati che vi potrebbero commettere. E però, *la* sua qualità di custode gl' impone l' obbligo d' intentare non solo tutte le azioni che riguardano il suo proprio interesse; ma, senza agir solo, deve ancora avvertire il proprietario, quante volte i dritti di costui si trovano compromessi: imperciocchè la legge vuole che se, durante l' usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attentasse ai dritti del proprietario, l' usufruttuario sia tenuto a denunciare il tutto a costui; e trascurando ciò si rende risponsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per deteriorazioni commesse da lui medesimo (614 + 539): e siccome questa obbligazione di garentia non è fondata precisamente sull' usurpazione commessa da un terzo, ma piuttosto sul danno che soffre il proprie-

(1) Ved. il cap. 25, n° 1140.

(2) L. 13, § 4, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

tario à causa della mancanza di vigilanza dell'usufruttuario, bisogna conchiudere che deesi decidere egualmente per ogni altra specie di perdita imputabile alla medesima mancanza di vigilanza: così, a modo di esempio, se l'usufruttuario avesse trascurato di avvertire il proprietario di una deteriorazione avvenuta per caso fortuito o forza maggiore, che richiedeva una straordinaria e pronta riparazione, e che, a causa del suo silenzio, sienvi avvenute maggiori perdite che avrebbonsi potuto prevenire praticando le riparazioni a tempo utile, egli ne dovrebb' essere tenuto, *itidem si res magna et necessaria indigeat impensa, si nec eam (repetiturus) fecerit, nec domino denunciaverit rei periculum, tenebitur de hoc* (1).

1474. La legge impone al fittaiuolo d' un fondo rustico l' obbligo di avvertire il proprietario delle usurpazioni che possono essere commesse su i fondi; e vuole che sì fatta notificazione fosse data nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio secondo la distanza de' luoghi (1768+1614); ma essa non istabilisce alcun termine per l' usufruttuario: devesi forse assimilarlo al fittaiuolo e sottometterlo alla medesima regola?

Noi opiniamo che l' usufruttuario non devesi affatto sottoporre alla medesima regola, poichè non è stata dettata per lui, ed in ciò che lo riguarda non vi è identità di ragione; imperocchè l' affittajuolo è sempre presente, e perciò si reputa che abbia conoscenza dell' usurpazione fin dall' istante medesimo in cui si commette: l' usufruttuario al contrario non è reputato esser egualmente presente su i luoghi, e può ignorare per un tempo più lungo gli attentati commessi da un terzo. È sufficiente dunque che faccia inteso il proprietario in un tempo utile, affinchè costui possa agire, atteso che la legge non gli prescrive nulla di più.

1475. 4° *Sul modo di coltura e di godimento;* intorno a ciò l'usufruttuario deve conformarsi all'uso de'luoghi adottato da' buoni coltivatori.

E però, l' usufruttuario di una vigna dee coltivarla convenevolmente secondo l' uso del paese; deve scavare un numero sufficiente di fossi, porvi del letame, e fare i ripari di terra secondo il costume de' luoghi: deve fornirla di pali, propagginarla, e recidere successivamente i ceppi secchi, sostituendovi nuove piante.

Quello di un prato deve togliere le pietre, ove ve ne fossero, appianare i mucchi di terra fatti dalle talpe, estirpare le spine, scavare i fossi, e riparare i muri di chiusura; gli è inibito di bruciare le terre per tirarne tutta la sostanza produttiva, ed isterilirle così in danno del proprietario.

Quello di un giardino deve sostituire nuovi alberi fruttiferi a quelli secchi o abbattuti da'venti (594+519.

Quello di terre arabili deve, nella sua coltura, seguire l' ordine degli avvicendamenti, senza essergli lecito isterilirle con seminazioni inusitate: deve letamarle secondo l' uso de' luoghi, o almeno nella proporzione della paglia che ne ricava, e deve togliere le pietre senza porle in mucchi.

Del resto, l' usufruttuario di terre arabili può astenersi dal coltivarle, lasciandole più o meno lungo tempo in riposo, perchè la semplice mancanza di coltura non ruina il fondo, nè porta alcun pregiudizio al proprietario; e su questo punto la condizione dell'usufruttuario è molto differente da quella del fittajuolo, il quale può essere costretto a coltivare e seminare per assicurare al proprietario il prezzo del fitto su i frutti.

1476. Quanto ai dritti incorporali,

(1) Dumoulin, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 1, n° 16.

l' usufruttuario è obbligato d' usare delle servitù attive per prevenire la perdita che potrebbe risultarne mediante la prescrizione; perdita di cui sarebbe risponsabile verso il proprietario (1). Deve egualmente assicurare i crediti, prendendo o rinnovando le iscrizioni ipotecarie, tanto nel suo nome quanto in quello dell' erede, e riscuotendo i capitali esigibili, o chiamando in giudizio i debitori pel pagamento, sia per impedire la prescrizione, sia per prevenire la caducità che potrebbe sopravvenire a causa dell' insolvibilità del debitore, di cui è risponsabile come della perdita delle servitù (2).

1477. Da ultimo l' usufruttuario dei mobili non può adoperarli che agli usi cui sono destinati, secondo le regole che abbiamo spiegato ne' capitoli 22 e 23; egli è tenuto di nutrire ed aver cura degli animali, senza poterli sottoporre ad eccessivi travagli: e nel caso in cui venissero presi da malattie, deve farli curare con tutti quei mezzi che può procurarsi sul luogo (3): deve diligentemente e per quanto è possibile tenerli lontano dagli animali affetti da epizoozia, perchè tutto ciò fa parte delle cure che il padre di famiglia adopera per la conservazione degli animali che gli appartengono, quando saggiamente amministra i suoi affari.

1478. Allorchè l' usufruttuario manca al dovere che la legge gl' impone di godere da buon padre di famiglia, dà luogo contro di lui ad un' azione, sia per richiamarlo all' ordine e farlo meglio agire, sia per costringerlo a riparare i suoi torti; ed il proprietario, sotto tutti questi rapporti, può comunemente agir subito, perchè vi ha interesse da una parte ed obbligazione attuale dall' altra: *utilius autem visum est, stipulatione de hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitratu utatur, committatur stipulatio statim: nec expectabimus, ut amittatur usufructus.* La cauzione che deve prestare l' usufruttuario si rapporta a due obbligazioni: l' una di godere da buon padre di famiglia; l' altra di restituire la cosa all' estinzione dell' usufrutto; *habet autem stipulatio ista duas causas: unam, si aliter quis utatur, quàm vir bonus arbitrabitur; aliam de usufructu restituendo.* Per quel che riguarda la prima di queste due obbligazioni, l' azione del proprietario ha luogo subito contro l' usufruttuario ed il suo fidejussore, ogni qual volta vi ha abuso di godimento, *quarum prior statim committetur, quam aliter usus fuerit: et saepius committetur:* l'azione poi che deriva dall' altra obbligazione ha luogo alla fine dell' usufrutto; *sequens committitur finito usufructu* (4).

1479. Inutilmente si opporrebbe che è sufficiente agl' interessi del proprietario che la cosa si trovi ristabilita in buono stato alla fine dell' usufrutto, ed in conseguenza non essere ammessibile la sua azione fino a questo tempo.

Si risponde che è meglio sempre prevenire un più gran male che lasciarlo commettere, per farlo riparare in seguito; *melius enim intacta jura servari, quam post causam vulneratam remedium quaerere* (5); che il proprietario ha un interesse attuale che la sua cosa non sia degradata nè ruinata; che l'istante in cui l' usufrutto dee finire, essendo incerto, l'usufruttuario medesimo non può com-

(1) L. 15, § 17, ff. *de usufructu.*

(2) L. 1, § 7, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*, lib. 7, tit. 9; — ved. anche LAPEYRÈRE, lettera U, n° 76.

(3) L. 15, § 2; e l. 45, ff. *de usufructu.*

(4) L. 1, § 5 e 6, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*, lib. 7, tit. 9.

(5) L. 5, cod. *in quibus causis in integrum*, lib. 2, tit. 41.

promettersi che egli avrà il tempo o i mezzi di ristabilire le cose per questo tempo; che la legge la quale concede al proprietario un' azione per far dichiarare estinto l' usufrutto per abuso di godimento (618 + 543), allorchè i fatti sono abbastanza gravi, suppone evidentemente che egli può agire e querelarsi durante la vita dell' usufruttuario.

Nondimeno, dice Pothier, il giudice può qualche volta, secondo le congiunture, sospendere il giudizio fino all' estinzione dell' usufrutto, se il proprietario non ne dovesse soffrire grave danno (1).

Sezione II.

De' delitti, quasi-delitti e colpe che l' usufruttuario può commettere nella sua amministrazione.

1480. Abbiamo veduto, nella sezione precedente, che l' usufruttuario il quale nel suo godimento si allontana dagli usi del buon padre di famiglia, può essere richiamato all' ordine e condannato a riparare ed a meglio agire nel seguito. In questa prima ipotesi si tratta soprattutto d' indicare i mezzi di prevenire le deteriorazioni più o meno gravi che potrebbero avvenire nelle qualità della cosa, pel cattivo uso che se ne è fatto; ma è possibile che in fine del giudizio la cosa si trova distrutta o notevolmente deteriorata: per esempio, gli animali sottoposti al dritto d'usufrutto possono morire improvvisamente: le case e gli edifizî possono essere stati distrutti da un incendio: i crediti e le servitù attive possono trovarsi estinte con la prescrizione: i fondi medesimi possono aver cambiato padrone per la medesima causa: come deesi decidere sulle liti che possono elevarsi tra l' erede ed il legatario dell' usufrutto, allorchè il primo sostiene che la perdita della cosa è imputabile all' altro, e che in conseguenza dev' esserne risponsabile? Questo è quel che ci rimane ad esaminare.

Per giugnere al nostro scopo, in forza d' idee che potessero portare il convincimento seco loro, e far comprendere il vero spirito della nostra legislazione attuale, sulla materia che dobbiamo trattare, è necessario da prima sporre la teorica generale del dritto su i delitti civili e colpe, salvo ad indicare in seguito l' applicazione alla causa dell'usufruttuario. Esamineremo dunque successivamente:

1° Quel che deesi intendere per delitto, quasi-delitto, o colpa;

2° Come debbonsi dividere le diverse specie di colpe;

3° Quali sono le principali circostanze secondo le quali devesi estimare la maggiore o minore gravità;

4° Da qual principio deriva la risponsabilità che gravita sul loro autore per riparare le conseguenze;

5° Chi è tenuto a provare il delitto, o la colpa, o il caso fortuito;

6° Da ultimo, come deesi specialmente estimare la risponsabilità dell' usufruttuario.

Comunque sembrasse quest' ultimo paragrafo essere il solo che appartiene direttamente a questo trattato, non pertanto siamo costretti a dilucidare le proposizioni enunciate negli altri, perchè il codice civile ha fatto de' notevoli mutamenti alla teorica che era stata seguita fino allora intorno alle colpe, e siamo di avviso che il suo spirito, su questo punto di nuovo dritto, non sia stato ben compreso dagli scrittori che se ne sono occupati prima di noi, di tal che non potremo essere ben intesi sulle conseguenze, se antecedentemente non istabiliamo i principî che noi opiniamo doversi seguire

(1) Trattato dell' assegnamento in caso di vedovanza, n° 220.

in questa materia che non è l' una delle più facili del dritto.

§ I.

Quel che deesi intendere per delitto quasi-delitto e colpa.

1481. In generale il delitto vien caratterizzato dalla volontà o intenzione di nuocere altrui.

Secondo le leggi penali avvi differenza tra la contravvenzione semplice, il delitto ed il misfatto.

L' infrazione che le leggi puniscono con pene di polizia , è una *contravvenzione*.

L'infrazione che le leggi puniscono con pene correzionali, è un *delitto*.

E l' infrazione che le leggi puniscono con pene afflittive o infamanti, è un *misfatto* (1).

Nel sistema di queste leggi dirette principalmente verso la vendetta pubblica , il genere di pena ad infliggersi al colpevole qualifica il fatto di semplice contravvenzione, di delitto o misfatto ; e però i fatti, comunque sieno illeciti, ma in ragion de'quali non avvi alcuna pena decretata dalla legge positiva contro il loro autore , non possono essere, criminalmente parlando, riguardati come delitti o misfatti.

Ma in materia civile , la parola *delitto* s' intende in un senso più esteso. Qui non è punto presa in contemplazione della vendetta pubblica, si tratta al contrario dell' azione privata che deve dirigersi contro l' autore del fatto, per ottenere la riparazione del danno che ha cagionato ; azione che ha luogo sì nel caso in cui dalle leggi criminali non fosse decretata alcuna pena , come anche nel caso contrario.

Dunque noi intendiamo qui con la parola *delitto* ogni fatto che è illecito in se stesso , e mediante il quale si porta pregiudizio altrui , operando coll' intenzione di nuocergli.

Se avvi una pena decretata in punizione del fatto , è un delitto secondo le leggi criminali : se non avvene alcuna per la vendetta pubblica contro il suo autore , è un delitto puramente civile.

In generale , tutte le volte che vi ha dolo colla veduta di nuocere , vi ha del pari , o positivamente , o equivalentemente , un delitto civile in colui che ne è l' autore.

E però devesi riguardare come un delinquente colui che non adempie ad un dovere cui è tenuto, e che se ne astiene col disegno di nuocere ad un altro. Tale sarebbe l' usufruttuario il quale, per ruinare il proprietario, ricusasse di fare le riparazioni ordinarie che sono necessarie per prevenire la caduta di un edifizio.

1482. Il *quasi-delitto* consiste in ogni atto illecito o condannevole in se stesso , col quale si pregiudica alcuno ; ma senza agire nell' intenzione di nuocere. Tale è il caso in cui un individuo , dopo aver costruito una fucina od un forno presso il muro della casa vicina , senza lasciare la distanza o fare le opere intermedie prescritte dalla legge (674 + 595), avesse in seguito , imprudentemente , comunicato il fuoco a questa casa per l'uso della costruzione viziosamente eseguita.

1483. La parola *colpa* s' intende qualche volta del fatto col quale l' agente pregiudica se stesso. In questo senso si è detto di un attentato famoso , commesso contro il dritto delle genti , che non era solamente un misfatto , ma *una colpa* , per far intendere , con quest' ultime parole , che il fatto era di natura a recar pregiudizio al suo autore.

Non è affatto in questo senso che noi intendiamo qui parlare della colpa. La consideriamo solo in quanto che reca pregiudizio ad un terzo.

(1) Articolo 5 † 6 del cod. pen.

1484. Tra i delitti e quasi-delitti e colpe semplici vi ha questa differenza che quelli sono fatti illeciti in loro stessi e per loro natura contrarî all'ordine pubblico, mentre le colpe semplici riguardano immediatamente ed indirettamente l'interesse privato.

Secondo questo dato può dirsi, secondo le congiunture, che vi hanno colpe semplici:

1° Allorchè, per un'azione che non è affatto illecita in se stessa, e che non è accompagnata dall'intenzione di nuocere, si reca imprudentemente ad alcuno un danno che non si ha il dritto di cagionargli;

2° Allorchè attendendo ad una cosa lecita, si fa nascere l'occasione del danno sofferto da un altro, senza prendere tutte le precauzioni dettate dalla prudenza, per prevenire il male od arrestarne gli effetti;

3° Allorchè vi ha omissione de' doveri che una convenzione, un quasi-contratto, una legge, statuendo sul dritto privato, c'impone per vegliare alla conservazione della cosa altrui.

1485. Il quasi-delitto e la colpa sono simili in questo, cioè che nell'uno come nell'altra, non si presume dolo o disegno formale di nuocere da parte di colui che ne è l'autore; di tal che il male che ne deriva è sempre causato dall'imprudenza: laonde una gran parte delle cose che saranno dette ne'paragrafi seguenti, si applicano egualmente ai quasi-delitti ed alle colpe ordinarie.

Differiscono però in questo, cioè che le colpe ordinarie possono essere leggerissime, mentre la colpa commessa per un quasi-delitto, per se stessa è grave di sua natura, in guisa che colui il quale, *vacando rei illicitae*, reca pregiudizio altrui, dev'essere trattato più severamente nella dimanda di riparazione del danno che ha causato, perchè la legge proibendo l'azione che ha fatto, era sufficiente per avvertirlo del pericolo che correva nel commetterla.

Del rimanente, affinchè vi sia realmente quistione di colpa, è necessario che colui al quale se ne dirige il rimprovero non abbia avuto il diritto di agire come ha fatto; perciocchè non può esservi alcuna colpa a riprendere, nè in conseguenza alcun danno a ripetere da colui che ha usato del suo dritto, anche nuocendo altrui: *nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod facere jus non habet* (1). Ecco perchè in tutti i casi in cui usiamo del dritto della legittima difesa, colui che può esserne offeso non è ammessibile a querelarsene.

1486. Ma è uopo usare del proprio dritto, ed anche se l'atto col quale si esercita poteva, sotto rapporti estranei a questo medesimo dritto, essere l'occasione del male altrui, vi sarebbe colpa in colui che avesse scientemente trascurato ripararvi o arrestarne gli effetti quando il poteva.

Tutte queste nozioni verranno assai meglio dilucidate per quel che sarà detto nel paragrafo seguente.

§ 2.

In qual modo debbonsi dividere le diverse specie di colpe.

1487. Sotto il rapporto del loro modo, le colpe si dividono in tre specie, vale a dire colpe per commissione, colpe per omissione, e colpe miste le quali partecipano delle due specie precedenti.

La colpa di commissione, *culpa in committendo*, suppone un male positivo d'onde è risultato il male di cui ci quereliamo, come un effetto risulta dalla sua causa. Sì fatta specie di colpa, presa per paragone col quasi-delitto, si trova indicata dall'articolo 1382 +1336 del codice, il quale di-

(1) L. 151, ff, *de regul. jur.*

ca: « Qualunque fatto dell'uomo che « arreca danno ad altri, obbliga quel- « lo per colpa del quale è avvenuto, « a risarcire il danno. » Intorno a ciò è uopo notare che queste parole *qualunque fatto*, non debbono esser prese isolatamente e senza rapportarle a queste altre *per colpa del quale*, ecc., ecc. In fatti non bisogna per nulla credere che sia sufficiente che un uomo abbia cagionato un danno, affinchè dovesse sempre esserne risponsabile; fa mestieri in oltre che sia avvenuto per sua colpa, senza la quale la perdita dev' essere attribuita al caso fortuito per colui che la soffre.

E però, colui che, essendo nella sua casa, gitta qualche cosa per la finestra, su di un terreno adiacente che gli appartiene, non è imputabile di alcuna colpa, se questo terreno non è sottoposto ad alcuna servitù di passaggio, comunque avesse colpito e ferito per caso un estraneo che vi si trovava. Non può avervi alcuna risponsabilità sugli effetti di questa azione, sia perchè colui che ne è l'autore avea il dritto di gittare sul suo proprio terreno, sia perchè colui che è stato ferito, non avendo il dritto di passare pel luogo ove è stato colpito, si sarà egli medesimo costituito in colpa introducendovisi, il che lo renderà inammessibile a querelarsene, e si reputerà come se non soffrisse il danno che deve imputare a se stesso, *quod quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire* (1).

Al contrario, vi ha colpa per commissione e risponsabilità per parte di colui che, accendendo del fuoco nella distanza proibita (2), o senza prendere le precauzioni prescritte dalle leggi di polizia, cagiona, anche senza volerlo, un incendio nella proprietà altrui, sia perchè niuno può avere il dritto di agire in questo modo, sia perchè la proibizione data al fatto, da' regolamenti di polizia, è sufficiente per avvertire del pericolo che vi ha nel praticarlo in sì fatta guisa.

In oltre vi ha colpa di commissione in colui che, senza guardare, e perciò senza volontà positiva di nuocere, gitta dalla finestra della sua casa, sulla via pubblica, qualche cosa che cadendo arreca danno ad una persona che si trova nella strada (3). Vi ha colpa sia perchè niuno può legittimamente fare de' getti di simil natura sulla via comune in pregiudizio di coloro che hanno la facoltà di passarvi, e mettere il pubblico in pericolo non può essere la facoltà di alcuno, sia perchè è sufficiente che la cosa sia gittata su di un luogo sì fatto affinchè l'autore di questa azione avesse dovuto prevedere che si esponeva ad arrecare danno altrui.

1488. Se al contrario il getto fosse stato fatto su di un luogo privato, la persona colpita per caso non avrebbe alcun' azione contro l'autore del male. Al certo costui sarebbe tenuto a tutti i danni che avesse cagionato nel fondo medesimo, perchè avrebbe dovuto prevederli; ma non sarebbe affatto risponsabile di quello avvenuto alla persona ferita, poichè non ne poteva indovinare la sua presenza in quel luogo: *Nam et culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit an per eum locum aliquis transiturus sit* (4); ed in conseguenza non sarebbe colpevole di alcuna imprevidenza intorno a ciò.

1489. *La colpa* d'omissione presa

(1) L. 203, *de regul. jur.*

(2) *Nota.* A termini dell' art. 10, tit 2, della legge del 6 ottobre 1791, sulla polizia rurale, questa distanza era stata fissata a 150 tese. Ma sembra ridotta a 100 metri dall'art. 458 † 446 del codice penale.

(3) Ved. l'art. 471, n° 12 † 473 del codice penale.

(4) L. 31, *in fin.* ff. *ad legem Acquil.*, lib. 9, tit. 2.

per paragone col quasi-delitto, ci è indicata dall'articolo 1383 † 1337 del codice, il quale dice: « Ognuno è « risponsabile del danno che ha cagio« nato non solamente per un fatto pro« prio, *ma ancora per sua negligen« za*, o per sua imprudenza. »

La colpa di pura omissione consiste nel trascurare a mettere in uso, quando si può, i mezzi proprî per prevenire od impedire la perdita della cosa altrui, allorchè una legge, o un contratto, o un quasi-contratto c' impone l' obbligo civile di vegliare alla sua conservazione.

In fatti, fa mestieri che vi sia obbligo legale o convenzionale di conservare; perciocchè, civilmente parlando, non può aversi l' idea di una colpa di omissione i cui effetti sieno imputabili se non in colui che ha mancato di satisfare ad un dovere che gli era civilmente imposto. Suppongasi, a modo di esempio, che un terzo passi allato di una casa in una parte della quale comincia a manifestarsi un incendio; che egli possa facilmente estinguerlo od arrestarne i progressi, tirando tosto dalla cisterna o dal pozzo, o attignendo dal mare vicino alcune secchie di acqua le quali, gittate sul fuoco nascente, lo estinguessero; ma in vece di dedicarsi ad un' opera sì lodevole, continua il suo cammino e si allontana dalla casa che in breve ora si trova divorata dalle fiamme: senza dubbio egli avrà mancato ai principî di umanità ed ai doveri della carità cristiana; ma non avrà certo mancato ad alcun dovere civile, perchè non era tenuto, per alcuna obbligazione legale o convenzionale, di vegliare alla conservazione della casa che ha veduto bruciare: gli si potrà senza dubbio dire che è un cattivo cittadino; rimproverare la sua durezza e la sua insensibilità pel male altrui; ma non si avrà alcun' azione civile ad intentare contro di lui, per obbligarlo a rifabbricare la casa incendiata.

1490. Al contrario vi sarà colpa di omissione nell' usufruttuario che non estinguerà il fuoco di cui brucia la casa che gode a questo titolo: nell' usufruttuario che trascura di fare le riparazioni ordinarie la cui omissione produce un maggiore deterioramento: nell' usufruttuario che non usando delle servitù attive, o non agendo contro i debitori, fa compiere delle prescrizioni. Avvi necessariamente colpa d' omissione in questi diversi casi ed altri simiglianti, perchè vi ha dovere legale e civile, imposto all' usufruttuario, di conservare tutto ciò che ha rapporto ai dritti del padrone della nuda proprietà.

Similmente vi sarebbe colpa d' omissione in colui che, essendo preposto alla guardia di un fornello, si addormentasse e lasciasse comunicare il fuoco alle proprietà vicine (1), perchè accettando la commissione di guardiano, non ha adempiuto al suo dovere.

Da ultimo, vi sarebbe colpa di omissione in un fittajuolo il quale, essendo presente, non avesse arrestato i progressi del fuoco comunicato per un caso fortuito alla casa fittata.

1491. *La colpa mista* suppone nel tempo istesso un fatto positivo in colui che se ne rende colpevole, ed una negligenza nell' impiego dei mezzi acconci ad impedire il male.

Questa colpa ha luogo quando la proprietà o i dritti di un terzo sono lesi per effetto di un' azione lecita in se stessa, ma che è riescita nocevole per circostanze tali che un uomo intelligente poteva prevedere il pericolo e prevenire il male o arrestarne gli effetti, senza che l' autore di questa colpa abbia fatto, intorno a ciò, quel che la prudenza esigeva da lui. Allo-

(1) L. 27, § 9, ff. *ad leg. Acquil.*, lib. 9, tit. 2.

ra avvi nel tempo stesso commissione nel fatto, ed omissione nella mancanza di previdenza o nella negligenza dei mezzi acconci ad arrestare il male.

Fa mestieri che l' azione sia lecita in se stessa: imperocchè altrimenti vi sarebbe colpa di commissione, per essersi soltanto eseguita.

Fa mestieri che si abbia potuto prevedere od impedire il male; perciocchè attendendo ad una cosa lecita in se stessa, ed attendendo senza alcuna previdenza umanamente possibile del male che può accidentalmente risultarne, o senza che si abbia potuto opporre alcun riparo al danno sopravvenuto, non vi ha luogo ad alcuna colpa.

1492. Suppongasi, a modo di esempio, che, senza alcun disegno di nuocere a chicchessia, un uomo, agendo anche per un motivo d' interesse legittimo, abbia acceso del fuoco in un campo; che per evitare l'incendio delle proprietà vicine, abbia avuto cura accenderlo fuori la distanza prescritta da' regolamenti di polizia; che ciò sia avvenuto in tempo di calma, e che non pertanto un colpo di vento sopravvenuto lo abbia comunicato ad un villaggio vicino, senza che sia stato possibile porre ostacolo ai suoi progressi, e siavi quistione di sapere se debba esser risponsabile dell' incendio. No, dovrà dirsi; perchè ha fatto un' azione lecita, un' azione che avea il dritto di fare, e che, non avendo potuto prevedere nè impedire il male che ne è accidentalmente avvenuto, non avvi colpa da sua parte: ma se, nel tempo in cui ha acceso il fuoco, il vento che ne ha cagionato la propagazione, era già levato e spirava con violenza tale che avrebbonsi dovuto prudentemente temere gli effetti; o se quest' uomo, dopo aver acceso il suo fuoco in un tempo di calma, non ha atteso per nulla a riparare il danno sopravvenuto, bisognerebbe per contro dire che dev' essere risponsabile delle conseguenze, come essendosi costituito in colpa in ambo i casi. Simile è il disposto della legge romana: *Ideoque si quis in stipulam suam, vel spinam comburendae ejus causa, ignem immiserit; et ulterius evagatus, et progressus ignis alienam segetem, vel vineam laeserit; requiramus, num imperitia ejus aut negligentia id accidit. Nam, si die ventoso id fecit culpae reus est. Nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur. In eodem crimine est qui non observavit, ne ignis longius procederet, at si omnia quae oportuit, observavit: vel subita vis venti longius ignem produxit. Caret culpa* (1).

1493. La colpa è mista ancora, allorchè la lesione della proprietà o dei dritti altrui provvengono da un fatto, il quale senza essere immediatamente dannoso in se stesso, quando è nudo di qualunque altra circostanza, deve nondimeno essere preceduto od accompagnato da precauzioni dettate dalla prudenza, per prevenire il male che potrebb' esserne la conseguenza. Tale è il caso in cui si fossero collocati degli oggetti su di una finestra o su di un balcone sovrastante ad una via pubblica, senza legarli convenevolmente, ed in modo che un colpo di vento non li avesse potuto far cadere e cagionar danno ai viandanti.

Comunemente le colpe sono piuttosto miste anzichè semplici, e massime in fatto d' incendî partecipano il più sovente di queste due nature. Tale è il caso, per esempio, in cui un uomo avesse dato luogo all'incendio di una casa, accendendo il fuoco sotto di un cammino che avesse trascurato di far spazzare, o in un forno malconcio, e che avesse del pari trascurato di far riparare. Vi sarebbe allora colpa d' omis-

(1) L. 30, § 3, ff. *ad leg. Acquil.*, lib. 9, tit. 2.

sione e di commissione nel tempo stesso: colpa d'omissione per non aver fatto pulire il cammino o riparare il forno, e colpa di commissione per averyi acceso del fuoco mentre erano in cattivo stato ed egli lo sapeva, od era reputato saperlo.

Osserveremo in seguito di quanta utilità sia questa prima distinzione delle diverse specie di colpe. Passiamo ora ad un' altra divisione.

1494. Sotto il rapporto della colpabilità, più o meno grande, che può esservi nell' autore di una colpa di cui si dimanda la riparazione, noi, con i comentatori del dritto romano, distingueremo tre specie di colpe, cioè la colpa grave, *culpa lata;* la colpa media, *culpa levis,* e la colpa leggerissima, *culpa levissima.*

Secondo sì fatta teorica vi sarebbe, dice Vinneo, colpa grave da parte dell' usufruttuario o di ogni altro custode di cose mobili il quale lasciandole in una camera senza chiudere le finestre, di notte tempo fossero state rubate. Vi sarebbe stata colpa media se i medesimi oggetti fossero stati depositati in una stanza del piano in cui il ladro fosse entrato per una finestra lasciata aperta, ma con una scala di mediocre grandezza; e colpa leggerissima soltanto, se avesse avuto bisogno di una scala lunghissima per giugnere alla finestra d' un secondo o terzo piano ond' eseguirvi il furto.

1495. Quanto al merito, sì fatta distinzione è destinata piuttosto a notare i diversi gradi di colpabilità nell' azione di colui che commette una colpa qualunque, anzichè le specie realmente differenti. È una guida che la teorica presenta al giudice che deve decidere su questa materia, e qualunque sia la critica che varì scrittori ne hanno fatta, non lascia di essere ragionevole, e ben tosto vedremo che trovasi nel tempo stesso nello spirito e nel testo del nostro codice.

Sì fatta distinzione è conforme alla ragione, perchè è nella natura delle cose che le colpe sieno più o meno gravi, secondo le congiunture in cui hanno avuto luogo, e secondo i doveri più o meno rigorosi ai quali gli uomini hanno potuto mancare.

È ancora secondo i principì dell' equità naturale che l' uomo che ha commesso una colpa lieve non sia trattato con la stessa severità di colui che si è reso colpevole di una grave.

La distinzione dunque delle colpe in gravi, medie e leggerissime non è affatto una cosa illusoria, e la scienza sarà sempre obbligata di ricorrervi per poter assegnare a ciascuno la sua porzione, nelle liti che hanno luogo intorno all'esecuzione de'contratti.

1496. Ma ove trovar si possono i segni caratteristici di questa distinzione? Senza dubbio non si potrebbe procedere qui col regolo e compasso come quando trattasi di estimare la grossezza o la picciolezza di un corpo fisico: non pertanto le cose morali hanno i loro termini di paragone. Per esempio, allorchè la legge dice che il custode della cosa altrui deve conservarla *con le cure di un buon padre di famiglia*, ci dà un termine di paragone per misurare l' estensione e l' esattezza delle cure che il custode deve alla cosa altrui, su quelle che un uomo, saggiamente amministrando i suoi affari, è solito usare per la conservazione della sua propria cosa. Se, esaminando la condotta del custode della cosa altrui, si giugne a convincersi che il buon padre di famiglia avrebbe, nelle medesime circostanze, salvato la sua, mentre questa si è perduta, quegli deve rispondere della sua colpa.

Questo esempio basta per far vedere che il problema sulla distinzione delle colpe, come noi lo abbiamo enunciato, non è affatto insolubile, poichè possiamo avere de' termini di

paragone per istabilirlo: così gli scrittori, guidati per induzioni tratte dalle leggi romane, lo hanno risoluto per quanto è stato possibile su i dati che la natura medesima ci somministra nei tre principali caratteri che si osservano tra gli uomini socievoli, cioè il dissipatore, l'uomo saggio, e l'avaro. La poca cura che ha il primo nella sua amministrazione, l'ordine ragionevole che adotta il secondo, e le minute precauzioni con le quali si tormenta l'ultimo, formano la scala di graduazione onde si può per approssimazione, estimare la maggiore o minore estensione delle colpe che possonsi rimproverare ad un amministratore.

Abbiamo detto *per approssimazione;* perciocchè, nell'ordine morale, è la maggior cosa che si può ottenere, ed è sufficiente affinchè un giudice attento ed imparziale potesse convenevolmente decidere.

1497. La colpa grave è caratterizzata da due principali circostanze, l'una presa per paragone con l'uso comune degli uomini meno previdenti ed attenti su i loro interessi; l'altra, nel fatto particolare di colui al quale s'imputa.

Sotto il primo punto di veduta vi ha colpa grave in colui che trascura o che non sa mettere in uso, pel bene della cosa, i mezzi che vengono adoperati, anche dagli uomini meno attenti, per la conservazione de'loro beni (1).

Sotto il secondo punto di veduta, avvi colpa grave del pari in colui che non adopera per la conservazione della cosa che gli è confidata, le medesime cure che è solito avere per i suoi beni (2); egli manca alla fede promessa, e massime in questa congiuntura può dirsi che *lata culpa dolo proxima est.*

È evidente che in questi diversi casi la perdita della cosa deve irremisibilmente gravare sull'autore della colpa per effetto della quale si è distrutta o perduta.

1498. Ma se avvi de' dissipatori occupati più de' loro piaceri momentanei che della conservazione del loro patrimonio, e degl' infingardi che trascurano d' imparare le conoscenze più comuni, avvi eziandio, e fortunatamente in novero maggiore, degli uomini saggi che sanno essere generosi senza prodigalità, economici senza avarizia; degli uomini che, senza tormentarsi con una indiscreta curiosità, hanno cura d' istruirsi delle cose necessarie (3); degli uomini che, gittando uno sguardo sull' avvenire, sanno formare, mediante una vita frugale, dei capitali per servire allo stabilimento de' loro figliuoli; degli uomini, in breve, che sanno egualmente acquistare e conservare con tutti i mezzi onesti, ma che, senza estenuarsi mediante lavori o cure eccessive, preferiscono il riposo che esige l'indole della nostra costituzione, ad un più grande accrescimento di ricchezze: ora la colpa media, *culpa levis,* consiste nell'omissione de' mezzi di conservazione abitualmente adoperati dagli uomini di questo carattere, che è quello del buon padre di famiglia (4).

1499. Da ultimo, la colpa leggerissima, *colpa levissima*, consiste nell'omissione delle cure ricercate e minute che sono ispirate dall' avarizia all' uomo che, tormentato dall'amore di conservare, come lo fu per quello di acquistare, si distingue dagli altri per una faticosa attenzione di non ob-

(1) L. 213, § 2, e l. 223, ff. *de verb. significat.*

(2) L. 32, ff. *depositi*, lib. 16, tit. 3.

(3) L. 6, ff. *de juris et facti ignor.*, lib. 22, tit. 6.

(4) *Argumentum ex leg.* 58, § 1, ff. *locati*, lib 19, tit. 2. — L. 52, § 4, e l. 72, ff. *pro socio*, lib. 17, tit. 2. — L. 47, § 5, ff. *de legat.* 1.

bliare nulla di ciò che potrebbe immegliare i suoi interessi (1), ed a mettere in pratica tutti i mezzi che può escogitare per aumentarne la massa (2).

1500. Per ridurre in pratica questa distinzione di colpe, si era stabilito, come regole generali, secondo l'indicazione di parecchie leggi romane:

1° Che in tutti i casi in cui vi fosse colpa grave, il suo autore sarebbe risponsabile delle conseguenze, come delle perdite che fossero avvenute per suo dolo;

2° Che ne' contratti e quasi-contratti che per loro natura sono destinati al vantaggio scambievole e reciproco delle parti, come nella vendita e nella società, ciascuna di esse è risponsabile della colpa media, *de culpa levi*, e non della colpa leggerissima, *non vero de levissima culpa*;

3° Che nelle contrattazioni che sono destinate al vantaggio di una delle parti, come nel comodato, colui in benefizio del quale il contratto o quasi-contratto è stato formato, sarebbe tenuto della colpa leggerissima, *de culpa etiam levissima*, mentre l' altro lo sarebbe della sola colpa grave, *de culpa lata tantum*.

Questo sistema, che sembrava semplicissimo ne' suoi primi elementi, non pertanto era complicatissimo nella pratica, a causa del gran novero delle leggi romane, le quali, poco concordi fra loro, contenevano immense derogazioni alle regole generali che testè abbiamo notato; dovea dunque subire una riforma nel nostro codice ove si è cercato ridurre il tutto, per quanto è stato possibile, a principî più semplici.

1501. Ma è poi vero, come dice Toullier, che questa riforma sia tale che non sia più necessario distinguere le colpe in gravi, medie e leggerissime? È vero, come egli dice, che chiunque ha cagionato una perdita qualunque ad alcuno, sia anche per una colpa leggerissima, dev' essere condannato alla riparazione dell' intero danno arrecato (3)? Malgrado l' immenso rispetto che devesi al moderno Pothier, noi intorno a ciò non possiamo adottare il suo sentimento.

Circa questo punto saremo obbligati di entrare in discussioni un po' lunghe; ma speriamo ottener venia dal lettore per la considerazione che tutto è importante allorchè trattasi di far conoscere il vero spirito del codice, e dimostrare con esattezza in che i suoi autori hanno voluto derogare alle antiche regole. Solo in questo modo possiamo far estimare la superiorità della nuova legislazione.

Innanzi tratto osserviamo se tuttavia esiste nel nostro codice alcuna traccia dell' antica distinzione delle colpe di cui abbiamo parlato. Questa ricerca sarà già un dato per trarne anticipatamente qualche conseguenza.

1502. L' articolo 804 + 721 dice che l' erede beneficiato « non è tenuto che per *colpe gravi* nell'amministrazione di cui è incaricato. » Ecco la colpa grave ben positivamente e distintamente enunciata dagli autori del codice: ma perchè l' erede beneficiato è tenuto solo alla colpa grave? Perchè il legislatore statuisce su ciò che avviene comunemente e che forma il corso ordinario delle cose; ora una successione beneficiata è quasi sempre senza vantaggio per l' erede il quale, dopo molte pene ed imbarazzi, non ne ricava alcun utile; in conseguenza di che gli autori del codice hanno adottato rispetto a lui la disposizione

(1) L. 9, § 2, ff. *de juris et facti ignor.*, lib 22, tit. 6.

(2) *Argumentum ex* leg. 1, § 4, ff. *de obligat. et act.*, lib. 44, tit. 7; — e l. 44, ff. *ad legem Acquil.*, lib. 9, tit. 2.

(3) Ved. al lib. 3, tit. 3, cap 3, sez. 4, § 1, *del dritto civile francese*, per Toullier.

della legge romana verso l'erede gravato di restituzione il quale, allorchè non avea il dritto alla ritenzione della quarta, era tenuto solo alle colpe gravi che avesse commesso in una amministrazione senza alcun pro per lui, *culpae plane reddere (debet) rationem sed ejus quae dolo proxima est* (1); a differenza dell' erede ordinario paragonato ai legatarì particolari, verso i quali egli è tenuto anche *de levissima culpa* (2).

1503. Il codice, statuendo sull'estensione delle cure che il custode deve avere per la conservazione della cosa altrui, in moltissime disposizioni, e soprattutto in quella dell'art. 1137, + 1091, vuole che vi adoperi *tutte le cure di un buon padre di famiglia*; vale a dire le cure la cui omissione costituisce la colpa media. Ecco dunque ancora questa seconda specie di colpa riconosciuta equivalentemente, comunque non sia nominatamente enunziata dagli autori della nuova legge.

Noi troviamo ancora la medesima specie di colpa ben caratterizzata dall' art. 450 + 373 del codice che impone al tutore di amministrare i beni del minore *da buon padre di famiglia*, e vuole che risponda de' danni-interessi *che potrebbero risultare da una cattiva gestione*. Ivi non si tratta della colpa grave, poichè, per essere risponsabile delle conseguenze, è sufficiente che il tutore abbia mancato alle cure di un buon padre di famiglia. Non si tratta neppure della colpa leggerissima; perciocchè quel che deesi intendere per *cattiva gestione* non può risultare dalla colpa media commessa dal tutore.

1504. Quanto alle colpe più leggiere, le troviamo indicate, come casi di eccezione, in alcuni articoli relativi ai diversi contratti o quasi-contratti.

Nel caso del quasi-contratto che risulta dalla gestione degli altrui affari, l' art. 1374 + 1328 vuole che il *negotiorum gestor* adoperi, negli affari che tratta in questa qualità, *tutte le cure d' un buon padre di famiglia*; e nondimeno dichiara che le circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell' affare, possono autorizzare il giudice *a moderare la valutazione de' danni-interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell' amministratore*: è dunque patente che alcune colpe che fossero più gravi in se stesse, possono essere attenuate dalle circostanze, e degenerare in colpe più leggiere, in ragione delle quali fosse giusto di avere qualche considerazione pel loro autore.

Allorchè trattasi di comodato, l' articolo 1882 + 1754 vuole che il comodatario, in caso di pericolo, lasci perire la cosa propria per salvare la cosa improntata, quando non può liberarle ambedue; senza di che è risponsabile della perdita dell' altra verso il comodante; non pertanto ciò costituirebbe una colpa leggiera, e senza dubbio ben leggiera se la sua cosa era di maggior valore di quella dell' altro.

L' articolo 1928 + 1800 statuendo sulla prestazione delle colpe che possono essere rimproverate al depositario, ed enumerando le diverse circostanze che debbono provocare una più rigorosa condanna contro di lui, stabilisce, tra le altre disposizioni, che dev' essere trattato con maggior rigore allorchè nel contratto di deposito *siasi convenuto espressamente* che il depositario sarà risponsabile *per qualunque colpa*; dunque gli autori del codice hanno riconosciuto diverse specie di colpe, perchè le hanno letteralmente annunziato: dunque avvi colpe in ragione delle quali non si può es-

(1) L. 22, § 3, ff. *ad senat. consul. Trebell.*, lib. 36, tit. 1.

(2) L. 47, § 5, ff. *de legat* 1.

sere condannato secondo la regola comune, poichè il depositario non è risponsabile delle conseguenze di tutte, se non quando ciò siasi espressamente convenuto nell' atto di deposito.

Finalmente, secondo l'articolo 1992 + 1864, la risponsabilità del mandatario relativamente alle colpe che può aver commesso, dev' essere applicata *meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito*, che a quello che riceve una mercede; avvi dunque delle colpe per le quali all' uno è dovuto un favore che non lo si ha per l'altro.

1505. Diciamo favore, e debbesi intendere sotto due differenti punti di veduta; perciocchè fa mestieri notare che queste parole, *con più rigore*, che si leggono nell' articolo 1928 + 1800, e quest' altre *meno rigorosamente* che sono adoperate nell'articolo 1992 + 1864, non avendo per nulla un senso assolutamente preciso, sono egualmente relative alla maggiore o minore gravità o leggerezza della colpa a condannarsi, ed alla maggiore o minore estensione che può darsi alla somma de' danni-interessi; che in conseguenza il giudice è egualmente autorizzato od a pronunziare l'assoluzione di una colpa che giudicasse troppo leggiera per meritare una condanna, od a moderare i danni-interessi per una colpa la quale, comunque leggiera, fosse accompagnata da circostanze scusanti, come testualmente dispone l'articolo 1374 + 1328 rispetto al *negotiorum gestor*.

1506. Sì fatte distinzioni, tra le colpe più o meno considerevoli, e queste diverse annuenze sulla repressione più o meno severa che possono meritare, sono dettate dalla ragione naturale nello stesso modo che si trovano scritte nel codice civile: imperocchè si vede che tra la colpa più grave che merita sempre una condanna severa, e la colpa più leggiera che dev' essere scusata, eccetto se vogliasi tradurre in giudizio l'umanità intera, avvi una via di mezzo abbastanza notevole, e del pari de' temperamenti che non si possono sconoscere senza rinunziare ai principî di equità.

Se, agendo in questa via di mezzo, si trovassero colpe che fossero nè assai leggiere per essere interamente scusate, nè abbastanza gravi per meritare una condanna rigorosa, condannando ai danni-interessi, la somma dev' esser moderata.

1507. Comunque l' antica teorica sulla risponsabilità stabilita dalla legge civile rispetto alle diverse specie di colpe, sia stata considerevolmente modificata dagli autori del codice, come noi dimostreremo ben tosto, non pertanto risulta dai testi di cui abbiamo fatto il confronto:

1° Esser costante nel fatto, che la distinzione delle colpe in grave, media e leggiera, si trova ancora stabilita nella nostra presente legislazione;

2° Non esser vero che oggidì, in Francia, ogni individuo sia tenuto a riparare il danno che ha causato per sua colpa anche leggerissima; perchè se ciò fosse vero, tutte queste distinzioni fatte sulle differenti specie di colpe sarebbero del tutto inutili; ma questa verità apparirà molto più evidente in seguito della nostra discussione.

1508. Avvi colpa leggerissima, *culpa levissima*, nell' omissione delle precauzioni faticose e minute che sono comunemente indicate dall' uso dell' uomo dai cento occhi, che vuol tutto vedere e tutto intendere, ingerirsi in tutto e tutto sapere, per profittare di tutto; dell' uomo che non si addormenterebbe se pria di coricarsi non avesse fatta la rivista in tutta la sua casa, e che non obblia giammai alcuna cosa di ciò che potrebbegli garentire la menoma perdita. Sen-

za dubbio possono esservi de' casi in cui sì fatte cure debbono essere usate dal custode salariato, o che riceve un vantaggio tutto speciale; ma potrebbesi mai pensare che tale dovesse essere la regola generale per tutti? Potrebbonsi prendere per base del dritto comune le qualità che si trovano in uomini sotto questo aspetto ridicoli? Potrebbesi seriamente credere che gli autori del codice abbiano voluto proporre alla società l'avaro qual modello di condotta, e presentare il suo esempio per servire di regola comune?

I testi più precisi del codice li giustificano abbastanza di un simigliante rimprovero. L'articolo 1137 ┼ 1091 dice « l'obbligo di vegliare alla con« servazione della cosa, tanto se la « convenzione non abbia per oggetto « che l'utilità di una delle parti, quan« to se abbia per iscopo la loro uti« lità comune, sottopone colui che « ne è incaricato, ad impiegarvi tut« ta la diligenza di un buon padre di « famiglia.

« Quest' obbligo è più o meno e« steso relativamente ad alcuni con« tratti, i cui effetti a questo riguar« do sono spiegati ne' rispettivi titoli. »

Esaminiamo le principali espressioni di questo articolo.

1509. *L' obbligo di vegliare alla conservazione della cosa*, ecco ciò che è indefinito: ecco l' espressione di una regola assolutamente generale, salvo le sole eccezioni che saranno qui appresso indicate.

Tanto se la convenzione non abbia per oggetto che l' utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune: la regola stabilita da questo articolo è dunque talmente generale, che si applica ad ogni sorta di contratti, senza aver riguardo alla quistione di sapere se sono sinallagmatici od unilaterali; se hanno per iscopo l' utilità reciproca delle parti, o soltanto il vantaggio particolare di una di esse.

Qui vedesi una prima e notevole derogazione alla regola antica, secondo la quale, nei contratti destinati al solo vantaggio di una delle parti, colui in pro del quale il contratto o quasi-contratto aveva avuto luogo, era tenuto anche della colpa più leggiera, *de culpa levissima*, mentre l' altro non era tenuto che della colpa grave, *de culpa lata;* ma oggidì è tutt' altro, poichè, secondo questa disposizione del nostro articolo, ambidue sono tenuti egualmente ad avere le medesime cure alla cosa, e conseguentemente tenuti ancora alla prestazione del medesimo genere di colpe. Gli autori del codice hanno pensato, con ragione, che gli estremi sarebbero stati egualmente nemici della giustizia, ed ecco perchè hanno adottato questa via di mezzo per servire di regola generale.

1510. *Sottopone colui che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia*, non già tutte le cure ricercate, tutte le precauzioni di timore che la cupidità ispira all' avaro di cui abbiamo contraddistinto il carattere; ma solo tutte le cure ordinarie che gli uomini saggi, i quali sanno godere e conservare senza forzare la natura, adoperano nella conservazione di quel che loro appartiene.

Dunque non si tratta qui della colpa leggerissima, *de culpa levissima*, ma solo della colpa media, o, in altri termini, *de culpa levi*, poichè quest' ultima specie è essenzialmente presa e caratterizzata per opposizione alle cure che il buon padre di famiglia è solito avere nell' amministrazione del suo patrimonio.

Richiedendo tutte le cure del buon padre di famiglia, la legge non domanda nulla di più: colui che le ha adoperato ha fatto dunque tutto ciò che

dovea fare; egli perciò non è risponsabile della perdita che può avvenire per mancanza di più grandi precauzioni; dunque non è tenuto *de levissima culpa*.

1511. *Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti a questo riguardo sono spiegati nei rispettivi titoli;* la regola che abbiamo spiegata è molto generale, poichè non ammette alcuna eccezione di quelle che abbiamo sommariamente indicate, e che sono relative:

1° All' erede beneficiato il quale in ragione del quasi-contratto formato con la sua accettazione, è tenuto alle colpe gravi (804 + 721) nell' amministrazione di cui è incaricato;

2° Al *negotiorum gestor*, il quale certamente deve adoperare le cure di un buon padre di famiglia nell' amministrazione della cosa altrui; ma rispetto al quale le circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell' affare, possono autorizzare il giudice a moderare i danni-interessi cagionati dalla sua colpa o dalla sua negligenza;

3° Al comodatario il quale, nel caso di un pericolo comune, deve salvare la cosa imprestata anzichè la sua, non potendole conservare entrambe (1882 + 1754);

4° Al depositario il quale, sulle colpe che avesse potuto commettere, dev' essere trattato con più rigore, 1° quando siasi offerto egli medesimo a ricevere il deposito; 2° quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3° quando il deposito siasi fatto unicamente nell' interesse del depositario; 4° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà risponsabile *di ogni sorta di colpa* (1928 + 1800). In tutti questi casi, il depositario può essere condannato, anche in ragione delle colpe che sarebbero state abbastanza leggiere ond' essere scusate, se egli non fosse stato nelle circostanze prevedute dalla legge e mediante le quali è reputato aver promesso *exactissimam diligentiam* nella conservazione del deposito;

5° Al mandatario che dev' essere sottoposto ad una risponsabilità più rigorosa, in ragione delle sue colpe, e dev' essere applicata meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito, che a quello che riceve una mercede (1992 + 1864).

1512. Oggidì dunque la regola generale è che ciascuno è tenuto alla colpa grave ed alla colpa media, e dev' essere condannato in ragione di queste due specie di colpe; salvo le modificazioni stabilite dal codice nei cinque casi che abbiamo annunziato, e forse in alcuni altri che ci hanno potuto sfuggire, i quali non possono essere che poco numerosi; e soprattutto qui deesi riconoscere nel nostro codice una preminenza ben sorprendente sulle disposizioni del dritto romano.

In fatti è uopo notare che il numero delle persone che possono essere accusate d' aver commesso colpe pregiudizievoli altrui, è indefinito; non solo perchè ciascuno il quale, attendendo ad una cosa lecita, ha cagionato, per imprudenza, un danno ad un altro, può essere chiamato in giudizio, ma ancora rispetto alla moltitudine di coloro che possono essere prevenuti d'aver mancato all' adempimento de' doveri di cui si sono obbligati nell'interesse altrui; per esempio, il tutore relativamente all' amministrazione de' beni del minore e dell' interdetto; il marito per quella de' beni di sua moglie; il curatore ad un' eredità giacente; il *negotiorum gestor*; l' usufruttuario; l'usuario; il depositario; il mandatario; il socio; l' affittajuolo; il locatario; il conduttore per terra e per mare; il commissionario; l' albergatore; il venditore che non ancora ha conse-

gnata la cosa venduta; il donante che ritiene l' oggetto donato; l' enfiteuta; il creditore assicurato con pegno o con anticresi; il sindaco; il ricevitore; l' erede beneficiato a fronte de' creditori della successione; l' erede puro e semplice a fronte de' legatarî; il gravato di sostituzione a fronte del sostituito; il conservatore delle ipoteche; il notajo; l' usciere ed altri funzionarî pubblici in rapporto alle nullità che possono commettere ne' loro atti. Or bene, per quel che riguarda questa numerosa massa, e che si potrebbe aumentare con una più grande enumerazione, il dritto romano statuendo sulle colpe, relativamente agli agenti e funzionarî le cui istituzioni erano già conosciute in Roma, racchiudeva tante distinzioni, eccezioni e contrarietà, che le regole generali che abbiamo enunziato fin dal principio della nostra discussione (1), quasi sempre erano applicate in modo eccezionale: mentre oggidì avvi una sola regola per tutti, in quanto che la legge generalmente giudica della colpa media, salvo alcuni casi di eccezione sì poco numerosi e sì ben determinati, che può dirsi, su questo punto, come su tanti altri, la nostra legislazione civile aver ricondotto, per quanto è stato possibile, la semplicità ed uniformità che sempre la distingueranno da quelle che l' hanno preceduta.

1513. Ma riprendiamo la serie delle nostre prove sulla proposizione che abbiamo emessa.

Se ciascuno fosse tenuto a riparare le perdite che avesse cagionato altrui, per sua colpa, anche la più leggiera, bisognerebbe dire che tutte le volte che avvi una colpa qualunque, vi dev' essere condanna ai danni-interessi che ne sono gli effetti, di tal che la colpa provata una volta, il suo autore non potrebbe giammai esserne assoluto; ora questo sistema di rigore è anche contrario all'articolo 1147 + 1101, mod. del codice, secondo il quale il debitore dev'essere « condannato, *se « vi è luogo*, al pagamento de'danni« interessi, tanto per l'inadempimento « della obbligazione, quanto per il « ritardo della esecuzione, qualora « egli non provi che l' inadempimento « sia provenuto da una causa estra« nea ad esso non imputabile, an« corchè non siavi per sua parte in« tervenuta mala fede. » Un debitore che non adempie la sua obbligazione quando il può, è in colpa; e colui il quale non prova che l' inadempimento proviene da una causa che non può essergli imputata, di pieno dritto è reputato in colpa: l' esistenza della colpa è dimostrata dal solo fatto dell' inadempienza, poichè in questo consiste: e la sua imputabilità è evidente, non essendovi prova in contrario: se dunque la menoma colpa è sufficiente sempre per rendere il suo autore condannabile ai danni-interessi che ne fossero stati gli effetti, la condanna allora è una conseguenza della posizione in cui si trova il debitore che ha mancato, e che non prova che ciò sia avvenuto per un motivo che non gli si può imputare; non pertanto, in questo medesimo caso l'articolo precitato vuole che si esamini se la negligenza o la colpa è sufficiente per far condannare il suo autore ai danni-interessi; ed il vuole ben espressamente, poichè, lungi dal decretare la sua condanna in un senso assoluto, ordina al contrario che sia pronunziata *se vi è luogo*, vale a dire se il giudice non istima che la colpa sia sufficientemente leggiera per essere scusata.

E sì fatta disposizione è secondo i principî della più perfetta equità; imperciocchè non bisogna confondere ciò che può essere giustificato con quello che è inescusabile. Una colpa qualun-

(1) Ved. sopra il n° 1500.

que, solo perchè è colpa, non può essere giustificata: ma se fosse leggerissima, può e dev' essere il più delle volte scusabile, perchè non devesi far la guerra alla fragilità umana.

1314. Per combattere il sistema dottrinale che abbiamo stabilito, si adducono in sostegno gli articoli 1382 e 1383†1336 e 1337 del codice, il primo dei quali stabilisce che: « Qualunque « fatto dell'uomo che arreca danno al« trui, obbliga quello per colpa del « quale è avvenuto, a risarcire il dan« no. » Al che aggiunge il secondo: « Ognuno è risponsabile del danno « che ha cagionato, non solamente per « un fatto proprio, ma ancora per « sua negligenza o per sua impruden« za. » È evidente, dicono, che queste disposizioni del codice annullano tutte le distinzioni tra le diverse colpe onde si è recato danno ad alcuno. *Qualunque fatto*, se vi ha *negligenza* o *imprudenza*, vi è detto; è sufficiente dunque che il danno provvenga dal fatto o dalla negligenza di colui contro del quale si domanda il ristoro, per esservi condanna, senza che sia permesso di ricercare de'motivi di assoluzione nelle distinzioni che la legge non ammette.

Una sola riflessione basta per abbattere sì fatti speciosi ragionamenti.

Gli autori del codice, dopo avere stabilito le regole generali sulle obbligazioni che risultano da' contratti e quasi-contratti, hanno voluto ancora trattare di quelle che nascono da' delitti e quasi-delitti; ed è questa la materia del capitolo 2, titolo 4 del terzo libro. Il titolo di sì fatto capitolo è *de' delitti e de' quasi-delitti*; ed immediatamente dopo questo titolo si trovano allogati gli articoli 1382 e 1383 1336† e 1337 che ci si oppongono. È dunque vero che questi due articoli trattano de' danni cagionati per delitti o quasi-delitti; poichè gli autori medesimi della legge l'hanno enunciato e dichiarato, e resta quindi dimostrato che non hanno alcun rapporto con la nostra quistione, atteso che noi intendiamo trattare delle semplici colpe che hanno luogo per fatti che non sono illeciti per se stessi, come i delitti ed i quasi-delitti.

1315. Quegli che commette un delitto è tenuto a ripararne le conseguenze, come autore del male; poco monta sapere se abbia commesso una colpa leggiera, poichè egli ha avuto positivamente l'intenzione di nuocere, e avvi dolo nel suo fatto. Egli è obbligato, perchè vi siamo tenuti necessariamente quando operiamo con cattivo fine, *obligamur ex peccato* (1).

1316. Allorchè trattasi d'un quasi-delitto, comunque siavi soltanto colpa, perchè manca l'intenzione di nuocere in colui che lo commette, non pertanto sì fatta specie di colpa non dev' essere paragonata alle colpe ordinarie, perchè ha il suo carattere particolare. È sempre grave, perchè il fatto che cagiona il danno è illecito in se stesso. È necessariamente più o meno grave, perchè la legge che inibisce l'atto, avverte colui che ne è l'autore esservi pericolo nel commetterlo.

E però, sotto il rapporto del quasi-delitto, come sotto quello del vero delitto, questi due articoli non provano nulla contro la nostra tesi.

1317. Oltracciò, quand'anche fosse possibile togliere questi due articoli dal titolo ove sono allogati, ed applicare alle semplici colpe contrattuali delle disposizioni che gli autori del codice hanno decretato per la riparazione dei delitti e quasi-delitti, non si potrebbe conchiudere nulla contro il nostro sistema, perchè non sono stati concepiti con l'idea di qualificare la colpa, e di determinare quella che de-

(1) L. 52, *in princip.*; e § 8, ff. *de obligat. et act.*, lib. 44, tit. 7.

vesi riguardare sufficiente o pur no per meritare la pena de' danni-interessi; in conseguenza, e, per fare a ciascun caso particolare l'applicazione del principio generale, bisognerebbe sempre rimontare fino all'estimazione della colpa, perchè è necessario conciliare il codice con se medesimo, rapportandosi, sul fatto di questa estimazione, alle disposizioni *ad hoc* che precedentemente abbiamo enunziato e comentato.

1518. Se fosse uopo non mancherebbero delle prove tratte dalla giurisprudenza. Le raccolte di arresti fanno menzione di un novero infinito di decisioni pronunziate rispetto a notai che, avendo commesso delle nullità nella redazione de'testamenti, erano stati chiamati in giudizio da'legatari che si trovavano così privati de' loro legati. Intanto un notajo che fa una nullità di dritto nella redazione di un atto, commette necessariamente una colpa più o meno grave, quand'anche per ignoranza omettesse l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge; perciocchè per lui è una colpa il non essersi istruito delle regole della sua professione, *imperitia culpae annumeratur* (1). Intorno a ciò potrà osservarsi nella raccolta di Denevers, anno 1809, p. 221, al supp., una specie ben particolare. Trattavasi d'un notajo che aveva omesso di fare, in un testamento, la menzione della lettura alla testatrice in presenza de'testimoni. L'erede testamentario, che aveva ricorso contro il notajo, si offriva provare che la colpa era tanto più grave, perchè prima della redazione del testamento erasi dato al notajo un modello concepito in buona forma, di tal che l'atto sarebbe stato valido, se egli avesse seguito sì fatto modello. La prova di questo fatto fu rigettata dalla corte di Rouen, la quale, con sua decisione del 7 giugno 1809, assolvette il notajo.

È vero che, con decisione del 4 luglio dello stesso anno, la corte di Colmar, giudicando su di una simigliante quistione, ha emessa una decisione contraria; ma questa corte, senza allontanarsi di molto, ha confermato la nostra dottrina, con i considerando della sua sentenza: « Atteso che, dice, in generale i notai sono risponsabili quando vi è *dolo* e *frode* nella redazione de' loro atti: ma *l'ignoranza crassa*, la *madornale colpa* del notajo sono paragonate al dolo; ora, nel caso particolare, ecc. ecc. »

Possono ancora consultarsi le decisioni di questo medesimo genere al volume del 1810, p. 124, sup.; vol. del 1811, p. 52, sup.; vol. del 1812, p. 103, sup.; e nel Repertorio alla parola *Nullità*, § 5.

§ III.

Quali sono le principali circostanze secondo le quali debbonsi estimare le colpe più o meno gravi?

1519. Oltre le distinzioni fatte nel paragrafo precedente, sulle colpe gravi, medie e leggerissime, prese per paragone col modo di agire del dissipatore, dell'uomo saggio, e dell'avaro, sonovi ancora alcune circostanze più particolari alle quali è uopo por mente, per estimare, per quanto è possibile, con giustizia, la risponsabilità di colui al quale si rimprovera qualche colpa.

1° Bisogna essere più indulgente rispetto alle colpe che hanno maggiore attinenza con le operazioni mentali, e più severo riguardo a quelle che sono commesse nell'esecuzione di fatti che più sono collegati con le operazioni del corpo, o che sono più materiali (2).

(1) L. 132, ff. *de regul. jur.*

(2) Ved. intorno a ciò quel che è detto nel repertorio, *loco citato*.

La ragione di ciò si è che l' uomo più esercitato e più attento non può mai ripromettersi d' essere al di sopra di ogni astrazione o distrazione nelle operazioni mentali nelle quali è adoperato, e nella cui esecuzione non ha niente di materiale sotto gli occhi che possa servirgli di regola per quel che deve seguire: mentre per contro, nelle operazioni materiali, l' uomo che agisce su di un oggetto fisico e patente, ha sotto gli occhi la regola di direzione che deve seguire.

E però, devesi piuttosto perdonare ad un notajo l' oscitanza d' una menzione essenziale alla validità d' un testamento, anzichè ad un conservatore delle ipoteche, l' omissione d' un punto di forma sostanziale, in una iscrizione di cui gli si fosse presentato un borderò regolare, e che egli dovea solo trascriverlo letteralmente.

1520. 2° Bisogna essere più severo rispetto al funzionario pubblico al cui ministero siamo forzosamente obbligati ricorrere, che rispetto a colui che liberamente scegliamo; perchè sarebbe ingiusto se la legge non imponesse al funzionario a cui ci obbliga ricorrere, il dovere d' istruirsi con più precisione delle regole che deve seguire nell' esercizio delle sue funzioni, e d' altronde noi non possiamo rimproverarci la scelta, perchè vi siamo stati obbligati.

1521. 3° Colui che sceglie per suo agente un individuo il quale, rispetto alla sua età, al suo sesso, o alla sua condizione, è notoriamente inabile ad adempiere la sua commissione, non ha il dritto di richiedere la stessa esattezza di cure di una persona adatta, perchè egli medesimo è in colpa per essersi confidato ad un agente disadatto ad adempiere con diligenza le sue incumbenze.

1522. 4° È secondo la natura delle cose estimare con minore severità le colpe di omissione che quelle di commissione, perchè in fatto d' astrazione o d' oscitanza de' mezzi di precauzione acconci a prevenire il male, non si potrebbe essere severo, come nelle colpe positive, senza fare in certo modo la guerra alla fragilità umana.

1523. Del resto, siccome la maggiore o minore gravità di una colpa non può estimarsi se non mediante il ravvicinamento delle circostanze di fatto e di luogo nel concorso delle quali si è agito, ne risulta che ogni quistione che ha per oggetto sì fatta estimazione, è del tutto nel dominio del giudice il quale ne è l' arbitro, *quae tamen arbitrio judicis aestimanda erit* (1). In questi casi, il giudice adempie necessariamente le funzioni del giurato, poichè paragonando il fatto con le circostanze che lo hanno preceduto od accompagnato, e bilanciando la colpa con i motivi di scusa che possono attenuarla, egli non deve rendere conto della sua decisione che alla sua sola ragione, e non ha altra legge a seguire che quella del suo proprio convincimento, allorchè ha atteso scrupolosamente a formarsi un' idea precisa del fatto e delle sue circostanze.

§ IV.

Su qual principio poggia l' obbligazione di riparare i danni cagionati per un delitto, quasi-delitto o colpa?

1524. Allorchè si tratta di un delitto, colui che ne è l' autore avendo agito con cognizione di causa, e nell' intenzione del male, ha effettivamente voluto quel che ha fatto; ha voluto il danno che ha cagionato, e siccome non ha potuto volerlo senza le conseguenze che essenzialmente derivano dalla sua azione, egli si è necessariamente obbligato mediante un positivo consenso il quale a fronte di

(1) L. 15, § 11, ff. *quod vi aut clam*, lib. 43, tit. 24.

lui ha tutta la forza di un contratto. *Debet, quoniam ex malo contractu oritur actio* (1).

1525. Ne' quasi-delitti e nelle semplici colpe, la risponsabilità di colui che li commette poggia su questo principio, cioè che l'uomo deve usare della sua libertà e godere degli oggetti esterni in guisa da non recare nocumento ad alcuno; che è insufficiente che egli agisca senza intenzione di nuocere, ond' essere assoluto dall' obbligazione di riparare i danni che cagiona, perchè gli uomini sono destinati a vivere nello stato sociale, e l' autore del tutto che li ha costituiti in modo ad aver l' uno bisogno dell' altro, li ha dotati nel tempo stesso non pure della facoltà di volere e della libertà di agire, ma anche della ragione per dirigerli, secondo i disegni della sua saggezza; e la legge civile vuole ancora che essi sieno gli arbitri ed i moderatori di tutto quello che loro appartiene, *nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter* (2); ora nient' altro più intimamente appartiene all' uomo quanto le sue proprie azioni; basta dunque, affinchè siavi colpa civilmente condannabile, che l' individuo che intraprende un' azione prevedesse che il suo effetto riescirà dannoso ad alcuno. In questo caso egli si rende colpevole per non aver ascoltato la ragione che ha ricevuto per guida. *Sane*, dice Coccejo (3), *Deus nobis intellectum et voluntatem dedit, ut praecepta ejus cognoscere, et actiones nostras juxta eorum normam moderari possimus. Quoties igitur homo facultates illas rationis circa jura aliena non rite adhibet, vel negligit, adeoque aliquid contra jus alterius admittit, quod vi illarum facultatum, praevideri potuit, culpa est. Hinc culpa a Jurisconsultis romanis definitur:* CUM QUIS PRAEVIDERE DEBUIT ET POTUIT, JUS ALTERIUS INDE LAEDI POSSE (4).

1526. Segue da ciò che il furioso, l' insensato, il minore negli anni della sua infanzia, non sono affatto risponsabili de' danni che cagionano, poichè sono privi della ragione che costituisce gli altri uomini arbitri e moderatori delle loro azioni; *infans, vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur; cum alterum innocentia concilii tuetur; alterum fati infelicitas excusat* (5). Il male che essi cagionano è assimilato nel dritto al danno che può risultare dalla caduta di una tegola spinta dal vento: *ideo quaerimus si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasius negavit. Quae enim in eo culpa sit, cum sanae mentis non sit? Et hoc est verissimum. Cessabit igitur Aquilia actio: quemadmodum si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. Sed et si infans damnum dederit, idem dicendum* (6).

1527. L' ubbriachezza non è paragonabile all' alienazione mentale, e non è esclusiva del delitto o della colpa; *delinquitur impetu, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur* (7). Avuto riguardo alla mancanza del *fraudis consilium*, la pena dovuta alla vendetta pubblica può benissimo, secondo le circostanze, essere moderata rispetto a colui che si

(1) L. 52, ff. *de re judicata*, lib. 42, tit. 1.
(2) L. 21, cod. *mandati*, lib. 4, tit. 35.
(3) COCCEJO, *dissert. proem.*, ad lib. Grat., *de jure belli et pacis*, dissert. 12, lib. 5, cap. 7, sez. 2.
(4) L. 31, *in fin.* ff. *ad legem Aquiliam*, lib. 9, tit. 2, *et alibi*.
(5) L. 12, ff. *ad legem Corneliam de sicariis*, lib. 48, tit. 8.
(6) L. 5, § 2, ff. *ad legem Aquiliam* lib. 9, tit. 2.
(7) L. 11, § 2, ff. *de poenis*, lib. 48, tit. 19.

trovava in questo stato quando ha commesso un delitto od un misfatto, *per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittendo est, et militiae mutatio irroganda* (1); ma quanto alla condanna ai danni-interessi risultanti da un delitto od una colpa, egli non può sottrarvisi a causa della sua ebbrezza, perchè l'essersi volontariamente avvinazzato costituisce già per lui una colpa grave.

1528. L'articolo 66+64 del codice penale stabilisce che « sono esenti da « pena i minori di sedici anni, quando « si decida che abbiano agito *senza « discernimento;* però secondo le con« giunture debbono assere rimessi ai « loro parenti, o rinchiusi in una casa « di correzione, per esservi allevati e « detenuti durante un determinato nu« mero di anni stabiliti dal giudice, ma « che non potrà oltrepassare il tempo « in cui saranno pervenuti al loro ven« tesimo anno ». Sì fatta dichiarazione del Giurì che dice che l'accusato abbia agito *senza discernimento*, dev'essere intesa in questo senso che il fatto, che senza di ciò sarebbe un misfatto od un delitto, dev'essere considerato come un caso fortuito, di tal che l'azione civile per i danni-interessi non vi possa avere più luogo?

Noi nol crediamo; imperocchè non si può dire che il minore a sedici anni soltanto giugne ad essere il moderatore delle sue azioni, e che solo a questa età può essere risponsabile dei danni che ha cagionato. È possibile ancora che la intelligenza dell'accusato non sia ancora sufficientemente sviluppata per comprendere tutta l'enormità del misfatto che ha commesso, o che lo abbia indotto a commettere; e che, sotto il rapporto della vendetta pubblica, debbasi dichiarare che egli non abbia agito con discernimento, vale a dire con sufficiente discernimento, per essere condannato alla pena stabilita dalla legge, e che non pertanto sia uopo considerare il fatto in se stesso come praticato da un individuo privo di ragione, per non attribuirlo al caso fortuito, come quando trattasi di un minore negli anni dell'infanzia.

La parte offesa potrebbe dunque sempre adire il tribunale civile, e non sarebbe suscettiva dell'eccezione della cosa giudicata, poichè nulla si è giudicato rispetto a lei, con una decisione in cui non è intervenuta, ed il tribunale dovrebbe ancora giudicare diffinitivamente (2).

1529. Per conoscere su chi debbono gravare i danni che risultano da una colpa commessa da qualcuno, è uopo far distinzione tra le colpe di negligenza o d'omissione, e quelle di commissione (3).

Quantunque la risponsabilità sia sempre personale all'autore della colpa, pure, quando trattasi di una colpa di omissione, al danno che ne risulta per lo più è tenuto un terzo che ne è innocente.

Così, se il marito trascura di pagare gli arretrati di una rendita fondiaria che grava su di un fondo spettante alla moglie, costei potrebbe perdere il fondo, benchè non le si potesse imputare alcuna colpa (4).

Così, allorchè il tutore trascura di prendere iscrizione de' crediti del suo minore, costui, quantunque innocente della colpa imputabile soltanto al suo amministratore, pure soffre la perdita delle sue ipoteche, ancorchè il tutore si trovasse insolvibile, e non gli presentasse alcuna garentia.

Così finalmente, se l'usufruttuario trascurasse d'usare delle servitù attive dovute al fondo, o di chiamar in

(1) L. 6, § 7, *in fin.* ff. *de re militari*, lib. 49, tit. 16.

(2) Ved. sopra il n° 1278 e seg.

(3) In seguito, e propriamente al cap. 47, si troverà applicata questa distinzione.

(4) Ved. LOUET, lettera F, sommario 15.

giudizio i debitori della successione, la prescrizione potrebbe compiersi contro il proprietario, quantunque non avesse alcuna garentia utile ad esercitare contro l'autore della colpa di omissione.

La ragione di ciò si è, che quando la conservazione d'un dritto dipende dall'adempimento di questa o di quella formalità, sì fatto adempimento è una condizione tale che dal momento che manca, o che non si adempie a tempo utile, qualunque sia la persona d'altronde colpevole di negligenza, è uopo che il dritto si estingua, altrimenti si potrebbe impunemente agire contro il disposto della legge, il che non può essere.

1530. Ma trattandosi di delitti o di contravvenzioni per commissione, in generale è risaputo che solo coloro che ne sono gli autori debbono risentirne gli effetti, *peccata igitur suos teneant auctores: nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum* (1). Il che si applica tanto alle semplici colpe, quanto ai delitti più gravi, perchè il fatto, l'ignoranza o la conoscenza, l'inavvertenza o l'imprudenza dell'uno non deve nuocere nè riuscir vantaggioso all'altro, *iniquissimum videtur, cuiquam scientiam alterius quam suam nocere: vel ignorantiam alterius alii profuturam* (2).

La ragione di ciò si è che l'obbligazione che risulta da un delitto e da una colpa di commissione, riconosce per causa il medesimo fatto che vi dà luogo, e solamente per questo fatto è contrattata; laonde solo colui che ha dato il suo consenso può esservi tenuto, come solo coloro che hanno stipolato un contratto debbono sopportarne gli obblighi.

Per applicazione di questi principî è stabilito in dritto che il minore non dev' essere obbligato a riparare il dolo commesso dal suo tutore; *dolus tutorum puero neque nocere, neque prodesse debet*, eccetto se fosse divenuto più ricco, nel qual caso deve restituire ciò che ha acquistato ingiustamente: *quod autem vulgo dicitur, tutoris dolum pupillo non nocere, tunc verum est, cum ex illius fraude locupletior pupillus factus non est* (3).

1531. Intanto, quantunque in generale niuno può essere risponsabile del delitto o della colpa di commissione di cui un altro ne è l'autore, pure sì fatta regola riceve indirettamente delle eccezioni nella maggior parte de' casi. L'articolo 1384†1338 del codice vuole che si debba essere risponsabile non solo del danno cagionato pel proprio fatto, ma eziandio di quello cagionato dal fatto di persone di cui si debba rispondere, o dalle cose che si tengono in custodia. Ciò costituisce una derogazione indiretta alla regola precitata, perchè la legge suppone che quegli il quale si rende garante del fatto altrui, possa prevenire od impedire il danno, e sia colpevole per non esservisi opposto.

A termini di questo articolo sono risponsabili:

1° Il padre durante il matrimonio, e la madre dopo la morte del marito, in ragione del danno cagionato dai loro figli minori coabitanti seco loro; ed essi sono di pieno dritto presunti in colpa, in guisa che sono tenuti a riparare il danno, salvo se provassero che essi non hanno potuto impedire il fatto che lo ha causato. Gli autori del codice con sì fatta disposizione hanno voluto dare alla società una maggiore garentia delle cure che i genitori debbono avere per l'educazione de' loro figliuoli.

(1) L. 22, cod. *de poenis*, lib. 9, tit. 47.

(2) L. 5, ff. *de juris et facti ignor.*, lib. 22, tit. 6.

(3) L. 3, ff. *quando ex facto tutor.*, lib. 26, tit. 9.

1532. Se dunque il padre o la madre erano assenti allorchè il delitto è stato commesso da'loro figliuoli, e ciò fosse provato, essi non sarebbero affatto risponsàbili, perchè erano impossibilitati ad opporvisi, *nullum crimen patitur is qui non prohibet, cum prohibere non potest* (1). Sarebbe lo stesso se si fossero trovati presenti, e si dimostrasse che frustraneamente siansi a tutt' uomo sforzati ad impedire il male: *culpa caret qui scit, sed prohibere non potest* (2).

1533. 2° I padroni ed i committenti, per i danni cagionati da' loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati, salvo se provino che eglino non potettero opporsi al delitto o quasi-delitto d' onde è risultato il danno. Costoro sono considerati trovarsi in uno stato di colpa presunta, perchè l' interesse pubblico esige da essi di prendere ogni possibile precauzione ond' esser sicuri della fedeltà delle persone di cui si servono.

Ma è uopo notare esservi differenza intorno a ciò tra i padroni ed i committenti e tra il padre e la madre; in fatti gli uni sono risponsabili del danno cagionato da' loro domestici ed incaricati, solo quando hanno mancato ai loro doveri nell' esercizio delle funzioni alle quali sono impiegati; mentre sì fatta restrizione non ha punto luogo rispetto ai genitori.

1534. 3° I precettori e gli artigiani per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

1535. Fa mestieri osservare però, come dice Pothier (3), che coloro che sono tenuti a riparare il danno cagionato mediante un delitto commesso da un' altra persona, senz' esservi concorsi essi medesimi, ne son tenuti diversamente dall'autore del delitto. Benchè costui sia obbligato con arresto personale al pagamento della somma alla quale è stato condannato per riparazione del danno che ha cagionato, quando il delitto è d' indole sì fatta a dar luogo a questo mezzo di astrizione, le persone che ne sono risponsabili, vi sono tenuti civilmente, e non possono essere astretti che col sequestro dei loro beni, e non con l' arresto personale.

(1) L. 109, ff. *de regul. jur.*
(2) L. 50, ff. *eod.*
(3) Trattato delle obbligazioni, n° 122.

§ V.

Della prova de' delitti, quasi-delitti e delle colpe.

1536. La regola generale è che i delitti, i quasi-delitti e le colpe non si presumono, e che bisogna provarli contro colui al quale se ne domanda il ristoro.

Allorchè una cosa è stata distrutta, si è perduta o deteriorata, e colui che ne soffre vuole dimandare i danni-interessi, il reo convenuto può trovarsi in due differenti ipotesi che non bisogna affatto confondere.

È possibile in fatti che colui contro il quale si agisce per i danni-interessi, non sia stato giammai nominato guardiano della cosa, e che non abbia contratto alcun obbligo di vegliare alla sua conservazione: è possibile in oltre che per effetto d' un contratto o d' un quasi-contratto, siasi obbligato di conservare la cosa per rilasciarla o restituirla in ottimo stato al suo padrone.

Nella prima ipotesi, colui contro del quale si domandano i danni-interessi, in ragione della distruzione, o della perdita, o della deteriorazione della cosa di cui non era il custode, non ha obbligo di provar nulla.

Non ha obbligo di provar nulla, perchè nel giudizio vi figura come reo convenuto, e sì fatta qualità lo pone

sotto l'egida della massima, ***actore non probante, absolvitur reus.***

Non ha obbligo di provar nulla, perchè il delitto o quasi-delitto di cui si porta querela non è una cosa che di pieno dritto possa presumersi contro di lui.

1537. Nella seconda ipotesi, cioè quando colui contro del quale si agisce per i danni-interessi era stato nominato custode della cosa, egli è tenuto a provare il caso fortuito (1302+1256). Egli è sempre risponsabile dei danni-interessi che possono risultare dalla perdita o dalla deteriorazione della cosa, perchè egli era obbligato di conservarla e rilasciarla sana e salva; ciò è un debito dal quale non può essere quietanzato che con la tradizione di quello che ne forma l'oggetto, o provando la sua liberazione per l'effetto d'un avvenimento, che per sua natura non gli è imputabile, e che avendolo impossibilitato a consegnar la cosa, lo ha perciò liberato da sì-fatta obbligazione.

Quando la cosa si distrugge per colpa di colui che dovea conservarla, è ben giusto che sia tenuto ai danni-interessi; ma se si distruggesse per caso fortuito, egli non può esser tenuto della perdita, poichè non avvi colpa ad imputargli.

1538. In generale s' intende per caso fortuito di cui niuno è risponsabile, ogni accidente che non si è potuto prevedere, e di cui non si è potuto arrestare il corso, come sono la morte, l'invasione de' nemici o de' ladri, un incendio, un naufragio, un' alluvione: *Ita ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti non possit. Veluti mortes servorum quae sine dolo et culpa ejus accidunt: latronum hostiumve incursus: piratarum insidias: naufragium, incendium, fugas servorum qui custodiri non solent* (1).

1539. Ma è possibile che il caso fortuito, che immediatamente cagiona la perdita della cosa, sia stato preveduto od accompagnato da una colpa per parte di colui alle cure del quale era confidata, e che, per questa ragione, non cessa di esser risponsabile della perdita di cui la sua colpa è la causa mediata, come, per esempio, se un animale è perito per averlo fatto faticare eccessivamente; se durante la notte fossero stati rubati degli oggetti mobili per non essersi chiusa la porta della casa ove erano depositati; se un incendio ha consumato una casa, perchè non si era avuto cura di far spazzare il cammino d'onde ha avuto origine, ed anche nel caso in cui fosse stato causato da un fulmine, e potendosi estinguere, se ne abbiano trascurato i mezzi. In tutti questi casi ed altri simiglianti, quante volte vi abbia colpa giudicata sufficiente per servire di fondamento ad una giusta garentia, il suo autore dev' essere condannato alla riparazione de' danni-interessi sofferti dalla parte pregiudicata.

1540. Essendo così la cosa, come debbesi intendere la disposizione dell'articolo 1302+1256 del codice, il quale dice che *il debitore è tenuto di provare il caso fortuito che allega?* Per provare il caso fortuito, è sufficiente dimostrare l'avvenimento di forza maggiore il cui effetto immediato è la perdita della cosa? O fa mestieri che il debitore o il custode di questa cosa provi ancora e nel medesimo tempo, che questo avvenimento non è stato complicato da alcuna colpa da sua parte? In breve, che cosa è provare il caso fortuito?

Provare il caso fortuito è lo stesso in generale che dimostrare l'accidente o l'avvenimento di forza maggiore, che ha avuto per effetto immediato la distruzione o la deteriorazione della cosa che si dovea conservare. Allor-

(1) L. 18, ff. *commodati*, lib. 13, tit. 6. — Idem l. 23 in fin. ff. *de regul. jur.*

chè il debitore ha fatto sì fatta prova, il suo obbligo è adempiuto.

Prendiamo per esempio il caso di un incendio; questo è un fatto che si dimostra per se stesso: distrutto l'edifizio od i mobili che vi erano depositati, l'obbligazione di farne il rilascio si estingue, perchè l'esecuzione è divenuta impossibile; fin qui, colui al quale questo rilascio dovea esser fatto, si trova senza azione, e non può neppure dimandare i danni-interessi, perchè la cosa è perita per lui, come per quello che ne fosse stato nel medesimo tempo proprietario e possessore. L'incendio è per se stesso un caso fortuito, perchè non si può affatto presumere che gli uomini mettano spontaneamente fuoco alle loro abitazioni. La legge romana, di cui abbiamo rapportato il testo, classifica sì fatto avvenimento tra le imboscate de' pirati, l'invasione del nemico ed il naufragio; ed il codice ci somministra tre disposizioni che sono state concepite nel medesimo spirito. Secondo l'articolo 624 † 549, se l'usufrutto non è costituito che sopra un edifizio, e questo venga distrutto da *un incendio o da altro accidente*, ovvero rovini per *vetustà*, l'usufruttuario non avrà dritto di godere nè l'area, nè i materiali; questa disposizione, come si osserva, pone l'incendio al rango de' casi fortuiti, poichè lo assimila ad ogni altro *accidente*, anche a quello che deriva dalla vetustà, che certamente ha per causa la forza maggiore. La medesima cosa è stabilita dall'articolo 1348 † 1302 il quale ammette la prova per testimoni del contratto di deposito, qualunque sia il valore del suo oggetto, allorchè è stato fatto nel caso *d'incendio*, *ruina*, *tumulto o naufragio*. Senza dubbio, se colui l'abitazione del quale è in preda alle fiamme, e che deposita tra le mani d'un altro degli oggetti il cui valore non è conosciuto, fosse di pieno dritto presunto colpevole dell'incendio a cagione del quale fa questo deposito, la legge non gli accorderebbe affatto la facoltà di provarlo e di stabilirne il valore per un mezzo di eccezione alla regola del dritto comune, altrimenti bisognerebbe dire che essa gli accorda un favore pel delitto di cui lo riconosce colpevole. Da ultimo osserviamo ancora negli articoli 1348 e 1949 † 1302 e 1821 che l'incendio è assimilato ad una ruina, ad un tumulto, ad un naufragio, o *altro avvenimento inopinato*.

Quel che è stato distrutto per incendio deve dunque considerarsi da prima come perito per caso fortuito; d'onde segue che, dimostrare l'incendio, è lo stesso che provare sufficientemente il caso fortuito, per la liberazione del debitore, quante volte non vi sia qualche disposizione speciale nella legge la quale richiedesse qualche altra cosa da sua parte.

1541. È vero che l'incendio, come ogni altro accidente, può essere preceduto od accompagnato da colpe tali che colui che le abbia commesso dovesse essere risponsabile di tutti i danni che ne fossero stata la conseguenza; ma in questo caso bisognerebbe dimostrare sì fatte colpe contro colui al quale si vorrebbero imputare.

1° Perchè trovandosi in giudizio nella qualità di reo convenuto, si trova collocato sotto l'egida della massima *actore non probante*, *absolvitur reus* (1);

2° Perchè non può provarsi un fatto negativo, *cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit* (2), laonde se si obbligasse il debitore a

(1) L. 21, ff. *de probat.*, lib. 22, tit. 3; e l. 4, cod. *de edendo*, lib. 2, tit. 1.

(2) L. 23, cod. *de probat.*, lib. 4, tit. 19; e l. 2, ff. *de probat.*

provare che egli non si è reso colpevole di alcun delitto, gli si richiederebbe una cosa il più sovente impossibile;

3° Perchè la presunzione di dritto si è che l'uomo non è colpevole (1), purchè non vi sia una disposizione espressa della legge, la quale, per motivi particolari, stabilisse il contrario, come quando trattasi della risponsabilità de' genitori, de' padroni e committenti, degl'istitutori ed artigiani, i quali sono obbligati a provare che essi non hanno potuto impedire i delitti o quasi-delitti de' loro figliuoli, servi, incaricati, allievi ed apprendisti, senza di che sono reputati colpevoli d'oscitanza, e come tali tenuti ai danni-interessi (1384+1338); ma in ogni altro caso, spetta a colui che allega il dolo o la frode, a provarli: *qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum debet* (2);

4° Finalmente queste regole sono state effettivamente adottate dal codice, come si scorge al titolo del contratto di locazione, ove, parlando delle locazioni a soccida, si dice che il conduttore deve usare la diligenza d'un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli (1806 +1652); che non è risponsabile de'casi fortuiti se non quando siavi preceduta qualche colpa da sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita (1807 + 1653); e che nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore (1808 + 1654).

§ VI.

In qual modo debbonsi applicare all'usufruttuario le regole sulla risponsabilità derivante dalle colpe che può commettere?

1542. Si troverà alla fine di quest' opera un capitolo speciale sulle colpe per le quali l'usufruttuario può decadere dal suo dritto. Qui trattasi soltanto di quelle in ragione delle quali può essere risponsabile o della perdita o della deteriorazione delle cose sottoposte al suo godimento.

E da prima qual è il genere di colpe in ragione delle quali l'usufruttuario può esser tenuto? Non è egli risponsabile solo delle colpe gravi e medie, o è tenuto ancora ai danni risultanti dalle colpe più leggiere?

Siccome il dritto d'usufrutto, dice Dumoulin, è stabilito pel vantaggio dell'usufruttuario, è giusto di renderlo risponsabile dell'effetto delle sue colpe più leggiere; *quia ususfructus in totum est gratia solius fructuarii, qui ideo tenetur de omni culpa etiam levissima, etiam in omittendo* (3). Tale è ancora la opinione di Voet (4), di Sotomayor (5), ecc. ecc.

Benchè secondo i principî del codice, la regola generale sia che oggidì niuno è tenuto se non della colpa media, nondimeno, per convincersi che la dottrina di questi autori è ancora applicabile alla causa dell'usufruttuario, è sufficiente richiamare alla memoria che a termini dell'articolo 1998 +1870, devesi trattare più rigorosamente il depositario che riceve una mercede, o per l'interesse del quale il deposito è stato fatto, e che, secondo l'articolo 1992+1864, la risponsabilità relativa alle colpe de-

(1) L. 51, ff. *pro socio*, lib. 17, tit. 2.

(2) L. 18, § 1, ff. *de probat.*, lib. 22, tit. 3.

(3) Sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 8, n° 61.

(4) *Ad Pandectas*, tit. *de usufructu*, n° 41.

(5) *Tractatus de usufructu*, cap. 20, n° 4.

v' essere applicata più severamente al mandatario salariato; ora l'usufruttuario riunisce nella sua persona l' una e l' altra di queste due qualità; egli è depositario della cosa gravata d' usufrutto, poichè non gli appartiene ed è obbligato a restituirla; ed il deposito è fatto nel suo solo interesse, perchè egli solo gode della cosa depositata: d' altronde abbiamo stabilito, fin dal principio di quest' opera, che l' usufruttuario ha veramente la qualità di mandatario per vegliare alla conservazione della cosa, e riceve senza dubbio una mercede per adempiere con esattezza ai doveri che sì fatta qualità gl' impone, poichè egli a questa condizione percepisce i frutti della cosa; egli è dunque sotto un doppio punto di veduta sottoposto alle disposizioni rigorose e di eccezione degli articoli su mentovati.

1543. A termini dell' articolo 614 + 539 del codice che abbiamo citato precedentemente, e sull' applicazione del quale dobbiamo dare ancora qualche rischiarimento: « Se durante l' usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle possessioni del proprietario, l' usufruttuario è tenuto a denunciargli tali fatti; e mancando a ciò egli è risponsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per i deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati. » Per fare una esatta applicazione di questo articolo, è uopo considerarlo sotto il rapporto del suo spirito e della sua lettera.

Sotto il rapporto del suo spirito, è ben evidente che l' obbligazione che questo articolo impone all' usufruttuario è poggiata sulla considerazione che egli è custode della cosa, e che in conseguenza dee vegliare alla sua conservazione per salvarla nell' interesse del proprietario; d' onde segue che quest' ultimo dev' essere avvertito dall' altro, anche quando il pericolo non risultasse dal fatto di un terzo, ma da qualunque altra causa, e che in ambo i casi l' usufruttuario è sempre risponsabile de' danni che si potrebbero imputare alla sua negligenza su questo punto: *Si fructuarius non denuntiaverit cum potuerit, proprietario probabiliter ignoranti periculum ruinae, vel inundationis, aut aliud necessario fiendum impensa proprietarii, et damnum secutum fuerit, tenebitur ipsi proprietario ad interesse* (1).

Sotto il rapporto della lettera medesima di questo testo, l' usufruttuario vi è positivamente dichiarato risponsabile delle perdite che potrebbe soffrire il proprietario per effetto della prescrizione che fosse decorsa durante l' usufrutto, ed in ciò la nuova legge si trova conforme perfettamente al dritto antico: *Interdum autem inerit proprietatis aestimatio, si forte fructuarius cum posset usucapionem interpellare, neglexit: omnem enim curam suscipit; nam fructuarius custodiam praestare debet* (2). E siccome qui trattasi di un principio generale, l' applicazione dev' esserne fatta ad ogni sorta di prescrizione, vale a dire a quella che effettuerebbe l' estinzione delle servitù e de' crediti (3), come a quella che avesse per oggetto mobili od immobili.

1544. Ma affinchè l' usufruttuario fosse risponsabile delle prescrizioni avvenute per sua negligenza, è uopo che avesse avuto conoscenza che la cosa prescritta faceva parte del patrimonio il cui godimento gli era stato legato con l' obbligo di conservarlo:

(1) DUMOULIN sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 8, n° 70.

(2) L. 1, § 7, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*, lib. 7, tit. 9.

(3) L. 15, § 7, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

fa mestieri dunque che i documenti accessori gli fossero stati somministrati, che i titoli in virtù de' quali avesse potuto agire per conservare le azioni, o prendere iscrizioni per conservare le ipoteche ed i privilegi, tanto nel suo interesse che in quello dell' erede, gli fossero stati rimessi. Il proprietario che è tenuto alla somministrazione di sì fatti documenti, non potrebbe querelarsi di una perdita di cui egli medesimo ne sarebbe l' autore; *unde tenebitur proprietarius de his instruere fructuarium, et ei sua instrumenta tradere, ad persecutionem, custodiam et perceptionem illorum jurium: quod si non fecerit, non erit fructuarius in culpa, nec tenebitur de eorum amissione vel deterioratione* (1).

1545. Avvi però una distinzione ben grave a fare tra il caso in cui la prescrizione era già cominciata al tempo in cui ha avuto luogo l' usufrutto, e quello in cui ha cominciato durante l' esercizio dei suoi dritti.

In quest' ultimo caso, l' usufruttuario è in colpa, perchè ha conosciuto o dovea conoscere l' usurpazione che ha lasciato commettere; ma nel primo caso, è naturale supporre che egli ignora che il fondo che vede tra le mani di un terzo possessore abbia giammai appartenuto al testatore che gli ha legato l' usufrutto de' suoi beni; che se conosceva che questo fondo avesse una volta appartenuto al testatore, è naturale ancora che egli non sappia se il terzo è o pur no detentore legittimo; finalmente, supponendo anche che egli conoscesse questo terzo essere un usurpatore, è uopo ancora che l' avviso gli sia dato a tempo utile per agire, senza di che, non essendo colpevole di alcuna negligenza sufficiente, non ne dovrebbe essere responsabile per nulla: *Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito* (2).

1546. Reciprocamente l'usufruttuario che ha lasciato commettere un'usurpazione durante il tempo del suo godimento, dev' esserne responsabile, anche quando la prescrizione non si fosse ancora acquistata all'estinzione dell' usufrutto, se pochi altri giorni fossero uopo per perdersi irrevocabilmente il fondo: perchè procede piuttosto dalla sua mancanza, anzichè dalla negligenza del proprietario.

1547. Per quel che riguarda le iscrizioni ipotecarie, è uopo rammentare quel che abbiamo stabilito al capitolo 21 di quest' opera, cioè che quelle prese in nome del solo usufruttuario non tornano vantaggiose all' erede: d'onde risulta che debbono esser prese nel nome di ambidue, e l' usufruttuario che prendesse iscrizione nel suo nome soltanto, mancherebbe al dovere di vegliare alla conservazione de' dritti dell' altro; commetterebbe una colpa tanto più grave perchè mediante ciò farebbe chiaramente presumere di non avere per la garentia de' dritti del proprietario le medesime cure che ha avuto per i suoi (3), ed in conseguenza dovrebb'essere responsabile della perdita che potrebbe risultarne per l' erede.

1548. L' usufruttuario può ancora commettere una colpa grave, facendo perdere un privilegio inerente ad un credito ereditario, se, per esempio, restituisce al debitore il pegno onde il defunto era assicurato; o se rinunzia al possesso d'un fondo sul quale il defunto aveva un dritto di ritenzione a causa delle riparazioni necessarie che

(1) Dumoulin sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 1, n° 17.

(2) L. 16, *in fin.* ff. *de fundo dotali*, lib. 23, tit. 5 — Ved. Dunod, trattato delle prescrizioni, pag. 254; e Bretonnier sur Henrys, lib. 4, cap 6, quist. 19, n° 85.

(3) Ved. *supra* il n° 1407.

vi aveva fatto (1673 † 1519), o per qualunque altra causa (1749 † 1595) approvata dalla legge (1).

1549. Non basta che l'usufruttuario interrompa la prescrizione de'crediti; è uopo ancora che riscuota quelli che sono divenuti esigibili, onde prevenire le perdite che possono risultare dall'insolvibilità sopravvenuta ne'debitori.

È possibile che l'usufruttuario si trova giustamente obbligato al pagamento di somme che non ha ricevuto per mancanza di diligenza da sua parte. Intanto, come dice Pothier (2), è sufficiente che egli abbia agito come un buon padre di famiglia. Se egli produce gli atti comprovanti le diligenze usate poco dopo il tempo delle scadenze, si dee naturalmente presumere che egli abbia agito con regolarità, e che non abbia creduto esser cosa prudente esporsi gratuitamente a delle spese frustanee. Un uomo non può essere in colpa per non aver fatto quel che prevedeva dover essere inutile (3); ma, in generale, è uopo che l'usufruttuario provasse almeno che abbia cominciato a praticare delle diligenze per la riscossione de'crediti riguardati fin dal principio come solidi.

1550. Rispetto a quelli segnati nell'inventario come caduchi o molto dubbiosi, egli è risponsabile soltanto di ciò che gli perviene, e non gli si può imputare il non aver agito contro i debitori. Standosene in silenzio ed astenendosi dal fare atti giudicati inutili giusta l'opinione inspiratagli su questa specie di crediti, egli non può commettere alcuna colpa, eccetto se in seguito i debitori fossero divenuti più ricchi, o non fosse intervenuto nella spropriazione de'loro beni (4).

Sezione III.

Applicazione speciale de' principî stabiliti su i delitti, quasi-delitti e colpe, alle quistioni d'incendi.

PRIMA QUISTIONE.

1551. *Debbonsi applicare alla causa dell'usufruttuario le disposizioni del codice che rendono il locatario risponsabile delle conseguenze dell'incendio?*

Le quistioni d'interesse privato cui danno luogo gl'incendi tra coloro che si trovano vittime di questi malagurati accidenti, hanno, in tutti i tempi, presentato moltissime difficoltà, e non esiste affatto su questa materia una giurisprudenza generale ed uniforme. Cerchiamo di rintracciare i principî che ne risultano, intorno a ciò, dalla nostra nuova legislazione.

Secondo l'articolo 1733 † 1579 del codice civile, « L'inquilino è risponsabile « dell'incendio, a meno che non provi « che sia avvenuto per caso fortuito o « forza irresistibile, o per vizio di co« struzione, o che il fuoco siasi comu« nicato da una casa vicina. »

Abbiamo detto precedentemente (5) che l'incendio è per se stesso un caso fortuito; che la legge romana lo assimila al naufragio ed all'invasione del nemico, e che il nostro codice lo mette al rango degli accidenti di forza maggiore, perchè non deesi affatto presumere che gli uomini sieno tanto insensati a mettere spontaneamente fuoco alle loro case, nè tanto insocievoli a lasciarlo continuare quando potevano arrestarlo; perchè dunque l'inquilino è tenuto a ricercare la causa dell'incendio, e dimostrare che non gli

(1) Ved. al nuovo repertorio, alla parola *privilegio*, tom. 10, p. 37, col. 1, nº 6 e 7; ved. ancora VORT sul digesto, tit. *de compensationibus*, lib. 16, tit. 2, nº 20 e 21.

(2) Trattato delle donazioni tra i conjugi, part. 2, c. 5, art 2, nº 217 e 218.

(3) Argumentum ex l. 5, § 1, ff. *quis ordo in bonor. poss. servetur*, lib 38, tit. 15. Ved. SURDI decis. 87, nº 9.

(4) Ved. POTHIER, *loco citato.*

(5) Ved. il nº 1538 e 1540.

è imputabile? Perchè l'incendio ha potuto esser preceduto da una colpa da lui commessa; e per dare al proprietario la più grande garentia possibile, gli autori del codice hanno voluto che l'inquilino, *che abita* la casa locata, fosse di pieno dritto presunto colpevole, finchè non dimostrasse il contrario, e non ha altro mezzo per fare questa prova che rimontando fino alla causa occasionale dell' accidente, se pure può scovrirla, per far vedere che non gli è imputabile.

1552. Abbiamo detto l'inquilino *che abita*: imperciocchè, per poco che si riflette sul vero senso di questa disposizione, si rimarrà ben convinto che la garentia che impone all' inquilino deve intendersi di colui che è già entrato in possesso e che occupa la casa, sia per se stesso, sia mediante i suoi; che non basta che un inquilino abbia sottoscritto il contratto di fitto, per essere risponsabile dell' incendio avvenuto prima del suo entrare in godimento; e sarebbe lo stesso dell' assente, se, durante la sua lontananza, la casa locata, non occupata nè da lui nè dai suoi, s' incendiasse; poichè, supponendo o dimostrando l' assenza dell' inquilino, con ciò sarebbe provato che l' incendio non può essere rispetto a lui se non l'effetto del caso fortuito, atteso che gli era impossibile darvi luogo con alcuna colpa.

L' articolo seguente conferma questa interpretazione dichiarando che « se « vi fossero più inquilini, tutti sono « risponsabili solidariamente per l'in« cendio, eccetto se provino che l'in« cendio ha cominciato *nell'abitazio« ne d'uno di essi*, nel qual caso que« sti soltanto ne deve rispondere. » Si vede da queste parole *nell' abitazione* d' uno di essi, o nella *parte abitata da uno di essi*, che l'intenzione degli autori del codice è stata di congiungere la presunzione di colpa al fatto medesimo dell' abitazione.

1553. Nondimeno sarebb e un errore il credere che questa pres unzione è unicamente poggiata sul fatto dell' abitazione attuale dell'uomo nella casa ove il fuoco si è manifestato; perciocchè bisogna osservare che qui si tratta di una presunzione legale; che presunzioni di simil fatta si trovano là dove la legge le ha stabilite, e che non esiste alcuna disposizione nel le nostre leggi attuali, la quale dichiara in generale che colui che abita una casa ove si appicca il fuoco, si presume avervi dato luogo per sua colpa; avvi dunque un'altra causa di questa presunzione la quale consiste nel fitto onde l'inquilino si è costituito custode. A quest'atto ed al fatto dell'abitazione, la disposizione speciale dell'articolo 1733 + 1579 congiunge la presunzione che fa gravare sull' inquilino.

Ma debbesi applicare la stessa presunzione alla causa dell' usufruttuario che abita la casa il cui godimento gli è stato legato?

1554. Per l' affermativa può dirsi, che astrazion fatta degli accidenti più rari che non possono costituire la base d' una regola generale, ordinariamente l' incendio d' una casa avviene per l' introduzione del fuoco negli appartamenti senza alcuna precauzione, o perchè colui che da una stanza passa ad un' altra fa uso di candele e non di lanterne, e penetra in luoghi ove si trovano materie che facilmente s' infiammano, o finalmente perchè si è trascurato di far spazzare il cammino; che l' incendio sovente essendo preceduto da colpe di simil specie, colui che abitava la casa incendiata decsi naturalmente presumere colpevole almeno di qualche negligenza; e tale è la disposizione della legge romana, *quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium* (1): ora l' usufruttua-

(1) L. 3, § 1, ff. *de officio praefecti vigilum*, lib. 1, tit. 15.

rio che abita egli medesimo è, per tutte queste negligenze, nella medesima condizione dell' inquilino; dunque, sotto questo primo punto di veduta, gli si deve applicare la medesima regola;

Che se è vero che l' inquilino è stabilito custode della casa mediante il contratto di fitto, è vero altresì che l' usufruttuario è stabilito conservatore della cosa mercè il titolo che gliene accorda il godimento: e che l' accettazione del legato d' usufrutto opera, tra lui ed il proprietario, un quasi-contratto le cui obbligazioni non sono meno rigorose di quelle che risultano dal fitto stipulato tra il padrone e l' inquilino;

Che può dirsi ancora che siavi maggiore giustizia nell'applicazione di questa presunzione alla causa dell'usufruttuario che a quella del semplice inquilino, sia perchè l' usufruttuario è tenuto ad un maggior numero di riparazioni la cui omissione può aver causato l' incendio, sia perchè avendo de' vantaggi più considerevoli di quelli dell' inquilino, reciprocamente le sue obbligazioni debbono essere sottoposte a principi più severi;

Che per giudicare con equità de' rispettivi interessi del proprietario e di colui che abita la casa, gli autori del codice avrebbero dovuto decidere se doveasi obbligare il primo a provare che l' incendio era avvenuto per colpa dell' altro, o se doveasi al contrario imporre a colui che abita la casa l'obbligazione di stabilire che non eravi stata sua colpa, provando che la causa prima dell' accidente era ad attribuirsi al caso fortuito; ora, essi hanno veduto che richiedere questa prova da parte del proprietario, che è lontano dal teatro dell' avvenimento, sarebbe stato lo stesso sovente esigere da lui una cosa impossibile, mentre l' abitante, posto nel mezzo delle circostanze dell' accidente che viene a colpirlo, può più facilmente indicarne la causa: ma tutte queste considerazioni sono egualmente applicabili all' usufruttuario che occupa la casa egli medesimo, ed all' inquilino che abita la casa locata: dunque secondo lo stesso principio deesi giudicare e l' uno e l'altro; perchè là dove avvi lo stesso motivo, devesi emettere la medesima sentenza (1).

1555. Tutti questi ragionamenti sarebbero capaci di sedurre, se fosse permesso di renderci superiori alla legge: ma essi svaniscono del tutto innanzi al testo preciso del codice, il quale stabilisce che la presunzione legale è quella che una *legge speciale* attribuisce a certi atti o fatti (1350 + 1304), come si vede, per esempio, in diversi articoli del codice, secondo i quali un muro che serve di divisione tra due edifizî, si presume comune (653 + 574); la consegna del titolo costituisce la prova della quietanza (1232 + 1185): il possessore attuale che prova di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio (2234 + 2140); secondo i quali ancora, i genitori, i committenti, gl' istitutori e gli artigiani sono presunti colpevoli nell' adempimento del loro dovere di diligenza, allorchè trattasi dei delitti o quasi-delitti de' loro figliuoli, incaricati, allievi o apprendisti (1384 + 1338): ora non esiste nelle nostre leggi presenti alcuna disposizione speciale che dichiara del pari l' usufruttuario doversi presumere di pieno diritto colpevole dell' incendio della casa di cui gode a questo titolo, o, in altri termini, non ve ne ha alcuna che lo rende risponsabile degli effetti di questo accidente, a meno che non indichi la causa e non provi che non gli è imputabile; dunque sì fatta presunzione non ha luogo rispetto a lui.

1556. Non può dirsi che nel co-

(1) L. 12, ff. *de legibus*, lib. 1, tit. 3.

dice non vi è alcun testo d'onde far risultare una simigliante presunzione; poichè l'articolo 624 † 549 vi si oppone formalmente, allorchè pone l'incendio tra gli accidenti fortuiti, e dichiara che l'usufrutto che è stato stabilito sopra una casa, si estingue se questa casa è distrutta da incendio, senza che l'usufruttuario conservasse il dritto di godere del suolo nè de' materiali, il che non potrebb' essere, se l'usufruttuario si presumesse colpevole, perciocchè allora sarebbe obbligato a rifabbricare, e senza dubbio in questo caso non gli si potrebbe negare nè il godimento del suolo e de' materiali per farne la ricostruzione, nè il godimento della casa rifabbricata in luogo e vece di quella incendiata.

1557. Dire che sovente il fuoco si appicca ad una casa per esservi stato portato ed acceso senza precauzione, e far risultare da ciò una presunzione di colpa contro l'usufruttuario che abita la casa il cui godimento gli è stato legato, è lo stesso che sragionare in dritto ed in fatto.

Si sragiona in dritto perchè non esiste nelle nostre leggi alcuna disposizione che stabilisce questa presunzione.

Si sragiona nel fatto, sia perchè l'usufruttuario che porta ed accende il fuoco negli appartamenti della casa che abita, usa della cosa secondo la sua destinazione, e per conseguenza non commette alcuna colpa; sia perchè la causa dell'incendio può provvenire dall'esterno della casa; sia infine perchè supponendo anche che l'incendio fosse cominciato nell'interno, vi ha mille accidenti inopinati che possono averlo propagato, e nulla sapendosi di certo se egli vi abbia avuto colpa, sarebbe contrario ai principî della giustizia metterlo, di pieno dritto, nello stato di colpabilità, senza darne alcuna prova.

1558. Se nel dritto romano si rinvengono de' testi che sembrano attribuire, sulla causa degl'incendî, una presunzione di colpa al fatto dell'abitazione in generale, ve ne sono degli altri che danno luogo a conseguenze del tutto contrarie (1); in guisa che sonovi state poche quistioni sulle quali gli antichi interpreti si sieno trovati più divisi: ma oggidì intorno a ciò ogni controversia dev'essere terminata, poichè, da una parte, il nostro codice espressamente vuole che la presunzione legale sia quella che *una legge speciale* attribuisce a certi atti od a certi fatti; e da un'altra parte, il dritto romano che sembrava stabilire sì fatta presunzione, non ha più forza di legge in Francia.

1559. La quistione che trattiamo non è d'indole tale che possa decidersi mercè ragioni di similitudine con altri casi, perchè la disposizione particolare del codice, che presume l'inquilino colpevole dell'incendio, non è altro che un'eccezione alla regola generale, e le eccezioni debbono sempre limitarsi ai soli casi per i quali sono state stabilite.

1560. In oltre possiamo aggiungere che non vi è neppure la medesima identità di motivi per sottoporre a questa presunzione l'usufruttuario come l'inquilino: imperciocchè, quantunque nel fitto, come nella costituzione d'usufrutto, l'inquilino e l'usufruttuario debbono godere da buoni padri di famiglia, e conservare la cosa come propria, pure, allorchè si tratta dell'inquilino, le perdite che può soffrire si limitano ai suoi mobili, che possono, quasi sempre, essere facilmente sottratti in tutto o in parte all'azione delle fiamme; sotto questo rapporto, l'usufruttuario può

(1) Ved. L. 11, ff. *de pericul. et commod. rei vend.*, lib. 18, tit. 2; — l. 9, § 3, ff. *locati*, lib. 19, tit. 2; — l. 11, ff. *de incendio et ruina*, lib. 47, tit. 9.

correre il medesimo pericolo, ma corre rischio in oltre di perdere il suo usufrutto, che infallibilmente si estingue con l'incendio della casa: il proprietario dunque ha più garentia nell'interesse personale di quest'ultimo che in quello dell'inquilino; laonde gli autori del codice avevano una ragione più particolare a far gravare la presunzione di colpa piuttosto sull'inquilino anzichè sull'usufruttuario.

1361. Per generalizzare la nostra decisione e darle tutta l'estensione che comporta, è uopo osservare che la disposizione del codice (1350 + 1304), secondo la quale la presunzione legale è quella che da una legge speciale è attribuita a certi atti od a certi fatti, è una delle regole fondamentali del nostro dritto comune; che in conseguenza, alla sola eccezione dell'inquilino, in tutte le quistioni d'interesse privato che possono nascere in conseguenza d'incendì, non solamente tra il proprietario e l'usufruttuario, o qualunque altro che abita la casa, ma ancora nelle controversie che possono sorgere da parte de' vicini, contro colui, che abitando la sua propria casa, vi ha lasciato appiccare il fuoco che in seguito si è comunicato alle altre, è uopo sempre rimontare a questo punto, cioè che per esservi risponsabilità capace a servire di fondamento ad un'azione per i danni-interessi, non basta dire che siavi stato delitto, quasi-delitto, o colpa, commessi da colui contro del quale s'intenta l'azione; che la prova dev'esserne fatta da quegli che dimanda la riparazione, sia perchè egli agisce nella qualità di attore nella sua dimanda, sia perchè non vi è alcuna disposizione ne' nostri codici che presuma, di pieno dritto, colpevole dell'incendio colui che abita la casa ove il fuoco si è appiccato; e astrazion fatta de'casi particolari in cui la legge può specialmente attribuire una sì fatta presunzione a certi atti od a certi fatti, sarebbe assurdo presumere, in generale ed in materia civile, qualcuno colpevole, onde punirlo togliendogli il suo patrimonio, come del pari mostruoso, in materia criminale, supporre un uomo colpevole di un misfatto, solo per esserne stato accusato, e condannarlo a morte, senza esaminare il fatto che ha dato luogo alla sua accusa.

1362. L'incendio può avvenire per una moltitudine di cause che è impossibile all'uomo di prevedere ed evitare, come quando accade per la caduta d'un fulmine, per l'invasione del nemico, per l'irruzione di ladri, d'un attruppamento di rivoltosi; come ancora pel fatto di qualche fanciullo non ancora pervenuto all'età di ragione, e più sovente ancora per alcuni vizî non apparenti nella costruzione dell'edifizio incendiato.

È possibile che la causa d'un incendio abbia tutte le apparenze d'una colpa di negligenza, e che non pertanto non sia affatto imputabile all'abitante della casa. Tale sarebbe il caso in cui fosse avvenuto a causa dello spazzacammino che avesse malamente operato nel canale del cammino ove l'incendio ha cominciato.

L'incendio può essere ancora l'effetto di qualche negligenza, ma sì leggiera che non può servire di fondamento ad un'azione di danni-interessi, senza tradurre in certo modo in giudizio l'umanità, condannando colui che non sarebbe colpevole se non della mancanza della prescienza del futuro.

Da ultimo, può esser cagionato eziandio dalla mano criminosa di un terzo, e sciaguratamente se ne veggono spesso gli esempî.

Essendo così la cosa, facilmente si scorge quanto sarebbe ingiusto presumere colpevole dell'incendio solo colui che abitava la casa ove ha cominciato, e quanto sarebbe ingiusto del pari allogarlo nella terribile necessità o di ripa-

rare i danni sofferti dai vicini a causa di questo accidente, o di provare che l'incendio ha avuto luogo per una causa del tutto indipendente da qualunque sua colpa.

Per riepilogare quel che abbiamo detto sulla quistione proposta, e sulle osservazioni più generali nelle quali siamo entrati, possiamo dire che risulta:

1563. 1° Che oggidì la soluzione delle quistioni su gl'incendî non si debbono più ricercare negli antichi libri, ma unicamente nel codice; che i testi del dritto romano che sembravano in generale decidere che colui che abitava la casa ove il fuoco si era appiccato, doveasi presumere colpevole della causa dell'incendio, non sono più per noi di alcuna considerazione su questo punto, e non sarebbe più permesso d'invocarli, anche come ragione scritta, poichè non sono più in armonia con la nostra presente legislazione, come non lo erano con altri testi che assimilavano l'incendio ai casi fortuiti meno preveduti e più irresistibili, come il naufragio;

1564. 2° Che il codice stabilendo la presunzione di colpa, quanto agl'incendî, solo contro l'inquilino, sì fatta presunzione non ha luogo rispetto a qualunque altro possessore o detentore della casa altrui; sicchè non gravita sull'usufruttuario che ne gode egli medesimo, nè sul venditore che, senza essere costituito in mora (1138, 1302 e 1624+1092 1256 e 1470), è rimasto in possesso della casa venduta, nè sul creditore che gode per anticresi della casa del suo debitore, nè sul curatore ai beni vacanti, che abbia ottenuto l'immissione in possesso delle case confidate alla sua amministrazione;

1565. 3° Che a più forte ragione ancora, sì fatta presunzione non deve aver luogo contro il proprietario che abita la sua casa, allorchè l'incendio che vi si è manifestato si è comunicato alle case contigue;

1566. 4° Che nel caso in cui l'inquilino è stato condannato, a pro del proprietario, in ragione dell'incendio avvenuto nella casa affittatagli, la sentenza pronunziata tra loro non deve per nulla tornar vantaggiosa ai proprietarî delle case vicine che ne fossero stati danneggiati, poichè quest'inquilino, rispetto ad essi, dalla legge non è reputato colpevole come riguardo al proprietario;

1567. 5° Che così ed in tutti i casi, sotto la sola eccezione del proprietario affittatore, agendo contro il suo inquilino, spetta a colui che dimanda il risarcimento de' danni-interessi, per causa d'incendio, a provare che colui contro il quale li domanda vi abbia dato luogo per sua colpa.

SECONDA QUISTIONE.

1568. *Nel caso dell'incendio di una fabbrica, sulla risponsabilità dell'affittajuolo o dell'usufruttuario, debbonsi seguire esattamente le medesime regole come se si trattasse dell'incendio di una casa ordinaria?*

La ragione di dubitarne rispetto all'affittajuolo si è che le stanze di una fabbrica sono più aperte al pubblico di quelle di una casa ordinaria; che in conseguenza sarebbe ingiusto far gravare su lui la stessa presunzione per renderlo garante dell'incendio che facilmente può avvenire per colpa di persone estranee cui è aperta la fabbrica.

Nondimeno, quanto agli effetti del fitto per quel che riguarda la garentia dovuta in caso d'incendio, la legge non fa alcuna distinzione tra la locazione di una casa ordinaria ed una fabbrica: al contrario vuole generalmente che *il conduttore* (1731 e 1733 + 1577 e 1579) sia sempre presunto colpevole, e la parola generica conduttore si applica egualmente a chiunque riceve la cosa altrui, in ogni sorta di locazioni o fitti; laonde il principio della presunzione

che essa stabilisce, si rapporta tanto all'incendio delle fabbriche, quanto a quello delle case ordinarie.

Rispetto all'usufruttuario deesi decidere egualmente che qui non vi è alcuna presunzione di colpa ad opporgli; poichè non vi è alcuna disposizione speciale nelle nostre leggi che stabilisce contro di lui sì fatta presunzione.

Se è vero che le fabbriche sono naturalmente più esposte agl' incendi, a causa degli estranei che le frequentano, ne risulta solo che l'usufruttuario deve raddoppiare le cure e le precauzioni per prevenirne gli accidenti; ma non già che, verificandosi l' incendio, devesene presumere colpevole.

TERZA QUISTIONE.

1569. *L' usufruttuario è risponsabile dell' incendio avvenuto per colpa d' un inquilino insolvibile cui ha locata la casa sottoposta al suo usufrutto?*

Per l'affermativa può dirsi, che l'usufruttuario gode egli medesimo mercè il suo locatario, e che dev'essere risponsabile del fatto di costui come del suo proprio, poichè egli lo ha scelto per suo rappresentante o suo agente nell'esercizio del suo godimento; e tale sembra essere il disposto della legge romana concepita ne'termini seguenti: *sed cum fructuarius debeat, quod suo suorumque facto deterius factum sit, reficere, non est absolvendus, licet usumfructum derelinquere paratus sit* (1); che a termini dell'articolo 1735 ✝ 1581 del codice, il conduttore è risponsabile delle deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatti delle persone della sua famiglia o dei suoi *subaffittuarî*; che vi ha parità di ragione per rendere l' usufruttuario garante delle perdite avvenute per i suoi.

Non ostante sì fatti ragionamenti, opiniamo doversi adottare una soluzione contraria.

E da prima, è certo che l' usufruttuario non commette alcuna colpa dando in fitto la casa sottoposta al suo godimento, poichè ha il dritto d'usarne in tal modo (595 ✝ 520): ed il proprietario sarebbe tanto meno ammessibile a dolersene, perchè in generale in ciò trova maggiore sicurezza, atteso che il locatario è presunto colpevole della causa dell' incendio, mentre questa presunzione non vale quando l' usufruttuario abita egli medesimo.

Per rendere l' usufruttuario, che è personalmente esente da ogni colpa, risponsabile di quelle del locatario, bisognerebbe intorno a ciò trovare una disposizione espressa nella legge: ora non esiste nel nostro codice alcuna disposizione di questa natura; dunque non se ne debbono ammettere le conseguenze.

1570. Se il conduttore principale è risponsabile del fatto de' subaffittuarî, ciò è un effetto particolare del contratto del fitto; ed è una obbligazione specialmente sottintesa nella convenzione di cui se ne ha imposto la legge sottoscrivendola: ma non si trova nulla di simigliante nella costituzione d' usufrutto, e non vi ha alcuna disposizione nelle nostre leggi la quale impone lo stesso obbligo al legatario che accetta il legato d' usufrutto che gli è stato fatto.

1571. Se, per un' eccezione al dritto comune, i genitori, o i precettori e gli artigiani, sono qualche volta risponsabili de' danni cagionati da' loro figliuoli minori, o allievi ed apprendisti (1384 ✝ 1338), ciò è per rapporto all' autorità di direzione che hanno su essi; autorità che non esiste affatto nell'usufruttuario sopra i suoi locatarî.

1572. Da ultimo, se la legge romana vuole che l' usufruttuario sia risponsabile delle deteriorazioni commesse da' suoi, *suorumque facto*, queste parole debbono intendersi delle perso-

(1) L. 65, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

ne che formano lo stato domestico della sua casa; o che impiega immediatamente ne' suoi affari; vale a dire che sono sotto la sua dipendenza, e che comanda; il che non può convenire ad un locatario che non è affatto sotto la dipendenza personale del suo affittatore (1).

QUARTA QUISTIONE.

1573. ***Allorchè una casa gravata d'usufrutto è stata incendiata, e l'usufruttuario, conoscendo che ciò è avvenuto per sua colpa, la ricostruisce, senza opposizione da parte del proprietario, quali sono i suoi dritti sulla nuova casa, o sull'aumento di valore che può avere rispetto all'antica?***

A termini dell' articolo 624 + 549 del codice, se l' usufrutto non è costituito che sopra un edifizio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l' usufruttuario non avrà dritto di godere nè l' area nè i materiali: dovrà forse conchiudere da ciò che, nel caso della quistione proposta, l'usufruttuario, rimanendo senza titolo, non potrà rivendicare il godimento della casa che ha rifabbricato?

Noi nol crediamo, atteso che l' incendio, avvenuto per colpa dell' usufruttuario, non è un accidente che estingue i dritti rispettivi delle parti.

Senza dubbio l' usufrutto sempre si estingue con la distruzione totale dell' edifizio sul quale era stato stabilito, perchè un dritto reale non può esistere senza una cosa che ne sia l'oggetto: ma non ne risulta affatto da ciò che questo dritto non debba rivivere sul nuovo edifizio rifabbricato dall' usufruttuario senza opposizione del proprietario.

Non deesi giammai perdere di vista questo principio eterno di equità, cioè che non è permesso ad alcuno di arricchirsi col danno altrui; principio che vuole imperiosamente che l' indennità dovuta al proprietario non sia se non il compenso de' danni che gli sono stati arrecati; laonde sarebbe ingiusto negare all' usufruttuario il godimento della casa che ha rifabbricato, poichè il proprietario non potrebbe esigere una casa nuova ed in pieno dominio, in luogo e vece di quella precedentemente esistente, e che gli apparteneva in nuda proprietà, senza pretendere una indennità maggiore della sua perdita.

1574. Quando una casa sottoposta ad un dritto di usufrutto si trova distrutta da un incendio, è possibile non convenire agl' interessi del proprietario di farne la ricostruzione, e soprattutto di farla senza cambiamenti o aumenti più o meno considerevoli; e vedremo in seguito che egli vi si potrebbe opporre, per attenersi alla semplice estimazione del danno dovutogli: ma quando permette all' usufruttuario di rifabbricare, e costui ricostruisce la casa per goderne, come mai non rivivrebbe sulla nuova casa il suo dritto d' usufrutto?

1575. Quanto alla quistione se, alla fine dell' usufrutto, il proprietario sarà tenuto di rimborsare l'aumento di valore della nuova casa in paragone dell'antica, può dirsi, per la negativa, che il codice non concedendo all' usufruttuario alcun' azione di ripetizione d' indennità per i miglioramenti che pretende aver fatti al fondo (599+524, agg.), non deve avere alcun dritto su questo punto. Non pertanto, siccome abbiamo fatto vedere precedentemente (2) che questa disposizione del codice tratta solo de' miglioramenti ordinari che fossero stati fatti liberamente dall' usufruttuario, operando spontaneamente e senza necessità, crediamo che non sia applicabile al caso particolare in cui si tratta di riparare la colpa che ha commesso.

(1) Facit l. 1, § 4, ff. *de his qui effuderint*, lib. 9, tit. 3.

(2) Ved. nel cap. 22, il n° 1436 e 1437.

1376. Abbiamo veduto che quando l'usufruttuario riedifica la casa incendiata, non gli si potrebbe negare il godimento, senza ledere il principio d'equità che vieta a ciascuno di arricchirsi a spese altrui, ed al proprietario di poter esigere, in pieno dominio, la nuova casa in luogo e vece dell' antica che gli apparteneva in nuda proprietà. La medesima regola di giustizia si oppone che il proprietario possa esigere la consegna di una casa nuova in luogo e vece di una antica, e forse anche cadente, senza offrire alcun compenso per l'aumento di valore: *domus haereditarias exustas, et haeredis nummis extructas, ex causa fidei-commissi post mortem haeredis restituendas, boni viri arbitratu sumptuum rationibus deductis, et aedificiorum aetatibus examinatis, respondi* (1).

Allorchè l' usufruttuario rifabbrica una casa in luogo di quella che si è incendiata per sua colpa, egli agisce con l'idea di soddisfare al debito che ha contratto, e la legge gl' impone la sola obbligazione di riparare il danno che ha cagionato col suo fatto, in detrimento del proprietario (1382 + 1336): laonde l'obbietto della sua obbligazione si limita ad indennizzare quest' ultimo della perdita che ha sofferto, o, in altri termini, a pagare il valore della casa incendiata: per conseguenza se questa casa era più o meno deteriorata o crollante per vetustà, l' usufruttuario non deve ed il proprietario non ha il dritto di farla sostituire da una nuova che può essere di un valore incomparabilmente più considerevole, senza che vi abbia, dall' una all' altra parte, un' azione per la riscossione dell' aumento di valore, alla fine dell' usufrutto.

QUINTA QUISTIONE.

1377. *Allorchè una casa gravata d'usufrutto si è incendiata per colpa dell' usufruttuario, e costui vuole rifabbricarla, per goderne, sotto i pesi e le condizioni di cui abbiamo parlato nella quistione precedente, il proprietario ha dritto ad opporvisi?*

Questa quistione può presentarsi in tre differenti ipotesi, secondo che l'usufrutto è stato stabilito sulla sola casa che si è incendiata; o sopra una possessione di cui questa casa era una dipendenza; o che infine si trattasse di un usufrutto universale o a titolo universale.

Quanto alla prima ipotesi è facile dimostrare che il proprietario ha il dritto di opporsi alla ricostruzione voluta dall' usufruttuario.

Da una parte, è incontrastabile che quando l' usufrutto è stato stabilito sopra una casa, e questa viene ad essere distrutta da un accidente, i dritti dell'usufruttuario sono talmente estinti che non ha neppure quello di godere del suolo e de' materiali (624 + 549). Ora non gli si deve accordare un favore maggiore, quando l' incendio ha avuto luogo per sua colpa; bisogna dunque dire che egli rimane senza titolo per l' avvenire, e che fin da quel momento il proprietario acquista i suoi dritti, sia per rientrare nel godimento del suo fondo, sia per dimandare i danni-interessi che possono essergli dovuti.

Da un' altra parte, il proprietario può aver interesse a non far rifabbricare, o far ricostruire la casa su di un suolo diverso da quello ove precedentemente esisteva. Per lui può essere interessantissimo di non gravarsi del compenso che un giorno potrebbe pagare all'usufruttuario per l'aumento di valore della nuova casa. È giusto che abbia il dritto di opporsi alla creazione di un simile debito a suo carico; ed in tutto ciò egli è il solo giudice dei suoi veri interessi, di cui ne è l' arbitro, poichè non vi esiste più usufrutto, e l' usufruttuario rimane senza alcun titolo in virtù del quale possa esigere alcuna cosa. Costui è il debitore, non il creditore.

(1) L. 58, ff. *de legat.* 1.

È permesso dunque al proprietario di limitare la sua dimanda ai danni-interessi che gli sono dovuti, e di rinunziare a qualunque altra cosa.

Su ciò è uopo osservare, che per rendere giustizia alla sua dimanda su questo punto, non si deve estimare la casa secondo l' intero valore che aveva prima dell' incendio; bisogna cercare il valore dell' usufrutto: perciocchè il proprietario avendo perduto soltanto la nuda proprietà della cosa distrutta, dev' esser fatto indenne fino alla concorrenza dell' estimazione di questa nuda proprietà, salvo però i danni-interessi estrinsici che possono essergli dovuti per effetto delle circostanze.

1578. Supponiamo ora che la casa incendiata non sia stato il solo oggetto sottoposto al dritto d' usufrutto; ma che era l' accessorio di una possessione il cui godimento era stato legato, e che la colpa attribuita all' usufruttuario non sia talmente grave che dovesse assolutamente decadere dai suoi dritti: in questo caso, l' usufrutto non estinguendosi, ma rimanendo fermo tuttavia sulla possessione in generale, e per conseguenza sul suolo medesimo e su i materiali della casa che ne fanno parte, l' usufruttuario avrà dritto di rifabbricare la casa necessaria o utile al godimento della possessione di cui era una dipendenza: ed il proprietario non vi si può opporre, poichè non può col suo fatto nè in qualsisia altro modo mettere ostacolo al libero godimento del legatario (599 † 524, agg.).

1579. Finalmente trattandosi d' un dritto d' usufrutto universale o a titolo universale, fa mestieri decidere del pari che il proprietario non può opporsi alla ricostruzione progettata dall'usufruttuario, quante volte costui vi trova un vantaggio per l' esercizio del suo godimento sulla massa generale de' beni.

SESTA QUISTIONE.

1580. *Allorchè l' usufruttuario che ha commesso una colpa sufficiente per renderlo garante dell' incendio, non consente volontariamente a rifabbricare la casa incendiata, quale specie di azione il proprietario può esercitare contro di lui? è questa una semplice azione tendente ad ottenere i danni-interessi pecuniarî soltanto, ovvero può farlo condannare a ricostruire la casa incendiata?*

Se, da parte dell' usufruttuario, è dovuta soltanto un' indennità pecuniaria, il proprietario sarà obbligato a contentarsi di quel che sarà giudicato da' periti, e dovrà pagare le spese di questa perizia e dell' aggiudicazione dei lavori di ricostruzione di cui dovrà soffrire tutti gl' imbarazzi: se per contro l' usufruttuario sarà condannato a ricostruire, su quest' ultimo soltanto graviterà ogni sorta di spesa.

Queste due alternative danno luogo a conseguenze differentissime: ma vi è qualche altra cosa ancora; se il proprietario morisse prima che la ricostruzione fosse cominciata, e lasciasse due legatarî, l' uno dei suoi mobili e l' altro de' suoi immobili, quello dei mobili succede all' azione acquistata dal defunto contro l' usufruttuario, se ha per iscopo i danni-interessi pecuniarî, mentre se l' usufruttuario può essere condannato a ricostruire, l' azione sarà immobiliare per l' oggetto cui si applica, e sarà devoluta al legatario dell' immobile sul quale la ricostruzione dev' essere eseguita.

1581. Salvo qualche modificazione di cui parleremo in seguito, opiniamo che il proprietario può far condannare l' usufruttuario a ricostruire; e sì fatta opinione risulta dal testo medesimo della legge.

Secondo l' articolo 605†530 del codice, « le riparazioni straordinarie so« no a carico del proprietario, a meno

« che non sieno state cagionate dal« l'ineseguimento delle riparazioni or« dinarie, dopo che ha avuto luogo « l'usufrutto, *nel qual caso vi è te« nuto l'usufruttuario.* » Così, allorchè la causa della deteriorazione è imputabile all'usufruttuario, l'oggetto della sua obbligazione è la riparazione medesima : dunque dev'essere condannato ad eseguirla, se il proprietario lo richiede.

A termini dell'articolo 607 + 532 « nè il proprietario nè l'usufruttuario « sono tenuti a riedificare quel che è « caduto per vetustà o distrutto per « caso fortuito. » Dunque *a contrario*, se l'edifizio si è distrutto per colpa dell'uno o dell'altro, colui che ne è stata la causa è tenuto a riedificarlo; dunque l'usufruttuario, al quale il fatto dell'incendio è riconosciuto imputabile, dev'essere condannato alla riedificazione della casa incendiata, se il proprietario lo richiede.

Suppongasi, per esempio, che il proprietario, per una colpa grave, e forse con lo scopo di nuocere all'usufruttuario, abbia cagionato la ruina della casa, si deciderà senza dubbio che dev'essere condannato a riedificarla, per ristabilire l'usufruttuario nei suoi dritti di godimento : ora, il testo che abbiamo trascritto, riguarda e l'uno e l'altro; dunque bisogna dire similmente che l'usufruttuario è tenuto a riedificare la casa di cui colpevolmente ha cagionato la ruina, e, su questo punto, la disposizione del codice così intesa, è del tutto secondo i principî di equità, perchè è giusto che colui che era obbligato a conservare, sia tenuto a riedificare quel che ha distrutto.

1582. *La prima* conseguenza che risulta dal dritto che ha il proprietario di forzare l'usufruttuario a riedificare la casa incendiata, si è che se quest'ultimo si rifiuta ad eseguire sì fatta riedificazione, l'altro può farsi autorizzare a ricostruire egli medesimo, a spese dell'usufruttuario (1144 + 1098), il quale sarà tenuto a rimborsarlo, come se fosse stata fatta nel suo nome.

1583. *La seconda* che il proprietario, sarà obbligato a soffrire che il dritto d'usufrutto torni ad aver luogo sulla casa riedificata, perchè, come abbiamo detto precedentemente, sarebbe ingiusto condannare l'usufruttuario a rendergli una casa nuova ed in pieno dominio, in luogo e vece dell'antica che gli apparteneva in nuda proprietà, e di cui dovrebbe rientrare in godimento dopo la morte dell'usufruttuario.

1584. *La terza* infine, che all'estinzione dell'usufrutto, il proprietario sarà tenuto al rimborso dell'aumento di valore, se la casa rifabbricata valesse più dell'antica, il che dipende dalle circostanze. Questo rimborso è dovuto, perchè non si tratta d'un miglioramento spontaneamente fatto dall'usufruttuario.

1585. Ma l'usufruttuario, offrendosi di spendere nella ricostruzione fino alla concorrenza del valore dell'antica casa, potrebbe costringere il proprietario a fornirgli il di più delle spese di ricostruzione, salvo a pagargli, durante l'usufrutto, l'interesse annuale della somma anticipata?

Noi opiniamo in generale che l'usufruttuario non sarebbe ammessibile ad intentare una dimanda di simil fatta, atteso che per sua colpa la riedificazione è divenuta necessaria; che il proprietario non dee soffrirne, ed è giusto che non sia tenuto a pagare il prezzo della cosa se non quando rientrerà in godimento, all'estinzione dell'usufrutto, e secondo lo stato in cui si troverà il miglioramento, *et aedificiorum aetatibus examinatis*, come dice Papiniano (1).

Non ostante l'offerta fatta al proprietario di pagargli l'interesse annuale della somma che avesse somministra-

(1) D. l. 58, ff. *de legat.* 1.

ta per la riedificazione, questa anticipazione sarebbe sempre un peso per lui, sia perchè il pagamento dell' interesse annuale potrebb' essere mal sicuro o non effettuato puntualmente, sia perchè potrebbegli mancare la somma, e provare delle inquietudini per provvedersene, sia perchè questa somma anticipata si troverebbe erogata per una cosa che potrebb'essere distrutta del pari da un nuovo incendio: questa obbligazione, se potesse esistere, farebbe effettivamente parte del danno sofferto dal proprietario a causa dell' incendio. Essendo così la cosa, non sarebbe forse contraddittorio accordargli un' azione per i danni-interessi contro l'usufruttuario, e concedere nel tempo stesso a costui un'azione tendente a far gravare sul proprietario una parte di questi danni? Non sarabbe forse lo stesso che obbligare il proprietario a rendere con una mano quel che gli concederebbe il dritto di richiedere con l' altra?

1586. Abbiamo detto, fin dal principio, che la soluzione data alla quistione di cui trattiamo dovea essere sottoposta a qualche temperamento di equità, risultante dalle circostanze. Questi temperamenti possono essere richiesti per due cause, l' una presa dallo stato materiale della casa incendiata, e l' altra dall' indole della colpa commessa dall' usufruttuario.

Per quel che spetta allo stato materiale della casa incendiata, paragonata a quella che si deve riedificare, è evidente che se l' usufruttuario dev'essere condannato a ricostruire solo, allorchè la casa incendiata era nuova, o allorchè, senza essere nuova, trovavasi in uno stato tale che naturalmente avrebbe indefinitamente durata, mediante delle riparazioni ordinarie; sarebbe, per contro, troppo severo richiedere da lui la riedificazione intera di una casa in luogo e vece di un' altra crollante che avrebbesi dovuto rifare dopo poco tempo, quand' anche non fosse stata incendiata. In questo modo si darebbe alla pena una estensione affatto sproporzionata alla colpa considerata nel suo oggetto.

Per la medesima ragione, se il proprietario volesse fare riedificare secondo un piano più costoso, ingrandire la sua nuova casa per ritrarne maggior profitto, o farvi abbellimenti di lusso, dovrebbe contribuire alla spesa in una giusta proporzione, atteso che non può rendere più grave la obbligazione dell' usufruttuario; e costui in questo caso sarebbe tenuto solo fino alla concorrenza del valore dell' antica casa, e dei danni-interessi estrinseci che potrebbero in oltre risultare dalle circostanze pel proprietario.

1587. La natura della colpa dell' usufruttuario può ancora dar luogo ad un temperamento nella condanna contro di lui.

Senza dubbio, se per una colpa grave l' usufruttuario ha procurato l'incendio della casa, per la conservazione della quale dovea avere tutte le cure di un buon padre di famiglia, egli deve essere rigorosamente condannato a riedificarla, perchè deve indennizzare il proprietario in modo che non ne risenta nè imbarazzi nè perdita: ma se la colpa dell'usufruttuario è talmente leggiera che, senza essere interamente scusabile, il giudice crede non pertanto dover moderare i danni-interessi che gli si domandano, come può secondo i principî stabiliti più sopra (1), allora non vi ha luogo a condannarlo a riedificare solo, ma soltanto a dare, per la ricostruzione, una somma equivalente a quella de' danni-interessi che saranno stati estimati dal giudice.

1588. Sotto questo punto di veduta l' obbligazione che nasce da un delitto, da un quasi-delitto o da una colpa, può essere qualche volta simile, e sovente ancora affatto paragonabile a quella che risulta da un contratto.

Se un uomo si è obbligato, mediante

(1) Ved. il n° 1501.

contratto, a fabbricare una casa, deve eseguire tutto ciò che è stabilito nel piano di costruzione: l'azione che si ha contro di lui è necessariamente *solidi persecutoria*, poichè si è obbligato a tutto.

È lo stesso di colui che, per un delitto od un quasi-delitto, è tenuto a rifabbricare, demolendo o distruggendo la casa di un altro: qui è obbligato *ex malo contractu*, come dice la legge romana, e quante volte avendo agito liberamente e con conoscenza di causa, gli si può dire, col giureconsulto romano, *ipse te huic poenae subdidisti* (1), non ha che opporre, e deve riparare tutto il male, perchè tutto lo ha voluto commettere.

1589. Ma quando trattasi d'una colpa leggiera commessa per fragilità umana; di una di quelle colpe di cui niuno è esente, e nella repressione delle quali la giustizia comanda la moderazione, allora l'azione per i danni-interessi non è più *solidi persecutoria*, poichè il giudice deve, secondo le circostanze, moderarli, senza elevarli alla somma di tutta la perdita sofferta dalla parte danneggiata.

Nondimeno l'azione, considerata nel senso che precedentemente abbiamo spiegato, sarà in oltre immobiliare per l'oggetto al quale si applica, poichè tende a riparare o a far concorrere alla riparazione di un immobile.

SETTIMA QUISTIONE.

1590. *Allorchè una casa sottoposta ad un dritto di usufrutto è stata incendiata pel fatto o per la colpa di un terzo, in qual modo devesi indennizzare il proprietario e l'usufruttuario?*

Se l'incendiario, colpevole d'un vero delitto o d'una colpa assai grave, è, in tutto rigore, condannato a riedificare, l'indennità del proprietario si troverà nella proprietà della nuova casa, e quella dell'usufruttuario nel godimento che ne avrà, con i danni-interessi che, secondo le circostanze, possono essergli dovuti per la temporanea interruzione del suo possesso.

Ma è possibile che l'autore della colpa che ha cagionato l'incendio sia condannato al pagamento di una somma di danaro per tutti i danni-interessi; ed in questo caso come dovrà ripartirsi tra il proprietario e l'usufruttuario?

Si dovrà forse estimare l'usufrutto da una parte, e la nuda proprietà dall'altra, per dividere tra l'usufruttuario ed il proprietario la somma pagata in indennità, secondo la proporzione dei loro dritti?

Si dovrà forse, per contro, riconoscere nell'usufruttuario il dritto di riscuotere la somma e goderne, con l'obbligo di restituirla alla fine del suo usufrutto?

Da ultimo, dovrà accordarsi al proprietario il dritto di esigerla, pagandone l'interesse all'usufruttuario durante la sua vita?

Tali sono i tre aspetti sotto i quali le parti interessate possono presentarsi per far valere differenti pretensioni nel caso della quistione proposta.

1591. Il primo modo non è ammessibile malgrado il proprietario: imperciocchè per contentare l'usufruttuario con una parte della somma pagata, sarebbe uopo fare un'estimazione alcatoria del valore dell'usufrutto; estimazione che il proprietario non può essere obbligato ad ammettere, poichè non si può costringere alcuno a giuocare il suo patrimonio.

L'usufruttuario non può dunque richiedere una somma determinata per indennità o prezzo del suo dritto, come non si potrebbe costringerlo a riceverne per questo modo l'affrancamento; ma dovrà forse riconoscersi nel proprietario il dritto di esigere l'intera somma, con l'obbligo di pagare all'usufruttuario l'interesse annuale?

(1) L. 34, ff. *de jure fisci*, lib. 49, tit 14.

1592. Noi crediamo, in generale, e salvo le modificazioni che indicheremo tra poco, che per contro l'usufruttuario ha il dritto di riscuotere l'intera somma, per goderne in luogo e vece della casa, fino al termine naturale del suo usufrutto; perchè il prezzo rappresenta la cosa, ed in conseguenza deve essere ammesso ad esercitare sull'una il medesimo dritto che aveva sull'altra.

Il dritto di usufrutto non si estingue in un senso assoluto con l'incendio, poichè egli ha un'azione per farsi indennizzare contro l'autore della perdita che soffre, ed avvi novazione soltanto nell'oggetto del suo dritto; dunque deve godere del prezzo, come godeva della cosa, e per conseguenza deve ottenere il rilascio dell'uno, come avea ottenuto l'immissione in godimento dell'altra.

1593. Non pertanto questa decisione dev'esser applicata in generale, e salvo parecchie modificazioni o eccezioni.

1° Trattandosi di un usufruttuario che non avesse prestato cauzione, e che non ne fosse stato dispensato, non gli si potrebbe consegnare la somma se non che mediante cauzione, e nel caso che non trovasse alcuno che lo garentisse, la somma di preferenza dovrebbe darsi al proprietario, sotto garentia, con l'obbligo di pagarne l'interesse all'usufruttuario, ovvero si darebbe a prestito ad un terzo, in modo ad assicurare all'uno l'interesse ed il capitale all'altro.

2° Che anche quando col testamento l'usufruttuario fosse stato dispensato a prestare cauzione, in ragione del godimento della casa, se si trovasse notoriamente in uno stato d'insolvibilità, si dovrebbe obbligare a prestarla, ovvero a soffrire che il denaro fosse dato a prestito, come abbiamo detto, perchè altro è, per lui, l'essere stato dispensato dalla cauzione sul godimento d'un immobile, altro è l'essere dispensato dalla restituzione d'un capitale; che la legge richiedendo in generale la cauzione, quando l'usufruttuario non ne è dispensato, deve richiederla del pari in un caso che il testatore non ha potuto prevedere, e per il quale in conseguenza non può essere reputato aver voluto la dispensa che egli ha accordato sul godimento di una cosa del tutto differente; che infine nel dubbio, gl'interessi dell'erede *qui certat de damno vitando*, debbono essere favoriti.

3° Se la casa incendiata faceva parte d'una possessione legata in usufrutto, la sua riedificazione relativamente al tutto sarebbe una riparazione: il denaro pagato per i danni-interessi vi dovrebb'essere speso, senza che l'usufruttuario vi si potesse opporre, perchè non ha il dritto d'impedire ciò che esige il bene della cosa, e la sua indennità consisterebbe nel godimento della casa rifabbricata pel servizio della possessione.

4° Quand'anche la casa incendiata avesse formato il solo oggetto del legato d'usufrutto, se fosse necessario riedificarla, o se la rifabbricazione fosse richiesta come conforme agl'interessi del proprietario, costui dovrebbe avere il dritto di riscuotere la somma pagata per l'indennità, per ispenderla nella rifabbricazione, però con l'obbligo di pagarne l'interesse all'usufruttuario, perchè tale è la sua destinazione naturale: destinazione alla quale l'usufruttuario non può mettere ostacolo, di tal che sarebbe questo il caso di dire che la perdita di quest'ultimo, essendo una perdita di godimento, è più giusto di compensarla mediante un'indennità annuale, allorchè il bisogno della cosa o gl'interessi del proprietario esigono piuttosto questo modo di compensazione.

Da tutte queste osservazioni è chiaro che la soluzione della quistione proposta dipende molto dalle circostanze di fatto.

OTTAVA QUISTIONE.

1594. ***Allorchè, nel caso di un grande incendio, per arrestare il fuoco si demolisce una casa intermedia, il proprietario della casa demolita ha dritto ad essere indennizzato dagli altri?***

Nell'affermativa, supponendosi che la casa demolita, o le case conservate si trovano gravate d'usufrutto, in qual modo si provvederà, sia attivamente, sia passivamente, a fronte del proprietario e dell'usufruttuario, all'indennità reclamata?

E da prima la demolizione di una casa intermedia dà luogo ad un'azione d'indennità?

Se le sole leggi romane possiamo consultare su questa quistione, la soluzione non è troppo facile, perchè esse non sono affatto in armonia secoloro.

In fatti, trovansi in queste leggi due testi (1), d'onde risulta che l'azione d'indennità, intentata dal proprietario della casa demolita, non è ammessibile indistintamente ed in tutti i casi, e per la ragione che non può esservi nè dolo nè colpa in un fatto di demolizione che ha avuto per causa la necessità, ed è stato effettuato per impedire un male imminente. Intanto si trova un terzo testo (2) che rannoda il principio della decisione alla quistione di sapere se l'incendio è stato arrestato prima di giungere alla casa demolita, o se è giunto fino a questa casa; e, partendo da questa distinzione, vuole che nel primo caso l'azione d'indennità sia accolta, perchè se la casa non si fosse demolita, il proprietario l'avrebbe conservata; ma che, nel, secondo, la dimanda d'indennità sia rigettata, atteso che la casa sarebbe stata egualmente distrutta, quand'anche non si fosse demolita.

Quanto a noi, vedendo che queste due disposizioni del dritto scritto non sono state ammesse, come regole, nella giurisprudenza francese, opiniamo doversi qui adottare la dottrina di GAIL (3), e dire che tutti i vicini le cui case sono state preservate dall'incendio, sono tenuti ad indennizzare il proprietario della casa demolita, in proporzione del valore delle loro case, senza badare se il fuoco sia stato arrestato prima di giugnere alla casa demolita, o se vi è pervenuto, e l'avrebbe egualmente distrutta.

1° Sì fatta decisione, come dice DUNOD (4), è incontrastabilmente fondata sull'equità; perchè il sagrifizio della casa demolita essendo stato richiesto ed effettuato pel bene degli altri, è giusto che i proprietarî di quelle che sono state conservate concorrano a sopportare in comune una perdita che è stata causata pel loro vantaggio, e che sopportano ciascuno la loro quota di questa perdita anzichè lasciarla a carico soltanto di un altro proprietario che loro non dovea niente.

2° Non devesi fare alcuna distinzione tra il caso in cui l'incendio si è estinto od è stato arrestato prima di giungere alla casa demolita, e quello in cui è giunto fino a questa casa: nell'una e l'altra ipotesi, la soluzione è la stessa, sia perchè la demolizione ha prodotto la obbligazione dell'indennità, e sì fatta obbligazione, una volta contratta, non deve più dipendere da un avvenimento posteriore; sia perchè, quando il fuoco è giunto fino alla casa demolita, è sempre vero ed anche più evidente che la conservazione delle ca-

(1) L. 49, § 1, ff. *ad legem Aquil.*, lib. 9, tit. 2; e l. 3, § 7, ff. *de incendio ruina, etc.*, lib. 47, tit. 9.

(2) L. 7, § 4, ff. *quod vi aut clam*, lib. 43 tit. 24.

(3) ANDREA GAIL, *praticarum observat.* lib. 2, observat. 22, n° 4.

(4) Quistioni su gl'incendî, alla fine delle sue osservazioni sulla consuetudine della Franca-Contea, n° 10.

se preservate è dovuta alla demolizione dell' altra.

3° È giusto, come dice GAIL, di applicare, per identità di motivi, alla soluzione di questa quistione, le regole stabilite dal dritto romano, sul getto nel mare (1); regole adottate nella legislazione francese, da prima nel titolo 8, libro 3 dell' ordinanza della marina, e posteriormente nel titolo 12 del nostro codice attuale di commercio; regole secondo le quali, allorchè per tempesta o caccia del nemico, siamo costretti a gittare nel mare una parte del carico del bastimento, onde rendere il camino più libero, tutti coloro che, esposti al medesimo periglio, hanno, in questa circostanza, salvato quel che loro apparteneva, debbono concorrere ad indennizzare colui gli oggetti del quale sono stati sacrificati pel bene comune.

1595. Essendosi così deciso questo primo punto, e supponendosi che la casa demolita era gravata d' usufrutto, il proprietario e l' usufruttuario debbono esser indennizzati secondo le regole che abbiamo indicato nella risposta alla quistione precedente, nel n° 1590 e seguenti.

Se per contro una delle case salvate fosse gravata d' usufrutto, l' indennità dovuta al proprietario di quella demolita, dev' essere considerata come un peso imposto alla proprietà della casa conservata: laonde il proprietario è nell' obbligo farne il pagamento, e l' usufruttuario gli deve corrispondere l' interesse della somma pagata, conformemente alle regole stabilite nel capitolo 38 di quest' opera.

NONA QUISTIONE.

1596. *Se il proprietario che lega l' usufrutto della sua casa l' avesse assicurata contro gl' incendî, e dopo la sua morte s' incendia, quali sono i dritti che possono pretendere, sia il legatario dell' usufrutto, sia l' erede, sull' indennità dovuta in forza dell' atto di assicurazione?*

Questa quistione può presentarsi in tre ipotesi differenti:

1° Se l' usufrutto abbraccia soltanto la casa incendiata;

2° Se il legato d' usufrutto è stabilito su di una possessione di cui la casa incendiata fa parte;

3° Se si tratta d' un usufrutto universale o a titolo universale.

Ma prima di cominciare l' esame di queste diverse ipotesi, è uopo determinare con precisione la natura del contratto di assicurazione, gli obblighi che produce, e le azioni cui dà luogo.

Avvi due specie di assicurazioni, cioè l' assicurazione reciproca e quella a prima.

L' assicurazione reciproca (come ve ne ha un gran numero nei diversi dipartimenti della Francia) è un contratto di società col quale i proprietarî che lo hanno formato, e coloro che vi aderiscono posteriormente, hanno convenuto di conferire, durante la loro società, in una cassa comune, ciascuno una prestazione annuale, proporzionata al valore delle cose assicurate, affinchè la somma di queste prestazioni, essendo sufficiente, fosse destinata all' intera indennità di quei socî che fossero stati danneggiati per incendio; o, in caso d' insufficienza, fosse distribuita e ripartita tra essi, secondo le loro perdite.

Questo contratto non è, come le società ordinarie, fatto per ottenere un guadagno commerciale; è estraneo ad ogni speculazione di profitto o di accrescimento di ricchezze, poichè il suo scopo è di rendere comuni le perdite che altrimenti rimarrebbero individuali; però non lascia di essere una vera società fatta pel vantaggio di tutti i socî onde prevenire la loro ruina, compen-

(1) Ad leg. Rhodiam, *de jactu*, ff. lib. 14, tit. 2.

rando le perdite mediante modiche prestazioni contributive.

In questa specie di assicurazione, tutti coloro che ne fanno parte sono egualmente assicuratori ed assicurati, poichè avvi società reciproca tra essi, per sopportare insieme, ed a spese comuni, le perdite cagionate da incendio nelle case assicurate.

Per effetto di questa associazione, il corpo della società si trova attualmente creditore delle prestazioni annuali cui è tenuto ciascun socio, e reciprocamente ciascuno di costoro si trova costituito, in caso di sinistro, creditore eventuale dell' indennità che gli sarà dovuta su i fondi della cassa sociale.

1597. L' assicurazione a prima è quella che si contratta con una compagnia di capitalisti che hanno immaginato quest' intrapresa come un mezzo di ottenere una rendita dai loro capitali, soccorrendo coloro che sono stati danneggiati a causa d' incendio.

L' atto di assicurazione a prima di una casa, o la polizza di assicurazione, è un contratto aleatorio e sinallagmatico, stipulato tra gli assicuratori e l' assicurato, col quale costui si obbliga a pagare annualmente ai primi, durante il tempo dell' assicurazione, una modica prestazione, conosciuta sotto il nome di prima, e mediante la quale gli assicuratori si obbligano reciprocamente ed in caso di sinistro, a pagare all' assicurato un capitale proporzionato alla stima della casa, con la deduzione degli oggetti non incendiati, e sotto la condizione che gli assicuratori potranno, facendo riedificare o riparare la casa essi medesimi, liberarsi dal pagamento della somma convenuta.

Qui la società è tra i membri che costituiscono la compagnia di assicurazione. L' assicurato non è socio, nè assicuratore: per lui, il tutto consiste a pagare annualmente la prima convenuta per acquistar dritto all' indennità competente in caso di sinistro.

1598. Le obbligazioni contratte con le compagnie di assicurazione, non si eseguono tutte nello stesso modo.

I regolamenti di ciascuna società hanno questo di comune che la prima dev' essere pagata anticipatamente: quella del primo anno si soddisfa al momento in cui l' assicurato riceve la sua polizza, e le altre debbono pagarsi ne' primi quindici giorni di ciascun anno susseguente.

Ma avvi delle compagnie che oltre il pagamento della prima, fatta pel primo anno alla ricezione della polizza, esigono la consegna attuale di biglietti ad ordine, della stessa somma, per ciascun anno susseguente durante i quali l' assicurazione deve aver luogo.

La compagnia reale agisce diversamente su questo punto. Essa non si fa rilasciare alcun biglietto ad ordine pel pagamento delle prime degli anni susseguenti al primo; ma secondo l' articolo quarto de' suoi regolamenti, il pagamento degli anni susseguenti deve aver luogo, per tutta dilazione, ne' quindici giorni dopo la scadenza, vale a dire ne' primi quindici giorni di ciascuno di questi anni. E secondo l' articolo quinto: « In mancanza di pagamento « della somma nell' elasso di tempo qui « sopra determinato, e senza esservi « uopo di alcuna dimanda, o di mettere « re in mora, l'assicurato non ha dritto, « in caso d' incendio, ad alcuna indennità, e la compagnia può a sua scelta « ta far valere la polizza od annullarla « con una semplice notificazione. » Vale a dire che l' assicurato rimane sempre obbligato verso questa compagnia, e fino a che egli non avrà pagato la prima, essa può sempre costringerlo al pagamento, se pure non volesse sciogliere il contratto, per non aver egli pagato precedentemente ed a tempo utile.

1599. Dopo tutti questi ragguagli, è facile estimare quali sono in generale gli effetti del contratto di assicurazione.

Egli produce primieramente, a carico dell' assicurato, un' obbligazione attuale, pura e semplice e personale, in virtù della quale è tenuto sempre di pagare agli assicuratori la prima annuale convenuta, durante il tempo determinato della garentia.

L' effetto scambievole del medesimo contratto consiste in questo, cioè che la società reciproca, o la compagnia di assicurazione, si trovano eventualmente e nel caso di sinistro, costituite debitrici del valore dato alla casa assicurata, deducendo quello degli oggetti non incendiati.

La società reciproca, o la compagnia di assicurazione, hanno dunque da questo momento un dritto puro e semplice sull' assicurato, in virtù del quale possono annualmente esercitare contro di lui, per la riscossione della prima convenuta, un' azione puramente personale, poichè risulta da una convenzione che non dà luogo ad alcuna ipoteca.

1600. Da un' altra parte, l' assicurato si trova eventualmente costituito creditore del valore dato con istima alla sua casa, salvo le deduzioni che possono aver luogo, secondo quello che abbiamo detto.

Intanto avvi questa differenza tra i due modi di assicurazione, che in quella reciproca, l' assicurato ha dritto all' indennità quante volte egli medesimo è assicuratore, mentre questa condizione è onninamente estranea al contratto stipulato con una compagnia di assicurazione.

Essendo così la cosa, e per giugnere alla soluzione della quistione proposta, entriamo successivamente in disamina delle tre ipotesi precedentemente enunciate.

PRIMA IPOTESI.

1601. Questa ipotesi è quella in cui l' usufrutto ha per obbietto il solo edificio assicurato.

Per sostenere che l' usufruttuario abbia dritto, in caso di sinistro, a riscuotere la somma dovuta dagli assicuratori per goderne, sia dandola a prestito a suo pro, sia adoperandola alla riedificazione della casa di cui conserverà l' usufrutto, può dirsi, che gli si è legata una casa assicurata; che l' indennità dovuta in forza dell' assicurazione è un accessorio della cosa assicurata; che entrambe doveano essere comprese egualmente nella disposizione del testatore, perchè non bisogna separare ciò che ha voluto riunire in uno stesso tutto; che l' indennità convenuta con gli assicuratori, dal proprietario della casa, fin dal principio essendo stata fatta per compensare la perdita cagionata dall' incendio, è giusto che coloro che soffrono questo danno sieno ammessi a partecipare all' indennità nella proporzione della loro perdita, e che perciò avvi per l' usufruttuario, come pel proprietario, destinazione del testatore, per farli partecipare nell' indennità, perchè sono associati nella perdita in riparazione della quale l' assicurazione è stata stipulata; che d' altronde il caso in cui si trovano le parti è paragonabile a quello in cui si fosse venduta la casa gravata di usufrutto; ora, in questa supposizione, al certo l' usufruttuario ha dritto di riscuotere il prezzo che sostituisce la cosa; dunque deve essere lo stesso in questo caso, poichè l' usufruttuario può dire egualmente che la sua casa si è venduta, e che in conseguenza deve riscuotere la somma onde fu estimata, per divenirne usufruttuario, come lo era della casa.

1602. Non ostante sì fatti ragionamenti, crediamo che l' usufruttuario non deve affatto partecipare all' indennità provveniente dal contratto di assicurazione.

Supponiamo da prima che si trattasse dell' assicurazione stabilita per una società reciproca. In questa ipotesi,

è fuori dubbio che l' indennità è stata promessa e non può esser dovuta che a colui che nel tempo stesso è assicuratore ed assicurato, poichè tale è la legge del contratto d' onde deriva; ora è evidente che il legatario dell' usufrutto d'una casa assicurata, in una società reciproca, dal testatore, non ha per nulla la qualità di assicuratore, o, in altri termini, la qualità di socio facente parte nel contratto di associazione sottoscritto dal defunto; dunque non può avere quella di assicurato che solamente può dargli dritto alla indennità.

In generale, il contratto di società finisce per la morte di alcuno de' socì (1865+1737, mod.), eccetto quando siasi stipulato che in questo caso la società debba continuare col suo erede, ovvero con gli altri socì superstiti (1868+1740).

Certamente quando trattasi d' una società reciproca di assicurazione che può abbracciare la maggior parte degli abitanti di molti dipartimenti, non si potrebbe considerarla disciolta per tutti gli associati con la morte di un solo di essi, senza paralizzarne tutti gli effetti; laonde bisogna conchiudere che è reputata formata per rimanere permanente, anche dopo la morte di tutti i socì in particolare, comunque questa condizione non sia formalmente espressa ne' suoi statuti.

Per quel che spetta alla quistione di sapere se gli effetti di questa società passano, di pieno dritto e per l' avvenire, attivamente e passivamente, agli eredi del socio defunto, può dirsi che nulla vi ha di certo, atteso che, da una parte, la regola del dritto comune rimane ferma, e non si scorge che vi si abbia formalmente derogato; che i fondatori di diverse società reciproche sembrano aver così giudicato, poichè hanno, intorno a ciò, stabilito varie disposizioni nei loro statuti (1); che non pertanto è uopo considerare, da un' altra parte, che una società di assicurazione reciproca è formata con la idea di procurare con maggior sicurezza il soccorso che essa promette a ciascuno de' socì; che, per ottenere questo scopo, bisogna che le parti contraenti abbiano avuto l' intenzione di far passare gli obblighi e gli effetti ai loro eredi; che questo consenso tacito e presunto deve equivalere ad un patto espresso, poichè non si potrebbe intenderlo diversamente senza allontanarsi dallo scopo che i socì si hanno proposto: che d'altronde questa specie particolare di società non può essere paragonata a quelle per le quali si richieggono, ne'socì, delle qualità industriali che possono non avere i loro eredi, e quindi essa non è sottoposta al principio che vuole che le società d' industria non continuano di pieno dritto, e senza patto espresso, con gli eredi de' socì.

1603. Che che ne sia di questa quistione, è certo che le obbligazioni come i vantaggi risultanti da questo contratto, non possono passare ad un semplice legatario particolare dell'usufrutto di una casa.

In fatti, non succede punto alle obbligazioni del defunto, perchè non rappresenta la sua persona. Non può esser obbligato al pagamento annuale della prima, perchè è un debito della successione, ed egli non è tenuto a' debiti ereditarì; laonde non deve avere alcun dritto nell' indennità che è una ricompensa correlativa al pagamento della prima. Si potrebbe aggiugnere in oltre, se il bisogno lo richiedesse, che, a causa dell' incendio, il suo usufrutto si estingue nel senso più assoluto, e che in conseguenza non avendo più alcun titolo, non ha più nulla a domandare.

(1) Ved. il bullet. delle leggi, 7a serie, tom. 7, pag. 150, art. 5, ediz. di Parigi.— Tom. 8, pag. 222, art. 8, e pag 487, art. 6. — Tom. 9, pag. 431, art. 5; pag. 680, art. 8; e pag. 705, art. 4.

A dirla breve, non è nè socio nè assicuratore, nè deve personalmente alcun che alla società di assicurazione; dunque non può avere alcun dritto contro di essa.

1604. Ma se l'assicurazione della casa è stata stipulata dal testatore con una compagnia di capitalisti, l'usufruttuario è egualmente escluso dal dritto di esigere il godimento dell'indennità dovuta in caso di sinistro?

L'affermativa qui è certa come nel caso dell'assicurazione per società reciproca, perchè è egualmente vero che le obbligazioni contratte a pro della compagnia degli assicuratori non possono gravare sul legatario particolare d'un dritto d'usufrutto; che la prima la quale pagasi annualmente forma un debito personale contratto dal proprietario: e sì fatto debito, essendo puramente ereditario, è a carico dell'erede che solo rappresenta il defunto: ora, è inconcepibile in qual modo l'usufruttuario, che non può essere astretto come debitore della prima, poichè non vi è tenuto affatto, potrebbe nondimeno avere l'azione a dimandare l'indennità, che è la cosa acquistata col pagamento della prima: come se l'oggetto di una vendita o di una permuta potesse appartenere ad un altro diverso da quello che deve pagare il prezzo o consegnare l'equivalente!

Conchiudiamo dunque del pari che, in questo secondo caso come nel precedente, le azioni che nascono dal contratto di assicurazione passano attivamente e passivamente al solo erede, e che il legatario dell'usufrutto non vi ha alcun dritto, eccetto se il testatore avesse formalmente disposto diversamente, il che costituirebbe un secondo legato aggiunto al primo.

1605. Si oppone a questa decisione, che i dritti e le azioni che nascono dal contratto di assicurazione sono qui degli accessori del legato, poichè è stato legato l'usufrutto d'una casa assicurata; che in conseguenza il legatario ha dritto d'invocare la destinazione del padre di famiglia per essere ammesso a godere dell'indennità che succede alla cosa dopo l'incendio.

Al certo, quando un uomo assicura la sua casa, naturalmente debbesi presumere aver avuto l'idea di procurarsi, mediante ciò, un mezzo onde ricostruirla in caso d'incendio; ma allorchè colui che ha assicurato la sua casa fa il suo testamento e ne lega l'usufrutto lasciando tutte le obbligazioni dell'assicurazione a carico del suo erede, dovrà presumersi che intende forse trasferire al suo legatario i vantaggi risultanti da questa medesima assicurazione in caso di sinistro? No, senza dubbio, perchè sarebbe lo stesso che supporre un secondo legato aggiunto al primo, e non è permesso di creare così una disposizione che non si trova nel testamento; che anzi la presunzione contraria è evidentissima, perchè l'erede soltanto è tenuto al pagamento della prima annuale e non il legatario.

Senza dubbio, la destinazione presunta da parte del padre di famiglia si è che la indennità a percepirsi, in caso d'incendio, sia impiegata alla riedificazione della casa; ma qual vantaggio risulta pel legatario d'usufrutto tutti i dritti del quale rimangono estinti, e che, per conseguenza, non avrà neppure il godimento della casa rifabbricata?

Senza dubbio, la destinazione presunta del padre di famiglia è che l'indennità sia impiegata alla riedificazione della casa incendiata; ma che importa sì fatta destinazione? Il credito non è forse una cosa puramente personale e mobiliare? Può dirsi che questo credito è dovuto al fondo, come lo sarebbe una servitù? No, certamente: dunque è dovuta alla persona, e finchè sarà l'erede, egli solo deve profittarne.

1606. Senza dubbio, se nella dispo-

sizione del testatore si trovassero parole d' onde positivamente risultasse che ha voluto legare non solo l' usufrutto della casa, ma anche quello della somma dovuta dagli assicuratori in caso di incendio, o che così si fosse convenuto, al rilascio del legato, tra l' erede ed il legatario, con l' obbligo che costui s'incaricasse di pagare la prima annuale, non gli si potrebbe affatto negare un godimento al quale avrebbe dritto o in forza del testamento o della convenzione fatta con l' erede: ma nel silenzio, sia del testamento, sia delle parti, pretendere che il fondamendo di sì fatto godimento poggi su di un dritto di accessione inerente al fondo legato, è lo stesso che volere una cosa impossibile.

Il fondo legato rappresenta l' usufrutto, e dal momento che si è estinto per l' incendio, come mai può avere accessorî ? Il niente può averne ?

E quel che fa mestieri ben osservare si è che l' obbligo contratto dagli assicuratori è sì poco reale, o è talmente lontano ad essere inerente al fondo assicurato, che essi non sono neppure tenuti a riedificare la casa incendiata; che se essi possono farne la ricostruzione per liberarsi dal pagamento dell' indennità, è perchè si hanno riserbata la facoltà di fornire una cosa in pagamento di un' altra. La riedificazione è per essi *in facultate luendi*; ma non è affatto *in credito* per l' assicurato che non ha dritto a richiederla; laonde anche nel caso in cui gli assicuratori adottassero il partito di rifabbricare, l'usufruttuario rimarrebbe sempre in uno stato di privazione totale, atteso che non avendo avuto il dritto di esigere il godimento della somma dovuta per indennità, non potrebbe avere quello per rivendicare l'usufrutto della nuova casa che la sostituirebbe.

1607. Ma, si dice in oltre, se la casa gravata d' usufrutto fosse stata venduta, o se fosse stata incendiata per colpa di un terzo, il godimento del prezzo della vendita, o quello de' danni-interessi cui è tenuto l' incendiario, sarebbe dovuto all' usufruttuario; perchè dovrebb' essere altrimenti del prezzo dell' assicurazione ?

La disparità è immensa. Nella vendita l' acquirente deve il prezzo al venditore; l' incendiario similmente deve al proprietario della casa l' indennità di cui si è gravato *ex malo contractu*: bisogna dunque che l' usufruttuario, che era socio nel dominio della casa, sia del pari socio nel pagamento, per godere dell' uno come avrebbe goduto dell' altro; ma, nel caso di assicurazione, non vi ha niente che si rassomigli alla vendita del fondo: non si trova, negli effetti di questo contratto aleatorio, che un puro giuoco, simile a quello di una lotteria, di cui dovrà profittare solo colui che vi ha preso parte od il suo rappresentante. L' indennità dovuta dagli assicuratori non è il prezzo di una casa alienata, ma della obbligazione di pagare le prime annuali di assicurazione; dunque si perviene sempre a questa conseguenza, cioè che l'indennità deve appartenere a colui che era obbligato a pagare le prime annuali; ora il solo erede, come rappresentante il defunto, ha potuto essere astretto a questo pagamento; dunque egli solo ha dritto all' indennità che è qui la cosa acquistata col pagamento che ha dovuto fare.

SECONDA IPOTESI.

1608. Questa ipotesi è quella in cui l' usufrutto si trova stabilito su di una possessione di cui la casa incendiata faceva parte. In questo caso, l'usufruttuario avendo il dritto di godere anche del suolo e de' materiali (624 + 549), come del rimanente del dominio, non vi sarebbe affatto estinzione del dritto d' usufrutto; ma sì fatta differenza sarebbe sufficiente a far emettere una decisione contraria, e potrebbesi dire che

l' indennità provveniente dall' atto di assicurazione spetta in godimento all' usufruttuario?

Noi nol crediamo, anzi per contro opiniamo che debbasi decidere come nella ipotesi precedente.

L' indennità dovuta a causa dell' assicurazione non ha in fatti niente di comune col suolo e co' materiali, o con le altre parti della possessione sulle quali l' usufrutto continua: questa indennità non è nè una parte materiale, nè una parte accessoriamente unita al fondo per servire al suo uso: è sempre come l' obbietto di una lotteria, poichè è il prodotto di un giuoco di azzardo, o di un contratto puramente aleatorio: dunque solo colui che concorre a questo giuoco, o che rappresenta la persona del giuocatore, deve profittare di questo prodotto, poichè egli solo può perdere: ora il legatario particolare dell' usufrutto della possessione non rappresenta certamente il defunto che ha contratto le obbligazioni di questo giuoco; dunque non ha alcun dritto a partecipare all' indennità che ne è la conseguenza.

E però, se il prodotto di questa indennità è impiegato alla riedificazione della casa, quest' impiego dovrà farsi nell' interesse del proprietario; in conseguenza, se sì fatta riedificazione è necessaria al servizio della possessione, e sotto questo aspetto dev' essere riguardata come una riparazione, quest' impiego dovrà farsi senza alcun vantaggio per l' usufruttuario, in ragione degli oggetti che è tenuto a somministrare, e che in simile caso sono a suo carico, come diremo altrove (1).

TERZA IPOTESI.

1609. Questa ipotesi è quella in cui il testatore ha stabilito un dritto di usufrutto universale o a titolo universale sulla massa de' beni di cui la casa incendiata faceva parte.

Comunque il legato universale dell' usufrutto non sia, propriamente parlando, che un legato particolare, perchè l' usufruttuario non rappresenta affatto *in universum jus* il defunto, pure questo legatario avendo il dritto di godere della generalità de' beni e del prodotto delle azioni ereditarie, fa mestieri conchiuderne che abbia ancora quello di godere dell' indennità dovuta in forza di un contratto di assicurazione, stipulato tra il defunto e gli assicuratori, poichè questa indennità effettivamente è un credito che appartiene alla successione.

Da un' altra parte, la prima che annualmente devesi pagare agli assicuratori, è un debito dell' usufruttuario universale, per quel che rimane a pagarsi durante il tempo del suo godimento, poichè è tenuto a tutti i pesi annuali della successione, come diremo in uno de' capitoli seguenti. Laonde, e sotto questo rapporto ancora, deve aver dritto al godimento dell' indennità dovuta in caso di sinistro.

Ne risulta in oltre da ciò che se per mancanza di pagamento della prima annuale si fosse risoluto il contratto di assicurazione, l' usufruttuario che avesse mancato al suo dovere intorno a ciò, sarebbe risponsabile, verso il proprietario, della perdita sofferta a causa della risoluzione dell' assicurazione.

Comunque l' indennità dovuta dagli assicuratori non sia stata, per alcun atto del padre di famiglia, allogata tra la classe delle cose mobili che seguono il fondo o che divengono immobili per dritto di accessione; pure, come già abbiamo detto, non può dissimularsi che, secondo l'intenzione presunta di colui che ha stipulato l' assicurazione, costituisce un mezzo che ha voluto procurarsi per riedificare in caso d' incendio, e benchè sia imperfetta questa specie di destinazione presunta, è natura-

(1) Ved. il n° 1671 e 1719.

le conchiuderne essere sufficiente affinchè l'erede potesse richiederne l'impiego, senza che l'usufruttuario vi si potesse opporre, salvo a costui il godimento della casa che sarà riedificata.

Quando il legato d'usufrutto è a titolo universale, e siasi fatta la divisione con l'usufruttuario, e la casa assicurata sia spettata a costui, è ragionevole e giusto di considerarlo fin da quel momento come obbligato al pagamento della prima annuale, salvo ad accordargli, in caso di sinistro, il dritto di godere dell'indennità pecuniaria dovuta dagli assicuratori, purchè il proprietario non preferisse spenderla alla riedificazione della casa di cui l'usufruttuario rimarrà in godimento, come abbiamo detto rispetto all'usufruttuario universale.

1610. Se il contratto di assicurazione fosse stato stipulato dallo stesso erede dopo la morte del testatore, non si dovrebbe fare più distinzione tra il legatario dell'usufrutto a titolo singolare, ed il legatario universale dell'usufrutto. Entrambi non avrebbero alcun dritto sull'indennità, perchè non sarebbe affatto l'oggetto di un credito che sarebbe spettato alla successione del defunto.

Del rimanente, la quistione se l'usufruttuario può solo stipulare un contratto di assicurazione per garentire i suoi interessi di godimento, dev'essere risoluta secondo gli statuti delle compagnie o delle società reciproche di assicurazione cui può dirigersi. Esse intorno a ciò hanno le loro regole particolari.

CAPITOLO XXXV.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL'USUFRUTTUARIO IN FATTO DI RIPARAZIONI.

1611. Qui soprattutto sorgono infinite difficoltà a causa della varietà degli oggetti che loro danno luogo.

Per procedere col maggior metodo possibile, e chiaramente sciogliere le quistioni, divideremo questo capitolo in quattro sezioni.

Nella prima fermeremo quel che devesi intendere per riparazioni; quali sono le diverse specie; qual è il principio sul quale poggiano le obbligazioni dell'usufruttuario intorno a ciò, e quale è la natura particolare di questa specie di obbligazione.

Nella seconda, determineremo i caratteri distintivi delle riparazioni ordinarie e straordinarie, di cui le une gravitano sull'usufruttuario, e le altre sul proprietario.

Nella terza esamineremo quali sieno i dritti rispettivi dell'usufruttuario e del proprietario sulla dimanda delle riparazioni.

Nella quarta finalmente tratteremo, con qualche particolarità, le quistioni più importanti che presenta questa materia che è una delle più importanti di questo trattato.

Sezione I.

Quel che deve intendersi per riparazioni; quante specie vi sono; su qual principio poggiano le obbligazioni dell'usufruttuario quanto alle riparazioni; qual è la natura particolare di questa specie di obbligazione.

1612. I. La parola *riparazione* si intende di ogni lavoro che si fa ad

una cosa deteriorata onde prevenirne la ruina, e rimetterla nello stato in cui dev' essere per adempiere convenevolmente le funzioni cui è destinata: *Reficere est, quod corruptum est in pristinum statum, restaurare* (1).

Abbiamo detto da prima *ad una cosa deteriorata* e non *distrutta*, atteso che, quando la cosa è dispersa per effetto d' una distruzione totale, il ristabilimento che se ne fa, in tutte le parti, è una ricostruzione anzichè una riparazione, salvo se si trattasse di un oggetto accessorio ad un tutto più grande.

In secondo luogo abbiamo detto *per prevenirne la ruina e rimetterla nello stato*, ecc. ecc., perchè la causa della riparazione deriva essenzialmente dal bisogno della cosa, ed in ciò soprattutto differisce dal miglioramento fatto al fondo senza causa necessaria, come abbiamo detto nel capitolo trentatrè di quest' opera (2).

L' azione di riparare suppone dunque la preesistenza della cosa alla quale si pratica: altrimenti sarebbe una ricostruzione nuova, e non una riparazione.

Non solo suppone la preesistenza del corpo alla parte del quale si pratica, ma anche la preesistenza più o meno simile dell' opera parziale che si rifà o si ripara, altrimente ciò non sarebbe riparare ma migliorare il tutto, aggiungendovi una cosa che non vi era o che non vi faceva parte antecedentemente: *Reficere sic accipimus, ad pristinam formam iter et actum reducere, hoc est, ne quis dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exageret. Et aliud est enim reficere, longe aliud facere* (3).

1613. Laonde, riparare una via, vale lo stesso che renderle la sua forma primitiva, facendo i riempimenti necessarì; livellandola pel comodo dei passaggieri; dandole la sua antica larghezza, e togliere tutti gl' ingombri che potessero impedirne l' uso: *Viam aperire est, ad veterem altitudinem latitudinemque restituere. Sed et purgari, refectionis portio est. Purgare autem proprie dicitur, ad libramentum proprium redigere, sublato eo quod super eam esset; reficit enim et qui aperit, et qui purgat, et omnes omnino qui in pristinum statum reducunt* (4).

Riparare una casa consiste nel ristaurare o rifare la parte che minaccia ruina: *si quis aedificium vetus fulciat; an opus novum nunciare ei possimus, videamus? Et magis est ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet* (5).

Riparare un muro di chiusura consiste nel rimettere perpendicolarmente il muro che minaccia ruina, o chiudere la breccia che vi si trova fatta, sostituendo materiali nuovi in luogo e vece di quelli che non sono più buoni; e quantunque questa riparazione rende lo stato del muro migliore di prima, pure non è un miglioramento propriamente detto, perchè il lavoro è richiesto da una causa necessaria.

Similmente riparare il tetto di una casa consiste nel porre tegole, lavagna o foglie di piombo in luogo e vece di quelle che sono rotte o che hanno cessato di esser buone.

1614. Risulta da ciò una conseguenza ben notevole su questa materia;

(1) L. 1, § 6, ff. *de rivis*, lib. 43, tit. 21
(2) Ved. il n° 1437.
(3) L. 3, § 15, ff. *de itinere privat.*, lib. 43, tit 19; l. 1, § 2, ff. *de via publica*, lib. 43, tit. 11; l. 5, cod. *de operibus publicis*, lib. 8, tit. 12.
(4) L. 1, § 1, ff. *de via public. et itiner. public. refic.*, lib. 43, tit. 11.
(5) L. 1, § 13, ff. *de operis novi nunciat.*, lib. 39, tit. 1.

conseguenza che deve servire alla soluzione di parecchie difficoltà che si presenteranno nel seguito : cioè che colui che è obbligato a fare una riparazione è tenuto non solo alla mano d' opera, ma anche a somministrare i pezzi ed i materiali nuovi che possono essere necessarî all'esecuzione dell' opera, poichè deve ristabilire la cosa in uno stato tale che possa convenevolmente adempiere le funzioni alle quali è destinata, e questa riparazione non può aver luogo senza sostituire materiali nuovi a quelli che per vetustà o per altra causa non sono più buoni; tale del pari è il disposto della legge romana : *verbo* REFICIENDI, *tegere*, *substruere*, *sarcire*, *aedificare*, *item advehere*, *adportareque ea*, *quae ad eamdem rem opus essent*, *continentur* (1). Se, in forza dell' articolo 592 + 517 del codice, l' usufruttuario al quale nel tempo stesso si sono legati boschi e case, può richiedere degli alberi di alto fusto per l' esecuzione delle riparazioni cui è tenuto, ciò senza dubbio è un' eccezione che conferma la regola contraria in tutti gli altri casi; imperocchè questa disposizione sarebbe del tutto superflua se, per dritto comune, spettasse al proprietario a somministrare i materiali necessarî ai lavori di riparazione.

1615. II. Si distinguono due generi principali di riparazioni, cioè le straordinarie e le ordinarie.

Sì fatta distinzione, come sufficientemente la indicano i vocaboli, è fondata sulla maggiore o minore importanza delle deteriorazioni che possono affettare il fondo; o sulle maggiori o minori spese necessarie a ristabilirlo in buono stato.

È fondata ancora sulla durata delle riparazioni ordinarie che si ravvicina a quella della vita dell' uomo, e per questo motivo è giusto porle a carico dell' usufruttuario.

Le riparazioni ordinarie si suddividono in due classi : l' una si limita a quelle di piccola manutenzione o locative cui è tenuto l'inquilino (1754+1600); e l' altra comprende le riparazioni di grande manutenzione.

1616. Secondo l'articolo 605+530 del codice, l' usufruttuario generalmente non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie, e quelle straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non sieno state cagionate dall' ineseguimento delle riparazioni ordinarie, nel qual caso vi è tenuto l' usufruttuario come imputabili alla sua negligenza.

La disposizione della legge, che impone all' usufruttuario l' obbligo di fare le riparazioni ordinarie, è di dritto privato; in conseguenza è lecito al testatore che lega l' usufrutto di tutti o parte de' suoi beni, di obbligare il suo erede a praticarvi le riparazioni di ogni specie : questa disposizione dell' uomo sarebbe come un secondo legato aggiunto al primo, ed in virtù del quale il legatario dell' usufrutto avrebbe l' azione *personalem ex testamento* contro l' erede, per costringerlo a riparare, come pel rilascio di un' altra liberalità; *si testator jusserit ut haeres reficeret insulam*, *cujus usumfructum legavit*, *potest fructuarius ex testamento agere*, *ut haeres reficeret* (2): che se l' erede intorno a ciò non avesse adempiuto al suo dovere, l' usufruttuario avrebbe contro di lui un' azione per i danni-interessi sofferti a causa della inesecuzione delle riparazioni; azione che l' usufruttuario trasmetterebbe ai suoi eredi, anche dopo l' estinzione dell' usufrutto : *Quod si haeres hoc non fecisset*

(1) D. l. 1, § 6, ff. *de rivis*, lib. 43, tit. 31; — l. 4, § 1 e l. 5, § 1, ff. *de itinere privato*, lib. 43, tit. 19.

(2) L. 46, § 1, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

et ob id fructuarius frui non potuisset: haeres etiam fructuarii eo nomine habebit actionem, quanti fructuarii interfuisset, non cessasse haeredem: licet ususfructus morte ejus interiisset (1).

1617. III. L'obbligazione dell'usufruttuario, quanto alle riparazioni cui è tenuto, poggia sul principio che egli percepisce le rendite del fondo con l'obbligo di ripararlo; che l'uno è come il prezzo dell'altro; che spesso la durata delle riparazioni ordinarie non eccedendo affatto quella della vita dell'uomo, è giusto che il proprietario non sia gravato della riparazione di una cosa che sovente dovrà servire pel solo usufruttuario; che se, in molti casi, la durata delle riparazioni ordinarie eccede quella dell'usufrutto, è sempre più giusto di farle gravare su colui che ha il godimento del fondo, anzichè su colui che ne soffre la privazione, atteso che è naturale riparare la cosa mediante il suo prodotto.

Allorchè è quistione di riparazioni ordinarie, eseguite dall'usufruttuario, qualunque sia l'aumento di valore che abbiano procurato al fondo, non gli può esser dovuta alcuna indennità dal proprietario; poichè considerandole come lavori destinati a riparare, non sono altro che il soddisfacimento del suo debito; e riguardandole come un miglioramento, se ciò fosse possibile, la legge non vuole che ne possa ripetere il prezzo.

Ne segue da ciò che qui la condizione dell'usufruttario è ben differente da quella del possessore di mala fede, il quale dev'essere rimborsato di tutte le spese necessarie ed utili che ha fatto per la conservazione della cosa di cui è evitto (1381+1335). Abbiamo sposto le ragioni di questa differenza, parlando de' miglioramenti al capitolo trentatrè.

1618. Comunque l'usufruttuario non sia personalmente tenuto alle riparazioni straordinarie, pure avvi delle circostanze in cui la legge gl'impone il dovere di eseguirle, ed è possibile che egli si sia indirettamente imposto questo dovere da se medesimo.

E da prima, allorchè trattasi del fondo spettante alla moglie, sia che il matrimonio sia stato celebrato sotto il regime della comunione (1428+1399), o sotto il regime dotale (1562+1375), la qualità di amministratore impone al marito il dovere di fare le riparazioni di ogni specie, perchè sono necessarie alla conservazione della dote.

Lo stesso dovere è imposto ai genitori che hanno l'usufrutto legale de'beni de'loro figli minori, perchè ne sono anche i tutori, e, in sì fatta qualità, debbono vegliare alla conservazione dei loro beni.

Da ultimo, se un legatario d'usufrutto avesse dato in fitto la possessione sottoposta al suo godimento, e vi fosse uopo fare riparazioni straordinarie, la cui inesecuzione potesse pregiudicare il godimento dell'affittajuolo, costui, riconoscendo soltanto il suo affittatore, avrebbe contro di lui un'azione (1754 + 1600) per farle eseguire.

Ma in tutti questi casi, l'usufruttuario che fa una riparazione straordinaria, non soddisfacendo al suo debito, deve avere un dritto di ripetizione, come diremo più diffusamente in seguito.

1619. L'usufruttuario può ancora esser tenuto alle riparazioni straordinarie, senza dritto ad alcuna indennità, in molte circostanze.

Tale sarebbe, per esempio, il caso in cui ne fosse stato obbligato per una disposizione espressa del testatore.

Tale sarebbe quello in cui vi avesse dato luogo pel suo fatto, deteriorando la cosa per un uso irregolare, come se avesse spezzato le travi di un pavimento per avervi sovrapposto enormi pesi, o sfondata una volta a causa di macchine stabilitevi al di sopra.

Tale sarebbe in fine il caso in cui

(1) L. 47, ff. *eod.*

la riparazione straordinaria fosse stata cagionata per mancanza di qualche riparazione ordinaria.

Non pertanto è uopo notare che la semplice mancanza di riparazioni ordinarie non sarebbe sempre sufficiente ad obbligare l'usufruttuario ad una riparazione straordinaria; perchè quest'obbligo deve gravare su lui solo quando vi ha negligenza da sua parte.

1620. Supponiamo, per esempio, che una breccia avvenuta al muro di un molino sia stato il principio del crollamento totale di questo muro; ma che, fin dall'istante dell'apertura della breccia, fino a quello dell'accrescimento delle acque che ha cagionato la distruzione totale dell'opera, sia trascorso poco tempo, di tal che l'usufruttuario, malgrado ogni cura, non abbia potuto, facendo eseguire le riparazioni ordinarie, impedire il rovesciamento del muro; egli non sarà affatto risponsabile di questo accidente che non ha potuto prevenire, sia in rapporto alla mancanza del tempo sufficiente, sia in rapporto agli effetti continui dell' inondazione, o del torrente che avrà impedito di farvi qualsisia lavoro; egli non sarà risponsabile, perchè le conseguenze del caso fortuito sono imputabili solo a colui che precedentemente era in colpa (1148 e 1302 + 1102, mod. e 1256).

1621. È chiaro che quando l' usufruttuario si trova gravato dell' obbligo delle riparazioni straordinarie per una disposizione speciale del testatore, o quando vi è obbligato per effetto di colpe da lui medesimo commesse; qualunque sia la spesa necessaria per soddisfare a questa obbligazione, non può avere giammai il dritto di dimandare un' indennità contro il proprietario, poichè egli non fa altro che pagare il suo debito personale.

1622. IV. L' obbligazione cui è tenuto l' usufruttuario in fatto di riparazioni, ha un carattere tutto particolare che è interessante ben comprendere.

Fa mestieri perciò distinguere il caso in cui vi fossero deteriorazioni cagionate al fondo per colpa dell' usufruttuario, e quello in cui le deteriorazioni fossero avvenute per cause naturali, o per casi fortuiti straordinarî, senza di che non gli si potrebbe imputare alcuna colpa.

Quando si tratta di deteriorazioni avvenute per colpa dell' usufruttuario, o per sua negligenza, l' obbligazione di riparare, cui egli è tenuto, è puramente personale, come quella che risulta da un delitto o da una convenzione, atteso che l' ha realmente contratta mediante il suo fatto o la sua negligenza, vale a dire per una colpa di commissione, ovvero di omissione; in conseguenza non può liberarsene con la rinunzia al suo dritto di usufrutto, tranne se il proprietario vi acconsenta.

È questo il motivo onde l' inquilino non potrebbe liberarsi dalle riparazioni locative cui è tenuto in forza del suo fitto, rinunziando al suo dritto di locazione; perchè l' obbligazione che egli ha di riparare deriva dalla convenzione mediante la quale l'ha contratta: convenzione alla quale non può essere permesso ad alcuna delle parti rinunziare senza il consenso dell'altra.

1623. Ma quando trattasi di riparazioni non imputabili all' usufruttuario, l' obbligazione di riparare è, nel suo principio, un peso reale imposto sul godimento del fondo, peso che grava sulla persona in ragione di questo godimento. Senza dubbio in questa ipotesi, come nella precedente, l' usufruttuario che gode, e fino a che dura questo godimento, vi è obbligato personalmente, poichè fa sue le rendite della cosa a condizione di conservarla; ma d' altronde è certo che egli vi è tenuto nella sua qualità di possessore, siccome colui che gode di un fondo gravato di una rendita puramente fondiaria ne deve il pagamento nella qualità di possessore del fondo; laonde

si fatta obbligazione, o piuttosto questo peso, deve cessare per l'usufruttuario quando cessa di avere questa qualità; e siccome non può esser costretto a ritenere l'usufrutto, che anzi è il padrone di rinunziarvi, dobbiamo conchiudere che egli può liberarsi dall'obbligo di riparare, rinunziando al suo dritto (1).

1624. Un'altra differenza che deesi ancora riconoscere tra le obbligazioni dell'usufruttuario che ha commesso qualche colpa in fatto di riparazioni, e quelle di colui al quale non ne è imputabile alcuna, si è che quando trattasi di deteriorazioni avvenute per cause naturali o per casi fortuiti e di forza maggiore, egli è tenuto soltanto alle riparazioni ordinarie; mentre quando la causa delle deteriorazioni gli è imputabile, è obbligato ad ogni sorta di riparazioni.

Non basta conoscere che l'usufruttuario sia tenuto alle riparazioni ordinarie, e che quelle straordinarie sieno a carico del proprietario; è uopo in oltre conoscere in che consiste l'una e l'altra specie, e come debbonsi distinguerle. Ciò formerà l'obbietto della sezione seguente.

Sezione II.

De' caratteri distintivi delle riparazioni ordinarie che gravitano sull' usufruttuario in ragione del suo godimento, e delle riparazioni straordinarie cui è tenuto il proprietario.

1625. L'articolo 606+531, agg. del codice determina queste due specie di riparazioni nel modo seguente:

« Sono riparazioni straordinarie quel-
« le delle muraglie maestre e delle
« volte, il rinnovamento delle travi
« e degl' interi coperti de'tetti;
« Quello degli argini, e delle mura
« di sostegno e di cinta egualmente
« per intero;
« Tutte le altre riparazioni sono or-
« dinarie ».

L'articolo 262 della consuetudine di Parigi, al titolo dell'assegnamento in caso di vedovanza, dispone in una maniera presso a poco simile.

« La moglie, vi è detto, che ha
« l'assegnamento consuetudinario, è
« tenuta a conservare i fondi con ri-
« parazioni di manutenzione: eccetto
« le quattro muraglie maestre, le travi
« e le intere coverture e volte, ogni
« altra riparazione è di manutenzione».

Il ravvicinamento di questi due testi è utile per estimare lo spirito della nuova legge, perchè sembra evidente che l'articolo 606+531, agg. del codice è stato tratto da quest'antica disposizione consuetudinaria; che se non le è interamente conforme, è pel motivo che i redattori del codice, senza attenersi scrupolosamente alla lettera, hanno voluto stabilire in principio positivo l'interpretazione che la giurisprudenza aveva dato a quest' antica disposizione consuetudinaria della capitale: di tal che, per ben comprendere il nostro articolo, dobbiamo considerarne le parole comparativamente agli usi ricevuti nel parlamento di Parigi, senza per altro fare alcuna violenza al senso proprio e naturale della nuova legge.

Esaminiamo dunque le diverse parole del nostro articolo, offrendo successivamente un comento completo, secondo quello che abbiamo testè indicato.

1626. *Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte;* notiamo da prima che qui la legge non dice il *rinnovamento* delle mura e delle volte *intere* o per *intero*, come quando parla de' coperti e delle mura di sostegno e di cinta; d'onde risulta che non è necessario che una volta od un muro maestro di una

(1) Ved. altri maggiori rischiaramenti al cap. 45.

casa sieno interamente crollati, o minacciano una ruina totale, ma basta esservisi aperta una breccia, o che una parte si trovi nello stato di caducità e che sia necessario ripararla, affinchè la ristaurazione fosse classificata tra le riparazioni straordinarie.

Ma il solo incrostamento d'un muro non può essere una riparazione straordinaria, perchè l'intonico di una muraglia si fa per abbellirla e conservarla, anzichè per ristabilirla; perchè i materiali che vi si debbono adoperare, come la spesa necessaria per la esecuzione, sono di poco momento; e perchè, secondo l'articolo 1754 + 1600 del codice, l'incrostamento al basso delle muraglie essendo una riparazione locativa e di piccola manutenzione, è naturale allogare l'intonico, anche quando è totale, tra le riparazioni ordinarie più importanti cui è tenuto l'usufruttuario.

1627. Ma che cosa dobbiamo qui intendere per *muraglie maestre?*

E chiaro, 1° che queste parole non debbono essere indistintamente intese di tutte le mura della casa, perchè le parole *muraglie maestre* contengono un senso ristrettivo ad una classe di mura;

2° Che queste parole *muraglie maestre*, generalmente adoperate, non debbono essere affatto limitate ai quattro muri maestri od ai muri di cinta, perchè, intenderle così, sarebbe lo stesso che restringere quel che il legislatore ha voluto intendere usando de' vocaboli che hanno un significato più esteso.

Di già, benchè la consuetudine di Parigi parlasse testualmente solo delle quattro muraglie maestre, la giurisprudenza aveva stabilito in uso, che il proprietario era tenuto alle riparazioni di ogni sorta di muri maestri (1), il che sufficientemente ci dimostra che gli autori del codice, erigendo quest'uso in legge positiva, hanno voluto dargli un senso più esteso di quello de'termini di quest'antica consuetudine.

E però, sia secondo il senso naturale del nostro testo, sia secondo gli usi ricevuti, non dobbiamo applicare queste parole *muraglie maestre* ad ogni sorta di muri di cinta o di divisione, destinati a mantenere il tetto, o le travi e le volte ed altri pesi superiori della casa, perchè tutti concorrendo a formare l'insieme del corpo dell'edifizio, appartengono tutti alla classe delle muraglie maestre.

1628. Però non si debbono comprendere in questa classe i muri di semplice divisione, fatti di mattoni, pietre od altre materie, per la distribuzione degli appartamenti, o per la separazione degli atrî, altrimenti le parole restrittive della legge non avrebbero alcun oggetto.

1629. Fa mestieri notare in oltre che questa disposizione del codice, stabilendo una regola generale per tutti i luoghi, poco monta che un muro sia fatto di pietre ordinarie, secondo l'uso de' luoghi in cui si fabbrica con pietre, o di mattoni di terra cotta, secondo l'uso di altri luoghi, o mediante travi e pali uniti, ponendo tra gli spazî che lasciano tra loro sabbia, terra e gesso, secondo si pratica nei luoghi ove mancano pietre e mattoni. In questo caso, l'opera costruita è egualmente una muraglia maestra, quante volte ne adempie le funzioni nella casa di cui fa parte: laonde il sue rinnovamento dev' essere del pari allogato tra le riparazioni straordinarie, quand' anche, nel fatto, si trovasse meno costoso di quello d'un muro di pietre.

Per la medesima ragione, in un molino od altro edifizio costruito su pilastri, la riparazione del fondo che adempie le funzioni della volta sulla quale poggia un edifizio ordinario, co-

(1) Ved. Ferrière, sulla consuetudine di Parigi, art. 262, glossa unica, n° 4; — le osservazioni di le Camus, n° 2.

me quella delle pareti che rappresentano le muraglie di qualunque altra casa, come ancora quella delle travi e dell'intero tetto, dev'essere a carico del proprietario; però la stoppa che si pone nelle commettiture, l'intonico di catrame che si mette in vece di quello formato di calce e terra, la copertura che non è del tutto in ruina, i pavimenti di mattoni ed altri oggetti che verranno particolarizzati in seguito, debbono essere riparati dall'usufruttuario.

1630. *Il rinnovamento delle travi;* questo rinnovamento è una riparazione straordinaria, perchè le travi sono come i membri principali del corpo dell'edifizio del quale legano e mantengono le diverse parti, o come gli archi di una volta su i quali poggia il pavimento.

Quello de' travicelli, che non sono altro che travi di minore grossezza, adoperati negli edifizi di poco momento o nelle muraglie di piccola dimensione, dev'essere compreso nella medesima classe, atteso che questo genere di riparazioni è qualificato dalla funzione, e non dalla più o meno grossezza degli oggetti che debbonsi riparare.

Se vi fossero de' pezzi di ferro uniti alle travi od ai travicelli, per rinforzarli, il loro ristabilimento è una riparazione straordinaria, come quello delle travi e de' travicelli di cui sarebbero una parte accessoria destinata ad adempiere le medesime funzioni.

Per la medesima ragione, spetterebbe al proprietario accerchiellare una trave che si fosse crepata, se, per dispensarsi dal sostituirvene un'altra, si contentasse porvi intorno degli anelli di ferro per renderla più forte.

1631. Ma il rinnovamento totale o parziale delle travi su cui poggia la scala per discendere al pian terreno; quello de' travicelli che non sono destinati a rinforzare le travi, ma che sono stati posti per semplice ornamento; quello delle barre di legno poste tra una trave e l'altra per sostenere un pavimento come quello delle tavole o degli assi di un'armadura di legno, è a carico dell'usufruttuario come riparazione ordinaria.

1632. *Il rinnovamento degl' interi coperti* è egualmente una riparazione straordinaria.

Per l'intelligenza di questo testo, è uopo notare che esso non ha alcun rapporto col caso in cui l'edifizio sottoposto ad un dritto di usufrutto fosse interamente distrutto da un incendio o da altro accidente che cagionasse la sua caduta: perciocchè l'usufrutto estinguendosi con la distruzione della cosa, non vi sarebbe più quistione sulle obbligazioni dell'usufruttuario quanto alle riparazioni a farsi; la legge dunque qui statuisce su ciò che avviene ne' casi ordinarî in cui, sussistendo il corpo dell'edifizio, è a ripararsi il suo tetto.

Essendo così la cosa, la parola *interi* non deve prendersi in un senso matematicamente rigoroso: perocchè, se fosse uopo che non esistesse più alcuna lavagna, tegoli o assicelli atti ad essere usati, affinchè la riparazione del tetto fosse a carico del proprietario, sì fatta riparazione non graverebbe giammai su lui; al contrario spetterebbe all'usufruttuario, atteso che, nel corso ordinario delle cose, è quasi impossibile che questo caso succeda: dunque bisogna credere che gli autori del codice non hanno avuto questo pensiero, perchè non hanno voluto statuire su di una ipotesi difficile a succedere.

La parola *interi* non devesi dunque intendere soltanto della totalità assoluta, ma della quasi totalità, di tal che vi sarebbe riparazione straordinaria quante volte il rinnovamento deve farsi sul corpo intero del tetto, non ostante che vi esistessero lavagne, tegoli o

assicelli, atti ad essere conservati o impiegati, se la quantità fosse poco considerevole relativamente al tutto.

Ma a quale quantità bisogna attenersi per determinare, mediante questa misura comparativa, la specie della riparazione che è a farsi?

È questa una quistione di fatto che, dopo una perizia, rimane necessariamente nell'arbitrio del giudice.

1633. Se per contro si trattasse di riparare una o più rotture parziali di un tetto, o del rinnovamento delle grondaje e de'canali, de'puntelli, e delle intonicature di gesso degli angoli e delle doccie, tutti questi oggetti fanno parte delle riparazioni ordinarie.

Ma se fosse uopo demolire il tetto intero per rifare un nuovo tavolato, opiniamo che ciò formerebbe una riparazione straordinaria, perchè riguarderebbe l'intero corpo della cosa.

Risulta da tutto ciò che abbiamo detto su questo punto, che quando una casa è stata coperta o ricoperta, e che, senz'essere colpita da alcun accidente parziale, il tetto si trova alla fine interamente consumato per vetustà, la sua riparazione è a carico del proprietario e non dell'usufruttuario, quand'anche si fosse consumato durante il godimento di costui.

1634. Rimane dunque a sapersi se, nel testo precitato, l'adiettivo *interi* dev'essere egualmente rapportato alle travi ed ai tetti, di tal che il solo rinnovamento della totalità delle travi, come quello della totalità del tetto, secondo il senso spiegato precedentemente, sia una riparazione straordinaria.

Non ostante le ragioni che si potrebbero addurre per sostenere l'affermativa, noi opiniamo che la parola *interi* si riferisce ai soli tetti; in guisa che il ristabilimento di una sola trave dev'essere classificato tra le riparazioni straordinarie.

La parola *interi* non può essere relativa se non ad una cosa composta di molte parti, per dinotare che s'intende comprenderle nel tutto; ora ciò non può convenire ad una sola trave, che non è un tutto composto di molte parti riunite dalla mano dell'uomo, come un tetto; nè all'insieme delle travi che non formano affatto un tutto tra loro: vi sarebbe dunque un'improprietà di vocaboli riferendo egualmente alle travi ed ai tetti l'adiettivo *interi*.

D'altronde è certo che, secondo la consuetudine di Parigi, il rinnovamento di una sola trave era una riparazione straordinaria (1), come quello di un'apertura di una volta; dunque devesi dire lo stesso sotto l'impero del codice.

Risulta da ciò che la ricostruzione di un pavimento è una riparazione straordinaria, quanto alle nuove travi che debbono esservi rimesse dal proprietario; e che, quanto al resto dell'opera, è una riparazione ordinaria cui è tenuto l'usufruttuario. Ma riprendiamo il comento del rimanente del nostro testo.

1635. *Quello degli argini e de'muri di sostegno e di cinta, anche per intero*, così la cateratta di uno stagno, di un molino, od altra fabbrica posta in azione dall'acqua; un argine fatto alle sponde di un fiume o di un torrente per proteggere i fondi adiacenti; i muri di sostegno di un terrapieno o di un canale; quelli che chiudono un fondo qualunque, debbono essere riparati a spese del proprietario, se il loro stato è tale che il rinnovamento dev'esser fatto per intero, e sarà una riparazione ordinaria a carico dell'usufruttuario, se trattasi di riparare qualche porzione soltanto.

Ma il senso di questa disposizione è

(1) Ved. POTHIER, trattato della comunione, n° 272.

veramente tale che sia uopo necessariamente che l'argine od il muro di sostegno o di cinta debbasi ricostruire in totalità per classificare l'opera tra le riparazioni straordinarie? Supponiamo che un muro lungo cinquanta tese sia caduto o difettoso per la lunghezza di venti tese, e che sia necessario riparare questa parte fin dalle fondamenta, non dobbiamo forse dire che questa parte dovendosi ricostruire *per intero*, costituisce una riparazione straordinaria che è a carico del proprietario?

Noi crediamo che sarebbe piuttosto una riparazione ordinaria che graviterebbe sull'usufruttuario, perchè, nel testo precitato, le parole *per intero* sono correlativi del muro, e non di una parte soltanto. La legge in fatti non dice che la riparazione straordinaria consiste nel rinnovamento di una parte del muro, ma in quello del muro medesimo *per intero*; non si potrebbe dunque, senza dare a questo testo un senso che non ha, intenderlo del rinnovamento di una parte soltanto della cosa.

In breve, allorchè l'intero muro è caduto, non è affatto un'opera di manutenzione, ma una ricostruzione a farsi: e sì fatta ricostruzione rimane a carico del proprietario, perchè l'usufruttuario non è tenuto a rifabbricare, ma solo a manutenere.

Se per contro si trattasse di un'apertura parziale, la sua chiusura potendo essere considerata come un accessorio del tutto, non è altro che una manutenzione cui è tenuto l'usufruttuario.

1636. Non pertanto non bisogna intendere le parole *per intero* in un senso matematicamente rigoroso. Abbiamo detto, parlando del tetto di una casa, che fa mestieri riguardarlo come interamente in ruina, e che il suo rinnovamento dev'essere considerato come una riparazione straordinaria, ancorchè vi fosse qualche parte non deteriorata. Non è lo stesso rispetto agli argini od ai muri di sostegno o di cinta: il ristabilimento che se ne dovrebbe fare, sarebbe sempre una riparazione straordinaria a carico del proprietario, quand'anche vi si trovasse ancora, in buono stato, qualche parte poco importante relativamente al tutto: altrimenti bisognerebbe dire che una sola tesa od anche meno, su di un'opera che ne comprendesse cento o più, sarebbe sufficiente affinchè la riparazione delle novantanove altre o più, fosse una riparazione ordinaria, il che senza dubbio sarebbe irragionevole.

È uopo notare in oltre che non è affatto necessario che il tetto di una casa o un argine, o un muro di sostegno o di cinta, sieno interamente caduti, onde la riparazione sia considerata come straordinaria: è sufficiente che l'opera sia, nella sua totalità, talmente crollante che minacci una imminente ruina, perchè la legge, secondo l'estensione del ristabilimento a farsi, e non secondo quello dell'apertura già esistente, qualifica il genere della riparazione; e perchè del pari, giusta l'uso del padre di famiglia che amministra saggiamente i suoi affari, non si deve affatto attendere, per riparare una cosa, che essa sia successivamente crollata in tutte le sue parti; che anzi devesi prevenire la caduta, per evitare le perdite che naturalmente sarebbero la conseguenza di un crollamento provveniente dal corso naturalo delle cose.

1637. Così la riparazione di un'apertura nel tetto di una casa, quella di uno scoscendimento nel muro di un terrapieno; quella di un'apertura nella cateratta di una fabbrica o nel muro di cinta, non saranno che riparazioni ordinarie, se il rimanente dell'opera è tuttavia in buono stato e non richiede riparazione alcuna; ma se le altre parti mi-

nacciano ruina, ed in conseguenza il bene della cosa esige che la ricostruzione sia fatta per intero; non è più a farsi una riparazione ordinaria, ma per contro straordinaria; altrimente colui che è tenuto alla manutenzione si troverebbe obbligato alla ricostruzione intera, poichè dovrebbe rifare successivamente e consecutivamente il tutto in ciascuna delle sue parti.

1638. Il codice non si esprime d'una maniera chiara sulle riparazioni dell'armadura di legname del tetto di una casa; in qual classe debbonsi allogare?

Noi opiniamo in generale che si debbono classificare tra le riparazioni straordinarie per le seguenti ragioni:

1.° Appartengono a questa classe, per la loro importanza nella cosa, per la loro durata naturale che eccede la vita dell'uomo, e per la grande spesa di cui avvi bisogno;

2.° Quantunque i pezzi di un'armadura di legno non sieno affatto delle travi in un senso rigoroso, pure ne adempiono le funzioni, poichè servono a sostenere il tetto, come le travi ordinarie servono a mantenere i pavimenti: servono a ritenere e ligare tra loro le parti superiori della casa, come le travi mantengono e legano i muri nella parte bassa della casa: sicchè la denominazione di travi, presa in un senso più esteso, può anche loro convenire. Da ultimo, l'armadura di legname, considerata nelle sue funzioni, adempie quella di una volta destinata a sostenere il tetto.

3.° Un pezzo principale di un'armadura di legname non debbesi affatto considerare come una trave ordinaria: questa può mancare senza risultarne alcun danno per le altre; ma un pezzo principale di un'armadura di legname non può mancare senza trarre seco la frattura o la ruina, o almeno il disordine del tutto, in guisa che la riparazione non può essere assolutamente parziale: se dunque, rispetto ai pavimenti, una sola trave, per la sua importanza, è una riparazione straordinaria, a più forte ragione deve giudicarsi tale quella di un pezzo principale di un'armadura di legname;

4.° Finalmente, noi osserviamo in Degodet e ne' suoi annotatori, che simile era la interpretazione dell'articolo 262 della consuetudine di Parigi, il quale, come il codice, non parla che delle travi in generale, onde porre a carico del proprietario il loro rinnovamento, senza decidere espressamente alcuna cosa sulle riparazioni delle armadure di legname.

Nondimeno trattandosi di rifare qualche pezzo meno principale, una porzione di palconcelli, o anche qualche piana o corrente per esempio, opiniamo che questi oggetti debbono essere a carico dell' usufruttuario; ma se fosse uopo rifare del tutto i palconcelli; se, per prevenire lo sprofondamento del tetto, a causa della gran distanza tra una piana e l' altra, fosse mestieri fermarle tutte e porne altre, ciò sarebbe una riparazione straordinaria.

1639. Le rocche de' camini essendo la continuazione ed il seguito delle muraglie maestre, la riedificazione di quelle abbattute dal vento o da altri accidenti, sono a carico del proprietario.

È lo stesso degli abbaini, che non sono altro che la continuazione del muro di prospetto, o che ne tengono il luogo.

1640. Ma che deesi dire rispetto alle riparazioni necessarie all'armadura di legname interna di una fucina, la quale risulta dall' insieme di travi e cavalletti, ed altri grossi pezzi di legno riuniti in corpo, per sostenere i martelli in un giuoco regolare, e farli cadere direttamente sulle incudini?

Comunque il ristabilimento di tutti questi oggetti traesse seco una spesa con-

siderevole, pure noi opiniamo che in fatto d'usufrutto, dovrebbesi classificarlo tra le riparazioni ordinarie.

Il legname di questa specie differisce essenzialmente da quello che sostiene il tetto, tanto ne' suoi rapporti con l'edifizio, quanto sotto l'aspetto della sua durata.

Ne' suoi rapporti col corpo dell'edifizio, il legname che sostiene il tetto adempie delle funzioni principali nella casa di cui lega le diverse parti, come le travi, mentre quello di una fucina non è altro che una macchina composta di differenti pezzi, ed è collocata in essa come un torchio nel luogo ove si pigiano le uve.

Sotto l'aspetto della sua durata, il legname che sostiene il tetto, allorchè questo è ben mantenuto, ha lunga vita come le muraglie medesime dell'edifizio, mentre quello di una fucina soccumbe necessariamente, in breve tempo, sotto gli sforzi delle macchine enormi di cui sostiene i movimenti.

E però, siccome da una parte questa specie particolare di legname non serve affatto a legare le diverse parti del corpo dell'edifizio nel quale è collocata; ed in conseguenza non adempie le funzioni delle travi il cui ristabilimento è a carico del proprietario: siccome ancora d'altra parte, la durata di questo legname è particolarmente limitata, quindi è secondo lo spirito del codice, come i principî della giustizia, che il suo rinnovamento sia a carico dell'usufruttuario, al servizio del quale è comunemente destinato.

1641. *Ogni altra riparazione è ordinaria*: debbonsi dunque considerare come riparazioni cui è tenuto l'usufruttuario, tutte quelle che non abbiamo indicate come riparazioni straordinarie.

È questo un punto sul quale, come su tanti altri, la nostra nuova legislazione si mostra assai superiore all'antica giurisprudenza. Se interroghiamo la legge romana per sapere quali sono le riparazioni che esige dall'usufruttuario, ora essa ci dice che egli deve soltanto le rifazioni modiche, *modica igitur refectio ad eum pertinet*, il che nulla definisce; ora ci fa sapere che intorno a ciò dobbiamo ricorrere all'arbitrio del giudice, *reficere quoque eum aedes per arbitrum cogi*, *Celsus scribit* (1), il che ci lascia sempre nel vago e nell'arbitrario; mentre oggidì la legge avendo specialmente determinato le riparazioni straordinarie, e poste tutte le altre a carico dell'usufruttuario, il tutto è ben definito.

E però, in fatto di fondi, l'usufruttuario è tenuto a serbare lo stesso numero di alberi, sostituendo delle novelle piante a quelle secche; è tenuto alla manutenzione de' canaletti e canali d'irrigazione o di disseccamento, a quella delle aje, fossati ed altre chiudende.

Deve riparare ogni apertura o crollamento parziale negli argini e muri di sostegno.

Negli edifizî è obbligato a riparare le intonicature interne ed esterne delle muraglie: è tenuto al rinnovamento delle porte e finestre, dei mattoni, dei travicelli, de'tavolati, delle lastre, e delle soffitte: a quello delle mangiatoje e rastrelliere, tramezzi, lastricati e ammattonati di scuderia; a quello delle grondaje, tegole, intonicature di gesso, saettili, doccie, canali, tubi di terra cotta e qualunque altra deteriorazione parziale del tetto; al ripulimento dei pozzi e latrine, ecc., ecc.

Nelle fabbriche la cui forza motrice è l'acqua, è tenuto a pulire i fiumi ed i ruscelli; al ristabilimento delle cateratte, portiere, alberi, ruote, rotelle, lanterne, perni, mantici, cavalletti, martelli, incudini, tenaglie, macine; ed in breve, a tutto ciò che riguarda gli utensili e strumenti delle fabbriche.

1642. In quale classe di riparazio-

(1) L. 7, § 2 e 3, *de usufructu* lib. 7, tit. 1.

ui debbonsi allogare i lavori necessari a render salubre o disseccare un fondo sommerso a causa della rottura degli argini fatti per proteggerlo dalle inondazioni di un torrente?

Se l'argine si fosse rotto per mancanza di riparazioni ordinarie, senza dubbio l'usufruttuario sarebbe tenuto a tutte le conseguenze; ma supponendo che non gli si potesse imputare alcuna colpa o negligenza, noi siamo di avviso, secondo Voet, (1) che il nuovo disseccamento a farsi, dovrebb' essere considerato come una riparazione straordinaria, sia perchè in questo caso è paragonabile a quello di un edifizio caduto per vetustà, sia perchè la spesa richiesta per quest' oggetto, non può essere se non d' una importanza sproporzionata ai mezzi che possono offrire le rendite del fondo.

Rispetto all'argine però, se non fosse stato interamente distrutto dal torrente; se vi fosse una semplice apertura, la sua riparazione sarebbe a carico dell' usufruttuario.

Sezione III.

De' dritti e doveri rispettivi dell' usufruttuario e del proprietario in fatto di riparazioni.

1613. I dritti constitutivi delle azioni che il proprietario e l' usufruttuario possono o pur no intentare l' uno verso dell' altro sull' esigibilità delle riparazioni, sono stabilite e contenute ne' loro limiti dagli articoli 600, 605 e 607+525, agg., 530 e 532 del codice, che successivamente comenteremo l' uno dopo l' altro.

Articolo 600 + 525, agg.

« L' usufruttuario prende le cose « nello stato in cui si trovano; ma « non può conseguirne il possesso se « non dopo aver fatto fare, in pre« senza del proprietario, o dopo averlo « formalmente citato, un inventario « de' mobili, e uno stato degl' immo« bili soggetti all' usufrutto. »

L' usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano, eccetto se nell' intervallo dalla morte del testatore al rilascio del legato, non sieno avvenute deteriorazioni imputabili all' erede il quale in questo caso è tenuto a riparare (2).

Ma astrazion fatta di questo caso particolare, chiaramente risulta da queste parole del nostro articolo, che se, al tempo in cui ha avuto luogo l' usufrutto, la cosa che vi è sottoposta si trovasse deteriorata, il legatario dell' usufrutto non avrebbe alcun' azione contro l' erede per costringere costui a ripararla prima di fargliene il rilascio. Egli può e deve esigere che si faccia contradittoriamente la descrizione del fondo, affinchè, in ogni caso, le deteriorazioni di cui è già affetto, non gli sieno imputabili, e sì fatta descrizione sia fatta in modo ad eliminare intorno a ciò ogni difficoltà; ma tutte le sue azioni, su questo punto, si limitano solo a ciò rispetto al proprietario, poichè la legge vuole che egli riceva il fondo nello stato in cui si trova. Su questo capo gli autori del codice hanno adottato la disposizione della legge romana la quale prescriveva che, quanto all'esecuzione del legato d'usufrutto, l'erede non era obbligato a riparare quel che il testatore aveva lasciato cadere in ruina, come non lo era se la cosa fosse stata legata in tutta proprietà ad un terzo. *Non magis haeres reficere debet quod vetustate jam deterius factum reliquisse testator, quam si proprietatem alicui testator legasset* (3). Questa disposizione legislativa è fondata sulla presunzione che il testatore dà la cosa come la lascia; che se nella ven-

(1) *Ad Pandectas de usufructu*, n° 38

(2) Ved., *infra*, il n° 1699 e seg.

(3) L. 65, § 1, ff. *de usufructu*, lib 7, tit. 1.

dita, l'acquirente che paga il prezzo del fondo è obbligato a riceverlo nello stato in cui si trova nel momento del contratto (1614 + 1460), a più forte ragione il donatario che non paga niente, deve contentarsi di riceverlo così. È fondata ancora su questo, cioè che il dritto d'usufrutto non consiste affatto in una obbligazione imposta al proprietario del fondo, per costringerlo ad una servitù o ad una prestazione personale qualunque; ma solo in un dritto puramente reale, imposto sul fondo soltanto, e sotto questo rapporto l'usufrutto partecipa della natura delle servitù rispetto alle quali il padrone del fondo serviente non è obbligato ad altro che a soffrirne l'esercizio (698 + 619). *Servitutum non ea est natura ut quis aliquid faciat, sed ut patiatur aut non faciat* (1). Del rimanente noi intendiamo parlare qui delle deteriorazioni che già affettavano il fondo alla morte del testatore; e quanto a quelle sopravvenute tra questo tempo e quello dell'immissione in possesso dell' usufruttuario ne parleremo in seguito.

1644. Allorchè la legge dice che il legatario dell'usufrutto deve contentarsi di ricevere le cose nello stato in cui si trovano, bisogna por mente che ciò s'intende a fronte dell'erede dal quale non può esigere nulla di più: è come se, usando le stesse parole della legge romana, gli autori del codice avessero detto che per l'esecuzione del legato d'usufrutto, l'erede non è tenuto a rendere il fondo in buono stato come non lo sarebbe se si fosse legata la proprietà. Ecco tutto quello che significa il nostro articolo, e non se ne deve estendere d'avvantaggio il senso. Se dunque un terzo si trovasse obbligato a fare delle riparazioni al fondo; siccome il legato d'usufrutto fatto a pro di un altro non sarebbe un legato di liberazione in favore di questo terzo, costui sarebbe sempre tenuto a riparare, e l'usufruttuario al quale la riparazione tornerebbe vantaggiosa, avrebbe dritto a chiederne la esecuzione, perchè ogni azione necessaria ad ottenere ciò, gli sarebbe riputata legata come un accessorio del suo legato.

Supponiamo, a modo di esempio, che la possessione sottoposta al dritto d'usufrutto sia stata data in fitto dal testatore; l'usufruttuario ottenendo l'immissione in possesso, è tenuto a riconoscere il fitto; d'onde risulta che egli ne avrà tutte le azioni: perciocchè un contratto sinallagmatico non può obbligare una persona senza che essa abbia ancora le azioni che ne derivano pel suo proprio interesse: il legato d'usufrutto comprenderà dunque accessoriamente una cessione tacita delle azioni necessarie ad obbligare il fittajuolo a tutte le riparazioni di cui può esser tenuto, senza che l'erede vi si possa opporre col dire che i danni-interessi che possono esser dovuti dal fittajuolo, per deteriorazioni del fondo, sono un credito della successione; non potrebbe elevare questa pretensione, perchè la riparazione è dovuta, ed in conseguenza, anche nel caso in cui, per mancanza di esecuzione, l'obbligazione si risolvesse in una somma pecuniaria, l'usufruttuario avrebbe il dritto a farla spendere alla riparazione del fondo, o di richiederne il godimento.

1645. Reciprocamente, allorchè l'usufrutto si estingue, il proprietario ha tutte le azioni risultanti dal contratto del fitto contro l'afittajuolo della possessione, senza però pregiudizio del suo ricorso contro gli eredi dell' usufruttuario.

1646. Si fatta decisione non devesi limitare al solo fitto: devesi estendere ad altri casi ancora, e dire che quando un terzo è obbligato a ripa-

(1) L. 15, § 1, ff. *de servitutibus*, lib. 8, tit. 1.

rare un fondo, qualunque sia il principio dell' obbligazione cui è tenuto, il legatario dell' usufrutto è sempre ammessibile a dimandargliene l'adempimento.

Supponiamo, in fatti, che un uomo abbia maliziosamente e per una intrapresa colpevole, demolita o deteriorata la casa facente parte accessoria di una possessione il cui usufrutto mi è legato, e che in questo stato di cose siasi verificato il mio dritto, io avrei la facoltà di chiamarlo in giudizio, non per l' azione *locati*, come se fosse un affittajuolo, ma per l' azione *ex delicto*, o *ex malo contractu*, perchè egli è rigorosamente tenuto come se vi si fosse obbligato per un contratto. Incontrastabilmente mi apparterrebbe questo dritto, perchè l' oggetto diretto del suo debito è una riparazione a farsi nella possessione di cui ho il godimento, perchè il riparare consiste nel somministrare i materiali necessarî, metterli ove richiede il bisogno ed immobilizzarli identificandoli col fondo di cui addivengono parte integrante (1); e perchè avendo il dritto di godere di questo fondo, è uopo che io abbia ancora quello di ottenere il godimento di tutte le sue parti, ed anche di quello che dev' essere aggiunto per farne un sol tutto con le altre (2).

Articolo 605 + 530.

1647. « L' usufruttuario non è te« nuto se non alle riparazioni ordi« narie.

« Le riparazioni straordinarie sono « a carico del proprietario, a meno « che non sieno state cagionate dal« l' ineseguimento delle riparazioni or« dinarie, dopo che ha avuto luogo « l' usufrutto, nel qual caso vi è te« nuto l' usufruttuario ».

L' usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie: queste parole sono notevoli pel senso esclusivo che racchiudono rispetto alle riparazioni straordinarie: perciocchè se l' usufruttuario è tenuto solo a quelle ordinarie, è necessario conchiuderne che, per quel che riguarda le straordinarie, egli non è sottoposto ad alcun peso, e quante volte il proprietario vuol fare una riparazione straordinaria, non potrebbe costringere l' usufruttuario nè ad anticipare le spese, nè a pagare l' interesse del capitale adoperatovi. Se, in fatti, l'usufruttuario fosse suscettivo di una simigliante azione, non sarebbe più vero che fosse tenuto alle sole riparazioni ordinarie, poichè dovrebbe concorrere del pari all' eseguimento di quelle straordinarie (3).

Ma quanto a quelle ordinarie, egli le deve solo e tutte, poichè tutte entrano nel peso da cui è affetta la percezione de' frutti e delle rendite che egli esercita. E siccome la legge non dice che egli è tenuto a pagare le spese necessarie per riparare, ma alle riparazioni soltanto, è necessario dire che la prestazione in natura è qui dovuta dall' usufruttuario: e da ciò risultano parecchie conseguenze che non sarà inutile qui indicare.

1648. *La prima*, che, durante l' usufrutto, il proprietario ha dritto di chiamare in giudizio l' usufruttuario, per farlo condannare a fare le riparazioni ordinarie (4); poichè vi ha obbligazione attuale da una parte, ed interesse del pari attuale dall' altra.

Il proprietario potrebbe ancora, secondo le circostanze, far dichiarare l' usufruttuario decaduto dal suo dritto

(1) Ved. *supra*, al n° 1612 e seg.

(2) Si potrà vedere eziandio questa quistione con parecchie altre, diffusamente discusse, nel nostro trattato sulla divisione de' beni.

(3) Ved. anche *infra* il n° 1854 e seg.

(4) Ved. la l. 1, § 3 e 16, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*, lib. 7, tit. 9.

d' usufrutto, per aver lasciato deperire la cosa per mancanza di riparazioni (618 † 543), atteso che, avendo ottenuto l' immissione in possesso sotto la condizione di soffrire sì fatto peso, solo con l'adempimento di questo dovere può mantenervisi.

Non pertanto, se si trattasse di riparazioni che non fossero urgenti, vale a dire, il cui inadempimento non traesse seco maggiori deteriorazioni, e non si avesse alcun timore sulla futura insolvibilità dell' usufruttuario e del suo fidejussore, il concorso simultaneo di queste due circostanze dovrebbegli far accordare una dilazione qualunque per poter eseguire in tempo più opportuno i lavori cui è tenuto, poichè gl' interessi del proprietario a causa di questo ritardo non sarebbero affatto compromessi.

1649. *La seconda*, che all' estinzione dell' usufrutto, se fossero state omesse riparazioni ordinarie, il proprietario ha la medesima azione o contro il fidejussore, se ve ne fosse, o contro gli eredi dell' usufruttuario che succedono alle sue obbligazioni, non solamente per questa omissione, ma per le deteriorazioni più considerevoli che ne fossero stata la conseguenza, e per tutti i danni che potrebbero immediatamente risultarne (1).

Avvi nondimeno questa differenza tra l' usufruttuario ed i suoi eredi quando sono chiamati in giudizio dal proprietario per costringerli a fare le riparazioni; cioè che l' usufruttuario potrebbe liberarsene rinunciando al suo dritto d' usufrutto sotto le condizioni di cui parleremo altrove (2), mentre i suoi eredi nol potrebbero, poichè per essi non vi è più usufrutto cui sia possibile di rinunziare.

1650. *La terza*, che, sia durante l' usufrutto, sia dopo l' estinzione, l' usufruttuario od i suoi eredi non possono offrire il valore delle riparazioni cui sono tenuti, per liberarsi in questo modo contro la volontà del proprietario, poichè essi sono obbligati a fare le riparazioni in natura, e non si può pagare una cosa per un' altra malgrado il creditore (1243†1196); *si quis opus facere jussus, paratus sit pecuniam dare Reipublicae, ut ipsa faciat, cum testator per ipsum id fieri voluerit: non audietur* (3); in conseguenza, in caso d' inesecuzione delle opere a farsi dall' usufruttuario o da' suoi eredi, il proprietario, come creditore della cosa, potrebbe farle eseguire egli medesimo a loro spese (1144 † 1098).

1651. *La quarta*, che se, durante l' usufrutto, o dopo che si è estinto, il proprietario ha fatto eseguire egli medesimo le riparazioni ordinarie, ha dritto a ripetere dall' usufruttuario od i suoi eredi la somma di quel che ha speso, poichè egli realmente ha pagato il debito cui essi erano tenuti; *si absente usufructuario, haeres, quasi negotium ejus gerens, reficiat: negotiorum gestorum actionem adversus fructuarium habet; tametsi in futurum sibi haeres, prospiceret* (4): ma la prudenza esige che una simigliante intrapresa non sia messa in esecuzione che dopo aver contraddittoriamente con l' usufruttuario od i suoi eredi fatto provare il cattivo stato del fondo, e dopo averli richiesti d' eseguirvi le riparazioni cui sono tenuti.

1652. *Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario;* qui la legge, rispetto al proprietario, non adopera le parole che ha usato in rapporto all' usufruttuario: non dice che il proprietario *è tenuto alle riparazioni straordinarie*, od è obbligato a farle, come ha detto che l' usufrut-

(1) Ved. POTHIER, trattato dell' assegnamento in caso di vedovanza, n° 279.

(2) Ved. al cap. 46, sotto il n° 2190.

(3) L. 11, § 25, ff. *de legat.* 3.

(4) L. 48, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

tuario *non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie:* perchè questa diversità di parole? Il motivo si è che il proprietario non è obbligato di conservare la sua cosa; egli per contro è libero di lasciarla cadere in ruina, e questa facoltà è uno degli attributi essenziali del dritto di proprietà; egli non deve personalmente all'usufruttuario se non il solo rilascio del fondo, per goderne nello stato in cui si trova; in conseguenza, dichiarando che *le riparazioni ordinarie sono a carico del proprietario*, gli autori del codice non hanno realmente detto nè voluto dir altra cosa, se non che l'usufruttuario non vi è tenuto, come più ampiamente lo dimostreremo nel capitolo seguente (1).

1653. *A meno che non sieno state cagionate dall'ineseguimento delle riparazioni ordinarie;* in questo caso le riparazioni straordinarie sono a carico dell'usufruttuario, atteso che, essendo state cagionate dalla sua colpa, è giusto che sopporti le conseguenze della sua negligenza verso il proprietario che ne soffre.

Diciamo *verso il proprietario che ne soffre:* imperciocchè se, per l'avvenimento, il proprietario non provasse alcun danno, l'usufruttuario non sarebbe tenuto verso di lui ad alcuna cosa. Se, a modo di esempio, la casa ove sono avvenute grandi deteriorazioni per mancanza di riparazioni ordinarie, si trovasse colpita da un fulmine, ed interamente consumata dall'incendio, l'usufruttuario non dovrebbe alcun'indennità al proprietario, in ragione delle deteriorazioni di cui era affetta quando vi si è appiccato il fuoco, perchè l'intera casa si sarebbe egualmente distrutta (1302 + 1256), quand'anche non fosse stata deteriorata, ed il proprietario, per l'inadempimento delle riparazioni da parte dell'usufruttuario, realmente non avesse sofferto alcun danno.

1654. *Dopo che ha avuto luogo l'usufrutto;* qual è il senso di queste parole? debbono intendersi dall'apertura del dritto che ha luogo dopo la morte del testatore che ha legato l'usufrutto, o soltanto dell'apertura di fatto che ha luogo con l'immissione in possesso dell'usufruttuario?

Sì fatta quistione è tanto più importante, perchè nell'articolo che immediatamente precede questo, è detto, parlandosi dell'usufruttuario che è in ritardo di dar cauzione, che nondimeno i frutti *gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all'usufrutto:* egualmente si può domandare se ciò devesi intendere dall'apertura del dritto che ha luogo per la morte del testatore, o dall'apertura di fatto che ha luogo col rilascio del legato, o per la dimanda di rilascio fatta dal legatario.

È naturale d'intendere nel medesimo senso, le medesime parole racchiuse ne' due articoli, di cui l'uno segue immediatamente l'altro, poichè essi formano, in certo modo, il medesimo testo: questi due articoli composti nello stesso tempo per essere allogati l'un presso l'altro, sono stati concepiti nello stesso spirito, e le parole *dopo che ha avuto luogo l'usufrutto* che si trovano in entrambi, esprimono realmente il medesimo pensiero.

Un'altra considerazione non meno convincente, per intenderle così, si è che l'obbligo di riparare ed il dritto di percepire i frutti del fondo sono correlativi, poichè l'uno è imposto in considerazione dell'altro: l'apertura dell'usufrutto deve dunque aver luogo nel medesimo istante, sia quanto all'obbligo di riparare il fondo, sia quanto al dritto di percepire le rendite.

1655. Ma è uopo attenersi all'apertura del dritto, e dire che il peso di riparare, come il dritto di ripetere i

(1) Ved. *infra* il n° 1862.

frutti, debbono rimontare all' istante della morte del testatore, per ottenere i loro effetti da quel tempo; o per contro bisogna attenersi all' apertura di fatto, vale a dire a quella che ha luogo per l' immissione in possesso dell' usufruttuario, o per la dimanda di rilascio del suo legato?

Sembraci evidente che il dritto di percepire i frutti, ed il principio sul quale poggia la obbligazione di riparare, dipendono dall' apertura di fatto.

E da prima, per quel che spetta alla percezione delle rendite del fondo, la nostra opinione è fondata sul testo preciso della legge (1014 + 968), il quale vuole che il legatario particolare non abbia dritto ai frutti se non dal giorno del rilascio volontariamente fattogli del legato, o da quello della dimanda di rilascio, quando non gli è spontaneamente accordato.

Quanto poi al peso di riparare, la cosa è anche più incontrastabile. La legge vuole che egli sia tenuto alle riparazioni straordinarie che sono state cagionate per mancanza di quelle ordinarie, *dopo che ha avuto luogo l'usufrutto :* è evidente che queste parole non significano nè possono significare altra cosa che *dopo l'immissione in godimento dell'usufruttuario:* impercioccbè il principio della sua obbligazione è qui nella mancanza che ha commesso non eseguendo le riparazioni ordinarie: ora come concepire che un legatario d'usufrutto, che se ne sta in silenzio, che non ancora ha accettato il suo legato, che non sa neppure esservi un legato a suo pro, sia colpevole per non aver riparato il fondo di cui non ne gode ancora? Come concepire che la negligenza in cui è l'erede che gode del fondo e lo lascia deteriorare senza riparare, sia una colpa punibile nell' usufruttuario che può ignorare d' esserne legatario?

1656. Per contro l' usufruttuario, dimandando il rilascio del suo legato, ha dritto a dolersi dell' erede il quale percependo le rendite del fondo, non avesse fatto le riparazioni che la legge dichiara a carico de' frutti, e lo avesse perciò deteriorato; l' usufruttuario ha dunque contro di lui, un' azione per i danni-interessi che la legge concede a tutti i creditori contro i debitori che sono tenuti di conservare la cosa, perchè debbono consegnarla (1136 + 1090), e sono risponsabili di ogni deteriorazione che vi potrebbe avvenire per loro colpa (1137 +1091), prima di farne il rilascio.

1657. *Nel qual caso è tenuto l' usufruttuario:* egli dunque è tenuto alle riparazioni straordinarie cagionate per mancanza di quelle ordinarie, a contare dalla sua immissione in godimento : è questa del pari una disposizione che bisogna ben intendere. Sì fatta obbligazione dell' usufruttuario poggia sulla sua colpa o negligenza a fare le piccole riparazioni prima che altre più considerevoli avessero luogo; è dunque necessario che vi sia colpa da sua parte, e ciò è la prima cosa ad esaminare per poter decidere se egli è o pur no tenuto alle riparazioni ordinarie.

Suppongasi, per esempio, che subito dopo l' immissione in possesso dell' usufruttuario, avvenga una deteriorazione considerevole nel fondo, per non aver fatto il possessore una riparazione ordinaria; l' usufruttuario che non ancora aveva avuto il tempo di effettuare questa riparazione, non potendoglisi imputare nè negligenza nè colpa, non sarà affatto risponsabile della deteriorazione sopravvenuta.

Suppongasi per contro che sì fatta deteriorazione sia avvenuta dopo molti anni di godimento dell'usufruttuario, o dopo un tempo qualunque, ma sufficiente per poterla riparare, egli sarà risponsabile, perchè vi è negligenza e colpa da sua parte.

1658. Questa disposizione del codice, la quale prescrive che l' usu-

fruttuario sia tenuto alle riparazioni straordinarie la cui causa deriva dalla mancanza di quelle di manutenzione dopo la sua immissione in godimento, dà luogo ad una conseguenza ben interessante : cioè quante volte si tratta di una riparazione ordinaria la cui omissione potesse dar luogo a più grandi deteriorazioni nel fondo, l' usufruttuario ne è tenuto, ancorchè la causa di questa riparazione fosse stata già esistente al tempo del suo entrar in possesso: perciocchè ponendo a suo debito le deteriorazioni più gravi avvenute nel fondo fin dal tempo in cui ha avuto luogo il suo dritto, per non aver eseguite, dal suddetto tempo, le riparazioni ordinarie, la legge vuole evidentemente che egli sia tenuto di quelle cagionate da una causa anteriore, poichè lo punisce delle conseguenze, allorchè non le abbia fatto eseguire.

La medesima conseguenza risulta ancora dalla disposizione della legge la quale vuole che l' usufruttuario prenda le cose nello stato in cui si trovano. Questa disposizione sarebbe, in fatti, inutile, se, non obbligando l' erede a riparare il fondo prima di farne il rilascio all' usufruttuario, ponesse a carico di costui le riparazioni la cui causa è già esistente, e la cui omissione può cagionare maggiori deteriorazioni : sarebbe lo stesso che direttamente volere che il legato d'usufrutto traesse seco la ruina del fondo.

1659. Così, supponendo che fin dal rilascio del legato d'usufrutto d'una casa, il tetto sia di già in cattivo stato di riparazioni ordinarie, l' usufruttuario è tenuto a ripararlo subito per prevenire maggiori deteriorazioni che potrebbero aver luogo per l' infiltrazione e la caduta delle acque nell' interno della casa.

Supponendo che esiste già un'apertura nella cateratta di una fabbrica allorchè l' usufruttuario ne ha il godimento, questi deve ripararla prima che il corso delle acque trascini seco l'argine intero, altrimenti, sarà tenuto alla riparazione straordinaria, se gli era possibile di prevenirla a tempo utile.

È lo stesso in ogni altro caso simile, poichè la disposizione della legge è generale.

1660. Opiniamo non pertanto che debbesi ammettere un temperamento, e dire che se l' usufrutto venisse a cessare prima che la deteriorazione preesistente fosse stata riparata, e senza che fosse sopravvenuto un danno maggiore, imputabile alla negligenza dell'usufruttuario, costui od i suoi eredi non dovrebbero esser tenuti che fino alla concorrenza delle rendite percepite sul fondo, quantunque il loro valore fosse minore delle spese necessarie per eseguire la riparazione (1).

È questo un caso particolare nel quale ci sembra doversi ammettere sì fatto temperamento di equità, poichè restituendo il fondo nel medesimo stato in cui era quando l' usufruttuario ne ha ottenuto il rilascio, e restituendolo con tutti gli emolumenti percepiti, sarebbe troppo rigoroso se fosse tenuto a qualche altra cosa.

Senza dubbio ne' casi ordinarî, gli eredi non sarebbero ammessibili a liberarsi dall'obbligo di riparare il fondo offrendo la restituzione de' frutti percepiti dal loro autore, perchè essi non sono affatto tenuti a questa restituzione, ma alle riparazioni in natura. Se, mediante simili offerte, l'usufruttuario, nel corso di sua vita, può rinunziare al suo usufrutto per liberarsi da ogni sorta di riparazioni indipendenti da sua colpa, ciò avviene perchè il proprietario trova, nella rinunzia al dritto di usufrutto, un compenso maggiore della restituzione de' frutti; compenso che non può più aver luogo quando l' usufrutto si è estinto per la morte dell' usufruttuario.

(1) Ved. nel capitolo 46, il n° 2190 e 2191.

Ma quando trattasi di riparazioni la cui causa era già esistente allorchè l' usufruttuario ne ha ottenuto il rilascio, è giusto di procedere con minore rigore verso i suoi eredi, sia perchè non vi è alcuna mutazione nello stato del fondo, sia perchè è incontrastabile non poterglisi imputare alcuna colpa sulla causa delle deteriorazioni di questa specie, mentre non si ha sempre la stessa certezza rispetto a quelle sopravvenute dopo la sua immissione in possesso.

1661. Nondimeno, se, nel medesimo caso, l' usufruttuario ne avesse fatto la riparazione, i suoi eredi non avrebbero dritto a ripetere alcuna cosa dal proprietario, sotto il pretesto che le spese sostenute per questa riparazione, dal loro autore, fossero di un valore maggiore di quello dei frutti da esso percepiti, atteso che l' obbligo delle riparazioni non gravita su i frutti o sulle rendite di questo o quell' anno soltanto, ma sul dritto di usufrutto in generale.

Devesi dire ancora che l' usufruttuario è tenuto a riparare tutti gli oggetti di manutenzione che sono necessarî all' uso del fondo, perchè il bisogno della cosa lo esige (1).

1662. Ma se avvi riparazioni ordinarie assolutamente richieste dal bisogno della cosa, o la cui omissione dà luogo naturalmente a maggiori deteriorazioni, avvene ancora delle altre la cui oscitanza non reca alcun pregiudizio al rimanente del fondo, nè alcun ostacolo al suo godimento: tale sarebbe, per esempio, un'apertura esistente in un semplice muro che circonda un fondo, la quale può sussistere più o meno lungo tempo senza nuocere al rimanente del muro; tali sarebbero ancora molte riparazioni interne di una casa. Devesi forse decidere che l' usufruttuario sia tenuto alle riparazioni di questo genere, anche quando la loro causa è preesistente alla sua immissione in possesso?

(1) Ved. il n° 1698.

Per l' affermativa può dirsi che i frutti della cosa acquistandosi dall' usufruttuario fin dal suo entrare in godimento, egli è tenuto ancora, dal medesimo tempo, a tutte le riparazioni, poichè tutte sono un peso del dritto di godimento che egli esercita; che intorno a ciò egli è obbligato a fare quel che farebbe un buon padre di famiglia (601 + 526); che la legge la quale vuole che egli riceva la cosa nello stato in cui si trova, in generale gl' impone l' obbligo (618 + 543) di fare tutte le riparazioni ordinarie, senza distinzione di quelle la cui causa è anteriore o posteriore alla sua immissione in possesso.

1663. Nondimeno noi opiniamo, che l' usufruttuario non sarebbe tenuto ad alcun danno interesse, per l' omissione delle riparazioni di cui trattiamo, atteso che è naturale che egli possa, alla fine dell' usufrutto, liberarsi restituendo tutto quello che ha ricevuto; che se è obbligato a mantenere la cosa, non è egualmente tenuto a migliorare la condizione del proprietario; che intanto verrebbe costretto a migliorare, se fosse obbligato a fare le riparazioni la cui causa era già esistente fin dalla sua immissione in possesso, poichè sarebbe forzato a restituire il fondo in uno stato migliore di quello in cui si trovava quando lo ha ricevuto: che se al suo entrare in possesso è uopo fare una riconoscenza degl' immobili, per verificare se alla fine del suo usufrutto li restituisce nel medesimo stato in cui li ha ricevuto, sì fatta riconoscenza sarebbe senza oggetto, se tutte le deteriorazioni già esistenti fossero a suo carico, poichè, in tutti i casi, sarebbe egualmente tenuto a restituire la cosa in buono stato di riparazioni ordinarie.

Che in fine non bisogna risguardare questo genere di riparazioni co-

me quelle la cui omissione desse luogo a maggiori deteriorazioni, perchè non avvi colpa nell' omissione di ciò che non è necessario al bene della cosa, come vi è colpa nel caso contrario.

È chiaro quanto questa decisione sia giusta allorchè un dritto d' usufrutto abbia una breve durata, come il più sovente è quello de' genitori.

1664. Se dunque l' usufruttuario avesse eseguito le riparazioni di cui intendiamo parlare qui, avrebbe fatto al di là di quello che gli si avrebbe potuto rigorosamente richiedere; ma sottomettendosi volontariamente a questo peso, lo ha riconosciuto qual suo proprio debito, ed in conseguenza intorno a ciò non ha dritto ad alcuna indennità contro il proprietario, come quando si tratta delle riparazioni straordinarie che la legge pone a carico di costui. Non pertanto l' usufruttuario che, al tempo della restituzione della cosa che ha luogo alla fine del suo godimento, si trovasse in sì fatta posizione a fronte del proprietario, sarebbe ammessibile ad opporre questa sorta di riparazioni in deduzione di quelle che gli si potessero dimandare su altri punti del fondo; e sarebbe questo uno di quei casi sì riconosciuti in dritto, in cui si può opporre la compensazione di una cosa, quantunque non si abbia dritto a dimandarla.

È la stessa indole delle cose che ci conduce a questa conseguenza; per convincersene, basta osservare che le deteriorazioni d'un immobile sono delle modificazioni accidentali; che avvengono e sono successivamente cagionate dal tempo, sotto differenti rapporti ed in diverse parti: che quando l' usufruttuario ne ha trovato nel fondo al tempo in cui ne ha ottenuto il godimento, e le abbia fatto riparare senza esservi obbligato, se all' estinzione del suo dritto ne esistessero altre, è naturale ammetterne la compensazione fino alla dovuta concorrenza, perchè, nella restituzione, devesi piuttosto risguardare lo stato generale della cosa anzichè ciascuna delle sue parti: è possibile, in fatti, che un fondo si trovi allora molto migliorato, quantunque vi abbia, in una delle sue parti, una deteriorazione qualunque che non esisteva affatto nel principio, e sarebbe ingiusto non tener alcun conto delle riparazioni che avesse fatto senza esservi obbligato.

Articolo 607 + 582.

1665. « Nè il proprietario nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare « ciò che è caduto per vetustà o di-« strutto per caso fortuito. » *Si qua tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere* (1), dicea la legge romana. L' erede ed il legatario dell' usufrutto non hanno dunque alcun' azione ad intentare l'uno contro dell' altro, per far riedificare ciò che è caduto per vetustà o per caso fortuito. La forza maggiore colpisce l' uno quanto al dritto di godimento, come l' altro quanto al dritto di proprietà, e niuno di essi può ricorrere contro dell' altro, perchè la perdita non è imputabile alla colpa di alcuno; laonde, per argomento *a contrario*, tanto il proprietario, quanto l' usufruttuario, potrebbero essere astretti, l' uno dall' altro, a riedificare ciò che si fosse distrutto o caduto per sua colpa.

Ma qual è il senso preciso di queste parole *ciò che è caduto per vetustà o per caso fortuito?*

Sono applicabili a ciascuna parte di un edifizio o di una costruzione che si trovassero danneggiati sì leggermente che vi fosse uopo di una semplice riparazione ordinaria?

O sono applicabili al caso soltanto

(1) L. 7, § 2, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

in cui un edifizio od una costruzione fossero interamente distrutti?

Finalmente, questo articolo deve intendersi di ogni deteriorazione che, comunque non intera, è pure tale, per sua natura, che abbia uopo di una riparazione straordinaria?

1666. I. Se le parole, *ciò che è caduto per vetustà o distrutto per caso fortuito*, fossero sole, il senso che naturalmente racchiudono, potrebbe condurci ad applicarle alle più piccole deteriorazioni, perchè le parole *ciò che*, significano egualmente ogni cosa; ma non bisogna affatto separare queste parole dal vocabolo *riedificare* che loro precede, e che sembra già indicarci che questo testo non deve affatto intendersi delle deteriorazioni che formano l'oggetto delle riparazioni ordinarie cui è tenuto l'usufruttuario.

In fatti, è costante che la causa naturale ed ordinaria delle deteriorazioni che possono avvenire nel fondo sottoposto ad un dritto di usufrutto, risulta dalla vetustà o dal caso fortuito; se dunque l'usufruttuario non fosse tenuto a riparare quel che trova deteriorato per vetustà o per caso fortuito, egli ordinariamente non sarebbe tenuto ad alcuna riparazione, il che non può essere, poichè la legge lo grava generalmente di tutte le riparazioni ordinarie, senza alcuna distinzione sulle cause da cui dipendono.

La deteriorazione che non è cagionata nè dalla vetustà nè dal caso fortuito, deve avere per causa il fatto o la colpa dell'uomo; se dunque l'usufruttuario non fosse tenuto alle riparazioni la cui causa è imputabile alla vetustà od al caso fortuito, sarebbe solo obbligato a quelle cui egli avesse dato luogo per sua colpa, ed in questo caso non vi sarebbe più alcuna distinzione a farsi tra le riparazioni straordinarie, e quelle ordinarie, poichè egli è tenuto a tutte egualmente quando sono avvenute per sua colpa.

Concludiamo dunque, in primo luogo, che il nostro testo non è affatto applicabile alle deteriorazioni la cui riparazione appartiene alla classe di quelle ordinarie.

1667. II. Se al presente supponiamo che una casa intera sia caduta per vetustà, o si sia distrutta per caso fortuito, come per un fulmine, senza dubbio siamo nei termini del nostro articolo, e devesi dire che nè il proprietario nè l'usufruttuario saranno tenuti a riedificarla.

Noi opiniamo che bisognerebbe dire altrettanto e decidere lo stesso riguardo a qualunque altra opera, come per esempio, un argine che fosse stato distrutto interamente dall'impeto delle acque; perchè non altro sarebbe stato distrutto che un corpo di fabbrica avente una consistenza particolare, e queste parole della legge *ciò che è caduto per vetustà o distrutto per caso fortuito*, sono talmente generali, che sarebbe lo stesso che andare contro la proprietà de' vocaboli, restringendoli agli accidenti che possono colpire le sole case: che se gli autori del codice intendevano parlare di edifizì, lo avrebbero detto; e non si potrebbe, senza accusarli di troppo poco previdenza, sostenere che essi avevano in mente statuire su oggetti circoscritti in una sola specie, allorchè hanno voluto usare vocaboli che, per la loro generalità, si applicano egualmente ad altre specie.

1668. III. Finalmente noi opiniamo eziandio, che la disposizione del nostro articolo è applicabile generalmente alle riparazioni straordinarie cui l'usufruttuario non è affatto tenuto, ed in sì fatto modo nè il proprietario nè l'usufruttuario sarebbero obbligati a riedificare una porzione di casa caduta in ruina, come non lo sarebbero nel ricostruire il tutto, se fosse interamente distrutta.

E da prima i ragionamenti che ab-

biamo fatto sull' estensione delle parole *ciò che è caduto per vetustà*, *o distrutto per caso fortuito*, riprendono qui tutta la loro forza, perchè il senso ne è assolutamente indefinito, e si applica egualmente a tutto ciò che dev' essere riedificato.

In secondo luogo, allorchè trattasi di una casa che fa parte di una possessione alla cui coltura è necessaria, la riedificazione, anche intera, che si è in obbligo di fare, non è altro che una riparazione straordinaria rispetto al fondo. Se dunque in questo caso nè il proprietario nè l' usufruttuario sono obbligati a ricostruire la casa caduta per vetustà o distrutta per caso fortuito, perchè sarebbe altrimenti delle altre riparazioni straordinarie? perchè sarebbe altrimenti di un muro di sostegno interamente distrutto? perchè sarebbe altrimenti di un argine del tutto abbattuto da un torrente e che bisognerebbe ristabilire per intero?

Da ultimo, e questo ragionamento ci sembra convincente, quantunque un edifizio sia, di sua natura, un essere atto a distruggersi, nondimeno quando si ha cura di ben ripararlo, può indefinitamente durare, perchè continuamente è mantenuto in forza mediante le riparazioni straordinarie che sono successivamente fatte in tutte le parti che minacciano ruina.

Può dirsi che una casa crolla per vetustà quando si omettono di farsi le riparazioni straordinarie che l' avrebbero sostenuta e ringiovinita in tutte le sue parti.

Essendo così la cosa, non si potrebbe supporre che il proprietario fosse tenuto alle riparazioni straordinarie, senza essere obbligato ad ammettere questa conseguenza, cioè che quando la casa è totalmente caduta per vetustà, egli la dovrebbe riedificare, poichè la caduta sarebbe imputabile alla mancanza delle riparazioni che egli era tenuto di farvi per prevenirla, il che necessariamente darebbe, contro di lui, un' azione all' usufruttuario per costringerlo a riedificarla, anche quando fosse interamente distrutta per vetustà.

Sezione IV.

Delle quistioni particolari che possono presentarsi in fatto di riparazioni.

I principî della materia essendo stati spiegati nelle tre sezioni precedenti, cercheremo in questa viemaggiormente dilucidarli applicandoli a varie quistioni che si rapportono a tutto ciò che è stato detto fin qui, e che avvengono più o meno frequentemente nell' uso.

PRIMA QUISTIONE.

1669. *Allorchè un dritto di usufrutto ha avuto luogo sotto l'impero della legge antica, e si è estinto sotto quello del codice, a quale delle due legislazioni bisogna ricorrere per determinare le obbligazioni dell'usufruttuario in fatto di riparazioni?*

Secondo la disposizione della legge romana, le obbligazioni dell' usufruttuario in fatto di riparazioni, erano meno precise, e sembravano molto meno estese di quelle che vengono prescritte dal codice; egli non deve, dicea Ulpiano, che le riparazioni modiche, *modica igitur refectio ad eum pertineat* (1); ma oggidì egli è tenuto a tutte le riparazioni ordinarie. Partendo da questa disposizione del dritto scritto, era piuttosto per l'importanza della dispensa, anzichè per l'oggetto al quale dev' essere applicata che le riparazioni straordinarie, rimanendo a carico del proprietario, erano distinte dalle ordinarie cui era tenuto l' usufruttuario, mentre che, secondo il

(1) L. 7, § 2, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

codice, le due specie sono contraddistinte da'diversi oggetti ai quali si applicano.

Dargentré, sull'articolo 442 della consuetudine di Bretagna, interpretando la legge romana testè citata, opinava che l'usufruttuario d'un molino non era affatto obbligato a sostituire nuove macine a quelle consumate, *molam quidem vetustate exesam non reponet*, e sembra che questa opinione era stata adottata dalla giurisprudenza de' tribunali (1). Intanto è incontrastabile che oggidì la sostituzione di nuove macine sarebbe a carico dell'usufruttuario, poichè questa specie di riparazione non ha nulla di comune con quelle che sono categoricamente determinate dal codice, come le sole cui è tenuto il proprietario.

Avvi dunque una differenza ben notevole su questo punto, tra l'antica e la nuova legislazione.

Essendo così la cosa, a quale delle due regole è uopo attenersi oggidì, per decidere sulle obbligazioni dell'usufruttuario, se il legato d'usufrutto è stato fatto prima della promulgazione del codice?

Se il dritto d'usufrutto ha avuto luogo dopo la promulgazione del codice, comunque fosse stato legato con un testamento di data anteriore, le obbligazioni dell'usufruttuario debbonsi regolare secondo le disposizioni della nuova legge, poichè egli precedentemente non aveva ancora acquistato alcun dritto.

Ma supponendo che abbia avuto luogo prima della promulgazione del codice, è uopo attenersi alla legge antica, perchè questa legge ha regolato le condizioni della sua costituzione, ed il quasi-contratto racchiuso nella accettazione del legato d'usufrutto, ha dovuto fissare irrevocabilmente i dritti delle parti.

Poco importerebbe che la deteriorazione a ripararsi avesse avuto luogo dopo il codice, perchè sempre bisogna rimontare al principio dell'obbligazione contratta rispettivamente dalle parti al tempo del rilascio e dell'accettazione del legato (2).

SECONDA QUISTIONE.

1670. *Allorchè trattasi di estimare i dritti e le obbligazioni delle parti rispetto alle riparazioni, dovrà farsi qualche distinzione tra il caso in cui un dritto di usufrutto fosse stato stabilito a titolo oneroso, come per un atto di vendita, e quello in cui sarebbe stabilito a titolo gratuito, come per un legato?*

Senza dubbio se, nella vendita della nuda propietà di un fondo, o soltanto del dritto di usufrutto, si fosse convenuto che l'usufruttuario farebbe le riparazioni straordinarie, o che il proprietario sarebbe tenuto alle semplici riparazioni ordinarie, la convenzione, avendo forza di legge tra le parti, dovrebb'essere eseguita sull'uno e l'altro punto.

Ma ammettendo che siasi venduto un dritto di usufrutto soltanto, o la sola nuda proprietà senza alcuna convenzione particolare intorno alle riparazioni, bisogna dire che le parti si reputano essersi attenuti a quello che prescrive la legge su questa materia, e che in conseguenza i loro dritti e le loro obbligazioni sono i medesimi di quelli che risultano da un semplice legato di usufrutto.

Le convenzioni debbono sempre in-

(1) Ved. nell'antico repertorio alla parola *usufrutto*, tom. 17, pag. 395; e nel nuovo, tom. 14, pag. 373.

(2) È uopo vedere, su questo punto, i principî che abbiamo stabiliti nella nostra opera sullo stato delle persone, trattando della legge preliminare del codice.

tendersi nel senso che conviene alla materia del contratto (1158 + 1111), *ea potissimum excipiatur quae rei gerendae aptior est* (1): ora l'usufrutto consiste nel dritto di godere della cosa altrui, a condizione che l'usufruttuario sia tenuto alle riparazioni ordinarie, e che quelle straordinarie sieno a carico del proprietario: dunque dev'essere lo stesso anche quando questo dritto è stabilito a titolo oneroso, e solo allontanandosi da' veri principî della dottrina alcuni autori hanno potuto opinare diversamente.

TERZA QUISTIONE.

1671. *Allorchè, nell' esecuzione di una riparazione straordinaria, sonovi degli oggetti che, per loro natura, appartengono alla classe delle riparazioni ordinarie, l'usufruttuario deve contribuire fino alla concorrenza di questi oggetti, nel ristabilimento del tutto?*

Se gli oggetti che, soli ed isolatamente presi, appartenessero alla classe delle riparazioni ordinarie, si trovano intanto naturalmente inerenti ad oggetti particolari di riparazione straordinaria, come parti accessorie o integranti, l'usufruttuario non deve essere affatto obbligato a contribuirvi. Se, per esempio, si trattasse di ristabilire una muraglia maestra, l'usufruttuario non sarà affatto tenuto a concorrervi fino al valore della intonicatura, comunque ciò sia una cosa che appartiene alla classe delle riparazioni ordinarie, quand'essa soltanto è a rifarsi; spetta al contrario al proprietario, come di tutto il di più della costruzione, perchè la intonicatura non è altro che una parte accessoria o integrante dell' oggetto di riparazione straordinaria cui egli è tenuto; di tal che può dirsi che la muraglia sarebbe interamente riedificata se si avesse trascurato di fare sì fatto intonico richiesto tanto per la proprietà e la salubrità nell' interno della casa, quanto per la conservazione dell' opera al di fuori. Per la medesima ragione, allorchè un intero tetto è caduto e consumato, ed il proprietario vuole rifarlo, egli non potrebbe obbligare l'usufruttuario a concorrervi fino al valore de' canali, tubi ed altre cose di simigliante natura che sarebbero oggetti di riparazioni ordinarie, se dovessero rifarsi soli; perchè sono altrettante parti integranti od accessorie dell'intero tetto, e per conseguenza della riparazione straordinaria che rimane per intero a carico del proprietario.

Ma per contro, se gli oggetti che, per loro natura, appartengono alla classe delle riparazioni ordinarie, non sono che puri accessorî di quelli che costituiscono la riparazione straordinaria, l' usufruttuario dev' esserne tenuto: come, per esempio, allorchè trattasi della ricostruzione totale di un intavolato interamente consumato: provvedutosi dal proprietario al ristabilimento delle travi, l' usufruttuario dovrà, da sua parte, provvedere al ristabilimento de' travicelli, delle tavole, ecc., perchè questi oggetti non sono nè puri accessorî, nè parti integranti delle travi, ed il loro rinnovamento appartiene alla classe delle riparazioni ordinarie (2).

QUARTA QUISTIONE.

1672. *Abbiamo osservato precedentemente, che le riparazioni straordinarie che sono cagionate pel difetto di quelle di manutenzione, gravitano sull' usufruttuario: reciprocamente debbonsi mettere a carico del proprietario le riparazioni ordinarie che sono state cagionate dall' inseguimento di quelle straordinarie?*

(1) L. 67, ff. *de regul. jur.*

(2) Ved. il n° 1719.

Allorchè è a farsi una riparazione straordinaria, la cui omissione potrebbe cagionare maggiori deteriorazioni nel fondo, l'usufruttuario è tenuto subito, sotto la sua risponsabilità personale, di darne avviso al proprietario, se il può. Tale è la conseguenza che deriva dall'esser egli stabilito custode della cosa, e che il codice (614 + 539), vuole doversi così riguardare, *si fructuarius non denuntiaverit cum potuerit, proprietario probabiliter ignoranti periculum ruinae, vel inundationis, aut aliud necessario fiendum impensa proprietarii, et damnum secutum fuerit, tenebitur ipsi proprietario ad interesse* (1): ma una volta che il proprietario è stato avvertito, o che abbia avuto conoscenza della deteriorazione che aveva uopo di una riparazione straordinaria, e che ha trascurato di fare, noi crediamo che le riparazioni ordinarie che non sono altro che la conseguenza di questa omissione, rimangono egualmente a suo carico, se l'usufruttuario non è d'altronde colpevole di alcuna negligenza, perchè la deteriorazione è stata prodotta da una causa estranea alle obbligazioni di costui.

Supponiamo, per esempio, che le travi che sostengono un pavimento sieno divenute fracide; che ciò sia conosciuto dal proprietario, e che, per mancanza di riparazione, il pavimento crolla del tutto; nel suo intero rinnovamento, l'usufruttuario non è affatto tenuto a nulla, per la ragione che il danno avrebbesi potuto prevenire, riparando a tempo utile le travi, con una demolizione metodica.

Sarebbe diversamente, se il proprietario ignorava il cattivo stato delle travi, o se non gli si potesse imputare a negligenza il non averle riparate subito, poichè allora il crollamento del pavimento potrebb'essere attribuito al caso fortuito le cui conseguenze peserebbero su lui quanto al rinnovamento delle travi, e quanto al rimanente sull'usufruttuario.

(1) DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glossa 8, n° 70.

1673. Però sì fatta decisione deve essere modificata sotto molti altri rapporti.

1° Rispetto agli oggetti che sarebbero stati egualmente spezzati con la demolizione, in qualunque modo fossero state rimesse le travi, come sarebbe un pavimento di mattoni, il rinnovamento sarebbe sempre a carico dell'usufruttuario.

2° Se l'usufruttuario medesimo fosse colpevole; se, vedendo il pericolo di un vicino crollamento, avesse trascurato mettere de' puntelli, come il buon padre di famiglia avrebbe praticato per conservare intatti, mediante una demolizione metodica, gli oggetti che poteano essere ancora buoni ad usarsi, sarebbe tenuto alla riparazione di tutti gli oggetti fratturati.

3° Finalmente se il pavimento era già consumato prima del crollamento, l'usufruttuario sarebbe ancora tenuto al suo intero rinnovamento, atteso che l'obbligazione di riparare gravava già su lui, ed in conseguenza il ritardo della riparazione straordinaria non ha apportato alcun cambiamento alla sua condizione.

Si vede da tutte queste osservazioni, che la quistione proposta è in certo modo più di fatto che di dritto, poichè, sotto tanti rapporti, è subordinata alle circostanze.

QUINTA QUISTIONE.

1674. *A chi spettano i legnami vecchi o altri materiali provvenienti dall'edifizio riparato dall'usufruttuario? Appartengono al proprietario come padrone primitivo della cosa, o sono acquistati dall'usufruttuario che li ha sostituiti con altri?*

L' usufruttario deve mantenere la cosa in uno stato convenevole, per restituirla in buono stato di riparazione al termine del suo godimento: la legge non gl' impone alcun' altra restituzione: i materiali vecchi rimangono dunque di sua proprietà in contraccambio de'nuovi che vi ha sostituito. D' altronde è naturale che il prezzo di questi materiali, se sonó tuttavia di qualche valore, sia destinato alla compra de'nuovi che è uopo sostituire in loro vece, perchè la cosa deve, per quanto è possibile, essere riparata con le sue proprie rendite.

E però gli alberi fruttiferi che periscono o che sono abbattuti dal vento, appartengono all' usufruttuario, con l' obbligo di sostituirli con altri; e nel caso d' usufrutto d' un gregge, l' usufruttuario fa suoi gli animali vecchi in luogo e vece de' quali ha surrogato de' giovani.

SESTA QUISTIONE.

1675. *Abbiamo detto che il proprietario può, anche durante l' usufrutto, costringere l' usufruttuario all' esecuzione delle riparazioni ordinarie; perchè ha un interesse attuale onde il fondo sia mantenuto in buono stato: devesi egualmente ammettere nell' usufruttuario il dritto reciproco di astringere il proprietario a fare le riparazioni straordinarie che la legge pone a suo carico?*

Supponiamo che un dritto di usufrutto sia stabilito su di una casa le cui muraglie maestre sono crollanti, e che, per questa ragione, non possa essere abitata nè locata dall' usufruttuario, costui sarebbe forse obbligato a rimanere senza godimento utile, se il proprietario si ostinasse a non voler fare le riparazioni straordinarie mercè le quali soltanto si potrebbe occupar la casa con sicurezza?

Questa quistione è stata sempre controversa, ma non avrebbe giammai dovuto esserla. Esaminandola successivamente secondo i principi del dritto antico, del nuovo dritto e della ragione naturale, speriamo dimostrare che l' usufruttuario non ha alcun' azione contro il proprietario per costringerlo a fare le riparazioni straordinarie.

1676. 1° Qui non si tratta di riparazioni avvenute per colpa del proprietario o dell' usufruttuario, perchè colui che avrebbe cagionato la deteriorazione sarebbe incontrastabilmente tenuto a ripararla. Si tratta dunque delle riparazioni avvenute per vetustà o per caso fortuito; ora intorno a ciò la legge romana è chiara: statuendo su i dritti reciproci del proprietario e dell' usufruttuario, essa non vuole affatto che si possa costringere l' altro a riedificare ciò che è caduto per vetustà, *si quæ tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere* (1), eccetto se il testatore avesse imposto questo peso al suo erede con una disposizione espressa nel suo testamento, *si testator jusserit ut haeres reficeret insulam, cujus ususfructus legavit, potest fructuarius ex testamento, agere, ut haeres reficiat* (2). E non si dica affatto che questi testi sono applicabili al caso in cui l' edifizio gravato d' usufrutto fosse stato interamente distrutto, e che non debbono per nulla estendersi su quello in cui vi fossero riparazioni straordinarie a farsi. Sì fatta obbiezione sarebbe troppo frivola.

E da prima, i termini della legge sono generali, e non è permesso far distinzioni ove essa non ne fa alcuna, perchè non se ne può restringere l'impero ne' limiti da essa medesima non riconosciuti.

In secondo luogo, la parola *refice-*

(1) L. 7. § 2, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(2) L. 46, § 1, ff. *eod.*

re, che si trova usata in ambo i testi, è precisamente il vocabolo tecnico usato da' Romani, per indicare, nel senso più generale, l' azione di riparare o di fare riparazioni, qualunque fosse la causa e la specie, e senza por mente se la totalità od una parte soltanto della casa dovrebb'essere rifatta, *reficere est*, *quod corruptum est in pristinum statum restaurare* (1); il senso letterale della legge si oppone dunque positivamente ad ogni distinzione che si vorrebbe fare, tra il caso in cui l' edifizio fosse stato interamente distrutto, e quello in cui bisognasse ripararne una parte.

1677. 2° Comunque il dritto romano in Francia non abbia più forza di legge, le disposizioni che abbiamo rapportato non lasciano d' essere di una grande autorità nella quistione che trattiamo, poichè se da esse passiamo a quelle del codice, vedremo che tutte sono state tratte da questa prima sorgente.

Secondo l' articolo 600+525, agg. l'usufruttuario prende le cose *nello stato in cui si trovano;* il che indica chiaramente che il proprietario non è affatto obbligato a ripararle per darne il godimento in buono stato. Ma se il proprietario non è tenuto a fare le riparazioni straordinarie la cui causa è già esistente al tempo in cui ha luogo l' usufrutto, come mai potrebbe sostenersi, quando la legge non lo dice affatto, che egli è tenuto a far quelle avvenute posteriormente? Egli è dimostrato che le riparazioni necessarie al tempo dell' immissione in possesso dell' usufruttuario, non dipendono da alcuna causa imputabile a costui; ma non è egualmente dimostrato che le susseguenti non sieno state cagionate da lui: come dunque potrebbesi ragionevolmente supporre che gli autori del codice avessero voluto imporre al proprietario, su queste ultime riparazioni, delle obbligazioni più rigorose delle prime, e supporlo quando neppure lo hanno detto? E perchè gli autori del codice non si sono spiegati chiaramente sulle riparazioni susseguenti? Perchè tutto è rinchiuso nel principio che hanno fermato, dicendo che l' usufruttuario deve ricevere questo fondo nello stato in cui si trova; e non deve contare che su di un godimento di breve durata, se l' edifizio minaccia una vicina caduta, perchè questo e non altro gli è stato legato.

1678. A termini dell' articolo 605+530, l' usufruttuario *è tenuto alle sole riparazioni ordinarie*, e quanto alle straordinarie *rimangono a carico del proprietario.* Come credere che gli autori della legge avessero avuto, rispetto ad entrambi, il medesimo pensiero, quando si sono differentemente espressi? Perchè questa diversità nei termini? Perchè dicendo che le riparazioni straordinarie rimangono a carico od a conto del proprietario, hanno voluto indicare che l'usufruttuario non vi è tenuto.

1679. L' articolo 607+532 dichiara che nè il proprietario, nè l' usufruttuario sono tenuti a riedificare *ciò che è caduto per vetustà o distrutto per caso fortuito.* Abbiamo precedentemente stabilito, che questo testo non riguarda affatto le semplici riparazioni ordinarie a cui è tenuto l' usufruttuario, qualunque ne sia la causa, eccetto se sieno state cagionate dal proprietario medesimo; rimane dunque a sapere se deve intendersi delle riparazioni straordinarie, o soltanto del caso in cui vi fosse distruzione totale dell' edifizio: ora, per poco che vi si rifletta, si rimarrà convinto che non devesi affatto restringere la disposizione a quest' ultimo caso soltanto; che anzi essa è applicabile principalmente alle riparazioni straordinarie.

(1) L. 1, § 6, ff. *de rivis*, lib. 43, tit. 21.

E da prima le parole *ciò che* avendo un senso assolutamente generale ed indeterminato, non si potrebbe, senza andar contro alla proprietà medesima de'vocaboli, restringerne l'applicazione al caso soltanto in cui l'edifizio si trovasse interamente distrutto.

In secondo luogo, allorchè il dritto di usufrutto è stato stabilito su di una casa, talmente si estingue per la caduta totale di essa, avvenuta per vetustà o per caso fortuito, che l'usufruttuario non ha neppure il godimento del suolo e de' materiali (624 + 549): come mai sarebbe permesso di dire che, in questo caso, gli autori del codice avrebbero dovuto dichiarare che l'usufruttuario non può obbligare il proprietario a riedificare, se non esiste più usufrutto nè usufruttuario? Ma, soprattutto, come mai sarebbe permesso dare a questo articolo, contro la generalità di questi vocaboli, un'interpretazione restrittiva che ne sfigurerebbe talmente il senso, che non sarebbe più applicabile se non ad un caso in cui la sua disposizione sarebbe nel tempo stesso derisoria?

1680. Da ultimo, è fuori dubbio che una casa cade totalmente in ruina quando vi si omettono di fare le riparazioni straordinarie che, ringiovinendola successivamente in tutte le sue parti, ne avrebbero indefinitamente prolungata la durata; se dunque il proprietario fosse tenuto a fare queste riparazioni, la caduta totale della casa, avendo avuto luogo per aver trascurato di ripararla, sarebbe imputabile alla sua colpa, e quindi sarebbe tenuto a riedificarla per intero; ma allora che cosa diverrebbe della disposizione della legge la quale vuole che nè il proprietario nè l'usufruttuario sieno obbligati a riedificare *ciò che è caduto per vetustà?*

1681. 3° Questo sistema che si scorge nel codice come nella legge romana è perfettamente conforme ai principî della materia, o piuttosto ne è la conseguenza naturale. Abbiamo veduto in fatti fin del cominciamento ed in varî luoghi di quest'opera, che l'usufrutto è uno smembramento della proprietà del fondo; un dritto puramente reale acquistato dall'usufruttuario sulla cosa medesima, e per nulla un dritto personale che possa dare alcun'azione per richiedere qualche prestazione da parte del proprietario; che una volta che costui ha fatto all'usufruttuario il rilascio dell'usufrutto, mercè l'immissione in possesso del fondo, ha soddisfatto al suo debito, nè è tenuto ad altro, come avrebbe fatto la stessa cosa mercè la tradizione del fondo, se questo fondo fosse stato legato in tutta proprietà, *non magis haeres reficere debit quod vetustate jam deterius factum reliquisset testator, quam si proprietatem alicui testator legasset* (1); che intenderlo altrimenti sarebbe lo stesso che far degenerare il dritto di usufrutto in una servitù personale, poichè non solo il fondo se ne troverebbe gravato, ma anche la persona del proprietario si vedrebbe soggetta, contro il voto formale del codice (686 +...) 607 mod.), a delle prestazioni dovute al fondo; che qui l'usufrutto debbesi riguardare come le servitù prediali rispetto alle quali il padrone del fondo non è tenuto ad altra cosa che a soffrirne l'esercizio, *servitutum non ea est natura, ut aliquid faciat quis . . . sed ut patiatur aut non faciat* (2); che finalmente il sistema contrario estenderebbe necessariamente il legato d'usufrutto oltre i suoi limiti, poichè il legatario non avrebbe soltanto il godimento del fondo, ma otterrebbe ancora necessariamente il godimento de' beni medesimi dell'erede, richiedendo a costui le spese necessarie alla riparazione del fondo.

1682. 4° Se noi sommettiamo la

(1) L. 65, § 1, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(2) L. 15, § 1, *de servitut.*, lib. 8, tit. 1.

quistione ai principî dell' equità, giugneremo anche alla medesima soluzione: imperciocchè la proprietà essendo sterile pel suo proprietario, finchè rimane gravata di usufrutto, non sarebbe affatto giusto di ruinarlo maggiormente, obbligandolo a dispendiarsi per una cosa di cui non gode.

Possiamo in oltre invocare qui la opinione del signor Toullier, il quale insegna la medesima dottrina (1).

Il sistema contrario che parecchi autori hanno insegnato spiegando l' articolo 262 della consuetudine di Parigi, sull' assegnamento vedovile, non ha qui alcuna forza, perchè, come osserva Pothier (2), le regole dell' usufrutto ordinario non sono affatto, su questo punto, le stesse di quelle che erano seguite rispetto all' assegnamento vedovile per l' intero godimento del quale gli eredi del marito doveano una garentia alla vedova.

1683. Risulta da tutto ciò che abbiamo detto su questa quistione, che se la casa di cui si è legato l' usufrutto, e che è abitata dal legatario, crollasse per mancanza di riparazioni straordinarie, e questa caduta cagionasse qualche danno alla persona od ai mobili dell'usufruttuario, costui non avrebbe alcun' azione contro il proprietario, comunque lo avesse avvertito del pericolo, e richiesto di riparare: imperciocchè si risponderebbe all' usufruttuario che niuno lo ha obbligato a rimanersi in un luogo pericoloso, e che a lui soltanto è imputabile la perdita che soffre; *si in loco periculoso quis se commiserit, de se queri debet* (3).

SETTIMA QUISTIONE.

1684. *L' usufruttuario ha dritto a far eseguire egli medesimo le riparazioni straordinarie?*

Potrebbe farle, anche contro la volontà del proprietario?

Facendole eseguire malgrado il proprietario, potrebbe intentare alcuna azione per dimandare le spese?

Quest' azione può intentarsi subito, o è uopo attendere l' estinzione dell' usufrutto?

Sopra qual base gli sarebbe dovuto il rimborso; è secondo la somma spesa, o secondo l' estimazione del valore procurato al fondo?

L' usufruttuario può sempre rendere migliore la condizione del proprietario, e nel capitolo trentadue (4) abbiamo stabilito che egli ha positivamente il dritto di migliorare il fondo; a più forte ragione deve aver quello di ripararlo.

Ma potrebb' egli fare le riparazioni di cui qui parliamo malgrado il proprietario, e costui non avrebbe il dritto di opporgli la massima che *invito beneficium non datur* (5)? L'opposizione del proprietario sarebbe ammessibile se l' usufruttuario fosse senza interesse nella cosa; ma siccome ha un dritto di godimento per l' esercizio del quale la legge proibisce (599 + 524, agg.) al proprietario di opporvisi, è necessario conchiudere che egli può riparare per godere, anche malgrado costui. *Neratius autem ait non posse fructuarium prohiberi, quominus reficiat: quia nec arare prohiberi potest, aut colere: nec solum necessarias refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa* (6).

1685. In questo caso, l' usufrut-

(1) Ved. il dritto civile francese, lib. 2, tit. 3, cap. 1, n° 443.

(2) Trattato dell' assegnamento vedovile, n° 5, 239 e 246.

(3) L. 11, in fine princip., ff. *ad leg. Aquil.*, lib. 9, tit. 2.

(4) Ved. il n° 1432.

(5) L. 69, ff. *de regul. jur.*

(6) L. 7, § 3, ff. *de usufr.*, lib. 7, tit. 1.

tuario avrebb' egli un' azione contro il proprietario ?

L'affermativa è incontrastabile, poichè avrà soddisfatto ad un debito che non era il suo, ma che gravava sul proprietario; *eum ad quem ususfructus pertinet, sarta tecta suis sumptibus praestare debere, explorati juris est. Proinde si quid ultra quam impendi debeat, erogatum potes docere, solemniter reposces* (1). Intanto fa mestieri osservare che possono avvenire delle circostanze, sebbene rare, ma possibili, nel concorso delle quali il proprietario non sarebbe tenuto a nulla.

Supponiamo, per esempio, che si tratta di una casa agricola, mal situata ed insufficiente al servizio della possessione cui è destinata; che, attese queste circostanze, sia nell'interesse del proprietario di farla demolire, per costruirne un' altra in un luogo migliore, e su dimensioni più acconce. Senza dubbio in questo caso, se egli non volesse per ora cominciare la nuova costruzione, non potrebbe impedire all' usufruttuario di riparare l' antica, poichè non può in alcun modo impedire il godimento di costui; ma l' usufruttuario riparando per l' esercizio del suo godimento e nel suo interesse personale, non ispenderebbe che per suo conto, e l'opposizione o le proteste del proprietario, essendo in certo modo fondate, dovrebbero non far ammettere la dimanda dell' usufruttuario ond' essere rimborsato delle sue spese della mano d'opera, per aver riparató quel che dovrà demolirsi: perocchè l' azione la quale, in generale, appartiene all' usufruttuario, è fondata sulla presunzione che egli ha adempito le funzioni del *negotiorum gestor* del proprietario; ma per poter prendere questa qualità, è uopo aver operato utilmente, vale a dire aver fatto una cosa che dovesse riescir utile al padrone del fondo, e tale che l' avrebbe dovuto fare egli medesimo, per non pregiudicare i suoi interessi, il che non sarebbe affatto nel caso supposto.

1686. Ma ne' casi ordinarî in qual tempo l' usufruttuario potrebbe intentare la sua azione di rimborso ?

Due ragioni si oppongono a poterla intentare prima dell' estinzione dell'usufrutto; primamente perchè il proprietario non è tenuto a pagare il prezzo della cosa innanzi di riceverla; in secondo luogo, perchè sarebbe contraddittorio sostenere che l' usufruttuario può dimandare subito il prezzo delle riparazioni, mentre è dimostrato che non può obbligare il proprietario ad eseguirle.

1687. Su qual base è dovuto il rimborso all'usufruttuario od ai suoi eredi ?

L' usufruttuario non può giammai ripetere al di là di ciò che ha speso, poichè solo gli è dovuta un' indennità; ma è possibile che estimandosi, alla fine dell' usufrutto, l' opera che ha fatto eseguire, si trova ridotta ad un valore minore di quello che è costata, ed è precisamente in questo caso soltanto che la quistione proposta presenta qualche interesse, per sapere se egli è tenuto a contentarsi del valore reale che gli è offerto.

Siccome questa quistione si presenta sovente nel dritto, non sarà affatto inutile indicarne la soluzione ne' termini più generali, onde poterla applicare ad ogni sorta di specie, anche a quelle che non appartenessero affatto alla materia che trattiamo.

1688. Allorchè un uomo domanda il rimborso delle spese che ha fatto sul fondo altrui, e trattasi di sapere in qual modo si dee fissare la somma della sua dimanda, è uopo ricercare la soluzione di questa quistione nella natura dell' azione che gli appartiene, e la natura di quest' azione dev' esse-

(1) L. 7, cod. *de usufr.*, lib. 3, tit. 33,

re essa medesima caratterizzata dalla specie di spese che è stata fatta: dunque fa mestieri da prima rimontare alla specie della spesa, come il punto cardinale donde bisogna partire.

1689. In generale le spese si dividono in tre classi, cioè le spese necessarie, le spese utili, e le spese di puro piacere.

Le spese necessarie consistono in tutte le opere di riparazione o di protezione senza le quali la cosa caderebbe in una ruina totale, o nel più grande stato di deteriorazione. *Impensae necessariae sunt; quae si factae non sint, res aut peritura aut deterior futura sit* (1). Non si fa, per questa classificazione, alcuna distinzione tra le riparazioni straordinarie e le ordinarie, perchè tutte sono necessarie al bene della cosa.

Le spese utili che vengono indicate più comunemente sotto il nome di miglioramenti, sono quelle che aumentano il valore del fondo, senza che dovessero esser fatte onde non cadesse in ruina, *utiles impensas esse Fulcinius ait, quae meliorem dotem faciant, non* (vero tantum quae) *deteriorem esse non sinant; ex quibus reditus mulieri adquiratur* (2).

Finalmente le spese di piacere sono quelle che vengono fatte per l'ornamento del fondo, o per oggetti di capriccio che non aumentano per nulla la rendita al proprietario: *voluptuariae sunt, quae speciem duntaxat ornant, non etiam fructum augent* (3).

1690. Se ora esaminiamo queste tre specie di spese, per conoscere qual è la natura delle azioni che può avere colui che le ha praticate, è chiaro che non si potrebbe negare a colui che ha fatto delle spese di piacere, il dritto di togliere gli ornamenti che possono distaccarsi dal fondo; ma per tutt'altro non deve avere alcun'azione per esserne indennizzato: facendo delle spese capricciose non gli è dovuta alcuna indennità, perchè sarebbe contrario alla giustizia concedere ad un uomo la facoltà di creare arbitrariamente un debito a carico di un altro, *Modestinus respondit ob sumptus nulla re urgente, sed voluptatis causa factos, eum de quo queritur, actionem non habere* (4).

1691. Allorchè trattasi di spese utili, che consistono in ciò che noi chiamiamo miglioramenti, l'azione per colui che le ha fatte senza mandato da parte del proprietario, non è altro che un'azione di pura equità, fondata su questa ragione naturale la quale non può permettere che il proprietario si arricchisse a spese di colui che ha fatto delle costruzioni, *jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem* (5). D'onde segue che il padrone del fondo deve avere la scelta (555 + 480) o di rimborsare il valore estimativo del miglioramento, quand'anche fosse costato al costruttore una somma molto più considerevole, perchè egli non si trova più ricco che di questo valore; o di rimborsare il prezzo della costruzione, se questo prezzo è minore della stima dell'opera, perchè, in nessun caso, il costruttore può elevare la sua dimanda al di sopra della sua indennità, *reddat impensam ut fundum recipiat, usque adeo duntaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est* (6).

1692. Allorchè trattasi di spese necessarie, colui che le ha fatte ha l'azione *mandati*, se ha agito col consenso del proprietario del fondo; e

(1) L. 79, ff. *de verbor. signif.*
(2) D. l. 79, § 1.
(3) D. l. § 2.
(4) L. 27, ff. *de negot. gestis*, lib. 3, tit. 5.
(5) L. 206, ff. *de regul. jur.*
(6) L. 38, ff. *de rei vend.*, lib. 6, tit 1.

nel caso che avesse agito senza l'approvazione di quest' ultimo, ha soltanto contro di lui l' azione *negotiorum gestorum*, come avendo utilmente amministrato i suoi affari, facendo ciò che sarebbe stato obbligato di fare egli medesimo per la conservazione della sua cosa.

Nel caso che fosse stato provveduto di mandato, la somma spesa dev' essergli interamente rimborsata, perchè il mandante deve indennizzare il suo mandatario di tutte le anticipazioni fatte nell' esecuzione della sua commissione (1999 + 1871).

Anche quando non vi è stato mandato, bisogna dire ancora che l' obbietto diretto ed unico dell'azione consiste nella dimanda della somma che è stata spesa, e che il proprietario del fondo è tenuto a rimborsare per intero, *quae utiliter in negotia alicujus erogantur . . . actione negotiorum gestorum peti possunt* (1), o, come dicono gli autori del codice (1375+1329) il proprietario deve rimborsare al costruttore tutte le spese utili e necessarie che ha fatto.

Qui il costruttore non è più obbligato a limitare la sua dimanda al valore dell' oggetto di cui il proprietario profitta; basta che fin dal principio abbia fatto utilmente la costruzione, onde il rimborso gli sia dovuto per intero: *Quae utiliter erogantur*.

È uopo intanto por mente che devesi rimborsare al costruttore ciò che le sue opere hanno dovuto ragionevolmente costare, e che egli non potrebbe far gravare sul proprietario le perdite risultanti da convenzioni sottoscritte a troppo alto prezzo con gli operai: *Si quis negotia aliena gerens plus quam oportet impenderit, recuperaturum eum id, quod praestari debuerit* (2). Niuno deve soffrire per colpa di un altro.

(1) L. 45, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3, tit. 5.
(2) L. 25, ff. *eod.*

1693. Questa teorica, tratta dalla legge romana sulla distinzione a farsi tra il rimborso de' miglioramenti, quando è dovuto, e quello delle riparazioni, è fondata talmente sulla ragione e sull' equità, che si rinviene eziandio tra le disposizioni del nostro codice.

L' articolo 861+780 che tratta della collazione che deve fare alla successione del donante l' erede che ha ricevuto una liberalità per atto tra vivi, stabilisce che, in tutti i casi, devesi tener conto al donatario delle spese che hanno migliorato la cosa, avuto riguardo *al valore di cui si trova aumentata* al tempo della divisione. Questo è positivamente quel che dice la legge romana sull' indennità dovuta a causa di miglioramenti, *usque adeo duntaxat quo pretiosior factus est fundus*.

L' articolo seguente aggiugne che devesi egualmente tener conto al donatario delle spese necessarie che ha fatto per la conservazione della cosa, comunque non avessero migliorato il fondo. Qui il conto che è dovuto ha per oggetto la spesa che è stata fatta, e non la estimazione dell' aumento di valore, perchè si tratta di riparazioni che erano necessarie al bene della cosa. La stessa distinzione trovasi stabilita del pari nell' articolo 1673 + 1519.

1694. Applicando questi principî alla causa dell' usufruttuario che ha fatto delle riparazioni straordinarie al fondo, è chiaro che, alla fine dell' usufrutto, ha dritto a farsi indennizzare interamente tutto quello che ha speso per eseguirle; atteso che in ciò egli è stato il *negotiorum gestor* del proprietario, e, come osserva Pothier (3), il proprietario del fondo profitta in questo caso dell' in-

(3) Trattato dell' assegnamento vedovile, n° 274; e trattato delle successioni, cap. 4, art. 2, § 7.

tera somma che è stata spesa per le riparazioni, poichè egli sarebbe stato obbligato a fare la medesima spesa per salvare la cosa, se non fosse stata fatta, di tal che si trova *hactenus locupletior quatenus propriae pecuniae pepercit*.

1695. Ma affinchè l'usufruttuario che si trova nel caso di fare delle riparazioni straordinarie, non abbia delle difficoltà di fatto a temere quanto al suo rimborso, è uopo che usi varie precauzioni preliminari che non deve affatto trascurare.

Egli deve da prima far consapevole il proprietario delle deteriorazioni che esigono delle riparazioni straordinarie, e richiederlo di farle eseguire, e se intende o pur no eseguirle.

Se il proprietario ricusa, come può, di far eseguire egli medesimo le riparazioni straordinarie che gli sono state denunziate, e l'usufruttuario voglia farle eseguire, è uopo innanzi tutto dimostrarne la necessità mediante una ricognizione dello stato de' luoghi, nella quale deve intervenire il proprietario; bisognerà in oltre avvertirlo a comparire e concorrere all'aggiudicazione de' lavori, altrimenti i contratti fatti dall' usufruttuario soltanto potrebbero, secondo le circostanze, essere considerati non come prove sufficienti per ottenere dal proprietario l' intero rimborso, il quale risponderebbe che non essendovi stato chiamato, non si potevano costituire de' titoli irrefragabili contro di lui.

OTTAVA QUISTIONE.

1696. *L'usufruttuario che avesse fatto riparazioni straordinarie, avrebbe egualmente dritto a dimandarne il rimborso, se la casa riparata si trovasse distrutta per effetto di un incendio avvenuto per caso fortuito?*

La soluzione della presente quistione è, in certo modo, il corollario della precedente.

Nel caso dell'amministrazione degli affari altrui, le obbligazioni reciproche delle parti nascono dal fatto del medesimo amministratore, e sono fin da allora fissate, come se derivassero da un contratto consensuale stipulato da una parte e dall'altra; laonde dal momento in cui la riparazione è stata eseguita dall'usufruttuario, costui è divenuto creditore, ed il proprietario debitore delle sue spese. Essendo così la cosa, l'accidente avvenuto sulla casa non deve affatto annullare questo credito, il quale ha per oggetto una somma di danaro; esso rimane lo stesso: *is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium, quod gestum sit, actione ista utetur, sed sufficit, si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium; et ideo si insulam fulsit, etiamsi insula exusta est, aget negotiorum gestorum* (1).

È altrimenti nel caso de' miglioramenti quand'essi sono dovuti, poichè il proprietario del fondo allora non è tenuto a pagare se non il prezzo di quello che riceve, ed *in quantum factus est ditior*, rientrando nel possesso del fondo; in guisa che l'obbligazione non può precedere la tradizione della cosa, e sotto questo rapporto è tutta reale nella sua causa.

NONA QUISTIONE.

1697. *Allorchè il proprietario ha volontariamente fatto le riparazioni straordinarie, l'usufruttuario ha dritto a dimandare il godimento della cosa riparata?*

L'affermativa è senza difficoltà, poichè la riparazione è una parte puramente accessoria ed integrante del tutto

(1) L. 10, § 1, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3, tit. 5; l. 4, ff. *de impensis in res dotales*, lib. 25, tit. 1; ved. LEBRUN, delle successioni, lib. 3, cap. 6, n° 39 e 40.

sul quale l'usufrutto è stabilito. Simile è il disposto della legge romana; *sed si haeres refecerit, patietur fructuarium uti* (1).

Ma in questo caso il proprietario sarebbe ammessibile a dimandare all'usufruttuario l'interesse delle somme spese per riparare?

La negativa è a decidersi, poichè la legge vuole che l'usufruttuario sia tenuto *alle riparazioni ordinarie* soltanto, e che quelle straordinarie *sieno a carico del solo proprietario*, il che non potrebbesi conciliare con la pretensione di far sopportare all'usufruttuario l'interesse delle somme spese a questo riguardo; perciocchè non sarebbe più vero che le riparazioni di questo genere gravano esclusivamente sul proprietario, se l'usufruttuario fosse obbligato a concorrervi pagando l'interesse od anticipando i capitali che vi dovrebbero essere impiegati.

Le spese delle riparazioni straordinarie non sono affatto un peso che è imposto alla proprietà, poichè non sono comandate da alcuna autorità, nè richieste per soddisfare ad alcun dovere convenzionale, per conseguenza liberamente ognuno può astenersene. Non sono neppure debiti della successione; esse non appartengono dunque alla classe de' debiti di cui parleremo ne'capitoli seguenti, ai quali debiti soltanto gli autori del codice hanno voluto che l'usufruttuario concorresse col proprietario, o anticipando il danaro per ottenerne il rimborso alla fine dell'usufrutto, o pagando al proprietario l'interesse delle somme sborsate da costui; dunque l'usufruttuario non può essere astretto in questo modo a contribuire alle riparazioni straordinarie, perchè esse sono assolutamente estranee al genere di quelle per le quali soltanto questo modo di contribuzione è prescritto.

Se l'interesse del proprietario non è tale che lo decida a far solo la riparazione, e quello dell'usufruttuario sia abbastanza imperioso per obbligarlo a concorrervi, l'uno, ricusando di agire, può determinare l'altro ad intervenirvi; ma non potrebbe affatto obbligarlo, perchè la legge su questo punto non gli concede alcun' azione.

DECIMA QUISTIONE.

1698. *Allorchè l'usufrutto è stato stabilito su di un fondo che si trovava già deteriorato tra le mani del testatore, l'erede, che lo ha riparato prima di farne il rilascio, ha qualche dritto di ricompensa ad esercitare contro l'usufruttuario che gli dimanda il godimento dell'immobile?*

Innanzi tratto è uopo mettere da banda tutto ciò che appartiene alle riparazioni straordinarie, per le quali l'erede che le ha fatto non ha alcun dritto ad esercitare, poichè sono esclusivamente a suo carico.

Per quel che spetta alle riparazioni ordinarie, fa mestieri, secondo la dottrina che abbiamo stabilito precedentemente (2), distinguere quelle che non erano necessarie a farsi per l'uso del fondo, o per prevenire un più grande deperimento; e quelle la cui esecuzione era necessaria per la coltivazione del fondo, o la cui omissione avrebbe potuto cagionare più grandi deteriorazioni.

L'esecuzione di quelle della prima classe non può essere il fondamento di alcun' azione ad esercitarsi dall'erede contro l'usufruttuario, poichè, come abbiamo fatto vedere, costui non sarebbe stato obbligato a farle, se l'erede non le avesse praticato.

Non è così poi quanto a quelle della seconda classe.

Primamente, per quel che spetta alle riparazioni la cui omissione cagionasse maggiori deteriorazioni, l'ere-

(1) L. 7, § 2, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(2) Ved. il n° 1658.

de essendo stato costretto a farle per prevenire la ruina del fondo, non si può dire che arbitrariamente ha voluto creare un debito all'usufruttuario, poichè non ha fatto altro che obbedire alla legge della necessità. D'altra parte, se l'erede non avesse riparato, l'usufruttuario, entrando in godimento del suo legato, sarebbe stato obbligato egli medesimo a fare questa specie di riparazioni: dunque si è soddisfatto un suo debito; deve dunque rimborsare il prezzo che è costato o che ha dovuto ragionevolmente costare, poichè ne profitta; che altrettanto ha risparmiato fino a quel tempo; ed è dipeso da lui il differire la dimanda di rilascio del suo legato, per ottenere la cosa riparata dall'erede, mentre sarebbe stato obbligato a riparare egli medesimo, se avesse intentata la sua azione appena ha avuto luogo il suo dritto.

Le medesime ragioni militano per il caso in cui le riparazioni fossero necessarie per l'uso del fondo, e la legge romana contiene una decisione formale a questo riguardo. « Tizio, « dice il giureconsulto Paolo, ha la« sciato a Mevio il fondo Tuscolano, « obbligandolo, mediante un fede-com« messo, a dare a Tizia la metà del« l'usufrutto del fondo. Il legatario « Mevio ha riedificata una casa che « era crollata, e che *era necessaria* « per raccogliervi e conservare i frut« ti ». *Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit, ejusque fidei commisit ut ejusdem fundi partis dimidiae usumfructum Titiae praestaret. Maevius villam vetustate corruptam, necessariam cogendis ac conservandis fructibus, aedificavit.* « Si è di« mandato se Tizia, usufruttuaria del« la metà del fondo, dovea concor« rere in questa spesa in proporzione « della sua parte? *quaesitum est, an sumptus partem pro portione ususfructus Titia agnoscere debeat?* « Sce« vola ha risposto che nel caso in cui « il proprietario sarebbe stato obbli« gato a fabbricare prima di aver fat« to il rilascio dell'usufrutto, non po« trebb'essere costretto a far questo « rilascio se prima dall'usufruttuario « non fosse indennizzato delle sue spe« se. » *Respondit Scaevola, si priusquam ususfructus praestaretur, necessario aedificasset, non aliis cogendum restituere, quam ejus sumptus ratio haberetur* (1).

UNDECIMA QUISTIONE.

1699. *Allorchè un dritto di usufrutto è stato legato puramente e semplicemente su di un fondo che era ancora in buono stato al tempo della morte del testatore, e che si è deteriorato prima della dimanda di rilascio del legato d'usufrutto, l'erede è obbligato a fare le riparazioni ordinarie; e quando vi ha adempiuto, ha egli un'azione d'indennità contro l'usufruttuario che dimanda il godimento del fondo?*

Sì fatta quistione può avvenire in più di una ipotesi.

È possibile, in fatti, che, per negligenza, un legatario abbia procrastinato, per un tempo più o meno lungo, a dimandare il rilascio del suo legato.

È possibile che egli sia assente, che ignora la liberalità fatta a suo pro, e che non possa dimandare quel che non conosce affatto.

È possibile finalmente che il legato sia stato fatto con un testamento sconosciuto al tempo della morte del testatore, e siasi scoverta la sua esistenza dopo un tempo più o meno lungo.

In tutti questi casi, in qual modo deesi decidere sul fatto delle riparazioni che hanno avuto luogo dopo l'apertura de' dritti del legatario?

1700. Innanzi tutto, per estimare

(1) L. 50, ff. *de usufructu* lib. 7, tit 1.

le obbligazioni dell' erede, bisogna considerarlo sotto la sua qualità d'incaricato di consegnare per la volontà del testatore, e di debitore verso il legatario, al quale il rilascio del fondo dev' esser fatto, onde ne possa godere.

Obbligandolo a consegnare, è incontrastabile che il testatore ha inteso obbligarlo a conservare la cosa fino al rilascio del legato, poichè non si può volere il fine, senza volere ancora i mezzi necessarì per giugnervi; d' onde fa mestieri conchiudere che l' erede è risponsabile non solamente delle deteriorazioni cagionate da lui, ma anche di quelle che fossero avvenute per sua negligenza, o per mancanza di avere acconciamente riparato il fondo, *et si aedes ustae sunt culpa ejus, reddet rationem* (1). Considerando l'erede come debitore del legato, il codice (1136 + 1090), vuole del pari che l' obbligazione che gli è imposta di consegnare la cosa, includa quella di conservarla sino al tempo del suo rilascio, sotto pena del risarcimento de'danni-interessi verso il legatario.

Bisogna ancora osservare che non si deve fare alcuna distinzione tra le riparazioni la cui causa era già esistente al tempo della morte del testatore, e quelle la cui causa fosse sopravvenuta posteriormente. È sufficiente che sia stato necessario farle per impedire un più grande deterioramento del fondo. Provatosi che la loro omissione ha cagionato maggiori deteriorazioni, con ciò si è dimostrato ancora che l' erede, avendo mancato ai suoi doveri di conservatore, dev' essere risponsabile degli effetti della sua negligenza.

1701. E però, supponendo che nell' intervallo del tempo tra la morte del testatore e quello del rilascio del legato d' usufrutto, l' erede godendo de' beni dell' eredità, e conoscendo la disposizione del defunto, abbia commesso deteriorazioni nel fondo, o lo abbia lasciato deteriorare senza farvi le convenienti riparazioni ordinarie, il legatario non sarà affatto tenuto a ricevere l' immobile in questo stato, e contentarsene: per contro egli avrà un' azione contro l' erede, per costringerlo a riparare, sia le deteriorazioni provvenienti dal suo fatto o dal fatto de' suoi, sia quelle che fossero l'effetto della mancanza di manutenzione; perchè la legge vuole egualmente che colui che ha arrecato pregiudizio ad alcuno pel suo fatto (1382 + 1336), o per la sua negligenza nell' adempiere i suoi doveri (1383 + 1337), sia tenuto a ripararlo.

1702. Intanto se l'erede non avesse affatto conosciuto la disposizione del defunto: se il legato d' usufrutto fosse stato fatto con un testamento di cui ignorava la esistenza, e che fosse stato scoverto posteriormente alle deteriorazioni trovate nel fondo, opiniamo che il legatario non avrebbe alcun' azione per dimandare il risarcimento de' danni-interessi contro l'erede il quale, ignorando invincibilmente l' esistenza del legato, non poteva esser tenuto a conservare la cosa nell'interesse del legatario. In questo caso sarebbe paragonabile all' acquirente di buona fede, il quale, soffrendo l' evizione del fondo, non è tenuto ad alcun danno-interesse, in ragione delle deteriorazioni che vi sono avvenute per sua negligenza (1631 + 1477), e solo deve render conto dell' utile che ha potuto ricavarne dalle demolizioni o deteriorazioni da lui fatte (1632 + 1478).

1703. L' erede che gode del fondo è dunque tenuto a farvi tutte le riparazioni ordinarie, anche quando non gli fossero imputabili, e riconoscessero per loro causa il caso fortuito o la vetustà, e ne è tenuto sotto pena del

(1) L. 22, § 3, ff. *ad S. C. Trebellian.*, lib. 36, tit. 1.

risarcimento de' danni-interessi che il legatario potrebbe soffrire per la loro omissione; ma deve riparare senza speranza d'essere rimborsato delle sue spese?

Allorchè trattasi d'un legato d'usufrutto, e l'erede abbia fatto delle riparazioni straordinarie, è ben chiaro che non può ripetere nulla dal legatario, poichè la legge pone tutte le riparazioni di questo genere a carico del solo proprietario.

Devesi dire altrettanto per quel che spetta alle deteriorazioni cagionate dal fatto dell' erede o de' suoi, come ancora rispetto al di più delle deteriorazioni avvenute per mancanza di una conveniente manutenzione. Egli deve esser tenuto a ripararle senza speranza di compenso, perchè esse sono l'effetto o la conseguenza delle colpe da lui commesse.

Finalmente deesi decidere egualmente per quel che riguarda tutte le riparazioni minute, e ciò per la ragione che, nel dritto, questa sorta di riparazioni sono considerate come un peso immediato della percezione attuale de' frutti: e la prova che sono considerate come tali si è, che in tutti i tempi, l'uso e le leggi le hanno poste a carico anche del locatario e dell' affittajuolo, che hanno i soli frutti della cosa, senza aver alcun dritto reale sul fondo.

1704. Non è così poi delle riparazioni straordinarie che non sono affatto un peso della percezione attuale de' frutti, ma bensì un peso del dritto di godere, e la causa non ne potrebb' essere attribuita se non al caso fortuito, o alla forza maggiore, o alla vetustà. L'erede, come tenuto a conservare, è senza dubbio obbligato a far tutte le riparazioni di questo genere, la cui omissione cagionerebbe nel fondo maggiori deterioramenti; ma qui la sua obbligazione porta seco la sua propria garentia, perchè deve al legatario quel che gli è stato legato, ed in conseguenza non può esser tenuto a migliorare la cosa per dargliela: se dunque deve riparare, lo è sotto la condizione di ripetere le sue spese, quando il legatario verrà a dimandargli il rilascio del suo legato. È nella stessa posizione del venditore il quale è obbligato di conservare la cosa in sino a che non ne fa la consegna, ed è tenuto a rilasciarla al compratore, purchè costui lo rimborsi delle spese di manutenzione; *praeterea ex vendito agendo, consequetur etiam sumptus qui facti sunt in re distracta; ut puta si quid in aedificia distracta erogatum est. Scribunt enim Labeo et Trebatius, esse ex vendito hoc nomine actionem* (1).

1705. Per dare un maggiore schiarimento a questa decisione, diremo da prima che è fondata sul principio di equità naturale il quale non vuole che l'uno si attribuisca un vantaggio a spese dell' altro, senza che vi sia liberalità da parte di costui; principio stabilito dal codice civile (555 + 480) come dalla legge antica (2); principio che manifestamente sarebbe violato se si obbligasse l'erede a fare, a sue spese e senza speranza di rimborso, le riparazioni ordinarie che la legge pone a carico dell' usufruttuario.

Il dritto romano ci somministra parecchi testi i quali decidono la quistione nello stesso modo. Se, dice Ulpiano, l'erede ha fatto delle riparazioni per conservare i beni che deve restituire, egli ha dritto a dimandarne il rimborso, *sed et ipse si quem sumptum fecit in res haereditarias, detrahet* (3). E trovasi la stessa cosa decisa nella manie-

(1) L. 13, § 22, ff. *de actionib. empti et venditi*, lib. 19, tit. 1.

(2) L. 206, ff. *de regul. jur.*

(3) L. 22, § 3, ff. *ad S. C. Trebel.*, lib. 36, tit. 1; — l. 19, § 2, *eod.*

ra più formale, pel caso del legato d'usufrutto, dalla legge 50, ff. *de usufructu*, che abbiamo trascritta alla fine della risposta alla quistione precedente, nella quale si vede che il giureconsulto Paolo, concede all'erede il dritto di ritenzione fino a che non sia stato rimborsato dall'usufruttuario che dimanda il rilascio del suo legato.

1706. È dunque ben evidente, secondo il prescritto della legge romana, che l'erede il quale, dopo la morte del testatore e prima del rilascio del legato puro e semplice, abbia fatto delle riparazioni considerevoli nel fondo legato, ha dritto ad esserne rimborsato; che trattandosi di un legato di proprietà, egli dev'esserne indennizzato di tutte, nella proporzione onde il legatario ne profitta, perchè se egli non le avesse fatte, rimarrebbero tutte a carico di costui, il quale si vedrebbe obbligato ad eseguirle; che se si tratta di un legato di usufrutto, il prezzo delle riparazioni ordinarie soltanto gli è dovuto, perchè queste sole l'usufruttuario è obbligato a fare; da ultimo, sì nell'uno come nell'altro caso, l'erede ha dritto a ritenere la cosa in sino a che ne è rimborsato: e siccome questa decisione della legge non è altro che l'applicazione del principio generale che vuole che niuno possa arricchirsi a spese di un altro, bisogna conchiuderne che essa dev'essere adottata eziandio dalla giurisprudenza francese.

DUODECIMA QUISTIONE.

1707. *Deesi decidere egualmente nel caso del legato condizionale come in quello del legato puro e semplice?*

In altri termini, allorchè un fondo o un dritto di usufrutto sono stati legati sotto condizione, e, *pendente conditione*, l'erede ha fatto delle riparazioni nell'immobile, il legatario che, dopo l'avveramento della condizione, si presenta per dimandare il rilascio del suo legato, è obbligato, come nel caso della disposizione pura e semplice, a tener conto delle spese fatte per riparare il fondo?

1708. Se esamineremo questa quistione, secondo il sistema delle leggi romane, vedremo che nel caso del fedecommesso la cui restituzione dev'esser fatta dopo la morte del gravato, vale a dire, nel caso del fedecommesso che è condizionale, poichè bisogna che il sostituito sopravviva per poter raccogliere, e suppongasi che le case e gli edifizi compresi nella disposizione si distruggano per un incendio avvenuto senza colpa dell'usufruttuario, e costui li riedifica a sue spese, il legatario sostituito non potrà, all'apertura del suo dritto, dimandarne il rilascio, senza esser obbligato a tener conto delle spese di ricostruzione, secondo lo stato ed il valore attuale del nuovo edifizio; *domus haereditarias exustas, et haeredis nummis extructas, ex causa fideicommissi post mortem haeredis restituendas, viri boni arbitratu sumptuum rationibus deductis, et aedificiorum aetatibus examinatis, respondi* (1): il che sarebbe lo stesso nel caso in cui gli edifizi sostituiti fossero stati distrutti in parte, e l'erede avesse fatto una riedificazione parziale e non totale; *si pars domus, quae in diem per fideicommissum relicta est, arserit ante diem fideicommissi cedentem, et eam haeres sua impensa refecerit: deducendam impensam ex fideicommisso constat: et si sine deductione domum tradiderit, posse incerti condici, quasi plus debito dederit* (2).

1709. Ma allorchè trattasi di semplici riparazioni ordinarie, vale a dire di riparazioni usufruttuarie che so-

(1) L. 58, ff. *de legat.* 1.

(2) L. 40. § 1, ff. *de condictione indeb.*, lib. 12, tit. 6.

no un peso de' frutti o del godimento, il legatario che, dopo l'adempimento della condizione, dimanda il rilascio del suo legato, non è tenuto a rimborsare all' erede le spese che ha fatto; *sumptus autem in reficienda domu legata necessarios factos, petenti ei legatum cujus postea conditio extitit, non esse repetendos existimavi* (1). « Ancorchè l'erede, dice Ricard, in conseguenza della diligenza « che è tenuto usare nell'amministrazione de' beni sottoposti al fedecommesso, sia obbligato a rendere i luoghi in buono stato, anche con riparazioni straordinarie, e sia tenuto a pro del fedecommessario del danno cagionato alla cosa per mancanza di queste riparazioni, non ne segue affatto che sia obbligato ad anticipare le spese, od a somministrare quelle necessarie all' amministrazione de' beni ereditarî, senza speranza di rimborso; finchè il caso del fedecommesso non giunga, egli è come un semplice usufruttuario, il quale in conseguenza è tenuto soltanto alle spese che sono collegate al godimento; e quanto alle riparazioni straordinarie ed alle spese che riguardano la proprietà, l'erede ha dritto a ripeterle contro il fedecommessario, o su i beni della successione: in guisa che, quando trattasi di fare una spesa considerevole, può farsi autorizzare a prendere danaro a prestito, vendere gli oggetti più inutili della successione, ed infine fare tutto ciò che un buon padre di famiglia è solito praticare nell' amministrazione de' suoi beni; *sed et ipse si quem sumptum fecit in res haereditarias, detrahet*. Leg. *Mulier* 22, § *Sed enim*, D. *ad S. C. Trebell.* »

(1) L. 61, ff. *de legat.* 1; ved. ancora Cujacio su questa legge; e Pothier, nelle sue pandette, tom. 2, pag. 338, n° 327.

1710. Questo sistema delle leggi romane e questa dottrina di Ricard, che è quella di Cujacio e di Pothier, sono evidentemente poggiati sulla ragione per essere ammessi nella giurisprudenza francese, e ne risulta che quando è quistione d' un legato d'usufrutto subordinato all'adempimento di una condizione espressa, o stabilito a giorno, per cominciare dopo un termine convenuto, il legatario non può essere tenuto ad alcuna indennità per riparazioni fatte nel fondo prima dell' adempimento della condizione o del giugnimento del giorno che dà luogo al suo dritto di usufrutto.

Egli non può, in fatti, esser tenuto ad alcuna indennità per tutto ciò che appartiene alle riparazioni straordinarie, poichè sono esclusivamente ed in tutti i casi a carico del proprietario.

Nè tampoco è tenuto a quelle ordinarie, poichè non ancora aveva avuto luogo il suo dritto quando esse sono state fatte; e, nel caso di una disposizione condizionale, l'erede che gode, deve fino all' avveramento della condizione, fare a sue spese le riparazioni di questa natura, come precedentemente abbiamo stabilito.

1711. Inutilmente si direbbe che qui i dritti delle parti dovrebbero essere gli stessi, sia che il legato fosse puro e semplice, sia che fosse stato fatto sotto condizione, perchè nel caso del legato puro e semplice, l' erede che gode in virtù del possesso legale, percepisce i frutti *jure proprio*, e li fa suoi fino alla dimanda di rilascio del legato, come li percepisce *jure proprio* e li fa suoi fino all' avveramento della condizione, quando si tratta di una disposizione condizionale; che in ambo le ipotesi, il suo godimento producendo, per lui, il medesimo vantaggio quanto al profitto de' frutti, dovrebbe produrre le medesime conseguenze rispetto alle riparazioni che sono un peso de' frutti.

Sì fatto ragionamento non è perfettamente concludente, perchè avvi, sì nel fatto come nel dritto, una gran differenza tra le due ipotesi.

Nel fatto, allorchè trattasi d'una disposizione pura e semplice il cui dritto ha avuto luogo, se l'erede che, prima della dimanda di rilascio del legato, fa una riparazione ordinaria, necessaria onde prevenire un maggiore deterioramento nel fondo, non avesse alcuna indennità a pretendere, ne seguirebbe che il legatario il quale può indefinitamente ritardare la sua dimanda, sarebbe sempre libero di differirla fino a che la cosa fosse rimessa in buono stato di riparazioni ordinarie, e così si renderebbe padrone di sottrarsi al disposto della legge che vuole che prenda le cose nello stato in cui si trovano al tempo dell' apertura del suo dritto, e di porre a carico dell' erede il peso delle riparazioni ordinarie che non debbono gravare che su lui. Mentre trattandosi di una disposizione condizionale, il legatario, non avendo ancora acquistato alcun dritto prima dell' avveramento della condizione, non può meritare il rimprovero di aver procrastinato la sua dimanda di rilascio, poichè non aveva ancora il dritto ad intentarla.

1712. In dritto, allorchè trattasi di una disposizione pura e semplice, l' erede che gode del fondo, come possessore di buona fede, in virtù del suo possesso legale, fa suoi i frutti fino alla dimanda di rilascio del legato, di tal che non ostante questo percepimento de' frutti, è sempre possessore della cosa altrui; ed il suo dritto a questo riguardo è puramente precario, poichè non può mancare di finire, tosto che il legatario cesserà di soffrirne l'esercizio; mentre nel caso della disposizione condizionale, il legatario non avendo nulla a dimandare prima dell'avveramento della condizione, il dritto di godimento, come quello di proprietà, e sì l' uno come l' altro, appartengono all' erede; d'onde risulta che riparando non è il *negotiorum gestorum* di alcuno, ma di se stesso.

TREDICESIMA QUISTIONE.

1713. *Allorchè l' erede ha fatto, nel fondo gravato d'usufrutto, riparazioni tali che la regola generale vuole che gli sia dovuta un' indennità, può esigere il rimborso delle sue spese, anche quando il legatario non ne profitta?*

Un uomo ha legato l' usufrutto di tutti i suoi beni: l'erede ha interamente eseguito le riparazioni ordinarie di una casa che faceva parte di questa successione; questa casa in seguito è stata incendiata da un fulmine; il legatario che dimanda il rilascio del suo legato, sarà forse obbligato, per ottenerlo, di rimborsare all' erede il prezzo delle riparazioni fatte ad una casa di cui non profitta, perchè più non esiste?

È uopo far qui una distinzione tra il caso in cui il rilascio del legato d'usufrutto era già stato fatto, e quello in cui non lo era ancora allorchè l'erede ha riparato l' edifizio di cui si tratta.

PRIMA IPOTESI.

1714. È possibile che il legatario dell' usufrutto in pro del quale il rilascio del suo legato è stato consentito, sia assente o abbia lasciato, per pura negligenza od altro motivo, il godimento di fatto e l' amministrazione de'beni tra le mani dell'erede; che durante questo stato di cose, costui abbia fatto le riparazioni ordinarie delle case che si sono in seguito incendiate, e che non esistono più al momomento in cui il legatario si presenta per dimandare il possesso di fatto onde goderne da sè: in questo caso, quantunque non profitta delle ripara-

zioni fatte dall'erede, pure deve indennizzarlo, come se la casa riparata non si fosse incendiata.

La ragione di questa decisione si è che l'usufruttuario che riceve il rilascio del suo legato, contrae mediante ciò, e necessariamente, l'obbligo personale di fare tutte le riparazioni ordinarie del fondo, finchè non avrà rinunziato al suo usufrutto, poichè è questo un peso essenzialmente inerente alla liberalità che gli è stata fatta, e che egli ha ricevuto a questa condizione. Se dunque dopo sì fatta accettazione l'erede ripara, non fa che sodisfare il debito dell'usufruttuario, rispetto al quale e pel rimborso delle sue spese acquista l'azione *mandati*, se egli ha agito per suo ordine; o l'azione *negotiorum gestorum*, nel caso che non avesse ricevuto alcuna incumbenza; ora colui nell'interesse del quale si amministra una cosa, deve rimborsare all'amministratore tutte le spese utili o necessarie che ha fatte; tale è la regola generalmente riconosciuta in tutti i tempi; regola espressamente stabilita dal nostro codice (1375+1329), e di cui la legge antica avea fatta una applicazione speciale alla quistione di cui trattiamo: *Si absente fructuario haeres, quasi negotium ejus gerens, reficiat, negotiorum gestorum actionem adversus fructuarium habet, tametsi sibi in futurum haeres prospiceret* (1). E però poco monta che la casa che era stata riparata dall'erede si sia in seguito accidentalmente incendiata, e che il legatario non ne profitti, perchè non è all'esistenza degli edifizî riparati, ma al fatto della riparazione che si rannoda l'azione del *negotiorum gestorum*, e basta che abbia agito utilmente fin dal principio, affinchè l'avvenimento che ha colpito la cosa, per nulla fosse di ostacolo alla sua dimanda di ripetizione: *Is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ita utetur; sed sufficit si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium. Et ideo si insulam fulsit, vel servum aegrum curavit; etiamsi insula exusta est, vel servus obiit, aget negotiorum gestorum. Idque et Labeo probat* (2).

SECONDA IPOTESI.

1715. Supponiamo in secondo luogo che dopo la morte del testatore, il legatario non abbia subito ottenuto il rilascio; sia in ragione della sua assenza, sia per qualunque altro motivo: che l'erede impossessato de'beni della successione, abbia fatto, durante questo stato di cose, le riparazioni ordinarie delle case che, essendo divenute preda delle fiamme dopo essere state riparate, non esistono più al momento della dimanda di rilascio del legato universale dell'usufrutto, il legatario non gli dovrà alcuna indennità per le spese di riparazione di cui non potrà profittare.

Fa mestieri ben osservare, in fatti, che, fino a che l'usufruttuario non riceve il rilascio del suo legato, non è personalmente tenuto a nulla sul fatto delle riparazioni del fondo, imperciocchè la sua obbligazione a questo riguardo è formata e comincia col quasi-contratto di accettazione del legato; quasi-contratto che ha luogo mercè il rilascio dimandato da una parte e consentito dall'altra, o ordinato dalla giustizia: d'onde segue che fin qui ed anteriormente a questo quasi-contratto, il legatario non può essere obbligato a riparare, perchè non può esistere alcun effetto prima della sua causa.

Essendo così la cosa, non può dirsi per nulla che l'erede che ha fatto le riparazioni, abbia sodisfatto il de-

(1) L. 48, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.
(2) L. 10, § 1, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3, tit. 5.

bito dell'usufruttuario, poichè costui non dovea ancora niente a questo riguardo: non può dirsi che l'erede sia stato il *negotiorum gestor* dell'usufruttuario, poichè costui non avea alcun'obbligazione di riparare, e la cosa amministrata gli era ancora talmente estranea, che era possibile non appartenergli giammai il legato: di fatto, non gli sarebbe giammai appartenuto, se nel seguito non ne avesse dimandato il rilascio.

1716. Nondimeno se le case sulle quali l'erede ha fatto eseguire delle riparazioni ordinarie, dopo la morte del testatore, sussistano ancora quando il legatario dell'usufrutto dimanda il rilascio del suo legato, questi deve all'altro un'indennità; egli però non può ottenerla in forza del principio dell'azione *negotiorum gestorum*, ma soltanto per l'azione risultante dal principio di equità che non permette ad alcuno di arricchirsi a spese altrui; e siccome quest'azione manca quando le case sono state distrutte, poichè allora il legatario non trae alcun vantaggio dalle riparazioni il cui oggetto più non esiste, è uopo conchiudere che egli in questo caso non deve alcuna indennità all'erede.

1717. Risulta ancora da ciò un'altra interessante conseguenza, cioè che per ben giudicare del merito delle pretensioni dell'erede, non basta conoscere che egli abbia dritto a ripetere dall'usufruttuario una indennità per prezzo di riparazioni, è uopo del pari sapere se egli può agire in forza dell'azione *negotiorum gestorum*, o per l'azione di equità soltanto, perchè gli effetti che esse producono non sono assolutamente gli stessi.

Quando l'erede agisce per l'azione *negotiorum gestorum*, ha dritto a ripetere tutto quello che le riparazioni gli hanno costato, o dovuto ragionevolmente costare, senza por mente allo stato attuale dell'immobile riparato, poichè la sua indennità gli sarebbe dovuta, ancorchè l'immobile fosse stato distrutto, ed il legatario non ne proffittasse per nulla.

Per contro, allorchè solo in forza del principio di equità l'erede viene a dimandare un'indennità per le spese di riparazione, il legatario non gli deve se non il valore delle opere al tempo in cui entra in godimento, perchè solo di ciò profitta, *aedificiorum aetatibus examinatis*, come dice la legge romana, e senza che possa essere forzato a rimborsarlo al di là della spesa fatta, perchè, in tutti i casi, solo un'indennità gli è dovuta.

DECIMAQUARTA QUISTIONE.

1718. *Allorchè l'erede dimanda al legatario dell'usufrutto le spese di riparazioni ordinarie che ha fatto nel fondo, costui può dimandare a sua volta la compensazione, o l'imputazione del valore estimativo dei frutti percepiti dall'erede durante il suo godimento?*

Bisogna far qui la medesima distinzione che abbiamo fatto nella risposta alla quistione precedente, e dire che vi ha luogo a compensazione o ad imputazione del valore da'frutti che l'erede può avere percepiti dopo il rilascio del legato da lui consentito o ordinato dalla giustizia; ma che non sarebbe tenuto nè a compensare nè a dedurre il valore di quelli che ha fatto suoi in virtù del suo possesso legale, prima della dimanda di rilascio dell'usufrutto.

Nella prima ipotesi, se è vero che l'erede è creditore delle spese di riparazione di cui chiede il rimborso, è vero altresì che è debitore de'frutti da lui percepiti dopo la dimanda di rilascio, o dopo il rilascio del legato da lui consentito; laonde dev'esservi luogo a compensazione fino alla dovuta concorrenza di un debito comparativamente all'altro.

Nella seconda ipotesi, l'erede che ha goduto in virtù del suo possesso legale, avendo fatto suoi i frutti nel senso più assoluto, e non dovendo renderne conto, non si può trovare alcun principio di compensazione ad opporgli.

Se è vero che ha goduto del fondo, è vero altresì che avendo fatto le riparazioni, è rimasto privo del godimento del capitale che vi ha impiegato; è giusto in conseguenza che egli riceva il rimborso intero dell' aumento di valore che l' usufruttuario trova nel fondo.

Intanto non bisogna affatto confondere le riparazioni straordinarie di cui non intendiamo parlare qui, con le riparazioni minute o locative che sono un peso immediato de' frutti, come già lo abbiamo detto altrove (1), e che per questa ragione sarebbero imputabili su gli emolumenti percepiti dall' erede. Non è affatto lo stesso delle riparazioni usufruttuarie, perchè esse non sono affatto un peso de' frutti percepiti durante questo o quell' anno, ma bensì un peso del dritto d' usufrutto legato.

DECIMAQUINTA QUISTIONE.

1719. *Comunque secondo i principî del dritto romano, le obbligazioni dell' usufruttuario in fatto di riparazioni, fossero in generale meno estese di quelle che hanno luogo secondo il nostro codice, poichè egli era tenuto alle sole riparazioni modiche,* MODICA IGITUR REFECTIO AD EUM PERTINET (2), *mentre oggidì tutte le riparazioni ordinarie gravano su lui, nondimeno troviamo nella legge* 50, *ff.* DE USUFRUCTU, *una decisione secondo la quale l' usufruttuario dovea esser tenuto alla intera riedificazione della casa agricola della possessione il cui godimento gli era stato legato: al presente sì fatta decisione sarebbe ancora ammessibile fra noi?*

Per ben estimare la quistione e la risposta, non sarà affatto inutile porre sotto gli occhi del lettore il testo della legge di cui si tratta, quantunque fosse stato rapportato più sopra. *Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit, ejusque fidei commisit ut ejusdem fundi partis dimidiae usumfructum Titiae praestaret. Maevius villam vetustate corruptam, necessariam cogendis et conservandis fructibus aedificavit: quaesitum est, an sumptus partem pro portione ususfructus Titia agnoscere debeat? Respondit Scaevola, si priusquam ususfructus praestaretur necessario aedificasset, non alias cogendum restituere, quam ejus sumptus ratio haberetur.*

Il giureconsulto romano decide due cose in questo testo:

L' una, che la riedificazione anche totale di una casa agricola che è caduta per accidente o per effetto della vetustà; ma che era necessaria alla coltivazione della possessione per raccogliere e conservare i frutti, è una riparazione.

L' altra, che a questa riparazione dovrebb' essere interamente tenuto colui che avesse l' usufrutto della possessione intera, come dovrebbe esservi tenuto in parte proporzionata colui che avesse l' usufrutto di una porzione, ed in conseguenza il ristabilimento di questa specie di edifizio non è altro che una riparazione usufruttuaria.

1720. Risguardata la quistione sotto il primo punto di veduta, nella nostra legislazione attuale non avvi nulla che sia in opposizione con la decisione del giureconsulto romano, e deesi dire oggidì, come sotto il dritto romano, che questa ricostruzione, comunque totale, non è altro che una riparazione.

E da prima, sotto il rapporto della sua causa, essa dev' essere classificata

(1) Ved. il n° 1703.

(2) L. 7, § 2, ff. *de usufr.* lib. 7, tit. 1.

tra le riparazioni, poichè è una spesa necessaria.

Dev' essere allogata nella medesima classe, sotto il rapporto del suo oggetto materiale, perchè l' edifizio facendo parte di una possessione, non è un tutto indipendente per se stesso, ma una parte accessoria di un tutto che è la possessione al servizio della quale è destinato.

Oltracciò ha il carattere di riparazione, perchè si tratta di rifare una cosa che era preesistente, e di ristabilire il fondo nello stato primitivo: *Reficere est*, *quod corruptum est*, *in pristinum statum restaurare* (1).

1721. Ma sotto il secondo punto di veduta, noi non siamo di avviso che si possa tuttavia ammettere la decisione del giureconsulto romano, come regola della nostra giurisprudenza.

Il codice si spiega chiaramente e nella maniera più precisa sulla distinzione delle riparazioni che sono dovute dall' usufruttuario, e quelle che rimangono a carico del proprietario. Noi non potremmo affatto confondere insieme le due classi che ha formalmente separato l' una dall' altra; nè ammettere restrizioni che la generalità della sua disposizione respinge. Egli vuole senza eccezione che le riparazioni straordinarie, che non sono state cagionate per colpa dell' usufruttuario, sieno a carico del proprietario: e definendo quel che deesi intendere per riparazioni straordinarie, in fatto di edifizî, dichiara che sono quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e de' tetti interi, e che il ristauramento o il ristabilimento di qualunque altro oggetto sono riparazioni ordinarie cui è tenuto l' usufruttuario.

1722. E però, secondo le regole del nostro nuovo dritto, la riedificazione di una casa agricola, necessaria alla coltivazione di una possessione, racchiude necessariamente un miscuglio di riparazioni straordinarie che gravitano sul proprietario, e di riparazioni ordinarie che sono a carico dell' usufruttuario.

Il proprietario dunque dovrà sopportare le spese del ristabilimento delle muraglie maestre, delle volte, di tutte le travi, e dell'intero tetto; e tutto il di più dev' esser fatto a spese dell' usufruttuario, salvo però le modificazioni che abbiamo indicato nella risposta alla terza quistione, precedentemente proposta (2).

Oltracciò diciamo ancora che bisogna applicare al dritto di richiedere queste specie di riparazioni, i principî che abbiamo indicato nella sesta e settima quistione che precedono.

DECIMASESTA QUISTIONE.

1723. *L' usufruttuario che è obbligato ad abbandonare la sua abitazione durante l' esecuzione delle riparazioni straordinarie che il proprietario fa nella casa sottoposta all' usufrutto, ha per questo motivo alcuna indennità a ripetere?*

È evidente la negativa, perchè l'usufruttuario medesimo commetterebbe una colpa, se, per conservare il suo godimento, si opponesse ad una misura necessaria al bene della cosa.

È vero che il proprietario non può permettersi alcun fatto arbitrario che pregiudicasse l' usufruttuario; ma qui non pel fatto del proprietario, ma per la necessità delle cose e per l' effetto del caso fortuito l'usufruttuario si trova in sofferenza.

Se è altrimenti rispetto all' inquilino, allorchè i lavori di riparazione durano più di quaranta giorni (1724 + 1570), il motivo di ciò si è che l'affittatore è personalmente tenuto a garentirgli il godimento della casa di cui egli paga il pigione; mentre il pro-

(1) L. 1, § 6, ff. *de rivis*, lib. 43, tit. 21.

(2) Ved. *supra* il n° 1671.

prietario non deve personalmente alcuna garentia al legatario dell' usufrutto.

Non pertanto se il proprietario volesse riparare senza necessità o prolungasse arbitrariamente la durata delle opere, o le intraprendesse intempestivamente, l' usufruttuario potrebbe, secondo le circostanze, aver dritto a querelarsene.

DECIMASETTIMA QUISTIONE.

1724. *Allorchè una casa gravata d' usufrutto crolla e cagiona del danno alle proprietà vicine, od a qualche persona, spetta al proprietario ed all' usufruttuario insieme, o all' uno piuttosto anzichè all' altro pagare le indennità che possono essere dovute a coloro che sono stati danneggiati?*

Secondo l'articolo 1386 + 1340 del codice « il proprietario d' un edifizio « è tenuto per i danni cagionati dal« la rovina di esso, quando sia av« venuta in conseguenza di mancan« za di riparazione o per un vizio nel« la sua costruzione.

Quantunque questo articolo sembrasse far gravare la risponsabilità del danno sul proprietario soltanto, pure il vero senso non è tale che l'usufruttuario ne sia escluso assolutamente. Gli autori del codice non parlano qui del proprietario per opposizione all' usufruttuario; ma di colui o di coloro ai quali appartiene la proprietà del fondo; e quando l'usufrutto di un edifizio spetta all' uno, e la nuda proprietà all' altro, è vero il dirsi che il pieno dominio o la proprietà intera appartiene ad ambidue, quantunque sotto differenti rapporti: laonde, ben intese le parole di questo articolo, non avvi nulla che ci indica che la risponsabilità in ragione del danno di cui si tratta non deve gravare giammai sul l' usufruttuario.

Oltracciò, sì fatta risponsabilità non è affatto un peso inerente alla proprietà senza presunzione di altra causa; per contro risulta principalmente dalla colpa che si è commessa, o costruendo in modo vizioso, od omettendo di fare le riparazioni necessarie per prevenire la caduta dell' edifizio.

Bisogna dunque dire che se l' edifizio è caduto per mancanza delle riparazioni ordinarie, spetta all'usufruttuario, e se per contro è caduto per vizio di costruzione o per mancanza di riparazioni straordinarie, spetta al proprietario a riparare il danno cagionato dalla sua caduta.

Intanto, se il proprietario non presente su i luoghi ignorava il pericolo della caduta, e l' usufruttuario ne avesse avuto conoscenza, questi dovrebb' essere il garante di tutto il danno, se avesse trascurato di avvertirne il padrone del fondo (1).

DECIMOTTAVA QUISTIONE.

1725. *In qual modo debbonsi fare le riparazioni de' fondi ed edifizî che servono di dotazione ai benefizî ecclesiastici?*

I titolari de' benefizî ecclesiastici sono obbligati, sotto le modificazioni seguenti, a fare tutte le riparazioni de' fondi di cui godono a questo titolo; eccetto i presbiteri ne' quali sono tenuti alle sole riparazioni locative.

Trattandosi di riparazioni straordinarie dovute dai curati o dai vescovi, se nella cassa parrocchiale esistono capitali provvenienti dai loro benefizî, questi capitali debbono esservi impiegati.

Ma non essendovi affatto fondi in questa cassa, il titolare è tenuto a somministrare fino alla concorrenza del terzo delle rendite del benefizio, indipendentemente da tutte le ripara-

(1) Ved. il n° 1543 e 1672.

zioni ordinarie di cui è il solo obbligato.

Quanto al di più della spesa che è necessaria al di là del terzo delle rendite, il titolare può essere autorizzato dal Governo a prenderlo a prestito con ipoteca, od a vendere una parte dei beni.

In ogni caso, quel che manca dev' essere supplito dal tesoro pubblico, purchè il rimanente delle rendite fosse sufficiente.

Trattandosi di un capitolo, le spese di riparazioni possono esser fatte fino alla concorrenza della metà delle rendite di un anno, e nel caso fossero maggiori, dev' essere autorizzato dal Governo a prendere danaro a prestito od alienare una parte dei beni per soddisfarvi (1).

DECIMANONA QUISTIONE.

1726. *Che deesi decidere per quel che spetta alle riparazioni di oggetti mobili che sono stati gravati d' usufrutto.*

L' articolo 589 ✝ 514 dice che « Se « l' usufrutto comprende cose che senza consumarsi si deteriorano a poco « a poco con l' uso, come la biancheria e la mobiglia, l' usufruttuario ha « dritto di servirsene per l' uso a cui « sono destinate, e non è obbligato a « restituirle, in fine dell' usufrutto, se « non nello stato in cui si trovano, « non deteriorate però per suo dolo o « sua colpa. » Al certo il codice non racchiude alcuna disposizione che obbliga esplicitamente l' usufruttuario a riparare i mobili di cui gode a questo titolo: ma deesi conchiudere dal suo silenzio che intorno a ciò egli non abbia alcuna obbligazione? Noi nol crediamo.

1.° È incontrastabile che le riparazioni convenientemente fatte negli oggetti mobili che ne sono suscettivi, debbono contribuire ad impedire una più grande deteriorazione ed a prolungarne l'esistenza; laonde l' usufruttuario può, secondo la natura degli oggetti alla conservazione de' quali le riparazioni fossero utili, esser tenuto ad eseguirle, poichè trascurando sì fatta misura, non potrebbe dire, all'estinzione dell'usufrutto, che egli li restituisce *non deteriorati per sua colpa.*

2.° È una regola certa la quale predomina su i doveri dell'usufruttuario e li regge tutti, cioè che egli deve godere come il proprietario e da buon padre di famiglia: ora il proprietario, amministrando saggiamente i suoi affari, fa anche nelle sue cose mobili che ne sono suscettive, tutte le riparazioni che possono prolungarne la durata: dunque l' usufruttuario deve fare lo stesso.

1727. Veramente la quistione è di poco momento trattandosi di mobili ordinarî: ma avvi mobili rispetto ai quali può essere interessantissima, come i vascelli, i molini ed i bagni su battelli, i quali, per mancanza di una conveniente riparazione, possono più o meno deteriorarsi con gran danno del proprietario.

La difficoltà non è dunque di sapere se l'usufruttuario deve riparare; l'affermativa ci sembra incontrastabile: ma avrà egli dritto di dimandare, all'estinzione dell'usufrutto, un'indennità contro il proprietario, a causa delle riparazioni straordinarie fatte nei vascelli, o nei molini o bagni su battelli, ed in che potrebbe consistere questa indennità?

Secondo l'articolo 606 ✝ 531, agg. del codice, allorchè si tratta di edifizi, le riparazioni straordinarie che sono a carico del proprietario sono quelle delle muraglie maestre e delle volte, come il rinnovamento delle travi e

(1) Ved. gli art. 13, 21, 29 e 58 del decreto del 6 novembre 1813, bullet. 536, tom. 19, pag. 379, 4ª, serie, ediz. di Parigi.

degl' interi tetti. È evidente che, in questa disposizione, gli autori che l'hanno concepita avevano direttamente per iscopo le riparazioni degli edifizi che sono immobili; ma perchè per analogia non dovrebbesi dire lo stesso rispetto alle riparazioni di edifizi mobili, quando sono egualmente importanti, sia per la loro destinazione a prevenire la perdita della casa, sia per la grandezza della spesa neccessaria alla loro esecuzione?

1728. Adottando questa maniera di ragionare che opiniamo giusta, dovrebbesi decidere esser dovuta all'usufruttuario una indennità in ragione delle riparazioni che egli avesse fatto ai ponti, stive, che, ne' vascelli, adempiono le funzioni delle volte e muraglie nelle case, e sarebbe lo stesso ancora, per identità di ragione, delle riparazioni fatte nel fondo e nelle pareti di un molino o di bagni su battelli, come del pari del rinnovamento dell' intero tetto.

Ma, per quel che spetta alla stoppa che si mette alle commettiture, agl' intonichi di catrame ai palchi, ed alle riparazioni parziali de' ponti, e di qualunque altro oggetto particolare interno, l'usufruttuario deve sopportarne le spese senza aver dritto ad indennità.

Bisogna in oltre osservare, principalmente per quel che riguarda i vascelli la cui durata può essere limitatissima, che l'indennità richiesta dall'usufruttuario dev' essere moderata più o meno, avuto riguardo al tempo durante il quale il proprietario rientrando nel godimento del naviglio potrebbe profittare degli oggetti riparati, perchè non sarebbe affatto giusto di fargli pagare il prezzo della riparazione al di là di quello che potrebbe valere per lui.

CAPITOLO XXXVI.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO E DEL PROPRIETARIO PER QUEL CHE RIGUARDA SPESE DI LITI ED ESECUZIONE DELLE CONDANNE CHE POSSONO AVER LUOGO IN RAGIONE DE' BENI SOTTOPOSTI AL DRITTO D'USUFRUTTO.

1729. Avvi questa differenza tra le spese di liti e le spese di riparazioni, di cui abbiamo trattato nel capitolo precedente, che queste ultime applicandosi sempre alla cosa, sono sempre nell' interesse rispettivo delle parti, mentre le spese di liti possono applicarsi ad interessi diversi, ed è possibile che sieno fatte a vantaggio del solo proprietario, come quando è in litigio la sola nuda proprietà, o che abbiano luogo a pro dell' usufruttuario soltanto, come quando il giudizio ha per oggetto il fatto del godimento.

Ma allorchè la lite ha per obbietto, nel tempo stesso, il dritto di proprietà e quello di godimento, le spese essendo fatte nell' interesse rispettivo del proprietario e dell' usufruttuario come quelle di riparazione, essi devono, sotto qualche punto di veduta, essere subordinati alle stesse regole, come diremo in seguito.

Divideremo questo capitolo in tre sezioni.

Nella prima esamineremo quali sono, in generale, le regole secondo le quali debbonsi fare sopportare alle parti interessati le spese di liti che han-

no avuto luogo per una cosa comune.

Nella seconda, vedremo il modo onde debbonsi applicare queste regole all' usufruttuario ed al proprietario, allorchè trattasi di un dritto di usufrutto.

Nella terza, spiegheremo in qual modo debbonsi applicare ai conjugi, in ragione della specie di usufrutto che è stabilito su i loro beni per una conseguenza del matrimonio contratto tra essi.

Sezione I.

Delle regole generali secondo le quali debbonsi sopportare le spese di liti allorchè la cosa litigiosa è comune a molti.

1730. Abbiamo fatto vedere, fin dal principio di quest' opera (1), che l' usufruttuario od il proprietario hanno comune il dominio della cosa, quantunque sotto aspetti differenti, poichè all'uno appartiene tutto il godimento, ed all' altro la nuda proprietà del fondo soltanto.

Dobbiamo dunque esaminare qui quali sono i principî generali secondo i quali coloro che posseggono in comune o che hanno un interesse comune debbono sopportare le spese di liti intentate o sostenute in ragione della cosa comune; salvo a vedere, nelle sezioni seguenti, qual applicazione decsene fare all' usufruttuario ed al proprietario.

La quistione di sapere se, allorchè uno degl' interessati che ha intentato o sostenuto un giudizio in ragione della cosa comune, può ripetere, in una proporzione qualunque, le spese contro gli altri, può presentarsi in due ipotesi contrarie: 1° quando è rimasto soccumbente nella lite; 2° quando ne è riescito vincitore.

PRIMA IPOTESI.

Sulla causa di colui che ha perduto la lite.

1731. È costante, in generale, che le spese alle quali è stato condannato colui che è rimasto soccumbente in una lite, sono, per lui, un debito puramente personale; *eum quem temere adversarium in judicium vocasse constitit, viatica litisque sumptus adversario suo reddere oportebit* (2). Egli deve sopportare gli effetti della sentenza senza aver dritto a ricorrere contro alcuno, poichè egli solo è concorso, con la sua parte avversa, alla formazione del quasi-contratto giudiziario, e la condanna si è pronunziata contro di lui: egli ne è tenuto solo per la considerazione ancora che le spese alle quali è stato condannato per aver intentata o sostenuta (3) una causa ingiusta, sono, agli occhi della legge, una pena che vuole che s'inflligga al litigante temerario; *et ut improbus litigator et damnum et impensas litis inferre adversario suo cogatur* (4); e sarebbe ancora sragionevole ed ingiusto far sopportare all'uno la pena incorsa per colpa dell' altro.

Ma per fare una giusta applicazione di questo principio alla causa di uno degl' interessati che è stato condannato solo, perchè egli solo è stato in giudizio, è uopo innanzi tratto esaminare in quale qualità vi è comparso: egli può avervi figurato come amministratore avente un potere legale per agire nell' interesse della cosa; o come agente e mandatario degli altri interessati; o come associato con essi; o infine come semplice comproprietario.

1732. Allorchè trattasi di un amministratore stabilito dalla legge o dal giudice per agire nell' interesse della

(1) Ved. il n°. 7.
(2) L. 79, ff. *de judictis*, lib. 5, tit 1.
(3) L. 13, § 6, cod. *de judiciis*, lib. 3, tit. 1.
(4) § 1, Instit. *de poena temere litigantium*, lib. 4, tit. 16.

cosa, e non abbia commesso alcuna colpa, egli ha dritto ad essere indennizzato delle spese alle quali è stato condannato, e questa indennità può allogarla nel suo conto come facente parte delle spese legittime della sua amministrazione.

Così l'erede beneficiato che, in vece di rinunziare (797 e 799 + 714 e 716) nel termine prescritto per deliberare, continua ad amministrare i beni della successione, ha dritto a ripetere le sue spese di lite su i beni della successione (1), purchè non vi sieno gravi colpe a rimproverargli (804 + 721) sulla maniera inconsiderata con la quale ha litigato.

1733. Bisognerebbe accordare la stessa ritenzione nel conto del curatore ad una eredità giacente, il quale ne sarebbe così uno de'creditori: in quello di un tutore che, avendo interessi comuni col suo pupillo, avesse litigato con un terzo, tanto nel suo nome, quanto nella sua qualità di tutore, dopo averne ottenuta legale autorizzazione (2); in quello dell'erede presuntivo che abbia ottenuto il provvisionale possesso de'beni di un assente, ecc., ecc.

La ragione di ciò è chiara, perchè colui che è costituito amministratore legale delle azioni che possono riguardare una successione o qualunque altra cosa, è stabilito ancora contraddittore legittimo per agire in tutto ciò che le concerne, e per tutti coloro che vi hanno interesse; laonde, da una parte, le spese che egli fa non eccedono affatto i limiti de' suoi poteri, e, da un' altra parte, tutti gl' interessati, essendo obbligati (790 + 707) a riconoscere la condanna quanto al merito, sono, per una conseguenza necessaria, tenuti alle spese che per essi non sono altro che un accessorio del principale.

1734. Se colui che è stato condannato era un mandatario nominato dagli altri, egli avrà, contro di essi, l' azione *mandati* pel rimborso delle sue spese. *Item quod ob rem judicatam procurator solverit, contrario mandati judicio recuperare debet* (3).

Allorchè trattasi di un amministratore di una società che agisce per tutti, egli deve avere l'azione *pro socio* (4), per ottenere il medesimo rimborso contro gli altri e contro ciascuno di essi nella proporzione del suo interesse alla cosa (5), poichè egli ha il potere di obbligarli.

Ma in tutti questi casi è uopo che colui che è stato condannato non sia per nulla colpevole; imperciocchè, provandosi che per sua colpa è stato condannato alle spese di cui domanda il rimborso, gli altri interessati non debbono affatto soffrire alcun danno per la sua propensione a litigare, o per averli troppo grossolanamente difesi. Essi potrebbero ancora, secondo le circostanze, aver un'azione per i danni-interessi contro di lui, in ragione delle condanne di cui potrebbero essere colpiti quanto al merito della cosa.

1735. Rispetto a colui che non è altro che un semplice comproprieta-

(1) Ved. FERRIÈRE, sull' art. 342 della consuetudine di Parigi, glos. 1, § 2, n° 15; — l' annotatore di BACQUET, trattato dei dritti di giustizia, cap. 21, n° 41; — ROUSSEAU de la Combe, a gli autori da lui citati, alla parola *Spese*; — LEBRUN, trattato delle successioni, lib. 3, cap. 4, n° 20 e 21.

(2) L. 1, § 9, ff. *de tutel. et rat. distrahend.*, lib. 27, tit. 3, juncta cum l. 6, cod. *de administ. tutor.*, lib. 5, tit. 37.

(3) L. 46, § 5, ff. *de procuratorib.*, lib. 3, tit. 3.

(4) L. 52, § 4, ff. *pro socio*, lib. 17, tit. 2.

(5) Nelle condanne a spese che sono pronunziate contro molti, ciascuno dei condannati è regolarmente tenuto della sua porzione virile verso il creditore; ma, tra loro, sono tenuti soltanto nella proporzione del loro interesse alla cosa.

Abbiamo detto regolarmente, perciocchè il marito e la moglie sono tenuti ad una sola parte, come ancora il tutore che ha figurato per molti minori Ved. ROUSSEAU de la Combe, *loco citato*; e MAYNARD, lib. 3, cap. 1.

rio, e che, avendo intentata o sostenuta una lite riguardante la cosa comune, vi ha soccumbuto; devesi dire che egli è rigorosamente sottoposto alla regola la quale vuole che le spese sieno il debito personale del condannato, come la pena del litigante temerario.

Non si rinviene, in fatti, alcuna azione di cui possa far uso per dimandarne il rimborso contro tutti gli altri interessati alla cosa.

Quest' azione non potrebbe affatto risultare dalla sentenza, poichè egli solo vi è stato condannato, e non colpisce affatto gli altri.

Non potrebbe avere nè l'azione *mandati*, poichè dagli altri non ha ricevuto alcun mandato; nè l'azione *pro socio*, poichè non è affatto in società con essi.

Finalmente non potrebbe invocare l'azione *negotiorum gestorum*, poichè egli ha voluto trattare il solo suo affare; e lungi dall' aver resa migliore la condizione degli altri, nel qual caso potrebbe avere qualche dritto contro di essi (1), ha per contro provocato un giudizio che può loro riuscir dannoso.

SECONDA IPOTESI.

Sulla causa del comproprietario che ha guadagnato la sua lite.

1736. Considerate relativamente al comproprietario che è riescito vincitore nella lite, le spese di cui trattiamo consistono in tutte quelle necessarie od utili che egli ha fatto per giugnere al felice risultato che ha ottenuto, *sumptus necessarios et probabiles* (2), come dice Papiniano: il che, secondo Dumoulin, comprende il rimborso delle anticipazioni che è stato obbligato a fare, la ricompensa che gli è dovuta per le sue fatighe, viaggi ed altre spese utili, ed anche l'indennità delle perdite da lui immediatamente sofferte cessando dall' attendere ai suoi affari per occuparsi della cosa comune: *in quibus sumptibus non solum veniunt pecuniae erogatae; sed et etiam labores, sollecitudines, et distractio e negotiis propriis. Haec sunt clarissima et aequissima* (3).

1737. In vero il litigante che guadagna nel merito, deve ottenere ancora il rimborso delle sue spese contro il suo avversario; ma è uopo notare che costui può essere insolvibile, e che non si tratti soltanto delle spese cui è stato condannato; che egli richiegga un' indennità più estesa, la quale dee comprendere tutte le spese fatte per causa legittima, anche quelle fuori tassa, quantunque erogate per motivi ragionevoli, come anche le perdite sofferte a causa dell' abbandono de' proprî affari, giusta Dumoulin; che infine, ed in tutti i casi, è più utile pel comproprietario cui sono aggiudicate le spese, d'esserne indennizzato sulla cosa medesima o dai suoi comproprietarî, salvo a riscuoterle, in tutto o in parte, nel nome e nell' interesse di tutti, da colui che è stato condannato.

1738. L'azione che appartiene al comproprietario per ottenere il rimborso delle spese di cui trattiamo, non può essere che l'azione *mandati*, poichè si suppone che abbia agito senza mandato da parte degli altri, nè tampoco l'azione *pro socio*, poichè non sono affatto socî tra loro: non può neppure derivare immediatamente dalla sentenza che è stata resa, poichè non pronuncia alcuna condanna contro gli altri. Nondimeno ne ha una, ed è poggiata sul principio di equità naturale che non permette a' suoi comproprietarî di profittar gratis del vantaggio che ha ottenuto, senza pagare la loro quota delle spese che egli

(1) L. 6, § 3, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3, tit. 5.

(2) L. 31, § 7, ff. *eod.*

(3) *Quarta lezione Dolana*, n° 9, tom. 3, pag. 406.

ha fatto per conseguirlo , *aequum est enim ut cujus participavit lucrum , participet et damnum* (1). Comunque colui che ha litigato solo, abbia piuttosto agito nel proprio interesse , pure ha trattato pel bene degli altri , i quali debbono rimborsarlo perchè non possono divenire più ricchi a sue spese ; *si quis negotia mea gessit non mei contemplatione , sed sui lucri causa ; Labeo scripsit, suum eum potius quam meum negotium gessisse ....: ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit ; non in id quod ei abest.... sed in quod ego locupletior factus sum, habet contra me actionem* (2).

1739. Ma per fare una giusta applicazione di questo principio , è uopo osservare che le spese di una lite che ha luogo per una cosa comune, non possono essére che un peso personale, ovvero anche un peso reale.

Allorchè sono un peso personale , esse debbono essere sopportate da colui che ha litigato , perchè su lui solo gravitano. Per contro , quando costituiscono un peso reale , vi sono tenuti tutti i proprietari, nella proporzione e sotto il rapporto de' loro dritti alla cosa comune che ne è affetta.

Per distinguere se il peso è reale o personale, è uopo considerare la specie della causa che ha dato luogo alla discussione. Quando questa causa è puramente personale al litigante, su lui soltanto gravitano le spese: ma se la causa della discussione deriva da un' eccezione reale, risguardante la medesima cosa che è in litigio, allora le spese della lite debbono essere considerate come un peso reale che gravita su tutti i comproprietarî. Tutto ciò sarà dilucidato e reso chiaro con gli esempî seguenti.

1740. Supponiamo che uno degli eredi chiamati a raccogliere una successione, intenti solo l'azione di rivendicazione di un fondo che si trova tra le mani di un terzo possessore , e che costui si limiti a sostenere che l' attore non è affatto il successore legittimo del defunto; che in conseguenza è senza qualità per agire , e dev' essere dichiarato non ammessibile nella sua azione di rivendicazione : questo erede , guadagnando sul mezzo d' inammessibilità oppostogli, non avrà alcun dritto, quanto alle spese , contro i suoi coeredi , atteso che la causa della discussione che ha avuto luogo , essendogli puramente personale , non affetta per nulla la cosa che farebbe egualmente parte della successione , quand' anche colui che è riescito vincitore sul mezzo d' inammessibilità non fosse veramente erede.

1741. Supponiamo ora che, nel medesimo caso, il terzo possessore contro del quale è stata intentata l' azione di rivendicazione , abbia sostenuto che il fondo rivendicato non faceva parte della successione del defunto ; ma che abbia soccumbuto e sia condannato ad abbandonare il fondo; le spese fatte da colui degli eredi il quale, agendo solo, ha guadagnato, saranno un peso reale rimborsabile sul fondo , perchè la causa che ha dato luogo alla discussione è un'eccezione reale risguardante la cosa medesima ; e questa eccezione essendo egualmente opposta contro l' interesse di tutti gl' interessati , in guisa che colui che ha agito solo, ha utilmente operato per tutti, è giusto che gli altri lo rimborsano delle spese necessarie ed utili che ha fatto (1375 + 1329).

1742. Quel che abbiamo detto dell'erede che, agendo nella qualità di attore , ha guadagnato la lite nell' interesse di tutti , dev'essere inteso egualmente di colui che , nella qualità di reo convenuto, avesse agito e trionfato nell' interesse comune. I medesimi motivi gli danno i medesimi dritti.

Da ultimo se, nella lite intentata o

(1) L. 55 , ff. *pro socio,* lib. 17, tit. 2.
(2) L. 6, § 3, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3 , tit. 5.

sostenuta da uno de' comproprietari soltanto, siensi elevate quistioni su eccezioni personali a lui attinenti, o su eccezioni reali riguardanti la cosa, egli avrà dritto ad essere rimborsato solo quanto a queste ultime eccezioni.

È vero che colui de' comproprietari che ha agito solo, aveva il suo interesso personale nella causa, anche per quel che spetta alle eccezioni reali, e che in conseguenza non ha unicamente operato pel bene degli altri; ma non bisogna affatto separare la cosa dal prezzo che è costata; e siccome le spese peserebbero su lui, se tornasse a lui solo vantaggiosa la vincita della lite, egli deve, per la ragione contraria, sopportarne una parte, poichè gli spetta una porzione nel fondo che ha salvato.

1743. Questa decisione è fondata sul dritto positivo e sull' equità naturale. Le leggi romane sono piene di testi i quali stabiliscono in generale che l'erede che ha fatto delle spese utili sulla cosa comune, ha dritto a dimandarne il rimborso proporzionato agli altri; *in communi autem haereditate quin sumptus ab uno facti bona fide, familiae erciscundae judicio, vel negotiorum gestorum actione, servari possint, non est ambiguum* (1), e vogliono che questa regola si applichi alle spese giudiziarie, come ad ogni altra spesa fatta utilmente per la cosa comune, *uno defendente causam communis aquae, sententia praedio datur; sed, qui sumptus necessarios et probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem habet* (2).

1744. Si trova nondimeno nella legge 39, ff. *familiae erciscundae*, una risposta del giureconsulto Scevola che, a primo aspetto, sembra contraria alla dottrina che abbiamo stabilita: essa è concepita ne' termini seguenti: *Ex parte, haeres institutus causam de totis bonis, quam omnes haeredes patiebantur, ob inultam mortem suscepit et obtinuit: cohaeres ab eo partem suam petebat, nec partem sumptuum factorum in litem praestare volebat: quaesitum est an doli exceptio noceret? Respondi, si idcirco amplius erogatum esset, quod ipsius quoque causa deffensa esset, habendam rationem sumptuum: sed et si omiserit doli exceptionem, agere potest de recipienda portione sumptuum.* Alcuni autori che non aveano affatto interpretato il vero senso di questo testo, hanno preteso che doveasene tirare questa conseguenza, cioè che il coerede che ha litigato solo, per la conservazione della cosa comune, ha dritto a dimandare agli altri coeredi le loro quote delle spese giudiziarie, quante volte è stato obbligato di fare, in rapporto di essi, maggiori spese che non avrebbe fatto litigando per se solo (3).

Cujacio rigetta questa interpetrazione, e vuole che il coerede che ha litigato solo, e che ha omesso di opporre l'eccezione di dolo per ritenere la cosa fino al rimborso, può esigere il pagamento delle sue spese al tempo della divisione.

Ma Dumoulin, fra tutti gl' interpreti ha meglio compreso il senso di questo testo, e, nella sua lezione quarta alla università di Dole, ci ha dato la migliore interpretazione.

Egli dimostra con queste parole della legge *ob inultam mortem*, e per queste altre *de totis bonis*, che, nella quistione proposta al giureconsulto romano, si trattava di un giudizio sostenuto contro il fisco i cui agenti voleano impossessarsi di una successione, facendo dichiarare l'erede che ne godeva, indegno di raccoglierla,

(1) L. 18, § 1, cod. *familiae erciscund.*, lib. 3, tit. 36.

(2) L. 31, § 7, ff. *de negotiis gestis*, lib. 3, tit. 5; l. 18, § 3; l. 25, § 15; e l. 28 in princip., ff. *famil. erciscund.*, lib. 10, tit. 2.

(3) Ved. Pérèze, sul codice *de consortibus ejusdem litis*, lib 3, tit. 40, n° 3.

per non aver vendicato la morte del testatore che era stato assassinato.

1745. Essendo così la cosa, la causa della discussione non derivava da un' eccezione reale riguardante la eredità, ma da una eccezione puramente personale alla capacità dell'erede, d'onde il giureconsulto Scevola dovea effettivamente conchiudere che colui che avea sostenuto la lite, avendola guadagnata nel suo interesse personale, abbattendo la causa d' indegnità che gli era opposta, non dovea affatto esser rimborsato delle spese dall' altro, secondo i principî spiegati più sopra, eccetto se la capacità di entrambi fosse stata egualmente contrastata, e quegli che era presente alla discussione avesse anche difeso il suo coerede, per abbattere l' eccezione che ad ambidue era stata opposta.

1746. È dunque costante, sia secondo le disposizioni del dritto antico, sia secondo quelle del nuovo dritto (1375 +1329), sia secondo la giurisprudenza stabilita da Dumoulin, attestata da Mornac (1) e dagli autori più recenti (2), che allora quando uno dei comproprietarî abbia agito solo e guadagnato, nell' interesse di tutti, una lite che si volgeva su di una cosa comune, ha dritto a dimandare a ciascuno di essi la loro quota delle spese che ha fatto. Rimane a sapersi come debbonsi applicare questi principî alla causa dell'usufruttuario e del proprietario, sia che si tratti di un usufrutto ordinario, sia di quella specie di usufrutto che è stabilito su i beni de' conjugi per effetto del loro matrimonio.

(1) Ad legem 31, § 7, ff. *de negotiis gestis*.

(2) Ved. nel dizionario di BRILLON, alla voce *spese*, n° 105 e 107; e nel repertorio, alla medesima voce, n° 13.

Sezione II.

Come debbonsi applicare alla causa del proprietario e dell' usufruttuario ordinario, le regole che abbiamo spiegate nella sezione precedente.

1747. Abbiamo detto che la quistione di sapere se colui de' comproprietarî che ha sostenuto solo una lite, può dimandare agli altri la loro quota delle spese, poteva presentarsi in due ipotesi opposte, secondo che vi ha soccumbuto o è rimasto vincitore: la medesima distinzione si presenta qui.

Quantunque la lite abbia avuto per obbietto il dominio intero della cosa, e perciò si sieno trovati compromessi gl' interessi e del proprietario e dell' usufruttuario, nondimeno se l' uno di essi l' abbia intentata o sostenuta, e sia stato condannato, egli, quanto alle spese, non ha alcun dritto contro dell'altro, eccetto se da costui abbia ricevuto un mandato. Perchè, come abbiamo detto fin dal principio della sezione precedente, in questo caso, le spese alle quali il litigante è condannato, sono la pena della sua temerità, ed in conseguenza sono essenzialmente il suo debito personale.

1748. Intanto vi è un'eccezione a questa regola; cioè quando l'usufruttuario avesse acquistato il suo dritto di godimento a titolo oneroso; in questo caso se egli ha chiamato in giudizio il venditore (1640 +1486), ha un ricorso in garentia contro costui, non solo pel rimborso del valore dell' usufrutto di cui è stato evitto, ma ancora per le spese giudiziarie cui è stato condannato (1630 +1477) come per tutti gli altri danni-interessi.

1749. Se per contro supponiamo che la lite intentata o sostenuta dal proprietario, o dall'usufruttuario soltanto, sia stata guadagnata; bisognerà fare una distinzione tra il caso in cui si tratta del godimento o della nuda pro-

prietà, e quello in cui è in litigio il pieno dominio della cosa: ma innanzi tutto vediamo quali sono, intorno a ciò, le disposizioni del codice.

1750. L'articolo 613 + 538 agg. dice che « L'usufruttuario non è tenuto « che per le spese delle liti concer« nenti l'usufrutto, e per le condan« ne alle quali le stesse liti potrebbe« ro dar luogo ».

Non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto; vale a dire che egli è tenuto alle spese delle liti, quante volte queste stesse liti riguardano l'usufrutto; ed affinchè vi sia tenuto in una proporzione qualunque, non è necessario che la cosa litigiosa sia stata il solo usufrutto; imperciocchè queste parole *non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto*, non presentano certamente il medesimo senso se si fosse detto che l'usufruttuario è tenuto *per le spese delle liti che non riguardano se non l'usufrutto;* non si può dunque intenderle così, e deesi dire esser sufficiente che la lite riguardi l'usufrutto, affinchè l'usufruttuario sia tenuto in tutto od in parte alle spese che ne risultano.

Se l'oggetto della lite sia stata la nuda proprietà, l'usufruttuario non dovrà somministrare alcuna parte delle spese, poichè egli è tenuto solo per quelle che riguardano l'usufrutto.

Dovrà sopportarle al contrario per intero, se la lite riguarda il suo usufrutto, atteso che allora egli è il solo interessato.

Nel primo caso, spetta al proprietario soltanto, e nel secondo, spetta al solo usufruttuario a sostenerle, perchè le spese sono l'accessorio del principale, e nel primo caso il principale in litigio riguarda il proprietario, e nel secondo, l'usufruttuario.

1751. Dovranno per contro contribuirvi, ciascuno nella proporzione del loro interesse, se la lite ha per obbietto il pieno dominio del fondo, vale a dire tanto la proprietà quanto l'usufrutto. In questo terzo caso, in fatti, l'usufruttuario non può dire che, essendo la proprietà la cosa litigiosa, la lite non riguarda affatto l'usufrutto; perciocchè il proprietario potrebbe ritorcere il suo argomento, e dire che la lite non ha alcuna attinenza con la proprietà, perchè riguarda l'usufrutto.

Non bisogna perdere di vista che le spese di cui ha dritto ad essere rimborsato quegli de' comproprietarî che ha guadagnata la lite, debbono essere considerate, a fronte degli altri, come un peso reale che gravita sulla cosa che era in litigio: se dunque la cosa appartiene all'uno quanto al godimento, ed all'altro quanto alla proprietà, le spese giudiziarie saranno a carico dell'uno quanto al godimento, ed a quello dell'altro quanto alla proprietà.

È però la regola stabilita dal codice, rispetto all'usufruttuario ed al proprietario, intorno alle spese giudiziarie, è la stessa di quella che riguarda gli altri comproprietarî, poichè questo peso sempre secondo la proporzione dei loro interessi immediati e rispettivi dev'essere sopportato tra loro.

1752. *E per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo;* il senso di quest'ultime parole del nostro articolo è che l'usufruttuario non solo è tenuto per le spese delle liti concernenti il suo usufrutto, ma che deve ancora sopportare solo il peso delle condanne che possono essere pronunziate a causa dell'esercizio di questo usufrutto, come le condanne alla restituzione dei frutti od altro la cui causa gli fosse personalmente imputabile.

Bisogna dunque ammettere come un primo principio, che tutte le spese che sono state fatte in ragione dell'u-

sufrutto, e tutte le condanne che ne sono state l'effetto, debbono gravare sull'usufruttuario.

1753. Laonde, nell'azione di divisione o di terminazione, le spese della lite e del piantare i termini sono a carico del solo usufruttuario, per la porzione corrispondente alla sua quota, allorchè agisce solo, onde fare col terzo una divisione od una terminazione provvisoria del suo usufrutto.

1754. Laonde, tutte le volte che l'azione ha per obbietto il pagamento degl'interessi, o il modo di rimborsare i capitali il cui titolo non è contrastato; o la percezione de' frutti di un fondo la cui proprietà non è egualmente oggetto di litigio, le spese non possono gravare se non sull'usufruttuario, poichè l'azione risguarda esclusivamente il suo dominio.

1755. Laonde, allorchè nell'esercizio del suo usufrutto, l'usufruttuario ha cagionato de'danni ne'fondi vicini, abusivamente aprendo delle vie o altrimenti, egli solo deve fare le riparazioni che intorno a ciò possono essere ordinate.

1756. Laonde ancora, allorchè in forza di un'azione di rivendicazione intentata da un terzo, si ordina la restituzione dei frutti, questa restituzione dev'essere fatta dall'usufruttuario che ha goduto del fondo.

1757. Laonde finalmente, allorchè l'usufruttuario agisce contro un terzo in un'azione possessoria, per essere mantenuto o reintegrato nel suo usufrutto, spetta a lui a fornire le spese, senza aver dritto contro il proprietario, poichè l'azione è immediatamente nel suo interesse.

Tutte queste conseguenze, che derivano dal principio testè fermato, risultano ancora dal testo della legge la quale vuole che l'usufruttuario sia tenuto per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le altre condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo.

1758. Ma se l'azione possessoria fosse intentata o sostenuta dal proprietario, l'usufruttuario sarebbe del pari tenuto alle spese di una lite nella quale non avesse per nulla figurato?

Abbiamo detto altrove che il proprietario può, come l'usufruttuario, agire nel possessorio, perchè il possesso civile del fondo è il suo (2236 + 2142): supponiamo dunque che l'usufruttuario, senza agire egli medesimo, si sia contentato denunziare al proprietario l'usurpazione fatta sul fondo da un terzo; che il proprietario intenti una lite contro l'autore dell'usurpazione, e lo faccia condannare al rilascio di ciò che ha usurpato; l'usufruttuario è tenuto a fornire al proprietario le spese della lite, e per esserne rimborsato ha dritto a dirigersi contro colui che è stato condannato?

Noi siamo di avviso che debba adottarsi l'affermativa su questa quistione, perchè in questo caso è fuori dubbio che la lite ha per obbietto immediato l'usufrutto; che essa è per conseguenza immediatamente nell'interesse dell'usufruttuario, come se avesse agito egli medesimo; che per lui è stato rivendicato il possesso; che se vi ha restituzione di frutti, egli ancora dovrà profittarne, che, in breve, nell'azione possessoria la cosa litigiosa non è il dritto di proprietà, ma il godimento soltanto.

1759. Ma se, in questa ipotesi, il proprietario rimane soccumbente, ed è condannato alle spese, avrà dritto ad esserne rimborsato dal proprietario?

La legge vuole che, se, durante l'usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, l'usufruttuario sia tenuto a denunciarla al proprietario; e mancando a ciò, egli è responsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare a costui, come lo sarebbe per i deterioramenti da lui medesimo cagionati (614 + 539). In

conseguenza bisogna fare qui la seguente distinzione: o non vi è alcuna colpa ad imputarsi all' usufruttuario, il quale ha denunziato l' usurpazione il più presto che gli è stato possibile, ed abbia d'altronde convenientemente esercitato gli atti di godimento; o si è reso colpevole di negligenza nelle cure che dovea usare per la conservazione della sua cosa: nel primo caso, l' usufruttuario che non ha commesso alcuna colpa, non può essere obbligato a pagare le spese giudiziarie: nè come condannato egli medesimo, poichè egli non è intervenuto nel giudizio: nè per avere ottenuto qualche vantaggio dalla sentenza che è stata resa, poichè la lite si è perduta; nè come garante dell'avvenimento, poichè egli ha adempiuto al suo dovere: saranno dunque a carico del solo proprietario in pena della sua temerità.

Nel secondo caso al contrario, il proprietario, potendo rivolgersi contro l' usufruttuario che, per sua colpa, ha lasciato commettere l' usurpazione senza denunziarla a tempo utile, può tutto al più ripetergli le spese della lite come danni interessi.

Tutti questi schiarimenti dati sull'applicazione dell'articolo 613+538, agg., precedentemente trascritto, sono relativi al caso in cui l' obbietto della lite fosse stato il godimento o il possesso del fondo gravato di usufrutto; ma questo fondo può essere del pari contrastato in pieno dominio, e bisogna vedere ancora in qual modo le spese della lite che si è guadagnata debbono essere sopportate tra il proprietario e l' usufruttuario.

Questo secondo caso può presentarsi in tre ipotesi diverse, cioè quando avrà litigato il proprietario soltanto, o il solo usufruttuario, o quando ambidue simultaneamente hanno agito in giudizio.

1760. Supponiamo dunque in primo luogo, che un terzo agisca per la rivendicazione di un fondo dipendente dalla successione di cui è stato legato l' usufrutto; che egli dimandi l' abbandono di questo fondo, e se si voglia ancora la restituzione dei frutti; che egli diriga la sua azione contro l' erede, e che costui, difendendosi solo, rimanga vincitore: è certo, da una parte, che l' erede ha sostenuto una lite concernente il godimento e la proprietà del fondo, e che, da un' altra parte, l' usufruttuario profitterà del prospero successo, non solo per la conservazione nell' avvenire del suo usufrutto, ma ancora per la non restituzione de' frutti antecedentemente percepiti; dovrà dunque contribuire al pagamento delle spese nella proporzione dei suoi dritti alla cosa, e del vantaggio che ne risente dalla vincita della lite.

1761. Se, in vece di essere reo convenuto, l' erede avesse agito solo per la rivendicazione di un fondo ereditario posseduto da un terzo, e fosse rimasto vincitore, noi giugneremo sempre al medesimo risultato: imperciocchè facendo egli rientrare il fondo tra i beni della successione, e per conseguenza nel possesso dell' usufruttuario, sarà egualmente vero che l' erede ha guadagnato una lite concernente nel tempo stesso il godimento ed il dritto di proprietà, e che l' usufruttuario proffittando del buon successo quanto al godimento, deve sopportare il peso delle spese in proporzione della sua partecipazione al beneficio ottenuto.

Se si trattasse della nuda proprietà tra due eredi, l' usufruttuario non dovrebbe concorrere per nulla alle spese giudiziarie, per la ragione che la lite gli è del tutto estranea; ma allorchè l' azione di rivendicazione si esercita sul pieno ed intero dominio, la lite che ha luogo concerne il godimento e la proprietà nel tempo stesso; dunque

e il proprietario e l' usufruttuario debbono sopportare le spese, poichè entrambi vi prendono parte.

1762. Ma in quale proporzione debbono essi sopportare sì fatto peso?

Questa proporzione è determinata dalla natura medesima della cosa: il peso di cui si tratta, come abbiamo detto, è un peso reale il quale diminuisce la proprietà nelle mani dell' uno ed il godimento in quelle dell' altro, e per conseguenza spetta al proprietario pagare il capitale, ed all' usufruttuario corrispondergliene l'interesse annuale, a meno che costui non preferisca far egli medesimo l'anticipazione per esserne rimborsato all' estinzione del suo usufrutto.

1763. Supponiamo, in secondo luogo, che la lite sia stata agitata tra l' usufruttuario ed un terzo, senza l' intervento del proprietario, qual potrebb' essere il risultato quanto alle spese, relativamente a quest' ultimo?

L' usufruttuario, come già abbiamo detto altrove, avendo un dritto reale nella cosa, può difendersi sull' azione di rivendicazione intentata da un terzo; come può egli medesimo intentare questa stessa azione contro un terzo possessore della cosa sottoposta all'usufrutto.

In ambo i casi, l' usufruttuario, ha qualità sufficiente non solo a far giudicar valido il suo proprio titolo; ma ancora, a sostenere e far dichiarare che colui dal quale ha ricevuto il suo dritto di usufrutto, era padrone del fondo, e che in conseguenza gli ha potuto legare il godimento. Se egli guadagna la lite sotto questo secondo rapporto, il dritto di proprietà è stato difeso nell' interesse dell' erede; potrà in conseguenza ripetere le spese a costui, sia come avendo amministrato utilmente il suo affare, sia come avendo pagato delle spese che sono un peso reale che gravita sul fondo medesimo.

1764. Non pertanto siamo di avviso che la ripetizione dovrà aver luogo alla fine dell' usufrutto, poichè l'usufruttuario non era obbligato ad agire; la legge non gl' imponeva altro se non l'obbligazione di denunziare al proprietario la usurpazione fatta sul fondo; che avendo agito liberamente, si è egli medesimo obbligato all' anticipazione delle spese giudiziarie, salvo ad esserne rimborsato alla fine del suo usufrutto; che, in breve, questo caso è paragonabile a quello in cui si tratta di riparazioni straordinarie cui è tenuto il proprietario, e che l' usufruttuario ha voluto liberamente far eseguire egli medesimo, nel qual caso gli si accorda il dritto di esigere il suo rimborso nel conto che deve rendere alla fine del suo usufrutto (1).

1765. Supponiamo da ultimo, che il proprietario e l' usufruttuario sieno intervenuti in una lite di rivendicazione intentata o sostenuta contro un terzo, e che sia stata terminata con una sentenza favorevole ad entrambi.

In questo caso, le spese fatte dall' erede saranno egualmente sottoposte alla regola che abbiamo indicato; vale a dire che l' usufruttuario che profitta del favorevole risultato, deve pagarne l'interesse annuale, a meno che non preferisse far egli l' anticipazione del capitale per esigerlo alla fine dell' usufrutto.

1766. Ma quanto alle spese fatte dall' usufruttuario, esse debbono rimanere esclusivamente a suo carico: o che egli sia intervenuto nella lite spontaneamente, o che, per rimuovere il mezzo della opposizione di terzo, il terzo possessore del fondo in litigio lo abbia fatto chiamare in giudizio; il suo intervento, come la sua chiamata in causa, non essendo nè utile, nè accessoria alla difesa dei dritti del proprietario, egli non può avere,

(1) Ved. Voet, *ad Pandectas*, tit. *de usufructu*, nº 35.

per proprio dritto, alcun' azione contro costui per esserne indennizzato.

L' usufruttuario può volontariamente intervenire nella lite, per vegliare alla conservazione de' suoi dritti, come può esservi chiamato dal terzo, per evitare il danno di un' opposizione di terzo; ma in ambo le ipotesi, tanto l' usufruttuario quanto il terzo collitigante, agendo nel loro interesse personale, pel proprietario non deve affatto risultarne un accrescimento di spese che non hanno alcuna utilità per lui.

Sezione III.

In qual modo le regole spiegate nelle sezioni precedenti, debbono essere applicate alla causa de' conjugi, in ragione della specie di usufrutto che si stabilisce su i loro beni, per una conseguenza del matrimonio contratto tra essi.

1767. Allorchè il matrimonio è stato celebrato sotto il regime della comunione, la comunione è l' usufruttuaria de' beni dei conjugi.

Allorchè è stato celebrato sotto il regime dotale, o semplicemente senza comunione, il marito solo è stabilito usufruttuario de' beni dotali della moglie.

Nell' uno e nell' altro caso, se i conjugi hanno sostenuto delle liti, è uopo sapere in qual modo debbono sopportarsi le spese tra loro, sia in ragione del dritto di proprietà, sia in ragione di quello di usufrutto, ed è ciò che ci rimane ad esaminare nella presente sezione.

Le regole che abbiamo fin qui esaminate, non sono relative che agl' interessi di due individui indipendenti l' uno dall' altro: noi entriamo qui in un' altra categoria, poichè tra i conjugi vi ha sempre una comunione di interessi più o meno estesi, ed in nessun caso sono perfettamente estranei l' uno all' altro.

1768. Tra conjugi maritati sotto il regime della comunione, l' uno non è semplicemente usufruttuario e l' altro proprietario: essi sono in una vera società d' interessi, e questa società medesima è l' usufruttuaria (1401 + ab.), de' beni che loro appartengono, quantunque al solo marito ne spetta l' amministrazione (1421+1396, mod.).

La quistione di sapere come l' erede ed il legatario dell' usufrutto debbono contribuire insieme al pagamento delle spese giudiziarie, è relativa al caso in cui si tratta di una lite che è stata guadagnata nell' interesse di entrambi: ma tra conjugi, bisogna sapere del pari come debbono essere pagate le spese giudiziarie cui l' uno di essi fosse stato condannato, atteso che il creditore di queste spese può dirigersi all' uno ed all' altro per esserne pagato.

Tra persone estranee, se una di esse ha fatto dei pagamenti in discarico dell' altra, ella può dopo dimandarne il rimborso; mentre tra conjugi, i debiti pagati a discarico dell' uno, danno luogo soltanto ad una ricompensa, cui si ha dritto dopo lo scioglimento del matrimonio.

Queste riflessioni preliminari sono sufficienti per far comprendere che le regole spiegate più sopra debbono, sotto molti rapporti, essere modificate da altri principî, allorchè si tratta di applicarle alle spese giudiziarie che hanno avuto per obbietto di beni matrimoniali.

Allorchè una lite ha per obbietto il fondo dell' uno o dell' altro de' conjugi,

Può essere guadagnata sotto il regime della comunione;

Può essere perduta sotto il medesimo regime;

Può essere guadagnata sotto il regime dotale o senza comunione;

Può essere perduta sotto lo stesso regime.

E però, per esaminare sotto tutti i rapporti la quistione di sapere come debbono essere sopportate, tra conjugi, le spese delle loro liti, dobbiamo discuterla nelle suddette quattro differenti ipotesi.

PRIMA IPOTESI.

Sulle spese della lite guadagnata sotto il regime della comunione.

1769. Allorchè i conjugi si sono maritati sotto il regime della comunione, se una lite, avente per obbietto qualche fondo di loro pertinenza, è stata sostenuta e guadagnata da essi, e vi sieno delle spese legittimamente fatte e non pagate dalla parte condannata, in qual modo questo peso dev' essere sopportato tra essi?

Se la lite aveva per oggetto il godimento del fondo, le spese sono a carico della comunione, senza ricompensa da una parte all' altra, poichè essa è usufruttuaria de' beni de' conjugi, e le spese delle liti concernenti il godimento sono totalmente a carico dell' usufruttuario.

Sarebbe lo stesso se la lite avesse avuto per oggetto la proprietà di un fondo acquistato dalla comunione, atteso che sarebbe stata interamente agitata nell' interesse comune, come quando trattasi del godimento di un fondo proprio.

1770. Ma quando la lite che è stata intentata o sostenuta da parte de'conjugi, aveva per oggetto la rivendicazione di un fondo spettante all' uno di essi, le spese debbono essere anticipate dalla comunione usufruttuaria; e quando verrà liquidata, il conjuge proprietario del fondo è tenuto a rimborsare all' altro la metà delle spese, atteso che quelle fatte per guadagnare la lite, sono come il prezzo del fondo aggiudicato, o, meglio ancora, come spese necessarie alla sua conservazione, e la legge vuole che i conjugi (1427 + ab.) si ricompensino del denaro così adoperato dalla comunione.

Se la lite fosse stata intentata o sostenuta in ragione di un fondo spettante alla moglie, e costei od i suoi eredi rinunciino alla comunione, non più la metà, ma tutte le spese debbono essere rimborsate al marito.

SECONDA IPOTESI.

Sulle spese della lite perduta sotto il regime della comunione.

1771. Allorchè trattasi di spese giudiziarie aggiudicate ad un terzo, contro i conjugi maritati sotto il regime della comunione, in qual modo vi sono essi tenuti?

Per rimontare ai principî che modificano qui, sotto certi rapporti, le regole che reggono la materia nel caso dell' usufrutto ordinario, è uopo osservare da prima che il debito che ha per oggetto le spese giudiziarie alle quali sono stati condannati, si rapporta al quasi-contratto che è formato dalle parti mediante la lite: questo compromesso tacito le colloca in una posizione simile a quella in cui sarebbero se si fossero presentati innanzi ad un notajo per sottoscrivervi il reciproco obbligo di soddisfare, l'uno verso dell'altro, le spese cui saranno condannate dal giudice, senza riferire il debito ad un'altra causa; *nam sicuti in stipulatione contrahitur; ita judicio contrahi; proinde non originem judicii spectandam, sed ipsam judicati velut obligationem* (1).

Bisogna in oltre osservare che, sotto il regime della comunione, il creditore a pro del quale si sono contratte delle obbligazioni, può dirigersi contro la comunione, quantunque il debito, considerato nell' interesse rispettivo de'due

(1) L. 3, § 11, ff. *de peculio*, lib. 15, tit. 1.

conjugi, non sia affatto un debito della comunione.

Ciò avviene, quante volte i conjugi, contrattando insieme, si obbligano a pro di un terzo, quantunque la causa dell'obbligazione sia nell'interesse dell'uno di essi. Come, a modo di esempio, allorchè prendono danaro a prestito, per pagare la dote che l'uno di essi deve al suo figliuolo di un precedente matrimonio.

Lo stesso avviene ancora, quando il solo marito contratta, anche nel suo interesse proprio, per esempio allorchè s'impronta del danaro per pagare un suo debito particolare. In questo caso il creditore ha egualmente dritto su i beni della comunione, perchè il marito, che ne è l'amministratore, può obbligarli a pro di coloro con i quali contratta.

1772. O che la obbligazione a pro di un terzo sia stata sottoscritta da ambo i conjugi, o che vi si sia obbligato il solo marito, nell'uno e nell'altro caso il creditore ha dritto a farsi rimborsare sia su i beni propri de' conjugi che si sono obbligati verso di lui, sia su i beni ed acquisti che possono loro appartenere in comune; ma dopo lo scioglimento del matrimonio, ed allorchè trattasi di liquidare la comunione, colui nell'interesse particolare del quale il debito è stato contratto, deve all'altro la metà delle somme pagate per lui col denaro comune (1437 ✝ ab.).

Rammentiamo da ultimo, che sotto il regime della comunione, la comunione è nel tempo stesso proprietaria dei beni acquistati, ed usufruttuaria di quelli de' conjugi (1401 ✝ ab.) e che in questa doppia qualità deve sopportare tutti i pesi della proprietà rispetto agli uni, e quelli dell'usufrutto rispetto agli altri.

La combinazione di questi principi dà luogo a parecchie conseguenze che racchiudono tutte le soluzioni delle quistioni che su questa materia si presentano.

1773. *La prima;* che le spese delle liti che avessero per oggetto, sia il dominio intero degl'immobili acquistati, sia il godimento od il possesso soltanto di quelli proprî, come le altre condanne cui queste liti potessero dar luogo, per godimenti esercitati durante il matrimonio, sono debiti puramente della comunione, quantunque il solo marito vi sia intervenuto; ed in conseguenza la moglie od i suoi eredi non possono, dopo lo scioglimento del matrimonio, sottrarsi al pagamento di quel che sarebbe ancora dovuto, se non rinunziando alla comunione; perchè da una parte le liti di questa natura non hanno luogo che nell'interesse comune de' conjugi, e da un'altra parte, il marito col quale debbono essere giudicate, ha capacità di obbligare la comunione di cui è il capo e l'amministratore.

1774. *La seconda*, che quando l'azione di rivendicazione ha per obbietto un bene proprio, il conjuge evitto e condannato dalla sentenza è il solo debitore delle spese aggiudicate su lui, perchè la lite era sul dritto di proprietà o su di un dritto reale soltanto; e se la condanna comprendesse anche delle restituzioni di frutti, essa graviterebbe sulla comunione, sia quanto al capitale a restituirsi, sia quanto alle spese.

1775. *La terza*, che se, nel caso precedente, si fosse trattato di un fondo spettante al marito, la condanna alle spese pronunziata contro di lui, sarebbe esecutoria non solo su i suoi beni personali, ma ancora su i beni della comunione, poichè nella sua qualità di capo ed amministratore della società conjugale, egli ha potuto validamente obbligarla, e realmente ne ha compromesso l'attivo, nel quasi-contratto giudiziario formatosi con la parte avversa che ha guadagnato; ma siccome in questo caso, non si tratta di un debito della comunione, contrat-

to nell' interesse reciproco de'due conjugi; che anzi è, nella sua causa, un debito particolare del marito, quantunque il creditore abbia il dritto di esigerne il pagamento su i beni comuni; perciò al tempo della liquidazione della comunione, la moglie ed i suoi eredi debbono essere indennizzati delle somme pagate col danaro comune, per soddisfare a questa specie di pagamento (1437 + ab.).

1716. *La quarta*, che, ragionando sempre nella medesima ipotesi, se il fondo spettava alla moglie il cui dritto di proprietà soltanto era l'obbietto della lite, ed il marito l'abbia autorizzata a stare in giudizio, la moglie avendo formato il quasi-contratto giudiziario col consenso del marito, il creditore delle spese cui ella è stata condannata, potrebbe esigere il pagamento tanto su i beni della comunione, quanto su quelli del marito e della moglie, salvo la ricompensa dovuta alla comunione, o l'indennità dovuta al marito (1409, § 2 + ab.).

La condanna potrà in sì fatto modo eseguirsi, perciocchè quando i conjugi sono maritati sotto il regime della comunione, ed il marito autorizza la moglie a contrattare, non deesi vedere nell' autorizzazione data a costei, un atto tendente soltanto a renderla atta ad obbligarsi personalmente; ma per contro deesi considerare la moglie quale un socio che contratta col consenso dell'altro, e che obbliga tutta la società in corpo. Ecco perchè il quasi-contratto giudiziario, formato dalla moglie, col consenso del marito, compromette non solo i beni di lei, ma quelli della comunione e quelli del marito medesimo (1419 + ab.).

1717. *La quinta* finalmente, che se, nel medesimo caso, la moglie non è stata autorizzata dal marito a stare in giudizio, il creditore delle spese non potrà dare esecuzione alle condanne pronunziate contro di essa, se non sulla nuda proprietà de' suoi beni (1420 + 1397): perchè il marito non avendo acconsentito al quasi-contratto formato da sua moglie soltanto, le obbligazioni che vi si rannodano, non possono gravare nè su i beni della comunione di cui non potea disporre, nè su i frutti e le rendite de' beni della moglie medesima che appartengono alla comunione e sono a disposizione del marito che ne è il capo, nè a più forte ragione su i beni proprî di costui.

TERZA IPOTESI.

Sulle spese della lite guadagnata sotto il regime dotale.

1718. Allorchè i conjugi si sono maritati sotto il regime dotale o hanno semplicemente convenuto che non vi sarebbe comunione tra loro; sì fatte due maniere hanno questo di comune, che in entrambi i casi il marito ha egualmente il godimento dei beni dotali della moglie (1530 e 1549 + ab. e 1362), e nell' uno come nell'altro egli è perciò tenuto a tutti i pesi usufruttuarî (1533 e 1562 + ab. e 1375); egli dovrà dunque nella sua qualità di usufruttuario, sopportare solo e senza regresso le spese non riscosse dalla parte avversa, allorchè la lite ha avuto per oggetto il godimento soltanto, secondo quel che abbiamo detto innanzi parlando dell' usufruttuario ordinario.

È tenuto in oltre ad anticipare le spese delle liti che fossero state intentate o sostenute sul dritto di proprietà del fondo dotale, poichè egli è l'amministratore e gode de'beni di sua moglie; ma solo dopo lo scioglimento del matrimonio, avrà dritto ad essere rimborsato di quest' ultima specie di spese.

Nell' ipotesi di cui qui è quistione, non deesi fare alcuna distinzione tra il caso in cui la moglie fosse stata autorizzata da suo marito a stare in giudizio, e quello in cui avesse litigato in

forza di un' autorizzazione di officio, perchè avendo guadagnata la sua lite, ed il suo marito traendone vantaggio, si trova obbligato alle spese legittimamente fatte, atteso che quello che ha operato la moglie essendogli tornato vantaggioso, gli si deve in conseguenza applicare la regola, *qui commodum percipit, debet et onus sentire*.

QUARTA IPOTESI.

Sulle spese della lite perduta sotto il regime dotale.

1779. Allorchè il matrimonio è stato contratto senza comunione, il marito usufruttuario de' beni della moglie, come abbiamo veduto nell' ipotesi precedente, può litigare solo su i fatti di godimento e sulle azioni possessorie concernenti i beni dotali di sua moglie (1428 e 1549 ✝ 1399 e 1362): allora la lite è tutta nel suo interesse, e deve sopportare solo il peso delle condanne che possono essere pronunciate contro di lui, come la legge dispone rispetto ad un legatario di usufrutto (613 ✝ 539, agg.).

Se la lite non abbia avuto per oggetto il godimento o il possesso soltanto, ma per contro il dominio del fondo dotale, ed il marito abbia autorizzato la moglie a litigare, le condanne pronunziate contro di costei, saranno esecutorie su i beni della moglie, e non su quelli del marito.

Saranno esecutorie sulla piena proprietà de' beni della moglie, perchè il marito, autorizzandola a poter obbligare i suoi beni e la sua persona (2092✝ 1962) nel quasi-contratto giudiziario alla formazione del quale ha dato il suo consenso, le ha ancora permesso che il suo dritto di godimento vi fosse compromesso.

1780. Nondimeno sì fatte condanne non saranno affatto esecutorie su i beni particolari del marito, come nel caso dell' autorizzazione data sotto il regime della comunione, perchè non si può considerare la moglie qual socio che si presenta a contrattare col consenso dell' altro socio, atteso che tra essi non vi è alcuna società; laonde l' autorizzazione data dal marito non ha altro scopo se non di rendere sua moglie capace ad obbligare se medesima.

Ma se la moglie non è stata autorizzata dal marito a stare in giudizio, ed abbia ricevuta l' autorizzazione di officio dal giudice, le condanne pronunziate contro di essa potranno eseguirsi solo sulla nuda proprietà de' suoi beni (1426 e 1555 ✝ 1397 e 1368, agg.).

Inutilmente si opporrebbe alla dottrina che qui professiamo, che quando il matrimonio è stato contratto sotto il regime dotale, i beni dotali della moglie sono inalienabili, anche col consenso simultaneo de' due conjugi (1554 ✝1867) eccetto il caso determinato dall'articolo 1555✝1368, agg., e seguenti del codice; laonde la moglie non può, anche con l'autorizzazione del marito, obbligarsi validamente fuori i casi preveduti da questi articoli; perchè obbligandosi validamente, ella sottoporrebbe i suoi beni dotali all' azione del creditore vincitore che potrebbe spropriarli e farli vendere per rimborsarsi delle sue spese.

Noi rispondiamo che se la legge dichiara i fondi dotali inalienabili, ciò è pel motivo di rendere i conjugi incapaci ad alienarli direttamente con vendite puramente volontarie, e non per impedire le vendite giudiziarie che possono aver luogo in forza di azioni che un terzo può esercitare contro la moglie; non può affatto presumersi che la legge abbia accordato alla moglie la facoltà d' intentare arbitrariamente delle liti contro terzi, o difendersi sulle azioni dirette contro di essa, senza incorrere in condanne alle spese di liti ingiustamente intentate o sostenute da essa; essendo necessariamente debitri-

ce delle spese alle quali è stata condannata, la conseguenza che ne risulta si è che i suoi beni, come pegno de' suoi creditori legittimi, potranno essere spropriati da costoro.

1787. Ci rimane ad indicare in qual modo le spese giudiziarie concernenti i beni dei benefizî ecclesiastici debbono essere pagate.

Nei benefizî ecclesiastici, non è affatto un proprietario che deve rientrare in godimento dopo la morte dell' usufruttuario; è per contro una seguela di usufruttuarî che si succedono l' uno all' altro, per la qual cosa su questo punto debbono essere sottoposti a principî diversi.

E da prima tutte le liti che hanno per obbietto il rimborso di rendite, debbono essere fatte a rischio e spese del beneficiato.

In secondo luogo, trattandosi di vescovi o di curati, essi non possono stare in giudizio, nè fare alcun atto di rinunzia, su dritti fondiarî, senza aver consultato il consiglio parrocchiale, o ottenuta l' autorizzazione del consiglio di prefettura.

Se si tratta di tesorieri dei capitoli, è uopo una deliberazione capitolare, ed egualmente l' autorizzazione del consiglio di prefettura.

In tutti i casi, le spese giudiziarie sono a carico de' vescovi, de' capitoli e de' curati, nello stesso modo delle spese di riparazioni di cui abbiamo parlato nella quistione che termina il capitolo precedente (1).

CAPITOLO XXXVII.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO RELATIVAMENTE AI PESI CHE, PER LORO NATURA, GRAVITANO SUL GODIMENTO.

1782. Le disposizioni del codice relative alla materia che dobbiamo trattare in questo capitolo, sono contenute negli articoli 608, 610 e 611 + 533, 535 e 536 di cui daremo successivamente il comento.

Articolo 608 + 533.

« Durante l' usufrutto, l' usufrut-
« tuario è tenuto a tutti i carichi an-
« nuali del fondo, come sono le con-
« tribuzioni ed altri pesi che secondo
« la consuetudine cadono su i frutti ».

Nottiamo primamente che questa è una disposizione di dritto privato, cui il testatore è padrone di non uniformarsi, imponendo al suo erede l'obbligo di soddisfare ai pesi di cui si tratta, per lasciare all' usufruttuario il godimento intero e franco della sua eredità; *usufructu relicto, si tributa ejus rei praestantur, ea usufructuarium praestare debere dubium non est, nisi specialiter nomine fideicommissi testatori placuisse probetur haec quoque ab haerede dari* (2).

Questo articolo del codice abbraccia nella sua generalità le annualità delle rendite passive o le imposizioni di qualunque natura, perchè le une e le altre sono egualmente pesi annuali; nondimeno non debbono tutte essere sopportate nella stessa maniera, come fa-

(1) Ved. gli articoli 14, 15, 29 e 53 del decreto del 6 novembre 1813, bull. 536, tom. 19, pag. 377, 4a serie, ediz. di Parigi.

(2) L. 52, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

remo vedere in seguito; e per non obbliare nulla nelle nostre spiegazioni, esamineremo le diverse espressioni del nostro articolo, l' una dopo l' altra, per indicarne meglio l' applicazione.

1783. *L' usufruttuario è tenuto;* vi ha dunque obbligazione nella sua persona, ed il creditore de' pesi di cui si tratta, ha senza dubbio un' azione personale ad intentare contro l' usufruttuario che è tenuto a soddisfarli; laonde questo creditore non solo ha dritto a far pignorare il fondo, e sequestrare le rendite del fondo gravato d' usufrutto, ma può del pari far pegnorare e vendere i beni particolari dell' usufruttuario, per ottenere il suo pagamento.

1784. *Durante l' usufrutto;* l' usufruttuario non è dunque tenuto de' pesi di cui qui si tratta se non durante il suo godimento; e queste parole del codice ci dimostrano il vero carattere della sua obbligazione su questo punto; essa partecipa della natura di quella che i Romani chiamavano *personalis in rem scripta:* quantunque sia un' obbligazione personale, pure differisce essenzialmente da quella che risulta da un contratto. Allorchè un' obbligazione è l'effetto di un contratto o di un delitto o quasi-delitto, essa è inerente alla persona del debitore indipendentemente da' beni che possiede, *inhaeret ossibus debitoris;* lo segue da per tutto, e le mutazioni che possono aver luogo nelle sue possessioni, non vi cambiano nulla e non lo disobbligano affatto. Qui per contro, tutta la causa delle obbligazioni dell' usufruttuario, quanto ai pesi annuali, è nel suo godimento; di tal che, come non potrebb' essere personalmente costretto al pagamento delle annualità scadute prima della sua immissione in possesso, similmente non potrebb' essere personalmente tenuto su i propri beni, per quelle che venissero a scadere dopo la estinzione del suo usufrutto quando vi ha rinunziato.

1785. *Tutti i carichi annuali del fondo;* chi dice tutto non eccettua nulla; e però non deesi fare alcuna distinzione tra i pesi ordinari e gli straordinari; tra quelli che sono stati imposti prima o dopo lo stabilimento dell' usufrutto; tra quelli perpetui e quelli che sono stati imposti per un tempo determinato; *quaero si ususfructus fundi legatus est, et eidem fundo indictiones temporariae indictae sint, quid juris sit? Paulus respondit, idem juris esse, et in his speciebus quae postea indicuntur, quod in vectigalibus pendendis responsum est: ideoque hoc onus ad fructuarium pertinet* (1). È sufficiente, in tutti i casi, che il peso non sia imposto sulla proprietà; e che al contrario sia considerato in giurisprudenza e nell' uso, come imposto su i frutti e sulle rendite, affinchè l'usufruttuario sia tenuto a soddisfarlo.

1786. *Come sono le contribuzioni;* le contribuzioni dirette sono esatte dallo stato, non come una porzione in natura de' frutti, ma come un peso ad esigersi, in generale, sul totale delle rendite de' cittadini; spetta per conseguenza all' usufruttuario a pagarle, poichè le rendite del fondo gli appartengono durante il suo usufrutto; d' onde risulta che egli dev' essere inscritto su i ruoli di contribuzione fondiaria, e contro di lui debbono essere esecutori, perchè egli è veramente il contribuente.

Non deesi fare alcuna distinzione tra l' usufruttuario universale o a titolo universale, e l' usufruttuario a titolo particolare, poichè si tratta di un peso puramente reale: d'un peso che gravita non sulla massa generale dei beni dell' eredità, ma su ciascun fondo in particolare, di tal che tra molti usufruttuari non può esservi che una differenza di fatto, nel più o nel meno; e nessuna quanto al dritto ed al modo di sopportare siffatto peso.

1787. *Ed altri pesi che secondo la*

(1) L. 28, ff. *de usu et usufr. legato*, lib. 33 tit. 2.

consuetudine cadono su i frutti; per determinare il vero senso nel quale debbono intendersi quest'ultime parole, è uopo notare che bisogna distinguere due specie di pesi, detti pesi de' frutti.

La prima specie comprende quelli che non sono imposti dall' autorità, ed il cui impiego si rapporta alla causa del prodotto del fondo. Essi sono le spese de' lavori, delle fatighe e semenze che hanno luogo per fecondare il fondo, le quali debbono sempre essere rimborsate su i frutti (548 + 473) come quelle fatte per la raccolta (1), sicchè è una massima costante che nelle restituzioni di frutti, debbonsi dedurre tutte queste spese, per avere il prodotto netto del fondo (2). Questa prima specie di pesi non è l' oggetto del nostro articolo, perchè il legislatore non ha alcun interesse su questa sorta di pesi.

1788. La seconda specie di pesi detti pesi de' frutti, e che sarebbero con più proprietà denominati pesi generali del godimento, comprende le spese di custodia e tutto quello che è imposto dall' autorità, come una delibazione a prendersi sulla rendita netta del contribuente.

Ma è essenziale osservare che questa rendita non si calcola sulla somma effettiva de' frutti che si ricavano realmente dal fondo; ma è estimata sul prodotto possibile, vale a dire sul prodotto che ordinariamente se ne trae dalla possessione; per esempio, un fondo destinato a servir di passeggio od a qualunque altro uso di puro diletto, non è esente da contribuzione, quantunque non dia alcun frutto: la contribuzione vi è imposta secondo l' estimazione del suolo, e secondo tutta l' estensione della rendita che se ne potrebbe ricavare mediante qualunque mezzo di coltivazione, comparativamente agli altri immobili del luogo.

Questa seconda specie non è dunque un peso immediato de' frutti, come le spese di coltura e di raccolta, ma un peso che si estende soltanto sul dritto di godimento.

Sì fatti ragguagli tra breve verranno applicati alla causa dell' usufruttuario.

Questa seconda classe di pesi cui è tenuto l' usufruttuario comprende dunque:

1789. Le spese di custodia de' boschi e foreste, od altri immobili sottoposti al dritto di usufrutto;

1790. Tutti i pesi di superficie, *solarium* (3), di cui l'edifizio sottoposto al dritto di usufrutto si trova gravato per essere stato costruito su di un suolo comunale o pubblico (4);

1791. Le contribuzioni fondiarie di ogni sorte, imposte a pro del tesoro pubblico, *tributum* (5);

1792. I centesimi addizionali per far fronte alle spese de' dipartimenti e circondarî, *stipendium* (6);

Quelle che possono essere ordinate per soddisfare alle spese comunali, come per far i selciati delle strade, per le riparazioni ordinarie de' pozzi, delle fontane pubbliche, delle chiese e de' presbiterî, degli argini e de' terrapieni che sono costruiti per proteggere le proprietà adiacenti al mare, ai fiumi, ai torrenti, come ancora per la provvisione dell' annona; *sed si quid municipio* (7);

1793. Le spese necessarie alla manutenzione delle cloache, *si quid cloacarii nomine debeatur* (8);

Quelle richieste per la riparazione

(1) L. 46, ff. *de usuris et fruct.*, lib. 22, tit. 1.

(2) L. 7, in princip. ff. *soluto matrimonio*, lib. 24, tit. 3.

(3) L. 7, § 2, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(4) L. 2, § 17, ff. *ne quid in loco publico*, lib. 43, tit. 8.

(5) D. L. 7, § 2.

(6) D. l. 7, § 2.

(7) L. 27, § 3, ff. *de usufructu*.

(8) Ibidem.

de' canali d' irrigazione o di disseccamento de' fondi gravati di usufrutto; *vel si quid ob formam aquaeductus qui per agrum transit, pendatur* (1);

1794. Tutte le spese necessarie alla riparazione delle vie pubbliche ed al pulimento de'loro canali laterali; *sed et si quid ad collationem viae; puto hoc quoque fructuarium subiturum* (2);

1795. Le imposizioni in derrate per fornire i viveri alle armate, gli alloggi ed il passaggio di truppe; *ergo et quod ob transitum exercitus confertur ex fructibus* (3).

Tutti questi pesi ed altri simiglianti debbono gravare sull' usufruttuario, perchè sono pesi del godimento, secondo l' uso attestato dagli autori e consacrato dalle leggi antiche (4).

1796. Se si trattasse di spese necessarie non alla semplice manutenzione ma alla costruzione o alla riparazione straordinaria de' pozzi e delle fontane pubbliche, delle chiese e dei presbiterî, degli argini e de'terrapieni, de' canali d' irrigazione o di disseccamento, di cui testè abbiamo parlato, come ancora delle spese di costruzione per l'apertura e confezione di una via vicinale, od altri oggetti di utilità municipale, le somme necessarie a sì fatti lavori dovrebbero considerarsi come pesi imposti sulla proprietà, al cui pagamento il proprietario e l'usufruttuario dovrebbero concorrere, conformemente alle regole che saranno spiegate nel capitolo seguente.

1797. Vi è ancora un'altra specie di pesi annuali che affettano il godimento dell' usufruttuario, perchè sono reputati pesi de' frutti. Tali sono le annualità delle rendite passive e gl'interessi de' capitali dovuti dalla successione del testatore che ha legato l'usufrutto de' suoi beni. Queste annualità ed interessi debbono essere soddisfatte per intero dall' usufruttuario universale, e, per la sua parte proporzionata, dall' usufruttuario a titolo universale; quello però a titolo singolare non è tenuto a nulla.

Quantunque il nostro articolo non contenga questa decisione in termini espressi, come per le contribuzioni fondiarie, nondimeno è una verità che non ammette dubbio.

E da prima gl' interessi de' capitali e le annualità delle rendite dovute dalla successione sono una diminuzione delle rendite de' beni che ne sono gravati, come sono un accrescimento di rendita per coloro che ne sono i creditori.

Secondo la massima *non sunt bona nisi deducto aere alieno*, l' usufruttuario non può trovare nell' attivo, in valore utile, se non quel che rimane deducendo i debiti. Non può avere il dritto di godere di un patrimonio maggiore di quello che gli è stato legato dal testatore, nè può aver dritto di godere de' beni dell'erede: nondimeno ciò avrebbe luogo se potesse ritenere il godimento intero dell' attivo, rimanendo a carico dell' erede il soddisfacimento de' debiti della successione.

Da ultimo, la legge positiva viene in sostegno della nostra decisione, poichè, da una parte, il codice vuole (1409 + ab.) che le annualità e gl' interessi delle rendite passive o de' debiti che sono particolari a ciascuno de' conjugi, sieno a carico della comunione come usufruttuaria de' loro beni; e, da un' altra parte, vuole ancora che l' erede che ha pagato i debiti della successione, abbia il dritto di esigere dall' usufruttuario l'interesse da' capitali impiegati ad estinguerli (612 + 537); il che suppone che que-

(1) L. 27, § 3, ff. *de usufructu.*
(2) Ibidem
(3) Ibid.

(4) Ved. POTHIER, trattato dell' assegnamento in caso di vedovanza, n° 230; e VOET, *de usufr.*, n° 37.

st' ultimo dev' essere obbligato verso i creditori, allorchè l' erede non li soddisfa.

1798. Abbiamo detto innanzi che i pesi annuali, detti *pesi dei frutti*, non sono altro che pesi del dritto di godimento, e non gravitano immediatamente su i frutti. È questo il luogo di applicare sì fatta verità.

Supponiamo che un uomo abbia legato l' usufrutto dei suoi immobili ad uno, e quello dei suoi mobili ad un altro; e vogliasi sapere se il legatario dell' usufrutto de' mobili dee sopportare una parte degl' interessi o delle annualità de' debiti della successione del defunto.

No, bisognerebbe rispondere: se il peso annuale di cui si tratta è un peso de' frutti, siccome i mobili non ne producono affatto, non vi sarebbe alcuna ragione per far concorrere al suo pagamento colui che ha solo il godimento de' mobili.

Nondimeno è incontrastabile doversi adottare l' affermativa su questa quistione, atteso che i debiti gravando sulla massa generale della successione, gl' interessi, che ne sono gli accessorî, debbono del pari gravare sulla generalità de' beni mobili od immobili; e siccome il legatario de' mobili deve, nella sua qualità di legatario a titolo universale, contribuire al pagamento dei debiti in proporzione della sua quota ereditaria (871 + 792), similmente colui che è legatario dell' usufrutto, deve pagare gl' interessi della porzione de' debiti corrispondenti alla quota comparativa dei mobili col di più della successione.

1799. Ogni legatario che accetta il legato d' usufrutto de' beni di una successione, contrae dunque l' obbligo personale di pagare, a discarico dell' erede, gl' interessi e le annualità dei debiti dell' eredità, poichè è questa una condizione naturalmente inerente alla liberalità che gli è stata fatta, se il testatore non ha disposto diversamente. Bisogna por mente però che l'erede il quale rappresenta il defunto, rimane sempre debitore delle medesime annualità, perchè il testatore, legando l' usufrutto de' suoi beni ad un altro, non ha potuto, in pregiudizio de' suoi creditori, far alcuna novazione nella persona del debitore che dà loro la legge (1); in conseguenza l' usufruttuario non è altro che un debitore aggiunto ad un altro pel tempo del suo godimento.

Sì fatte verità danno luogo a parecchie conseguenze che fa mestieri esaminare.

1800. *La prima*, che gl' interessi dei debiti essendo, pel creditore, dei frutti civili che scadono giorno per giorno, l'usufruttuario vi è tenuto personalmente a contare dal dì del rilascio del suo legato o della sua immissione in possesso, e la porzione scaduta prima di questo tempo, rimane, come debito della successione, a carico dell' erede.

1801. *La seconda*, che i titoli dei creditori sono, quanto agl' interessi scaduti durante l' usufrutto, esecutorî e contro l'erede e contro l' usufruttuario, poichè l' uno e l' altro ne sono personalmente debitori, salvo la citazione che dev' esser fatta otto giorni prima (877 + 797).

1802. *La terza*, che se l' erede ha pagato volontariamente o forzosamente gl' interessi e le annualità di cui si tratta, ha dritto ad esserne rimborsato dall' usufruttuario di cui egli ha soddisfatto il debito.

1803. *La quarta*, che se a termini della legge (1912 + 1784) il capitale della rendita passiva si trovasse esigibile da parte del creditore, per la mancanza di pagamento delle annualità durante due anni, l' usufruttuario che avesse trascurato di adempiere a questo dovere, dovrebb' esse-

(1) Ved. GRIVEL, decisione 73, n° 6 e 7.

re condannato al rimborso del capitale, salvo la surrogazione che gli è dovuta (1251, § 3 + 1204 § 3), per entrare in luogo e vece del creditore ond' esigere egli medesimo le annualità della rendita, dopo la cessazione del suo usufrutto.

1804. Per dire qualche altra cosa sulle imposte, è uopo notare che le contribuzioni fondiarie sono de' frutti civili che scadono giorno per giorno a pro del Governo come le annualità di una rendita scadono giorno per giorno a pro del proprietario di essa. Bisogna in oltre rammentare che, quantunque l'imposizione si dica essere un peso de' frutti, pure, regolarmente parlando, è un peso del dritto di godimento, come abbiamo detto più sopra: in conseguenza non sarebbe permesso di considerarla come una porzione dei frutti, perciocchè il fondo che si trova in maggese sopporta le sue contribuzioni come quello che è seminato, e la perdita della raccolta non libera il contribuente dal dovere di pagare sì fatte contribuzioni. Da ciò risultano parecchie conseguenze che è interessante esaminare.

1805. *La prima*, che il legatario dell' usufrutto è personalmente tenuto dell' imposizione fondiaria per quello che è scaduto dal giorno del rilascio del suo legato, e rimane a carico dell'erede quello che è scaduto prima di questo tempo; *haeres cogitur legati praedii solvere vectigal praeteritum, vel tributum, vel solarium, vel cloacarium, vel pro aquae forma* (1). Nondimeno supponendo che l'erede non abbia soddisfatto a questo pagamento, il tesoro pubblico ha un privilegio in virtù del quale il percettore riscuote la contribuzione fondiaria dell' anno passato e corrente su i frutti e raccolte o pigioni o rendite dell' immobile, che potrà far sequestrare tra le mani dell' usufruttuario, salvo a costui il suo regresso contro l'erede (2).

1806. *La seconda*, che se l'usufrutto di una possessione divisa per avvicendamenti comincia nella primavera; quantunque l' usufruttuario raccoglie la totalità de' frutti dell' anno, vale a dire non solo quelli che avrà piantato egli medesimo al cominciar del suo usufrutto, ma ancora quelli che sono stati seminati nell' autunno precedente e che trova attaccati al suolo, nondimeno egli deve pagare la imposizione fondiaria, e le annualità delle rendite passive, a contare dal giorno del suo entrare in possesso, atteso che tutto quello che è scaduto prima, era già un debito del defunto, ed in conseguenza spetta alla successione.

1807. *La terza*, che al contrario, e reciprocamente, se l' usufrutto si estingue immediatamente prima della raccolta, l' usufruttuario od i suoi eredi sono sempre obbligati a pagare la imposizione fondiaria e gl' interessi delle rendite, per la porzione corrispondente alla parte dell' anno che è scorso; atteso che i frutti civili scadendo ciascun giorno, l' usufruttuario si trova personalmente costituito debitore della porzione delle contribuzioni o interessi scaduti a suo carico, come il Governo o il padrone della rendita si trovano costituiti creditori di quel che è scaduto a loro pro.

1808. *La quarta*, che l' usufruttuario di un bosco ceduo, che è obbligato ad attendere quindici o venti anni per potervi praticare de' tagliamenti, è personalmente tenuto a pagare annualmente la contribuzione fondiaria che si congiunge al suo possesso; e se muore senza aver fatto alcun tagliamento, avesse anche pagato per venti anni le contribuzioni imposte sul bosco, i suoi eredi, per esserne rimborsati, non avrebbero alcun

(1) L. 39, § 5, ff. *de legat.* 1.

(2) Ved. la legge del 12 novembre 1808, bull. 113, tom. 9, pag. 197. 4ª serie, ediz. di Parigi.

dritto contro il proprietario, al quale sarà devoluto il dritto di legnare, perciocchè l' imposizione affettando il possesso, o il godimento, senza essere un peso de' frutti, l' usufruttuario che era possessore e godeva del bosco, anche prima del tagliamento, non ha fatto altro che estinguere il suo debito pagando le contribuzioni di cui il suo possesso era annualmente affettato; e perciò i suoi eredi non avranno alcun dritto ad esserne rimborsati.

1809. *La quinta*, che l' usufruttuario di un bosco di alto fusto che non è stato giammai tagliato regolarmente, è obbligato a pagare per intero le contribuzioni annuali, quantunque non ne percepisca che una rendita tenuissima, perchè è sempre vero che egli gode del bosco, comunque l' utile che ricava dalla ghianda e da altri oggetti sia assai modico.

1810. Benchè il peso delle contribuzioni e quello degl' interessi delle rendite sieno simili l' uno all' altro in quanto che, come frutti civili pel creditore, scadono entrambi giorno per giorno, sull' usufruttuario, dal suo entrar in possesso, pure, sotto altri rapporti, sono essenzialmente differenti tra loro.

1° Le imposizioni sono un peso reale del fondo, ed è ciascun fondo che le deve; mentre gl' interessi delle rendite e de' debiti passivi sono de' pesi personali che gravitano sulla successione, perchè sono stati contratti dal defunto.

2° Allorchè trattasi di contribuzioni pubbliche, non deesi fare distinzione tra l' usufruttuario universale o a titolo universale, e l' usufruttuario a titolo singolare se non in quanto che l' uno deve più o meno dell' altro; ma tutti debbono al medesimo titolo il peso imposto sul fondo di cui godono. Per contro, quando si tratta d' interessi di rendite constituite, l' usufruttuario a titolo singolare non vi è affatto obbligato, perchè questi interessi, essendo l' oggetto di un' obbligazione personale contratta dal defunto, non sono un peso del fondo, ma un debito della successione.

3° Allorchè si tratta dell' arretrato delle contribuzioni fondiarie, i frutti del fondo possono sequestrarsi in danno dell' usufruttuario che ne ha avuto il possesso; possono essere sequestrati tra le sue mani pel pagamento dell' annata corrente come di quella antecedente alla sua immissione in possesso, atteso che l' azione per riscuotere le contribuzioni è un' azione *in rem scripta*, in forza della quale la legge stabilisce questo privilegio su i frutti. Non è così rispetto alle annualità delle rendite scadute prima del rilascio del legato di usufrutto; qui non vi è che un' azione puramente personale che non può esser diretta contro l' usufruttuario pel tempo anteriore al suo godimento, poichè non riconosce per causa sì fatto godimento.

4° Finalmente, quando si tratta di imposizioni, il creditore può dirigere l' azione contro il possessore del fondo, perchè sempre l' azione è *in rem scripta*. In conseguenza il proprietario, finchè l' usufruttuario gode del fondo, non può essere astretto al pagamento delle contribuzioni imposte su questo stesso fondo. Al contrario, quando si tratta di rendite e debiti passivi, i creditori possono sempre dirigere le loro azioni contro l' erede che rappresenta il defunto, col quale essi hanno contrattato, salvo il regresso di questo erede contro l' usufruttuario che è tenuto a pagare a suo discarico.

Articolo 610 + 535.

1811. « Il legato di una rendita « vitalizia o di una pensione alimen- « taria fatto da un testatore si deve « prestare intieramente dal legatario

« universale dell'usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che « abbiano verun dritto di ripetizione.»

Quel che gli autori del codice hanno stabilito per principio in questo articolo, era già insegnato dagli antichi comentatori (1) come un punto di dottrina risultante da diversi testi della legge romana.

1812. *Il legato di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatta dal testatore;* queste parole sono limitative? e, perchè si applicano letteralmente alle rendite o pensioni legate dal defunto col testamento, sarebbe permesso conchiuderne che deesi adottare una decisone contraria rispetto alle rendite e pensioni alimentarie di cui il testatore era debitore a pro di un terzo?

Noi nol crediamo; perciocchè stabilito per principio che generalmente tutte le annualità delle rendite o gl'interessi de' debiti passivi, dovuti dal testatore, sono un peso del godimento della sua successione, principio che si trova consacrato dal codice, come abbiamo fatto notare nel nostro comento sull'articolo precedente; per liberarsi da quel che riguarda le rendite vitalizie, sarebbe uopo che intorno a ciò vi fosse un'eccezione positiva: e lungi dal rinvenirla nel presente articolo, vi si vede per contro formalmente confermata la regola generale (2), per l'applicazione che ne è fatta alle rendite o pensioni vitalizie che non diminuiscono affatto il patrimonio tra le mani del testatore, e non sono state create che dal suo testamento.

I legati fatti dal testatore sono un peso della successione, che, relativamente all'erede, operano effettivamente una diminuzione, come quella che risulta dai debiti, poichè è tenuto egualmente a pagarli, finchè vi sono beni per soddisfarvi: le annualità della pensione che era già dovuta dal testatore e quelle della pensione che ha legato, diminuiscono dunque le rendite dei beni, come i capitali dei debiti ed i legati diminuiscono il fondo; e siccome, in nessun caso, l'usufruttuario può estendere il suo godimento al di là di quello che rimane libero nell'attivo della successione; siccome non può godere dei beni ponendo a carico dell'erede i debiti; perchè indirettamente godrebbe dei beni medesimi di costui; è necessario conchiudere che le annualità di ogni specie gravitano egualmente sull'usufrutto.

1813. *Si deve prestare;* dall'usufruttuario, il che s'intende dal giorno della sua immissione in possesso o del rilascio del suo legato, poichè è un peso del suo godimento, e l'effetto non può esistere prima della sua causa; per la qual cosa la porzione della pensione scaduta dal giorno della morte del testatore fino a quello del rilascio del legato d'usufrutto, dev'essere a carico dell'erede che ha il possesso legale di tutti i beni, e non già dell'usufruttuario che è privo ancora del godimento.

Nè si dica che questo sistema da noi stabilito sul pagamento delle annualità delle rendite ordinarie e delle contribuzioni, tenda a favorire una frode da parte dell'usufruttuario il quale dimanderebbe il rilascio del suo legato pochi giorni prima della raccolta, per guadagnare i frutti dell'anno, mentre le annualità della rendita, scadute precedentemente giorno per giorno, non sarebbero affatto a suo carico; perciocchè l'erede può sempre, fargli la sua offerta, come debitore del legato, o richiederlo se intende o pur no accettarlo, il che è sufficiente per impedire qualunque idea di frode che avesse in mente.

(1) Ved. SURDUS, decisione, 28 e 193, e GRIVEL, decisione 55, n° 8.

(2) Ved. POTHIER, trattato dell'assegnamento vedovile n° 54.

Nondimeno quel che diciamo qui non dev' essere affatto seguito, allorchè il testatore ha disposto altrimenti; *disponat itaque unusquisque super suis, ut dignum est; et sit lex ejus voluntas* (1).

1814. *Interamente dal legatario universale dell' usufrutto;* vale a dire che colui che gode del tutto è tenuto al pagamento di tutte le annualità della pensione o della rendita vitalizia.

E dal legatario a titolo universale in proporzione del suo godimento; in conseguenza, colui al quale si è legato il godimento della metà, del terzo o del quarto de' beni, non dovrà che la metà, il terzo od il quarto delle annualità delle rendite e delle pensioni, a meno che il testatore non avesse disposto altrimenti; imperciocchè, se, nominando molti legatari dell' usufrutto de' suoi beni, avesse posto a carico di uno soltanto la pensione da lui legata o da lui dovuta ad un' altra persona, quegli che ne fosse specialmente incaricato dovrebbe per intero soddisfarla.

1815. Se il testatore, lasciando eredi legittimi, avesse legato ad un terzo l' usufrutto della sua quota disponibile, ed avesse accordato, col suo testamento, una pensione od una rendita vitalizia a pro di un terzo, il legatario a titolo universale dell' usufrutto della quota disponibile dovrebbe pagare le annualità della rendita, poichè gli eredi della riserva godrebbero della sola loro legittima sulla quale il testatore non ha dritto d' imporre alcun peso: il legatario però, come diremo in seguito, vi è tenuto fino alla concorrenza di quello che percepisce.

Allorchè il legato od i legati a titolo universale dell' usufrutto sono stabiliti su di una parte di tutti i beni, non è necessario di farne la estimazione per determinare la porzione che ciascuno di essi deve pagare delle annualità delle pensioni e delle rendite passive. Colui al quale si è legato il godimento della metà, del terzo o del quarto, altrettanto deve delle annualità od interessi.

1816. Ma se i legati a titolo universale sono stabiliti su beni di diverse specie; se, per esempio, all' uno si è legato il godimento de' mobili, o di una quota de' mobili, ed all' altro quello degl' immobili, o di una quota degl' immobili sarà necessario di farsi una estimazione di tutti i beni della successione, per conoscere il valore comparativo de' fondi con quello dei mobili, onde determinare la porzione cui ciascuno è tenuto. Suppongasi, per esempio, che i fondi dipendenti dalla successione sieno estimati 24,000 franchi, ed i mobili 12,000 franchi, dovranno dividersi in tre parti le annualità della rendita; l' una sarà a carico del legatario de' mobili, e le altre due a carico di quello o di coloro che godono degl' immobili.

1817. *Senza che abbiano verun dritto di ripetizione;* il dritto d' usufrutto che è stabilito su di una rendita vitalizia, dà all' usufruttuario, durante il suo godimento, il dritto di percepire le annualità, senza alcuna restituzione (588+513, mod.), di tal che fa sua la specie del rimborso parziale del capitale, che si opera annualmente, mediante il pagamento delle annualità; sarebbe dunque giusto stabilire, che il pagamento delle annualità della rendita vitalizia gravasse su lui senza alcun dritto di ripetizione.

1818. Che devesi decidere rispetto al debito legale degli alimenti? Se il testatore che ha legato l' usufrutto di tutti i suoi beni, ha lasciato un figlio adulterino cui dovesse gli alimenti (762 + 678, agg.), il legatario universale dell' usufrutto sarebbe tenuto a pagare questo debito legale ed annuale di alimenti, come lo è rispetto alle annualità di una pensione vitalizia stabilita col testamento del defunto?

(1) Nov. 22, cap. 2.

Il debito legale degli alimenti e quello della pensione vitalizia, quantunque differenti sotto molti rapporti, nondimeno in generale sono della medesima natura.

Considerati nella persona del creditore, l' uno e l' altro costituiscono un dritto puramente personale che si estingue con la sua morte, senza essere trasmessibile ai suoi eredi; *constat enim alimenta vita finiri* (1).

Considerati nella persona del debitore, l' uno e l' altro sono egualmente un debito che affetta il suo patrimonio, come qualunque altro, poichè si possono sequestrare i suoi beni per ottenerne il pagamento, come se si trattasse di quello di ogni altro debito.

Il debito legale degli alimenti è dunque un peso che dee passare, con i beni del creditore, sul capo dell'erede che raccoglie la sua successione.

Senza dubbio, allorchè si tratta di determinare la porzione del debito legale degli alimenti, non sarà mai permesso di prendere per base quel che pagava il defunto, per conchiuderne che ad altrettanto è tenuto l' erede, perchè è possibile che il defunto nutrendo de' sentimenti di affezione verso il creditore, abbia pagato, per pura liberalità, al di là di quello che gli dovea realmente: l' erede è tenuto a questo debito, quante volte non vi sia altra disposizione diversa da quella della legge sulla quale è fondato, e non comprenda se non quello che è necessario per vivere; *item rescriptum est, haeredes filii ad ea prestanda, quae vivus filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere: nisi in summam egestatem pater deductus est* (2).

Questi principî risultano ancora dalle disposizioni del codice il quale prescrive (2092 + 1962) che chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere alla sua obbligazione su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

1819. Siccome il debito degli alimenti affetta i beni e passa agli eredi del debitore come un debito della sua successione, bisogna conchiudere, con gli autori che hanno trattato questa quistione (3), che esso dev' essere pagato interamente dall'usufruttuario universale; ed in parti proporzionate dai legatari a titolo universale dell' usufrutto, come se si trattasse del pagamento di una rendita vitalizia, perchè è sempre un debito annuale della medesima natura.

Laonde, supponendo che l' uno dei conjugi avendo uno o più ascendenti, ma senza figli, abbia donato all' altro tutto quello di cui poteva disporre a pro di un terzo, ed in oltre l' usufrutto della riserva legale degli ascendenti (1094 + ab.), e costoro, vendendo la nuda proprietà della loro riserva, non ne ricavano quanto sarebbe sufficiente per provvedere alla loro sussistenza; il conjuge sopravvivente e donatario dell' altro, sarà tenuto a somministrare gli alimenti agli ascendenti del suo benefattore.

1820. Allorchè i pesi annuali, di qualsisia natura fossero, cui è tenuto l' usufruttuario, eccedono le rendite de' beni di cui gode, può esser egli obbligato al loro intero soddisfacimento?

In generale il solo erede può esser tenuto *ultra vires emolumenti* (4), quando ha accettato la successione senza far l' inventario.

Ma per risolvere la quistione pro-

(1) L. 8, § 10, ff. *de transactionib.*, lib. 2, tit. 15.

(2) L. 5, § 17, ff. *de agnoscendis et alend. liberis*, lib. 25, tit 3.

(3) Ved. SOTOMAYOR, *de usufructu*, cap. 56, nº 17, e *de alimentis*, cap. 66, nº 43; — SURDUS, *de alimentis*, tit. 1, quist. 30; — GALLUS, Trattato *de fructibus, disputazione* 36, art. 2, nº 59.

(4) Ved. GRIVEL, decisione 73, nº 13 e 14.

posta secondo le regole proprie della materia, e partendo da prima da'principî del dritto antico, bisogna distinguere due specie di pesi nell'usufrutto: gli uni naturali ed intrinseci, e gli altri accidentali ed estrinseci ai dritti di godimento dell'usufruttuario.

1821. In ogni sorta di usufrutto bisogna considerare come pesi naturali ed intrinseci:

Il nutrimento e mantenimento degli animali consegnati all'usufruttuario;

Le riparazioni ordinarie degli edifizi e de' fondi;

Le imposizioni che gravitano sugl'immobili, e generalmente tutto ciò che la legge dichiara essere a carico dei frutti.

Nell'usufrutto paterno debbonsi in oltre riguardare oggidì come pesi intrinseci, le spese di nutrimento, mantenimento ed educazione de' figli.

Nell'usufrutto universale o a titolo universale, il pagamento degl'interessi o delle annualità de'debiti passivi, il pagamento annuale delle pensioni alimentarie cui già era tenuto il defunto, e che sono passate, insiem con la sua successione, a carico di coloro che succedono ai suoi beni, debbono anche allogarsi nella medesima classe.

Tutti i pesi di questa prima classe sono a carico dell'usufruttuario finchè gode, e deve soddisfarli per intero, qualunque sia la tenuità delle rendite che trae dalla cosa: di maniera che non ha altro mezzo per liberarsene se non rinunziando al suo usufrutto, nel qual caso rimane disobbligato per l'avvenire (1). La ragione di ciò è chiara, poichè l'usufrutto è stabilito e sussiste a condizione che l'usufruttuario adempia agli obblighi di questa natura, e la sua obbligazione, su questo punto, prende origine *in traditione fundi*.

1822. I pesi che debbonsi risguardare come accidentali ed estrinseci al dritto di usufrutto, sono le pensioni vitalizie e le prestazioni annuali che il testatore può aver legato ad altri individui. Diconsi accidentali, perchè possono o pur no esistere, e non sono affatto una condizione essenzialmente inerente all'usufrutto considerato in se stesso.

L'usufruttuario, rispetto a questa seconda classe di pesi, vi è tenuto fino alla concorrenza delle rendite che percepisce sulle cose sottoposte al suo godimento: *Si modo id quod ex usufructu receptum esset, ei rei praestandae sufficeret* (2). Tale è il sentimento degli autori che hanno trattato questa quistione (3), e la legge romana contiene ancora una disposizione formale rispetto al genitore che gode dell'usufrutto legale de' beni de' suoi figliuoli: *Sin autem legata vel fideicommissa... annalia imminent hujusmodi personis: si quidem tales reditus sunt, qui sufficiunt ad annalia legata: pater ex hujusmodi reditibus hoc dependere compelletur* (4). La ragione di questa decisione deriva da quest'altro principio, cioè che il legatario particolare non potendo giammai esser tenuto *ultra vires*, non gli si può imporre, a pro di un terzo, un debito tale che sia obbligato a dare al di là di quel che riceve; *quia placet non plus posse rogari quem restituere, quam quantum ei relictum est* (5).

E però la quistione riguardata se-

(1) Ved quel che abbiamo detto intorno a ciò nel n° 380.

(2) L. 20, § 2 in fine, ff. *de alimentis legat.*, lib. 43, tit. 1; — *idem*, l. 19, ff. *de annuis legatis*.

(3) Ved. SOTOMAYOR, *de usufructu*, cap. 48, n° 10 e seg.; — SURDUS, *decisione* 28; — GALLUS *tractatu de fructibus*, disp. 36, art. 1, n° 30.

(4) L. 8, § 4, cod. *de bonis quae liberis*, lib 6, tit. 61.

(5) L. 114, § 3 in fine, ff. *de legat.* 1; — *idem* l. 70, in fine princip., ff. *de legat.* 2.

condo i principi del dritto antico, allorchè si tratta di pesi di questa natura, il legatario dell' usufrutto può ricusare di sopportarli al di là delle rendite del fondo, e non si può obbligarlo a pagarli interamente o di rinunziare al suo dritto di usufrutto che potrebbe in seguito tornargli vantaggioso, nel caso in cui i legati annuali e vitalizî di cui i beni della successione si trovano gravati, si estinguessero prima del suo godimento.

1823. Ma è ammessibile oggidì sì fatta decisione? non sarebbe contraria al testo della nuova legge la quale dice che i legati di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatti da un testatore si devono prestare *interamente* dal legatario universale dell'usufrutto e dal legatario a titolo universale in proporzione del godimento, *senza che abbiano verun dritto di ripetizione* (610 + 535)?

Questa quistione ci sembra dubbiosa. Intanto può dirsi e noi siamo di avviso che bisogna piuttosto decidere che i principî della giurisprudenza antica debbono ricevere qui la loro applicazione, perchè oggidì, come altre volte, il solo erede testamentario o ab intestato può essere tenuto *ultra vires*: che se l'articolo precitato del codice dice che il legatario universale dell' usufrutto è tenuto *interamente* a soddisfare il legato della pensione vitalizia, esso parla comparativamente al legatario a titolo universale che ne è tenuto per una porzione; allorchè questo articolo dice che l' uno è tenuto a tutto il peso, perchè di tutto gode, e che l'altro deve sopportarne una porzione perchè di una parte soltanto ha il godimento, questo linguaggio di paragone non ha alcuna relazione con la quistione se essi sieno tenuti *ultra vires*, poichè si riferisce solo alla ripartizione proporzionata della somma del peso paragonata a quella del godimento.

Queste parole finali dell' articolo, *senza che abbiano alcun dritto di ripetizione*, non sono più concludenti di quel che precede, per dire che l'usufruttuario possa essere tenuto *ultra vires*, perchè esse si riferiscono al principio stabilito dall' articolo 588+513, mod. sull' usufrutto della rendita vitalizia.

1824. Una quistione altre volte assai controversa consisteva nel sapere se colui che avea l' usufrutto di una pensione vitalizia stabilita a pro di un altro, dovesse percepirne le annualità come altrettante porzioni di un capitale che dovea restituire alla fine dell' usufrutto, o se avea il dritto di farle sue, senza obbligo di restituzione, come semplici frutti ordinarî. Quest' ultima parte hanno adottato gli autori del codice nell'articolo 588+513, mod, il quale dice che l'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all' usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senz' essere tenuto a veruna restituzione; era giusto che per mantenere l'unità del principio stabilito da questo articolo, questi medesimi autori decidessero reciprocamente, come hanno fatto con l'articolo 610 + 535, che l' usufruttuario pagando le annualità della pensione o della rendita vitalizia di cui fossero gravati i beni della successione, non avesse dritto ad alcuna ripetizione; d' onde risulta evidentemente che quest'ultime parole dell' articolo 610+535 non hanno alcuna relazione alla quistione se l' usufruttuario possa esser tenuto *ultra vires*.

1825. In qualunque modo fosse stato concepito un legato di pensione vitalizia, le annualità debbono essere pagate dall' usufruttuario, perchè così prescrive la legge; ma bisogna por mente a non confondere il peso del pagamento annuale degl' interessi, con quello della medesima rendita. Allorchè si dice che il legatario universale dell' usufrutto deve pagare le annua-

lità della pensione del cui legato è gravata la successione, ciò significa solo che durante il suo godimento egli è personalmente debitore di queste annualità, e dee pagarle tanto per suo discarico quanto per quello dell'erede; ma non significa affatto che egli sia il debitore del dritto della rendita: il che darebbe luogo a conseguenze del tutto differenti sotto nuovi punti di veduta che fa mestieri esaminare.

Noi dobbiamo dunque osservare quando e come la rendita può essere specialmente a carico dell'usufruttuario, e quali sarebbero gli effetti e le conseguenze di una simigliante disposizione.

1826. La rendita vitalizia è particolarmente ed esclusivamente a carico dell' usufruttuario, allorchè intorno a ciò il testatore ha formalmente dichiarato la sua volontà.

Può essere ancora esclusivamente a carico dell' usufruttuario, quantunque il testatore non l' abbia dichiarato in termini espressi, se una clausola del testamento sufficientemente indicasse su questo punto la sua intenzione.

Un legato di rendita vitalizia può esser fatto in termini generali, senza restrizione e mercè una disposizione indipendente da qualunque altra; come per esempio, allorchè il testatore dopo aver legato l'usufrutto di tutti i suoi beni a *Tizio*, aggiunge, con un'altra clausola, che lega a *Cajo* la rendita annuale e vitalizia di 300 fr. In questo caso, il legato affetta la massa de' beni dell' eredità, e l' erede ne è personalmente tenuto interamente, in virtù del quasi-contratto di accettazione dell' eredità, ed il legatario universale dell' usufrutto deve pagarne le annualità tanto per suo discarico quanto per quello dell'erede, perchè egli ne è anche tenuto in virtù del quasi-contratto di accettazione del legato; ma siccome non vi è tenuto *ultra vires*, come abbiamo detto, se le annualità della rendita eccedesse ro la rendita de'beni, egli deve pagarle fino alla concorrenza di ciò che percepisce, ed il di più rimane a carico dell' erede (1).

1827. La rendita vitalizia può essere ancora legata in guisa che debba rimanere a carico dell' usufruttuario, come nel caso in cui il testatore dicesse: « Io lego l' usufrutto di tutti « i miei beni a *Tizio*, e voglio che « sulle rendite che ne percepirà, paghi la rendita annuale e vitalizia di « 300 fr. a *Cajo*. » In questa seconda ipotesi il legato della rendita vitalizia essendo stato posto a carico del legatario universale dell' usufrutto, egli solo dev' esserne tenuto.

Questo è un caso di eccezione che chiaramente risulta dalla disposizione del testatore, atteso che la regola generale è che tutti i legati sono un peso reale che gravita sulla massa de' beni ereditarî e sull' erede il quale, mediante il quasi-contratto formato coll'accettazione dell'eredità, si è personalmente obbligato a soddisfarli.

1828. Queste due ipotesi differiscono molto nelle loro conseguenze.

Nella prima, vale a dire, allorchè il legato della rendita vitalizia è un peso dell' eredità, il legatario ha due debitori contro i quali può dirigersi per ottenere il pagamento della sua pensione; mentre nella seconda non può rivolgersi che contro il legatario generale dell' usufrutto, poichè la pensione è stata messa a carico di costui.

Nella prima in oltre, il legato della pensione essendo a carico dell' eredità, e l' erede essendone personalmente tenuto, il pensionario ha sul fondo della successione l' ipoteca legale che la legge (1017 + 971) concede in generale ai diversi legatarî, come garentia accessoria dell' obbligazione per-

(1) Ved. SOTOMAYOR, loco citato, *de usufructu*, cap. 58, nº 10 e seg.

sonale cui sono tenuti gli eredi (1); mentre nella seconda, il legatario della pensione non può avere alcun'ipoteca per sicurezza del suo pagamento, eccetto sull'usufrutto devoluto al suo debitore, poichè solo quest'usufrutto è affetto dalla rendita.

Da ultimo nella prima ipotesi, se il legato d'usufrutto si caduca, o si estingue in qualsisia modo, la sua caducità o la sua estinzione non reca alcun pregiudizio al legato della rendita vitalizia, la quale dev'essere pagata a colui al quale è stata legata, fino alla sua morte dall'erede che profitta della consolidazione dell'usufrutto, e che ne era già personalmente tenuto. Nella seconda ipotesi al contrario, la rendita vitalizia essendo stata posta a carico dell'usufruttuario, non può più avere esistenza allorchè l'usufrutto si è estinto: *Titia usumfructum fundi legavit Maevio, ejusque fidei commisit, ut ex reditu fundi praestaret Pamphilae et Sticho annuos centenos nummos, quoad viverent. Quaero, an mortuo Maevio, haeres alimenta debeat? Respondit nihil proponi cur debeant praestari ab haerede Titiae. Sed nec ab haerede legatarii, nisi id testator manifeste probetur voluisse etiam finito usufructu praestari: si modo id quod ex usufructu receptum esset, ei rei praestandae sufficeret* (2).

Articolo 611+536.

1829. « L'usufruttuario a titolo « particolare non è tenuto al pagamento de' debiti per i quali il fondo è « ipotecato; se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto nell'articolo 1020+974, mod. al titolo delle « *donazioni tra vivi e de' testamenti* ».

Questo articolo merita molti schiarimenti: cerchiamo a ben capirne il senso, onde in seguito poterlo convenevolmente applicare.

L'usufruttuario a titolo particolare; che cosa è un usufruttuario a titolo particolare?

La risposta a questa quistione si trova nell'articolo 1010+946: « Il legato a titolo universale vi è detto, è « quello con cui il testatore lega una « quota parte dei beni de' quali la legge gli permette di disporre, come « sarebbe una metà, un terzo, ovvero « tutti i suoi immobili, o tutti i suoi « mobili, od una quantità determinata « degli uni e degli altri. »

« *Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo « particolare.*

Ogni legato di usufrutto che non è stabilito nè su tutti i beni, nè su di una porzione di beni, nè su tutti gli immobili, nè su tutti i mobili, nè su di una porzione degl'immobili o dei mobili, è dunque un legato d'usufrutto a titolo singolare.

E però, l'usufrutto legato su di una tal cosa, su di un fondo situato nel territorio del tale comune, su mobiglia, crediti, danaro, derrate, è un usufrutto a titolo particolare, *potest quis etiam singulas res per fideicommissum relinquere; veluti fundum, argentum, vestem, pecuniam numeratam* (3). Poco monta che le cose che costituiscono l'oggetto del legato sieno di un valore più o meno grande; allorchè sono specificate, e non si segue la regola tracciata dal codice per esprimere un legato a titolo universale, la disposizione fatta è sempre a titolo particolare.

1830. Un legato dunque può essere universale nel fatto, e particolare nel dritto. Tale sarebbe quello che a-

(1) Ved. Surdus, decisione 28.

(2) L. 20, § 2, ff. *de aliment. legat.*, lib. 34, tit. 1; — *idem*, l. 19, ff. *de annuis legat.*

(3) Instit. *de singulis rebus per fideicomm. relict.*, lib. 2, tit. 24.

vrebbe luogo se il testatore avesse nominatamente legato il fondo che possedeva sul territorio del tale comune, e fosse morto senza lasciare altra cosa nella sua successione; il legatario, in questo caso, si troverebbe, accidentalmente ed effettivamente donatario di tutti i beni lasciati dal defunto, e gli succederebbe nondimeno a titolo singolare. Noteremo più sotto l'uso che deesi fare di questa osservazione.

1831. *Non è tenuto al pagamento de' debiti;* vale a dire che egli non è tenuto, come l' usufruttuario universale o a titolo universale, al pagamento delle annualità delle rendite e pensioni, o degl' interessi dei debiti passivi della successione: vale a dire del pari che egli non deve, come l' usufruttuario universale o a titolo universale, soffrire alcuna riduzione nel suo legato, pel pagamento dei capitali di cui l' eredità può essere gravata: perciocchè, siccome il legatario a titolo particolare della proprietà non è obbligato ai debiti e pesi della successione (871 † 792), e non è tenuto a soffrire alcuna riduzione nel suo legato per pagarli, similmente il legatario a titolo particolare dell' usufrutto non dev'essere affatto obbligato a pagar gl' interessi, nè a cedere alcuna cosa del suo legato pel pagamento dei capitali.

Per i quali il fondo è ipotecato; vale a dire che egli non è personalmente tenuto, nè del rimborso dei capitali, nè del pagamento annuale degl' interessi dei debiti passivi, per i quali il fondo si trova ipotecato.

1832. *Se viene forzato a pagarli:* quantunque non vi sia personalmente tenuto, pure può essere obbligato per l' azione ipotecaria, o a lasciare l'usufrutto dell' immobile, od a pagare per conservarne il godimento.

Ha il regresso contro il proprietario: perchè contro *il proprietario?* Se l' usufrutto dell' immobile ipotecato fosse stato legato all' uno e la nuda proprietà all' altro, e, per non farne l' abbandono, l' usufruttuario avesse pagato il creditore ipotecario, ha dunque il suo regresso contro il legatario della proprietà?

L' azione di regresso non potendo aver luogo che contro il debitore, non sarebbe ammessibile ad intentarsi contro il legatario a titolo singolare della proprietà del legato, perchè non è affatto tenuto ai debiti della successione: dunque non è lui, ma l' erede od i legatarî a titolo universale che sono indicati qui dalla parola *proprietario;* e se gli autori del codice hanno usato questo vocabolo, è stato pel motivo che ordinariamente quando si lega l'usufrutto di un fondo, la proprietà rimane nella successione. Se potesse intorno a ciò sussistere il minimo dubbio, sarebbe dileguato dall' articolo 874†ab. il quale dice che il legatario particolare che ha pagato il debito di cui l'immobile legato era gravato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

Intanto se gli eredi o successori a titolo universale fossero insolvibili, o si trattasse di una spropriazione per un debito ad essi estraneo, nel qual caso non vi fosse luogo ad alcun regresso contro di loro, l' usufruttuario, usando del dritto di surrogazione in luogo e vece del creditore che egli avesse pagato coi suoi proprî danari (1251 † 1204), potrebbe spropriare il fondo, però solo dopo l'estinzione dell'usufrutto.

1833. *Salvo ciò che è detto nell' articolo* 1020 † 974, mod.; per regola generale l'usufruttuario è tenuto a ricevere la cosa nello stato in cui si trova (600 † 525, agg.); se dunque il fondo che gli è stato legato in usufrutto, si trova gravato d' ipoteche, egli è obbligato a riceverlo affetto di questo peso; e solo quando è forzato a pagare o cederlo, egli ha un' azione di regresso contro l' erede. Non per-

tanto avvi un' eccezione a questa regola la quale ci è indicata dall' articolo 1020+974, mod. del codice, cioè quando, per una disposizione espressa, l'erede è stato incaricato dal testatore a purgare il fondo da ogni ipoteca, per rilasciarlo libero al legatario, onde meglio assicurare il godimento di costui.

1834. Un' altra quistione che si presenta qui al nostro esame, consiste se il legatario a titolo singolare dell' usufrutto di un fondo è tenuto al pagamento della rendita fondiaria di cui si trova gravato questo fondo, o se debbasi oggidì considerare sì fatta specie di rendita come un semplice debito personale, ipotecato solo sul fondo, ed a carico della successione tanto pel capitale quanto per gl' interessi.

Per sostenere che la rendita dev'essere considerata come un debito della successione, ed in conseguenza l' usufruttuario a titolo singolare non è obbligato al pagamento, può dirsi: che la rendita fondiaria essendo oggidì mobilizzata, non rappresenta più il fondo, o non fa più parte del fondo per l'alienazione del quale fu stabilita; che una rendita creata, anche per prezzo di un immobile, essendo essenzialmente redimibile, si trova assimilata ad una rendita constituita con ipoteca speciale o privilegio sul fondo di cui è il prezzo; in conseguenza, colui al quale il legato d' usufrutto dell' immobile è stato fatto, non è tenuto al pagamento, perchè le legge dichiara positivamente che egli non è obbligato a pagare il debito ipotecato sul fondo.

Tali sono in sostanza i ragionamenti su i quali si poggiano alcuni scrittori per sostenere che oggigiorno il legatario del fondo gravato di una rendita fondiaria non è obbligato per nulla verso l'affittatore, e che il legatario dell' usufrutto del medesimo fondo non è tenuto al pagamento delle annualità della rendita; ma tutto è errore in questo sistema.

1835. 1° Stabilire per principio che la rendita fondiaria oggidì è tra la classe de' dritti mobiliari, per dedurne che le annualità non sono un peso annuale del godimento del fondo che ne è gravato, è lo stesso che sragionare; imperciocchè un credito può essere puramente mobiliare, ed intanto può affettare il fondo, ed essere un peso del suo godimento in qualsisia mano si trova.

Sì fatta verità è abbastanza dimostrata dal paragone della imposizione fondiaria che è certamente un credito tutto mobiliare pel Governo.

I cittadini non posseggono le loro proprietà fondiarie per concessione del Governo; ed a Costantinopoli soltanto potrebb' essere permesso di dire che il fisco ha un dritto di comproprietà su i fondi gravati per soddisfare ai pesi pubblici.

Se lo Stato si potesse considerare come avente un dritto di proprietà o di comproprietà immobiliare nei fondi sottoposti alle contribuzioni fondiarie, il contribuente per liberarsi dall' obbligo di pagare questo peso gliene dovrebbe fare l' abbandono; ed intanto a pro del comune nel cui territorio è situato l'immobile dev' essere fatta questa specie di abbandono secondo le nostre leggi, allorchè si tratta de' fondi di poco momento (1).

1836. Oltracciò, lo Stato non ha alcun' ipoteca su i fondi per sicurezza del credito delle imposizioni. Il codice (2121 + 2007) gli dà un' ipoteca su i beni de' suoi ricevitori ed amministratori contabili, ipoteca i cui effetti sono regolati dalla legge del 5 settembre 1807 (2); ma per nulla dalle nostre leggi gli è accordato il medesimo vantaggio su i fondi de' contribuenti.

Tutti i privilegi del tesoro pubblico

(1) Ved. gli articoli 65 e 66 della legge del 3 frimajo anno 7, bull. 243, n° delle leggi 2179, 2ª serie. ediz. di Parigi.

(2) Bullet. 159, tom. 7, pag. 65, 4ª serie.

per la riscossione dell' imposizione fondiaria, si estendono dunque su i frutti, perchè l' imposizione appo noi non è altro che una diminuzione delle rendite. Tale è la disposizione della legge del 12 novembre 1808 (1). E quand' anche si trattasse del dritto di mutazione avvenuto per morte, dritto che è imposto sulla proprietà medesima, poichè si percepisce proporzionatamente al valore del fondo, la legge dà al fisco un'azione di riscossione sulle rendite de' beni in qualunque mano si trovano (2).

Essendo così la cosa, l' argomento tratto dal perchè la rendita fondiaria oggidì è mobilizzata, non prova assolutamente nulla; poichè l' imposizione fondiaria è del pari una rendita od un credito mobiliare nel senso più rigoroso: questo credito è mobiliare per l' oggetto che deve servire di pagamento, poichè lo scopo è di riscuotere delle somme pecuniarie: è mobiliare per la cosa alla quale si applica, poichè ha luogo immediatamente sulle rendite de'contribuenti: nondimeno questa qualità di credito mobiliare non impedisce affatto che l' imposizione sia un peso del godimento del fondo, perchè sarebbe dunque altrimenti rispetto alla rendita fondiaria?

1837. 2° Sotto l' antico ordine delle cose, quantunque le rendite fondiarie erano naturalmente irredimibili, potevano nondimeno convenirsi redimibili, come quelle che erano stabilite sulle case delle città (3): intanto è un punto di dottrina insegnato da tutti gli autori (4), che la rendita fondiaria è stata sempre un peso annuale cui è tenuto l' usufruttuario, senza far distinzione se era o pur no redimibile.

1838. 3° Una rendita fondiaria può essere stabilita per una determinata quantità di frutti del fondo, come sarebbe un terzo, un quarto od un quinto; ed allora, in qual modo il creditore che ha dritto di prendere la sua porzione di frutti in natura, potrebbe essere rimandato dall' usufruttuario del fondo, a dimandare il suo pagamento contro l' erede?

Senza essere constituita col dritto di decima, la rendita può esser dovuta in frutti, vale a dire per una quantità di biada o di vino pagabili annualmente. Ed allora in qual modo il creditore potrebb' essere rinviato a farsi pagare dall' erede la biada od il vino, se questi non gode nè dal campo nè della vigna?

Se la rendita è stata convenuta per una somma di danaro, il principio è sempre lo stesso, perchè essa non è nè più nè meno redimibile, nè più nè meno mobilizzata nell' uno e nell' altro caso, e la somma rappresenta sempre i frutti

1839. 4° La rendita fondiaria non può essere che un peso reale che affetta e segue necessariamente il fondo, poichè, secondo la definizione dataci dagli autori, « è un contratto col quale « una delle parti dà e cede all' altra « un fondo, e si obbliga a fargliele « possedere a titolo di proprietario, « a condizione di una rendita annuale « di una somma determinata di danaro, « o di una quantità di frutti che essa « si ritiene sul fondo, e l' altra parte si obbliga reciprocamente di fargliene il pagamento, *finchè possederà il detto fondo* (5) ». Il peso dunque è talmente dovuto dal fondo me-

(1) Bullet. 213, tom. 9, pag. 197, 4a serie.

(2) Ved. l' art. 32 della legge del 12 frimajo anno 7, sul registro, bull. 248, n° delle leggi 2224, 2a serie.

(3) Ved. nel repert., alla parola *rendita fondiaria* § 1, n° 2.

(4) Ved. Bourjon, del dritto comune della Francia, lib. 4, tit. 3, cap. 3, n° 8; — Domat, lib. 1, tit. 11, sez. 4, n° 5; — Bacquet, trattato del dritto di giustizia, cap. 15, n° 80; — Pothier, trattato dell' assegnamento vedovile, n° 230.

(5) Pothier, trattato della rendita fondiaria, n° 100.

desimo, che l'affittajuolo è tenuto a pagarlo quante volte possiede il fondo, e se ne trova liberato tosto che ne ha fatto l'abbandono. Come dunque questo peso non seguirebbe l'immobile tra le mani del legatario della proprietà o dell'usufrutto? Come dunque l'erede potrebb'essere tenuto al pagamento al quale si è voluto che fosse obbligato solo colui che gode del fondo?

1840. Le leggi che hanno dichiarato la rendita fondiaria redimibile, non hanno nulla cambiato ne' dritti e nelle azioni delle parti; l'articolo 1, tit. 5, di quella del 18 dicembre 1790, contiene intorno a ciò una disposizione formale.

La facoltà di riscatto che è stata decretata in favore del debitore della rendita o dei suoi successori, non li priva dunque del dritto che avevano di liberarsi interamente con l'abbandono del fondo: imperciocchè la legge non può privare alcuno di un dritto acquistato, e sarebbe assurdo ritorcere contro qualcuno un favore che gli è accordato.

D'altronde, il dritto di riscatto è *in facultate luendi*, per l'affittajuolo del fondo: questo dritto non cambia nulla nella condizione dell'affittatore, se non che è obbligato a ricevere il rimborso, ma non ha affatto il dritto di esigerlo; in guisa che, quand'egli non è pagato delle annualità, non ha altro mezzo che far isciogliere il contratto, e rientrare nella proprietà e godimento del fondo, a causa dell'inadempimento dei doveri dell'affittajuolo.

Essendo così la cosa, supponiamo che il legatario del fondo gravato della rendita fondiaria, non pagando le annualità, il creditore sia nel caso di far pronunziare la risoluzione: come mai potrebbe richiederla contro l'erede che non gode del fondo? Ma siccome sarebbe obbligato d'intentare la sua azione contro il legatario del fondo, atteso che costui soltanto può fare l'abbandono del fondo, dunque non vi è altro che lui che deve la rendita.

Senza dubbio, allorchè non vi è altro che l'usufrutto, la risoluzione dev'essere pronunziata tanto contro l'erede quanto contro l'usufruttuario, perchè ambidue vi hanno interesse; e la negligenza di quest'ultimo che ha trascurato di pagare le annualità, sarebbe sufficiente di far risolvere il contratto anche verso l'erede, il quale avrebbe dovuto vegliare per l'adempimento di sì fatto obbligo (1), salvo però il suo regresso per i danni-interessi contro l'usufruttuario; ma rimane sempre dimostrato, che il creditore della rendita non può dirigersi che contro colui che gode del fondo per esser pagato delle annualità o per far pronunziare la risoluzione.

1841. 5° Quantunque il fitto a rendita abbia de' rapporti comuni con la vendita, in quanto che, mercè l'uno e l'altra, il fondo è alienato a perpetuità ed a titolo oneroso, non bisogna però abusare di questa similitudine per confonderli in tutti i loro effetti.

Consentita la vendita, l'acquirente è il padrone assoluto del fondo, può usarne ed abusarne senza che il venditore, che è divenuto interamente estraneo alla proprietà, possa portare alcun ostacolo alle disposizioni che vorrà fare: se il prezzo non è interamente pagato, il venditore ha un'ipoteca privilegiata sul fondo, ma in ogni caso è sufficiente che non sia affatto in pericolo di perdere il prezzo che gli è dovuto, onde non possa impedire all'acquirente d'usare ed abusare, di demolire, e di fare quel che vorrà del fondo.

Non è così nel fitto a rendita; qui l'affittatore può sempre obbligare l'affittajuolo a manutenere convenevolmente l'immobile: lo può, poichè le leggi

(1) Ved. *supra* il n° 1529.

che hanno stabilito il riscatto, gli accordano quest' azione la quale è inerente al contratto di rendita; lo può, perchè l' affittajuolo avendo il dritto di liberarsene con l' abbandono, tutta la sicurezza del creditore poggia sulla manutenzione del fondo (1).

È dunque ben dimostratò, che, nel contratto di rendita, tutte le azioni dell' affittatore si riferiscono necessariamente al fondo, e non possono cessare di essere *rei persecutoriae*.

1842. 6° Sempre una cosa si reputa legata dal testatore nello stesso stato in cui esiste tra le sue mani. Se dunque abbiamo bisogno qui di una interpretazione della volontà del testatore, bisognerebbe dire che egli è reputato aver voluto legare l' immobile, o l' usufrutto dell' immobile, nella condizione sotto la quale lo possedeva egli medesimo, per conseguenza sotto l' obbligo di pagare la rendita, poichè egli ne godeva in sì fatto modo.

1843. 7° Da ultimo, allorchè fu discusso l'articolo 611 + 536 del codice, il signor Jolivet avendo dimandato se quest' articolo *dispensava l'usufruttuario dal pagare la rendita constituita sul fondo*, gli fu risposto dai signori Tronchet e Treillhard che una *sì fatta rendita era a carico dell' usufruttuario*, ed in sì fatto modo fu adottato; nondimeno le rendite fondiarie essendo state dichiarate redimibili dall' articolo 7 della legge dell'11 brumajo anno 7 sul regime ipotecario, ne risulta che la soluzione che diamo qui fu interamente nel pensiero degli autori del codice.

1844. Abbiamo detto precedentemente, che un legato che, in dritto, è a titolo particolare, può nondimeno essere universale nel fatto, come, per esempio, allorchè un uomo, che ha legato la sua casa, muore senza lasciare altra cosa nella sua successione: è questo il luogo d' indicare le applicazioni pratiche di questa osservazione.

Giammai un legatario a titolo singolare può esser tenuto personalmente a pagare i debiti della successione, poichè non rappresenta la persona del defunto che li ha contratti. Ma siccome il testatore non ha potuto dare i suoi beni ai legatarî, in pregiudizio de' suoi creditori, quante volte si rinunzia o si accetta la successione col benefizio dell' inventario, i creditori debbono essere pagati in preferenza de' legatarî (809 + 728), e costoro debbono soffrire la riduzione di tutto ciò che potrebbe mancare nei beni della successione (1024 + 979) per pagarli interamente.

E però, benchè in generale l'usufruttuario a titolo singolare non sia obbligato a soffrire alcuna riduzione del suo legato, pel pagamento de'debiti della successione: comunque nessuna legge gl' imponga questo dovere, che anzi l' articolo 611 + 536 del codice vuole per contro che egli abbia il suo regresso contro l' erede, quando ipotecariamente è stato costretto a pagare dal creditore, nondimeno se il legato d' usufrutto si trovasse nel fatto ed accidentalmente universale: se, per esempio, il testatore che ha legato l'usufrutto della sua casa o dei fondi che possedeva nel territorio di questo o di quel comune, aveva dissipato il rimanente de'suoi beni, e fosse morto senza lasciar alcun' altra cosa nella sua successione, l' usufruttuario che, nel fatto, si troverebbe chiamato a godere di tutto l' attivo dell' eredità, sarebbe tenuto di contribuire al pagamento dei debiti, dando ciò che sarebbe necessario ad estinguerli, e quand' anche il testatore avesse lasciato qualche cosa di più nel suo patrimonio, se gli altri oggetti non fossero sufficienti al pagamento di tutti i de-

(1) Ved. POTHIER, trattato del contratto del fitto a rendita, n° 42.

biti, l' usufruttuario sarebbe sempre obbligato di contribuire al rimborso del rimanente, sia anticipando il danaro, sia pagando l' interesse all' erede che lo avesse fornito, sia permettendo la vendita dei fondi il cui prezzo sarebbe necessario per estinguerli: imperciocchè, se fosse altrimenti, ne risulterebbe, che godendo di tutto l' attivo dell' eredità, senza sopportare alcuna riduzione in ragione dei debiti, l' usufruttuario godrebbe di una massa di beni maggiori di quelli lasciatagli dal testatore, il che non può essere.

Questa quistione così è stata giudicata dalla corte d' Aix, e poscia dalla corte di cassazione con arresto di rigetto del 4 fruttidoro anno 13, la cui specie è riferita da Denevers nel suo giornale p. 500 e seg., vol. del suddetto anno.

1845. Avvi ancora un altro genere di legati che, comunque classificati tra i legati particolari, partecipano nondimeno, sotto certi rapporti, del legato universale quanto al pagamento dei debiti: sono quelli che hanno per oggetto ciò che si chiama in dritto un *nomen juris*, vale a dire una universalità composta di crediti e di debiti.

Allorchè il legato ha per obbietto una universalità che è composta di crediti e di debiti, quantunque non sia altro che una disposizione a titolo singolare, pure, se è fatta in tutta proprietà, spetta al legatario il pagamento dei debiti; e se la universalità è legata in usufrutto, il legatario dovrà contribuire al pagamento dei debiti, come il legatario universale dell' usufrutto d' una successione contribuisce a sopportarne i pesi, secondo quel che diremo nel capitolo trentanove.

Le leggi romane ci offrono, nel peculio dello schiavo, l' esempio dell' universalità composta di crediti e debiti, e che poteva essere l' obbietto di un legato particolare: esempio di cui possiamo parlarne in modo comparativo, per servire alla intelligenza della materia che trattiamo.

Il peculio dello schiavo si componeva di ciò che il suo padrone gli aveva dato per esercitare un commercio, un genere d'industria qualunque, dei guadagni che aveva fatto, dei crediti che aveva acquistati, e dei debiti che aveva contratti nell' esercizio del negozio o dell' industria che era stato autorizzato ad intraprendere: debiti per i quali i creditori avevano un'azione personale contro il padrone, fino alla concorrenza del valore del peculio.

Quel che si chiamava dunque il peculio dello schiavo era un *nomen juris*, od una universalità composta di crediti e debiti; ora, allorchè questo peculio era stato legato dal padrone dello schiavo, l' erede era tenuto al rilascio del legato solo quando il legatario gli somministrava una cauzione sufficiente, per assicurarlo che egli non rimarrebbe affatto obbligato al pagamento dei debiti; *sed non alias haeres peculium praestare debet, nisi ei caveatur defensum iri adversus creditores peculiarios* (1). E però il legato della proprietà del peculio, quantunque fosse a titolo singolare, obbligava il legatario a soddisfare i debiti, e per conseguenza il legato d'usufrutto della medesima universalità metteva il legatario nell' alternativa o di anticipare il danaro, o di vendere una porzione dei beni pel pagamento dei debiti.

1846. Un fitto e le azioni che ne risultano, ci offrono un secondo esempio del *nomen juris* composto di crediti e debiti, e che può essere l'oggetto di un legato particolare di cui il legatario dovrebbe annualmente pa-

(1) L. 18, ff. *de peculio legat.*, lib. 33, tit. 8; — idem, L. 17.

gare il fitto dovuto all' affittatore, come quando si tratta della rendita fondiaria; ma siccome abbiamo specialmente spiegato, nella terza quistione che si trova dopo la sezione 3 del capitolo 10, quali debbono essere gli effetti del legato d' usufrutto che ha per oggetto le azioni di un fitto, perciò non dobbiamo più occuparcene d'avvantaggio.

1847. Il legato che un socio può fare dei suoi interessi in una società, è anche un legato di un *nomen juris* composto di crediti e debiti, poichè la perdita ed il guadagno sono necessariamente correlativi nella società (1), ed i debiti sociali gravitano essenzialmente sulla massa che costituisce il credito (2), per essere pagati in comune e proporzionatamente ai dritti di ciascun socio.

1848. Per le medesime ragioni, il legato che uno de' conjugi facesse all'altro, o ad un terzo, dei suoi dritti nella comunione, sarebbe ancora un legato di universalità di crediti e debiti, senz' essere però un legato universale o a titolo universale, perchè non comprenderebbe nè tutti i beni, nè una quota fissa dei beni del testatore.

In questi due casi, il legatario, sia dei beni della comunione, sia degl'interessi risultanti da qualunque altra società, non può ottenere l'attivo che con l' obbligo di pagare i debiti. Accettando il suo legato, si rende suoi i debiti della comunione o quelli della società, perchè accetta tutto il *nomen juris*, e non gli sarebbe affatto permesso scinderlo; laonde la liquidazione della comunione deve farsi con lui, come anche tutti i conti della società.

Ma quantunque questo legatario, accettando così il legato, diviene il debitore della società e della comunione, per quel che riguarda il testatore, nondimeno i creditori conservano sempre le loro azioni contro l'erede che rappresenta il defunto: rispetto ad essi vi è un debitore aggiunto ad un altro, ma non vi ha affatto novazione pel cambiamento della persona del loro debitore primitivo, d'onde è uopo conchiudere che l'erede il quale rimane sempre obbligato de'debiti della società o della comunione, e che non può essere privato della facoltà di essere garentito, ha dritto di richiedere, prima del rilascio del legato, una cauzione sufficente, da parte del legatario, per garentirlo degli effetti di qualunque richiesta di pagamento fatta dai creditori della società o della comunione (3), e nel caso che il legatario non prestasse una valida garentia, dev' essere autorizzato a far vendere una parte dei beni fino alla concorrenza dei debiti, i quali saranno pagati col prezzo che se ne ricava (4).

Se il testatore ha legato l' usufrutto della sua porzione nella comunione o nella società, la liquidazione deve essere fatta con l' usufruttuario e con l'erede, poichè entrambi vi hanno interesse, ed i debiti debbono sempre prelevarsi dalla massa, in guisa che l'erede ha dritto a far vendere una porzione de' beni per soddisfarli, come quando trattasi di un legato d'usufrutto universale, secondo quel che diremo in seguito.

1849. Il dritto di eredità ci offre un altro esempio di una universalità necessariamente composta di crediti e debiti; *haereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam haereditatem: juris enim nomen est* (5).

(1) L. 30, ff. *pro socio*, lib. 17, tit. 2.
(2) L. 27, ff. *eod.*
(3) Argumentum ex l. 18, ff. *de peculio*, lib. 33, tit. 8; — l. 77, § 16, ff. *de legat.* 2; — l. 28, ff. *de donat.*, lib. 39, tit. 5; — l. 2, § 20, ff. *de haered.*, *vel act. vendit.*, lib. 18, tit. 4.
(4) Ved. GRIVEL, decisione 96, n° 8.
(5) L. 119, ff. *de verb. significat.*

Colui che compra questo dritto è tenuto a pagare i debiti; *sicut lucrum omne ad emptorem haereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eum respicere* (1); e sottoponendosi all' obbligo di soddisfare i debiti della successione, deve garentire il venditore di tutte le azioni de'creditori (2). Per la medesima ragione colui che accetta la donazione di un dritto di eredità, si obbliga a sopportarne tutti i pesi; *haereditatem pater sibi relictam filiae sui juris effectae donavit: creditoribus haereditariis filia satisfacere debet: vel, si hoc minime faciat, et creditores contra patrem veniant, cogendam eam per actionem praescriptis verbis patrem adversus eos defendere* (3). È lo stesso ancora di colui che accetta il legato di una successione che aveva avuto luogo a pro del testatore prima della sua morte: questo legatario non può accettare l' attivo senza obbligarsi al pagamento de' debiti; ed in qualunque modo possa essere ruinosa la liberalità per lui, fatta l' accettazione, deve egualmente garentire l' erede del donante verso i creditori della successione legata (4). Nondimeno avvi questa differenza tra gli effetti della vendita e quelli del legato di una eredità che, nel caso della vendita, la successione deve passare all' acquirente attivamente e passivamente, come il venditore l'ha ricevuta, e senz' altra garentia che quella della qualità di erede (1696 + 1542), in guisa che il venditore deve rilasciare tutto quello cha aveva già percepito in ragione dell' attivo, sia in frutti od altro (1697 + 1543) (5), come d'altronde ha il dritto di ripetere tutto ciò che ha pagato in estinzione de'debiti (1698 + 1544) (6), perchè le parti sono reputate così avere convenuto (7), ed il venditore, che ha dato la legge al contratto, non potrebbe interpretarla diversamente; mentre nel caso del legato, i pesi (8) e le azioni passano ai legatari come si trovano al tempo della morte del testatore (9), perchè è massima che la cosa legata dev'essere rilasciata nello stato in cui si trova a questo tempo (1018 + 972), e non si deve affatto al legatario la medesima garentia che è dovuta all' acquirente che ha pagato il prezzo dell' oggetto venduto.

Se dunque si è aperta una successione a mio vantaggio e, facendo il testamento, la legassi non al mio erede ma ad un altro, colui che chiamerò a raccogliere questa disposizione, non sarà affatto il mio legatario universale, perchè io non gli ho legato la universalità del mio patrimonio: egli non avrà la qualità di legatario a titolo universale nella mia successione, poichè io gli ho legato una porzione di tutti i miei beni, mobili od immobili; sarà dunque un legatario particolare, ed a questo titolo non è tenuto a contribuire al pagamento dei miei debiti. Non pertanto, siccome gli è stata legata una universalità composta di crediti e di debiti, egli è tenuto ad accettarla per intero, a suo rischio e pericolo, ed a pagare tutti i debiti in discarico del mio erede.

1850. Ma, se gliene avessi legato l' usufrutto soltanto, l'accettazione d' un semplice legato di godimento non potrebbe obbligarlo personalmente ai debiti, eccetto se divenisse proprietario dell' attivo. Intanto, siccome non dovrebbe godere di un va-

(1) L. 2, § 9, ff. *de haered. vel act. vend.*, lib. 18, tit. 4.
(2) D. l. 2, § 20, ff. *eod.*
(3) L. 28, ff. *de donat*, lib. 39, tit. 5.
(4) L. 29, § 2, ff. *de legat.* 3.
(5) L. 178, § 1, ff. *de verbor. signif.*; — l. 2, § 3, ff. *de haered. vel act. vend.*, lib. 18, tit. 4.
(6) D. l. 2, § 16 e 17, ff. *eod.*
(7) D. l. 2, § 1.
(8) L. 88, § 2, ff. *de legat.* 2.
(9) L. 76, § 1, ff. *eod.*

lore eccedente la massa reale de' beni, sarebbe obbligato o di fare l'anticipazione del pagamento dei debiti, o di pagare al mio erede l'interesse del danaro sborsato per questo motivo, o di soffrire la vendita di una parte dei beni sottoposti al suo usufrutto, per estinguere i debiti che particolarmente gravitano su questa eredità, come quando trattasi d'un usufruttuario universale, relativamente ai debiti della successione del testatore.

1851. Un fondo di commercio o di banco è del pari un tutto composto di crediti e debiti come il dritto di eredità; perchè un fondo di commercio comprende le mercanzie destinate alla vendita, i crediti ed i debiti commerciali inerenti alle negoziazioni del commerciante, come sarebbero quelli che avessero per causa la compra a credito delle mercanzie che formano l'oggetto del suo negozio.

E però, applicando a questa universalità i principî che abbiamo stabiliti rispetto alle altre, salvo le modificazioni che debbono risultare dalla natura particolare della sua specie, deesi dire che, quando si è legato a qualcuno, in tutto od in parte, un fondo di commercio o di banco, quantunque la disposizione non sia che un legato a titolo singolare, il legatario che lo accetta si trova sottoposto a tutti i debiti commerciali; egli ne diviene irrevocabilmente il debitore personale, come acquista incontrastabilmente la proprietà dell'attivo racchiuso nel suo legato; per la qual cosa deve dare all'erede una valida garentia per metterlo al sicuro di qualunque azione dei creditori, col quale mezzo il legato produce effetti simili a quelli di una vendita del dritto di eredità fatta a rischio e pericolo del compratore, il quale è tenuto del pari a garentire il venditore di qualunque molestia potesse ricevere quanto al pagamento dei debiti della successione; *mensae negotium ex causa fideicommissi cum indemnitate haeredum per cautionem susceptum, emptioni simile videtur: et ideo non erit quaerendum, an plus in aere alieno sit, quam in quaestu* (1). I legati di proprietà di un fondo di commercio o di una successione, possono dunque essere ruinosi pel legatario, poichè accettandoli si obbliga irrevocabilmente verso l'erede a garentirlo di tutti i debiti (2).

Non è affatto lo stesso rispetto ad un semplice legato di usufrutto, perchè, come vedremo altrove, l'usufruttuario può sempre rinunziare al suo godimento per liberarsi dai debiti di cui è gravato.

1852. Allorchè è stato legato soltanto l'usufrutto del fondo di commercio, la natura o la destinazione delle cose che comprende la disposizione, producono un effetto che non si trova affatto nel legato d'usufrutto di una eredità.

Un fondo di commercio è composto di cose destinate alla vendita ed a tutti i movimenti delle negoziazioni commerciali; per conseguenza di cose che non debbono essere conservate dall'usufruttuario, e che gli sono rilasciate con l'obbligo di restituirne soltanto il loro valore, come cose fungibili; d'onde risulta che egli ne acquista la proprietà col rilascio che gliene è fatto, e mediante apprezzo; che da questo momento spetta a lui venderle senza l'intervento dell'erede, al quale, alla fine dell'usufrutto, deve solo restituire il rimanente del prezzo delle cose estimate, dopo aver pagato i debiti.

1853. In tutte le ipotesi di cui abbiamo parlato, il testatore che vuole legare i beni componenti una universalità, senza che il legatario sia te-

(1) L. 77. § 16, ff. *de legat.* 2.

(2) Ved. CUJACIO, verso la fine del suo comento sul § *curatoris* 14 della legge 77, ff. *de legat.* 2.

nuto ai debiti, deve dichiararlo espressamente, o particolarizzare tutti gli oggetti che intende comprendere, come corpi determinati, nella sua liberalità; *Si peculium servo, vel filio praelegare velis, nededucatur id, quod tibi debebitur, specialiter ea quae in peculio erunt, leganda sunt* (1).

CAPITOLO XXXVIII.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO IN RAGIONE DE' PESI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTI SULLA PROPRIETA'.

1834. Abbiamo trattato, nel capitolo precedente degl'interessi o annualità e prestazioni annuali che sono a carico delle rendite: dobbiamo qui esaminare quali sono le regole alle quali è sottoposto il peso de' capitali che sono imposti sulla proprietà.

Dopo avere stabilito che il solo usufruttuario è tenuto, durante il suo godimento, a tutti i pesi annuali, come sarebbero le contribuzioni, ecc., che, nell' uso, sono reputate pesi de'frutti, gli autori del codice aggiungono :

Articolo 609 + 534.

« L' usufruttuario ed il proprietario « concorrono nel modo seguente al « pagamento de' carichi che possono « essere imposti sulla proprietà durante « te l' usufrutto :

« Il proprietario è tenuto a pagarli, « e l'usufruttuario gli deve corrispon« dere l' interesse della somma pagata.

« Se dall' usufruttuario se ne anti« cipa il pagamento, questi ha dritto « alla ripetizione del capitale alla fine « dell' usufrutto. »

Prima d' indicare specialmente i carichi ai quali questa disposizione può essere applicata, esaminiamo attentamente i termini nei quali è concepita, per avere delle idee precise quanto al senso che vi si dee riferire.

1835. *Al pagamento dei carichi che possono essere imposti;* questa parola *imposti* caratterizza un genere di spese che si è obbligato a fare, e che vi si può essere costretto.

E però, questo testo si applica primieramente alle contribuzioni di somme capitali che possono essere imposte sulla proprietà, come il precedente si rapporta alle contribuzioni annuali che gravitano sul godimento; d'onde dobbiamo conchiudere che qui principalmente si tratta de'pesi imposti sul fondo dall' autorità pubblica, atteso che tale è il senso naturale della parola *imporre*, dalla quale deriva quella d' *imposta*.

1836. Ma, siccome il Governo può, per causa di utilità pubblica, imporre delle contribuzioni su i fondi, del pari l' uomo può, mediante convenzioni risguardanti i suoi interessi privati, imporre alla sua proprietà de' pesi reali; pesi che è obbligato a soddisfare come se fossero stati imposti dall'autorità, poichè le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno formato (1134+1088). E però a termini dell'articolo 958+883 del codice, le ipoteche e le servitù consentite dal donatario sul fondo donato, sono considerate come pesi *imposti* sul-

(1) L. 10, ff. *de peculio legato*, lib. 33, tit. 8.

l' immobile. I rapporti di vicinanza impongono ancora dei pesi reali che nascono dalla medesima cosa, indipendentemente da ogni convenzione (651 † 573); pesi che si può essere obbligato ad adempire: noi opiniamo dunque, su questo punto, doversi assimilare ai pesi stabiliti dall' autorità pubblica, quelli che specialmente possono essere imposti alla proprietà, mediante un atto derivante dal proprietario medesimo, o che risultassero dai rapporti di vicinanza: e l' articolo 637 † 559, mod. del codice, definendo la servitù, dice che è un carico *imposto* sopra un fondo per l'uso e l' utilità di un fondo appartenente ad un altro proprietario, il che senza dubbio si applica egualmente alle servitù stabilite dalla volontà dell'uomo, come quelle che vengono imposte dalla legge.

1837. Risulta da ciò che i pesi di cui parla questo articolo, non hanno nulla di comune con quelli delle riparazioni straordinarie cui è tenuto il proprietario, senza essere ordinate dall' autorità pubblica od imposte per effetto di qualche convenzione.

Questa spiegazione si rapporta con quel che abbiamo detto più sopra, decidendo che il proprietario non può essere costretto a fare le riparazioni straordinarie, e che, da sua parte, l'usufruttuario non è tenuto a pagare l'interesse delle somme impiegatevi, quando il proprietario ha giudicato acconcio eseguirle. (1).

Noi vediamo, in fatti, che, da una parte, questo testo non obbliga l'usufruttuario al pagamento dell' interesse, se non quando si tratta di pesi imposti; e, da un' altra parte, noi non troviamo nel codice alcuna disposizione che impone al proprietario l'obbligo di fare le riparazioni straordinarie; laonde bisogna conchiudere che l'usufruttuario non è obbligato affatto a pagare l' interesse di questo genere di spese.

(1) Ved. il n° 1647 e 1652.

1838. *Imposti sulla proprietà;* vi ha dunque tre sorta di pesi che, in fatto d' usufrutto, sono sottoposti a regole differenti: la prima affetta il godimento come pesi de' frutti; la seconda è imposta sulla proprietà, e la terza comprende i debiti della successione, di cui parleremo nel capitolo seguente.

Nel capitolo precedente già abbiamo indicato la prima specie che è quella che affetta il godimento; ma qual è il distintivo della seconda che è imposta sulla proprietà, ed in qual modo può distinguersi dalle altre due?

I pesi di cui si tratta qui sono quelli di cui siamo obbligati a far le spese o per la conservazione del medesimo dritto di proprietà; o per rientrare nel dominio e possesso del fondo; o per ingrandirne l' estensione: o per partecipare a qualunque altro miglioramento che venisse ordinato.

I pesi annuali che affettano il godimento, sono pesi correnti ed ordinarî: quelli imposti sulla proprietà sono accidentali e straordinarî; gli uni si rinnovano con gli anni; gli altri rinascono per effetto di avvenimenti che non hanno niente di regolare, niente di periodico. Ben compreso questo principio, non vi può essere nella pratica alcuna difficoltà per distinguere con precisione le due prime specie.

1839. I pesi di cui trattiamo qui sono egualmente distintissimi da ciò che deesi intendere per debiti della successione.

Di fatto, è uopo notare che i pesi imposti sulla proprietà sono tutti speciali per l' oggetto al quale si applicano. Qui non vi è alcuna distinzione a farsi tra l'usufruttuario a titolo singolare e l' usufruttuario universale o a titolo universale; colui che gode, qualunque sia il suo titolo, deve sopportare una parte dei pesi, perchè affettano immediatamente il fondo: non è così dei debiti della successione: questi si estendono su tutta la massa dei beni, e

l' usufruttuario a titolo singolare non deve contribuire per nulla al loro pagamento, salvo le modificazioni precedentemente indicate.

I pesi imposti sulla proprietà sono puramente reali; non è l'uomo, ma la cosa che li deve: se la persona è obbligata a soddisfarli, ciò è in ragione della cosa, e fino a tanto che gode del fondo, od esercita i dritti che ne sono affetti. Per contro, i debiti della successione sono puramente personali all'erede: qui li deve la persona, e non il fondo. Se questi debiti affettano la massa dei beni si è per la ragione che i beni di tutti i debitori sono il pegno dei creditori; ma l'erede puro e semplice non può giammai sottrarsi dal pagamento dei debiti, come può regolarmente liberarsi dalla rendita fondiaria, abbandonando il fondo.

1860. *Durante l' usufrutto;* affinchè il peso abbia effetto è uopo che sia imposto dopo che ha luogo il dritto d' usufrutto, o, in altri termini, che questo peso sia già scaduto o divenuto esigibile; imperciocchè se, prima della costituzione dell' usufrutto, fosse già imposto il peso vivente il testatore, esso sarebbe un debito personale facente parte di quelli che gravitano generalmente sulla massa della successione, e di cui parleremo nel capitolo seguente.

E però, per intendere il vero senso di queste parole, *imposti durante l' usufrutto*, non si debbono affatto rapportare alla causa del peso, ma alla sua scadenza, o all' apertura del dritto che dà luogo al loro soddisfacimento, atteso che qui si tratta di pesi reali che affettano specialmente ed immediatamente il fondo, ed ogni peso, anche puramente reale di sua natura, degenera in un debito personale a misura della sua scadenza e per tutto quello che è scaduto.

Poco monta dunque che la causa primitiva del peso sia anteriore alla costituzione d' usufrutto; basta che l'apertura del dritto di esigerlo sia posteriore, affinchè sia un peso reale la cui obbligazione è imposta o sopravviene durante l' usufrutto. Ciò fa mestieri che sia dilucidato con esempi.

1861. Supponiamo che per ordine dell' autorità pubblica, la proprietà di un immobile sia stata gravata della somma di quattrocento franchi, pagabili una metà a capo di un anno, e l' altra subito dopo il secondo: che il proprietario leghi l'usufrutto di questo fondo a qualcuno, e muoja dopo il primo anno senza aver pagato la prima danda dell' imposta già scaduta. I dugento franchi già scaduti e non pagati vivente il testatore, saranno un debito della successione, a carico dell' erede, che sarà il solo obbligato a pagarli, senza poter ripeterne l' interesse dall' usufruttuario, perchè erano divenuti un debito personale del testatore, sul quale erano già scaduti al tempo della sua morte; ma i dugento franchi che debbono scadere a capo del secondo anno od il cui dritto avrà luogo dopo la costituzione dell' usufrutto, non debbono essere pagati dall'erede se non a condizione che il legatario del fondo gravato gli corrisponda l'interesse del capitale sborsato, perchè non ancora erano divenuti un debito personale del defunto. È questa la ragione perchè le imposte scadute prima della morte del testatore sono un debito della successione, mentre per quelle che scadono dopo vi è tenuto l' usufruttuario; che nel caso in cui è stato legato l' usufrutto di un fondo gravato di una rendita fondiaria, le annualità scadute vivente il testatore sono dovute dal suo erede, come tutti gli altri debiti che gravitano sulla massa dei beni, mentre quelli che scadono posteriormente alla costituzione di usufrutto sono per contro dovuti dall' usufruttuario, come pesi reali imposti al suo godimento; finalmente,

nel caso d'usufrutto di un fitto, le dande del prezzo annuale scadute prima della morte del testatore sono debiti della successione, mentre quelle che scadono posteriormente al rilascio del legato d'usufrutto, sono debiti dell'usufruttuario.

1862. *L' usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente;* allorchè trattasi di pesi annuali imposti al godimento, spetta all' usufruttuario pagarli, come prezzo della protezione della legge sulla percezione dei frutti che a lui solo appartengono.

Allorchè trattasi di una riparazione straordinaria, che è un peso della proprietà, ma che non è nè comandata nè imposta, spetta al solo proprietario farne le spese, perchè egli la esegue spontaneamente e senza alcun obbligo, ed obbedendo al solo sentimento del suo interesse personale, spetta a lui giudicare se questo interesse sia abbastanza pressante per determinarlo ad agire.

Ma quando trattasi di pesi che gravitano sulla proprietà, e che nel medesimo tempo sono imposti, spetta al proprietario ed all'usufruttuario contribuirvi, perchè per costoro la prestazione non è nè spontanea nè volontaria; essa è richiesta, e si estende su di una cosa nella quale sono associati, l'uno quanto al godimento, e l' altro quanto alla proprietà.

1863. *Il proprietario è tenuto pagarli, e l' usufruttuario gli deve corrispondere l' interesse della somma pagata;* il proprietario dunque è qui il debitore diretto, poichè spetta a lui pagare; d' onde segue che egli deve essere iscritto sul ruolo di ripartizione dei pesi imposti al fondo, come dev' essere iscritto l' usufruttuario quando si tratta di pesi che affettano il solo godimento.

Ne risulta ancora in generale, che il proprietario non potrebbe forzare l' usufruttuario a soffrire la vendita di una porzione del fondo, per procurarsi i mezzi di pagare questa specie di peso, come lo può quando trattasi di pagare i debiti della successione, di cui parleremo nel capitolo seguente: atteso che qui la legge l' obbliga positivamente a pagare, senza dargli la medesima facoltà che gli concede rispetto ai debiti (1).

Non pertanto questa decisione è vera in generale, salvo ogni altra derogazione legale a questa disposizione speciale del codice: imperciocchè noi osserveremo più sotto, che vi sono dei casi in cui la legge accorda espressamente al proprietario il dritto di liberarsi del peso, abbandonando una porzione del fondo.

1864. *Se dall' usufruttuario se ne anticipa il pagamento, questi ha il dritto alla ripetizione del capitale alla fine dell' usufrutto;* l' usufruttuario non è dunque tenuto al pagamento; ma se giudica acconcio farne l' anticipazione, non avrà dritto alla ripetizione se non alla fine dell' usufrutto, perchè godendo della cosa migliorata o conservata, mediante il danaro da lui sborsato, è reputato godere del suo capitale.

1865. Ma che deesi comprendere sotto la denominazione *di pesi imposti alla proprietà?*

Abbiamo detto che un peso poteva essere imposto sulla proprietà dall' autorità pubblica o dalla volontà dell' uomo, il che ci costringe a ricercare, sotto l'uno e l' altro rapporto, quali possono essere questi differenti generi di pesi.

E da prima i pesi imposti dall'autorità pubblica sono quelli che possono essere ordinati pe' bisogni straordinarî dello Stato, e per conservare la proprietà in caso di un imminente pericolo; quelli che sono imposti su certe proprietà, per causa di utilità perpetua e particolare; quelli percepiti in ragione dello stato di miglioramento che de-

(1) Ved., al capitolo seguente, il n° 1911.

ve risultare per alcuni fondi dall' esecuzione di lavori ordinati dal Governo. Noi comprendiamo adunque nel numero di questi pesi, i seguenti:

1866. I. L' impronto forzato richiesto ai proprietari dallo Stato, per soddisfare a bisogni urgenti, perchè questo è un peso che non ha nulla di comune con i pesi annuali che gravitano sul godimento.

1867. II. Nel caso di un' invasione del nemico, se, per salvare la città dal sacco, le case dall' incendio, le terre dall' inondazione pel rompimento degli argini, è necessario di pagare a questo nemico una contribuzione straordinaria, sarà un peso reale imposto alla proprietà, al bene della quale deve servire (1).

1868. III. L' indennità dovuta agli appaltatori per prezzo dei lavori di disseccamento di una maremma, ordinati dal Governo, è ancora un peso imposto alla proprietà.

In questo caso, la legge accorda al proprietario del suolo la facoltà di liberarsi di questa indennità con l' abbandono di una parte proporzionata del fondo, o col pagamento del prezzo di aggiudicazione, o in fine mediante la costituzione di una rendita al quattro per cento senza ritenuta (2).

Se il proprietario adotta il partito di abbandonare una porzione del fondo, per liberare il rimanente, come può, poichè la legge gliene accorda il dritto, l'usufruttuario per sì fatto modo si troverà anch' egli liberato.

Se preferisce pagare all' appaltatore il prezzo de' suoi lavori, l' usufruttuario sarà tenuto corrispondergli l'annuo interesse della somma pagata.

Da ultimo, se sceglie la costituzione di una rendita, graviteranno sull' usufruttuario gl' interessi durante il suo godimento, e dopo l'estinzione dell' usufrutto sarà tenuto il proprietario sì per gl' interessi come pel capitale.

1869. IV. Se una muraglia di una casa minaccia di ruinare, e, sulla dimanda del proprietario del fondo vicino, quegli della muraglia cadente fosse stato condannato a prevenirne la caduta con una demolizione economica, ed a rimetterla in buono stato, questa ricostruzione, che, ne' casi ordinari, non sarebbe altro che una riparazione straordinaria, sottoposta soltanto alle regole spiegate nel capitolo trentacinque, dovrebb' essere, in questo caso, considerata come un peso imposto sulla proprietà (3); peso il cui capitale sarebbe dovuto dal proprietario e l' interesse dall' usufruttuario, atteso l'intervento dell'autorità pubblica che lo ha ordinato.

1870. V. Se, in esecuzione di un' ordinanza di polizia sulle strade, il proprietario di una casa sottoposta ad un dritto di usufrutto si trova obbligato di demolire la prospettiva della sua abitazione, per darle un' altra linea di direzione, o ricostruirla su di un altro disegno, ciò sarà del pari obbietto di un peso imposto dall'autorità pubblica; e le spese verranno sopportate dal proprietario e dall' usufruttuario, l' uno quanto al capitale, e l' altro quanto all' interesse.

1871. VI. Deesi decidere lo stesso allorchè per l' apertura di una nuova via, ordinata in una città per la formazione di una piazza pubblica, o per qualunque altro obbietto, le proprietà vicine si aumentano di valore, ed il Governo, per sì fatto motivo, impone a queste proprietà il peso di pagare un' indennità che può elevarsi fino alla metà del valore de' vantaggi che esse hanno acquistato.

(1) Ved. VOET, nelle sue pandette, *de usufructu*, n° 38.

(2) Ved. gli art. 21 e seg. della legge del 16 settembre 1807, bullet. 162, tom. 7, pag. 131, 4a serie, ediz. di Parigi.

(3) Vedi LOISEAU, dell' abbandono, lib. 1, cap. 10, n° 1.

In questo caso, il proprietario ha la scelta di pagare la indennità ed esigere dall' usufruttuario gl' interessi, o di convertire il debito in una rendita al quattro per cento, rimanendo a suo carico il capitale, e le annualità a quello dell' usufruttuario durante il suo godimento (1).

1872. VII. Debbonsi allogare nella medesima classe le spese necessarie allo stabilimento ed alla costruzione degli argini contro i fiumi o i torrenti, allorchè il Governo, ordinando questi lavori di protezione, fa sopportarne il prezzo, in tutto o in parte, ai proprietarî immediatamente contigui e protetti, i quali sono sottoposti a questa contribuzione straordinaria nella proporzione dei loro interessi (2).

1873. VIII. L' imposizione straordinaria ordinata in un comune od una parrocchia per spese di costruzione di pozzi, fontane pubbliche, chiese, presbiterî, canali, dev' essere compresa nella medesima classe, poichè la regola generale in questa materia è che le sole riparazioni ordinarie sono a carico dell' usufruttuario.

1874. IX. Finalmente debbonsi, per le medesime ragioni, applicare i medesimi principî alle spese di costruzione dei ponti, canali d' irrigazione, di disseccamento e di navigazione che possono essere imposte in parte sulle proprietà adiacenti, a causa del loro vantaggio locale (3).

Abbiamo detto a causa del *loro vantaggio locale*; poichè quando trattasi di canali di grande navigazione ordinati pel bene generale, o per l' utilità comunale, noi opiniamo che i centesimi addizionali, percepiti per questi grandi lavori su i dipartimenti e circondarî vicini (4), debbono essere a carico del solo usufruttuario, *tamquam indictiones temporariae* (5), atteso che questa imposizione temporanea non è allora altro che un accessorio della contribuzione fondiaria, imposta sul godimento de' fondi a causa di un interesse generale.

1875. Ma le imposizioni ordinate per semplici riparazioni ordinarie delle fontane pubbliche, delle chiese, dei presbiterî, degli argini, de' ponti e de' canali che sono stabiliti similmente per l' utile pubblico, debbono essere a carico dell' usufruttuario, poichè egli solo è tenuto alle riparazioni di questa specie.

Rispetto alle riparazioni straordinarie necessarie alle su mentovate opere, il proprietario è tenuto a pagare le somme imposte, e l' usufruttuario gliene deve corrispondere l' interesse.

1876. X. Il dritto di mutazione che è imposto dalla legge, e che dev' essere pagato all' uffizio del registro nei sei mesi dalla morte (6) del testatore, deesi forse riguardare come un peso imposto alla proprietà, cui è tenuto l' erede quanto al capitale, e l' usufruttuario quanto all' interesse?

Voet, nel suo commento sul digesto, *titulo de usufructu*, n° 38, pone le somme dovute per dritto di mutazione nella classe dei pesi straordinarî, al cui pagamento sono tenuti di concorrere l' usufruttuario ed il proprietario; sicchè se il primo ne fa l'anticipazione, non può aver il dritto di ripetizione che alla fine del suo usufrutto.

Ma sì fatta opinione, che era giu-

(1) Ved. gli articoli 30 e 31 della legge del 1807, già citata.

(2) Ved. gli articoli 30 e 31 precitati; — la legge del 14 fiorile anno 11, bull. 278, n° delle leggi 2763, tom. 8, p. 287, 3a serie; — il decreto del 15 maggio 1813, bull. 502, tom. 18, pag. 686, 4a serie.

(3) Ved. nell' art. del 16 germinale anno 12, bull. 359, n° delle leggi 3763, tom. 9 2°, p. 43, 3a serie; — nel decreto del 14 luglio 1812, bull. 443, t. 17, p. 56, 4a serie.

(4) Ved. il decreto del 5 agosto 1813, bullet. 516, t. 19, p. 92, 4a serie.

(5) L. 28, ff. *de usufr. legat.*, lib. 33, tit. 2.

(6) Art. 24 della legge del 22 frimajo anno 7.

sta secondo i principi del dritto romano, non può essere più ammessa nel sistema del nostro dritto fiscale, stabilito dalla legge del 22 frimajo anno 7.

Nel sistema di questa legge, il dritto di usufrutto non è considerato, relativamente al fisco, come uno smembramento della proprietà, ma piuttosto come la creazione di una proprietà particolare ed indipendente dal fondo. Il legatario dell' usufrutto è obbligato a pagare di suo proprio conto (1016 + 970) il dritto di registro in ragione del suo acquisto, il quale è stimato la metà del valore del fondo preso in pieno dominio (1).

Non ostante il dritto pagato dall'usufruttuario per la mutazione dell' usufrutto che egli acquista, l'erede è tenuto ad un altro dritto di mutazione in ragione della proprietà, e, pel pagamento di questo secondo dritto, il fondo è estimato in pieno dominio, come se non fosse gravato d' usufrutto; però alla morte dell' usufruttuario non deesi pagar niente rispetto alla consolidazione dell' usufrutto (2).

Risulta da ciò che l'usufruttuario ed il proprietario hanno qui i loro interessi assolutamente separati; essi non sono affatto socî nella cosa sulla quale è imposto il peso, poichè i loro dritti sono distintamente sottoposti a questa contribuzione. E però deesi conchiudere che il dritto di mutazione, cui è tenuto l' erede, è per lui un debito personale che dev'essere pagato da lui solo, come l' usufruttuario è tenuto a quello che gravita su lui; e se quest' ultimo ha pagato il tutto, ha un'azione di ripetizione che può esercitare senza attendere la fine del suo godimento. Così ha deciso la corte di cassazione, come può vedersi nel nuovo Repertorio, alla parola *Usufrutto*, § 2, n° 10.

(1) Art. 14, § 11, della legge del 22 frimajo.

(2) Art. 15, § 6 e 7.

Se fosse altrimenti, bisognerebbe dire che a ciascuna morte dei padroni della nuda proprietà che morissero successivamente durante il godimento dell' usufruttuario, questi sarebbe sempre obbligato di concorrere al pagamento dei dritti di mutazione, poichè sarebbe sempre un peso imposto alla proprietà. Intanto è chiaro che questo sistema non regge.

I diversi esempî che abbiamo notato fin qui sono più che sufficienti per far comprendere quali possono essere i pesi imposti sulla proprietà per l'autorità pubblica, al cui intero pagamento è tenuto il proprietario, e l' usufruttuario gliene deve corrispondere l' interesse.

Vediamo al presente quali sono quelli che possono similmente affettare il fondo, sia per effetto di obbligazioni derivanti dall' uomo, sia in esecuzione delle obbligazioni che possono nascere per rapporti di vicinanza, ai quali sono del pari tenuti per contributo il proprietario e l' usufruttuario.

1877. I. Supponiamo, per primo esempio, che si tratti di fare il riscatto di una rendita fondiaria imposta sul fondo gravato di usufrutto. Ammettiamo, se si voglia, che questo riscatto sia necessario per conservare il fondo, atteso che la cessazione del pagamento delle annualità della rendita ha dato luogo alla risoluzione del contratto; e, per non uscire dai limiti della nostra specie, supponiamo che fin da quando viveva il testatore si sia trascurato il pagamento delle annualità, e che non sia imputabile alcuna colpa all'usufruttuario. Il peso a soddisfarsi è stato imposto, non dall' autorità pubblica, ma dal contratto di rendita; ed è un peso puramente reale, poichè ognuno può liberarsene con l' abbandono del fondo, o con la restituzione del capitale della rendita: questa specie di peso gravita dunque sulla proprietà quanto al capitale, come su i frutti

del fondo quanto agl'interessi: spetta dunque al proprietario a pagare il prezzo del riscatto, e l'usufruttuario è tenuto a corrispondergliene l'interesse, a meno che non preferisse far egli l'anticipazione del danaro, per esigerlo dopo l'estinzione dell'usufrutto.

1878. II. Se il testatore avesse venduto un fondo col patto della ricompra, e si trattasse farne il riscatto, e di sapere come l'usufruttuario universale di tutti i beni e l'erede dovrebbero concorrervi, questo sarebbe un peso reale che bisognerebbe pagare, poichè si può rinunziare al dritto della ricompra: questo peso è stato imposto alla proprietà col contratto di vendita, a termini del quale non si può riprendere il fondo senza pagarlo (1673 + 1591). L'erede sarebbe dunque obbligato a fornire il prezzo del riscatto, e l'usufruttuario dovrebbe ottenere il godimento del fondo, pagando annualmente gl'interessi del capitale sborsato, a meno che non preferisse di farne egli medesimo il pagamento, per essergli restituito alla fine dell'usufrutto.

1879. III. Se il testatore, in vece di aver venduto il suo immobile col patto della ricompra, lo avesse alienato a vil prezzo, e si trattasse di far rescindere la vendita a causa di lesione oltre i sette dodicesimi del giusto valore (1674+1520) vi sarebbe, come nel caso della ricompra, un pagamento a farsi, cioè quello del prezzo pagato al testatore: sarebbe questo un peso reale inerente alla cosa, che dovrebb'essere soddisfatto per contributo dal proprietario e dall'usufruttuario, come quello del riscatto.

1880. IV. Se per contro il testatore avesse acquistato un fondo a vil prezzo, ed il venditore avesse dimandata la rescissione a causa di lesione, e l'erede, per conservare l'immobile, preferisse pagargli il supplemento al giusto prezzo, con la deduzione del decimo dal valore totale, come ha dritto (1681 + 1527, mod.), per le medesime ragioni, devesi decidere similmente in questo caso, e dire che l'erede è tenuto a pagare il supplemento al giusto prezzo, e l'usufruttuario a corrispondergliene l'interesse annuale, o ad anticipar la somma del capitale.

1881. V. Se l'erede, intentando un'azione di rivendicazione di un immobile, posseduto da un terzo, lo fa rientrare nei beni dipendenti dalla successione del defunto; ed al terzo possessore evitto si dovessero rimborsare delle spese di miglioramenti, ciò sarebbe anche una specie di peso reale, che dovrebb'essere soddisfatto dall'erede quanto al capitale, e dall'usufruttuario universale quanto agl'interessi, come nel caso precedente.

1882. VI. Se si trattasse della specificazione di una cosa mobile; o se, per qualunque altro modo di accessione, una cosa mobile, meno principale, si trovasse accessoriamente incorporata ad un'altra, il proprietario e l'usufruttuario della cosa principale dovrebbero contribuire, secondo le medesime regole, al pagamento dell'indennità dovuta al padrone della cosa accessoria (566 + 491).

1883. VII. Se bisognasse acquistare un muro pel vantaggio della casa gravata di usufrutto, il prezzo dovuto al padrone di sì fatto muro (661 + 486) dovrebb'essere pagato, secondo le medesime regole, dall'erede e dall'usufruttuario.

1884. VIII. Se si trattasse di una spropriazione, in ragione della quale non vi fosse luogo ad alcun regresso contro il debitore, e fosse più vantaggioso pagare il creditore anzichè perdere il fondo, questa specie di evizione sarebbe del pari un peso puramente reale che dovrebb'essere sopportato dal proprietario in quanto al capitale, e dall'usufruttuario rispetto agl'interessi che dovrebbegli annualmente pagare.

1885. IX. Se il fondo gravato di usufrutto è circondato da per tutto da altri fondi senza aver un' uscita sulla via pubblica, ed il padrone della nuda proprietà non sia affatto il debitore personale dell'usufrutto, come quando la proprietà è stata legata a l' uno e l' usufrutto all' altro, e sia necessario di acquistare un dritto di passaggio su i fondi limitrofi per potervi giugnere, è questo un peso reale imposto della legge (682†603), per rapporto alla vicinanza; peso che dev'essere soddisfatto per contributo, come antecedentemente abbiamo detto, dal proprietario e dall' usufruttuario.

1886. Ma se il padrone della proprietà fosse il debitore personale dell' usufrutto, se, per esempio, il testatore avesse legato l'usufrutto del fondo, lasciando la proprietà nel suo patrimonio, pel suo erede, l'usufruttuario non sarebbe tenuto a nulla quanto all'indennità dovuta in ragione del passaggio su i fondi vicini.

La ragione di questa differenza si è che quando la proprietà del fondo è legata all' uno, e l' usufrutto all'altro, l' erede non è tenuto se non a consegnare il fondo in pieno dominio; è lo stesso come se fosse stato legato interamente ad una sola persona cui dovrebb' essere rilasciato col peso reale che risulta dalla sua posizione, e nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore (1018 † 972). Senza dubbio, se il donante, nel corso di sua vita avesse acquistato il dritto di passaggio di cui si tratta, la servitù seguirebbe il fondo, come un accessorio attuale e già imposto al fondo; ma questo dritto non essendo stato giammai acquistato, non è ancora un accessorio del fondo; d'onde risulta che l' erede non è affatto tenuto all' acquisto di questo dritto, e l'indennità necessaria per ottenerlo rimane come peso reale a carico dei legatari della proprietà e dell' usufrutto.

Ma allorchè è stato legato il solo usufrutto, la decisione è diversa.

L'usufrutto è una servitù dovuta ad una persona sul fondo di un' altra persona; ora, colui che si è obbligato a stabilire una servitù sul suo fondo, è reputato concedere tutto quello che è necessario per usarne (696†617), *qui habet haustum; iter quoque habere videtur ad hauriendum* (1). E siccome il dritto di passaggio è necessario al fondo che appartiene all'erede, l' obbligazione di pagarne solo l' indennità per far godere l' usufruttuario, è una obbligazione accessoria che si trova per via di conseguenza racchiusa in quella di rilasciare il legato di usufrutto; *sed et si ususfructus sit legatus ad quem aditus non est per haereditarium fundum; ex testamento utique agendo fructuarius consequetur, ut cum aditu sibi praestetur ususfructus* (2).

1887. X. Allorchè i beni gravati di usufrutto sono indivisi con un terzo; e si tratta di fare una divisione con questo comproprietario, nella quale vi concorrono insieme l' usufruttuario e l' erede, affinchè questa divisione sia fatta definitivamente nell' interesse di tutte le parti, le spese necessarie sono un vero peso reale che dev'essere soddisfatto dal proprietario, di cui l' usufruttuario gliene deve corrispondere l' interesse, eccetto se volesse egli farne l' anticipazione.

In fatti è certo che niuno può rimanere nello stato d'indivisione (813†722); d' onde segue che ogni comproprietario è obbligato a fare la divisione che gli è dimandata, e questa obbligazione non è se non l' effetto di un peso reale, poichè è inerente alla comunione dei beni; ed ognuno può liberarsene con la rinunzia al dritto di comproprietà.

(1) L. 3, § 3, ff. *de servit. praed. rusticor.*, lib. 8, tit. 3.

(2) L. 1, § 2, ff. *si ususfructus petatur*, lib. 7, tit. 6.

È certo, da un' altra parte, che la divisione essendo fatta per la utilità comune di tutte le parti interessate, le spese debbono prendersi sulla cosa, per ripartirsi sul tutto in proporzione dei loro interessi rispettivi.

Queste spese dunque sono un peso reale che debbono essere pagate per contributo dal proprietario e dall' usufruttuario, secondo quel che abbiamo detto al principio di questo capitolo.

1888. XI. Se il testatore avesse dato in anticresi un fondo, e si trattasse di sapere in qual modo l' usufruttuario e l' erede debbono contribuire al pagamento del credito, per acquistare il possesso del fondo; in questo caso non bisogna applicare i principî stabiliti qui sopra, perchè si tratta di un debito personale e non di un peso reale.

Non è un peso reale; perciocchè, da un lato, il debitore non può liberarsene con l' abbandono del fondo, e, da sua parte, il creditore conserva tutte le sue azioni contro il debitore, non ostante il godimento dell' immobile che gli è stato rilasciato in garentia del suo credito.

Si tratta dunque qui veramente di un debito della successione, anzichè di un peso reale imposto alla proprietà; laonde dev'essere soddisfatto come ogni altro debito ereditario, secondo le regole che sporremo nel capitolo seguente.

CAPITOLO XXXIX.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO RELATIVAMENTE AI DEBITI E PESI DELLA SUCCESSIONE.

1889. Trattando dei pesi imposti sulla proprietà, abbiamo veduto, nel capitolo precedente, che senz' esserne il debitore diretto, l' usufruttuario deve contribuirvi col proprietario, o farne egli medesimo il pagamento delle somme imposte, riscuotendole alla fine del suo godimento, o pagando al proprietario l' interesse del capitale che è obbligato a sborsare per quest'oggetto.

Abbiamo detto ancora che per quel che riguarda questa specie di pesi, non si dee fare alcuna distinzione tra l' usufruttuario universale o a titolo universale, e l'usufruttuario a titolo singolare; che su questo punto le obbligazioni dell' uno non possono essere differenti da quelle dell' altro, atteso che questa specie di pesi sono debiti reali e specialmente imposti su ciascuno de'fondi che ne sono affetti, ed in conseguenza sono dovuti egualmente da colui che possiede, qualunque sia il suo titolo.

Non è per nulla così de'debiti e pesi di cui ci occuperemo nel presente capitolo; qui la condizione dell' usufruttuario a titolo singolare è totalmente diversa da quella dell' usufruttuario universale od a titolo universale, poichè egli non è punto tenuto ai debiti di cui si tratta, nè dee soffrire alcuna riduzione nel suo godimento, per soddisfarli, finchè vi sono altri beni nella successione.

Tutta la materia di questo capitolo è racchiusa nell'articolo 612+537 del codice il quale è concepito nei termini seguenti:

1890. « L' usufruttuario, o univer-

« sale o a titolo universale, deve contribuire col proprietario al pagamento de' debiti nel modo seguente:

« Si stima il valore del fondo soggetto all' usufrutto: si fissa in seguito il contributo al pagamento dei debiti in ragione di questo valore.

« Se l' usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell' usufrutto, senz' alcun interesse.

« Se l' usufruttuario non vuol fare quest' anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tale somma, ed in questo caso l' usufruttuario gliene corrisponde l'interesse, durante il tempo dell' usufrutto, o di far vendere una porzione de' beni soggetti all' usufrutto sino alla concorrente somma dovuta. »

Esaminando le diverse parti di questo articolo, esamineremo ancora tutte le quistioni cui è applicabile.

1891. *L' usufruttuario, o universale o a titolo universale;* dunque qui non si tratta dell' usufruttuario a titolo singolare, e questa distinzione tra la condizione di quest'ultimo e quella degli altri era già indicata nella legge romana; *nihil interest utrum bonorum quis, aut rerum tertiae partis usumfructum legaverit. Nam si bonorum ususfructus legabitur, etiam aes alienum ex bonis deducetur; et quod in actionibus erit, computabitur: at si certarum rerum ususfructus legatus erit, non idem observabitur* (1). Si vede da questo testo che l' usufruttuario a titolo singolare anticamente non era tenuto ad alcuna riduzione del suo legato in rapporto ai debiti, eccetto però se non vi rimaneano sufficienti beni nella successione per pagare i debiti che doveano sempre soddisfarsi in preferenza de' legati.

1892. *Deve contribuire col proprietario al pagamento de' debiti.* Giammai l' usufruttuario universale è tenuto personalmente al pagamento de' debiti della successione, poichè egli non è il rappresentante del defunto, ed i creditori non sarebbero ammessibili ad intentare le loro azioni contro di lui sequestrando i suoi beni onde ottenere il pagamento dei loro crediti: però gli si applica la massima, *bona intelliguntur cujusque, quae deducto aere alieno supersunt* (2), ed è obbligato a soffrire una riduzione equivalente alla somma dei debiti, atteso che se l' erede fosse obbligato a pagarli, l'usufruttuario profitterebbe di un valore più grande di quello dei beni lasciati dal defunto, ed in questo modo il legato si estenderebbe oltre i termini fissati dal testatore; il che non può essere.

1893. *Si stima il valore del fondo soggetto all'usufrutto;* queste parole, *il valore del fondo*, sono interessantissime. Non è il valore dell'usufrutto che si deve estimare, perchè l'usufrutto, il cui valore è puramente aleatorio, non può essere una quota di eredità nè una quota di beni. Non è il quarto, il terzo, la metà del fondo; è un dritto di godimento vitalizio; dritto la cui estimazione è incommensuarabile col valore della cosa. Non è dunque altro che l' oggetto di un legato particolare, poichè è impossibile di vedere in esso una quota di beni, il che dimostra vie maggiormente che l' usufruttuario non può essere tenuto, *et pro ratione emolomenti*, ai debiti ereditari, come il legatario a titolo universale.

1894. *Si fissa in seguito il contributo al pagamento dei debiti in ragione di questo valore;* l' estimazione di cui si tratta nell' insieme di questo articolo non è sempre necessaria, poichè essa è richiesta per fissare la porzione per la quale l' usufruttuario dovrà soffrire una riduzione nel godimento, e questa porzione può essere so-

(1) L. 43. ff. *de usufr. legato*, lib. 33, tit. 2.

(2) L. 39, § 1, ff. *de verb. signif.*

vente ben determinata senza alcuna estimazione dei beni. Ciò avviene tutte le volte che non vi ha che un usufruttuario universale, o che si tratti di usufruttuarì a titolo universale ai quali si è legato il godimento di quote generali di beni di ogni sorta: allora è evidente l'inutilità dell'estimazione per conoscere la quota del loro contributo ai debiti, poichè è determinata dalla disposizione medesima del testatore.

Per farne la dimostrazione, ammettiamo da prima che vi sia un solo usufruttuario universale di tutta la eredità: qualunque sia il valore dei beni, se vuole conservare il suo usufrutto, sarà tenuto o ad anticipare il pagamento di tutti i debiti, o di pagare annualmente all'erede l'interesse dei capitali che avrà sborsato per estinguerli, o di soffrire la vendita di una parte de'beni, fino alla concorrenza di quel che sarà necessario per estinguere si fatti debiti: non vi ha che uno di questi tre partiti a scegliere: e qualunque sia quello che si voglia adottare, in tutto od in parte, volontariamente o forzosamente, senza dubbio non vi sarà alcuna necessità di estimare i beni per eseguire il piano che si sarà scelto.

Supponiamo al presente che vi sieno due legatarì a titolo universale dell'usufrutto, ciascuno di una metà di tutti i beni; bisognerà fare lo stesso per la metà de' debiti a cui ciascuno di essi dovrà contribuire, o anticipando il capitale, o pagando l'interesse all'erede che lo avrà sborsato, o vendendo, fino alla concorrenza, una parte dei beni.

Ammettendosi che vi sia un solo legatario a titolo universale della metà, del terzo o del quarto de' beni, si dovrà operare con lui, nel medesimo modo eziandio, sulla metà, sul terzo od il quarto dei debiti, e non vi sarà bisogno di alcuna estimazione dei fondi per conoscere la porzione dei debiti alla quale dovrà contribuire, perchè si trova fissata dalla disposizione medesima che gli ha assegnato una metà, un terzo od un quarto dell' usufrutto dell'eredità.

1895. L' usufruttuario universale o a titolo universale non ha bisogno di precedente estimazione per conoscere se i debiti della successione sono maggiori dell' attivo, e se egli è in pericolo di trovarsi in perdita, poichè è il padrone, in ogni tempo, di rinunziare al suo dritto, per liberarsi dai pesi che vi sono inerenti.

1896. Ma il legato a titolo universale non è soltanto quello che è stabilito su di una quota generale di beni di ogni sorta, come sarebbe la metà, il terzo o il quarto della successione. Il legato è del pari a titolo universale allorchè comprende tutti gl'immobili, o tutti i mobili, o soltanto una quantità determinata degli uni e degli altri (1010+964): ed in tutte queste ipotesi, il legatario a titolo universale deve egualmente contribuire al pagamento dei debiti e pesi della successione in proporzione del suo emolumento (871+792), perchè i debiti ed i pesi di una successione affettano generalmente la massa di tutti i beni; d'onde segue che l'usufruttuario di tutti gl'immobili soltanto o di tutti i mobili; o di una sola parte dei mobili o degl'immobili, è del pari un usufruttuario a titolo universale, ed in questa qualità deve contribuire al pagamento dei debiti conformemente ai principî stabiliti dal nostro articolo: ma in quale quantità e proporzione egli vi è tenuto?

È questo il caso in cui bisogna ricorrere ad una estimazione dei beni, la quale è una misura indispensabile.

Supponiamo che il testatore abbia legato l' usufrutto di tutti i suoi immobili ad uno, e quello di tutti i mobili ad un altro, i due legatarì debbono sopportare tutti i pesi, perchè ad entrambi è stato legato l' usufrutto

del tutto; e ciascuno di essi dovendo contribuire nella proporzione dell'emolumento sottoposto al suo godimento, sarà necessario di far l'estimazione degl' immobili e dei mobili per conoscere questa proporzione. Se il valore dei mobili e degl' immobili sarà eguale, ciascun di essi dovrà contribuire per metà al pagamento dei debiti generali della successione, poichè entrambi hanno in godimento beni di un valore eguale. Se i mobili e gl'immobili non sono di egual valore, essi debbono sopportare i pesi inegualmente: se, per esempio, gl' immobili sono di un valore doppio di quello dei mobili, l' usufruttuario degl' immobili sarà tenuto per i due terzi o quello dei mobili per un terzo.

Se il testatore avesse legato soltanto l'usufrutto de'suoi immobili o quello dei suoi mobili, od una quota generale di tutti i suoi immobili o mobili, si dovrebbe procedere nello stesso modo con l'erede, facendo da prima l'estimazione di tutti i beni, per conoscere il valore comparativo di quelli che sono sottoposti all' usufrutto, e la porzione corrispondente cui è tenuto l'usufruttuario, rimanendo il di più dei debiti a carico del solo erede.

Ben compresi questi principî, tutto il rimanente si riduce ad una semplice operazione di calcolo.

1897. L'estimazione dev'essere fatta con l' intervento di tutte le parti interessate; laonde l'usufruttuario dev'esservi chiamato dal proprietario, e siccome l' accessorio segue naturalmente la sorte del principale, le spese di perizia debbono essere sopportate per contributo dall' uno e dall' altro nella stessa proporzione e secondo lo stesso modo del pagamento dei debiti per l'estinzione dei quali ha luogo.

Noi crediamo che così e non altrimenti debbasi decidere, non ostante che in generale le spese di rilascio dei legati sieno a carico della successione (1016 + 970) e non de' legatarî; perchè qui non si tratta del rilascio di un legato, ma della liquidazione dei pesi di cui è affetto, ed è come se si trattasse di una divisione a farsi o tra più legatarî di una cosa indivisa, o tra un legatario e l' erede, nel qual caso le spese necessarie, per fare la divisione sarebbero senza dubbio a carico della massa dei beni, e dovrebbero essere sopportati da ciascuno nella proporzione del suo interesse.

1898. Quantunque il nostro articolo letteralmente parli dei debiti, pure sembraci evidente che la regola che stabilisce dev' essere applicata ai pesi della successione, come ai debiti del defunto, perchè militano le stesse ragioni sì per gli uni come per gli altri, e lo spirito generale del codice ci conduce del pari a questa identica decisione.

In fatti noi osserviamo, che il legatario universale (1012 + 966) o a titolo universale della proprietà dei beni, sono tenuti dei pesi della successione, come dei debiti del defunto; devesi dunque egualmente farvi contribuire il legatario dell' usufrutto, poichè i pesi come i debiti gravitano egualmente sulla massa ereditaria; essi ne diminuiscono il valore nelle mani dell'erede, e costui soffrirebbe veramente una perdita nei suoi proprî beni se fosse obbligato al pagamento dei debiti, e l' usufruttuario ritenesse l'intero patrimonio del defunto per goderne. Possiamo inoltre aggiungere che simile era su questa quistione la dottrina degli antichi scrittori (1).

1899. Deesi dunque decidere che la regola stabilita dal nostro articolo, è applicabile:

Al pagamento dei legati di somme pecuniare fatti dal testatore;

Alle spese di suggelli, se vi fossero stati apposti; a quelle del beneficio dell'inventario (810 + 729); a quelle delle

(1) Ved. SOTOMAYOR, *de usufructu*, cap. 58.

dimande di rilascio degli altri legati (1016 + 970), poichè tutte queste spese sono allogate dalla legge tra la classe dei pesi della successione;

Alle spese funebri, le quali debbono essere estimate, non in una maniera arbitraria e secondo la pompa che l'erede ha voluto dare alla cerimonia funebre; ma secondo le facoltà e la dignità del defunto; *arbitrentur pro facultatibus vel dignitate defuncti* (1); esse debbono essere prese su i beni che il defunto ha lasciato ed in preferenza dei legati che ha fatto; *satius est enim de suo testatorem funerari, quam aliquos legata consequi* (2); ed appo noi questo peso è posto nella classe de' crediti privilegiati, tanto su i mobili (2101+1970), quanto sugl' immobili della successione (2104+1973); dunque questo peso in generale dev' essere soddisfatto per contributo dall'usufruttuario e dal proprietario, come gli altri debiti.

1900. Abbiamo detto in generale; imperciocchè quando trattasi dell'usufrutto legale dei genitori, su i beni dei loro figliuoli minori di diciotto anni, il codice vuole che l' usufruttuario sia tenuto soltanto alle spese funebri ed a quelle dell'ultima malattia (385+229, agg.) della persona la cui successione è devoluta in proprietà ai figliuoli, ed in usufrutto al padre o alla madre ; ma questa è una disposizione particolare la quale è solo applicabile a questo caso, e di cui ne abbiamo già indicato i motivi trattando di questa specie di usufrutto.

1901. *Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire ;* risulta da queste parole, *se l'usufruttuario vuole*, che egli è padrone di fare l' anticipazione dei pagamenti di tutt' i debiti esigibili, per ritenere intatto il godimento di tutti i beni, e la sua volontà su questo punto è una legge per l' erede. Egli ha, in fatti, il dritto di godere senza che il proprietario possa opporgli alcun ostacolo (599+524, agg.), a meno che non soffra egli medesimo qualche lesione, chè il proprietario non può essere leso a causa dell' anticipazione del pagamento dei debiti che l' usufruttuario volesse fare.

1902. Risulta da ciò che quando nella successione vi è del denaro, ciascuna delle parti può esigere che sia impiegato al pagamento dei debiti.

L' usufruttuario lo può, poichè ha dritto di esigere il godimento di tutto l'attivo di cui il danaro fa parte, sotto condizione di pagare i debiti, alla cui estinzione può certamente impiegare il danaro lasciato dal defunto od il suo proprio.

L'erede lo può del pari, poichè l'usufruttuario non volendo anticipare il pagamento dei debiti, egli può alienare una porzione dei beni fino alla dovuta concorrenza, ed in conseguenza assegnare a quest' uso il danaro che si trova nella successione, anzichè vendere altri oggetti onde procurarsi una egual somma.

Allorchè nella successione vi esistono derrate ed altre cose fungibili, l'usufruttuario può eziandio dimandarne la vendita per pagare i debiti mercè il prezzo che se ne ricava, poichè gli debbono appartenere in tutta proprietà col rilascio che ha dritto ad ottenerne.

1903. L'usufruttuario ha dritto ad offrire l'anticipazione di una parte soltanto de' pagamenti a farsi ?

Questa quistione dev'essere risguardata tanto nell'interesse de' creditori, quanto in quello dell' erede.

Relativamente ai creditori, è certo che l' usufruttuario non può loro offrire un pagamento parziale (1244 + 1197), quantunque uno dei coeredi possa ottenere in questo modo la sua quietanza, per la ragione che i debiti del

(1) L. 12, § 5, ff. *de religiosis sumptibus funer.*, lib. 11, tit. 7.

(2) L. 14, § 2, ff. *eod.*

defunto sono, di pieno dritto, divisi tra i successori che lo rappresentano(873+794) : il che non ha luogo rispetto all' usufruttuario, il quale non è il rappresentante della persona del testatore.

1904. Ma rispetto all' erede, poco importa che le offerte dell'usufruttuario sieno parziali. Se l' uno dei creditori è pagato dall' usufruttuario, o se offre l' anticipazione di una parte del pagamento a versarsi tra le mani di un altro, l' erede sarà sempre liberato di altrettanto, ed in conseguenza non avrà alcun motivo di dolersi perchè l'offerta è parziale; e non potrà obbligare l'usufruttuario a soffrire la vendita di una parte dei beni, se non fino alla concorrenza di quel che manca a questa offerta per fare l'intero pagamento.

1905. *Gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto senza alcun interesse ;* l'usufruttuario può non offrire l'anticipazione dei pagamenti; ma scelto questo partito, è obbligato a dimandare il suo rimborso alla fine dell'usufrutto, poichè la legge non gli concede alcun dritto di ripetizione prima di questo tempo. Non può dimandare alcun interesse, atteso che egli ha, per compenso della sua somma, il godimento intero de' beni di cui una parte poteva essere venduta per pagare il creditore.

Del rimanente, è uopo osservare che, qualunque sia il modo onde l'usufrutto si estingue, le somme anticipate dall'usufruttuario debbono essere restituite dall'erede, poichè la legge non fa alcuna distinzione a questo proposito, ed in conseguenza l' usufruttuario può sempre renderle esigibili rinunziando al suo dritto di usufrutto.

1906. Non pertanto questa decisione è applicabile nel solo caso in cui l'usufruttuario avesse anticipato il pagamento di crediti che erano esigibili: imperocchè se avesse pagato crediti a tempo determinato, e che alla fine dell'usufrutto non sarebbero ancora scaduti, l'usufruttuario od i suoi eredi non potrebbero avere contro l'erede un dritto maggiore dei creditori, ed in conseguenza dovrebbero attendere il termine della scadenza.

Per la medesima ragione, se l'usufruttuario rimborsasse ad un terzo un capitale a rendita dovuto dalla successione, sì fatto pagamento non renderebbe affatto esigibile contro l' erede il capitale rimborsato. Dopo l'estinzione dell' usufrutto, l' erede non sarebbe tenuto ad altra cosa che a pagare la rendita a pro dell'usufruttuario o dei suoi eredi, che in questo caso ne sarebbero i creditori. Non si potrebbe decidere altrimenti senza accordare all' usufruttuario il dritto di peggiorare la condizione del proprietario; il che ripugna a tutti i principî della materia.

1907. L' usufruttuario che ha anticipato il pagamento di cui trattiamo, è egli, di pieno dritto, surrogato nelle azioni, privilegi ed ipoteche dei creditori che ha rimborsato, per avvalersene nella sua ripetizione alla fine dell'usufrutto ?

Noi siamo di avviso doversi adottare l' affermativa su questa quistione, e ciò per le ragioni seguenti :

1.° Secondo l' articolo 874+ab. del codice, il legatario particolare che ha pagato il debito di cui l' immobile legato era gravato, rimane surrogato ai dritti del creditore, contro gli eredi e successori a titolo universale : ora il legatario dell' usufrutto è un legatario a titolo particolare ; e l' usufrutto che gli è legato è in generale realmente gravato dei debiti della successione, come un fondo particolare lo sarebbe di un' ipoteca speciale, perchè egli deve soffrirne la vendita per pagare i creditori, e si trova egualmente nella necessità di rimborsarli per non essere evitto : necessità che qui è il solo fondamento della surrogazione.

2.° Giusta l' articolo 1251+1204 la surrogazione ha luogo di pieno dritto a pro di colui che essendo obbligato con

altri o per altri al pagamento del debito, *avesse interesse di soddisfarlo*. Senza dubbio l'usufruttuario non è affatto debitore del debito che paga; ma ha interesse ad estinguerlo, ed è nella necessità di farlo per evitare un'evizione parziale nel suo godimento; egli è dunque veramente nella condizione indicata dalla legge per profittare della surrogazione legale, poichè ha interesse che il pagamento sia fatto, e null'altro vien richiesto dalla legge. Una prova che essa non richiede nulla di più, una prova che essa non richiede affatto che quegli che fa il pagamento sia creditore o condebitore personalmente obbligato, risulta evidentemente dall'articolo 874 + ab., poichè la surrogazione vi è accordata al legatario a titolo singolare il quale non è nè l'uno nè l'altro.

3°. L'usufruttuario che paga i creditori, per conservare interamente il suo godimento, si trova in una posizione più favorevole dell'acquirente di un immobile che paga il prezzo ai creditori ipotecari, poichè l'uno non deve nulla, e l'altro vi è obbligato: il benefizio della surrogazione deve dunque appartenere al primo come al secondo, poichè sì l'uno come l'altro sono necessitati a pagare onde mettersi al sicuro di una evizione possibile.

1908. Se l'usufruttuario, estinguendo un debito ereditario, ottenesse la rinunzia di una porzione da parte del creditore, potrebbe, alla fine dell'usufrutto, esigere l'intero rimborso del capitale che egli non ha pagato per intero?

La regola generale è che all'usufruttuario è dovuta una indennità; che la surrogazione legale gli è concessa affin di assicurargli i pagamenti, privilegio ed ipoteca che erano inerenti al credito soddisfatto, i cui vantaggi gli appartengono non per estendere i suoi dritti al di là di quello che realmente ha pagato, ma per garentirgli la restituzione di quello che effettivamente ha versato tra le mani del creditore, perchè tale è l'effetto della semplice surrogazione.

Ma se, pagando il creditore, l'usufruttuario avesse ottenuto una cessione delle azioni, non gli si potrebbe affatto negare il dritto di acquirente e proprietario del credito, per farlo valere in tutta la sua estensione.

1909. Se l'usufruttuario fosse egli medesimo creditore della successione, potrà, come ogni altro, dimandarne il pagamento: ma supponendo che egli non lo richieda, e che l'usufrutto continui oltre i trent'anni, gli si potrebbe opporre la prescrizione, e dire che il suo credito si è estinto per non aver dimandato il pagamento?

È evidente la negativa, e per una ragione semplicissima. Quando l'usufruttuario paga ad un altro creditore, la sua indennità deve riceverla alla fine dell'usufrutto, e la legge dice che questa indennità gli è dovuta *senza interesse*: ma perchè non gli si devono gl'interessi allorchè è divenuto egli medesimo creditore della successione? Ciò dipende unicamente, come abbiamo detto altrove, dal perchè egli trova il compenso del godimento della somma, nell'intero godimento dei beni di cui una porzione si sarebbe venduta per rimborsare il creditore. Ora, quando egli medesimo è fin dal principio creditore della successione, se egli non dimanda il suo pagamento, ciò è egualmente perchè si vedrebbe privato del godimento della porzione dei beni la cui vendita sarebbe necessaria per rimborsarlo. Egli dunque sempre e nel medesimo modo gode dell'interesse del suo capitale: è dunque impossibile opporgli la prescrizione, poichè questa corre contro colui che non gode (1).

L'usufruttuario che è creditore della

(1) Ved. quel che abbiamo detto su questo punto più diffusamente al n° 759 e seg.

successione è assolutamente nella stessa posizione del creditore che gode per anticresi del fondo del suo debitore; l'uno e l'altro sono egualmente detentori del pegno dei loro crediti: l'uno e l'altro sono egualmente pagati degl'interessi de'loro capitali mercè i frutti del fondo: l'uno e l'altro sono egualmente nella impossibilità di prescrivere l'immobile: dunque reciprocamente contro dell'uno e dell'altro vi è la stessa impossibilità di prescrivere.

1910. *Se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante il tempo dell'usufrutto;* allorchè l'usufruttuario ricusa di fare l'anticipazione del pagamento; allorchè rinunzia a questa facoltà che la legge gli delega in primo ordine, è reputato avere del pari rinunziato al dritto di conservare l'intero godimento dell'attivo della successione, ed il proprietario può obbligarlo a soffrire l'alienazione di una parte, o di esigere da lui l'interesse dei capitali impiegati all'estinzione dei debiti.

1911. *O di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto, sino alla concorrente somma dovuta;* l'erede può dunque far vendere una parte dei beni; ma la vendita non può essere regolarmente fatta senza la partecipazione dell'usufruttuario che è suo comproprietario nella cosa, ed ha interesse a non esserne spogliato con una vendita fatta a vil prezzo, o concertata in frode dei suoi dritti.

È uopo por mente che qui la legge non si esprime affatto come quando si tratta di capitali o pesi imposti sulla proprietà: nell'uno e nell'altro caso, l'usufruttuario è padrone di fare o pur no le anticipazioni dei pagamenti: ma allorchè egli rifiuta anticipare le somme imposte sulla proprietà, la legge dichiara che il proprietario *è tenuto pagarle* (609 + 534) e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata, senza aggiungere altra cosa; e quando si tratta di debiti della successione, il nostro articolo non dice che l'erede deve pagarli, ma solo che egli ha la scelta di estinguerli, esigendo dall'usufruttuario l'interesse delle somme pagate, o di far vendere una porzione di beni fino alla dovuta concorrenza; la legge stabilisce dunque in questo caso, a pro dell'erede, un'alternativa ch'essa gli nega, e che egli non potrebbe reclamare nell'altro. Ecco perchè abbiamo detto, spiegando l'articolo 609 + 534 che il proprietario non sarebbe ammessibile a far vendere una parte del fondo per pagare il peso che è imposto sulla proprietà (1), eccetto i casi di eccezione stabiliti da leggi particolari; casi che abbiamo indicato mercè gli esempi che precedentemente abbiamo citato.

I motivi onde si accorda al proprietario la facoltà di far vendere per pagare i debiti della successione, non sono affatto applicabili al caso di soddisfare i pesi. I pesi imposti sulla proprietà sono naturalmente meno considerevoli ed ordinariamente non debbono costringere il proprietario a vendere: essi sono in oltre speciali su ciascun fondo che ne è gravato; se dunque la vendita fosse egualmente permessa, opererebbe un grave danno.

1912. Allorchè l'erede vende una porzione dei beni della successione per pagare i debiti, le spese intrinseche dell'alienazione che consistono in quelle del contratto e dei dritti di registro, non debbono entrare nel suo conto con l'usufruttuario, perchè sono a carico dei compratori.

È altrimenti rispetto alle spese intrinseche fatte per poter vendere, come quelle degli affissi od altre formalità, le quali potrebbero essere molto maggiori, trattandosi di beni di mino-

(1) Ved. il n° 1863.

ri o interdetti. Relativamente a costoro, il proprietario ha dritto di vendere fino alla quantità necessaria per pagare i debiti ereditarî; e facendone l'anticipazione, l'usufruttuario gliene deve corrispondere l'interesse annuale, perchè sono un accessorio del debito generale, ed in nessun caso il proprietario è tenuto a pagar i debiti, per lasciare l'usufruttuario nell'intero godimento dell'attivo corrispondente al debito.

1913. Parlando del dritto che ha l'usufruttuario di anticipare i pagamenti dei debiti, abbiamo detto che non si estende affatto fino al punto di accordargli la facoltà di nuocere all'erede, pagando crediti inesigibili, come i capitali di una rendita, per ripeterne la somma alla fine dell'usufrutto; la stessa osservazione si presenta qui rispetto all'erede, e deesi dire che non gli è affatto permesso di far vendere una parte dei beni per pagare debiti inesigibili o la cui scadenza fosse troppo lontana; poichè gratuitamente nuocerebbe all'usufruttuario.

1914. Se, per effetto di una vendita di mobili od immobili, si ottenga un prezzo maggiore dei debiti a pagarsi, l'usufruttuario avrà il dritto di godere dell'eccedente, perchè il prezzo rappresenta la cosa: ha dunque il dritto di esigere questo eccedente, per disporne come di ogni altra cosa fungibile esistente nella successione, salvo però le modificazioni che abbiamo indicato nella risposta alla quinta quistione con la quale termina il capitolo diciassette (1).

1915. Ma all'usufruttuario od all'erede spetta la scelta delle cose che debbono essere vendute in preferenza di altre?

La legge dà all'usufruttuario un mezzo onde opporsi alla vendita, ed è l'anticipazione de'pagamenti. Allorchè non vuole abbracciare sì fatto mezzo, l'obbligo di vendere gravita interamente sull'erede col dritto di scegliere; questi in oltre ha l'interesse principale nella contrattazione a farsi; per conseguenza, e per questo doppio motivo, e nel caso in cui non fossero concordi, all'erede comunemente spetta scegliere gli oggetti che debbonsi vendere.

Nondimeno, come dice il giureconsulto Celso, *neque malitiis indulgendum est* (2), sonovi delle congiunture in cui non si deve per nulla seguire la sua scelta. Per esempio, esistendo dei mobili il cui valore è meno prezioso, perchè non producono frutti, debbono essere venduti in preferenza degl'immobili; e dovendosi effettuare la vendita di un fondo, il proprietario non può scegliere quello il cui godimento tornerebbe più utile all'usufruttuario (3).

A dirla breve, quantunque spetta al proprietario la scelta, l'usufruttuario potrebbe opporsi per far adottare quel che sarebbe più ragionevole.

Se vi fossero già de'creditori che avessero fatto sequestro, i mobili e gli altri oggetti sequestratî debbono in primo luogo essere venduti (826 745) pubblicamente nelle solite forme.

1916. Sponendo tutte queste particolarità intorno alle offerte di pagamento che può fare l'usufruttuario, e sulla scelta che ha il proprietario, allorchè l'usufruttuario si rifiuta a farne l'anticipazione, sembra che ci siamo occupati soltanto della ipotesi in cui vi fosse un solo usufruttuario universale di tutti i beni, perchè ragioniamo in generale: dobbiamo dunque fare qualche altra osservazione per indicare l'applicazione dei medesimi principî alla causa dell'usufruttuario a titolo universale.

Se vi è un solo usufruttuario a titolo universale, avente il godimento di una quota generale de'beni di ogni

(1) Ved. il n° 863 e seg.

(2) L.38, ff. *de rei vindicat*, lib. 6.tit. 1.

(3) Ved. Giovanni a Sanda, *decis. Fris* lib. 5. tit. 3, def. 1.

specie; se, per esempio, il testatore ha legato a qualcuno l'usufrutto della metà, del terzo, o del quarto della sua successione; costui, quanto alla metà, al terzo od al quarto dei debiti, ha i medesimi dritti ed obblighi che avrebbe, rispetto al tutto, un legatario universale dell'usufrutto.

1917. Se il testatore ha legato la metà dell' usufrutto ad uno, e l'altra metà ad un altro, i due usufruttuarî avendo fatta la divisione del loro godimento, si procederà con ciascuno di essi come nel caso precedente; sicchè se l'uno offre l'anticipazione del pagamento della sua quota de'debiti, e l'altro si rifiuta; la vendita non può eseguirsi che sulla porzione di quest'ultimo.

Allorchè si tratta di legatarî a titolo universale, di godimento di beni od oggetti di diversa natura, come quando il testatore ha legato ad uno l'usufrutto de'suoi mobili, e ad un altro quello de' suoi immobili, innanzi tutto è uopo estimare tutti i beni per conoscere il valore comparativo dei mobili e degl' immobili, e fissare su ciascuno legato la quota proporzionata dei debiti.

Adempiutosi a ciò, si deve agire separatamente con ciascuno degli usufruttuarî, come se si trattasse di due successioni di cui l' una fosse composta di mobili e l' altra d' immobili.

1918. Se il legatario dell' usufrutto dei mobili offre l' anticipazione del pagamento della quota dei debiti che gravita sulla successione mobiliare, gli si deve lasciare intatto il godimento di tutti i mobili. Se per contro non vuole fare questa anticipazione, l'erede può far vendere una parte de' mobili, e fino alla concorrenza di ciò che è necessario per soddisfare la porzione dei debiti che affettano la sua porzione.

Per le medesime ragioni, secondo che il legatario dell' usufrutto degl' immobili voglia o pur no fare l' anticipazione del pagamento dei debiti che sono a carico dei fondi, dovrà conservarne l' intero godimento, o soffrire la vendita di una porzione.

1919. Ma l' erede non potrebbe, senza il consenso delle parti interessate, vendere dei mobili per pagare i debiti che gravitano sugl' immobili e viceversa, perchè i legatarî dell'usufrutto hanno ciascuno i loro dritti a parte, e vicendevolmente non sono tenuti ad alcuna cosa.

Se il dritto di usufrutto fosse stato stabilito su varî individui, ciascun usufruttuario succedendo all' altro, sarebbe obbligato a sopportare il medesimo peso, a meno che fin dal principio non si fosse fatta una vendita parziale per estinguerlo.

CAPITOLO XL.

TRANSIZIONE: NOZIONI GENERALI SU CIÒ CHE SEGUE.

1920. Abbiamo fatto vedere, per tutto quello che precede, che cosa è la costituzione d' usufrutto: quali sono le diverse specie di questo dritto: come e sotto quali modificazioni può essere stabilito: quali sono i vantaggi, i pesi e le obbligazioni che ne risultano; ma, per giungere alla meta, bisogna ancora vedere quel che ha rapporto alla sua fine ed al rientrar in possesso del proprietario, il che formerà l'oggetto de' capitoli seguenti.

Ci rimarrebbero ben poche cose ad aggiungere a tutto ciò che abbiamo detto fin qui, se l'usufrutto non fosse una proprietà risolvibile secondo le regole del dritto comune: ma come proprietà di eccezione; come proprietà precaria di sua natura, si estingue in diverse maniere, le quali possono far nascere varie quistioni il cui esame rientra essenzialmente nell' idea generale dell' opera: e però, avvicinandoci sempre più verso il termine del nostro lavoro, siamo giunti al punto in cui non ci rimane altro che a presentare un sunto generale sul nuovo stato di cose che risulta dalla cessazione dell' usufrutto, e trattare in modo conveniente le differenti maniere onde si estingue.

Siccome l'usufrutto consiste nel dritto di godere, cessando questo dritto o essendo al suo termine, l' usufrutto si estingue, senza che rimane nulla, poichè nella sua costituzione non vi è niente di materiale.

L' estinzione dell' usufrutto dà luogo a varie conseguenze sia sotto il rapporto del possesso del fondo, sia sotto quello della proprietà.

1921. *Sotto il rapporto del possesso del fondo;* mediante l' estinzione dell' usufrutto, il possesso naturale dell'usufruttuario si trova, di pieno dritto, consolidato col possesso civile del proprietario il quale, senza alcun atto d'immissione in possesso, rimane investito dell' intero possesso e con tutti i vantaggi del possessorio che divideva prima con l' usufruttuario pel ministero del quale soltanto era in possesso (1).

1922. *Sotto il rapporto della proprietà*; mercè l' estinzione dell' usufrutto, il fondo si trova libero tra le mani del suo padrone, con la consolidazione del dritto di godimento a quello di nuda proprietà; d' onde risulta che l' aumento di valore che il fondo acquista con l' estinzione naturale dell' usufrutto, non è affatto una nuova cosa acquistata differente dal fondo; per contro è la stessa cosa che ha ricevuto l' aumento naturale di cui racchiudeva il principio; per conseguenza, se il fondo apparteneva ad una persona maritata, il valore sopravvenuto per l' estinzione dell' usufrutto, non sarà affatto un acquisto della comunione, *si proprietati nudae in dotem datae, ususfructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset* (2), salvo però la ricompensa competente che sarebbe dovuta (1437 + ab.), se si fosse estinto mediante una somma di danaro pagata dalla comunione all'usufruttuario.

1923. L' usufrutto, considerato in generale come proprietà, è sottoposto alla maggior parte delle regole comuni sulla risoluzione del dritto di proprietà, e si estingue per le medesime cause onde ha luogo l'evizione della proprietà medesima del fondo.

Ma come proprietà precaria non è trasmessibile, ed anche come dritto di servitù stabilito sul fondo altrui, l'usufrutto si estingue per molte altre maniere che risultano dalla sua propria natura: finisce in fatti per la morte dell' usufruttuario; pel decorrimento del tempo pel quale è stato stabilito; per gli atti di consolidazione che possono riunirlo alla proprietà, pel non uso durante il tempo stabilito per questa prescrizione, per la rinunzia dell'usufruttuario; per l'abuso di godimento che può commettere e per la perdita della cosa o l'estinzione delle sue funzioni.

Ci rimangono dunque ad esaminare tutte queste diverse maniere con le quali l' usufrutto si estingue. E però osserveremo, in un solo capitolo, in qual modo può terminare secondo le regole comuni sulla risoluzione del dritto

(1) Ved. il n° 33, ed al capitolo 50, il n° 2580 e segu.

(2) L. 4, ff. *de jure dotium*, lib. 23, tit. 3.

di proprietà; e tratteremo in seguito successivamente, in altrettanti capitoli, gli altri modi di estinzione che sono proprî alla sua natura; e per non obbliar nulla, aggiungeremo ancora due altri capitoli, l'uno sulla caducità del legato d'usufrutto, e l'altro sul conto a farsi dall'usufruttuario, o suoi eredi, col proprietario che rientra in godimento dopo l'estinzione dell'usufrutto.

Noi non ci occuperemo affatto qui della specie di estinzione di usufrutto che ha luogo allorchè l'usufruttuario, essendo dichiarato assente, si presume morto. Tutte le quistioni che hanno relazione a questo punto di dritto, si trovano nella nostra opera sullo stato delle persone, al capitolo dell'assenza: laonde stimiamo cosa inutile qui ripeterle, e basta rinviarvi il lettore.

CAPITOLO XLI.

DELL' ESTINZIONE DEL DRITTO DI USUFRUTTO SECONDO LE REGOLE COMUNI SULLA RISOLUZIONE DEL DRITTO DI PROPRIETÀ.

1924. L'usufrutto può, secondo le regole del dritto comune, essere, in parecchi casi, risoluto direttamente a pro del proprietario del fondo: può essere risoluto a favore dei creditori in frode dei quali fosse stato stabilito: da ultimo, può essere risoluto, indirettamente e nell'interesse dei terzi, allorchè vi è risoluzione dei dritti del medesimo constituente.

Sezione I.

Dei casi di estinzione d'usufrutto, per rivocazione diretta della sua costituzione.

1925. I. Ha luogo la rivocazione diretta, allorchè il proprietario del fondo ne ha rilasciato l'usufrutto a qualcheduno in estinzione di un debito che non esisteva, come, a modo di esempio, se l'erede in vista di un testamento che credeva valido, abbia messo il legatario dell'usufrutto in possesso, ed ha scoperto in seguito che questo testamento era stato rivocato da un atto che è stato conosciuto posteriormente al rilascio del legato. *Si fundi mei usumfructum tibi dedero, falso existimans me eum tibi debere; et antequam repetam, decesserim; conditio ejus ad haeredem quoque meum transibit* (1). Ma, in questo caso, quale sarà la restituzione di cui il legatario è tenuto per aver accettato un legato di usufrutto che non gli era dovuto?

Senza dubbio, se il legatario ricevendo il rilascio d'un legato che non gli era dovuto, conosceva la nullità della disposizione che era ignorata dall'erede, dovrebbe, come possessore di mala fede, la restituzione di tutti gli emolumenti che ne avesse percepito. Ma se fosse stato di buona fede, egli non dovrebbe restituire se non i frutti da lui percepiti dopo la scoverta del suo titolo, o dopo la dimanda di restituzione, se l'errore non lo ha conosciuto prima.

1926. Non bisogna però affatto dimenticare una verità che abbiamo stabilita al capitolo tredici, cioè che vi è una differenza essenziale tra un legato

(1) L. 12, ff. *de condict. indebit.*, lib. 12, tit. 6.

di frutti e quello d' usufrutto. Se si trattasse di un legato di frutti, dovrebbe restituirli, poichè è tenuto alla restituzione del suo legato; ma il legato d' usufrutto di un fondo, è un dono di un dritto immobiliare; è un dono di un immobile civilmente separato dalla proprietà del suolo; dunque non è un legato di frutti; si deve dunque procedere col legatario dell' usufrutto, come si procederebbe col legatario del medesimo fondo, esigendo la sola restituzione dei frutti percepiti dopo la scoverta dell' errore o della domanda di restituzione, vale a dire di dar termine all' usufrutto. Questa decisione è fondata sulla disposizione del codice (549 + 474) la quale vuole in generale che il possessore faccia suoi i frutti finchè è di buona fede, e su di un'altra ancora (1378 + 1332) la quale, statuendo specialmente sul caso in cui si è rilasciato a qualcheduno ciò che non gli era dovuto per nulla, dichiara soltanto che se vi è mala fede da parte di colui che ha ricevuto una cosa, deve restituire non solo il capitale, ma anche gl'interessi od i frutti, dal giorno del pagamento. Rendiamo anche qui grazie agl' immortali autori del codice civile, che hanno, su questo punto, sviluppata la nostra legislazione da tutte le distinzioni che si trovano nelle leggi romane, sull'esercizio dell'azione chiamata *condictio indebiti* (1).

1927. II. Se un dritto di usufrutto è stato stabilito per una donazione tra vivi, fatta sotto il pretesto di alcuni debiti, l'usufrutto potrebb'essere estinto per rivocazione diretta, sulla dimanda del donante, contro il donatario, per causa d'inadempimento delle condizioni sotto le quali era stato donato (953 + 878). La costituzione di usufrutto può essere ancora risoluta quando esso è stato stabilito a titolo oneroso, se l' usufruttuario manca ai suoi doveri, poichè la condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici nel caso in cui una delle parti manca ai suoi doveri; ma allora il solo usufrutto cessa di essere dovuto in natura; ed i dritti dell'usufruttuario non si estinguono in un senso assoluto, poichè gli si deve restituire il prezzo o la porzione del prezzo che egli aveva pagato.

1928. Nell' una e l'altra di queste due ipotesi, la costituzione di usufrutto non è affatto rivocata di pieno dritto (956 e 1184+881 e 1137); ma dev' essere ordinata da una sentenza; e quantunque la rivocazione proceda allora *ex causa antiqua;* quantunque sia fondata su di una condizione risolutiva che, a fronte dell'usufruttuario, e sotto il rapporto del dritto, agisce retroattivamente, e fa rimontare i suoi effetti al tempo in cui è stato formato il contratto, nondimeno la restituzione dei frutti è dovuta dopo intentata la dimanda rivocatoria; perchè i frutti sono un accessorio del possesso, fondato su di un titolo legittimo dal suo principio; è anch'esso legittimo, cioè il possesso, fino a che questo titolo non viene attaccato, e consistendo nel fatto del godimento col titolo, sarebbe impossibile immaginare che colui che realmente ha posseduto, non abbia avuto giammai il possesso (2).

1929. III. Quantunque la donazione in usufrutto sia pel donante assai meno importante e ruinosa di quella fatta in proprietà, nondimeno la sua rivocazione deve aver luogo per la sopravvegnenza di figli, poichè a termini dell'articolo 960+885 del codice, *qualunque possa essere il valore delle donazioni*, sono di pieno dritto rivocate per sì fatto motivo. Ed in questo caso la restituzione dei frutti deve farsi dal

(1) Ved. nelle pandette di POTHIER, lib. 12, tit. 6, n° 45 e 46; — e lib. 22, tit. 6, n° 10.

(2) Ved. FURGOLE, sull'articolo 42 dell'ordinanza del 1731.

giorno in cui è stata notificata al donatario la nascita del figlio (962†887).

1930. IV. Allorchè un uomo ha ricevuto una donazione in usufrutto, non gli è permesso di mostrarsi ingrato verso il suo benefattore, come nel caso di una donazione in tutta proprietà: la legge non fa alcuna distinzione su questo punto; laonde bisogna conchiudere che la donazione in usufrutto è anche rivocabile per causa d'ingratitudine, nei casi indicati dall'articolo 955†880 del codice, ma allora la rivocazione non avrà luogo *ipso jure* (956†881) ed i frutti debbono essere restituiti dal giorno in cui se ne fa la dimanda (958†883).

1931. V. Allorchè si tratta di disposizione a causa di morte, il legato d'usufrutto è rivocabile del pari per l'inadempimento delle condizioni apposte alla liberalità; come ancora nel caso in cui il legatario avesse attentato alla vita del testatore, o si fosse reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti, o ingiurie gravi (1046†1001).

Sezione II.

Dell' estinzione dell' usufrutto, per la rivocazione dimandata dai creditori del padrone del fondo.

1932. La donazione o la vendita del dritto di usufrutto è una vera alienazione, poichè effettua uno smembramento nella proprietà; e però non è permessa, quante volte la legge vieta di alienare; *sancimus: sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admiserit: non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam, sed et etiam ususfructus dationem.... penitus prohiberi* (1); ora, sia secondo i principî del dritto antico, sia secondo quelli del codice (1197†1150), è vietato al debitore di spogliarsi dei suoi beni in pregiudizio dei suoi creditori, e costoro possono agire nel loro proprio nome per far rivocare gli atti fatti in frode dei loro dritti; in conseguenza quest' azione rivocatoria, conosciuta nel linguaggio della giurisprudenza romana, sotto il nome di azione *pauliana*, può aver luogo nel caso della costituzione di usufrutto.

Ma siccome intorno a ciò dobbiamo parlare in un altro capitolo, crediamo acconcio spiegare allora le condizioni alle quali è subordinato l'esercizio di quest' azione.

Sezione III.

Dell' estinzione d' usufrutto, per la risoluzione dei dritti del costituente.

1933. Una di quelle massime stabilite nel codice della ragione, come sono scritte in quello della legge positiva, si è che niuno può concedere ad un altro, su di una cosa, un dritto che egli non avea, o un dritto maggiore di quello che avea; e però il possessore di un fondo di cui non ha la proprietà, o del quale abbia un dritto di proprietà risolvibile, non può stabilirvi se non l'apparenza di un dritto di usufrutto, o un dritto risolvibile sotto la medesima condizione.

1934. I. Laonde, supponendo che il testatore che ha legato l'usufrutto di un fondo, non ne era affatto il proprietario, e che il vero padrone rivendichi il suo fondo, il legatario dell'usufrutto rimarrà anche lui evitto di tutto il dritto di godimento.

1935. II. Laonde, supponendo che il donatario di un immobile manca alle condizioni che gli sono state imposte con la donazione, e che la liberalità sia rivocata per questa causa, l'usufrutto che egli aveva stabilito dopo la donazione, sul fondo donato, a pro

(1) L. 7. cod. *de rebus alienis non alienand.*, lib. 4, tit. 51.

di un terzo, si troverà estinto in forza della massima *resoluto jure dantis*, *solvitur et jus accipientis*, quantunque l' usufruttuario non abbia commesso alcuna colpa; imperocchè a termini del codice (954+879) il fondo deve, in questo caso, rientrare tra le mani del suo primo padrone, libero di tutti i pesi che fossero stati imposti dal donatario.

1936. III. Laonde, nel caso in cui la donazione si trova rivocata per la sopravvenienza di figli, l' usufrutto stabilitovi dal donatario si estingue similmente e per le medesime ragioni, poichè la legge vuole che il fondo rientri *ipso jure* nel patrimonio del donante, libero da qualunque peso di cui fosse stato gravato dal donatario. (963+888) (1).

1937. IV. Laonde, nel caso della rivocazione d'una donazione per causa d' ingratitudine, l' usufrutto che il donatario avesse stabilito, a pro di un terzo, sull' immobile donato, posteriormente alla inscrizione della copia della dimanda di revoca in margine alla trascrizione della donazione all' uffizio del conservatore delle ipoteche, sarà similmente estinto e per le medesime ragioni (958+883). Quantunque la sola dimanda di revoca non ispoglia tosto il donatario del dominio della cosa donata, nondimeno la pubblicazione che ne è fatta mediante l' iscrizione all' uffizio del conservatore, è sufficiente per avvertire il terzo ed impedire di vedersene spogliato per un delitto che non gli è affatto imputabile. Gli autori del codice, mediante ciò, hanno posto fine, in una maniera giusta e precisa, alle antiche controversie sulla quistione se e quando la rivocazione di una donazione per causa d' ingratitudine, poteva riuscire pregiudizievole ai dritti acquistati da questi terzi (2).

1938. V. Laonde, nel caso di una donazione inofficiosa, gli eredi legittimi che dimandano la rivocazione intera o la riduzione, avendo il dritto di ricuperare il fondo libero da ogni peso (929+846) o alienazioni consentite dal donatario (930+847), faranno estinguere, in tutto o in parte, il dritto di usufrutto stabilito da costui sull' immobile.

1939. Ma in questa ipotesi, il dritto di usufrutto dovrà considerarsi come un semplice peso creato dal donatario, o dovrà paragonarsi ad un' alienazione del fondo?

Questa quistione è importantissima, per la ragione che allora quando trattasi d' ipoteche o di pesi fondiarî stabiliti dal donatario, sull' immobile donato, l' erede legittimo in pregiudizio del quale la donazione è stata fatta, rientrando nella proprietà del fondo, lo ricupera franco, senza aver bisogno di alcuna formalità, eccetto la prova dell' inofficiosità della donazione; mentre quando si tratta di alienazione, non è sufficiente che vi sia inofficiosità nella donazione, onde potere, per questo solo motivo, evincere il terzo acquirente; la legge vuole ancora che al donatario che ha fatta la vendita, innanzi tutto sieno spropriati i beni (930+847), e ricavandone una somma sufficiente a quel che spetta agli eredi della riserva, il terzo acquirente sia mantenuto nel possesso del fondo.

A dirla breve, l' erede legittimo, a pro del quale la donazione inofficiosa è rivocata, potrebbe evincere l'acquirente dell' usufrutto solo dopo aver fatto vendere i beni del donatario?

Noi crediamo che deesi adottare la negativa su questa quistione.

1940. L' usufrutto è una cosa di una natura mista. Se è vero, come soventi volte lo abbiamo detto, che la costituzione di usufrutto opera uno

(1) Ved. anche POTHIER, trattato dell'assegnamento vedovile, n° 253.

(2) Ved. DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 43, glossa 1, n° 96.

smembramento nella proprietà, e partecipa in tal modo dell' alienazione del fondo, è similmente vero, che l'usufrutto, considerato in se stesso, è un dritto incorporale che partecipa essenzialmente del dritto di servitù, perchè soltanto sul fondo altrui può essere stabilito.

Bisogna dunque scegliere tra questi due rapporti, e sapere qual è quello che predomina nel caso della quistione proposta; ora, la natura del dritto reclamato dall' erede legittimo ci conduce necessariamente a decidere che qui bisogna risguardare il dritto d' usufrutto come quello di una servitù reale stabilita sul fondo dal donatario, e che deve scomparire perchè la donazione si trova rivocata.

Se, in fatti, fosse permesso, in questo caso, considerare la costituzione di usufrutto come un' alienazione che dovesse obbligare l'erede della riserva ad ispropriare innanzi tutto i beni del donatario, bisognerebbe che prima fosse reintegrato nella nuda proprietà del fondo, e poscia estimare l' usufrutto conservato al terzo acquirente, per dare all' erede sul prezzo de'beni del donatario, una somma eguale all' usufrutto conservato; ma siccome è impossibile estimare giustamente un dritto d'usufrutto, atteso che questa estimazione è assolutamente aleatoria, e non può avere se non gli effetti di un giuoco di azzardo, ne risulterebbe necessariamente, che l' erede della riserva sarebbe obbligato a giuocarsi la sua legittima, mentre la legge per assicurargliela intera vuole che la donazione sia rivocata.

1941. III. L' usufrutto può estinguersi ancora per effetto di una collazione alla successione. « Un fondo, « dice Pothier (1), cessa d' essere « soggetto all'assegnamento vedovile, « allorchè il marito è stato obbligato « a metterlo in collazione nella successione di suo padre, o di un al« tro parente che glielo aveva donato, « non trovandosi in questa successio« ne fondi di eguale valore e bontà, « in quantità sufficiente per eguaglia« re le quote de' coeredi del marito.

« Questa massima è fondata sul mo« tivo che il marito avendo avuto il « fondo a condizione di metterlo in « collazione, non lo ha potuto sotto« porre all' assegnamento vedovile di « sua moglie se non sotto il medesi« mo peso, atteso che il dritto della « moglie non può avere maggiore « estensione di quello del marito d' on« de deriva ».

(1) Trattato dell'assegnamento vedovile, n° 96.

Quel che dice questo autore rispetto all' assegnamento vedovile, dovrebbesi applicare ad ogni donazione in usufrutto che fosse oggidì consentita da uno dei conjugi a pro dell'altro nei capitoli matrimoniali, o stabilita a pro di un terzo, da un donatario qualunque che avesse ricevuto l'immobile senza dispensa dalla collazione, perchè il principio di estinzione, per la risoluzione de' dritti del costituente è il medesimo in tutti i casi; e l' articolo 865 + 784 del nostro codice vuole ancora che quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscano alla massa della eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; il che però dev' essere limitato al caso in cui, per effetto della divisione, cadessero nella quota degli altri coeredi; perciocchè trovandosi nella porzione del medesimo donatario, i pesi da lui impostivi rimarrebbero intatti, poichè il suo dritto di proprietà non sarebbe affatto risoluto.

1942. Secondo l' articolo 860 + 779 del codice, la collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l' immobile prima dell'apertura della successione; ed allora si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo di quest'apertura. Sulla qual cosa può riprodursi la quistio-

ne che abbiamo testè esaminato, cioè se secondo questa disposizione del nostro nuovo dritto, l'alienazione dell'usufrutto, fatta dal donatario, fosse sufficiente affinchè la collazione avesse luogo prendendo altrettanto di meno, il che avrebbe per effetto di lasciare in godimento il terzo acquirente dell'usufrutto, come se fosse acquirente della proprietà del fondo.

Noi siamo di avviso doversi decidere questa quistione come abbiamo risoluta l'altra, e dire ancora oggidì, come Pothier lo diceva a tempi suoi, che la costituzione di usufrutto non sarebbe sufficiente per dar luogo alla collazione prendendo altrettanto di meno. Questa risoluzione risulta dal medesimo testo della legge; imperciocchè allora quando dice che la collazione ha luogo per imputazione, nel caso che il donatario ha *alienato l'immobile*, il senso naturale di queste parole indica l'alienazione della proprietà medesima: ora, parlando esattamente ed in termini proprî, non può dirsi che l'immobile sia alienato mediante una semplice costituzione di usufrutto; dunque il nostro caso non è quello preveduto dall'articolo 860+779 del codice.

1943. Senza dubbio l'usufruttuario ha il dritto, come lo avrebbe un creditore ipotecario, d'intervenire nella divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei suoi dritti (865 + 784). Oltracciò, noi opiniamo ancora che egli vi dovrebb'essere chiamato, e la sua condizione qui è assai differente da quella del creditore ipotecario, perchè si tratta di disporre della sua cosa, come già lo abbiamo detto altrove (1), ed è necessario che verifichi se la collazione può esser fatta per imputazione, e vi sieno motivi giusti onde abbia luogo in sì fatto modo per conservare il suo dritto, anzichè vedersene privato per effetto di una collazione in natura.

Ma allorchè la collazione deve aver luogo in natura, per la ragione che non si trovano nella eredità altri immobili della stessa natura, valore e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi (859 + 778), l'usufruttuario non vi si può opporre pel solo motivo che la costituzione d'usufrutto deve aver un effetto simile all' alienazione del medesimo fondo.

1944. Sembra, a primo aspetto, che il donatario che ha stabilito un dritto di usufrutto sul fondo che gli è stato donato, non dovrebbe avere la facoltà di annullare i dritti dell' usufruttuario mettendo in collazione questo fondo, per prendere parte alla successione del donante, allorchè la collazione non è richiesta per soddisfare alla legittima o riserva degli altri coeredi. Ma bisogna por mente che egli non potrebbe liberarsi dalla collazione se non rinunziando all'eredità per attenersi alla sua donazione, e, con la concessione del dritto di usufrutto, fatta durante la vita del donante, egli non ha potuto rinunziare alla successione di costui, poichè ciò è una cosa sulla quale le leggi (1130+1084) non permettono di contrarre alcuna obbligazione. Si può rinunziare ad una successione solo dopo che si è aperta, ma non mai prima.

Se dunque l' usufrutto fosse stato stabilito dal donatario posteriormente alla morte del donante, si potrebbe dire che egli si abbia imposto la legge di attenersi alla sua donazione, per non recare alcun pregiudizio all' usufrutto che ha conceduto. Ma non può essere lo stesso della costituzione di usufrutto fatta prima della morte del donante, poichè in questo caso non poteva imporsi alcuna obbligazione di rinunziare alla successione di un vivente.

1945. Da ciò che abbiamo detto risulta ancora un' altra quistione. Essa

(1) Ved. il nº 1252 e seg.

consiste nel sapere se l' usufruttuario che ha ricevuto il suo dritto dal donatario, e che si trova in conseguenza' evitto per effetto della collazione in natura, deve avere un' azione in garentia per esigere una indennità.

Senza dubbio, se egli avesse acquistato il suo dritto di usufrutto a titolo oneroso, come per vendita, cambio o qualunque altro atto equivalente, gli sarebbe dovuta un' indennità per causa di evizione, poichè è questa una condizione naturalmente inerente a questa specie di contratti (1626, 1705+1179, 1551). Nondimeno fa mestieri osservare che qui l' evizione non darebbe all' usufruttuario il dritto di ripetere il rimborso del capitale che avesse pagato, nè la restituzione degli oggetti ceduti in cambio: potrebbe solo esigere una indennità annuale di godimento, e non si potrebbe obbligarlo a ricevere un' altra cosa, perchè il contratto di costituzione di usufrutto è aleatorio di sua natura, e ciascun anno di godimento racchiude il pagamento di una parte del prezzo che ha potuto costare; e, sotto questo rapporto, dev'essere assimilato a quello della rendita vitalizia, la cui mancanza di pagamento non autorizza il creditore a chiedere il rimborso del capitale (1978+1850), come, da sua parte, il costituente non può liberarsi con offrire il rimborso del capitale, anche rinunziando alla ripetizione delle annualità pagate (1979+1851).

1946. Ma supponiamo che si tratti di un dritto di usufrutto stabilito a titolo gratuito; che un conjuge, per esempio, che ha ricevuto da suo padre la donazione di un fondo, ne abbia a sua volta legato l' usufrutto al suo conjuge sopravvivente; che, per effetto della collazione fatta dai figli alla successione del loro avo, questo fondo sia dato nella divisione al fratello del primo donatario, il conjuge sopravvivente che ne aveva l'usufrutto, avrebb' egli un'azione in garentia, per ottenere un' indennità in ragione dell' evizione da lui sofferta?

L' azione in garentia può aver qui per oggetto due cose che non bisogna confondere e che consistono, da una parte, nella ripetizione delle spese di riparazione o miglioramenti che l'usufruttuario avesse fatto nel fondo; e, da un' altra parte, nella dimanda d' indennità pel non godimento del fondo il cui usufrutto in natura si trova risoluto.

Per quel che spetta alla ripetizione delle spese di riparazione o miglioramenti, noi osserviamo che tutti gli autori sì antichi come moderni insegnano, come un punto certo di giurisprudenza, che il donatario non ha alcuna garentia ad esercitare contro il donante intorno a ciò, per la ragione che costui non deve soffrire alcun danno in conseguenza di un benefizio che ha voluto fare: che intanto ne soffrirebbe uno se fosse obbligato al rimborso delle spese di cui non profitta. Non pertanto si oppone:

1947. 1.° Il caso in cui il donante, avendo scientemente disposto della cosa altrui, si è reso colpevole di dolo verso il donatario; *Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit, inque eam sumptus magnos fecero, et sic evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere, plane de dolo posse me adversus eum habere actionem si dolo fecit* (1): ora, non si può dire che il donatario che ha stabilito un dritto di usufrutto sul fondo che è stato donato, si sia renduto colpevole di dolo, solo perchè sapeva che questo fondo avrebbesi potuto, secondo le circostanze, sottoporre alla legge della collazione. Non si può dire che abbia donato la cosa altrui, poichè il fondo gli apparteneva in tutta proprietà: ha solamente voluto dare un dritto risolvibile, e ciò non può essere una giusta ragione di trattarlo co-

(1) L. 18, § 3, ff. *de donat.*, lib. 39, tit. 5.

me se si fosse reso colpevole di dolo verso l'usufruttuario; dunque questi non deve avere contro di lui alcuna azione in garentia, in ragione delle spese che ha fatto nel fondo.

1948. 2° La garentia è dovuta dal donante, allorchè se ne ha imposto l'obbligo con l'atto di donazione; *quoniam avus tuus, cum praedia tibi donaret de evictione eorum cavit, potes adversus cohaeredes tuos ex causa stipulationis consistere ob evictionem praediorum, pro portione scilicet haereditaria* (1). Deesi dire altrettanto del caso in cui si tratta di una donazione la cui garentia è dovuta di pieno dritto, come quella che ha per causa la costituzione della dote (1440, 1547 + ab. e 1360), perchè fatta conformemente al dritto che regola la sua specie, la garentia vi è reputata tacitamente stipulata, solo perchè non vi è alcuna riserva in contrario; ora, questo caso particolare non ha neppure alcuna cosa di comune con quello della quistione proposta; dunque l'usufruttuario non potrebbe dedurne alcuna conseguenza contro il donante del dritto d'usufrutto.

1949. Nondimeno, se il donatario evitto non ha, ne' casi ordinari, alcuna garentia ad esercitare per le sue spese, contro il donante che non ne profitta, non è privato però di ogni ripetizione: perciocchè non può essere obbligato all' abbandono del fondo, se innanzi tutto, l' erede che lo rivendica e che profitterà delle sue spese, non lo abbia indennizzato, *in rem petitam si possessor ante litem contestatam sumptus fecit; per doli mali exceptionem ratio eorum haberi debet, si perseveret actor petere rem redditis sumptibus* (2); ora, qui il terzo rivendicante è la successione alla quale la collazione dev' esser fatta; ed è questa la ragione perchè il codice vuole che si dia credito al donatario delle spese che hanno migliorato la cosa, avuto riflesso al maggiore valore di essa al tempo della divisione (861 + 780), e che sia rimborsato delle spese necessarie che ha fatto per la conservazione della cosa, quantunque non l'abbiano affatto migliorata (862 + 781). Da questi principî che sono stabiliti dal codice, e che lo erano ancora dall' antica giurisprudenza (3), risulta che la successione che profitta delle spese fatte nel fondo messo in collazione, in quanto che aumentano la massa dei suoi beni, deve un'indennità per questo motivo, e spetta all' usufruttuario sì fatta indennità, perchè egli ha pagato il prezzo de' lavori che ne costituiscono la causa.

1950. Ma questa conseguenza che è rigorosamente giusta rispetto agli eredi differenti da colui che era donatario del fondo messo in collazione, allorchè ne ha legato o donato l'usufrutto, è ammessibile ancora verso costui? può dirsi che rispetto a lui l' usufrutto era stato stabilito sotto la condizione che l' usufruttuario non avrebbe alcuna ripetizione a fare contro di lui, sia in ragione dei miglioramenti, sia in ragione delle riparazioni ordinarie, poichè tale è la legge che regola la costituzione di questa specie di dritto? se gli è dovuta un'indennità dagli altri eredi, ciò avviene perchè non avendo partecipato al contratto di costituzione d' usufrutto, qui sono dei terzi; ma egli non avendo affatto la qualità di terzo rivendicante, non può essere suscettivo dell'eccezione del dolo, allorchè richiede i dritti che gli erano assicurati per una conseguenza naturale dell' atto constituente l' usufrutto?

Questo linguaggio sarebbe perfettamente giusto se, per un effetto della

(1) L. 2 cod. *de evictionibus*, lib. 8, tit. 45.

(2) L. 27, § 6, ff. *de rei vindicat.*, lib. 6, tit. 1.

(3) Ved. Lebrun, trattato delle successioni, lib. 3, cap. 6, sez. 3, n° 29 e 32.

divisione, il fondo che era stato confuso momentaneamente ed in modo provvisionale nella massa, si trovasse dato al donatario medesimo. In questo caso l' usufruttuario dovendo conservare il suo godimento non potrebbe avere alcun dritto di ripetizione contro il donatario in ragione delle riparazioni ordinarie o dei miglioramenti che avesse fatto nel fondo. Egli al contrario avrebbe dritto contro gli eredi e secondo la proporzione della quota ereditaria di ciascuno di essi, perchè loro non dovea nulla, ed in conseguenza non si è potuto estimare rispetto ad essi il fondo in tutto il suo valore attuale, senza reputare a loro carico le loro quote del prezzo dei lavori fatti dall' usufruttuario: ma quanto a ciò che riguarda il solo donatario, non vi sarebbe alcun rimborso a dimandargli, a meno che non si trattasse di riparazioni straordinarie, nel qual caso egli dovrebbe, come ciascun altro erede, la sua porzione del prezzo che hanno costato.

1931. Allorchè per contro l' usufruttuario è evitto del godimento, atteso che l' immobile è spettato in divisione ad un erede diverso dal donatario, noi siamo di avviso che il suo rimborso dovrà prendersi dall'intera massa dei beni, senza unirvi la porzione del donatario che aveva stabilito il dritto di usufrutto, salvo però qualche modificazione sull' indennità di un altro genere di cui parleremo in seguito.

La ragione di questa decisione si è che se in generale non è dovuto all' usufruttuario alcun rimborso per ispese, tranne quelle di riparazioni straordinarie; la legge che prescrive ciò, suppone che egli godrà del fondo fino al termine naturale dell' usufrutto, e che egli non sarà affatto prematuramente evitto, dopo avervi fatto delle spese più o meno considerevoli, nella veduta di profittare del frutto dei suoi lavori, fino al momento della sua morte. L'evizione che soffre travolge dunque l' ordine naturale delle cose. E siccome non è tenuto ad abbandonare il frutto delle sue spese se non in virtù di un quasi-contratto o di una convenzione tacita, ma sinallagmatica, convenzione che si trova priva degli effetti che dovea produrre a suo pro, fa mestieri che sia anche alleviato del peso che gl' imponeva, e che non soffra alcuna perdita per essere stato ingannato nella sua espettazione che tornerebbe a vantaggio del solo proprietario.

1932. Osserviamo, di passaggio, che in tutto quello che abbiamo detto in fatto di riparazioni, noi abbiamo inteso parlare di quelle di grande manutenzione, le cui spese possono essere considerevoli, e non delle piccole riparazioni che ordinariamente si chiamano locative, le quali essendo sempre un peso del godimento attuale, non possono giammai essere un oggetto di ripetizione a dimandarsi da colui che ha percepito i frutti del fondo.

1933. Quanto all'indennità che potrebb' essere richiesta dall' usufruttuario per causa di non godimento in natura, risultante dall' evizione del fondo, è uopo farsi una distinzione tra il caso in cui la collazione è stata fatta forzosamente per soddisfare alla legittima dei figli differenti dal donatario, e quello in cui la collazione non è richiesta pel pagamento della riserva legale degli altri eredi.

Allorchè si tratta di una donazione inofficiosa, il cui obbietto dev' essere forzosamente messo in collazione pel pagamento delle legittime degli altri eredi, il donatario che aveva stabilito a titolo gratuito un dritto di usufrutto sul fondo messo in collazione, non deve nè garentia, nè indennità all'usufruttuario, rispetto alla privazione del godimento che egli soffre per l'evizione della cosa. La ragione di ciò si è che il dritto di proprietà e quello di

usufrutto sono egualmente risoluti *ex causa antiqua et necessaria*; che il donatario soffre egli medesimo un' evizione assoluta, e l'atto di beneficenza che ha voluto praticare, donando l' usufrutto del fondo, non può essere un titolo legittimo per obbligarlo ad altri sacrifizî.

Ma nel secondo caso, vale a dire, allorchè il donatario che aveva stabilito, anche a titolo gratuito, un dritto di usufrutto sul fondo donato, fa la collazione perchè preferisce confonderlo nella massa, per dividere con gli altri eredi, anzichè rinunziare alla successione per attenersi al dono che gli era stato fatto, se, per effetto della divisione, il fondo messo in collazione spetta al donatario che lo aveva gravato d' usufrutto, non vi sarà alcun mutamento nella condizione dell' usufruttuario, il quale continuerà a godere, perchè il suo dritto non è stato affatto risoluto; se per contro il fondo è spettato in divisione ad un altro erede, l'usufruttuario perderà il vantaggio di poter esercitare il suo dritto in natura sull' immobile medesimo, ma avrà un' azione contro il suo cedente per ottenere un' indennità. Due ragioni essenziali debbono far adottare questa decisione.

1934. *La prima*, che in questo caso, il dritto di usufrutto non si è risoluto *ex causa necessaria*, poichè si è estinto atteso che il donatario ha voluto far la collazione anzichè attenersi alla sua donazione; e siccome non poteva rivocare impunemente la costituzione di usufrutto che aveva consentito; condannandolo ad una indennità a pro dell'usufruttuario, non si fa altro che renderlo garante di una perdita avvenuta pel suo proprio fatto, il che è conforme a tutti i principî della giustizia.

1935. *La seconda*, che mettendo in collazione il fondo gravato di usufrutto, per dividere tutti i beni con gli altri eredi, il donatario che fa la collazione non soffre realmente alcuna evizione, perchè egli conferisce l'immobile nella divisione per ottenerne altrettanto, nel caso che non lo ritrova nella sua porzione. Se dunque non dovesse alcuna indennità pel non godimento dell'usufruttuario, egli avrebbe tutto a suo vantaggio, e viceversa per costui, il che non sarebbe mica giusto. La specie di permuta che ha luogo mediante la divisione, deve tornar utile all'usufruttuario ed al donatario; perchè il fondo ceduto avendo appartenute ad ambidue, all' uno quanto alla proprietà, ed all' altro quanto all'usufrutto, è uopo che entrambi abbiano dritto sulla porzione ricevuta in contraccambio.

1936. Daremo termine facendo osservare che se l' usufruttuario avesse fatto miglioramenti, o spese considerevoli per riparazioni nel fondo, e ne avesse ottenuto il rimborso sulla massa della successione; quando si stabilirebbe la indennità, che come abbiamo detto gli è dovuta dal donatario pel non godimento del suo usufrutto, bisognerebbe estimare il prodotto del fondo, deducendo quello dei miglioramenti o degl'interessi delle somme pagate per ispese di riparazione, altrimenti si farebbe un doppio impiego della somma a carico del donatario che ha fatto la collazione.

1937. VII. Se una donazione è stata fatta col dritto di riversione in caso di premorienza del donatario (951 + 876), e questi muoja prima del donante, ma dopo aver istabilito un dritto di usufrutto sul fondo, questo dritto sarà pienamente risoluto (952 + 877), perchè allora il fondo deve tornare nelle mani del suo primo padrone franco e libero da ogni peso o alienazione consentita dal donatario.

Non bisognerebbe affatto decidersi egualmente rispetto all' usufrutto stabilito dal compratore col patto della

ricompra, e dire che deve estinguersi al tempo del riscatto. In questo caso, in fatti, il dritto di usufrutto non si estingue: cambia solo di oggetto, come diremo altrove.

1958. VIII. Allorchè una donazione è stata fatta da un ascendente ad un discendente, ed il donatario muore prima del donante senza lasciare figli, l' immobile donato ritorna al donante, perchè la legge (747+670, agg.) vuole che gli ascendenti succedano ad esclusione di tutti gli altri alle cose da essi donate ai loro figliuoli o discendenti morti senza posterità; ma questa riversione non ha i medesimi effetti di quella convenzionale; non risolve nè i pesi imposti, nè le alienazioni consentite dal donatario, poichè l'ascendente riprende di ciò che aveva donato solo quello che ritrova in natura nella successione del donatario; dunque l'usufrutto stabilito da costui non è risoluto; e quand' anche questa costituzione d'usufrutto risultasse da una disposizione testamentaria, fatta dal donatario, non sarebbe neppure risoluta, perchè l'ascendente troverebbe nella successione legittima del suo discendente la nuda proprietà, e non l' immobile in pieno dominio. Simile è l'opinione di Chabot nel suo comento sull'articolo 747 + 670, agg. del codice, pag. 454, ove cita un arresto della corte di cassazione che ha consacrato sì fatta dottrina.

Questi sono i diversi casi in cui il dritto di usufrutto può estinguersi secondo le regole che riguardano la risoluzione del dritto di proprietà.

Ci rimane ad esaminare quali sono i diversi modi di estinzione che gli sono propri, secondo la sua natura particolare; e ciò formerà l' oggetto del capitolo seguente.

CAPITOLO XLII.

DELL' ESTINZIONE DEL DRITTO D'USUFRUTTO PER LA MORTE DELL' USUFRUTTUARIO.

1959. L' usufruttuario può morire naturalmente o civilmente. La regola generale è che il dritto di usufrutto si estingue ancora per la morte civile: nondimeno, relativamente a quest' ultimo caso, vi sono delle osservazioni a farsi che non sono egualmente applicabili al primo, per la qual cosa dobbiamo separatamente trattare quel che concerne all'uno ed all'altro.

Ciò formerà l' obbietto delle due sezioni seguenti, nelle quali esamineremo le principali quistioni che possono elevarsi sulla materia.

Sezione I.

Dell' estinzione dell' usufrutto per la morte naturale dell' usufruttuario.

1960. L' usufrutto si estingue per la morte naturale dell' usufruttuario: la legge lo stabilisce formalmente (617+542, mod.); e quand'anche intorno a ciò la sua disposizione fosse meno espressa, questa conseguenza risulterebbe da se sola dalla natura delle cose.

Da una parte, l' usufrutto considerato rispetto alla persona dell'usufruttuario, consiste nella facoltà di godere della cosa che ne è gravata: ora,

troncando il filo della vita, la morte annichila tutte le facoltà dell'uomo, e non può esservi dritto di godere laddove manca ogni godimento possibile; dunque il dritto di usufrutto si trova annientato, come sparisce ogni attributo per l'annichilamento del suo soggetto.

Ciò è rigorosamante vero, anche quando l'usufrutto è stato stabilito su molte teste, poichè, come abbiamo detto altrove (1), non in forza della trasmissione passa dal primo al secondo, ma come un altro dritto particolarmente legato a costui.

Da un'altra parte, se l'usufrutto non si estinguesse per la morte dell'usufruttuario; se fosse per contro trasmessibile, come il dritto di proprietà, agli eredi e successori di colui a pro del quale si è stabilito, la nuda proprietà non sarebbe altro che una cosa illusoria e senza utilità; sicchè vi sarebbe della contradizione nei termini, allorchè stabilendo un semplice dritto di usufrutto, gli si volesse dare una durata perpetua, mercè la trasmissione ereditaria, poichè ciò sarebbe realmente alienare l'intero dominio.

1961. L'usufrutto si estingue dunque naturalmente per la morte dell'usufruttuario, e sì fatta estinzione ha luogo quantunque fosse stato stabilito per atto tra vivi, senza che qui si possa opporre il principio generale che regola i contratti e che vuole che noi fossimo reputati stipulare tanto per noi quanto per i nostri eredi; perchè questa regola del dritto comune nelle convenzioni cessa di aver la sua applicazione, allorchè la natura delle cose vi si oppone (1122+1076), come nel caso dell'alienazione dell'usufrutto; *Si quis ita stipulatus fuerit uti-frui sibi licere; ad haeredem ista stipulatio non pertinet* (2). Affinchè continuasse su parecchie teste, fa mestieri che ciò risulti da una disposizione espressa, notata nell'atto constitutivo. Su ciò può vedersi quel che abbiamo detto nella sezione due del capitolo dieci.

Su un legato d'usufrutto fosse fatto a pro di un individuo minore di diciotto anni, il padre o la madre del minore non emancipato, ne avrebbe il godimento in forza della patria potestà: in questo caso l'usufrutto si estinguerebbe per la morte del padre o per quella del figlio?

1962. Secondo il disposto della legge romana, questa specie di usufrutto non si estingueva nè per la morte del padre, nè per quella del figlio soltanto. Chiunque dei due fosse premorto, il dritto continuava sulla testa dell'altro fino alla sua morte; *et ideo sancimus in hujusmodi casibus, neque si servus vel filiusfamilias in praefatos casus inciderit, interrumpi patri vel domino usumfructum, qui per eos acquisitus est. Neque si pater magnam capitis diminutionem, vel mediam passus fuerit, vel morte ab hac luce fuerit exemptus, usumfructum perire: sed apud filium remanere:* (3). Le parole di questo testo c'indicano abbastanza che questa decisione non era che il seguito e come un resto della massima, *quiquid acquirit filius, acquiritur patri*, vale a dire che l'usufrutto essendo considerato come acquistato dal padre, o constituito a suo pro come a quello del suo figliuolo, non dovea affatto terminare con la sola morte del figlio: ma i principî del dritto romano che davano luogo a questa singolare disposizione, essendo estranei alla nostra presente legislazione, bisogna conchiudere che il padre che non ha, fra noi, altro che un semplice godimento dell'usufrutto del figlio, deve decaderne per la morte di costui, poichè l'usufrutto si estingue per questo avvenimento.

1963. Poichè l'usufrutto, quando

(1) Ved. il n° 15, 16, 310 e 449.

(2) L. 38, § 10, ff. *de verb. obligat.*, lib. 45, tit. 1.

(3) L. 17, cod. *de usufructu*, lib. 3, tit. 33.

è già costituito, si estingue con la persona dell' usufruttuario, bisogna dire a più forte ragione che quando soltanto esiste l'azione per richiederne il rilascio, essa spira insiem con colui al quale apparteneva; *non solum usumfructum amitti capitis minutione constat, sed et actionem de usufructu* (1).

1964. L'estinzione dell' usufrutto per la morte di colui che era rivestito di sì fatto dritto, ha questo di particolare che essa è essenzialmente totale, perchè non può esservi usufrutto laddove non vi è più usufruttuario. Non è lo stesso delle altre cause di estinzione; come quando risulta dalla consolidazione o dalla prescrizione di cui parleremo in seguito. Esse possono estendersi su di una parte delle cose sottoposte al godimento dell' usufruttuario, e parzialmente estinguere il suo dritto; *excepta capitis minutione, vel morte, reliquae causae vel pro parte interitum ususfructus recipiunt* (2).

1965. Quand' anche nell' atto constitutivo dell' usufrutto si fosse determinata la durata, se l' usufruttuario morisse prima del termine stabilito, il dritto si estinguerebbe interamente, senza che egli potesse trasmettere nulla, per l'avvenire, al suo erede; *tunc enim ad posteritatem ejus usumfructum trasmitti non est penitus possibile*: *cum morte usumfructum penitus extingui juris indubitati sit* (3).

1966. L' usufrutto si estingue dunque necessariamente per la morte dell' usufruttuario, ma dell' usufruttuario in titolo, vale a dire di colui sul capo del quale è stato stabilito, e non di quello che fosse cessionario o acquirente dell' usufrutto stabilito sulla testa di un altro. Suppongasi che un usufruttuario abbia ceduto il suo dritto ad un terzo, o che per una espropriazione fatta contro di lui, un terzo ne sia divenuto l' aggiudicatario, la morte del cessionario o del terzo acquirente non estinguerà l' usufrutto, perchè non essendo stabilito sulla loro testa, essi non sono usufruttuari in titolo; essi trasmetteranno dunque ai loro eredi il dritto di godere, come godevano essi medesimi fino alla morte dell'usufruttuario in titolo, che è il solo a pro del quale è stato stabilito l' usufrutto, non ostante la cessione che ha avuto luogo a vantaggio di un altro, quanto agli emolumenti utili che vi possono essere inerenti. Per essere altrimenti, bisognerebbe che la vendita o la cessione del dritto d'usufrutto fossero state fatte col consenso del proprietario del fondo, onde rendere usufruttuario colui che ne farebbe l'acquisto. In questo caso, il trasferimento essendo perfetto, solo con la morte di quest' ultimo l'usufrutto si estinguerebbe.

1967. Siccome la vendita della cosa soggetta all' usufrutto non opera alcuna mutazione ne'dritti dell' usufruttuario (621+546), similmente la mutazione della proprietà che può aver luogo per la morte del proprietario, non reca alcun mutamento all' usufrutto convenzionale; *usufructuario autem superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, jus utendi-fruendi non tollitur* (4). In questo caso se l' usufrutto non fosse stato ancora rilasciato, ed il proprietario avesse rimasto molti eredi, l' obbligazione di farne il rilascio graviterebbe su tutti, e ciascuno di essi vi sarebbe tenuto in proporzione della sua quota ereditaria; *reo quoque promittendi defuncto in partes haereditarias ususfructus obligatio dividitur* (5).

1968. Abbiamo detto che la mor-

(1) L. 1 in princip., ff. *quibus mod. usufr. amit.*, lib. 7. tit. 4.

(2) L. 14, ff. *quibus mod. usufr amitt.*, lib. 7. tit. 4.

(3) L. 12, cod. *de usufructu*, lib. 3, tit. 33.

(4) L. 3, § 1, cod. *de usufr.*, lib. 3, tit. 33.

(5) L. 5, ff. *de usufructu.*, lib. 7. tit. 1.

te del proprietario non reca alcun pregiudizio *all' usufrutto convenzionale*, perchè è del tutto diverso nel caso dell' usufrutto legale del padre o della madre, il quale non avendo altra durata che quella dell'esercizio della patria potestà su i figli minori di diciotto anni, si estingue necessariamente per la morte di costoro, come abbiamo detto nella sezione prima del capitolo cinque di quest' opera (1).

Del rimanente, è chiaro che l' usufrutto convenzionale o legale non può ricevere alcun pregiudizio per la morte dell' affittajuolo cui fosse stato fittato il fondo, *mortua conductrice ususfructus extingui minime potuit* (2); le azioni del fitto essendo trasmesse all' erede, l' usufruttuario le esercita contro di loro.

Sezione II.

Dell' estinzione dell' usufrutto per la morte civile dell' usufruttuario.

1969. L' usufrutto in generale si estingue per la morte civile dell'usufruttuario (617+542, med.), come nel caso della sua morte naturale, poichè la sua successione è egualmente aperta (25+ab.), e si tratta di un dritto personale che non passa ai suoi eredi.

E però, allorchè l' usufruttuario è stato condannato ad una delle tre pene che producono la morte civile, cioè la pena di morte (25+ab.), quella de' lavori forzati a perpetuità, e quella della deportazione (3), il suo usufrutto si estingue dal giorno dell' esecuzione per effigie della sentenza (26+29), se la condanna è contraddittoria, e cinque anni dopo questa esecuzione (27+30, med.), se è stato condannato in contumacia.

Durante i cinque anni accordati al condannato in contumacia, per presentarsi, l' usufrutto che gli appartiene, come gli altri suoi beni, sono messi sotto sequestro, per essere amministrati dagli agenti del demanio (4).

1970. Abbiamo veduto alla fine della sezione precedente, che, quando si tratta dell' usufrutto legale dei genitori, esso si estingue non solamente per la morte naturale del padre o della madre usufruttuaria, ma eziandio per quella del figlio proprietario del fondo, per la ragione che questa specie di usufrutto è un accessorio concomitante della patria potestà, per conseguenza non può sussistere laddove essa più non esiste. Bisogna dire altrettanto e per le medesime ragioni, nel caso in cui il figlio è colpito dalla morte civile, perchè allora la patria potestà è egualmente annientata nel padre, e la successione del figlio del pari è aperta a pro de' suoi eredi; a meno che però questi eredi non sieno fratelli o sorelle del morto civilmente, e non sieno anche essi minori di diciotto anni, nel qual caso l'usufrutto paterno rinascerebbe sulle loro porzioni, ed avrebbe luogo a causa della loro qualità personale.

1971. Ma la condanna ad altre pene, anche afflittive od infamanti, come sono i lavori forzati a tempo o la reclusione, l' usufruttuario che ne è colpito, non decade nè dall' usufrutto legale, nè dal convenzionale che può appartenergli; perchè non incorre affatto nella perdita dei suoi dritti civili; egli è privato soltanto del loro esercizio, cadendo in uno stato d' interdizione legale, durante la pena; e gli è nominato un curatore per l'amministrazione dei suoi beni, secondo le formalità prescritte per la nomina di un tutore ai minori o interdetti (5).

(1) Ved. il n° 126.

(2) L. 18 in fin., cod. *de jur. dotium*, lib. 5, tit. 12.

(3) Ved. l' art. 18+7 del codice penale.

(4) Ved. nel nuovo repertorio, alla parole *sequestro per contumacia*.

(5) Ved. l' art. 29+16 del codice penale.

1972. A termini dell'articolo 1982 † 1854 del codice, la rendita vitalizia non si estingue per la morte civile del proprietario: deesene continuare il pagamento durante la sua vita naturale, o a lui medesimo, se è stata stabilita a titolo di alimenti; od a' suoi eredi, se è stata stabilita a qualunque altro titolo, come già abbiamo detto altrove, secondo l'opinione di Toullier: ma perchè questa differenza tra l'usufrutto e la rendita vitalizia? L'uno e l'altra sono egualmente dei dritti personali; perchè dunque l'usufrutto si estingue per la morte civile dell'usufruttuario, mentre la rendita vitalizia si estingue solo per la morte naturale di colui al quale è dovuta?

Senza dubbio questa contrarietà nelle disposizioni della legge su i dritti che hanno tanta analogia sarebbe difficile ragionevolmente giustificarsi, se non si dovesse far capo della natura medesima dell'usufrutto o della rendita, considerati come dritti puramente personali e vitalizi: ma rimontando alla loro causa, cessa la meraviglia di questa diversità nelle regole alle quali la loro estinzione è sottoposta.

1973. È difficilissimo che l'usufrutto sia stabilito altramente che per donazione tra vivi o per legato. Benchè possa essere stabilito per vendita, o per qualunque altro atto a titolo oneroso, è certo realmente che un acquisto di sì fatta natura è talmente straordinario, o affatto conforme ai nostri usi, che il legislatore non ha creduto acconcio occuparsene sotto quest'ultimo punto di veduta: *Quod raro fit, non observant legislatores; sed quod fit plerumque, et respiciunt et medentur* (1); ora, in fatto di liberalità, il pensiero del donante è tutto rivolto al donatario o al legatario; è dunque conforme all'ordine naturale delle cose di non estendere il godimento di un legato d'usufrutto oltre la morte civile del legatario; poichè ne profitterebbero i suoi eredi ai quali il testatore non ha voluto dar nulla.

1974. La rendita vitalizia, per contro, è stabilita il più sovente per un atto commutativo. L'uomo, le cui rendite non sono sufficienti ai suoi bisogni, dà i suoi capitali ad interesse, ma vitalizio; o vende, pel medesimo motivo, le sue possessioni stabilendovi sopra un censo: tale è la causa più ordinaria della rendita vitalizia: tale è la causa sulla quale il pensiero del legislatore ha dovuto principalmente fermarsi. Il prezzo delle possessioni o del capitale dato a censo, consiste negl'interessi stipulati sotto il nome di annualità, con l'atto constitutivo della rendita; ciascuna annualità racchiude il rimborso d'una parte di questo capitale. Allorchè il creditore è colpito dalla morte civile, non può dirsi che il capitale dovuto da colui che è gravato di questa specie di rimborso, si trovi interamente soddisfatto, perchè si contrattò in contemplazione della morte naturale, e fino al tempo di questa morte il debitore si obbligò di pagare; che l'avvenimento della morte civile era inimmaginabile, e non sarebbe stato neppure permesso prevederlo; *quoniam nefas est tristes casus expectare* (2); in conseguenza risulta dal medesimo contratto constitutivo della rendita, che il di più del prezzo è ancora dovuto, non ostante l'accidente che non si aveva potuto prevedere; *iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur* (3). Per sì fatte considerazioni la regola che vuole, in generale, che ciascuno sia reputato stipulare tanto per sè che per i suoi eredi, può essere invocata, in questo caso, dagli eredi del proprietario della rendita vitalizia, quando è colpito dalla morte civile.

(1) Novel. 94, cap. 2.

(2) L. 34, § 2, ff. *de contrahenda vend.*, lib. 8, tit. 1.

(3) L. 9 in fine, *de transact.*, lib. 2, tit. 15.

1975. Intanto risulta da ciò che il dritto d' usufrutto, stabilito a titolo oneroso, deve durare ancora dopo la morte civile incorsa dall' usufruttuario, allorchè nel titolo costitutivo non vi è nulla che indichi che le parti abbiano positivamente voluto che fosse, in ogni caso, prolungato fino alla morte naturale. Vi sarebbe forse più armonia nel sistema della legge, se essa stabilisse la medesima disposizione su questo caso come su quello della rendita vitalizia convenuta per atto commutativo; ed anche se il legato della rendita vitalizia fosse sottoposto alla medesima regola di quello d' usufrutto; ma solo per argomenti di analogia può essere permesso di contraddire quel che essa chiaramente pronunzia e senza alcuna distinzione.

1976. Benchè l' uomo che è colpito di morte civile resta privato di tutti i dritti che egli teneva dall' organizzazione sociale; benchè la sua successione si apre ed è devoluta ai suoi eredi, ed in conseguenza il dritto di usufrutto di cui era rivestito si trova estinto; pure questa estinzione non è, in tutti i casi, così assoluta come quando trattasi d' un usufruttuario morto naturalmente: ecco perchè abbiamo detto, fin dal principio di questa sezione, che in generale l' usufrutto si estingue per la morte civile dell' usufruttuario, volendo con ciò indicare che questa regola non è affatto senza eccezione.

Colui che è colpito di morte civile, conservando ancora la vita naturale, non è privato dei dritti che egli tiene dalla natura: per conseguenza gli è permesso di mettere in opra tutti i mezzi leciti per provvedere alla sua sussistenza; la legge (25 ab.) vuole che possa ricevere, a titolo di donazione o di legato, una liberalità fattagli per causa di alimenti. Se dunque un legato d' usufrutto gli era stato fatto precedentemente per la medesima causa, egli avrebbe il dritto di conservarne il godimento, fino alla concorrenza di ciò che sarebbe riconosciuto necessario ai suoi bisogni, perchè sarebbe contraddittorio privarlo interamente degli effetti di una liberalità i cui dritti erano preesistenti, mentre è autorizzato a poter riceverne un' altra della medesima natura, e quel che è più dopo incorsa la morte civile; *si cui annua alimenta relicta fuerant, in metallum damnatus, indulgentia principis restitutus est: respondi, eum et praecedentium annorum recte cepisse alimenta, et sequentium deberi ei* (1).

1977. Abbiamo detto *fino alla concorrenza di quel che sarebbe riconosciuto necessario ai suoi bisogni*: imperciocchè, se l' usufrutto legato a titolo di alimenti producesse una rendita più estesa, siamo di avviso che l' erede avrebbe incontrastabilmente dritto di dimandarne la riduzione, per la ragione che il morto civilmente avendo dritto agli alimenti, è necessariamente incapace a ricevere una liberalità che sarebbe più estesa dei suoi bisogni. E però i figli adulterini o incestuosi che non possono essere di una condizione peggiore di colui che, per suoi delitti, è stato condannato ad una pena che produce la morte civile, non possono dimandare se non gli alimenti su i beni dei loro genitori (762 678, agg.) Inoltre da ciò bisogna dedurne ancora che, nei legati d'usufrutto a causa di alimenti, se vi è congiunzione tra più collegatarî, di cui l'uno sia morto prima del testatore, e l' altro, sopravvivendogli, sia colpito di morte civile, quantunque la disposizione riceva la sua esecuzione in favore di quest' ultimo, nondimeno non avrà luogo il dritto di accrescere, per ottenere la porzione dell' altro, eccetto se si trattasse di soddisfare ai suoi bisogni; *per fideicommissum fructu praediorum ob alimenta libertis relicto*;

(1) L. 11, ff. *de aliment. legat.*, lib. 34, tit. 1.

partium emolumentum ex persona vita decedentium ad dominum proprietatis recurrit (1). La liberalità potrà estendersi e dovrà essere limitata ai bisogni del legatario, poichè egli è civilmente incapace di riceverne d' avvantaggio

1978. Si trova non pertanto nel dritto romano un testo che sembra, a primo aspetto, contrario alla nostra decisione, in quanto che dice che allora quando il dritto d'usufrutto è richiesto o nuovamente legato dal testatore, a pro del medesimo legatario, pel caso in cui lo venisse a perdere a causa del suo cambiamento di stato; verificandosi questo caso egli deve ottenere un'altra volta l'immessione in possesso del suo usufrutto, ed avere tutti i vantaggi del dritto di accrescere per profittare delle porzioni vacanti dei suoi collegatarî; *haec autem repetitio quae fit post amissum capitis minutione usumfructum, quaeritur, an et jus accrescendi secum salvum habeat; ut puta Titio et Maevio usufructus legatus est, et si Titius capite minutus esset, eidem usumfructum legavit. Quaesitum est si filius ex repetitione usumfructum haberet, an inter eos jus accrescendi salvum esset? Et Papinianus libro septimo decimo quaestionum scribit, salvum esse, perinde ac si alius esset Titio in usufructu substitutus: hos enim tametsi non verbis, re tamen conjunctos videri* (2). Ma è uopo por mente che la quistione proposta al giureconsulto romano non consisteva se non nel sapere se la liberalità era valida e comportava il dritto di accrescere, e non già nel sapere se dovea eseguirsi interamente, qualunque fosse il valore del suo oggetto, o se era suscettiva di riduzione nel caso in cui fosse stata eccessiva.

1979. Quel che risulta da questa disposizione si è che secondo il dritto romano, come secondo il nostro, il morto civilmente era anche capace di ricevere delle liberalità per causa di alimenti, ed il legato d'usufrutto era considerato come fatto per questa causa, allorchè era rinnovato pel caso in cui il legatario veniva ad essere colpito di morte civile. Bisogna dunque sempre rimontare ai principî che regolano le disposizioni alimentarie le quali non possono, rispetto ad un incapace di qualunque altra liberalità, estendersi al di là dei suoi bisogni, e sono necessariamente riducibili, allorchè eccedono si fatta misura. Ascoltiamo quel che dice Richer intorno a ciò, nel suo trattato della morte civile, libro 3, capo 2, sezione 5. Dopo aver parlato, nella sezione precedente, dell'incapacità in cui è il morto civilmente, per succedere a titolo universale; ecco come si esprime rispetto ai legati.

1980. « La quistione di sapere se « coloro che sono morti civilmente sieno capaci di legato, si decide pel « medesimo principio di quella che abbiamo esaminato. La facoltà di ri« cevere un legato deriva dal dritto ci« vile di cui sono privi quelli che sono « morti civilmente. Le leggi che sono « state notate nella sezione precedente « possono essere qui applicate, aggiun« gendone ancora delle altre. *Si deportati servo fideicommissum fuerit adscriptum, ad fiscum pertinere dicendum est*. L. 7, ff. *de legatis* 3. *Sunt « quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati, et in opus metalli. Et si « quid eis testamento datum fuerit, pro « non scriptis est, quasi non Caesaris « servo datum, sed poenae*. L. 17. ff. « *de poenis*.

« La giurisprudenza e tutti i nostri « autori hanno stabilito in generale que« sta massima.

« Intanto l'umanità vi ha recato una « eccezione, la quale non ha luogo ge« neralmente per tutti coloro che so-

(1) L. 57, § 2, ff. *de usufr.* lib. 7, tit. 1.

(2) L. 3, § 1, ff. *quib. mod. usufruct., amitt.* lib. 7, tit. 4.

« nò morti civilmente. E però fa mestieri rammentare qui una distinzione « di cui abbiamo già parlato altrove. « La morte civile s' incorre per una « condanna di morte, o per una condanna alle galere, od all'esilio perpetuo fuori del regno. Nel primo caso, la facoltà di ricevere alcun legato è totalmente perduta. Coloro « contro i quali la giustizia ha pronunziato una siffatta condanna, sono riguardati, dalla società, come morti « naturalmente.

Osserviamo, alla sfuggita, che questa distinzione non è più ad adottarsi oggidì, poichè il codice civile non l'ammette.

« Rispetto agli altri, aggiugne l'autore, la legge avendo loro conservata la vita, è giusto e conforme alla umanità permettere loro di ricevere le cose necessarie per vivere. « Ecco perchè il dritto romano aveva « loro concesso la facoltà di ricevere « gli alimenti, anche per testamento. « *Cum Ulpianus Damascenus rogasset imperatorem ut sibi permitteret matri alimenta relinquere ad victum necessaria, et mater per libertum, ut quaedam sibi liceret filio deportato relinquere, imperator Antoninus eis rescripsit in hunc modum: neque haereditas, neque legatum, neque fideicommissum contra mores et jus publicum hujusmodi personis relinqui potest, nec conditio earum personarum mutari debet. Quod vero pie rogastis, liceat vobis ultima voluntate eis ad victum et alios usus necessarios relinquere, eisque ex hac causa relicta capere*. L. 16, ff. *de interdictis et relegatis*.

« Questa legge è tuttavia in vigore « appo noi, e riguardiamo come una « massima costante che coloro che sono « condannati ad una pena che produca « la morte civile, sono capaci di ricevere, per testamento, una pensione vitalizia, però purchè non ecceda « quel che è necessario per vivere, *altrimenti verrebbe ridotta*.

« Questo è il sentimento di tutti gli « scrittori che hanno trattato si fatta « materia, e si rinvengono ancora varî « arresti che sono stati decisi nello stesso modo ».

1981. Senza dubbio, allorchè si tratta di un legato di proprietà, il testatore non potrebbe ordinarne la esecuzione a pro di una persona morta civilmente, poichè la legge vi si oppone; si protrebbe per contro stabilire un legato di alimenti sulla proprietà d'un fondo, come mezzo di sopperire ai bisogni della vita, mediante la vendita che se ne farebbe, ma non nella veduta di renderne il morto civilmente proprietario come ogni altro legatario. Ma quando trattasi di un legato d'usufrutto il cui obbietto consiste in un semplice godimento a vita, il testatore deve avere la facoltà di estenderne il dritto anche durante lo stato della morte civile del legatario, perchè allora non fa altro che stabilire una pensione vitalizia a pro di costui.

Il dritto di usufrutto può dunque rimanere a pro dell' usufruttuario, fino alla concorrenza di ciò che è necessario ai suoi bisogni, anche quando è colpito di morte civile, ogni qual volta però appare dall'atto constitutivo che il testatore che lo ha legato, o le parti che lo hanno stipulato per atto tra vivi, abbiano voluto che continuasse per questo tempo.

1982. Ma come dev'essere concepita la disposizione affinchè potesse continuare rispetto al morto civilmente?

È questa una quistione di volontà la quale rimane nell' arbitrio del giudice che deve interpetrare l'atto constitutivo.

Se si è legato o stipulato puramente e semplicemente un dritto di usufrutto, senza nulla aggiungere sul tempo, e le condizioni della sua durata ed estinzione, senza dubbio rimarrà

estinto interamente per la morte civile dell' usufruttuario, poichè questo è il termine stabilito dalla regola generale; ma, dice Ulpiano, siccome l'usufrutto può essere legato per ciascun anno, può essere ancora legato di nuovo pel caso in cui si perdesse pel cambiamento di stato dell' usufruttuario; sicchè il testatore può aggiungere : tutte le volte che il mio legatario muterà stato, o tutte le volte che perderà il suo usufrutto, io glielo lego di nuovo; ed allora se l' usufrutto si estingue pel cambiamento di stato, si reputerà rinnovellato, *sicut in annos singulos ususfructus legari potest, ita et capitis minutione amissus legari potest : ut adjiciatur, quoties capite minutus erit, ei lego; vel sic : quoties amissus erit : et tunc si capitis minutione amittatur, repetitus videbitur*. In questo caso l' usufrutto si prolunga dopo la morte civile dell' usufruttuario in forza della disposizione formale del testatore. Si prolungherà del pari, quantunque in forza di una volontà meno espressa, se il testatore o il donante o i contraenti avessero detto che essi intendevano stabilirlo a titolo di alimenti, perchè l' uomo durante la sua vita ha bisogno di alimenti per conservarla; o anche, come dice il giureconsulto romano, se è stato legato a qualcheduno per goderne durante la sua vita naturale, o per goderne finchè vivrà; *unde tractatum est, si cui quamdiu vivat, ususfructus legatus sit, an videatur repetitus quoties amissus est. Quod et Maecianus tentat: et puto repetitum videri;* perchè parlandosi della vita, il pensiero comprende quella naturale, ed in conseguenza le parole *finchè vivrà* hanno lo stesso significato di queste altre *finchè conserverà la vita naturale;* bisogna ancora, dice lo stesso giureconsulto, dire altrettanto nel caso in cui si è stabilito un termine fisso alla durata dell' usufrutto, come, a modo di esempio, legandolo per dieci anni ; *quare si usque ad tempus sit legatus, ut puta usque ad decennium, idem erit dicendum* (1). Mercè l' espressione di un tempo determinato per la durata dell' usufrutto, il disponente avendo abbandonato la regola generale la quale vuole che il godimento dell' usufruttuario si estenda fino alla sua morte, è uopo attenersi più rigorosamente alla lettera della sua disposizione; e siccome non sarebbe più permesso all'usufruttuario invocare il principio del dritto comune, per mantenersi nel possesso al di là del termine stabilito, non sarebbe affatto giusto invocarlo contro di lui, per abbreviare, a causa della morte civile, un godimento di cui il disponente ha positivamente determinata l' estensione temporanea, senza attenersi al termine naturale che le leggi stabiliscono.

1085. Tutto quello che abbiamo detto si rapporta direttamente all' estinzione od alla durata dell' usufrutto legato prima d' incorrere nella morte civile; ma che cosa deesi decidere rispetto al legato d' usufrutto fatto dopo che il legatario è stato colpito di morte civile? Sarebbe sufficiente, affinchè questo legato fosse valido, che il testatore avesse avuto conoscenza di sì fatto avvenimento; o bisognerebbe che fosse fatto espressamente a causa di alimenti?

Noi siamo di avviso che la liberalità non sarebbe valida se non quando fosse stata fatta per causa di alimenti, o di una maniera espressa e positiva od in un modo equivalente. Imperciocchè, siccome la legge dichiara il morto civilmente incapace di ricevere alcuna liberalità, *eccetto per causa di alimenti* (25 + ab.), è uopo che questa causa sia espressa nell' atto; altrimenti bisognerebbe dire, in opposizione di quel che dice la legge, che il morto civilmente è capace di rice-

(1) D. L. 3, in princ., ff. *eod.*

vere, ogni sorta di liberalità, fino alla concorrenza di ciò che è necessario al suo mantenimento.

Per nulla l' errore di fatto o di dritto in cui può essere il testatore sulla capacità del suo legatario, può supplire alla espressione di volontà che la legge richiede da lui. Bisognerebbe dunque almeno che il testatore, facendo vedere che era a sua cognizione la morte civile, avesse espressamente manifestato l'intenzione di obbligare il suo erede all' esecuzione del suo legato, anche a pro del morto civilmente, per dargli dei mezzi di sussistenza.

1984. Avvi alcuni i quali, considerando che il morto civilmente conserva anche la vita naturale, e deve, come ogni altro individuo, avere un'azione per farsi somministrare gli alimenti, hanno voluto da ciò dedurre che, quand' egli era rivestito d'un dritto di usufrutto che si è estinto per la sua morte civile, si potrebbe sostenere che il proprietario della rendita del fondo dovrebb' essere condannato a somministrare o a contribuire alla prestazione degli alimenti necessarì all'usufruttuario decaduto: senza alcun dubbio, sarebbe difficile ragionare in modo peggiore; ed in fatti ove si troverebbe il principio di una simigliante azione?

Certamente se un uomo che è stato colpito di morte civile, viene, in questo stato, a presentarsi innanzi a suo padre ed ai suoi figliuoli, potrà loro dire che agli occhi della natura egli è sempre il figlio dell'uno o il padre degli altri; che se il malagurato accidente di cui è stato colpito lo ha privato dei dritti che egli avea ricevuto dalla società, quelli però che teneva dalla natura li conserva, ed in conseguenza essi debbono nutrirlo, o somministrargli di che vivere, poichè è questo un dovere fondato sul dritto naturale, e riconosciuto per tale dalla medesima legge civile: ma come mai si fatta obbligazione che non si può sconoscere tra gli ascendenti, e che è poggiata sul ligame del sangue, potrebb' essere invocata a pro di una persona assolutamente estranea alla famiglia, qual è il proprietario del fondo di cui il morto civilmente aveva avuto il godimento? Bisognerebbe dunque, intorno a ciò, stabilire un privilegio tutto particolare in favore di questo individuo?

1985. Sonovi al certo due casi speciali in cui le leggi ammettono l'azione alimentaria contro gli estranei. L' uno è relativo al donatario rispetto al quale la donazione è rivocabile a causa d' ingratitudine (955 + 880), allorchè ricusa dare gli alimenti al suo benefattore; l'altro si rapporta ai creditori del negoziante fallito, contro del quale non vi fosse presunzione di bancarotta (1); ma come mai l' uomo che è stato condannato ad una pena che produce la morte civile, e che per questo motivo si trova decaduto dal suo dritto civile, potrebb'essere paragonato al donante relativamente al proprietario del fondo? E come mai similmente questo condannato potrebb'essere paragonato ad un uomo di buona fede che avesse avuto la sciagura di fallire?

Nè si dica che egli può essere innocente, quantunque sia stato condannato; senza dubbio ciò è possibile: ma la sentenza che lo ha condannato, essendo irrevocabile, si presumerà essere sempre un reo.

1986. Non basta sapere, in generale, che colui che è stato colpito di morte civile, può, in alcune circostanze, esigere degli alimenti, e può, in conseguenza, ricevere ancora o conservare un godimento che gli fosse stato dato a questo titolo; oltracciò bisogna conoscere quali sono i casi ai quali questa dottrina dev' essere applicata. E però è uopo stabilire da prima sia il principio della morte civile,

(1) Art. 530+522 del codice di commercio.

sia il punto di partenza dello stato del morto civilmente.

A termini dell'articolo 23 + ab., del codice civile la condanna alla morte naturale produce la morte civile, e l'articolo seguente aggiugne che le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile se non quando la legge la determina. In conseguenza di ciò il codice penale dice, articolo 18 + 7, che le condanne ai lavori forzati perpetui, e alla deportazione, producono la morte civile. Queste sono le sole tre cause che oggidì debbono dar luogo alla morte civile in Francia; imperocchè, noi non crediamo, che contro il testo formale del codice civile, il quale vuole che questo effetto possa aver luogo solo quando una legge lo ha dichiarato, possa tuttavia rimanere in vigore il decreto imperiale del 6 aprile 1809 (1), il quale per un eccesso di potere mostruoso, pronunzia la pena della morte civile in differenti casi in cui non risulta dalle disposizioni della legge.

Laonde la condanna alla morte, alla deportazione ed ai lavori forzati perpetui sono oggidì le sole cause della morte civile.

1987. Ma lo stato del morto civilmente non prende origine affatto dalla condanna, ma dal giorno dell'esecuzione reale o per effigie, allorchè si tratta di una condanna profferita in contradittorio (26+29), e fino al giorno di questa esecuzione il condannato rimane ancora *integri status:* ma allorchè si tratta di condanna in contumacia, essa produce la morte civile dopo i cinque anni dalla esecuzione della sentenza in effigie, durante i quali la legge vuole che si attenda per sapere se il condannato si presenterà (27+30, mod.); di tal che egli conserva tutti i suoi dritti civili nel corso di questo tempo, senza però averne l'esercizio (28+32), ed i suoi beni sono sequestrati (2) ed amministrati dagli agenti del registro e del demanio (3). Laonde non vi è morte civile laddove manca la esecuzione della sentenza di condanna.

1988. Secondo l'articolo 635+558 del codice d'istruzione criminale, le pene profferite dalle decisioni e sentenze rese in materia criminale, si prescrivono dopo venti anni compiti dal giorno delle dette decisioni o sentenze; e secondo l'articolo 32+35 del codice civile, in nessun caso la prescrizione della pena alla perdita dei dritti civili, ripristinerà il condannato nei suoi dritti civili pel tempo avvenire: laonde, supponendo che una pena che produce la morte civile, sia stata pronunziata contro un individuo che, avendo preso la fuga, si sia sottratto corporalmente all'esecuzione che dovea subire, e che la sua sentenza sia stata eseguita per effigie; dopo venti anni, egli avrà prescritta la sua pena, senza aver ricuperato la vita civile: ed ecco una prima ipotesi in cui si può vedere un uomo, morto civilmente, presentarsi con tutta la sua libertà naturale, e comparire innanzi la giustizia, col ministero di un curatore (23+ab.), per dimandare la pensione o l'usufrutto che gli fossero stati legati a titolo di alimenti.

Supponendosi che un uomo sia stato condannato ad una pena che produce la morte civile; che la sentenza abbia avuto la esecuzione necessaria per produrre questo effetto, e che il principe, senza riabilitare il condannato nei suoi dritti civili per l'avvenire, gli abbia soltanto concesso una commutazione di pena, durante la quale gli sia permesso di ricevere dei soccorsi in alleviamento della sua posizione, noi avremo una seconda ipotesi nella qua-

(1) Ved. al bull. 232, tom. 10, pag. 131, 4ª serie, ediz. di Parigi.

(2) Art. 471+467 del codice d'istruzione criminale.

(3) Art. 472+478 in fine, *ibid.*

le un morto civilmente potrà, sempre col ministero di un curatore, ottenere in giudizio il pagamento della pensione vitalizia o il godimento dell'usufrutto che gli fosse stato legato a titolo di alimenti.

1989. Ma fa mestieri assolutamente che la pena corporale sia prescritta o rimessa dal principe affinchè il morto civilmente possa ricevere gli alimenti legatigli?

Noi opiniamo che deesi adottare l'affermativa su questa quistione.

Supponiamo primamente che si tratti di una condanna in contraddittorio: che, per esempio, un uomo condannato a morte evada dalla prigione dopo essere stata profferita la sua sentenza; come mai la giustizia potrebbe accogliere un' azione tendente ad ottenere degli alimenti per far vivere colui che essa ha condannato a perdere la vita?

Se si trattasse di una condanna ai lavori forzati perpetui, non si cadrebbe forse similmente in contraddizione, nominando, nell' interesse del fuggitivo, un curatore al morto civilmente, per ripetere e fargli ottenere una pensione alimentaria mediante la quale impunemente potesse sottrarsi alla condanna pronunziata contro di lui?

Allorchè si tratta di una condanna ai lavori forzati a tempo, il condannato è colpito soltanto di un' interdizione legale; gli si nomina un curatore per amministrare i suoi beni, il quale gliene deve rendere conto dopo il suo ritorno; ma secondo l'articolo 31+17, del codice penale, durante la sua pena, è vietato rimettergli alcuna somma, alcuna provvisione, alcuna porzione delle sue rendite; non vi sarebbe ancora qui una contraddizione patente, mettendo in una condizione più favorevole colui che, essendosi reso colpevole di un delitto più grande, fosse stato condannato ai lavori forzati perpetui?

1990. I medesimi ragionamenti si presenterebbero con la medesima forza contro colui che fosse fuggito dopo essere stato condannato contraddittoriamente alla deportazione. La sola differenza che esiste tra lo stato del condannato alla deportazione e quello ai lavori forzati perpetui, consiste che a termini dell'articolo 18+16 del codice penale, il Governo può accordare al primo, nel luogo della sua deportazione, l' esercizio dei dritti civili o alcuno di questi dritti; il che non può egualmente essere concesso all' altro: ma siccome questa concessione è relativa soltanto a colui che espia la sua pena, e non a quello che è fuggito; e siccome ancora i vantaggi che possono essere accordati in virtù di questa disposizione della legge, debbono essere circoscritti nel luogo della deportazione medesima, non vi è niente dunque qui che sia in opposizione con la decisione che abbiamo emessa.

Se al presente supponiamo che la condanna abbia avuto luogo in contumacia, i medesimi principî di ordine pubblico ci condurranno al medesimo risultato; imperocchè è sempre vero che un' azione non è ammessibile e dev' essere necessariamente respinta, allorchè tende ad ottenere dei mezzi onde sottrarre alcuno dagli effetti delle condanne giudiziarie, profferite nel nome e nell' interesse della società intera.

1991. L'articolo 465+460 del codice d' istruzione criminale vuole che, quando colui che è stato messo nello stato di accusa fugge, dev' esser resa contro di lui un'ordinanza con la quale gli si ingiugnerà di presentarsi in un nuovo termine di dieci giorni, altrimenti sarà dichiarato ribelle alla legge, sarà sospeso dell' esercizio dei suoi dritti civili, i suoi beni saranno sequestrati durante l' istruzione della sua contumacia, e *durante questo tempo gli sarà interdetta ogni azione*; vale

a dire finchè si ostinerà a sottrarsi alla giustizia, o sarà stato dichiarato fuori stato di accusa. Se dunque persiste a non presentarsi, e sia condannato in contumacia, siccome la sua incapacità diverrà più assoluta per la sentenza di condanna la cui esecuzione dovrà produrre la morte civile, è necessario conchiudere che durante tutto il tempo per purgare la sua contumacia, che è lo stesso di quello per prescrivere la pena corporale (1), egli rimarrà sempre nello stato d' interdizione di ogni sorta di azioni.

1992. Avendo esaminato fino al presente quali sono le circostanze nelle quali colui che è morto civilmente può o pur no profittare del suo legato d' usufrutto, noi abbiamo principalmente ragionato nel suo interesse. Ma è uopo vedere ancora, nell'interesse del proprietario, quando e come può rientrare nel godimento del suo fondo.

Allorchè la condanna è stata contraddittoria, non può esservi difficoltà nè sospensione da parte del proprietario della nuda proprietà per rientrare nel godimento del suo fondo: avendo avuto luogo l' esecuzione per effigie, non vi è più usufrutto, e nulla si oppone onde il proprietario del fondo non rientri nel possesso di fatto.

Ma quando la condanna è stata pronunziata in contumacia, la morte civile non avendo luogo che dopo il corso di cinque anni compiuti dal giorno dell' esecuzione per effigie, l'usufrutto non può estinguersi prima di sì fatto tempo; ed in questo caso la sua estinzione è preceduta da un sequestro di cui bisogna conoscere la durata e gli effetti a fronte del proprietario del fondo.

1993. Per avere intorno a ciò delle idee giuste e positive, è indispensabile ravvicinare ed analizzare le diverse disposizioni delle nostre leggi che trattano di questo sequestro.

(1) Art. 476† ab. del codice d' istruzione criminale.

Secondo l' articolo 28†31, del codice civile, quantunque durante i cinque anni di grazia, che seguono l'esecuzione per effigie, il condannato in contumacia non sia ancora morto civilmente, nondimeno è ridotto ad uno stato d' interdizione legale, ed ogni godimento del suo patrimonio gli è tolto, in guisa che i suoi beni debbono essere *amministrati*, *ed i suoi dritti promossi come quelli degli assenti,* vale a dire mediante il ministero di un terzo; ma quest'amministrazione dev'essere preceduta da un altro sequestro di cui fa mestieri indicare il principio, la durata e gli effetti.

1994. A termini dell'art. 465†460 del codice d' istruzione criminale, allorchè s' istruisce un processo per contumacia, e qualcuno si dichiari accusato, il presidente della corte di assise, o, in sua mancanza, il giudice che lo surroga, deve emettere un'ordinanza con la quale dichiarerà che l' accusato non presentandosi nel termine di dieci giorni, rimarrà sospeso dai suoi dritti civili, *ed i suoi beni saranno sequestrati durante l' istruzione della contumacia*. Ecco dunque un primo sequestro che dev' essere fatto prima della condanna, e dal momento in cui è chiaro che il contumace si è assentato per sottrarsi all'azione della giustizia: ma da chi dev'essere effettuato questo sequestro? Ciò ci viene indicato dall' ultima disposizione dell' articolo seguente, la quale dice che il procuratore generale o il suo sostituto deve dare copia di quest' ordinanza al direttore dei demani e del registro del domicilio del contumace, per mandar ad effetto il sequestro ordinato.

1995. Questo primo sequestro non ha niente di comune con le misure ordinate dalla legge civile per l' amministrazione dei beni dei presunti assenti, poichè procede da una causa del tutto differente.

Quando si tratta di colui che è nello stato di presunzione di assenza ordinaria, debbonsi solo ordinare le misure rigorosamente richieste per la conservazione del suo patrimonio. Si dee evitare di farne il deposito tra le mani di un amministratore, tranne nel caso di necessità; mentre rispetto ai contumaci, il sequestro è imperiosamente ordinato.

Quando si tratta di un presunto assente, se vi è necessità di nominare un curatore per amministrare i suoi beni, ogni uomo che abbia le qualità richieste per obbligarsi, può essere scelto ad assumere questo incarico, mentre riguardo al contumace necessariamente ai soli amministratori del demanio è devoluto il sequestro del suo patrimonio.

Tutto ciò è fondato sulla medesima causa, cioè che rispetto al contumace, gli si dee togliere ogni mezzo onde sottrarsi alle ricerche dirette contro di lui, ed in conseguenza impedire che alcuna parte dei suoi beni o delle sue rendite gli pervenga nel luogo del suo ritiro.

1996. Ma a pro di chi deve aver luogo questo sequestro ; e l'amministrazione dei demani è tenuta a render conto a qualcheduno delle rendite da essa percepite durante l'istruzione della contumacia ?

La soluzione di questa quistione si trova nelle disposizioni degli articoli 471 e 472 ┼467 e 473 del medesimo codice, che dobbiamo comentare ed esaminare sotto altri punti di veduta.

L'articolo 471┼467 dice « Se il contumace è condannato, i suoi beni saranno, dal dì della esecuzione della sentenza, considerati ed amministrati come beni di assenti; ed il conto del sequestro sarà reso a chi apparterrà, dopochè la condanna sarà divenuta irrevocabile pel decorrimento della dilazione accordata por purgare la contumacia. » Questa disposizione della legge criminale dà luogo a molte riflessioni sul nuovo sequestro che stabilisce.

1997. *Se il contumace è condannato*, è questa la condizione cui è subordinato il nuovo sequestro, il quale, secondo le ultime espressioni dell'articolo 472 ┼ 473 dev' essere anche fatto dall' amministrazione dei demanì: se dunque il contumace è assoluto, non avrà più luogo, e rientrerà sotto l'impero delle regole prescritte dal codice civile, circa l'amministrazione dei beni dell'assente, fino a che ricomparirà : ma le rendite dei beni sequestrati apparterranno sempre al fisco, come tra poco diremo.

1998. *I suoi beni saranno, dal dì della esecuzione della sentenza:* dunque il giorno della esecuzione della sentenza è il punto in cui deve aver luogo il secondo sequestro, e quello in cui finisce il primo.

1999. *Considerati ed amministrati come beni di assenti:* qui la disposizione della legge criminale rientra, quanto al merito, in ciò che è stato prescritto dall' articolo 28 ┼ 31 del codice civile, stabilendo un'amministrazione nell' interesse dell' assente o dei suoi aventi causa; ma quanto alla forma, le misure prescritte dalla legge civile non sono qui ammessibili, perchè spetta sempre al direttore dei demanì e dei dritti di registro amministrare i beni sequestrati, atteso che è uopo sempre impedire che al condannato pervenisse alcuna parte dei suoi beni o delle sue rendite, per non fornirgli i mezzi di vivere senza punto badare alla purga della sua contumacia.

2000. *Ed il conto del sequestro sarà reso a chi apparterrà*. Queste parole sono molto interessanti. Si tratta qui di un secondo sequestro effettuato dopo la esecuzione della prima sentenza, su beni, considerati da allora *come beni di un assente* : dunque non si tratta affatto del primo sequestro fatto durante l'istruzione della contumacia ; e da ciò risulta che i frutti

percepiti o le rendite scadute durante questo primo sequestro debbono appartenere irrevocabilmente al fisco, poichè la legge non gl' impone l' obbligo di renderne conto. Ciò non è senza motivo; imperciocchè, oltre che la percezione non dev' essere considerevole, avuto riguardo al breve tempo che decorre ordinariamente dall'accusa alla sentenza diffinitiva, è giusto di ritenere le rendite di cui si tratta, in compenso delle spese giudiziarie della contumacia: ciò è anche giusto rispetto all' accusato che sarà dichiarato innocente, perchè nascondendosi, avrebbe sempre il torto di aver disobbedito alla legge, e di avere mediante ciò confermate le supposizioni che gravavano su lui.

2001. *Dopochè la condanna sarà divenuta irrevocabile pel decorrimento della dilazione accordata per purgare la contumacia.* Questa dilazione è di venti anni a contare dalla data della sentenza, poichè tutto questo tempo, che è lo stesso di quello per la prescrizione della pena, è accordato al condannato per purgare la contumacia (1); ma è uopo far qui una distinzione molto essenziale tra il caso in cui si tratta di una pena che non produce la morte civile, e quello in cui essa dà luogo a questo effetto.

2002. Quando la pena non produce la morte civile, il sequestro deve rimanere indefinitamente, pel doppio motivo onde il condannato non perpetuasse la sua disobbedienza alla legge, e si fornisse o gli fossero somministrati dei mezzi di sussistenza: il contumace è allora il solo interessato a far terminare il sequestro, poichè rimane sempre proprietario dei suoi dritti, quantunque non ne goda, ed a lui soltanto dev'essere reso il conto; e però i suoi eredi presuntivi non sarano ammessibili a dimandare il possesso o il rilascio dei suoi beni prima del decorrimento di venti anni, eccetto se provassero la sua morte. Per le medesime ragioni, il proprietario di un fondo il cui usufrutto fosse stato legato al contumace, non sarebbe neppur egli, durante questo tempo, ammessibile a rientrare nel godimento del suo fondo senza aver provato la morte dell' usufruttuario. Ecco perchè le disposizioni del codice civile sulla facoltà di dimandare la dichiarazione di assenza e l' immissione in possesso provvisorio dei beni dell' assente, a capo di cinque anni dopo il giorno della sua disparizione, si trovano, per motivi di ordine pubblico, modificato dalla legge criminale, allorchè si tratta di un condannato in contumacia.

2003. Ma quando la pena produce la morte civile, deesi decidere altrimenti, perchè l' ipotesi è del tutto differente. Senza dubbio, eccetto se la morte del condannato fosse provata, il sequestro dev' essere mantenuto durante i cinque anni di grazia che decorrono dopo il giorno dell' esecuzione per effigie; ma scorso questo tempo, non sarebbe più giusto di prolungarlo forzosamente, poichè da allora il condannato è morto civilmente, la sua successione irrevocabilmente è acquistata dai suoi eredi, e costoro non essendo nè condannati nè accusati, non debbono affatto soffrire un sequestro che la legge criminale ha voluto stabilire contro coloro che sono imputati o accusati di un gran delitto, o che sono almeno colpevoli di disobbedienza alla legge.

A più forte ragione, dopo questo tempo, il fondo dev' essere liberato dal sequestro a pro del proprietario di questo stesso fondo di cui il condannato era l' usufruttuario, poichè, da un lato, l' usufrutto si trova estinto per la morte civile, e da un altro lato questo proprietario può presentarsi

(1) Ved. l' art. 476 † ab. del codice d' istruzione criminale, paragonato con l' art. 635 † 613 e 614.

sotto una qualità particolare, che è quella di creditore che richiede la consegna della sua cosa.

2004. Quantunque questa distinzione tra il caso in cui la pena produce la morte civile, e quello in cui essa non dà luogo a questo effetto, non sia letteralmente espressa nel codice d' istruzione criminale, pure si trova nello spirito di giustizia che ha preseduto alla sua redazione, il che ci viene indicato, sia dall'articolo 476 + ab. che rinvia all' articolo 30 + 33 del codice civile, per regolare gli effetti della condanna in contumacia ad una pena che produce la morte civile; sia da un avviso del consiglio di stato, approvato dall' imperatore il 20 settembre 1809 (1), nel quale tra le altre cose si legge quel che segue :

« Quanto alle accuse e condanne « che producono la morte civile, po« steriori alla pubblicazione del codi« ce civile, siccome l' articolo 28 + « 31 stabilisce che i beni saranno am« ministrati nello stesso modo di quelli « degli assenti, e, secondo l' artico« lo 120+126 mod., gli eredi presun« tivi degli assenti hanno la facoltà di « farsi immettere nel provvisionale « possesso, mediante cauzione, ne se« gue che l' amministrazione del de« manio è obbligata a far tutti gli at« ti necessarî per sequestrare i beni « e dritti del contumace, e deve am« ministrarli a pro dello Stato, fino « alla immissione in possesso in fa« vore degli eredi ». È chiaro che i redattori di questo avviso hanno immaginato che il sequestro di cui è parola non dovea necessariamente durare venti anni, supponendo che il contumace non si presentasse, poichè per contro deve cessare per l' esercizio della facoltà che il codice civile concede agli eredi per ottenere l' immissione in possesso dei beni.

(1) Ved. tom. 11, pag. 116, della 4a serie del bullet. ediz. di Parigi.

E però questo sequestro, che può essere più o meno prolungato, secondo la diligenza delle parti interessate per farlo cessare, deve prender fine, quanto ai beni del condannato, per la dimanda dei suoi eredi onde ottenerne l'immissione in possesso; e quanto a quelli di cui il contumace ne avea l'usufrutto, per la dimanda di godimento fatta dal proprietario. In ambo i casi si tratta di un rilascio diffinitivo, senza alcuna prestazione di cauzione, e non di un' immissione in possesso provvisorio, poichè irrevocabilmente ne acquistano i dritti.

2005. Ma allorchè gli autori di questo avviso hanno aggiunto che il direttore del demanio deve amministrare i beni di cui si tratta, *a pro dello Stato*, fino alla immissione nel provvisionale possesso a favore degli eredi che cosa mai essi hanno voluto dire?

Se con queste parole *a pro dello Stato*, gli autori dell'avviso hanno inteso che il fisco deve godere gratis, durante il sequestro, delle rendite dei beni sequestrati, o, in altri termini, che egli non sarà obbligato a render conto di alcun interesse in ragione delle somme percepite per frutti o rendite, e di cui avrà goduto per un tempo più o meno lungo, la loro decisione non è affatto giusta, perchè è massima che gl' interessi degl' interessi (1154 + ab.), o gl' interessi de' frutti e rendite (1155+1108), non possono essere dovuti che in virtù di una convenzione speciale o di una dimanda in giustizia che qui non potrebbero aver luogo.

Ma se, per contro, queste parole, *a pro dello Stato*, dovrebbero intendersi in questo senso, cioè che il fisco avesse dritto a ritenere per sè tutti i frutti e rendite dei beni del contumace, percepiti o scaduti posteriormente al sequestro fatto dopo che la sentenza è stata eseguita per effigie, non possiamo astenerci dal dire che vi è un erro-

re palpabile in questa decisione, poichè sarebbe nel tempo stesso in opposizione formale e col testo della legge e con i motivi che furono presentati al *Corpo legislativo* per farla ammettere.

2006. Sarebbe in opposizione formale con la legge, poichè l'articolo 471 + 467 del codice d'istruzione criminale dice espressamente che i beni del contumace *saranno considerati ed amministrati come beni di assente*, il che significa, in altri termini, che essi debbono essere amministrati nell'interesse del contumace, come assente, ed in quello dei suoi aventi causa, ove non ricomparisse più. Al che è aggiunto che il conto di questo sequestro *sarà reso a chi apparterrà:* parole che invincibilmente non significano che il godimento o le rendite dei beni sequestrati debbono appartenere al fisco, fino al tempo in cui saranno rimessi a coloro che potranno aver dritto di esigerne il rilascio; altrimenti non vi sarebbe altro che un semplice rilascio di possesso, e non già un conto di sequestro, come la legge vuole.

2007. Aggiungiamo in oltre che questa decisione sarebbe in opposizione formale con i motivi presentati al corpo legislativo, per far adottare la legge. Ecco, in fatti, come l'oratore del Governo, il signor Berlier, si spiega intorno a ciò, presentando il progetto della parte del codice d'istruzione criminale ove è trattata la procedura per contumacia:

« Nello stato presente della nostra « legislazione, questi frutti e rendite « sono sequestrati a pro dello Stato, e « gli *appartengono irrevocabilmente;* « la legge del 3 brumajo anno 4 con« tiene intorno a ciò una disposizione « espressa.

« Questa confisca dei frutti è essa « giusta e comandata dall' interesse « pubblico? Non si è neppure pensa« to. Certamente, se si esaminano gli « antichi usi della monarchia, vi si « veggono i contumaci posti *extra* « *sermonem regis*, che Montesquieu « traduce con queste parole, *fuori la* « *protezione del re*, e si vede bene « che un tale stato di cose dovea dar « luogo, come conseguenza, alla « confisca.

« Ma, senza considerare quel che « esisteva in questi antichi tempi, o « anche in epoche più vicine a noi, « che vi è mai di essenzialmente im« portante nella materia che si discu« te, e qual è lo scopo che la legge « deve proporsi? Obbligare il contu« mace a presentarsi: tutto ciò che « tende a questo fine, è utile; tutto « quello che anderebbe al di là, è « frustraneo.

« Secondo questi dati, è chiaro la « utilità del sequestro: in fatti, non « bisogna affatto, lasciando al contu« mace il possesso dei suoi beni ed il « godimento delle sue rendite, met« terlo nel caso di perpetuare la sua « disobbedienza alla legge.

« Privandolo del godimento dei suoi « beni, la legge adopera il più pos« sente mezzo che è in suo potere, « onde obbligarlo a presentarsi; ma « l' espettativa della reintegrazione sa« rà un mezzo tanto più efficace quan« to meno sarà accompagnato da re« strizioni, e la sommissione del con« tumace tornerà più vantaggiosa.

« La confisca irrevocabile dei frut« ti e delle rendite scadute durante la « contumacia, sarebbe dunque contro « lo scopo che essa si deve proporre; « e sarebbe soprattutto estremamente « dura verso l' uomo il quale, avendo « purgato la contumacia, fosse dichia« rato innocente (1). »

Osserviamo ancora che, sia in questa spiegazione data dall' oratore del Governo, sia nel testo medesimo del-

(1) Ved. nel nuovo repertorio, alla parola *sequestro per contumacia*, tom. 12, pag. 489.

la legge, non si vede il principio di alcuna distinzione a farsi tra le diverse condanne che possono essere profferite dai tribunali criminali, ed in conseguenza tutti i contumaci rispetto ai quali deve aver luogo il sequestro, intorno a ciò sono assolutamente sottoposti alla medesima regola.

2008. Senza dubbio il fisco deve avere il dritto di ritenersi, su i beni e rendite del condannato, tutte le spese di sequestro e di amministrazione, come ancora tutte le spese della procedura per contumacia, le quali sono a carico dell'accusato, anche quando, presentandosi, pervenisse a farsi assolvere (1); ma in fine deve un conto della sua amministrazione e dei frutti che ha percepito; e deve renderlo, perchè la legge letteralmente lo ingiugne.

E però, per quel che spetta ai beni di cui il contumace avea l'usufrutto, il conto delle rendite dev'essere reso ai suoi eredi, per i cinque anni di grazia che decorrono dopo l'esecuzione per effigie di una condanna che produce la morte civile, ed anche al proprietario dei beni gravati dev'essere reso questo medesimo conto, sia per la restituzione dei capitali e la consegna di tutte le altre cose, sia per i frutti e rendite che potrebbero essere stati percepiti dal momento in cui il condannato è incorso nella morte civile.

2009. Avvi dunque qui due sequestri ben distinti: l'uno che dura per tutto il corso dell'istruzione della procedura per contumacia, e che è interamente a pro dell'amministrazione del demanio; l'altro che comincia dal giorno in cui la sentenza di condanna è stata eseguita per effigie, e di cui l'amministrazione del demanio deve rendere conto.

2010. Intorno a ciò bisogna osservare in oltre che quando quest'amministrazione fa i sequestri di cui si tratta su i beni onde il contumace è usufruttuario, essa non può goderne durante il primo sequestro, nè ritenerli ed amministrarli durante il secondo, che sotto le medesime condizioni ond'egli medesimo ne godeva; perchè essa è semplicemente surrogata ad un usufruttuario, ed il surrogato si trova necessariamente sottoposto ai doveri e pesi di colui del quale occupa il luogo: e da ciò risulta,

1°. Che quest'amministrazione deve, fino alla concorrenza del valore dei frutti e delle rendite da essa percepiti, sopportare tutti i pesi annuali di cui i beni possono essere gravati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie;

2°. Che deve godere da buon padre di famiglia; sostenere tutte le liti che potessero riguardare il godimento, e chiamare in causa il proprietario allorchè il dritto di proprietà si trova compromesso;

3°. Che deve esigere i capitali, ed impedire la perdita dei beni che potesse avvenire per effetto della prescrizione od altrimenti; ed essendovi intorno a ciò delle colpe gravi ad imputarle, dev'essere risponsabile delle loro conseguenze verso il proprietario;

4°. Che i fitti che essa può consentire, debbono essere sottoposti alle medesime regole di quelli che può fare l'usufruttuario;

5°. Da ultimo, che allora quando ha luogo il sequestro, il proprietario ha dritto di fare contradittoriamente con quest'amministrazione la descrizione dei beni, per dimostrare lo stato in cui si trovano, onde poter verificare in seguito se fossero stati convenevolmente mantenuti.

Daremo termine a questo capitolo con l'esame di alcune quistioni che non sono senza interesse, e che qui

(1) Art. 478 + 475 del codice d'istruzione criminale.

naturalmente cade in acconcio esaminare.

PRIMA QUISTIONE.

2011. *Allorchè l' usufruttuario si rende colpevole di un delitto o di un misfatto in ragione del quale dev'essere pronunziata una confisca, quali possono essere gli effetti della confisca se ha luogo su i beni di cui il condannato aveva l' usufrutto?*

Quantunque l' articolo 66 della carta dice che la pena della confisca dei beni è abolita e non potrà essere ristabilita, pure la quistione proposta non è senza oggetto, perchè questa disposizione della nostra legge costituzionale è applicabile solo alle confische generali dei beni, e non già alla confisca particolare di alcuni oggetti che avessero servito come istrumenti al delinquente: essa non abolisce, per esempio, l'art. 15 della legge del 10 brumajo anno 5, il quale dice che in caso di contravvenzioni alle leggi doganali sull' introduzione delle mercanzie di fabbrica straniera, *la condanna produrrà sempre la confisca delle mercanzie, bastimenti, cavalli, carri, ed altri oggetti necessarî al loro trasporto* (1). Se dunque il delinquente era usufruttuario del bastimento, o dei cavalli e carri che usava onde effettuare il contrabbando, bisognerà esaminare quali possono essere, a fronte del proprietario, gli effetti della confisca che sarà stata ordinata in danno del contrabbandiere.

Se è vero che la confisca deve comprendere tutto ciò che appartiene, nella cosa, all' usufruttuario colpevole, è vero altresì che non può estendere i suoi effetti più lungi, nè menomamente gravare sul proprietario, perchè niuno può esser punito per un delitto di un altro, *peccata igitur suos teneant auctores: nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum*(2). È questo il principio che deesi adottare nell'esecuzione della sentenza di confisca.

2012. Se dunque si tratta di una condanna che non produce affatto la morte civile, il fisco avrà il dritto di godere degli oggetti confiscati durante la vita naturale dell' usufruttuario delinquente, nei dritti del quale egli si troverà surrogato.

E però, per effetto della vendita che avrà luogo in forza del sequestro di questi oggetti, il fisco non dovrà riscuoterne il prezzo se non con l' obbligo di farne la restituzione al proprietario, dopo la morte dell' usufruttuario.

Sarebbe altrimenti se, al tempo dell' immissione in possesso dell' usufruttuario, gli oggetti di cui si tratta fossero stati estimati per rilasciarglieli a suo rischio e pericolo, obbligandolo soltanto alla restituzione del prezzo. In questo caso la confisca sarà intera, poichè l' usufruttuario era stato reso proprietario della cosa.

Senza dubbio, in tutti i casi, il proprietario deve avere un'azione contro l' usufruttuario pel risarcimento di tutti i danni-interessi da lui sofferti; ma qui non si tratta punto di quest' azione che è secondaria e che potrebbe non avere alcuna utilità attesa l' insolvibilità del debitore.

2013. Quantunque veramente la confisca si estende solo sull'usufrutto che apparteneva al delinquente sulle cose che ha voluto far servire d'istrumento al suo delitto, pure, regolarmente parlando, il proprietario sarebbe senza interesse, e per conseguenza non ammessibile ad opporsi alla vendita; imperocchè ordinariamente deve tornar più vantaggioso per lui il divenire creditore di un prezzo determinato e fisso in un tempo in cui le cose a vender-

(1) Ved. al bullet. 86, n°. delle leggi 823 della 2a serie ediz. di Parigi.

(2) L. 22, cod. *de poenis*, lib. 9, tit 47.

si hanno un valore che può essere considerevole, anzichè attendere che queste medesime cose sieno deteriorate dall' uso, per essergli restituite in natura allorchè non avranno più valore.

Intanto trattandosi di un dritto di usufrutto che dovea estinguersi tra breve tempo, ed il proprietario, per conservare la sua cosa, si offrisse pagare al fisco il fitto, fino al termine dell'usufrutto, dovrebb'essere accettata la sua offerta come mezzo acconcio a soddisfare all'interesse di tutte le parti.

2014. Ma è possibile che ciò che in generale è un contrabbando, si trovi accompagnato da circostanze tali che lo facciano degenerare in un delitto capitale, e che la pena pronunziata produca la morte civile del contrabbandiere. In questo caso il fisco avrà anche il dritto di godere degli oggetti di cui abbiamo parlato precedentemente, e di prolungare questo godimento durante tutta la vita naturale del condannato?

In questo caso, il godimento deve finire tosto che ha luogo la morte civile, poichè allora l'usufrutto si estingue e di pieno dritto si consolida alla proprietà. Il fisco non può avere un dritto maggiore di colui al quale è surrogato per effetto della confisca: ora il condannato cessa di essere usufruttuario dal momento in cui incorre nella morte civile; dunque il fisco, che ha da principio goduto in suo luogo e vece, deve anche in questo stesso tempo dar termine al suo godimento. Quel che non passa agli eredi, non può passare neppure al fisco, perchè egli non può rappresentare il morto civilmente d'una maniera più identica di coloro che la legge chiama ad essere la continuazione della sua persona; dunque il dritto di usufrutto che non si trasmette agli eredi, non può neppure essere trasmesso al fisco (1).

(1) Ved. GALLUS, *de fructibus disput.* 34, art. 1, n° 11; e LANGUNEZ, tractatu *de fructibus*, part. 2, cap. 5, n° 102.

È per una particolare applicazione di questi principî che osserviamo negli articoli 1424 e 1425 + ab. del codice che le condanne pronunziate a causa di delitto contro il marito non colpiscono i beni della comunione, eccetto quando producono la morte civile.

SECONDA QUISTIONE.

2015. *Allorchè l'usufruttuario è stato condannato per un delitto, e per effetto della contumacia si sono sequestrati i suoi beni, e per conseguenza l'usufrutto che gli appartiene: come ancora allorchè si è confiscato quest'usufrutto nel caso in cui può aver luogo, che dee dirsi delle obbligazioni del fidejussore usufruttuario che fin dal principio avea dato? Questo fidejussore rimane o pur no liberato dai suoi obblighi?*

L'usufruttuario, dice la legge (601+526) presta cauzione di godere da buon padre di famiglia, e di restituire, alla fine del suo usufrutto, le somme ed altre cose fungibili sulle quali è stabilito (602+527), altrimenti debbono darsi a prestito in modo ad attribuirne a lui l'interesse, ed assicurare al proprietario il capitale.

Il fidejussore ha due obbligazioni, come anche l'usufruttuario. L'una la restituzione del danaro che può trovarsi nella successione il cui usufrutto è stato legato, come del pari quella del prezzo dei diversi oggetti che non debbono essere conservati per restituirli in natura; l'altra ha per obbietto l'adempimento del dovere che ha l'usufruttuario di godere da buon padre di famiglia, delle cose che debbonsi conservare per restituirle alla fine dell'usufrutto.

La prima di queste due obbligazioni è fissa fin dal suo principio, in quanto che riguarda una negoziazione effettuata con la tradizione delle cose

che ha per oggetto: fatto questo rilascio, intorno a ciò, l'obbligazione dell'usufruttuario e quella del suo fidejussore sono perfette, come quando trattasi di un prestito contratto con garentia: esse non hanno niente di condizionale, la loro causa esiste tutta intera nel presente, e non attende nulla per l'avvenire: la loro causa è tutta nella cosa medesima, e non vi è niente in essa che la rannodi al fatto posteriore dell'uomo: laonde gli accidenti posteriori nulla vi possono mutare, e fintantochè le somme trovate nella successione ed il prezzo delle cose fungibili, rilasciate all'usufruttuario, non sono restituite all'erede, il fidejussore, in qualsisia modo l'usufrutto si estingua, sussidiariamente sarà tenuto del debito.

2016. Non è affatto così della obbligazione di godere da buon padre di famiglia. Sì fatta obbligazione che ha per obbietto il modo di godimento dei fondi e delle altre cose che debbono essere conservate, necessariamente risguarda il futuro: essa è subordinata ad atti futuri di possesso: non ha la stessa cosa per obbietto, ma per contro il fatto dell'uomo; quando il fidejussore promette che l'usufruttuario godrà da buon padre di famiglia, egli garentisce il fatto personale di costui: ora, garentire le azioni di un individuo, non è affatto garentire quelle di un altro; perciò se l'usufruttuario è tolto dal possesso, per qualsivoglia accidente, il fidejussore non è tenuto degli avvenimenti futuri, in conseguenza dei quali il proprietario si lagnasse della mala amministrazione o delle colpe o delitti di colui che avesse succeduto al legatario dell'usufrutto (1).

È però, dal momento che sono sequestrati i beni dell'usufruttuario messo in istato di accusa, il suo fidejussore cessa di essere risponsabile di tutte le deteriorazioni avvenute per mancanza di cura da parte del depositario giudiziario.

Ma, se il contumace si presentasse o fosse arrestato e dichiarato innocente, rientrato nell'amministrazione dei suoi beni, le obbligazioni del fidejussore tornerebbero ad aver luogo nel loro stato naturale per i fatti susseguenti.

TERZA QUISTIONE.

2017. *Quali possono essere gli effetti dell'assoluzione, rispetto all'usufruttuario che, avendo incorsa la morte civile, è arrestato o si presenta per purgare la contumacia, e giugne a farsi assolvere?*

Secondo l'articolo 30 † 33 del codice civile, allora quando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assoluto, rientrerà in tutti i suoi dritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio, ma la prima sentenza conserverà gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della sua comparsa in giudizio.

Laonde, il contumace che si trova in questo caso, non deve affatto ricuperare il dritto di usufrutto convenzionale che aveva fin dal principio e che si trova estinto per la sua morte civile; imperciocchè se questo usufrutto dovesse rivivere, non sarebbe più vero che la prima sentenza conserva tutti gli effetti che la morte civile aveva prodotti.

Ma deve dirsi altrettanto rispetto all'usufrutto legale dei genitori su i beni dei loro figli minori di diciotto anni?

Supponiamo che un padre vedovo, avendo dei figli eredi della loro madre, sia stato condannato in contumacia ad

(1) Ved. anche la terza quistione, verso la fine del capitolo 17, nº 851.

una pena che produce la morte civile, e che a capo di otto anni dal dì in cui la sua sentenza fu eseguita per effigie, egli si presenti, e sia giudicato di nuovo ed assoluto; ricupererà egli l' usufrutto legale su i beni dei suoi figliuoli che sono ancora minori di diciotto anni?

Si può dire, per la negativa, che dal momento che un padre è colpito di morte civile, il dritto d' usufrutto legale che egli aveva su i beni dei suoi figli minori, si estingue come se si trattasse di un dritto d'usufrutto convenzionale: la sua propria successione si trova aperta, ed irrevocabilmente devoluta ai suoi figliuoli, poichè la legge vuole che gli effetti prodotti dalla morte civile, sieno irrevocabilmente acquistati; quindi, siccome il padre non potrebbe riprendere dai suoi figli la proprietà dei suoi beni, non può, per la medesima ragione, loro togliere il dritto di godimento nè su questi medesimi beni, nè su quelli che essi tenevano dalla loro genitrice al tempo della sua condanna.

2018. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi siamo di avviso che il padre, assoluto dalla nuova sentenza, ricupererebbe pel tempo avvenire, non la proprietà dei suoi beni, ma il dritto di usufrutto legale, generalmente su tutto il patrimonio dei suoi figli minori di diciotto anni.

Da un lato, egli è incontrastabile che questo genitore ricupererebbe la patria potestà su i suoi figliuoli, poichè è questo uno dei nostri dritti civili, e la legge dichiara espressamente che colui che è così assoluto, rientra, pel tempo avvenire, interamente nei suoi dritti civili; dunque deve del pari ricuperare il dritto d' usufrutto legale, il quale non è altro che un accessorio della patria potestà.

Abbiamo, in fatti, dimostrato fin dal principio di quest' opera (1), che l' usufrutto legale dei genitori, oggidì in Francia, è come un emolumento inerente alla magistratura domestica di colui che è rivestito della patria potestà; emolumento stabilito in compenso delle cure che esige la debolezza dei figli nei primi anni, ed ecco perchè finisce anche prima che costoro sieno divenuti maggiori; fa mestieri dunque che il padre rientrato nel dovere di aver cura, rientri anche nel dritto di ottenere il compenso.

(1) Ved. il capitolo 5, n° 126.

Da un altro lato, noi non diamo, mediante questa opinione, alcun effetto retroattivo alla sentenza di assoluzione.

E da prima, per quel che spetta alla patria potestà, non vi è per nulla effetto retroattivo nella reintegrazione del padre, poichè è essa una delle sue qualità civili; questa qualità non esce fuori il dominio della legge se non per un atto di emancipazione legalmente consentito dal padre, e la legge qui non revoca alcun' altra cosa che la sua propria disposizione.

Non vi è alcun vantaggio nella reintegrazione del padre nel suo dritto d' usufrutto, poichè solo pel tempo avvenire ricupera il godimento dei beni dei suoi figli, senza alcuna restituzione delle rendite percepite, e d'altronde questo godimento non è altro che il compenso dei doveri imposti a colui che è rivestito della patria potestà.

QUARTA QUISTIONE.

2019. *Si dovrebbe forse decidere egualmente rispetto al padre che non era vedovo al tempo della sua condanna, e la cui moglie era tuttavia vivente al tempo della sentenza di assoluzione che lo reintegra nei suoi dritti civili? La moglie che avendo sopravvivuto alla morte civile del marito si troverebbe rivestita della patria potestà sulla persona, e dell'usufrutto legale su i beni dei loro fi-*

gli, dovrebbe dunque perdere l'uno e l'altro per la reintegrazione del padre nei suoi dritti civili?

La forza dei medesimi principî ci conduce qui ad una soluzione affermativa; imperciocchè il padre essendo ristabilito in tutti i suoi dritti civili di cui la patria potestà fa parte, la madre cessa necessariamente d'esserne rivestita; e siccome l'usufrutto legale non può essere se non là dove vi è la sua causa, perchè un effetto non può esistere senza causa, bisogna conchiudere che essa ne perde egualmente i vantaggi pel tempo avvenire.

Se durante l'intervallo di tempo decorso dopo il momento della morte civile incorsa dal padre, fino a quello della sua reintegrazione, la madre, sola depositaria della patria potestà, avesse emancipato i suoi figli maggiori di quindici anni, costoro non tornerebbero più sotto la patria potestà del loro genitore; perchè sarebbero divenuti *sui juris* per un atto legalmente emanato dalla persona che era in possesso legittimo di questa magistratura domestica. Sarebbe allora di questo caso, come di quello in cui il padre emancipa il suo figlio durante il matrimonio, il che è sufficiente affinchè il figlio, così emancipato, non ricadesse sotto la potestà della madre (390 + 294 mod.) sopravvivente dopo lo scioglimento del matrimonio.

2020. Daremo termine osservando che l'uomo che è colpito di morte civile, e che in seguito si trovi giudiziariamente assoluto, non può ricuperare di pieno dritto l'autorità maritale sulla moglie, ed il godimento dei beni dotali di costei, com'egli ricupera la patria potestà sulla persona, e l'usufrutto legale su i beni dei suoi figliuoli. La ragione di sì fatta differenza consiste in questo che l'autorità maritale ed i dritti che ne derivano non sono affatto nella sola disposizione della legge; essi sono anche gli effetti di un contratto pel quale è uopo il consenso delle parti interessate: il matrimonio essendo stato disciolto rispetto a tutti i suoi effetti civili, bisognerebbe che fosse contratto di nuovo, per rendere ai conjugi il medesimo stato che avevano prima. La moglie, solo mercè questo nuovo contratto da lei consentito, potrebbe essere rimessa sotto la dipendenza civile del marito; mentre rispetto ai figli, non pel loro consenso, ma per la sola volontà della legge sono posti sotto l'impero della patria potestà.

QUINTA QUISTIONE.

2021. *Allorchè il padre che avea incorso nella morte civile per l'esecuzione della sua sentenza di condanna, ottiene la sua grazia dal principe, rientra egli nei dritti della patria potestà, come il contumace giudiziariamente assoluto, e debbonsi applicare esattamente alla causa dell'uno i principî che abbiamo spiegati per quella dell'altro, nell'esame delle due quistioni precedenti?*

La grazia non dee necessariamente produrre i medesimi effetti dell'assoluzione mediante sentenza: per contro naturalmente dev'esservi differenza negli effetti dell'una e dell'altra, poichè mercè l'assoluzione giudiziaria l'innocenza del condannato si trova legalmente riconosciuta e dimostrata, mentre nel caso di grazia si può tuttavia supporre la realtà del delitto, non ostante la ragione di stato o i motivi di scusa che possono determinare il principe ad accordarne il perdono.

Se colui che, avendo incorso nella morte civile, è in seguito giudiziariamente dichiarato innocente, non ricupera i suoi dritti che pel tempo avvenire, se i suoi beni che sono stati devoluti ai suoi eredi non gli sono restituiti, si è perchè il passato non è più in potere della legge, e perchè

dando un effetto retroattivo alla sua sentenza di assoluzione, ne sarebbero risultate conseguenze troppo bizzarre su i dritti degli eredi, sullo stato dell'altro conjuge, su quello dei figli nati nell' intervallo, e sulla devoluzione delle successioni aperte dopo il tempo della morte civile incorsa fino a quello della reintegrazione: ma se sì fatta reintegrazione non può essere talmente piena che pel passato annulli tutti gli effetti della condanna, è uopo almeno che estenda i suoi it più lungi possibile per l'avvenire, poichè l'innocenza è degna della protezione della giustizia e delle leggi.

2022. Il medesimo favore non è essenzialmente devuto a colui che ottiene la grazia: imperocchè comunque il dritto di far grazia sia fondato sulla possibilità di credere che i giudici si sieno ingannati pronunziando la condanna dell'accusato, e che bisogna impedire l'irrevocabile esecuzione di un' ingiustizia, pure alla sola sua coscienza il principe deve render conto dei motivi che lo determinano al perdono; e sicoome agisce da padrone, qualunque sieno i limiti che appone alla sua beneficenza, colui che riceve la grazia non può avere il dritto di estenderla, nè di querelarsi dei limiti onde è circoscritta.

2023. Allorchè il condannato è stato reintegrato nei suoi dritti civili per la ragione che, dopo la sua sentenza, si è scoverto che era stata resa per errore, o che vi sieno dei motivi gravi per giudicare così, o perchè avvi delle circostanze attenuanti che han potuto rendere il delitto scusabile; il rescritto del principe in queste ipotesi vien chiamato *lettera di grazia* o di *remissione*, secondo il linguaggio proprio della giurisprudenza.

Si chiama al contrario *lettera di abolizione*, allorchè si tratta di un delitto dimostrato, ed è stato commesso con circostanze tali che non si vede alcuna scusa in colui che se ne è reso colpevole. L' abolizione, dice Domat (1), è necessaria per coloro che sono convinti e non sono scusabili per alcuna circostanza; percioechè allora se il principe vuole perdonare, è uopo che lo faccia per un' altra via che non è la grazia e la remissione che sono fondate sulle circostanze: mercè la sua volontà e la sua autorità assoluta, egli abolisce il delitto e la pena per motivi che gli fanno preferire l' impunità alla punizione, come pel merito del condannato, o per riguardi che egli ha per la sua famiglia, o per altri motivi di cui deve rendere conto a Dio soltanto.

Ma in tutti i casi, e sotto qualunque modo il condannato abbia ottenuto il suo perdono, la prima cosa ad esaminarsi per conoscere fin dove debbono estendersi gli effetti della reintegrazione nei suoi dritti, si è il rescritto del principe che gliel' accorda; perchè è questo il titolo che deesi applicare ai dritti delle parti interessate. Il principe può senza dubbio usare della sua potestà concedendo un' intera reintegrazione: ma è possibile che la sua giustizia prescriva dei limiti alla sua clemenza: bisogna dunque ponderare i termini con i quali è espresso, per estimare l'estensione delle conseguenze che possono dedursi dalle lettere di grazia che ha concesso.

2024. Per quel che spetta allo stato personale del condannato che ha ottenuto la grazia, al dritto romano bisogna ricorrere, come ragione scritta, per consultarlo sulle regole interpretative degli atti dell'autorità reale in questa materia, perchè la nostra legislazione non ne ha tracciata alcuna, e d'altronde osserviamo che esse sono state adottate come principî d'ordine pubblico dalla giurisprudenza francese se-

(1) Leggi civili, lib. 3, tit. 1, *in fine*.

condo gli autori che hanno autorità innanzi ai nostri tribunali (1).

Ma rispetto ai beni che appartenevano al condannato al tempo in cui è morto civilmente, non dobbiamo attenerci che alle disposizioni del codice civile; e siccome esso non vuole affatto che gli eredi ai quali questi beni sono stati devoluti, possano esserne dispossessati dal contumace che, essendo dichiarato innocente, ottiene giudiziariamente la reintegrazione nei suoi dritti civili, a più forte ragione dobbiamo decidere che il condannato che è rientegrato per lettere di grazia, non ha affatto del pari il dritto di turbarli nel loro possesso.

2025. Considerate in rapporto allo stato personale del condannato, le lettere di grazia producono una intera abolizione, e rendono all'uomo tutti i suoi dritti civili pel tempo avvenire, allorchè intorno a ciò si spiegano formalmente, ovvero quando dicono semplicemente che il condannato è reintegrato interamente nei suoi dritti civili, o restituito al suo stato primitivo; *tunc Antonius Augustus dixit: Restituo te in integrum provinciae tuae, et adjecit: ut autem scias quid sit in integrum restituere: honoribus et ordini tuo et omnibus caeteris te restituo* (2). In questo caso, è fuori dubbio che il genitore che ha ottenuto la sua reintegrazione, deve rientrare, pel tempo avvenire, in tutti i dritti della patria potestà, e per conseguenza nell' usufrutto legale dei beni dei suoi figli non ancora maggiori di diciotto anni, e non emancipati per atto espresso e secondo le formalità determinate dalle leggi: *Cum autem is, qui ob aliquod maleficium in insulam deportatur, civitatem amittit: sequitur, ut qui eo modo ex numero civium Romanorum tollitur, perinde quasi eo mortuo, desinant liberi in potestate ejus esse. Pari ratione et si is, qui in potestate parentis sit, in insulam deportatus fuerit, desinit esse in potestate parentis, sed si ex indulgentia principis restituti fuerint, per omnia pristinum statum recipiunt* (3).

2026. Ma se la madre fosse ancora vivente, il padre reintegrato nei dritti della patria potestà potrebbe rivendicare contro di lei il godimento che avesse acquistato su i beni dei loro figli? Abbiamo già risoluto in un senso affermativo questa quistione, nel caso di assoluzione giudiziaria; ma deesi decidere egualmente in quello di grazia?

La ragione di dubitarne risulta da questo che le lettere di grazia non sono accordate che *salvo i dritti dei terzi*, e questa clausola vi è sempre sottintesa allorchè non vi è formalmente espressa, perchè gl' interessi privati dei cittadini non sono punto a disposizione del principe.

Non pertanto crediamo che deesi adottare l'affermativa su questa quistione, e dire che l' usufrutto, che da prima era stato devoluto alla madre, deve ritornare al padre per effetto della sua reintegrazione nei dritti civili.

Certamente la grazia del principe non può essere accordata che salvo i dritti dei terzi; ma bisogna fare una distinzione tra i dritti che hanno avuto luogo per effetto della condanna, come quello della patria potestà devoluta alla madre, per la morte civile del padre, e quelli che erano preesistenti, come sono le indennità dovute alla parte civile: bisogna fare una distinzione tra i dritti inerenti ad una

(1) Ved. Dumoulin, sulla consuetudine di Parigi, § 33, glossa 1, n° 36 e seg.; — D'Aguesseau nella sua cinquantesimasettima dissertazione, tom. 5, p. 142 e seg.; — nel nuovo repertorio, alla parola *Revisione di processo*, art. 4; nelle quistioni di dritto di Merlin, alla parola *emigrato*, § 3.

(2) L. 1, cod. *de sententiam passis et restitutis*, lib. 9, tit. 51.

(3) § 1, instit. *quibus mod. patria potest. solvitur*, lib. 1, tit. 12.

qualità personale che rimane sempre nel dominio della legge, e quelli che sono fuori di questo dominio per alcuni fatti o atti dell'uomo: bisogna fare una distinzione tra i dritti che compensano danni od acquisti a titolo oneroso, e quelli che non sono se non lucrativi.

Sotto il primo punto di veduta, egli è conforme alla natura delle cose che il dritto il quale ha avuto luogo per una condanna, cessi, pel tempo avvenire, allorchè la condanna è abolita per la reintegrazione del condannato nel suo stato primitivo, il che deve anche aver luogo, nel caso di grazia, perchè ciò non è altro che una conseguenza della massima *cessante causa cessat effectus* (1).

Sotto il secondo punto di veduta, allorchè si tratta di un dritto che è inerente ad una qualità personale, la parte non può esserne assoluta, con la privazione di questa qualità, come quando vi è un atto di alienazione fatta dal medesimo uomo; nel primo caso, in fatti, la perdita del dritto deve essere considerata come condizionale finchè l'uomo può ottenere la sua reintegrazione nella qualità che trae seco questo dritto come una conseguenza; mentre nel secondo l'alienazione è assoluta: se un padre, per esempio, ha rinunziato al suo usufrutto mercè un atto validamente accettato in nome dei suoi figliuoli, egli ne rimarrà irrevocabilmente privato; mentre se avendo emancipato suo figlio, costui avesse fatto rivocare la emancipazione, il padre rientrerà nel possesso del suo usufrutto.

Sotto il terzo punto di veduta, è conforme all'equità che una persona la quale non si difende di una dimanda intentata contro di essa se non per conservare un vantaggio puramente lucrativo, non sia in una codizione più favorevole di colui che si vorrebbe costituire in perdita, o rimanersi in uno stato di privazione, *melius est favere repetitioni quam adventitio lucro* (2).

Da ultimo, è fuori dubbio che la grazia plenaria, accordata dal principe, rende al padre la patria potestà su i suoi figliuoli, e che da allora la madre ne è privata; ora, è inconcepibile in qual modo l'usufrutto legale, che è fondato su questa potestà, potesse rimanere alla madre quando non ha più l'autorità che ne è la causa, e non appartenere al padre che si trova rivestito della qualità alla quale soltanto questo dritto è inerente.

Per tutte queste ragioni stimiamo che il dritto del padre dev' essere preferito a quello della madre.

Sotto l' antico ordine delle cose, allorchè i beni del condannato erano confiscati, ed il signore alto giustiziere ne profittava, la piena reintegrazione era sufficiente a colui che aveva ottenuta la sua grazia dal principe, per rivendicare i suoi beni contro il signore al quale erano stati devoluti per dritto di confisca (3).

Poichè il principe ha sempre il dritto di far grazia e di riabilitare il condannato pel tempo avvenire, gli effetti della condanna debbono essere considerati come rivocabili nel futuro, e come subordinati a questa condizione risolutiva in tutto ciò che la legge non dichiara irrevocabilmente adempiuto.

2027. Ma per quel che spetta agl'interessi della parte civile, le lettere di grazia non possono giammai recarvi alcun pregiudizio.

Allorchè le lettere di grazia sono specialmente accordate a qualcheduno, sono sempre fondate su cause perso-

(1) Ved. DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 33, glossa 1, nº 36 e 37.

(2) L. 41, § 1, ff. *de regul. jur.*

(3) Ved. RICHER, trattato della morte civile, pag. 421 e 430; — e DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glossa 9, nº 41.

nalmente relative all' impetrante. Ora il principe si decide per indizi più o meno violenti i quali lo determinano a credere che la sentenza di condanna non è che l'opera dell' errore; ora si decide per la considerazione delle circostanze nelle quali il condannato ha agito, allorchè esse sono riconosciute tali che il delitto dev' essere giudicato almeno scusabile; ora finalmente accoglie favorevolmente la dimanda, per la ragione che colui che, in un trasporto momentaneo, ha commesso il delitto, aveva precedentemente reso dei grandi servigi allo Stato, e che gliene può rendere ancora. Questi motivi di giustizia, o di commiserazione, o di riconoscenza pubblica, o d'interesse generale, che sono inerenti alla persona di un condannato, possono influire onde la grazia estenda i suoi effetti il più lungi possibile, senza però recar pregiudizio agl' interessi dei terzi, come abbiamo detto.

2028. Non è affatto lo stesso nel caso di un perdono generale, accordato in massa ad un certo numero di condannati; allorchè per la nascita di un principe, o per una vittoria eclatante, o un trattato di pace felicemente conchiuso, si vuol far risentire la gioja fin nelle prigioni, o far rimbombare il grido dell' allegrezza pubblica fino al luogo della deportazione o dell' esilio. Le ordinanze di amnistia così accordate ad una massa d' individui, debbono essere interpretate più rigorosamente (1). Si applica a coloro che sono l'obbietto di sì fatta specie di perdono questa massima del dritto scritto: *Indulgentia principis quos liberat notat*. La sola pena è abolita: l'uomo non è reintegrato nè nei suoi onori, nè nelle sue dignità civili, *nec infamiam criminis tollit*, *sed poenae gratiam facit* (2): in breve ricupera solo quei dritti di cui l' ordinanza o l' amnistia fa una menzione espressa; di tal che in questo caso il padre non ricuperebbe la patria potestà su i suoi figliuoli, nè l' usufrutto legale su i loro beni, eccetto se intorno a ciò vi fossero disposizioni speciali nel decreto d'amnistia: *si pater vester in insulam deportatus*, *generali indulgentia restitutus est*, *nec ut liberos in potestatem reciperet*, *specialiter impetravit*; *in dubium non venit*, *haereditatis commodum per vos ei acquiri*, *quos sententia contra eum prolata patres-familias efficit*, *nequaquam potuisse* (3).

2029. Quand'anche si trattasse di un perdono nominatamente accordato a qualcheduno, se le lettere di grazia enunziano solo la remissione della pena corporale, il condannato non è affatto reintegrato nei suoi dritti civili, e per conseguenza non ricupera quelli della patria potestà (4). Deesi a più forte ragione decidere così rispetto a colui che avesse ottenuto una commutazione di pena, la quale non toglie affatto la morte civile incorsa mercè l' esecuzione della sentenza di condanna, secondo Richer, part. 2., lib. 1, cap. 2°, sezione 7, p. 37 del suo trattato sulla morte civile, in cui cita su questo punto un arresto interessante rapportato da Louet, lettera E, sommario 8 (5).

Inutilmente si direbbe che, secondo l'articolo 24 ✝ ab. del codice, la morte civile essendo congiunta ad una pena perpetua, non deve affatto incorrersi allorchè la pena decretata dal giudice si è commutata in un' altra che non è perpetua, per la ragione che la seconda surrogando la prima, l'ul-

(1) Ved. Voet, *ad S.C. Turpilianum*, n. 3.

(2) L. 3, cod. *de generali abolitione*, lib. 9, tit. 43.

(3) L. 9, cod. *de sentent. pass. et restitut.*, lib. 9, tit. 51.

(4) Argumentum ex l. 2, cod. *eod.*

(5) Ved. anche nel nuovo repertorio, alla parola *commutazione di pena*; e Legrand, sulla consuetudine di Trojes, art. 133, n° 18.

tima soltanto si repeterebbe inflitta dalla sentenza di condanna.

2030. Questo ragionamento sarebbe giusto e concludente, se la commutazione di pena fosse intervenuta prima dell'esecuzione della sentenza, quando la condanna è contradittoria; o prima dei cinque anni dopo l'esecuzione della sentenza, allorchè è stata resa in contumacia; perchè in questo stato di cose, non vi sarebbe ancora morte civile, e la surrogazione di una pena ad un'altra avrebbe naturalmente per effetto di arrestare il colpo della morte civile, come ancora avrebbe per effetto di causare quello della morte naturale verso il condannato all'ultimo supplizio che avesse ottenuto il favore d'esserne liberato mercè una pena temporanea che dovrebbe solamente sopportare.

Ma una volta che ha avuto luogo la morte civile, è impossibile poter immaginare in qual modo il condannato potrebb' esserne liberato per una semplice commutazione di pena.

2031. Allora quando un uomo è morto civilmente, in forza di una sentenza contradittoria, la sua sorte è definitivamente fissata, e tutto è, nel dritto, terminato per lui. Da un lato, se egli è arrestato, dev'essergli troncata la testa, o subire un'altra pena corporale (la deportazione o i ferri), la cui durata sarà quella della vita: da un altro lato, egli è privato per sempre di tutti i dritti civili.

Se, in questa malagurata posizione, ricorre alla clemenza del principe, e sia favorevolmente ascoltato, ricupererà solo quello che gli verrà accordato: non può esigere nulla di più, perchè non si può estendere un benefizio da una cosa ad un'altra: se dunque gli si concede la grazia della pena che gli era stata inflitta, egli non potrà pretendere alcun altro vantaggio, perchè non gli si è accordato nulla di più: dovrà dunque rimanere, quanto ai dritti civili, nello stato di privazione in cui la sua sentenza lo avea messo; e vi dovrebbe necessariamente rimanere, perchè non ne è stato affatto tolto.

Se la morte civile ha avuto luogo per una condanna in contumacia, ed il condannato in vece di presentarsi per purgare la sua contumacia, dimanda la grazia al principe, egli in certo modo si condanna da se medesimo, perchè è reputato riconoscere la giustizia della sentenza di cui non osa dimandare la riforma per le vie legali. Egli non è che un morto civilmente che dimanda la sua grazia; ed i medesimi ragionamenti che abbiamo fatti sulla ipotesi precedente si riproducono qui un'altra volta e ci conducono al medesimo risultato.

CAPITOLO XLIV.

DELL'ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO PER LO SPIRARE DEL TERMINE CHE GLI ERA STATO FISSATO, COME PER L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA ALLA QUALE ERA SUBORDINATO.

2032. L'usufrutto finisce per lo spirare del termine che gli è stato fissato, come per l'avveramento della condizione risolutiva alla quale si trova subordinato.

Vi ha non pertanto questa differenza

tra il caso del termine e quello della condizione, che il termine consiste in un'epoca fissa che deve necessariamente giugnere, mentre la condizione risolutiva dipende da un avvenimento futuro che è incerto, e che in conseguenza può non avvenire.

Oltracciò vi è tra queste due ipotesi un'altra differenza ben interessante, cioè che l'usufrutto si estingue di pieno dritto al termine che gli è stato fissato, mentre la condizione risolutiva non produce i suoi effetti se non in alcuni casi particolari preveduti dalla legge.

Ciò formerà l'obbietto delle sezioni seguenti.

Sezione I.

Dell' estinzione dell' usufrutto per lo spirare del termine che gli era stato determinato.

2033. Il termine naturale dell'usufrutto è fissato dalle leggi al tempo della morte dall'usufruttuario; ma può riceverne anche un altro, sia per la disposizione speciale della legge su certi casi, sia per quella dell'uomo che lo stabilisce; e per ogni caso, il codice dichiara generalmente che si estingue *collo spirare del tempo pel quale è stato costituito* (617+542, mod.).

Se dunque l'usufrutto è stato legato per cinque anni, per esempio, il dritto si estinguerà a capo del quinto. Ma da qual tempo bisogna computare i cinque anni? Sarebbe dal momento della morte del testatore, o dall'immissione in possesso dell' usufruttuario? o, in altri termini, il legatario avrebbe dritto di godere per cinque anni, qualunque sia il tempo in cui avesse cominciato?

2034. Sarebbe possibile che la clausola del testamento dovesse intendersi in modo che, in tutti i casi, il legatario fosse in dritto di esigere i cinque anni di godimento; per esempio se il testatore avesse detto che i cinque anni dovessero cominciare dall'immissione in possesso dell' usufruttuario. Sarebbe possibile ancora che il dritto del legatario non dovesse aver luogo subito dopo la morte del testatore, se costui avesse detto che l'usufrutto legato dovrebbe cominciare ad un tempo più o meno lungo dopo la sua morte.

2035. Ma allogandoci nell' ipotesi ordinaria, e facendo astrazione di ogni interpretazione di volontà, risultante dalle clausole particolari che uscirebbero fuori la regola comune; supponendosi che un legato d' usufrutto sia stato fatto *per cinque anni*, o per goderne *durante cinque anni*, questo tempo dovrebbe computarsi dal momento della morte del testatore, poichè da sì fatto momento ha luogo il dritto dell' usufruttuario; che esistendo da questo momento, e non dovendo avere che cinque anni di esistenza, necessariamente da quel momento debbonsi calcolare. Da ciò risultano parecchie interessanti conseguenze.

2036. *La prima*, che se colui al quale si è legato l'usufrutto di una possessione, per goderne pel corso di cinque anni, ha dimandato il rilascio del suo legato a capo di due anni dopo la morte del testatore, egli avrà perduto i due primi anni di godimento, e non potrà profittare che degli altri tre soltanto.

Egli avrà perduto i due primi, perchè, come abbiamo detto altrove, l'erede, in virtù del suo possesso legale, fa suoi i frutti fino alla dimanda di rilascio del legato di usufrutto.

Egli non potrà profittare che dei tre ultimi, perchè questo è quel che rimane del tempo a capo del quale il suo dritto si estingue, e non gli sarebbe permesso di estendere il suo godimento ad un tempo maggiore, nello stesso modo che non potrebbe godere di oggetti diversi da quelli compresi nel suo legato.

2037. *La seconda*, che i dritti del legatario si estinguerebbero egualmente a capo dei cinque anni, quand'anche non avesse ottenuto l'immissione in possesso, eccetto però se ciò avvenisse per colpa dell'erede, nel qual caso avrebbe un'azione d'indennità contro costui. Se un testatore, dice il giureconsulto Pomponio, mi ha lasciato l'usufrutto di un fondo, per goderne durante due anni di seguito dopo la sua morte, e l'erede sia stato messo in mora per farmene il rilascio, egli sarà tenuto a mio pro, anche dopo scorsi i due anni: *Si ususfructus mihi in biennium continuum a morte testatoris legatus sit, et per haeredem steterit, quominus eum mihi daret, praeterito biennio, nihilominus tenetur:* quantunque allora l'usufrutto si sia estinto, l'erede è sempre tenuto ad una indennità a pro del legatario, poichè questo caso è simile a quello in cui si legasse un corpo certo che si fosse distrutto tra le sue mani dopo essere stato messo in mora per farne il rilascio, *quemadmodum teneretur, si res legata in rerum natura esse desiisset quam quis deberet, moratusque esset in ea danda;* e però in questa specie, il legatario non potrà dimandare l'usufrutto che gli è stato legato, perchè dimandandolo per goderne in altro tempo, richiederebbe un altro usufrutto; ma gli si dovrà soltanto l'ammontare delle rendite dei due anni che sono scorsi dopo la morte del testatore; *ut peti quidem jam ususfructus qui legatus sit, non possit, quia alius futurus sit quam qui legatus fuerit; sed aestimatio ejus bima duntaxat facienda sit* (1).

2038. *La terza*, che se dopo essersi estinto l'usufrutto, l'usufruttuario continua a godere del fondo, questo godimento di fatto non dandogli alcun dritto, sarà tenuto alla restituzione dei frutti e delle rendite, percepite o scadute dopo, come spettanti al proprietario a pro del quale di pieno dritto vi ha consolidazione dell'usufrutto alla proprietà: *Cum autem finitus fuerit ususfructus, totus revertitur ad proprietatem, et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam in re habere potestatem* (2). L'usufruttuario non potrebbe, in questo caso, dichiararsi possessore di buona fede onde appropriarsi i frutti dopo l'estinzione del suo dritto, perchè non gli è permesso d'ignorare il termine apposto al suo proprio titolo; *Si pater usumfructum in tempus vestrae pubertatis matri vestrae reliquit, finito usufructu postquam vos adolevistis, posterioris temporis fructus perceptos ab ea repetere potestis, quos nulla ratione sciens de alieno percepit* (3). Sì fatta decisione emessa rispetto alla madre a fronte dei suoi figli, deve, a più forte ragione, applicarsi alla causa di qualunque altro usufruttuario, ed anche a quella degli eredi dell'usufruttuario, se posteriormente alla morte di costui, avessero continuato a godere, poichè la legge vuole espressamente che i frutti attaccati al suolo sieno devoluti al proprietario del fondo (585 + 510).

2039. Quantunque l'usufrutto lasciato per un tempo determinato deve durare fino al termine fissato, nondimeno, come un dritto puramente personale, si estingue per la morte dell'usufruttuario che viene a morire prima di spirare il termine pel quale gli è stato legato.

Intanto abbiamo veduto precedentemente che quando il testatore ha voluto allontanarsi dalla regola comune assegnando un termine fisso all'usufrutto legato, si dee considerare il suo legato come fatto a causa di alimenti, e continuare il godimento fino al termine fissato, e fino alla concorrenza

(1) L. 6, ff. *de usufr. legato*, lib. 33, tit. 2.

(2) Instit, *de usufr.* lib. 2, tit. 4, § 4.

(3) L. 5, cod. *de usufr.*, lib. 3, tit. 33.

dei bisogni del legatario il quale, nell'intervallo, è incorso nella morte civile. Tale è almeno la decisione data dalla legge romana (1).

2040. L'usufrutto del medesimo fondo può essere diviso tra molti, sotto il rapporto del tempo, come sotto quello del suo obbietto materiale. Si può legare, per esempio, l'usufrutto del medesimo fondo a due persone per goderne ciascuna in totalità, ma successivamente ed in tempo differente; all'una pel corso dei primi dieci anni dal giorno della morte del testatore, ed all'altra pel corso di altrettanti anni susseguenti. Nel caso di una divisione così regolata sotto il rapporto del tempo, ciascuno dei legatari avrà un dritto differente ed indipendente da quello dell'altro, come se si fosse legato a ciascuno di essi il godimento di porzioni distinte del medesimo fondo; non vi sarà per conseguenza nè congiunzione nè dritto di accrescere tra loro; laonde se il primo legatario morisse prima del testatore o rinunziasse al suo legato, il solo erede deve profittarne; e se accetta e muore prima del decorrimento del suo tempo, spetta del pari all'erede profittare del godimento del fondo fino al termine dei dieci anni, senza che il secondo legatario possa pretendere di succedere immediatamente al primo; poichè il suo godimento non dovrà, secondo la disposizione del testatore, cominciare se non a capo dei primi dieci anni che debbono scorrere dopo la morte del testatore; di tal che se egli morisse prima di questo termine, il legato si troverebbe interamente caducato (2).

2041. Non si dovrebbe affatto decidere egualmente, nell'interesse dell'erede, se il testatore avesse donato ad un terzo la proprietà del fondo il cui usufrutto fosse legato, per un tempo determinato, a pro di un altro. In questo caso l'estinzione dell'usufrutto che avrebbe luogo per la morte dell'usufruttuario prima del termine fissato al suo godimento, non dovrebbe affatto tornar a vantaggio dell'erede pel rimanente del tempo, ma solo al legatario della proprietà del fondo. Rendiamo ciò vie più chiaro con un esempio.

Il testatore ha legato la proprietà della sua possessione a Paolo: ha legato l'usufrutto di questa medesima possessione a Pietro, per goderne durante dieci anni, o sino a che Paolo, legatario della proprietà sia pervenuto all'età di ventun anno compiuti. Dopo la morte del testatore, Pietro, legatario dell'usufrutto ottiene l'immissione in possesso del suo legato, ma muore a capo di due anni. L'usufrutto si estinguerà a pro di Paolo, come consolidato alla proprietà che gli è stata legata, senza che l'erede possa pretendere di rientrare nel godimento del fondo fino al termine che era stato determinato a quello del legatario dell'usufrutto.

La ragione di ciò è evidente; il testatore, avendo legata la proprietà all'uno, e l'usufrutto all'altro, ha, per questa doppia disposizione, posto il dominio della cosa interamente fuori la sua successione ab intestato; per la qual cosa l'erede si trova senza interesse in tutto ciò che può aver luogo per ogni avvenimento posteriore ed estraneo alla disposizione.

2042. Dovrebbesi egualmente adottare la medesima decisione, se il legatario dell'usufrutto fosse morto prima del testatore, o avesse rinunziato alla liberalità fattagli. Non vi sarebbe altro che il legatario della proprietà che dovrebbe profittare della caducità del legato d'usufrutto, poichè abbiamo detto che l'intero dominio della cosa sarebbe messo fuori la successione per la disposizione del testatore.

(1) Ved. il capitolo precedente, n° 1982.

(2) Ved. ancora quel che già abbiamo detto al n° 422.

2043. Secondo la legge romana, quando la proprietà è legata puramente all'uno, e l'usufrutto sotto condizione ad un altro, l'erede non deve affatto godere del fondo fino all'avveramento della condizione apposta al legato d'usufrutto; *fundus detracto usufructu, legatus est: Titio ejusdem fundi ususfructus sub conditione. Dixi interim cum proprietate usumfructum esse: licet placeat, non detracto usufructu fundus legatur, apud haeredem usumfructum esse;* perchè il padre di famiglia che lega la proprietà d'un fondo, eccetto l'usufrutto per legarlo ad un altro, anche sotto la medesima condizione, non ha affatto il pensiero di lasciare quest'usufrutto al suo erede; *quia pater-familias, cum detracto usufructu fundum legat, et alii usumfructum sub conditione, non hoc agit, ut apud haeredem ususfructus maneat* (1).

2044. L'usufrutto legale dei genitori su i beni dei loro figli minori non deve durare se non fino a che costoro abbiano compiuti diciotto anni, o fino alla emancipazione che può aver luogo prima di questo tempo (384+298. mod.). Tale è il doppio termine che la legge gli ha stabilito.

Quando quest'usufrutto si estingue per essere i figli pervenuti all'età di diciotto anni, il padre o la madre che ne era rivestito, non deve affatto perdere il godimento di fatto: egli deve al contrario continuare ad esercitarlo, ma sotto un'altra qualità. Egli ne godeva precedentemente nella qualità di usufruttuario e nel suo proprio interesse. Dopo che i figli hanno compiuto i diciotto anni, egli ne gode, ma nell'interesse di costoro, nella qualità di tutore e con l'obbligo di rendere loro conto dei frutti e delle rendite allorchè saranno pervenuti alla loro maggior età, il che deve aver luogo successivamente per ciascuno di essi a misura che giungeranno alla età di diciotto e ventun anno.

Ma quando l'usufrutto paterno finisce per l'emancipazione del figlio, costui acquistando il dritto di amministrare i suoi beni da se medesimo (481+404), il godimento gli si dee immediatamente rilasciare.

2045. L'usufrutto può essere stabilito a pro di un individuo fino alla morte di un altro, il che dev'intendersi della morte naturale, e non già della morte civile, il cui avvenimento non potea essere nel pensiero del disponente, *nec enim fas est tristes casus expectare* (2).

2046. Secondo l'articolo 620+545 del codice, l'usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata. La legge romana contiene la medesima decisione, e ce ne somministra i motivi; cioè, dice essa, perchè questo termine è fissato nell'interesse dell'usufruttuario, e solo per determinare la durata del suo godimento. *Neque enim ad vitam hominis respexit, sed ad certa curricula; nisi ipse, cui ususfructus legatus sit, ab hac luce fuerit subtractus* (3): laonde, supponendo che il testatore mi abbia legato l'usufrutto della sua casa fino a che il suo erede sia giunto alla sua maggior età, io dovrei goderne fino a questo tempo, ancorchè fosse morto più o meno lungo tempo prima.

2047. Ma che dovrebbesi decidere in questo caso, se dopo essere stato fatto il testamento, si promulgasse una legge che cambiasse l'epoca della maggior età dell'erede?

Questa quistione fu proposta alla

(1) L. 4, ff. *si ususfructus petatur*, lib. 7, tit. 6.

(2) L. 34, § 2, ff. *de contrahend. empt.*, lib 18, tit. 1.

(3) L. 12, cod. *de usufructu*, lib. 3, tit. 33.

convenzione nazionale, ed ecco come fu risoluta con un decreto del 10 fiorile anno 2:

« La convenzione dopo aver inteso il rapporto del suo comitato legislativo, su di una lettera dell'ex ministro della giustizia, presentando la quistione di sapere se l'usufrutto, donato da un marito alla moglie, nel 1774, per continuare fino alla maggior età dei suoi figliuoli, dovea cessare allorchè fossero giunti a ventun anno, atteso che l'intenzione del padre sembrava voler prolungare questo godimento fino a venticinque anni;

Considerando che la legge che ha stabilito la maggior età a ventun anno, ha fissato a questo tempo l'attitudine a poter amministrare i proprî beni, e che non ha ammesso alcuna eccezione; decreta che non vi è luogo a deliberare (1). »

2018. Questa decisione può essere giusta pel caso in cui il termine dell'usufrutto è fissato alla maggior età dell'erede, perchè allora il testatore è reputato aver avuto in mira la capacità del suo successore per entrare in godimento, anzichè un termine preciso in cui questo godimento gli si dovesse rilasciare. Si può credere che determinando la durata dell'usufrutto legáto alla maggior età del suo figliuolo, egli abbia soltanto voluto dire che l'usufruttuario godrebbe fino a che suo figlio fosse dichiarato capace a godere ed amministrare da per sè, o che avesse la libera amministrazione dei suoi affari, senza rapportare questa durata ad un tempo assolutamente fisso: ma non crediamo che si dovrebbe decidere egualmente, se l'usufrutto fosse stato legato per durare fino alla maggior età di una persona estranea che non fosse chiamata a raccogliere la proprietà del fondo dopo l'estinzione del godimento dell'usufruttuario; perchè non si potrebbe affatto presumere lo stesso pensiero nel testatore. Allora dovrebbesi decidere che il tempo della maggior età è quello fissato dalla legge in vigore all'epoca della confezione del testamento, perchè questo è il termine che realmente ha voluto fissare il testatore.

2019. La disposizione del codice che vuole che l'usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, duri sino a tal epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata, dà luogo ad una quistione di cui altrove abbiamo detto qualche cosa, e che consiste a sapere se l'usufrutto che appartiene al padre od alla madre su i beni dei suoi figliuoli minori di diciotto anni, deve durare fino a questo tempo, allorchè i figli muojono prima.

Sì fatta quistione si è presentata sull'applicazione della legislazione intermediaria, nei paesi di dritto scritto.

La legge del 28 agosto 1792 fu la prima che abolì la patria potestà dal momento in cui i figli sarebbero maggiori. Sotto l'impero di questa legge l'usufrutto legale del padre dovea cessare alla maggior età del figlio, senza che gli fosse permesso di ritenere la metà del godimento, *in praemium emancipationis*, poichè non egli ma la legge concedeva questo benefizio al figlio. E però a Roma l'usufrutto legale del padre cessava interamente di aver luogo, allorchè l'emancipazione risultava da una dignità conferita al figlio (2), come si estingue oggidì, allorchè costui compie i diciotto anni: si trattava dunque di sapere quali doveano essere i dritti del padre relativamente al suo godimento nel caso in cui il figlio morisse prima di addivenire maggiore; se l'usufrutto legale doveva cessare dal momento in cui fosse morto

(1) Ved. nel nuovo repertorio, alla parola *usufrutto*, § 5, art. 5, n°. 5.

(2) Ved. la novella 81, cap. 1, e LAPEYRÈRE, lettera U, n° 81.

il figlio, o se dovea continuare fino al tempo in cui il figlio avesse compiuto i diciotto anni se fosse rimasto in vita. Quest'ultima opinione fu adottata dal Tribunale di Vesoul, il quale con sentenza del 16 luglio 1807, pronunziando sulla dimanda formata dagli eredi materni della signora Bardenet, morta nella minor età, contro il signor Bardenet suo padre, condannò costui alla restituzione dei frutti dal tempo in cui sua figlia sarebbe pervenuta alla sua maggior età se fosse vivuta. « Atteso « che Anna Maria Elisabetta Bardenet « è morta sotto l' impero della legge « del 28 agosto 1792, la quale, abo- « lendo le leggi antiche, ha abolito « gli effetti della patria potestà su i « figli minori di ventun anno; che « il dritto di usufrutto di Claudio Lui- « gi Bardenet su i beni di sua figlia, « derivando da questa potestà, ha do- « vuto terminare dal tempo in cui essa « è pervenuta all' età fissata; che se « ella tuttavia vivesse, senza dubbio « avrebbe il dritto di godere dei suoi « beni ad esclusione del padre; che « niuna legge in vigore al tempo della « sua morte attribuisce ai genitori più « ampî dritti sul godimento dei beni « dei loro figli morti, che non avreb- « bero avuto se fossero stati viventi. »

Sull' appello di questa sentenza, il dì 8 novembre 1808, decisione della corte di Besanzone, che adottando i motivi dei primi giudici, conferma la loro sentenza; e sul ricorso in cassazione, arresto di rigetto del 26 luglio 1810: « Atteso che la corte di « appello ha fatto una giusta appli- « cazione della legge del 28 agosto « 1792, giudicando che questa leg- « ge aveva fatto cessare l'usufrutto del « padre su i beni della defunta sua « figlia, dal tempo in cui costei avreb- « be compiuto l'età di ventun anno, se « fosse rimasta in vita (1). »

(1) Ved. al nuovo repertorio, tom. 14, p. 409.

2050. Ma si fatta quistione dovrà decidersi nello stesso modo sotto l'impero del codice? Allorchè un figlio muore in tenera età, il padre potrebbe dimandare la conservazione del suo usufrutto fino al tempo in cui questo figlio compirebbe l' età di sedici anni se fosse vissuto?

Noi nol crediamo, e siamo di avviso che secondo le disposizioni del codice, sia al titolo della patria potestà, sia al titolo delle successioni, deesi decidere per contro che l' usufrutto del padre o della madre si estingue per la morte del figlio.

A termini dell'articolo 384+307, « Il « padre durante il matrimonio, e do- « po lo scioglimento di esso il super- « stite fra i genitori, avrà l'usufrut- « to dei beni dei suoi figli, finchè essi « sieno giunti ai diciotto anni compiti, « o fino all' emancipazione che può « aver luogo prima dell' età di diciot- « to anni. » Perchè questo godimento è stato accordato alla madre? Perchè si è in generale limitato al tempo in cui i figli hanno diciotto anni compiti? Perchè interamente si estingue con l'emancipazione, rispetto a quelli che sono sciolti dai ligami della patria potestà prima di questa età?

Tali sono le quistioni secondarie la cui soluzione deve condurci a quella della prima.

Ma per comprendere esattamente i motivi che hanno dato luogo alle disposizioni di questo articolo, come anche lo spirito nel quale dev' essere inteso, è necessario rapportare quel che esisteva prima, e far vedere come si è giunto al sistema della legge attuale.

2051. Sotto l'antico ordine di cose, la Francia era divisa in varie province, che erano regolate da leggi più o meno differenti.

Vi erano province che erano rette dal dritto romano secondo il quale l'usufrutto legale del padre durava fino

alla morte dell' usufruttuario, e manteneva così i figli nello stato di una penosa privazione per un tempo indefinito.

A'tre province avevano ammesso l'istituzione della custodia nobile e borghese (*) che aveva origine dal dritto feudale, e che attribuiva del pari, e sotto certi rapporti, il godimento dei beni dei figli, ai genitori che ne erano i custodi. Secondo l'articolo 268 della consuetudine di Parigi, la custodia nobile durava rispetto a figli maschi fino a venti anni, ed alle figlie fino a quindici anni compiuti, e la custodia borghese, rispetto ai figli maschi fino a quattordici anni, ed alle figlie fino a dodici anni compiuti.

Da ultimo, vi erano parecchie province consuetudinarie, le quali, avendo egualmente rigettato e le disposizioni del dritto romano, e l'istituzione della custodia, non riconoscevano nei genitori alcun dritto di usufrutto legale su i beni dei loro figli.

Ecco le diverse legislazioni che gli autori del codice avevano sotto gli occhi allorchè ebbero l'augusta missione di stabilire, su questo punto, come su tanti altri, un sistema di leggi uniformi per la Francia rinnovellata.

Essi non hanno per nulla adottato le disposizioni della legge romana, perchè accordava ai genitori dritti troppo eccessivi.

2052. Intanto non hanno voluto che fossero accusati d'ingiustizia negando ai genitori un emolumento in ragione delle cure di cui sono obbligati verso i loro figliuoli in tenera età, allorchè costoro hanno beni propri; e questo motivo di giustizia li ha determinati a cercare una via di mezzo tra le leggi precedenti che accordavano troppo, e quelle che negavano tutto.

Avevano essi proposto, nel primo progetto, di estendere la durata dell'usufrutto fino alla maggior età dei figli. La corte di Parigi si levò fortemente contro questa disposizione, nella quale credeva vedere stabilita la custodia nobile per tutta la Francia, mentre che doveasi per contro considerarla come abolita per sempre insieme col sistema feudale di cui non era fin dal principio se non una emanazione: e per troncare la quistione, questa corte domandò l'abolizione di ogni dritto d'usufrutto paterno: ma sì fatte osservazioni furono rigettate, perchè si trovò nel sistema della commissione il giusto temperamento che era uopo adottare. Questo rigetto fu deciso nella seduta del consiglio di stato del 26 gennajo anno 10, in cui il signor Tronchet dice che, « la commissione non « avea creduto acconcio dover ammet- « tere le giurisprudenza dei paesi di « dritto scritto, che spoglia i figli: « che essa aveva creduto giusto *di ri- « compensare il padre delle sue cure*, « dandogli l'usufrutto dei beni dei suoi « figli fino alla loro maggior età, con- « ciliando in sì fatto modo i due si- « stemi del dritto scritto e del dritto « consuetudinario (1). »

Intanto, nella seduta dell'8 vendemmiale anno 11, allorchè si trattò della redazione definitiva dell' articolo, il godimento dei genitori fu limitato all'epoca in cui i figli sarebbero giunti a diciotto anni compiti, perchè non si volle affatto, prolungandolo al di là, che essi avessero un interesse ad opporsi al loro matrimonio. « In fine, dice « l'oratore del Governo nell'esposizio- « ne dei motivi di questa disposizione « al corpo legislativo, stabilendo con « questo articolo che la madre goda, « in questa circostanza, di dritti che « esso accorda al padre, il legislatore « stabilisce un dritto eguale, *un eguale « indennità là dove la natura aveva « stabilito un' eguaglianza di pene*;

(*) Ved. nel vol. I del presente trattato, alla pag. 86, la nota segnata con asterisco. — Not. dell' Edit.

(1) Ved. LOCRÉ, tom. 4.

« *di cure e di affezione;* egli ripara, « con questa sua disposizione, all'in« giustizia di molti secoli (1). »

2033. In vista di sì fatti schiarimenti, rimane evidentemente dimostrato, che secondo il vero senso dell'articolo 384+298, mod. del codice, l'usufrutto legale dei genitori dev' essere considerato come la ricompensa delle cure di cui sono tenuti verso i proprî figli sottoposti alla loro patria potestà.

Così e non altrimenti lo si dee interpretare, perchè gli autori di questo testo si sono spiegati nel modo più formale, per farci comprendere chiaramente il senso e lo scopo; e quand' anche non avessero badato a far ciò esplicitamente, la medesima verità risulterebbe ancora dalla sola economia della legge.

Perchè in fatti non si è avuto il pensiero di estendere quest' usufrutto al di là della maggior età che è fissata a ventun anno? Perchè le cure di cui ne è la ricompensa sono soprattutto richieste nella tenera età dei figli.

Perchè deve parteciparne la madre? Perchè avendo sopportato la sua parte nel peso, è giusto che ottenga la sua parte nell' indennità.

Perchè non si estende al di là dell' emancipazione? Perchè da quel momento il figlio, essendo divenuto *sui juris*, non è più reputato essere a carico dei genitori come prima: come del pari perchè questo dritto, essendo un puro effetto concomitante della patria potestà, non può sopravvivere alla sua causa.

2034. Massime su questo punto è uopo ben notare la differenza essenziale che esiste tra l' usufrutto legale stabilito dal codice e quello che era stabilito dal dritto romano.

In Roma, il padre emancipando il suo figlio, riteneva fino alla sua morte la metà del suo usufrutto legale, a meno che non vi avesse formalmente rinunziato (2), mentre, secondo il codice, l' atto di emancipazione estingue interamente il nostro usufrutto paterno.

Nel sistema delle leggi romane, l' usufrutto, risultando dalla patria potestà, poteva sopravvivere alla sua causa, poichè in caso di morte del figlio, il padre conservava interamente il suo dritto di godimento, ed in caso di emancipazione, ne conservava la metà, benchè, per l'atto di emancipazione del padre, come per la morte del figlio, la patria potestà fosse egualmente distrutta; per contro l' usufrutto legale è oggidì, in Francia, talmente dipendente dalla patria potestà; è talmente inseparabile da questa causa, che basta che vi sia emancipazione onde estinguersi interamente, quantunque d' altronde l' emancipazione non produca l'annientamento assoluto della patria potestà, la quale conserva sul figlio emancipato una parte del suo potere.

È dunque abbastanza certo che, secondo lo spirito e la lettera del codice, l'usufrutto legale dei genitori è un dritto puramente accessorio della patria potestà: dritto talmente subordinato a sì fatta potestà, che allora quando essa si estingue, quello si estingue del pari, come l'accidente si annienta col suo soggetto. In breve, è questo l' emolumento che la legge conferisce alla magistratura domestica dei genitori, in compenso delle cure e pesi che essa loro impone; emolumento che deve necessariamente cessare, quando non vi sono più cure ad usare, nè pesi a sopportare.

2035. Essendo così la cosa, dopo la morte del figlio, trapassato prima di compiere i suoi diciotto anni, il padre o la madre può avere il dritto di

(1) Ved. al tomo 2 dei processi-verbali, p. 614.

(2) L. 6, § 3, cod. *de bonis quae liberis*, lib. 6, tit. 61.

prolungare il suo usufrutto legale fino a questo tempo? La soluzione di sì fatta quistione non è altro che un corollario di quanto testè abbiamo detto.

Dopo la morte del figlio, non vi sono più nè cure nè pesi imposti al padre verso la persona del defunto: dunque a questo riguardo non vi è più alcuna indennità.

L'usufrutto legale si estingue con l'emancipazione, comunque la patria potestà continui in parte ad esistere; dunque, a più forte ragione deve estinguersi per la morte del figlio la quale produce l'intera estinzione della potestà del padre.

E però, quand' anche dovremmo invocare le sole disposizioni del codice al titolo della patria potestà, gli schiarimenti che abbiamo presentato sarebbero già sufficienti per dimostrare che l'usufrutto legale del padre si estingue per la morte del figlio, avvenuta prima che avesse compiuto i diciotto anni: ma questa verità diverrà vie più evidente ancora mercè il confronto delle disposizioni sulle successioni.

2036. Supponiamo che un fanciullo, avendo beni sottoposti all' usufrutto legale, muoja nell' età di dodici anni, lasciando per eredi, suo padre da un lato, e dall' altro un fratello già pervenuto alla sua maggior età: a chi sarà devoluta la sua successione, ed in qual modo verrà raccolta?

Secondo l'articolo 751†ab., il padre avrà il quarto, ed il fratello il rimanente: e siccome questo articolo determina la porzione devoluta al fratello ed al padre; perciò bisogna necessariamente conchiudere che il padre non deve avere che il quarto, poichè la legge non gli accorda niente di più, e che i tre altri quarti debbono appartenere, in tutta proprietà e senza peso di usufrutto, al fratello, poichè la legge glieli accorda interamente e senza alcuna diminuzione.

Senza dubbio se questo fratello era ancora minore di diciotto anni, i tre quarti che gli sono devoluti, sarebbero rispetto alla sua qualità personale sottoposti all' usufrutto legale del padre; ma non è questa la quistione, poichè si tratta soltanto di sapere se il padre può avere il dritto di prolungare l'usufrutto che precedentemente avea, e di goderne in pregiudizio dell' altro erede, qualunque sia d' altronde la condizione di costui.

L' articolo 753 † ab., dice che in mancanza di fratello o sorella o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell' una e nell' altra linea, l' eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti; e per l' altra metà ai parenti più prossimi dell' altra linea. Se dunque si suppone che un fanciullo morto nell' età di dodici anni, abbia lasciato da un lato suo padre per erede, e dall' altro uno zio materno in luogo del fratello, come nell' ipotesi precedente; il padre non riceverà più il quarto della successione, ma la metà, e lo zio materno del defunto raccoglierà l' altra: al che l' articolo seguente aggiunge:

« Nel caso dell' articolo precedente, « il padre o la madre superstite ha « l'usufrutto della terza parte dei be- « ni a cui non succede in proprietà. »

Se il padre avesse il dritto di continuare il godimento del suo usufrutto legale, dopo la morte del figlio, egli rimarrebbe in possesso e godimento di tutta la parte a cui non succede: dunque non ha dritto a pretendere questa continuazione di usufrutto, poichè la legge ne crea un altro sul terzo della porzione del suo coerede.

Queste parole *nel caso dell'articolo precedente* sono interessantissime. Ne risulta, in fatti, che l'usufrutto del terzo è riservato al padre solo quando si trova in concorso con collaterali che non sieno fratelli, o discendenti di fratelli e sorelle del defunto,

e per conseguenza non ha il dritto di reclamare questa specie di usufrutto quando egli ha i suoi figli o discendenti per coeredi.

Conchiudiamo dunque, che se l'articolo 620 + 545 del codice dice che « l'usufrutto concesso sino a che una « terza persona sia giunta ad una de« terminata età, dura sino a tal epo« ca, ancorchè la detta persona sia « morta prima dell'età fissata, » questa disposizione, allogata al titolo dell'usufrutto ordinario, non deesi affatto applicare all'usufrutto legale dei genitori la cui specie particolare è regolata, su questo punto, da disposizioni che le sono esclusivamente proprie.

Sezione II.

Dell'estinzione dell'usufrutto per l'avveramento della condizione risolutiva alla quale è subordinato.

2057. Non dobbiamo punto ripetere qui quel che abbiamo detto al capitolo quarantuno sulle diverse condizioni risolutive alle quali può essere subordinato il dritto di usufrutto: dopo tutti i particolari che abbiamo sposti intorno a ciò, non ci rimane altro che determinare la differenza che vi ha tra il termine e la condizione risolutiva, e le conseguenze pratiche che ne debbono risultare.

Allorchè un dritto di usufrutto è stato stabilito fino ad un termine fisso, finisce, di pieno dritto, nel giorno determinato, senza che sia bisogno di dimandarne la rivocazione, perchè esso non è stato stabilito per un tempo più lungo.

Ma quando l'usufrutto è stato sottoposto ad una condizione risolutiva, la regola generale si è che esso non si estingue, di pieno dritto, per l'avveramento della condizione, a meno che non vi sia, intorno a ciò, una disposizione speciale nella legge. È uopo dunque allora ricorrere all'autorità del giudice per far pronunziare l'estinzione dell'usufrutto, perchè è necessario di far dichiarare che realmente il fatto preveduto è avvenuto, e che la condizione si è adempiuta conformemente all'intenzione di colui che l'avea apposta.

La conseguenza pratica più importante che risulta da ciò, si è che quando si tratta d'un usufrutto stabilito a termine fisso, l'usufruttuario che gode dopo il suo termine, deve restituire tutto ciò che ha percepito posteriormente, di pieno dritto, e senza alcuna dimanda contro di lui; mentre, per contro, nel caso dell'usufrutto subordinato ad una condizione risolutiva, l'usufruttuario che gode dopo essersi verificata la condizione, fa suoi i frutti fino a che non sia chiamato in giudizio per la risoluzione del suo titolo e pel rilascio del fondo.

2058. Secondo la legge romana, allorchè la proprietà del fondo è legata ad una persona demente, e l'usufrutto ad un'altra fino a che il proprietario rimarrà nello stato di demenza, se costui muore senza aver ricuperato l'uso della ragione, l'usufruttuario ha il dritto di conservare il suo godimento fino alla sua morte: *duas filias et filium mente captum haeredes scripsit, filii portionis mente capti datae usumfructum legavit in haec verba: hoc amplius Publia Clementiana praecipiet sibi quartae partis haereditatis meae, ex qua Julium justum filium meum haeredem instituit. Petoque a te Publia Clementiana, uti fratrem tuum Julium justum alas, tuearis, dependas pro eo, pro quo tibi usumfructum portionis ejus reliqui, donec mentis compos fiat et convalescat. Quaesitum est, cum filius in eodem furore in diem mortis suae perseverans decesserit, an ususfructus interciderit? Respondit, verbis quae proponerentur, perseverare legatum: nisi manifestissime probetur aliud testatorem sen-*

sisse (1). Sì fatta decisione, dice Cujacio, è fondata su questo, cioè che per la morte dell' usufruttuario e non per quella del proprietario l' usufrutto si estingue, eccetto se sia evidente che il testatore abbia voluto diversamente.

Nell' ipotesi preveduta da questa legge si tratta effettivamente d' un usufrutto stabilito sotto una condizione risolutiva, poichè non deve cessare o essere risoluto se non quando il proprietario del fondo acquisterà l' uso della ragione, e sì fatta guarigione è un avvenimento futuro ed incerto.

Dobbiamo da ciò conchiudere, insieme col signor Toullier (2), che questa decisione sembra contraria ai principî del nostro codice, il quale riguarda la condizione come compiuta, *quando è certo che l'avvenimento non succederà* (1177 + 1130).

2059. Noi non siamo di questo parere; imperciocchè dal momento che l'uomo è morto nello stato di demenza, senza dubbio la condizione risolutiva apposta alla costituzione d' usufrutto non si potrà giammai verificare; d' onde risulta che l' usufruttuario deve godere fino alla sua morte, poichè il suo dritto non può essere risoluto. L'articolo 1177+1130 del codice è relativo alle condizioni negative, mentre qui si tratta d' una condizione positiva, la quale consiste nel riacquisto della salute e cambiamento di stato del proprietario del fondo.

2060. Ma noi opiniamo, insiem col signor Toullier, che se il proprietario avesse ricuperato la salute, l' usufrutto, estinto per questo avvenimento, non rivivrebbe più se un' altra volta perdesse la ragione, a meno che intorno a ciò non vi fosse una disposizione espressa nel testamento, perchè un dritto che si è estinto non può di nuovo aver luogo da sè; sarebbe lo stesso di ammettere un effetto senza causa.

CAPITOLO XLIV.

DELL' ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO PER LA SUA CONSOLIDAZIONE ALLA PROPRIETÀ.

2061. Poichè l' usufrutto propriamente detto consiste nel dritto di godere di una cosa di cui un altro ha la proprietà (578+503, agg.), esso deve terminare per la riunione nella stessa persona delle due qualità di proprietario e di usufruttuario (617 + 542, mod.), e ciò per una conseguenza della massima *res sua nemini servit*.

Abbiamo detto *l' usufrutto propriamente detto*; imperciocchè per quel che spetta all'usufrutto delle cose fungibili, non può esservi alcun dubbio dell' estinzione per confusione.

L' usufrutto può essere consolidato in due modi differenti alla proprietà:

1°. Per la rinunzia o cessione che l' usufruttuario facesse a pro del proprietario, *item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab usufructuario cedatur* (3).

2°. Per l' acquisto che l' usufruttuario facesse della proprietà del fondo, *vel ex contrario, si usufructua-*

(1) L. 32, § 6, ff. *de usufructu legat.* lib. 33., tit. 2; — *idem* l. 12, § 1, cod. *de usufructu*, lib. 3, tit. 33.

(2) Dritto civile francese, tom. 3, pag. 377.

(3) § 3, Inst. *de usufructu*, lib. 2, tit. 4.

rius proprietatem adquisierit; quae res consolidatio appellatur (1).

Qui non ci occuperemo affatto della specie di consolidazione che può aver luogo per la rinunzia che l'usufruttuario potrebbe fare al suo dritto a pro del proprietario: poichè gli effetti di questa rinunzia formeranno l'obbietto di un capitolo speciale che si troverà in seguito.

Le qualità di usufruttuario e di proprietario possono essere riunite nella medesima persona, e produrre l'estinzione dell'usufrutto, se l'usufruttuario acquistasse la nuda proprietà del fondo; e sì fatto acquisto può aver luogo a titolo di eredità, o a titolo di legato, o a titolo di donazione tra vivi, o per effetto di un contratto commutativo.

2062. Dunque se l'usufruttuario si trova chiamato a raccogliere la successione del proprietario, che egli accetta puramente e semplicemente, e sia egli il solo erede, il suo dritto di usufrutto si estinguerà per confusione, in questo senso che egli non godrà più a titolo di usufruttuario, ma come proprietario del fondo che precedentemente era gravato d'usufrutto a suo vantaggio.

Ma se la eredità fosse stata accettata col benefizio dell'inventario, non vi sarebbe affatto, *ipso jure*, consolidazione dell'usufrutto, perchè il benefizio dell'inventario è di ostacolo alla confusione dei dritti (802, § 2 † 719, § 2) dell'erede con quelli della successione.

Se l'usufruttuario che accetta puramente e semplicemente la successione del proprietario non è egli il solo erede, non vi sarà confusione ed estinzione del suo usufrutto se non in rapporto alla porzione di cui egli è erede; e potrà per conseguenza esigere il suo dritto di godimento a titolo di usufrutto sulle porzioni del fondo che saranno devolute ai suoi coeredi; *debitum a cohaeredibus ejus petere non prohibetur, cum ultra eam portionem qua successit, petitio non confundatur* (2). Supponiamo, a modo di esempio, che l'usufruttuario non sia erede se non del quarto della successione che deve dividersi tra lui e tre altri coeredi; il fondo che precedentemente era, nella totalità, sottoposto al suo dritto di usufrutto, si troverà liberato per un quarto, vale a dire per la porzione che gli spetta, perchè vi sarà confusione fino a questa concorrenza; ma i tre altri quarti devoluti ai tre rimanenti coeredi ne rimarranno gravati, atteso che non vi può essere confusione rispetto a costoro.

2063. Risulta da ciò che, in questo caso, l'usufruttuario ha dritto a dimandare che il fondo sia diviso solo quanto alla nuda proprietà, rimanendo intatto il suo godimento sul tutto, atteso che altrimenti, se l'immobile facesse parte della sua quota, egli soffrirebbe, per la confusione che avrebbe luogo, la perdita del suo usufrutto sulle porzioni dei suoi coeredi, senza ricevere alcun'indennità, il che sarebbe totalmente ingiusto.

Quel che abbiamo detto dell'usufruttuario che diviene erede del proprietario, e che gli succede in tutto o in parte, è del pari interamente applicabile alla causa del legatario o del donatario della nuda proprietà del fondo: allora l'usufrutto egualmente si estingue sul tutto, se l'usufruttuario è solo legatario o donatario dell'intero fondo, e soltanto per la sua porzione se vi sono altri legatarî o donatarî insiem con lui; o se, essendo solo, gli si fosse donata una parte soltanto dell'immobile: in tutti questi casi l'applicazione del medesimo principio deve produrre i medesimi effetti.

(1) § 3, Instit. *de usufructu*, lib. 2, tit. 4.
(2) L. 6, cod. *de haereditar. actionib.*, lib. 4, tit. 16.

2064. Se l'usufruttuario acquista la nuda proprietà del fondo per atto commutativo, e ne sia egli il solo acquirente, l'usufrutto si estinguerà del pari e per i medesimi motivi.

Ma se colui che è il solo usufruttuario acquista, per contratto commutativo, la nuda proprietà del fondo, è uopo per giudicare dell'effetto della confusione, distinguere il caso della semplice comunione di beni, da quello della società tra gli acquirenti.

Se gli acquirenti non sono altro che compadroni, la proprietà che essi comprano insieme è direttamente acquistata da ciascuno di essi per la sua parte indivisa nel tutto, e l'usufrutto si estingue in rapporto alla porzione alla quale l'usufruttuario ha dritto alla proprietà, per effetto della vendita.

2065. Ma se gli acquirenti sono in società, non vi ha nè confusione nè estinzione dell'usufrutto, fino a che dura la società, atteso che è la società in corpo che acquista, e non i socî in particolare.

Nel caso della semplice comunione, vi ha altrettanti acquirenti parziali per quanti sono i compadroni; ciascuno di essi acquista per sè, e per la sua parte, perchè tutti acquistano *ut singuli*. Tale è l'ipotesi in cui si trovano parecchi individui che compariscono in una vendita all'asta pubblica, e non volendo nuocersi scambievolmente nella licitazione, convengono di comprare nell'interesse di tutti mercè il ministero di un solo; *nam qui nolunt inter se contendere, solent per nuntium rem emere in commune; quod a societate longe remotum est* (1). Non vi ha allora che una riunione fortuita; una riunione accidentale e di fatto, il cui scopo è di comprare soltanto insieme, e non di rivendere in beneficio comune: una riunione in breve che non costituisce affatto una società.

Nel caso, per contro, in cui esiste una società tra gli acquirenti, o che una società compra nell'interesse sociale, la riunione degli acquirenti non è più una cosa accidentale e di semplice fatto; essa è tutta nel dritto. Non sono affatto i socî che acquistano *ut singuli*, nè vi sono altrettanti acquirenti per quanti sono i soci: ma vi ha un solo acquirente che è la società la quale acquista *ut universitas;* e siccome è massima che la proprietà o i debiti di una società non sono direttamente nè la proprietà nè i debiti di ciascun socio, finchè la società continua, *si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod universitas debet, singuli debent* (2); e che l'uno dei socî può essere creditore della società, come può esserne il debitore, senza che gli fosse permesso di allegare a suo discarico la confusione d'una parte del suo debito, o che gli si potesse opporre la medesima eccezione per diminuire il suo credito, dobbiamo conchiudere che quando è una società che compra un fondo di cui uno dei socî aveva già l'usufrutto, non ha luogo alcuna confusione nei dritti dell'usufruttuario, ed il corpo morale, che, in questo caso è acquirente, è paragonabile ad una terza persona, rispetto alla quale continua l'usufrutto, come lo era verso il venditore.

2066. Risulta da ciò che, se i conjugi maritati sotto il regime della comunione acquistano un fondo di cui l'uno di essi aveva già l'usufrutto, non vi sarà affatto, *ipso jure*, estinzione per confusione nei dritti dell'usufruttuario; e se il solo marito rivende il fondo sul quale la moglie aveva il suo dritto di godimento, costei, dopo lo scioglimento della comunione, potrà rivendicare questo dritto contro il terzo acquirente, come rivendicherebb-

(1) L. 33, ff. *pro socio*, lib. 17, tit. 2.
(2) L. 7, § 1, ff, *quod cujus universitatis nomine*, lib. 3, tit. 4.

be un fondo suo proprio, se fosse stato alienato senza sua partecipazione.

2067. L' usufrutto rimane dunque estinto subito che l' usufruttuario diviene proprietario della cosa che ne era gravata: ma gli effetti di sì fatta confusione non si limitano soltanto in questo: essa non può distruggere il principale senza distruggere egualmente l' accessorio: dunque si estinguono e si confondono eziandio le azioni che il proprietario poteva avere contro l'usufruttuario ed il suo fidejussore, in ragione della mancanza di manutenzione del fondo e delle deteriorazioni che vi fossero state commesse.

Se l' usufruttuario, dice la legge romana, acquista la proprietà, l'usufrutto si estingue per confusione; e se il venditore volesse intentare delle azioni contro di lui per costringerlo all' adempimento delle obbligazioni, a cui era tenuto fin dal principio, di godere da buon padre di famiglia, e di restituire al termine del suo godimento le cose nello stato in cui le ha ricevuto, sì fatte azioni non sarebbero ammessibili perchè inutili e senza obbietto, o sarebbero respinte per l' eccezione risultante dal fatto dello acquisto consentito a pro dell' usufruttuario, mercè il quale tutte le azioni di simil fatta gli sono state trasferite o rimesse; *si usufructuarius proprietatem adsecutus fuerit, desinit quidem ususfructus ad eum pertinere, propter confusionem: sed si ex stipulatu cum eo agitur, aut ipso jure inutiliter agi dicendum est, si viri boni arbitrium huc usque porrigitur; aut in factum excipere debebit* (1).

Per rendere vie più chiara sì fatta verità, supponiamo da prima che un terzo abbia acquistato la proprietà del fondo, ed ascoltiamo quel che dice Pothier a questo proposito: « Comunque, dice egli, l'assegnataria, solo « a pro dell' erede di suo marito, abbia contratta la obbligazione di godere da buon padre di famiglia, e di conservare i beni di cui gode in forza del suo assegnamento vedovile, pure il terzo acquirente che ha comprato dall' erede del marito il fondo che l' assegnataria ha deteriorato, o di cui ha lasciato distruggere per sua colpa varie dipendenze, è ammessibile a dimandare i danni-interessi che ne risultano contro gli eredi dell' assegnataria. La ragione si è che l' erede del marito, vendendo sì fatto fondo a questo terzo acquirente, è reputato avergli ceduto col fondo tutti i dritti ed azioni che egli poteva avere in rapporto a questo stesso fondo. Ciò son soliti i notai significare, secondo il loro stile, con queste parole, *circostanze e dipendenze, nomi, ragioni ed azioni*, le quali debbono esservi sottintese nel caso che fossero state omesse. Ecco perchè questo terzo acquirente dev'essere ammesso come cessionario e *procurator in rem suam* dell' erede del marito, a promuovere queste azioni per ottenere i danni-interessi contro gli eredi dell' assegnataria (2). »

2068. Può dimostrarsi la medesima verità con altri ragionamenti ancora.

Quando un usufruttuario ha trascurato di riparare il fondo, o vi ha commesso delle deteriorazioni, qual è l'obbietto del debito che ha contratto verso il proprietario? Che cosa egli deve? Deve riparare: deve le riparazioni in natura, e non può essere costretto ad altra cosa, dal momento che vi si è obbligato; ora le riparazioni debbono farsi necessariamente al fondo, e non possono tornar utili se non a colui che ne è il proprietario; dunque solo costui può dimandarle, ed ogni altro non sarebbe affatto ammessibile; dunque è questo un

(1) L. 4, ff. *usufruct. quemadmodum cav.* lib. 7, tit. 9; — *idem* l. 3, § 3, ff. *eod.*

(2) Trattato dell' assegnamento vedovile, n° 282.

dritto che essenzialmente fa parte dell' alienazione del fondo, per tutto ciò che riguarda le riparazioni.

Se al presente supponiamo che l'usufruttuario e non il terzo abbia acquistata la proprietà del fondo, egli, come acquirente, si troverà cessionario delle azioni del proprietario, per dimandare le riparazioni di cui era debitore come usufruttuario; egli si troverà dunque nel medesimo tempo e creditore e debitore, il che opererà necessariamente un'estinzione per confusione di tutte le azioni di sì fatta specie.

Inutilmente si opporrebbe che questa decisione tende ad effettuare una perdita in danno del proprietario che vende il suo fondo, atteso che alienandolo in uno stato di deteriorazione, deve presumersi che egli lo venda a vil prezzo, poichè il prezzo si reputa sempre corrispondere al valore attuale della cosa; e però realmente soffrendo un danno, è giusto riserbargli le sue azioni.

Sì fatta obbiezione è di poco momento; imperciocchè colui che aliena un fondo gravato di usufrutto è come ogni altro venditore. In tutti i casi il fondo venduto deve passare al compratore con tutti i suoi accessorî; per conseguenza spetta a colui che vende chiedere un prezzo corrispondente al valore di ciò che aliena; e se si è contentato di una modica estimazione, può ben soffrire una lesione nel prezzo; ma non deesi lagnare che di se stesso; e qualunque sia questa lesione, non può dimandare una parte della cosa che ha venduto.

2069. Nondimeno la confusione di cui parliamo qui deve aver luogo soltanto circa le azioni che riguardano la cosa e che ne sono gli accessorî, come le azioni di riparazione e restituzione del fondo, e non già rispetto a quelle che l'usufruttuario avesse contratto per la percezione di un emolumento che non gli appartenesse affatto, o l'obbietto del quale non fosse più applicabile al fondo: ciò è uopo chiarire con esempî.

Supponiamo che l'usufruttuario, abusando del suo godimento, abbia tagliato degli alberi di alto fusto che non gli appartenevano: egli è tenuto pagare al proprietario il loro valore, e questo debito avrà per oggetto un valore pecuniario, come se si trattasse di un prestito: esso sarà, sotto il rapporto della sua applicazione, di una specie del tutto differente dall'obbligo di riparare un edifizio, poichè l'uno è interamente mobiliare pel suo obbietto che è il prezzo degli alberi di alto fusto, mentre l'altro è immobiliare dovendo riparare una parte accessoria dell'immobile: se dunque il proprietario della nuda proprietà aliena il fondo, egli non cesserà di essere creditore del prezzo degli alberi di alto fusto: questo credito non passerà al compratore, tranne una convenzione in contrario, poichè non è affatto l' accessorio del fondo: e se la vendita è fatta all'usufruttuario, non vi sarà, su questo punto, affatto estinzione per confusione.

2070. Supponiamo ancora che l'usufruttuario avendo trascurato di fare alcune riparazioni ordinarie che erano a suo carico, il proprietario si trova nel caso di praticarle egli medesimo, per impedire un più grande deterioramento: pagando in questo modo il debito dell'usufruttuario, egli diviene suo creditore circa le somme che ha speso nelle riparazioni, e non si tratterà più di riparazioni applicabili al fondo, ma di una somma di danaro dovuta dall' usufruttuario: per conseguenza l' oggetto di questa obbligazione non è affatto un accessorio dell'immobile: se dunque il proprietario lo vende, in questo stato di cose, la sua azione contro l' usufruttuario non passerà all' acquirente; e se il compratore è l'usufruttuario medesimo, questa obbligazione non si estinguerà affatto per confusione.

2071. Allorchè si dice che l' usu-

frutto si estingue per confusione, se l'usufruttuario acquista la nuda proprietà, ciò non deve intendersi che nell' interesse rispettivo del proprietario che non ha più alcuna ispezione sul godimento del fondo, e dell' usufruttuario che da questo momento possiede la cosa in pieno dominio: ma i dritti precedentemente acquistati dai terzi debbono rimanere i medesimi, perchè non vi si può creare alcun mutamento in pregiudizio di essi, senza il loro consenso.

E però, supponendo che l'usufruttuario avesse precedentemente ipotecato il suo dritto di usufrutto, l'atto col quale acquisterebbe la proprietà del fondo, non cancellerebbe affatto l'ipoteca accordata al suo creditore: imperciocchè, comunque l'usufrutto non sia se non una proprietà precaria, e che in conseguenza la legge (2118 + 2004) lo dichiara suscettivo d'ipoteca pel tempo della sua durata, ciò deve intendersi del termine naturale ed involontario del godimento dell' usufruttuario che non può avere la facoltà di annientare arbitrariamente gli effetti del pegno che aveva dato al suo creditore.

2072. Se dunque, da sua parte, l'usufruttuario avesse ipotecato il suo usufrutto, e, da un'altra parte, la nuda proprietà fosse stata gravata di ipoteche in forza di condanne pronunziate contro il suo proprietario, i creditori dell' uno e dell' altro conserveranno i loro dritti sulla cosa, non ostante la consolidazione che avrebbe luogo per la riunione dei dritti di proprietà e di usufrutto a favore dell'usufruttuario; e supponendo che il fondo in seguito fosse spropriato contro costui, i creditori dovrebbero essere pagati in preferenza gli uni sul prezzo della nuda proprietà, e gli altri su quello dell' usufrutto, per la qual cosa sarebbe mestieri dividere in due porzioni il prezzo, per attribuirne una ai creditori dell' usufruttuario e l' altra a quelli del proprietario, nella proporzione del valore comparativo dell' usufrutto e della nuda proprietà.

2073. Ma supponendo che avendo da prima ipotecato il suo dritto d' usufrutto, l' usufruttuario avesse in seguito acquistata la nuda proprietà, e l' avesse ricevuta scevra di qualunque ipoteca dal proprietario, quali sarebbero sul tutto i dritti dei suoi creditori? Se il fondo si spropriasse in suo danno, bisognerebbe del pari fare la estimazione su mentovata, per attribuire ai soli creditori che avevano ipoteca sul dritto di usufrutto, la porzione del prezzo corrispondente a questo medesimo dritto, ed in caso d' insufficienza, ammetterli solo per contributo con gli altri creditori chirografari?

Si fatta quistione dev'essere decisa in un senso affermativo, e non è altro che un corollario di quel che abbiamo detto qui sopra. In fatti, la consolidazione che ha luogo mercè l'acquisto dell' usufruttuario, non cangiando nulla quanto allo stato dei creditori, colui che aveva un' ipoteca sull' usufrutto, deve conservarvela di preferenza; ma siccome la sua ipoteca non può estendersi più lungi, essa deve rimanere nei medesimi limiti, senza che fosse permesso di trasferirla da un oggetto all' altro facendola gravare sulla nuda proprietà che è un nuovo immobile acquistato dal debitore.

2074. Nondimeno nell' ipotesi che il proprietario dopo aver ipotecato la nuda proprietà del fondo, ne avesse acquistato il dritto di godimento, noi siamo di avviso che il creditore ipotecario è ammessibile ad estendere il suo dritto di preferenza sul tutto, ad esclusione degli altri creditori del medesimo proprietario; imperciocchè, in questa ipotesi, che è l'inversa della prima, il dritto di usufrutto consolidato per l' acquisto del fondo, non è altro che un accessorio del dritto di proprietà che egli già avea: è un au-

mento sopravvenuto al fondo, come se si fosse migliorata la superficie con costruzioni, o come se avesse ricevuto qualche accrescimento per alluvione. *Si proprietati nudae in dotem datae ususfructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset.* (1).

Il modo di estinzione di usufrutto di cui qui trattiamo, può dar luogo del pari a qualche altra quistione che ci rimane ad esaminare.

PRIMA QUISTIONE.

2075. *L' usufrutto, considerato come servitù, si estingue a pro dell' usufruttuario, dacchè egli acquista la proprietà del fondo che ne era gravato; ma questa estinzione è assoluta e perpetua in tutti i casi? Se l' usufruttuario è evitto della proprietà che aveva acquistata, il suo dritto di usufrutto torna ad aver luogo un'altra volta?*

Ci sembra incontrastabile che, in tutti i casi in cui la confusione cessa necessariamente, l' usufrutto deve rivivere.

L'evizione può aver luogo:

Per effetto di una nullità di cui è affetto il titolo di acquisto;

Per la risoluzione forzata del contratto;

Per la rescissione dell'atto di acquisto;

Da ultimo, per la spropriazione forzata fatta a richiesta dei creditori ipotecarî del venditore.

Percorriamo successivamente questi diversi casi, per estimarne le cause e gli effetti.

2076. 1°. Se in forza della nullità del titolo di acquisto l' usufruttuario è evitto della nuda proprietà che egli ha acquistata, questa proprietà sarà reputata come non essergli giammai realmente appartenuta; d' onde segue che non vi sarà effettivamente alcuna confusione nel dritto di usufrutto; perchè un effetto non può esistere senza la sua causa. Laonde a termini della legge romana, allorchè il padrone della nuda proprietà d'un fondo, l' ha legata a colui che ne era già usufruttuario, e costui ha accettato questo legato di proprietà; se viene ad esserne evitto in forza di un'azione di nullità del testamento, egli si trova ristabilito nel suo dritto di usufrutto; *dominus fructuario praedium, quod ei per usumfructum serviebat, legavit, idque praedium aliquandiu possessum legatarius restituere filio, qui causam inofficiosi testamenti recte pertulerat, coactus est: mansisse fructus jus integrum ex postfacto apparuit* (2).

2077. 2°. Se l' evizione ha luogo per la risoluzione forzata del contratto, come nel casoi in cui l'usufruttuario avesse acquistato il fondo col patto della ricompra da parte del proprietario, il retratto non potendo comprendere se non quello che era stato obbietto della vendita, si estenderà sulla nuda proprietà che sola era stata venduta, e per conseguenza l'usufrutto, condizionalmente estinto, dovrà rivivere e rimanere tra le mani dell' usufruttuario, come lo era precedentemente.

Dovrebbe dirsi altrettanto nel caso in cui l'usufruttuario avesse acquistato i dritti di un erede alla successione del proprietario, ed un altro coerede esercitasse contro di lui il retratto successorio, perchè egli non sarebbe tenuto ad altro verso costui se non a restituirgli ciò che aveva acquistato dal suo venditore, vale a dire la sua porzione sulla nuda proprietà del fondo (841 + 760), mercè il rimborso del prezzo della vendita (3).

(1) L. 4, ff. *de jure dot.*, lib. 23, tit. 3.

(2) L. 57, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(3) Ved. MORNAC, sulla legge 17, ff. *quibus modis ususfr. amittitur.*

Da ultimo dev' essere lo stesso in qualunque altro caso di risoluzione forzata del contratto, poichè ogni condizione risolutiva di una convenzione ne produce l' annullamento per rimettere le cose, per quanto è possibile, nello stato in cui esse sarebbero se l'obbligazione non avesse esistito (1183 + 1136).

2078. 3°. Se l' usufruttuario che avea acquistata la nuda proprietà del fondo, si trova evitto in forza della rescissione per lesione od altra causa, si giugne sempre al medesimo risultato, perchè l' effetto naturale della rescissione è di rimettere le cose ed i dritti delle parti nel loro stato primiero (1). È questo un effetto necessario della rescissione, poichè opera sempre *ex tunc*.

2079. 4°. Finalmente se per l'esercizio dell' azione ipotecaria, intentata a richiesta di un creditore alla garentia del quale la nuda proprietà del fondo era stata ipotecata, l' usufruttuario che l'aveva posteriormente acquistata, si trova evitto, od obbligato a farne il rilascio, il codice civile vuole in generale, rispetto a qualunque acquirente che soffre questa specie di evizione, che le servitù ed i dritti reali che egli aveva sul fondo, prima di acquistarlo, rinascano dopo il rilascio che è stato obbligato a fare, o dopo l'aggiudicazione contro di lui eseguita (2177 + 2071); il che dev'essere applicato all'usufrutto come a qualunque altro dritto reale, atteso che non vi sarebbe alcuna ragione per decidersi altrimenti, e tale è ancora la dottrina dei migliori autori (2).

Non pertanto si trovano nel dritto romano, alcuni testi che sembrano contrari alla dottrina che abbiamo stabilita; testi che qui non sarà affatto inutile sporre.

2080. Un fondo è gravato d' usufrutto; il padrone della nuda proprietà nomina l' usufruttuario per suo legatario universale, e col medesimo testamento dona questo fondo, sotto una condizione sospensiva, ad un legatario particolare. Il legatario universale, accettando l' eredità del defunto, il suo usufrutto si estinguerà per confusione; quest' usufrutto rinascerà, nel caso che la condizione sotto la quale il fondo era stato legato ad un terzo, si verificasse, ed il legatario particolare dimandasse il rilascio del suo legato? Papiniano è di contrario avviso; vuole che l'erede istituito sia tenuto a rilasciare in pieno dominio il fondo al legatario particolare che reclama la esecuzione del suo legato; se, dice egli, il proprietario di un fondo il cui usufrutto apparteneva ad un altro, ha nominato per suo erede il medesimo usufruttuario, ed ha legato ad un altro questo fondo sotto condizione; verificandosi questa condizione, non sarebbe nè giusto nè conforme alla volontà del testatore, che l' erede si ritenesse l'usufrutto, dando al legatario la sola nuda proprietà; *dominus, haerede fructuario scripto, fundum sub conditione legavit. Voluntatis ratio non patitur, ut haeres ex causa fructus emolumentum retineat* Sarebbe altrimenti se si trattasse di dritti di servitù reali che l' erede avesse acquistato su i fondi della successione; comunque estinte per l'adizione di eredità, pure esse torneerebbero ad aver luogo pel rilascio del legato, e la ragione di questa differenza risulta dal perchè l' usufrutto è riguardato come una porzione del dominio che è stato interamente legato; *diversum in caeteris praediorum servitutibus, quas haeres habuit; responsum est: quoniam fructus instar portionis obtinet* (3): vale a dire che quar-

(1) L. 1 e 2, cod. *si adversus transaction.*, lib. 2, tit. 32.

(2) Ved. DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 20, glossa 1, n° 96.

(3) L. 76, § 2, ff. *de legat.* 2.

tunque l' usufrutto non sia una parte materiale del fondo, pure è una porzione del dominio; laonde il fondo essendo legato senza riserba, l'usufrutto medesimo fa parte del legato, e non può in conseguenza essere ritenuto dall' erede obbligato ad eseguire la liberalità in tutta la sua estensione; *legato fundo, si ususfructus alienus sit, nihilominus praestandus est ab haerede. Ususfructus enim, etsi in jure non in parte consistit, emolumentum tamen rei continet* (1). Ma bisogna osservare che questa decisione di Papiniano era una conseguenza naturale della regola che permetteva legare la cosa altrui, o piuttosto della legge romana la quale voleva che i legati non fossero nulli solo perchè erano stabiliti sulla cosa altrui, in guisa che il testatore, istituendo per erede colui che aveva l' usufrutto del suo fondo, poteva comprendere questo stesso usufrutto, nel legato particolare del fondo, fatto a profitto di un terzo: ma oggidì che il nostro codice (1021 + 975) dichiara generalmente e senza distinzione che il legato della cosa altrui è nullo, bisogna conchiudere che, nel caso della quistione proposta, il legatario universale, facendo il rilascio del legato particolare, avrà dritto a ritenersi il suo antico usufrutto sul fondo legato.

2081. Questo primo testo, come si vede, non prova alcuna cosa contro la dottrina che precedentemente abbiamo stabilita; ma ve ne ha un altro di cui non è così facile farne la conciliazione.

Il giureconsulto Giuliano suppone che, col medesimo testamento, l'usufrutto di un fondo sia legato puramente ad uno, e la nuda proprietà sotto condizione ad un altro, e che, nell' intervallo, il legatario dell'usufrutto compri la nuda proprietà dall'erede; egli decide che se la condizione apposta al legato della nuda proprietà si verifica, il fondo dovrà essere rilasciato in pieno dominio al secondo legatario: *Si tibi fundi ususfructus pure, proprietas autem sub conditione Titio legata fuerit; et pendente conditione dominium proprietatis acquisieris, deinde conditio extiterit; pleno jure fundum Titius habebit. Nec interest quod, detracto usufructu, proprietas legata sit: et enim dum proprietatem acquiris, jus omne ususfructus amisisti* (2); ma non si può dissimulare, come dicono i migliori interpreti (3), che ciò non è altro che una di quelle sottigliezze del dritto romano, che non possono essere adottate dalla nostra giurisprudenza: imperciocchè ciò in fatti sarebbe come se la vendita non avesse avuto luogo: o piuttosto la vendita è allora reputata essersi fatta pel caso in cui la condizione si sarebbe verificata, di tal che la confusione medesima si acquisterebbe condizionalmente.

2082. Ecco, del resto, come Pothier intorno a ciò si esprime nel suo trattato dell' assegnamento vedovile, n° 254: « Brunneman su questa legge, osser« va, secondo molti altri dottori, « che la decisione è fondata sulla sot« tigliezza alla quale i giureconsulti « romani si sono qualche volta attac« cati, e che è contraria all' equità. In « fatti, è contro l' equità che quest'u« sufruttuario che ha acquistato il « dritto di una nuda proprietà soltan« to, separato dal dritto di percepire « i frutti del fondo che apparteneva « già a questo stesso usufruttuario, sia « per effetto della risoluzione che si è « fatta per l'avvenire del suo acquisto, « privato anche di quello che non ha « comprato, e che gli si faccia perdere « il dritto di percepire durante la sua « vita i frutti del fondo che aveva in-

(1) L. 66, § 6, ff. *eod.*

(2) L. 17, ff. *quibus mod. usufr. amitt.*, lib. 7, tit. 4.

(3) Ved MORNAC, e gli autori da lui citati, sulla legge su mentovata; VOET, *eod. tit*, n° 2.

« dipendentemente e prima di acquistare la nuda proprietà, e che sempre ha conservato, quantunque sotto un'altra forma. È contro l'equità che il legatario della nuda proprietà del fondo, del cui legato il testatore ha momentaneamente eccettuato il dritto di percepire i frutti durante la vita di colui al quale aveva legato l'usufrutto, pretenda, per una sottigliezza, contro la volontà del testatore, spogliarne l'usufruttuario. Ecco perchè, nel nostro dritto francese, che rigetta le sottigliezze del dritto romano, e che adotta solo quelle decisioni che sono conformi all'equità, non deve affatto esser dubbioso che l'usufruttuario che ha acquistata la nuda proprietà del fondo di cui godeva per usufrutto, deve, allorchè è evitto della proprietà, ritenersi il suo dritto di usufrutto, non solo allorchè il suo titolo di acquisto della proprietà è rescisso e dichiarato nullo, ma anche quando è stato distrutto pel solo avvenire. »

SECONDA QUISTIONE.

2083. ***Allorchè l'usufrutto si è estinto per confusione, e torna ad aver luogo per una delle cause di evizione di cui abbiamo parlato nella quistione precedente, le obbligazioni del fidejussore usufruttuario rivivono un'altra volta?***

Il fidejussore si trova definitivamente liberato, allorchè il debito che era stato garentito si è estinto, perchè là dove non esiste più obbligazione principale a garentirsi, non può del pari esistere obbligazione accessoria che la garentisca.

Allorchè il creditore ha, pel suo fatto, distrutto le guarentigie che il fidejussore poteva avere contro il debitore, il fidejussore si è anche liberato in questo senso, cioè che il creditore si è reso inammessibile ad agire contro di lui distruggendogli le sue cautele.

Applichiamo ora questi principî alle diverse specie che possono essere comprese nella quistione proposta.

Supponiamo da prima che l'usufruttuario abbia acquistato il fondo sotto una condizione risolutiva, o che vi esista una causa di rescissione nel contratto. Senza dubbio, nell'uno e nell'altro caso, egli è divenuto effettivamente proprietario dal momento del suo acquisto: vi sarà stata dunque estinzione delle sue obbligazioni usufruttuarie, per la confusione consentita da parte del proprietario, e per conseguenza estinzione delle obbligazioni del fidejussore. Tutta la quistione si riduce dunque a sapere se il solo esercizio dell'azione di risoluzione o di rescissione del contratto può far rinascere l'obbligazione accessoria che la mutazione di proprietà aveva distrutto nel fidejussore: ora la negativa ci sembra evidente, perchè un'obbligazione estinta non può rivivere da se stessa, *in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest* (1); essa non può rivivere se non per l'effetto di una causa che le sia propria; vale a dire per l'effetto di un nuovo consenso da parte dell'obbligato. L'azione di risoluzione o di rescissione del contratto non può affatto supplire a questa causa, poichè è *res inter alios acta* pel fidejussore. In breve, il proprietario, consentendo l'alienazione, ha consentito anche la estinzione della garentia, e basta che il fidejussore ne sia liberato una sola volta, onde l'eccezione gli appartenga perpetuamente, *sed verius est semel adquisitam fidejussori exceptionem pacti, ulterius ei invito extorqueri non posse* (2).

(1) L. 98, § 8, ff. *de solut*, lib. 45, tit. 3; l. 83, § 5, ff. *de verb. oblig.*; l. 10, § 9, ff. *de in rem verso*.

(2) L. 62, ff. *de pactis*, lib. 2, tit. 14; l. 27, § 2, *eod.*

2084. In vano si direbbe che l'atto di mutazione essendo stato consentito sotto una condizione risolutiva, o essendo, per sua natura, sottoposto ad una causa di rescissione, l'estinzione della garentia dev'essere considerata come sottoposta alla medesima condizione o rescissione; imperciocchè, dopo la compra fatta dall'usufruttuario, e durante il tempo della confusione che essa ha prodotto, il fidejussore non avrebbe più alcun'azione a promuovere contro di lui, per la sua garentia nel tempo avvenire. L'usufruttuario potrebbe deteriorare il fondo, usarne ed abusarne in qualsisia modo, senza che fosse possibile al fidejussore di opporvisi, e ciò in forza dell'alienazione consentita dal primiero proprietario: costui dunque non sarebbe ammessibile ad agir contro il fidejussore, il che è sufficiente onde, in tutti i casi, sia reputato averlo liberato definitivamente dai suoi obblighi.

2085. Devesi forse applicare la medesima decisione al caso in cui l'usufruttuario, non per risoluzione, ma per nullità, sia stato evitto della proprietà dal fondo?

Qui è uopo fare una distinzione tra il caso in cui il proprietario, avendo la libera amministrazione dei suoi dritti, avesse ad imputare a se stesso l'aver voluto fare l'alienazione della proprietà a pro dell'usufruttuario, e quello in cui non gli si potesse indirizzare sì fatto rimprovero. Nel primo caso, sarebbe reputato aver rinunziato ad ogni sorta di azioni contro il fidejussore; ma nel secondo non ne sarebbe affatto decaduto.

Supponiamo che un uomo abbia, col suo testamento, legata la proprietà di un fondo a colui che ne era già usufruttuario, e che l'erede della riserva abbia, in esecuzione della volontà del defunto, consentito al rilascio di questo legato di proprietà: ma che dopo qualche tempo, abbia fatto dichiarare nullo il testamento, per un vizio di formalità posteriormente scoperto. Non vi sarà stata che una confusione precaria nelle qualità del legatario il quale non avendo avuto la proprietà acquistata, non avrà cessato perciò di essere un semplice usufruttuario: dunque non vi sarà stata estinzione di usufrutto. Non pertanto noi opiniamo che l'erede, padrone dei suoi dritti, solo perchè ha positivamente consentito a sì fatta confusione, sarà reputato aver rinunziato a tutte le sue azioni contro il fidejussore usufruttuario, e non avrà nel seguito alcun regresso contro di esso, perchè a lui spettava informarsi se il testamento era valido o pur no, prima di consentire al rilascio del legato di proprietà; che avendo ciò trascurato, a se stesso deve imputare di aver tolto al fidejussore i mezzi di provvedere alla sua sicurezza a fronte dell'usufruttuario, intorno all'amministrazione del quale non poteva più badare dal momento in cui è stato reputato proprietario, e contro del quale non sarebbe stato ammessibile a promuovere alcun'azione, per assicurare le sue guarentigie, nè a prendere alcuna iscrizione pel medesimo fine.

2086. Questa decisione fondata sulla ragione, lo è altresì su di un principio stabilito nella legge positiva dall'articolo 2038 + 1910 del codice, secondo il quale « quando il creditore « accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pa« gamento del debito principale, il « fidejussore resta liberato, quantun« que il creditore ne soffra in segui« to l'evizione. » Senza dubbio, nel caso preveduto da questo articolo, il pagamento fatto dal debitore, mediante la cosa altrui, è radicalmente nullo, e l'obbligazione garentita, lungi dall'estinguersi, rimane certamente la stessa dopo come prima del pagamento ricevuto dal creditore: intanto, al-

teso che costui ha, pel suo fatto, messo in pericolo le cautele del fidejussore che, durante l'esecuzione di questo pagamento, non è ammessibile a promuovere alcun' azione, nè a prendere alcuna misura per la conservazione di sì fatte cautele, la legge nega a questo creditore ogni regresso contro di esso. Perchè dovrebb' essere altrimenti rispetto al fidejussore usufruttuario?

2087. Supponiamo per contro che un uomo facendo il suo testamento vi abbia nominato un legatario universale, e che abbia del pari legata la proprietà di un fondo a colui che ne era di già usufruttuario; che il legatario universale abbia consentito al rilascio di questo legato di proprietà; ma che dopo qualche tempo, l'erede della riserva faccia dichiarare nullo il testamento, la confusione precaria che aveva avuto luogo mercè il rilascio del legato di proprietà, disparirà interamente, ed in questo caso il fidejussore usufruttuario non potrà pretendersi liberato, perchè l' erede della riserva a pro del quale egli era obbligato, non avendo nulla ad imputarsi intorno a ciò che si è fatto senza il suo intervento, non gli si può dire che egli è reputato aver rinunziato alle sue azioni contro di lui.

2088. Supponiamo finalmente che l' usufruttuario acquisti la nuda proprietà da una persona che non abbia affatto la libera amministrazione dei suoi affari, da un minore, per esempio, o da una moglie non autorizzata, le obbligazioni del fidejussore rimarranno sempre le stesse, perchè la persona incapace di alienare, lo sarà stata del pari di rinunziare agli effetti della garentia.

TERZA QUISTIONE.

2089. *Allorchè l' usufrutto rivive per effetto dell' evizione sofferta dall' usufruttuario che aveva acquistata la nuda proprietà, e le obbligazioni del fidejussore primitivo restano estinte, il proprietario può dimandarne un altro?*

Noi siamo di parere doversi decidere sì fatta quistione in un senso affermativo, perchè ogni usufruttuario deve prestare una garentia quando non ne è dispensato; che se il primo fidejussore dato si trova liberato per effetto del contratto che ha avuto luogo tra lui ed il proprietario, ciò è una conseguenza accidentale della confusione precaria che si era effettuata; conseguenza che non può essere se non nell'interesse del fidejussore, poichè vi è reintegrazione nei dritti e nelle obbligazioni rispettive del proprietario e dell' usufruttuario.

QUARTA QUISTIONE.

2090. *Allorchè l'usufruttuario ha acquistato la proprietà dell'immobile, e ne è spogliato in seguito per effetto della sentenza di evizione pronunziata contro di lui, quale debbono essere i dritti e le obbligazioni delle parti in ragione delle riparazioni, o miglioramenti, o deteriorazioni che fossero state fatte o commesse, nell' intervallo, sul fondo?*

I. Allorchè colui che avea l' usufrutto di un fondo, ne acquista la proprietà, e vi faccia in seguito dei miglioramenti, non è più un usufruttuario che migliora nell' interesse altrui e per vantaggi passaggieri nel suo godimento; è per contro un proprietario ed un possessore legittimo che non intende lavorare che per se stesso; non gli si debbono dunque applicare le regole su i miglioramenti fatti dall'usufruttuario, ma quelle che riguardano il possessore di buona fede che ha fatto miglioramenti sul fondo di cui è evitto (555 e 1673 + 480 e 1519).

2091. II. Rispetto alle riparazioni straordinarie che sono un peso della

proprietà, benchè fossero state fatte dall' usufruttuario nel tempo in cui era reputato proprietario, nondimeno il rimborso delle sue spese gli sarà dovuto dopo l' estinzione dell' usufrutto, perchè il proprietario primitivo, ne profitterà rientrando nel possesso del suo fondo; e nel caso che non fossero state eseguite, sarà egli medesimo obbligato a farle per migliorare la sua cosa, od impedire il suo totale deperimento (1673 + 1519).

2092. III. Per quel che spetta alle deteriorazioni e mutamenti operati nel fondo dall' usufruttuario che ne aveva acquistata la proprietà, e che in seguito ne è evitto, bisogna far distinzione tra colui che si credeva incontrastabilmente proprietario, e colui che conosceva la causa risolutiva del suo atto di acquisto.

Allorchè l' usufruttuario è divenuto proprietario per una convenzione od una liberalità pure e semplici, ed in conseguenza ha creduto di buona fede che incontrastabilmente abbia acquistata la proprietà del fondo, non è per nulla risponsabile, nè tenuto ad alcuna restituzione per le deteriorazioni risultanti dalla sua negligenza, nè per i mutamenti operati sul fondo (1631 +1477) fino a che non è costituito in mala fede, dirigendo contro di lui una domanda di evizione. La ragione di ciò si è che agendo da padrone su di una cosa che incontrastabilmente credeva sua, non ha potuto rendersi colpevole di alcun fallo. Se per contro era acquirente di mala fede, o, in altri termini, se conosceva i vizi del suo titolo alla cosa quando ha trascurato di ripararla, o vi ha fatto cambiamenti, o commesso deteriorazioni, egli dev' essere garante di tutti i danni che il proprietario potrebbe risentirne. Queste due proposizioni egualmente conformi all' equità, sono specialmente decise da un solo testo della legge romana: *Sicuti autem sumptum quem fecit deducit: ita si facere debuit, nec fecit, culpae hujus reddet rationem, ni bonae fidei possessor est; tunc enim, quia quasi suam rem neglexit, nulli querelae subjectus est, ante petitam haereditatem, postea vero et ipse praedo est* (1).

2093. Allorchè l' usufruttuario è divenuto proprietario per un titolo espressamente risolutivo, come per una vendita col patto della ricompra, quantunque egli sia effettivamente possessore legittimo, e, sotto ogni altro punto di veduta, non possa essere paragonato ad un possessore di mala fede, non pertanto per quel che riguarda le deteriorazioni che avesse fatto od occasionato nel fondo, per effetto di un' amministrazione ruinosa, durante il tempo della ricompra, noi crediamo che egli dev' esserne risponsabile, perchè, non potendo ignorare il dritto che apparteneva al venditore di rientrare nella sua proprietà, egli si è reso colpevole di un fallo grave snaturando lo stato delle cose, o trascurando di ripararle da buon padre di famiglia, come avrebbe dovuto fare, per effettuare utilmente il retratto. Imperciocchè, non può mettersi in dubbio che colui che vende una cosa e che si riserva il dritto di riacquistarla restituendo il prezzo che ne riceve, non abbia l' intenzione di ricuperarla nel medesimo stato e bontà in cui è quando la vende; e che reciprocamente l' acquirente non sia reputato obbligato a restituirla nel medesimo stato nel caso che il retratto abbia luogo.

Se questa decisione, comunque fondata su motivi di una evidente equità, avesse uopo di un appoggio tratto dalla legge positiva, noi lo troveremmo nel principio stabilito dall' articolo 2175 + 2069 del codice, il quale dice che « le deteriorazioni cagionate dal fat-

(1) L. 31, § 3, ff. *de haeredit. petit*, lib. 5, tit. 3.

« to o dalla negligenza del terzo pos-« sessore in pregiudizio dei creditori « ipotecarî o privilegiati, danno luo-« go ad agire contro di esso per l'in-« dennità. » Questo articolo è applicabile certamente ad ogni possessore: ma perchè il legittimo acquirente di un fondo non ha il dritto di usarne ed abusarne a volontà, allorchè questo fondo è gravato d' ipoteche? Perchè oggidi essendo pubbliche le nostre ipoteche non ha potuto ignorare che trascurando di ripararlo o deteriorandolo, avrebbe recato pregiudizio ai creditori ipotecarî: ora, la posizione in cui si trova l' acquirente col patto della ricompra è anche molto più sfavorevole, poichè non solo non ignora il dritto di ricompra che appartiene al venditore, ma è reputato ancora aver promesso a costui di godere della cosa da buon padre di famiglia per non rendere frodolentemente illusorio il retratto al quale egli medesimo espressamente ha consentito.

2094. Daremo termine a questa discussione osservando che quand'anche si trattasse di un acquirente che di buona fede dovea credersi incontrastabilmente proprietario del fondo, e che per questa ragione non può essere costretto ad alcuna riparazione per averlo deteriorato, nondimeno dovrebbe rendere conto dell'utile che ha potuto ricavarne dalle deteriorazioni che vi ha fatte (1632+1478), perchè niuno può giammai rendersi più ricco a spese altrui.

Ma quando l'utile è stato percepito da un usufruttuario nel mentre si credeva, in buona fede, incontrastabilmente acquirente della proprietà di cui in seguito è evitto, a qual tempo dovrà egli renderne conto? Soltanto forse all' estinzione dell'usufrutto nel quale si trova ristabilito dalla sentenza di evizione?

La soluzione di questa quistione dipende assolutamente dalle circostanze.

Suppongasi, a modo di esempio, che l' usufruttuario abbia, nel tempo in cui era reputato acquirente del fondo, fatto una demolizione e venduti i materiali: se l'interesse del proprietario esige che si riedifichi quel che è stato demolito, costui, volendo rifabbricare, avrà il dritto di chiedere subito il conto della somma dovuta per ispenderla alla nuova costruzione; ma se non è nell' interesse del proprietario rifabbricare, o se egli non vuole, il conto sarà dovuto alla fine dell' usufrutto.

Supongasi ancora che l' usufruttuario abbia abbattuto o venduto degli alberi di alto fusto, nel tempo in cui si credeva proprietario, egli dovrà pagarne subito il prezzo senza attendere la fine del suo usufrutto, deducendone però il valore degli emolumenti poco considerevoli che avrebbe potuto ricavarne da sì fatti alberi se non li avesse abbattuti.

QUINTA QUISTIONE.

2095. *Se l'usufruttuario che è stato chiamato a raccogliere la successione del proprietario e che l'accetta puramente e semplicemente, vende in seguito ad un terzo i suoi dritti ereditarî, il dritto di usufrutto, che si era estinto per la sua accettazione di eredità, torna ad aver luogo a suo pro?*

La soluzione di questa quistione dipende da quella di sapere qual è precisamente l' oggetto di una vendita di dritti ereditarî.

A termini dell' articolo 1696+1542 del codice, « colui che vende una « eredità, *senza specificarne in det-« taglio gli oggetti*, non è tenuto a « garentire che *la propria qualità « di erede*. » Vale a dire che la vendita non comprende precisamente *questa* o *quella cosa* che può credersi o supporsi nell' eredità venduta; ma sol

tanto quelle che si troveranno dipenderne, senza garentirne alcuna, atteso che si vende il dritto di raccogliere soltanto quel che la compone realmente.

Secondo l'articolo 1697 + 1543, se il venditore della eredità « aveva « già convertito a proprio profitto i « frutti di qualche fondo, o ricevuto « l'importare di qualche credito ap« partenente a tale eredità, o venduti « alcuni effetti della stessa, è tenuto « a rimborsarli al compratore, qua« lora non gli abbia espressamente ri« serbati nella vendita. »

Finalmente, si vede nell'articolo susseguente che « il compratore deve « dal canto suo rimborsare al venditore « quanto questi ha pagato per debiti « e pesi dell'eredità, ed *accreditar« gli quanto gli spettasse* sulla me« desima, qualora non esista stipula« zione in contrario. »

Risulta dall'insieme di questi tre articoli, che la vendita di una eredità, fatta in generale e senza specificare gli oggetti, comprende solo tutto ciò che il venditore ha ricevuto o percepito a titolo di erede; ora, il venditore che aveva l'usufrutto appartenente al defunto, non ha effettivamente ereditato che la nuda proprietà di questo fondo, dunque solo questa nuda proprietà è venduta; dunque il suo usufrutto, da prima estinto per confusione, deve rivivere e rimanergli, come i crediti che potea avere, e che si erano estinti per la sua accettazione, ritornano ad aver luogo un'altra volta, per la vendita, ed ha dritto ad esserne pagato dall'acquirente.

Per identità di ragione dovrebbesi adottare la medesima decisione se si trattasse d'una servitù prediale dovuta da un fondo della successione ad un fondo dell'erede, e dire che la vendita dei dritti ereditari la farebbe rivivere.

Ma se il fondo che prima era gravato di un dritto d'usufrutto o di servitù fosse stato nominatamente specificato nella vendita, senza alcun riserva espressa nell'atto, è chiaro che il venditore non potrebbe ripetere nè l'usufrutto nè la servitù, dopo aver alienato il fondo franco od in pieno dominio.

SESTA QUISTIONE.

2096. *Se l'usufruttuario che ha acquistato, a titolo oneroso, la nuda proprietà del fondo, vi avea precedentemente fatte riparazioni straordinarie a discarico del proprietario, potrebbe dimandare contro quest'ultimo il pagamento delle sue spese?*

Supponendo che, nella vendita della nuda proprietà, non si fosse parlato dell'indennità di cui l'usufruttuario aveva dritto contro il proprietario, essa continua ad appartenergli, secondo la regola, *iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non docetur*. (1).

Comprando la nuda proprietà, senza alcuna condizione nè riserva intorno alla quietanza del proprietario: l'usufruttuario è reputato averla acquistata nel suo stato di valore attuale, ed in conseguenza aver pagato le riparazioni medesime di cui gli sono ancora dovute le spese; se dunque non gli fossero rimborsate, pagherebbe due volte la medesima cosa, il che sarebbe ingiusto.

SETTIMA QUISTIONE.

2097. *Dovrebbesi forse adottare la medesima decisione, se l'usufruttuario avesse acquistato la nuda proprietà a titolo gratuito?*

Se l'usufruttuario divenisse il solo erede del padrone della nuda proprietà, è evidente che vi sarebbe confu-

(1) L. 9, § 3 in fine, ff. *de transact.* lib. 2, tit. 15.

sione non solamente nel dritto di usufrutto, ma anche nei debiti personali e nelle obbligazioni reciproche delle parti.

Ma supponiamo che l'usufruttuario non sia altro che il legatario particolare della nuda proprietà; in questa ipotesi, ed allorchè possederà l'immobile in pieno dominio, potrà obbligare l'erede a rimborsargli le spese di riparazioni straordinarie fatte quando non era se non un semplice usufruttuario?

L'affermativa non ci sembra affatto dubbiosa. Qual è, in fatti, la specie di azione che l'usufruttuario acquista contro il proprietario, allorchè egli esegue una riparazione straordinaria cui era tenuto costui? È questa l'azione *negotiorum gestorum*, poichè egli amministra utilmente l'affare del padrone del fondo. Quest'azione è interamente personale, come corrispondente all'obbligazione personale che la legge (1375 + 1329) impone al padrone il cui affare fu bene amministrato, di rimborsare tutte le spese utili o necessarie fatte per lui dal *negotiorum gestor*; la riunione del dritto di proprietà a quello di usufrutto, non può dunque produrre l'estinzione, per confusione, di questa obbligazione, poichè essa si estende solo sulla persona.

D' altronde, dal momento in cui l'usufruttuario ha fatto eseguire le riparazioni straordinarie, è divenuto creditore del proprietario; e costui reciprocamente il debitore dell'usufruttuario di tutte le spese ragionevolmente erogate nell'intrapresa. Tale era la loro posizione rispettiva allorchè il proprietario ha fatto il testamento col quale ha legato la nuda proprietà del fondo all'usufruttuario: ora, secondo l'articolo 1023 + 978 del codice, il legato fatto dal debitore al suo creditore non si reputa fatto in pagamento od in compenso del debito; dunque il credito personale che l'usufruttuario aveva contro il proprietario, gli rimane intatto, non ostante il legato della proprietà del fondo che gli è stato fatto puramente e semplicemente dal suo debitore.

2098. Da ultimo se con una donazione tra vivi l'usufruttuario avesse ricevuto la proprietà del fondo che egli aveva precedentemente riparato, *summo jure*, la quistione sarebbe sempre la stessa, poichè si è voluto fare una liberalità e non il pagamento di un debito. Nondimeno, dimandando il prezzo delle spese fatte in un fondo che in seguito gli fosse stato donato, la sua azione non sarebbe molto differente da un atto d'ingratitudine verso il suo benefattore, la quale, secondo le circostanze, potrebb'essere anche dichiarata non ammessibile.

CAPITOLO XLV.

DELL'ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO PER MANCANZA DI ESERCIZIO DEL DRITTO D'USARNE.

2099. Secondo la disposizione del codice civile, il dritto di usufrutto si estingue col non usarne pel corso di anni trenta (617+542, mod.), perchè tale è il termine fissato alla prescrizione di tutte le azioni tanto reali che personali (2262 + 2169).

In Roma, sotto il dritto più antico, questa prescrizione si acquistava contro l'usufruttuario per un anno di non

godimento, circa l' usufrutto dei mobili, e per due anni rispetto a quello degl' immobili (1): ma in seguito Giustiniano ne estese il corso a dieci anni tra presenti, e venti tra assenti, di tal che il proprietario non poteva più acquistare l' affrancamento del suo fondo se non col medesimo elasso di tempo che gli sarebbe stato necessario per prescrivere la proprietà di un altro; *nisi talis exceptio usufructuario opponatur, quae, etiamsi dominium vindicaret, posset eum praesentem vel absentem excludere* (2). Se dunque un dritto di usufrutto avesse avuto luogo prima della promulgazione del codice, in una provincia retta dal dritto romano in fatto di prescrizioni, e se egualmente prima del codice, la prescrizione, pel non uso di godimento, avesse cominciata contro l' usufruttuario, essa si compierebbe del pari per dieci anni tra presenti e venti tra assenti, poichè, secondo l'articolo 2281 + 2187, mod., le prescrizioni cominciate conformemente alle leggi antiche, debbono regolarsi secondo queste leggi, quante volte per compierle non si richiegga più di trent' anni dopo la promulgazione della nuova legge.

2100. Allorchè l' usufrutto si estingue per la morte naturale o civile dell' usufruttuario, l' estinzione abbraccia l' universalità del dritto che si trova necessariamente estinto per il tutto od in tutte le sue parti, perchè non può esservi più usufrutto laddove non esiste usufruttuario.

Per la medesima ragione l'usufrutto legale dei genitori finisce interamente allorchè i loro figliuoli sono pervenuti all' età di diciotto anni compiuti, e quello che appartiene alla madre si estingue del pari in un senso assoluto, pel suo secondo matrimonio.

Non è affatto così dell' estinzione avvenuta per altre cause, e massime pel non uso: qui l' usufrutto si estingue solo relativamente agli oggetti su i quali l'usufruttuario non ha esercitato il suo godimento; atteso che l'effetto dev'essere corrispondente alla sua causa; *excepta capitis minutione, vel morte, reliquae causae pro parte interitum usufructus recipiunt* (3).

2101. Se dunque l' usufrutto fosse stato stabilito su molti fondi, e l'usufruttuario, godendo di alcuni, avesse cessato, pel corso di 30 anni, di godere degli altri, il suo dritto non si estinguerebbe se non rispetto a quei fondi su i quali non avesse continuato a godere. Similmente nel caso in cui l'usufrutto fosse stato stabilito su di un immobile soltanto; se l' usufruttuario avesse sofferto che il proprietario ne avesse goduto congiuntamente ed in comune con lui, durante il medesimo tempo, vi sarebbe del pari prescrizione; *placet vel certae partis, vel pro indiviso, usumfructum non utendo amitti* (4).

2102. Ma allorchè l' usufrutto si estende su di una possessione, i dritti dell' usufruttuario debbono essere conservati sul tutto, per gli atti di godimento esercitati su di una parte, fino a che un altro non s' impossessa del di più; atteso che, per acquistare, ed a più forte ragione per conservare il possesso di un fondo, basta di farvi degli atti di godimento, con l' intenzione di godere dell'intero suo dritto, senza essere obbligato di praticar lo stesso su tutti i punti dell' immobile; *quod autem diximus, et corpore et animo acquirere nos debere possessionem, non utique ita accipiendum est, ut qui fundum possidere ve-*

(1) Ved. la l. 13, cod. *de servitut.*, lib. 8, tit. 34.

(2) L. 16, § 1 in fine, cod. *de usufr.*, lib. 3, tit. 33.

(3) L. 14, ff. *quib. mod. ususfr. amit.*, lib. 7, tit. 4.

(4) L. 25, ff. *eod.*

lit, omnes glebas circumambulet; sed sufficit aliquam partem ejus fundi introire, dum mente et cogitatione hac sit, ut totum fundum usque ad terminum velit possidere (1).

2103. Si trova nelle leggi romane una disposizione che sembra del tutto particolare all' usufruttuario che esercita degli atti di godimento su di un fondo, senza nondimeno goderne in tutta l'estensione dei suoi dritti; il giureconsulto Paolo domanda a se stesso se colui al quale gli si è legato un dritto di usufrutto, può ritenerlo o conservarlo, esercitando un semplice dritto di uso? al che egli risponde, che se questo usufruttuario sa che egli ha un dritto di usufrutto, ei lo conserva, quantunque voglia contentarsi degli emolumenti che sarebbero dovuti ad un semplice usuario; per contro, se ignora la sua qualità di usufruttuario, egli perde il suo usufrutto pel non uso, atteso che non si serve del dritto che ha, ma di un dritto che crede avere e che non ha: *is qui usumfructum habet, si tantum utatur quia existimet se usum tantum habere, an usumfructum retineat? et siquidem sciens se usumfructum habere, tantum uti velit, nihilominus et frui videtur; si vero ignoret, puto eum amittere fructum: non enim ex eo quod habet, utitur, sed ex eo quod putavit habere* (2). Senza dubbio il legatario dell' usufrutto, che si contenta di prendere soltanto, su i frutti del fondo, quel che è necessario pel suo mantenimento, e che soffre che il proprietario, godendo insiem con lui, percepisca tutto il di più de' prodotto, deve perdere il suo dritto di usufrutto, per conservare quello di uso, avendo così praticato per trent'anni, perchè vi sarà positivamente ed effettivamente un possesso contrario da parte del padrone del fondo; e se in questo senso dev'intendersi il precitato testo, esso è del tutto conforme ai principi elementari della materia e dell'equità. Ma se si volessero estendere le conseguenze fino al punto di sostenere che il legatario dell' usufrutto che si contenta di prendere quel che è necessario ai suoi bisogni soltanto, come se fosse un semplice usuario, deve perdere il suo dritto di usufrutto, pel non uso, e che deve perderlo anche nel caso in cui il proprietario non eserciterebbe alcun atto di godimento senza percepire il di più delle rendite del fondo, come ciò può aver luogo rispetto ad una foresta nella quale il proprietario non avesse fatto alcun tagliamento, noi diremo, con l'annotatore di Despeisses (3), che questa decisione, fondata se si vuole *in apicibus juris*, sarebbe troppo sottile per essere ammessa nella giurisprudenza francese; che colui che esercita degli atti di godimento su di una cosa è sempre reputato avere l'intenzione di esercitarli nel modo più efficace per la conservazione di tutti i dritti che può avervi; che perciò colui che agisce come un usuario, deve, in tutti i casi, essere considerato come voler conservare un dritto più esteso nel caso che lo avesse; il che gli è sufficiente fintantochè non vi è, nel fatto, un possesso contrario ad opporglisi.

2104. L'usufrutto può essere estinto pel non uso, o, in altri termini, per la prescrizione compiutasi a pro del proprietario, in tre ipotesi differenti:

1°. Se il legatario dell'usufrutto ha trascurato, pel corso di trent' anni compiuti, di dimandare all'erede il rilascio del suo legato; ed in questo caso, l'azione personale cui erasi soggettato costui, per effetto del quasi-

(1) L. 3, § 1, ff. *de acquirenda poss.*, lib. 41, tit. 2.

(2) L. 20, *quibus mod. ususfr. amitt.*, lib. 7. tit. 4.

(3) Dell' usufrutto, sez. 4, § *sexto in fine*.

contratto al quale ha acconsentito accettando l'eredità, si trova prescritta; di tal che il debito più non esiste.

2105. 2°. Se, dopo aver dimandato ed ottenuto il rilascio del legato, l'usufruttuario ha sofferto che l'erede rientrasse nel possesso reale del fondo, di cui lo abbia lasciato godere durante trent'anni senza per nulla opporvisi; allora l'usufruttuario perde il suo dritto per effetto del possesso contrario, ripreso dal proprietario, ed in virtù del quale costui effettua l'affrancamento del suo fondo.

2106. 3°. Se l'usufruttuario, ottenuto il godimento, ha cessato di coltivare il fondo e di goderne per trent'anni, quand'anche nessun'altro, realmente ed effettivamente avesse preso possesso; ed è questo soprattutto il caso in cui l'usufrutto si trova estinto pel semplice non uso.

Vi ha su questo punto una differenza molto interessante tra l'usufrutto e la proprietà intorno alla conservazione del possesso che vi si può avere. Ascoltiamo quel che dice Pothier relativamente alla conservazione del possesso del proprietario:

« Per acquistare il possesso di una « cosa, la sola volontà non basta: è « necessario l'acquisto materiale della « cosa, o per noi medesimi, o per « qualcuno che se ne impossessa per « noi e nel nostro nome.

« Per contro, allorchè abbiamo a- « cquistato il possesso di una cosa, la « sola volontà che abbiamo di posse- « derla è sufficiente per farci conser- « vare il possesso, benchè non conser- « viamo materialmente questa cosa, nè « per noi medesimi, nè per altri.

« Gl'imperatori Diocleziano e Mas- « similiano ci fanno osservare questa « differenza: *Licet possessio nudo ani-* « *mo acquiri non possit, tamen solo* « *animo retineri potest*. L. 4, cod. « *de acquir. poss.*

« Sì fatta volontà di ritenere la cosa « si suppone sempre, quante volte non « apparisse chiaramente una volontà « contraria. Ecco perchè una perso- « na, quand'anche avesse cessato dal « coltivare dei suoi fondi, non è repu- « tata però aver la volontà di abban- « donarne il possesso: si presumereb- « be dunque aver la volontà di rite- « nerla, ed effettivamente la riterreb- « be. Ciò viene deciso dagl'impera- « tori nella legge testè citata: *Si ergo*, « continuano, *praediorum desertam* « *possessionem non derelinquendi af-* « *fectione transacto tempore non co-* « *luisti, sed motus necessitate cultu-* « *ram eorum distulisti, praejudicium* « *ex transmissi temporis injuria ge-* « *nerari non potest*.

« Paolo, per esempio del princi- « pio che noi riteniamo il possesso di « una cosa per la sola volontà di pos- « sederla senza alcuna detenzione cor- « porale, ci riferisce questo caso: « *Saltus hibernos aestivosque animo* « *possidemus, quamvis eos certis tem-* « *poribus relinquamus*. L. 3, § 11, « ff. *de acquir. poss.*

« Non è affatto necessario, per con- « servare il possesso delle cose che « posseggo, che io abbia una volon- « tà positiva di averne il possesso: « una volontà negativa è sufficiente; « vale a dire che basta che la vo- « lontà che io ho avuto di posseder- « la, quando ne ho ottenuto il pos- « sesso, non sia stata rivocata con « un possesso contrario: imperciocchè, « fintantochè non è stata rivocata da « una volontà contraria, essa è sem- « pre reputata perseverare, ed io ne « ritengo il possesso, a meno che non « me l'avessero usurpata, e non ne « fossi stato evitto (1). »

Ma perchè in fatto d'usufrutto è altrimenti? Perchè l'usufruttuario il quale, col fatto, ha semplicemente cessato di godere del fondo per trent'anni, si trova privato del suo usufrut-

(1) Trattato del possesso, n° 55 e 56.

to per non averne ritenuto il possesso, quantunque nessuno si sia impossessato del godimento del fondo?

La ragione di questa disparità tra la conservazione del possesso che si estende sulla proprietà o sull'usufrutto, consiste in questo che nel caso in cui si tratta del possesso di un dritto di usufrutto, il proprietario è anch' egli in possesso del fondo, in virtù di quello che ha avuto fin dal principio, e che, non essendo stato interrotto da alcun fatto, è sufficiente agli occhi della legge, per servire di fondamento alla prescrizione, mercè la quale contro l'usufruttuario si libera dalla servitù dell' usufrutto.

2107. Ma affinchè l' usufrutto si estingua pel non uso, è uopo di tre condizioni:

La prima, che non vi sia stato, da parte dell'usufruttuario, alcun atto di conservazione o d' interruzione.

La seconda, che l'usufruttuario non appartenga alla classe delle persone privilegiate contro le quali la prescrizione non ha luogo.

Laonde, supponendo che l' usufruttuario sia o minore, o interdetto, la prescrizione di cui si tratta non correrà affatto contro di lui, poichè il codice vuole che essa non abbia luogo contro costoro, a meno che non sia contemplata in qualche eccezione stabilita dalla legge (2252+2158): *Nec ususfructus alienari potest, etsi so'us sit ususfructus pupilli. An ergo hic me non utendo amittatur, si tutor causam praebuerit hujus rei? Et manifestum est restaurari debere* (1). Vale a dire che il medesimo privilegio apparteneva al pupillo secondo la legge romana.

2108. Laonde del pari, supponendo che una donna maritata sotto il regime dotale, abbia portato a suo marito in dote un dritto di usufrutto, e che costui abbia trascurato di goderne, anche pel corso di trent'anni, la prescrizione non cominciata prima del matrimonio non avrà luogo contro la moglie (1561+1374, mod.) viventi i conjugi non separati di beni.

2109. *La terza*, che l'usufruttuario non abbia goduto nè da se medesimo nè pel fatto di un altro: se avesse venduto il suo dritto; se lo avesse donato ad un terzo; se avesse dato in fitto il fondo gravato di usufrutto; o pure se, essendo assente, un amico od un' altra persona avesse fatto estimare officiosamente i fondi per lui e nella veduta di renderglicne conto, egli sarebbe reputato di aver goduto pel fatto del compratore, del donatario, dell' affittajuolo, o del *negotiorum gestor*, e per conseguenza l' usufrutto non si estinguerebbe per nulla a causa del non uso; *non utitur usufructuarius, si nec ipse utatur, nec nomine ejus alius, puta qui emit, vel qui conduxit, vel cui donatus est, vel qui negotium ejus gerit* (2).

2110. Oltracciò, se l' usufruttuario ha venduto il suo dritto, e ne ha introitato il prezzo, o se lo ha fittato e gli si paga il fitto, il godimento del prezzo, o la percezione delle rendite che sono versate tra le sue mani, sono sufficienti per garentire la conservazione dell' usufrutto, quand' anche l'acquirente od il fittajuolo non fossero affatto entrati nel godimento del fondo, purchè niun altro se ne fosse impossessato; *quod si vendidero usumfructum, etiamsi emptor non utatur, videor usumfructum retinere* (3). Di tal che in questo caso, il proprietario non sarebbe fondato a pretendere che il godimento reale del fondo essendo stato abbandonato durante il corso di più di trent' anni, il dritto si trova estinto pel non uso, e che in conseguenza gli dev'essere permesso di rien-

(1) L. 3 § 5, ff. *de rebus eorum qui sub tutela*, lib. 27, tit. 9.

(2) L. 38, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1,

(3) D. l. 38 in fine, ff. *eod.*

trare nel possesso del suo fondo, imperciocchè gli si opporrebbe che l'usufruttuario, godendo del prezzo del fitto o della vendita, è reputato godere del medesimo fondo, *quia qui pretio fruitur, non minus habere intelligitur, quam qui principali re utitur-fruitur* (1); che l'intenzione di possedere è sufficiente allora per la conservazione del possesso, purchè nessun altro vi si è intromesso; perchè questa intenzione si rannoda ad un fatto positivo di godimento da parte dell'usufruttuario, il quale, ritenendo il prezzo o percependo le rendite del suo dritto, non può essere reputato averlo abbandonato.

2111. La cosa sarebbe altrimenti se, in vece di aver venduto o fittato il suo dritto, lo avesse donato ad un terzo, che non ne avesse preso possesso pel corso di trent' anni; *quod si donavero, non alias retineo, nisi ille utatur* (2), atteso che non vi sarebbe possesso a far valere, nè da parte dell' usufruttuario nè da parte del donatario, per mettere ostacolo alla prescrizione fondata sul non uso; laonde in questo caso l'usufruttuario nella sua qualità di donante non potrebbe avere più interesse, e per coseguenza non sarebbe ammessibile a dimandare la rivocazione della sua donazione se non nei casi contemplati dalla legge, poichè non esisterebbe più usufrutto.

Ma affinchè il dritto d'usufrutto sia conservato pel godimento che l' usufruttuario trae dal prezzo della vendita o del fitto, quando l' acquirente o il fittajuolo non godono affatto del fondo, è uopo che nessun altro vi si sia intromesso; dal momento che un altro individuo ne godrebbe *proprio nomine*, non sarebbe più possibile attribuirne il possesso civile all'usufruttuario. Pomponio esamina questa quistione: Io ho l'usufrutto di un fondo che do in fitto al proprietario medesimo; costui vende in seguito, ad un terzo, il fondo senza dedurne l' usufrutto; conserverò forse il mio usufrutto, mediante il possesso del compratore? *Pomponius quaerit: si fundum a me proprietarius conduxerit, eumque fundum vendiderit Sejo, non deducto usufructo, an usumfructum per emptorem retineam?* Egli opina che l'usufrutto si estingue quand'anche il proprietario avesse continuato a pagare il fitto, perchè il compratore ha goduto nel suo proprio nome e non già nel mio: *Et ait, licet proprietarius mihi pensionem solverit, tamen usumfructum amitti: quia non meo nomine, sed suo fruitus est emptor*: ben inteso però che il proprietario è tenuto a mio pro ad ogni sorta d'indennità: *teneri plane mihi ex locato proprietarium, quanti mea interfuit id factum non esse.* Ma se egli divenisse insolvibile, io avrei perduto il mio dritto, e non mi resterebbe che un illusorio regresso.

2112. Noi troviamo anche qui una di quelle sottigliezze che nel dritto romano si riproducono più particolarmente in fatto di usufrutto. Il giureconsulto aggiugne che, comunque l' usufrutto si conserva allorchè l' usufruttuario lo ha dato in fitto ad un estraneo che lo ha subaffittato, *quamquam si a me conductum usumfructum quis alii locaverit, retinetur ususfructus*. Nondimeno se il proprietario lo ha preso in fitto, ed ha subaffittato il fondo nel suo proprio nome, l' usufrutto si estinguerà, perchè l' affittajuolo non avrà goduto nel nome dell' usufruttuario; *sed si proprietarius eum locasset suo nomine, dicendum amitti: non enim meo nomine fruitur colonus* (3). Ma fa mestieri osservare con Pothier (4) che il

(1) L. 39, ff. *eod.*
(2) L. 40, ff., d. tit.
(3) L. 29, in princip., ff. *quibus mod. ususfr. amitt.*, lib. 7, tit. 4.
(4) Trattato dell' assegnamento vedovile, n° 252.

giureconsulto non parla qui che secondo la sottigliezza del dritto, imperciocchè il proprietario dovendo garentire da un lato quel che avrebbe fatto perdere dall' altro, se volesse opporsi alla reintegrazione dell' usufruttuario nel godimento del fondo, sarebbe respinto *per exceptionem doli*.

2113. Del resto, non bisogna confondere l' utilità del godimento, come mezzo d' impedire la prescrizione, con la sua utilità come mezzo di prodotto. L' usufrutto si conserva su di un campo sterile che si coltiva con perdita, come si conserva su quello che produce le più abbondanti raccolte; *nam et si agrum aremus, licet tam sterilis sit ut nullus fructus nascatur, retinemus usumfructum* (1).

Daremo termine al presente capitolo come abbiamo fatto in molti altri con l' esame di alcune quistioni su questa materia.

PRIMA QUISTIONE.

2114. *Nel sistema del dritto romano vi è una gran differenza tra l' usufrutto legato per goderne continuamente, e quello* alternis annis.

Allorchè si tratta di un dritto di usufrutto legato per goderne continuamente, comunque effettivamente l'usufruttuario non percepisca giornalmente ed in ogni istante gli emolumenti della cosa, nondimeno egli ne ritiene continuamente il possesso, come un proprietario possiede il suo fondo, e le imposte e gli altri pesi fondiari annuali scadono del pari continuamente per lui; non vi ha per conseguenza che un dritto unico ed un legato unico. Ma in un legato *alternis annis*, il dritto ed il possesso dell' usufruttuario sono annualmente interrotti ed intermittenti: essi si estinguono a capo di un anno, e rinascono dopo un anno d' intervallo; da ciò risulta, dicono i giureconsulti romani, che a ciascuno rinnovellamento di dritto, ha luogo un nuovo legato; e siccome un dritto non può essere prescritto prima d' essersi verificato, ne risulta che il dritto di usufrutto legato *alternis annis*, non è suscettivo, per l' avvenire, d' essere estinto con la prescrizione risultante dal non uso, come quando trattasi di un dritto continuo. *Si ususfructus alternis annis legetur, non posse non utendo eum amitti, quia plura sunt legata* (2). Ma sì fatta teorica dev' essere oggidì ammessa sotto l' impero del codice?

Noi nol crediamo: questa imprescrittibilità non può risultare, al presente, nè dal dritto romano, che non è più in vigore appo noi; nè dal codice il quale non la consacra in alcun luogo, e che, statuendo sulla prescrizione dell' usufrutto pel non uso, non istabilisce che una sola regola per tutti i casi.

Si può aggiungere che questo sistema della legge romana non poggia che su di una pura sottigliezza; imperciocchè il legato d' usufrutto *alternis annis* realmente ha luogo, tanto pel futuro quanto nel presente, con la morte del testatore. Poichè fin da allora il dritto è acquistato irrevocabilmente dall' usufruttuario a pro del quale non dev' esservi che un solo rilascio consentito dall'erede: conseguentemente è più naturale dire che vi è un solo dritto, e che fa mestieri di una sola prescrizione per estinguerlo.

2115. Allorchè l' usufrutto di un fondo è legato a qualcheduno, per goderne alternativamente con l' erede, ed il legatario trascura di dimandare il rilascio del suo legato, o di goderne pel corso di trent' anni, al solo erede tornano vantaggiosi gli effetti della prescrizione mediante la quale il suo fondo si trova liberato.

(1) L. 12, § 3, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(2) L. 28, *quibus mod. ususfr. amitt.*, lib. 7, tit. 4.

2116. Ma se l' usufrutto del medesimo fondo è stato legato a due individui sotto condizione di goderne alternativamente ed in totalità l' uno e l' altro, e l' uno soltanto dei legatari si sia mantenuto nel godimento del tutto, senza alcuno reclamo da parte dell' altro durante i trent' anni, le azioni di costui si estinguono a pro del primo legatario e non già dell' erede; perchè colui che è in godimento dee profittare della prescrizione che ha luogo a causa del suo proprio possesso.

SECONDA QUISTIONE.

2117. *In qual modo i principî di questa prescrizione debbono essere applicati al caso in cui l' usufrutto fosse stato stabilito a pro di molti individui?*

Questa quistione può presentarsi in molte ipotesi che non sarà affatto inutile sporre successivamente.

Supponiamo da prima che l'usufrutto d' un fondo sia stato legato in modo di sostituzione fedecommessaria ad uno, per goderne durante la sua vita, con l' obbligo di farlo passare, dopo la sua morte, ad un secondo chiamato che dovrà goderne in seguito. Noi abbiamo dimostrato altrove che una simigliante disposizione, benchè fatta in forma di sostituzione, pure non era proibita dal codice, e dovea interamente eseguirsi a pro dei due chiamati, purchè l' uno e l' altro fossero già nati o almeno concepiti al tempo della morte del testatore.

Se, in questa ipotesi il legatario chiamato in primo ordine trascura di dimandare il rilascio del suo legato, o se dopo averlo ricevuto cessa di goderne pel corso di trent' anni, è chiaro che egli decaderà da ogni sua azione, a causa del non uso, e che il tutto sarà prescritto per lui, poichè non può avere un dritto maggiore di quello che avrebbe se il legato fosse stato fatto a lui soltanto, e senza obbligo di restituirlo. *Qui usumfructum traditum sibi ex causa fideicommissi desiit in usu habere tanto tempore, quanto, si legitime ejus factus esset, amissurus eum fuerit, actionem ad restituendum eum habere non debet: est enim absurdum, plus juris habere eos qui possessionem duntaxat usus fructus, non etiam dominium adepti sunt* (1); ma la prescrizione acquistata dal proprietario, contro il legatario primo chiamato, non può nuocere al fedecommessario chiamato dopo di lui, perchè è un altro usufrutto che costui viene a dimandare a sua volta, con un' azione specialmente a lui particolare; *sed verius est nihil hanc rem fideicommissario nocere; suo enim nomine utilem actionem habiturum* (2). Il credito di costui è del tutto particolare, poichè ha per obbietto un altro dritto di usufrutto: è nello stesso tempo un credito a termine e condizionale: a termine, perchè egli è stato chiamato per ottenere il godimento dopo la morte del primo: condizionale, poichè è necessario che sopravviva al primo per poter raccogliere. Sotto l' uno e l' altro punto di veduta, è, rispetto all' erede, imprescrittibile prima di spirare il termine o dell' avveramento della condizione (2257 + 2163).

E però, quantunque l' usufrutto si estingua pel non uso, relativamente al primo chiamato che ha trascurato di godere pel corso di trent' anni, nondimeno le azioni del sostituito rimangono intatte, il quale potrà promuoverle allorchè il suo dritto avrà luogo per la morte del primo chiamato.

2118. Da ciò è chiaro che vi ha una gran differenza tra la prescrizio-

(1) L. 3, ff. *si ususfructus petat.*, lib. 7, tit. 6

(2) L. 29, § 2, ff. *quibus mod. ususfr. amitt.*, lib 7, tit. 4; — ved. su questa legge, POTHIER, nelle sue pandette.

ne di un dritto di proprietà e quella di un semplice dritto di usufrutto. Quando la prescrizione riguarda la proprietà in favore dell'erede e contro il legatario del fondo, essa ha luogo egualmente rispetto a tutte le parti interessate, perchè la cosa è una, ed il dominio essendo trasferito, è acquistato dal possessore in virtù del suo possesso. Ma quando la prescrizione risguarda un semplice dritto di usufrutto, come nel caso supposto, essa non può avere effetti così estesi: l'usufrutto legato al primo chiamato, non è quello legato al secondo: vi ha altrettanti usufrutti per quante sono le persone chiamate a godere successivamente le une dopo le altre; laonde la prescrizione che si è compiuta verso il primo chiamato, non può nuocere al secondo che si presenta in seguito per dimandare un' altra cosa che non è stata prescritta.

2119. Supponiamo, in secondo luogo, che il legatario primo chiamato sia obbligato di dare al sostituito l'usufrutto che forma l'obbietto della disposizione. In questa ipotesi, i dritti dei due chiamati avranno luogo fin dal giorno della morte del testatore, poichè entrambi potranno agire per ottenere il rilascio del legato; le loro azioni saranno dunque prescrittibili dal medesimo tempo. E da ciò risulta:

1°. Che se nè l' uno nè l' altro abbia avuto cura di dimandare il godimento del fondo, l' intero usufrutto si estinguerà a pro dell'erede contro del quale i legatarî non hanno promossa alcun' azione pel corso di trent' anni;

2°. Che se il legatario chiamato in primo luogo ha ottenuto il rilascio, ed il secondo non abbia per nulla agito da sua parte per ottenere del pari il rilascio dell' usufrutto, a capo di trent' anni si estingueranno tutti i dritti di quest' ultimo: però la prescrizione non tornerà a vantaggio dell' erede, ma del primo chiamato soltanto, perchè egli è stato il solo possessore della cosa prescritta;

3°. Che se, dopo aver ricevuto il possesso del legato, il primo chiamato ne fa il rilascio al secondo, e costui abbia cessato di goderne durante i trent' anni richiesti, l'usufrutto si estinguerà pel non uso, e la prescrizione tornerà a vantaggio dell' erede come proprietario del fondo.

2120. Supponiamo in terzo luogo che il primo legatario non deve, secondo la disposizione del testatore, godere del fondo se non durante un tempo fisso e determinato: dieci, quindici, venti o trent' anni, per esempio, e che a capo di questo tempo egli deve cedere il suo luogo al secondo: in questa ipotesi, i dritti dell' uno e dell'altro non si verificheranno egualmente nello stesso modo alla morte del testatore, poichè il chiamato in secondo luogo non avrà altro che un credito condizionale ed a termine. E da ciò risulta:

1°. Che se il primo chiamato trascura di dimandare il rilascio del suo legato, o di godere del fondo dopo averlo ottenuto, ciò non produrrà alcun cambiamento ne dritto del secondo il quale, in ogni caso, deve attendere il termine stabilito dal testatore per dimandare a sua volta il rilascio del legato;

2°. Che la prescrizione non potrà correre, nè a pro dell'erede nè a pro del primo legatario, contro il chiamato in secondo ordine, se non dopo il giorno del termine fissato alla chiamata di costui, poichè è un principio stabilito dal codice, che tutti i crediti condizionali o a termine, non sono prescrittibili a pro del debitore, se non dal giorno dello spirare del termine o dell'avveramento della condizione (2257 + 2163);

3°. Che se il primo chiamato ha ottenuto il possesso ed ha continuato a godere per trent' anni dopo il termi-

ne assegnato alla chiamata del secondo, i dritti di costui si estingueranno, perchè gli ha lasciato prescrivere: ed il benefizio di questa prescrizione non potrà tornare a vantaggio dell'erede, poichè non ne avrà affatto goduto: dunque dovrà appartenere al primo legatario che si sarà mantenuto in possesso.

Ma sì fatta prescrizione non si acquisterà per nulla come la trasmissione di un dritto di proprietà o di un dritto di credito di cui accettiamo la cessione: il primo legatario diverrà il solo usufruttuario in titolo, perchè avrà goduto in questa qualità, e, come abbiamo dimostrato altrove, il dritto di usufrutto è una cosa che può acquistarsi mediante la prescrizione. Dunque quest' usufrutto si estinguerà per la sua morte soltanto; mentre si sarebbe estinto per la morte del secondo chiamato, se costui, in vece di lasciar perimere le sue azioni, fosse entrato in godimento ed avesse ceduto i suoi dritti ad un terzo.

TERZA QUISTIONE.

2121. *Da qual tempo debbono cominciare i trent' anni di non uso affinchè si compia la prescrizione del dritto di usufrutto? forse dall'ultimo atto di percezione dei frutti del fondo, o dal tempo in cui l'usufruttuario ha trascurato di percepire i frutti susseguenti?*

Supponiamo, per esempio, che si tratti di un bosco ceduo il cui tagliamento dev' essere fatto in ogni venticinque anni; che dopo avervi praticato un primo taglio, l'usufruttuario abbia atteso trent'anni per fare il secondo, senza che nell' intervallo abbia fatto alcun atto di godimento, e senza che alcun altro si sia messo in possesso del fondo; gli si potrebbe opporre che il suo dritto si è prescritto per trent' anni di non uso; o, per contro, l' usufruttuario è ammessibile a sostenere che egli non ha trascurato l'esercizio del suo dritto che dopo cinque anni solamente, atteso che non gli era permesso di fare il secondo tagliamento se non dopo il termine di venticinque anni a contare dal primo, e che in conseguenza solo dopo quest'intervallo debbono cominciare i trent'anni di prescrizione?

Per sostenere che la prescrizione deve cominciare dal tempo in cui dovrà aver luogo il secondo tagliamento della foresta, si può dire: che supponendo che il bosco gravato di usufrutto sia stato distribuito dal proprietario in modo che il tagliamento dev'esservi fatto in ogni venticinque anni, non sarebbe stato affatto permesso all'usufruttuario praticarvi il secondo tagliamento prima di questo tempo scorso dopo il primo, poichè era tenuto ad uniformarsi all' ordine dei tagliamenti stabilito dal padrone (590+310): che, da un altro lato, è risaputo che l'usufruttuario ha dritto su i frutti sotto la doppia condizione, che viva al tempo in cui debbono essere raccolti, e che li raccoglia effettivamente, poichè non trasmette nulla di quelli che sono attaccati al suolo al tempo della sua morte (585+510).

Laonde allorchè si è praticato il primo tagliamento, il dritto che appartiene all' usufruttuario per far il secondo non è altro che un dritto di credito a termine e condizionale; e siccome non può aver effetto prima di questo tempo, perciò fino allora dev' essere al coverto dalla prescrizione.

Sotto il rapporto di credito a termine, i dritti dell' usufruttuario, rispetto al tagliamento, avendo luogo nel tempo in cui deve praticarlo, non possono essere prescritti prima di questo termine (2257, § 8+2163 § 8), atteso che fino a quel punto non vi è alcuna negligenza ad imputargli, e non può dirsi che egli sia reputato aver rinunziato, pel non uso, ad un dritto che

non poteva ancora esercitare; *apertissima definitione sancimus.... nullam temporalem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem movere potuerunt* (1).

Sotto il rapporto del dritto condizionale, richiedendosi la sopravvivenza dell' usufruttuario al termine in cui il tagliamento dev' esser fatto, non è meno evidente che non vi è a temere prescrizione prima di questo tempo, attteso che essa non corre giammai a carico del debitore, fintantochè il dritto che deve estinguere è in sospeso per l'effetto di una condizione che non ancora si è verificata: è questa una verità stabilita dal nuovo (2257, § 1+2163, § 1), come lo era dall'antico dritto, *illud autem plusquam manifestum est, quod in omnibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die certa vel incerta stipulationes vel promissiones vel pacta ponuntur, post conditionis exitum vel post institutae diei certae vel incertae lapsum, praescriptiones triginta vel quadraginta annorum.... initium accipiunt* (2).

Il punto di partenza della prescrizione, pel non uso del dritto di usufrutto stabilito su di un bosco ceduo che si taglia in ogni quindici, venti, o venticinque anni, dev' essere lo stesso se si dovesse tagliare in ogni trentacinque, o si trattasse di un bosco di alberi di alto fusto nel quale si praticassero i tagliamenti in ogni quarant' anni, secondo la distribuzione degli antichi proprietarî; la regola, in fatti, è la stessa per l' un caso come per l'altro: ora, è egli ben evidente che trattandosi di tagliamenti che avessero dovuto aver luogo dopo trentacinque o quarant' anni, la prescrizione del dritto di fare il secondo taglio non potrebbe compiersi a capo di trent' anni dopo il primo; altrimenti l' usufruttuario si troverebbe decaduto senza motivo, e non potrebbe neppure ottenerlo.

2122. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi crediamo che la prescrizione si acquisterebbe contro l' usufruttuario dopo trent' anni dal primo tagliamento, nel caso in cui non avesse fatto posteriormente alcun atto di possesso.

In fatti, non si debbono per nulla considerare i diversi tagliamenti o percezioni di frutti a farsi dall' usufruttuario, come altrettanti crediti isolati e soli di cui ciascuno sia sottoposto ad una prescrizione particolare, e sia imprescrittibile prima di spirare il suo termine. L' usufrutto ha luogo una sol volta, ed una sol volta l'usufruttuario ne riceve il rilascio. Il dritto di usufrutto ha la stessa natura del fondo che ne è gravato; ed il possesso, quanto all'usufrutto, segue quella del fondo; la legge vuole soltanto che se sì fatto possesso è discontinuo pel corso di trent' anni, i dritti del proprietario che ha sempre il possesso civile, fino a che un terzo non si è intromesso nel godimento dell' immobile, sieno preferiti a quelli dell' usufruttuario il quale è reputato aver abdicato i suoi. La prescrizione si estende dunque sul dritto di usufrutto, e non su ciascuna percezione di frutti, come se fossero altrettanti crediti scaduti od indipendenti dal dritto principale. Se l' usufruttuario non ha potuto fare i tagliamenti nell' epoca determinata, non risulta da ciò che la prescrizione abbia dovuto correre contro di lui, perchè la percezione dei frutti di un fondo non è il solo atto che si possa fare per conservare il possesso. L'usufruttuario può interpellare il proprietario, e far verificare l' esercizio del suo dritto. Egli può e deve soprattutto fare degli atti conservatorî sul fondo, e stabilire dei guardiani per non far praticare furti-

(1) L. 1, § 2, cod. *de annali except.*, lib. 7, tit. 40.

(2) L. 7, § 4, cod. *de praescript. 30 vel 40 annorum*, lib. 7, tit. 39.

vamente dei tagliamenti sulla foresta. Sarebbe dunque una proposizione scandalosa se un usufruttuario il quale, senza aver soddisfatto ad alcuna delle obbligazioni che la legge gl' impone per vegliare alla conservazione della cosa, volesse sostenere che la prescrizione non ha potuto correre contro di lui, come se la legge e la sola legge dovesse far tutto, anche per colui che non adempisse ai doveri che essa gli impone.

QUARTA QUISTIONE.

2123. *Il termine di trent' anni richiesto dalla legge affinchè l'estinzione dell' usufrutto, pel non uso, avesse luogo a pro dell' erede che è proprietario del fondo, e che è nel medesimo tempo debitore personale della servitù, è anche necessario a fronte di un terzo acquirente al quale il fondo fosse stato venduto in pieno dominio, senza dirgli che era gravato di usufrutto ?*

Se posteriormente all'atto di vendita, il terzo acquirente avesse riconosciuto i dritti dell' usufruttuario, senza dubbio, dopo essersi mediante ciò imposta la obbligazione personale di lasciargli godere il fondo, non sarebbe più ammessibile a pretendere che essa si dovrebbe perimere prima di trent'anni di non uso.

Ma se questo terzo acquirente avesse, fin dal principio, ignorata la costituzione di usufrutto, e posteriormente non avesse affatto riconosciuto i dritti dell' usufruttuario, non potrebb' egli opporre a costui la prescrizione di dieci anni tra presenti, e venti tra assenti, come acquirente di buona fede e possessore fondato su di un giusto titolo ?

Supponiamo, per esempio, che l'affittajuolo, messovi dall' usufruttuario nella possessione gravata di usufrutto, abbia venduto un fondo ad un terzo, e che in esecuzione di questa vendita, sufficiente per servire di fondamento alla prescrizione (2239+2145), questo terzo acquirente abbia di buona fede posseduto il fondo pel corso di dieci anni, essendo il proprietario e l' usufruttuario presenti su i luoghi; quest'ultimo potrebbe rivendicare l'usufrutto su questo fondo ?

2124. Per sostenere che l'usufruttuario può, in questo caso ed altri simili, rivendicare contro il terzo acquirente il suo dritto di godimento, non solo durante dieci anni tra presenti, ma anche durante trent'anni, può dirsi: che l'usufrutto è un dritto reale che segue la cosa in qualunque mano ella passa; che la legge, dichiarando che si estingue pel non uso pel corso di trent' anni, si esprime in generale e senza fare alcuna distinzione, per il che non è affatto permesso di distinguere qui la causa del terzo possessore nella veduta di restringere questo termine in pregiudizio dell' usufruttuario; che se il codice, al titolo delle prescrizioni, statuendo in generale su questa materia, dichiara che il terzo acquirente di buona fede, di un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci tra presenti (2265+2171), dichiara del pari che le regole della prescrizione sopra gli altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate nei loro luoghi particolari (2264 + ab.); d' onde risulta che qui bisogna ricorrere alla regola stabilita al titolo dell' usufrutto, la quale dà all' usufruttuario, senza distinzione, trent' anni per dirigersi contro il terzo possessore ed il proprietario primitivo.

Da ultimo, nel caso particolare della quistione proposta, l'usufruttuario essendo reputato goder lui medesimo pel fatto dell' affittajuolo, finchè gli paga il fitto, è impossibile immaginare come si potesse prescrivere contro di lui.

2125. Non ostante si fatti ragiona-

menti, noi siamo di opinione che, nel caso supposto ed altri simiglianti, l'usufruttuario non sarebbe affatto ammessibile a rivendicare l'usufrutto del fondo contro l'acquirente, dopo il termine della prescrizione di dieci e venti anni.

Osserviamo da prima che questa disposizione del codice, *l'usufrutto si estingue col non usarne pel corso di trent'anni*, non presenta affatto il medesimo senso se fosse concepita nel seguente modo, *i dritti dell'usufruttuario non possono essere, in alcun caso, prescritti se non per trent'anni;* non le si deve dare dunque una latitudine cotanto assoluta.

Se, da un lato, il codice dice che il dritto di usufrutto *si estingue col non usarne pel corso di trent'anni*, da un altro lato dice ancora che *colui che acquista di buona fede e per giusto titolo un immobile, ne prescrive la proprietà*, vale a dire l'intero dominio, o la piena proprietà ed il godimento, *col decorso di dieci anni*, se *il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d'appello nell'estensione del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario* (2265 + 2171); bisogna dunque conciliarlo con se stesso, per la qual cosa è necessario dire che la prima di queste disposizioni, statuendo soltanto sull'estinzione del dritto di usufrutto, si riferisce solo agl'interessi del proprietario il quale, dopo trent'anni di non uso, oppone la prescrizione come mezzo di liberazione; in conseguenza questo testo non è applicabile al terzo possessore del fondo, perchè allora non si tratta più dell'estinzione di un debito, ma della trasmissione della proprietà piena ed intera che ha luogo per effetto della prescrizione la quale è opposta come mezzo di acquistare a vantaggio di questo terzo (1).

2126. La natura medesima delle cose ci conduce a far questa distinzione tra la causa del proprietario che è nel medesimo tempo debitore personale dell'usufrutto, e quella del terzo acquirente che non deve nulla all'usufruttuario.

Solo col decorso di trent'anni il primo può ottenere la liberazione del suo fondo, perchè egli è personalmente tenuto di fare il rilascio del godimento all'usufruttuario; che conoscendo o essendo reputato conoscere intorno a ciò il suo debito, dev'essere sottoposto alla più lunga prescrizione: ma il terzo acquirente che possiede di buona fede ed a giusto titolo, e che non è tenuto a nulla verso l'usufruttuario, dev'essere sottoposto alla più breve prescrizione, perchè egli è degno di tutto il favore della legge. *Actio enim personalis in rem scripta, quae est perpetua et durat triginta annis contra principalem obligatum, vel ejus haeredem, non durat nisi longo tempore contra singularem possessorem qui longo tempore cum titulo et bona fide praescribere potest* (2).

Senza dubbio, nella specie proposta, il terzo acquirente, *a non domino*, avrà prescritta la proprietà del fondo con dieci anni di possesso; ora, come mai supporre che egli abbia acquistato sì fatta prescrizione per effetto del suo godimento, e che non abbia acquistato egualmente il dritto di godere di questa proprietà? La prescrizione non può essere se non conforme al titolo ed al possesso sulla quale è fondata, perchè l'effetto deve necessariamente corrispondere alla sua causa; dunque il dominio utile è prescritto come la nuda proprietà, poichè l'uno e l'altro gli sono stati egualmente venduti; ed egli ha egualmente posseduto il tutto.

(1) Ved. POTHIER, trattato delle prescrizioni, parte 1, n° 139.

(2) DUMOULIN sulla consuetudine di Parigi, § 43, glossa 2, n° 58.

2127. Per rendere questa verità vie più chiara, sarà sufficiente osservare che giusta la stessa definizione del codice, la prescrizione è ora un mezzo di acquistare, ora un mezzo d'esser liberato da una obbligazione, secondo la natura della cosa alla quale si applica (2219 + 2125); che sotto l'uno e l'altro ropporto essa produce effetti differenti, ed in conseguenza non bisogna affatto confondere la causa del proprietario che l'oppone come mezzo di liberarsi personalmente da una obbligazione, con quella del terzo acquirente che se ne prevale come mezzo di acquistare.

Quando la prescrizione è opposta come mezzo di liberazione da parte del proprietario che ha stabilito un dritto d'usufrutto sul suo fondo, o da parte dei suoi eredi, o anche da parte di qualunque altro possessore che avesse riconosciuto i dritti dell'usufruttuario, è uopo di trent'anni affinchè l'usufrutto si estingua, perchè il proprietario del fondo essendo nel medesimo tempo debitore della servitù, vi ha, in questo caso, un'azione personale contro di lui, e le azioni di questa natura non si prescrivono in generale se non col decorso di trent'anni (2262+2169); ma quando trattasi di un terzo possessore di buona fede, che oppone la prescrizione come mezzo di acquistare, la quistione non è più la medesima, perchè egli non ne è tenuto per alcuna obbligazione personale verso l'usufruttuario, e l'effetto della sua obbligazione deve aver luogo in suo favore, per l'intero dominio del fondo, conformemente al suo titolo e possesso.

Inutilmente si direbbe che l'usufruttuario è reputato godere lui medesimo finchè l'affittajuolo gli paga il fitto: imperciocchè, come abbiamo detto fin dal principio di questo capitolo, il possesso è reputato ritenersi in questo modo quante volte niuno realmente s'intromette nel possesso del fondo, e precisamente sì fatta intromissione ha luogo nel caso supposto.

2128. Tutti i ragionamenti che abbiamo fatti per istabilire che la prescrizione di dieci o venti anni avrebbe luogo a vantaggio del terzo possessore al quale l'affittajuolo dell'usufruttuario avesse venduto il fondo, si applicherebbero con la medesima evidenza al caso in cui il proprietario avesse venduto il suo fondo senza dar conoscenza dell'usufrutto di cui era gravato.

È incontrastabile in fatti che la specie di dominio utile che costituisce il dritto di godere e la nuda proprietà sarebbero cose egualmente comprese nella vendita fatta dal proprietario del fondo.

È incontrastabile del pari che colui il quale avesse comprato il tutto, e che non avesse giammai riconosciuto i dritti dell'usufruttuario, avrebbe, a fronte di lui, tutti i vantaggi inerenti alla qualità di terzo possessore di buona fede avente un giusto titolo; laonde essendo divenuto padrone della nuda proprietà, pel solo effetto della vendita fatta a suo pro, egli ha la capacità di prescrivere lo smembramento del dominio, che costituisce il dritto di usufrutto di cui l'immobile era stato gravato; per la qual cosa egli acquista, mediante la prescrizione, l'utilità del dominio che gli era stato rilasciato con la nuda proprietà; dominio utile di cui gode da padrone, come gode della stessa proprietà in virtù del suo titolo.

2129. Massime nel caso di quest'ultima specie, la differenza tra la prescrizione considerata come mezzo di liberarsi da una obbligazione, e quella considerata come mezzo di acquistare, si mostra in tutta evidenza: imperciocchè quand'anche l'usufruttuario non potesse più rivendicare il godimento del fondo contro il terzo al quale il proprietario l'ha venduto, e che lo ha posseduto pel corso di dieci anni, nondimeno i suoi dritti non

si sono estinti a fronte del proprietario che ha fatto la vendita; l'azione personale che l'usufruttuario avea contro di lui, per esigere il rilascio dell'usufrutto in natura, durante lo spazio di trent'anni, la conserva tuttavia per ottenere il valore rappresentativo, nei danni-interessi di cui questo proprietario si è reso suscettivo alienando, in pieno dominio, un fondo nel quale non avea che la nuda proprietà: ei non poteva, in fatti, per questa contravvenzione ai suoi doveri, liberarsi dalla sua obbligazione personale, ed è questa una conseguenza necessaria di quel che vuole la legge (599+524, agg.), cioè che egli non possa pel suo fatto, nè in qualsisia modo nuocere ai dritti dell'usufruttuario.

QUINTA QUISTIONE.

2130. *La dottrina stabilita nella risposta alla quistione precedente, è applicabile alla causa dell'usufruttuario il cui dritto non ancora ha avuto luogo?*

La quistione può presentarsi, sotto questo nuovo punto di veduta, in parecchie circostanze.

1°. Due conjugi hanno fatto una donazione reciproca, ne'capitoli matrimoniali, dell'usufrutto dei loro beni al sopravvivente di essi. Ecco un dritto di usufrutto condizionale; un dritto che avrà luogo a vantaggio del sopravvivente, dall'istante della morte del premoriente. Il marito vende i suoi beni e li dichiara liberi e franchi da qualunque peso: li vende senza il consenso di sua moglie, e muore qualche tempo dopo la vendita. Allorchè la moglie rivendica l'usufrutto che le era stato donato, l'acquirente può opporgli la prescrizione di dieci e venti anni?

2°. Un uomo mi ha legato l'usufrutto della sua possessione; ma sotto una condizione che può verificarsi in un tempo più o meno lungo; o ciò che è la stessa cosa, me lo ha legato con dichiarazione che io non dovrei entrare in godimento se non dopo quindici anni a contare dal dì della sua morte. Egli muore; il suo erede prende possesso della sua successione, e, senza por mente al mio legato, vende il dominio il cui godimento mi era stato legato; il terzo acquirente potrebbe opporomi la prescrizione di dieci o venti anni, per effetto del possesso che avrà esercitato prima di verificarsi la condizione o prima di spirare il termine apposto al mio legato?

3°. L'usufrutto di un vigna è stato stabilito a favore di due persone, il fondo è venduto durante la vita del primo usufruttuario; la prescrizione correrà contro il secondo?

2131. Da prima è uopo porre da parte, tra tutte queste quistioni, quella che riguarda la donna maritata, perchè è senza difficoltà; imperciocchè, a termini dell'articolo 2256+2162 del codice, la prescrizione essendo sospesa relativamente a lei durante il matrimonio, per tutte le azioni riguardanti la garentia contro il marito, è chiaro che nel caso supposto l'acquirente potrebbe cominciare a prescrivere contro di lei solo da dì della morte del marito.

2132. Ma è lo stesso nelle altre ipotesi? la prescrizione può correre contro il legatario dell'usufrutto, mentre che il suo dritto non ancora ha avuto luogo, ovvero è tuttavia in sospeso, come subordinato ad una condizione il cui avveramento è incerto?

Per sostenere che la prescrizione non deve correre contro un donatario d'usufrutto, come contro ogni altro legatario, prima di verificarsi la condizione apposta al suo legato, può dirsi che il suo legato non avendo avuto ancora luogo, non può promuoversi alcun'azione prima dell'avvenimento che gli deve dar esistenza; che sarebbe ingiusto punire alcuno a causa di negligenza, allorchè, non po-

tendo agire, non ha potuto nulla trascurare; che in conseguenza dev' essere sotto la protezione della massima, *contra impotentem agere non currit praescriptio*; che la legge romana vuole in generale che si applichi questa massima alla causa di ogni creditore condizionale, per la ragione che non ha nulla a dimandare prima di verificarsi la condizione, *illud autem plusquam manifestum est, quod in omnibus contractibus in quibus sub aliqua conditione, vel sub die vel incerta stipulationes et promissiones vel pacta ponuntur, post conditionis exitum, vel post institutae diei vel incertae lapsum, praescriptiones triginta vel quadraginta annorum, quae personalibus vel hypothecariis actionibus, opponuntur, initium accipiunt* (1); che per questa ragione l' azione in *garentia* è stata sempre reputata come imprescrittibile prima dell' evizione che dà esistenza al suo esercizio, *empti actio longi temporis praescriptione non submovetur, licet post multa spatia rem evictam emptori fuerit comprobatum* (2); che se sembrasse che questi testi si applicano più particolarmente alle azioni che risultano dai contratti, e debbonsi intendere soprattutto della prescrizione che potrebbe opporre un debitore al suo creditore, per la ragione che parlano di obbligazioni personali; egli è certo altresì che, per un'altra legge che non è meno precisa, il medesimo principio d'imprescrittibilità è stato stabilito rispetto ai legati condizionali o a termine, ed esteso anche alla causa del terzo acquirente della cosa legata; *sin autem sub conditione vel sub incerta die fuerit relictum legatum vel fideicommissum universitatis, vel speciale, substitutione vel restitutione* (obnoxius haeres) *melius quidem faciet, si et in his casibus caveat ab omni venditione vel hypotheca, ne se gravioribus oneribus evictionis nomine supponat. Sin autem avaritiae cupidine propter spem conditionis minime implendae ad venditionem vel hypothecam prosiluerit; sciat quod conditione impleta, ab initio causa in irritum devocetur; et sic intelligenda est quasi nec scripta nec penitus fuerit celebrata; ut nec usucapio, nec longi temporis praescriptio contra legatarium vel fideicommissarium procedat* (3); che in fine la disposizione del codice civile, su questo punto, è conforme a quella delle leggi romane, poichè a termini dell'articolo 2257+2163, la prescrizione non corre riguardo ai crediti che dipendono da una condizione o che sono a giorno determinato, fino a che la condizione o il giorno stabilito non siensi verificati.

Non ostante sì fatti ragionamenti, noi opiniamo che deesi adottare l'affermativa sulla questione proposta, e dire che l'articolo 2257 + 2163 del codice, stabilendo che, rispetto ad un eredito condizionale o a termine, la prescrizione non corre prima di verificarsi la condizione o il termine, non s'intende se non della prescrizione considerata come mezzo di liberarsi da una obbligazione, nell' interesse del creditore contro il suo debitore, e non già della prescrizione considerata come mezzo di acquistare e nell'interesse del terzo possessore che non ha alcuna obbligazione personale.

Tre punti si presentano qui ad esaminarsi successivamente:

1°. Qual è il vero senso della regola la quale vuole che non si possa prescrivere contro colui che è nell'impotenza di agire?

2°. Quale può essere oggidì, sulla

(1) L. 7, § 4, cod. *de praescript.* 30 *vel* 40 *ann.*, lib. 7, tit. 39.

(2) L. 21, cod. *de evictionibus*, lib. 8, tit. 45.

(3) L. 3, § 3, cod, *communia de legat.* lib. 6, tit. 43.

quistione che trattiamo, il peso degli argomenti desunti dalla legge romana?

3°. Da ultimo, in qual modo deve intendersi la disposizione stabilita nell'articolo 2257 + 2163 del codice in rapporto alla prescrizione?

2133. Primamente, per ben intendere il vero senso di questa massima legale, *contra non valentem agere non currit praescriptio*; massima di cui sovente si fa abuso, bisogna ricorrere alla sua sorgente.

Essa è desunta dal § 2 della legge 1, al codice *de annali exceptione*, ove l'imperatore Giustiniano, statuendo su i dritti dei figli di famiglia, quanto al peculio avventizio di cui il padre ha il godimento, non vuole affatto che, durante questo stato di cose, si possa opporre al figlio la prescrizione del suo peculio, atteso che, dice egli, sarebbe ingiusto prevalersi di questo modo per ispropriare colui che non ha potuto difendersi; *apertissima definitione sancimus filiis-familias in omnibus his casibus in quibus habent res minime patribus suis acquisitas, nullam temporalem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem movere potuerint, id est, postquam manu paterna, vel ejus in cujus potestate erant constituti, fuerint liberati. Quis enim incusare eos poterit si hoc non fecerint, quod etsi maluerint, minime adimplere lege vetante volebant?* Ma perchè il figlio sottoposto alla patria potestà era considerato come non poter agire per interrompere la prescrizione? Perchè la legge gli dava nella persona del padre, un amministratore avente l'esercizio di tutte le azioni dei figli non emancipati, come un tutore quanto all'esercizio di quelle dei suoi minori, ed anche con un potere eminentemente più esteso; *atque ita omnia agere, tanquam solidum perfecteque dominium eis acquisitum fuisset, et personam gerant legitimam* (1). Siffatta potestà del padre era sì considerevole che poteva alienare, senza l'autorizzazione del giudice, gl'immobili del suo figlio minore, allorchè era necessario praticar ciò per estinguere i debiti di costui (2). Dunque non sul carattere del credito condizionale o a termine, ma sulla mancanza assoluta di preesistenza nel dritto, o sul difetto di capacità, o di qualità nella persona del creditore per agire, è fondata la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio;* ed ecco perchè la prescrizione non corre affatto contro i minori e gl'interdetti, come dottamente l'ha dimostrato Valin nel suo comento sulla consuetudine de la Rochelle, art. 45 n° 97. Ma questa verità è più evidente ancora sotto la nostra legislazione attuale.

2134. È incontrastabile in fatti, che dopo la morte del testatore, colui al quale ha legato sotto condizione, sia un dritto d'usufrutto, sia qualunque altro oggetto, è un vero creditore condizionale della cosa legata (3): imperciocchè comunque il legato possa divenire caduco per la premorienza del legatario prima di verificarsi la condizione, ciò non impedisce d'esserne già personalmente creditore in virtù del testamento che è divenuto per lui un titolo irrevocabile. Ora, secondo l'articolo 1180 + 1133 del codice, ogni creditore condizionale può prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti tendenti a conservare il suo dritto; laonde il creditore condizionale è autorizzato a prendere iscrizione nell'ufizio del conservatore, ed è anche obbligato a soddisfare a questa formalità (2132, 2148, § 4 + 3018, 2042 § 4) per conservare i dritti eventuali del

(1) L. 1, cod. *de bonis maternis*, lib. 6, tit. 60.

(2) L. 8, § 4, cod. *de bonis quae liberis*, lib. 6, tit. 61.

(3) Ved. al capo 10, il n°. 406.

suo credito; dunque egli può agire per interrompere la prescrizione.

D' altronde, un dritto condizionale non è, per sì fatto motivo, una cosa fuori commercio. Noi possiamo alienarlo come ogni altro oggetto che ci appartiene; e per la ragione medesima, comunque non avessimo che un dritto di proprietà condizionale su di un immobile, non pertanto possiamo ipotecarlo fin da questo momento (2125+2011) pel caso in cui ci apparterrà: ora, quel che è alienabile è del pari prescrittibile, perchè la prescrizione non è altro che una alienazione sofferta e tacitamente consentita dal proprietario che lascia prescrivere, *alienationis verbum etiam usucapionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi* (1); dunque il dritto condizionale può essere prescritto da un terzo anche prima di verificarsi la condizione, come potrebb' essere alienato prima di sì fatto tempo a pro di questo terzo; dunque non è applicabile alla nostra quistione la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

2133. Quanto alle conseguenze dedotte dalle leggi romane rapportate precedentemente, egli è vero che la disposizione di queste leggi era stata adottata come regola di giurisprudenza, dalla maggior parte dei parlamenti, per quel che riguardava le sostituzioni fedecommessarie (2), in conseguenza di che i beni gravati di sostituzione erano riguardati come imprescrittibili in parecchie provincie della Francia (3); ma queste leggi sono sì poco a considerarsi per tutti gli altri dritti condizionali, che già, e dopo molto tempo, sono state abrogate dai nostri usi, come ci dice Loiseau nel suo trattato della cessione, lib. 3, cap. 2, n° 15 e seguenti, ove, parlando della prescrizione inerente ad un debito condizionale e degl' inconvenienti che vi sarebbero nell' interromperne o sospenderne il corso, fino all' avveramento della condizione; « di tal che potrebbe « avvenire, dice egli, che cento anni « dopo che un acquirente di buona « fede fosse rimasto pacifico posses« sore del suo fondo, gli si dirigesse « contro una lite per un' antica ren« dita, ed in questo modo non si po« trebbe giammai essere sicuro di quel « che si acquista: benchè le ipoteche « erano frequentissime in Francia, pu« re non bisogna restringere la pre« scrizione che è il solo mezzo di pur« garle in dritto.

« Dunque a questo inconveniente i « Francesi hanno trovato un rimedio « assai convenevole, cioè che in ve« ce dell' azione ipotecaria che è in« terdetta dal dritto, fino a che la di« scussione sia fatta, se n'è introdotta « e sostituita un' altra in suo luogo, « la quale non serve ad altro effetto « se non ad impedire ed interrompere « questa prescrizione, di cui si può « far uso tutte le volte che l' altra « cessa; o che la discussione non sia « stata fatta, o che il debito non sia « affatto esigibile. E però mediante « quest' azione non si ottiene il paga« mento del debito o il rilascio del « fondo, ma solo che sia dichiarato « ipotecato a pro del creditore: in « guisa che potendo liberamente usa« re di quest' azione, nel caso che « si trascuri, non si può reclamare « la regola *non valenti agere non « currit praescriptio.*

« Ora, noi l' abbiamo estesa anche

(1) L. 28, ff. *de verb. significat.*

(2) Ved. su questo punto, BRETONNIER sur HENRYS, lib. 4, cap 6, quist. 19; — CHABROL, consuetudine di Auvergne, cap. 17, art. 3, sez. 1, § 8; — POTHIER, trattato delle sostituzioni, sez. 5, art. 3.

(3) Intanto DUNOD, nel suo dotto trattato delle prescrizioni, pag. 260, aveva combattuto questo sistema d'imprescrittibilità perpetua, con la più grande forza.

« ai debiti *in diem* ed a quelli condizionali, i quali di dritto non si prescrivono, se non dopo il giorno stabilito, o dopo essersi verificata la condizione, § *Illud autem in locum notissime*, cod. *de praescript. longissim. tempor.*, come anche alle ipoteche soggette alla garentia di un fondo, la cui prescrizione non comincia a correre se non dopo il giorno dell' evizione, ecc. ecc.

Pothier, nel suo trattato delle ipoteche, cap. 3, § 6, dice come una cosa assolutamente ricevuta nell' uso, che la prescrizione dell' ipoteca corre a pro del terzo acquirente, e contro il creditore, quantunque il fondo sia stato ipotecato per un debito contratto sotto una condizione che non ancora si è verificata, e la prescrizione corre, dice egli, per la ragione che si può intentare un' azione interruttiva e conservatoria del dritto del creditore.

2136. Da ultimo, possiamo dire che questa dottrina degli antichi autori ha preseduta alla redazione del codice, e vi si è trovata formalmente stabilita, in quanto che, da un lato, vi è detto che il terzo acquirente può essere condannato, in questa qualità, a riconoscere l' obbligazione ipotecaria di cui il fondo è affetto (2173 + 2067), il che si rapporta all'antica azione di dichiarazione d' ipoteca; ed in quanto che vuole ancora, da un altro lato, che, rispetto ai beni posseduti da un terzo, la prescrizione dell' ipoteca si acquisti da costui col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore (2180 + 2074); decisione la quale, nella sua generalità, abbraccia l'ipoteca condizionale, come quella il cui titolo è puro e semplice; ma se la prescrizione può essere acquistata da un terzo acquirente, contro il creditore che non ha alcuna ipoteca condizionale, come mai non potrebbe egualmente acquistarsi contro un legatario di usufrutto. il cui titolo è sempre condizionale? come mai la medesima regola non sarebbe ammessibile verso dell' uno e dell' altro, mentre entrambi hanno i medesimi mezzi di agire per fare tutti gli atti tendenti a conservare i loro dritti?

2137. Dovendo spiegare l' articolo 2257 + 2163 del codice, non sarà affatto inutile trascriverne le parole. Esso è concepito nei seguenti termini:

« La prescrizione non corre,

« Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, fino a che la condizione siasi verificata;

« Riguardo ad un' azione per la garentia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l' evizione;

« Riguardo ad un credito a tempo determinato, fino a che sia scaduto tal tempo ».

Noi diciamo che le disposizioni che sospendono la prescrizione nei casi determinati da questo testo, trattano della prescrizione considerata come mezzo di liberazione da un' obbligazione, nell'interesse del debitore medesimo, vale a dire nell' interesse di colui che è personalmente tenuto alla obbligazione, e non già allorchè è presa nell' interesse d'un terzo possessore che non deve nulla, e che l'oppone come mezzo di acquistare.

2138. Il legislatore ha, con questo articolo, statuito sulla prescrizione del credito condizionale, come su quello del credito che non è condizionale, ma a giorno determinato soltanto: la prescrizione è sospesa rispetto all'uno fino all' avveramento della sua condizione, come rispetto all' altro fino allo spirare del termine di esigibilità: la regola è la stessa per l' uno e per l' altro, e deve necessariamente intendersi nel medesimo senso per ambo i casi, poichè è espressa, per entrambi, con le medesime parole. Supponiamo dunque che un uomo mi abbia legata la sua vigna, con una disposizione pura e semplice, dichiarando che

sì fatto legato mi si dovrà rilasciare a capo di quindici anni dal dì della sua morte. In questa ipotesi, io sarò un vero creditore a termine del fondo che mi sarà stato legato, e l'erede ne avrà l'usufrutto durante i quindici anni a capo dei quali soltanto me ne dovrà fare il rilascio; fin là egli lo riterrà come usufruttuario, poichè ne avrà il godimento: ma supponiamo che in vece di conservare il fondo per consegnarmelo allo spirare del termine del mio credito egli lo abbia venduto pochi giorni dopo la morte del testatore; che in seguito di questa vendita, un terzo acquirente di buona fede abbia posseduto la vigna pel corso di dodici anni, senza interruzione nè contradizione, essendo io presente su i luoghi; se si volesse sostenere che quando si tratta di un credito a giorno determinato, il suo obbietto è imprescrittibile prima di giungere il termine, e che la prescrizione non corre affatto, anche in favore di un terzo possessore che non deve nulla personalmente, e che l'invoca come mezzo di acquistare, bisognerebbe dire che l'acquirente della vigna che mi è stata legata, non l'avrebbe prescritta; ma allora che cosa diverrebbe del principio generale il quale vuole che chiunque acquista di buona fede e per giusto titolo un immobile *a non domino*, lo prescriva per dieci anni di possesso tra presenti? che diverrebbe della disposizione speciale del codice, il quale vuole che colui che acquista dall' usufruttuario l' immobile di cui costui gode a questo titolo (2239 + 2145), lo prescriva contro il vero padrone?

2139. Non potrei dunque, dopo dieci anni di possesso pacificamente esercitato da parte del compratore, rivendicare la vigna che mi era stata legata. Egli avrà prescritto, e la prescrizione sarà stata irrevocabilmente compiuta a suo pro, anche prima di spirare il termine in cui il testatore aveva voluto che mi fosse rilasciato il fondo: però le mie azioni come legatario non si saranno affatto prescritte relativamente all'erede. L'azioni *personalis ex testamento*, che mi appartiene contro di lui per esigere il rilascio del mio legato, mi rimarrà intatta: è questa un' azione personale, perchè l' erede, accettando la successione, ha personalmente contratto l' obbligazione di adempire ai pesi imposti dal testatore. È una obbligazione a termine, poichè il legato mi dovea essere rilasciato a capo di quindici anni: è questa dunque una obbligazione che può solo prescriversi con trent' anni, a contare dal giorno fissato dal testatore pel rilascio del mio legato; durante tutto questo tempo, principiando da sì fatto giorno, potrei agire nella mia qualità di creditore contro l' erede che è mio debitore, per esser pagato del mio credito. Senza dubbio, la vigna che mi era stata legata, essendo prescritta da un terzo acquirente, mi riuscirà impossibile di ottenerne il rilascio, a meno che fosse ricomprata dall' erede, che era tenuto a darmene il godimento; ma le mie azioni contro di lui non si saranno affatto prescritte; avranno solo per obbietto tutti i danni-interessi competenti, in luogo della vigna in natura: siccome per sua colpa è stato prescritto il fondo in mio pregiudizio, da un terzo, egli me ne dovrà il valore, con tutti i danni-interessi estrinseci che io potrei d' altronde risentire per non essermene stato fatto il rilascio. L' erede si troverà allora in una posizione simile a quella in cui si troverebbe se mi fosse stata legata una casa, ed egli l' avesse demolita, o si fosse incendiata per sua colpa, prima del termine di rilascio del legato, nel qual caso certamente avrei dritto contro di lui ad una indennità.

2140. È uopo osservare che allor-

chè l'erede, in possesso della proprietà di tutti i beni della successione, si trova stabilito condizionalmente debitore in tutto o in parte di un fondo a pro di un legatario, e vuole opporre la prescrizione come mezzo di liberarsi dall' obbligo personale che si è imposto accettando l'eredità del defunto, vi è, per la natura medesima delle cose, una tal differenza tra la sua condizione e quella del terzo acquirente il quale, non dovendo nulla personalmente, oppone la prescrizione come mezzo di acquistare il fondo, che non si potrebbero sottoporli alla medesima regola, senza confondere tutti i principi della materia sulla buona o mala fede del possessore, e sull' estensione del termine necessario per le diverse specie di prescrizioni.

Quando l'erede si trova costituito debitore personale del fondo, o di un peso reale sul fondo, e vuole respingere la dimanda del legatario che rivendica il fondo o il dritto reale che gli è stato legato, non può opporre a costui se non la prescrizione richiesta per l'estinzione delle azioni personali, la quale è di trent' anni: ma perchè sì fatta prescrizione si acquista dal debitore dopo un sì lungo spazio di tempo? Perchè il suo proprio titolo gli è contro, ed in ciascun istante rivela che la cosa che possiede è dovuta ad un altro; perchè un uomo che è personalmente obbligato non può ignorare quel che deve; d'onde risulta la conseguenza che in lui non si protrebbe supporre la buona fede la quale è di fondamento alla prescrizione di dieci e venti anni. Nondimeno se la legge lo dichiara liberato a capo di trent' anni di pacifico possesso, si è per la ragione che deve presumersi che vi sia stato un pagamento, od una soddisfazione qualunque convenzionalmente consentita tra lui ed il creditore che ha per sì lungo tempo taciuto. Allora è applicabile alla sua causa la regola la quale, per metter fine a tutte le liti d' interesse privato, vuole che la prescrizione trentenaria faccia presumere tutto ciò che è ragionevolmente possibile di supporre: se dunque, dopo lo scorrere di sì fatto tempo, il debito si estingue, ciò è pel solo motivo che si presume d'esservi stato pagamento o soddisfazione; ma quando si tratta di un debito condizionale o a termine, il punto di partenza di questa presunzione non può essere fissato che dopo il termine o la condizione; imperocchè sarebbe nel tempo stesso sragionevole supporre che un debitore abbia voluto pagare quando non ancora dovea alcuna cosa. Ecco perchè la legge vuole che questa prescrizione non corra contro i crediti a termine, o dipendenti da una condizione, prima del giorno del termine e quello dell'avveramento della condizione.

2141. Dunque la prescrizione non corre prima del termine, o prima di verificarsi la condizione, non per la supposizione di un' impotenza ad agire nel creditore condizionale o a termine, poichè è risaputo che egli può, fin dal principio, fare tutti gli atti tendenti a conservare i suoi dritti: ma per contro a causa dello stato del debitore il quale non può presumersi avere anteriormente soddisfatto al suo debito: però nella causa del terzo acquirente che ha posseduto con giusto titolo e buona fede, durante dieci o venti anni, non si trova alcuna di queste circostanze; il titolo che serve di fondamento al suo possesso non è condizionale, ma puro e semplice; questo titolo non dimostra affatto che la cosa sia dovuta ad un altro; vi si scorge al contrario che essa dev'essere la sua, poiche l' ha legittimamente acquistata, e nulla indica che debba essere altrimenti: il suo possesso, il suo titolo, la sua buona fede, tutto è uniforme, tutto è nel medesimo spirito, tutto è

di accordo. Egli ha acquistato puramente e semplicemente, ha acquistato il fondo tutto intero, lo ha acquistato per se stesso; non si è affatto obbligato di restituirlo ad un altro, nè di gravarlo di alcun dritto reale a pro di un terzo; sotto questo doppio rapporto egli non si è costituito debitore di alcuno; come dunque gli si potrebbe opporre la disposizione della legge che dichiara che la prescrizione non corre per nulla contro un credito che dipende da una condizione o da un termine, fintantochè la condizione o il termine giunga? Come mai questa disposizione sarebbe applicabile là dove non vi è nè debitore, nè creditore, nè credito?

2142. Egli è vero che colui il quale compra un fondo *a non domino*, può essere evitto da parte del vero padrone; ma egli non è per questo costituito debitore personale verso costui, ed il proprietario non è affatto il creditore personale del terzo possessore; l'azione che egli propone contro sì fatto detentore non può essere l'effetto di alcun credito, poichè non risulta da alcuna obbligazione personale, ed è inerente unicamente alla cosa: non si potrebbe dunque senza confondere tutti i principî della materia, applicare alla prescrizione di quest'azione puramente reale, la disposizione del codice, specialmente stabilita per la prescrizione dei crediti.

2143. Gli schiarimenti che diamo qui sull'intelligenza dell'articolo 2257 ✝2163, non solo sono fondati sulla ragione, ma risultano ancora dall'articolo 2180, § 4✝2074, § 4, come abbiamo detto. Secondo la disposizione di quest'ultimo articolo, allorchè un fondo è ipotecato per un debito, e non ostante sì fatta ipoteca questo fondo è venduto come franco e libero, dal proprietario, a pro di un terzo acquirente che è di buona fede, costui prescrive l'ipoteca col tempo stabilito per la prescrizione della proprietà, però con questa differenza che essa comincia a correre dal giorno della trascrizione del suo titolo, e sì fatta disposizione del codice è applicabile generalmente ad ogni sorta d'ipoteca, sia che il credito di cui essa fa parte sia puro e semplice, sia che si tratti di un credito condizionale o a termine: su ciò non vi è alcuna distinzione a farsi, poichè la legge statuisce generalmente e nello stesso modo per qualunque specie d'ipoteca; e siccome non può assimilarsi la prescrizione dell'ipoteca a quella della proprietà, senza assimilare nel tempo stesso la prescrizione del dritto di proprietà o di tutti gli altri dritti reali che ne fanno parte, a quella del dritto d'ipoteca, egli è necessario di conchiudere in generale che, secondo lo spirito del codice, l'articolo 2257✝2163 che vuole che la prescrizione delle azioni condizionali o a termine, sia sospeso fino al giungere del termine o della condizione, è applicabile al solo debitore che volesse opporre la prescrizione come mezzo di liberarsi dalla sua obbligazione personale, e non al terzo possessore che non deve nulla personalmente, e che l'oppone come mezzo di acquistare. Non sarebbe possibile intenderlo altrimenti senza incontrare una contradizione manifesta nel sistema della legge.

2144. Ci estenderemo ancora più lungi; e per applicare sì fatta teorica ad altri casi, non esiteremo di decidere che oggidì, nel caso in cui la sostituzione fedecommessaria è permessa, se il gravato di restituzione alienasse in tutto o in parte i beni sostituiti, a vantaggio di un acquirente di buona fede, la prescrizione di dieci o venti anni correrebbe in favore di costui, anche prima di verificarsi la sostituzione, contro i sostituiti che fossero maggiori; perchè tutte le ragioni che abbiamo sposte relativamente alla prescrizione dei dritti del credi-

tore condizionale si applicherebbero egualmente alla causa dei sostituiti, e d'altronde nel codice non vi è alcuna disposizione d'onde si possa desumere un'eccezione particolare in loro favore: che se gli autori che ci hanno preceduto o che hanno scritto dopo la promulgazione del codice sono di contrario avviso, ciò dipende unicamente dagli antichi pregiudizi di cui è necessario scuotere il giogo, perchè bisogna fermare la nuova legislazione in tutta la purità del suo spirito.

2145. E da prima quantunque, durante la vita del gravato, il dritto dei sostituiti non si fosse ancora verificato, pure è necessario riconoscerli quali creditori condizionali, poichè hanno un titolo irrevocabile; bisogna dunque dedurne che essi, in questo stato di cose, possono agire per interrompere la prescrizione, poichè la legge vuole generalmente che ogni creditore condizionale sia ammessibile a fare qualunque atto che tenda a conservare i suoi dritti (1180+1133): e però, siccome colui che ha un credito ipotecario eventuale, può obbligare il terzo possessore a riconoscere la sua ipoteca (2173+2067); del pari i sostituiti possono forzare il terzo acquirente a riconoscere i dritti della sostituzione, e nell'uno come nell'altro caso, il corso della prescrizione sarà regolarmente interrotto. Gli autori del codice hanno sì bene conosciuta la necessità e l'utilità di questa misura, che hanno voluto che, in ogni sostituzione, vi fosse un tutore per vegliare alla esatta esecuzione della liberalità del testatore, ed assicurarne tutti gli effetti, di tal che mediante questa precauzione, vi ha sempre un secondo individuo per agire in nome dei sostituiti che fossero già maggiori al tempo della vendita fatta dal gravato.

2146. Una cosa di cui è uopo ben convincersi si è che tutti i motivi di soluzione della quistione che trattiamo, non debbono derivare che dal codice civile, e da esso debbono essere attinti. Qui non si possono invocare le disposizioni del dritto romano, poichè non ha più forza di legge appo noi: non sarebbe neppure permesso d'invocarle come autorità di ragione, poichè dalle nostre leggi sulle sostituzioni sono specialmente proscritte. I fedecommessi erano talmente in voga sotto quest'antica legislazione, che tutto ciò che tendava a perpetuarne gli effetti non poteva mancare d'essere accolto favorevolmente: ma oggidì che intorno a ciò tutto è mutato; oggidì che, tranne due casi di eccezione limitatissimi, le sostituzioni sono rigorosamente proibite in Francia, sarebbe nel tempo stesso inconseguente invocare ancora il dritto romano, anche come ragione scritta, poichè noi ci troviamo sottoposti a regole del tutto contrarie alle sue.

2147. D'altronde non bisogna credere che il dritto romano abbia stabilito, in un senso assoluto l'imprescrittibilità dei beni sostituiti: imperciocchè, come ha notato Dunod, attenendoci rigorosamente al senso del § 3 della legge *Si duobus*, trascritta precedentemente, si vedrà che esso voleva soltanto che il terzo acquirente non potesse opporre la prescrizione di dieci o venti anni. Intanto solo sull'appoggio di questo testo, l'orgoglio delle grandi famiglie aveva potuto giungere ad introdurre la giurisprudenza di eccezione che allogava questa specie di beni fuori tutte le regole di prescrizione. Ma sì fatta giurisprudenza che può dirsi a buon dritto esorbitante, era poggiata sulla disposizione d'una legge che derogava, su questo punto, una parte delle regole del dritto comune; si era trovato almeno in questo testo un motivo per decidere l'imprescrittibilità più o meno assoluta dei beni sostituiti; ora, nel nostro codice non vi è nulla che possa servire di fondamento ad una simile eccezione, nè auto-

rizzare alcuna prova ragionevole che tendesse a stabilirla; dunque oggidì non è ammessibile appo noi.

2148. Oltracciò, volere che i beni sostituiti fossero anche oggidì posti fuori le regole comuni in fatto di prescrizione, non solo si supporrebbe nel codice una disposizione di eccezione che non vi è per nulla; ma sarebbe lo stesso che metterci in opposizione diretta con lo spirito che l' ha dettato, poichè le sostituzioni sono state soprattutto proibite attesa l'imprescrittibilità la quale poneva questi beni fuori commercio.

2149. Essendo certo che chiunque ha un dritto, anche puramente eventuale, ad una cosa, può fare tutti gli atti propri a conservarlo (1180 + 1133), il sostituito non è affatto nell' impossibilità di agire per interrompere la prescrizione; se dunque si volesse che essa non possa correre a suo danno, sì fatta pretensione potrebbe fondarsi sul solo motivo che il dritto alla sostituzione non ancora ha avuto luogo: imperciocchè, sotto questo rapporto, la sua condizione è assolutamente la stessa di quella di ogni altro creditore eventuale, la cui ipoteca si prescrive dal terzo acquirente trascorso quel tempo stabilito per la prescrizione della proprietà (2180+2074); l'imprescrittibilità di cui si tratta sarebbe dunque fondata su di un dritto speciale inerente alla sostituzione. Vale a dire che bisognerebbe sostenere che i beni sostituiti non sono punto sottoposti alle regole del dritto comune sulla prescrizione, quantunque il codice intorno a ciò non contenga alcuna disposizione particolare; e che essi costituiscono in oltre una classe di proprietà privilegiate, quantunque le sostituzioni in generale sieno oggidì proscritte, come una cosa contraria alle nostre attuali istituzioni.

2150. Si potrebbe opporre che la trascrizione della sostituzione deve impedire la prescrizione, costituendo l'acquirente in mala fede?

Sarebbe del tutto inutile fermarci lungo tempo su di una simile obbiezione.

La mala fede è un fatto che dev'essere provato, e che non si presume giammai. La trascrizione del pari che la sostituzione possono essere egualmente ignorate da colui che compra i beni sostituiti; e fintantochè non si dimostrerà che le abbia conosciute, si reputerà sempre di buona fede.

La legge non riconosce altra interruzione civile della prescrizione se non quella che risulta da una citazione; laonde la inscrizione fatta all' uffizio del conservatore non è sufficiente per impedire la prescrizione delle ipoteche (2180+2074). Il motivo della trascrizione delle sostituzioni e delle donazioni non ha alcuna relazione con la prescrizione, per prevenirne gli effetti; chè anzi questa formalità è richiesta per impedire che i beni sostituiti o donati non possano essere irrevocabilmente alienati e ipotecati a pro di un terzo il quale, avendo un atto di mutazione valido per se stesso, non avrebbe bisogno del soccorso della prescrizione.

Conchiudiamo dunque che la condizione o il termine apposto ad un credito o ad un' azione tendente alla rivendicazione di una cosa che è posseduta da colui che non ne è personalmente il debitore, non è affatto di ostacolo affinchè questo terzo possessore non l' acquistasse mediante la prescrizione; che tale è la regola generale su questo punto di giurisprudenza, regola la quale deve applicarsi a tutti i casi, che per motivi particolari, non sieno stati formalmente eccettuati dalla legge.

2151. Intanto, per non estendere oltre i suoi limiti la teorica che abbiamo stabilita, non bisogna affatto perdere di vista quel che abbiamo detto, fin dal principio, sul vero senso

della massima, *contra non valentem agere non currit praescriptio*; che per fare una giusta applicazione di questa regola, non bisogna attenersi al carattere del credito, ma solo alla quistione di sapere se colui che se ne prevale per abbattere la prescrizione, aveva anteriormente alcun dritto di credito di già verificato, o non aveva ancora nè qualità nè capacità per agire contro il terzo possessore.

Allorchè si tratta di un credito condizionale, vi esiste già il dritto; poichè il creditore lo ha già irrevocabilmente acquistato pel caso in cui la condizione si verificherà; e siccome, attendendo questo avvenimento, la legge autorizza il creditore a fare tutti gli atti tendenti alla conservazione del suo dritto, così non vi è alcun ostacolo legale che si opponga ad agire per costringere giudiziariamente il terzo possessore a riconoscere il suo dritto eventuale; e da ciò risulta necessariamente che l'adagio *contra non valentem agere non currit praescriptio*, non è applicabile alla sua causa, poichè non potrebbe prevalersene se non ponendosi retroattivamente in una posizione in cui egli non era affatto.

2152. Ma quando prevalendoci della prescrizione contro qualcuno, costui ci opponga che il suo dritto di credito non ancora erasi verificato, o che egli non avea ancora nè qualità nè capacità legale per agire durante il possesso di cui gli opponiamo gli effetti, è questo il caso in cui può dimandare che si applichi alla sua causa la regola *contra non valentem agere non currit praescriptio*; perchè la legge sarebbe contradittoria a se stessa, se volesse accordare un dritto, e stabilire il modo onde prescriverlo prima di aver luogo, e sarebbe egualmente in contradizione sotto un altro rapporto, se concedesse a qualcheduno un dritto, e nel tempo stesso gli negasse la capacità o la qualità necessaria per agire onde conservarlo. Dilucidiamo ciò con un esempio.

2153. Un padre di famiglia ha fatto al suo figlio primogenito una donazione la quale, avuto riguardo allo stato in cui si trova il patrimonio del donante al tempo della sua morte, è di tale importanza, che se non viene rivocata, gli altri figli saranno privati delle loro legittime o riserve legali.

Poco dopo l'atto di donazione, il donatario ha alienato il fondo che ne formava l'obbietto, lo ha venduto ad un terzo che ne ha goduto fin da allora con titolo e buona fede, ed il cui possesso, pacificamente prolungato fino al tempo della morte del donante, sarebbe stato più che sufficiente per renderlo proprietario incontrastabile dell'immobile, se lo avesse acquistato *a non domino*.

In questo stato di cose, e dopo la morte del loro genitore, gli altri figli dimandano la rivocazione della donazione fatta al loro fratello maggiore fino alla concorrenza di ciò che è necessario per completare le loro legittime; e siccome il donatario è privo di beni, così hanno chiamato in giudizio il terzo acquirente per far risolvere la vendita che gli era stata fatta: costui potrà loro opporre la prescrizione?

Secondo i principî che abbiamo stabiliti e che crediamo incontrastabili, bisogna dire che la prescrizione opposta dal terzo acquirente non deve affatto impedire la rivendicazione del fondo a favore degli eredi legittimi.

In fatti, la legge (920+837) concede il dritto di dimandare la riduzione delle donazioni inofficiose fin *dal tempo dell'apertura della successione*; dunque non può essere prescritto prima, perchè sarebbe assurdo pretendere che si prescrivesse prima di verificarsi.

Prima della morte del donante i suoi figli non sono affatto ancora creditori

delle loro legittime, perchè la legittima è una porzione della eredità, e non vi è ancora eredità, *viventis non est haereditas;* fino a quel tempo dunque non vi è alcun credito che fosse suscettivo d' essere estinto per prescrizione.

La legittima è una quota dell' eredità, bisogna dunque avere la qualità di erede per dimandarla, o per fare qualunque atto tendente a conservarla; ora, vivente il loro genitore i figli non sono affatto i suoi eredi, e non potrebbero, in qualsisia modo usurpare sì fatta qualità, senza rendersi sommamente colpevoli: essi possono dunque, sotto tutti questi punti di veduta, invocare con fiducia la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

SESTA QUISTIONE.

2154. *Avendo deciso, nella risposta alla quarta quistione, che colui che compra di buona fede* A NON DOMINO, *un fondo gravato di usufrutto, può prescriverlo con dieci o venti anni, sia contro l'usufruttuario, sia contro il padrone della nuda proprietà, per la ragione che possedendo il fondo in pieno dominio ed in virtù di un giusto titolo, deve prescriverlo per intero, ci siamo naturalmente obbligati ad esaminare ancora un' altra quistione che non è senza interesse, e che consiste a sapere quale sarà il tempo necessario per acquistare sì fatta prescrizione, allorchè l' usufruttuario è assente ed il proprietario è presente. Sarà uopo di venti anni di possesso per prescrivere, a causa dell' assenza o dell' allontanamento dell' una delle parti interessate; o sarà sufficiente il possesso di dieci anni a causa della presenza dell' altro?*

Sì fatta quistione dev' essere riguardata successivamente e in rapporto all' assenza del proprietario, e in rapporto a quella dell' usufruttuario, perchè i motivi di soluzione non sono assolutamente gli stessi.

Supponiamo da prima che quando il fittajuolo, coltivando il fondo gravato d' usufrutto, vende questo fondo ad un terzo che ne prende possesso, il proprietario sia assente (1), e che l' usufruttuario per contro sia presente su i luoghi. In questo caso è incontrastabile che la proprietà sarà prescritta dal terzo acquirente col decorso di venti anni di possesso (2265+2171), e se il proprietario promuova la sua azione di rivendicazione prima che questo tempo decorra, la prescrizione non avrà più luogo contro di lui.

Ma l' usufrutto si prescriverà col decorso di dieci anni di pacifico possesso; a pro del terzo possessore, in rapporto alla presenza dell' usufruttuario su i luoghi?

Noi siamo di avviso doversi adottare la negativa su questa quistione, e dire che il terzo acquirente che, dopo dodici anni di possesso, per esempio, è evitto ad istanza del proprietario, non può sostenere che almeno l' usufrutto del fondo deve rimanergli, e che l' usufruttuario ne sia decaduto.

2155. Non si potrebbe, in fatti, opporre all' usufruttuario la prescrizione, nè come mezzo di liberare il fondo di cui non ha goduto per dodici anni, nè come mezzo di acquistare il suo dritto di usufrutto, e di trasmetterlo a titolo di servitù al terzo possessore.

E da prima il terzo acquirente non sarebbe ammessibile ad opporre la prescrizione come mezzo di affrancare il fondo, perchè non è possibile di concepire in qual modo colui che è estraneo alla proprietà di un immobile, possa acquistarne l' affrancamento nel suo interesse personale. Bisogna in fatti por mente che la sola conseguenza che

(1) Per assente intendiamo colui che è domiciliato fuori il circondario della corte di appello nel quale l' immobile è situato.

si può dedurre dal trovarsi un fondo liberato dal peso di cui era gravato, si è che da quel momento rimane libero tra le mani del suo padrone; laonde il terzo acquirente evitto non avrebbe alcun interesse, e sarebbe non ammessibile a sostenere che il dritto d'usufrutto si trova estinto in questo modo.

Il proprietario medesimo non sarebbe ammessibile neppur egli a questa pretensione, poichè, a fronte di lui, la legge richiede trent'anni di non uso per estinguere l'usufrutto e rendere libero il fondo.

2156. Non si potrebbe neppure opporre all'usufruttuario la prescrizione come mezzo di acquistare, sostenendo che il suo dritto, considerato come servitù, si trova acquistato dal terzo possessore; atteso che costui non ha nè posseduto nè acquistato a titolo di usufruttuario, e la prescrizione non può aver luogo se non conformemente al titolo ed al possesso di colui che prescrive.

Il dritto di usufrutto propriamente detto, e quale lo dobbiamo considerare qui, vale a dire come servitù che si supporrebbe rimanere acquistata dal terzo possessore, dopo l'evizione del fondo, è una cosa impossibile in colui che gode del fondo a titolo di padrone, poichè si estingue per la sua riunione con la proprietà nelle mani della medesima persona: dunque colui che ha comprato l'immobile in pieno dominio, e che nel seguito ne ha goduto a titolo di padrone, non ha effettivamente nè comprato nè posseduto l'usufrutto di questo fondo; dunque non ha potuto acquistarlo con la prescrizione, perchè si può solo prescrivere ciò che si possiede.

Risulta da ciò che la mancanza di prescrizione riguardo alla proprietà, in rapporto all'assenza del proprietario, può essere opposta dall'usufruttuario che deve profittarne contro il terzo possessore.

Sarebbe lo stesso e per le medesime ragioni se il proprietario del fondo fosse minore; l'ostacolo apportato dalla qualità di minore, alla prescrizione della proprietà, dovrebbe tornar utile all'usufruttuario, ed è questo un caso singolare nel quale deesi decidere che il minore non fa correre contro il maggiore la prescrizione di dieci o venti anni; imperciocchè il proprietario, essendo rientrato nel possesso del suo fondo non potrebbe dispensarsi dal fare il rilascio del godimento all'usufruttuario, a meno che la sua obbligazione personale su questo punto non fosse stata prescritta col decorso di trent'anni di non uso.

2157. Ma se combinando insieme la minor età e l'assenza del proprietario, risultasse dalla riunione di queste due cause che la prescrizione non si potesse acquistare contro di lui che col decorso di più di trent'anni, ed egli esercitasse la sua rivendicazione dopo questo tempo, il prospero successo della sua azione non potrebbe tornar utile all'usufruttuario, tutti i dritti del quale si sono estinti dopo trent'anni di non godimento senza alcuna reclamazione da sua parte; allora l'usufrutto consolidato alla proprietà, rimarrebbe estinto a pro del proprietario che ha guadagnato la lite contro il terzo detentore: *Si de fundo proprietarium et usufructuarium praedo expulerit; atque ob id fructuarius constituto tempore non usus, perdiderit jus suum; nemo dubitat quin dominus, sive experiatur cum fructuario adversus praedonem, sive non experiatur, retinere debeat reversum ad se usumfructum; et quod fructuarius perdidit, id ad damnum ejus pertineat cujus facto periit* (1). Questo sistema conferma d'una maniera positiva la decisione che abbiamo emessa, vale a dire che il terzo possessore del

(1) L. 10, ff. *de vi et vi armata* lib. 43, tit. 16.

fondo non può prescrivere l'usufrutto soltanto.

2158. Supponiamo ora che il proprietario sia presente e che l'usufruttuario sia domiciliato fuori il circondario della corte nell'estensione del quale è posto il fondo, come ed in quanto tempo il terzo acquirente *a non domino* potrà prescrivere il fondo gravato di usufrutto?

Il terzo acquirente avendo posseduto pel corso di dieci anni, con giusto titolo, avrà prescritto contro il proprietario il quale, presente su i luoghi, avrà sofferto, durante questo tempo, un possesso pubblico ed esclusivo del suo: ma non è sufficiente che egli abbia prescritto contro il proprietario, per conchiudere che abbia del pari prescritto contro l'usufruttuario, perchè i dritti di costui non sono distrutti da quelli dell'altro, e non si può acquistare una proprietà, senza averla franca di pesi reali che possono affettarla.

La prescrizione che ha luogo sotto gli occhi e col silenzio del proprietario può assimilarsi alla vendita che costui potesse fare della sua proprietà, poichè la prescrizione non è altro che un' alienazione presunta da parte del proprietario, il quale permette che la sua cosa sia tra le mani di un altro, senza reclamarla: ora, se il proprietario avesse venduto il fondo come franco, l'acquirente certamente non potrebbe ottenerlo in pieno dominio, se non dopo aver prescritto, a fronte dell'usufruttuario, l'affrancamento del dritto di usufrutto; dunque così e non altrimenti dev' essere applicata la prescrizione alla causa dell' usufruttuario; dunque il terzo acquirente *a non domino* col solo decorso di venti anni di possesso potrà prescrivere contro l'usufruttuario non residente nel circondario della corte reale in cui è sito l'immobile.

2159. Crediamo aver dimostrato, nella quinta quistione, che i fondi sostituiti possono essere prescritti da un terzo acquirente, anche prima di verificarsi la sostituzione; se dunque avvenisse il caso in cui un affittajuolo, per esempio, vendesse un fondo sostituito, ad un terzo che lo comprasse di buona fede, e che ne prendesse il possesso, la prescrizione di dieci o venti anni consoliderebbe il suo acquisto; e questa prescrizione avrebbe luogo tanto in pregiudizio dell' instituito, obbligato a restituire, quanto del sostituito chiamato in secondo ordine: ma qui si presenta del pari la quistione di sapere in quanto tempo la prescrizione si compie se l'instituito è presente su i luoghi, ed il sostituito è domiciliato fuori il circondario della corte reale in cui è sito l'immobile, e viceversa?

Ammettendo da prima che l'erede istituito sia domiciliato fuori il circondario della corte di appello in cui sono situati i fondi, la prescrizione non potendosi acquistare se non col decorso di venti anni, egli potrà, anche dopo il diciannovesimo anno, promuovere la sua azione contro il terzo acquirente, e rivendicare perentoriamente i fondi contro di lui.

I fondi rientrati così tra le mani dell'erede instituito dovranno essere resi al sostituito, allorchè avrà luogo la sostituzione; perchè l'obbligazione personale cui è tenuto l'erede rimane sempre intatta: laonde il sostituito, comunque presente su i luoghi, non avrà per nulla perduto i suoi dritti, atteso che dovrà profittare dell'assenza dell'altro, per estendere il corso della prescrizione a venti anni.

Se si ammette al contrario che il sostituito sia domiciliato fuori il circondario della corte di appello ove sono siti i fondi, egli potrà del pari agire nel corso di vent' anni, non per rivendicare i fondi, ma per conservare i suoi dritti, salvo a farli valere, allorchè avrà luogo la sostituzione per

la morte dell' instituito. Qui la interruzione della prescrizione deve tornar utile al sostituito, e l'instituito il quale, presente su i luoghi, ha taciuto pel corso di dieci anni, deve rimanere decaduto dai suoi dritti, poichè relativamente a lui la prescrizione si è compiuta.

SETTIMA QUISTIONE.

2160. *Allorchè un fondo gravato di usufrutto è stato venduto, A NON DOMINO, ad un terzo che ne gode e che ha cominciato a prescriverlo, gli atti tendenti ad interrompere la prescrizione, fatti dal proprietario, o dall'usufruttuario, ma da un solo di essi, sono efficaci a conservare all' altro i suoi dritti?*

Per la soluzione chiara e precisa di questa quistione, è uopo riguardarla successivamente in rapporto ai due modi onde la prescrizione può essere interrotta.

La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente (2242 + 2148).

Vi ha interruzione naturale, allorchè colui che possiede e che ha cominciato a prescrivere, si trova privato, per parecchi anni, del godimento del fondo, pel fatto di un altro che se ne è impossessato. In questo caso, la prescrizione è naturalmente interrotta rispetto a tutte le parti interessate, poichè il suo corso è inerente al possesso reale e continuo, e là dove la causa cessa, deve cessare del pari l'effetto: *naturaliter interrumpitur possessio, cum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur, quo casu non adversus eum tantum qui eripit, interrumpitur possessio; sed aversus omnes. Nec eo casu quicquam interest is qui usurpaverit, dominus sit nec ne* (1). Sì fatta decisione della legge romana si trova formalmente consacrata nel codice civile, il quale dice che la prescrizione è interrotta naturalmente, quando il possessore è privato, per più di un anno, del godimento della cosa, o dal precedente proprietario, *o anche da un terzo* (2243+2149) laonde, nella quistione che trattiamo, l'interruzione naturale contro l'acquirente privato del possesso dal proprietario o dall'usufruttuario soltanto, conserva egualmente i dritti dell' uno e dell' altro, poichè sì fatta interruzione può generalmente, e per tutti, aver luogo pel fatto di un terzo.

2161. L'interruzione civile ha luogo per effetto d'una citazione giudiziaria, d'un precetto, o d'un sequestro, intimati a colui al quale si vuole impedire il corso della prescrizione (2244 +2150). Sì fatta specie d' interruzione è nel dritto e non nel fatto, poichè non trae seco la privazione attuale del godimento nel possessore: ha luogo per un atto civile; e siccome, regolarmente parlando, questi atti non producono i loro effetti se non nell'interesse delle parti tra le quali sono fatti, se ne è dedotta la regola, che in generale la interruzione civile ha luogo tra la persona che la cagiona ed il possessore che è citato (2), a meno che non si trattasse di un dritto indivisibile o di un credito solidale (1199 + 2152); o che vi sia una tale correlazione d'interessi fra loro, che l'azione dell' uno deve giovare all'altro.

Tutta la difficoltà si riduce dunque a sapere se i dritti del proprietario e dell' usufruttuario sono in tale correlazione su questo punto, che l'azione dell' uno deve giovare all' altro, sulla qual cosa noi opiniamo doversi adottare l' affermativa.

Supponiamo in primo luogo che il

(1) L. 5, ff. *de usucap.*, lib, 43, tit. 3.

(2) Ved. DUNOD, trattato delle prescrizioni, p 61;—FERRIÈRE, sulla consuetudine di Parigi, art. 114, n° 11 e 12; VOET, *ad pandectas, de usucapionib.*, n° 20.

proprietario rivendichi il fondo contro il terzo possessore; la turbativa sofferta da quest' ultimo sarà necessariamente totale, e si estenderà sul dritto di godimento come su quello di proprietà, in rapporto all'indivisibilità della causa di ciascuna delle parti.

2162. Nella causa dell'attore, vi è indivisibilità o piuttosto vi è azione *in solidum*, in questo senso, che la piena proprietà del fondo gli appartiene, che egli ha dritto di goderne fintantochè l' usufruttuario non dimanda il godimento del suo legato, e che d'altronde è interessato ancora a rivendicare questo godimento per poter soddisfare al suo debito personale a favore del legatario.

E però l' azione del proprietario, anche considerandola nel suo interesse proprio, ha per obbietto tutta la cosa, d'onde risulta che deve necessariamente cagionare una turbativa totale nella persona del convenuto.

Vi è del pari indivisibilità nella causa del terzo possessore che è chiamato in giudizio, atteso che, godendo a titolo di padrone, egli non è affatto possessore del dritto di usufrutto come servitù, il quale appartiene all'usufruttuario: vi ha un possesso unico: possesso che si applica al tutto, e nel quale basta che egli sia turbato, onde la sua cominciata prescrizione rimanga senza effetto; atteso che non si può concepire in qual modo si potrebbe prescrivere un dritto di usufrutto, a titolo di servitù, possedendo il fondo a titolo di padrone; o, in altri termini, come si potrebbe acquistare, mediante la prescrizione, una cosa che non si possiede.

A dir breve, il proprietario che ha rivendicato il dominio del suo fondo, e che è debitore personale dell' usufrutto a pro dell' usufruttuario, non ne può negare a costui il godimento, finchè non vi sono trent'anni di non uso ad opporglisi; d' onde risulta la conseguenza che la rivendicazione dell' uno deve giovare direttamente all' altro.

2163. Supponiamo in secondo luogo che l' usufruttuario agisca solo contro il terzo possessore, la prescrizione sarà interrotta pel tutto e nell'interesse del proprietario. Vi ha ancora qui, sotto due punti differenti, indivisibilità o connessità necessaria nelle cause dell' usufruttuario e del proprietario:

1. In quanto che l'usufruttuario ha la qualità di *procurator in rem suam* per agire ad effetto di conservare, tanto nel suo interesse quanto in quello del proprietario; è in oltre, a fronte di quest' ultimo, garante delle conseguenze della prescrisione che ha lasciato compiere (1): d' onde risulta che egli ha dritto d' interromperne il corso, pel tutto, poichè mediante la garentia di cui è minacciato, l'azione si trova totalmente nel suo interesse;

2° In quanto che allora quando l' usufruttuario agisce per ottenere, ed ottiene effettivamente il godimento del fondo, il proprietario si trova necessariamente reintegrato nel suo possesso, poichè l' uno possiede pel fatto dell'altro.

E però, quantunque l' azione dell' usufruttuario, non giova affatto al proprietario quando rispetto a lui la prescrizione è già compiuta, nondimeno egli ne profitta allorchè trattasi d' interromperne il corso.

(1) Ved. nel cap. 34, il n° 1543.

CAPITOLO XLVI.

DELLA RINUNZIA AL DRITTO D' USUFRUTTO.

2164. L' usufrutto si estingue ancora per la rinunzia dell' usufruttuario; *item ususfructus finitur si domino proprietatis ab usufructuario cedatur* (1).

Divideremo questo capitolo in cinque sezioni.

Nella prima osserveremo quali sono le qualità richieste nella persona di colui che vuole rinunziare al suo dritto di usufrutto, affinchè la sua rinunzia sia valida.

Nella seconda esamineremo in qual modo dev' esser fatta la rinunzia per produrre i suoi effetti.

Nella terza tratteremo degli effetti della rinunzia relativamente all' usufruttuario che l' ha fatta.

Nella quarta tratteremo di questi medesimi effetti relativamente al proprietario che deve profittarne.

Nella quinta in fine, vedremo quali effetti può produrre rispetto ai creditori del rinunciante.

Sezione I.

Delle qualità richieste in colui che vuole rinunziare al suo dritto di usufrutto.

2165. Colui che rinunzia ad un dritto di usufrutto aliena una proprietà che gli appartiene. Bisogna dunque essere maggiore ed avere la libera amministrazione dei suoi beni per potere validamente rinunziare. Questo è il principio generale.

E però, la donna maritata non potrebbe, senza il consenso del marito, rinunziare ad un dritto di usufrutto legatole, perchè essa non può alienare senza l'autorizzazione del marito.

Similmente, i minori o gl' interdetti non potrebbero fare sì fatta rinunzia, attesa la loro incapacità di alienare; *nec ususfructus alienari potest, etsi solus fuit ususfructus pupilli* (2). I loro medesimi tutori non potrebbero farla se non per cause riconosciute legittime; come, per esempio, se i pesi inerenti all' usufrutto fossero talmente esorbitanti che il godimento del fondo non potesse procurare alcun vantaggio all' usufruttuario. In questo caso, la rinunzia potrebb' esser fatta con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, se il dritto d' usufrutto legato al minore o all' interdetto avesse avuto luogo soltanto, come potrebbe farsi lo stesso rispetto ad una successione onerosa che fosse loro devoluta (461 + 384); ma se il dritto d'usufrutto fosse stato già accettato pel minore o per l' interdetto, noi siamo di avviso che bisognerebbe in oltre ricorrere all'autorizzazione del tribunale per potervi validamente rinunziare, atteso che allora la rinunzia non è un rifiuto di acquistare, ma un' alienazione della cosa già acquistata, ed è necessaria sì fatta formalità per qualunque alienazione di beni immobili dei minori (457 e 458 + 380 e 381) e degl' interdetti (509 + 432).

2166. Del rimanente, quantunque la rinunzia ad una successione e la

(1) § 3, instit. *de usufr.*, lib. 2, tit. 4.

(2) L. 3, § 5, ff, *de rebus eorum qui sub tutela*, lib. 27, tit. 9.

rinunzia ad un dritto di usufrutto sieno abbastanza simili per paragonarle ed argomentare, sotto certi rapporti, dall'una all'altra, nondimeno vi è tra esse una differenza essenziale.

La rinunzia ad una successione non può esser fatta che da un erede che non l'abbia accettata puramente e semplicemente, atteso che, da un lato, l'accettazione d'una eredità produce tutti gli effetti di un contratto che impone delle obbligazioni personali all'erede che accetta, come il contratto ne impone alle parti che lo formano; obbligazioni di cui non può liberarsi che soddisfando ai pesi ereditarî, ed atteso che del pari, da un altro lato, il dritto di proprietà si acquista interamente nel medesimo istante; laonde, l'erede una volta impossessato dei beni della successione, non può più cessare d'esserne proprietario se non alienandoli a titolo oneroso o lucrativo, secondo le formalità prescritte dalle leggi.

Non è così del dritto di usufrutto: vi si può rinunziare e prima e dopo ottenuto il possesso, perchè qui tutti i pesi sono reali; in conseguenza l'usufruttuario che accetta il legato, non s'impone alcuna obbligazione personale se non pel tempo durante il quale vorrà conservare il suo godimento; e d'altronde, l'usufrutto partecipando del dritto di servitù imposta sul fondo altrui, l'alienazione che ne è fatta dall'usufruttuario che vi rinunzia, partecipa della natura d'un atto di liberazione o di affrancamento del fondo; atto che, facendo ritornare le cose al loro ordine naturale, si sottrae alle regole la cui osservanza è necessaria pel trasferimento ordinario del dritto di usufrutto.

Il marito non potendo dimandare la separazione dei beni contro sua moglie, non può rinunziare all'usufrutto che gli appartiene su i beni dotali di costei: una simile rinunzia non potrebbe liberarlo dai pesi inerenti al suo godimento, e sarebbe in conseguenza senza effetto.

Sezione II.

In qual modo l'usufruttuario può cedere, abbandonare, o rinunziare al suo dritto.

2167. L'usufrutto degl'immobili essendo, nel dritto, considerato come un immobile suscettivo d'ipoteca pel tempo della sua durata (2118+2004), una delle conseguenze che risultano da ciò si è che se un dritto di usufrutto è stato ceduto ad un terzo dopo essere stato gravato d'ipoteche dall'usufruttuario, a pro dei creditori che domandano il rimborso dei loro crediti con azione reale, il cessionario può farne il rilascio per soddisfare all'ipoteca, poichè la legge (2172 + 2066) accorda questa facoltà ad ogni terzo possessore che non è personalmente obbligato al debito e che ha la capacità di alienare.

Questo abbandono, secondo le formalità ordinarie, dev'esser fatto alla cancelleria del tribunale ove sono siti i beni, il quale ne rilascia il certificato (2174 + 2068).

2168. Sì fatto abbandono di usufrutto, in forma di rilascio, è ben differente, dalla cessione o abbandono fatto puramente e semplicemente dall'usufruttuario che, senza essere ipotecariamente obbligato dai suoi creditori, rinunzia al suo dritto.

1° La cessione o l'abbandono puro e semplice dell'usufrutto si fa a pro del proprietario del fondo, mentre il rilascio per soddisfare all'ipoteca ha luogo direttamente a vantaggio dei creditori ipotecarî.

2° L'abbandono dell'usufrutto ordinariamente si fa per liberarsi dai pesi che vi sono inerenti, mentre il rilascio per soddisfare all'ipoteca ha luo-

ge per sottrarsi all' azione ipotecaria.

3° La cessione o l' abbandono dell' usufrutto ne produce l' estinzione a vantaggio del proprietario che rientra da allora nel godimento del suo fondo, mentre il rilascio per soddisfare all' ipoteca priva soltanto il rilasciante del godimento del fondo; il dritto di usufrutto rimane intero, poichè il rilasciante può riprenderlo fino all' aggiudicazione, pagando i debiti e le spese, e nel caso contrario l'usufrutto è aggiudicato ad un terzo per effetto della vendita fatta ad istanza dei creditori (2173 + 2067) (1).

2169. Non pertanto noi opiniamo che il rilascio per soddisfare all' ipoteca, esercitato su di un dritto di usufrutto, ha questo di particolare, che se il proprietario del fondo lo accetta e paga i debiti e le spese, prima che il rilasciante avesse manifestato alcuna intenzione in contrario, l' usufrutto rimane estinto, perchè vi è stato abbandono da una parte ed accettazione dall' altra, il che dev' essere sufficiente per l' estinzione della servitù.

2170. L'articolo 2175 + 2069 del codice, statuendo sulle conseguenze del rilascio per soddisfare all' ipoteca dice « le deteriorazioni cagionate dal « fatto o dalla negligenza del terzo « possessore in pregiudizio dei credi« tori ipotecarî o privilegiati, danno « luogo ad agire contro di esso per « l' indennità; egli però non può ri« petere le spese ed i miglioramenti « da lui fatti che fino alla concorren« za del valor maggiore che ne è ri« sultato. »

Ne segue da ciò che il terzo detentore contro del quale si spropria un dritto di usufrutto, o che ne fa il rilascio per soddisfare all' ipoteca, può essere in oltre obbligato dai creditori ipotecarî al risarcimento dei danni che essi soffrissero per non essersi eseguite nel fondo le riparazioni ordinarie il cui adempimento avrebbe aumentato il valore del fondo.

2171. Ne risulta ancora che il terzo acquirente dell' usufrutto ha dritto ad una indennità per i miglioramenti da lui fattivi; poichè questa disposizione del codice è generalmente applicabile alla causa di ogni terzo detentore degl' immobili suscettivi d' ipoteca, il che per conseguenza deve intendersi di colui che possiede l' usufrutto a titolo di cessionario di questo dritto, come di colui che avesse acquistata la proprietà medesima del fondo: ed in ciò troviamo un nuovo motivo di approvazione alla dottrina che abbiamo stabilito nella risposta alla quarta quistione con la quale termina il capitolo trentadue (2).

2172. Ecco tutto ciò che riguarda il rilascio per soddisfare all' ipoteca: vediamo ora quel che ha rapporto colla cessione od abbandono che può aver luogo direttamente nell' interesse del proprietario, allorchè l' usufruttuario rinunzia al suo dritto di usufrutto. Sì fatta rinunzia può esser tacita, dev'essere espressa? Questa è la quistione che si presenta qui ad essere esaminata, la quale è tanto più importante, perchè bisogna vedere se, intorno a ciò, il codice ha stabilito un nuovo dritto.

Secondo il dritto romano, tutto ciò che tende alla libertà delle persone o dei fondi è degno di favore, come più conforme all'ordine naturale delle cose.

È questo il motivo che la consegna del titolo fa presumere estinto il debito (1282 + 1236), senza che vi fosse uopo di alcuna prova positiva; ed il creditore il quale, senza fare alcuna riserba, permette che il fondo che gli è ipotecato sia venduto come libero, è reputato rinunziare alla sua ipoteca, e per conseguenza la perde; *creditor qui*

(1) Ved. Loiseau, della distinzione delle rendite, lib. 1, cap. 2, n° 13.

(2) Ved. il n° 1456.

permittit rem vaenire, pignus dimittit (1).

2173. Nel dritto romano, l'uso di questa presunzione era applicata alla causa dell' usufruttuario come a quella del creditore ipotecario. Se io ho l'usufrutto di un fondo, dice Ulpiano, che voi vendete col mio consenso, ed io volessi in seguito rivendicare il mio usufrutto contro il terzo acquirente, mi si potrà opporre l' eccezione d' inammessibilità desunta dalla mala fede? L'uso ammette quest'eccezione di dolo nel seguente caso: *quaesitum est, si cum fundi usumfructum haberem, eum fundum volente me vendideris, an vindicanti mihi usumfructum exceptio sit objicienda? Et hoc jure utimur, et exceptio doli noceat* (2). Il che ha fatto dire al presidente Fabvre che per esservi rinunzia tacita al dritto di usufrutto, è sufficiente che sia stato venduto col consenso dell' usufruttuario, quantunque non abbia ricevuto alcuna cosa del prezzo della vendita; *satis enim est ad tacitam usufructus remissionem inducendam, quod sciente et consentiente fructuario fundus venditus sit, tametsi ex ea causa nulla pretii pars ad fructuarium pervenerit* (3); ma sì fatta dottrina deve ancora aver luogo oggidì? sarebb' essa in armonia con la disposizione dell' articolo 621 † 546 del codice, il quale vuole che la vendita della cosa gravata d'usufrutto non produca alcun cangiamento nei dritti dell' usufruttuario che deve continuare a godere del suo usufrutto, fintantochè non vi ha formalmente rinunziato?

2174. Per risolvere sì fatta quistione, bisogna osservare da prima che egli sembra di tutta evidenza che, con queste parole *fintantochè non vi ha formalmente rinunziato*, gli autori del codice non hanno prescritto alcuna formalità a seguirsi dall' usufruttuario per rinunziare validamente al suo usufrutto; essi non hanno voluto dirci altra cosa, se non che bisognava che vi fosse una rinunzia positiva e certa; in breve, ponendolo sotto l'egida della massima, *nemo ita resupinus est ut facile pecunias suas jactet* (4), hanno voluto soltanto che non potesse esser privato della sua proprietà per sorpresa.

È uopo osservare in secondo luogo che se gli autori della legge non hanno affatto voluto che l' usufruttuario possa esser privato del suo dritto per sorpresa, egli è evidente d' altronde che essi non hanno voluto permettergli di abusare della sua posizione per sorprendere un altro, nè sottrarlo alla regola del dritto comune, il quale fa gravare l'eccezione del dolo contro colui che si è reso colpevole di frode, o che fosse scientemente la causa dell'errore di un terzo. Se dunque l' usufruttuario ha positivamente acconsentito alla vendita del fondo che io ho comprato in pieno dominio, egli è positivamente reputato avermi promesso di non richiedermi il godimento; altrimenti mi avrebbe indotto in errore e si sarebbe reso colpevole di frode verso di me; e se, in questa posizione, son da lui chiamato in giudizio, gli opporrei l' eccezione del dolo, *dolo enim facere eum qui contra pactum petat, negari non potest* (5).

2175. Tutta la quistione si riduce dunque a sapere se, allorchè l'usufruttuario ha figurato nel contratto di vendita del fondo, il suo intervento o la sua cooperazione sono tali che si debba positivamente reputare aver voluto rinunziare al suo dritto, e che

(1) L. 158, ff. *de regul. jur.*; l. 4, § 1, ff. *quibus mod. pignus*, lib. 20, tit. 6.

(2) L. 4, § 12, ff. *de doli mali except.*, lib. 44, tit. 4.

(3) Faber. cod., lib. 4, tit. 28, def. 1.

(4) L. 25, in fin. princip. ff. *de probat.*, lib. 22, tit. 3.

(5) L. 2, § 4, ff. *de doli mali except.* lib. 44, tit. 4 e 14, § 12, ff. *eod.*

non si possa ammetterlo altrimenti senza supporlo colpevole di frode o complice del dolo di cui l'acquirente avesse a dolersi.

Ma a che bisogna attenersi per riconoscere se l' usufruttuario dev'essere respinto per l'eccezione del dolo allorchè si presenta per rivendicare il suo usufrutto in danno dell' acquirente del fondo?

Dalle sole circostanze di fatto si può giudicare; *sed an dolo quid factum sit, ex facto intelligitur* (1); e per formare qualche cosa di positivo, diremo che si può partecipare ad un contratto in tre modi, o come parte contraente, o come testimone, o come notajo; e secondo l' importanza di questi tre uffizi e le conoscenze che essi suppongono in colui che li adempie, debbono o pur no renderlo suscettivo dell'eccezione del dolo, allorchè si presenta per contravvenire all'atto al quale ha prestato la sua cooperazione.

2176. Supponiamo dunque, in primo luogo, che il proprietario d' un fondo gravato d'usufrutto lo abbia venduto in pieno dominio; che l'usufruttuario sia stato presente alla contrattazione senza annunziare la sua qualità, nè far conoscere il suo dritto di godimento sul fondo; che nondimeno l'atto enunzia che la vendita è stata fatta col suo consenso, e che l' abbia segnato senza prendere espressamente la qualità di venditore: egli non avrà più dritto di usufrutto a ripetere, e devesi applicare alla sua causa la decisione di Ulpiano, rapportata più sopra. La ragione di ciò si è che l' usufruttuario non avendo, in questo caso, figurato nel contratto, nè come testimone, nè come notajo, bisogna che vi si sia cooperato come parte contrattante; egli deve dunque essere reputato venditore, quantunque non ne abbia preso espressamente la qualità. Solo nell'idea di alienare il suo dritto, l' usufruttuario ha consentito la vendita del fondo; ed il proprietario, per liberarsi da ogni regresso contro di se, ha voluto che l'usufruttuario intervenisse nel contratto di vendita.

2177. Supponiamo in secondo luogo che l' usufruttuario sia comparso come testimone nella vendita fatta dal proprietario, bisognerà decidere diversamente, e dire che egli non dev'essere privato del suo usufrutto, per essere stato testimone nell' atto col quale il fondo si è alienato in pieno dominio. Non gli si potrà dire che egli ha abdicato od alienato il suo dritto, perchè l'attestare la vendita fatta ad un altro è ben diverso dall' alienazione o vendere da se stesso; similmente il concorrere ad un atto per constatarne il fatto o l' autenticità è ben diverso dal cooperarvisi come parte contraente, ed obbligarvisi. Le leggi romane intorno a ciò racchiudono le decisioni più positive. Lucia-Tizia avea, col suo codicillo, gravato i suoi figliuoli di dare una casa ad uno schiavo non suo: *Lucia-Titia intestata moriens filiis suis per fideicommissum alieno servo domum reliquit*. Dopo la morte della loro genitrice, i figli compresero questa casa nella loro divisione, come se non fosse stata legata: *Post mortem, filii ejus iidem qui haeredes, cum diviserunt haereditatem matris, diviserunt etiam domum*. Intanto il padrone dello schiavo che ne era legatario, comparisce nell' atto di divisione, e vi figura come testimone e senza fare alcun reclamo: *In qua divisione dominus servi fideicommissarii quasi testis adfuit*. Sulla qual cosa si domanda se egli ha perduto il dritto che aveva acquistato dal suo schiavo di ripetere il suo legato: *Quaero an fideicommissi persecutionem acquisitam sibi per servum, eo quod interfuit divisioni, amisisse videatur?* Il giureconsulto Modestino risponde che egli non deve perdere affatto il

(1) L. 1, § 2, ff. eod.

suo legato, nè essere dichiarato inammessibile per l'eccezione del dolo, a meno che non sia evidente che egli abbia assistito alla divisione con l'idea di rinunziarvi: *Modestinus respondit, fideicommissum ipso jure ammissum non esse, quod ne repudiari quidem potest; nec per doli exceptionem summovetur, nisi evidenter apparuerit omittendi fideicommissi causa hoc eum fecisse* (1). In un'altra specie sottoposta al medesimo giureconsulto, si contempla il caso di un uomo che, in pagamento del suo debito, aveva dato al suo creditore per un tempo determinato e convenuto, il godimento di un fondo: *Gajus-Sejus ob pecuniam mutuam fundum suum Lucio-Titio pignori dedit: et postea pactum inter eos factum est ut creditor pignus suum in compensationem pecuniae suae certo tempore possideret.* In questo stato di cose, e nel mentre il creditore godeva del fondo, egli fece il suo testamento, e legò in antiparte ad uno dei suoi figli questo fondo, dichiarando che egli ne era proprietario per averlo comprato dal debitore che lo possedeva, e costui intervenendo nel testamento, lo segna come testimone: *verum ante expletum tempus creditor cum suprema sua ordinaret, testamento cavit ut alter ex filiis suis haberet eum fundum: et addidit quem de Lucio-Titio emi, cum non emisset. Hoc testamentum inter caeteros signavit Gajus-Sejus qui fuit debitor.* Sulla qual cosa si domanda se egli deve soffrire qualche pregiudizio per aver apposto la sua firma al testamento, e se questa circostanza, congiunta all'enunciazione dell'acquisto consacrata nel testamento, poteva dispensare il legatario da ogni altra prova della vendita di cui non produceva alcun documento: *quaero an ex hoc, quod signavit, praejudicium aliquod sibi fecerit, cum nullum instrumentum venditionis proferatur, sed solum pactum ut creditor certi temporis fructus caperet?* Modestino ha risposto che il contratto di pegno rimaneva lo stesso, e la restituzione dell'immobile doveva farsi al tempo convenuto, non ostante che il debitore avesse sottoscritto il testamento nel quale il creditore dichiarava averlo comprato: *Herennius-Modestinus respondit contractui pignoris non obesse, quod debitor testamentum creditoris, in quo se emisse pignus expressit, signasse proponitur* (2). La disposizione di queste leggi è soprattutto applicabile ai nostri atti notariali, perchè è risaputo che non ostante che le leggi vi esigono la presenza dei testimoni, essi non vi assistono quasi mai, e segnando gli atti con fiducia alla presentazione che loro ne è fatta dai notai, ne ignorano interamente il contenuto (3).

2178. Rispetto ai notai, l'istruzione che debbono avere sulle funzioni che adempiono; la conoscenza profonda di cui debbono essere forniti su gli affari che si trattano innanzi di essi; il ministero di cui sono rivestiti per la garentia di tutti gl'interessati, sono altrettante cause di una più grande risponsabilità per parte loro: essi non sono affatto semplici testimoni; sono i depositari della buona fede. Scrivendo un atto, debbono sapere tutto quello che vi è contenuto, e non è loro permesso di dissimulare impunemente una enunciazione falsa che vi fosse consacrata; bisogna dunque dire in generale che

(1) L. 34, § 2, ff. *de legat.* 2,

(2) L. 39, ff. *de pigncratitia act.*, lib. 13, tit. 7.

(3) Vi è in ciò certamente un abuso, ed ognuno che ha esperienza degli affari, ha potuto riconoscere più d'una volta che questo è un abuso molto grave. E si può forse disconvenire che la maggior parte degli atti notariali contengono intorno a ciò una falsità, e che tutte le leggi siano impotenti per far eseguire una formalità che esse ordinano espressamente?

l' eccezione del dolo si può loro opporre, e che un notajo che fosse usufruttuario di un fondo, e che stipulasse senza reclamo l' atto col quale il proprietario lo vendesse in pieno dominio ad un altro, dovrebbe decàdere dal suo dritto, se non come avendovi tacitamente rinunziato, almeno come suscettivo dell' eccezione del dolo verso l' acquirente.

« Se come notajo, dice Pothier (1), « io avessi stipulato un contratto di « locazione col quale l' affittatore dasse « in fitto un fondo che io conosceva « appartenermi, se non altro pel go« dimento, e dopo avessi promossa « azione per espellerne l' affittajuolo, « costui potrebbe farmi dichiarare inam« messibile, per l' eccezione di dolo, « perchè il mio silenzio è stato un « dolo che l' ha indotto in errore. Sa« rebbe altrimenti se dimostrassi aver « avuta conoscenza del mio dritto po« steriormente, ed a più forte ragio« ne se lo avessi acquistato dopo. »

2179. La legge romana ci somministra del pari l' esempio d' una specie che è molto analoga a quella del notajo. Un padre, improntandosi del danaro, persuase il suo figlio emancipato a scrivere il contratto di prestito, atteso che egli non poteva scriverlo, e fece dichiarare nell' atto che una casa che era di proprietà del figlio resterebbe ipotecata a pro del prestatore: *pater Sejo emancipato filio facile persuasit, ut quia mutuam quantitatem acciperet a Sceplicio creditore, chirographum perscriberet sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis pignore dandae*. Si dimanda se il figlio che avea in seguito rinunziato alla successione di suo padre che era morto, poteva godere della sua casa come libera dall' ipoteca stipulata nella obbligazione del padre, e se per contro il creditore poteva far gravare l' ipoteca su questo fondo, pel solo motivo che l'obbligazione ipotecaria era stata scritta dal figlio senza sottoscriverla, e senza che si potesse dimostrare con altri atti che egli avesse voluto ipotecare il suo immobile: *quaerebatur an Sejus inter caetera bona etiam hanc domum jure optimo possidere possit, cum patris se haereditate abstinuerit, nec metueri ex hoc solo, quod mandante patre manu sua prescripsit instrumentum chirographi, cum neque consensum suum accomodaverat patri, aut signo suo aut alia scriptura?* Modestino risponde: poichè Sejo ha scritto di sua mano che una casa che gli apparteneva sarebbe ipotecata al creditore di suo padre, è chiaro che ha acconsentito a questa obbligazione: *Modestinus respondit: cum sua manu pignori domum suam futuram Sejus scripserat, consensum ei obligationi dedisse manifestum est* (2). Sì fatta specie come si vede non è affatto senza analogia col caso in cui un notajo stipula un atto nel quale si dà a qualchedduno una cosa che gli appartiene; intanto vi è una differenza reale tra le due ipotesi, in quanto che, quando si tratta di un notajo, la sua cooperazione all' atto non può farlo considerare come facente parte nella convenzione. Ciò sarebbe anche impossibile sotto il rapporto dell' autenticità, perchè il notajo non può stipulare autenticamente per se stesso; ma egli è tenuto *exceptione doli*, come dice Pothier, e solo sotto questo punto di veduta si deve riguardare la sua obbligazione; mentre il terzo, il quale si coopera ad una convenzione con la quale si concedono dei dritti sulla sua cosa, è tenuto ad adempiervi come avendo fatto parte nel contratto.

2180. Allorchè si tratta di un atto

(1) Trattato del contratto di locazione, n° 105.

(2) L. 26, § 1, ff. *de pignor.*, lib. 20, tit. 1.

stipulato innanzi a due notai, bisogna far distinzione, tra colui che redige l'atto, e quello che sottoscrive l'opera del suo collega, come è solito praticarsi. Il dolo non si presume, e non si tratta se non di un'eccezione di dolo; questo secondo notajo non sarebbe tenuto a nulla, non ostante che avesse sottoscritto l'atto rogato dall'altro.

Sezione III.

Degli effetti della rinunzia al dritto di usufrutto considerato relativamente all' usufruttuario che l' ha fatta.

2181. L'effetto necessario della rinunzia al dritto di usufrutto è di operarne l'estinzione assoluta; *item ususfructus finitur si domino proprietatis ab usufructuario cedatur* (1). Non è affatto un trasferimento di proprietà, ma l'estinzione di una servitù, l'effetto più immediato di questa rinunsia; d'onde risulta una conseguenza molto interessante: cioè che se un ascendente è usufruttuario d'un fondo appartenente ad uno dei suoi discendenti, e per un motivo di liberalità gli faccia il rilascio del suo dritto di usufrutto, ed il discendente proprietario del fondo premuore, il donante non può rientrare nel godimento del fondo, in virtù dell'articolo 747+670 agg. del codice, secondo il quale gli ascendenti succedono, ad esclusione di ogni altro, alle cose da essi donate ai loro figli e discendenti morti senza posterità, allorchè gli oggetti donati si trovano in natura nella successione.

Due motivi entrambi decisivi si oppongono che abbia luogo la riversione successoria in questo caso.

Il primo, perchè il dritto di usufrutto ceduto al proprietario del fondo, si è estinto, ed una cosa annientata non può esistere in natura.

(1) § 3, inst. *de usufructu*.

Il secondo, che la riversione di cui si tratta ha luogo in forma di successione, ed il dritto di usufrutto non può trasmettersi in questo modo.

2182. L'atto di rinunzia fatto dall'usufruttuario, non solo produce l'estinzione del dritto di usufrutto, ma del pari estingue, per una conseguenza necessaria, le obbligazioni del rinunciante, il quale si libera, pel tempo avvenire, dei pesi naturalmente inerenti ai dritti di cui si trova privato per effetto della sua rinunzia.

Abbiamo detto *naturalmente inerenti* al dritto di cui è privato; imperciocchè trattandosi di un dritto di usufrutto acquistato a titolo oneroso, non sarebbe affatto permesso all' usufruttuario farne l'abbandono, per sottrarsi alle obbligazioni personali cui si è sottoposto col suo contratto, relativamente al prezzo che deve pagare o in danaro o altrimenti.

2183. Senza dubbio, in questo medesimo caso, l'usufruttuario che avesse pagato il prezzo del suo acquisto, o che si obbligasse a pagarlo al termine convenuto, potrebbe anche rinunziare al suo dritto, e l'usufrutto si estinguerebbe egualmente per la sua rinunzia, attese che qui la legge non fa alcuna distinzione tra l'usufrutto stabilito a titolo lucrativo e quello a titolo oneroso; e però bisogna conchiudere che, quanto ai pesi puramente reali, inerenti al dritto di usufrutto, l'obbligazione di soddisfarli cesserebbe del pari, nell'un caso come nell'altro, di gravare sull'usufruttuario privato del suo usufrutto per effetto della sua rinunzia: ma non bisogna però estendere questa conseguenza in modo da sottrarlo ai suoi obblighi convenzionali; altrimenti bisognerebbe supporre che un contratto legalmente stipulato non obbliga le parti che lo hanno sottoscritto, il che sarebbe assurdo.

I pesi reali di cui l'usufruttuario

si trova liberato per effetto della sua rinunzia, riguardano l' obbligazione del pagamento delle imposte ed altri pesi annuali; di garentire la cosa contro le usurpazioni dei terzi; di sopportare le spese giudiziarie relative al possesso; di fare le riparazioni ordinarie, e di adempiere agli altri pesi di cui abbiamo parlato altrove.

Allorchè semplicemente ha avuto luogo il dritto di usufrutto, e senza averne goduto, l' usufruttuario vi rinunzia, è chiaro che non può essere tenuto ad alcuna di queste specie di pesi.

2184. Si comprende del pari facilmente che l' usufruttuario il quale, dopo aver accettato il suo legato d'usufrutto, ed averne goduto più o meno lungo tempo, vi rinunzia, si trova perfettamente liberato pel tempo avvenire dal pagamento delle imposte ed altri pesi che possono affettare il godimento attuale, o la cui causa non si fosse ancora verificata; ma rispetto alle riparazioni ordinarie la cui causa è già esistente al tempo della rinunzia, l' usufruttuario può sempre liberarsene rinunziando al suo godimento, e sotto qual condizione può farlo?

Abbiamo già detto qualche cosa su questa quistione, nel capitolo trentacinque, trattando della natura particolare delle obbligazioni dell' usufruttuario in fatto di riparazioni; ma siccome può complicarsi sotto molti rapporti, merita perciò schiarimenti più estesi di quelli che ne abbiamo dati; per la qual cosa sporremo anche qui i principî donde debbono derivare le soluzioni delle quistioni che avremo a trattare.

La conservazione del fondo sottoposto al dritto di usufrutto, o l' obbligazione di riparare le deteriorazioni che vi fossero avvenute pel corso naturale delle cose, o per accidente e caso fortuito, è in generale un peso reale imposto al godimento dell' usufruttuario. Sì fatto peso grava sul dritto d' usufrutto medesimo, come quello delle contribuzioni fondiarie gravita annualmente sulle rendite del fondo: l' usufruttuario dunque deve sopportarlo nella qualità di possessore che percepisce o che abbia percepito i frutti del fondo.

Non pertanto siccome, da un lato, ci possiamo obbligare personalmente alla soddisfazione di un peso reale, il cui adempimento esige il concorso dell' uomo; e siccome, da un altro lato, colui che accetta un dritto di usufrutto è reputato sottoporsi all' adempimento dei pesi vi sono inerenti, bisogna conchiudere che, considerato sotto questo rapporto secondario l' usufruttuario è anche personalmente obbligato alle riparazioni ordinarie, fintantochè gode del fondo; ma sì fatta obbligazione personale non cambia per nulla la natura del peso che rimane sempre reale, atteso che qui il dovere personale si rapporta principalmente alla esecuzione.

2185. Per la chiara intelligenza di questa obbligazione, è necessario osservare con Loiseau (1), essere due le specie dei pesi reali che possono affettare un fondo.

L' una comprende i pesi puramente passivi, per l' adempimento dei quali il proprietario del fondo non deve far nulla, e non è tenuto ad alcun dovere personale in ragione della sua proprietà, eccetto di soffrire l'esercizio del peso, senza opporvisi; tale è, per esempio, una servitù di passaggio stabilita su di un fondo, per l'uso della quale il proprietario del fondo serviente non è tenuto a far nulla.

L' altra specie di pesi reali comprende quelli che non possono eseguirsi se non pel fatto di colui che possiede il fondo gravato: tale è il peso delle

(1) Trattato della cessione, lib. 1, della distinzione delle rendite, cap. 3.

imposte, o quello di una rendita fondiaria stabilita per la concessione di un fondo : l' immobile che ne è gravato non potendo da se stesso pagare l' imposta o la rendita, è uopo necessariamente l' intervento del possessore per pagare quel che è dovuto dal fondo ; ma sì fatta cooperazione della persona essendo richiesta solo per l'esecuzione, non cambia affatto la natura del peso il quale rimane sempre reale.

2186. Non è così del peso imposto sul dritto di usufrutto , in ragione delle riparazioni ordinarie : avvegnachè l' usufruttuario che continua a godere del fondo possa essere costretto ad eseguirle , nondimeno esse sono sempre l'obbietto di un peso reale per l'adempimento dal quale il fatto del possessore è necessario.

E però, l' obbligazione contratta intorno a ciò , mercè il quasi-contratto di accettazione di usufrutto , non ha altro oggetto che di soddisfare al peso reale ; obbligazione del tutto diversa da quella che fosse puramente personale , come risultante da una convenzione straordinaria.

2187. Allorchè l' obbligazione è puramente personale, comunque contratta in ragione di una cosa, come nella vendita o nel fitto; niuna delle parti può, senza il consenso dell' altra , liberarsi dalla obbligazione , nè pure abbandonando la cosa che forma l'oggetto del contratto. È questa la ragione perchè il compratore di un fondo non può malgrado il venditore, restituirgli l' immobile per liberarsi dall'obbligazione di pagargliene il prezzo ; similmente il fittajuolo non può malgrado l'affittatore, rinunziare al suo fitto, per liberarsi dalla prestazione che ha promesso , o dalle riparazioni che deve fare in virtù dei patti stabiliti nel suo contratto.

2188. La cosa è del tutto diversa nel caso in cui l'obbligazione ha per oggetto un peso puramente reale, come quello che gravita sull' usufruttuario rispetto alle riparazioni ordinarie; imperciocchè il legatario di un dritto di usufrutto non è obbligato a conservarlo allorchè lo ha accettato, poichè la legge dichiara che il suo dritto si estingue quando vi ha formalmente rinunziato (611+546); e fin da allora siccome egli non è più usufruttuario, perchè non vi è più usufrutto, non ha alcun peso ad adempiere, ed il quasi-contratto , che era stato formato con l'accettazione del legato, si trova annichilito , pel tempo avvenire , per effetto della sua rinunzia.

Laonde il possessore di un fondo gravato di una rendita fondiaria può liberarsi dalla prestazione, pel tempo avvenire , con l' abbandono o la cessione del fondo.

Laonde del pari , in fatto di servitù , colui che è tenuto a fare delle costruzioni od altro per assicurarne l' esercizio sul suo fondo , può sempre liberarsi da questo peso, abbandonando la proprietà del fondo gravato di servitù (699 + 620).

Laonde finalmente l' acquirente di un fondo gravato d' ipoteche può rilasciare l'immobile per liberarsi da un giudizio che può intentarsi contro di lui per ispropriarlo (2173+2607).

2189. La ragione di questa differenza , tra l' obbligazione puramente personale , e quella che ha per oggetto l'adempimento di un peso reale, si è che la prima è direttamente imposta alla persona che l'ha contratta, ed in conseguenza la segue da per tutto ; mentre la seconda gravita direttamente sul fondo e segue il solo fondo : qui esso è obbligato e non la persona , di tal che se colui che gode dell' immobile può essere costretto all' adempimento della prestazione del peso , si è perchè possiede e fintantochè possiede il fondo che ne è gravato.

Lo sviluppo di sì fatti principî ci conduce a molte interessanti conseguenze che è uopo far conoscere.

2190. *La prima* che in generale l'usufruttuario può, rinunziando al suo dritto, liberarsi dall'obbligazione di fare le riparazioni ordinarie che avessero per causa deteriorazioni avvenute pel corso naturale delle cose, o per accidente e caso fortuito, o per forza maggiore, atteso che questa obbligazione riguarda l'adempimento di un peso reale imposto (578 + 503, agg.) al suo godimento, peso che non può esistere dacchè ha cessato di godere e non esiste più usufrutto.

Sì fatta decisione deve anche aver luogo rispetto alle riparazioni la cui causa è già esistente al momento della rinunzia dell'usufruttuario; *sed si paratus est recedere ab usufructu, fructuarius, non est cogendus reficere* (1); come ancora nel caso in cui fosse stato già chiamato in giudizio ovvero su questo proposito condannato; *cum fructuarius paratus est usumfructum derelinquere, non est cogendus domum reficere, in quibus casibus fructuario hoc onus incumbit. Sed et post acceptum contra eum judicium, parato fructuario derelinquere usumfructum, dicendum eum absolvi debere a judice* (2). La ragione di ciò si è che il peso non è imposto su i frutti percepiti nel *tale* o *tal* anno, o durante un periodo di tempo qualunque, ma per contro sul medesimo dritto d'usufrutto: in conseguenza di che si deve estinguere con sì fatto dritto del quale non è se non l'accessorio.

2191. Ma, siccome dice Pothier (3), allorchè al tempo dell'abbandono del dritto di usufrutto, vi esistono già deteriorazioni nel fondo, l'usufruttuario che ha goduto, non può liberarsi dall'obbligazione di riparare, che restituendo il valore dei frutti che ha percepiti dal suo entrare in godimento, perchè avendo avuto il dritto di farli suoi a condizione di riparare, non deve affatto aver quello di conservarli allorchè vuole liberarsi da questo peso; e siccome non si può forzarlo ad arricchire il proprietario, obbligandolo a spese più considerevoli del valore dei frutti che ha potuto percepire, congiunto a quello dell'usufrutto di cui vuol farne l'abbandono; similmente non gli è permesso a ruinarlo lasciando a suo carico il peso di riparare, senza restituirgli le rendite del fondo naturalmente destinate all'adempimento di questo peso.

Senza dubbio l'usufruttuario è padrone di far la rinunzia al suo dritto sotto la condizione di non esser tenuto ad alcuna riparazione, sia pel passato, sia pel tempo avvenire; ma il proprietario che in ciò vedesse piuttosto il suo danno anzichè il suo vantaggio, è padrone del pari di non accettarla; e può, a sua volta, porre l'usufruttuario nell'alternativa forzata o di fare le riparazioni prima della rinunzia, o di restituire il valore netto delle rendite che ha percepito sul fondo o in ragione del fondo.

2192. *La seconda* conseguenza che risulta da ciò che abbiamo detto più sopra, si è che, quando è quistione di deteriorazioni avvenute per colpa o negligenza dell'usufruttuario, egli non potrebbe, anche rinunziando al suo dritto pel tempo avvenire, liberarsi dall'obbligazione di riparare; perchè il dovere di fare, in questo caso, le riparazioni ordinarie, non è più un semplice peso reale imposto in ragione del godimento soltanto, ma per contro un'obbligazione personale che ha contratto, deteriorando il fondo, o lasciandolo deperire per sua colpa: *sed cum usufructuarius debeat, quod suo suorumque facto deterius factum*

(1) L. 48, ff. *de usufr.*, lib. 7, tit. 1.
(2) L. 64, ff. *eod.*

(3) Trattato dell'assegnamento vedovile, n° 237.

sit, reficere, non est ***absolvendus***, *licet usumfructum derelinquere paratus sit: debet enim omne quod diligens pater-familias in sua domo facit et ipse facere* (1).

2193. *La terza* che se l' usufruttuario è spropriato del suo dritto di usufrutto, o se lo vende o dona ad un' altra persona, l' obbligazione di riparare graviterà sull' acquirente o sul donatario, come peso reale imposto sul dritto di godimento che gli sarà stato trasmesso.

Ma per ben estimare le conseguenze che può avere la cessione del dritto di usufrutto, per quel che spetta alle riparazioni del fondo, è uopo considerarla tanto nell'intesesse del proprietario a fronte dell' usufruttuario e del cessionario, quanto nell' interesse dell'usufruttuario e del cessionario tra loro.

2194. Sotto il primo punto di veduta, bisogna por mente che l' usufruttuario che cede liberamente, o contro dal quale si spropria il suo dritto di usufrutto, non rimane liberato da alcuna delle sue obbligazioni verso il proprietario, perchè un atto nel quale costui non è intervenuto, non può produrre l'alienazione di alcuno dei suoi dritti.

Bisogna in oltre por mente che l' acquirente o il cessionario del dritto di usufrutto contratta, pel solo fatto del suo acquisto, l' obbligo di manutenere e riparare il fondo, poichè l' usufrutto che acquista non è altra cosa che il dritto di godere a condizione di conservare.

Il proprietario ha dunque le sue azioni a promuovere contro l' usufruttuario in titolo e contro l' acquirente del dritto di usufrutto, per obbligarli a ridurre il fondo in buono stato di riparazioni ordinarie, poichè le rendite percepite ed a percepirsi sono in generale affette da sì fatta destinazione.

(1) L. 65, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

Ma allorchè si tratta della responsabilità reciproca dell' usufruttuario e del cessionario o dell' acquirente dell' usufrutto, bisogna far distinzione tra le riparazioni la cui causa esisteva al tempo dell' atto di cessione, e quelle la cui causa è sopravvenuta posteriormente. L'equità vuole che alle riparazioni della prima specie sia tenuto l'usufruttuario, ed a quelle della seconda il cessionario; a meno che nell'atto di cessione non vi fosse una convenzione contraria.

2195. Se abbiamo detto che *in generale* l'usufruttuario può liberarsi dall' obbligo di riparare abbandonando il fondo sottoposto al suo dritto di usufrutto, si è per far notare che questa decisione deve intendersi con qualche temperamento dipendente dalla natura o dalla specie del legato.

E da prima trattandosi d' un dritto di usufrutto legato su di una possessione in cui vi fossero degli edificî destinati all' utilità della sua coltura, o al piacere o ad albergare il padrone, l' usufruttuario non potrebbe abbandonare il godimento della casa o delle case soltanto, per liberarsi dall'obbligazione di ripararle, conservando d'altronde l'intero godimento delle terre, perchè un solo legato d' usufrutto è stato stabilito sull' intera possessione, e là dove vi è unità di disposizione, dev' esservi indivisibilità di dritti; che secondo il pensiero del testatore, la possessione composta di case e di fondi, collettivamente legata in usufrutto, dev'essere considerata come un sol tutto, sul godimento generale del quale gravita il peso di riparare tutte le parti: che se fosse permesso giudicare altrimente, bisognerebbe dire che un usufruttuario potrebbe, continuando ad occupare una porzione di un edifizio, abbandonare il godimento del rimanente, per liberarsi dal ripararlo; il che sarebbe assurdo.

2196. Quel che abbiamo detto ri-

spetto agli edifizi facenti parte di una possessione di cui si è legato l'usufrutto, deve egualmente intendersi di qualunque altro fondo che facesse del pari parte della possessione e che fosse particolarmente soggetto a più facilmente deteriorarsi, come per esempio i giardini o gli orti circondati da muri che richiedono continue riparazioni.

2197. L' usufruttuario universale o a titolo universale non potrebbe similmente abbandonare il suo dritto sulle case od altri fondi particolari soltanto, per dispensarsi dal ripararli e conservare nel medesimo tempo il godimento del di più dei beni, perchè la disposizione universale o a titolo universale è sempre un solo legato di usufrutto; perchè il testatore, concependo un sì fatto legato, ha avuto una sola volontà sul tutto; cioè che l' usufruttuario avesse il godimento del tutto con l'obbligo di manutenere tutte le sue parti.

Se avessimo uopo d'invocare il soccorso di testi positivi in appoggio di sì fatti ragionamenti, certamente non ci mancherebbero punto. In fatti è una massima costante in dritto che il legatario non può accettare in parte la cosa che gli è stata legata; *neminem ejusdem rei legatae sibi partem velle, partem nolle, verius est* (1); che l' accettazione di una sola parte lo costituisce legatario del tutto, *si cui res legata fuerit, et omnino aliqua ex parte voluerit suam esse, totam acquirit* (2); che non gli è affatto permesso di scindere quel che il testatore ha voluto che fosse un solo legato, *legatarius pro parte acquirere, pro parte repudiare legatum non potest* (3); che questo principio sull' indivisibilità del legato si applica egualmente alla disposizione che abbraccia una universalità, ovvero un corpo determinato, *grege autem legato non possunt quaedam sperni, quaedam vindicari; quia non plura, sed unum legatum est. Idem dicemus peculio legato, aut veste, aut argento et similibus* (4); che l' indivisibilità della disposizione in ciò che ha di utile, produce necessariamente la medesima indivisibilità nel peso corrispondente, *neque enim ferendus est, is qui lucrum quidem amplectitur, onus autem annexum contemnit* (5); che il testatore avendo voluto il tutto, il legatario non può contravvenire alla volontà del suo benefattore, *neque enim debet circumveniri testantium voluntas* (6), rifiutando di adempierne una parte, *non potest in partes judicium scindi* (7).

È dunque certo che quando vi ha un solo legato di usufrutto, sia universale, sia a titolo particolare, non sarebbe affatto permesso all' usufruttuario di rinunziare al godimento di qualche fondo ruinoso, per liberarsi dalla obbligazione di ripararlo, volendo conservare il godimento del rimanente dei beni compresi nel legato.

2198. Ma sarebbe forse lo stesso nel caso in cui fossero stati fatti varî legati d'usufrutto a favore della medesima persona? Potrebb' ella indifferentemente accettare quello che supponesse tornarle più vantaggioso, e rinunziare a quello che fosse oneroso per i suoi pesi?

Vi ha pluralità di legati fatti a pro della medesima persona, allorchè vi sono varie disposizioni enunziate con diverse clausole che riguardano oggetti differenti: come, per esempio, se il testatore, dopo aver detto che lega il godimento della sua causa a Cajo, ag-

(1) L. 4, ff. *de legat.* 2.
(2) L. 58, ff. *eod.*
(3) L. 38, ff. *de legat.* 1.
(4) L. 6, ff. *de legat.* 2.
(5) L. unic., § 4 in fine, cod. *de caduc. tollend.*, lib. 6, tit. 51.
(6) L. 92, ff. *de cod. et demons.*, lib. 35, tit. 1.
(7) L. 48, ff. *familiae erciscund.*, lib. 10 tit. 2.

giugne con una seconda clausola che gli lega ancora l' usufrutto della sua vigna.

Vi ha ancora pluralità di legati nella disposizione la quale, avvegnachè enunciata col medesimo contesto, pure abbraccia diversi oggetti particolari, che vengono ciascuno specialmente designati dal testatore: come per esempio se avesse detto: « Io lego a Cajo l'usu« frutto della casa che posseggo in via « Sant' Onorato a Parigi, e di quella « che mi appartiene in via de Condé « a Digione. » In questo caso, ciascuno degli oggetti particolarizzati dal testatore è legato come un tutto assolutamente separato dall' altro, come se il legato fosse stato fatto per ciascuno di essi, successivamente *per diversas orationes;* d'onde risulta che allora vi ha più legati. *Quoties nominatim plures res in legato exprimuntur, plura legata sunt* (1). La medesima regola si applica ai contratti per la divisibilità delle stipulazioni, *quod dicitur tot stipulationes esse quot res, ibi locum habet ubires exprimuntur stipulationi. Caeterum si non fuerint expressae, una stipulatio est* (2).

2199. Allorchè vi ha più legati la regola generale è che il legatario può accettare l' uno e ripudiare l' altro: *sed duobus legatis, unum quidem repudiare, alterum vero amplecti posse respondetur* (3). Ma sì fatta regola dev' essere seguita allorchè i legati sono sottoposti a qualche peso, e sarebbe equo applicarla all' usufruttuario che volesse accettare o conservare l'usufrutto del fondo che si trovasse in buono stato, per rinunziare al godimento dell' immobile ruinoso che richiedesse delle ingenti spese per ripararlo?

2200. Bisogna osservare, dice Pothier (4), « che, comunque un lega« tario, al quale il testatore ha fatto « due o più legati possa accettare l'u« no e rinunziare all' altro, nondime« no, se l'uno dei detti legati è stato « fatto con l' obbligo di certi pesi, il « legatario non può affatto, per libe« rarsi dai pesi che gli sono imposti, « rinunziarvi ed accettare quello che « è fatto senza alcun peso. » Egli trae questa decisione dalla legge 5, ff. *de legat.* 2, e dalla legge 22, ff. *de fideicommissariis libertatibus*, che statuiscono d'una maniera simile e sulla medesima ipotesi. Papiniano, autore dell'ultima, si esprime presso a poco ne' termini seguenti: Se, dice egli, si è legato a qualcuno un fondo ed una somma determinata di danaro per tener luogo del prezzo di uno schiavo del legatario che il testatore gl'impone di manumettere; dopo aver accettato il legato del fondo, non può rinunziare a quello della somma del danaro, sotto pretesto che gli si voglia far soffrire una diminuzione per la ritenuta della falcidia; egli dev' essere obbligato a ricevere la somma, anche con questa diminuzione, e liberare il suo schiavo, quante volte però ha accettato il legato del fondo: *si legatario fundi decem pretii nomine relicta sint in hoc* UT SERVUM SUUM MANUMITTAT; *quamvis fundi legatum agnoverit, si tamen pecuniae propter interventum falcidiae, non agnoverit, cogendus est et pecuniam accipere habita legis falcidiae ratione, et servo fideicommissariam libertatem praestare, cum semel fundi legatum agnovit;* ma sì fatta disposizione del dritto romano è relativa al caso in cui si tratta di un peso estrinseco al legato in se stesso, ed accidentalmente imposto dal testatore; in conseguenza noi siamo di avviso che debba applicarsi a quello in cui si trattasse del peso di riparare che è natu-

(1) L. 2, *ff. de legat.* 2.

(2) L. 86, ff. *de verb. obbligat.*, lib 45, tit. 1.

(3) L. 5, ff. *de legat.* 2.

(4) Trattato delle donazioni e testamenti, cap. 6, sez. 3, § 3, *in fin.*

ralmente inerente ed intrinseco ad ogni sorta di legati d' usufrutto.

2201. Vi ha, in fatti, una notevolissima disparità tra l' una e l' altra ipotesi.

Allorchè un testatore facendo due legati a pro della medesima persona, impone al suo legatario un peso che naturalmente non è inerente alla cosa legata; avvegnachè gl' imponga questo peso in forma di legato, nondimeno non è permesso immaginare aver voluto che il legatario lo dividesse ripudiando il legato oneroso, per attenersi a quello lucrativo: egli vuole l' adempimento di quel che vi ha di oneroso nel primo in contemplazione di ciò che vi è di utile nell' altra sua disposizione: i due legati sono in correlazione ed inseparabili nella loro esecuzione, in quanto che il beneficio che si trova nell' uno è il prezzo del peso imposto nell' altro.

2202. Ma nel caso di due legati di usufrutto, di cui uno è vantaggioso e l' altro non può essere se non oneroso in rapporto alle riparazioni ordinarie a farsi ad un fondo poco produttivo, non vi ha il medesimo motivo di considerarli *per modum unius*, perchè non esiste alcuna disposizione del testatore che li mettesse in dipendenza l' uno dall' altro nella loro esecuzione: due fondi separatamente legati in usufrutto sono come due fondi legati nel medesimo modo in tutta proprietà; non vi è maggiore correlazione ovvero unità nell' un caso anzichè nell' altro. E però, siccome il legatario della proprietà potrebbe rinunziare al legato del fondo sterile, per attenersi a quello del fondo fertile, similmente egli può rinunziare all' usufrutto del fondo che non gli torna di alcun vantaggio per attenersi solo a quello che gli riesce utile.

2203. Se, in un caso simile in cui vi ha pluralità di legati, l' usufruttuario avesse commesso deteriorazioni in uno dei fondi, e fosse quistione se dovesse esser privato del godimento dell' altro, egli, secondo la gravità delle circostanze, dovrebb'essere trattato più severamente, perchè si troverebbe in colpa; e dopo aver deteriorato l' uno dei fondi, non sarebbe affatto giusto che il proprietario gli accordasse la facoltà di deteriorare l' altro; è questa però una quistione sulla quale dobbiamo parlare in seguito.

2204. Un' altra quistione ci resta ad esaminare, cioè se allorchè un legato d' usufrutto d'una medesima cosa o di una medesima universalità è stato fatto a molte persone, l' uno dei collegatarî può solo rinunziare al suo dritto, per liberarsi dal peso delle riparazioni?

Noi siamo di avviso che bisogna fare questa distinzione: O il legato d' usufrutto è stato concepito d' un modo disgiuntivo, di tal che non dev' esservi luogo a dritto di accrescere tra i collegatarî: o è stato fatto congiuntamente e nei termini voluti dalla legge per dar luogo al dritto di accrescere.

Nel primo caso, il testatore avendo egli medesimo stabilito il principio di divisione nella cosa legata, vi ha realmente tanti legati per quanti sono i collegatarî, e ciascuno di esso essendo indipendente dall'altro, può rinunziare al suo dritto, senza arrecare mutazione alcuna alla condizione di colui o di coloro che non rinunziano.

Nel secondo caso, siccome vi è stato dal principio un solo legato per tutti coloro che vi sono stati chiamati, non dev'essere affatto permesso dividere il benefizio in danno del proprietario. Non pertanto ciascuno de' collegatarî può rinunziare alla sua porzione per liberarsi dal peso delle riparazioni ordinarie, sottoponendosi alle condizioni spiegate più sopra, poichè sì fatto peso è inerente al suo godimento; ma il proprietario che non può essere tenuto a ricevere così, per porzioni deterio-

rate, le cose al godimento totale o collettivo delle quali il testatore è reputato aver imposto il peso di riparare, potrà esigere che l' altro o gli altri collegatari, o rinunziino alle loro porzioni, o riprendano quel che è abbandonato, con l' obbligo di fare le riparazioni necessarie (1).

Sezione IV.

Degli effetti della rinunzia al dritto di usufrutto, considerata in rapporto al proprietario del fondo.

2205. Abbiamo fatto vedere, fin dal principio di quest' opera, che l' usufrutto considerato come dritto incorporale stabilito sul fondo altrui, partecipa della natura del dritto di servitù, e si trova perciò sotto molti rapporti, sottoposto alle medesime regole.

Abbiamo fatto vedere altresì che la costituzione di usufrutto produce uno smembramento nella proprietà del fondo, e che, sotto questo aspetto, si deve considerarlo come un immobile civilmente separato dalla nuda proprietà del suolo.

La rinunzia che l' usufruttuario fa al suo dritto, opera sotto l'uno e l'altro di questi rapporti, i suoi differenti effetti in favore del proprietario.

Mediante sì fatta rinunzia, il fondo rimane liberato dalla servitù ed il dritto di godimento si trova consolidato a quello di proprietà.

Del pari mediante sì fatta rinunzia, il padrone della nuda proprietà acquista l'immobile che era stato civilmente separato dal fondo.

Dal perchè la rinunzia al dritto di usufrutto produce la estinzione di un dritto che partecipa della natura delle servitù, debbonsi dedurre le seguenti conseguenze:

2206. *La prima*, che la rinunzia può esser fatta da parte dell' usufruttuario per un puro spirito di benevolenza ed a titolo gratuito, senza adoperarvi le formalità richieste per le donazioni. L' usufruttuario che rinunzia al suo usufrutto è paragonabile a colui che rinunzia ad un altro dritto di servitù in favore del medesimo proprietario; a colui che rinunzia ad una azione, ovvero al creditore che rinunzia ad un dritto d'ipoteca, perchè, in tutti questi casi, l' effetto immediato della rinunzia, consistendo ad operare l' affrancamento della persona o del fondo, si tratta del ritorno alla libertà o all'ordine naturale delle cose, ed in conseguenza le leggi non richiedono affatto, per queste specie di rinunzie, fatte a titolo gratuito, le medesime formalità volute per effettuare, mediante una donazione tra vivi, una trasmissione di proprietà.

2207. *La seconda* che la rinunzia dell' usufruttuario può esser fatta senza il consenso del proprietario, ed anche contro la sua volontà, perchè non possiamo essere obbligati ad usare di un dritto puramente reale, sulla cosa altrui, allorchè il suo esercizio ci è oneroso; laonde, supponendo che l'usufruttuario abbia anticipato il pagamento dei debiti della successione, o quello dei debiti imposti alla proprietà, o fatte eseguire riparazioni straordinarie le cui spese debbono essergli rimborsate alla fine dell' usufrutto, egli è il padrone, quando vuole, di costringere il proprietario a rimborserlo di tutti i pagamenti fatti, dando fine al suo usufrutto, con un atto di rinunzia fatta anche malgrado di costui.

2208. Dal perchè la rinunzia dell'usufruttuario che aveva accettato il suo dritto di usufrutto, produce a pro del proprietario una specie di trasmissione o di acquisto dell'immobile che era civilmente separato dalla proprietà, ne risultano del pari due interessanti conseguenze:

(1) Ved. LOISEAU, trattato dell' abbandono, lib. 5, cap. 2.

2209. *La prima*, che se l'erede succedendo da prima alla nuda proprietà del fondo, non avesse pagato il dritto di mutazione sull'intero dominio, ma solo in ragione della nuda proprietà, dovrebbe, al tempo della rinunzia dell'usufruttuario, pagare il diritto proporzionato di registro per la mutazione di questa specie di dominio utile (1); come l'usufruttuario sarebbe tenuto a pagare il dritto di mutazione della nuda proprietà, nel caso che ne addivenisse acquirente (2).

2210. *La seconda*, che se l'usufruttuario che rinunzia avesse sofferto delle condanne giudiziarie, ovvero consentite ipoteche sul suo usufrutto, i creditori inscritti avrebbero il dritto di rivolgersi contro il proprietario; e costui sarebbe obbligato di far trascrivere l'atto di rinunzia all'uffizio del conservatore, come se fosse un titolo ordinario di acquisto, per arrestare il corso delle iscrizioni che non ancora fossero state prese da parte dei creditori ipotecari i quali non potrebbero essere privati del loro dritto per effetto dell'alienazione puramente volontaria che risulta dalla rinunzia all'usufrutto.

2211. Abbiamo detto che la rinunzia dell'usufruttuario poteva esser fatta senza il consenso ed anche contro la volontà del proprietario; ma dev'essere accettata da costui per addivenire irrevocabile nel suo interesse, e fino a sì fatta accettazione il rinunziante è ammessibile a ritrattarsi?

Sì fatta quistione può presentarsi in due ipotesi differenti, secondo che il legatario rinunzia ad un legato di cui già si è verificato il dritto, ma che non ancora è stato rilasciato; o si trattasse soltanto di rinunziare ad un dritto di usufrutto di cui il rinunziante fosse stato rivestito per averne precedentemente ricevuto il rilascio.

Supponiamo da prima che il legatario di un dritto di usufrutto, presentandosi all'apertura del testamento, dichiari che egli rinunzia al suo legato, potrebb'egli rivocare la sua rinunzia prima però d'essere accettata dall'erede che dee profittarne?

La quistione merita d'essere esaminata secondo l'antico ed il nuovo dritto, per meglio comprendere la differenza dell'uno con l'altro.

2212. Secondo il sistema delle leggi romane, colui che avea rinunziato ad una successione testamentaria o ab intestato, vi si rendea talmente estraneo che reputavasi come se realmente non vi fosse stato giammai chiamato a raccoglierla, *sit alienus ab hujusmodi haereditate, sive onerosa, sive lucrosa sit* (3). Siccome l'erede chiamato a raccogliere una eredità, sarebbe stato irrevocabilmente tenuto a sopportarne i pesi se l'avesse accettata, similmente e reciprocamente ne decaderebbe rinunziandovi, *sicut autem nuda voluntate extraneus haeres sit: ita contraria destinatione statim ab haereditate repellitur* (4). Per una sola eccezione la quale confermava la regola generale relativamente a tutti gli altri, i figli che avevano rinunziato all'eredità paterna, erano, durante tre anni, ammessibili a riprenderla, supponendosi che ancora esistessero i beni (5).

La rinunzia del legato ne operava del pari l'annichilamento di pieno dritto, e pel solo atto di volontà del legatario rinunziante, *si legatum nobis relictum constituerimus nolle ad*

(1) Ved. su questo proposito l'art. 15, § 6, della legge del 22 frimajo anno 7.

(2) Ibid., § 8.

(3) L. 22, § 1 *in fine*, cod. *de jure deliberandi*, lib. 6, tit. 30; — ved. FURGOLE, trattato de' testamenti, cap. 10 sez. 2, n° 98.

(4) § 7, inst. *de haered. qualit. et dif.*; lib. 2, tit. 19; — l. 1, § 6 ff. *de successorio edicto*, lib. 38, tit. 9.

(5) Ved. la l. 6, cod. *de repudiand. haered.*, lib. 6, tit. 31.

nos pertinere; pro eo erit quasi nec legatum quidem sit (1).

2213. Nell'uno e nell'altro caso deesi supporre che non vi sia alcun motivo di restituzione, come quelli che potrebbero risultare dal dolo o dalla violenza usata contro l'erede o legatario rinunziante, ovvero dalla sua incapacità di alienare.

2214. Secondo il nostro codice, come secondo il dritto romano, l'erede che rinunzia è reputato come se non fosse stato giammai erede (785 + 702), di tal che la sua rinunzia sembra aver annientato la sua chiamata alla eredità; ma sì fatto annientamento non è nè assoluto nè irrevocabile, come nel sistema del dritto romano: la nuova legge vuole al contrario che sino a che il dritto di accettare non è prescritto contro gli eredi che hanno rinunziato, possono costoro accettarla, quand'essa non sia stata accettata da altri eredi (790 + 707). È evidente la saviezza di questa disposizione; imperciocchè, se è infinitamente giusto che l'erede che ha rinunziato non possa ritrattarsi, allorchè un altro erede ha già accettato e si è obbligato a tutti i pesi della successione a fronte dei terzi, non si comprende del pari qual motivo ragionevole vi sarebbe, tra noi, per respingere la sua dimanda allorchè si presenta per riprendere un' eredità che è tuttavia vacante, senz'essere stata ancora accettata, o esserla stata dal solo fisco.

2215. Quanto ai legati, il medesimo codice vuole che la disposizione testamentaria sia caduca, allorchè l'erede istituito o il legatario la ripudierà (1043 + 998); vale a dire che egli medesimo paralizza la sua chiamata mediante il suo atto di rinunzia; ma sì fatta chiamata è annientata in modo irrevocabile? Il legatario universale o a titolo universale che ha rinunziato, potrebbe riprendersi la successione fintantochè rimane vacante? ed il legatario a titolo singolare avrebb'egli egualmente il dritto di riprendersela nella medesima circostanza?

Per ben intendere questa quistione nel senso del nostro codice attuale, il quale vuole che l'erede che ha rinunziato non abbia più dritto all' eredità, quante volte è stata accettata da un altro erede, è uopo premettere alcune osservazioni alla soluzione a darsi.

Allorchè si rinunzia ad una liberalità testamentaria, non è necessario che l'erede che deve profittare della rinunzia sia presente per accettarla: similmente non è necessario che l'atto col quale uno rinunzia sia specialmente accettato dall'altro: basta che la successione sia stata o sia in seguito accettata, affinchè la rinunzia produca il suo effetto.

Se dunque un legatario ha da prima rinunziato al beneficio del testamento, e l'erede della riserva accetta in seguito la successione, vi ha pel solo fatto dell'accettazione di quest'ultimo, contratto sulla rinunzia del legatario, e dritto irrevocabilmente acquistato sull'oggetto del legato che costui ha voluto abbandonare all' altro.

2216. Se l' erede è il primo che abbia preso possesso, ed il legatario rinunzia in seguito al suo legato, il solo fatto della rinunzia di costui opererà irrevocabilmente la sua decadenza, perchè sì fatta rinunzia essendo stata accettata anticipatamente dall'erede, vi sarà *ipso facto* contratto tra loro due, e per conseguenza dritto irrevocabilmente acquistato contro il rinunziante.

La ragione di sì fatta decisione, sotto l' uno e l' altro rapporto, si è che colui che accetta una successione, volendo ricevere il *nomen juris* che la costituisce, e sottoponendosi a tutti i pesi che ne dipendono, ha ne-

(1) L. 38, § 1, ff. *de legat* 1, — l. 35 e 36, ff. *ad legem Aquil.*, lib. 9. tit. 2.

cessariamente ancora la volontà di accettarla con tutti i vantaggi accessorì che possono derivarne, sia per quello che può essere stato acquistato, sia per quello che può acquistarsi; di tal che la sola accettazione della successione contiene in se stessa, e per via di conseguenza necessaria, l'accettazione di qualunque rinunzia che può essere stata fatta, o potrebb'esser fatta, all'intera successione.

2217. Ma fintantochè l'eredità rimane vacante, e non vi è alcun contratto formato con nessuno degli eredi relativamente alla rinunzia alle liberalità testamentarie, il legatario che ha rinunziato può essere ammesso a ritrattarsi?

Noi siamo di avviso che deesi adottare l'affermativa, e dire che il legatario può rivocare la sua rinunzia e riprendersi il suo legato, quante volte niuno degli eredi ha accettato la successione, e fintantochè non vi è prescrizione ad opporglisi.

In fatti, che accetti o ripudî il legatario, egli è certo che, in amendue i casi, l'accettazione o la rinunzia del legato è sempre un atto di sua pura e sola volontà; ora è massima, in materia civile, che la causa che sola produce un atto, può sola rivocarlo, allorchè le cose sono ancora intiere, secondo la regola, *nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est* (1); dunque la medesima volontà che aveva sola fatta la rinunzia, può ancora rivocarla sola, quante volte non vi è intervenuto il consenso di alcun altro per formare il contratto.

2218. I legatarî universali o a titolo universale, dovendo sopportare i medesimi pesi, debbono del pari reciprocamente avere i medesimi dritti dell'erede ab intestato: essi prendono il suo luogo; gli sono surrogati dal testatore; sono eredi per la chiamata dell'uomo, come l'altro lo è per quella della legge; essi debbono essere ammessi, come lui, a riprendere la successione ove rimanesse vacante, ed il dritto di accettare non fosse prescritto.

Inutilmente si direbbe che la rinunzia dell'erede testamentario rendendo la sua chiamata come non fatta, l'erede della riserva si trova subito dopo impossessato di pieno dritto dei beni della successione, e che perciò non può essere più permesso all'uno di togliere all'altro quel che ha acquistato per la sola forza della legge.

Sì fatta obbiezione è di poco momento; imperciocchè, quando si tratta della successione ab intestato, e l'erede del primo grado vi rinunzia, la sua chiamata è come non fatta, poichè è reputato come non esservi stato giammai chiamato; e l'erede del grado susseguente è impossessato, di pieno dritto, dei beni della successione; ed intanto, non ostante sì fatto possesso puramente civile, colui che ha rinunziato, può ancora ritrattarsi fino a che, per un'accettazione di fatto, vi ha un possesso naturale che, producendo delle obbligazioni nell'erede che accetta, gli dà ancora dei dritti irrevocabilmente acquistati: perchè dovrebb'essere altrimenti nel caso della successione testamentaria?

2219. Trattandosi di un legatario particolare che abbia rinunziato al suo legato, i medesimi ragionamenti si riproducono, e deesi dire che egli può riprenderlo fino a che la successione non è stata accettata, atteso che fin là la proprietà può essere irrevocabilmente acquistata contro l'erede che non ha fatto la sua accettazione.

Tali sono i principî secondo i quali si deve giudicare relativamente agli effetti della rinunzia fatta dal legatario, ad un legato il cui dritto erasi soltanto verificato senza averne ricevuto alcun rilascio.

(1) L. 35, ff. *de regul. jur.*

2220. Supponendosi ora che si tratti d' un legato d' usufrutto già accettato dall' usufruttuario che ne aveva ricevuto il rilascio dall' erede, e che il legatario voglia rinunziarvi, fa mestieri decidere che la sua rinunzia, per essere irrevocabile, nell' interesse del proprietario, dev' essere specialmente accettata da costui (1), senza di che potrà esser sempre rivocata come una proposizione non ancora convertita in contratto; atteso che allora l' usufruttuario essendo impossessato di un dritto reale, l' abbandono che ne fa equivale ad un atto di alienazione che non può essere irrevocabilmente completo se non con l' accettazione di colui a pro del quale è fatto. Ecco perchè l' atto di abbandono di un fondo gravato di una rendita fondiaria, non diviene irrevocabile da parte di colui che l' ha notificato, se non quando è stato accettato dal proprietario della rendita, o il fondo è stato sequestrato e venduto (2); ecco perchè similmente nel caso del rilascio per liberarsi dall' ipoteca, il terzo possessore che ne fa la notifica, può rivocarlo e riprendere il fondo (2173 + 2067), pagando i debiti e le spese, fintantochè l' aggiudicazione non è stata fatta ad un nuovo acquirente.

2221. E però, nel caso in cui il legatario rinunzia ad un legato di usufrutto che si è soltanto verificato e non ancora è stato accettato, affinchè il benefizio della sua rinunzia sia irrevocabilmente acquistato dall' erede, non è affatto necessario che l' abbia specialmente accettata; basta che sia rimasto erede prima di ogni rivocazione della rinunzia, perchè accettando l' eredità, egli ha accettato necessariamente tutto ciò che vi si trovava riunito e confuso, ed in conseguenza il benefizio risultante dalla rinunzia: ma allorchè si tratta per contro d' un legato già accettato, o in altri termini, d' un legato che, per effetto dell' accettazione del legatario e del rilascio che gliene è stato fatto, è uscito fuori la massa ereditaria, l' erede non può irrevocabilmente acquistare il benefizio della rinunzia, se non dal momento in cui l' accetta, atteso che fin là non vi può essere contratto.

Sezione V.

Degli effetti della rinunzia dell' usufruttuario relativamente ai suoi creditori.

2222. Allorchè si dice che l' usufrutto si estingue per effetto della rinunzia dell' usufruttuario, ciò non dev' essere inteso che rispetto a lui ed al proprietario del fondo, e non già in pregiudizio dei terzi interessati i quali non debbono soffrire per nulla un atto che loro è estraneo.

Laonde supponendo che già l' usufruttuario abbia venduto o ceduto il suo dritto ad un altro, la rinunzia che volesse fare a questo medesimo dritto, a vantaggio del proprietario del fondo, non potrebbe affatto spogliarne il terzo acquirente: in questo caso sarebbe nulla e senza oggetto.

2223. Laonde del pari, se l' usufruttuario avesse dato il suo usufrutto in anticresi, la rinunzia che volesse farne in seguito, non potrebbe privarne il creditore che lo avesse ricevuto in pegno, fino a che non sarà stato pagato del suo credito, ed il proprietario del fondo non ne potrebbe spogliare altrimente sì fatto creditore; imperciocchè se ai termini del codice (2087 + 1957) il debitore non può egli medesi-

(1) Ved. Lebrun, trattato delle successioni, lib. 3, cap. 8, sez. 2, n° 59.

(2) Ved. Loiseau, trattato dell' abbandono, lib. 6, cap. 1, n° 20; e Pothier, trattato del fitto a rendita, n° 171.

mo, prima dell'intero pagamento del debito, reclamare il godimento del fondo, che egli ha obbligato in questo modo, bisogna certamente conchiudere che il proprietario non potrebbe neppure espellerlo in virtù della rinunzia fatta dall'usufruttario, altrimenti costui gli avrebbe ceduto un dritto maggiore di quello che egli aveva; il che è impossibile ad ammettersi.

2224. Oltracciò, quand' anche l'usufrutto non fosse stato venduto o ceduto ad un altro, basta che l' usufruttuario abbia contratto dei debiti, affinchè i suoi creditori, anche quelli che non sono punto ipotecarî, potessero, secondo le circostanze, opporsi all'atto di rinunzia che avesse voluto fare a loro danno: ma intorno a ciò avvi un sistema un poco più complicato, per l' intelligenza del quale dobbiamo riprendere le cose fin dalla loro origine.

Colui che contrae debiti, obbliga necessariamente tutti i suoi beni presenti e futuri: poichè solo sul suo patrimonio possono essere pagati: ma sì fatta garentia sarebbe spesso una cosa illusoria, se il debitore, sia per noncuranza, sia per mala fede, potesse impunemente obbliare la conservazione dei suoi dritti, o alienare le sue proprietà in frode dei suoi creditori, e costoro fossero costretti di rimanere immobili spettatori della perdita del loro pegno.

Per riparare, per quanto è possibile, ai pericoli che intorno a ciò possono minacciare i creditori, le leggi accordano loro il soccorso di due azioni: l'una è relativa al debitore negligente che non agisce, e l'altra al debitore di mala fede che dissipa frodolentemente.

Queste azioni che non bisogna affatto confondere, perchè hanno caratteri differentissimi, sono indicate dagli articoli 1166 e 1167 + 1119 e 1120 del codice, su ciascuno dei quali dobbiamo fare varie osservazioni; ma per vie meglio far comprendere quel che sarà detto, è necessario rapportare ciò che loro precede.

Articolo 1165 + 1118.

2225. « Le convenzioni non hanno « effetto che fra le parti contraenti, « esse non pregiudicano nè giovano « ai terzi che nel caso preveduto dal- « l'articolo 1121 + 1075. »

È dunque un principio generale che per acquistare come per alienare, chiunque non è provveduto di mandato da parte di un altro, non può stipulare che per se stesso, e questo principio era già consacrato nel dritto antico come lo è nel nuovo; *nec paciscendo nec legem dicendo, nec stipulando quis quam alteri cavere potest* (1). Gli autori del codice hanno eccettuato da questa regola il solo caso indicato dall' articolo 1121 + 1075, secondo il quale si può stipulare a vantaggio di un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione che si fa per se stesso, od in una donazione che si fa ad altri, e colui che ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare; ma è chiaro vedere che ciò non è un' eccezione propriamente detta, perchè quando il terzo a pro del quale ci abbiamo imposta un'obbligazione, si presenta per dimandarne il beneficio, prima di qualunque rivocazione da parte nostra, egli medesimo accede alla convenzione, e si trova nella medesima posizione se fin dal principio del contratto vi fosse intervenuto come parte.

2226. Le obbligazioni personali che possono esistere tra gli uomini in società, non risultano dalle sole convenzioni: nascono del pari dai quasi-contratti, dai delitti e quasi-delitti,

(1) L. 73, § 4; ff. *de regul. jure.*

aut enim ex contractu sunt, *aut ex quasi-contractu*, *aut ex maleficio*, *aut ex quasi-maleficio* (1); in ciò il nuovo e l'antico dritto sono ancora identici (2); e qualunque sia la causa d'onde sì fatte diverse obbligazioni procedono, sono sempre sottoposte a questo principio generale il quale vuole che non possano tornare vantaggiose nè pregiudizievoli ai terzi; imperciocchè, siccome il solo delinquente si obbliga pel suo delitto, del pari solo colui al quale reca pregiudizio ha il dritto di querelarsene.

Da ciò deesi dedurre che chiunque fa una dimanda giudiziaria, in virtù di un'obbligazione che non è stata contrattata con lui o a favore di lui, dev'essere dichiarata inammessibile per la ragione che non è permesso ad alcuno di usurpare il dritto altrui, per esercitare un' azione che non gli appartiene; laonde il creditore più legittimo non potrebbe, di sua propria autorità, intentare una dimanda giudiziaria, contro il debitore del suo debitore, per essere soddisfatto del suo credito, perchè agirebbe contro un individuo che non si è obbligato affatto a suo favore, ed un'azione personale non può essere diretta contro quegli che personalmente non deve nulla a colui che la promuove.

2227. Intanto i crediti che ci appartengono contro coloro che si sono personalmente obbligati, sono nel commercio come gli altri nostri beni: possiamo alienarli volontariamente, e possono essere sequestrati a nostro danno: allora l'alienazione che ne è fatta, produce ancora e per una conseguenza del tutto naturale, la trasmissione dell' azione il cui esercizio può divenire necessario per ottenere il pagamento dal debitore. La cessione del dritto racchiude necessariamente la delegazione del potere di promuovere l' azione che ne deriva; e l' acquirente del dritto, presentandosi sotto la sua qualità di *procurator in rem suam*, non può temere l'eccezione d' inammessibilità che si opporrebbe a colui che volesse, di sua propria autorità, impadronirsi dell'azione di un altro. Egli non è più nella posizione in cui quest'eccezione d'inammessibilità lo avrebbe eliminato; imperciocchè l'azione che promuove gli appartiene mercè l' acquisto che ne ha fatto.

2228. Poichè i crediti ed i dritti che ci appartengono possono essere ceduti e passare generalmente dal primo proprietario ad un secondo acquirente, egli è evidente che il creditore può, come ogni altro, divenire cessionario dei dritti del suo debitore contro un terzo. La sua qualità di creditore gli dà anche un vantaggio che ogni altro non avrebbe, perchè egli può richiedere quel che non avrebbe dritto di ottenere un uomo al quale non fosse dovuto nulla.

Il creditore può dunque divenire cessionario dei dritti del suo debitore, o per un atto volontario, ovvero forzato.

Egli diviene volontariamente, e nella sua qualità di creditore, cessionario dei dritti del suo debitore, allorchè costui gli cede il suo proprio credito in pagamento di quel che gli deve, il che lo sostituisce pienamente nelle azioni del cedente, poichè diviene perfettamente proprietario del credito ricevuto; *in solutum nomine dato, non aliter nisi mandatis actionibus ex persona sui debitoris aversus ejus debitores creditor experiri potest: suo autem nomine, utili actione recte utetur* (3). Sì fatto creditore ha dunque allora tutte le azioni utili del cedente

(1) § 2, *instit, de obligat.*, lib. 3, tit. 14.

(2) Ved. il titolo 4 del libro 3 del codice.

(3) L. 5, cod. *quando fiscus vel privat.*, lib. 4, tit. 15.

te; ma quantunque la trasmissione si opera tra loro, con la consegna del titolo, fatta in esecuzione dell'atto di cessione (1689 + 1535), è mestieri in oltre che quest'atto sia intimato al debitore per aver dritto contro di lui (1690+1536), a meno che non abbia volontariamente accettato la cessione; senza di che, e fino all'adempimento di questa formalità, il debitore può sempre liberarsi validamente consegnando, di buona fede, al cedente la somma da lui dovutagli.

2229. Il creditore è ancora surrogato volontariamente e nella sua qualità di creditore, ma per una cessione imperfetta, nelle azioni del suo debitore, allorchè gli rilascia il suo credito in pegno, per la sicurezza di quello che gli deve; allora non vi è alienazione assoluta del credito, poichè è soltanto dato in pegno; ma siccome è destinata al pagamento di quel che deve il debitore che lo ha rilasciato, il creditore è ancora in questo caso investito delle azioni utili per poter fare, fino alla concorrenza del suo avere, la riscossione del credito dato in pegno, se il debitore non lo paghi altrimenti; *nomen quoque debitoris pignorari et generaliter et specialiter posse, jam pridem placuit. Quare si debitor is satis non fecerit, cui tu credidisti: ille, cujus nomen tibi pignori datum est, nisi ei cui debuit, solvit, nondum certior a te de obligatione tua factus, utilibus actionibus satis tibi facere usque ad id, quod tibi deberi a creditore ejus probaveris, compelletur: quatenus tamen ipse debet* (1). Sì fatta disposizione della legge romana si trova, in altri termini, nella nostra attuale legislazione, poichè essa vuole che in mancanza di pagamento, il creditore assicurato con pegno, abbia la facoltà di farselo aggiudicare fino alla concorrenza di quel che gli è dovuto (2078+1948); ma, per impedire onde il debitore del credito dato in pegno, non possa liberarsi pagando quel che deve al suo creditore diretto; come ancora per impedire che il credito dato in pegno non sia sequestrato dai terzi, in pregiudizio del creditore che ne ha ricevuto il titolo in sicurtà, è uopo che il pegno sia stato stabilito per atto pubblico o per iscrittura privata registrata e che quest'atto sia stato intimato al debitore del credito dato in pegno (2070+1945).

2230. Allorchè si tratta di misure conservatorie, colui che ha ricevuto convenzionalmente un credito in pegno del suo, non solo è *procurator in rem suam*, per agire nel suo proprio interesse; ma è anche *procurator in rem alterius*, per tutto quello che riguarda il bene della cosa; il pegno essendogli stato confidato, e la legge volendo che egli lo abbia ricevuto con l'obbligo di rispondere della perdita o del deterioramento avvenuto, anche per sua negligenza (2080+1950), è uopo riguardarlo come aver ricevuto un mandato tacito per eseguire legalmente tutte le misure tendenti a conservarlo: imperocchè sarebbe assurdo imporre un dovere a qualcuno, negandogli la facoltà legale per adempiervi.

E però, come abbiamo detto fin dal principio di quest' opera (2), l'usufruttuario è anche *procurator in rem proprietarî*, per tutti gli atti tendenti alla conservazione della cosa, per la ragione che egli ne ha il dritto di godere con l' obbligo di conservare.

2231. Risulta da ciò che il creditore che ha ricevuto in pegno dal suo debitore un credito ipotecario, deve, sotto la sua risponsabilità personale, prendere e rinnovellare le iscrizioni.

2232. Ne risulta ancora, che egli deve chiamar in giudizio, a tempo utile, il debitore del credito dato in

(1) L. 4, cod. *quae res pignori*, lib. 8, tit. 17.

(2) Ved. il n° 38.

pegno, per impedire la prescrizione e per prevenire le conseguenze dello stato di ruina nel quale il debitore potrebbe cadere in seguito.

2233. Ne risulta finalmente, che, in tutto quello che egli può fare intorno a ciò, non gli si potrebbe opporre che le precauzioni da lui prese tendenti a conservare la cosa, non sarebbero applicabili alla totalità del credito dato in pegno, se esso eccedesse il suo, ma solo ad una parte corrispondente al valore di quest' ultimo: non si potrebbe sostenere, per esempio, che egli ha interrotto la prescrizione nel suo solo interesse così limitato, e non già nell'interesse del suo debitore pel di più del credito; imperciocchè se per effetto della sua risponsabilità sulla perdita o deteriorazione del pegno in generale, l' azione totale in garentia obbliga lui solo, è uopo convenire che sotto questo punto di veduta, essa rientra del tutto nel suo interesse, ed in conseguenza egli ha tutta la capacità necessaria per promuoverla in modo vantaggioso al suo debitore.

2234. In ciò, il creditore che ha ricevuto in pegno un credito appartenente al suo debitore, si trova in una condizione ben differente da quella del creditore giudiziariamente surrogato, di cui ci occuperemo in seguito.

2235. Non solo un creditore può divenire cessionario del credito del suo debitore, ovvero ottenerlo a titolo di pegno, secondo quel che abbiamo sposto; ma può ancora farsi giudiziariamente surrogare nell' esercizio dei suoi dritti, ed a ciò si riferisce la disposizione dell' articolo seguente.

Articolo 1166†1119.

2236. « Non ostante i creditori pos« sono esercitare tutti i dritti ed azio« ni del loro debitore, eccetto quelle « che sono esclusivamente personali. »

Quel che abbiamo detto sull' articolo precedente serve di mezzo onde comprendere le cose che saranno dette nel comento di questo.

Il presente articolo si riferisce alla surrogazione giudiziaria che è una materia importantissima nella pratica del dritto, come faremo osservare allorchè verremo alla sua applicazione: nondimeno essa ci si presenta come una cosa del tutto nuova, poichè gli autori che ci hanno preceduto, si sono solamente occupati a spiegarci la teorica: e siccome non è così facile a intenderla in tutta la sua estensione, faremo da prima ben comprendere la quistione, cominciando dalla sposizione delle idee elementari più semplici.

Tutti i beni che ci appartengono sono il pegno dei nostri creditori, e fra questi beni, debbonsi comprendere anche i dritti ed azioni mercè le quali possiamo aver dritto a ripetere delle cose o delle riscossioni a fare contro altre persone: ecco il principio generale che regola la materia.

Io ho un debitore che trascura di pagarmi: mi avveggo che è in certo modo insolvibile; ma sono informato che ha varî mobili in deposito presso un altro, e che è anche creditore di una somma di danaro, dovutagli da un terzo: secondo i principî testè stabiliti, i mobili che tiene in deposito presso un terzo, come anche il credito che ha contro un suo debitore, sono il pegno del suo debito a mio vantaggio, in conseguenza faccio sequestrare i suoi mobili ed il suo credito. In esecuzione di questo doppio sequestro, io domando che i mobili sieno venduti ed il prezzo mi sia aggiudicato, e che il debitore del mio debitore sia condannato a pagarmi ciò che egli gli deve fino alla concorrenza di ciò che è necessario per soddisfarmi.

Il tribunale che è competente del sequestro da me fatto, mi aggiudica ciò che ho dimandato nelle mie conclusioni sull' uno e l' altro oggetto.

Per effetto di sì fatta aggiudicazione, io mi trovo surrogato in luogo e vece del mio debitore, per percepire e il prezzo che si procaccerà dalla vendita dei mobili che egli avea in deposito appo un terzo, ed il rimborso della somma a lui dovuta dal suo proprio debitore.

Non è questa però la surrogazione giudiziaria di cui dobbiamo trattare qui. I sequestri, dell'indole di quelli che abbiamo indicati, si eseguono sulle somme ed oggetti mobili che il creditore fa sequestrare tra le mani di un terzo come appartenenti al suo debitore, e le regole che intorno a ciò debbonsi seguire sono interamente ed esplicitamente stabilite al titolo 7, lib. 5 del codice di procedura.

Ma il mio debitore può avere ancora contro dei terzi delle azioni utili, che non avessero per oggetto immediato nè somme di danaro a riscuotere, nè beni mobili a ripetere.

Se egli ha venduta la sua casa col patto della ricompra, avrà l'azione del retratto convenzionale, ed è possibile che sì fatta azione sia utilissima per lui.

Se ha venduto il suo campo o il suo prato a vil prezzo, egli avrà l'azione di rescissione per causa di lesione, e quest'azione può essergli ancora vantaggiosissima.

Se uno dei suoi parenti è morto dopo aver fatto un testamento col quale ha donato tutti i suoi beni ad un estraneo, e si scorge un vizio nelle formalità di questo testamento, può acquistarsi l'intera successione, per effetto dell'azione di nullità onde si fa dichiarare nulla la disposizione testamentaria del suo parente.

In tutti questi casi ed in moltissimi altri il cui numero è indefinito, le azioni rescissorie o di nullità che possono appartenere al mio debitore, per farsi aggiudicare degl'immobili, o farsi reintegrare nella proprietà dei suoi beni, fanno parte del suo patrimonio, e per conseguenza sono anche il pegno del mio credito; ma se egli non le intenta, se trascura di procurarsi i mezzi di pagarmi, è necessario che io abbia per me un mezzo onde ottenere la facoltà di promuoverle in suo nome per interrompere le prescrizioni, e per pagarmi del mio credito riscuotendo tutto ciò che possono avere di utile nei loro oggetti.

Ora, sì fatto mezzo non può essere il sequestro di cui si parla nel codice di procedura, poichè questo sequestro è stato istituito per far rimanere a nostra disposizione nelle mani di un terzo, le somme ed oggetti mobili che potessero appartenere al mio debitore, ed in conseguenza non se ne potrebbe fare l'applicazione alle azioni rescissorie e di nullità che avessero per obbietto cose immobili, o la reintegrazione nella proprietà e godimento di fondi tenuti da terzi possessori che bisognerebbe evincere.

Questo mezzo sarà dunque la surrogazione giudiziaria che avessi ottenuto nell'esercizio dei dritti ed azioni del mio debitore: ma qui il cammino a seguirsi non è esplicitamente tracciato dal codice di procedura, come quello che riguarda il sequestro propriamente detto: e quantunque l'uno e l'altro di questi mezzi abbiano molta analogia tra loro, come diremo in seguito, nondimeno, vi è necessariamente molta differenza nelle regole a seguirsi per l'uno e per l'altro: in conseguenza non possiamo mostrare il cammino, nè indicare gli effetti particolari di questa specie di surrogazione se non applicando esattamente i principî generali del dritto: il che faremo cominciando dalla spiegazione letterale del nostro articolo.

2237. *I creditori possono esercitare tutti i dritti ed azioni dei loro debitori:* queste parole debbono ben intendersi: non bisogna credere che es-

se attribuiscono al creditore il dritto di appropriarsi, di sua particolare autorità, delle azioni del suo debitore, per dimandarne il pagamento come se fossero di sua pertinenza, poichè è una regola senza eccezione che niuno può promuovere per se medesimo un' azione che spetta ad un altro.

Niuno può agire in forza di un'obbligazione che non è stata stipulata a suo pro, o in virtù di un dritto che non è stato stabilito per lui, senz'esserne il rappresentante di colui che era il creditore primitivo; se dunque non lo rappresenta affatto a titolo universale, e in qualità di erede legittimo o testamentario, è uopo che lo rappresenti a titolo singolare, o come avendo ricevuto il credito in pegno, o in fine come giudiziariamente surrogato nei dritti del creditore; allora può dimandare il pagamento nel suo proprio interesse, poichè l' azione è divenuta sua; ma siccome niuno può essere cessionario d' un credito, nè esserne assicurato a titolo di pegno, senza che il creditore glielo abbia ceduto o rilasciato, similmente l'atto di surrogazione, necessario per esercitare le azioni d' un altro, non può egualmente consistere nel solo fatto di un uomo che, di sua propria autorità, s' impossessa d' un credito che non gli appartiene. Oltracciò sì fatta azione così illecitamente acquistata sarebbe anche un sufficiente motivo per rendere l'usurpatore non ammessibile affatto a promuoverla.

2238. Questa verità che niuno può da se stesso impadronirsi legittimamente dell' azione di un altro, deve applicarsi alla causa del creditore a fronte del suo debitore, come a quella di ogni altro, e deesi dire che egli non può, senza ricorrere al giudice, e senza farvi chiamare il suo debitore, far sue le azioni di costui, per servirsene e per costringere direttamente coloro che sono debitori di quest'ultimo.

Nol può, perchè il creditore ha solo il dritto di dimandare e di ricevere il suo pagamento, senza aver quello di pagarsi da se medesimo; *si ex stipulatione tibi Stichum debeam, et non tradam eum, tu autem nanctus fueris possessionem; praedo es. Aeque si vendidero, nec tradidero rem: si non voluntate mea nanctus sis possessionem; non pro emptore possides, sed praedo es* (1).

Nol può, perchè il creditore non ha il *jus in re* in virtù del quale sè impossessato; al contrario, egli non ha che un *jus ad rem* per dirigersi contro il suo debitore, ad effetto d'esser pagato volontariamente o giudiziariamente.

Nol può, perchè sarebbe ingiusto e contrario al buon ordine, permettergli di fare arbitrariamente, e forse per odio, delle spese contro un terzo, mentre potrebbe avvenire che dipendesse solo da lui la inesigibilità del suo credito.

Da ultimo nol può, perchè innanzi tutto è necessario che egli provi il suo credito; prova che deve farsi contraddittoriamente col suo debitore direttamente, o debitamente citato per approvare o contraddire la realtà.

2239. Sì fatte regole si rinvengono formalmente consacrate ne' diversi testi del dritto romano, e specialmente in un rescritto diretto ad una vedova dagl'imperatori Diocleziano e Massimiliano, per istatuire sul modo ond'ella potrebbe procedere alla ripetizione dei suoi dritti dotali. Dagli eredi di vostro marito, dicono essi, vi dev'essere pagata la vostra dote; imperciocchè non potete, senza costringere i medesimi eredi, intentare un' azione personale contro i debitori della successione: *haeredem mariti quondam tui, de dote tibi reddenda conveni. Personalem enim actionem contra debitores*

(1) L. 5, ff. *de acquirenda poss.*, lib. 41. tit. 2.

haereditarios tibi decerni frustra postulas (1).

2240. Non pertanto il creditore del creditore ha su quest' ultimo un vantaggio particolare che non avrebbe qualunque altra persona.

Quando si tratta di un individuo al quale non dobbiamo nulla, noi non possiamo esser obbligati a surrogarlo nei nostri dritti, perchè egli non ha dritto a dimandare alcun pagamento da noi.

Ma non è così poi rispetto a colui che è creditore di un altro. Il debitore non pagando, il suo creditore può ottenere, come mezzo di pagamento, la surrogazione nelle sue azioni, e può ottenerla forzosamente, poichè può obbligarlo a soddisfare il suo debito; ed è questo precisamente quel che significano le parole del nostro articolo: *i creditori possono esercitare tutti i dritti ed azioni dei loro debitori.*

2241. Ma relativamente a ciò è necessario che un tribunale competente abbia decretata, a pro del creditore, la sua surrogazione nell'azione che vuole esercitare: senza sì fatto intervento della giustizia, tutto ciò che farebbe il creditore di sua propria autorità e senza il consenso del debitore, non sarebbe altro che una via di fatto, od un' usurpazione dei dritti di costui: *nec creditor citra conventionem, vel praesidialem jussionem debiti causa, res debitoris arbitrio suo auferre potest* (2); bisogna dunque che il creditore abbia ricevuto, o volontariamente da parte del suo debitore, o giudiziariamente, il rilascio dell' azione che vuole esercitare contro un terzo, per avere qualità ad agire.

2242. Non basta aver dritto a qualche cosa per potercene impadronire; è uopo ancora ottenerne il possesso dalla legge: così, per esempio, il legatario al quale il testatore ha legato il suo credito, sarebbe, non ostante il suo titolo, inammessibile a chiamare in giudizio il debitore, fintantochè non ha ricevuto, o dall'erede o giudiziariamente, il rilascio del suo legato, per la ragione che, non potendosene impossessare di pieno dritto, non può da se stesso mettersi in possesso. È chiaro che a più forte ragione devesi adottare la medesima decisione rispetto ad un creditore il quale, lungi d' essere il proprietario del credito del suo debitore, non vi ha altro che un dritto di pegno ad esercitare.

Mediante sì fatta aggiudicazione pregiudiziale, con la quale l'autorità competente stipula pel debitore i cui dritti sono sottoposti alla sua giurisdizione, il creditore si trova, fino alla concorrenza di quello che gli è dovuto, surrogato in luogo e vece del suo debitore diretto; ed allorchè, per esserne pagato, si dirige, in virtù di sì fatta surrogazione, contro il terzo debitore, non può opporglisi l'inammessibilità, perchè egli esercita un'azione che gli è stata aggiudicata, per farla valere nel suo interesse.

2243. La necessità di ricorrere all' autorità del giudice nelle cause di questa specie, non solo è fondata sulle disposizioni del dritto romano, come abbiamo detto; ma è anche positivamente riconosciuta dall' articolo 788+705 del codice il quale dice che i creditori dell' erede che rinunzia ad una successione, in pregiudizio dei loro dritti, possono *farsi autorizzare giudicialmente* ad accettarla *in nome luogo e stato del loro debitore*; vale a dire come surrogati ai suoi dritti.

2244. Relativamente alla maniera onde il creditore può procedere per ottenere il suo intento, essa è suscettiva di varie modificazioni che risultano da tre differenti posizioni nelle quali le par-

(1) L. 3, cod. *de haereditariis act.*, lib. 4, tit. 16.

(2) L. 11, cod. *de pignorat. action.*, lib. 4, tit. 24.

ti possono trovarsi; o perchè esse hanno già intentato il giudizio, o perchè il debitore diretto ed il terzo possessore sono domiciliati nel circondario del medesimo tribunale, o finalmente perchè i loro giudici naturali non sono affatto gli stessi.

2245. Supponiamo in primo luogo che le parti si trovano già innanzi la giustizia, il che può avvenire per diverse cause, e fra le altre, per effetto dell'intervento del creditore nella lite già intentata tra il suo debitore che trascura gli atti coattivi, ed il terzo che si tratta di far condannare.

Il creditore che vuol profittare di questa posizione per essere surrogato in luogo e vece del suo debitore, ha due specie di conclusioni a presentare: l'una tendente ad ottenere una decisione pregiudiziale rispetto al terzo possessore, e l' altra riguardante il merito rispetto a questo medesimo terzo.

Mercè la prima dimanderà che il suo credito sia dichiarato legittimo, quantevolte è contrastato, e che in conseguenza piaccia al tribunale surrogarlo nell'esercizio dei dritti del suo debitore per farli valere fino alla concorrenza di quello che gli è dovuto.

Mediante l' altra, richiederà, secondo la natura dell'azione, che il tribunale pronunzì, nel suo interesse, contro il terzo possessore, per ottenere il suo pagamento sulla cosa o sul prezzo della cosa che è in litigio.

Le conclusioni che riguardano la surrogazione e quelle che hanno per oggetto il merito, verranno esposte nella medesima dimanda; non vi sarebbe alcuna ragione plausibile per agire altrimente, e deesi dire che sì fatta maniera è del tutto regolare, poichè il giudice pronunzierà, con conoscenza di causa, su i dritti di tutte le parti interessate alla discussione, che saranno state legalmente chiamate innanzi di lui.

2246. Supponiamo in secondo luogo che le parti non ancora abbiano adito la giustizia, e che il debitore diretto, ed il terzo possessore contro del quale si tratta di ottenere la surrogazione ad un'azione personale qualunque, sieno domiciliati nel circondario del medesimo tribunale.

Il creditore dovrà da prima far citare il suo debitore diretto ond'essergli surrogato in *una tale* azione per riscuotere da un *tale*, terzo possessore, un pagamento che non può ottenere direttamente dal suo debitore.

È necessario in primo luogo di far giudicare sulla surrogazione dimandata, perchè innanzi tutto è uopo aver il possesso di un'azione per poterla intentare.

È necessario di farvi giudicare contraddittoriamente col debitore, o regolarmente citato, perchè non si potrebbe, senza sentirlo, o almeno senza averlo avvertito a difendersi, spropriarlo in certo modo, accordando il possesso speciale d' un pegno su dritti che gli appartengono.

2247. Sì fatta procedura è indispensabile ancora per altre ragioni; poichè è possibile che il credito in virtù del quale si domanda la surrogazione, sia esso medesimo litigioso, o nullo o di già estinto: in conseguenza fa mestieri che il debitore sia citato alla verifica che dev' esserne fatta, prima di effettuarla mercè la surrogazione che la giustizia non potrebbe senza di ciò approvare. Oltracciò, quantunque questo credito fosse incontrastabilmente legittimo, nondimeno il creditore per principî di onore potrebbe opporsi ad una surrogazione di azioni tendenti ad annullare una sentenza che si vorrebbero intentare contro un terzo possessore, e che per principî di equità egli medesimo non ancora aveva intentate (1); nel qual caso la surrogazione dovrebb' essergli

(1) Ved. ROUSSEAU de la Combe e gli autori da lui citati, alla parola *trasmissione*, n° 6.

negata, se il debitore offrisse altri mezzi sufficienti per soddisfare il suo debitore, anzichè aprirgli una via mediante la quale potrebbe, per dispetto od odio, impunemente vessare un individuo che non ha giammai contrattato con lui.

2248. Quanto al terzo che si ha in mira di far condannare, ogni sua difesa essendogli riservata di dritto, pel tempo in cui sarà chiamato in giudizio, non è affatto necessario per la regolarità della procedura, di citarlo in quello nel quale si giudicherà intorno alla surrogazione. Siccome il debitore avrebbe potuto fare, al suo creditore, la cessione volontaria delle sue azioni contro questo terzo possessore, e farla validamente senza il consenso di costui, perchè avrebbe solo disposto della sua cosa, senza recar pregiudizio ad alcuno: similmente e per le medesime ragioni, la surrogazione può essere ordinata dal tribunale a pro del creditore contro il suo debitore, senza chiamarvi il terzo possessore.

Non pertanto si potrebbe cumulare ancora, in questo caso, la dimanda di surrogazione con l'azione contro il terzo possessore, poichè la conoscenza dell'una e dell'altra è devoluta al medesimo giudice. Oltracciò, se fosse necessario di chiamare in giudizio il terzo possessore per interrompere la prescrizione il cui corso fosse presso al suo termine, il creditore dovrebbe subito chiamarlo, e, sotto questo rapporto, lo farebbe utilmente citare innanzi lo stesso tribunale: imperciocchè la legge concedendogli il dritto di farsi surrogare nelle azioni del suo debitore, è necessario che abbia del pari la facoltà di fare tutti gli atti tendenti alla conservazione di questo dritto, e per conseguenza quello d'interrompere la prescrizione: è questa la ragione perchè il successore, senz'essere ancora rivestito dei dritti ereditarì, può, nella sola sua qualità di successibile, fare tutti gli atti tendenti alla conservazione dei beni della successione (796 + 713).

2249. Supponiamo, in terzo luogo, che il debitore ed il terzo possessore sieno domiciliati nei circondarì di differenti tribunali: il creditore non potrà citare nè il suo debitore innanzi il tribunale del terzo possessore, nè il terzo possessore innanzi il tribunale del debitore, perchè l'uno e l'altro potrebbero opporgli la incompetenza in ragion del domicilio. In questo caso non potrà, come avea dritto nei due precedenti, cumulare insieme e con la medesima dimanda, l'azione di surrogazione e l'azione per farla valere contro il terzo possessore, poichè non è affatto il medesimo tribunale che deve giudicare dell'una e dell'altra; è necessario dunque che egli intenti da prima la sua azione contro il suo debitore diretto, avanti al tribunale di costui, per far giudicare innanzi tutto intorno alla surrogazione, ed ottenutala, l'azione essendo divenuta sua, farà quindi citare il terzo possessore innanzi ai suoi giudici per far giudicare contro di lui sul merito dell'azione surrogata.

2250. Se l'azione alla quale il creditore dimanda essere surrogato fosse un'azione puramente reale, per esempio, una rivendicazione contro un terzo possessore; quantunque costui fosse domiciliato nel circondario del medesimo tribunale del debitore, nondimeno se l'immobile fosse sito in un altro circondario, non si potrebbe sempre intentare il giudizio contro il terzo possessore innanzi i medesimi giudici, per la ragione che l'azione è di competenza del tribunale nel cui circondario è sito l'immobile: e reciprocamente spetta al tribunale del domicilio del debitore giudicare sul merito, se l'immobile fosse sito in questo circondario, quantunque il terzo

possessore fosse domiciliato in un altro.

2251. È possibile ancora che il tribunale alla cui presenza si trovano le parti, fosse incompetente a sentenziare la surrogazione del creditore nei dritti del suo debitore. Suppongasi, per esempio, che un tribunale criminale o di polizia correzionale condanni un delinquente ai danni-interessi a pro della parte querelante, o che un tribunale di commercio condanni colui che ha sottoscritto una lettera di cambio a pagarne la somma: nè l'uno nè l'altro di questi tribunali potrebbe giudicare altrimenti che rinviando le parti innanzi al tribunale civile, sulle conclusioni del creditore per essere surrogato nelle azioni del suo debitore contro il terzo possessore, perchè la surrogazione giudiziaria di cui trattiamo essendo un vero sequestro, e partecipando degli effetti di una spropriazione forzata dei dritti dell'uno aggiudicati all'altro, non può essere di competenza dei tribunali criminali o di commercio.

2252. Vi ha dunque dei casi in cui la dimanda di surrogazione formata dal creditore contro il suo debitore, si trova naturalmente cumulata, quantunque con conclusioni distinte, con l'azione di rilascio diretta contro il terzo possessore che si vuol fare condannare; e ciò ha luogo sempre che costui è chiamato in giudizio nel medesimo tempo ed innanzi i medesimi giudici del debitore, per sentirsi condannare sulla rivendicazione dimandata contro di lui. In questo caso, subito che l'azione è riconosciuta, tutti i dritti del creditore debbono essergli conservati, atteso che la sua dimanda è regolarmente formata per ottenerne l'aggiudicazione, e perchè la sentenza del tribunale dee retroagire all'epoca della dimanda che è giudicata legittima; d'onde risulta che dal momento dell'apertura di questa doppia azione simultaneamente diretta e contro il debitore il terzo possessore e contro, costoro non possono più estinguere, in pregiudizio del creditore, l'azione di cui si dimanda la surrogazione. Il terzo possessore non potendo ignorare la dimanda del creditore, poichè amendue sono stati legalmente citati, inutilmente otterrebbe da costui una rinunzia alla sua azione, la quale non sarebbe altro che una frode essenzialmente nulla a fronte del creditore. Questo caso è simile a quello in cui un debitore volesse ottenere la quietanza dal suo creditore, dopo essere stato presente ed essere intervenuto nel contratto col quale il credito è stato ceduto ad un terzo.

Ma vi ha ancora dei casi in cui la dimanda di surrogazione non può essere cumulata con l'azione che deve dirigersi contro il terzo possessore, come quando non sono i medesimi giudici che debbono giudicare dell'altra. In questo caso bisogna decidere che la sentenza di surrogazione essendo stata ottenuta dal creditore contro il suo debitore soltanto, e senza che il terzo possessore fosse stato citato, costui può dire che ei l'ignora fintantochè non gli è notificata, e fino a questo tempo può essere confermato nel possesso del fondo dal medesimo debitore contro del quale è stata pronunziata la surrogazione. Quanto a ciò, sarebbe sufficiente che trattando di buona fede, avesse transatto con lui, ed avesse ottenuto un atto di rinunzia alla sua azione. Il terzo possessore è in fatti intorno a ciò paragonabile ad un terzo debitore il quale può validamente pagare al suo creditore primitivo fino a che la cessione del credito non gli è notificata.

2253. La teorica che qui sponiamo non è soltanto fondata sulle prove che ne abbiamo date, sia secondo le disposizioni del dritto romano, sia secondo quelle del codice civile: essa risulta ancora da vari articoli del titolo 7 del li-

bro 5 del codice di procedura, sul sequestro che in altri termini non è che una procedura di surrogazione mediante la quale il creditore giugne a farsi sostituire in luogo e vece del suo debitore per appropriarsi di ciò che è dovuto a costui; di tal che può dirsi che, siccome la domanda di surrogazione di cui trattiamo, non è altra cosa che una dimanda di sequestro di azione; reciprocamente la dimanda di sequestro di ciò che è dovuto al nostro debitore, non è altro che una dimanda di surrogazione giudiziaria, per essere autorizzati ad appropriarci, in suo luogo e vece, di quel che gli è dovuto da un terzo debitore. L'una e l'altra di queste due procedure poggiano sul medesimo principio e non differiscono se non in alcune formalità le quali non possono essere le stesse, attesa la natura differente delle cose che formano il loro obbietto speciale.

2254. In fatti, è in conseguenza del principio che vuole tutti i beni di un uomo esser (2092 + 1962) la garentia dei suoi debiti, che la legge permette al creditore di far sequestrare tra le mani di un terzo le somme dovute o gli altri effetti appartenenti al suo debitore (1): come del pari è in conseguenza del medesimo principio che il creditore può chiedere la surrogazione nei dritti ed azioni del suo debitore, affinchè, nell' uno e nell'altro caso, potesse farsi pagare il suo credito.

2255. Ma il sequestro è eseguibile solo sulle somme che possono essere dovute al nostro debitore, e sugli altri oggetti mobili che possono appartenergli, quantunque esistenti tra le mani di un terzo: nondimeno questo medesimo debitore può avere ancora, nel suo patrimonio, delle azioni utili a far valere contro terzi possessori, sia per la nullità di atti, sia per la risoluzione o rescissione di vendite immobiliari. Egli può in oltre avere delle azioni le quali, quantunque mobili, non fossero affatto suscettive di essere sequestrate: tali sarebbero, per esempio, il dritto di raccogliere una successione mobiliare in tutto o in parte; quello di appellarsi contro una sentenza che avesse per obbietto oggetti mobili, ecc. ecc.; la legge dunque ha accordato al creditore il mezzo della surrogazione rispetto a tutte queste specie di azioni, come ancora gli ha concesso quello del sequestro relativamente a tutti gli oggetti mobili nei casi ordinarî.

Avvegnachè questi due mezzi fossero molto differenti sotto il rapporto degli oggetti ai quali si applicano, e quantunque la diversità della natura che si trova in questi oggetti non permetta, per esempio, di sequestrare le semplici azioni rescindenti, con le medesime formalità che sono prescritte pel sequestro dei mobili o crediti: nondimeno la procedura è identica su questo punto atteso che, nell' un caso come nell'altro, il creditore è obbligato di ricorrere all'autorità competente per essere surrogato nell' azione del suo debitore, come per ottenere il sequestro, perchè giammai l'uomo costituito in società può rendersi giustizia da se medesimo.

2256. L' atto del sequestro, considerato in se stesso, non è altro che un atto di precauzione il quale non attribuisce al creditore alcun dritto di più che egli non aveva precedentemente (2); perchè è necessario che il credito, in virtù del quale agisce, siasi verificato contradittoriamente con lui, o almeno che egli sia stato legalmente citato per riconoscerlo o negarlo; e questo primo punto è interamente estraneo al terzo sequestrato: per la medesima ragione, allorchè un creditore vuol farsi surrogare, nelle azioni del suo debitore, contro un ter-

(1) Art. 557+647 del codice di procedura.

(2) Art. 563+653 del codice di procedura.

zo possessore, qualunque citazione potesse fare a quest'ultimo, non sarebbe del pari che un atto di precauzione il quale non produrrebbe alcuna novazione nei suoi dritti ; di tal che per operare vantaggiosamente, è necessario che egli citi il suo debitore ad accettare il credito e farsi surrogare, tranne se costui offrisse qualche altro mezzo valido di pagamento; e questo primo punto è eziandio nel tempo stesso estraneo al terzo possessore.

2237. In fatto di sequestro o di opposizione, allorchè il debitore ed il terzo sequestrato non sono domiciliati nel medesimo circondario, costui non può essere obbligato a proporre la sua eccezione innanzi al tribunale del debitore ove è stata portata la dimanda di conferma di sequestro e di surrogazione del creditore sequestrante (1): per la medesima ragione il terzo possessore non può essere obbligato a sottoporre i suoi mezzi di difesa al tribunale del domicilio del debitore ove si è dovuta portare l'azione di surrogazione, a meno che non sia domiciliato nel circondario di questo medesimo tribunale, o che si tratti di un' azione puramente reale, e l'immobile sia sito nell' estensione di questo circondario.

Da ultimo, nel caso di sequestro, il terzo sequestrato è tenuto a pagare al creditore sequestrante solo quando il tribunale, pronunziando sul sequestro, e surrogando il creditore sequestrante in luogo e vece del debitore sequestrato, ordina che la somma dovuta a costui, sia pagata all' altro: bisogna dunque dire per identità di ragione, che quando il creditore si presenta per agire in nome del suo debitore, contro un terzo possessore, costui non è tenuto a difendersi, se non quando si presenta provveduto d' una sentenza di surrogazione, a meno che non vi sia un atto di cessione volontaria; e fino a che non abbia ottenuto sì fatta sentenza, il terzo possessore può farlo dichiarare inammessibile a dirigersi contro di lui.

2238. Per prendere le cose dal loro primo principio, senza dubbio abbiamo dovuto cominciare dall' indicare su che cosa è fondato il dritto che appartiene al creditore per farsi surrogare nelle azioni del suo debitore, e spiegare la maniera onde deve procedere per ottenere il suo intento; ma ciò non è ancora che una parte del dovere che dobbiamo adempire: ci rimane a far vedere quali debbano essere gli effetti della surrogazione, sia relativamente ai terzi che possono avere interesse alla cosa, sia in rapporto al creditore medesimo comparativamente al suo debitore.

2239. Un creditore può agire in nome del suo debitore in tre modi differenti i quali sono relativi a tre posizioni diverse in cui si può trovare. Egli può agire in virtù di una cessione che ha ricevuto dal suo debitore in pagamento del suo credito; o in virtù di un atto di pegno col quale il debitore gli ha dato un credito in garentia del suo; o finalmente in virtù della surrogazione giudiziaria di cui dobbiamo principalmente occuparci.

Le leggi hanno ben definito gli effetti della cessione e del pegno di un credito; hanno stabilito del pari quelli del sequestro; ma non hanno egualmente definito quelli della surrogazione giudiziaria. Esse hanno lasciato alla scienza la cura di ricercarli e determinarli, e ciò è quel che ci rimane a fare.

2240. In mancanza di disposizioni speciali su questa materia, noi siamo obbligati di ricorrere ai principî generali, ed argomentare per analogia da una specie all'altra; ma sì fatta maniera di procedere ci costringe innanzi tutto a fare varî paragoni; imperciocchè per ragionare giustamente da

(1) Art. 570+660, mod. del codice di procedura

una specie all'altra, e per giustificare con esattezza le conseguenze, è necessario di far conoscere i rapporti identici sotto i quali il dritto dev' essere lo stesso, e ben distinguerli da quelli la cui divergenza richiede l' applicazione di regole del tutto differenti.

Abbiamo già dimostrato l'intima affinità che esiste tra il sequestro e la surrogazione giudiziaria che qui forma il nostro oggetto principale: abbiamo già fatto vedere che la surrogazione si applica alle azioni immobiliari che possono farsi valere contro un terzo possessore, come il sequestro si esegue su oggetti mobili che si trovano tra le mani di un terzo debitore; d'onde risulta che noi possiamo argomentare dalle regole che determinano gli effetti del sequestro, per applicarle, quante volte le cose ne sono suscettive, a quelli della surrogazione giudiziaria, poichè le due specie appartengono al medesimo genere.

La surrogazione ha del pari qualche rapporto di similitudine identica con la cessione o pegno di un credito; ma ne differisce essenzialmente sotto molti altri punti di veduta; dunque sòlo paragonandole attentamente insieme e con le regole generali del dritto, potremo indicare con precisione il carattere proprio di ciascuna delle tre specie, e far vedere in che gli effetti della surrogazione giudiziaria debbono partecipare con quelli della cessione o del pegno di un credito, ed in che debbono allontanarsi per rientrare sotto la specialità della loro causa.

2261. Queste tre specie partecipano della medesima natura in quanto che nell' una come nell' altra il creditore cessionario o pignoratario, come il creditore surrogato che si rivolgono al terzo possessore o terzo debitore, vengono in nome di un altro ad intentare un'azione che in origine non è stata stabilita per essi.

Partecipano della stessa natura in questo che per l' uno come per l' altro, i dritti sono assicurati quante volte l' atto di cessione o di pegno del credito, o la sentenza di surrogazione sono stati legalmente notificati al terzo possessore o al terzo debitore, a meno che costui non abbia accettato volontariamente o autenticamente l'atto di cessione (1690 + 1536), o di pegno (2075+1945). Il cessionario ed il pignoratario non essendo affatto impossessati del credito relativamente ai terzi, colui che è il debitore può ancora validamente transigere di buona fede col proprietario primitivo ed anche pagarlo.

Da ultimo partecipano della medesima natura, in quanto che il cessionario di un credito ceduto o dato in pegno, come il creditore giudiziariamente surrogato sono, nella loro dimanda contro il terzo possessore o debitore, sottoposti a tutte l' eccezioni che costui avrebbe dritto a far valere contro il creditore primitivo, se il credito fosse rimasto in suo potere, e si presentasse per agire egli medesimo.

2262. Quando si tratta di un dritto di usufrutto, per esempio, colui che sarà divenuto cessionario del pari che il creditore surrogato in luogo e vece del debitore che vi ha rinunziato, saranno egualmente tenuti, a fronte del proprietario, alle riparazioni ordinarie del fondo, perchè è questo un dovere inerente alla cosa, ed il cessionario ed il creditore surrogato non possono avere dritti più estesi dell' usufruttuario in titolo al quale succedono.

2263. Ma non ostante questi punti di similitudine identica sotto certi rapporti, ve ne ha però molti di differenza essenziale che è uopo ben osservare tra le tre specie.

2264. *La prima* consiste in questo che la cessione di azioni, come la costituzione di pegno, sono sempre convenzionali, mentre la specie di surro-

gazione di cui trattiamo è sempre giudiziaria, e da ciò derivano conseguenze importantissime che in seguito sporremo.

2265. *La seconda* consiste in questo che la surrogazione, come la costituzione di pegno si applicano a dritti di credito già preesistenti in colui che è assicurato o che riceve in guarentigia il pegno; mentre la cessione non suppone alcun dritto di credito preesistente nel cessionario.

2266. *La terza* consiste in questo che, quando il creditore ha ricevuto in pagamento la cessione delle azioni del suo debitore, ed agisce contro il terzo possessore, egli per se medesimo rivendica il fondo che è l'obbietto dell'azione che gli è stata ceduta, di tal che se giugne ad evincere il terzo possessore, solo a suo vantaggio dev'essere ordinato il rilascio dell'immobile, di cui diviene proprietario come se lo avesse comprato, in luogo di acquistare l'azione mediante la quale se lo ha fatto aggiudicare: ma allorchè il creditore agisce in virtù della surrogazione giudiziaria, egli non diviene realmente proprietario del fondo contro il terzo possessore. Supponendo che l'azione che egli esercita come attore surrogato sia ben fondata in dritto, e sia riconosciuta per tale dal tribunale, egli non deve ottenere altro che la facoltà di far sequestrare e vendere l'immobile, per ritenersi quel che gli è dovuto sul prezzo che si procaccerà dalla vendita, come nel sequestro, il creditore sequestrante ha il dritto di far vendere i mobili sequestrati per pagarsi sul prezzo che se ne procaccerà: la ragione di questa differenza si è che il cessionario addivenendo proprietario dell'azione che gli è stata ceduta, si rende col suo mezzo del pari proprietario dell' oggetto al quale si applica, allorchè guadagna la lite impegnatasi tra lui ed il terzo possessore, mentre colui che agisce in virtù della surrogazione giudiziaria è sempre un creditore il quale non ha altro dritto che quello d'esser pagato della somma che gli è dovuta.

2267. *La quarta* consiste in questo che l'azione intentata dal cessionario è sempre *solidi persecutoria*, in quanto che egli dimanda l'intera cosa che costituisce l'obbietto dell'azione ceduta, poichè dal momento che l'azione è divenuta sua e gli appartiene interamente, tutto ciò che l'esercizio di essa produrrà, deve del pari appartenergli. Quand' anche gli fosse stata ceduta una parte dell' obbietto a ricuperarsi, come una metà, per esempio, l'azione del cessionario sarebbe sempre *solidi persecutoria*, perchè egli dovrebbe ottenere, nel suo solo interesse, il rilascio in natura dell'intero oggetto dell' azione ceduta, vale a dire la totalità della metà che gli fosse stata ceduta. Al contrario l'azione di colui che agisce come creditore surrogato, non è giammai *solidi persecutoria*, perchè sulla cosa sequestrata avendo solo il dritto di esser pagato di quello che gli è dovuto, egli non dimanda l'aggiudicazione della cosa o dell' intero prezzo che se ne potrà procacciare, ma solo un valore eguale a quello che gli è dovuto, perchè non ha altri dritti legittimi a soddisfare.

2268. L'azione di colui che ha ricevuto un credito in pegno è del pari *solidi persecutoria*, in quanto che riguarda il rimborso che gli dev'essere fatto, poichè egli non può esigere altro, per se stesso, se non la somma che gli è dovuta, qualunque fosse d'altronde l'ammontare del credito dato in pegno: nondimeno colui che in guarentigia del suo credito riceve un altro credito, deesi considerare come un semplice *procurator in rem suam*, avente il dritto a riscuotere ciò che gli è dovuto: imperocchè, come abbiamo fatto vedere precedentemente (1), egli è ancora

(1) Ved. il n° 2230.

procurator in rem proprietarii per mettere in opera tutto ciò che tende a conservare i dritti di costui, ed in conseguenza per interrompere la prescrizione. Non è così del creditore surrogato; egli non ha ricevuto nè mandato espresso nè tacito da parte del proprietario dell' azione; laonde non è altro che un semplice *procurator in rem suam*, e non può agire se non nel suo interesse personale.

2269. Un' altra differenza essenziale a notarsi tra il pegno e la surrogazione consiste in questo che colui che riceve un credito in pegno acquista un privilegio per esser pagato su ciò che produrrà, in preferenza degli altri creditori (2073+1943); mentre il creditore giudiziariamente surrogato, ai dritti del suo debitore, nell' esercizio di un' azione qualunque, non ha alcun privilegio sugli altri creditori di questo medesimo debitore, per farsi pagare, in preferenza di essi, su ciò che proverrà dall' esercizio dell' azione alla quale è stato surrogato. La ragione di questa differenza si è che la costituzione del pegno essendo puramente convenzionale, deve produrre gli effetti che le parti hanno voluto e potuto stabilirvi; ora, da un lato, il creditore ha voluto essere guarentito per avere un privilegio; e da un altro lato, questo privilegio ha potuto essere accordato dal debitore relativamente agli altri suoi creditori, poichè avrebbe anche potuto alienare il suo credito, in vece di darlo in pegno per servire di guarentigia al suo proprio debito. Egli è del tutto diverso nella surrogazione di cui parliamo: essa non è un atto convenzionale col quale si abbia potuto convenire un dritto di preferenza sugli altri; per contro non è altro che un sequestro fatto per ordine della giustizia innanzi la quale tutti i creditori sono eguali: surrogando l'uno di essi nei dritti del debitore, per concedergli il mezzo di vendere la cosa dovuta a costui, essa non ha potuto accordare al surrogato un cosiffatto vantaggio su gli altri, poichè le nostre leggi attuali non concedono al primo sequestrante alcun privilegio relativamente a coloro che intervengono prima della distribuzione del prezzo (1).

2270. Senza dubbio nel concorso di molti creditori, intervenienti od opponenti, egli è possibile che alcuni sieno privilegiati in rapporto ai loro crediti, o che dovessero ottenere un pagamento di preferenza per effetto d'ipoteche, e colui che ha ottenuto la surrogazione può anche trovarsi nel caso di far valere qualche privilegio dell'una o dell'altra specie; ma ciò non dipenderà giammai dall' atto di surrogazione: e considerandolo sotto questo solo punto di veduta, egli sarà sempre obbligato a dividere per contributo insiem con gli altri.

In vero quando si tratta d' un sequestro, fatto tra le mani di un terzo debitore di una somma di danaro, se nella dimanda di convalida di sequestro, sia stata emessa sentenza che abbia ordinato al terzo sequestrato di pagare al sequestrante quel che deve al debitore sequestrato, con proibizione di pagare ad altri, tutto è terminato, ed il sequestrante che ha ottenuto una sì fatta sentenza, si trova egli medesimo creditore del terzo, in luogo e vece del debitore sequestrato, poichè il credito di costui gli è stato aggiudicato in tutta proprietà fino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto; ed in questo caso niuno può esser ammesso ad opporsi al pagamento per concorrere per contributo con lui (2).

Ma se sì fatta aggiudicazione può

(1) Titolo 11, lib. 5, del codice di procedura.

(2) Ved l'arresto della corte di cassazione del 28 febbraio 1822, rapportato nel giornale delle udienze del detto anno, pag. 134.

aver luogo quando trattasi di un sequestro su di una somma pecuniaria, la ragione si è che allora una somma di danaro è aggiudicata in pagamento di un'altra somma anche di danaro; d'onde risulta che ciò non potrebbe aver luogo se il sequestro avesse per obbietto mobili, o immobili o dritti immobiliari, perchè il giudice non potrebbe aggiudicarli in pagamento al creditore sequestrante, ma ne dovrebbe soltanto ordinare la vendita in danno del debitore sequestrato: nel qual caso ogni altro creditore del medesimo debitore sarebbe ammessibile ad intervenire nella divisione del prezzo, finchè non si è fatta la distribuzione.

2271. Intanto è uopo por mente che, quantunque la sola surrogazione giudiziaria nell'esercizio di un'azione non produca alcun privilegio propriamente detto, nondimeno è di una tale importanza come atto di assicurazione, che sarebbe possibile che tra molti creditori del medesimo debitore, coloro che se ne fossero stati neghittosi, si trovassero decaduti del tutto, mentre colui che l'avesse ottenuta, a tempo utile, sarebbe al contrario interamente pagato del suo credito.

È uopo in fatti osservare, che se al creditore surrogato sono assicurati i suoi dritti a condizione che abbia fatto notificare la sua surrogazione al terzo possessore; che se, fino all' adempimento di questa formalità, il terzo possessore può validamente transigere col suo debitore, a più forte ragione deesi decidere lo stesso rispetto agli altri creditori che non avessero ancora formata alcuna dimanda; che fin qui la condizione di tutti è la stessa, poichè il loro debitore comune, rispetto a tutti e ad esclusione di tutti, può egualmente disporre delle sue azioni sul terzo possessore, ed è sufficiente che costui, di buona fede, fosse stato quietanzato, per mettersi al sicuro di qualunque azione per parte di essi, poichè non sarebbe più possibile che fossero surrogati in azioni di già estinte.

2272. Se dunque il creditore che ha ottenuto la sua surrogazione, ne ha fatto notificare la sentenza a tempo utile, egli ne avrà, fino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto, irrevocabilmente acquistato il dritto, ed il debitore non potrà più in suo pregiudizio rinunziare alle azioni surrogate. Intanto gli altri creditori che non avranno formato alcuna dimanda d'intervenzione, saranno in una posizione necessariamente diversa da quella di costui, poichè il debitore non avrà perduto nulla rispetto ad essi, ed il terzo possessore, trattando di buona fede, potrà sempre, per quel che li riguarda, esser liberato dalle sue obbligazioni, con questa differenza però che sì fatta liberazione sarà valida rispetto a coloro che non hanno agito per conservare i loro dritti, e nulla in rapporto a colui che ha ottenuto la surrogazione. Risulta da ciò:

1.° Che se dopo che la surrogazione di uno dei creditori è stata legalmente riconosciuta, il terzo possessore, trattando di buona fede, è stato liberato dalle sue obbligazioni, egli è nella libertà di conservare il fondo, pagando soltanto ciò che è dovuto al creditore surrogato, poichè non ha che temere da parte degli altri creditori del medesimo debitore;

2.° Che, nella medesima supposizione, se, in vece di pagare il creditore surrogato per liberarsi dalla sua azione, il terzo possessore lascia sequestrare il fondo, la spropriazione dev'esser fatta solo contro di lui, senz'esservi bisogno di chiamarvi il debitore, poichè non vi ha più interesse;

3.° Che se il prezzo della spropriazione eccede la somma dovuta al creditore surrogato, il di più apparterrà al terzo possessore, come proprietario di tutta la cosa, dopo l'estinzione del suo debito;

4.° Che perciò gli altri creditori del medesimo debitore, che non hanno affatto badato alla conservazione dei loro dritti domandando d'esser del pari surrogati nelle sue azioni, saranno necessariamente esclusi nella distribuzione del prezzo della vendita, poichè appartiene al terzo possessore quel che eccede la somma dovuta al creditore surrogato.

2273. Inutilmente si direbbe che mediante ciò noi accorderemmo un privilegio al terzo sequestrante; imperciocchè non siamo più qui in una ipotesi in cui tutti i creditori possono avere i medesimi dritti, atteso che l'uno ha conservato i suoi, mentre gli altri non hanno badato punto a conservare i loro. Quando dicesi che il primo sequestrante non ha privilegio, ciò deve intendersi del caso in cui si tratta di un pegno che è rimasto in comune, e che è venduto in danno del debitore comune; il che, sotto l'uno e l'altro rapporto, non si rinviene affatto allorchè il fondo è venduto in pregiudizio del terzo possessore che aveva acquistato le azioni del debitore.

Noi qui potremmo dar termine a questa dissertazione sulla surrogazione giudiziaria, e lasciare al lettore la cura di dedurre le conseguenze che naturalmente derivano dalle verità che abbiamo esposte; ma siccome non abbiamo trovato alcun autore che abbia trattato *ex professo* questa materia, e siccome vi si rannodano molte interessanti quistioni, sia rispetto alle prescrizioni, sia rispetto agli effetti della cosa giudicata, sia da ultimo rispetto ai dritti di preferenza tra i creditori; quistioni per la soluzione delle quali non è affatto inutile di aggiungere altri schiarimenti a tutto quello che precede, noi le sporremo perciò a modo di esempi, cominciando da una specie più semplice per servire di preliminare alle altre.

PRIMA SPECIE.

2274. Si è legata una possessione a Paolo che è mio debitore: la dimanda di rilascio di questo legato è direttamente nell'interesse del legatario, ed indirettamente nel mio; ed è necessario dimandarlo per aver dritto ai frutti della possessione legata.

Se Paolo è quegli che fa sì fatta domanda, il rilascio del legato sarà ordinato nel solo suo vantaggio personale.

Se Paolo mi cede il suo dritto in pagamento di quel che mi deve, e me lo cede interamente, io potrei ancora, dopo aver fatto notificare o notificando il mio atto di cessione all'erede, dimandare il rilascio della possessione, ed i frutti mi saranno dovuti dal dì della mia dimanda; perchè essendo divenuto proprietario dell'azione, ho acquistato il dritto di farmi aggiudicare tutto ciò che forma il suo obbietto.

Ma fintantochè non avrò promossa l'azione che mi è stata ceduta, o fatto notificare all'erede il mio atto di cessione, il legatario Paolo potrà ancora lui dimandare il rilascio; e, in questo caso, qualunque sia la sentenza del giudice, se vi ha contestazione sulla validità del legato, non mi rimane più alcun' azione a promuovere contro l'erede.

2275. Supponendo, in fatti, che il rilascio del fondo sia ordinato sulla dimanda ed a profitto del mio cedente, io potrò esigerne da lui la consegna, e sollecitare l'esecuzione della sentenza nel mio interesse; ma non potrò più nulla rivendicare, con una nuova azione, contro l'erede il quale in conseguenza dell'esecuzione della sentenza ha cessato legalmente d'esserne possessore.

Ammettendo, per contro, che il tribunale abbia dichiarato nullo il testamento, e rigettata l'azione di rilascio del

legato, e che il tutto sia passato senza che vi sia stata fra le parti alcuna collusione frodolenta in mio pregiudizio, mi si potrebbe opporre l' eccezione della cosa giudicata contro il mio cedente, atteso che non avendo notificato il mio acquisto, rispetto all'erede, non avrei alcun dritto, e per conseguenza costui non poteva essere tenuto a chiamarmi in causa; che al contrario, il mio cedente non avendo cessato d'averne il possesso rispetto a me, non ha cessato del pari d'essere l' agente o il contraddittore legittimo per rappresentarmi e difendermi nel giudizio su di un' azione che gli apparteneva a fronte del terzo possessore; in breve, questo caso è simile a quello della cessione di un credito ordinario, di cui il cedente può dimandare il pagamento e dar valida quietanza (1691 + 1537) fintantochè la cessione non è stata notificata al debitore.

2276. Se Paolo mi avesse ceduto una porzione del suo legato, una metà per esempio, io dovrei sempre notificare la mia cessione all'erede, senza la qual cosa il mio cedente potrebbe sempre dimandare il rilascio di tutto il legato, e la sentenza emessa dietro la sua dimanda produrrebbe, quanto alla mia porzione e nel mio interesse, i medesimi effetti di quelli che abbiamo indicato parlando della cessione totale dell' azione.

Ma fatta notificare all'erede la mia cessione parziale, sotto tutti i rapporti, l' azione di rilascio appartiene a Paolo ed a me, in proporzione dei nostri dritti.

Dal momento di sì fatta notificazione, il mio cedente ed io saremo due compadroni della medesima azione, e due comproprietari della cosa legata: e siccome io non potrei agire se non domandando il rilascio della mia porzione soltanto, similmente il mio cedente non potrebbe, agendo solo, dimandare se non la parte che si avesse ritenuto, atteso che nell' azione di rilascio egli non ha altro che una porzione soltanto, essendosene spogliato dell' altra.

2277. Da ciò risulta che, in questa ipotesi, chiunque di noi intenta solo l'azione di rilascio del legato, non potrà dimandare se non la sua metà, e gli effetti della sentenza che sarà resa col suo intervento, se vi è contestazione, saranno del tutto estranei all' altro; di tal che se il primo dimandante il rilascio perde la lite, l'eccezione della cosa giudicata non può esser opposta all' altro; e se per contro la guadagna, bisognerà sempre che il secondo intrapreuda a sua volta un nuovo giudizio, se l'erede volesse un'altra volta opporglisi come ha praticato col primo. La ragione di ciò si è che tutto è puramente personale per colui che intenta una lite, allorchè l'azione ha per obbietto una cosa che è per sua natura divisibile: e siccome niuno può stare in giudizio per un altro, similmente niuno può compromettere in giudizio quello che non gli appartiene, a meno che non abbia ricevuto intorno a ciò un mandato legale come quello della tutela di cui è rivestito il tutore per rappresentare il suo minore, o qualunque altra procura che qui non si suppone.

2278. Ne risulta eziandio che, quante volte l' uno di noi agirà solo, l'azione da lui intentata non avrà forza di fargli acquistare i frutti, nè quella d'interrompere la prescrizione nell'interesse dell' altro; e se costui non agisse affatto, da sua parte, a tempo utile, la sua azione rimarrebbe estinta. La ragione di ciò si è che quando un' azione è soltanto ceduta in parte; allorchè abbraccia un oggetto divisibile, come un campo, e si è notificata la cessione, il cedente ed il cessionario non sono, l'uno e l' altro, e l' uno come l' altro, se non parzialmente rivestiti di quest' azione: essi

non sono creditori solidali a ciascuno dei quali è dovuto il tutto; ma sono semplici comproprietarì aventi insieme dei dritti resi comuni tra loro; e, nel caso presente, io mi trovo, a fronte del mio cedente, nella medesima posizione in cui saremmo se, in vece di legare tutta la sua possessione a Paolo, il testatore ne avesse lagata a ciascuno di noi la metà: ora, è massima, in fatto di prescrizione, che la sola interruzione naturale giova al terzo interessato (2243 + 2149), per la ragione che essa riguarda l'intera possessione di colui che effettivamente è privato del possesso del fondo; che l' interruzione civile al contrario, giova solo a colui che l' ha cagionata, perchè essa non è giammai totale quando i dritti delle parti interessate sono divisibili, e sarebbe assurdo voler interrompere la prescrizione sul tutto, con un' azione che abbraccia e non può abbracciare altro che una parte della cosa (1).

2279. Prima che l'atto di cessione fosse notificato, il mio cedente potendo ancora agire pel tutto, avrebbe senza dubbio anche interrotto la prescrizione pel tutto; ma fatta questa notificazione, noi siamo divenuti due comproprietarì perfettamente indipendenti l' uno dall' altro, e ciascuno ha dritto ad agire nella proporzione del suo interesse alla cosa: d' onde risulta necessariamente la conseguenza che l'azione intentata dall'uno di noi deve interrompere la prescrizione fino a questa medesima concorrenza, poichè tutto ciò che eccede sì fatta misura è fuori i termini della dimanda che è stata fatta.

2280. Da ultimo egli è certo che dopo aver alienato la metà del suo dritto, il cedente ha potuto rinunziare all' altra metà a pro dell' erede, come poteva farne l'alienazione a titolo gratuito od oneroso a vantaggio di un altro, poichè egli disporrebbe della sua cosa. Per la medesima ragione deesi dire che nella mia qualità di cessionario io posso del pari alienare la mia porzione o rinunziarvi: ora chiunque di noi non abbia agito a tempo utile è reputato aver rinunziato alla sua azione, *alienare quoque dicitur qui non utendo amisit* (2): dunque essa si estingue; dunque tutto è finito per lui.

Questi principî essendo ben compresi pel caso della cessione volontaria, passiamo ora a quello della surrogazione giudiziaria, e vediamo in qual modo vi debbono essere applicati, rapportando sempre una specie all' altra.

SECONDA SPECIE.

2281. Paolo mi deve tremila franchi. Non mi sembra che egli sia nello stato di pagarmi, o almeno non vi bada punto.

Mi perviene la notizia o immagino che egli sia il vero padrone di un fondo posseduto con giusto titolo, da otto a nove anni, da un terzo che è vicino a prescriverlo. So che questo fondo sarebbe sufficientissimo a pagarmi di quello che mi è dovuto, se fosse posseduto dal mio debitore, e lo potessi far sequestrare a suo danno: ma Paolo non fa alcun atto contro questo terzo possessore, ed intanto è necessario intentare un'azione per interrompere la prescrizione che si avvicina al suo termine.

Cito Paolo innanzi al tribunale del suo domicilio, per procedere alla surrogazione che mi propongo di ottenere come mezzo d'esser pagato del mio credito.

2282. In questa posizione io potrei semplicemente conchiudere contro il mio debitore che non avendo soddisfatto il suo debito alla scadenza, piaccia al tribunale surrogarmi nei suoi

(1) Ved. DUNOD, trattato delle prescrizioni, pag. 59 e 61.

(2) L. 28, ff. *de verb. significat.*

dritti ed azioni verso il terzo possessore indicato, per farli valere nel mio interesse e fino alla concorrenza di quello che mi è dovuto.

Posso in oltre conchiudere che Paolo sia condannato a pagarmi nel termine di otto giorni, o qualunque altra dilazione, e non adempiendo io rimanessi, per effetto della sentenza a rendersi, surrogato nei suoi dritti ad azioni contro il terzo possessore di cui si tratta, per esser pagato sul fondo a rivendicarsi.

Questa seconda conclusione è migliore, perchè se il tribunale condanna il mio debitore a pagarmi, ho eventualmente sul fondo a rivendicarsi un' ipoteca giudiziaria che non avrei se la sentenza fosse resa sulla sola dimanda della surrogazione, senza nulla innovare nel mio titolo di credito.

2283. Il tribunale pronunziando sulla mia dimanda, o contradittoriamente o in contumacia, poco importa, fa dritto alle mie conclusioni, ed eccomi creditore surrogato nei dritti del mio debitore.

In questo primo stato di cose, io ho il dritto di surrogazione a fronte del mio debitore, in nome del quale la giustizia ha stipulato con me; ma non è affatto lo stesso rispetto al terzo possessore: siccome non si suppone che costui sia intervenuto nel giudizio di surrogazione, è uopo che io gli faccia notificare la sentenza, affinchè me ne potessi dire realmente impossessato rispetto a lui, come quando si tratta d' una trasmissione o di una cessione di azione. Fintantochè non avrò soddisfatto a questa formalità, il terzo possessore, il quale non mi riconosce affatto, potrà contrattare validamente col mio debitore, ed ottenere una rinunzia ad ogni sorte di azioni contro di lui; come nel caso della cessione convenzionale, non ancora notificata al debitore, costui può essere validamente quietanzato dal cedente, non ostante l'atto di cessione. Senza dubbio la rinunzia del mio debitore fatta in frode dei miei dritti, non mi priverebbe affatto di ogni mezzo; ma quello della surrogazione mi diverrebbe illusorio, per la ragione che il mio debitore non avendo più alcun' azione ad esercitare, sarebbe ben inutile di agire nella qualità di suo rappresentante: non avrei dunque altro che l'azione pauliana, la quale fornirebbe il modo onde ottenere il mio intento, come diremo in seguito.

2284. La surrogazione che mi è stata conceduta e che ho notificata, fa nascere tra il terzo possessore e me dei rapporti che non esistevano prima, quali debbono esserne gli effetti?

Essa mi pone eziandio in una nuova posizione col mio debitore, poichè ho acquistato a suo danno il possesso di un'azione che mi è stata data e che io non aveva prima.

È uopo sapere ancora quale potrà essere, per effetto di questa posizione, l'influenza dell'azione intentata dall'uno di noi soltanto, sia in rapporto alla prescrizione, sia in rapporto agli effetti della cosa giudicata.

Da ultimo, essa può mettermi ancora in concorrenza con altri creditori del terzo possessore o del mio debitore, ed egualmente fa mestieri conoscere il risultato di questo conflitto d'interessi con i terzi.

2285. E da prima quali sono i miei dritti rispetto al terzo possessore?

Non ostante la surrogazione pronunziata a mio pro, io non sono affatto il cessionario dell'azione di rivendicazione ad esercitarsi contro il terzo possessore: il mio credito non è stato innovato nel suo obbietto: io non sono altro che un creditore di una somma di danaro; ma creditore giudiziariamente impossessato d' un pegno. Se Paolo mi avesse ceduto i suoi dritti contro il terzo possessore, io potrei rivendicare il fondo per me stesso, ed

in caso di prospero successo mi apparterrebbe, perchè io era stato reso padrone dell' azione tendente a rivendicarlo ; ma non può esser lo stesso della surrogazione giudiziaria, che non mi è stata aggiudicata se non fino alla concorrenza di quello che mi è dovuto; l'azione di rivendicazione del fondo, contro il terzo possessore, non mi è stata data in proprietà, ma solo come pegno speciale del mio credito per ottenerne il pagamento sul prezzo della cosa a rivendicarsi ; e da ciò risultano tre interessanti conseguenze.

2286. *La prima*, che il terzo possessore potrebbe, per mantenersi in godimento, offrirmi il pagamento di ciò che mi è dovuto, poichè non ho altra cosa a ripetere.

2287. *La seconda*, che, come creditore surrogato, la mia azione, considerata nell' oggetto al quale si applica, non è *solidi persecutoria*, poichè io non potrei esigere per me nè il rilascio del fondo, nè l'intero prezzo ottenuto con la vendita dell'immobile, se eccedesse il mio credito.

2288. *La terza*, che quest'azione senz'essere una rivendicazione diretta e propriamente detta, è nondimeno quel che chiamasi in dritto *rei vindicatio utilis* : è questa un' azione reale, poichè intentandola, agisco contro un terzo che non mi deve nulla.

2289. Allorchè in forza della mia surrogazione mi dirigo contro il terzo possessore, se egli sostiene esser lui il legittimo proprietario del fondo, io debbo per contro dimostrare che l'immobile appartiene al debitore ai dritti del quale io sono surrogato, poichè la mia azione risguarda la sola cosa, e non può essere fondata che mediante sì fatta pruova.

Egli è evidente che tutte le eccezioni che potrebbero appartenere al terzo possessore contro il mio debitore, se costui comparisse, egli potrà oppormele del pari, perchè nella mia qualità di creditore surrogato, io non posso avere un dritto maggiore di quello del mio debitore, in nome del quale mi presento per agire.

2290. Ma il terzo possessore non potrebbe qui, come nel caso dell'azione pauliana di cui parleremo più sotto, rinviarmi contro il mio debitore: non potrebbe dirmi che io non ho il dritto di turbarlo nel suo godimento, finchè colui che personalmente mi è obbligato può pagarmi. La ragione di ciò si è che agendo come creditore surrogato non promuovo affatto un' azione che mi appartiene direttamente : io agisco qual rappresentante del padrone dell' azione; mi si possono dunque opporre le stesse eccezioni che il mio debitore diretto sarebbe obbligato di soffrire se agisse egli medesimo: ora se egli intentasse la sua azione di rivendicazione, certamente il terzo possessore non potrebbe far dichiarare inammessibile la sua dimanda, opponendogli che egli è abbastanza ricco senza il fondo rivendicato, e di cui non ha per nulla bisogno per pagare i suoi debiti. Una simigliante eccezione non mi si può dunque opporre quando io agisco come surrogato ai suoi dritti.

2291. Se, dimostrando che il fondo rivendicato realmente appartiene al mio debitore, guadagno la lite contro il terzo possessore, avrò fatto un gran passo di più, ma non è tutto finito, perchè non ho ancora il dritto di chiedere per me medesimo l' aggiudicazione del fondo.

In forza della sentenza che mi ha surrogato nei dritti del mio debitore, l' azione di rivendicazione mi è stata aggiudicata come pegno del mio credito: ma per effetto della seconda sentenza che ho ottenuto contro il terzo possessore, il mio primo pegno si è realizzato sul fondo, il quale da allora si trova a mia disposizione, per essere venduto affinchè mi fosse pagato il mio credito mercè il prezzo ritratto.

2292. Qui si tratta di una nuova istanza di spropriazione, e si vuol sapere contro chi debbo dirigerla per agire regolarmente.

Se il mio debitore si è unito a me per dimandare la rivendicazione nel suo interesse, o se, intervenuto più tardi, ma a tempo utile, abbia fatto dichiarare dal tribunale che la sentenza che io ho ottenuta gli è comune, io contro di lui, come debitore sequestrato, debbo dirigere la spropriazione del fondo; e se il terzo possessore avesse dei dritti d'indennità a reclamare per ispese di riparazioni o miglioramenti in ragione delle quali pretendesse conservare il possesso del fondo sino al loro pagamento (867 + 786), egli non avrebbe altro a dimandare come terzo sequestrato.

Se per contro il mio debitore si fosse rimasto neghittoso senza nulla dimandare per se stesso, e se avesse tacitamente rinunziato alla sua azione, facendola prescrivere, ed a più forte ragione se vi avesse rinunziato in un modo espresso, la spropriazione sarebbe regolarmente fatta contro il solo terzo possessore, il quale sarebbe ammessibile a sostenere che il mio debitore, non avendo più alcun dritto sul fondo, non dev'esser citato nell'istanza per appropriarsi il di più del prezzo, se ve ne rimanesse dopo pagato il mio credito; atteso che, come faremo vedere tra poco, l'azione promossa a mia istanza soltanto non potrebbe interrompere la prescrizione nell'interesse del mio debitore, e la sentenza da me ottenuta non deve affatto giovargli.

Tali sono le conseguenze dei rapporti d'interessi che la sentenza di surrogazione produrrà tra il terzo possessore e me.

2293. Vediamo in secondo luogo quali sono gli effetti della surrogazione relativamente ai dritti che il mio debitore conserva tuttavia contro il terzo possessore; e quale dev' essere, tra questo debitore e me, l'influenza dell' azione dell' uno su i dritti dell'altro, sia in rapporto all'eccezione della cosa giudicata, sia in rapporto all'interruzione della prescrizione.

Se Paolo, per liberarsi dalla sua obbligazione verso di me, mi avesse ceduta la sua azione di rivendicazione, e sì fatta cessione fosse stata notificata al terzo possessore, il mio cedente non sarebbe affatto ammessibile a rivendicare egli medesimo, poichè l' azione di rivendicazione non è assolutamente più sua. Ei non dev' essere citato, nè intervenire nel giudizio, poichè è un estraneo. Però non è affatto lo stesso nel caso della surrogazione giudiziaria; non ostante la notificazione della sentenza che mi ha surrogato nei dritti del mio debitore, costui può sempre esercitare la sua azione di rivendicazione, per la semplice ragione che la mia surrogazione non lo ha spogliato del suo dritto di proprietà sul fondo a rivendicarsi; io sono sempre un creditore di una somma di danaro, e non un creditore del fondo; l' immobile per me non è altro che un pegno giudiziario, ed il pegno non è giammai la proprietà del creditore guarentito: Paolo dunque incontrastabilmente ha dritto ad unirsi meco per ispropriare il terzo detentore.

2294. Oltracciò, se io trascurassi di far correre la mia dimanda, e Paolo si presentasse per agire solo, la sua azione di rivendicazione annullerebbe la mia, in guisa che qualunque fosse la sentenza emessa in conseguenza della sua azione già promossa, io non potrei più agire con una nuova azione contro il terzo possessore.

Supponendo, in fatti, che Paolo mio debitore fosse rimasto vincitore nella lotta giudiziaria, io non avrei più nulla a dimandare contro il terzo possessore, il quale, non dovendomi alcuna cosa personalmente, si trove-

rebbe evitto del fondo. Non più contro di lui, poichè non possiede, ma solo contro il mio debitore rientrato in possesso del suo fondo, potrei far sequestrare l'immobile per esser pagato sul prezzo.

2295. A più forte ragione dee dirsi che Paolo agendo solo, interromperebbe la prescrizione tanto nel suo interesse quanto nel mio; perchè l'azione che tende a salvare il fondo pel debitore deve necessariamente giovare al creditore di cui salva anche il pegno. Se dunque Paolo, dopo aver promossa la sua azione a tempo utile, sospendesse la procedura, io potrei a mia volta, e fino a che la sua istanza non fosse perenta, presentarmi come creditore surrogato per proseguire il giudizio, ed agire a mia istanza, anche dopo il tempo in cui la prescrizione fosse stata acquistata dal terzo possessore, nel caso che prima non fosse stato affatto chiamato in giudizio dal mio debitore.

2296. Supponendosi per contro che la rivendicazione esercitata da Paolo fosse stata rigettata come mal fondata, la sua azione annullerà egualmente la mia, e l'eccezione della cosa giudicata graviterà su me, perchè dichiarando Paolo non proprietario del fondo rivendicato, il tribunale avrà implicitamente, e per una conseguenza necessaria, dichiarato altresì che il fondo non potea essermi dato in pegno del mio credito. La surrogazione ad un dritto apparente e puramente illusorio deve necessariamente estinguersi, come senza oggetto, dal momento in cui si giudica, con un contradittore legittimo, che questo dritto non avea alcuna realtà: ora il debitore, come abbiamo detto altrove (1), è il vero contradittore legittimo rispetto a tutti i suoi creditori, anche relativamente a quelli che sono ipotecarî, per agire e difendersi in tutti i dritti che gli appartengono e che sono la guarentigia dei suoi debiti: donde risulta che gli effetti della sentenza resa contro Paolo graviteranno su me, e che bisognerà appellarne per abbatterli: a meno che non vi sia stata collusione frodolenta, praticata in mio pregiudizio, tra il mio debitore ed il terzo possessore, nel qual caso avrei il mezzo dell'opposizione di terzo.

(1) Ved. il n° 1304 e seg.

2297. Ma se avessi, nella mia qualità di creditore surrogato, promossa l'azione di rivendicazione contro il terzo possessore, mentre che Paolo avrà taciuto, e si avrà astenuto da ogni dimanda, avrei egualmente interrotto la prescrizione, tanto nel suo interesse quanto nel mio; e la sentenza resa pro o contro di me potrebbe giovargli o nuocergli?

Primamente, l'azione da me solo promossa interromperebbe la prescrizione, anche rispetto al mio debitore? Costui, dopo esser rimasto neghittoso durante il rimanente del tempo necessario per compiersi la prescrizione a pro del terzo possessore, potrebbe, giovandosi dell' interruzione causata da me, offrirmi il mio pagamento, e rivendicare l' intero fondo da me sequestrato, ma non ancora venduto? e nel caso di vendita, se in vece di 3000 fr. che mi sono dovuti, se ne fossero ottenuti 6000 fr., Paolo potrebbe ripetere i 3000 fr. che rimangono dopo pagato il mio credito? Il terzo possessore in danno del quale si è effettuata la vendita, non avrebbe per contro dritto ad esigere questo di più di prezzo?

Senza dubbio in qualunque stato della causa Paolo può sempre offrirmi il pagamento di quello che mi è dovuto, e mercè questo pagamento, egli medesimo sarà surrogato nell' azione che ho conservata promovendola; ma siccome la mia azione era mobiliare ed il suo obbietto era limitato a soli 3000 fr., rientrando in mio luogo e

vece, per effetto del pagamento fattomi, egli non avrà nulla di più a ripetere in forza della surrogazione da lui acquistata.

2298. Si vede già, che l'azione intentata dal creditore surrogato soltanto, non deve affatto interrompere la prescrizione nell' interesse del debitore. Egli è certo, in fatti, che l'interruzione civile non deve regolarmente giovare se non a colui che la produce; che questo punto di dottrina, insegnato dagli antichi autori (1), come fondato sulla legge romana la quale dice che trattando o agendo su i nostri interessi, noi non possiamo acquistare o conservare alcun dritto per un altro, *nec paciscendo nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest* (2), dev' essere lo stesso oggidì sotto l'impero del nostro codice civile, poichè esso vuole egualmente (1165 + 1118) che i nostri atti e convenzioni hanno effetto solo tra le parti contraenti, senza pregiudicare nè giovare ai terzi.

2299. Le leggi ci indicano due soli casi di eccezione a questa regola. Il primo allorchè colui che promuove un' azione, agisce o è reputato agire nell' interesse di un altro, come avente sul proposito un mandato legale o convenzionale; tali sono i tutori per le azioni del minore, il gerente di una società che ha ricevuto una procura per chiamare in giudizio i debitori solidali gli uni verso gli altri: il secondo, allorchè l'azione che è simultaneamente nell'interesse di molti, risguarda una cosa che non può dimandarsi in parte, per la ragione che è indivisibile di sua natura.

Egli è facile immaginare che quando è un tutore o qualunque altro amministratore, o il gerente di una società il quale, in sì fatta qualità, promuove un'azione, egli deve interrompere la prescrizione per tutti coloro che hanno un interesse nella cosa confidata alla sua amministrazione, poichè egli è il mandatario di costoro, ed in conseguenza essi sono reputati agire pel suo ministero.

Quanto ai creditori solidali che, secondo la definizione dataci dal codice, sono coloro a ciascuno dei quali il titolo dà espressamente il dritto di dimandare il pagamento dell' intero credito (1197 + 1150), salvo a dividerne in seguito il benefizio con gli altri, l'azione dell'uno deve ancora interrompere la prescrizione per tutti (1199 + 1152), poichè tra loro vi è una tale connessione d'interessi nel credito, che ciascuno in particolare ha il dritto di dimandare l' intero e per tutti.

2300. Ma niente di simigliante avvi nella quistione che trattiamo: perocchè, quando nella mia qualità di creditore giudiziariamente surrogato, io chiamo in giudizio il terzo possessore per far sequestrare il fondo che possiede, a fin d' esser pagato del mio credito sul prezzo, io non agisco affatto nell' interesse del mio debitore per tutto quello che può eccedere la somma che mi è dovuta, e so che nol potrei, perchè non ho ricevuto alcun mandato da lui a questo proposito; non ne ho ricevuto alcuno, perchè non ha neanche acconsentito alla mia surrogazione: non l' ho potuto ricevere dalla giustizia, poichè tutt' altro le ho chiesto, ed ella non poteva aggiudicarmi ciò che non le ho affatto domandato. Se può dirsi che agendo in nome altrui, io agisco come *procurator*, ciò è soltanto come *procurator in rem meam*, limitando la mia azione a quel che mi è dovuto, perchè non ho uopo di altro che del mio pagamento, ed il tribunale che mi ha surrogato, ha voluto accor-

(1) Ved. DARGENTRÈ, sull'art. 266 della consuetudine di Bretagna, cap. 4; — e DUNOD, trattato delle prescrizioni, p. 61.

(2) L. 73, § 4, ff. *de regul. jur.*

darmi il mezzo onde ottenerlo. È vero che anche limitando in ciò tutti gli effetti della mia azione, il mio debitore profitterà del mio stesso vantaggio, in quanto che sarà liberato dalla sua obbligazione mediante il pagamento che otterrò con la vendita dell'immobile; ma per quel che spetta al di più del prezzo, o al di più del fondo, la mia azione si limita in ciò e non si estende al di là, perchè io non ho ricevuto alcun mandato per agire come *procurator in rem alterius*, e d'altronde non ho per me medesimo nè il dritto, nè la facoltà di dimandare quel che ne sarà fatto del di più fondo; se sarà venduta una sola parte per pagarmi, o il di più del prezzo che verrà ritratto con la vendita al di là della somma dovutami.

2301. L'uno de' creditori può ben conservare all'altro la prescrizione, quando le loro azioni riguardano simultaneamente una cosa che è di sua natura indivisibile, come per esempio, una servitù (710+631): perchè sotto questo rapporto tra loro vi è identità ed indivisibilità d'interesse.

Ma come mai vi sarebbe identità ed indivisibilità d'interesse tra il debitore ed il creditore surrogato, allorchè i loro dritti, relativamente al terzo possessore, sono talmente distinti e separati che l'uno non può domandare se non danaro, mentre l'azione dell'altro riguarda il solo immobile? Come mai vi sarebbe identità ed indivisibilità d'interesse se il solo dominio deve essere rivendicato dall'uno, e non può ripetersi dall'altro se non un dritto di pegno che è esclusivo di quello di proprietà? Come mai vi sarebbe identità ed indivisibilità d'interesse, se l'uno deve ripetere l'intero mobile, e l'altro non può esigere che un valore numerico e determinato che può anche equivalere alla minima parte del fondo? Come mai si potrebbe concepire che costoro sieno creditori solidali se i loro dritti risguardano oggetti sì differenti?

2302. Allorchè ho chiamato in giudizio il terzo possessore, egli avrebbe certamente potuto, fin dal primo momento, arrestare la procedura, offrendomi il pagamento di quello che mi era dovuto, e, mediante ciò, il fondo non potendo più essere sequestrato a mia istanza, sarebbe rimasto tra le sue mani come prima. Come mai allora non avrebb'egli continuato a prescrivere contro il mio debitore rimasto tuttavia indolente, senza punto disturbare il suo pacifico possesso? Nulladimeno in questo medesimo caso la mia azione avrebbe prodotto tutto il suo effetto: dev' essere dunque lo stesso eziandio allorchè il terzo possessore, in vece di pagarmi, soffra che l'immobile sia sequestrato a mia istanza, perchè rimane sempre il solo possessore del fondo, ed il suo possesso è egualmente pacifico rispetto al mio debitore che non gli dimanda nulla.

2303. Senza dubbio il mio debitore non potrebbe, in pregiudizio dei miei dritti, rinunziare validamente all'azione di rivendicazione, dal momento che io ne ho il dritto mercè la sentenza di surrogazione, notificata al terzo possessore; ma perchè non vi potrebbe rinunziare nel suo interesse e per tutto quello che eccede il mio credito? Certamente niuno dirà che sì fatta rinunzia così limitata non gli sia permessa: niuno oserà sostenere che egli non possa validissimamente farla: egli intanto la fa, quantunque in un modo tacito, allorchè lascia prescrivere senza punto brigarsene, poichè la legge vuole allora che egli sia reputato aver rinunziato ai suoi dritti.

2304. Inutilmente si dirà che facendo sequestrare l'intero fondo, estendo la mia azione sul tutto, e per conseguenza interrompo ancora la prescrizione pel tutto. Sì fatta obbiezione è di poco momento.

In primo luogo, se è certo che la vendita di una parte dell'immobile è sufficiente ad estinguere il mio credito, il terzo possessore potrà far restringere il mio sequestro a questa porzione soltanto, perchè non posso avere il dritto di nuocergli sequestrando il tutto senza interesse per me medesimo, secondo quel che si pratica nel caso di sequestro di mobili (1).

In secondo luogo, quand' anche facessi sequestrare l' intero immobile, ed il terzo possessore non vi si opponesse, sì fatta circostanza non fa per nulla cambiare la diversità dei miei interessi con quelli del mio debitore: essi non sono affatto per questo motivo indivisibili o confusi, poichè non è il fondo l' oggetto della mia azione, come lo è rispetto alla sua, se egli trattasse di rivendicarlo: e la mia azione non è sempre *solidi persecutoria*, poichè la mia dimanda si limita ad una porzione del prezzo eguale alla somma che mi è dovuta.

In breve, il sequestro è fatto sul tutto solo come mezzo di ottenere il pagamento di una somma determinata, e non perchè il tutto è l' oggetto della mia azione; e fintantochè non si può determinare con certezza che la vendita di una porzione darà un prodotto sufficiente per pagarmi, io sempre avrò dritto a far sequestrare il tutto, per non essere obbligato a cominciare un secondo giudizio; ma sì fatte circostanze non cambiano affatto l'oggetto della mia azione, la quale rimane sempre la stessa.

Conchiudiamo dunque che allora quando un creditore giudiziariamente surrogato nell'esercizio delle azioni del suo debitore, agisce in questa qualità contro un terzo possessore, l'interruzione civile della prescrizione non giova al creditore.

2305. Per quel che riguarda la quistione di sapere quali debbono essere, rispetto al debitore, gli effetti della cosa giudicata tra il creditore surrogato ed il terzo possessore, è uopo esaminarla sotto due punti differenti, perchè essa può presentarsi in due ipotesi opposte, secondo che la sentenza provocata dal creditore surrogato, agendo solo, gli sarà stata favorevole o contraria.

Supponiamo da prima che nella mia qualità di creditore surrogato alle azioni di Paolo mio debitore, io abbia citato il terzo possessore, concludendo che il dritto di proprietà di Paolo fosse giudiziariamente riconosciuto, e che in conseguenza mi fosse permesso di far sequestrare e vendere il fondo secondo le formalità della legge, per esser pagato sul prezzo; ma avviene che la mia dimanda non è ammessa, per la ragione che il terzo possessore si è fatto dichiarare legittimo proprietario del fondo: Paolo, mio debitore, che non è stato chiamato in questo giudizio, è suscettivo dell' eccezione della cosa giudicata?

Sì fatta quistione dev' esser decisa in un senso negativo: e fino a che non si sarà prescritto contro Paolo, egli ha sempre dritto ad intentare la sua azione diretta di rivendicazione.

Egli è certo, in fatti, che il creditore non può stabilirsi contradittore legittimo, per agire o difendere nell' interesse del vero proprietario, perchè questi non ottiene il suo dritto di proprietà dal creditore.

2306. Allorchè il debitore comparisce in giustizia da attore o convenuto, per rivendicare o conservare il suo fondo, tutti i suoi creditori sono rappresentati nella sua persona, perchè essi sono i suoi aventi causa, ed in sì fatta qualità possono avere sulla cosa litigiosa un dritto di pegno che è necessariamente subordinato alla riconoscenza e dichiarazione del dritto di proprietà del debitore. Ecco perchè ad ognuno di essi può opporsi l' eccezione della cosa giudicata contro di co-

(1) Art. 622+713 del codice di procedura.

stui, senza che sia necessario di chiamarli nominatamente alla lite (1).

Ma quando il vero proprietario si presenta dopo che il suo creditore giudiziariamente surrogato è rimasto perditore, le cose non si sono mutate affatto per lui, perchè il creditore non ha potuto compromettere in giudizio una proprietà che non gli apparteneva, e non può dirsi che siasi giudicato nell' interesse del proprietario il quale non riceve affatto il suo dritto dalla persona che è stata condannata: in guisa che qui veramente è un altra persona che agisce e che rivendica un dritto sul quale non si è per nulla giudicato relativamente a lei; e per sì fatto motivo non le si può opporre l' autorità della cosa giudicata (1351+1305) (2).

A dir breve, l'eccezione della cosa giudicata col proprietario, deve gravare sul creditore surrogato, perchè costui essendo l' avente causa nei dritti dell'altro, non può averne più di lui: ma sì fatta eccezione non può retroagire dalla persona dell' avente causa a quella del proprietario, perchè ciò che discende non rimonta giammai; *Julianus scribit exceptionem ei judicatae a persona auctoris ad emptorem transire solere; retro autem ab emptore ad auctorem reverti non debere* (3).

2307. Supponiamo da ultimo che il creditore surrogato abbia fatto dichiarar valido il dritto di proprietà del debitore, e che avendo sequestrato il fondo, il prezzo della vendita abbia ecceduto la somma di quello che gli è dovuto e delle spese fatte per giugnere a questo risultato, il debitore che era proprietario del fondo venduto ha dritto ad esigere l' eccedente, come se fosse intervenuto nella causa e l'immobile fosse stato venduto contro di lui?

Avvegnachè in generale sia permesso rendere migliore la condizione altrui, in questo senso che colui la cui sorte si è migliorata non dev' essere ammesso a querelarsene, nulladimeno per poter guadagnare come per poter perdere una lite nell' interesse di un altro, è uopo essere il suo rappresentante; e però il creditore non avendo potuto rappresentare il proprietario per perdere, non ha potuto del pari rappresentarlo per guadagnare. È uopo dunque che costui chiami un'altra fiata in giudizio il terzo possessore contro del quale si è fatta la spropriazione, per far dichiarare comune la sentenza di evizione a fin d'essergli aggiudicato il rimanente del prezzo dell'immobile venduto; ed è necessario che egli agisca a tempo utile, poichè se lascia prescrivere, tutto è finito per lui.

Senza dubbio raramente può rinvenirsi un terzo possessore talmente ostinato che azzardi un nuovo giudizio col proprietario del fondo, dopo aver perduto in un primo col creditore surrogato; ma in fine ciò è possibile, e può anche avvenire che il terzo possessore avesse, per agire in sì fatto modo, motivi tali che non lo si dovesse affatto accusare di temerità, come, per esempio, se fosse certo che sia stato difeso male la prima volta; o se, dopo la sentenza resa contro di lui, avesse acquistato nuovi titoli di cui non aveva potuto far uso prima.

2308. Possiamo aggiungere che tutti i ragionamenti che abbiamo fatto innanzi per istabilire che il creditore surrogato che agisce solo non interrompe affatto la prescrizione nell' interesse del proprietario, per tutto quel-

(1) Ved. il n° 1304.

(2) Ved. nel nuovo repertorio, alla parola *cassazione*, § 8, ove questa drottrina è stata identicamente stabilita da MERLIN e sanzionata da un arresto della corte suprema il 15 aprile 1806.

(3) L. 9, § 3, ff. *de except. rei judicat.*, lib. 44, tit. 2.

lo di cui il valore del fondo eccede il credito dell'attore, ritornano qui con egual forza su gli effetti della cosa giudicata: imperciocchè, se la sentenza ottenuta dal creditore dovea giovare al proprietario, la prescrizione sarebbe stata necessariamente interrotta per lui: bisogna dunque che egli non ne profitti per nulla, poichè non vi è stata interruzione di prescrizione nel suo interesse.

2309. Vediamo infine quale dev'essere il rapporto degl'interessi che possono avere il creditore surrogato e gli altri creditori presentandosi per concorrere con lui, alla distribuzione del prezzo dell'immobile sequestrato e venduto a sua istanza.

Il creditore surrogato può trovarsi in concorso con i creditori del terzo possessore evitto, se, per esempio, quest' ultimo avesse fatto eseguire sul fondo delle riparazioni o miglioramenti il cui prezzo fosse tuttavia dovuto; ed in questo caso i creditori del prezzo delle opere di questa doppia specie sono preferiti al creditore sequestrante (1634 e 2103 |-1480 e 1972).

Il creditore surrogato può trovarsi altresì in concorso con altri creditori del medesimo debitore, i quali è uopo dividerli in tre classi, di cui la prima comprende i creditori ipotecari; la seconda quelli, che senza aver ipoteca, si opponessero alla distribuzione del prezzo della vendita, in un tempo in cui il debitore comune non ancora fosse decaduto personalmente da ogni dritto all'immobile; finalmente la terza quelli che si fossero presentati per agire dopo la decadenza di costui.

2310. 1.° Se vi sono creditori ipotecarî, debbono essere preferiti al sequestrante, purchè non fosse anch'egli ipotecario, o se avendo un'ipoteca, fosse posteriormente iscritta;

2311. 2° Presentandosi altri creditori del medesimo debitore per concorrere in un tempo in cui costui non ancora è personalmente decaduto dai suoi dritti, ed il creditore surrogato e sequestrante non abbia come essi alcuna ipoteca sul fondo, il prezzo della vendita sarà loro distribuito indistintamente in proporzione dei loro crediti, poichè l'immobile è sequestrato e venduto in danno del loro debitore comune, e le nostre leggi non accordano alcun privilegio in favore del primo sequestrante.

2312. 3° Se, posteriormente alla surrogazione acquistata dal creditore sequestrante, il debitore ha rinunziato ai suoi dritti sull'immobile, a fronte del terzo possessore, o se ha incorso nella decadenza tacita facendo prescrivere, il prezzo della vendita spetterà a questo solo creditore, e se eccede la somma del suo credito, il di più apparterrà al terzo possessore, in esclusione degli altri creditori che non hanno a tempo utile ricorso egualmente al mezzo dalla surrogazione, poichè essi non potrebbero ricever nulla per sì fatto modo che loro è necessariamente negato dal momento che il loro debitore, decaduto da tutti i suoi dritti, non potrebbe nulla esigere per se stesso;

2313. 4° Se il debitore, non avendo ancora rinunziato ai suoi dritti nè in modo espresso o per atto positivo, nè tacitamente o mediante la prescrizione, potesse ancora dimandare che la sentenza resa col creditore sequestrante gli fosse dichiarata comune, per ottenere il rimanente del prezzo della vendita, in esclusione del terzo possessore, gli altri creditori non sarebbero affatto decaduti, poichè potrebbero ancora usare del mezzo della surrogazione per concorrere per contributo col creditore sequestrante.

TERZA SPECIE.

2314. Supponiamo che un erede abbia rinunziato ad una successione che

era chiamato a raccogliere, in qual modo i suoi creditori potrebbero agire contro sì fatta rinunzia, per farsi pagare su i beni della successione rinunziata dal loro debitore?

Sì fatta quistione può presentarsi in due ipotesi del tutto differenti, secondo che l'erede del grado susseguente o qualunque altro coerede avrà già accettata la successione, ovvero la eredità sarà tuttavia vacante nel momento in cui il creditore si presenterà per far valere i suoi dritti.

Ammettiamo da prima che un coerede del grado susseguente abbia già accettata la successione quando il creditore del rinunziante intenti un'azione contro l'atto di rinunzia come fatto in pregiudizio dei suoi dritti.

In questa prima ipotesi egli non può avere altra via che quella che gli dà l'azione pauliana, di cui parleremo più sotto: bisogna provare che il suo debitore si sia reso colpevole di frode con una rinunzia che lo riduce in uno stato d'insolvibilità; vale a dire che sarà obbligato innanzi tutto spropriare i beni che potessero tuttavia rimanere al rinunziante, e solo dopo aver dimostrato, mediante ciò, l'insufficienza dei suoi mezzi, potrà addentare i beni della successione ripudiata, dirigendosi contro l'erede che l'ha già accettata.

Non potrà invocare il mezzo della surrogazione, perchè tutto è terminato per l'erede che ha rinunziato ad una successione, dal momento che è stata accettata da un altro erede (790 + 707); laonde il rinunciante non avendo più personalmente alcun dritto per ritrattarsene, non è più possibile di agire in suo nome. Il creditore che, in questo caso, dimanderebbe la surrogazione, sarebbe in contradizione con i suoi interessi; imperciocchè dimandando d'esser posto nel luogo e vece dell'erede irrevocabilmente decaduto da tutti i suoi dritti, richiederebbe uno stato di privazione per se stesso.

2315. Supponendosi per contro che la successione alla quale si è rinunziato, non ancora sia stata accettata da alcun erede, e che perciò il rinunziante sia ancora ammessibile a raccoglierla, secondo le regole spiegate nella sezione precedente (1), i suoi creditori, presentandosi in questo stato di cose, potranno usare del mezzo della surrogazione, dimandando l'esercizio dei dritti ed azioni del loro debitore, per riprendere la successione, o nella successione, fino alla concorrenza di ciò che sarà necessario per esser pagati.

In questo caso i creditori non sono punto obbligati a provare la frode; come quando fanno uso dell'azione pauliana. Non sono tenuti a spropriare innanzi tutto i beni propri del debitore, onde provare che si è ridotto nello stato d'insolvibilità rinunziando alla successione che gli era deferita, e che perciò sì fatta rinunzia è un atto di frode praticato in loro danno. Due ragioni militano a loro pro per essere ammessi a sì fatta spropriazione; l'una perchè si tratta di una successione vacante, e quindi non possono cagionare alcuna turbativa a chicchessia; l'altra, perchè essi dimandano ciò che il loro debitore poteva ancora dimandare egli medesimo.

2316. Non ostante una simigliante accettazione, fatta dai soli creditori, la successione non cangerebbe di stato; rimarrebbe sempre vacante, perchè i creditori, avvegnachè esercitano i dritti del loro debitore, non sono affatto eredi; non possono succedere *in universum jus*, promuovendo un'azione che non è *solidi persecutoria*; un'azione che tende ad ottenere un determinato pagamento su di una massa indeterminata di beni: bisognerebbe dunque sempre dare loro un con-

(1) Ved. il n° 2211 e seg.

tradittore legittimo, nominando un curatore all'eredità giacente, se non ne fosse stata già provveduta.

È dunque certo che quantunque i creditori dell'erede che ha rinunziato, si sieno fatti surrogare nei dritti del loro debitore per esser pagati su i beni della successione, sì fatta eredità è tuttavia vacante e deve rimanere nel medesimo stato, fintantochè non sarà stata accettata da un'altra persona qualunque avente la qualità di erede. Egli è certo eziandio che i creditori che sono a tempo utile surrogati nelle azioni del loro debitore, hanno un dritto irrevocabilmente acquistato per effetto di sì fatta surrogazione che un altro erede non può loro togliere accettando la successione, poichè non vi potrebbe più ritrovare quello che è stato legalmente distratto a pro dei creditori surrogati. Da ciò risultano parecchie conseguenze che è uopo notare.

2317. *La prima,* che l'erede che ha rinunziato, può eziandio ritrattarsi, poichè questa facoltà gli è concessa dalla legge, fino a che l'eredità è giacente.

2318. *La seconda*, che l'erede del grado susseguente può eziandio accettarla, poichè la successione gli rimane devoluta per la rinunzia del primo, quante volte però non l'abbia rivocata.

2319. *La terza*, che i creditori del rinunziante che hanno ottenuto la surrogazione dei suoi dritti, allorchè le cose rimanevano ancora intatte, debbono esser pagati su i beni della successione, non ostante che un erede del grado susseguente l'accetti in seguito, e rimangano altri beni ancora tra le mani del loro debitore; perchè avendo acquistato un dritto prima che il secondo erede si presentasse, la sua accettazione non può loro nuocere, ed avrà per obbietto quel che rimarrà dopo che essi saranno stati pagati.

2320. *La quarta*, che quando un erede del grado susseguente ha accettata la successione che rimaneva tuttavia vacante, l'erede che l'ha rinunziata non può più accettarla, perchè vi ha contratto tra essi: d'onde segue necessariamente che se, nell'intervallo, i creditori del rinunziante hanno dimandata la surrogazione nei suoi dritti, essi debbono raccogliere il tutto, perchè la surrogazione essendo stata loro aggiudicata nel loro interesse, il rinunziante deve sempre rimanere decaduto dal di più di tutti i beni della successione (788 + 705).

2321. *La quinta* finalmente, che se, dopo l'accettazione dell'erede del grado susseguente, si presentassero altri creditori del rinunziante che non avessero, come i primi, ottenuta la loro surrogazione, mentre l'eredità era giacente, essi debbono esser pagati su i beni del loro debitore, mentre gli altri lo saranno direttamente su quelli dell'eredità, senza che loro si possa opporre la medesima eccezione.

QUARTA SPECIE.

2322. Allorchè i beni di un uomo conjugato sono spropriati dai suoi creditori, coloro a pro dei quali si è obbligata la moglie, possono invocare, gli uni in preferenza degli altri, una priorità d'ipoteca in nome di lei: e nelle liti di questa natura debbonsi applicare i principî che abbiamo fermato in fatto di surrogazione giudiziaria.

Per vie meglio far comprendere questa materia è uopo sporre le più minute particolarità.

A termini dell'articolo 2135+2021 mod. del codice, la moglie può avere, su i beni del marito, varie ipoteche ben distinte, e che hanno gradi differentissimi.

Ella ha per ragione della sua dote e delle convenzioni matrimoniali un'ipoteca che si computa dal giorno del suo matrimonio.

Ella ha per i capitali dotali provvenienti da eredità ad essa pervenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, un' ipoteca che si computa dal giorno dell' apertura delle successioni, o dal giorno che le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Finalmente, per l'indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento dei proprî beni alienati, ella ha un' ipoteca che si computa dal giorno dell'obbligazione o della vendita.

2323. Per giugnere all' applicazione della nostra teorica relativamente alla surrogazione, supponiamo che una moglie abbia ricevuto in dote la somma di 12,000 fr. e che durante il suo matrimonio abbia successivamente, e per due impronti, ciascuno di 12,000 fr., garentito l'imprestatore con suo marito; ella in questo modo sarà creditrice ipotecaria sui beni del marito della somma di 36,000 fr., cioè per 12,000 dal giorno del matrimonio, e qui il credito è puro e semplice. Sarà inoltre creditrice degli altri 24,000 fr. dalla doppia data di ciascuno dei prestiti di 12,000 fr.; ma qui i suoi crediti sono condizionali e per indennità soltanto, pel caso in cui il marito non pagando, fosse ella obbligata a soddisfarli.

Si potrebbe supporla eziandio creditrice ipotecaria con altre date e per ragioni diverse, come per eredità raccolte, o donazioni fattele; ma tutto ciò che verrà deciso in uno di questi casi essendo applicabile agli altri, noi non ci allontaneremo affatto dai termini della nostra prima ipotesi che è la più semplice.

Se, in un simile stato di cose, i beni del marito sono spropriati, bisognerà, per fissare i dritti dei suoi creditori, paragonare coloro a pro dei quali si è obbligata la moglie con quelli che si sono contentati dell'obbligazione del marito; inoltre paragonare tra loro quelli che, avendo contrattato con la garentia della moglie, possono avere dei titoli e dritti di preferenza a far valere tra loro.

2324. E da prima tutti coloro a pro dei quali si è obbligata la moglie si trovano per questo solo motivo allogati tra i creditori ipotecarî aventi il dritto di preferenza su lei e su tutti gli altri creditori ipotecarî posteriori a lei; perchè possono forzatamente farsi surrogare nei dritti ed azioni ipotecarie della loro debitrice, per promuoverle in suo nome, e col dritto di preferenza su coloro a pro dei quali si è obbligato il solo marito, e contro di cui non avessero affatto acquistato i medesimi vantaggi risultanti da ipoteche anteriori.

E però, nel caso supposto, i creditori con i quali la moglie ha contrattato, avranno il dritto innanzi tutto di dimandare una prima collocazione di 12,000 fr. dalla data della celebrazione del matrimonio della loro debitrice; dopo una seconda collocazione di una egual somma dalla data del primo prestito sottoscritto dalla moglie, perchè questo prestito si è supposto essere del pari di 12,000 fr.; e dopo che i creditori a pro dei quali la moglie si è obbligata, saranno stati interamente pagati in nome della loro debitrice, potranno similmente richiedere per lei un'altra collocazione di 12,000 fr.; ma dev' essere ordinata in data del secondo prestito di cui questa somma rappresenta il capitale.

2325. Può dunque succedere che i creditori a pro dei quali si è obbligata la moglie ottengano, in nome della loro debitrice ed in ragione delle sue primitive ipoteche, il loro pagamento in preferenza dei creditori ipotecarî verso dei quali si è obbligato il marito, e costoro avendo delle ipoteche anteriori alle ultime ipoteche della moglie, sieno a lei preferiti, e la evin-

esuo interamente della sua dote. Tutto ciò risulta da due principî egualmente certi. Il primo che il creditore può sempre, allorchè il suo interesse lo richiede, dimandare la surrogazione nei dritti del suo debitore. Il secondo, che la legge oggidì non concede alla donna maritata per le sue indennità ipoteche anteriori alla data degli atti con i quali si è obbligata per suo marito.

2316. Ma tutti i creditori a pro dei quali si è obbligata la donna maritata debbono essere confusi nella medesima massa senza ammettere alcuna priorità tra essi?

È uopo per la soluzione della presente quistione, richiamare alla memoria quel che abbiamo detto precedentemente sulla differenza della cessione o del pegno di credito che danno necessariamente un privilegio, e della semplice surrogazione giudiziaria che non ne concede alcuno.

Per meglio dimostrare in qual modo i creditori a pro dei quali si è obbligata la moglie potrebbero addivenire cessionarî dei suoi dritti ed azioni contro il suo marito, o soltanto surrogarla nelle sue azioni, noi sporremo da prima un esempio di paragone per rendere più chiara l' applicazione del medesimo principio.

2317. Una donna maritata può essere proprietaria d' un credito contro un terzo, come un contratto di rendita, per esempio, o qualunque altro titolo: ed ella, con l' autorizzazione di suo marito, potrà alienare sì fatto credito, o darlo in pegno ad un prestatore.

Se ella lo cedesse, il rilascio si effettuerà tra il cessionario e lei, con la consegna del titolo (1689†1535); e quando si notificherà la cessione al debitore del credito, la tradizione sarà completa, ed il cessionario acquisterà, relativamente ed esclusivamente al tutto, il dritto di proprietà del credito ceduto; come lo sarebbe della proprietà di qualunque altro mobile che gli fosse stato venduto e rilasciato (1141†1095).

Se, in vece di fare una vendita o la cessione del suo credito, la moglie lo dasse in pegno ad un prestatore, bisognerà che l' atto di garentia abbia una data certa e sia in oltre notificato al debitore (2075†1945) per prevenire qualunque frode che si potesse commettere supponendo un' antidata: mediante questa doppia precauzione l' imprestatore acquisterà egualmente il possesso del suo pegno.

2318. Ponendo da parte ogni pensiero di frode, questi atti di cessione o di garentia possono essere fatti dalla moglie che ha debiti, come del pari da colei che non ancora ne avesse contratti; e qualunque fosse il numero e la qualità dei suoi creditori, la cessione o la garentia sarà sempre valida, ed il cessionario o colui che ha ricevuto il pegno debbono profittare del loro effetto. La ragione di ciò si è che l' uomo che ha debiti può, come colui che non ne ha, alienare ciò che gli appartiene, massime gli oggetti mobili, fintantochè ha la libera amministrazione dei suoi affari, e non vi esiste in suo danno alcun sequestro.

2319. Se la moglie, per aver una somma di danaro di cui ha bisogno suo marito, vende il suo proprio credito contro un terzo, è incontrastabile che l' acquirente il quale ne paga il prezzo, e che ne diviene proprietario, avrà il dritto di farsene pagare; che se questo credito fosse ipotecato su fondi pertinenti al debitore, egli profitterà egualmente di questo vantaggio (1692†1538); e niun creditore della cedente potrà giammai formare con fondamento alcuna pretensione su questo pagamento.

Se la moglie dando solo in pegno il suo credito ottiene il danaro neces-

sario ai bisogni di suo marito, non vi sarà affatto alienazione piena, come nel caso precedente; ma il prestatore che ne sarà garentito, avrà dritto a pagarsi sul credito pignorato con privilegio e prelazione (2073+1943), e gli altri creditori della moglie potranno solo profittare di quello che rimarrà.

2330. Tutte queste regole risguardanti la cessione ed il pegno di un credito di pertinenza esclusiva della moglie, sono certe ed incontrastabili: non si tratta più che di farne l'applicazione a quello che essa potrebbe avere contro il suo marito medesimo.

Allorchè una moglie porta la sua dote in danaro, senza confonderla nella comunione, ella è creditrice di suo marito, ed ha un' ipoteca legale per la riscossione di tutto ciò che egli ha ricevuto a questo titolo. È lo stesso di tutti gli altri beni dotali che le possono provvenire da successioni cui è chiamata a raccogliere, o da donazioni fattele durante il matrimonio; come ancora dalle indennità dovutele per vendita di fondi di sua esclusiva pertinenza o per obbligazioni contratte nell' interesse del marito. Tutti questi crediti, puramente pecuniarî appartengono alla moglie, come quelli che essa potrebbe avere particolarmente contro altri individui. Tutti sono egualmente beni mobili, e per loro natura, alienabili; e la moglie debitamente autorizzata da suo marito, ha la medesima capacità per disporre degli uni e degli altri.

2331. Senza dubbio la moglie non può irrevocabilmente donare o cedere a titolo gratuito a suo marito i suoi crediti contro altre persone, perchè la legge non vuole che i conjugi si spoglino così reciprocamente durante il matrimonio (1096+1050). Ma questa incapacità è relativa da un conjuge all' altro; e siccome la legge la pronunzia solo tra essi, deesi conchiudere che non ha luogo allorchè la moglie cede o dà in pegno i suoi crediti dotali ad un prestatore.

2332. È uopo inoltre osservare non esservi alcuna differenza tra il caso in cui la donna ha debiti, e quello in cui non ne ha contratto alcuno prima di consentire l'atto di cessione o di garentia del suo credito dotale, perchè, come abbiamo fatto notare più sopra, colui che ha debiti può al pari di quello che non ne ha contratto, alienare validamente i suoi crediti o gli altri suoi beni mobili, fino a che è rivestito della sua libera amministrazione, non vi è alcun sequestro in suo danno, e non agisce in frode dei suoi creditori.

2333. Ben comprese sì fatte verità, le quistioni intorno alla preferenza elevate tra i creditori del marito a prò dei quali si è obbligata la moglie, debbono risolversi facilmente.

Allorchè la moglie è intervenuta nel contratto di prestito per garentire suo marito, e si tratta di sapere quali sieno le obbligazioni cui si è sottoposta, è uopo distinguere il caso della sua obbligazione personale, da quello in cui ha ceduto o dato in pegno il suo credito.

Se la moglie ha ceduto il suo credito dotale, interamente o fino ad una data quantità, la cessione fatta a pro del prestatore gli darà il dritto di riscuoterne il pagamento in preferenza di tutti gli altri creditori, come se fosse un suo bene particolare.

Similmente se la moglie ha dato in pegno ad un prestatore il suo credito dotale costui potrà ottenere il rimborso della somma prestata sul prodotto del credito dotale pignorato, e dovrà, fino alla concorrenza di questa somma, essere preferito a tutti gli altri creditori (2073 + 1943).

2334. Ma se la moglie intervenendo nell' atto di prestito vi ha contratto una semplice obbligazione persona-

le; se si è dichiarata fidejussore semplice o solidale di suo marito; allora il prestatore non potrà ottenere i dritti e le azioni della sua debitrice, se non mediante la surrogazione giudiziaria; vale a dire con un mezzo che non gli attribuisce alcun privilegio, come abbiamo notato altrove (1): egli profitterà delle ipoteche dotali, ma non esclusivamente, nè in preferenza degli altri creditori a pro dei quali si fosse del pari obbligata la moglie: e gli si deve applicare necessariamente l'articolo 778+861 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il creditore può prendere iscrizione per conservare i dritti del suo debitore; ma la somma per cui sarà graduato il debitore dev'essere *distribuita, come cosa mobile, a tutti i creditori iscritti o opponenti* prima della sentenza graduatoria.

2335. E però, in caso di lite tra i creditori del marito a pro dei quali si è obbligata la moglie, e di cui alcuni pretendessero aver un dritto di preferenza su gli altri, tutta la difficoltà consiste nel saper dare una giusta interpretazione agli atti su i quali essi si poggiano per attribuirsi sì fatto privilegio.

Se vi fosse costituzione di pegno regolarmente stipulata a pro di un creditore, egli dev'essere pagato in preferenza di tutti gli altri sul prodotto del credito dotale pignorato.

2336. Essendovi cessione del credito della moglie, il cessionario che acquista l'intero credito non sarà affatto obbligato a dividerlo con gli altri, poichè egli ne è l'esclusivo padrone; ed in questo caso non dobbiamo per nulla fermarci alla quistione di sapere se il danaro da lui prestato sia equivalente al capitale del credito della donna maritata, perchè si può acquistare un credito, per un prezzo più o meno considerevole, e tutto ciò che si compra, anche a vil prezzo, legittimamente appartiene al compratore, come se l'avesse comprato per un prezzo esorbitante, allorchè non vi esiste nè sorpresa nè dolo verso il venditore.

Se, senza cedere nominatamente il credito, la moglie ha ceduto la sua ipoteca con un atto avente data certa, prima di ogni sequestro o fallimento, il prestatore non avrà acquistato, come nel caso precedente l'intero credito dotale, perchè gli si è voluto dare solo la garentia necessaria al pagamento del danaro da lui prestato. Egli dovrà dunque ottenere il rimborso del suo credito in preferenza di tutti gli altri, essendo, fino a questa concorrenza, cessionario parziale del credito dotale.

Diciamo *cessionario parziale*, atteso che l'ipoteca non può avere un'esistenza esclusiva; essa è inseparabile dal credito di cui è l'accessorio, ed in conseguenza colui che ha ceduto la sua ipoteca in garentia del suo prestito, necessariamente è reputato aver ceduto il suo credito medesimo, fino alla concorrenza della somma prestata.

2337. Se, senza usar le parole *vendita, cessione o trasmissione* del credito dotale, si dichiarasse che il prestatore sarebbe surrogato nelle azioni o ipoteche della moglie, per la riscossione della somma prestata, si dovrebbe decidere nello stesso modo della ipotesi precedente. Non si potrebbe dire, in fatti, che, mercè parole esprimenti una garentia, le parti avessero manifestato l'idea di rendere il prestatore proprietario di tutto il credito dotale della moglie, qualunque ne fosse l'ammontare, perchè tra vendere, cedere un credito, e darlo in garentia di un altro debito, vi è un'immensa differenza. Ma il prestatore dovrebb'essere considerato come cessionario parziale del credito dotale, se

(1) Ved. il n.° 2269.

fosse di un valore maggiore del prestito; e, presentandosi, a tempo utile, nella sua qualità di cessionario, dovrebb' essere pagato della somma prestata, in preferenza di tutti gli altri, perchè egli è stato surrogato o sostituito nei dritti della donna maritata fino a questa concorrenza.

Se la surrogazione giudiziaria non attribuisce un simigliante privilegio, si è perchè non è una specie di sequestro come abbiamo detto precedentemente, e le nostre leggi non accordano alcun privilegio al primo sequestrante. Ma non è così della surrogazione convenzionale la quale è consentita da una parte e dall' altra per stabilire un favore particolare per colui che la richiede, e che non avrebbe affatto contrattato senza questo privilegio.

2338. Esistendovi parecchi creditori che fossero stati così successivamente surrogati o resi cessionarî parziali del medesimo credito della moglie, debbono essere pagati, ciascuno secondo la data dei loro atti di cessione; in guisa che supponendo che i beni del marito non fossero sufficienti ad estinguere il debito dotale, il primo cessionario dev'essere preferito al secondo, costui al terzo, e via via discorrendo. Non si potrebbe, in fatti, confonderli insieme per farli concorrere per contributo, senza ledere i dritti legittimamente acquistati da coloro che sono i primi; perchè dopo aver alienato una parte del suo credito, e ceduta al prestatore l'ipoteca in garentia di questa porzione dei suoi dritti, la moglie essendo incapace di riprendere ciò che ha alienato, può solo cedere quel che le è rimasto, altrimenti lederebbe il suo primo contratto. Il primo prestatore il quale consente di dare il suo danaro ai conjugi a condizione che rimarrà surrogato nell' ipoteca della moglie, ha senza dubbio la volontà che sia applicata all' intera somma prestata, e che egli irrevocabilmente l' acquisti; ed i conjugi che accettano questa legge del contratto di prestito, non possono avere un' intenzione diversa: vi ha dunque, *ipso facto*, una vera alienazione nella ipoteca ceduta; alienazione tale che non è più possibile ad amendue i conjugi di associare successivamente altri acquirenti al benefizio esclusivamente ceduto al primo.

Se i prestatori fossero stati surrogati a diversi crediti dotali o ad azioni della moglie, per regolare la distribuzione delle somme ad essi dovute, è uopo attenersi al grado di questi crediti.

Ma, lo ripetiamo un' altra volta, allorchè si è ottenuta la garentia personale della moglie intervenuta nell'atto del prestito, non vi si può avere alcun dritto di preferenza tra coloro a pro dei quali si è obbligata, e tutti sono tenuti di concorrervi per contributo, secondo l' articolo 778 + 861 del codice di procedura.

2339. Un'altra quistione consiste a sapere quale debb' essere la sorte di colui che si presenta con un atto nel quale si è convenuto che la moglie non solo si è personalmente obbligata per la garentia del prestito del marito, ma che ancora gli ha ceduto la sua ipoteca; sì fatta rinunzia potrebbesi considerare come equivalente ad una cessione o ad una surrogazione d' ipoteca, e dare al creditore che l' avesse ottenuta un dritto di preferenza su gli altri?

Noi siamo di avviso questa quistione doversi decidere in un senso negativo, perchè altra cosa è rinunziare ad un dritto in favore di qualcheduno, ed altra cosa è delegargli o cedergli questo medesimo dritto, per esercitarlo a suo pro contro un terzo. La rinunzia per sua natura produce una privazione in colui che la fa, e darle la forza d' una cessione di dritti, sarebbe lo stesso di estenderne gli effetti al di

là di quello che permette la loro causa.

Considerando la quistione più da vicino, non possiamo astenerci di vedere una differenza molto interessante per la natura delle cose, tra la surrogazione convenzionale e la semplice rinunzia. La surrogazione opera un rimovimento, poichè mette uno dei contraenti in luogo e vece e nei dritti dell' altro: le parti che l' hanno voluta, hanno dunque voluto una mutazione di dritti. La rinunzia al contrario non è in se stessa che un atto di non agire col quale la moglie promette di non prevalersi dei vantaggi che essa potrebbe avere sul prestatore; dunque non ne può risultare nè cessione nè delegazione di dritti a far valere contro dei terzi.

Se fosse altrimenti, o se la rinunzia fatta anche *in favorem*, dalla moglie, potesse essere equivalente alla cessione dei suoi dritti, ne risulterebbe che i creditori a pro dei quali si è personalmente obbligata, non potrebbero giammai obbligarsi a concorrere per contributo; che anzi dovrebbero concorrere successivamente secondo la data del loro credito, e sempre i primi in preferenza degli altri. Imperciocchè allorchè la moglie contratta con suo marito, per garentire il prestito fatto a costui, egli è fuori dubbio esser ella reputata rinunziare a tutti i suoi privilegi ed ipoteche in favore del prestatore, poichè è tenuta ad adempiere alla sua obbligazione su tutto quello che può avere (2092+1962), ed il prestatore può forzatamente ottenere la surrogazione giudiziaria nei dritti della sua debitrice; ora, tacita od espressa che sia una rinunzia, non sarà altro sempre che una rinunzia: che le parti contraenti ne abbiano o pur no fatto menzione nell' atto, esse hanno avuto sempre la medesima volontà, perchè si vuole ciò che si sottintende, come si vuole quello che si esprime. Ma poichè non è affatto possibile di ammettere questo sistema per date, tra i creditori a pro dei quali si è personalmente obbligata la moglie, bisogna conchiudere, che la rinunzia che ella può aver fatto delle sue ipoteche in favore d' un creditore, non può avere sola e per se stessa gli effetti di una cessione che gli darebbe un dritto di preferenza su gli altri.

2340. Ma trattandosi del caso in cui una moglie fosse intervenuta in un' alienazione d'immobili fatta da suo marito, per consentirvi nel suo proprio interesse, sia come convenditrice, sia come fidejussore della vendita, non bisognerebbe affatto giudicare degli effetti della sua cooperazione al-l' atto di vendita, secondo i principî che abbiamo sposti intorno al suo concorso ad un semplice atto di prestito di cui ella se ne dichiarasse garante. Qui l' alienazione del fondo consentita da ambo i conjugi, opererebbe necessariamente, a pro dell' acquirente, la cessione di tutti i dritti dei venditori: la moglie alienerebbe il suo dritto d' ipoteca sul fondo venduto, ed il marito il suo dritto di proprietà nel medesimo fondo, poichè l' atto di vendita, consentito simultaneamente da essi, produrrebbe, per sua natura, la cessione dei dritti che l' uno e l' altro avevano sulla cosa; e siccome il marito non potrebbe più validamente alienare od obbligare a pro di un altro, la proprietà ceduta al primo acquirente; similmente la moglie non potrebbe più cedere nè obbligare ad un altro prestatore l'ipoteca che ella aveva sul fondo venduto: questa specie di cessione dunque è del tutto differente da una semplice obbligazione personale che la moglie avesse contratto con un atto di prestito fatto con suo marito.

2341. Riprendiamo ora il seguito del comento del nostro articolo.

Ad eccezione di quelli che sono esclusivamente inerenti alla persona;

un debitore può dunque avere dei dritti talmente inerenti alla sua persona, che i suoi creditori non potrebbero dimandarne l'esercizio, e possiamo classificarli sotto due generi differenti.

2342. Il primo genere di dritti di cui i creditori non possono dimandare l'esercizio comprende tutti quelli che sono inerenti agli uffizî pubblici o privati.

E però, i creditori di un giudice o di un notajo, o di un avvocato, non potrebbero dimandare la surrogazione nell'esercizio delle funzioni del loro debitore: quelli di un elettore non potrebbero farsi ammettere in suo luogo e vece, per votare in un collegio elettorale: quelli di un padre o di un tutore non potrebbero dimandare d'essere surrogati nell'esercizio della patria potestà o della tutela.

In tutti questi casi ed altri simiglianti, la dimanda di surrogazione sarebbe inammessibile come ridicola, sia perchè quel che appartiene ad un uffizio qualunque è esclusivamente inerente alla persona di colui che ne è rivestito; sia perchè le cariche delegate a qualcheduno non sono affatto crediti pecuniarî.

2343. Il secondo genere comprende le differenti specie di dritti che, o per loro natura, o per una disposizione speciale della legge, sono esclusivamente inerenti alla persona, comunque abbiano d'altronde o immediatamente o mediatamente un interesse pecuniario per oggetto.

2344. Abbiamo detto *o per loro natura, o per una disposizione speciale della legge:* perchè la regola generale si è che qualunque dritto o azione che ha per obbietto un interesse pecuniario, sono nel commercio, e sono per conseguenza suscettivi di esser ceduti dall'uno all'altro, anche per ispropriazione o surrogazione forzata: laonde quei dritti che sono esclusivamente inerenti alla persona di colui che li possiede non sono, sotto questo rapporto, se non dei dritti di eccezione che debbono essere contradistinti come tali, sia per le loro qualità particolari, sia per una disposizione speciale della legge.

2345. Il dritto di uso (631 + 556) e di abitazione (634 + ab.), sono esclusivamente inerenti alla persona, perchè, per loro natura, e per disposizione della legge, non possono cedersi dall'uno all'altro.

Il retratto successorio non è suscettivo di surrogazione forzata a pro dei creditori dell'erede, poichè bisogna avere personalmente la qualità di erede per essere ammessibile ad esercitarlo (841 + 760).

I creditori non potrebbero ottenere la surrogazione forzata nel dritto di far rivocare una donazione per causa d'ingratitudine, finchè il donante non ne avesse egli medesimo intentata l'azione (957 + 882), poichè egli è sempre il padrone di perdonare l'ingiuria.

Quelli della donna maritata non possono, senza il suo consenso (1446 + 1410) dimandare la sua separazione di beni. Qualunque possa essere il loro interesse in questa separazione, la legge non permette d'interporsi tra la moglie ed il marito, e porre la discordia nella loro famiglia. Nulladimeno, in caso di fallimento del marito, sono ammessi ad esercitare i dritti della loro debitrice, fino alla concorrenza dei loro crediti, perchè allora vi è, di pieno dritto, separazione di beni tra i conjugi.

Qualunque possa essere l'interesse pecuniario che un uomo possa avere a far dichiarare nullo il secondo matrimonio che uno dei conjugi avrà contratto allorchè l'altro è assente, ed annullare per sì fatto modo le costituzioni dotali o donazioni, a causa di matrimonio da lui fatte, o le obbligazioni vitalizie cui è tenuto per effetto del secondo matrimonio; nulladimeno, la legge vuole che il solo as-

sente sia ammessibile ad impugnare questo matrimonio da se stesso, o mediante un suo procuratore provveduto della prova della sua esistenza (139+ab.).

Gli articoli 180 e 182+ab. del codice contengono del pari delle disposizioni relative alla personalità di simiglianti azioni.

2346. Sarebbe inutile di allungare vie maggiormente sì fatta enumerazione, basta dire che la regola generale è che un dritto pecuniario può sempre cedersi, e per conseguenza è suscettivo di surrogazione, quante volte non vi è disposizione contraria nelle leggi.

2347. Allorchè un minore, un interdetto o una donna maritata, non autorizzati dal loro tutore o marito, hanno consentito un'alienazione ruinosa, i loro creditori sono ammessibili a farsi surrogare nei loro dritti ed azioni per far dichiarar nullo il contratto?

Quel che a primo aspetto può far nascere un certo dubbio sulla presente quistione, si è che secondo l'articolo 1125+1079 del codice, la nullità degli atti dei minori, degl' interdetti e delle donne maritate non autorizzate non è se non relativa, in guisa che essa è stabilita nel loro interesse e per loro medesimi: nondimeno i loro creditori possono farsi surrogare in queste specie di azioni come in ogni altra, poichè solo relativamente alle parti che hanno contrattato con i minori, gl' interdetti o le donne maritate non esiste la nullità, in conseguenza la legge a queste parti soltanto nega il dritto di promuoverla nel loro interesse e contro i minori, gl'interdetti o le donne maritate; e siccome la nullità non esiste nell'interesse di costoro; siccome l'azione per farla pronunziare è un bene per essi; siccome tutti i beni sono egualmente la garentia dei loro creditori, come lo sarebbero se fossero maggiori o non interdetti: siccome i creditori possono obbligarli a soddisfarvi, bisogna necessariamente conchiudere, che essi possono farsi egualmente surrogare in tutte le azioni utili e pecuniarie.

Articolo 1167 + 1220.

2348. I creditori possono pure, « nel loro proprio nome, impugnare « gli atti fatti dal loro debitore in fro« de delle loro ragioni.

« Devono nondimeno riguardo al« le loro ragioni enunziate nel titolo « delle successioni e nel titolo del « contratto di matrimonio e dei dritti « rispettivi degli sposi, conformarsi al« le regole che ivi sono prescritte. »

Questa regola in generale tracciata nell'interesse dei creditori, qualunque sieno i debitori, è specialmente stabilita rispetto a quelli dell'usufruttuario, dall'articolo 622+547 del codice il quale dice che « i creditori dell' u« sufruttuario possono far dichiarare « nulla la rinunzia all' usufrutto che « questi avesse fatto in loro pregiudi« zio. » Tale era ancora la disposizione della legge romana, *per hanc actionem et ususfructus exigi potest*. (1).

L'azione che appartiene ai creditori per farsi surrogare nei dritti del loro debitore, in virtù dell'articolo 1166+1119, e l'azione risultante dalla frode, di cui qui trattiamo, hanno questo di comune che, nell'esercizio dell'una, come in quello dell'altra, i creditori che intentano un'azione per ottenere una cosa o un pagamento qualunque di una somma di danaro, non possono richiedere su questa cosa o su questa somma, se non fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto; vale a dire che sì fatta azione è come la precedente, *non so-*

(1) L. 10, § 15. ff *quae in fraud. creditor.*, lib. 42, tit. 8.

lidi persecutoria: ma, eccetto questo solo punto di similitudine, esse differiscono tra loro sotto tutti gli altri rapporti.

2349. E da prima l'azione di surrogazione stabilita dall'articolo precedente, non ha ricevuto alcuna denominazione speciale nel dritto, mentre questa è conosciuta pel nome che le è proprio, la quale vien chiamata azione pauliana.

L'azione di surrogazione suppone, nel debitore, una negligenza nel far valere i suoi dritti; mentre questa suppone necessariamente la mala fede e la frode in pregiudizio dei creditori.

Nel caso dell'azione di surrogazione, non può essere quistione di accordare ai creditori l'esercizio dei dritti ed azioni di cui il loro debitore trovasi tuttavia rivestito; mentre nell'azione pauliana si tratta di far rivivere dei dritti, che essendo stati alienati dal debitore, non esistono più per lui.

Nel primo caso, i creditori agiscono contro il terzo, come rappresentanti del debitore, in luogo e vece del quale si sono fatti surrogare; nel secondo, per contro, agiscono nel loro proprio nome, con l'azione pauliana, per risarcirsi del danno da essi sofferto, per effetto della frode, mediante la quale si è voluto rovinarli distruggendo il pegno dei loro crediti.

Se una successione è stata ripudiata dal debitore, i suoi creditori possono ottenerla mercè la surrogazione, purchè fosse tuttavia giacente; mentre usando dell'azione *quae in fraudem*, potranno, fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto, toglierla dalle mani di un altro erede che l'avesse accettata.

Se la rinunzia che l'usufruttuario ha fatto al suo dritto di usufrutto, non ancora è stata accettata dal proprietario del fondo, siccome può ancora rivocarla e riprendere quel che volea rinunziare (1), similmente i suoi creditori potranno farsi aggiudicare il suo dritto mediante la surrogazione: ma, supponendo che il proprietario abbia accettata la rinunzia dell'usufruttuario, i creditori di costui saranno obbligati a ricorrere all'azione pauliana per farla annullare.

Se un debitore è condannato con una sentenza in prima istanza, e trascura di appellarne; i suoi creditori, mediante l'azione di surrogazione, potranno essi medesimi nel loro interesse appellarne; se, per contro, la condanna pronunziata contro il debitore è in ultima istanza, e non sia colpevole di frode, l'eccezione della cosa giudicata graviterà sempre egualmente su i suoi creditori, come su lui; ma essendovi stata frode o collusione tra il debitore e colui che ha ottenuta la sentenza, i creditori del condannato, intentando l'azione pauliana, potranno, mediante l'opposizione di terzo, far ritrattare nel loro interesse e fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto, la sentenza profferita in ultima istanza.

2350. Si vede da tutti questi paragoni, che giugnendo all'azione pauliana di cui si tratta nell'articolo 1167+1220, noi ci troviamo in un terreno nuovo; e siccome il dritto romano ci ha somministrata questa specie di azione, il cui principio soltanto si è conservato nel nostro codice, da questo medesimo dritto dobbiamo attignere le regole sulla distinzione dei casi in cui può essere promossa, e sulla maniera di esercitarla.

Il creditore che, mediante l'azione pauliana, vuole agire per la rivocazione dell'alienazione fatta dal suo debitore, due cose deve proporsi; l'una come mezzo, l'altra come fine dell'azione. Il mezzo, è la prova della frode; il fine dell'azione è l'acquisto della cosa alienata.

(1) Ved. il n° 1117 e 2220.

2351. La frode dev'essere provata contro il suo autore; sotto questo punto di veduta, l'azione del creditore è personale, e dev'essere diretta contro il debitore accusato di raggiri, *haec actio in ipsum fraudatorem datur* (1). Dev'essere ancora diretta contro il terzo acquirente, poichè si tratta di cacciarlo dal possesso, ed è uopo dargliene conoscenza per combattere le prove della frode sposte dall'attore creditore.

Ma comunque personale nel suo principio, nondimeno sì fatta azione è veramente *in rem scripta* nel suo fine, poichè essa segue la cosa, e tende direttamente a toglierla dalle mani di un terzo possessore che personalmente può non dover nulla al creditore attore; *permittitur ipsis creditoribus*, *rescisa traditione*, *rem repetere*, *id est dicere eam rem traditam non esse* (2). Sotto quest' ultimo punto di veduta, l'azione del creditore ottiene un effetto simile a quello dell'azione reale, e deesi considerarla come una rivendicazione utile della cosa.

Abbiamo detto un effetto *simile*, e non identico: imperciocchè il creditore avendo il dritto di esigere nella cosa o sulla cosa fino alla concorrenza di quello che gli è dovuto, la sua azione non è *solidi persecutoria*, come sarebbe quella del padrone che rivendica il suo fondo.

2352. Quanto alla esecuzione, fa mestieri notare, malgrado tutti i vizî di cui è piena la società, l'uomo reputarsi sempre innocente fino a che non è dimostrato colpevole; è dunque una massima legale che la frode non si presume, e che dev'essere provata da colui che l' allega; ma nel fatto, essa dev'essere diversamente stabilita, secondo la diversità degli atti praticati dal debitore, o la diversità delle circostanze nelle quali si è contrattato con lui.

2353. La frode in generale è caratterizzata dal concorso di due cose: in colui che ne è l'autore, è necessario il disegno di commetterla; in quello che se ne querela, che soffra una perdita reale: *fraudis interpretatio semper in juri civili non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur* (3).—*Consilium fraudis et eventus damni* (4).

2354. Ogni genere di prova è ammessibile per istabilire la frode praticata dal debitore in pregiudizio dei suoi creditori, perchè questo delitto consiste nel fatto, ed in conseguenza sì fatta prova non è, sotto questo punto di veduta, subordinata alle regole stabilite per quella delle convenzioni.

È difficile che questa specie di prova possa esser fatta per iscritto, perchè la prima cura di coloro che meditano un atto di frode in pregiudizio di un terzo, si è di celare attentamente ogni traccia.

Ma è possibile che loro sia sfuggita qualche cosa, e che vi sieno testimoni per rivelarla; allora la legge viene in soccorso del creditore al quale riesce impossibile di fare una prova per iscritto (1348+1302), e gli permette di provare per testimoni il delitto di cui si querela.

2355. Avvegnachè la frode non si presume di pieno dritto, può intanto essere stabilita per presunzioni, vale a dire per indizî tratti dalle circostanze, e comprovanti il dolo, *dolo ex indiciis perspicuis probari convenit* (5). È sufficiente, agli occhi della nuova legge (1353+1307) come agli occhi dell'antica, che il concorso delle

(1) L. 25, § 7, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.
(2) § 6, instit. *de actionib.*, lib. 4 tit. 6.
(3) L. 79, ff. *de regul. jur.*
(4) L. 1. cod. *qui manumittere non poss.*, lib. 7, tit. 11.
(5) L. 6. cod *de dolo*, lib. 2, tit. 21.

circostanze che tendono a stabilire sì fatta prova, sia tale che debba trar seco l'assentimento del magistrato imparziale ed illuminato, *indicia certa, quae jure non respuuntur, non minorem probationis, quam instrumenta continent fidem* (1).

2336. L'azione pauliana, come abbiamo detto precedentemente, dev'essere diretta contro il debitore che si è reso colpevole di atti frodolenti, o contro il terzo possessore che ne profitta e si tratta di evincere; ma la prova della frode non dev'essere sempre stabilita nello stesso modo verso l'uno come verso dell'altro, perchè non è sempre necessario che il terzo possessore ne sia stato complice per essere evitto.

Allorchè l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, per farla rivocare, non è mica necessario di stabilire che il donatario siasi reso complice della frode praticata dal donante in pregiudizio dei suoi creditori, perchè l'equità non permette che l'uno sia arricchito, anche di buona fede, in detrimento degli altri; *et si cui donatum est, non esse quaerendum, an sciente eo, cui donatum, gestum sit: sed hoc tantum an fraudentur creditores? Nec videtur injuria affici is, qui ignoravit: cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur* (2): ma allorchè l'alienazione è stata fatta a titolo oneroso, affinchè l'azione di rivocazione ottenga il suo effetto, è necessario che l'acquirente sia stato egli medesimo complice della frode, e che ciò sia provato; imperocchè, se egli è stato di buona fede, e fintantochè lo si dovrà reputare per tale, la sua condizione essendo simile a quella dei creditori, sarebbe ingiusto fargli soffrire un danno, per procurare un vantaggio a costoro, *hoc edictum eum coercet, qui sciens eum in fraudem creditorum hoc facere, suscepit quod in fraudem creditorum fiebat: quare si quid in fraudem creditorum factum sit, si tamen is, qui cepit, ignoravit, cessare videntur verba edicti* (3).

2337. Per alienazione a titolo oneroso, non debbonsi intendere soltanto gli atti di vendita o di permuta, o altri contratti commutativi, ma eziandio le donazioni fatte per una causa che impone al donatario dei pesi irrevocabili, come per esempio la costituzione di dòte. In questo caso, come in quello della vendita, l'azione di rivocazione intentata dei creditori non potrebbe aver luogo in pregiudizio del marito che avesse ignorata la frode: *in maritum autem qui ignoravit, non dandam actionem: non magis quam in creditorem, qui a fraudatore quod ei deberetur acceperit; cum is indotatam uxorem ducturus non fuerit* (4).

2338. Quanto alle circostanze che possono tendere a stabilire la frode, la legge romana vuole che rispetto a colui che aliena a titolo gratuito, essa sia sufficientemente provata, per questo solo motivo che egli si è ridotto allo stato d'insolvibilità verso i suoi creditori, perchè, non potendo ignorare i suoi proprî debiti, non poteva, senza rendersi colpevole, privarsi gratis e volontariamente dei mezzi di soddisfarvi: *Lucius Titius cum haberet creditores, libertis suis iisdemque filiis naturalibus universas res suas tradidit. Respondit; quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores habere se scit et universa bona alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse: ideoque etsi filii*

(1) L. 19, cod. *de rei vindicat.*, lib. 3, tit. 32.

(2) L. 6, § 11, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

(3) L. 6, § 8, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

(4) L. 25, § 1, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

ejus ignoraverunt hanc mentem patris fuisse, *hac actione tenentur* (1). Risulta da ciò:

1° Che quando si tratta di una donazione o di una rinunzia fatta a titolo gratuito, od a una successione, o ad un legato, o qualunque altro dritto, l'azione di rivocazione promossa dai creditori, deve avere il suo effetto, quante volte costoro provino che mediante la donazione o l'atto di rinunzia, il donante o il rinunziante si è posto nell'impossibilità di soddisfare i debiti che gravavano su lui, e di cui non dovea ignorare l'esistenza;

2° Che per contro, se, al tempo della donazione o della rinunzia, il donante o il rinunziante avesse ragionevolmente giudicato che gli rimanevano ancora mezzi sufficienti per soddisfare i suoi debiti, quantunque sia in seguito divenuto insolvibile, la donazione o la rinunzia non possono essere annullate dai suoi creditori, perchè allora la liberalità non può reputarsi essere stata fatta in mala fede; facendola, non aveva *consilium fraudis*, poichè l'insolvibilità è sopravvenuta per cause posteriori.

2359. La distinzione stabilita dalle leggi romane tra la donazione ed il contratto commutativo, è del pari consacrata dall'articolo 444+436 del codice di commercio, secondo il quale, « tutti gli atti traslativi di proprietà immobiliari fatti dal fallito, a *titolo gratuito*, nei dieci giorni che « precedono la dichiarazione del fallimento, *sono nulli e senza effetto* « relativamente alla massa dei creditori: e tutti gli altri atti del medesimo genere, *a titolo oneroso*, sono « suscettivi *d'essere annullati*, ad istanza dei creditori, se sembrasse « ai giudici d'essere stati fatti in frode. » Sulla qual cosa fa mestieri osservare che non sarebbe affatto permesso di conchiudere da ciò che una donazione fatta dal fallito più di dieci giorni prima della dichiarazione del fallimento, non dovesse essere colpita dall'azione di rivocazione dei creditori: imperocchè, quantunque non fosse nulla di pieno dritto, come quella fatta nel termine dei dieci giorni, nulladimeno non ne segue che possa essere permesso di abbatterla, ma solo che essa rientra nella regola comune, e che, per ottenerne la rivocazione, è necessario di provare la frode con i mezzi ordinarî indicati precedentemente.

2360. Allorchè l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, se la buona fede del terzo possessore non lo garentisce da tutti gli effetti dell'azione di rivocazione, almeno non sarebbe giusto che sia la causa della sua ruina. In conseguenza non è tenuto a restituire i frutti o gl'interessi scaduti durante il suo godimento, poichè tale è la condizione di ogni possessore di buona fede, il quale fa suoi i frutti (549+474). E quanto al fondo o alla cosa, di qualunque natura fosse, egli deve solo restituire quel che gli rimane ancora in natura, ed in oltre fino alla concorrenza di ciò di cui è divenuto più ricco per l'alienazione di quello che non possiede più: di tal che non sarebbe tenuto a niente se non gliene rimanesse alcun vantaggio: *In hos qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit liberalitatem acceperunt; hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores facti sunt: ultra non* (2).

2361. Nei contratti a titolo oneroso, uno degl'indizî più naturali della frode consiste nella bassezza di prezzo; *si debitor in fraudem creditorum, minore pretio fundum scienti emptori vendiderit* (3). Affettando di vendere a vil prezzo, allorchè sì fatta circostanza è conosciuta dal compratore, le medesime parti hanno scoperto il con-

(1) L. 17, § 1, ff. *eod.*

(2) L. 6, § 11, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

(3) L. 7, ff. *eod.*

certo frodolento col quale hanno voluto celare una donazione sotto colore d'una vendita.

2362. Ma allorchè una vendita è stata fatta per un prezzo giusto e reale, non deesi affatto credere che il venditore abbia voluto frodare i suoi creditori, pel solo motivo che egli sapea avere dei debiti, e che non ne ha pagato alcuno, perchè è possibile che egli abbia avuto l' intenzione di soddisfarvi, consegnando ai suoi creditori il prezzo della vendita, e che accidenti inopinati, o una speculazione mal intrapresa, lo abbiano ingannato nella sua espettazione. A più forte ragione non si deve affatto credere che l' acquirente abbia comprato di mala fede, pel solo motivo che egli conosceva che il venditore era gravato di debiti di cui non gliene delegava il pagamento, *quod ait praetor* SCIENTE, *sic accipimus, te conscio et fraudem participante: non enim, si simpliciter scio, illum creditores habere, hoc sufficit ad contendendum, teneri eum in factum actione; sed si particeps fraudis est* (1). Fa mestieri dunque di altre prove per istabilire la realità dei raggiri frodolenti che si pretendessero aver avuto luogo tra il venditore ed il compratore.

Se, per esempio, il compratore fosse stato richiesto dai creditori di pagar loro, questa sola circostanza potrebbe farlo riguardare come costituito in mala fede, *non enim caret fraude qui conventus testato perseverat* (2).

2363. Egli è sempre interessante, in questa materia, il conoscere se l'atto di cui si querelano è una vera vendita, o se è una donazione simulata sotto l' apparenza di un altro contratto, poichè, in quest'ultimo caso, l'alienazione dev' essere sempre rivocata, se facendola il debitore si è reso insolvibile a fronte dei suoi creditori.

Qui devesi far uso di tutti i generi di presunzioni indicate dagli autori, per istabilire la simulazione del prezzo nella vendita, e la quietanza che il preteso venditore ne ha dato senza averlo ricevuto.

Se un compratore povero e senza mezzi è supposto aver garentito un prezzo considerevole, ed evidentemente al di là delle sue risorse umanamente possibili;

Se, nella veduta di fare un effettivo pagamento innanzi il notajo, si è fatto, immediatamente prima della vendita, un prestito che si è restituito immediatamente dopo;

Se la vendita è stata fatta a pro di un fanciullo al quale il padre deve presumersi aver voluto piuttosto donare, e che, per dissimulare la lesione, il venditore si ha riserbato l'usufrutto della cosa venduta;

Se trattandosi di una vendita nella quale è detto che il prezzo è pagato in contante, ed il venditore sia morto subito dopo, senza che si abbia trovata alcuna somma di danaro nella sua successione; nè alcun indizio di averlo dato a prestito;

Da ultimo se si hanno indizî di contrallettere fatte tra il venditore ed il compratore.

Senza dubbio bisogna con prudenza adottare questi diversi motivi di congetture, presi in particolare; ma è possibile che la loro riunione, più o meno numerosa, sia tra loro, sia con altre circostanze eziandio, debba operare il pieno convincimento del giudice.

2364. Quanto agli effetti dell'azione pauliana, noi abbiamo già osservato che il donatario di buona fede è tenuto a restituire il valore di ciò di cui è divenuto più ricco, nel caso che non avesse conservato le cose in natura; ma ogni acquirente a titolo oneroso deve soffrire l' evizione del fon-

(1) L. 10, § 2, ff. *eod.*
(2) *Ibid.*

do, senza restituzione del prezzo, eccetto se questo prezzo tuttavia esistesse nel patrimonio del venditore, quando il sequestro è fatto ad istanza dei creditori, *ex his colligi potest nequidem portionem emptori reddendam ex pretio. Posse tamen dici, eam rem apud arbitrum ex causa animadvertendam: ut si nummi soluti in bonis extent, jubeat eos reddi: quia ea ratione nemo fraudetur* (1).

2365. Tutti coloro, dice Domat, che contribuiscono alle frodi che fanno i debitori ai loro creditori, sia che ne profittano, sia che prestano soltanto il nome, sono tenuti a risarcire il danno da essi fatto. E però coloro che accettano delle cessioni frodolenti di ciò che è dovuto al debitore, sono tenuti a rilasciare ai creditori i titoli di credito insiem con la cessione, o ciò che essi possono aver ricevuto o dato al debitore che prestasse il suo nome. *Proinde si interposuerit quis personam Titii, ut ei fraudator res tradat; actioni mandati cedere debet* (2).

2366. L'azione di rivocazione dei creditori si applica non solo alle alienazioni direttamente fatte con contratti; ma eziandio alle sentenze che spogliassero il debitore, e che egli avesse permesso profferire contro di lui colludendo con la sua parte avversa, nel qual caso i creditori avrebbero il dritto dell'opposizione di terzo contro le decisioni o le sentenze in ultima istanza per sì fatto modo ottenute dalla giustizia, *gesta fraudationis causa accipere debemus, non solum ea quae contrahens gesserit aliquis; verum etiam si forte data opera ad judicium non adfuit, vel litem mori patiatur;* sì fatta azione si applica alla rinunzia dell'usufrutto come alla vendita della proprietà, *aut usumfructum vel servitutem amittit:* si applica alle cose che il debitore, d'intelligenza con un terzo, gli avesse lasciato prescrivere, *vel a debitore non petit ut tempore liberetur* (3): si applica ad ogni liberazione gratuita o rinunzia di debiti, *sive ergo rem alienaverit, sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit* (4).

2367. Però sì fatta azione non avrebbe affatto luogo relativamente ad un vero creditore che fosse stato pagato senza opposizione o pregiudizio degli altri, ed in preferenza di essi, *nihil dolo creditor facit qui suum recipit* (5), tranne il caso in cui il debitore che ha fatto il pagamento, era stato già dichiarato fallito, evento il quale, ponendo i suoi beni sotto l'egida della legge, avrebbe del pari fissato il dritto di ciascuno dei suoi creditori, *placet Juliani sententia dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit, an postea: si ante, cessare in factum actionem; si postea huic locum fore* (6).

2368. I Romani riguardavano come suscettivi dell'azione pauliana gli atti onde l'uomo aveva diminuito il suo patrimonio già acquistato, e non quelli con i quali aveva rifiutato di aumentarlo; in conseguenza, i creditori non potevano far abbattere una rinunzia ad una successione, fatta dal loro debitore, *proinde, et qui repudiavit haereditatem, vel legitimam, vel testamentariam: non est in ea causa, ut huic edicto locum faciat: noluit enim adquirere, non suum proprium patrimonium deminuit* (7). Era lo stesso della rinunzia ad un legato,

(1) L. 8, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.
(2) L. 14, ff. *eod.*
(3) L. 3, § 1, ff. *eod.*
(4) L. 1 § 2, ff. *eod.*
(5) L. 129, ff. *de regul. jur.*
(6) L. 10, § 16, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.
(7) L. 6, § 2, ff. *eod.*

sed et illud probandum, si legatum repudiavit, cessare ediotum (1).

La legge francese che vuole in oltre che i creditori possano, nel loro nome personale, attaccare gli atti fatti dal loro debitore, in frode dei loro dritti, è più estesa. Siccome stabilisce per massima che chiunque si è obbligato personalmente dev'esser tenuto ad adempiere ai suoi obblighi su tutti i suoi beni presenti e futuri (2092 + 1962), la conseguenza naturale che deriva da questa disposizione si è che i creditori debbono essere ammessi ad esercitare l'azione pauliana, non solo contro gli atti di alienazione propriamente detti, ma anche contro quelli onde il loro debitore avesse rinunziato ad una successione (788 + 695), o ad un legato; e quelli dell'usufruttuario (622 + 547), o del legatario gravato di restituzione (1053 + 1009), sono specialmente autorizzati ad attaccare la cessione dell'usufrutto o il rilascio anticipato del fedecommesso fatti in loro pregiudizio.

2369. La legge accordando l'esercizio dell'azione pauliana generalmente a tutti i creditori di colui che ha fatto l'alienazione in frode dei loro dritti, fa mestieri conchiuderne che sì fatta azione appartiene a tutti, senza distinzione tra i creditori ipotecari o pur no: ma questo soccorso è soprattutto utile ai creditori chirografari; coloro a pro dei quali è ipotecato un dritto d'usufrutto immobiliare o un fondo, non avrebbero affatto bisogno di agire per far rivocare l'alienazione del fondo o la rinunzia fatta dall'usufruttuario, nè di attaccarle come frodolenti, atteso che potrebbero direttamente promuovere l'azione di spropriazione dell'usufrutto o del fondo ipotecati in loro favore.

Bisogna altresì notare che i creditori non possono intentare l'azione di rivocazione se non nel loro diretto vantaggio, poichè allora essi agiscono nel loro nome personale: la rinunzia fatta in loro pregiudizio non può dunque essere annullata, sulla loro dimanda, se non nel loro vantaggio e fino alla concorrenza soltanto di ciò che sarà necessario pel pagamento delle spese e dei loro crediti: in conseguenza, non ostante la sentenza da essi ottenuta, la rinunzia deve rimanere valida rispetto all'usufruttuario che l'ha fatta, senza che gli sia permesso di prevalersi della nullità reciproca, pronunziata nell'interesse dei creditori (788 + 695); imperciocchè, dall'istante che si suppone capace di alienare i suoi dritti, ed ha rinunziato con un atto avente la forza di un contratto, come precedentemente abbiamo detto, tutto è irrevocabilmente finito per lui.

Finalmente, i principî sposti qui sopra ci conducono alle seguenti conclusioni:

2370. *La prima*, che quando la rinunzia del legatario non è stata trasformata in contratto secondo le regole che abbiamo precedentemente sposte, i suoi creditori possono ottenerne la rivocazione dimandandone semplicemente l'esercizio dei dritti ed azioni del loro debitore (1166+1119), senza ricorrere al rimedio più difficile dell'azione pauliana.

2371. *La seconda*, che quando la rinunzia dell'usufruttuario è divenuta irrevocabile per lui, i creditori in pregiudizio dei quali è stata fatta, possono egualmente attaccarla con l'azione pauliana, tanto se il dritto di usufrutto abbia avuto luogo soltanto, quanto se sia stato già accettato dall'usufruttuario quando vi ha rinunziato.

2372. *La terza*, che se mediante la sua rinunzia fatta a titolo gratuito, l'usufruttuario è divenuto insolvibile, per questo solo motivo deve presumersi fatta in frode e dichiarata nulla nell'interesse dei suoi creditori.

(1) L. 6, § 4, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

2373. *La quarta*, che la rinunzia fatta a titolo gratuito, dall' usufruttuario, nei dieci giorni che precedono l'apertura del suo fallimento, deve essere considerata come nulla di pieno dritto, nell' interesse della massa dei creditori.

2374. *La quinta*, che se la rinunzia non è stata fatta a titolo gratuito, ma che il proprietario abbia comperato il dritto di usufrutto, i creditori dell' usufruttuario non possono far dichiarar nullo l' atto, senza provare esservi stata collusione, in loro pregiudizio, tra il proprietario e l' usufruttuario.

2375. *La sesta*, che se il dritto di usufrutto fosse stato alienato a titolo di dote, bisognerebbe del pari provare il concerto frodolento tra l'usufruttuario costituente la dote, ed il marito che l' ha ricevuta.

2376. *La settima*, da ultimo; che se al tempo in cui l'usufruttuario ha rinunziato, era d'altronde ancora solvibile, il proprietario del fondo non può essere colpito dall' azione dei creditori del rinunziante, atteso che l'insolvibilità del loro debitore, avendo avuto luogo per cause posteriori sarebbe impossibile di vedere nella rinunzia all' usufrutto un atto fatto in frode dei loro dritti. Ma ritorniamo al seguito del nostro articolo.

Dopo avere stabilito, come un principio generale, che i creditori possono, nel loro nome personale, far annullare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei loro dritti, il legislatore aggiugne :

2377. Ch' *essi debbono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle successioni e nel titolo del contratto di matrimonio e dei dritti rispettivi degli sposi conformarsi alle regole che ivi sono prescritte:* quali sono i casi ai quali deesi applicare sì fatta disposizione restrittiva o di eccezione ?

Per quel che spetta alle regole alle quali i creditori dei conjugi debbono conformarsi, queste parole finali si rapportano alla disposizione dell' articolo 1446+1410, il quale non vuole che i creditori personali della moglie possano, senza il di lei consenso, dimandare la separazione dei beni, salvo nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, a valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell' ammontare dei loro crediti ;

A quella dell'articolo seguente il quale permette ai creditori del marito di reclamare contro la separazione dei beni pronunziata dal giudice ed anche mandata ad esecuzione in frode dei loro dritti ; e possono ancora intervenire nel giudizio per opporsi alla dimanda di separazione : il tutto però d'intentare la loro opposizione di terzo nell' anno durante il quale la copia della sentenza di separazione dev' essere affissa nella sala d'udienza del tribunale di prima istanza e di commercio del domicilio del marito, ancorchè non fosse negoziante: e non essendovi tribunale di commercio, nella sala comunale del domicilio del marito; e da ultimo nella camera degli avvocati o notai, nel caso che esistesse nel suo domicilio (1) ;

Finalmente alla disposizione dell'articolo 1476 + ab., il quale vuole che gli *effetti della divisione* in materia di comunione sieno sottoposti alle regole stabilite per le divisioni tra coeredi, di cui qui sotto parleremo.

2378. Quanto ai dritti enunciati al titolo delle successioni, questa disposizione finale dell'articolo 1167+1120, si riferisce a ciò che è prescritto dagli articoli 826, 865 e 882+745, 784, e 802 modificato, che sarà acconcio mettere successivamente sotto gli occhi del lettore.

(1) Vedi gli articoli 872 e 873 + 950 e 951 del codice di procedura.

Articolo 826 † 745.

« Ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredità: nondimeno, *se vi fossero creditori che li avessero sequestrati o si opponessero*, o se la maggior parte dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita pel pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme. » E però i creditori ereditarî, vale a dire, coloro che hanno delle azioni pecuniarie a far valere sulla massa della successione, possono opporsi alla divisione dei mobili, e domandarne la vendita per essere pagati sul prezzo; ma se non hanno avuto cura di formare la loro opposizione pria che la divisione avesse avuto luogo, non possono più avvalersi di questo mezzo.

Le regole secondo le quali i creditori debbono procedere, sia per domandare l'apposizione dei suggelli, sia per formare la loro opposizione, sono contenute negli articoli 909, 926 e 927†986, 1003 e 1004 del codice di procedura, la cui spiegazione sarebbe del tutto estranea al nostro obbietto.

2379. Ecco tutto ciò che riguarda i creditori ereditarî che hanno dritti a far valere sulla massa della successione; ma essendovi creditori contro l'uno o l'altro degli eredi condividenti, e che volessero intervenire nella divisione, ciò vien regolato dall'articolo seguente.

Articolo 865 † 784.

2380. « Quando la collazione si fà in natura, i beni si riuniscono alla massa della eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarî possono intervenire nella divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei loro dritti. »

La ragione onde l'immobile che era stato donato ad uno dei condividenti, rientra nella massa franco da tutti i pesi impostivi dal donatario durante il suo possesso, si è che colui che riceve una donazione a condizione di metterla in collazione nella successione del donante, acquista solo un dritto di proprietà risolvibile per effetto della collazione in esecuzione della quale il fondo può esser dato agli altri condividenti che dovranno riceverlo franco, perchè si reputeranno averlo avuto dal defunto (883 † 805), il quale non lo avea gravato di alcun peso; d'onde bisogna dedurre questa conseguenza *a contrario*, che se la collazione non si fa in natura, o se nella divisione il fondo è dato al donatario che lo aveva ipotecato, il suo dritto di proprietà non essendo affatto allora risoluto (1), non si risolveranno del pari le ipoteche da lui consentite. I creditori ipotecarî hanno dunque un interesse reale per sopravvegghiare le operazioni della divisione; ecco perchè la legge permette loro d'intervenirvi e di opporsi a tutto ciò che si è fatto senza la loro presenza. Ma se avendo trascurato questo mezzo di previdenza conservatrice che loro è indicato, e le loro ipoteche si trovassero estinte per effetto della divisione fatta tra i coeredi, essi non possono più abbatterla attaccandola di frode, sia sotto colore che il donatario loro debitore avrebbe avuto più vantaggio rinunciando alla sua quota ereditaria per liberarsi dalla collazione, attenendosi alla sua donazione, e che solo per una frodolenta collusione è stata fatta la collazione in loro pregiudizio; sia sotto colore che solo per recare loro nocumento la collazione è stata fatta in natura; sia in fine che i condividenti ar-

(1) Argumentum ex art. 1423†ab.; ved. ancora nella seconda edizione del comento di Chabot, sull'art. 865†781 del codice.

bitrariamente hanno voluto assegnare il fondo ipotecato ad un altro e non al donatario, mentre si avrebbe almeno dovuto sottoporre la distribuzione delle quote alla sorte, anzichè privare i creditori di un mezzo che poteva riuscir loro favorevole.

Essi avevano un'ipoteca risolvibile, ed hanno sofferto in silenzio l'atto che dovea risolverla: la legge non vuole che essi dopo il compimento di quest'atto possano disturbare la quiete dei coeredi, attaccando la divisione che hanno fatto tra loro; ed è fuori dubbio che essa nol voglia, poichè concede loro l'azione di rivocazione a condizione di conformarsi alle regole che intorno a ciò sono prescritte nel titolo delle successioni; vale a dire di formare almeno un' opposizione mediante la quale non era permesso agli eredi di procedere alla divisione senza chiamarli.

2381. Deesi decidere dell' usufruttuario che ha il godimento d' un immobile soggetto a collazione, nello stesso modo del creditore che ha un dritto d'ipoteca su questo immobile?

Supponiamo che colui che ha ricevuto la donazione dell' immobile soggetto a collazione, ne abbia, nell'intervallo, ceduto l'usufrutto ad un terzo, e che essendosi aperta la successione del donante primitivo, si tratti di dividerla tra il donatario del fondo ed i suoi coeredi: l'usufruttuario dell'immobile che è a porsi in collazione potrà senza dubbio opporsi affinchè la divisione non sia fatta senza la sua presenza, o senza intervenirvi; ma se ha trascurato queste misure conservatrici, e ne soffra un pregiudizio reale, per non aver intorno a ciò alcun mezzo efficace contro il suo cedente, sarà egli, qual semplice creditore, inammessibile ad attaccare la divisione come fatta in frode dei suoi dritti, sostenendo che, secondo lo stato della successione, la collazione è stata fatta in natura solo per risolvere il suo dritto? Sarebbe egli ammessibile a dimandare la rivocazione della divisione, dimostrando che il donatario avrebbe avuto più vantaggio attenendosi alla sua donazione per sottrarsi alla collazione, e che solo per un accordo frodolento fatto con gli altri suoi coeredi ha egli voluto mettere in collazione l'immobile, per risolvere il suo dritto di usufrutto (1)?

Noi siamo di avviso che l' usufruttuario non sia qui sottoposto alla medesima regola del semplice creditore ipotecario, ma che deve avere l' esercizio dell'azione di rivocazione contro la divisione, per causa di frode praticata a suo danno.

L' usufruttuario, in fatti, ha dritti diversi da quelli del creditore ipotecario: egli è socio nel dominio della cosa: egli ha i vantaggi della proprietà: egli dunque dev' essere chiamato alla divisione, e non si potrebbe farla regolarmente senza di lui, poichè vi si deve disporre della sua cosa. Senza dubbio, se il fondo di cui egli ha l'usufrutto si dovesse vendere all'incanto, bisognerebbe chiamarlo alla licitazione, poichè si tratterebbe di vendere la sua proprietà (2); perchè dovrebb' essere altrimenti nel caso della divisione che è in generale subordinata alle medesime regole della vendita all' incanto?

D' altronde è una regola certa che ognuno in pregiudizio del quale è stato fatto un atto di frode, ha il dritto di querelarsene e di dimandarne la risoluzione: tale è il principio generale; principio che dee regolare tutti i casi per i quali dalla legge non è stata stabilita formalmente alcuna eccezione: ora, nelle parole finali dell' articolo 1167 +1120 si parla di creditori, e l' usufruttuario non appartiene per nulla a questa classe; si parla di un dritto *enunciato al titolo delle successioni*, ed

(1) Su questa specie di risoluzione, ved. *supra*, il n° 1252 e 1943.

(2) Ved. *supra*, il n° 1251.

in questo titolo non si discorre affatto dell' usufruttuario, nè dei suoi dritti; dunque la specie di eccezione indicata da sì fatte parole non lo riguarda punto; dunque egli ha il dritto d' invocare l' assistenza della regola comune, poichè l' eccezione non è stata pronunziata contro di lui.

Articolo 882 ✝ 802, mod.

2382. « I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro dritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma non possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervento in pregiudizio di un' opposizione che essi avessero fatta ».

La disposizione di questo articolo è più generale di quella del precedente, poichè riguarda tutti i creditori indistintamente, mentre l' altra è concepita direttamente nell' interesse dei creditori ipotecarî.

Benchè i semplici creditori chirografarî non abbiano alcun' ipoteca a conservare, hanno sempre un interesse reale per sopravvegghiare le operazioni della divisione che è a farsi col loro debitore, o per opporsi perchè la sua quota non sia diminuita con collazioni non dovute, o che sia composta di molti oggetti mobili i quali offrono loro un capitale meno sicuro, o per esigere che le quote sieno distribuite mediante il sorteggio, anzichè permettere che arbitrariamente sia assegnata al loro debitore una porzione di poco valore: la legge permette dunque loro d' intervenire, e mediante sì fatta facoltà che ad essi concede, loro nega l' esercizio dell' azione di rivocazione per causa di frode, se hanno trascurato di opporsi onde la divisione non fosse fatta senza la loro presenza.

2383. I creditori che non si sono opposti, sarebbero egualmente inammessibili ad agire per la rescissione della divisione, a causa della lesione sofferta dal loro debitore, o a causa del dolo o della violenza praticata contro di lui dagli altri condividenti?

Noi nol crediamo: imperocchè nel caso di lesione sofferta dal condividente, o di dolo e di violenza praticata contro di lui, non possiamo affatto immaginare come mai gli si negherebbe l' azione di rescissione contro la divisione, e come non sarebbe permesso ai suoi creditori di dimandare la loro surrogazione nell' esercizio di quest' azione, se il loro debitore trascurasse di promuoverla personalmente.

In fatti fa mestieri por mente che l' articolo 1166✝1119 del codice, che permette ai creditori di dimandare l' esercizio delle azioni del loro debitore, è generale nella sua disposizione, e non contiene alcuna eccezione che sia relativa alle azioni rescissorie delle divisioni. Che se rinveniamo sì fatta eccezione nella disposizione finale dell' articolo 1167✝1120, la ragione si è che qui non si tratta delle azioni che appartengono specialmente al debitore, e che possono esercitarsi mediante la surrogazione; ma al contrario dell' azione di rivocazione che i creditori esercitano nel loro nome personale per vendicarsi della frode commessa contro di essi dal loro debitore. E siccome gli autori del codice non hanno fatto la medesima riserva alla fine dell' uno e dell' altro articolo, deesi dire che essi hanno voluto che tutte le applicazioni del primo fossero subordinate alla regola comune.

2384. Sino al presente abbiamo parlato delle conseguenze della divisione fatta per distribuzione in più quote dei beni della successione: ma allorchè si tratta di oggetti che non possono essere comodamente divisi, deesi ricor-

rere al mezzo della vendita all'incanto (827 + 746) per far cessare l'indivisione: fa mestieri in oltre conoscere quali debbono essere, rispetto ai creditori, gli effetti di sì fatto modo di divisione.

A termini dell'articolo 883 + 803 del codice, « ogni erede è reputato « solo ed immediato successore in tut« ti gli effetti componenti la sua quo« ta, *a lui pervenuti come maggiore « offerente*, e che non abbia avuto « giammai la proprietà degli altri ef« fetti ereditarì. » Tale è il principio: vediamone le conseguenze.

Il donatario parziale è reputato aver succeduto solo ed immediatamente a tutto l'immobile che gli è pervenuto come maggior offerente; dunque l'ipoteca dei suoi creditori a pro dei quali aveva obbligato il suo dritto di proprietà, allorchè egli ne era ancora comproprietario in solido, colpisce egualmente il tutto, e loro dà la preferenza su i suoi creditori chirografarî in tutto il prezzo del fondo.

2385. Non è affatto lo stesso dell'usufrutto che il donatario parziale avesse accordato ad un terzo sulla sua porzione indivisa nell'immobile, l'usufruttuario avrebbe sempre lo stesso godimento, ancorchè al suo cedente pervenisse l'intero fondo come maggior offerente nell'atto di vendita; perchè il dritto di usufrutto non è indivisibile come quello d'ipoteca.

2386. Allorchè il donatario di una porzione indivisa d'un fondo rimane vincitore come maggior offerente nella vendita fatta con i suoi coeredi, è reputato essere succeduto immediatamente egli solo al defunto, in tutto l'immobile che gli è aggiudicato con sì fatto modo di divisione: dunque non per la trasmissione del dritto di comproprietà degli altri, ma mediante la risoluzione dei loro dritti egli acquista il tutto.

2387. Il donatario di porzione indivisa è al contrario reputato non aver avuto giammai alcun dritto nel fondo pervenuto ad un altro coerede come maggior offerente; dunque il suo dritto di proprietà essendo così risoluto *ex causa antiqua et necessaria*, i creditori a pro dei quali aveva ipotecato il fondo durante il suo possesso, non conservano alcun dritto contro il coerede rimasto vincitore nella vendita; dunque costui non è affatto tenuto a far alcuno di quegli atti richiesti per la purga delle ipoteche, come quando si tratta della trasmissione di proprietà di un fondo che ne è gravato, poichè non vi è più ipoteca.

2388. Da ultimo, atteso che la legge assimila qui la divisione per vendita, alla divisione per distribuzione di quote in natura, è necessario dedurne questa conseguenza, cioè che i creditori dei condividenti nell'uno o nell'altro modo, sono autorizzati ad intervenire nella vendita, e ad opporsi perchè sia eseguita in loro presenza; ma quale potrà essere precisamente lo scopo del loro intervento, e che cosa potranno chiedere nel loro interesse?

Essi possono intervenire per impedire che, senza necessità, un immobile comodamente divisibile sia venduto per privarli del pegno del loro credito a fronte del debitore, e di rendere forse eziandio nullo in certo modo il mezzo di pagamento, sotto il rapporto della bassezza del prezzo pel quale è possibile che il fondo si trovi aggiudicato ad un altro.

Essi possono intervenire per appropriarsi della porzione del prezzo della vendita che spetta al loro debitore, allorchè come maggior offerente non rimane aggiudicatario del fondo.

Da ultimo, possono intervenire per licitare essi medesimi, e dare all'immobile il suo vero prezzo, perchè vi hanno interesse. È uopo por mente, in fatti, che ciascuno dei comproprietari avendo dritto a far intervenire gli

estranei alla licitazione (1687+1533), i creditori che hanno il dritto di comproprietà del loro debitore in pegno del loro credito, possono presentarsi come essendo reputati chiamati da lui alla difesa del loro dritto comune; d'altronde il dritto di licitare in una vendita è come ogni altro dritto pecuniario, all'esercizio del quale i creditori possono domandare la loro surrogazione in luogo e vece del loro debitore.

2389. Ma allorchè i creditori hanno trascurato di opporsi che la vendita sia fatta senza il loro intervento, essi non possono più dimandarne la rivocazione sotto colore che sia stata fatta in frode dei loro dritti.

2390. Sarebbe altrimenti relativamente a colui al quale il comproprietario in solido avesse ceduto il godimento della sua porzione nel fondo a vendersi; questo usufruttuario dovrebb' essere chiamato alla vendita il cui oggetto sarebbe la sua cosa; e nel caso che gli si recasse danno, egli avrebbe il dritto di farla rivocare, pel solo motivo di non esservi stato chiamato.

Se, mediante la vendita fatta tra tutte le parti interessate, il comproprietario che aveva ceduto, ad un terzo, l'usufrutto della sua porzione, ottenesse l'aggiudicazione del fondo, i dritti dell'usufruttuario rimarrebbero sempre gli stessi.

Se l'aggiudicatario fosse l'usufruttuario, il suo usufrutto si estinguerebbe, per la confusione delle qualità di proprietario e di usufruttuario nella medesima persona; ma avrebbe dritto a ritenere, fino alla sua morte, la porzione spettante al suo cedente, sul prezzo della vendita.

Finalmente, se l'aggiudicatario fosse un altro comproprietario, il dritto di usufrutto si estinguerebbe per una conseguenza necessaria della risoluzione del dritto di proprietà del costituente; ma l'usufruttuario dovrebbe ottenere il godimento della porzione del prezzo spettante al suo cedente.

2391. Ammettendo che un estraneo, chiamato o interveniente nella vendita, avesse ottenuto l'aggiudicazione dell'immobile venduto, allora vi sarebbe veramente mutazione di proprietà; sì fatto aggiudicatario non potrebbe dire che egli ha ottenuto l'intero fondo per effetto della risoluzione dei dritti dei condividenti, e come se immediatamente lo avesse ricevuto dal defunto. Questo linguaggio che sarebbe giusto nella bocca di uno dei coeredi, sarebbe assurdo nella sua, poichè egli non ha avuto alcuna chiamata alla successione di cui il fondo venduto faceva parte; non avrebbe dunque che la sola qualità di terzo acquirente, ed i creditori a pro dei quali fosse stato ipotecato il fondo, conserverebbero il loro dritto sull'immobile, fino a che non se ne libererebbe mediante le formalità richieste per la purga delle ipoteche.

2392. Anche nel caso in cui uno dei coeredi rimanesse aggiudicatario, le ipoteche anteriormente consentite dall'altro, non debbono essere considerate come estinte o risolute in un senso assoluto rispetto a tutte le parti interessate: imperciocchè se, tra i creditori simultaneamente intervenuti nella vendita, per riscuotere la porzione del prezzo spettante al loro debitore, vi fossero creditori chirografarî in concorrenza di creditori ipotecarî, quest'ultimi debbono essere preferiti e concorrere, secondo il loro grado d'ipoteca, alla distribuzione del prezzo che avranno sequestrato, perchè la risoluzione del dritto di proprietà del debitore comune, che aveva ipotecata la sua porzione indivisa del fondo, essendo stabilita dalla legge in favore del solo coerede rimasto aggiudicatario nella vendita, sarebbe ingiusto estenderne le conseguenze fuori il limite della sua cau-

sa, ed accordare ai creditori chirografarì il dritto di usare di un' eccezione che non è stata per nulla stabilita a loro vantaggio.

2393. Debbonsi esattamente applicare i medesimi principi alla vendita all' incanto che può aver luogo tra comproprietarî in solido senz' essere coeredi ?

Un immobile può essere legato, venduto o donato congiuntamente a due o più persone le quali mediante ciò se ne trovano comproprietarî senz' essere coeredi. Se questi comproprietarî convengono di vendere il loro immobile, per dar termine alla indivisione, la vendita all' incanto avrà, relativamente ai loro creditori, i medesimi effetti di quella che si fa tra coeredi?

Da qualunque causa proceda la comunione di proprietà, vi ha qui unità di principio, in quanto che, ogni qual volta l' immobile non è suscettivo d'essere diviso, ed è necessario venderlo all'incanto, vi ha sempre risoluzione del dritto di comproprietà di colui tra i comproprietarî che nella vendita non è rimasto aggiudicatario dell' immobile, perchè da ciascuno non si è potuto acquistare che sotto la condizione di dividerlo in sì fatto modo; d' onde bisogna dedurne che se, durante la comunione di proprietà, l'uno dei comproprietarî è stato colpito da condanne giudiziarie, o convenzionalmente ha ipotecato la sua porzione indivisa nel fondo, le ipoteche sono risolute *ex causa antiqua et necessaria*, perchè i creditori non conservano più alcun dritto sul fondo.

Sono risolute *ex causa antiqua*, poichè la vendita all' incanto che opera la risoluzione del dritto del loro debitore, è fondata su di una comunione di proprietà antecedente alla costituzione delle ipoteche.

Sono risolute *ex causa necessaria*, poichè si suppone che l' immobile era indivisibile, e che non vi è stato niente di arbitrario nel fatto della vendita all' incanto.

Vi ha dunque, sopra questo primo punto, la medesima applicazione di principî, come quando trattasi di vendita all' incanto tra coeredi.

2394. Ma se per pura simulazione due comproprietarî, non coeredi, avessero venduto all' incanto un immobile che comodamente poteasi dividere tra essi, i creditori di colui che non ne è rimasto aggiudicatario, potrebbero intentare l' azione di rivocazione per causa di frode, contro questa specie di alienazione fatta in pregiudizio dei loro dritti ?

Noi siamo di avviso doversi qui ammettere l' azione di rivocazione della vendita all' incanto, come di ogni altro atto di alienazione a titolo oneroso e sotto le medesime condizioni; perchè è massima che tutti gli atti fatti col debitore, in frode dei suoi creditori, possono essere abbattuti da costoro; che se l' articolo 1167+1120 del codice il quale vuole che sia derogata questa regola, allorchè si tratta di divisione o di vendita all'incanto fatte tra coeredi, senza che i loro creditori si fossero precedentemente resi opponenti alla divisione od alla vendita all' incanto, come è stabilito *al titolo delle successioni*, ciò non è altro che un' eccezione del tutto particolare; eccezione che non potrebbesi estendere al di là dei suoi limiti, senza violare il principio che vuole che la regola generale eserciti il suo impero per tutto ove non è limitata da eccezioni formalmente stabilite dalla legge.

Esaminiamo ora alcuna delle quistioni che più direttamente si riferiscono alla rinunzia del dritto di usufrutto, che forma l' oggetto di questo capitolo, e che sembrassero presentare maggior interesse.

PRIMA QUISTIONE.

2395. *Un genitore può sempre efficacemente rinunziare all'usufrutto che avesse su i beni di suo figlio, e quali potrebbero essere le conseguenze di sì fatta rinunzia, sia relativamente ai suoi propri creditori, sia rispetto agli altri suoi figli? I creditori del padre potrebbero promuovere l'azione di rivocazione della rinunzia fatta dal loro debitore, e gli altri suoi figli potrebbero costringere colui a pro del quale è stata fatta, a fare qualche collazione nella successione paterna a causa di sì fatta specie di liberalità?*

Per considerare questa quistione sotto tutti i rapporti, anche secondarî, è uopo estenderne gli schiarimenti al caso dell'usufrutto legale, perchè è possibile che i genitori abbiano ancora, per la volontà dell'uomo, l'usufrutto di alcuni beni appartenenti ai loro figliuoli, e che, in questo caso come nell'altro, si tratti di sapere quali debbano essere gli effetti della rinunzia all'usufrutto, sia in rapporto ai creditori del rinunziante, sia in rapporto agli altri suoi figli, se tutti non profittassero di questo benefizio.

Ammettiamo, in primo luogo, che si tratti di un dritto di usufrutto convenzionale appartenente al padre su beni la cui proprietà spetta al figlio: il che può aver luogo sia nel caso in cui il padre avesse fatto, a pro del figlio, una vendita o una donazione di proprietà, con riserva di usufrutto; o in quello ancora in cui un terzo avesse legato l'usufrutto d'una possessione al padre, e la proprietà al figlio.

Se il padre rinunzia a questo usufrutto di cui aveva il dritto di godere fino alla sua morte, e non già fino a che suo figlio sarebbe pervenuto all'età di diciotto anni, egli è incontrastabile che sì fatta rinunzia potrà dar luogo all'azione di rivocazione intentata dai creditori, poichè non vi si vede che un dritto di usufrutto ordinario, e secondo l'articolo 622 + 547 del codice, « i creditori dell'usufruttuario possono far annullare la « rinunzia che questi avesse fatta in « loro pregiudizio. » Simile era ancora la giurisprudenza antica (1).

2396. Ma se il padre che ha rinunziato al suo dritto d'usufrutto convenzionale, ha parecchi figli, e la rinunzia è stata fatta a pro di un solo di essi, colui che ha ricevuto questo benefizio particolare, sarà tenuto a fare, per questo motivo, qualche collazione alla successione paterna?

Si può dire per l'affermativa che il figlio a pro del quale si è fatta la rinunzia, riceve realmente una liberalità particolare da suo padre, poichè acquista un dritto che non aveva, ed il padre si spoglia in favore di lui di un dritto che egli possedeva come un immobile; e però questo figlio dev'essere sottoposto alla regola generale prescritta dall'articolo 843 + 762, mod. del codice, il quale vuole che ogni erede sia tenuto a conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto sia direttamente sia indirettamente.

Non ostante sì fatti ragionamenti, bisogna ammettere come cosa certa che il figlio in questo caso non è tenuto ad alcuna collazione; imperciocchè se, a termini dell'articolo suddetto, ogni coerede deve conferire alla successione del defunto tutto ciò che ne ha ricevuto, ciò dev'intendersi dei fondi o dei capitali, e non del godimento, poichè, secondo l'articolo 856 + 775, i frutti ed interessi delle cose soggette a collazioni sono dovuti dal giorno dell'apertura della successione.

La obbligazione della collazione non potrebbe dunque avere qui per oggetto nè i frutti percepiti dal figlio, poi-

(1) Ved. LAPEYRÈRE, ed il suo annotatore, lettera D, n° 28; e lettera U, n° 74; e BRETONNIER sur Henrys, lib. 5, quist 120, n° 16, tom. 3, p. 580.

chè non lo vuole affatto; nè il dritto al quale il padre ha rinunziato, poichè sarebbesi estinto con la sua morte, quand'anche non ne avesse fatto la rinuncia.

Se il padre avesse donato soltanto un dritto di usufrutto a suo figlio, costui, dopo la morte del donante, non sarebbe affatto obbligato a conferire i frutti e gli emolumenti percepiti durante il suo godimento; perchè dovrebb'essere altrimenti allorchè questo medesimo padre, in vece di donare l'usufrutto di un fondo che gli apparteneva, ha rinunziato all' usufrutto che egli aveva sul fondo di suo figlio?

2397. Supponiamo ora che si tratti dell'usufrutto legale dei genitori su i beni dei loro figli; se il padre o la madre avesse rinunziato a questa specie di usufrutto, egli è evidente, secondo quel che abbiamo detto, che sì fatta rinunzia non potrebbe dar luogo ad alcuna dimanda di collazione, quand'anche fosse stata fatta a pro di un solo dei figli e non già di tutti. Deesi tanto meglio giudicare così, rispetto all'usufrutto legale d'oggidì, perchè era già del tutto simile la disposizione del dritto antico, relativamente all'usufrutto paterno il quale era di tutt'altra importanza; *sin autem res sibi memorato modo acquisitas parens noluerit retinere, sed apud filium aut filiam, vel deinceps personas reliquerit; nullam post obitum ejus licentiam habeant haeredes alii patris, vel avi, vel proavi eumdem usumfructum, vel quod ex eo ad filiosfamilias pervenit (utpote patri debitum), sibi vindicare; sed quasi diuturna donatione in filium celebranda, qui usumfructum detinuit, quem patrem ejus habere opportuerat, ita causa intelligatur, ut eumdem usumfructum, post obitum patris ipse lucretur* (1).

(1) L. 6, § 2, versiculo *Sin autem*, cod. *de bonis quae liberis*, lib. 6, tit. 61.

Ma la rinunzia a questa specie di usufrutto potrebbe dar luogo all'azione di rivocazione dei creditori del rinunziante, come nel caso in cui si tratta di un dritto convenzionale?

Egli sembra da prima doversi del pari indistintamente adottare l'affermativa, poichè l'articolo 622 + 547 del codice vuole in generale che i creditori dell'usufruttuario possono far annullare la rinunzia che questi avesse fatto in loro pregiudizio; intanto è uopo por mentre nel fatto e come circostanze acconce a non far ammettere l'azione pauliana, o almeno ad ammetterla più difficilmente, che nella cessione dell' usufrutto paterno vi sono meno motivi di presumere la frode anzichè nella rinunzia all' usufrutto convenzionale. Ciò risulta dalla natura delle medesime cose; imperciocchè l' usufrutto convenzionale è, nel patrimonio del padre, di un valore molto più importante dell'usufrutto legale, sia sotto il rapporto della sua durata, perchè deve estendersi fino alla morte dell'usufruttuario; sia sotto il valore degli emolumenti che debbono risultarne, perchè non è sottoposto ai pesi particolari che gravitano sull'usufrutto legale dei genitori.

E però, i creditori del padre, contrattando con lui, debbono vedere, nell' usufrutto convenzionale, una garentia che non si rinviene realmente nell' usufrutto legale; essi debbono contare piuttosto sul primo di questi mezzi anzichè sull' altro, ed in conseguenza hanno ordinariamente maggiori motivi di dire che essi sono stati ingannati nelle loro speranze quando si tratta della rinunzia all'usufrutto convenzionale, che quando è quistione soltanto della cessione all' usufrutto legale.

2398. Bisogna inoltre osservare che la rinunzia all' usufrutto paterno può essere espressa o tacita. È espressa quando è fatta con un atto consentito a

questo fine. È tacita, allorchè è la conseguenza dell'emancipazione dei figli.

La rinunzia espressa è rara, poichè il sopravvivente dei genitori che è usufruttuario dei beni, è altresì il tutore dei suoi figliuoli; avend' egli l' esercizio di tutte le azioni dei minori, sarebbe cosa singolare e bizzarra rinunziare come usufruttuario ad un' amministrazione che sarebbe obbligato di ritenere come tutore; ma questa medesima bizzarria potrebb'essere un indizio di frode.

Sì fatta rinunzia potrebbe aver luogo nel caso in cui la madre non avendo accettata la tutela, rilasciasse il suo usufrutto al tutore dato ai suoi figliuoli: come ancora nel caso in cui il padre che non avesse conservato la tutela, praticasse altrettanto; ma astrazion fatta da queste due ipotesi, il padre o la madre nel medesimo tempo usufruttuario dei beni, e tutore dei suoi figliuoli, non potrebbe rinunziare al suo usufrutto ed accettare ei medesimo per i suoi figli l' atto di rinunzia; ma bisognerebbe che questa rinunzia fosse fatta al tutore surrogato il quale l'accetterebbe in nome dei minori.

Nel caso di una simigliante rinunzia, non si può dire ai creditori del rinunziante, che essi sono inammessibili a promuovere l' azione di rivocazione, poichè il testo del codice che abbiamo citato, sembra generale nella sua disposizione. Quanto alla sostanza, la quistione dipende molto dalle circostanze di fatto, le più essenziali delle quali sono relative alle cause che hanno potuto determinare a fare un simile atto; alla durata che dovrebbe avere ancora il dritto di usufrutto; alla somma dei beni, vale a dire se, dopo il pagamento dei pesi dovuti a figli, vi sarebbe un'eccedenza notevole e disponibile da parte dell' usufruttuario.

Vi sarà sempre però una grandissima differenza fra la rinunzia ad un dritto d' usufrutto convenzionale e la cessione dell' usufrutto legale dei genitori. Nel caso dell'usufrutto ordinario l'usufruttuario non deve nulla al proprietario; la rinunzia a questo dritto è per conseguenza una pura liberalità che dev' essere naturalmente sottoposta all'azione di rivocazione, senza imbarazzarci della quistione se il proprietario che ne profitta abbia preso parte nella frode di cui si querelano i creditori. Nel caso dell' usufrutto legale per contro, colui dei genitori che ne gode, si è costituito debitore dei suoi figliuoli, perchè deve somministrare loro gli alimenti, come le spese necessarie al loro mantenimento ed educazione; la cessione di sì fatto usufrutto non è dunque una pura liberalità. Essa partecipa ancora della dazione *in solutum*, e sotto questo punto di veduta può essere paragonata all' alienazione a titolo oneroso: il che deve tendere a far respingere più facilmente l' azione dei creditori, comunque essi non sieno, di pieno dritto, inammessibili ad intentarla.

2399. Ma dovrà decidersi egualmente nel caso in cui l' usufrutto parterno abbia preso fine per effetto dell' emancipazione del figlio? I creditori sono ammessibili a promuovere l'azione di rivocazione contro sì fatta rinunzia tacita ed indiretta del loro debitore al suo dritto d'usufrutto legale?

Sì fatta quistione è stata, come tante altre, fortemente controversa nell' antica giurisprudenza. Vi ha degli autori che hanno sostenuto che l'azione di rivocazione dei creditori poteva esser promossa, anche nel caso in cui l'usufrutto paterno si fosse estinto per l' atto di emancipazione del figlio (1); ma altri, in maggior numero, che meglio avevano approfondito questa materia, sostenevano che l' azio-

(1) Ved. CATELLAN, lib. 6, cap. 14 *in fine*.

ne di rivocazione dei creditori non poteva aver luogo in questo caso (1), e la quistione è stata giudicata dal parlamento di Parigi con arresto del 30 maggio 1636 (2).

Oggidì sì fatta quistione non ha più alcuna difficoltà, ed è inammessibile l'azione dei creditori. Vi è, in fatti, una grandissima differenza tra l'usufrutto paterno stabilito dal nostro codice, e l'usufrutto legale dei paesi retti dalla legge romana; e vi è altresì una grandissima differenza tra la facoltà conceduta oggidì al padre per emancipare i suoi figli, e quella di cui godeva altre volte.

L'usufrutto legale dei paesi di dritto scritto dovea durare fino alla morte del padre; poteva in conseguenza offrire ai creditori dell'usufruttuario un mezzo sul quale era loro ragionevolmente permesso di far capitale, mentre l'usufrutto paterno oggidì finisce allorchè i figli hanno diciotto anni, d'onde segue che non può essere il fondamento delle medesime speranze per i creditori.

Il padre poteva emancipare i suoi figli in ogni età: oggidì non può fare altrettanto se non quando hanno compiuto quindici anni; vale a dire in un tempo vicinissimo al termine dell'usufrutto paterno, il che riduce a cosa di poco momento l'interesse che i creditori potrebbero avere per opporvisi.

E però, siccome nell'antico ordine di cose si giudicava comunemente che l'azione pauliana non dovea aver luogo per la rivocazione dell'usufrutto tacitamente ceduto per l'emancipazione del figlio, non sarebbe più permesso dubitare che non si dovesse decidere nello stesso modo oggidì che vi sono immensi motivi del tutto nuovi per adottare questo partito.

Da ultimo, sarebbe contrario alla sana ragione supporre che i creditori del padre avessero, per così dire, un'ipoteca o un pegno fin sulla libertà del figlio, e che potessero mettere ostacolo alla sua emancipazione quando è nel suo interesse, ed il padre, che intorno a ciò è il padrone, la giudica tale; ma allorchè il padre emancipa, non è lui che rinunzia al suo usufrutto, è la legge che lo fa cessare, ed i creditori non possono essere delusi nelle loro speranze, poichè non possono ignorare che il godimento del padre era essenzialmente subordinato alla quistione di sapere se il figlio sarebbe o pur no emancipare allorchè perverrebbe all'età competente: sarebbe loro dunque impossibile di far riguardare l'atto di emancipazione e le conseguenze che la legge vi rannoda, come una frode praticata in pregiudizio dei loro dritti.

In vano, argomentando contro la dottrina che professiamo qui, si tenterebbe di far prevalere un arresto rapportato alla pagina 405 della raccolta del 1819 di Denevers, col quale la corte di cassazione, considerando che il padre non può nè *direttamente nè indirettamente* rinunziare al suo usufrutto in pregiudizio dei suoi creditori, ha rigettato il ricorso contro una decisione della corte di Amiens: questa causa non era, in fatti, nella nostra tesi, perchè non si trattava di una emancipazione fatta in frode dei creditori del padre; ma soltanto di un padre che aveva consentito a conferire ai suoi figliuoli, nel suo conto pupillare, i frutti che avea percepiti su i loro beni, prima della loro emancipazione, e precisamente contro sì fatta collazione i creditori si erano opposti sostenendo che il loro debitore non aveva potuto così rinunziare agli

(1) Ved. BRETONNIER sur Henrys, lib. 4, quist. 127, n° 33, e CHABROL sulla consuetudine d'Auvergne, cap. 11, art. 2, sez. 3 quistione 8.

(2) Ved. BARDET, lib. 5, cap. 17, tom. 2, pag. 342.

effetti del suo usufrutto legale, e costituirsi per questo motivo nell'impossibilità di pagarli; il che è totalmente diverso dal caso in cui vi è estinzione dell'usufrutto paterno per effetto dell'emancipazione del figlio.

SECONDA QUISTIONE.

2100. *Allorchè l'usufruttuario ha rinunziato al suo dritto di usufrutto, ed i suoi creditori vogliono intentare l'azione di rivocazione contro il proprietario del fondo, costui può loro opporre l'eccezione di escussione; o, in altri termini, i creditori che vogliono far uso dell'azione pauliana son obbligati innanzi tutto a vendere i beni del loro debitore?*

Sì fatta quistione, come è chiaro, potrebbe essere egualmente proposta nel caso in cui si trattasse d'un erede che avesse rinunziato ad una successione, o di ogni altro individuo che avesse fatto un'alienazione qualunque in pregiudizio dei dritti dei suoi creditori.

Per dare una giusta soluzione, è sufficiente richiamare alla memoria quel che abbiamo detto nel principio di questa sezione, sull'azione pauliana, cioè che la frode è caratterizzata dal concorso di due circostanze, che sono, da un lato, il disegno di commetterla, e dall'altro, la perdita causata dall'evento, *consilium fraudis et eventus damni:* ora la perdita che deve risultare dall'evento non può verificarsi che dimostrando innanzi tutto l'insolvibilità del debitore: dunque i creditori debbono, prima di ogni altra cosa, far vendere i suoi beni.

Senza dubbio i creditori dell'usufruttuario non sono ammessibili ad agire contro il proprietario del fondo, con l'azione di rivocazione della cessione dell'usufrutto, se non quando riuscirebbe loro impossibile d'esser pagati interamente su gli altri beni che potessero tuttavia rimanere al loro debitore; imperciocchè vi sarebbe un'ingiustizia manifesta nell'accordar loro il dritto di vessare, senza necessità, un terzo possessore che non è tenuto personalmente a nulla a loro pro, lasciando tranquillo colui che deve e che è nello stato di soddisfarli: dunque sono ammessibili ad intentare una simile dimanda, quante volte il loro debitore non ha beni come pagarli, e la loro qualità di attori impone necessariamente loro il dovere di provare la sua insolvibilità.

Il codice gli ammette ad intentare l'azione di rivocazione, quante volte la rinunzia dell'usufruttuario è stata fatta in pregiudizio dei loro dritti (622 + 547); spetta loro dunque a provare il danno che ne risentono, poichè questo danno è nel medesimo tempo il fondamento e la causa della loro azione; fa mestieri dunque che dimostrino l'insolvibilità del loro debitore; ora sì fatta insolvibilità, eccetto se è assolutamente notoria per le circostanze, non può essere legalmente dimostrata che mediante la escussione dei beni che possono tuttavia rimanergli: dunque sono obbligati a ricorrere a questo mezzo, il quale, sufficientemente indicato dal codice, era già formalmente prescritto dalla legge romana, *ignoti juris non est, adversus eum qui sententia condemnatus, intra statutum tempus satis non fecit, nec defenditur*, BONIS POSSESSIS ITEMQUE DISTRACTIS: *per actionem in factum contra emptorem, qui sciens fraudem comparavit, et eum qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae mentione detracta, creditoribus suis esse consultum* (1).

TERZA QUISTIONE.

2101. *Dopo quanto tempo i creditori non sono più ammessibili ad intentare l'azione di rivocazione?*

(1) L. 5, cod. *de revocand. his quae in fraud. credit.*, lib. 7, tit. 75.

Sì fatta quistione è tanto più interessante, perchè può egualmente presentarsi in tutte le ipotesi in cui il debitore, agendo in frode dei suoi creditori, avesse rinunziato o ad un dritto di usufrutto, o ad una successione, o ad un legato, o avesse fatto altri atti di alienazioni propriamente dette: è questo il motivo perchè noi primamente la tratteremo nei termini più generali, dandole fine con applicazioni particolari che in ultimo sporremo in modo di epilogo di tutta la discussione.

Secondo il prescritto della legge romana, i creditori dovevano anticamente promuovere l'azione pauliana, nell'anno, a contare dal giorno in cui avevano avuta la facoltà di agire, *intra annum, quo experiundi potestas fuerit actionem dabo* (1); il che secondo un gran numero d'interpreti, doveva intendersi a contare dal giorno in cui il risultato della escussione degli altri beni del debitore aveva resa chiara la sua insolvibilità; *annus hujus in factum actionis computabitur a die venditionis bonorum* (2). Tale era il senso che essi davano a quest'ultimo testo. Sì fatta dilazione dell'anno utile, che era comune a molte azioni, fu, nel seguito, prolungata da Giustiniano fino a quattro anni continui (3).

È permesso di dubitare se gli autori che hanno insegnato che la dilazione di cui si tratta non dovea correre dal giorno dell'alienazione fatta in frode dei creditori, ma soltanto da quello in cui l'aggiudicazione degli altri beni del debitore avrebbe fatto conoscere la sua insolvibilità, si sieno ingannati sul vero senso della legge romana. In fatti, è cosa costante, che il pretore, accordando un anno per promuovere sì fatta azione, aveva voluto limitarne la durata con una brevissima prescrizione, mentre adottando l'opinione degl'interpreti, questa prescrizione non avrebbe avuto più limiti, atteso che il creditore, potendo ritardare indefinitamente la escussione degli altri beni del suo debitore, sarebbe stato il padrone di estendere, a sua volontà, i limiti della prescrizione che il pretore aveva voluto rinserrare in un brevissimo spazio di tempo.

Il motivo sul quale poggiano la loro opinione, consiste che non potendo agire contro il terzo acquirente se non dopo aver escusso gli altri beni del suo debitore, la prescrizione non dovea affatto correre contro di lui prima dell'adempimento di tale condizione. Ma questa ragione non ha alcuna solidità, poichè sì fatta specie di condizione è potestativa, e d'altronde possono farsi tutti gli atti tendenti a conservare i crediti a termine o condizionali, come quelli che sono puri e scaduti.

2402. Il codice civile, accordandoci l'uso dell'azione pauliana dei Romani, non contiene alcuna disposizione speciale sulla durata della prescrizione che deve estinguerla. Quanto tempo deesi dunque assegnare a questa prescrizione, e quale dev'essere il punto da cui prenderà cominciamento?

Due nuovi autori, due dotti professori della nuova scuola, il signor Toullier e Duranton, hanno esaminato la quistione, e non sono affatto concordi.

« L'editto del pretore, dice Toullier, voleva che l'azione di rivocazione fosse intentata nell'anno. Dopo questo tempo era inammessibile. Nella giurisprudenza francese la leg-

(1) L. 1, ff. *quae in fraud.*, lib. 42, tit. 8.

(2) L. 10, § 18, Digest. *eod.*; — ved. Voet, *hoc titulo*, n° 13.

(3) L. 7, cod. *de temporibus in integrum restit.*, lib. 2, tit. 53; — l. 6, cod. *de repud. haered.*, lib. 6, tit. 31.

« ge non aveva fissato alcun termine « perentorio per esercitare sì fatta a« zione. Spettava ai giudici di deter« minare, secondo le circostanze, se « il tempo scorso dopo l' atto prete« so frodolento, era sufficiente per « distruggere la supposizione di fro« de, e ciò del pari ha luogo negli « affari ordinari, sotto l'impero della « nuova legge (1) ».

Noi siamo di avviso che vi sia errore in questo sistema dottrinale, perchè vi si confonde il punto di dritto col fatto, e quindi la quistione prende un aspetto del tutto diverso.

In fatti, è possibile che, in ogni sorta di specie particolare, le prove della frode sieno più o meno convincenti: se possono essere dimostrative, possono essere del pari vaghe ed insufficienti; e siccome bisogna dimostrare che l' insolvibilità del debitore rimonta al momento dell' alienazione che si vuol fare rivocare, senz'essere l' effetto di cause posteriori; può ancora avvenire che l'insufficienza delle prove offerte od allegate dal creditore sia causata dal suo ritardo o dalla sua negligenza ad agire, se il tempo, questo distruttore universale, avesse annientata, fino agli ultimi vestigî, una prova che si avrebbe potuto stabilire in un tempo più vicino all' avvenimento.

Senza dubbio nell' esame di questa quistione, in cui si tratta di verificare se sia stata ò pur no praticata frode dal debitore nell' alienazione dei suoi beni, e se le prove, presunzioni ed indizî che si presentano per istabilirla, sieno sufficienti, tutto è lasciato all' arbitrio del giudice, il quale intorno a ciò adempie le funzioni del giurì, come in tutti gli affari di fatto che si decidono secondo le circostanze; ma non è questa la quistione che dobbiamo risolvere: non si tratta per nulla di sapere in quali circostanze s è praticata la frode, ed in qual mo do è provata; ma soltanto se l' azione è prescritta, e se si può tuttavia farne la prova e dimandare la riparazione del dolo. Non si tratta qui del merito della causa, ma della quistione pregiudiziale sulla prescrizione che può rendere l' azione inammessibile.

Egli è possibile che la frode sia chiaramente dimostrata, che sia vera innanzi agli occhi del giudice, e che non pertanto la dimanda del creditore debb' essere respinta, perchè ogni azione è sottoposta ad una prescrizione qualunque; e che quella che sarebbe stata la meglio fondata in dritto, si trova come ogni altra soggetta a perimersi con sì fatto mezzo.

Qui non vi ha più nulla nell'arbitrio del giudice, perchè la prescrizione dipende da una disposizione legislativa: essa esiste là dove la legge la stabilisce, ed il giudice non può dichiararla acquistata se non al tempo in cui la legge fissa la durata del suo corso.

Ma quale dev'essere sì fatta durata? Duranton insegna nel suo trattato dei contratti e delle obbligazioni (2) che dev'essere di dieci anni. « Appo « noi, dice egli, non si è affatto spe« cialmente fissata la durata dell' a« zione: per conseguenza ella dura « dieci anni conformemente all' arti« colo 1304+1258 ».

Noi siamo di avviso però che sì fatta soluzione non sia vera. L' articolo 1304+1258 del codice appartiene al titolo dei contratti o obbligazioni convenzionali in generale. Esso è il primo della sezione 7 del capitolo 5, il quale ha per titolo *Delle azioni di nullità o di rescissione delle convenzioni*; vale a dire, che questo articolo tratta intorno alla durata delle azioni di nullità o di rescissione che

(1) Il dritto civile francese, lib. 3, tit. 3, cap. 3, n° 356.

(2) Cap. 3, sez. 6, n° 435.

le parti contraenti possono far valere contro le obbligazioni che hanno sottoscritto; ed è concepito nei termini seguenti:

« L'azione di nullità o di rescissio-
« ne in tutti i casi dura per dieci an-
« ni, quando non sia stata ristretta
« ad un minor tempo da una legge
« particolare.

« Nel caso di violenza, questo tem-
« po non comincia a decorrere, che
« dal giorno in cui è cessata; nel
« caso di errore o di dolo, dal gior-
« no in cui furono scoperti, e riguar-
« do agli atti delle donne maritate,
« fatti senza autorizzazione, dal giorno
« dello scioglimento del matrimonio.

« Relativamente agli atti fatti da-
« gl' interdetti, il tempo non decorre
« se non dal giorno in cui è tolta
« l' interdizione, e riguardo a quelli
« dei minori, se non dal giorno della
« loro maggior età ».

2403. Egli è evidente, da tutte queste enumerazioni, che la prescrizione, la cui durata è fissata da questo articolo, è relativa alle parti che elle medesime hanno contrattato, e che vorrebbero andar contro il loro proprio fatto; alle parti che vorrebbero liberarsi dalle loro obbligazioni, promovendo l' azione di nullità o di rescissione della loro obbligazione; ora, nell' esercizio dell' azione pauliana, i creditori che la intentano non vogliono far distruggere il loro proprio fatto, poichè, per contro, essi sono dei terzi che dimandano la rivocazione di un' alienazione che loro è talmente estranea che, se vi avessero preso parte, l' azione che essi intentano sarebbe assolutamente impotente ad annullarla. Essi non si propongono di di farsi liberare dalle loro obbligazioni, poichè non ne hanno contrattata alcuna; dunque non si può loro opporre questa disposizione della legge, la quale è stata stabilita dal testatore per tutt' altra ipotesi che questa.

2404. Si sa che quando un creditore agisce come surrogato nell' esercizio dei dritti e delle azioni del suo debitore, dev' essere sottoposto alla medesima prescrizione di costui, poichè è sempre la medesima azione: sempre colui che ha contrattato è reputato far la dimanda di rientrare nei dritti che ha voluto alienare con la sua convenzione; ma quando il creditore agisce nel suo proprio nome mediante l' azione *quae in fraudem* che gli è propria, la cosa va altrimenti, poichè ei si querela che i suoi dritti sono stati alienati, però non da lui, ma da un terzo. Egli non dimanda la sua reintegrazione, ma solo la restituzione della cosa, *permittitur ipsis creditoribus, rescisa traditione, eam rem petere, id est, dicere eam rem traditam non esse* (1): la sua azione non deve dunque essere sottoposta alla prescrizione stabilita contro colui che dimanda d'esser liberato dalla sua obbligazione personale; ma a quella che è stabilita pel caso in cui si tratta di dritti alienati da un terzo, senza la partecipazione ed in pregiudizio del padrone che non ha affatto consentita l' alienazione.

L' articolo precitato accorda a coloro che hanno sottoscritto una convenzione, il termine di dieci anni, per liberarsene con l' azione di nullità o di rescissione, solo nel caso in cui la legge non avesse stabilito una prescrizione più breve. Se dunque fosse permesso d' imporre al creditore che intenta l' azione pauliana, le medesime regole che sono stabilite per le parti contraenti che dimandano d' esser liberati dalle loro obbligazioni, si dovrebbe dichiarare questo creditore inammessibile quante volte, per una disposizione speciale, la legge avesse fissato un termine più breve per l' esercizio di un mezzo qualunque di liberazione da una obbligazione; di

(1) § 6, Inst. *de action.*, lib. 4, tit. 6.

tal che se il debitore ha voluto, con una vendita affetta da lesione enormissima, annientare la guarentigia del suo creditore, costui sarà inammessibile a querelarsene dopo il termine di due anni, per la ragione che l'azione di lesione non può più esser intentata dopo questo tempo (1676+1522) da parte del medesimo venditore; e così proseguendo bisognerà dire che la opposizione di terzo, fondata sulla collusione dei collitiganti, non è ammessibile, da parte del creditore, se non durante il termine che la legge accorda alla parte condannata per farsi rendere giustizia per le vie di dritto: non si dee affatto ammettere, per principio, una teoria che condurrebbe a conseguenze evidentemente inammessibili.

2405. Per iscoprire il vero principio d'onde dee derivare la regola di prescrizione su questo punto, bisogna ricordarsi che l'azione pauliana è *rei persecutoria;* che è inerente alla cosa, e la segue tra le mani del terzo possessore; che, sotto questo rapporto, essa ha gli effetti dell'azione reale, poichè il terzo contro del quale s'intenta può non essere colpevole di dolo e non dover nulla personalmente, ed intanto essa tende a spogliarlo del possesso; ma per ottenere sì fatto scopo, è necessario che la legge ammetta una finzione secondo la quale i beni che il debitore aliena in frode dei suoi creditori, sono reputati essere stati presi e distratti su essi, fino alla concorrenza dei loro crediti, poichè hanno il dritto di riprenderseli nel loro nome personale, fino a questa concorrenza. Eglino domandano il pegno dei loro crediti ingiustamente alienato in loro pregiudizio, di tal che l'acquirente che ha ricevuto dal debitore i fondi che costituivano questo pegno, è considerato come averli acquistati *a non domino*, o piuttosto *a non perfecte domino:* l'azione pauliana deve dunque essere oggidì, in Francia, sottoposta alla prescrizione stabilita dalla regola comune pel vantaggio di tutti i terzi possessori; e da ciò risultano le seguenti conseguenze:

2406. *La prima*, che nel caso di rinunzia ad un dritto di usufrutto, ad un legato, o ad una successione, fatta da un debitore in pregiudizio dei suoi creditori, il proprietario del fondo o l'erede che profitta della rinunzia, possono opporre all'azione pauliana dei creditori del rinunziante, la prescrizione di dieci o venti anni, secondo che questi creditori sieno presenti su i luoghi, o sieno domiciliati fuori il circondario giurisdizionale della corte di appello nell'estensione del quale l'immobile o gl'immobili sono situati (2265+2171).

2407. *La seconda*, che nel caso di una vendita e di qualunque altra alienazione di beni, fatta dal debitore in frode dei suoi creditori, se fosse cosa certa che l'acquirente abbia scientemente partecipato alla frode, solo con la prescrizione di trent'anni (2262+2169) potrebbe sottrarsi agli effetti dell'azione pauliana, come essendo stato acquirente di mala fede, ed avendo, pel suo dolo, contratta l'obbligazione personale di restituire.

2408. *La terza*, che nel caso di un'alienazione di cose incorporali, come la rinunzia ad un credito, l'azione pauliana può prescriversi egualmente con trent'anni, perchè in questo caso essa non è altro che un'azione puramente personale.

Senza dubbio, in queste due ultime ipotesi, sarebbe difficile, verso la fine dei trent'anni, dimostrare che per un tal atto di alienazione e non per qualunque altra causa posteriore il debitore sia divenuto insolvibile; ma questa difficoltà di fatto non cambia per nulla il punto di dritto, *sed non facit inutilem stipulationem, difficultas praestationis* (1). Senza dubbio può es-

(1) L. 2, § 2, *in fin.*, ff. *de verb. obligat.*, lib. 45, tit. 1.

ser certo nel fatto, che l'atto di alienazione, che è presunto frodolento, sia realmente la causa dell' insolvibilità del debitore, e precisamente in questo caso noi sosteniamo che l'azione pauliana sarebbe perenta con la prescrizione di trent' anni.

2409. *La quarta*, che la prescrizione non comincia, come volevano gl' interpreti del dritto romano, dal giorno in cui l' insolvibilità del debitore si trovasse dimostrata mercè la escussione degli altri suoi beni; ma dal giorno dell'atto di alienazione del fondo, o della rinunzia alla successione, o dalla data della quietanza accordata al terzo debitore: imperciocchè, non essendovi alcuna disposizione speciale nel codice civile, intorno alla perenzione di questa specie di azione, è necessario ricorrere alle regole generali che fissano così e non altrimenti il punto in cui cominciano le nostre prescrizioni.

QUARTA QUISTIONE.

2410. *Allorchè un uomo ha rinunziato ad un legato di usufrutto fatto a suo pro, e la sua rinunzia è stata rivocata ad istanza e nell' interesse dei suoi creditori, se questo legatario era insolvibile all' epoca in cui ha rinunziato, ed acquista in seguito dei beni, l' erede che dovea profittare del legato ha diritto a dimandargli tutto ciò che i suoi creditori hanno ritratto in pagamento dei loro crediti?*

Sì fatta quistione può presentarsi egualmente nel caso in cui un coerede insolvibile avendo rinunziato ad una successione, i suoi creditori hanno ottenuto la rivocazione della sua rinunzia, ed hanno fatto vendere la sua quota ereditaria per esser pagati sul prezzo: allora può altresì dimandarsi se il coerede al quale sarebbe spettata la parte del rinunziante, e di cui se ne trova privato, potrebbe ripetere da costui, venuto a migliore stato di beni di fortuna, la somma di cui è stato evitto con l'azione dei suoi creditori?

Può rispondersi, per l' affermativa intorno a questa quistione, che il legato essendo caduco per la rinunzia come per la incapacità del legatario (1043+998), rispetto a lui è come se non fosse stato fatto, e fin da allora il rinunziante è reputato non essere stato giammai legatario: come del pari l' erede che rinunzia è reputato non essere stato giammai erede (785+702); che l' uno e l' altro essendo divenuti, per effetto della loro rinunzia, assolutamente estranei ai debiti della successione ed ai pesi che possono affettare il legato, lo sono similmente rispetto all' attivo che li compone, e non debbono giammai approfittarne; che nulladimeno ne profitterebbero se il legato o la successione dovessero servire al pagamento dei loro debiti, senza alcuna ripetizione contro di essi; che, da un altro lato, l' erede cui spetta il legato o la quota ereditaria del rinunziante, raccogliendo *proprio nomine* e senza interposta persona la successione del defunto, è reputato esservi stato chiamato solo e senza il peso del legato rinunziato, d' onde segue che i debiti del rinunziante si trovano pagati col suo patrimonio, e la giustizia vuole che ne sia rimborsato.

2411. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi siamo di avviso che l'erede chiamato a raccogliere il tutto, non può giammai aver regresso contro il legatario o il coerede che hanno rinunziato; atteso che sarebbe assurdo ammettere come massima che la legge voglia che si paghino i debiti dell' uno con i beni dell'altro.

L' azione esercitata dai creditori è, come abbiamo detto (1), fondata su

(1) Ved. il nº 2405.

di una finzione mediante la quale la legge vuole che i beni alienati dal debitore in loro pregiudizio sieno considerati essere loro appartenuti, sino alla concorrenza dell' ammontare dei loro crediti, ed essere stati, senza il loro consenso, distratti a loro danno.

In fatti, l' azione pauliana è un' azione di rescissione il cui effetto naturale è di riporre le cose nel loro stato primitivo; bisogna dunque che il fondo alienato sia reputato essere appartenuto almeno come pegno ai creditori, fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto, ed essere stato alienato mal a proposito a loro danno: fa mestiere in sì fatto modo ragionare, poichè la legge loro accorda il dritto di ripetere la cosa alienata, la quale dev'essere loro restituita affinchè la facciano vendere per esser pagati sul prezzo, ed il debitore che l'aveva alienata non deve affatto profittare della restituzione (788+605).

Risulta da ciò che l' erede contro del quale è stata intentata quest'azione di rivocazione, non può dire che con la sua cosa si sono pagati i debiti del legatario o del coerede rinunziante, poichè aveva dritto a profittare della rinunzia, deducendo i debiti a pagarsi: che l' attivo gli è stato irrevocabilmente devoluto fino a questa concorrenza, e coloro che hanno rinunziato, avendo fatto una cessione, a titolo gratuito, dei loro dritti, non sono tenuti a dargli una garentia sul più o meno della cosa ceduta (1).

QUINTA QUISTIONE.

2412. *L'azione di rivocazione può essere intentata in pregiudizio di un susseguente terzo acquirente? A modo di esempio, se l' erede a pro del quale il legatario ha rinunziato al suo legato, o che profitta della rinunzia fatta dal suo coerede, ha ceduto ad un terzo la cosa legata o i beni della successione, contro questo secondo terzo acquirente può intentarsi l' azione pauliana ad istanza dei creditori del legatario o del coerede rinunzianti?*

Il principio di questa azione dev'essere applicato alla causa del secondo come a quella del primo, poichè essa non è altro che *rei persecutoria*.

Se dunque la seconda alienazione è stata fatta a titolo gratuito, dovrà essere rivocata quand'anche il donatario fosse stato di buona fede, perchè sarà sempre vero di dire che l' equità non può permettere che un individuo si arricchisca, anche di buona fede, in detrimento degli altri; *et si cui donatum est, non esse quaerendum, an sciente eo cui donatum, gestum sit; sed hoc tantum an fraudentur creditores. Nec videtur injuria affici is qui ignoravit: cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur* (2).

Se per contro la seconda alienazione è stata fatta a titolo oneroso, ed il secondo acquirente sia stato di buona fede, costui non dev' essere affatto vessato, perchè il dolo del suo venditore non deve nuocergli in modo a fargli risentire una perdita: *is qui a debitore cujus bona possessa sunt, sciens rem emit, iterum alii bona fide ementi vendidit. Quaesitum est an secundus emptor conveniri potest? Sed verior est Sabini sententia, bona fide emptorem non teneri: quia dolus ei duntaxat nocere debeat, qui eum admisit. Quemadmodum diximus non teneri eum, si ab ipso debitore ignorans emerit*; ma in questo caso il primo possessore che aveva acquistato e che ha rivendicato in mala fede, è tenuto a render conto ai creditori del prezzo che ha esatto nella rivendita; *is*

(1) *Argumentum ex* l. 18, § 3, ff. *de donat.*, lib. 39, tit. 5.

(2) L. 6, § 11, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.

autem qui dolo malo emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium rei quod accepit tenebitur (1). È chiaro da ciò che il giureconsulto romano vuole che si seguano, rispetto all' acquirente susseguente, le medesime regole che sono prescritte in rapporto all' acquirente primitivo che ha ricevuta la cosa dal debitore, il che giustifica vie maggiormente la prima parte della nostra risposta alla quistione proposta, allorchè abbiamo detto che contro il secondo acquirente potea intentarsi l'azione pauliana, quantunque di buona fede, se a titolo lucrativo avesse ricevuto la cosa dal primo acquirente il quale dovea esserne evitto.

SESTA QUISTIONE.

2413. *Qual è il cammino che deesi seguire nell' azione di rivocazione dei creditori?*

Quest' azione, come abbiamo detto fin dal cominciamento di questo capitolo, dev' essere da prima intentata contro il debitore che si è reso colpevole di frode verso i suoi creditori, poichè essa trae origine dal suo dolo, ed è un'azione personale per quel che lo riguarda.

Ma è necessario altresì dirigerla contro il terzo possessore, poichè si tratta di evincerlo; bisogna dunque anche chiamarlo nella causa; e, per quel che spetta a costui, l' azione è reale, perchè ha per oggetto, a fronte di lui, di cacciarlo dal possesso e la rivendicazione del fondo.

Se il creditore si contentasse di agire contro il debitore che ha fatto l'alienazione frodolenta, la sentenza non è affatto eseguibile contro il terzo possessore che non è stato citato, e che potrebbe farla ritrattare con la opposizione di terzo.

In fatti è un principio costante in giurisprudenza che il mezzo della opposizione di terzo è concesso a colui che non è stato chiamato nella causa e che dovea esservi citato, perchè non si può privare alcuno, con sentenza, dei suoi dritti, senza porgerli il mezzo di difendersi. Da un altro lato, è una massima egualmente certa in dritto, che ogni azione di rivendicazione deve essere intentata contro il possessore del fondo, *in rem actio non contra venditorem, sed contra possidentem competit* (2). D' onde è necessario conchiudere che il terzo possessore dovendosi chiamare nella causa, può formare la sua opposizione di terzo alla sentenza resa senza esservi stato citato.

SETTIMA QUISTIONE.

2414. *Allorchè i creditori fanno rivocare l'alienazione fatta dal loro debitore, possono costringere l'acquirente evitto alla restituzione dei frutti percepiti?*

Se si tratta di un acquirente di buona fede, e che nulladimeno dev' essere evitto, per la ragione che ha ricevuto la cosa a titolo lucrativo, la legge romana vuole che egli restituisca i frutti che erano attaccati al suolo nel suo entrare in godimento, come quelli che ha percepiti dopo la citazione; ma che tutti gli altri frutti gli rimangano irrevocabilmente acquistati.

Egli deve restituire quelli che erano pendenti al momento del suo acquisto, deducendo le spese di percezione (3), perchè essi fanno parte della liberalità frodolentemente fatta in danno dei creditori, *non solum autem ipsam rem alienatam restitui oportet; sed et fructus qui alie-*

(1) L. 9, ff. *quae in fraudem.*

(2) L. 1, cod, *ubi in rem actio*, lib. 8, tit. 19; — 9, ff. l. *de rei vend.* lib. 6, tit. 1.

(3) L. 46, ff. *de usuris et fructibus*, lib. 22. tit. 1.

nationis tempore terrae cohaerent, quia in bonis fraudatoris fuerunt (1).

Deve restituire in oltre quelli che ha percepiti dopo essere stato chiamato in giudizio, perchè fin da questo momento è stato constituito in mala fede, ed ogni possessore di mala fede è sottoposto a questa condizione (549†474), dal momento che ha conosciuto il vizio del suo titolo (550†475); *item eos qui post judicium inchoatum recepti sunt* (2).

Non deve nulla per quelli che ha percepiti o che sono scaduti nel tempo intermedio, perchè i frutti appartengono sempre al possessore di buona fede (549†474), ed egli aveva questa qualità; *medio autem tempore perceptos, in restitutionem non venire* (3).

Rispetto all'acquirente che ha preso parte nella frode con l'atto di alienazione, non può sottrarsi dall'obbligo di restituire i frutti, e di pagare il valore di quelli che avrebbe dovuto percepire, atteso che tale è la pena stabilita contro il possessore di mala fede, il quale non deve divenir più ricco col suo dolo, *iniquum enim praetor putavit, in lucro morari eum, qui lucrum sentit ex fraude* (4), nè recar danno ai creditori per la sua negligenza, *fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi, qui percepti potuerunt a fraudatore, veniunt* (5); finalmente, tale è l'effetto naturale dell'azione di rivocazione, che, nell'interesse dei creditori e dell'acquirente, le cose debbono ritornare al medesimo stato primitivo, come se l'alienazione non avesse avuto luogo, senza che gli uni dovessero soffrirne e gli altri profittarne, *in faviana quoque actione et pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur; nam praetor id agit, ut perinde sint omnia atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum: nam verbum* RESTITUAS *quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem, ut fructus quoque restituantur* (6).

OTTAVA QUISTIONE.

2415. *I creditori potrebbero intentare l'azione di rivocazione prima della scadenza dei loro crediti?*

Sì fatta quistione può presentarsi egualmente nel caso in cui il debitore avesse rinunziato ad una successione, o avesse fatto qualunque altra alienazione frodolenta, come ancora in quello in cui si trattasse della rinunzia ad un dritto di usufrutto; ma l'interesse dei creditori sarebbe più pressante in quest'ultima ipotesi, per la ragione che attendendo la scadenza del termine dei loro crediti, il valore dell'usufrutto è in ciascun giorno in proporzione decrescente, e sarebbe anche possibile che si estinguesse con la morte dell'usufruttuario che potrebbe morire prima di questo termine.

Per sostenere che i creditori non possono intentare l'azione pauliana prima della scadenza del termine dei loro crediti può dirsi che il proprietario che profitta della rinunzia al dritto di usufrutto, o qualunque altro terzo acquirente che si tratta di evincere, ha il dritto di opporre il beneficio della escussione; che solo dopo che l'usufruttuario che ha rinunziato, o qualsisia altro debitore che ha fatta un'alienazione del fondo, sono stati escussi nei loro beni che possono tuttavia

(1) L. 25, § 4, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) L. 10, § 24, ff. *eod.*
(5) L. 10 § 20, ff. *eod.*
(6) L. 38, § 4, ff. *de usuris*, lib. 22, tit. 1, ved. in oltre questa medesima quistione in VOET, tit. *quae in fraudem*, n° 11.

loro rimanere, i creditori saranno ammessibili ad agire per la rivocazione della rinunzia o dell'alienazione di cui si querelano, supponendo che abbiano trovato insolvibile il loro debitore; ma questa escussione, al presente, è impossibile per parte loro, perchè non possono dimandare il pagamento dei loro crediti prima della scadenza del termine: che senza dubbio tutti i crediti sono esigibili nel caso di fallimento che mette i beni del debitore tra le mani della legge, poichè sono il pegno comune di tutti i creditori; ma il fallimento non può aver luogo di pieno dritto, anche nella persona di colui che si trovasse senza beni di fortuna, e avesse dei debiti che non ancora fossero scaduti, poichè è necessario che i creditori ne potessero legalmente dimandare il pagamento; che per contro la dimostrazione del fallimento in certo modo sono i giudizî intentati ed i sequestri fatti da parte dei creditori per debiti esigibili; laonde supponendo un individuo esser fallito per questo solo motivo, cioè per non aver come pagare i suoi debiti allorchè sono esigibili, sarebbe lo stesso che ammettere un effetto preesistente alla sua causa, il che è assurdo.

Non ostante sì fatti ragionamenti, noi opiniamo che i creditori di colui che, per la sua rinunzia ad un dritto di usufrutto o di eredità, o per qualunque altro atto di alienazione frodolenta, si fosse costituito in uno stato d'insolvibilità più o meno notoria o apparente, dovrebbero esser ammessi ad agire anche prima della scadenza dei loro crediti.

Per ben comprendere i motivi della nostra decisione, è necessario por mente che ogni azione, come ogni eccezione che risulta dal dolo, dovendo aver luogo là dove l'equità la permette, sono necessariamente un'eccezione delle regole generali intorno alle convenzioni, *ideo autem hanc exceptionem proposuit praetor; ne cui dolus suus per occasionem juris civilis contra naturalem aequitatem prosit* (1); di tal che bisogna ammettere come principio che là dove vi è dolo, fatto in pregiudizio di qualcuno, ha luogo l'azione pel risarcimento del danno, come là dove vi è delitto consumato, ha luogo la dimanda di punizione del colpevole.

Bisogna in oltre ricordarsi che l'azione pauliana non è soltanto diretta contro l'acquirente, ma eziandio e necessariamente contro il debitore che ha commessa la frode, e che può essere personalmente condannato a qualche pena, come l'arresto personale, od altre pene, che, secondo le circostanze, le leggi permettono di applicargli; *haec actio etiam in ipsum fraudatorem datur . . . . et praetor non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis, quam poenam* (2).

Essendo così la cosa, colui che ha rinunziato ad un dritto di usufrutto o di eredità, o che abbia fatto qualunque altro atto di alienazione in frode dei suoi creditori, non è ammessibile a prevalersi del termine di esigibilità apposto al suo debito, per far retroagire gli effetti dell'azione pauliana dei creditori; costoro, per contro, debbono essere ammessi ad intentar giudizio relativamente alla frode che debbono dimostrare, eccetto se il debitore somministrasse loro delle valide guarentigie; perchè se l'azione diretta risultante dal credito è a termine, e non ancora può intentarsi secondo le convenzioni stabilite nel titolo, non è affatto lo stesso rispetto all'azione che risulta dal dolo commesso dal debitore, la quale non è sospesa nel suo esercizio da alcun termine. Ora, dimo-

(1) L. 1, § 1, ff. *de doli mali except.*, lib. 44, tit. 4.

(2) L. 25, § 7, ff. *quae in fraudem*, lib. 42, tit. 8

stratasi la frode, conosciutosi che il debitore non può dare alcuna garentia per i suoi debiti, e che per effetto dell' alienazione da lui fatta, non gli rimane più nulla onde pagare i suoi debiti ; l' azione risultante dal dolo deve avere per effetto di rendere esigibili i crediti, atteso che il termine si reputa essere stato consentito da parte dei creditori, sotto la condizione che il debitore non ne avrebbe abusato praticando dei raggiri colpevoli per rendere nulli i loro dritti (1188 + 1141); che non si debbono affatto ammettere ipotesi in cui un debitore possa, impunemente e per frode, nuocere ai suoi creditori, ed in cui costoro fossero obbligati a rimanere spettatori immobili della loro propria ruina; che non pertanto questo ne avverrebbe, se essi fossero condannati al silenzio, massime allorchè si tratta della rinunzia ad un dritto di usufrutto.

CAPITOLO XLVII.

DELL' ESTINZIONE DEL DRITTO DI USUFRUTTO PER ABUSO DI GODIMENTO.

2416. Questa causa di estinzione di usufrutto era già conosciuta nel dritto romano. L' usufrutto si estingue, dice Giustiniano, se l'usufruttuario non esercita convenevolmente il suo godimento, *finitur autem ususfructus .... non utendo per modum et tempus* (1); o, come dice Ulpiano, se egli trascura di fare le riparazioni necessarie alla conservazione della cosa, *eam quoque fructuarium qui non reficit a domino utifrui prohibendum* (2). Noi la ritroviamo più energicamente ancora e più direttamente enunciata dall'articolo 618 + 543 del codice, concepito nei termini seguenti :

« L' usufrutto può anche cessare per « l' abuso che facesse l' usufruttuario « del suo dritto, tanto col cagionare « deterioramenti ai fondi, quanto col « lasciarli deperire per mancanza di « riparazioni.

« I creditori dell' usufruttuario pos« sono intervenire alle liti ad oggetto « di conservare le loro ragioni; pos« sono offerire la riparazione dei com« messi deterioramenti, e garentirne « per l'avvenire.

« I giudici possono, secondo la gra« vezza delle circostanze; pronunziare « l'estinzione assoluta dell' usufrutto, « ovvero ordinare l'immissione del pro« prietario nel possesso della cosa sot« toposta all' usufrutto, col peso però « di pagare annualmente all' usufrut« tuario, od agli aventi causa del me« desimo, una somma determinata, « sino al momento in cui l' usufrutto « avrebbe dovuto cessare ».

2417. Egli è evidente che sì fatto modo di estinzione non può aver luogo nell' usufrutto stabilito su cose fungibili : imperocchè, siccome gli oggetti di questa natura passano nel dominio assoluto dell' usufruttuario con la tradizione che gliene è fatta, e che, per usarne, deve abusarne o consumarli, il suo godimento non può avere altro termine che quello della morte naturale o civile, a meno che non sia stato stabilito per un tempo determinato, in

(1) Instit. *de usufr.*, § 3, lib. 2, tit. 4.
(2) L. 9, § 5, ff. *de damn. infecto*, lib. 39, tit. 2.

stipulatione de reddendo usufructu pecuniae, *duo soli casus interponuntur*, *mortis et capitis diminutionis* (1); ma diamo principio alle spiegazioni del nostro testo.

2418. *L'usufrutto può anche cessare ;* vale a dire che la estinzione dell' usufrutto per abuso di godimento non ha luogo di pieno dritto, e che fa mestieri che il giudice la pronunzî con cognizione di causa.

2419. *Per l'abuso;* quali sono dunque gli abusi di cui è uopo che l'usufruttuario si sia reso colpevole, per decadere dal suo dritto ?

Trattando nel capitolo trentaquattro dell' obbligazione che la legge impone all' usufruttuario di godere da buon padre di famiglia , abbiamo veduto che deve vegliare con cura alla conservazione delle cose di cui gode a questo titolo , farvi tutte le riparazioni ordinarie, e che non gli è punto permesso di praticare dei cambiamenti notevoli nella forma del fondo , anche sotto il pretesto di migliorarlo , atteso che il dritto di mutare le forme fa parte di quello di disporre, il quale appartiene al proprietario. Nulladimeno non bisogna affatto conchiudere da ciò che ogni negligenza nella manutenzione del fondo, che ogni atto abusivo nel godimento o nella coltura del fondo, che ogni mutamento mal a proposito intrapreso ed eseguito dall' usufruttuario, e tali che il proprietario potesse promuovere contro di lui un'azione per obbligarlo a riparare od a ristabilire i luoghi nel loro stato primitivo, fossero sempre sufficienti per far egualmente pronunziare l'estinzione del suo dritto. La decadenza di cui qui si tratta è veramente una pena la quale dev'essere la conseguenza del dolo o di alcune colpe gravi, e non può meritarsi per atti d'imprudenza poco nocevoli al proprietario. Tale è in generale la dottrina uniforme di tutti gli autori che hanno trattata la materia.

Bisogna por mente , dice Sotomayor (2), che per far decadere l' usufruttuario dal suo dritto, è necessario che gli atti che gli si imputano sieno di natura tale che producano gravi deteriorazioni , che affettino la sostanza della cosa , e che per ridurre le cose nel loro stato primitivo siavi uopo di moltissimo tempo; di tal che colui che se ne è reso colpevole non possa esser reputato di buona fede. Ma semplici fatti di negligenza su cose di poco momento, o deteriorazioni frivole non sarebbero affatto sufficienti per far pronunziare la decadenza dall' usufrutto; *est tamen animadvertendum*, *quod usufructuarius*, *ut propter rei deteriorationem vel arborum incisionem cadat ab usufructu*, *non sufficit quaelibet deterioratio* , *sed necessario et notabilis deterioratio*, *et non modica; item perpetua* , *et non circa culturam* , *et fructus* , *sed circa rem*, *et dolosa*, *et culpabilis et fraudulenta; et ubi haec non concurrunt*, *usufructuarius non cadit ab usufructu*, *nec expellitur*, *sicut dicimus in emphyteuta*. —Colui che commette abusi di godimento, dice Tuldeno, perde il suo dritto di usufrutto, *qui abutitur amittit usumfructum ;* ma è necessario che vi sia una grande deteriorazione che affetti la sostanza della cosa, *scilicet per grandem substantiae corruptionem* , come , per esempio, se avesse tagliato un numero considerevole di alberi fruttiferi , *v. g. multas arbores frugiferas excidendo;* che se fosse colpevole di deteriorazioni modiche, bisogna contentarsi di farlo condannare al risarcimento del danno cagionato, *si vero corruptio sit modica* , *ad aestimationem domini* (3).

(1) L. 9, ff. *de usufructu earum rerum*, lib. 7, tit. 5.

(2) *De usufructu*, cap. 21, n° 17, e cap. 26, n° 11.

(3) Tuldenus, inst. lib. 2, tit. 1, *de usufr.*, cap. 5.

« Naturalmente è chiaro, dice Merlin, che un usufruttuario il quale, per ispirito di dissipazione, o per capriccio, osa cominciare a mutare la natura delle cose, a demolire gli edifizî, ad imporre servitù, a bruciare le terre per distruggere la fecondità, a deteriorare i boschi, in breve, a ruinare il proprietario, distruggendo pel tempo avvenire la sorgente delle sue rendite, merita di decadere dal suo dritto, o almeno che gli si possa togliere la facoltà di godere personalmente, e di ridurlo ad una pensione rappresentativa del suo usufrutto. In fatti, dimandare che gli si conservi il godimento in natura, sarebbe lo stesso che dimandare l'annientamento del dritto di proprietà (1). »

« Ma quali sono, dice Toullier (2), le deteriorazioni che possono far pronunziare l' estinzione assoluta o la modificazione dell'usufrutto? È questa una quistione lasciata alla prudenza dei giudici.

« Si può dire in generale che fa mestieri che la sostanza della cosa sia alterata. Tutti i doveri dell'usufruttuario si limitano a questi due punti, cioè godere da buon padre di famiglia, e conservare la sostanza delle cose, *salva earum substantia*; se manca a questi doveri, merita d' essere privato del suo dritto.

« La consuetudine di Anjou, art. 311, dava per esempio delle deteriorazioni che potevano far privare la vedova del suo assegnamento vedovile, se avesse lasciato cadere, per sua colpa, le case o parte di queste, abbattuti gli alberi di alto fusto o fruttiferi, trascurato di putare o zappare le vigne per due anni. Queste deteriorazioni sarebbero sufficienti egualmente oggidì per fare, secondo le circostanze, pronunziare l' estinzione assoluta dell' usufrutto, come viene stabilito dall' articolo 618†543, o soltanto la immissione in possesso del proprietario, col peso però di pagare annualmente una somma determinata all' usufruttuario ».

2420. E però, come anche secondo il sentimento comune degli autori, può dirsi che l'azione di decadenza sarebbe ammessibile:

Contro l' usufruttuario che avesse demolito degli edifizi utili, o che, omettendo di farvi le riparazioni ordinarie, li lasciasse cadere in ruina;

Contro colui che abbattesse un bosco ceduo, per ridurre il suolo alla coltura dei cereali, o che lo lasciasse deteriorare permettendo la entrata al bestiame nel tempo dei tagliamenti;

Contro colui che avesse tagliato alberi di alto fusto in grandissima quantità e senza causa legittima (3);

Contro colui che avesse distrutto i giardini tagliando gli alberi fruttiferi (594†519) che non fossero nè morti nè abbattuti dal vento (4);

Contro colui che svellesse vigne produttive;

Contro colui il cui modo di coltura e di godimento tendesse visibilmente a consumare il fondo in pregiudizio del proprietario;

Contro colui che, scavando una miniera senza osservare le regole dell'arte, la ruinasse o compromettesse la sicurezza dell' estrazione;

Contro colui, in breve, che abusasse degli oggetti mobili, adoperandoli in usi ai quali non erano stati destinati dal padrone, e molto pregiudizievoli al dritto di proprietà.

2421. Del rimanente, gli abusi di godimento che possono dar luogo alla quistione di sapere se l' usufruttuario deve decadere dal suo dritto, o sof-

(1) Ved. nel repertorio, alla parola *usufrutto*, § 5, art. 4.

(2) Tom. 3, pag. 388.

(3) Ved. intorno a ciò un arresto riportato nel repertorio, *l. c. cit.*

(4) L. 13, § 4, *de usufr.*, lib. 7, tit. 1.

frirne la modificazione, sono suscettivi di riprodursi sotto tanti e tanti rapporti differenti che sarebbe impossibile particolarizzarli tutti; e siccome le sole circostanze di fatto possono farci estimare la più o meno colpabilità dell'usufruttuario che si trova in questo caso, ne segue, che le quistioni di sì fatta natura rimangono quasi sempre interamente nell'arbitrio del giudice.

2422. L'atto di alienazione che l'usufruttuario avesse fatto del fondo sottoposto al suo godimento, sarebbe sufficiente per farlo decadere dal suo dritto?

Voet fa menzione di un arresto della corte suprema di Olanda, confermativo di una sentenza che così aveva giudicato relativamente ad un padre che non aveva affatto temuto di alienare il fondo appartenente ai suoi figli, e sul quale esercitava il suo usufrutto legale; ma, dice egli, vi erano, in questa causa, tante circostanze particolari che accusavano il padre, che sarebbe difficile di applicare la medesima decisione in quella di un usufruttuario ordinario; *quae tamen res judicata cum multis singularibus innitatur circumstantiis, et nominatim insignem coerceat eamque continuatam fraudem et machinationem a patre, simulque tutore, in liberorum necem adhibitam, vix est, ut ad alios porrigatur fructuarios, simpliciter rei fructuariae proprietatem alienare adnitentes* (1). Noi siamo di avviso al contrario che vi sieno pochi atti abusivi di godimento più colpevoli da parte di qualunque altro usufruttuario, che quello col quale egli si permette di alienare il fondo che è in obbligo di conservare. Da un lato, nel venditore vi è formale infedeltà e mala fede; e da un altro, non vi è più gran pericolo pel proprietario che quello che risulta da una vendita, mediante la quale il compratore può prescrivere incontrastabilmente il dominio della cosa venduta. Tale ancora è il sentimento di Dumoulin; *poterit autem proprietarius facere privari fructuarium jure suo tamquam abutentem, ex quo de facto prodidit dominum et eo inscio transtulit in extraneum rem ad cujus custodiam et tuitionem tenetur* (2).

2423. *Che facesse l' usufruttuario del suo godimento;* questa parola, *l' usufruttuario*, è assolutamente generale; si applica per conseguenza a chiunque possedendo a questo titolo, abusa della cosa sottoposta al suo godimento.

E però, colui che ha prestato cauzione è anch'egli sottoposto alla pena comune, perchè la legge non fa alcun' eccezione in suo favore. Non sarebbe affatto ammessibile a dire che, gl' interessi del proprietario essendo sufficientemente garentiti, costui non potrebbe aver dritto a dimandare la sua decadenza. Gli si risponderebbe con ragione, che la garentia che egli ha fornito non avendogli per nulla mutato i suoi perversi disegni, sarebbe nel tempo stesso sragionevole che egli se ne potesse far un titolo per abusare un più lungo tempo; *quia satisdatio propositum malevolum non mutat, sed diutius grassandi facultatem praestat* (3); che la garentia essendo richiesta per confermare la promessa di non abusare, sarebbe assurdo di prenderne argomento per commettere gli eccessi che si volevano prevenire; che infine, e qualunque fosse il patrimonio del fidejussore, il proprietario ha sempre interesse che la sua cosa sia conservata, e sarà sempre ancora più vantaggioso per lui di riceverla intatta dopo che è stata riparata, anzichè soffrir imbarazzi, per farne, dopo es-

(1) *Quibus modis ususfruct. amit.*, n° 4.

(2) DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 83, glossa 2, n° 43; — e GALLUM, tractatu *de fructib.*, disput. 36, art. 4, n° 28.

(3) L. 6, ff. *de suspectis tutor*, lib. 26, tit. 10.

sere stata deteriorata, ordinare le riparazioni; *melius est intacta jura servare quam post causam vulneratam remedium quaerere* (1).

2424. Non pertanto, siccome gli interessi del proprietario sarebbero più essenzialmente compromessi, se si trattasse d'un usufruttuario che fosse stato dispensato dal prestar cauzione; sarebbe giusto di trattarlo con maggiore severità, e cacciarlo dal possesso. E quand' anche gli abusi che gli si imputassero non fossero tali da far pronunziare la sua decadenza, dovrebb' essere almeno costretto a prestar cauzione per aver mancato ai doveri che supponevasi disposto ad adempiere allorchè è stato dispensato dal prestarla (2).

2425. Poichè la disposizione della legge la quale vuole che l'usufruttuario possa farsi decadere dal suo dritto quando ne abusa, è assolutamente generale, fa mestieri conchiuderne che essa dev' essere applicata non solamente all' usufruttuario estraneo, ma eziandio allorchè si tratta di genitori aventi l' usufrutto legale dei beni dei loro figliuoli minori di diciotto anni, ed è questo un punto di giurisprudenza riconosciuto in tutti i tempi (3).

Senza dubbio sarebbe mestieri di cause ben gravi per far pronunziare, in un senso assoluto, la decadenza dall' usufrutto legale contro il padre o la madre che ne fosse rivestito, atteso che soprattutto dovrebbesi in sì fatto modo privarlo della tutela dei minori; altrimenti rilasciandogli l'amministrazione medesima dei beni, gli si conserverebbero tutti i mezzi d'abusare; ma dalla stessa legge risulta questa conseguenza, poichè essa dichiara che ogni tutore la cui gestione attesta l' incapacità o l'infedeltà, deve essere escluso dalla tutela (444+367).

Per addolcire l'amarezza di una simigliante censura, i giudici potrebbero, secondo le circostanze, permettere al padre o alla madre di continuare nella sua amministrazione e godimento, ma però col peso di prestare una valida garentia; e malgrado il rispetto dovuto ad un usufruttuario di questa qualità, necessariamente gli si dovrebbe richiedere sì fatta garentia, perchè, in tutte queste specie di quistioni, gl' interessi dei minori debbono essere sempre preferiti (4).

2426. I genitori, godendo dell' usufrutto legale dei beni dei loro figliuoli, non solamente sono tenuti a vegliare alla conservazione e manutenzione di questi beni, come gli altri usufruttuarì; ma debbono ancora fornire tutto ciò che è necessario al nutrimento, mantenimento ed educazione dei figli, secondo il loro stato (385+299, agg.): è questo anche un peso reale dell' usufrutto paterno: la mancanza di adempimento di questo peso sarebbe eziandio una giusta causa risolutiva di questa specie di usufrutto il quale è concesso a condizione che sarà soddisfatto. Certamente un padre che dissipa follemente le rendite dei beni dei suoi figliuoli, senza somministrare quel che è conveniente al loro mantenimento ed alla loro educazione, non dev' essere trattato meno severamente dell'usufruttuario che trascura la manutenzione dei fondi sottoposti al suo godimento; dovrebbesi dunque del pari pronunziare contro di lui la risoluzione del suo dritto per non aver adempiuta la condizione sotto la quale la legge glielo aveva accordato, e per aver distratto, per cause frivole, la porzione delle rendite destinata all' utilità dei minori.

(1) L. 5, cod. *in quibus causis in integrum restit.*, lib. 2, tit. 41.

(2) Ved. nel cap. 17, il n° 863 e seg.

(3) Ved. DESPEISSES, titolo delle servitù, art. 1, sez. 4, n° 8, tom. 1, pag. 632, ultima ediz.; e nel nuovo repertorio, alla parola *usufrutto*, § 5, art. 4.

(4) Ved. *supra*, il n° 863 e seg.

In tutti questi casi, l' azione di decadenza dall' usufrutto dev' essere intentata dal tutore surrogato (420 + 342) ; e la destituzione dalla tutela dev' essere pronunziata da prima dal consiglio di famiglia secondo le formalità prescritte dal codice (446+362).

2427. *Tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni.* L' usufruttuario può dunque decadere dal suo dritto, sia per colpa di commissione, allorchè deteriora, sia per colpa di omissione, allorchè non ripara. Questa distinzione merita attenzione : osserveremo in seguito le conseguenze che ne derivano.

Sotto l' uno e l' altro punto di veduta, sia che l' usufruttuario deteriora il fondo con atti positivi, sia che lo lascia deteriorare per mancanza di riparazioni, egli manca alla legge della sua istituzione, poichè ha ricevuto la cosa in godimento sotto condizione di conservarla e ripararla. Ha ottenuto l' immissione in possesso per godere da buon padre di famiglia: sì fatta condizione gli era imposta sotto pena della risoluzione del suo dritto nel caso in cui mancasse di sottoporvisi ; la decadenza deve dunque pronunziarsi contro di lui, dal momento che si è verificato che abbia commesso la colpa alla quale è inerente.

2428. Il proprietario che chiama in giudizio l' usufruttuario il quale ha più o meno gravemente abusato del suo godimento, può avere due specie di interessi che sono ben distinti, e che debbono esser l' oggetto di due differenti conclusioni : l' una tende a far condannare l' usufruttuario a riparare le deteriorazioni cagionate o avvenute nel fondo, pel suo fatto o per la sua negligenza, o a pagare tutti i danni-interessi corrispondenti; l' altra tende a far pronunziare l' estinzione o la risoluzione del dritto di usufrutto, nel caso che gli abusi fossero giudicati abbastanza gravi per applicargli sì fatta pena.

Secondo i principî del dritto comune, tutti i fatti dell' uomo che cagionano l' altrui danno, obbligano colui per colpa del quale è avvenuto, a ripararlo (1382+1336), e ciascuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente pel suo fatto, ma ancora per la sua negligenza o per la sua imprudenza (1383 + 1337); e però, l' usufruttuario che aveva promesso, o che è sempre reputato di aver promesso, o, in altri termini ancora, che ha contratta l' obbligazione di badare attentamente alla conservazione del fondo, e che deve in oltre prestare una cauzione per assicurare l'adempimento di sì fatta obbligazione, si rende necessariamente suscettivo d' un' azione di riparazione o di danni-interessi, dal medesimo istante in cui contravviene a questa obbligazione, e ne è egualmente suscettivo quand' anche gli abusi di godimento che gli s' imputano non fossero abbastanza gravi per trarre seco la risoluzione del suo usufrutto ; *utilius autem visum est stipulatione de hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitratu utatur, committatur stipulatio statim, nec expectabimus ut amittatur ususfructus* (1): ma se ha gravemente abusato, il proprietario può dimandare la risoluzione del dritto di usufrutto, oltre le riparazioni a farsi nel fondo, o i danni-interessi che possono tenerne luogo, e queste due cose gli debbono essere cumulativamente aggiudicate.

2429. Le riparazioni, o i danni-interessi per deteriorazioni, gli sono dovuti perchè l' usufruttuario ne ha contratta la obbligazione tostochè si è reso colpevole, e sì fatta obbligazione, non essendo stata estinta per alcuna causa, esiste tuttora.

Il rientrare nel possesso del suo fon-

(1) L. 1, § 5, ff. *usufructuarius quemadmodum caveat*, lib. 7, tit. 9.

do gli è del pari dovuto, poichè si suppone che le colpe dell' usufruttuario sieno di natura a dar luogo alla risoluzione del suo dritto.

Queste due cose sono dovute cumulativamente al proprietario, e non ostante che il dritto di usufrutto sia dichiarato estinto per l' avvenire, pure devesi condannare l' usufruttuario a riparare od a pagare i corrispondenti danni-interessi, perchè questo caso è simile del tutto a quello in cui si dimanda la risoluzione di una convenzione qualunque, con i danni-interessi contro colui che li ha cagionati per l' inadempimento dei suoi doveri; la legge non dice affatto che la risoluzione del dritto di usufrutto dev' essere pronunziata in luogo dei danni-interessi; e lungi d' essere sotto il predominio di cause particolari, non si potrebbe così giudicare senza commettere un' ingiustizia palpabile, in quanto che sarebbe lo stesso di compensare un debito certo, con la estimazione arbitraria d' un dritto il cui valore è sempre indeterminato, avuto riguardo all' incertezza della sua durata.

E però, allorchè l' azione di estinzione d' usufrutto, per abuso di godimento, è fondata su giusti motivi, si deve necessariamente, e sotto due aspetti differenti, riconoscere nel proprietario che l' intenta, la qualità di creditore delle riparazioni necessarie alla ristaurazione del suo fondo, o dei danni-interessi corrispondenti; ed inoltre la medesima qualità di creditore del godimento nel quale ha acquistato il dritto di rientrare, per effetto della decadenza incorsa dall' usufruttuario. Spessissimo vedremo in seguito la utilità della distinzione di questi due crediti.

2430. *I creditori dell' usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni.* Allorchè l' usufruttuario è insolvibile, i suoi creditori non possono essere senza interesse in un giudizio il quale può avere per risultato una sentenza che, pronunziando l' estinzione del dritto di usufrutto, li privasse del pegno dei loro crediti.

Mediante il loro intervento, i creditori presenti nel giudizio, possono impedire che il loro debitore si lasci condannare per frode o collusione praticata tra lui ed il proprietario del fondo. Potranno concorrere alla difesa dell' usufruttuario, sostenendo, se vi ha luogo, che le deteriorazioni che gli si imputano sono senza realtà, o che esistevano fin dal suo entrare in possesso, e che non sieno di natura tale a far pronunziare la risoluzione dell'usufrutto. Potranno da ultimo domandare, in ogni caso, d'esser surrogati nel godimento del loro debitore, promettendo l' adempimento delle sue obbligazioni.

La legge non fa qui alcuna distinzione tra i creditori ipotecarî ed i semplici chirografarî, d'onde bisogna conchiudere che tutti possono egualmente intervenire; ma sì fatto vantaggio che essa loro accorda è molto più interessante per gli ultimi che per i primi, atteso che, come vedremo nel seguito (1), i creditori ipotecarî che non sono intervenuti nella lite, potranno ancora esercitare i loro dritti sull' usufrutto, dopo la sentenza che ne ha pronunziata la consolidazione nell' interesse del proprietario.

2431. *Possono* (i creditori) *offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garentirne per l' avvenire.* I pesi reali dell' usufrutto sono le cose più privilegiate, poichè è stato stabilito sotto condizione che sarebbero soddisfatti: e però i creditori che vogliono dimandare la surrogazione nei dritti del loro debitore, debbono innanzi tutto promettere di riparare l'immobile; e trattandosi dell'usufrutto

(1) Ved. il n° 2476.

legale del padre o della madre che non avesse per nulla badato al nutrimento, mantenimento ed educazione dei suoi figliuoli, i creditori dovrebbero eziandio sottoporsi al pagamento di tutte le spese che intorno a ciò potrebbero essere legittimamente dovute e che non fossero state soddisfatte dal padre o dalla madre; perchè ciò è egualmente un peso reale di sì fatta specie di usufrutto; peso che non è meno privilegiato di quello che riguarda la manutenzione del fondo.

Fa mestieri dire altrettanto dei danni-interessi che possono esser dovuti dall' usufruttuario, per le deteriorazioni che non fossero affatto suscettive d'essere riparate; come per esempio, se avesse abbattuto ed alienato alberi di alto fusto. I dritti del proprietario non sarebbero meno privilegiati, per ottenere il pagamento dell' indennità corrispondente, del caso in cui si trattasse di qualsisia altra deteriorazione che si dovesse riparare in natura; in conseguenza i creditori dovrebbero egualmente farne l' offerta.

Sia che i creditori facciano le riparazioni la cui causa era già preesistente, sia che soddisfacessero gli altri pesi di cui abbiamo parlato, essi non fanno altro che pagare il debito dell' usufruttuario, e debbono per conseguenza aver regresso contro di lui per tutti questi obbietti. Ma sì fatto regresso contro un debitore insolvibile sarebbe una cosa illusoria se non avessero altri mezzi ond' essere rimborsati, e noi opiniamo che debbono aver quelli d' esser pagati sugli emolumenti che potrebbero trovare nel godimento dell'usufrutto il cui esercizio per parte di essi avrà la durata della vita dell' usufruttuario. I creditori dell' usufruttuario che hanno pagato il proprietario a causa del suo privilegio, sono, quanto a ciò, nel caso della surrogazione che ha luogo di pieno dritto (1251+1204), allorchè un creditore paga un altro che gli è preferibile; essi hanno per conseguenza il dritto di esercitare sulla cosa, vale a dire sull' usufrutto, il medesimo privilegio che il proprietario avea la facoltà di esercitare prima di esser pagato.

2132. Ma è egli certo che i creditori intervenienti possono dimandare l' essere surrogati nell' esercizio del dritto di usufrutto del loro debitore, allorchè costui si è reso colpevole di abuso di godimento che può farlo decadere; e non vi sarebbe qualche cosa di assurdo accordando loro un dritto maggiore di quello che egli medesimo potrebbe avere? Il creditore che non è l' avente causa del suo debitore, e che dimanda di esserne il rappresentante, potrebbe dunque avere un dritto maggiore di quello del rappresentato?

Malgrado sì fatti ragionamenti, e quantunque il testo che abbiamo trascritto non dichiari d' una maniera assolutamente esplicita che i creditori abbiano il dritto di dimandare la loro surrogazione nell' esercizio dell' usufrutto, nondimeno non è affatto permesso di dubitare che essi non abbiano sì fatta facoltà, perchè i termini della legge fanno evidentemente supporre ciò: i creditori, vi è detto, *possono offrire delle garentie pel tempo avvenire*. Queste porole non avrebbero alcun senso ragionevole se, offrendo le garentie di cui si tratta, si supponesse che, malgrado le loro offerte, non fossero ammessibili a dimandare la surrogazione in luogo e vece del loro debitore, per godere essi medesimi dell' usufrutto, e percepirne gli emolumenti fino alla concorrenza di ciò che è loro dovuto.

E primamente le garentie offerte dai creditori non possono avere per effetto di far rimanere l' usufruttuario in un possesso dal quale è decaduto, poichè egli è fuori dubbio che dev' es-

serne espulso, quand' anche, fin dal principio, avesse prestato una cauzione sulla solvibilità della quale non si avesse nulla a desiderare. Sarebbe dunque inconseguente volere che una nuova cauzione, offerta dai creditori, dovesse paralizzare l'azione di decadenza intentata dal proprietario i cui interessi non sarebbero meglio garentiti di prima. La legge sarebbe ingiusta se offrisse un mezzo onde commettere nuovi abusi, mantenendo nel suo godimento colui il quale la sua condotta accusa notoriamente d' infedeltà. Sarebbe assurdo dare ai creditori il mezzo d'intervenire, se questo stesso mezzo in vece di riuscire loro utile, dovesse per contro servire alla loro ruina, per effetto di una garentia la quale è un atto puramente dannoso per colui che vi si sottomette. Bisogna dunque ammettere che le garentie di cui parla la legge debbono servire di cauzione ai creditori per dimandare la surrogazione nell' esercizio del dritto d' usufrutto del loro debitore, ed entrare essi medesimi nel godimento del fondo.

2433. Ma, si dice, possiamo ammettere che tale sia il senso della legge senza cadere in un altro eccesso? Come mai concepire che i creditori, che sono gli aventi causa del loro debitore, potessero avere più dritti di lui? Come mai, esercitando i dritti di questo debitore, potrebbero ottenere d' essere surrogati e mantenuti in una cosa di cui egli medesimo è incorso nella decadenza?

Sì fatta obbiezione ci conduce ad una osservazione importante che tuttavia ci rimane a fare su questa parte del nostro articolo.

Bisogna por mente, in fatti, che non tutti i creditori dell' usufruttuario hanno i medesimi dritti a far valere nell'azione ed intervenzione di cui trattiamo.

Tutti possono intervenire per la difesa del loro debitore, sostenendo con lui che la dimanda di decadenza non è affatto fondata; ma nel caso in cui gli abusi di godimento dei quali si è reso colpevole l' usufruttuario sono riconosciuti talmente gravi che il tribunale deve dichiararlo personalmente decaduto dal suo usufrutto, tutti i suoi creditori non debbono affatto essere egualmente ammessi a dimandare la loro surrogazione nel godimento del fondo. Debbonsi partirli in due classi, secondo che i loro crediti hanno una data anteriore o posteriore ai delitti o colpe che hanno dato luogo alla decadenza incorsa dall' usufruttuario.

2434. Noi comprendiamo nella prima classe tutti coloro verso dei quali l' usufruttuario ha contratto delle obbligazioni, allorchè le cose non erano ancora deteriorate; vale a dire, allorchè non ancora aveva commesso gli abusi di godimento in forza dei quali dev' esser dichiarato decaduto dal suo dritto di usufrutto; e deesi allogare in questa classe il fidejussore contro del quale il proprietario esercita o può esercitare un regresso a causa delle deteriorazioni praticate nel fondo. Noi siamo di avviso che tutti i creditori componenti questa prima classe sono ammessibili a dimandare la loro surrogazione nei dritti del loro debitore, e che i loro interessi debbono essere preferiti a quelli del proprietario che dimanda di rientrare nel possesso del suo fondo.

2435. Sì fatta decisione è fondata su questo, cioè che chiunque si obbliga personalmente, è tenuto di adempire ai suoi obblighi su tutti i suoi beni presenti e futuri (2092+1962); d' onde risulta la conseguenza che relativamente ai creditori di questa prima classe, l'usufrutto essendo stato già obbligato per la garentia dei loro crediti, prima che l' usufruttuario l'avesse compromesso commettendo colpe che potevano farlo decadere personalmente, il proprie-

tario che è divenuto creditore del dritto di rientrare nel suo fondo posteriormente alla costituzione di questa specie di pegno dato ai creditori, non è affatto ammessibile a respingerli, poichè essi sono prima di lui, ed hanno a loro favore la regola, *qui prior tempore, potior est jure.*

Aggiungiamo in oltre che gl' interessi dei creditori sono qui preferibili a quello del proprietario, e che essi sono in una condizione più favorevole della sua, perchè dal momento che si obbligano di riparare il fondo, ed offrono delle garentie pel tempo avvenire, tutto ciò che il proprietario vorrebbe dimandare di più, sarebbe per lui una cosa puramente lucrativa. *Certat igitur de lucro captando;* mentre i creditori *certant de damno vitando,* in quantochè, se fossero respinti, sarebbero esposti a perdere tutto: ora tra due contendenti, di cui l' uno tende ad ottenerne un lucro, e altro ad impedire la sua ruina, l'equità non permette di dubitare.

Da tutto ciò che abbiamo detto intorno a questa prima classe di creditori, risultano parecchie conseguenze che bisogna osservare.

2436. *La prima*, che nel caso dell' azione di decadenza dal dritto per causa di abuso di godimento, come in quello della rinunzia volontaria dell'usufruttuario, il dritto di usufrutto si estingue solo relativamente a lui, e non già relativamente ai creditori intervenuti nella lite, poichè costoro sono ammessi a rivendicarlo per essi, ed a goderne fino a che mediante questo mezzo sieno pagati dei loro crediti.

2437. *La seconda*, che il credito del proprietario, rispetto alle deteriorazioni commesse, deve sempre pagarsi con preferenza sulla cosa, poichè i creditori dell' usufruttuario sono ammessi a domandare il possesso, quante volte però innanzi tutto si offrono di riparare essi medesimi.

2438. *La terza*, che il credito che appartiene eziandio al proprietario, per rivendicare il godimento del suo fondo, per effetto della perdita del dritto da parte dell'usufruttuario, non è del pari privilegiato, poichè i creditori debbono, mediante il loro intervento, essere preferiti.

2439. *La quarta*, che il proprietario ha il dritto di far estimare la rendita netta che i creditori possono percepire da questo godimento, per escomputarla su i loro crediti, poichè egli medesimo deve rientrare nel possesso di fatto subito che avranno ottenuto quel che loro era dovuto.

2440. *La quinta*, che per incorrere nella perdita del dritto, non è affatto necessario che l' usufruttuario abbia commesso delle deteriorazioni o abusi di godimento la cui enormità fosse tale che i danni-interessi dovuti al proprietario si trovano equivalenti al valore del dritto di usufrutto pel tempo avvenire; imperocchè, se la cosa fosse così, i creditori che debbono sottoporsi a riparare, non potrebbero avere alcun interesse d' intervenire nella causa, per conservare un dritto il cui valore fosse eguale a quello delle spese.

2441. *La sesta*, che la disposizione della legge è qui veramente penale, per tutto quello che può eccedere i danni-interessi del proprietario: poichè essa vuole che l' usufruttuario colpevole incorra nella decadenza, non ostante che il dritto di cui resta privato possa essere di un valore molto superiore a quello dei danni che abbia potuto causare; ma non vuole affatto che la pena da lui incorsa torni utile al proprietario in pregiudizio dei creditori, i quali offrono d'indennizzarlo dei danni cagionati alla sua proprietà.

2442. In rapporto ai creditori della seconda classe, vale a dire a coloro che avessero contrattato con l'usufruttuario posteriormente alle colpe

per le quali è incorso nella privazione del dritto, può dirsi che non sono affatto ammessibili a dimandare la loro surrogazione nell' esercizio del dritto di usufrutto.

Per rimanere convinti della giustizia di questa decisione, è uopo por mente che la perdita del dritto nella quale è incorso l'usufruttuario a causa di abusi di godimento non è solamente penale, vale a dire non è soltanto pronunziata per punire *ex nunc* l'usufruttuario che ha abusato; ma deriva eziandio da una causa risolutiva, cioè da una causa che opera *ex tunc* la risoluzione dell' usufrutto, atteso che l'usufruttuario aveva il dritto di godere a condizione di conservare, ed abusandone ha dato luogo alla perdita del suo dritto: ora, come dice Dumoulin, è massima che la risoluzione del dritto di proprietà opera sempre un effetto retroattivo che rimonta fino alla causa d'onde procede, e che la sentenza che pronunzia la decadenza contro di lui, riferisce i suoi effetti all' epoca del delitto pel quale si è incorsa; di tal che, quanto alla sostanza del dritto, la proprietà di cui il condannato si trova privato è reputata risoluta fin da quest' epoca; d'onde segue che se, durante il godimento di fatto che ha tuttavia conservato dopo, egli abbia contratto debiti o obbligazioni, non ha potuto accordare ai suoi creditori, e costoro non hanno potuto acquistare su questa proprietà se non un dritto subordinato alla risoluzione di quello del loro debitore, nel caso in cui incorresse nella perdita del suo dritto: precisamente e solo in questo caso deesi dire che il creditore è inammessibile a dimandare la sua surrogazione, perchè nella sua qualità di avente causa, egli non può rivendicare un dritto che il suo debitore medesimo non aveva, *quia vassalus qui abnegavit patronum, nihil facere potest nec disponere in praejudicium patroni, et restitutionis feudi et fructuum in eventum commissi adjudicandi. Unde commisso adjudicato, quidquid interea vassalus fecerit, resolvitur ipso jure. Et hoc casu optime quadrat et verificatur regula* RESOLUTO JURE DANTIS, RESOLVITUR ET JUS ACCIPIENTIS..... *et quamvis actualiter non resolvatur nisi per sententiam et ejus executionem, tamen resolutio hujusmodi trahitur retro ad tempus negationis, seu feloniae commissae. Et sic omnes alienationes et hypothecae, vel locationes ab illo tempore factae, per vassalum expirant* (1). Il medesimo principio si trova stabilito nel codice il quale vuole che coloro che hanno su di un immobile un dritto risolvibile in certi casi, o soggetto a rescissione, non possono consentirvi se non un' ipoteca sottoposta alla medesima rescissione (2125+2011).

2443. *I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunziare l'estinzione assoluta dell' usufrutto, ovvero ordinare l' immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usufrutto, col peso però di pagare annualmente all' usufruttuario, od agli aventi causa del medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l' usufrutto avrebbe dovuto cessare.* L' usufruttuario che ha commesso abusi di godimento può essere più o meno colpevole, e siccome è massima di equità che la pena dev' essere proporzionata alla colpa o al delitto, la legge lascia ai giudici tutta la latitudine conveniente, per trattare più severamente i più colpevoli, dichiarandoli assolutamente decaduti dal dritto, o per addolcire la sorte di colui che lo sarebbe meno, dandogli una pensione vitalizia in luogo e vece dell' usufrutto

(1) DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 45, gloss. 1, nº 9.

soppresso: pensione la cui somma rimane all'arbitrio del giudice che dee fissarla secondo le circostanze in cui si trovano le parti.

2444. La gravità di queste circostanze la cui estimazione è rilasciata ai giudici, in queste specie di liti, non solo è relativa alle deteriorazioni che possono essere più o meno numerose o più o meno enormi; ma eziandio alla qualità delle persone tra le quali i doveri ed i riguardi reciprocamente dovuti, possono essere molto differenti: imperciocchè il padre o la madre, o un altro ascendente che avesse l'usufrutto dei beni dei suoi figliuoli o discendenti, e che fosse chiamato in giudizio per farlo decadere dal suo dritto, non ne dovrebb'essere sempre privato interamente per le medesime cause che potrebbero assolutamente estinguerlo a fronte di un estraneo. Oltre la perdita pecuniaria, vi ha una specie di censura nella sentenza che pronunzia una privazione intera; censura che non così facilmente si dovrebbe ammettere a fronte di un ascendente; sarebbe dunque più acconcio a convertire il suo dritto in una rendita annuale, pagabile dal proprietario rientrato nel godimento del suo fondo, e sì fatta misura sarebbe imperiosamente richiesta dalla giustizia se, per la privazione totale del suo dritto di usufrutto, l'ascendente si trovasse ridotto all'indigenza.

2445. Allorchè per sì fatto modo l'usufrutto è convertito in una rendita annuale, pagabile dal proprietario rientrato nel godimento del suo fondo, bisogna senza dubbio decidere che solo su lui debbono, pel tempo avvenire, gravare tutti i pesi annuali del godimento, poichè egli ne ottiene incontrastabilmente il possesso; è lo stesso di tutti i pesi di manutenzione e riparazione del fondo, poichè gli si dà il godimento affinchè egli medesimo vi potesse provvedere. La rendita accordata all'usufruttuario non deve dunque essere considerata come interamente rappresentativa del dritto di usufrutto; e da ciò ne segue che, in tutti i casi, questa pensione dev'essere minore della rendita netta del fondo, poichè bisogna che il proprietario rientrato nel godimento vi trovi nel medesimo tempo il mezzo onde pagare la pensione dell'usufruttuario, e soddisfare completamente a tutti i pesi imposti sul fondo, e che necessariamente sono a suo carico.

2446. Ragionando sempre nell'ipotesi in cui l'usufrutto fosse convertito in una rendita annuale, deesi dire che i creditori intervenuti nella lite, sono ammessibili a farsi aggiudicare il dritto di percepire le rendite fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto, ed è precisamente ciò che gli autori del codice hanno voluto intendere allorchè hanno detto che il tribunale potrebbe far rientrare il proprietario nel possesso con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, *od ai suoi aventi causa*, una somma determinata: ma qui non è più necessario di far alcuna distinzione tra i creditori i cui titoli sono anteriori alle colpe per le quali ha luogo la decadenza dal dritto, e quelli che hanno contrattato posteriormente, perchè in questo caso non sono affatto in opposizione d'interesse col proprietario, ma solamente in concorso tra loro su gli emolumenti della rendita rappresentativa dell'usufrutto.

2447. Nulladimeno se l'usufruttuario che avesse gravemente abusato per incorrere nella decadenza dal suo dritto fosse, a fronte del proprietario, di una qualità tale che costui gli dovesse gli alimenti *pietatis officio*; la pensione che gli verrebbe assegnata a questo titolo, non dovrebbesi affatto aggiudicare ai suoi creditori, perchè altrimenti il proprietario sarebbe costretto di somministrare un'altra pensione all'usufruttuario il quale rimarrebbe sempre

nel medesimo bisogno, il che non può essere.

Veniamo ora alle quistioni particolari che possono presentarsi nell' applicazione del nostro articolo, ed il cui esame è necessario per meglio comprenderne la forza.

PRIMA QUISTIONE.

2448. *Allorchè l' usufrutto è stato stabilito a favore di molti e l' usufruttuario chiamato in primo luogo commette deteriorazioni nel fondo o trascura di ripararlo, a chi appartiene l' azione di decadenza dal dritto che si può intentare contro di lui? Spetta all' usufruttuario chiamato in secondo luogo, ovvero al proprietario del fondo? o l' uno e l' altro sono ammessibili ad agire, e sotto quali rapporti possono farlo?*

L' usufruttuario che abusa del suo godimento si rende suscettivo di due azioni che possono essere simultaneamente intentate contro di lui: l' una per la riparazione delle deteriorazioni che ha cagionate pel suo fatto, o che ha lasciato sopravvenire nel fondo, per mancanza di manutenzione: l' altra per farlo decadere dal suo dritto, allorchè si è reso colpevole di abuso di godimento.

L' azione di riparazione delle deteriorazioni del fondo appartiene senza dubbio al proprietario il quale non può cessare d'aver interesse affinchè il suo fondo sia riparato e rimesso in buono stato, anzichè d' essere deteriorato e non presentargli altro che ruina. Ma sì fatta azione appartiene altresì all' usufruttuario che è chiamato in secondo luogo per godere dopo la morte del primo, e può esercitarla anche quando il proprietario troppo negligente non volesse affatto brigarsene, perchè anch' egli ha un interesse realissimo affinchè l' immobile non si trovi in uno stato di ruina allorchè avrà luogo l'apertura del suo dritto, e voglia ottenere il godimento; egli può dunque agire tanto contro l' usufruttuario che era stato chiamato in primo luogo, quanto contro il suo fidejussore, per obbligarli a riparare il fondo; ed è precisamente a causa di quest' interesse che abbiamo detto altrove che il secondo usufruttuario dovea essere chiamato alla ricezione della cauzione del primo (1).

2449. Quanto all' azione di privazione del dritto, essa deve appartenere al solo proprietario, perchè egli solo deve avere il dritto di profittarne.

La decadenza del primo non può, in fatti, giovare per nulla al secondo usufruttuario, poichè il suo dritto non dovrà aver luogo che alla morte dell' altro, per effetto della disposizione che lo chiama ad un dritto di sopravvivenza.

SECONDA QUISTIONE.

2450. *Allorchè l' usufruttuario in titolo non amministra egli medesimo o non gode immediatamente, è egli risponsabile delle deteriorazioni e colpe commesse nel fondo, come se fossero state cagionate da lui, e può essere suscettivo della privazione del dritto per gli abusi di godimento che direttamente sarebbero imputabili al terzo che coltiva il fondo o l' amministra?*

Sì fatta quistione può presentarsi in varie circostanze.

L' usufruttuario ha dato in fitto la possessione di cui egli gode a questo titolo, e l' affittajuolo vi ha commesso delle deteriorazioni gravi: fino a qual punto l' usufruttuario può essere risponsabile delle colpe o delitti del suo affittajuolo? può essere privato del suo usufrutto, per gli abusi di godimento derivanti dal fatto di costui?

Un dritto di usufrutto è stato legato a figli di minor età; il padre che ne per-

(1) Ved. nel cap. 17, il n° 818.

cepisce gli emolumenti per effetto della sua patria potestà, deteriora o non ripara il fondo: il proprietario potrebbe dirigersi contro i legatarî? potrebbe dimandare contro i figli la risoluzione dell'usufrutto, a causa delle colpe commesse dal loro genitore?

Una moglie ha recato in dote a suo marito un dritto di usufrutto il quale abusa nel suo godimento: sarà ella risponsabile di tutte le colpe che egli avrà commesse? e l'estinzione dell' usufrutto potrà essere pronunziata contro di lei a causa delle deteriorazioni commesse nel fondo da suo marito?

Un tutore ha commesso degli abusi gravi nell'amministrazione dei beni di cui i suoi pupilli sono usufruttuarî: costoro potranno essere personalmente condannati per le colpe del loro amministratore?

Per dare una soluzione completa a queste diverse quistioni, è necessario richiamare alla memoria la distinzione che abbiamo fatto antecedentemente, intorno alle due azioni che appartengono al proprietario contro l'usufruttuario che abusa: l' una per ottenere la riparazione delle deteriorazioni cagionate nel fondo od i corrispondenti danni-interessi; l'altra per dimandare la risoluzione dell' usufrutto, e la sua immissione in possesso nel fondo.

Il legatario dell' usufrutto è sempre suscettivo della prima di queste due azioni; vale a dire che è sempre condannabile ai danni-interessi dovuti per deteriorazioni, e vi è tenuto quand' anche non derivano dal suo fatto e sieno state cagionate da un terzo che legalmente fosse entrato nel fondo per goderne od amministrarlo in nome dell' usufruttuario. La ragione di ciò si è che dal momento medesimo del rilascio del legato e pel solo fatto della sua accettazione, l' usufruttuario ha contratto innanzi tutto l'obbligo di godere da buon padre di famiglia, di mantenere e di restituire il fondo in buono stato, o di pagare al proprietario tutti i danni-interessi che potrebbero essergli dovuti per non aver adempiuto ai suoi doveri. Qualunque sia la sua qualità di minore o di maggiore, di donna maritata o pur no, egli ha necessariamente contratta questa obbligazione, nel quasi-contratto di accettazione del legato, poichè sì fatta obbligazione è un peso essenzialmente inerente all'usufrutto. Il proprietario è il padrone di riconoscere e di chiamar in giudizio lui, per l' adempimento di questa obbligazione, poichè solo con lui, fin dal principio, si è formato il quasi-contratto. Senza dubbio si potrebbe anche chiamar in giudizio il terzo che ha commesso le deteriorazioni, perchè egli è tenuto del suo fatto; ma la condanna solidale che dovrebb' essere pronunziata contro di essi, se simultaneamente fossero stati chiamati in giudizio, lungi d'essere contraria alla nostra decisione, sarebbe per contro una nuova dimostrazione dell' obbligazione diretta che gravita sull' usufruttuario relativamente ad ogni sorta di deteriorazioni che possono essere state commesse nel fondo.

2451. Ma se la decisione che abbiamo emessa è giusta, allorchè si tratta di un terzo che legalmente è entrato nel fondo per goderne in nome dell' usufruttuario, come per esempio un affittajuolo, o di colui che ha ottenuto il dritto di amministrarlo, come il tutore per i suoi minori, il padre per i suoi figliuoli, o il marito per la sua moglie; essa non sarebbe affatto ammessibile nel caso in cui un terzo che non fosse per nulla il rappresentante dell' usufruttuario, avesse commesso un' usurpazione nel fondo e lo avesse deteriorato; allora i danni cagionati alla proprietà sarebbero, sì per l' usufruttuario come pel proprietario, un effetto del caso fortuito o della forza maggiore di cui l'uno non dovrebbe alcuna garentia all'altro.

2452. Quanto alla seconda azione che tende peculiarmente a far pronunziare la risoluzione dell'usufrutto, debbonsi fare due distinzioni, di cui l'una è relativa alle persone, e l'altra alle diverse specie di colpe che possono dar luogo a questa pena.

E da prima, allorchè l'affittajuolo ha commesso deteriorazioni nel fondo, la causa dell'usufruttuario non è assolutamente la medesima di quella del minore o della moglie, allorchè il padre, il tutore o il marito si sono resi colpevoli di deteriorazioni; perchè l'affittajuolo è sempre subordinato al suo padrone, mentre il padre, il tutore o il marito non sono giammai sotto la dipendenza dei minori o della moglie, e non sono tenuti ad obbedire a costoro.

E però per dare una decisione particolare nel caso in cui l'affittajuolo ha commesso deteriorazioni nel fondo, deesi dire che se egli ha agito per ordine dell'usufruttuario, costui è suscettivo di perdere il suo dritto; come ancora ne è suscettivo, se le deteriorazioni fossero state fatte a sua veduta e saputa, perchè, da un lato, vi avrebbe potuto mettere ostacolo, e, da un altro, la legge rende l'usufruttuario risponsabile di tutte le usurpazioni che ha lasciato commettere sul fondo, come lo sarebbe per le deteriorazioni da lui medesimo cagionate (614 + 539).

A più forte ragione deesi decidere egualmente, allorchè il danno è stato cagionato da persona di cui deve rispondere l'usufruttuario, come sarebbero i figli minori relativamente al padre; i domestici o commessi, rispetto ai padroni e committenti; gli allievi od apprendisti, rispetto agl' istitutori ed artigiani. Laonde, supponendo che i genitori, i padroni, i committenti, gl' istitutori e gli artigiani fossero rivestiti di un dritto di usufrutto, e che i loro figli minori, o i loro domestici e commessi, nel disimpegno di affari di cui li avessero incaricati, o gli allievi e apprendisti confidati alle loro cure, avessero commesso deteriorazioni nel fondo, essi non potrebbero far respingere la dimanda di risoluzione pel solo motivo che non sono state immediatamente da loro cagionate, poichè la legge (1384 + 1338) li rende risponsabili del fatto di coloro che le hanno causate, finchè non provino che era loro impossibile di opporvisi.

2453. Ma astrazion fatta da questi casi, e allorchè si tratta di conoscere se i minori o le donne maritate possono esser private del loro dritto di usufrutto a causa delle colpe commesse nell' amministrazione del fondo, dal padre, dal tutore o dal marito; come ancora allorchè si tratta di qualsisia altro usufruttuario all' insaputa del quale l' affittajuolo ha commesso deteriorazioni, senza che vi sia stata da parte dell' usufruttuario negligenza colpevole nel vegliare il modo di coltura dell' altro, è necessario fare una nuova distinzione che non è più relativa alle persone, ma alla natura delle colpe che possono dar luogo alla risoluzione dell'usufrutto.

Come abbiamo fatto osservare fin dal principio di questo capitolo (1), l' usufruttuario può incorrere nella decadenza del suo dritto, o per colpe di commissione, quando deteriora; o per colpe di omissione, quando non ripara, ed è precisamente alla distinzione di questi due generi di colpe che si rannoda la soluzione delle quistioni proposte.

Allorchè si tratta unicamente d'una colpa di commissione, la regola si è che colui che si è reso colpevole deve sopportarne la pena; fa mestieri, dicono gl' imperatori romani, che il terrore della punizione non si estenda oltre quelli che si sono resi colpevoli, *peccata igitur suos teneant auctores:*

(1) Ved. il n° 2327.

nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum (1). La ragione di ciò, come abbiamo detto altrove (2), si è che sotto il rapporto della penalità, l'obbligazione che risulta da un delitto o da una colpa di commissione, non ha altra causa che il fatto medesimo che vi dà luogo: solo per questo fatto s'incorre nella pena che ne può essere la conseguenza, e da ciò risulta necessariamente che soltanto colui che ha dato il suo consenso all'atto dev'essere condannato; come solo colui che ha consentito ad un contratto, deve sopportarne le obbligazioni. Non si potrebbe decidere altrimenti senza offendere il principio di equità il quale non permette di punire l'uno pel delitto dell'altro.

2434. E però, supponendo che il padre, il tutore o il marito, abbiano, per fatti positivi, deteriorato il fondo di cui i minori o la moglie sono usufruttuarî, il proprietario avrà contro gli uni e gli altri un'azione pel risarcimento dei danni-interessi, a causa delle deteriorazioni, perchè quest'azione la quale tende ad ottenere il ristoro di un danno, non è penale regolarmente parlando; ma l'estinzione del dritto di usufrutto che è una pena, non potrà dimandarla contro i figli, i minori o la moglie, i quali non possono essere colpevoli dei fatti imputati agli amministratori che loro dà la legge: *neque in interdicto, neque in caeteris causis, pupillo nocere oportet dolum tutoris; sive solvendo est, sive non est* (3).

2435. E però similmente, supponendo che l'affittajuolo del fondo sottoposto al dritto di usufrutto, abbia tagliato degli alberi di alto fusto, demolito abitazioni, praticato cambiamenti nella superficie del fondo, o abbia fatto qualunque altra colpa grave di commissione, all'insaputa dell'usufruttuario, e senza che si possa imputare a costui alcuna negligenza colpevole nel vegliare intorno al modo di coltura e fedeltà dell'affittajuolo, il proprietario può intentare la sua azione di danni-interessi e contro costui come autore delle deteriorazioni, e contro l'usufruttuario come obbligato fin dal principio a conservare il fondo nel debito stato; ma la risoluzione del dritto di usufrutto che è una pena, non potrà ottenerla, perchè sarebbe necessario infliggere una pena all'uno, mentre la colpa è ad imputarsi all'altro; vale a dire che bisognerebbe condannare l'innocente ad una pena che non gli sarebbe per nulla dovuta.

2436. Ma allorchè si tratta di colpe di semplice omissione, la negligenza dell'amministratore è sufficiente, quando si tratta di oggetti abbastanza interessanti, per far pronunziare la risoluzione del dritto contro il minore o la moglie i cui interessi sono stati mal curati: *in poena imposita propter culpam in omittendo, praelati et caeteri quicumque administratores, praejudicare possunt dominis* (4). La ragione di ciò si è che la colpa di omissione non è il fatto di alcuno, poichè è una cosa negativa, e consiste nell'assenza di ogni fatto. Se dunque è imputabile a qualcuno, si è perchè ha mancato ad un dovere non adempiendo quel che dovea fare; dunque essa è sempre imputabile a colui al quale il dovere era imposto, poichè era tenuto ad adempierlo, e non vi ha badato per nulla: ora l'usufruttuario, qualunque sia la sua qualità, è sempre tenuto alla manutenzione del fondo, poichè ne ha ricevuto il godi-

(1) L. 22, *de poenis*, lib. 9, tit. 47.
(2) Ved. nel cap. 34, il nº 1529.
(3) L. 198, ff. *de regul. jur.*
(4) DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 43, nº 77; — ved. ancora GARZIAS, *de expensis et meliorationibus*, cap. 13, nº 28 e seg.

mento sotto questa condizione; dunque il proprietario può sempre dirigersi contro di lui, per dimandare la risoluzione del suo dritto, quando l' obbligazione di riparare e di manutenere non è stata adempiuta.

2457. Nell' ipotesi di una colpa di commissione, l' obbligazione di sopportarne la pena essendo contratta pel fatto medesimo che vi dà luogo, al solo autore del fatto può essere applicata, poichè egli è il solo contraente: ma qui, l' obbligazione di sopportare la pena meritata per colpa di omissione, rimonta più lungi, poichè si rannoda al dovere che si è voluto imporre, fin dal principio, a colui a pro del quale è stato stabilito l' usufrutto. Se il fondo si trova in uno stato di deperimento per la negligenza di un amministratore o di un delegato, questa circostanza non apporta alcun mutamento nei dritti del proprietario il quale può sempre dire che egli non riconosce, per obbligato, se non il solo legatario dell' usufrutto, perchè solo con lui ha contrattato quando ha fatto il rilascio del legato; che in conseguenza, l' interposizione di un amministratore non può pregiudicare per nulla alle azioni dirette che egli ha avuto fin dal principio, e che non può cessare di avere contro questo legatario.

2458. Per poter abbattere la nostra decisione, sarebbe mestieri sostenere che un uomo che si è obbligato a far una cosa sotto una multa qualunque espressa nel contratto, potrebbe impunemente mancare alla sua promessa incaricando un mandatario od un amministratore ad adempiervi per lui. Si troverebbe in fatti interamente liberato dalla obbligazione mediante sì fatto mezzo, poichè non sarebbe più tenuto alla multa, anche nel caso in cui il suo mandatario non avesse adempiuto il suo incarico.

E però, supponendo che il padre, il tutore o il marito abbiano lasciato cadere in ruina, per mancanza di riparazioni, gli edifizî di cui i minori o la moglie sono usufruttuarî: o che abbiano lasciato commettere usurpazioni su i fondi, o che per mancanza d' istanze a farsi da loro parte, a tempo utile, abbiano lasciato perimere dritti ed azioni interessanti; la risoluzione dell' usufrutto potrà essere dimandata dal proprietario, e se gli abusi di questa natura sono abbastanza gravi, dovrà essere pronunziata contro i minori e la moglie, salvo il loro regresso contro il padre, il tutore o il marito. La qualità di minore, come quella di donna maritata, non meritano qui alcun riguardo a fronte del proprietario del fondo, poichè non vi sono affatto due regole per la costituzione dell' usufrutto, di cui l' una riguarda i maggiori, l' altra i minori: la condizione di manutenere il fondo è imposta a tutti egualmente, e tutti debbono egualmente adempierla sotto la pena di perdere il loro dritto, poichè la legge ordina ciò senza distinzione alcuna.

2459. Per applicazione di questi principî, i minori, gl' interdetti, le donne maritate non sono restituiti in intero per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni, e la legge (942 + 866) solo riserba loro un' azione di regresso contro il loro tutore o marito.

Del resto sì fatta distinzione tra gli effetti delle colpe di commissione e di omissione, sul fatto medesimo della risoluzione, è stata dopo lungo tempo stabilita in giurisprudenza, come può osservarsi in Louet, lettera F, sommario 15, ove si riporta un arresto del Parlamento di Parigi, del 1° giugno 1596, col quale la perdita d' un fondo su cui era costituita una rendita, e recato in dote dalla moglie, fu pronunziata contro di essa, per non essersi pagate da suo marito le annualità della rendita, mentre egli godeva

di questo fondo come usufruttuario legale della dote di sua moglie.

TERZA QUISTIONE.

2460. ***Se l' usufruttuario avesse cagionato deteriorazioni soltanto su alcuni fondi sottoposti al suo godimento, potrebb' essere privato del suo dritto di usufrutto, anche relativamente agli altri fondi su i quali non avesse commessa alcuna deteriorazione?***

Dumoulin sembra decidere che l'usufruttuario dev' essere privato del suo dritto solo in rapporto agli oggetti su i quali ha commesse le deteriorazioni: *Ergo quandocumque apparebit fructuarium contra boni viri morem collusisse cum vassalo in fraudem domini, privabitur fructibus et restituentur domino; non tamen dico quod in totum privetur usufructu, sed fructibus in quibus fraudem fecit, ut poena commensuretur delicto et illud non excedat.* Ecco perchè, dice egli, secondo la disposizione del dritto, l' erede che frodolentemente ha sottratto oggetti, perde la sua quarta falcidia su quelli che ha voluto celare, *in ea parte, in qua fraudem adhibuit, falcidia non utitur* (1).

Questo principio di soluzione non ci sembra affatto giusto, poichè bisogna attenersi piuttosto all' enormità della colpa in se stessa, anzichè all'estensione dell' oggetto sul quale è stata commessa, per determinare la pena incorsa dal delinquente.

2461. Il paragone tratto dalla disposizione del dritto sull'uso della quarta falcidia, non è neppure esatto; imperocchè se l'erede è privato della sua porzione nella cosa che aveva voluto sottrarre, si è perchè la legge non lo dichiara affatto generalmente decaduto dal dritto di ritenere la quarta, come ella formalmente stabilisce che l'usufruttuario può incorrere nella privazione del suo usufrutto, per gli abusi che avesse commesso nel suo godimento.

Sì fatto paragone mancherebbe ancora oggidì di esattezza sotto un altro punto di veduta, in quanto che se l' erede che ha distratto o celato oggetti della successione non può pretendere alcuna parte negli oggetti che ha sottratto, il codice non limita soltanto in ciò la pena che debb' essergli inflitta, poichè vuole in oltre che sia, per questo solo fatto, dichiarato erede puro e semplice (792+709), senza poter profittare del benefizio dell'inventario (801+718); di tal che per argomentare con esattezza intorno a questo ravvicinamento delle nostre leggi, bisognerebbe dire che siccome l' erede che ha sottratto oggetti della successione non è soltanto privato del dritto di partecipare alla cosa sottratta, poichè il codice vuole in oltre che egli sopporta tutti i pesi dell' erede puro e semplice, e rimanga privato del benefizio dell' inventario: similmente l'usufruttuario che ha gravemente abusato non deve soltanto esser privato del suo godimento sull'oggetto che ha deteriorato, ma ancora perdere l' intero suo dritto.

2462. La quistione proposta non è senza analogia con un' altra che già abbiamo esaminato nella sezione III del capitolo precedente (2), e nella quale trattavasi di sapere se l'usufruttuario sarebbe ammessibile a rinunziare ad una parte del suo godimento, per liberarsi dall' obbligazione di riparare alcuni fondi soltanto.

Suppongasi, in fatti, che l'usufrutto abbracci una possessione avente una casa necessaria alla sua coltivazione, e che questa si trovi assolutamente deteriorata, noi abbiamo detto che l' usufruttuario non sarebbe ammessibile a rinunziare al solo godimento di

(1) Sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 1, n° 46

(2) Ved. il n° 2195 e seg.

sì fatta casa per obbligare il proprietario a riparare, riserbandosi egli il godimento della possessione, perchè in questo caso vi è un solo dritto di usufrutto, un solo legato che non è permesso al legatario di scinderlo. Per la medesima ragione dobbiamo qui dire che se le deteriorazioni della casa sono imputabili all' usufruttuario, e sieno abbastanza gravi per dar luogo alla risoluzione del dritto, non solo dovrà essere escluso dal godimento d' un edifizio che cade in ruina, ma anche da quello di tutta la possessione.

2463. Trattandosi di un dritto di usufrutto universale o a titolo universale, è evidente del pari che l' usufruttuario che avesse commesso degli abusi gravi di godimento su certi oggetti, non dovrebbe avere affatto la facoltà di conservare il di più, perchè legando l' usufrutto del tutto, il testatore ha voluto che questo stesso tutto fosse convenevolmente riparato ed amministrato. La condizione di amministrare da buon padre di famiglia e di riparare la cosa, è necessariamente indivisibile, poichè è correlativa a tutta la rendita ed a tutti i vantaggi che il legatario può ritrarre dal suo legato, per provvedere alle riparazioni di manutenzione cui è tenuto.

Nulladimeno allorchè, relativamente a qualche abuso di godimento più o meno grave commesso su alcuni fondi, si tratta di sapere se l' usufruttuario dev' essere privato dell' intero godimento del suo legato, è questa una circostanza che il giudice nel decidere deve prendere in considerazione, atteso che l'immensa rendita di cui l' usufruttuario si troverebbe privato per effetto della risoluzione totale del suo dritto, potrebbe dar luogo, quanto alla colpa ed alla pena, ad una sproporzione tale che la punizione del colpevole sarebbe ingiusta o troppo severa. Si dovrebbe allora obbligare il proprietario che rientra in godimento, di pagare annualmente all' usufruttuario una pensione vitalizia anzichè pronunziare la risoluzione assoluta del suo dritto.

2464. *Quid juris* nel caso in cui si fosse legato, con una disposizione particolare, alla medesima persona l'usufrutto di varî oggetti specialmente distinti nel testamento; se, a modo di esempio, il testatore avesse detto: Io lego a Tizio l' usufrutto delle mie due case, l'una sita strada Sant'Onorato, a Parigi, e l'altra sita strada di Condé, a Digione; il legatario commettendo deteriorazioni nell' una, o lasciandola cadere in ruina per mancanza di manutenzione, potrebbe incorrere dal pari nella decadenza dell'usufrutto dell' altra?

Ciò che fa esser dubbiosa questa quistione si è che in una simigliante ipotesi nella disposizione non vi è unità ed indivisibilità, in quanto che la designazione particolare delle cose dimostra in certo modo esservi altrettanti legati distinti, il che sembra dar luogo a questa conseguenza, cioè che l'uno di questi legati dev'essere indipendente dall' altro, sia nella sua accettazione, sia nell'adempimento dei pesi che impone al legatario. Non pertanto noi opiniamo che sì fatta quistione rimane del tutto nell' arbitrio del giudice, poichè si tratta sempre di estimare la gravità delle colpe imputate all' usufruttuario dal proprietario, e di proporzionare l'estensione della pena su quella delle colpe commesse contro la volontà del testatore. Se da un lato può dirsi che vi sarebbe troppa severità nel privare l' usufruttuario del godimento delle due case; da un altro lato, troppa indulgenza potrebbe degenerare in ingiustizia verso il proprietario il quale a buon dritto dovrebbe temere di vedere successivamente cadere in ruina i suoi due edifizi, per effetto dell' incuria, o del-

la mala fede, o della negligenza abituale di cui l'usufruttuario avesse fatto prova nel godimento esercitato sulla casa che avesse già deteriorata o lasciata cadere in ruina.

QUARTA QUISTIONE.

2465. *Trattandosi di rinunzia che l'usufruttuario può fare al suo dritto di usufrutto, e dell'esercizio dell'azione pauliana per la quale i suoi creditori possono far rivocare l'atto di rinunzia, nel loro interesse, abbiamo fatto vedere* (1) *che quest'azione è ammessibile quante volte l'usufruttuario si trova insolvibile e nell'impossibilità di pagare i suoi debiti con i mezzi che possono rimanergli, e che in conseguenza il proprietario del fondo può loro opporre l'eccezione della escussione fino a che abbiano stabilito l'insolvibilità del loro debitore, con la vendita dei beni od effetti che può tuttavia possedere: è lo stesso rispetto ai creditori intervenuti nella dimanda di risoluzione del dritto di usufrutto? può loro opporsi del pari la eccezione della escussione dei beni che l'usufruttuario può d'altronde possedere?*

Sì fatta quistione dev'essere risoluta secondo i medesimi principî dell'azione pauliana intentata in ragione della rinunzia volontaria dell'usufruttuario; imperocchè egli è evidente che se ai creditori si può opporre la escussione dei suoi beni, allorchè ha puramente e semplicemente rinunziato al suo dritto, dev'esser lo stesso nell'ipotesi presente in cui il proprietario ha già acquistato il dritto di rientrare nel possesso del suo fondo, e si trova egli medesimo creditore del godimento di cui domanda l'aggiudicazione per effetto della privazione del dritto in cui è incorso l'usufruttuario che ha abusato.

Bisogna non pertanto ammettere qualche temperamento necessario in rapporto alla procedura.

2466. Se la solvibilità dell'usufruttuario non fosse affatto dubbia, se si potesse dire che, mediante l'azione diretta, i suoi creditori possono esser soddisfatti dei loro crediti, essi non dovrebbero affatto esser ammessi ad intervenire nella lite intentata dal proprietario per la risoluzione del dritto di usufrutto; atteso che non avrebbero alcun interesse reale in questa intervenzione, ed essendo del tutto estranei, non si dovrebbe loro accordare la facoltà d'interporsi tra il proprietario ed il loro debitore, per favorire l'impunità di costui, ed impedire una condanna la cui esecuzione non può ridondare a loro vantaggio.

Se per contro l'usufruttuario fosse notoriamente ed assolutamente insolvibile, l'intervento dei suoi creditori dovrebb'essere ammesso, e non si potrebbe loro opporre la escussione preliminare dei beni del loro debitore, atteso che il giudizio di risoluzione del dritto di usufrutto potrebb'essere terminato molto tempo prima di far sequestrare e vendere gli altri beni di pertinenza dell'usufruttuario, ed in questo modo i suoi creditori frustraneamente domanderebbero l'intervento in una istanza che più non esisterebbe.

2467. L'intervento deve dunque essere ammesso in questo caso; ma supponendo che l'usufruttuario sia personalmente dichiarato decaduto, e mediante la surrogazione i creditori intervenienti ottengano il godimento in suo luogo e vece, questo beneficio dev'esser loro aggiudicato a condizione di far sequestrare e vendere gli altri beni del loro debitore, per percepire, negli emolumenti che possono ritrarre da quelli gravati d'usufrutto, fino alla concorrenza di ciò che loro rimarrà an-

(1) Ved. nel cap. precedente, il n° 2040.

cora dovuto dopo la escussione del patrimonio dell' usufruttuario (1).

QUINTA QUISTIONE.

2468. *Allorchè il proprietario dimanda che l'usufruttuario sia privato dell' usufrutto, per abuso di godimento, ed i creditori del convenuto intervengono nella lite, per la conservazione dei loro dritti, la intervenzione deve aver luogo a loro spese e senza speranza d'essenne rimborsati?*

Per far vie maggiormente comprendere la soluzione della presente quistione, è molto acconcio mettere innanzi alcune osservazioni sulla materia.

Osserveremo dunque in primo luogo, che le spese di una lite sono la pena civile inflitta al litigante temerario che le ha fatto od abbia costretto a farle indebitamente: quindi se in una lite, avente per obbietto interessi disparati, l'uno soccumbe intorno ad alcune cose, mentre l'altro rimane vittorioso quanto alle altre, le spese non dovranno essere sopportate da un solo, ma per contro debbono essere compensate.

Osserveremo in secondo luogo, che quando, per vegliare ai suoi proprî interessi, un uomo interviene in una lite in cui non era necessario chiamarlo, le spese fatte o che ha cagionate senza necessità, debbono essere riguardate come una cosa indipendente dalla lite a fronte dell' altra parte che non lo ha chiamato in causa, e che non ha commesso d' altronde alcuna colpa per effetto della quale gl' interessi dell' interveniente si trovassero compromessi.

Osserveremo da ultimo che, nell' azione di decadenza dal dritto di usufrutto, i creditori intervenienti possono proporsi due cose ben distinte: l'una, quanto al merito, di concorrere alla difesa dell' usufruttuario; l' altra sussidiaria, tendente ad ottenere la loro surrogazione nell' esercizio del dritto d' usufrutto, offrendo al proprietario delle garentie pel tempo avvenire.

Ora per risolvere la quistione proposta, dobbiamo successivamente esaminarla sia in rapporto al proprietario, sia in rapporto all' usufruttuario.

2469. Per quel che spetta al proprietario, egli è incontrastabile che non potrebbe opporsi all' intervento dei creditori senza rimanere a suo carico le spese fatte a quest' oggetto, poichè non gli può essere permesso di negar impunemente un dritto che la legge loro accorda.

Sarebbe lo stesso delle spese fatte nella dimanda di surrogazione, sussidiariamente formata dai creditori, pel caso in cui l' usufruttuario fosse personalmente privato del dritto d' usufrutto. Poichè la legge loro concede il dritto di dimandarla, se il proprietario si oppone e soccumbe, deve sopportare tutte le spese che hanno avuto luogo per sì fatto obbietto.

Sarà lo stesso finalmente delle spese di liti fatte dal proprietario sulle garentie offerte dai creditori, se queste garentie fossero giudicate sufficienti.

Ma rispetto alle spese fatte dai creditori per concorrere alla difesa dell' usufruttuario loro debitore, il proprietario non vi è tenuto, quand' anche rimanesse perditore nella sua dimanda di risoluzione dell' usufrutto; imperocchè non era affatto obbligato di chiamare i creditori in questo giudizio; che se è stato loro permesso d'intervenire, rispetto a lui, ciò non può essere che a loro rischio e pericolo, perchè il loro intervento aveva per obbietto dritti che essi tenevano dal debitore dal quale erano rappresentati nella causa; che l' usufruttuario essendo un contraddittore legittimo, sarebbe ingiusto esporre il proprietario a spese

(1) Ved. *infra*, il n° 2498.

più considerevoli per effetto dell' interpento dei creditori, la cui presenza non può essere utile se non ad essi medesimi ed al loro debitore, e d' altronde non sono affatto parti necessarie nella lite.

2470. Per quel che riguarda l' usufruttuario, se la dimanda di risoluzione formata contro di lui non è ammessa, i creditori intervenienti non possono dimandargli le spese fatte da essi, poichè è stato assoluto e poteva esserlo ancora senza di loro.

Ma se è giudicato colpevole, e la risoluzione del dritto è profferita dalla sentenza, i creditori hanno dritto ad essere rimborsati delle spese. La ragione di ciò si è che l'usufruttuario per sua colpa ha dato luogo alla lite; egli ha compromesso i dritti dei suoi creditori, ed ha reso necessario il loro intervento; dunque egli ha cagionato le spese che costoro hanno fatto; spese il cui rimborso è una conseguenza delle obbligazioni antecedenti del debitore, il quale, lungi dall'opporvisi, non può al contrario cessare d' esser tenuto a soddisfare quel che deve.

Ci si potrebbe forse opporre, per paragone, la disposizione contenuta nell'articolo 882+802, mod. del codice, rispetto ai creditori d' un condividente, i quali, per evitare che la divisione sia fatta in frode dei loro dritti, hanno la facoltà d' intervenire nell' istanza che ha luogo a questo proposito; ma *a loro spese* soltanto, il che sembra indicare che non potrebbero dimandarne il rimborso, neppure contro il loro debitore.

Ma qualunque sia la similitudine, sotto alcuni rapporti, in questo paragone, non si può sconvenire di esservi una grande disparità tra la causa dei creditori del condividente, e quella dei creditori dell' usufruttuario, relativamente al rimborso delle spese.

La divisione a farsi d' una successione non suppone alcuna colpa, alcun fatto riprensibile da parte dei condividenti. Quando i creditori sono presenti nella divisione, non può esser loro permesso di dire che, senza sì fatto mezzo, si avrebbe commessa frode in loro pregiudizio, e di dimandare in conseguenza la punizione di un dolo immaginario, sotto colore che sarebbe stato possibile, quando che nel fatto non è stato commesso: quindi le spese che hanno fatto debbono rimanere a loro carico soltanto, poichè non si rinviene alcun altro sul quale possono gravitare.

La cosa è del tutto diversa rispetto all'usufruttuario il quale, per atti abusivi di godimento, ha meritato ed incorso nella decadenza del suo dritto di usufrutto. Per sua colpa ha avuto luogo l' intervento dei suoi creditori: per sua colpa ha compromesso i loro dritti, ed ha reso necessario il loro intervento; dunque è giusto che sia tenuto alle spese.

SESTA QUISTIONE.

2471. *Allorchè la lite per l'estinzione dell' usufrutto a causa di abuso di godimento, è stata terminata con sentenza in ultima istanza, resa tra l' usufruttuario ed il proprietario soltanto, i creditori di quest'ultimo sono ammessibili a formare opposizione di terzo, per far ritrattare questa sentenza nel loro interesse, offrendo di riparare le deteriorazioni del fondo, e di prestare delle garentie pel tempo avvenire?*

Noi siamo di avviso che astrazion fatta di ogni frode o collusione praticata tra l'usufruttuario ed il proprietario, deesi adottare la negativa su questa quistione, perchè i creditori dell' usufruttuario non si protrebbero presentare se non come i suoi aventi causa; che sotto sì fatta qualità essi sarebbero i suoi repprcsentanti, e niuno può essere ammesso a formare

la opposizione di terzo quando la sentenza è stata resa contro una parte di cui è il rappresentante (1); il creditore non potendo esercitare se non i dritti del debitore, nei quali domanda di essere surrogato, se la sentenza non è suscettiva di opposizione da parte di costui, non lo è del pari da parte del creditore; in breve, l'usufruttuario essendo contradittore legittimo di tutti i suoi aventi causa, i suoi creditori si trovano legittimamente condannati nella sua persona, e sono in conseguenza suscettivi dell'eccezione della cosa giudicata contro di lui, come è egli medesimo.

In altri termini ancora, il dritto della opposizione di terzo è fondato su questo, cioè che niuno dev'essere condannato senz'essere stato inteso, o almeno chiamato a difendersi: due cose sono dunque necessarie per essere ammessibile a proporre questo mezzo di ritrattazione della sentenza resa.

Fa mestieri, in primo luogo, non essere stato affatto rappresentato nella causa; perchè colui che vi è stato rappresentato pel ministero di un terzo che ha figurato per lui qual attore o reo, non può dire che sia stato condannato senz'essere stato inteso o senza che sia stato avvertito a difendersi.

Fa mestieri, in secondo luogo, che il terzo opponente sia stato chiamato nella lite prima di profferirsi la sentenza contro della quale ei reclama; imperocchè se non aveva qualità che avesse obbligato a chiamarvelo per far decidere con lui intorno alla contestazione, non può aver dritto di querelarsi che si abbia giudicato senza di lui.

Ora, i creditori dell'usufruttuario contro del quale è stata pronunziata la risoluzione dell'usufrutto, non sono in alcuna di queste due condizioni.

Non sono affatto nella prima, perchè essendo gli aventi causa del loro debitore, non si può dire che non sieno stati rappresentati, nella causa, pel ministero di costui.

Nol sono nè tampoco nella seconda, perchè il dritto d'usufrutto non appartenendo loro, certamente si è potuto, senza di essi, comprometterlo in giudizio, e d'altronde la legge la quale permette loro soltanto d'intervenire nella lite, suppone evidentemente che non si è in obbligo di chiamarveli.

2472. Senza dubbio se fossero intervenuti ed avessero offerto di riparare le deteriorazioni commesse nel fondo, prestando garentia pel tempo avvenire, avrebbero potuto dimandare di essere surrogati nel godimento dell'usufrutto, per percepirne gli emolumenti fino alla concorrenza dei loro crediti; ma non intervenendo, il proprietario che era creditore del godimento nel quale è rientrato per effetto della sentenza, deve, a fronte di essi, rimanervi irrevocabilmente stabilito, perchè gli si è aggiudicato il suo dritto, e l'azione di rivocazione non ha luogo contro colui che senza opposizione ha ricevuto quel che gli era dovuto, *nihil dolo creditor facit qui suum recipit* (2); contro colui soprattutto al quale il giudice ha ordinato la restituzione della sua cosa; *apud Labeonem scriptum est; eum qui suum recipiat, nullam videri fraudem facere; hoc est eum, qui quod sibi debetur receperat. Eum enim quem praeses invitum solvere cogat, impune non solvere iniquum esse. Totum enim hoc edictum ad contractus pertinere, in quibus se praetor non interponit; ut puta pignora, venditionesque* (3).

E però i creditori chirografari dell'usufruttuario, non avendo alcun dritto ad esercitare sull'usufrutto, non possono avere alcun'azione sulla cosa,

(1) Ved. l'art. 474 † 538 del codice di procedura.

(2) L. 129, ff. *de regul. jur.*

(3) L. 6, § 6, ff. *quae in fraudem credit.*, lib. 42, tit. 8.

allorchè hanno lasciato dichiarare la risoluzione contro il loro debitore, senza intervenire nella causa, tranne se il tribunale, in vece di pronunziare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, l'abbia piuttosto convertito in una rendita annuale, pagabile all'usufruttuario, nel qual caso i suoi creditori possono dimandare d'esser rimborsati sulle annualità della rendita.

2473. Abbiamo detto *astrazion fatta di ogni collusione frodolenta, praticata tra l'usufruttuario ed il proprietario;* imperocchè se vi fosse stato tra loro un concerto frodolento in pregiudizio dei creditori, come, per esempio, se, per simulare una cessione d'usufrutto che avesse il dolo per causa, si fossero immaginati atti abusivi di godimento; si fossero imputate all'usufruttuario deteriorazioni cagionate da accidenti inopinati o da forza maggiore, e si fosse così ingannata la giustizia; egli è cosa certa che dimostrando questi raggiri frodolenti praticati in loro pregiudizio, i creditori sarebbero ammessibili a formare la opposizione di terzo, perchè allora agirebbero per un'azione che la legge loro accorda il dritto di proporre nel loro nome personale (1167+1220), senza che si possa dire che sieno stati rappresentati, per l'esercizio di quest'azione, nel simulacro di lite che ha avuto luogo. In questo caso, i creditori che agiscono nel loro nome personale per esser riparati del danno che si è loro voluto recare, non esercitano affatto le azioni del loro debitore: essi per contro intentano un'azione di dolo che è del tutto nuova; azione sulla quale la giustizia non ancora ha deciso; è impossibile dunque concepire come, sotto questo nuovo rapporto, sarebbero suscettivi dell'eccezione della cosa giudicata; *praeses provinciae vir clarissimus jus pignoris tui exequentem te audiet; nec tibi oberit sententia adversus debitorem tuum dicta, si eum collusisse cum adversario tuo . . . . constiterit* (1). E questo il motivo perchè i creditori del marito possono, in caso di frode commessa in loro pregiudizio, nella dimanda di separazione di beni, giudicata tra i conjugi soltanto, formare la opposizione di terzo contro la sentenza con la quale si fosse fatto dritto alla dimanda della moglie, e che fosse passata in cosa giudicata, per la esecuzione che avesse ricevuto (1447 + 1411); atteso che i casi di frode sono sempre eccettuati dalle regole ordinarie.

SETTIMA QUISTIONE.

2474. *Allorchè l'estinzione dell'usufrutto è stata pronunziata ad istanza del proprietario contro l'usufruttuario, senza che sia stata tra loro praticata alcuna frode in pregiudizio dei creditori, coloro a pro de' quali l'usufruttuario aveva precedentemente ipotecato il suo dritto di usufrutto, sono, come i semplici creditori chirografari, egualmente inammessibili a formare la opposizione di terzo?*

La opposizione di terzo quanto alla sostanza è un'azione di rivocazione che ha le sue particolari formalità; o, in altri termini, un'azione tendente ad ottenere la rivocazione d'un'alienazione di dritti fatta in giudizio.

Sì fatta azione è fondata sul dolo e sul dritto di proprietà.

È fondata sul dolo, allorchè vi è collusione frodolenta tra le parti per far aggiudicare all'una quel che non gli era dovuto, togliendo all'altra il mezzo di pagare i suoi creditori; ed in questo caso la opposizione di terzo non è altra cosa che l'azione pauliana che ha per obbietto di far annullare le sentenze.

È fondata sul dritto di proprietà,

(1) L. 5, cod. *de pignor.*, lib. 8, tit. 14.

allorchè, in una lite, si è aggiudicata a qualcuno la proprietà di un terzo che non vi è stato chiamato, e che per conseguenza non aveva compromesso il suo dritto: allora la opposizione di terzo è un mezzo dato al proprietario per rivendicare la sua proprietà, secondo le formalità specialmente determinate dalla legge per questa specie di rivendicazione.

Essendo così la cosa, i creditori, anche ipotecarî, non debbono essere ammessi alla opposizione di terzo nella quistione proposta.

Non vi sono ammessibili mediante l'azione pauliana fondata sul dolo, poichè si suppone non esservi stata frode in loro pregiudizio.

Non vi possono esser ammessi mediante la rivendicazione, poichè non si è alienato quel che loro apparteneva. In fatti, essi non essendo stati giammai creditori del dritto di usufrutto, non possono quindi rivendicarlo. D'altronde, l' usufruttuario ipotecando il suo dritto, non lo aveva rinunziato o ceduto: gli apparteneva tuttora; dunque lo ha potuto validamente compromettere in giudizio, poichè ne era proprietario, e senza necessità di chiamare i suoi creditori in causa, poichè non apparteneva a costoro.

Possiamo aggiungere che la nostra decisione è conforme alla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo la quale i creditori ipotecarî, come i creditori chirografarî del debitore condannato, sono egualmente inammessibili a formare opposizione di terzo alla sentenza per farla ritrattare nel loro interesse (1).

OTTAVA QUISTIONE.

2475. *Allorchè la sentenza di risoluzione del dritto di usufrutto è stata resa contro il solo usufruttuario, di cui egli se ne è reso appellante, i suoi creditori possono intervenire nell' appello?*

Sì fatta quistione è un corollario immediato della precedente.

Da un lato, abbiamo stabilito che i creditori dell'usufruttuario non sono ammessibili all'opposizione di terzo alla sentenza resa contro il loro debitore, allorchè non vi è stata praticata alcuna collusione frodolenta in loro pregiudizio; da un altro lato, secondo l'articolo 466 + 530 del codice di procedura civile, niuna intervenzione può essere ammessa nell' appello, eccetto per parte di coloro che avrebbero il dritto di formare la opposizione di terzo alla sentenza: deesi dunque decidere, a meno che non vi sia stato concerto frodolento tra il proprietario e l'usufruttuario, che i creditori di costui non sono ammessibili d'intervenire nell' appello; atteso che accordando loro il dritto d' intervenire nella dimanda di risoluzione intentata contro il loro debitore, non risulta affatto gli autori del codice aver voluto che, per l'esercizio di questa facoltà, non fosse loro applicabile la regola generalmente prescritta per tutti in fatto d' intervenzione.

NONA QUISTIONE.

2476. *Allorchè l' estinzione del suo dritto è stata pronunziata contro l' usufruttuario per abusi di godimento, i creditori a pro dei quali era stato ipotecato il suo usufrutto, hanno il dritto di spropriarlo, come se non si fosse consolidato?*

I creditori, anche ipotecarî, non hanno l' azione di rivocazione dell'atto di alienazione; perchè non sono creditori del fondo, ed in conseguenza

(1) Ved. nel nuovo repertorio, alla parola *opposizione di terzo*, § 2, art. 3 in fine; e nelle quistioni di dritto di Merlin, alla medesima parola, § 1; — ved. anche *supra*, il n° 1300.

non possono avere il dritto di rivendicarlo; non sono affatto decaduti dal dritto inerente alla loro ipoteca, perchè non è stata purgata secondo le vie legali. È questo il motivo perchè nel caso della vendita di un fondo ordinario, quantunque il creditore ipotecario del venditore non possa agire per la rivocazione o ritrattazione del contratto, conserva non pertanto il suo dritto ipotecario, per esercitarlo sull'immobile tra le mani del terzo acquirente.

2477. Inutilmente si direbbe che la sentenza che ha pronunziata la decadenza dell'usufruttuario ha operato del pari la estinzione dell'usufrutto, per effetto della sua consolidazione alla proprietà, e che in conseguenza si è estinta altresì l'ipoteca, come avverrebbe rispetto ad un fondo distrutto da un torrente, atteso che essa non può sussistere senza un oggetto sul quale si possa applicare.

È vero che l'usufrutto non esiste più nè relativamente all'usufruttuario, perchè ne è decaduto, nè relativamente al proprietario che è rientrato nel godimento del fondo, e che lo possiede a titolo di padrone; ma sì fatta consolidazione che ha fatto svanire tra loro l'usufrutto dell'uno a pro dell'altro, non ha potuto aver luogo in pregiudizio dei dritti legittimamente acquistati dai creditori ipotecarî; essa non è talmente assoluta che l'usufrutto non possa rivivere per essere da essi spropriato, come se l'usufruttuario non ne fosse stato privato; perchè la decadenza pronunziata come una pena personalmente incorsa dal delinquente, non può avere, rispetto ai suoi creditori, se non l'effetto di una trasmissione o di una mutazione di proprietà tra il debitore decaduto, ed il proprietario rientrato in godimento: altrimenti bisogna dire che, nel caso della vendita o cessione volontaria dell'usufrutto di un fondo, fatte dall'usufruttuario che ne ha il possesso, i dritti del creditore ipotecario rimangono intatti, se l'alienazione è fatta a pro di un terzo, e si estinguono, se ha luogo a vantaggio del proprietario medesimo del fondo; ed in questo modo l'usufruttuario può, per la sola scelta della persona alla quale vuol vendere o cedere il suo dritto, burlarsi dei suoi creditori ipotecarî, e privarli arbitrariamente della garentia che loro avea concesso; il che sarebbe assurdo.

2478. Ci si può opporre ancora che non si deve affatto considerare l'estinzione dell'usufrutto per abuso di godimento, come una consolidazione che ha luogo per la cessione che si fa a pro del proprietario del fondo; che se, nel caso dell'alienazione fatta a vantaggio del proprietario medesimo, il dritto acquistato dai creditori ipotecarî dell'usufruttuario deve loro rimanere intatto, si è per la ragione che allora la consolidazione ha avuto luogo per una causa che è posteriore alla costituzione dell'ipoteca, e che, per conseguenza, non può risolverla; ma dev'essere altrimenti nel caso in cui l'usufrutto è risoluto per abuso di godimento, atteso che allora l'estinzione vien prodotta da una causa più antica, poichè è inerente al titolo constitutivo dell'usufrutto che è stato accordato con l'obbligo di godere da buon padre di famiglia, e di conservare la sostanza della cosa; che l'usufruttuario non ha potuto ipotecare il suo dritto se non con la medesima condizione sotto la quale egli medesimo ne è stato investito; che avendo mancato a sì fatta condizione, la risoluzione del suo dritto di proprietà sull'usufrutto trae seco la risoluzione dell'ipoteca, secondo la massima, *resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis*; che ciò è un effetto necessario della regola che niuno può accordare su di una cosa un dritto mag-

g'ore di quello che egli medesimo ha, che si fatti principî di ragione naturale sono del pari consacrati nella legge positiva (2125+2011) la quale vuole che coloro che hanno su di un immobile un dritto risolvibile in certi casi, o soggetto a rescissione, non possano consentire se non un'ipoteca sottoposta alla medesima rescissione; e che colui che ha un dritto di usufrutto può solo ipotecarlo pel tempo della sua durata (2118+2004).

2479. Si fatti ragionamenti non sono convincenti; imperocchè se è vero dire che quando l'usufrutto è dichiarato estinto per abusi di godimento, la causa della sua estinzione è antica, cioè in questo senso che è inerente al titolo constitutivo che impone all' usufruttuario l' obbligazione di godere da buon padre di famiglia, sotto pena d'esser privato del suo dritto: è verissimo ancora che da questa medesima obbligazione nasce l' azione di decadenza intentata dal proprietario, e che la causa immediata che serve di fondamento alla risoluzione del dritto, quando è pronunziata, consiste in fatti più recenti che sono gli atti abusivi di godimento. Questa causa recente è in oltre puramente volontaria da parte dell'usufruttuario, perchè da lui dipende di godere senza abusare. Ora, egli è impossibile di concepire come, dopo aver ipotecato il suo dritto a pro dei suoi creditori, gli fosse in seguito permesso risolverlo volontariamente in loro pregiudizio, e privarli così del vantaggio inerente ad ipoteche legalmente consentite: altrimenti bisognerebbe ammettere, da una parte, che un debitore può a sua volontà annullare i dritti di cui ha investito i suoi creditori; e, da un' altra, che il proprietario del fondo il quale, dimandando la risoluzione dell'usufrutto, *certat de lucro captando*, si trova in una condizione più favorevole dei creditori che cercano d' impedire la loro ruina; il che ripugna egualmente a tutti i principî della giustizia e dell' equità.

2480. In fatti, i creditori che hanno contrattato con l'usufruttuario non hanno affatto dovuto prevedere che costui abuserebbe del suo godimento, e che dal proprietario sarebbe dimandata la risoluzione del suo dritto: essi non hanno dovuto prevedere altro termine alla durata dell'usufrutto, che quello della sua fine naturale, e non devesi per nulla ammettere un sistema che fornirebbe all'usufruttario tutti i mezzi di collusione, mediante i quali potesse rovinare i suoi creditori, ponendosi in concerto col padrone del fondo.

2481. Nel dritto, per far una giusta applicazione della massima, *resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis*, bisogna essere in una ipotesi in cui la risoluzione del dritto primitivo ha luogo per una causa che sia nel tempo stesso antica e necessaria; o, per usare la frase dei giureconsulti, *ex causa antiqua et necessaria;* vale a dire esser mestieri che ciò che dà luogo alla risoluzione del dritto primitivo, sia anteriore alla concessione del dritto secondario, e non sia un atto volontario da parte del proprietario, il cui dritto si trova risoluto: come, per esempio, allorchè si tratta della ricompra di un fondo che l'acquirente aveva ipotecato dopo il suo acquisto. Allora l'ipoteca si annulla, ed il fondo rientra libero nel dominio del venditore (1673+1519), atteso che il dritto di proprietà dell'acquirente che aveva consentita l' ipoteca, si trova risoluto per una causa che è nel tempo stesso antica e necessaria, e non per un fatto che è un atto volontario da parte di questo nuovo possessore evitto.

In questo caso, il dritto di proprietà del compratore è risoluto *ex causa antiqua*, vale a dire per essersi verifi-

cata una condizione che faceva parte del suo contratto di acquisto.

È risoluto ancora *ex causa necessaria*, vale a dire per un evento che è inerente alla condizione primitiva del contratto, e che non è per nulla un atto volontario da parte dell' acquirente evitto, perchè il venditore che esercita il dritto della ricompra non ha bisogno del consenso del compratore per rientrare nella proprietà del fondo.

Ecco perchè l' ipoteca stabilita sull' usufrutto d' un immobile si annulla per la morte dell' usufruttuario il cui dritto è allora risoluto per una causa involontaria.

2482. Ma nel caso in cui la risoluzione del dritto di proprietà si opera *ex causa volontaria*, essa deve aver luogo senza pregiudizio delle ipoteche consentite, *rebus integris*, dal proprietario che ha liberamente e pel suo fatto dato luogo alla risoluzione del suo dritto. E però allorchè il donatario di un immobile si è reso colpevole d'ingratitudine verso il suo benefattore, la donazione è rivocata, e la proprietà del fondo ritorna al donante senza pregiudizio delle ipoteche e servitù stabilite dal donatario a tempo utile, le quali continuano ad affettare il fondo tra le mani nelle quali è ritornato (958 + 883).

Supponiamo, se si voglia, che la donazione rivocata per ingratitudine abbia avuto per oggetto l'usufrutto di un fondo, non si potrebbe negare ai creditori ipotecarì dell'usufruttuario il loro dritto sulla cosa, non ostante la revoca della donazione, pronunziata a vantaggio del proprietario; poichè senza far alcuna distinzione sulla natura o sulla specie del fondo ipotecato, la legge vuole generalmente che il dritto ipotecario non si estingua per nulla in questo caso: perchè dunque dev'essere altrimenti allorchè l'estinzione dell'usufrutto risulta dalla decadenza pronunziata contro l' usufruttuario, per atti abusivi di godimento che, sotto molti rapporti, possono assimilarsi ai fatti d' ingratitudine?

2483. Da ultimo, la decadenza pronunziata contro l'usufruttuario che ha abusato, è assolutamente paragonabile alla confisca incorsa dal vassallo, per l' inadempimento dei doveri cui era tenuto verso il signore del fondo: vi è veramente risoluzione o confisca dell' usufrutto a pro del proprietario, come vi ha confisca del fondo a vantaggio del signore dominante: nell'un caso come nell' altro, la confisca ha luogo per fatti volontarì da parte del vassallo come dell' usufruttuario; nell' un caso come nell' altro, il proprietario del fondo o quello dell' usufrutto ne sono privati per una causa nel tempo stesso risolutiva e penale: ora, è massima in giurisprudenza, come attestano gli autori che hanno scritto su questa materia (1), che la confisca incorsa dal proprietario del feudo il cui dritto di proprietà si trova risoluto, non pregiudica affatto ai dritti ipotecarì o di servitù consentiti precedentemente dal vassallo a vantaggio di terze persone; perocchè altrimenti, dice Dumoulin, sarebbe lo stesso che far soffrire all'innocente la pena incorsa dal colpevole, *alioquin sequeretur delictum unius redundare in poenam alterius*, *quod absurdum esset* (2). Dunque deve decidersi lo stesso relativamente ai creditori dell' usufruttuario.

2484. Ma in qual tempo è necessario che sia stata consentita o inscritta la ipoteca sull' usufrutto, affinchè possa aver luogo contro il proprietario rientrato nel possesso del fondo? La sua costituzione deve rimontare ad un tempo anteriore alle colpe per le

(1) Ved. nel repertorio, alla parola *confisca*, § 7.

(2) Consuetudine di Parigi, tit. 1, § 43, glos. 1, n° 95.

quali l'usufruttuario è incorso nella decadenza, o è sufficiente che sia stata stabilita prima della dimanda di risoluzione, o della sentenza che l'ha pronunziata?

Quantunque abbiamo già detto qualche cosa intorno a questa quistione secondaria, pure non è inutile di esaminarla ancora più particolarmente.

Secondo la disposizione del dritto romano, allorchè un uomo si era reso colpevole di un delitto che dava luogo alla confisca dei suoi beni, ogni alienazione che faceva, a titolo gratuito, dopo commesso il delitto, anche prima della dimanda di accusa, era presunta fatta in frode del fisco, ed in conseguenza dichiarata nulla (1); *post contractum capitale crimen donationes factae non valent, ex constitutione divorum Severi et Antonini, si condemnatio secuta sit*. Non è affatto necessario conoscere se il donatario era di buona o di mala fede, perchè *certans de lucro captando*, la sua condizione era considerata meno favorevole di quella del fisco.

Rispetto alle alienazioni fatte a titolo oneroso dopo commesso il delitto, e prima d'intentare l'accusa contro il colpevole, gli acquirenti di buona fede, *certantes de damno vitando*, doveano essere preferiti al fisco e mantenuti nei loro acquisti (2); ma dopo intentata l'accusa, ogni alienazione, non giudicata necessaria ai bisogni dell'accusato, dovea essere rivocata come presunta fatta in frode del fisco. Non pertanto l'accusato rimaneva capace di tutti gli atti amministrativi, fino alla sentenza di condanna, *in reatu constitutus bona sua administrare potest; eique debitor recte bona fide solvit* (3).

2485. Se dovessimo applicare i medesimi principî alla causa dei creditori ipotecari dell'usufruttuario, bisognerebbe dire, quando le ipoteche risultano da contratti a titolo oneroso, che debbono essere risolute, per effetto della sentenza che pronunzia la risoluzione, solo quelle che sono state consentite dopo l'azione di risoluzione intentata dal proprietario del fondo; e che quelle stipulate dai creditori di buona fede, anche dopo il delitto o le colpe che hanno dato luogo alla decadenza dell'usufruttuario, ma prima che l'azione fosse intentata, debbono rimanere intatte: ma avvi una grande disparità tra i dritti del fisco sui beni d'un condannato ad una pena producente la confisca, e quelli del proprietario che rientra nel possesso del suo fondo per gli abusi di godimento dell'usufruttuario.

La confisca è puramente penale, ed è una pena sufficientemente barbara: il dritto che le dà luogo non è la verificazione di una condizione risolutiva del dritto di proprietà del condannato; l'effetto naturale della confisca deve dunque cominciare dal tempo in cui la sentenza l'ha pronunziata, e se può abbracciare dei beni precedentemente alienati, ciò avviene solo quando dalle circostanze appare che le alienazioni sieno state simulate o fatte nella veduta di frodare il fisco. Per contro, la risoluzione del dritto di usufrutto pronunziata contro l'usufruttuario che ha deteriorato il fondo, non è puramente penale, ma è ancora risolutiva del suo dritto: perchè egli ha ottenuto, fin dal principio, il godimento del fondo sotto condizione di conservare la cosa; deesi dunque vedere, nelle deteriorazioni che ha commesso o che ha lasciato sopravvenire nel fondo, l'evento della condizione risolutiva del suo usufrutto; evento dopo il quale non gli è più permesso di consentire ipo-

(1) L. 15, ff. *de donationibus*, lib. 39, tit. 5; — ved. Cujacio, su questa legge.

(2) Ved. la glossa sulla legge precitata.

(3) L. 46, § 6, ff. *de jure fisci*, lib. 49, tit. 14.

teche in pregiudizio del proprietario; dunque intorno a ciò bisogna attenersi alla dottrina di Dumoulin, di cui abbiamo citato il passo precedentemente (1), e dire che la sentenza che pronunzia la risoluzione retroagisce al tempo del delitto o della colpa, e fa risolvere tutte le ipoteche di cui l'usufruttuario avesse voluto posteriormente gravare il suo dritto di usufrutto.

2486. Ci si potrebbe opporre ancora, per paragone, la disposizione del codice sulla revocazione delle donazioni per causa d' ingratitudine, secondo la quale le ipoteche consentite dal donatario, anche dopo i fatti dell' ingratitudine di cui si è reso colpevole, continuano ad affettare il fondo, allorchè sono state stipulate anteriormente all'inscrizione fatta all'uffizio del conservatore, della dimanda di rivocazione della donazione (958+883): ma sì fatta rivocazione è più penale che risolutiva del dritto di proprietà; ed una prova che tale è stata l' idea degli autori del codice, si è che quando la donazione è rivocata per l' inadempimento delle condizioni prescritte al donatario, tutte le ipoteche che egli ha consentito si estinguono (954 + 879) per applicazione della massima *resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis*. D'altronde i fatti d'ingratitudine di cui un donatario può rendersi colpevole verso il suo benefattore, sono naturalmente meno patenti, agli occhi del terzo, delle deteriorazioni che l' usufruttuario può commettere sul fondo di cui gode a questo titolo.

Quanto all' inscrizione delle ipoteche consentite dall' usufruttuario prima del suo delitto o della sua colpa, non è affatto necessario che i creditori l'abbiano presa prima di pronunziarsi la risoluzione, poichè a termini del codice di procedura (2), si può ancora inscrivere contro il terzo acquirente, nei quindici giorni che seguono la trascrizione del titolo di alienazione dell' immobile ipotecato; d' onde risulta che, nel caso di cui trattiamo, l'iscrizione potrebb'essere fatta finchè la sentenza di decadenza non è stata trascritta, ed anche durante i quindici giorni dalla sua trascrizione; atteso che, rispetto ai creditori ipotecari, è realmente un atto di alienazione del fondo ipotecato.

Daremo termine a questa discussione sponendo più esplicitamente alcune conseguenze che ne derivano:

2487. *La prima*, che il proprietario che ha fatto pronunziare la risoluzione dell' usufrutto, deve, per assicurarsi incontrastabilmente del suo dritto, far trascrivere all' uffizio del conservatore la sentenza che ha ottenuto, affine di arrestare il corso delle iscrizioni ipotecarie che tuttavia potrebbero esser prese in virtù di obbligazioni producenti ipoteche, che fossero state contratte dall'usufruttuario, o di sentenze rese contro di lui anteriormente alle cause che hanno dato luogo alla risoluzione.

2488. *La seconda*, che essendovi ipoteche inscritte sull' usufrutto, ed il proprietario che è rientrato in godimento del suo fondo voglia purgarle, deve non solo far trascrivere all' uffizio del conservatore la sentenza che ha ottenuto contro l'usufruttuario, ma ancora notificarla ai creditori inscritti, secondo le formalità prescritte dall' articolo 2183 + 2082 del codice.

2489. *La terza*, che se mediante la sentenza resa sulla dimanda di risoluzione, l' usufrutto è stato soltanto convertito in una pensione annuale riservata all'usufruttuario, sì fatta pensione essendo il prezzo dell'aggiudicazione fatta al proprietario, dovrà servire di base alla vendita all' incanto che potrà esser fatta dai creditori ipotecari.

2490. *La quarta*, che in qualun-

(1) Ved. il n° 2442.
(2) Art. 834 + 917.

que modo possa aver luogo la spropriazione dell' usufrutto contro il proprietario rientrato in possesso, per effetto di sentenza che abbia pronunziata la risoluzione, i danni-interessi che gli sono dovuti per le deteriorazioni commesse nel fondo, sono un peso privilegiato di cui dev' essere soddisfatto in preferenza di ogni altro, poichè la legge vuole che i creditori dell' usufruttuario non possano dimandare d'essere surrogati nei dritti del loro debitore, se non offrendo innanzi tutto di riparare le deteriorazioni del fondo.

2491. *La quinta*, che in caso di aggiudicazione dell' usufrutto, l'acquirente deve prestare pel tempo avvenire una nuova cauzione, poichè la legge vuole del pari che i creditori sieno tenuti a ciò, allorchè intervenendo a tempo utile, dimandano d'essere surrogati nell' esercizio del dritto di usufrutto.

2492. *La sesta*, da ultimo, che relativamente a tutte le ipoteche inscritte sull' usufrutto, i cui titoli fossero posteriori alle deteriorazioni per le quali ha avuto luogo la risoluzione del dritto d' usufrutto, il proprietario rientrato nel possesso del suo fondo è ammessibile a farle cancellare, perchè non possono per nulla affettare il suo fondo.

DECIMA QUISTIONE.

2493. *Allorchè l' usufruttuario è evitto a causa di abusi di godimento, dev' essere condannato alla restituzione dei frutti che ha percepito dopo il delitto che ha dato luogo alla risoluzione pronunziata contro di lui, o soltanto dovrà restituir quelli che ha percepiti o dovuto percepire dopo che si è intentata la dimanda?*

Per sostenere che dev'esser condannato a restituire quelli che ha percepiti dal tempo degli abusi di godimento che hanno dato luogo alla risoluzione del dritto di usufrutto, può dirsi che ciò è una conseguenza diretta della risposta che abbiamo data alla quistione precedente, nella quale abbiamo stabilito che la sentenza che pronunzia la risoluzione, opera un effetto retroattivo che rimonta al momento del delitto pel quale la risoluzione, ha avuto luogo; che le ipoteche contratte dopo, essendo sciolte perchè l' usufrutto si reputa non essere più appartenuto all' usufruttuario, da questo medesimo tempo deesi dire che debbono essere restituite le rendite; in fatti, l' usufrutto consistendo nel dritto di percepire i frutti del fondo, l' obbligazione di farne la restituzione dee rimontare al tempo in cui ha luogo la risoluzione del dritto di percepirli; altrimenti si ammetterebbe un effetto senza causa, *ex quo perdiderit fructuarius usumfructum aestimabuntur in restitutione fructus* (1); che dopo il delitto che ha dato luogo alla risoluzione, l' usufruttuario che se ne è reso colpevole, avendo ei medesimo viziato il suo titolo, non può essere paragonato se non ad un possessore di mala fede, perciò, anche sotto questo rapporto, dev' essere condannato alla restituzione dei frutti fin da quel tempo (530+453).

2494. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi siamo di avviso doversi ordinare la restituzione dei frutti dal giorno in cui s' intenta la dimanda, perchè l'usufruttuario non ne decade di pieno dritto, ma per effetto della sentenza del giudice; perchè fintantochè non è chiamato in giudizio, i suoi dritti rimangono intatti; perchè la percezione dei frutti che è inerente al possesso non ha nulla di comune con la risoluzione dell'usufrutto, la quale è interamente nel dritto; ed anche perchè dopo gli abusi di godimento commessi dall' usufruttuario, ei non cessa di

(1) L. 19, ff. *de usuris et fructibus*, lib. 22, tit. 1.

possedere in forza di un titolo legittimo, finchè il proprietario tace e si astiene dal chiamarlo in giudizio per decidersi se il dritto di usufrutto dev' essere o pur no risoluto. Conchiudiamo dunque con Dumoulin che, quantunque la sentenza che pronunzia la risoluzione rapporta i suoi effetti retroattivamente al tempo del delitto, per quel che riguarda la risoluzione del dritto di proprietà, nulladimeno la restituzione dei frutti dev' esser aggiudicata dal giorno della dimanda intentata contro il possessore. *Tamen recte jura ponderando non puto verum, sed est dicendum quod non a die ingratitudinis, sed a die controversiae judicialis, sive citationis super hoc jussu judicis factae (fructus sint restituendi) . . . Quod autem veniant a die noxae commissae; citra aliam declarationem et interpellationem, non puto jure comprobari* (1).

UNDECIMA QUISTIONE.

2403. *Allorchè la estinzione dell' usufrutto, per abuso di godimento, è stata dichiarata contra l' usufruttuario che difende soltanto i suoi creditori che hanno trascurato d' intervenire innanzi ai primi giudici, possono costoro a loro volta produrre appello avverso la sentenza, se l' usufruttuario trascura di rendersene appellante egli medesimo?*

L' appello avverso la sentenza resa contro l' usufruttuario solo in causa, non può esser prodotto dai suoi creditori se non esercitando i dritti e le azioni del loro debitore; ma son dessi ammessibili a dimandare l' esercizio di sì fatta specie particolare di azione?

L' affermativa è subordinata a tre condizioni:

1° Bisogna che i creditori sieno suscettivi dell' eccezione della cosa giudicata contro il loro debitore;

2° Che abbiano un interesse almeno presunto per rendersi appellanti;

3° Che il dritto di appellare sia un dritto reale e non una semplice facoltà esclusivamente inerente alla persona del debitore.

E da prima è necessario essere suscettivo dell' eccezione della cosa giudicata per poter produrre appello avverso una sentenza; imperciocchè allora quando non siamo nè condannati nominatamente, nè reputati condannati nella persona d' un rappresentante, è inconcepibile in qual modo potremmo usare del dritto di appello che dalle leggi è concesso solo a colui che è stato condannato, e ciò affinchè possa portare la sua azione al secondo grado di giurisdizione, dopo essere rimasto soccumbente in prima istanza: ora i creditori dell' usufruttuario contro del quale è stata pronunziata la estinzione del suo dritto, sono senza dubbio suscettivi dell' eccezione della cosa giudicata contro il loro debitore, e rimanendo in vigore la sentenza, non hanno più dritto di pretendere il godimento del fondo nel quale è rientrato il proprietario, poichè l'usufruttuario era, nel giudizio, contraddittore legittimo per tutti i suoi creditori ed aventi causa, come abbiamo altrove stabilito (2). Concludiamo dunque che i creditori si trovano già nella prima condizione.

È necessario, in secondo luogo, aver un interesse almeno presunto per far riformare una sentenza, onde poterne appellare; imperocchè colui che non ha alcun interesse, non può essere ammessibile ad intentare un' azione per dimandare una cosa che non gli appartiene affatto e di cui non dee ritrarne alcun vantaggio, altrimente verrebbe autorizzato a fare una lite

(1) Consuetudine di Parigi, tit. 4, § 43, glos. 2. n° 47 e 48; — Ved. Furgole nell' articolo 42 dell' ordinanza del 1731.

(2) Ved. *supra*, il n° 1300.

puramente capricciosa, il che ripugna egualmente ai principî di giustizia e d'ordine pubblico.

Ora la quistione di sapere se i creditori dell'usufruttuario hanno un vero interesse a dimandare l'esercizio delle sue azioni, per produrre appello avverso la sentenza resa contro di lui, non può essere affatto dubbiosa, poichè non si tratta d'altro che di far rivivere la guarentigia dei loro crediti.

Non si potrebbe loro neppure opporre, su questo punto, che il loro debitore conserva tuttavia dei mezzi più che sufficienti per liberarsi dalle sue obbligazioni contratte a loro pro, e che perciò debbono innanzi tutto dirigersi direttamente contro di lui per esser rimborsati di quel che loro è dovuto, prima di poter produrre appello avverso la sentenza che ha pronunziata la estinzione del suo dritto. Due ragioni egualmente decisive abbattono sì fatto argomento.

2496. *La prima*, che tutti i beni del debitore sono sempre legalmente destinati al pagamento dei suoi debiti (2092 + 1962); in conseguenza allorchè ne è evitto di una parte, ha luogo sempre una diminuzione di garentia per i creditori, d'onde risulta che costoro sono lesi nei loro dritti, ed ingiustamente lesi, se l'evizione è stata ingiustamente pronunziata. Che se per avventura gli altri beni del loro debitore sono d'altronde sufficienti per pagare i suoi debiti, ne risulterà certamente che i suoi creditori essendo esposti ad un pericolo minore, saranno meno lesi; ma non ne seguirà giammai che si possa obbligarli ad abbandonare il partito più sicuro per rimaner in balìa delle vicissitudini o dei capricci della fortuna del loro debitore, che può al presente sembrare opulento, e trovarsi insolvibile allorchè non si potrà più appellare contro la sentenza che ha pronunziata la sua decadenza dal dritto d'usufrutto.

2497. *La seconda*, che dal momento che i creditori si presentano per agire in nome del loro debitore, divengono i rappresentanti di colui in luogo del quale sono surrogati; e da ciò segue che si può loro opporre soltanto quel che era opponibile al debitore se avesse agito egli medesimo; or se il debitore si rendesse personalmente appellante, non gli si potrebbe dire che avendo ancora altri beni per pagare i suoi debiti, dovrebb'essere dichiarato inammessibile nel suo appello: dunque sì fatta eccezione non può neppure opporsi ai suoi creditori surrogati che appellano in suo luogo e vece.

Ma non bisogna confondere l'azione di cui trattiamo qui, con l'azione di rivocazione per causa di frode della quale abbiamo parlato nel capitolo precedente.

Se l'azione pauliana è concessa ai creditori a condizione di dimostrare innanzi tutto la insolvibilità del loro debitore mercè la escussione dei suoi beni, la ragione si è che essi agiscono nel loro proprio nome contro un terzo che loro non deve nulla personalmente. Qui per contro i creditori non si presentano affatto per agire nel loro nome personale, ma in nome del loro debitore, e come suoi surrogati; dunque non sono tenuti a dimostrare preliminarmente la sua insolvibilità, perchè la giustizia del loro dritto non può dipendere da ciò.

2498. Il caso di cui qui ci occupiamo è eziandio del tutto differente da quello in cui i creditori intervenuti nell'istanza dimandano d'essere surrogati nell'esercizio del dritto d'usufrutto dal quale l'usufruttuario è personalmente dichiarato decaduto: allora è necessario che i creditori dimostrino la sua insolvibilità per profittare della surrogazione, perchè non può loro essere permesso di ottenere il loro pagamento in pregiudizio del proprieta-

rio del fondo e su di un dritto che ha avuto giusti motivi di rivendicare (1): ma qui è tutt'altro; i creditori che producono appello avverso la sentenza resa contro l' usufruttuario, non domandano d'esser surrogati nel dritto di usufrutto, supponendosi anche che sia stato dichiarato estinto; ma per contro che mal a proposito e per errore ne è stata pronunziata la estinzione dalla sentenza di cui cercano la riformazione nel loro interesse.

Conchiudiamo dunque intorno alla seconda condizione richiesta per poter rendersi appellante avverso una sentenza, che i creditori dell'usufruttuario non possono essere dichiarati inammessibili per mancanza d'interesse, allorchè dimandano la riformazione della sentenza di estinzione pronunziata contro il loro debitore.

2499. Ma non basta aver interesse in una lite ed esser suscettivo dell' eccezione della cosa giudicata, per essere ammessibile a produrre appello avverso una sentenza, è necessario altresì in terzo luogo, che l'azione sia reale o di natura ad essere esclusivamente inerente alla persona di colui che è stato condannato.

Supponendo, per esempio, che il marito che ha intentato un' azione per impugnare la legittimità del figlio dato alla luce da sua moglie, sia rimasto perditore in prima istanza, e che se ne stia in silenzio quanto alla sentenza che ha dichiarata non fondata la sua dimanda, gli altri suoi figli avrebbero senza dubbio interesse che fosse stata accolta dal tribunale; un donatario al quale questo marito avesse precedentemente fatta una donazione, avrebbe del pari interesse in sì fatto giudizio, poichè la sua donazione si troverebbe rivocata nel caso che si dichiarasse non fondata l'azione (960+885): nulladimeno nè gli uni nè gli altri possono rendersi appellanti avverso la sentenza resa contro il marito, perchè l' azione per impugnare la legittimità di un figlio appartiene al marito soltanto; egli solo può intentarla durante la sua vita (317+1119), e non querelandosene, il suo silenzio forma legge per tutti.

2500. A termini dell'articolo 1166 +1119 del codice, la regola generale si è che i creditori possono esercitare *tutti i dritti ed azioni* del loro debitore, ad eccezione di quelli che sono *esclusivamente inerenti alla sua persona*. Tutta la quistione su questo terzo punto consiste dunque a sapere se il dritto di produrre appello avverso la sentenza di decadenza pronunziata contro l'usufruttuario è un dritto esclusivamente inerente alla sua persona: ora è evidente la negativa, poichè, da un lato, si tratta di un interesse pecuniario che è di sua natura trasmessibile dall' uno all' altro quanto agli emolumenti utili che se ne possono ritrarre; e da un altro lato, tra le nostre leggi non vi è alcuna disposizione che pone il dritto di appello fuori la regola comune.

I dritti esclusivamente inerenti alla persona sono, a modo di esempio, quello dell' azione d' impugnare la legittimità di un figlio di cui testè abbiamo parlato: quello che è riserbato a certe persone soltanto (172, 173 e 174 + 180, 182 e 183) di opporsi al matrimonio di un individuo, o di dimandarne la nullità (190 e 182+ ab.): quello che appartiene ai conjugi (490+413) ed in certi casi al procuratore del Re (491 + 441) di dimandare l'interdizione di una persona demente, ed altri molti di cui abbiamo parlato precedentemente (2).

DUODECIMA QUISTIONE.

2501. *Dopo quanto tempo e con quali formalità i creditori possono*

(1) Ved. il n° 2465.

(2) Ved. il n° 2342 o 2343.

produrre appello avverso la sentenza resa contro il loro debitore?

I creditori non possono procedere a sì fatto appello che come rappresentanti del debitore di cui esercitano l'azione. Bisogna dunque in primo luogo che agiscano nel termine dei tre mesi accordati dalla legge (1) per l'appello contro le sentenze, perchè dopo questo tempo, il dritto essendosi perento, non vi sarebbe azione alcuna ad intentarsi, neppure dal debitore. È necessario in oltre che il debitore non abbia ancora rinunziato all'appello o riconosciuta la sentenza; imperocchè allora egualmente non vi sarebbe più alcun' azione di cui si potesse riprendere l'esercizio in suo nome.

Nulladimeno se per dolo avesse riconosciuta la sentenza in pregiudizio dei suoi creditori, costoro, provando la frode praticata contro di essi, potrebbero proporre l'azione pauliana; però ciò non sarebbe più un appello che essi formerebbero in nome del loro debitore, ma per contro agirebbero mercè la opposizione di terzo fatta nel proprio nome.

Abbiamo veduto nel capitolo precedente (2) che, per non far dichiarare inammessibile l'azione intentata dal creditore in nome del suo debitore, è necessario innanzi tutto che egli ottenga la surrogazione giudiziaria in quest' azione, col qual mezzo, divenendo sua, non gli si può più opporre l'inammessibilità. Ma il creditore che vuole produrre appello avverso la sentenza resa contro il suo debitore, è necessario che preliminarmente e giudiziariamente si faccia surrogare nel dritto di appello?

Senza dubbio non sarebbe affatto contrario ai principî della materia, e la procedura sarebbe certamente regolare se, per produrre il loro appello, i creditori, provveduti del loro titolo di credito, dimandassero alla corte reale d'essere ammessi ad appellare a loro rischio e pericolo, come surrogati nel dritto del loro debitore, o che almeno le parti fossero chiamate innanzi di essa affin di giudicare pregidizialmente, ed in seguito decidere sul merito contro il terzo possessore.

2302. Noi non crediamo che sia necessario doversi seguire sì fatta via, e siamo di avviso che il creditore agirebbe ancora regolarissimamente appellando direttamente nella qualità di creditore che dimanda la sua surrogazione nei dritti del suo debitore. E però dovrebbe citare nell' appello, non solo il terzo possessore contro del quale dimanda la riformazione della sentenza, ma eziandio il debitore relativamente al quale dovrebbe far pronunziare la surrogazione, salvo a procedere contro di essi, tanto in contradittorio quanto in contumacia.

Non bisogna affatto perdere di vista, come abbiam detto precedentemente (3), che la dimanda di surrogazione e l'azione ad intentarsi contro il terzo possessore possono essere cumulate quante volte il medesimo tribunale dee decidere sull'una e sull'altra, il che avviene sempre quando si tratta del dritto di appello, perchè tutte le parti interessate debbono necessariamente esser chiamate innanzi la medesima corte per far giudicare sulle loro dimande o difese.

Questa via più semplice può tornar eziandio vantaggiosissima, in quanto che è possibile che il termine per appellare sia prossimo a compiersi, o che si tema per parte del debitore una connivenza frodolenta, nel qual caso non vi è tempo a perdere. Comunque il creditore non sia surrogato di pieno dritto nelle azioni del suo debi-

(1) Art. 443+507, mod. del codice di procedura.

(2) Ved. il n° 2237 e seg.

(3) Ved. il n° 2243 e 2256.

tore, nulladimeno acquista, tostochè addiviene creditore, il dritto di domandare la sua surrogazione; ora questo dritto, come tutti gli altri, rimane necessariamente intatto, e non può perimersi quante volte egli ha un'azione per dimandarne l'aggiudicazione ed il benefizio che dev'esserne la conseguenza; perchè, come dice il giureconsulto romano, la contestazione della lite ha per effetto necessario di perpetuare l'azione; *quia post litem contestatam, cum eo perpetuatur adversus eum obligatio* (1): ovvero, come dice l'articolo 2244 ✝ 2150 del codice civile, la citazione giudiziale è un'interruzione civile della prescrizione.

DECIMATERZA QUISTIONE.

2503. *Parlando della facoltà che la legge concede ai creditori dell'usufruttuario, d'intervenire in prima istanza nel giudizio di decadenza, abbiamo fatto vedere che coloro che avevano contrattato con lui, prima che avesse commesso i delitti o le colpe per le quali ha meritato la privazione del suo dritto, possono, sottoponendosi a riparare il fondo ed offrendo delle guarentigie per l'avvenire, dimandare sussidiariamente la loro surrogazione nel godimento dell'usufrutto di cui il debitore rimane decaduto per effetto della sentenza. È lo stesso allorchè i creditori, dopo aver trascurato d'intervenire in prima istanza, producono appello avverso la sentenza che ha pronunziata la decadenza? potrebbero, e mediante le medesime offerte, dimandare d'essere surrogati nel godimento del fondo, anche supponendo che l'usufruttuario fosse stato personalmente dichiarato decaduto?*

(1) L. 9, § 3 in fine, ff. *de jurejurando*, lib. 12, tit. 2.

Noi nol crediamo, perchè i creditori che si rendono appellanti in nome del loro debitore e come surrogati nel suo dritto di appello, sono obbligati di soffrire tutte le eccezioni che si potrebbero opporre a colui che rappresentano: essi possono richiedere solo quello che egli potrebbe dimandare se fosse appellante ei medesimo: e sarebbe assurdo dire che l'usufruttuario, supponendosi che fosse in causa, potesse dimandare la continuazione del suo godimento nel medesimo caso in cui avesse meritato di perderla.

Allorchè i creditori hanno trascurato d'intervenire in prima istanza e si rendono appellanti, la causa non è più, per essi, quel che sarebbe stata mediante la loro intervenzione. Si tratta solo di sapere se si è giudicato o pur no bene in prima istanza. L'usufruttuario ha commesso colpe abbastanza gravi per dar luogo alla risoluzione del suo dritto? questa è la sola quistione che si è agitata innanzi i primi giudici, e sulla quale è stato permesso di giudicare; e questa ancora è la sola quistione di cui la corte di appello debbe interessarsi; e se dalla sentenza appare che giustamente dai primi giudici siasi dichiarato estinto l'usufrutto, ella non dee far altro che confermare quanto da essi è stato deciso. In questo stato di cose, vi sarebbe contradizione a dimandare la surrogazione dei creditori, perchè bisognerebbe far rivivere il dritto di usufrutto che giustamente si è dichiarato estinto. Sì fatta dimanda sarebbe contraria all'ordine delle nostre giurisdizioni, poichè sarebbe nuova e diversa da quella che si è sottoposta al tribunale di prima istanza.

2504. Vi ha un'immensa disparità tra la causa del creditore che interviene in prima istanza e quella di colui che avendo trascurato questo mezzo che la legge gli accorda per la conservazione dei suoi dritti, vie-

ne in seguito ad appellare dalla sentenza resa contro il suo debitore.

Il creditore che interviene per vegliare alla sicurezza della garentia del suo credito, non esercita che il suo proprio dritto; un dritto che la legge gli accorda personalmente, massime quando dimanda la sua surrogazione nel godimento di cui giustamente l'usufruttuario è stato privato per averne abusato; imperocchè allora sarebbe assurdo pretendere che l'uno fosse tuttavia il rappresentante dell'altro, poichè bisognerebbe sostenere che il rappresentante può, in sì fatta qualità, aver più dritto del rappresentato.

Ma allorchè il creditore, obbliando la massima, *jura vigilantibus subveniunt,* ha fatto decidere dai primi giudici senza intervenirvi, e si presenta soltanto per appellare dalla loro sentenza, ciò non è affatto la stessa cosa. Egli qui non è altro che il rappresentante di colui in nome del quale agisce. È l'azione di un altro che egli intenta: benchè agisca nel suo interesse personale, pure l'azione non gli appartiene esclusivamente: come surrogato nel dritto di appello, non vi può trovare se non quel che vi è, e la surrogazione non vi aggiunge nulla, perchè può solo aggiudicarsi quel che vi esiste: non può egli dunque ottenere se non quel che l'usufruttuario avrebbe dritto ad avere se fosse egli medesimo appellante; vale a dire la continuazione dell'usufrutto, quante volte però ingiustamente ne fosse stato privato; mentre, nel caso contrario, il creditore che lo rappresenta non può attendere dalla corte altra cosa che la confermazione della sentenza.

2505. Sia che si riguardi la decadenza in cui è incorso l'usufruttuario colpevole di abuso di godimento, come una pena che egli abbia meritata, sia che si vogliono considerare le deteriorazioni per le quali la sua decadenza è stata pronunziata come una causa risolutiva del suo dritto, sotto l'una e l'altra veduta, egli è egualmente incontrastabile che, dall'istante del delitto o delle colpe che hanno dato luogo all'azione intentata dal proprietario, costui ha acquistato il dritto di rientrare nel possesso del suo fondo; dritto che non è creato, ma soltanto dichiarato dalla sentenza che pronunzia la decadenza: d'onde segue che prima di questa sentenza il proprietario era già creditore del godimento che gli si è aggiudicato, e deesi considerarlo qual creditore che ha ottenuto l'aggiudicazione del pagamento del suo credito senza opposizione degli altri creditori dell'usufruttuario, ed in conseguenza costoro non possono avere il dritto di farla rivocare, come abbiamo fatto vedere precedentemente, trattando dell'azione pauliana (1). *Sed actio revocatoria*, dice Dumoulin, *non potest habere locum contra patronum jure feudali feudum sibi commissum occupantem, quia solum quod suum est recipit et in eo cessat revocatoria* (2).

DECIMAQUARTA QUISTIONE.

2506. *Quali debbono essere le conseguenze dell'appello fatto dai creditori per dimandare la riforma della sentenza di decadenza d'usufrutto, pronunziata contro il loro debitore?*

Se la sentenza dei primi giudici è confermata, gli appellanti debbono essere condannati all'ammenda dell'appello mal fondato: debbono ancora essere condannati alle spese a fronte del proprietario del fondo, poichè sono rimasti perditori nella loro intrapresa verso di lui: ma si dovrà condannare il loro debitore ad indennizzarli su questo oggetto?

(1) Ved. il n° 2367.

(2) Sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 43, n° 173.

Senza dubbio non vi è alcuna cosa che si oppone a sì fatta aggiudicazione, poichè, per cumulare la dimanda di surrogazione con l'azione sul fondo, si deve citare il debitore nell'appello, e si può procedere contro di lui e contradittoriamente e contumacialmente: e per giustificare nelle conclusioni la dimanda d'indennità fatta contro di lui, possono farsi i ragionamenti che abbiamo presentati più sopra (1) pel caso d'intervenzione, dicendo che la lite, tanto in prima che in seconda istanza ha avuto luogo a causa delle colpe dell'usufruttuario, e che in conseguenza spetta a lui solo sopportare tutte le spese. Nulladimeno se la corte trovasse che l'appello dei creditori è stato evidentemente mal fondato; se apparisse che l'usufruttuario non ha appellato, perchè non ha voluto affatto aggiungere ai suoi primi torti quello di rinnovellare una lite senza motivo, sarebbe certamente ingiusto che ella gli facesse sopportare le conseguenze di un errore che è immediatamente imputabile ai suoi creditori.

2507. Se per contro la sentenza che avea dichiarato estinto l'usufrutto per abuso di godimento, dalla corte di appello fosse riformata, la decisione ottenuta dai soli creditori e senza che l'usufruttuario si fosse unito ad essi, dovrà giovare a costui, ed in qual modo ne dovranno profittare i creditori?

Gioverà ai creditori, in quanto che avendo salvato il pegno del loro credito, avranno il dritto di godere dell'usufrutto, e di percepirne gli emolumenti fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto.

Gioverà altresì all'usufruttuario, in quanto che il godimento ottenuto dai suoi creditori, sarà un mezzo onde estinguere i suoi proprî debiti.

2508. Ma allorchè i creditori avranno goduto per un tempo abbastanza lungo ond'esser pagati mediante le rendite dell'usufrutto, questo dritto dovrà prolungarsi a pro dell'usufruttuario medesimo, come avendo ricevuto la sua prima esistenza per un effetto naturale della decisione emessa dalla corte di appello?

Per la soluzione affermativa di questa quistione può dirsi:

Che dal momento che un creditore ha ottenuto dalla giustizia la sua surrogazione nel dritto di appello del suo debitore, si trova necessariamente costituito mandatario giudiziario di questo debitore, per rappresentarlo in giudizio nella dimanda che esercita in suo nome; che perciò il debitore si trova egli medesimo in causa, pel ministero del creditore che lo rappresenta in virtù del mandato stipulato con la giustizia: e siccome il mandatario può sempre rendere migliore la condizione del mandante, bisogna conchiuderne che il successo favorevole risultante da questo giudizio, deve giovare al debitore in nome del quale il creditore ha agito per ottenerlo;

Che la quistione di sapere se l'usufruttuario abbia meritato la decadenza dal suo dritto, giusta la decisione del tribunale di prima istanza, è una quistione semplice che ha un solo capo per obbietto, e che in conseguenza la sentenza dei primi giudici dev'essere riformata pel tutto; perchè è inconcepibile in qual modo il medesimo atto potrebb'essere valido e nullo, o giusto ed ingiusto sullo stesso oggetto; il che ha dato luogo alla massima, *causa judicati res est individua*: o come dice il giureconsulta Paolo, *quia non potest ex uno judicio res judicata in partem valere, in partem non valere* (2).

Che se è permesso in giurisprudenza che, nel caso dell'opposizione di

(1) Ved. il n° 2470 e 2571.

(2) L. 27, ff. *familiae erciscundae*, lib. 10, tit. 2.

terzo, la ritrattazione ottenuta dal terzo opponente non deve giovare al condannato, a meno che non si trattasse di una cosa indivisibile, ciò è per la ragione che colui che la propone agisce con un'azione che gli è propria, ed in virtù del suo dritto personale; che in conseguenza la cosa dev' essere del tutto diversa allorchè si tratta di un creditore che si rende appellante come surrogato nei dritti del suo debitore.

2509. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi siamo di avviso doversi adottare la negativa sulla quistione proposta, e dire che l'usufruttuario, che non ha appellato a tempo utile dalla sentenza che ha pronunziata la sua decadenza, non può essere ammessibile a sostenere che la decisione che la riforma debb' avere per effetto di reintegrarlo nel suo dritto di usufrutto, neppure dopo che i creditori saranno stati pagati mercè il godimento che ne hanno ottenuto.

La sentenza resa a pro del proprietario, deve in fatti conservare tutta la sua forza contro l'usufruttuario che non se ne è reso appellante, poichè è reputato averne riconosciuta la giustizia. Se egli non ha potuto rinunziare alla facoltà dell' appello in pregiudizio del creditore che ha questo dritto, certamente ha potuto rinunziarvi nel suo proprio interesse: ora la sua rinunzia, quantunque tacita, è incontrastabilmente compiuta, quante volte non si è reso appellante nel termine voluto dalla legge; dunque tutto è finito per lui.

Non è giusto dire che l'usufruttuario dev' essere considerato come appellante pel ministero del creditore che si è fatto surrogare nei suoi dritti, perchè l' azione di costui non è *solidi persecutoria*; perchè è surrogato fino alla concorrenza di quello che gli è dovuto; perchè avendo il dritto di agire fino a questa concorrenza, egli non è altro che *procurator in rem suam*, ed in conseguenza non ha qualità, nè interesse, nè dritto, nè potere di dimandare la riforma della sentenza in tutto ciò che può eccedere il valore necessario al pagamento del suo credito.

2510. Senza dubbio considerando le cose in un senso astratto, è inconcepibile come una sentenza resa su di un oggetto unico, potrebb' essere nel tempo stesso giusta ed ingiusta, e valida e nulla; ma quando si tratta dell' oggetto materiale sul quale si è giudicato, se sì fatto oggetto è divisibile tra molti, di cui l' uno si sottopone mentre l' altro ne appella, non può dedursi alcun argomento dall' indivisibilità metafisica della giustizia della sentenza che è stata resa, perchè diviene valida e giusta per la persona condannata, allorchè ella vi si sottomette a quel che ordina, e precisamente ciò ha luogo quando il creditore surrogato si rende appellante, ed il creditore la riconosce: ciascuno di essi, come meglio crede, dispone della porzione dei dritti che ha nella cosa. Una volta che il debitore è reputato aver rinunziato al dritto di appello, per quel che lo riguarda, e sì fatta rinunzia è incontrastabilmente completa pel decorrimento del termine che gli è accordato, egli non può più operare diversamente dopo la decisione ottenuta dal creditore, perchè la sentenza che è stata riconosciuta forma necessariamente legge per lui.

2511. Sempre secondo questi principî bisogna ragionare per rispondere all' argomento tratto dal paragone del dritto di appello con quello della opposizione di terzo.

In fatti, se il terzo opponente fa ritrattare la sentenza per lui, ciò non è perchè egli agisce in virtù di un'azione che gli è propria fin dal principio, ma per la ragione che vi è divisibilità d' interessi tra lui e la per-

sona che è stata primitivamente condannata, ed anche perchè egli dimanda, ed ha dritto soltanto a dimandare la porzione dei dritti che ha nella cosa; ora, nel caso dell' appello prodotto dal solo creditore, vi ha egualmente divisibilità d' interessi tra lui ed il suo debitore, e dimanda egualmente la porzione dei dritti nella quale è stato surrogato fino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto, senza poter estendere più lungi le sue pretensioni; vi ha dunque una perfetta identità di motivi, per dire che la decisione resa sull'appello del creditore surrogato non deve affatto giovare al suo debitore, quanto alla porzione dei dritti eccedenti il valore del credito, come la decisione resa sulla opposizione di terzo non deve affatto giovare alla persona che è stata legalmente condannata, rispetto alla porzione dei dritti di cui rimane sempre privata per effetto d'una sentenza che non è ritrattata nel suo interesse (1). Ed in vero intorno a ciò non vi ha altra differenza tra sì fatte due ipotesi che questa, cioè che nella opposizione di terzo la prima sentenza resa può aver acquistata la forza di cosa giudicata, malgrado tutti gli sforzi della persona condannata, mentre quella che è stata profferita contro il debitore, di cui parliamo qui, diviene irrevocabile per lui solo, perchè non vuole appellarne; per la qual cosa nel primo caso l'intervento della persona condannata non produrrebbe nulla per sè, poichè tutto per lei è terminato; mentre nel secondo il debitore interveniente nell'appello, avrebbe potuto profittare della sentenza che si dovrà profferire: ma quante volte se ne rimane neghittoso, la sua posizione è identica a quella dell' altro, rispetto alla privazione dei dritti che avrebbe potuto reclamare agendo diversamente.

CAPITOLO XLVIII.

DELL' ESTINZIONE DELL' USUFRUTTO PER LA PERDITA DELLA COSA SULLA QUALE ERA STATO STABILITO.

2512. L' usufrutto si è stingue per la perdita della cosa sulla quale fu costituito (617+542, mod.), atteso che essendo una modificazione della proprietà (543+468), non può esistere senza un oggetto al quale si applica (526+449); *est enim usufructus jus in corpore; quo sublato, et ipsum tolli necesse est* (2); però non è affatto necessario che la cosa che si è voluta gravare d' usufrutto sia fisicamente distrutta. Quantunque esistente tuttora, è sufficiente che essa non esista più per l' usufruttuario affinchè il suo dritto di godimento sia estinto, e, sotto questo punto generale, la perdita della cosa sottoposta ad un dritto di usufrutto può aver luogo:

Per l'evizione del fondo, o per esser questo posto fuori commercio;

Per l' estinzione fisica o distruzione della cosa;

Per l'annientamento delle funzioni alle quali la cosa era stata destinata;

(1) Ved. quel che abbiamo detto di analogo a questa quistione, nel n° 2297 e seg.

(2) L. 2, ff. *de usufructu*, lib. 7. tit. 1.

Per effetto del dritto di accessione.

Sezione I.

Dell'estinzione del dritto di usufrutto per l'evizione del fondo o per esser questo posto fuori commercio.

2513. L'usufrutto si estingue per evizione, allorchè i dritti di colui che lo aveva stabilito si trovano risoluti *ex causa antiqua ;* come, per esempio, se il testatare che lo ha legato non era il proprietario del fondo, quantunque lo possedesse a titolo di padrone; ovvero se ne era proprietario, ma sotto una condizione risolutiva soltanto; come nel caso in cui lo avesse acquistato in forza di una donazione che, dopo la sua morte, si trova rivocata per la sopravvegnenza di un figlio. Allora la proprietà del fondo donato dovendo ritornare di pieno dritto al donante, franca e libera da ogni peso imposto dal donatario (963 + 888), l'usufrutto si trova necessariamente estinto per applicazione della massima, *soluto jure dantis, solvitur et jus accipientis* (1).

2514. Sarebbe lo stesso se, dopo la costituzione dell'usufrutto fatta dal donatario, la donazione del fondo fosse rivocata per l'inadempimento delle condizioni sotto le quali fosse stata consentita, poichè allora egualmente rientrano i beni liberi tra le mani del donante (954+879); ma se la donazione fosse rivocata per ingratitudine, sì fatta causa la quale è più penale che risolutiva, non retroagisce come le due precedenti; in conseguenza essa non opererebbe affatto l'estinzione dell'usufrutto stabilito dal donatario, anteriormente alla inscrizione fatta della copia della dimanda di revoca in margine alla trascrizione della donazione sul registro del conservatore (958+883).

(1) Ved. Pothier, trattato dell'assegnamento vedovile, n° 253.

2515. Che deesi decidere nel caso in cui quegli che ha legato l'usufrutto d'un fondo ne era proprietario in virtù di una vendita fattagli col patto della ricompra? Se in seguito ha avuto luogo la ricompra, l'usufrutto rimarrà estinto?

Senza dubbio il venditore rientrando nella proprietà del suo fondo, libero da ogni peso di cui l'acquirente lo avea gravato (1673+1519), l'usufrutto non deve più esistere pel tempo avvenire; ma l'usufruttuario al quale era stato legato il godimento del fondo, ha dritto di godere del prezzo rimborsato dal ricomprante?

Per sostenere la negativa si può dire che il testatore che non poteva ignorare la legge del retratto sotto il quale possedeva il fondo, è reputato averne voluto legare il godimento sotto la medesima condizione cui egli si era sottoposto; che perciò effettuandosi il retratto, l'usufrutto dev'estinguersi, poichè ciò forma la condizione risolutiva alla quale la sua costituzione era stata subordinata; che per estenderne la durata sulla somma rimborsata dal venditore, bisognerebbe esser surrogato in un usufrutto mobiliare in vece e luogo dell'usufrutto di un immobile; vale a dire che bisognerebbe esser surrogato in un godimento che non è stato donato, in luogo e vece di quello che è stato legato; che l'usufrutto d'un fondo e l'usufrutto d'una cosa fungibile, per esempio una somma di danaro, sono talmente differenti, che il testatore disponendo dell'uno non può reputarsi aver voluto eziandio stabilire l'altro; che quando si è legato soltanto l'usufrutto di una casa, se questa vien distrutta per incendio o per altro accidente, la legge vuole (624+459) che l'usufruttuario non abbia il dritto di godere nè del suolo nè dei materiali, per la ragione che il godimento di questi avanzi non avrebbe la medesima natura del-

l'usufrutto che era stato legato; che a più forte ragione è lo stesso rispetto alla somma rimborsata per la ricompra della casa sulla quale l'acquirente ha, nell' intervallo, stabilito un dritto di usufrutto, poichè il godimento di questa somma è interamente diverso da quello della casa, e vi ha ancora meno omogeneità tra l'usufrutto del prezzo rimborsato e quello del fondo, che tra l'usufrutto d'una casa e quello del suolo e dei materiali che rimangono dopo il suo crollamento.

2316. Non ostante sì fatti ragionamenti, noi crediamo che l'usufruttuario ha il dritto di esigere il prezzo del retratto per goderne, salvo le modificazioni di cui parleremo qui appresso.

Il retratto che ha luogo a pro del venditore che rientra nella proprietà del suo fondo, è, in fatti, un' alienazione forzata in virtù del patto di ricompra stipulato nel contratto di vendita. Ciò è evidente, poichè la proprietà del fondo cambia padrone una seconda volta; si possedeva dal compratore mediante il prezzo che aveva pagato, e ripassa al suo primo possessore pel medesimo prezzo. Poco monta che questo ritorno abbia luogo per una clausola risolutiva: risulta senza dubbio da ciò che la seconda alienazione ha luogo in forza del patto stipulato nella prima; ne risulta ancora, se si voglia, che al fisco non è dovuto alcun dritto di mutazione, perchè è stato esatto nel primo atto di vendita di cui il patto di ricompra faceva parte; ma non ostante tutte queste modificazioni, non è meno certo che l'uno rientra nel fondo posseduto dall' altro mediante il prezzo che deve tenerne luogo, e che vi ha una vera alienazione forzata: ora nell' alienazione forzata come nella vendita volontaria, il prezzo della cosa deve spettare necessariamente a colui al quale la cosa apparteneva, altrimenti non sarebbe più una ricompra, ma un dono tolto a forza: dunque qui il prezzo dev' essere devoluto all' usufruttuario quanto al godimento, ed al padrone della nuda proprietà quanto al dritto di ripeterlo all' estinzione dell' usufrutto.

2317. Supponiamo che il fondo gravato d'usufrutto, in vece d' essere l'oggetto d'un retratto, lo sia di una vendita libera, fatta di comune accordo tra l' usufruttuario ed il proprietario; che l' aggiudicazione sia fatta a pro di un terzo, e che si tratti di sapere a chi dovrà esser pagato il prezzo: è fuori dubbio che l'usufruttuario avrà il dritto di esigerlo per goderne, perchè questo godimento è il prezzo del suo usufrutto, vale a dire della porzione che egli aveva nel dominio del fondo venduto: perchè dovrebb'essere altrimenti nel caso del retratto? non ispetta forse a coloro ai quali appartiene l' immobile ricevere il prezzo nella proporzione dei loro dritti alla cosa?

2318. Supponiamo ancora, se si voglia, che il fondo di cui l'usufrutto è stato legato all' uno e la nuda proprietà all' altro, si trova gravato d' un' ipoteca speciale ed annosa; che sia venduto per ispropriazione forzata ad istanza del creditore, pel pagamento di un debito che, essendo un peso della successione, spetta all' erede a soddisfarlo. L'usufrutto stabilito sull' immobile che si trova venduto franco da ogni peso, si estinguerà; ma sì fatto usufrutto avrà forse luogo sul prezzo che è a pagarsi dal vero debitore?

La legge vuole che in questo caso il legatario particolare che ha pagato il debito di cui il fondo era gravato, si diriga contro l'erede (874 + ab.). Qui avvi due legatari particolari, l' uno dell' usufrutto, l' altro della nuda proprietà; il debito sarà stato pagato in pregiudizio dell' uno e dell'altro; bisogna dunque che l' azione di re-

gresso stabilita dalla legge, appartenga ad entrambi; all' uno quanto al godimento della somma ad esigersi, ed all'altro quanto al dritto di rimborso di questa somma dopo l' estinzione dell' usufrutto; vi sarà dunque surrogazione d' una cosa fungibile in luogo e vece dell' usufrutto di un immobile; e per identità di ragione, dev' esser lo stesso nell' alienazione forzata che ha luogo per l'esercizio del retratto.

2319. A termini del codice, il retratto non può essere esercitato che mediante il rimborso attuale del prezzo della vendita (1673+1519); ma se non ispetta all' usufruttuario, come mai il proprietario il cui dritto di godimento ha luogo dopo la morte dell' usufruttuario, potrà esigerlo attualmente?

Se si potesse ammettere un simigliante sistema, ne risulterebbe che il padrone della nuda proprietà sarebbe padrone ancora di disporre dei dritti dell' usufruttuario: in fatti, potrebbe anticipare danaro al venditore per obbligarlo a fare il retratto ad un prezzo minore, in vece di riscuotere l' intero rimborso del capitale speso per l' acquisto; e l' aspettativa in cui si trova di non poter godere del fondo in natura se non dopo la morte dell' usufruttuario, sarebbe per lui un motivo più che sufficiente per consentire sì fatto ribasso: laonde, mentre la legge non permette che il proprietario possa personalmente o in qualunque altro modo, nuocere ai dritti dell' usufruttuario (599+524, agg.), pure in sì fatto modo gli si accorderebbe la facoltà di dar termine al godimento di costui, mettendosi di accordo con un terzo.

2320. Inutilmente si direbbe che il testatore, legando il godimento del fondo che possedeva col patto della ricompra, è reputato aver fatto un legato assolutamente condizionale pel tutto. Si dee dire al contrario, che legando puramente o semplicemente l' usufrutto di un fondo, è reputato aver legato il godimento di tutti i suoi dritti su questo fondo, e che se egli possedeva l'immobile sotto la condizione risolutiva della ricompra, ne risulta soltanto che il legatario si trova obbligato di soffrirne l' esercizio, abbandonando il fondo, per riceverne il prezzo in godimento in luogo e vece dell' immobile.

Inutilmente si direbbe ancora che l' usufrutto in natura, essendosi estinto per l' esercizio del retratto, non dee affatto rivivere sul prezzo, perchè non già il godimento di una somma di danaro, ma quello di un immobile gli è stato legato, e che in questo caso bisogna decidere come se si trattasse dell' usufrutto di una casa che è crollata, il quale si estingue, senza che l' usufruttuario conservi il godimento del suolo e dei materiali, atteso che il loro uso non è affatto della medesima natura di quello della casa. Tutti sì fatti argomenti vengono confutati con una sola parola: cioè, il retratto esser un atto commutativo per sua natura, il quale opera necessariamente la surrogazione del prezzo in luogo e vece della cosa; mentre l'accidente che produce il crollamento della casa, opera l'annientamento degli oggetti che ne sono colpiti.

Concludiamo dunque che in generale l' usufruttuario d' un fondo acquistato dal testatore, col patto della ricompra, ha dritto ad esigere il prezzo del retratto, per goderne, allorchè il venditore vuole effettuarlo. Simile del pari intorno a ciò è il sentimento dei migliori autori (1).

2321. Non pertanto se l' immobile sul quale si è esercitato il retratto, dovesse essere sostituito da un altro, come per esempio, trattandosi di una casa che fosse necessario di costruire o comprarne un' altra, per servire alla coltivazione di una possessione; il

(1) Ved. SOTOMAYOR, *de usufructu*, cap. 72, n° 8.

proprietario potrebbe richiedere che il prezzo del retratto fosse impiegato a quest' uso, e l' usufruttuario non potrebbe opporvisi, poichè ciò è necessario pel bene della cosa, salvo a rilasciargli il godimento della nuova casa, la quale diverrebbe parte integrante ed accessoria della possessione in luogo e vece dell' antica.

2322. Risulta da tutto ciò che abbiamo detto intorno a questa quistione, che, nel caso proposto, il creditore che vuol effettuare il retratto dell'immobile, deve procedervi simultaneamente e contro il proprietario e contro l' usufruttuario, poichè entrambi hanno un dritto di partecipazione nel dominio della cosa (1); che le offerte del rimborso non potrebbero esser fatte al solo proprietario, poichè non ispetta a lui a riceverlo; che bisognerebbe per contro farle all' usufruttuario, dopo aver chiamato il proprietario a comparirvi, affinchè il tutto fosse fatto con la sua partecipazione.

2323. L'usufruttuario ha forse dritto ad esigere, oltre il rimborso del prezzo del fondo, anche quello delle spese del contratto di vendita che debbono restituirsi (1673+1519) dal venditore che esercita il retratto?

Le spese del contratto di vendita sono a carico del compratore (1593+1438, agg.) senza che intorno a ciò vi sia bisogno di alcun patto. Non si considerano per nulla come parte del prezzo principale, poichè non vengono esatte dal venditore. In conseguenza non debbesene tener conto per estimare la lesione (2), come del pari si praticava altre volte nelle divisioni (3). Non pertanto l' acquirente avendole sopportate in ragione della mutazione, e come una spesa accessoria al prezzo principale, o, se si voglia, come un peso reale inerente alla cosa, si dovrà conchiudere che l'usufruttuario deve riscuoterne il rimborso, poichè egli è del pari evitto della cosa quanto all'usufrutto, e l' acquirente che aveva legato all' uno il dritto di usufrutto, ed all' altro quello della nuda proprietà, è necessariamente rappresentato collettivamente dai due legatarî, in tutti i dritti reali che gli appartengono sull' immobile in ragione del suo acquisto.

2324. Oltracciò deesi dire ancora che se l'usufruttuario che è evitto, avendo luogo il retratto, abbia fatto durante il suo godimento delle riparazioni necessarie alla conservazione dell' immobile, il venditore deve rimborsarnelo, come anche dell'aumento di valore che ha potuto procurare mediante i miglioramenti che vi ha praticato; imperciocchè, quantunque, nei casi ordinarî, la restituzione di queste specie di spese non sia dovuta all'usufruttuario dal proprietario, anche relativamente alle riparazioni straordinarie (605+530) ed ai miglioramenti (599+524, agg.), nulladimeno sì fatto rimborso essendo dovuto dal venditore che effettua il retratto (1673+1519), atteso che ha egli goduto del prezzo della vendita, spetta solo all' usufruttuario ad esigerlo e goderne, perchè egli solo ha speso e perchè colui che effettua il retratto è qui un un terzo, ed il retratto dà fine al godimento in contemplazione del quale l' usufruttuario è reputato aver agito allorchè ha fatto le riparazioni.

2325. Se il testatore che ha legato l' usufrutto di un immobile, lo avesse comprato a vil prezzo, ed il venditore ne dimandasse la rescissione a causa di lesione, bisognerebbe deci-

(1) Ved. TIRAQUELLO, sul retratto convenzionale, § 1, glos. 6, n° 29.

(2) Ved. DESPEISSES, sul contratto di vendita, parte 1, sez. 4, n° 9.

(3) Ved. DUMOULIN, sulla consuetudine di Parigi, tit. 2, parola *divisione*, § 76, n° 34.

dere egualmente, cioè che il prezzo della vendita dev' essere pagato all' usufruttuario, per goderne in luogo e vece del fondo.

2526. Da ultimo l' usufrutto può estinguersi col mettersi il fondo fuori commercio, come allorchè è occupato per la costruzione di una fortezza, o per l' apertura di un canale di navigazione, o di una strada pubblica, o pel raddrizzamento o allargamento di una via in una città.

In questo caso, l' usufrutto cessa di aver luogo sull' immobile il quale, facendo da quel momento parte del demanio pubblico, si trova fuori l' impero delle regole sulla proprietà privata; ma siccome la spropriazione si fa mediante una preliminare indennità (545+470) fissata dalla legge del dì 8 marzo 1810 (1), e siccome il prezzo della cosa alienata è necessariamente dovuto a coloro ai quali la cosa apparteneva, è uopo conchiuderne che deesi ancora, in questo caso, seguire il medesimo principio che regola il retratto o la rescissione per causa di lesione, e dire che la indennità a pagarsi dal Governo, deve appartenere all' usufruttuario rispetto al godimento, ed al proprietario quanto al dritto di dimandarne il rimborso alla fine dell' usufrutto: perchè l'articolo 18 della legge precitata dell' 8 marzo, vuole che l' usufruttuario, come interessato nello stabilimento del prezzo che dev' essere pagato dal Governo, sia chiamato ond' esser presente nella perizia mediante la quale verrà fissata la somma.

Sezione II.

Dell' estinzione dell' usufrutto per la distruzione fisica della cosa.

2527. L' usufrutto si estingue con la perdita della cosa sulla quale era stabilito, perchè allora non rimane più alcun oggetto sul quale si possa applicare: ma, fa mestieri, secondo il codice, che la perdita sia totale (617+542, mod.); in guisa che se una parte soltanto della cosa sottoposta all' usufrutto è stata distrutta, i dritti dell'usufruttuario si conservano su quel che rimane (623+548).

Intorno a ciò è uopo por mente che, se al momento della perdita della cosa, il dritto di usufrutto ha avuto già luogo, l' estinzione si opera in un senso assoluto, allorchè la perdita della cosa è stata cagionata dal caso fortuito o dalla forza maggiore, o, se si voglia ancora, dal fatto dell' usufruttuario: imperocchè, dovendosi attribuirla alla colpa del proprietario od a quella di un terzo, i dritti dell' usufruttuario non si estinguono assolutamente, atteso che gli si deve un' indennità, o i danni-interessi più o meno considerevoli, secondo la grandezza della perdita da lui sofferta, e le circostanze di fatto che l' hanno cagionata.

2528. Sarebbe ancora possibile che i dritti dell' usufruttuario non si mutassero per nulla: supponendo, per esempio, che mi si abbia legato l' usufrutto di un credito, e che il debitore lo avesse pagato di buona fede all' erede prima che io avessi dimandato il rilascio del mio legato, o che non avessi fatto notificare la trasmissione, il credito certamente si estinguerà; ma avrò dritto ad esigere dall' erede la restituzione della somma da lui ricevuta, ed il mio godimento rimarrà sempre lo stesso.

2529. Comunque la cosa si sia distrutta per caso fortuito, se l' erede fosse stato già messo in mora pel rilascio, egli è tenuto sempre ad una indennità di godimento al legatario dell'usufrutto, perchè l'uno non deve affatto soffrire a causa della negligenza dell' altro. Non pertanto se dalle circo-

(1) Ved. il bullet. 273, tom. 12, pag. 197, 4ª serie.

stanze sufficientemente fosse chiaro che la cosa si sarebbe egualmente estinta tra le mani del legatario, se gliela si fosse rilasciata, egli non è tenuto a pagargli alcuna indennità (1302+1256).

2530. Fa mestieri però notare che tutto ciò ha luogo allorchè si tratta di un legato che abbraccia un corpo certo e determinato. Se, per esempio, mi si avesse legato l'usufrutto di una somma di danaro, o di una quantità qualunque di derrate, l'erede non si libererebbe affatto dalla sua obbligazione verso di me, se il denaro che esisteva nella successione e col quale avrebbe potuto pagarmi, fosse stato rubato, ovvero se tutte le derrate e provvisioni lasciate dal testatore fossero rimaste preda di un incendio; l'obbligazione dell'erede rimarrebbe sempre la medesima non ostante sì fatti accidenti, perchè essa abbraccerebbe il genere il quale non si distrugge giammai.

Bisognerebbe decidere egualmente se mi si fosse legato l'usufrutto di una cosa indeterminata, di un cavallo, per esempio; non ostante che tutti i cavalli lasciati dal testatore nelle sue scuderie, fossero periti senza colpa dell'erede, nulladimeno egli mi dovrebbe sempre il godimento di un cavallo, perchè la razza non si è affatto estinta: ma se mi si fosse legato l'usufrutto di un cavallo determinato e questo fosse perito, o di uno dei cavalli delle sue scuderie e tutti fossero morti, il legato rimarrebbe estinto, perchè mancherebbe l'oggetto.

2531. Se il legato abbraccia alternativamente due corpi determinati, l'uno dei quali si distruggesse, l'usufrutto dell'altro sarà dovuto dall'erede (1193+1146): ma il legato si estinguerà se le due cose sono perite senza colpa dell'erede e prima che egli fosse stato messo in mora (1195+1148).

Sì fatti principî stabiliti nel codice relativamente all'estinzione fisica e fortuita della cosa, danno luogo a parecchie conseguenze che ci rimangono ad esporre.

2532. *La prima*, che se si è legato l'usufrutto di un'isola o di un fondo adiacente ad un fiume, e l'isola o il fondo sono del tutto distrutti dalla piena delle acque, l'usufrutto si estinguerà del pari; ma se sono distrutti in parte, l'usufrutto dovrà continuare sul rimanente.

2533. *La seconda*, che se un dritto di usufrutto è stato stabilito su mobiglia od altri effetti mobili, o questi oggetti rimangono preda di un incendio, o sono distrutti da qualunque altro accidente di forza maggiore, ovvero per una conseguenza immediata dell'uso, non vi sarà più dritto di usufrutto sugli oggetti distrutti.

2534. *La terza*, che se l'usufrutto è stato stabilito, a titolo singolare, su di uno o più animali, si estinguerà successivamente su ciascuno di essi a misura che moriranno; e morendo tutti, non vi sarà più usufrutto, neppure sulle pelli di cui l'usufruttuario deve rendere conto al proprietario (616+541), senza potersele ritenere nè in proprietà nè in godimento.

Non può ritenersele in proprietà, perchè non sono un frutto della cosa;

Non può ritenersele in godimento, perchè l'usufrutto d'una pelle non è affatto una parte omogenea dell'usufrutto dell'animale, e l'usufruttuario avendo ricevuta la cosa per servirsene nell'uso al quale è stata destinata (589+514), non vi è più usufrutto allorchè la morte ha annientato, nell'animale, l'agente di tutti i servizi che dovea riceverne.

Abbiamo detto *a titolo singolare:* imperocchè trattandosi di un dritto universale di tutti i beni, o a titolo universale di tutti i mobili, l'usufruttuario avrebbe il dritto di godere delle pelli degli animali morti, poichè queste pelli farebbero parte della massa in

generale sottoposta al suo godimento.

2335. *La quarta*, che se si fosse legato l' usufrutto di una muta composta di parecchi animali, d' una quadriga, per esempio, e sì fatta muta rimanesse dispajata per la morte di uno degli animali di cui era formata, i dritti dell' usufruttuario non si estinguerebbero su gli altri, come lo voleva la legge romana: *quadrigae usufructu legato, si unus ex equis decesserit; an extinguatur ususfructus quaeritur. Ego puto, multum interesse: equorum an quadrigae ususfructus sit legatus: nam si equorum, supererit in residuis: si quadrigae, non remanebit: quoniam quadriga esse desinit* (1). Sì fatta disposizione del dritto romano non può avere più luogo, poichè il codice, senza fare simiglianti eccezioni, fa dipendere l'estinzione intera dell'usufrutto dalla perdita totale della cosa, e, nel caso proposto, se la muta non esiste in totalità, ne esiste però una parte.

Benchè una muta sia una cosa indivisibile in questo senso che la perdita di una parte degli animali che la compongono, rendono l' altra insufficiente all'uso cui è destinato il tutto; e quantunque risulta da ciò che se qualcuno degli animali fosse affetto da un vizio tale che l'acquirente potrebbe far rescindere la vendita, risentendo pregiudizio dal trovarsi la sua muta dispajata, secondo quel che insegna Toullier (2); nondimeno l' uso degli animali che rimangono, comunque meno considerevole e meno utile, non è di diversa indole di quello del tutto; il che è sufficiente a far conservare all' usufruttuario il suo dritto su questa parte, salvo a renderla completa a sue spese; e da ciò è chiaro che su questo punto la disposizione del dritto romano è formalmente abrogata dal codice (3).

2336. *La quinta*, che se il dritto d' usufrutto è stato stabilito su di un gregge il quale onninamente perisse, l'usufrutto del pari totalmente si estinguerà (616+541). Se la perdita è parziale, e sia avvenuta per colpa dell'usufruttuario, questi potrà, secondo le circostanze più o meno gravi, esser dichiarato decaduto, per abusi di godimento, dalla totalità del suo dritto; ma se la perdita è cagionata da un accidente e senza colpa dell'usufruttuario, costui conserverà il suo dritto su i rimanenti animali, ed opiniamo che debbe conservarlo, quand' anche gli animali rimasti in vita non fossero più nel numero sufficiente per meritare il nome di gregge, ne rimanesse pure uno; atteso che, da un lato, è vero che la perdita della cosa non sarebbe totale, e che da un altro lato, il godimento degli animali rimasti, quantunque meno esteso di quello dell'intero gregge, sarebbe nulladimeno della medesima natura quanto all' utile che se ne ritrarrebbe dal latte, dalla lana, dagl' ingrassi, dai parti, se il gregge potesse moltiplicarsi, ed anche dal lavoro degli animali sopravviventi, se fossero suscettivi di qualche utilità sotto questo punto di veduta. D'onde bisogna conchiudere ancora che il nostro codice civile in generale (617+542, mod.) fa dipendere l'estinzione intera dell' usufrutto dalla perdita totale della cosa, ed anche dalla perdita totale del gregge (616+541), e volendo che l'usufrutto continui su quel che rimane, quando la perdita non è totale (623+548), rigetta necessariamente ogni specie d' induzioni che si

(1) L. 10, § 8, ff. *quibus mod. ususfr. amitt.*, lib. 7, tit. 4.

(2) Tom. 6, pag. 899, nº 777.

(3) Gli autori più gravi riguardavano già anticamente sì fatta disposizione del dritto romano come fondata su motivi troppo sottili per essere ammessa nelle nostre consuetudini: il che può osservarsi in VOET, tit. *quib. mod. usufr. amit.* nº 9; — ed in MORNAC, ad. l. 10, § ult. ff. *eod.*

vorrebbero, intorno a ciò, dedurre dalla legge romana, secondo la quale l'usufrutto si estinguerebbe, allorchè il numero degli animali fosse tale da non meritare più il nome di gregge, *cum gregis ususfructus legatus est, et usque eo numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur, perit ususfructus* (1). Riduzione che era fissata da un'altra legge, al numero di dieci per le pecore, e di cinque per i porci; *quidam decem oves esse gregem putarunt, porcos etiam quinque* (2).

Ma l'usufruttuario tra le mani del quali è perito in parte il gregge, conserva il suo godimento su quel che rimane, a condizione però di ridurlo allo stesso numero di prima, per quanto sarà possibile, mediante gli allievi, secondo quello che abbiamo detto in un altro capitolo.

Sezione III.

Dell' estinzione dell' usufrutto per l' annientamento dell' uso cui era destinata la cosa.

2337. Abbiamo veduto, nella sezione precedente, chè l'usufrutto stabilito su di un corpo certo, o sopra un tutto determinato, si estingue necessariamente per la distruzione del soggetto sul quale era stabilito, senza che l'usufruttuario abbia alcun regresso ad esercitare, allorchè la perdita è l'effetto del caso fortuito.

Abbiamo veduto ancora che se il corpo certo, o il tutto determinato non si sono del tutto distrutti, la regola generale è che l'usufrutto dev'essere continuato sul rimanente; ma sì fatta regola riceve eccezione quante volte l'uso della cosa che era stata legata si trova del tutto annientato, non ostante che rimanessero tuttavia delle parti materiali più o meno considerevoli.

Dunque avvi dei casi in cui l'usufrutto dev'essere continuato su quel che rimane, ed altri in cui si estingue interamente quantunque la cosa non si sia del tutto distrutta. Ed è precisamente alla spiegazione delle regole secondo le quali dovrà farsi la distinzione di questi differenti casi, che noi abbiamo destinata la presente sezione.

La continuazione dell' usufrutto su quel che rimane quando la cosa non è totalmente distrutta, può essere fondata su due cause, e deve aver luogo sempre che l'usufruttuario può invocare l'una o l'altra di queste cause.

L'una è poggiata sulla natura medesima del soggetto, e l'altra sulla natura del titolo dell'usufruttuario.

2338. Vi ha continuazione dell'usufrutto per la natura medesima delle cose, allorchè quel che rimane è suscettivo d' un uso o d' un godimento omogeneo con l' uso o il godimento del tutto che era l' oggetto del legato; come, a modo di esempio, allorchè il fondo di cui si è legato l'usufrutto si trova parzialmente distrutto dal corso d' un fiume adiacente: egli è evidente che l'usufruttuario deve conservare i suoi dritti su quel che rimane, perchè il godimento è della stessa indole di quello del tutto. Non può dirsi che sia *alia res*, ma per contro che è *ejusdem rei portio*.

2339. Vi ha continuazione d' usufrutto, per la natura del titolo dell' usufruttuario, quando si tratta d'un dritto d' usufrutto universale. Allora i dritti dell' usufruttuario rimangono intatti su quel che rimane, qualunque sia la natura dell' uso che può farsene, perchè l'esercizio dei suoi dritti non è stato affatto determinato dal testatore, a questa o quella cosa in particolare, ma per contro è stato stabilito sull'universalità degli oggetti che componevano il suo patrimonio, o che

(1) L. 31, ff. *quibus mod. usufr. amit.*, lib. 7, tit. 4.

(2) L. 3, ff. *de abigeis*, lib. 47, tit. 14.

ne dipendevano; *universorum bonorum, an singularum rerum ususfructus legetur hactenus interesse puto, quod si aedes incensae fuerint, ususfructus specialiter aedium legatus peti non potest: bonorum autem usufructu legato, areae ususfructus peti poterit; quoniam qui bonorom suorum usumfructum legat, non solum eorum quae in specie sunt, sed et substantiae omnis usumfructum legare videtur: in substantia autem bonorum etiam area est* (1).

2540. Ma allorchè si tratta d'un dritto d'usufrutto stabilito a titolo singolare, non si deve affatto estimare la perdita totale della cosa per la sua dissoluzione materiale, solo fa mestieri riguardarla sotto il rapporto dell'annientamento delle sue funzioni; di tal che, se il cambiamento, avvenuto per caso fortuito nel corpo che si trova disciolto, è talmente sustanziale che le parti fisiche che ne rimangono non sieno più per se stesse suscettive d'un uso omogèneo con quello del tutto, vale a dire di un godimento della medesima indole di quello che era stato legato, l'usufrutto si estingue interamente per l'annientamento totale delle funzioni della cosa, poichè l'usufruttuario non può adoperar nulla per l'uso cui era stata destinata e che formava tutto il suo dritto. È questa la ragione onde l'usufrutto stabilito su di un animale si estingue totalmente nel caso che morisse, senza che si possa dire che dev'essere conservato sulla pelle, perchè il godimento sarebbe di un'indole del tutto diversa da quello che era stato legato sull'animale medesimo: *caro et corium mortui pecoris in fructu non est, quia mortuo eo ususfructus extinguitur* (2).

E però, supponendo che si fosse legato l'usufrutto di alcuni mobili guarniti di ferrature o di ornamenti di metallo prezioso, e questi mobili fossero stati distrutti da un incendio o da qualunque altro accidente, l'usufruttuario non avrebbe alcun dritto a reclamare il godimento delle ferrature o degli ornamenti dei mobili distrutti.

E però, nel caso che si fosse stabilito un dritto di usufrutto su di una quantità di lana di cui un terzo per inavvertenza si avesse fatto un abito, sarebbe possibile che l'usufruttuario potesse, secondo le circostanze, dimandare un'indennità, ma non mai richiedere il godimento dell'abito; *lana legata, vestem quae ex ea facta sit deberi non placet* (3).

E però, supponendo che si abbia legato il godimento di un battello distruttosi per forza maggiore, il legatario non potrà richiedere il rilascio del legname per goderne; *nave legata dissoluta nec materia debetur* (4).

2541. Deesi decidere del pari, e per la medesima ragione, che l'usufruttuario non deve affatto conservare il godimento degli oggetti puramente accessori alla cosa principale che è stata distrutta; laonde, per esempio, supponendo che si abbia legato l'usufrutto d'un cavallo bardato, e che l'animale sia morto, anche dopo l'apertura del dritto dell'usufruttuario, costui non dovrà conservare il godimento della bardatura, la quale era compresa nel legato come un puro accessorio del cavallo: accessorio che per lui è reputato distrutto, come il medesimo principale; *quae accessionum locum obtinent extinguuntur cum principales res peremptae fuerint* (5).

2542. E però in forza del medesimo principio, se l'usufrutto è stabi-

(1) L. 34, § 2, ff. *de usufr.*, lib. 7. tit. 1.

(2) L. 30, ff. *quibus mod. ususf. extinguitur*, lib. 7, tit. 4.

(3) L. 88, ff. *de legat.* 3.

(4) D. l. 88, § 2, ff. *eod.*

(5) L. 2, ff. *de peculio legat.*, lib, 33, tit. 8.

lito su di un edifizio che vien distrutto da un incendio, da un tremuoto, o da qualunque altro accidente, ovvero rovina per vetustà, l' usufrutto del pari totalmente si estingue, di tal che l'usufruttuario non conserva neppure il dritto di godere nè del suolo nè dei materiali (624+549), atteso che l' usufrutto di un edifizio non è altra cosa che il dritto di goderne pel fatto dell' abitazione, secondo la destinazione che gli è stata data dal proprietario, ed il suolo sul quale era edificata la casa, ed i materiali non sono affatto suscettivi di una simigliante destinazione; *rei mutatione interire usumfructum placet: veluti ususfructus mihi aedium legatus est; aedes corruerunt vel exustae sunt: sine dubio extinguitur. An et areae? Certissimum est exustis aedibus, nec areae, nec caementorum usumfructum deberi, ait Julianus* (1).

2343. Risulta da ciò che se, in questa ipotesi, il proprietario riedificasse una nuova casa sul suolo ove era quella la cui distruzione totale ha operata la estinzione del dritto di usufrutto, il nuovo edifizio non cadrà affatto in godimento all' usufruttuario, in luogo e vece dell' antico, perchè l' usufruttuario non ha alcun' azione reale sul suolo che si trova affrancato, nè alcun' azione personale contro il proprietario che non gli deve nulla personalmente; *non tantum si aedes ad aream redactae sint, ususfructus extinguitur; verum etiam si demolitis aedibus testator alias novas restituerit* (2). Sarebbe la cosa altrimenti se l' edifizio, crollando solo in parte, fosse stato successivamente riparato, anche per intero; perchè, non essendovi giammai stata distruzione totale e simultanea della cosa, l' usufrutto sarebbe sempre esistito, anche sul tutto; *si cui insulae ususfructus legatus est; quamdiu quaelibet portio hujus insulae remanet, totius soli usumfructum retinet* (3); e l' usufruttuario si troverebbe rivestito del dritto di godere delle riparazioni parziali, come accessorî della cosa sottoposta al suo usufrutto; *plane si per partes refeciat; licet omnis nova facta sit, aliud erit nobis dicendum* (4).

2344. Ma qui non bisogna affatto perdere di vista la osservazione che abbiamo fatto innanzi, allorchè si è detto che la distruzione dell' oggetto principale trae seco la estinzione del dritto di usufrutto, quand' anche fosse stabilito su cose puramente accessorie per nulla fisicamente distrutte, le quali nulladimeno si reputano distrutte, perchè debbono seguire la sorte del principale, secondo la massima del giureconsulto romano, *quae accessionum locum obtinent extinguuntur cum principales res peremptae fuerint*: d' onde segue che l' usufruttuario non potrebbe prevalersi della conservazione di qualsisia oggetto destinato al comodo di una casa per sostenere che il tutto non essendo stato distrutto, egli deve conservare l' intero suo usufrutto; altrimenti bisognerebbe dire che nel caso in cui le fiamme avessero risparmiata soltanto la stanza del portinaio, questa dovrebbe rimanere sottoposta al suo godimento come il suolo ed i materiali dell' edifizio, il che sarebbe assurdo.

2345. Trattandosi del dritto di usufrutto universale o a titolo universale su gl' immobili della successione, continuerebbe ad aver luogo sul suolo e su i materiali, per le ragioni che abbiamo già fatto osservare. Sarebbe lo stesso se l' usufrutto fosse stato legato su di una possessione di cui faceva parte

(1) L. 5, § 2, ff. *quib. mod. ususfr. amit.* lib. 7, tit. 4.

(2) L. 10, § 1, ff. *eod.*

(3) L. 53 e 10, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(4) D. l. 10, § 1.

l'edifizio distrutto (624+549). Allora il suolo ed il materiale non cessando di far parte della possessione, continuerebbero ad appartenere in godimento all' usufruttuario il cui titolo si estende collettivamente sul tutto; ed in questo caso, l' usufruttuario avrebbe il dritto di godere del nuovo edifizio, perchè sì fatto ristabilimento ponendo le cose nel loro stato primitivo sarebbe una riparazione parziale del tutto sul quale, l' usufrutto non cesserebbe di esistere: a dirla breve, ciò sarebbe una parte integrante od accessoria della possessione, al servizio od alla coltivazione della quale il nuovo, come l' antico edifizio, era destinato.

2346. Quand'anche si trattasse di una casa necessaria alla coltivazione di una possessione, deesi dire eziandio che quante volte il legato d'usufrutto non abbraccia un edifizio soltanto, o che si è legato il godimento non già di un edifizio, ma di un fondo su di una porzione del quale esiste un edifizio che viene distrutto da un accidente, sì fatto cambiamento nella superficie del terreno è del tutto identico al caso in cui da un colpo di vento fossero abbattuti gli alberi esistenti in un fondo, il che non distruggerebbe affatto i dritti dell'usufruttuario sul fondo; *fundi usufructu legato; si villa diruta sit ususfructus non extinguitur, quia villa fundi accessio est; non magis quam si arbores deciderint* (1): di tal che l'usufrutto rimarrebbe sul suolo della casa crollata; *sed et eo quoque solo in quo villa fuit, utifrui potero* (2); e sì fatta decisione dovrebbe ancora aver luogo quand'anche le altre parti del fondo sottoposte all' usufrutto fossero state delle dipendenze destinate alla comodità delle abitazioni, come sarebbe un giardino od un orto attaccato o adiacente alla casa; *quid tamen si fundus villae fuit accessio; videamus ne etiam fundi ususfructus, extinguatur? et idem dicendum ut non extinguatur* (3). Sì fatte decisioni della legge romana sono conformi allo spirito del codice, poichè esso pronunzia l'estinzione dell'usufrutto per causa di ruina dell'edifizio, solo quando è stato stabilito *sopra un edifizio* (624 + 549); vuole d'altronde, e in generale, che la perdita totale della cosa possa trar seco la perdita intera dell'usufrutto (617 + 542, mod.), e che sia continuato su quel che rimane quando il tutto non è distrutto (623 + 548).

2347. È evidente, da tutto quello che abbiamo detto, esser necessario fare parecchie distinzioni su questo punto.

Quando il testatore ha legato *l'usufrutto della sua casa* e l' edifizio si distrugge, non vi ha più usufrutto, perchè il suo oggetto consisteva nella facoltà di usare di un' abitazione che più non esiste: ed in questo caso l'usufruttuario non conserverà, nè il dritto di godere del suolo e dei materiali il cui uso è di un'indole del tutto diversa da quella della casa che era stata legata; nè la facoltà di ritenere il possesso delle corti, cantine e tettoje che possono rimanere dopo l'incendio, perchè questi oggetti, materialmente inerenti come accessorî all' edifizio, debbono seguire la sorte del principale.

Quando il testatore ha legato, non l' usufrutto della sua casa, ma *l'usufrutto del suo fondo*, o di un tal fondo, allora non è più un dritto di abitazione che ha indicato nella sua disposizione, ma un dritto di godimento indefinito nella sua specie; se dunque la casa viene a distruggersi, l' usufruttuario deve rimanere in possesso del suolo e dei materiali, come anche del più del terreno, perchè non può dirsi che l'ogget-

(1) L. 8, ff. *quib. mod. ususfr. amit.*, lib. 7. tit. 1

(2) L. 9, ff. *eod.*

(3) L. 10, ff. *eod.*

to del suo legato sia stato interamente distrutto. Non può dirsi che *l'usufrutto è stabilito su di un edifizio*, come vuole l' articolo 624 + 549 del codice, affinchè la sua distruzione, cagionata da incendio o da altro accidente, produca l'annientamento dell' usufrutto.

2348. Se il testatore ha legato l'usufrutto della sua casa e quello del suo giardino, vi saranno due legati, secondo la regola, *quoties nominatim plures res in legato exprimuntur, plura legata sunt* (1); ed in questo caso l'incendio della casa non farà affatto svanire il legato d'usufrutto del giardino.

2349. Da ultimo, se il testatore ha legato nominatamente l'usufrutto della sua casa senza null'altro aggiungervi, ed intanto il legatario si sia fatto aggiudicare il godimento del giardino, come essendo, per la destinazione del padre di famiglia, un accessorio moralmente inerente alla comodità della casa legata, l'incendio di questa casa estinguerà del pari l'usufrutto del giardino; e ciò per una conseguenza del principio che vuole che l'accessorio segua la sorte del principale; principio al quale non appare per nulla che il testatore abbia voluto derogare legando nominatamente l'usufrutto dell' uno e dell' altro oggetto, per istabilire su ciascuno di essi altrettanti legati simili ed indipendenti; di tal che come legatario avrà ottenuto, per via di conseguenza, il godimento del giardino, quantunque questo fondo non fosse una parte materiale ed integrante dell'edifizio; similmente dovrà, per via di conseguenza, perderne il godimento per l' estinzione del principale in considerazione del quale gli era stato accordato.

2350. Egli è ben evidente che quando l' usufrutto è stato stabilito su di un edifizio che è interamente distrutto, il dritto di usufrutto del pari si estingue: laonde se l' erede riedifica una casa sul medesimo suolo, l' usufruttuario non può avere alcun' azione per esigere il godimento di questo nuovo edifizio.

Egli è ben evidente del pari che se l'edifizio che è stato distrutto era l'accessorio d' una possessione, come destinato a facilitarne la coltivazione, od a renderne il godimento più esteso e più comodo, i dritti dell' usufruttuario non si estinguono affatto; e se il proprietario riedifica una nuova casa, l' usufruttuario ha il dritto di goderne, salvo le spese cui è tenuto secondo quel che abbiamo detto altrove (2); ed avrà questo dritto, per la ragione che una riedificazione di sì fatta natura non è altro, comparativamente alla intera possessione, che una riparazione.

Ma allorchè l'edificio non era l'accessorio di una possessione, e la sua distruzione non dà luogo all'estinzione dell'usufrutto per la ragione che era stabilito sul fondo, e non già sull' edifizio soltanto; se il proprietario lo riedifica, l' usufruttuario può dimandare il godimento del nuovo edifizio rifabbricato sul suolo di cui conserva il godimento?

Intorno a ciò veggasi la quarta quistione con la quale termina il capitolo 24.

2351. Se il fondo gravato d'usufrutto si trova inondato dalle acque di un fiume o di un torrente che si formano un nuovo letto, l'usufruttuario perde il suo dritto di godimento, come il proprietario quello di proprietà, il quale non potrebbe neppure rivendicare il suo dritto di pesca nel fiume, a meno che vi esistesse ancora una parte del fondo non inondata dalle acque, nel qual caso l'usufruttuario, e dopo di costui il proprietario, avrebbero l'esercizio

(1) L. 2, ff. *de legat.* 2.

(2) Ved. il n° 1719.

di questo dritto, del tutto simile a quello che le nostre leggi accordano (1) a coloro che posseggono fondi adiacenti ai fiumi che non sono navigabili nè atti al trasporto; *si ager cujus ususfructus noster sit, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur ususfructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur* (2). Se l'inondazione fosse temporanea, e le acque del fiume si ritirassero nel loro antico letto, il dritto di usufrutto, come quello di proprietà, riviverebbero sul fondo occupato momentaneamente; *sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua quo venit, restituitur proprietas; ita et usumfructum restituendum dicendum* (3). Nulladimeno l'usufrutto che non si estingue *ipso facto*, ma che per una inondazione temporanea ne è sospeso l'esercizio, si estingue definitivamente pel non uso, se l'inondazione è durata trent'anni; perchè, secondo i principî del codice, le servitù, il cui esercizio cessa allorchè le cose si trovano in tale stato che non se ne può più usare (703+624), si estinguono per mezzo della prescrizione, quando questo stato di cose dura trent'anni senza che si abbia fatto alcun atto tendente alla loro conservazione (704+625). Donde risulta che l'usufruttuario che non ha fatto al proprietario alcuna interpellazione per riconoscere la servitù, nel caso che l'inondazione fosse cessata, si vedrebbe decaduto dal suo usufrutto, mentre costui rientrerebbe nel godimento del suo fondo.

Ma se il fiume o il torrente conservassero il nuovo corso che si hanno tracciato, abbandonando il loro antico letto, siccome, in questo caso, il codice vuole che i proprietarî dei fondi occupati prendano, a titolo d'indennità, l'antico letto abbandonato, ciascuno nella proporzione del terreno che gli è stato tolto (563+644), l'usufruttuario dovrebbe avere il godimento di questa indennità fondiaria, atteso che il fondo pel quale è stata accordata dalla legge, gli apparteneva in usufrutto.

2332. Secondo la legge romana, il legato d'usufrutto di uno stagno si estingue allorchè il terreno che era coverto dalle acque si riduce a secco; *sed et si stagni ususfructus legetur et exaruerit sic ut ager sit factus: mutata re ususfructus extinguitur* (4). Noi opiniamo che questo testo deesi soltanto rigorosamente applicare nel caso in cui il disseccamento avesse avuto luogo vivente il testatore, perchè, come abbiamo detto, l'usufrutto già stabilito non si estingue, ma si sospende allorchè le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa usare, ed è necessario in oltre che questo stato abbia durato trent'anni, affinchè si potessero estinguere i dritti dell'usufruttuario che non ha fatto alcun atto tendente alla conservazione del suo dritto. Di più, quand'anche si supponesse che sì fatto disseccamento avesse avuto luogo vivente il testatore, questa decisione non sarebbe per nulla adattata a quegli stagni che sono alternativamente disseccati per esser coltivati e seminati per un'epoca stabilita, e quindi ripieni di acqua per esercitarvi la pesca durante un altro determinato tempo. Il legato d'usufrutto dovrebbe allora essere rilasciato all'usufruttuario, qualunque fosse lo stato dello stagno alla morte del testatore, perchè sarebbe sempre lo stesso fon-

(1) Ved. al bullet. 86, tom. 3, pag. 553, 4a serie; e l'art. 14 del decreto del 9 dicembre 1811, bull. 408, tom. 15, pag. 525, 4a serie.

(2) L. 23, ff. *quibus mod. ususfr. amit.*, lib. 7, tit. 4.

(3) Ibid.

(4) L. 10, § 3, ff. *quibus mod. ususfr. amit.*, lib. 7, tit. 4.

do di cui gli è stato legato il godimento, e l' usufruttuario avendo il dritto di godere come il proprietario medesimo, avrebbe il dritto di profittare dell'uno come dell'altro modo di godimento al quale il fondo era stato destinato dal suo padrone.

2333. Ma trattandosi d' un fondo che non avesse altra destinazione od uso che d'essere tenuto come stagno, e che fosse disseccato; come ancora trattandosi di un terreno posseduto come campo o prato, e che si trovasse convertito in uno stagno, « in questi « casi ed altri simili, dice Domat, « l'usufrutto finisce o non si estingue « affatto secondo la qualità del titolo « di usufrutto, l' intenzione di coloro « che lo hanno stabilito ed il tempo in « cui avvengono questi mutamenti, se « ciò accade prima che l'usufruttua« rio avesse acquistato il dritto, o do« po la causa dei mutamenti e delle « altre circostanze (1) ». Vale a dire che allora la quistione rimane nell'arbitrio del giudice. Nondimeno noi siamo di avviso che debbono farsi le seguenti distinzioni:

In primo luogo affinchè possa esservi veramente quistione di sapere se il disseccamento, avvenuto in uno stagno, possa operare l' estinzione dell'usufrutto che è stato legato, bisogna rimontare alla causa di questo avvenimento, e vedere se è tale che il suo effetto dev' essere perpetuo, o se si può sperare che sarà precario: se lo stagno si è disseccato perchè le acque sono uscite fuori per un'apertura che si può chiudere onde riporre le cose nel loro stato primitivo, e non per una infiltrazione sotterranea cui è difficilissimo poter riparare: ovvero se si è disseccato per l' intermittenza di una sorgente la quale ha cessato di somministrare le sue acque durante un tempo di siccità: in questi casi, il disseccamento momentaneo e puramente accidentale non annienterebbe affatto i dritti dell' usufruttuario, perchè non vi sarebbe realmente estinzione della cosa.

Supponendosi per contro che il disseccamento sia l'effetto di una causa perpetua ed avvenuto per sempre, ma che l' usufrutto sia stato legato universalmente su tutti i beni, o stabilito collettivamente su di una possessione della quale fa parte il fondo che ha subito questo mutamento, niun dubbio certamente che l' usufruttuario, attesa la natura del suo titolo, ha dritto a conservare il godimento del fondo.

2334. Sarebbe ancora lo stesso nel caso della disposizione a titolo singolare che abbracciasse l'intero immobile, se si fosse legato non solo il godimento dello stagno, ma anche l' usufrutto del fondo, o del terreno sul quale era lo stagno: siccome non potrebbe presumersi che l' intenzione del testatore è stata di legare la pesca dello stagno, la cosa legata non si distruggerebbe, ma si modificherebbe soltanto: in conseguenza l'usufrutto indefinitamente stabilito sul fondo medesimo, dovrebb' essere conservato non ostante sì fatto cangiamento di superficie.

Da ultimo se l' usufrutto è stato stabilito su di uno stagno considerato come tale, in guisa che apparisse chiaro che l' intenzione del testatore sia stata che il legato avesse per oggetto il godimento della pesca, il disseccamento avvenuto per una causa perpetua dovrebbe dar luogo all' estinzione del dritto di usufrutto già acquistato, come produrrebbe la caducità del legato, se questa stessa causa avesse luogo vivente il testatore, o se procedesse da lui.

Nell' ipotesi inversa, trattandosi di un dritto d' usufrutto legato su di un campo o di un prato che fosse stato convertito in uno stagno a causa di una

(1) Leggi civili, lib. 1, tit. 11, sez. 6, n° 8.

inondazione, noi crediamo che debbonsi fare le medesime distinzioni, ed applicare le medesime regole che abbiamo sposte, e che ci sembrano essere lo sviluppo naturale della dottrina di Domat.

Sezione IV.

Dell' estinzione dell'usufrutto per effetto del dritto di accessione.

2535. Secondo le regole stabilite dal codice, allorchè due cose pertinenti a differenti padroni, sono state unite in guisa a formare un sol tutto, e sono separabili in modo che tuttavia possono entrambe sussistere l'una senza dell'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all' altro il valore della cosa che è stata unita (566+491) per l' uso, l' ornamento o compimento della prima (567+492).

Risulta da ciò che se l' accessorio era sottoposto ad un dritto di usufrutto, questo dritto non potrà più esistere in natura sulla cosa medesima: però l'usufruttuario avrà il godimento dell'indennità dovuta per la privazione dell' oggetto incorporato all' altro.

Sarebbe lo stesso nel caso in cui una cosa non fungibile, sottoposta ad un dritto di usufrutto, fosse stata adoperata a formare un corpo di nuova specie, ed il prezzo della mano d'opera risultasse di tale importanza che avanzando di molto il valore della cosa adoperata, questa cosa formasse l'accessorio del lavoro dell' operaio (571+496).

2536. Può avvenire in oltre che il corpo composto spetti interamente all' usufruttuario ed al proprietario della parte principale; in questo caso, quest' ultimo sarebbe tenuto a pagare il prezzo della parte accessoria; ma l'usufruttuario dovrebbegli corrispondere l' interesse della somma pagata, a meno che non volesse egli medesimo farne l' anticipazione (1).

Sì fatte quistioni possono in oltre aver luogo tra il proprietario e l' usufruttuario soltanto.

Suppongasi, per esempio, che il proprietario, dopo l' apertura dei dritti dell' usufruttuario, incorpori in un tutto principale di sua pertinenza in pieno dominio, una parte accessoria di cui l' usufruttuario aveva il dritto di godere: l' usufrutto, che esisteva su questa parte, si estingue; ma sarà dovuta dal proprietario all' usufruttuario un' indennità per la privazione del suo godimento.

Abbiamo detto *dopo l' apertura dei dritti dell' usufruttuario:* imperocchè, se l' incorporazione fosse stata fatta dal testatore, il legato d' usufrutto sarebbe caduco, come rivocato dal suo autore; ed all' usufruttuario non ispetterebbe alcuna indennità.

Non ci fermeremo davvantaggio sull' analisi delle quistioni che possono dar luogo a questo modo di estinzione, poichè è sufficiente aver indicato i principii generali di soluzione.

(1) Ved. il n° 1882.

CAPITOLO XLIX.

DELLA CADUCITÀ DEL LEGATO D' USUFRUTTO.

2557. Negli otto capitoli precedenti abbiamo trattato delle cause che operano l' estinzione dell' usufrutto: ci rimane ora ad esaminare quali sono quelle che possono rendere caduco il legato.

L' estinzione dell' usufrutto suppone che il dritto abbia avuto luogo e che sia stato accettato dall' usufruttuario. La caducità del legato suppone per contro che il dritto non siasi verificato o che il legato è divenuto inutile prima di ricevere alcuna esecuzione. In breve, le cause di estinzione annientano un dritto esistente; e quelle che operano la caducità impediscono di aver luogo.

Ma quali sono dunque le cause che possono rendere caduco un legato di usufrutto?

2558. Astrazion fatta, al presente, delle cause di un altro genere di cui parleremo più sotto, in primo luogo possiamo rispondere, che in generale le cause d' estinzione di usufrutto, di cui abbiamo fatta l' enumerazione nei capitoli precedenti, producono ancora la caducità del legato, allorchè sono preesistenti all' apertura del dritto o all' accettazione del legatario; perchè ogni causa che, sopravvenendo dopo che si è acquistato un dritto, è capace di annientarlo, deve, a più forte ragione, esser capace d' impedire che abbia luogo, allorchè è preesistente alla sua apertura; e che la medesima incompatibilità tra due cose, deve sempre produrre la medesima esclusione dell' una per l' altra.

2559. E però, ponendo da parte la prescrizione pel non uso, la quale non può correre che dopo l' apertura del dritto; la rinunzia del legatario, che fosse stata fatta vivente il testatore, e gli atti abusivi di godimento che suppongono l' usufruttuario aver effettivamente ottenuto l' immissione in possesso: tutte le altre cause che danno luogo alla estinzione dell' usufrutto, sono egualmente valide a produrre la caducità del legato, se erano esistenti prima della morte del testatore.

E però, siccome il dritto di usufrutto già acquistato si estingue per la riunione nella medesima persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario, similmente il legato diviene caduco se, all' epoca della morte del testatore, il legatario si trova padrone della cosa in piena proprietà, atteso che non si può affatto dare ad un individuo quel che già gli apparteneva, ed il testatore non ha potuto donare quel che non era più suo (1021+975).

E però, siccome il dritto di usufrutto si estingue per la morte dell' usufruttuario, del pari il legato diviene caduco per la premorienza del legatario (1039+994).

E però, siccome il legato d' usufrutto termina per la rinunzia dell' usufruttuario, similmente il legato diviene caduco per la ripudiazione del legatario (1043+998).

E però finalmente, siccome l' usufrutto stabilito su di una cosa determinata si estingue per la perdita totale di questa cosa; similmente, a termini del codice, il legato è caduco,

se la cosa legata si è interamente distrutta durante la vita del testatore (1042 † 997). In guisa che debbonsi applicare alla caducità del legato i principî che abbiamo stabiliti nel capitolo precedente, sull' estinzione dell' usufrutto in ragione della perdita totale o parziale della cosa.

2560. Ma le cause che possono rendere caduco un legato in ragione della perdita o privazione della cosa, ovvero dei mutamenti che possono esservi fatti, non si limitano per nulla ai casi in cui queste medesime cause potrebbero dar luogo all' estinzione dell' usufrutto già esistente ed acquistato dall' usufruttuario. È chiaro in fatti che dev' essere più facile il non far verificare una disposizione che non ancora ha avuto luogo, anzichè togliere al legatario un dritto di cui è stato già investito. Il legato dunque può essere caduco in moltissime circostanze in cui l' usufrutto non si estinguerebbe affatto per le medesime cause.

Ciò avviene da prima ogni qual volta la cosa sulla quale si è legato l' usufrutto, vivente il testatore, non fa più parte del suo patrimonio, ancorchè ciò fosse avvenuto per una causa del tutto estranea alla sua volontà.

2561. Supponiamo, per esempio, che si abbia legato l' usufrutto di un fondo che il testatore aveva acquistato col patto della ricompra. Abbiamo visto precedentemente che il retratto che si effettua dopo l' apertura del dritto d' usufrutto non ne opera la estinzione assoluta, poichè l' usufruttuario ha il dritto di godere del prezzo rimborsato. La cosa sarebbe altramente se il retratto avesse avuto luogo vivente il testatore: allora il fondo non trovandosi più nella successione, il legato si troverebbe caduco.

Nel primo caso, l' usufrutto è continuato sul prezzo rimborsato, perchè il fondo sul quale si esercita il retratto appartiene già all' usufruttuario quanto al godimento. Nel secondo caso, per contro, il legato è assolutamente caduco, perchè il testatore non si ha imposta alcuna garentia relativamente al retratto: ed il legatario non ha dritto a dimandare il godimento del prezzo, atteso che gli è stato legato l' usufrutto di un fondo e non quello di una somma di danaro, e per nulla si è ricomprata la sua cosa, poichè il retratto ha avuto luogo prima dell' apertura della successione.

2562. Similmente avvi luogo alla caducità del legato, quante volte l'alienazione della cosa o le mutazioni che vi sono fatte dal testatore, dimostrano in lui un cambiamento di volontà verso il legatario.

Suppongasi, per esempio, che il fondo di cui si fosse legato l'usufrutto, sia stato alienato: se la vendita ha avuto luogo dopo la morte del testatore, non produrrà alcun mutamento nei dritti dell' usufruttuario, che deve continuare a godere fino a che non vi rinunzia formalmente (621† 456): mentre ogni alienazione posteriore al testamento, fatta dal testatore, anche per vendita col patto di ricompra, o per permuta, di tutta o di una porzione della cosa legata, dà luogo alla rivocazione del legato relativamente a tutto ciò che è stato alienato, ancorchè l' alienazione sia nulla, ed il suo obbietto sia ritornato a far parte del patrimonio del testatore (1039†994).

2563. È dunque vero che il legato d' usufrutto può esser caduco in moltissime circostanze in cui le medesime cause non ne opererebbero l'estinzione se fossero avvenute dopo l'apertura dei dritti dell' usufruttuario.

« Laonde, dice Domat, in un usu-
« frutto particolare, legato da un testa-
« tore su qualche fondo, se egli cam-
« bia la superficie dopo il suo testa-

« mento, e ciò che era un prato, « per esempio, di cui aveva legato « l'usufrutto, ne fa un giardino od « una casa; in questi casi ed altri « simili in cui le mutazioni indicano il « cambiamento di volontà, annientano « ancora il legato d'usufrutto che era « stato limitato a cose che non sono « più (1); » *si areae sit ususfructus legatus, et in ea aedificium sit positum; rem mutari et usumfructum extingui constat* (2); mentre questi medesimi cambiamenti operati dall'erede, dopo l'apertura dell'usufrutto, non potrebbero estinguerlo in un senso assoluto; ma darebbero per contro all'usufruttuario il dritto di dimandare un'indennità; *plane si proprietarius hoc fecit, ex testamento vel dolo tenebitur* (3).

Intorno a ciò il codice civile è stato concepito nel medesimo spirito della legge romana, poichè, avuto riguardo al cambiamento sustanziale della superficie dell'immobile, vuole eziandio che l'usufrutto che è stabilito su di una casa, si estingua interamente, quando questa casa si distrugge per un incendio od altro accidente, o cade per vetustà (624+549), ed a più forte ragione se è demolita dal testatore.

2564. E però il legato d'usufrutto d'una foresta sarà rivocato se il testatore, durante la sua vita, la fa dissodare, per ridurla a prato od a terra seminabile; *certe silvae usufructu legato; si silva caesa illic sationes fuerint factae; sine dubio ususfructus extinguitur* (4); ma se di un campo il testatore avesse soltanto fatta una vigna, o viceversa, se d'una vigna avesse fatto un campo od un prato, il legato d'usufrutto non sarebbe affatto caduco per un simile cambiamento; *non tamen si arvi ususfructus legetur, et ibi vineae sint positae, vel contra, puto extingui* (5). La ragione di questa differenza si è che il godimento di una foresta consiste nel taglio del legname che vi cresce, come quello di una casa nell'uso che se ne fa per abitarla: la destinazione dell'uno di questi immobili è fissa come quella dell'altro; d'onde risulta che estirpando gli alberi, come demolendo la casa, deve aver luogo egualmente la caducità del legato, perchè, come dice Domat, gli emolumenti erano limitati a cose che più non esistono: per contro il godimento di un fondo ordinario non è esclusivamente circoscritto ad un sol genere di prodotto: la superficie d'un campo o di una vigna non ha la stessa immutabilità di quella di una foresta per lo stabilimento della quale avvi bisogno di un venticinque anni. Lungi d'essere colpiti da sì fatta immutabilità nella loro superficie, il campo, il prato o la vigna sono per contro destinati ad un altro genere di coltura che il padrone giudica più acconcio per lui; in conseguenza la mutazione della loro superficie non essendo un cambiamento sostanziale, non deve affatto operare la caducità del legato d'usufrutto.

2565. Sarebbe lo stesso ed a più forte ragione dei lavori di livellamento od altri miglioramenti di superficie che il testatore avesse fatto nel fondo; *nec si summa terra sublata ex fundo meo et alia rejecta esset, idcirco meum solum esse desinit; non magis quam stercorato agro* (6). Tutte queste modificazioni accidentali possono dar luogo alla caducità del legato.

Avvi ancora molti altri esempî nelle leggi romane le quali stabiliscono la caducità o la rivocazione del legato di usufrutto, relativamente ai cambiamenti fatti nella cosa dal testatore.

(1) Leggi civili, lib. 1, tit. 11, sez. 6, n° 8.
(2) L. 5, § 3, ff. *quib. mod. usufr.*, lib. 7, tit. 4.
(3) Ibid.
(4) L. 10, § 4, ff. *eod.*
(5) D. l. 10, § 4.
(6) L. 10, § 5, ff. *eod.*

Se si è legato l'usufrutto di una casa fabbricata per bagni, ed il testatore l'abbia convertita in una casa di abitazione, *si cui balnei ususfructus legatus sit, et testator habitationem hoc fecerit* (1).

Se si è legato l'usufrutto di una massa o di verghe di metallo, ed il testatore le abbia convertite in un vaso, o viceversa, se ha convertito in una massa o in verghe i vasi di cui aveva legato il godimento; *si massae ususfructus legetur et ex ea massa vasa sint facta, vel contra; Cassius apud Ursejum scribit interire usumfructum. Quam sententiam puto veram* (2).

2366. Da ultimo, supponendosi anche che il fondo sia rimasto in possesso del testatore, e che le mutazioni di superficie sieno avvenute per cause accidentali, senza che abbiano avuto luogo per sua volontà, dopo fatto il suo testamento e prima della sua morte; se queste mutazioni sieno tali che il godimento del fondo non è più quello che è stato legato, il legato d'usufrutto dev' essere caduco, senza aver riguardo alla quistione se la causa che ha mutato la superficie del fondo è assolutamente perpetua o temporanea, perchè non vi può essere più legato là dove il legatario, al tempo dell' apertura del suo dritto, non trova più la cosa che gli era stata legata; *sed et si stagni ususfructus legetur, et exaruerit sic ut ager sit factus: mutata re, ususfructus extinguitur. Viceversa agri vel loci ususfructus legatus, si fuerit inundatus ut stagnum jam sit aut palus, procul dubio extinguetur* (3). Avvi necessariamente una differenza tra i cambiamenti che avvengono in questo modo prima della morte del testatore e quelli che si verificano dopo, perchè è cosa più facile impedire che abbia luogo un dritto, anzichè operarne l' estinzione quando è già stabilito, ed ecco perchè Domat dice che l' usufrutto finisce o pur no secondo il tempo in cui avvengono le mutazioni fatte nella cosa.

2367. Ma se il fondo che ha subìto dei cambiamenti atti a rendere caduco il legato, fosse ristabilito nel suo stato primitivo, prima della morte del testatore, l' usufruttuario potrebbe dimandarne il godimento?

Noi opiniamo secondo Voet (4) che deesi fare questa distinzione: O la cosa, dopo il ristabilimento che vi si è praticato, è interamente ed assolutamente la medesima di quella che esisteva fin dal principio; o è soltanto una cosa simile alla prima. Nel primo caso il legato d' usufrutto deve rivivere, e deesi applicare a questa ipotesi la regola *media tempora non nocent;* ma nel secondo, il legato non si caduca, perchè non vi si ritrova affatto la cosa che era stata legata.

Supponiamo, per esempio, che il legato d'usufrutto di un fondo si trova nel caso d' esser colpito di caducità, per la ragione che si è stabilito uno stagno o frabbricato un edifizio su questo fondo: e che il testatore, prima della sua morte, abbia disseccato lo stagno o demolito l'edifizio, per ristabilire l'immobile nel suo stato primiero; oppure che per una causa indipendente dalla volontà del testatore lo stagno si sia disseccato, o distrutto l'edifizio: la cosa sulla quale si era legato il dritto di usufrutto sarà perfettamente la stessa di quella che si trova esistente nella successione al tempo dell' apertura dei dritti dell' usufruttuario: imperocchè è assolutamente il medesimo suolo, il medesimo fondo, il medesimo terreno: l' usufrutto deve dunque aver luogo, poichè non esiste più alcuna causa che vi si oppone; *qui usumfructum areae legaverat; insulam ibi aedificavit*, ea

(1) L. 12, ff. *eod.*
(2) L. 10, § 5 ff. *eod*
(3) L 10, § 2 et 3, ff. *eod.*
(4) *Quib. mod. ususfr. amit.*, n° 10.

vivo eo decidit, *vel deusta est*, *usumfructum deberi existimavit* (1).

2368. Supponiamo per contro che si abbia legato l'usufrutto di una casa, di un vascello, di un vaso, o di qualunque altro corpo di forma determinata: che sì fatto corpo, vivente il testatore, sia stato distrutto e quindi ristabilito, adoperando nella ricostruzione i medesimi materiali di cui era formato: il nuovo corpo potrà certamente esser simile al primo, ma non lo stesso, ed in conseguenza il legato d' usufrutto sarà caduco; *non antum si aedes ad aream redactae sint*, *ususfructus extinguitur*, *verum etiam si demolitis aedibus*, *testator alias novas restituerit*. Ma se si fosse successivamente riparata ciascuna parte dell' edifizio, il legato rimarrebbe intatto sulla casa, quand' anche fosse stata rinnovellata interamente; *plane si per partes reficiat; licet omnis nova facta sit*, *aliud erit nobis dicendum* (2), perchè la cosa non si è distrutta interamente, e ciascuna riparazione parziale è divenuta successivamente l' accessorio del tutto che formava l' oggetto del legato.

CAPITOLO L.

DELL' IMMISSIONE IN POSSESSO DEL PROPRIETARIO, DOPO LA ESTINZIONE DELL' USUFRUTTO.

2369. In qual modo il proprietario dee rientrare nel godimento del suo fondo?

Quali sono gli oggetti che l' usufruttuario od i suoi eredi possono portar via allorchè vi è rinunzia?

Quali sono quelli che non possono togliere?

Queste sono le tre quistioni che dobbiamo esaminare nel presente capitolo.

Sezione I.

In qual modo il proprietario dee rientrare nel godimento del suo fondo.

2370. Allorchè l' usufrutto si estingue per la morte naturale o civile dell' usufruttuario, o allorchè è giunto al termine che gli era stato fissato, si trova di pieno dritto consolidato alla proprietà del fondo; *cum autem finitus fuerit ususfructus*, *revertitur scilicet ad proprietatem*, *et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit*, *plenam in re habere potestatem* (3); d' onde segue che il proprietario non ha bisogno di ricorrere all'autorità del giudice per far ordinare all'usufruttuario od ai suoi eredi di abbandonare i luoghi, e che una semplice intimazione estragiudiziale loro notificata da sua parte, è sufficiente per costituirli in mora: salvo nondimeno il termine che, secondo le circostanze, dev' esser loro accordato per adempiervi, e durante il quale sono obbligati a pagare il pigione della casa da essi occupata dal giorno dell' estinzione del dritto di usufrutto.

(1) L. 36, ff. *de usufr.*, lib. 7, tit. 1.

(2) L. 10, § 1°, ff. *quib. mod. ususfr. amit.*; e d. l. 26.

(3) Inst. § 4, ff. *de usufructu*, lib. 2, tit. 4

2571. Il possesso civile, relativamente al fondo, appartenendo già precedentemente al proprietario, pel quale era esercitato dall'usufruttuario, risulta ancora da ciò che dopo la morte dell'usufruttuario, il padrone del fondo non fa che rientrare nel godimento di fatto, e che relativamente al possesso propriamente detto, non vi ha alcuna mutazione, in guisa che egli non acquista per nulla i vantaggi inerenti al possessorio, poichè già gli aveva.

Il proprietario può dunque, alla cessazione dell' usufrutto, intentare querela, nel caso di turbativa, senza poterglisi opporre che non ha ancora il possesso dell'anno ed un giorno, poichè bisogna dire per contro che egli lo aveva anche vivente l'usufruttuario; che egli continua ad esserne investito, e che intorno a ciò non avvi altra mutazione se non di rimanerne solo rivestito.

2572. Nulladimeno si può opporre alla dottrina che noi qui professiamo, un arresto pronunziato dalla corte di cassazione il 6 marzo 1822; però egli è una di quelle decisioni erronee che a quando a quando emettono i magistrati più rispettabili, pel solo motivo che sono uomini.

Nel fatto, il signor Firmin *Sénéchal* aveva goduto, in qualità di usufruttuario, di diversi fondi, fino al mese di aprile 1819, epoca della sua morte.

La signora Watou, che era proprietaria di questi fondi il cui godimento apparteneva a Firmin Sénéchal, aveva legato l' usufrutto di tutti i suoi beni al signor *Watou* suo marito, lasciando i fratelli *Minguet* per suoi eredi nella nuda proprietà del suo patrimonio.

In questo stato di cose, e dopo la morte di Firmin Sénéchal, primo usufruttuario, una lite si è intentata tra i fratelli Minguet, eredi nella nuda proprietà dei fondi gravati di usufrutto, ed il signor Watou, secondo usufruttuario chiamato a godere dopo la morte del primo.

I frutti erano attaccati al suolo; Watou, secondo usufruttuario, ha preteso che gli dovessero appartenere. D'altra parte i fratelli Minguet, prendendo questa pretensione per una turbativa fatta al loro possesso, hanno intentata contro di lui, nel mese di maggio del medesimo anno 1813, analoga azione innanzi la giustizia di pace, la cui sentenza è stata confermata in appello dal tribunale di Clermont-Oise con decisione del 7 dicembre 1819.

Sul ricorso contro questa decisione, la corte di cassazione ha emesso un arresto, concepito nei termini seguenti:

2573. « Veduto l'articolo 2228+2134 « del codice civile, e l'articolo 23+127, « del codice di procedura; — Atteso che, in dritto, il giudice di pace « dee dichiararsi incompetente e rinviare le parti innanzi i tribunali ordinarì, allorchè la legge dichiara l'azione « di turbativa non ammessibile; che a « termini delle leggi citate (articolo « 23+127 del codice di procedura, e « 2228+2134 del codice civile), questa azione non è ammessibile, se colui che la intenta non è, dopo un anno « almeno, in possesso pacifico della « cosa litigiosa *personalmente o mediante i suoi*, o qualunque altro *che* « *la ritenga nel suo nome; che* con « queste parole *mediante i suoi o* « *qualunque altro che la ritenga nel* « *suo nome*, la legge non indica certamente l' usufruttuario il quale non « possiede pel proprietario ed in nome « dello stesso, ma per se medesimo e « nel suo proprio nome; il quale non « gode a titolo di tolleranza per parte « del proprietario, ma in virtù di una « disposizione espressa della legge che « considera l'usufrutto come una parte della proprietà; di cui infine il dritto si estingue per la sua morte, e nel « quale per conseguenza non gli succede alcuno; — Atteso che, nel fatto, Sénèchal non teneva il possesso dei fondi in litigio a titolo precario dai signori Minguet, proprie-

« tarî dei fondi; atteso che egli ne go-
« deva a titolo d' usufrutto in virtù del
« legato che gli aveva fatto la signora
« Goulet sua moglie, con testamento
« del 30 vendemmiale anno 9 ; atteso
« che il suo usufrutto si è estinto nel
« mese di aprile 1819, epoca della sua
« morte; perciò i signori Minguet non
« poteano dirsi in possesso dell' anno
« ed un giorno, *personalmente* o *me-*
« *diante i loro*, allorchè nel mese di
« maggio seguente hanno intentata la
« loro azione di turbativa innanzi il
« supplente del giudice di pace ; —
« D' onde segue che dichiarando que-
« sta dimanda ammessibile, ed il giu-
« dice di pace competente a giudi-
« carvi, come ancora mantenendo i
« convenuti nel loro preteso posses-
« so di un anno ed un giorno, il tri-
« bunale civile di Clermont ha aggiu-
« dicato loro il possessorio contro le
« disposizioni della legge, sconosciute
« le regole della competenza dei giu-
« dici di pace, ed espressamente vio-
« lato gli articoli 2228+2134 del co-
« dice civile, e 23+127 del codice
« di procedura civile. — Per sì fatti
« motivi, cassa (1).

2574. Se tali fossero i veri principî della materia, ne risulterebbero conseguenze assai terribili pel dritto di proprietà dei fondi gravati di usufrutto.

Ne risulterebbe, in fatti, che, durante l' usufrutto il proprietario non essendo personalmente in possesso, nè pel fatto dell' usufruttuario, non potrebbe, nel suo nome, intentare alcun' azione possessoria contro coloro che usurpassero la sua proprietà.

Ne risulterebbe che gli effetti dell' azione possessoria intentata dall' usufruttuario, non gioverebbero al proprietario, perchè l' uno non sarebbe il rappresentante dell' altro.

Ne risulterebbe che, durante l'anno dall' estinzione dell' usufrutto, i beni che ne erano gravati sarebbero sempre esposti a divenir preda del primo occupante, senza che il proprietario fosse ammessibile a dimandare nel possessorio una sentenza di mantenimento le cui conseguenze sono tali che spesso fa mestieri decidere sul dritto di proprietà.

Ne risulterebbe, rispetto ai beni gravati dell' usufrutto paterno, che subito che il figlio avesse compiuto i diciotto anni, un terzo potrebbe impunemente impadronirsi dei suoi fondi, senza che fosse permesso d' intentare, durante questo primo anno, alcun' azione di turbativa contro l' usurpatore. Il padre, in fatti, non potrebbe promuovere quest'azione nè come usufruttuario, poichè il suo usufrutto si è estinto, nè come tutore del suo figliuolo, poichè costui non ha ancora il possesso annuale.

Ne risulterebbe, pei medesimi motivi, che un padre non potrebbe emancipare il suo figliuolo, senza mettere in pericolo, durante un anno, tutte le possessioni di costui.

Ne risulterebbe, relativamente ai beni della donna maritata, che allo scioglimento del matrimonio, tutti i suoi fondi dotali potrebbero essere impunemente usurpati durante un anno, senza esser possibile che ella od i suoi eredi fossero mantenuti nel possessorio.

Un semplice sguardo su queste conseguenze è sufficiente già per farci vedere che il principio d' onde derivano dev' essere falso.

2575. In fatti, allorchè l' erede impossessato dei beni di una successione, procede al rilascio d' un legato d' usufrutto, egli non rilascia se non quello che è stato legato, cioè l' usufrutto ed il possesso dell' usufrutto. E perchè rilascia solamente ciò, egli ritiene la proprietà ed il possesso civile della proprietà di cui rimane impossessato. Da questo momento il dominio del fondo

(1) Ved. nel giornale delle udienze della corte di cassazione, dell' anno 1822, p. 258.

si trova diviso tra due persone, poichè rimane all' erede quanto al dritto che riguarda la proprietà, e passa al legatario quanto a quello di godimento: l' uno e l' altro sono dunque, per la necessità delle cose, due soci nel medesimo fondo, e lo sono indivisibilmente, poichè non vi potrebb' essere tra loro nè divisione, nè vendita all' incanto.

Nulladimeno, quanto al fatto del godimento, il possesso avrà luogo mercè gli atti dell' usufruttuario; ma se egli lo esercita tanto per sè quanto pel suo socio, sì fatto possesso deve giovare egualmente ad entrambi, e possiamo dire che il possesso civile, fintantochè si applica al fondo, vale a dire, fintantochè fa presumere il dritto di proprietà, apparterrà al proprietario, come all'usufruttuario fino a che è applicabile all'usufrutto, poichè si esercita nel nome di entrambi, ed è d'altronde una verità incontrastabile che noi possiamo possedere pel fatto di un terzo che ritiene la cosa in nostro nome.

2376. Rimane dunque a sapersi se l' usufruttuario ritiene realmente, o esercita il possesso del fondo pel proprietario; ora su ciò non vi cade alcun dubbio, perchè, da un lato ciascun fatto di possesso che egli esercita è un atto di conservazione del dritto di proprietà; e, da un altro lato, egli ha ricevuto il rilascio del suo usufrutto a condizione di conservare il fondo pel proprietario; il che lo costituisce necessariamente mandatario di costui, per agire, difendere e salvare la cosa nell' interesse di entrambi; imperciocchè è inconcepibile come mai gli si potrebbe imporre un sì fatto dovere, senza concedergli la facoltà di adempierlo.

2377. Questa verità, cioè che deesi riconoscere nell'usufruttuario la qualità di mandatario per rappresentare il proprietario, come suo gerente legale in tutto ciò che riguarda la conservazione dei suoi dritti, è stata energicamente proclamata dalla corte di cassazione, nei motivi di un arresto del 7 ottobre 1813. Si trattava di sapere se la opposizione alle lettere di ratificazione, formata dall'usufruttuario di un credito, era sufficiente per conservarne la nuda proprietà al creditore; la corte di appello d'Orleans aveva adottata l'affermativa, e sul ricorso contro la sua decisione, la corte di cassazione si è espressa nei termini seguenti: « Atteso che l'usufrut-
« tuario è constituito, per la natura del
« suo dritto di usufrutto, mandatario
« del proprietario, per fare tutti gli
« atti di conservazione che l'immobile
« od il credito possono esigere; che
« questo punto di dritto è stabilito dal-
« le leggi romane e segnatamente dal-
« la legge 1, § 7, tit. 9, lib. 7, ff.:
« *Interdum*, dice questa legge, *inie-*
« *rit proprietatis aestimatio; si forte*
« *fructuarius, cum possit usucapio-*
« *nem interpellare*, *neglexit; omnem*
« *enim curam rei suscipit*; e la legge
« seguente aggiunge: *nam fructuarius*
« *custodiam praestare debet;* finalmen-
« te, che questo punto di dritto è sta-
« to mantenuto dall'articolo 614+539
« del codice civile, rigetta (1). » I principî di questo arresto esprimono perfettamente i principî della materia, e ne risulta soprattutto per quel che riguarda i fatti e gli atti di possesso, che l'usufruttuario è il mandatario legale del proprietario, per esercitarli nel suo nome, e mantenerlo mediante ciò nei vantaggi della presunzione del dritto di proprietà che la legge annette al fatto del possesso.

È dunque evidente che quando l'erede rilascia un legato di usufrutto, mediante ciò egli stabilisce, nella persona del legatario, un mandatario per esercitare in suo nome il possesso civile

(1) Ved. al giornale delle udienze della corte di cassazione, tom. del 1815, p. 58.

che egli ritiene sulla proprietà del fondo.

2378. Se ora esaminiamo quel che avviene nella ipotesi inversa, vale a dire allorchè l'usufrutto non è rilasciato ritenendo la proprietà, ma è data per contro la proprietà ritenendo l'usufrutto, la legge romana vuole, e la corte di cassazione conformemente a questa legge ha giudicato con arresto del 28 giugno 1816 (1), che pel solo motivo di ritenzione d'usufrutto, colui che acquista la nuda proprietà, dev'essere considerato come aver ricevuto la tradizione o il rilascio del fondo, ed aver preso possesso nel medesimo modo dell'usufruttuario, per la ragione che egli si è costituito, intorno a ciò, il mandatario dell'acquirente. *Quisquis rem aliquam donando vel in dotem dando, vel vendendo, usumfructum ejus retinuerit; etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur, nec quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio: sed omnimodo idem sit in his causis usumfructum retinere quod tradere* (2).

2379. Da ultimo quantunque l'usufruttuario abbia veramente il possesso civile del suo usufrutto, perchè egli ne gode *pro suo;* e questo dritto sia per lui un immobile civilmente separato dal fondo, nulladimeno sì fatto possesso si considera come precario in quanto che si applica agl'interessi del proprietario in nome del quale l'usufruttuario ritiene il fondo, *nam et fructuarius et colonus et inquilinus sunt in praedio et tamen non possident* (3); e siccome egli è assimilato, su questo punto, all'affittajuolo, è necessario conchiuderne che il proprietario possiede la nuda proprietà pel fatto dell'usufruttuario, come possederebbe il pieno dominio mediante l'affittajuolo; *item qui solam proprietatem habet, possessor intelligendum est. Eum vero, qui tantum usumfructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit* (4). Non avvi certamente altra cosa più positiva che la disposizione di queste leggi romane dalle quali noi abbiamo attinto tutta la nostra dottrina in fatto di possesso.

Se dall'esposizione di questi principì che sono stati riconosciuti in tutti i tempi, passiamo a quelli che si trovano stabiliti nel codice civile, vedremo che essi sono identicamente gli stessi.

Vi ha quattro testi che si rapportano direttamente alla quistione. Essi sono gli articoli 578, 614, 2228 e 2236 + 503, agg., 539 2134 e 2142, che successivamente analizzeremo l'un dopo l'altro.

A termini dell'articolo 578 + 503, agg. l'usufruttuario ha il dritto di godere della cosa altrui, come il proprietario medesimo, ma *con l'obbligo di conservarne la sostanza;* è necessario che abbia il mandato di conservare; poichè l'obbligo gli è imposto come condizione del suo godimento; bisogna dunque che egli sia mandatario nell'esercizio degli atti di possesso, poichè sono altrettanti atti tendenti alla conservazione dei dritti del proprietario, per impedire le usurpazioni della sua proprietà.

2380. Ma l'articolo 614 + 539 è molto più positivo; esso è concepito: « Se durante l'usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, *l'usufruttuario è tenuto a denunziargli tali fatti;* e mancando a ciò, egli è responsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per i deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati ». Risulta ben evidentemente dalla dispo-

(1) Ved. il medesimo giornale, tom. del 1817, pag. 8.

(2) L. 28, cod. *de donationibus*, lib. 8, tit. 54.

(3) L, 6, § 2, ff. *de precario*, lib. 43, tit. 26.

(4) L. 15, § 1, *ff. qui satisdare cogantur*, lib 2, tit. 8.

sizione di questo articolo che il proprietario del fondo ha, durante l'usufrutto, il dritto d'intentare l'azione di turbato possesso; imperocchè altrimenti l'obbligazione che è imposta all'usufruttuario di dargli conoscenza della turbativa, non avrebbe più oggetto.

Senza dubbio l'usufruttuario potrebbe agire solo nell'azione di turbato possesso, e vi è tenuto, soprattutto se, a causa dell'assenza o dell'allontanamento del proprietario, non potesse denunziare a costui a tempo utile la turbativa; ma avvegnachè egli abbia qualità ad agire tanto nel nome quanto come mandatario del proprietario, pure la legge vuole che quest'ultimo sia avvertito, per intentare egli medesimo l'azione o per intervenire nella causa, perchè egli deve, per quanto è possibile, usare tutti quei mezzi che crede più acconci a combattere l'usurpazione.

2381. Secondo l'articolo 2228 + 2134, « Il possesso è la detenzione « di una cosa che si trova in nostro « potere o il godimento di un dritto « che esercitiamo noi stessi, o *per « mezzo di un altro che ritiene la co« sa o esercita il dritto in nome nostro.* ». È stabilito per principio, da questo articolo, che un possesso che ci appartiene può essere esercitato da un terzo, e che sempre è nostro comunque realmente noi medesimi non fossimo detentori della cosa.

L'articolo 2236+2142 aggiunge che « coloro che posseggono *in nome al« trui*, non possono mai prescrivere, « per qualunque decorso di tempo.

« Laonde il conduttore, il deposi« tario, *l'usufruttuario* e tutti gli al« tri che tengono precariamente la co« sa altrui, non possono prescriverla.» L'usufruttuario è dunque espressamente allogato, dalla legge, nella classe di coloro che posseggono *in nome altrui;* dunque egli possiede in nome del proprietario e per costui; dunque il possesso esercitato dall'usufruttuario appartiene civilmente al proprietario.

Sotto il rapporto del precario, questa legge assimila l'usufruttuario ad un semplice affittajuolo; dunque il proprietario possiede la nuda proprietà del suo fondo, mediante l'usufruttuario, come possiede il fondo in pieno dominio col mezzo dell'affittajuolo.

2382. L'usufruttuario può prescrivere l'usufrutto perchè godendone lo possiede; ma perchè non può prescrivere il fondo? perchè nol possiede. E perchè nol possiede? perchè il possesso, fintantochè si applica al fondo, appartiene al proprietario.

E però, allorchè l'articolo 23+127 del codice di procedura dice che le azioni possessorie non saranno ammessibili se non quando saranno state intentate nell'anno dalla turbativa da coloro che, dopo un anno almeno, ne erano in pacifico possesso *essi medesimi o mediante i loro*, lungi dal conchiuderne che alla cessazione dell'usufrutto, il proprietario sia ammessibile ad intentarle, bisogna dire, per contro, che esse gli appartengono necessariamente, poichè non cessa di averne il possesso mediante il fatto dell'usufruttuario (1).

2383. Avvegnachè il proprietario abbia, dal momento dell'estinzione dell'usufrutto, il dritto di rientrare nel godimento del suo fondo, nulladimeno non potrebbe negare all'usufruttuario od ai suoi eredi il tempo necessario per uscire dai luoghi, e nella citazione di abbandono deve loro concedere un termine conveniente; imperciocchè se, da un lato, non può esser tenuto a farli agire con tutta comodità; da un altro lato, costoro non possono essere obbligati ad uscir fuori in modo che potrebbe esser loro d'immenso danno; *igitur haec erunt a judice dispicienda: ut neque delicatus debitor, neque onerosus credi-*

(1) Ved. il n° 52 e seg. e 2106.

tor audiatur (2). Sì fatto termine non può essere determinato che secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi, avuto riguardo alla natura ed all'importanza degli oggetti a togliersi. Per la qual cosa dovrà accordarsi maggior tempo a colui che ha degli animali e foraggi a portar via da una casa necessaria alla coltivazione, che a quello che deve levare mobiglia. Dovrà essere maggiore per colui che deve consegnare una fabbrica fornita di mercanzie e provvisioni, che per quello che deve semplicemente sloggiare da una casa. Si dovrà avere maggiore riguardo per colui che deve sgombrare un luogo in tempo d'inverno, che per quello che è obbligato a far lo stesso in qualunque altra stagione. In caso di lite su questo punto, spetta ai giudici fissare con discrezione (1244+1197) il termine che credono necessario, scorso il quale il solo tribunale potrà permettere al proprietario di far cacciare fuori, mediante la forza pubblica, dalle abitazioni, tutti i mobili ed oggetti dell'usufruttuario o dei suoi eredi; e costoro non avendo più alcun dritto di godimento dall'estinzione dell'usufrutto, dovranno pagare il fitto dei luoghi che avranno dopo occupato.

Finalmente, se il fondo e le abitazioni che erano gravate di usufrutto, sono state date in fitto dall'usufruttuario, il proprietario rientrando nel godimento si troverà surrogato nel dritto di esigere il rimanente del fitto, dal giorno dell'estinzione dell'usufrutto, e sarà tenuto di lasciare l'affittajuolo nel godimento dei fondi e delle abitazioni della sua possessione, secondo le regole che abbiamo stabilito nel capitolo trenta di quest'opera.

(2) L. 25 in fin., ff. *de pignor. action.*, lib. 13, tit. 7; — idem l. 33, ff. *de usuris*, lib. 22, tit. 1; — l. 105, ff. *de solut.* lib. 46, tit. 3.

Sezione II.

Quali sono gli oggetti che l'usufruttuario od i suoi eredi possono portar via estinguendosi l'usufrutto?

2584. Stabiliamo qui come una regola generale la quale non soffre che un picciol numero di eccezioni che indicheremo più sotto, che tutti gli oggetti mobili provvenienti dall'usufruttuario, anche quelli destinati alla comodità e coltura dei fondi, possono essere portati via alla fine dell'usufrutto, allorchè non facciano parte del fondo che per una semplice destinazione di servizio, e senza esservi stati fisicamente incorporati.

I. L'usufruttuario od i suoi eredi, in primo luogo, possono togliere tutti i mobili ed oggetti mobiliari che egli aveva introdotto nelle abitazioni od edifizî, nel suo entrar in godimento, o che vi aveva recato o fatti fare dopo, pel suo uso; perchè sono di loro proprietà.

2585. II. Sì fatto toglimento non si applica soltanto agli utensili e provvisioni che servono immediatamente all'uso e comodità della persona; agl'istrumenti delle arti e mestieri; a quelli del maniscalco o del chiavajuolo, del tessitore o del merlettaio; alle macchine per filare; ai torchi per istamperia, ecc. ecc.: si applica eziandio a tutti gli oggetti mobili fatti dall'usufruttuario pel servizio e per la coltivazione del fondo: vale a dire agli oggetti medesimi che sarebbero immobili per destinazione se fossero stati posti nel fondo dal proprietario.

Bisogna, in fatti, por mente che se la legge dichiara immobili per destinazione gli oggetti mobili necessarî alla coltivazione di un fondo, ciò avviene solo quando questi oggetti vi sono stati posti dal proprietario medesimo (524+447); ora, è un prin-

cipio costante che una finzione, solo perchè deroga all' ordine naturale delle cose, non dee giammai estendersi oltre il caso pel quale è espressamente stabilita dalla legge; d' onde segue evidentemente che gli oggetti portati nel fondo dall' usufruttuario per servirgli sia come mezzo di coltivazione, sia come mezzo di prodotto, o per servire di decorazione e di abbellimento ai luoghi, in generale rimangono suoi, ed è permesso ai suoi eredi di portarli via dopo la sua morte.

E però gli eredi dell' usufruttuario avranno il dritto di riprendersi, alla fine del fitto (1), gli animali e le sementi date al conduttore del fondo; come ancora avranno il dritto di portar via, subito dopo la sua morte, gli utensili aratorî e gli animali che l' usufruttuario si avea procurati per coltivare la possessione che dal proprietario non ne era stata ben provveduta.

E però, supponendo che l' usufruttuario avesse trovato la colombaia senza piccioni, i suoi eredi potranno togliere quelli di cui si trovasse popolata per sua cura.

Possono togliere le statue, anche quelle che fossero state allogate in nicchie, dal loro autore, per la decorazione degli appartamenti della casa, quantunque sarebbero immobili se vi fossero state poste dal proprietario medesimo (525 + 448).

Possono togliere i torchi isolatamente costruiti, le caldaje, i lambicchi, le tini e botti che l' usufruttuario avesse recati o fatti fabbricare sul fondo per la sua coltivazione.

Possono togliere gli alveari posti nel fondo dall' usufruttuario, ed hanno dritto eziandio di attendere la stagione propizia per trasportarli altrove, senza che il proprietario possa loro negare questa dilazione la cui giustizia è inerente alla natura della cosa.

Gli eredi dell'usufruttuario possono portar via o demolire i molini o bagni su battelli fatti costruire dal loro autore sul canale o corso di acqua di cui aveva il godimento, poichè questi oggetti sono puramente mobili (531 + 456) senza far parte del fondo.

Bisognerà dire altrettanto d'un molino a vento costruito su pilastri di legno poggiati sul terreno per servirgli di base, senza alcuna frabbrica o sostegni di legname conficcati nel suolo. Un edifizio di questa natura, poggiato soltanto sulla superficie del terreno senz'essere identificato col fondo, dovrebb' essere assimilato ai molini su battelli che hanno la natura dei mobili, e per conseguenza deve rimanere a disposizione degli eredi dell' usufruttuario che lo avrà fatto costruire (2).

2386. III. Abbiamo detto che la regola la quale prescrive che gli eredi dell'usufruttuario possono togliere tutti gli oggetti mobili provvenienti dal loro autore, e che non fossero stati fisicamente incorporati al fondo, è suscettiva di eccezioni, che successivamente sporremo.

1° L' usufruttuario od i suoi eredi non possono ritenersi le chiavi della casa, perchè formano un oggetto che si rapporta così intimamente al godimento dell' edifizio come se ne fosse una parte materiale e fisicamente inerente. Non potranno alienare i pali della vigna, perchè il loro servizio comprende la manutenzione del fondo cui è tenuto l' usufruttuario.

2° Se l' usufruttuario nell' entrare in godimento non trovasse provveduto il fondo nè di paglia nè d'ingrassi, ed alla sua morte ne rimanesse una provvista, questa apparterrà certamente ai suoi eredi, perchè è il prodotto od il risultato delle raccolte precedenti; nulladimeno crediamo che non potreb-

(1) Ved. nel cap. 30, in fine, il n° 1231.

(2) Ved. Pothier, trattato della comunione, n° 34.

bero toglierla malgrado il proprietario, e che costui avrebbe il dritto di ritenersela mediante una giusta indennità. Così vuole la legge che si pratichi con l'affittajuolo che non ha trovato una sì fatta provvista al cominciare del suo fitto (1778+1624); ed è chiaro che avvi qui una perfetta identità di motivi.

3° Allorchè si tratta di una fabbrica la quale, al tempo in cui l'usufruttuario ne ha ottenuto il godimento, non era per nulla o malamente provveduta degli utensili e strumenti necessarî alla fabbricazione delle sue manifatture, e ne fosse d'altronde provvista allorchè cessa l'usufrutto, gli eredi dell'usufruttuario avranno certamente un'azione per farsi pagare l'eccedenza del valore di quelli che il loro autore aveva trovato nel fondo; ma non si dovrà loro per nulla accordare la facoltà di far rimanere nell'inazione la fabbrica, togliendo gli utensili e strumenti, perchè l'usufruttuario, e dopo di lui gli eredi, non possono giammai avere il dritto di cagionare il menomo danno al proprietario.

Sarebbe lo stesso, e per le medesime ragioni, degli strumenti ed utensili necessarî all'escavazione di una miniera gravata di usufrutto.

2587. Oltracciò, noi siamo di avviso, conformemente ai principî che abbiamo stabiliti trattando specialmente dell'usufrutto delle fabbriche, nel capitolo ventiquattro di quest'opera, che gli eredi dell'usufruttuario non potranno, malgrado il proprietario, togliere tutte le provvisioni ammassate dal loro autore, per servire al lavoro della fabbrica od all'escavazione della miniera, e che il proprietario potrà dimandare, mediante una giusta estimazione, l'intera consegna nel caso che la provvisione non fosse sufficiente, o almeno la consegna di tutto ciò che potrebb'essere necessario per non rimanere nell'inazione, supponendo che le provvisioni fossero più che sufficienti.

4° Se l'usufruttuario avesse stabilito uno stagno sul fondo gravato di usufrutto, o se avesse ridotto allo stato di pesca uno stagno che era già preesistente, i suoi eredi non potrebbero appropriarsi nè in tutto nè in parte dei pesci messivi dal loro autore, perchè vi è stata mutazione nella superficie del suolo, ed i pesci sono qui una specie di frutti sostituiti ad un'altra specie, e non raccolta al momento dell'estinzione dell'usufrutto.

Sezione III.

Quali sono gli oggetti che l'usufruttuario od i suoi eredi non possono togliere?

2588. Quel che abbiamo detto nella sezione precedente si applica alle cose mobili le quali quando sono poste nel fondo dal proprietario, si trovano immobilizzate per la sola destinazione del padre di famiglia, quantunque non sieno fisicamente incorporate all'immobile. Abbiamo fatto vedere che questa specie d'immobilizzazione non ha luogo allorchè l'usufruttuario, per rendere il suo godimento più vantaggioso, ha collocato le medesime cose sul fondo, sia come ornamento, sia come strumenti di coltivazione, sia come mezzo di prodotto: d'onde segue che dopo l'estinzione dell'usufrutto possono togliersi gli oggetti di questa natura, ed è una regola talmente generale che soffre pochissime eccezioni.

2589. Qui per contro diciamo che tutte le cose che sono state materialmente e fisicamente incorporate al fondo dall'usufruttuario, debbono rimanere intatte dopo l'estinzione dell'usufrutto; ed è una regola del pari talmente generale che soffre pochissime eccezioni.

Una cosa può essere fisicamente in-

corporata ad un fondo o per ripararlo, o per migliorarlo o per abbellirlo.

In primo luogo egli è ben evidente che tutto ciò che è stato incorporato al fondo per ripararlo, non può essere tolto: imperocchè o si tratta di riparazioni ordinarie, ed in questo caso l'usufruttuario non ha fatto altro che adempiere il suo dovere; o si tratta di una riparazione straordinaria, ed allora sarà dovuta agli eredi dell'usufruttuario un'indennità per le spese da lui fatte; ma in niun caso sarà loro permesso di demolire o deteriorare il fondo; poichè una simigliante pretensione è formalmente rigettata dalla legge (554, 555+479, 480), anche relativamente a colui che non era tenuto per alcun dovere alla conservazione della cosa.

Rimane dunque a sapersi quali sieno gli oggetti che, essendo stati incorporati al fondo, dall'usufruttuario per migliorarlo od abbellirlo, possano essere tolti dai suoi eredi; e precisamente a ciò si rapporta la seconda parte dell'articolo 559+484 del codice, concepito nei termini seguenti:

2590. « L'usufruttuario, dal suo « canto, non può alla fine dell'usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per i miglioramenti che pretendesse d'aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

« Può egli bensì, non che i suoi « eredi togliere gli specchi, quadri « ed altri ornati che vi avesse fatto « collocare, con obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero « stato. »

La regola generale è dunque che tutto ciò che è miglioramento, aggiunto fisicamente al fondo, dall'usufruttuario, deve rimanervi.

E non vi è altra eccezione se non quella che riguarda *gli specchi, i quadri ed altri ornati*; vale a dire che, secondo la disposizione del codice, i soli oggetti di puro abbellimento possono esser tolti dagli eredi dell'usufruttuario, come lo abbiamo già detto nel capitolo trentadue di quest'opera (1).

Pothier, nel suo trattato dell'assegnamento vedovile, n° 270, dice che « se « l'assegnataria ha messo ne'camini « della casa di cui ha il godimento, « de' cornicioni di marmo in luogo di « quelli di legno; se vi ha messo nuove intelate, tappezzerie, cortine, « ecc., si deve permettere all'erede dell'assegnataria di distaccare e togliere tutte queste cose, ristabilendo « il tutto nell'antico stato, eccetto se « il proprietario volesse pagarne il valore. » Sì fatta decisione non ci sembra più ammessibile oggidì; imperocchè, quantunque tutti gli oggetti testè descritti, concorrano ad abbellire un appartamento, nulladimeno non può negarsi che sieno oggetti di puro ornamento, come gli specchi od i quadri: la destinazione de'cornicioni non è di ornare, ma per servire, come parte integrante, all'uso dei cammini. Gl'intavolati sono ancora parte integrante del luogo ove sono posti se la loro funzione non è similmente quella di servire come puro ornamento, ma come compimento della costruzione: e quand'anche gl'intavolati sostituiti sieno migliori e più ben fatti di quelli che esistevano prima, da ciò non dee incontrastabilmente risultarne che essi sono oggetti di puro abbellimento, altrimenti bisognerebbe dire che tutte le volte che una cosa si costruisce migliore, si lavora per ornarla.

Concludiamo dunque che tutti questi oggetti ed altri di simigliante natura, appartengono alla classe dei miglioramenti che rimangono a profitto del proprietario, e questa conseguenza risulta eziandio dalla decisione di Pothier, il quale vuole che il proprietario possa ritenerli pagandone il prez-

(1) Ved. il n° 1442.

so, il che suppone che sieno oggetti di miglioramento che fanno parte del fondo, altrimenti gli eredi dell' usufruttuario avrebbero il dritto di toglierli malgrado il padrone della casa.

2591. E però gli eredi dell'usufruttuario non possono togliere alcun albero, demolire gli edifizi od abbattere i muri di chiusura fatti dal loro autore sul fondo.

Non potranno similmente togliere i torchi e le caldaje fabbricate nei muri con gesso o calce: sì fatti oggetti ed altri costruiti nel medesimo modo, debbono rimanere uniti al fondo, perchè, divenendo immobili per aderenza quando li ha collocati il proprietario, sono immobili del pari per miglioramento quando li ha fatto costruire l'usufruttuario; perchè essendo materialmente incorporati all'edifizio, ne fanno parte, e sono interamente estranei alla classe degli oggetti d'ornamento che soli possono essere tolti secondo la disposizione del nostro codice.

Non potranno togliere nè demolire i molini ad acqua ed i bagni costruiti su pilastri, o che fossero costruiti in modo da formar un sol tutto con la casa, nè i molini a vento poggiati su fabbriche o su pali conficcati nel terreno. Tutti questi oggetti ed altri simili costruiti nel medesimo modo, essendo immobili, come incorporati al fondo (531+456), non possono appartenere se non alla classe dei miglioramenti fondiari che debbono rimanere al proprietario, senza alcuna indennità verso l' usufruttuario od i suoi eredi.

2592. Secondo la decisione del dritto romano, l' inquilino il quale ha posto una porta od un' altra cosa per l'uso dell' edifizio, può toglierle nel termine del suo fitto, *si inquilinus ostium vel quaedam alia aedificio adjecerit, quae actio locum habeat? Et est verius quod Labeo scripsit; competere ex conducto actionem, ut ei tollere liceat* (1). E giusto accordargli l' azione *ex conducto*, perchè il proprietario era obbligato di mettere il fondo in buono stato di riparazioni locative prima d' introdurre l' inquilino. Ma l' usufruttuario, che era già, come lo è oggidì, obbligato di prender le cose nello stato in cui si trovavano, e di farvi tutte le riparazioni ordinarie che sono necessarie al loro uso, non ha giammai avuto il dritto di togliere, malgrado il proprietario, gli oggetti che avea incorporati al fondo per un servizio utile: non gli è stato giammai permesso di distaccarli o toglierli: poteva soltanto portar via i materiali che egli medesimo vi aveva posti, quando la demolizione ne era accidentalmente sopravvenuta, o fatta dal proprietario; *sed, si quid inaedificaverit, postea eum neque tollere hoc, neque refigere posse. Refixa plane posse vindicare* (2). A più forte ragione sì fatta dottrina dev'essere oggidì seguita, perchè troviamo nel codice una disposizione formale, dalla quale risulta che l'usufruttuario può portar via le cose di puro ornamento, purchè possano togliersi senza fratturarle.

(1) L. 19, § 4, ff. *locati*, lib. 19, tit. 2.
(2) L. 15, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1

CAPITOLO LI.

DEL CONTO CHE DEV' ESSER FATTO TRA L' USUFRUTTUARIO OD I SUOI EREDI ALLORCHÈ IL PROPRIETARIO RIENTRA NEL PIENO GODIMENTO DEL SUO FONDO.

2593. Qui ci occuperemo del conto che deve aver luogo alla fine dell' usufrutto ordinario. Quello che dev' esser reso, allo scioglimento del matrimonio tra il conjuge sopravvivente e gli eredi del premorto, formerà l' obbietto del capitolo seguente. Le regole secondo le quali debbon esser fatti, non essendo per nulla le stesse, abbiamo creduto più conveniente trattar dell'uno e dell' altro separatamente.

L' usufruttuario è necessariamente obbligato a render conto, poichè deve restituire; e se l' usufrutto si estingue alla sua morte, sì fatta obbligazione passa agli eredi che lo rappresentano, come ogni altro debito della successione.

Il conto a rendersi dall'usufruttuario e dai suoi eredi deve abbracciare quattro oggetti principali i quali sono:

Lo stato degl' immobili di cui ha avuto il godimento;

La restituzione del valore o in natura o in denaro, delle cose fungibili che aveva ricevute;

La restituzione dei mobili non fungibili che gli erano stati rilasciati;

La restituzione dei titoli di credito ed il rimborso dei capitali che gli fossero stati pagati.

Sezione I.

Del conto che si deve rendere circa lo stato degl' immobili che sono stati gravati di usufrutto.

2594. Secondo l'articolo 600+525, agg. del codice civile, l' usufruttuario deve ricevere le cose nello stato in cui si trovano, ma è autorizzato ad entrar in godimento solo dopo aver fatto fare un inventario dei mobili, ed uno stato degl' immobili.

Sì fatta disposizione delle legge dà luogo a due quistioni: l' una tendente a sapere quale sarebbe la conseguenza dell' omissione di sì fatto stato preliminare dei fondi; l' altra qual è precisamente l' uso che dee farsi di questo titolo, allorchè il proprietario rientra nel godimento.

In primo luogo l' usufruttuario che è entrato in godimento senza aver fatto fare uno stato degl' immobili, ha senza dubbio commessa una colpa; poichè non ha adempiuto ad un dovere che gli era formalmente prescritto dalla legge; e non cessa d'esserne colpevole, quand' anche il proprietario per nulla si fosse querelato di una sì fatta infrazione; imperciocchè, comunque costui avrebbe potuto dimandare l' adempimento di questo dovere, nondimeno la legge non gli ha imposta l'obbligazione di farlo eseguire.

La pena che è la conseguenza naturale di questa colpa, si è che l' usufruttuario dev' essere, di pieno dritto, reputato aver ricevuto i fondi in buono stato di riparazione. Si deve presumere che non vi ha veduto deteriorazioni, e che per conseguenza non ve ne erano, poichè non ha voluto farne la riconoscenza. Ma sì fatta disposizione non è tale che l' usufruttuario od i suoi eredi sieno inammessibili a produrre la prova contraria, poichè

non vi è alcuna disposizione tra le nostre leggi che loro denega sì fatta azione (1352+1306).

2393. L'uso dell'atto dello stato in cui si trovano i fondi al cominciar dell'usufrutto, è indicato dai motivi per i quali è prescritta questa misura. L'usufruttuario deve godere da buon padre di famiglia: deve astenersi da ogni deteriorazione: deve manutenere e riparare: ecco perchè la legge gl'impone l'obbligazione di riconoscere da prima lo stato delle cose che gli sono consegnate, affinchè chiamandolo un giorno a render conto, si possa dimostrare se realmente ha adempiuto ai suoi doveri, o se per l'opposto vi fosse luogo ad una dimanda di danni-interessi contro di lui.

Sì fatto stato deve dunque servire per regolare gl'interessi delle parti, sull'esecuzione della restituzione dei medesimi oggetti alla fine dell'usufrutto. Stabilitosi qual era lo stato degl'immobili, al tempo in cui l'usufruttuario ha ottenuto il godimento, a questo primo dato fa mestieri principalmente attenersi per estimare i dritti e le obbligazioni dei suoi eredi circa le riparazioni che si trovano fatte od omesse nei fondi, o le deteriorazioni da cui si trovano affetti.

È uopo ben osservare, in fatti, che il solo aspetto di ruina in cui si trovasse un immobile alla fine dell'usufrutto, non sarebbe sufficiente a motivare una condanna di danni-interessi a pro del proprietario: e che gli eredi dell'usufruttuario, dimostrando che questo stato di deteriorazioni era già lo stesso all'entrar in godimento del loro autore, dovrebbero essere assoluti da ogni dimanda su questo proposito, perchè, mediante sì fatta prova, sarebbe sufficientemente dimostrato che le attuali deteriorazioni non sono state causate dall'usufruttuario.

2396. Abbiamo detto che gli eredi dell'usufruttuario dovrebbero essere assoluti, provando che lo stato di deteriorazione del fondo *era già lo stesso* al cominciamento dell'usufrutto; imperocchè se fosse stato aumentato in seguito, sarebbe possibile che dovessero essere risponsabili delle più grandi deteriorazioni avvenute durante il godimento del loro autore.

2397. Quanto alle specie di deteriorazioni che possono risultare da un'amministrazione viziosa, come dalla negligenza alla conservazione dei boschi, o da una cattiva cultura dei fondi rurali, non solo bisogna attenersi allo stato primitivo di questi fondi, ma eziandio e soprattutto alla regola la quale vuole che l'usufruttuario goda da buon padre di famiglia.

Ma per uscire da tutto ciò che d'indeterminato può riscontrarsi in queste osservazioni generali, e giugnere, per quanto è possibile, a soluzioni precise su questa importante materia, è uopo che discendiamo al ragguaglio dei diversi generi di cause che possono servire di fondamento, sia alle dimande di regresso che potrebbero formare gli eredi dell'usufruttuario, sia alle azioni di danni-interessi che il proprietario potrebbe per l'opposto intentare contro di essi.

2398. I. Allorchè all'epoca dell'apertura dell'usufrutto, i fondi erano deteriorati in tal modo che, per rimetterli in buono stato, eravi bisogno fare delle riparazioni straordinarie che l'usufruttuario ha fatte eseguire, i suoi eredi hanno dritto a dimandare al proprietario il rimborso delle spese che hanno costato o dovuto ragionevolmente costare.

È lo stesso allorchè trattasi di riparazioni straordinarie la cui causa è avvenuta durante il godimento dell'usufruttuario, però se questa causa non è imputabile nè al suo fatto, nè a quello dei suoi, nè alla sua negligenza.

In tutti questi casi, l'usufruttuario che ha fatto eseguire le riparazioni

straordinarie ha, pel rimborso delle sue spese alla fine dell'usufrutto, l'azione *negotiorum gestorum* contro il proprietario, il quale avrebbe dovuto far eseguire i medesimi lavori, se non vi si fosse provveduto per lui: azione che trasmette ai suoi eredi, come tutte le altre che appartengono alla sua successione.

2599. II. Allorchè alla fine dell'usufrutto, si trovano sul fondo piantagioni o costruzioni che non vi erano prima, e queste opere son tali che appartengono alla classe dei miglioramenti, secondo quel che abbiamo detto al capitolo trentadue, esse non possono dar luogo ad alcun regresso da parte degli eredi dell' usufruttuario, poichè così vuole la legge (599+524, agg.)

2600. III. Allorchè al tempo in cui l' usufruttuario è entrato in godimento, si è riconosciuto che il fondo era già deteriorato, e che i lavori necessarî per ripararlo appartenevano alla classe delle riparazioni ordinarie, che gravitano sull' usufruttuario quando la loro causa ha luogo durante il suo godimento; se le cose sono ancora nel medesimo stato alla fine dell' usufrutto, il proprietario non ha alcun'azione per i danni-interessi a causa dell' omissione di queste riparazioni, perchè la legge imponendo all' usufruttuario l' obbligo di conservare e manutenere quel che riceve, non si dee affatto obbligarlo a fare al di là di ciò, per arricchire il padrone del fondo (1).

Se per contro lo stato delle cose non era più lo stesso alla fine dell' usufrutto, se le deteriorazioni si fossero aumentate, il loro accrescimento sarà a carico degli eredi dell' usufruttuario.

Oltracciò, se la mancanza delle riparazioni ordinarie la cui causa esisteva già al tempo dell' entrar in godimento dell' usufruttuario, fosse divenuta a sua volta la causa di un accrescimento di deteriorazioni che richiedessero delle riparazioni straordinarie, gli eredi dell' usufruttuario saranno tenuti anche di queste, perchè il loro autore non ha agito da buon padre di famiglia il quale ripara tosto ogni minima ruina per prevenirne una più grande (605 + 530).

Nulladimeno allorchè si tratta di riparazioni ordinarie eseguite dall' usufruttuario, sia che la causa era preesistente, sia che fosse sopravvenuta posteriormente al suo entrar in possesso, noi siamo di avviso che debbasi decidere indistintamente che non gli è dovuta alcuna indennità si per le une come per le altre, perchè avendo egli medesimo, e mediante il proprio fatto, riconosciuta la necessità di farle, da se medesimo se ne ha imposta la obbligazione; e che dopo aver estimato che vi dovea provvedere per allontanare da sè ogni risponsabilità su maggiori deteriorazioni cui la loro omissione avrebbe potuto dar luogo, non ha più dritto a ritrattare una sentenza da lui medesimo pronunziata (2).

2601. IV. Per quel che riguarda tutti gli oggetti che sono periti o che sono stati distrutti, e che debbono esser suppliti mercè le cure di un buon padre di famiglia, l' usufruttuario non può, senza dar la facoltà a promuovergli contro un' azione per i danni-interessi, restituire il fondo in uno stato di valore minore di quello in cui era al tempo del suo entrar in godimento, poichè altrimenti vi sarebbe mancanza di manutenzione da sua parte.

E però, supponendo che la vigna di cui ha avuto l' usufrutto non mancava di alcun ceppo al suo entrar in godimento, egli è obbligato a consegnarla nello stesso stato alla fine del suo usufrutto.

E però, supponendo che l'usufrutto

(1) Ved. il n° 1658 e seg.

(2) Ved. il n° 1664.

sia stato stabilito su di un giardino pieno di alberi fruttiferi; e che parecchi di quest' alberi in più o meno quantità sieno morti o sieno stati abbattuti dal vento, l' usufruttuario è tenuto a piantarvene degli altri, per rilasciare il giardino, alla fine del suo usufrutto, nel medesimo stato in cui era quando ne ha ottenuto il godimento.

E però, a dirla breve, l' usufruttuario non potrebbe impunemente far la consegna d'una fabbrica le cui ruote, i mantici, i mulinelli, ecc., ecc.; quella di una casa i cui pavimenti, le intelate, le bussole e gli altri oggetti di riparazione ordinaria, fossero spezzati od usati in modo a non poter più adempiere convenientemente il loro uffizio.

2602. V. Risulta dall'insieme delle osservazioni che precedono, che l'usufruttuario può trovarsi in una posizione tale, che sia necessariamente obbligato a consegnare la cosa in uno stato assai migliore di quello in cui era quando l' ha ricevuta, perchè riparandone successivamente le diverse parti a misura del loro bisogno, e sostituendo oggetti nuovi in luogo e vece di quelli che non erano più adatti, può avvenire che una fabbrica, od una casa, od un edifizio qualunque, sieno stati successivamenti riparati, ed in sì fatto modo alla fine dell' usufrutto si trovano d'assai migliorati. È sufficiente che questi diversi oggetti, materialmente esistenti al suo entrar in godimento, erano ancora buoni ad usarsi, perchè ricevendoli quali erano, ha dovuto sostituirne altri e rimpiazzare, con materiali nuovi, quelli che vi ha trovato; di tal che, sotto questo punto di veduta, egli potrebb' essere giustamente condannato per non aver migliorato lo stato dei luoghi.

2603. Ma può avvenire altresì e reciprocamente che alla consegna dei fondi gravati di usufrutto, il loro stato, quanto alle cose che appartengono alla classe delle riparazioni di manutenzione, sia più o meno deteriorato in paragone di quello in cui era al cominciamento dell' usufrutto, e che nulladimeno intorno a ciò l' usufruttuario non sia tenuto ad alcuna obbligazione.

Se, in fatti, gli oggetti che erano nuovi al tempo dell' entrar in godimento dell' usufruttuario, non hanno sofferta alcuna deteriorazione per sua colpa, se sieno stati alterati per un uso non abusivo, e d' altronde sieno ancora in uno stato di servizio conveniente, l' usufruttuario od i suoi eredi sono ammessibili a farne la consegna nello stato in cui si trovano alla fine dell' usufrutto, senza esser tenuti ad alcun' altra cosa. Il buon padre di famiglia non demolisce per avere il piacere di ricostruire; per contro, egli usa delle cose, e le conserva fino a che sieno pervenute al termine in cui cessano di adempiere convenevolmente alle loro funzioni: solo quando sono giunti a questo termine, solo quando non potendone più usare vantaggiosamente o con sicurezza della sua casa o della sua fabbrica, egli ne intraprende la riparazione. L' usufruttuario può dunque fare lo stesso, poichè la regola principale che egli deve seguire è quella di godere da buon padre di famiglia: perciò in fatto di mobili, l' usufruttuario non è affatto obbligato a consegnarli nel medesimo stato di bontà e valore in cui erano al principio, poichè egli è tenuto soltanto a non consegnarli deteriorati per sua colpa.

2604. Avvi dunque una notevole differenza tra le obbligazioni dell' usufruttuario circa la consegna che deve aver luogo alla fine dell'usufrutto, e quelle di un affittajuolo il quale, obbligandosi delle riparazioni straordinarie che sono le riparazioni usufruttuarie, ha promesso di restituire, alla fine del suo fitto, le cose nel medesimo stato di bontà e valore in cui esse erano quando le ha ricevute.

Allorchè un affittajuolo ha sottoscritto una simigliante clausola, e giugne il termine del suo fitto, è uopo verificare lo stato degli oggetti che rientrano nella classe delle riparazioni di cui si è obbligato, e paragonando il loro valore attuale con quello che avevano al principiare del suo fitto, è tenuto a pagare la diminuzione di valore che hanno ricevuto durante il suo godimento, senza punto fermarsi alla quistione di sapere se attualmente sieno o pur no in buono stato di servizio; di tal che supponendo che le mole di un molino, i molinelli, i mantici di una fabbrica qualunque, sieno stati fatti nuovi allorchè ha cominciato il fitto, e sieno per metà consumati alla sua estinzione, l'affittajuolo è obbligato a pagare la metà della somma che si è spesa per comperarli; come ancora è tenuto al pagamento del quarto di sì fatta somma, se questi medesimi oggetti nel principio del suo fitto erano pervenuti alla metà della loro durata, ed alla fine fossero estimati usati per tre quarti.

Ma se l'affittajuolo è obbligato a sopportare il peso di sì fatta diminuzione di valore; se la considerazione che gli oggetti che egli lascia al termine del suo fitto sono ancora di un buon servizio, non è sufficiente per disobbligarlo, ciò è precisamente per la ragione che egli medesimo si era obbligato a restituire le cose nello stesso stato in cui le aveva ricevuto; il che trae seco, per via di conseguenza, l'obbligazione di pagare la diminuzione di valore di cui esse si trovano affette: ora l'usufruttuario non si ha imposta alcuna obbligazione di simil fatta; non ha promesso, al suo entrar in godimento, di rimettere, al termine del suo usufrutto le cose nel medesimo stato; dunque egli non deve nulla per la loro diminuzione di valore. Egli si è obbligato soltanto a godere da buon padre di famiglia; non è tenuto per nulla delle deteriorazioni causate dal tempo, e neppure di quelle avvenute a causa del servizio della cosa adoperata nell' uso al quale era destinata. Se gli oggetti che ha ricevuto e che fanno parte dell' immobile, sono esistenti, se non sono stati punto deteriorati per sua colpa, e se sono ancora d' un buon uso, il proprietario è obbligato a riceverli nello stato in cui si trovano e di contentarsene, perchè egli da buon padre di famiglia li avrebbe conservati nello stesso modo, e sarebbero nel medesimo stato se non fossero stati gravati di usufrutto.

Il fittajuolo medesimo allorchè si è sottoposto alle obbligazioni legali che sono inerenti al fitto, vale a dire allorchè non si è espressamente obbligato a restituire le cose nel medesimo stato di bontà e valore, non è tenuto a nulla per ciò che si è distrutto o deteriorato per vetustà o forza maggiore (1730+1576).

2605. VI. Quand'anche gli oggetti la cui riparazione appartiene alla classe di quelle ordinarie, sieno ancora di un buon uso, e non debbano essere immediatamente rimpiazzati alla fine dell' usufrutto; nulladimeno, se sono stati deteriorati in modo che la loro durata naturale si fosse abbreviata per colpa o negligenza dell' usufruttuario, i suoi eredi sono tenuti ai danni-interessi fino alla concorrenza della diminuzione di valore avvenuta per colpa del loro autore.

2606. VII. Allorchè le parti interessate non sono di accordo se una cosa sia giunta o pur no ad un tal punto di vetustà, che non possa più convenientemente adempiere le sue funzioni; allorchè, da un lato, il proprietario sostiene che essa dev' essere immediatamente rifatta, e che in conseguenza la riparazione deve farsi interamente a spese dell' usufruttuario o dei suoi eredi; e costoro, da un altro lato, sostengano per contro che l'oggetto di cui si tratta è tuttavia nello sta-

to di servire indefinitamente, o durante un più o meno lungo tempo, ma sufficientemente buono per essere ammessibile a consegnarsi, e dal proprietario riceversi nello stato in cui si trova, liberandoli da qualunque obbligazione; sì fatta quistione da prima dev' esser sottoposta all' esame di periti, che ne faranno un rapporto particolarizzato, dopo aver osservata la cosa; ponendo mente però che i pareri di costoro non sono qui i soli elementi che debbono servire di base alla decisione del tribunale; poichè l' equità vuole che i giudici abbiano ancora riguardo sia alla durata più o meno lunga dell' usufrutto, sia alla maniera di agire dell' usufruttuario.

Primieramente deesi essere più severo verso gli eredi dell' usufruttuario che ha malamente amministrato o trascurato di riparare il fondo, che verso di coloro che succedono ad un saggio ed economico amministratore, perchè la deteriorazione essendo, con più o meno probabilità, imputabile alla cattiva amministrazione del primo, è giusto di far gravare ancora più rigorosamente su lui l' obbligazione di riparare immediatamente un oggetto la cui durata di servizio e più o meno incerta.

La lunghezza del tempo durante il quale ha luogo l' usufrutto, deve altresì aversi in considerazione nella decisione di questa specie di liti; imperciocchè se, da una parte, sarebbe ingiusto che un proprietario, dopo una lunga privazione del suo fondo, dovesse spendervi moltissimo per ripararlo immediatamente al suo rientrar in godimento; è chiaro, da un' altra parte, che se l' usufrutto fosse durato sì poco tempo che l' usufruttuario non avesse potuto adottare un sistema regolare di amministrazione; se avesse percepito pochissimi emolumenti nel suo godimento, sarebbe eziandio contrario all' equità esigere da lui la riparazione di cose che per nulla gli sono state di giovamento.

2607. VIII. In tutto ciò che dipende da una buona amministrazione, lo stato primitivo dei luoghi non è l'unica nè la principale cosa a consultarsi per sapere se l' usufruttuario ha adempiuto ai suoi doveri; perchè essendo obbligato a godere da buon padre di famiglia, bisogna soprattutto consultare l'uso dei proprietari chè amministrano saggiamente i loro affari, per conoscere se realmente ha soddisfatto ai suoi obblighi.

E però, supponendo che al suo entrar in godimento, abbia trovato i fondi in un cattivo stato di coltura; supponendo che abbia rinvenuto nella foresta, o nella porzione della foresta sottoposta al suo godimento, alberi danneggiati dal bestiame che vi si è fatto entrare, egli non è affatto autorizzato a trascurare la coltura dei fondi, nè la conservazione degli alberi, per renderli in cattivo stato alla fine del suo usufrutto, sotto colore che così li avea ricevuto allorchè gliene è stato fatto il rilascio. Gli si opporrebbe con ragione che se il proprietario al quale è succeduto poteva impunemente abusarne, si è perchè non recava pregiudizio che a se stesso malamente amministrando cose di cui non dovea render conto ad alcuno; che non è punto lo stesso di un amministratore che deve render conto, come l'usufruttuario; che stabilendo per costui la regola dei suoi doveri, la legge vuole che egli goda non come un dissipatore, ma come un buon padre di famiglia, poichè richiede da lui un fedejussore (601+526) per la garentia di sì fatta obbligazione.

2608. IX. Allorchè avvi delle riparazioni a farsi, e sieno a carico degli eredi dell' usufruttuario, il proprietario che vuol esercitare un' azione contro di essi deve, secondo quel che dice Pothier (1), nella citazione

(1) Trattato dell'assegnamento vedovile, n°279.

dare uno stato di tutte queste riparazioni. Se gli eredi convengono che debbano farsi, il giudice li condannerà ad eseguirle: se ne dissentiscono, egli ordinerà una perizia, e li condannerà a fare le riparazioni indicate nel rapporto. Se non volessero ubbidire a questa prima sentenza, il proprietario, può ottenerne una seconda, con la quale il giudice lo autorizzi a farle egli medesimo, condannando gli eredi a pagar la somma che verrà spesa.

Si deve procedere nello stesso modo allorchè si tratta di danni-interessi dovuti in conseguenza della cattiva amministrazione dell'usufruttuario; vale a dire che bisogna altresì che il proprietario indichi le cause nella sua istanza, ne determini il valore mediante perizia, e dimandi la riconoscenza dei luoghi e degli oggetti danneggiati, in caso di opposizione da parte degli eredi dell' usufruttuario.

2609. X. I danni-interessi di cui l' usufruttuario ha potuto rendersi debitore, non si limitano soltanto agli oggetti da lui danneggiati o malamente manutenuti; si estendono eziandio alle cose, od al valore delle cose che ha distrutto o fatto distruggere per sua colpa: come per esempio, se ha lasciato commettere delle usurpazioni sul fondo; se, per non aver usato delle servitù discontinue, le ha fatto prescrivere. Se l'assegnataria, dice Pothier (1), vale a dire, se l'usufruttuario ha fatto perdere il possesso di un fondo dipendente da una tenuta di cui aveva il godimento, per mancanza d'essersi opposto al vicino che ne ha usurpato il possesso, e di aver avvertito a tempo utile il proprietario il quale, non avendone avuta conoscenza, non ha potuto formare nell' anno la querela per conservarne il possesso, gli eredi dell' usufruttuario sono tenuti ai danni-interessi che il proprietario soffre per la perdita del possesso di questo fondo, a patto però di cedere loro le sue azioni al petitorio, affinchè potessero, se lo credono acconcio, promuoverle a loro vantaggio e rischio contro l'usurpatore. Gli eredi dell'usufruttuario potranno opporsi a questa dimanda di danni-interessi quante volte provassero che il fondo di cui il vicino si è posto in possesso gli apparteneva, e che era stato usurpato a suo danno. Rimane però alla prudenza del giudice lo ammetterli a sì fatta prova, alla quale li dichiarerà inammessibili allorchè non allegheranno qualche cosa di certo.

(1) *Loco citato*, n° 281.

2610. XI. Avvi ancora altri oggetti rispetto ai quali è necessario esaminare particolarmente su quale base deve poggiare il conto a farsi tra il proprietario e gli eredi dell' usufruttuario: questi sono gli oggetti accessorî del fondo; gli utensili e strumenti delle fabbriche; gli strumenti e mobili aratorî destinati alla coltura dei fondi che fossero stati gravati di usufrutto.

Abbiamo già stabilito nei capitoli 25 e 26 che gli strumenti e gli utensili destinati dal proprietario al servizio di una fabbrica, cadono in godimento dell' usufruttuario, come la fabbrica medesima; che è lo stesso degli strumenti aratorî e degli animali destinati alla coltura della possessione della quale è stato legato l' usufrutto; che l' usufruttuario deve mantenerli nello stato in cui si trovavano al suo entrar in godimento, e che sostituendo, in questi diversi generi, un istrumento ad un altro, o un animale ad un altro, a misura che cessano di esser atti al servizio, non fa altro che una riparazione immobiliare nel fondo.

Ma se gli animali o gli strumenti di cui l' usufruttuario ha successivamente provveduto il fondo, in luogo e vece di quelli che vi ha trovato, sono di un valore maggiore di questi, potrà esigere, alla fine dell' usufrut-

o, un'indennità equivalente alla differenza di valore?

Per sostenere la negativa, può farsi il seguente dilemma: O la surrogazione fatta dall'usufruttuario dev'essere classificata tra i miglioramenti, o deesi considerarla come una riparazione usufruttuaria.

Se è un miglioramento, il testo del codice vieta formalmente darsi per quest'obbietto alcuna indennità all'usufruttuario (599+524, agg.).

Se è una semplice riparazione, ciò costituirà il soddisfacimento di un debito cui era tenuto l'usufruttuario, il quale avendo adempiuto il suo dovere, non ha su ciò nulla a ripetere.

Ma fa mestieri osservare, per quel che riguarda i miglioramenti, che la disposizione del codice su questo punto, è applicabile soltanto alle riedificazioni ed ai miglioramenti volontariamente fatti dall'usufruttuario, rispetto ai quali può presumersi che egli abbia agito *animo donandi*, od almeno unicamente perchè così ha voluto, e non costretto dal bisogno della cosa; che sì fatta presunzione non può aver luogo qui, poichè si tratta di una ricostruzione forzata, relativamente all'obbligazione cui è tenuto l'usufruttuario, quanto alla manutenzione ed al servizio del fondo: che del resto avvi miglioramento propriamente detto, come lo abbiamo fatto vedere altrove (1), solo quando si crea, o quando si aggiunge una cosa che non esisteva, e non quando semplicemente si sostituisce una cosa migliore in luogo e vece di un'altra preesistente; in conseguenza deesi primieramente rigettare nella presente quistione quel che il codice dice intorno ai miglioramenti.

Bisogna dunque rimontare al vero punto della quistione, e dire che la surrogazione di un oggetto ad un altro, di un animale ad un altro animale, o di uno strumento di fabbrica ad un altro strumento, è, relativamente al tutto, una riparazione di manutenzione che si fa nell'immobile. Ma sì fatta riparazione non è, sotto il rapporto dei doveri dell'usufruttuario, di una natura perfettamente identica a quella che ha luogo per la riedificazione materiale di una parte di un edifizio cadente. Suppongasi, in fatti, che all'estinzione dell'usufrutto un pavimento trovasi in uno stato tale che sia necessario doverlo rifare: l'usufruttuario sarà condannato a farlo nuovo, senza aver riguardo alcuno alla plusvalenza che avrà su quello che esisteva prima. Suppongasi per contro che alla fine dell'usufrutto il fondo si trova privo degli accessorî che vi erano nel tempo dell'immissione in possesso dell'usufruttuario, è uopo procurarne altri, e l'usufruttuario sarà condannato a fare questa riparazione: ma qui è necessario consultare lo stato degli accessorî, fatto al cominciare dell'usufrutto, per conoscerne il valore, e l'usufruttuario non sarà punto tenuto spendere una somma maggiore, perchè, relativamente a questo capo di restituzione, si tratta di oggetti la cui varietà è indefinita; di oggetti i cui valori particolari fan sì che l'uno non possa, con giustizia, esser preso, rilasciato, o richiesto per l'altro. In breve, non bisogna perdere di vista i principî che abbiamo stabiliti su questa materia al capitolo ventisei; vale a dire che gli oggetti accessorî di cui parliamo debbono essere specialmente estimati allorchè ha luogo l'usufrutto, per porli a carico dell'usufruttuario, o piuttosto come dovendo rimanere a carico di lui nell'estensione del loro valore soltanto; che il fine di questa estimazione non solo è nell'interesse dell'usufruttuario per non obbligarlo a restituire di più, ma anche nell'interesse del

(1) Vid. il n° 1437.

proprietario per non forzarlo a ricevere meno di quello che esisteva nel principio; che in conseguenza l'usufruttuario, restituendo l'equivalente di quello che ha ricevuto, adempie sufficientemente all' obbligazione che la legge gli ha imposta di conservare la cosa nell'interesse del proprietario. Per sì fatto motivo il gravato di fedecommesso, che si trova in una posizione simile a quella in cui supponiamo l'usufruttuario, è soltanto tenuto a far estimare gli animali e gli utensili necessarî alla coltivazione del fondo sostituito, per renderne un eguale valore alla restituzione del fedecommesso (1064+1020); d'onde risulta che gli si deve il pagamento dell' aumento di valore, nel caso che ve ne fosse, e che dev'esser lo stesso rispetto all' usufruttuario, poichè vi ha parità di ragione per decidere nello stesso modo.

La prova che desumiamo da questo paragone è tanto più giusta, atteso che l' apertura della sostituzione fedecommessaria operando la risoluzione del dritto di proprietà del gravato, ne risulta, che verificandosi sì fatta risoluzione, il gravato ricade in una condizione del tutto simile a quella di un usufruttuario ordinario; per la qual cosa le regole stabilite per l'uno, intorno agli oggetti di restituzione di cui abbiamo parlato qui, sono precisamente applicabili all' altro.

Siamo dunque di avviso che alla fine dell' usufrutto si deve all' usufruttuario, od ai suoi eredi, l' aumento di valore che si trova negli strumenti aratorî destinati alla coltura della possessione, o negli utensili e strumenti della fabbrica di cui ha avuto il godimento, e così degli altri accessorî della medesima natura: come, nel caso contrario, l' usufruttuario od i suoi eredi debbono restituire la diminuzione di valore.

2611. Abbiamo detto *e così degli altri accessorî della medesima natura:* imperciocchè, trattandosi dei colombi di una colombaja, dei conigli di una conigliera, o dei pesci di una peschiera, che sono reputati immobili per accessione (524+447), l'usufruttuario non avrà dritto a dimandare il pagamento dell' aumento di valore di questi oggetti, all' estinzione del suo godimento, perchè la moltiplicità degli animali che potrebbe rinvenirsi in questo tempo nella colombaja, conigliera e peschiera, non sarebbe altro che il prodotto della medesima cosa, e questa eccedenza di valore potrebbe solo paragonarsi ai frutti non ancora percepiti dall'usufruttuario durante il tempo del suo godimento, i quali spettano di pieno dritto al proprietario.

Relativamente agli alveari, che sono del pari oggetti immobili per destinazione, se, al termine dell' usufrutto, il numero fosse maggiore di quello che era al principio, l'usufruttuario od i suoi eredi avranno il dritto di appropriarsi dell'eccedenza, perchè gli sciami debbonsi classificare tra i frutti naturali (583+508) spettanti all'usufruttuario, con l'obbligo di mantenere le arnie nello stato in cui le ha ricevute, mediante la sostituzione degli sciami nuovi in luogo e vece delle arnie morte o vicine a morire, come quando trattasi della conservazione di un gregge il quale si perpetua surrogando con gli allievi le bestie morte o inutili.

Daremo termine a questa sezione con l' esame di alcune quistioni particolari su oggetti che hanno relazione alle materie che vi sono trattate.

PRIMA QUISTIONE.

2612. *Allorchè un dritto di usufrutto è stato stabilito ed ha avuto luogo prima della promulgazione del codice, e l' usufruttuario ha prati-*

cato dei miglioramenti nei fondi, i suoi eredi possono dimandare al proprietario il pagamento di quest' aumento di valore, non ostante che il codice, sotto l' impero del quale l' usufrutto ha avuto luogo e si è estinto, non accordasse alcuna indennità su questo proposito?

Sì fatta quistione merita d'essere ben ponderata, sia perchè può presentarsi in molte occorrenze, sia poi soprattutto perchè la sua soluzione dipende da principî i quali ricevono continuamente, e riceveranno sempre delle svariatissime applicazioni nella pratica del dritto.

Essa ne racchiude due che l' uno dopo l'altro fa d' uopo esaminare.

È necessario attenersi unicamente alle regole dell'antico dritto per giudicare sulla pretensione degli aventi dritto dell' usufruttuario che vogliono dimandare il prezzo dei miglioramenti fatti nel fondo?

Nell' affermativa, quali sono le disposizioni dell' antico dritto su questo punto di giurisprudenza?

E da prima è uopo qui attenersi unicamente alle regole dell'antico dritto?

Per rimontare al principio dal quale dipende la soluzione di questa prima quistione, fa mestieri osservare che si forma, tra l' erede che fa ed il legatario che riceve il rilascio d' un legato d' usufrutto, un quasi-contratto, o, se si voglia, una convenzione tacita che deve servire di base ai regolamenti d' interessi che l'esecuzione del legato fa nascere tra loro circa la custodia, la conservazione e l' amministrazione della cosa nel dominio della quale si trovano associati.

Ciò non può essere diversamente, e le obbligazioni che risultano da questo fatto non sono nè più nè meno reali di quelle che sarebbero stipulate in una convenzione espressa, perchè le parti non agiscono se non con l'intenzione di adempiere reciprocamente i doveri che risultano dalla convenzione che tra loro ha avuto luogo.

Da sua parte, l' usufruttuario che si mette in godimento del fondo contratta senza dubbio, e nel medesimo tempo, un' obbligazione personale di vegliare alla conservazione della cosa, poichè è tenuto di prestare, per questo motivo, una cauzione la quale non può essere se non l'accessorio di un'obbligazione principale.

Da sua parte poi l' erede che rilascia al legatario il godimento del fondo, e che intende assoggettarlo a varî generi di spese soltanto, rimanendo ei medesimo obbligato pel di più, contratta senza dubbio del pari l' obbligazione eventuale di rimborsarne l'usufruttuario nel caso che costui avesse soddisfatto ai pesi che debbono gravare sul dritto di proprietà.

Vi ha dunque, in questo quasi-contratto, un vero principio di obbligazioni reciproche tra l' usufruttuario ed il proprietario.

Per comprendere in oltre questo principio con maggiore chiarezza, è necessario considerare l' usufruttuario sotto due rapporti differenti; vale a dire sia come legalmente introdotto nel possesso del fondo, sia come essendo stato mandatario per conservarlo ed amministrarlo nell' interesse delle due parti.

Come messo in possesso del fondo, egli è ben certo che l' usufruttuario che ha ricevuto il rilascio del suo legato, è un detentore legittimo, obbligato, non di migliorare, ma di conservare il fondo, per consegnarlo al proprietario alla fine del suo godimento. Sotto questo primo punto di veduta si presenta già la quistione di sapere se non gli si debbono accordare, a fronte del proprietario, le azioni di regresso che appartengono ad ogni possessore, in ragione dei miglioramenti che avesse fatto nel fondo: quistione che non è più una sotto l' im-

pero del codice, ma che noi esamineremo più basso secondo le disposizioni del dritto antico.

Come mandatario: abbiamo stabilito, fin dal principio di quest' opera (1), che, mediante la sua immissione in possesso, l' usufruttuario è effettivamente costituito *procurator in rem suam et in rem domini*, per le cose e gli atti che si rapportano agl' interessi comuni delle parti; che questa è una verità consacrata dalla corte di cassazione; e che, intorno a ciò, non vi ha alcuna distinzione a farsi tra la disposizione del dritto antico e quella del nuovo dritto: ora, ogni mandato produce essenzialmente due azioni, l' una diretta e l'altra contraria, mercè le quali ciascuno degl' interessati può ottenere soddisfazione dall' altro. Qui l' azione diretta appartiene al proprietario per obbligare l'usufruttuario alla custodia e conservazione della cosa durante il suo godimento, e per ottenerne alla fine la restituzione nel debito stato. Bisogna dunque che l'azione *mandati contraria* appartenga del pari e reciprocamente all'usufruttuario od ai suoi eredi, per ottenere dal proprietario il pagamento delle spese che nell' esecuzione del mandato sieno state fatte a pro di quest' ultimo, senza che l' usufruttuario ne fosse tenuto.

E però, quantunque l'erede che rilascia il legato d'usufrutto adempie a tutto ciò che egli deve pel momento, nulladimeno siccome vien costituito, mediante questo medesimo rilascio, mandatario per agire in nome dell' uno e dell' altro in tutto quello che concerne i loro vantaggi inseparabilmente comuni, si sottomette del pari, verificandosi il caso, di rimborsare al suo procuratore le spese che si riconosceranno essergli legittimamente dovute.

(1) Ved. il n° 37.

È dunque ben dimostrato che il rilascio del legato d' usufrutto stabilisce un principio di obbligazioni e di azioni reciproche tra il proprietario e l'usufruttuario: ma questo rilascio non è se non un semplice fatto il quale non racchiude, per se stesso, alcuna spiegazione, e non determina nulla sia sull'estensione delle obbligazioni di cui si tratta, sia su la diversità degli oggetti cui devesene fare l' applicazione.

Bisogna intanto necessariamente sapere quali sono questi oggetti e fino a qual punto possono essere il fondamento delle azioni rispettive delle parti interessate: ora, tutto ciò non può rinvenirsi se non nella disposizione della legge la quale determina i pesi che sono riputati inerenti di pieno diritto a questo quasi-contratto, la cui esecuzione può dar luogo a molte controversie tra le parti: dunque precisamente in questa legge può rinvenirsi il principio di soluzione delle difficoltà che possono presentarsi su questo punto.

Suppongasi, per esempio, che l'usufruttuario dimandi al proprietario d'esser soddisfatto delle spese che pretende aver erogate per riparazioni straordinarie o per liti in difesa dei dritti del proprietario, e solo in vista delle disposizioni mediante le quali la legge determina le riparazioni e le spese di procedura che pone a carico del padrone della nuda proprietà, si potrà giudicare della legittimità od illegittimità dell'azione intentata dall'uno contro dell' altro.

2613. Essendo così la cosa, tutta la quistione, sul punto della nostra discussione, si riduce a sapere qual è la legge cui si dovrà ricorrere per determinare gli effetti e le conseguenze di un legato di usufrutto che è stato fatto e rilasciato sotto la legge antica, e che si è estinto sotto l'impero d'una legislazione nuova che è succe-

duta alla prima: ora egli è evidente che qui debbonsi unicamente consultare le disposizioni della prima legge, che sola ha preseduto nella formazione del quasi-contratto o della convenzione tacita effettuatasi col rilascio del legato, perchè sola questa legge ne ha regolato le condizioni, e le parti non potevano averne un'altra in mente che avesse potuto servire di base ai loro interessi, o di regola circa le obbligazioni contratte tra loro; dunque necessariamente bisogna ricorrere a questo principio per determinare i loro dritti o le loro azioni, perchè non puossi altrove rinvenirsi la causa, *uniuscujusque enim contractus initium spectandum et causam* (1).

Quali conseguenze ne risulterebbero, se gli effetti delle nostre contrattazioni dovessero dipendere da disposizioni future ed incerte di una legislazione non preveduta?

E quale assurdità vi sarebbe nel pretendere che la nuova legge abbia regolate le condizioni di un contratto che l'ha preceduto! Come se un effetto potrebb'essere anteriore alla sua causa!

Nè fa d'uopo distinguere il caso in cui i miglioramenti fossero stati fatti prima della promulgazione del codice, da quello in cui avessero avuto luogo dopo, poichè è un principio costante e certo in dritto, che bisogna sempre rimontare all'origine dei contratti, per regolarne gli effetti (2), *nam hoc servabitur quod ab initio convenit* (3).

Suppongasi, per esempio, che due conjugi si sieno maritati, senza contratto nuziale, prima del codice e sotto una consuetudine di semplice comunione di acquisti, vale a dire sotto una consuetudine secondo le disposizioni della quale gli oggetti mobili di ciascheduno dei conjugi non doveano cadere in comunione, sia che ne avessero la proprietà prima del loro matrimonio, sia che loro fossero spettati per successione; donazioni o legati; che dopo la promulgazione del codice, il quale vuole per contro che gli oggetti mobili presenti e futuri entrino in comunione, l'uno di questi conjugi abbia raccolta una successione mobiliare pervenutagli per la morte di uno dei suoi parenti, e che si tratta oggidì di procedere alla liquidazione di questa comunione: non ostante la nuova legge, non si esiterà certamente di accordare a questo conjuge il dritto di prendersi i suoi oggetti mobili, senza confonderli nella massa comune degli acquisti che potrebbero esistere per esser divisi tra essi. Ma perchè gli si dovrebbe concedere sì fatto dritto, quando che al presente il codice dispone tutt'altra cosa? Ciò è per la ragione che i conjugi essendosi maritati senza contratto nuziale, sono reputati aver adottato, per regolamento dei loro interessi, le disposizioni della legge che esisteva al tempo della loro unione, e secondo la quale il loro mobiliare non doveva cadere in comunione; e siccome fu ciò una delle condizioni tacite o sottintese della loro unione, bisogna che vi si sottomettano anche oggidì, *nam hoc servabitur quod ab initio convenit*.

Supponendosi ora che, secondo le regole della giurisprudenza antica, l'usufruttuario dovesse essere indennizzato dei suoi miglioramenti, dovrà dirsi ancora che per qualsisia usufrutto che abbia avuto luogo e sia stato rilasciato prima della promulgazione del codice, bisognerà, su questo pun-

(1) L. 8 in fine princip., ff. *mandati*, lib. 17, tit. 1; l. 12, ff. *ad sen.*, *cons. Macedon.*, lib. 14, tit. 6.

(2) Ved. gli schiarimenti che abbiamo dati a questo proposito pag. 22 e seg. della nostra opera sullo stato delle persone e la legge preliminare del codice.

(3) L. 23, ff. *de regul. jur.*

to, conformemente alla legge precedente, procedere alla liquidazione dei dritti e delle azioni delle parti, come se si trattasse di liquidazione di comunioni contratte prima della nuova legge, perchè sarà egualmente vero che ciò costituisce una delle condizioni tacitamente volute dalle parti al tempo del rilascio del legato, e che questa condizione inerente al quasi-contratto od alla convenzione tacita formata tra loro, devesi sempre rapportare al suo principio, senza cessare di essere obbligatoria per qualsisia mutamento di disposizione sopravvenuto nella nuova legge; *nam hoc servabitur quod ab initio convenit*.

2614. Ma quali sono dunque le disposizioni del dritto antico sulla quistione di sapere se l'usufruttuario deve avere un'azione per esser indennizzato dei miglioramenti da lui fatti nel fondo? È questo il secondo punto che ci rimane ad esaminare.

Crediamo che non siavi alcun dubbio su tutto ciò che abbiamo detto fin qui intorno alla prima quistione, e che i principî che abbiamo stabiliti sulla scelta della legislazione cui bisogna ricorrere sieno al di sopra di ogni controversia. Non è affatto lo stesso nella seconda quistione, poichè gli scrittori non sono per nulla del medesimo avviso nella soluzione che ci hanno data.

« Il proprietario che rientra nel suo « fondo, dice Pothier (1), è egli obbligato d'indennizzare gli eredi dell'assegnataria, se non nel totale, « almeno fino alla dovuta concorrenza di ciò che egli profitta e di quello che il suo fondo è aumentato in « valore? Sì fatta quistione si decide « mediante il principio che è stabilito nelle instituta, *de rerum divisione*, § 30. Giustiniano, dopo aver « accordato a colui che ha fabbricato di buona fede su di un fondo « che di buona fede credeva appartenergli, la dimanda delle spese « utili che ha fatto, contro il proprietario del fondo, non permette intentare questa dimanda a colui che aveva conoscenza che il fondo non gli « apparteneva, pel seguente principio: *nam scienti*, dice Giustiniano, *alienum solum esse, potest objici culpa, quod aedificaverit temere in solo quod intelligebat alienum esse*.

« Secondo questo principio, il dritto dell'assegnataria essendo un semplice dritto di usufrutto, che le concede il dritto di godere dei fondi « soggetti al suo assegnamento vedovile, nello stato in cui si trovano, « e che non le dà affatto quello di « fabbricarvi degli edifizî, di farvi « delle piantagioni ed altri miglioramenti di sua autorità privata, senza l'ordine del proprietario, se facesse questi miglioramenti contro la « volontà di costui si renderebbe colpevole, ed in conseguenza nè ella nè « i suoi eredi potrebbero avere il dritto d'essere indennizzati dal proprietario delle spese che suo malgrado « hanno voluto fare.

« In questo caso non si può opporre la regola: *neminem aequum est cum alterius damno locupletari*: sì fatta regola deve aver luogo « solo quando colui che ha fatto le « spese di cui un altro ne profitta, « e di cui egli dimanda il rimborso, « era di buona fede: ma per contro « non può affatto invocarsi allorchè « colui che le ha fatte senza necessità sul fondo altrui, sapeva che « questo fondo non gli apparteneva; « imperocchè non avendo consultato « il proprietario il quale forse non avrebbe voluto imporsi un sì fatto obbligo, egli perciò non deve avere alcun dritto di rimborso, e dee « reputarsi aver voluto, facendole,

(1) Trattato dell'assegnamento vedovile nº 276.

« gratificarne il proprietario; *donasse* « *videtur* ».

Non pertanto l' opinione contraria non è senza partigiani.

E da prima Legrand sulla consuetudine di Trojes (1), dopo avere stabilito che l' erede gravato di sostituzione ha dritto a ripetere il prezzo dei miglioramenti da lui fatti nel fondo durante il suo godimento, aggiunge che « può dirsi lo stesso dell' usufrut« tuario o dell'assegnataria e di colo« ro che hanno goduto dei beni del« la chiesa, eccetto per enfiteusi, co« me anche di tutti coloro i quali non « sono tenuti nè obbligati a miglio« rare: essendo ragionevole rimbor« sarli del giusto valore delle ripara« zioni non solamente necessarie, ma « ancora utili e permanenti che han« no aumentato e migliorato il fon« do ».

La medesima dottrina è insegnata da Garcias il quale sostiene che l' usufruttuario non solo dee avere tutti i vantaggi del possessore di buona fede pel rimborso delle spese da lui fatte nel fondo (2); ma che non deve poi, come questo possessore, soffrire sull' indennità dovutagli per i suoi miglioramenti, alcuna deduzione in ragione dei frutti da lui percepiti durante il suo godimento (3).

Noi siamo di avviso doversi seguire il sentimento di quest' ultimo autore, e sembraci che ciò che egli dice sia una verità la cui prova può esser fatta nel modo più completo.

Abbiamo detto più sopra che bisognava vedere due cose nel quasi-contratto che si forma tra l' erede ed il legatario al tempo del rilascio del legato d' usufrutto: vale a dire che fa uopo vedervi un fatto col quale l'usufruttuario riceve, nel suo proprio interesse, il possesso del suo usufrutto, e diviene legittimo detentore del fondo: e che devesi ancora vedervi un mandato tacito, col quale l' usufruttuario diviene *procurator in rem suam et in rem domini*, per tutti i fatti o gli atti di amministrazione aventi per oggetto gl' interessi dell' uno e dell'altro inseparabilmente ligati. Ritenendo lo stesso ordine d'idee, considereremo ora sotto l' uno e l' altro punto di veduta la condizione dell'usufruttuario il quale, durante il suo godimento, ha fatto dei miglioramenti nel fondo, per sapere se intorno a ciò, secondo le leggi romane, gli è dovuta qualche indennità.

Primamente, considerando l' usufruttuario come possessore o detentore del fondo sul quale ha fatto delle costruzioni o dei miglioramenti di cui non era tenuto, non gli si può negare, a termini delle leggi romane, il dritto di farsene rimborsare dal proprietario, perchè avendo costruito, *primo loco*, *intuitu propriae utilitatis*, e per migliorare il suo proprio godimento, non si può dire che egli abbia agito *animo donandi*; in conseguenza la sua azione è fondata sulla massima che niuno può arricchirsi a spese altrui, *jurae naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem* (4).

È sufficiente che non si rinvenga alcuna disposizione nelle leggi romane, e senza dubbio non avvene alcuna la quale respinga sì fatta azione, affinchè il suo trionfo sia sicuro, poichè essa è fondata sopra una regola naturale formalmente consacrata dalla legge positiva, il cui impero è assolutamente generale; si estende a tutte le persone maggiori o minori, senza distinzione di età nè di sesso; abbraccia tutte le cause, e tutti i casi,

(1) Art. 84, tit. 5, glossa 2, n° 31.

(2) *De expensis et meliorationibus*, cap. 11, n° 28.

(3) *Idem*, cap. 23, n°. 57 e seg.

(4) L. 206, ff. *de regul. jur.*

a meno che, per motivi di ordine pubblico, la legge positiva non abbia limitata la sua applicazione in varie circostanze esplicitamente determinate.

Ma non è affatto vero che nelle leggi romane non vi sia alcuna disposizione che vieta all'usufruttuario d'essere rimborsato del prezzo dei suoi miglioramenti, poichè per contro avvene una la quale dichiara che egli non è tenuto se non alle spese di manutenzione, e gli accorda positivamente un'azione per esserne rimborsato di ogni altra; *eum ad quem ususfructus pertinet, sartatecta suis sumptibus praestare debere, explorati juris est. Proinde si quid ultra quam impendi debeat, erogatum potes docere, solemniter reposces* (1). Non vi ha nulla di oscuro in questa decisione; nè avvi alcuna distinzione a farsi per restringerne l'applicazione, poichè è concepita nei termini più generali. Essa vuole che l'usufruttuario sia ammesso a dimandare d'essere rimborsato di tutte le spese utili che ha fatto nel fondo, e di cui non era tenuto; ora, egli non era certamente tenuto di farvi dei miglioramenti; dunque gli accorda il dritto di ripeterne il prezzo.

2615. La falsità del sistema che combattiamo risulta dal medesimo genere di prove che si adopera per sostenerlo.

In fatti, la massima la quale vuole che niuno si arricchisca a spese altrui, essendo generale, bisognerebbe provare che esisteva nel dritto romano, come esiste oggidì nel nostro codice, una disposizione che vi ha particolarmente derogato in favore del proprietario, a fronte dell'usufruttuario, relativamente ai miglioramenti fatti da costui; ora, lungi dallo stabilire sì fatta prova, perchè è impossibile, si giunge perfino a paragonare l'usufruttuario ad un possessore di mala fede, per sottoporlo alla medesima condizione, come se la pena stabilita per un ladro, dovesse essere di pieno dritto fulminata contro un possessore legittimo, e ciò contro il prescritto della regola generale che deve prevalere in tutti i casi ed in tutte le cause in cui non vi è alcuna eccezione formalmente stabilita! Senza alcun dubbio tutto è errore in questa maniera di ragionare.

Del rimanente, in seguito faremo osservare che, anche paragonando la causa dell'usufruttuario a quella del possessore di mala fede, tutti gli argomenti che si potranno dedurre si ritorcono similmente contro il sistema che combattiamo.

Ma se non è permesso di argomentare per paragone dall'un caso all'altro per sottrarci all'impero della regola la quale vuole che niuno abbia il dritto di arricchirsi a spese altrui; o, in altri termini, se non è affatto permesso di conchiudere da un'eccezione ad un'altra per restringere una regola così positiva, e che, solo perchè è generale, deve esercitare il suo impero su tutti i casi che non sono formalmente eccettuati dalla legge; per contro è ragionevolissimo il dimostrare tutta l'estensione di questa regola, indicando le diverse applicazioni che si debbono fare, anche per analogia, e da per ogni dove vi ha identità di motivi per reclamarne l'esecuzione: il che verrà da noi eseguito nella sposizione delle seguenti specie.

2616. 1°. Per argomentare con esattezza fa mestieri paragonare l'usufruttuario all'affittaiuolo, perchè le loro cause sono qui perfettamente identiche, e non già al possessore di mala fede. L'uno e l'altro in fatti godono in virtù di titoli giusti: l'uno e l'altro sono detentori precarî del fondo; l'uno e l'altro sanno egual-

(1) L. 7, cod. *de usufr.*, lib. 3, tit. 33.

mente che il fondo di cui hanno il godimento non appartiene loro: se l'usufruttuario conosce che costruendo sul fondo gravato di usufrutto migliora una cosa che non è sua, l'affittaiuolo che migliora conosce del pari che sul fondo altrui egli fa una costruzione: la loro condizione è dunque assolutamente la medesima su questo punto; ora i miglioramenti debbono essere pagati all'affittaiuolo, e la legge romana intorno a ciò è positiva, *in conducto fundo si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit, vel aedificaverit, vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quae impendit, ex conducto cum domino fundi experiri potest* (1); dunque dev' esser lo stesso dell' usufruttuario, perchè qui si tratta dell' applicazione d' un principio generale, e nel dritto romano non avvi alcun motivo per decidere differentemente dell' uno e dell altro.]

2617. 2.° Allorchè il marito ha fatto, durante il matrimonio, delle costruzioni utili sul fondo dotale di sua moglie, può assimilarsi ad un usufruttuario che ha fatto dei miglioramenti a pro del proprietario; ora la legge romana vuole che egli abbia una indennità, o per l' azione *mandati*, se col consenso di sua moglie ha migliorato il fondo, o per l' azione *negotiorum gestorum*, se egli ha agito senza consultarla, *cum enim necessariae quidem impensae dotis minuant quantitatem, utiles autem non aliter in rei uxoriae actione detinebantur, nisi ex voluntate mulieris: non abs re est, si quidem mulieris voluntas intercedat, mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri: quatenus possit per hanc, quod utiliter impensum est, adversari: vel si non intercedat mulieris voluntas utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere actionem* (2). Perchè dovrebb' essere altrimenti d' un legatario di usufrutto? In vero la legge romana non permette ai conjugi di farsi dei doni anche indiretti, ma non è affatto per questa proibizione che essa accorda al marito il dritto d'essere indennizzato delle sue spese; ciò è precisamente perchè ha fatto al di là di quello che dovea fare, perchè ha migliorato, mentre era tenuto di manutenere: perchè dunque un semplice legatario d' usufrutto, che trovasi nella medesima condizione, non deve avere il medesimo vantaggio?

2618. 3°. Quantunque il gravato di sostituzione sia reputato proprietario, pure non ha il dritto di proprietà che sotto una condizione risolutiva: dunque allorchè si verifica il caso che dà luogo all' apertura del fedecommesso, al gravato rimangono solo i suoi emolumenti che ha percepito, e si trova da allora nella medesima posizione d' interessi personali come se gli si fosse legato il semplice usufrutto del fondo: intanto la legge romana vuole che il prezzo dei suoi miglioramenti gli sia rimborsato; *domus haereditarias exustas, et haeredis nominis extructas, ex causa fideicommissi post mortem haeredis restituendas, viri boni arbitratu sumptuum rationibus deductis, et aedificiorum aetatibus examinatis, respondi* (3). E però considerando questa specie sotto il rapporto dell' effetto retroattivo il quale, per l'avvenimento della condizione, pone il gravato nella condizione di un semplice usufruttuario, diviene vie maggiormente evidente, che a termini del dritto romano, costui dev' essere rimborsato del prezzo dei suoi miglioramenti.

(1) L. 55, § 1, ff. *locati*, lib. 19, tit. 2;—*idem*, l. 61, *cod.*

(2) L. unic. § 5 versus fin., cod. *de rei uxoriae act.*, lib. 5, tit. 13.

(3) L. 58, ff. *de legat.* 1, lib. 30, tit. 1;—vid. ancora *supra*, il n° 1131.

2619. 4.° Paragonandosi l'usufruttuario al possessore di buona fede quanto all' azione che loro appartiene allorchè hanno fatto delle costruzioni sul fondo, si trova che la legge romana accorda all' uno come all' altro la facoltà di rivendicare i loro materiali, allorchè l' edifizio si demolisce. Ecco, in fatti, come si esprime il giureconsulto Ulpiano parlando dell'usufruttuario, *sed si quid inaedificaverit, postea eum neque tollere hoc, neque refigere posse. Refixa plane posse vindicare* (1): ed ecco d'altra parte quel che dice Gajo rispetto al possessore di buona fede che si trova nel medesimo caso, *ergo si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindicare et ad exhibendum agere* (2): ma poichè la legge identifica la causa dell' uno e dell' altro sul dritto di rivendicare i loro materiali quando l' edifizio si demolisce, dunque essa riconosce egualmente che l' uno e l' altro hanno un dritto nel miglioramento, e niuno di essi è reputato di essersi spogliato o aver agito *animo donandi* fabbricando, poichè non si può più riprendere quel che si è donato.

E però, a termini del dritto romano, il principio d' indennità per ispese di miglioramenti è assolutamente lo stesso tanto rispetto all' usufruttuario quanto al possessore di buona fede; dunque il dritto dell' uno e dell' altro non può più esser rivocato in dubbio.

Avvi intanto una gran differenza, nell' applicazione di questo principio, tra la causa dell' uno e quella dell'altro; e sì fatta differenza è tutta a vantaggio dell'usufruttuario, perchè l'indennità che gli è dovuta dev' essere più estesa di quella che può essere dimandata dal possessore di buona fede.

Quando si tratta del possessore di buona fede che ripete il prezzo de' suoi miglioramenti, la legge romana vuole che egli sia obbligato di soffrire la deduzione dei frutti che ha percepiti, fino alla concorrenza del prodotto netto del fondo, *sumptus in praedium, quod alienum esse apparuit, a bonae fidei possessore facti, neque ab eo qui praedium donavit, neque a domino peti possunt: verum exceptione doli opposita, per officium judicis aequitatis ratione servantur: si fructuum ante litem contestatam perceptorum summam excedant: etenim, admissa compensatione, superfluum sumptum, meliore praedio facto, dominus restituere cogitur* (3); ma sì fatta compensazione non deve aver luogo rispetto all' usufruttuario il quale è nel dritto di ritenere tutti i frutti che ha percepito, e di ripetere nondimeno il prezzo dei suoi miglioramenti; e la disparità tra la causa dell' uno e quella dell' altro è troppo chiara su questo punto, per non essere il soggetto di una ragionevole controversia.

Quando si tratta del possessore di buona fede, siccome egli ha percepito i frutti del fondo pel solo fatto del suo possesso e senz'altro titolo, perciò il proprietario può dirgli: « Avrei dovuto io percepire quel prodotto che « voi avete fatto vostro per errore e « senza titolo; ora, se io lo avessi « raccolto, sarebbe servito alle spese « che avrei fatte sul fondo; perchè « dunque non soffrite anche voi la « medesima confusione, e non ci compensiamo? » Ma non vi ha nulla di simigliante a dire o ad opporre all' usufruttuario il quale ha dritto di percepire i frutti e farli suoi definitivamente; dunque non può aver luogo la compensazione sul prezzo dei suoi miglioramenti (4).

2620. 5.° Siamo pervenuti finalmen-

(1) L. 15, ff. *de usufr.*, lib. 7, tit. 1.

(2) L. 7, § 10, ff. *de acquirend. rerum dom.*, lib. 41, tit. 1.

(3) L. 43, ff. *de rei vindicat.*, lib. 6, tit. 1.

(4) Ved GARZIA, *de expensis et meliorationib.*, cap. 23 n° 57 e seg.

te al paragone dell' usufruttuario col possessore di mala fede.

È chiaro già, a primo aspetto, che, in tutto ciò che può risguardare sì fatto paragone, non si potrà giammai perfettamente assimilare l' usufruttuario al possessore di male fede, perchè non è possibile poter concepire in qual modo colui che gode in virtù di un titolo emanato dal proprietario medesimo, dovesse esser trattato come un usurpatore; *non potest dici malae fidei possessor quia causam habet a domino* (1); dunque non vi potrà essere una perfetta identità di causa tra loro.

Non pertanto noi in seguito osserveremo che argomentando per analogia dal possessore di mala fede all' usufruttuario, non è affatto possibile di negare a costui il prezzo dei suoi miglioramenti.

È cosa costante, in fatti, che secondo le leggi romane, la massima *nemo debet cum alterius jactura locupletari*, si applica eziandio alla causa del possessore di mala fede, per assicurargli contro al proprietario l'azione di dimandare il prezzo dei suoi miglioramenti: è questo un principio che non può mettersi in dubbio in vista dei testi più precisi che si trovano in parecchie leggi del digesto e del codice, e soprattutto nella legge 38, ff. *de haereditatis petitione*, la quale è concepita nei termini seguenti: *Plane in caeteris necessariis, et utilibus impensis posse separari: ut bonae fidei quidem possessores has quoque imputent; praedo autem de se queri debeat, qui sciens in rem alienam impendit. Sed benignius est, in hujus quoque persona haberi rationem impensarum. Non enim debet petitor ex aliena jactura lucrum facere, et id ipsum officio judicis continebitur. Nam nec exceptio doli mali desideratur. Plane potest in eo differentia esse: ut bonae fidei quidem possessor omnimodo impensas deducat, licet res non extet, in quam fecit; sicut tutor, vel curator consequuntur; praedo autem non aliter, quam si res melior sit.* È chiaro, secondo questo testo, che il giureconsulto Paolo si ha proposta l' obbiezione risultante dalla circostanza che il possessore conosceva che costruiva sul fondo altrui; nulladimeno egli non vuole che questo costruttore sia presunto aver agito *animo donandi*, e ciò con ragione, perchè non vi ha cosa più opposta alla generosità di un donante che si spoglia per arricchire un altro, se non il sentimento di rapacità di un usurpatore che si è impossessato del fondo altrui, e che si ostina a conservarne il godimento per se stesso; *qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro non meo commodo studet* (2). Ma poichè non può presumersi la donazione, bisogna di tutta necessità applicare alla causa di questo costruttore, a fronte del proprietario, la massima la quale non vuole affatto che costui possa arricchirsi a spese altrui.

Oltre queste due leggi che sono veramente precise sulla quistione, se ne possono consultare ancora molte altre (3), le quali decidono con la stessa precisione che il rimborso delle spese è sempre dovuto al possessore di mala fede, allorchè non è provato che egli abbia voluto donare, e che in ogni caso la donazione non si presuma da sua parte.

Dumoulin insegna ciò come cosa fondata tanto sulla ragione e sull' equità naturale, quanto sulla legge positiva (4); e che si trova consacrata dall' articolo 555+480 del nostro co-

(1) MANTICA, *de tacitis convention.*, lib. 5, tit. 7, n° 28.

(2) L. 6, ff. *de negotiis gest.* lib 3, tit. 5.

(3) L. 36, § 5, ff. dict. tit. *de haered. petit.*; — l. 14, ff. *de donation.*, lib. 39, tit. 5; — l. 2, cod. *de donat.*, lib. 3, tit. 32.

(4) DUMOULIN sulla consuetudine di Parigi, tit. 1, § 1, glos. 5, n° 101.

dice civile, il quale vuole che il proprietario non possa conservare i miglioramenti senza pagarne il prezzo.

E però, assimilando la causa dell'usufruttuario a quella del possessore di mala fede, dovrà dirsi del pari che, secondo la legislazione antica, le sue spese di miglioramenti gli sono dovuti dal proprietario rientrando in possesso del suo fondo, dopo la estinzione dell' usufrutto.

2621. A tutto ciò si oppone il § 12 della legge 7, ff. *de acquirendo rerum dominio*, ed il § 30 delle instituta, *de rerum divisione*, che sembra essere stato tratto da questa legge, nella quale il giureconsulto Gajo si esprime nei termini seguenti: *Ex diverso si quis in alieno solo sua materia inaedificaverit; illius fit aedificium, cujus et solum est. Et si scit alienum solum esse, sua voluntate amisisse proprietatem materiae intelligitur. Itaque ne diruto quidem aedificio, vindicatio ejus materiae competit.*

Certe si dominus soli petat aedificium, nec solvat pretium materiae et mercedes fabrorum, poterit per exceptionem doli mali repelli; utique si nescit qui aedificavit, alienum esse solum, et tanquam ei suo bona fide aedificavit. Nam si scit, culpa ei objici potest quod temere aedificavit, in eo solo quod intelligeret alienum. Da ciò si conchiude che il possessore di mala fede non ha il diritto di dimandare il prezzo dei suoi miglioramenti; e, assimilando alla sua causa quella dell' usufruttuario, si cerca tirarne per conseguenza ulteriore, che quest' ultimo del pari intorno a ciò non ha dritto ad essere rimborsato.

Ma sì fatta maniera di ragionare manca di esattezza.

Primieramente è erroneo il senso che si attribuisce ai testi che abbiamo trascritto, perchè ivi non si tratta del possessore di mala fede, e non si potrebbe, senza stiracchiare il senso, applicarli alla sua causa.

Non si tratta, in questi testi, se non di regolare il dritto di accessione che ha luogo allorchè una persona edifica sul fondo altrui, e non già di regolare i dritti del possessore. Se colui che ha fabbricato sapeva che il fondo non gli apparteneva, e non ne era in possesso o in godimento, allora è reputato aver voluto abbandonare i suoi materiali ed il frutto della sua mano d' opera; perchè non si può mai credere che abbia voluto edificare in alcun modo nel suo interesse e per se medesimo. Tale è precisamente il caso al quale si debbono applicare gli ultimi testi che abbiamo rapportato; e sì fatta interpretazione ci è data dalla stessa legge romana: *si aquam per* POSSESSIONEM *Martialis, eo sciente, duxisti; servitutem, exemplo rerum immobilium, tempore quaesisti. Quod si ante id spatium, ejus usus tibi interdictus est, frustra sumptus in ea re factos praestari tibi postulas, cum* IN ALIENA POSSESSIONE *operis facti dominium, quoad in eadem causa manet, ad eum pertineat, cujus* EST POSSESSIO (1).

Allorchè per contro il costruttore era già in godimento del fondo, si deve dire con Cujacio (2), che in tutti i casi il prezzo dei suoi miglioramenti gli è dovuto senza fare, tra il possessore di buona fede e quello di male fede, altra distinzione che quella che è ennunziata nella legge 38, ff. *de haereditatis petitione*, che abbiamo rapportato precedentemente; perchè, dice questo scrittore, colui che possiede è reputato agire per se medesimo e nel suo proprio interesse: *qui vero sciens in rem alienam*

(1) L. 2, cod. *de servitutib. et aqua*, lib. 3, tit. 34.

(2) *Observationum*, lib. 10, cap. 1.

quam possidet sumptum facit, *alii donare non videtur*, *quia rem gerit sibi*, *non alii*, *cum sit possessionis dominus*, *quam revocante alio*, *merito ei reputabit sumptus*.

A dirla breve, bisogna considerare che in generale niuno deve presumersi voler perdere il suo patrimonio, *nemo ita resupinus est*, *ut facile suas pecunias jactet* (1); che sì fatta presunzione era talmente contraria allo spirito del dritto romano, che esso voleva che il prodigo fosse interdetto come affetto di follia o di demenza; che nel caso particolare di cui si tratta qui, sarebbe ancora specialmente contrario alla natura delle cose supporre generosità nel possessore di mala fede il quale, ostinandosi nel ritenere i beni altrui, evidentemente ha l'intenzione di edificare pel suo personale vantaggio e di giovarsi con maggior estensione della sua usurpazione, e che in conseguenza non avvi altro modo di conciliare questi diversi testi del dritto romano se non supponendo che gli ultimi si applicano, come vogliono Cujacio e Dumoulin, alla causa di colui che ha fabbricato sul fondo altrui senz'esserne in possesso.

Ma quand'anche si rigettasse sì fatta conciliazione, il nostro sistema rimarrebbe sempre fermo; imperocchè, in questa ipotesi, vi sarebbe una contradizione significante tra questi diversi testi di leggi, d'onde risulterebbe che la quistione di sapere se le spese di miglioramento sono dovute al possessore di mala fede, rimarrebbe senza soluzione, e ricusandole all'usufruttuario per un ragionamento di analogia tra la causa di costui e quella del possessore di mala fede, sarebbe lo stesso che argomentare *ab ignoto*, il che ripugna alla sana logica.

(1) L. 25 in fin. princip., ff. *de probat. et praesumpt.*, lib 22, tit. 3.

2622. Se ora riguardiamo l'usufruttuario come *procurator in rem suam et in rem domini*, o come tacito mandatario del proprietario, per regolare ad amministrare tutte le cose in cui i loro interessi sono intimamente ligati, giungeremo ancora al medesimo risultato, salvo però la diversità che si trova nelle sue azioni.

Come possessore o detentore del fondo, l'usufruttuario che ha fatto delle costruzioni di cui dimanda esserne rimborsato, deve avere, anche nel caso in cui il proprietario avesse ignorata l'intrapresa, l'azione di equità fondata sul principio il quale vuole che niuno si arricchisca a spese altrui.

Ma come *procurator in rem suam et in rem domini*, e considerandolo secondo le disposizioni del dritto antico, egli deve avere ancora l'azione *mandati contraria* per riscuotere il prezzo dei suoi miglioramenti, contro il proprietario che ha permesso di farli. Fa mestieri in fatti por mente:

Che la legge romana ammette, in generale, il principio del mandato tacito, *semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur* (2); ed abbiamo già dimostrato che questo principio si applica specialmente all'usufruttuario a fronte del proprietario.

Che questo mandato essendo, nell'usufruttuario, essenzialmente subordinato al dovere di agire da buon padre di famiglia, egli non può fare impunemente nulla contro gl'interessi del proprietario; ma solo migliorare la proprietà del fondo; *fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debet*: *meliorem facere potest* (3);

E che finalmente ogni mandatario

(2) L. 60, ff. *de regul. jur.*

(3) L. 13, § 4, ff. *de usufruct.*, lib. 7, tit. 1.

il quale, agendo di buona fede, ha fatto delle spese nell'esecuzione del suo mandato, ha il dritto di esigerne, *per actionem mandati contrariam*, il rimborso da parte del padrone della cosa; *impendia mandati exequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnino debent* (1).

Siccome la qualità di *procurator in rem suam et in rem domini*, si trova, nell'usufruttuario, congiunta a quella di possessore allorchè ha fatto delle costruzioni e dei miglioramenti sul fondo, salvo ad esserne rimborsato alla fine, così fa d'uopo dedurre che egli non potrebbe eseguirli, sotto questa condizione, contro la volontà del proprietario, sia perchè in generale il procuratore non può agire contro o malgrado l'opposizione del suo mandante, sia perchè, nel caso presente, non sarebbe affatto giusto che l'usufruttuario si arrogasse il dritto di creare un debito a carico del padrone del fondo, e contro la volontà di costui: ma ammettendo che avesse fabbricato senza opposizione, la sua qualità di possessore che agisce per l'interesse del suo godimento, è sufficiente per assicurargli la sua indennità; e supponendo che la sua intrapresa fosse stata conosciuta dal proprietario, non gli si potrebbe negare l'azione *mandati* per riscuotere il prezzo dei miglioramenti che costui ha permesso di fare; *dolo enim feci qui passus sum eum aedificare, et non reddo impensas* (2).

Qui torna utile ricordare la spiegazione della legge 61, ff. *de usufructu*, di cui abbiamo parlato altrove considerandola in rapporto al nostro nuovo dritto. In forza di questa legge, il giureconsulto Nerazio non vuole neanco che l'usufruttuario possa terminare un edifizio già cominciato dal testatore; *aedificium inchoatum, fructuarium consummare non posse, placet*; dunque, si dirà, l'usufruttuario non può, a termini del dritto romano, fare alcuna costruzione o miglioramento nel fondo; dunque non gli si può accordare una ricompensa per aver operato ciò che questa legge gl'inibisce di fare.

Ma bisogna ben interpretare sì fatta legge; e primieramente sarebbe lo stesso che darle un contrasenso, se si volesse tirare la conseguenza di non esser permesso all'usufruttuario di migliorare il fondo di cui gode, mentre ciò entra naturalmente nell'esercizio di una buona amministrazione, come nel voto delle parti interessate, e che d'altronde la legge 13, § 4, che abbiamo già trascritto precedentemente, vuole per contro, e nella maniera più positiva, che egli possa migliorare, *fructuarius causam proprietatis meliorem facere potest*, questi sono i suoi termini.

Che cosa dunque ha voluto dire il giureconsulto Nerazio? Egli ha voluto dire soltanto, e con ragione ha deciso che l'usufruttuario non ha il dritto di compiere la costruzione dell'edifizio già cominciato dal testatore. Abbiamo detto che con ragione ha deciso così; imperocchè l'erede non potendo impedire che l'usufruttuario goda pienamente dei suoi dritti, non si potrebbe riconoscere in quest'ultimo il dritto di terminare la costruzione, senza la facoltà di far ciò anche malgrado l'erede e contro la sua opposizione, il che sarebbe stato lo stesso, in ultima analisi, autorizzarlo a creare forzosamente un debito a carico del proprietario, senza che costui potesse sottrarsene; il che, per conseguenza, non sarebbe stato affatto di accordo con la qualità di *procurator* dell'usufruttuario.

E però, si è precisamente così deciso

(1) L. 27, § 4, ff. *mandati*, lib. 17, tit. 1.
(2) L. 5, § 2, ff. *de doli mali et metus except.*, lib. 44, tit. 4.

perchè a termini del dritto romano, le spese di miglioramenti erano dovute all'usufruttuario, per la ragione che non si voleva affatto che la facoltà di migliorare fosse inerente all'usufrutto, come di un dritto di cui l'usufruttuario potesse usare malgrado l' opposizione del proprietario, e senza rinunziare al dritto d'esserne rimborsato.

2623. Parlando del mandato tacito di cui l' usufruttuario è rivestito, non sarà forse inutile sporre qui la differenza che esiste tra questo mandato ed una procura espressa per agire, come nei casi ordinarì. Avvi, quanto alle costruzioni, una notevole differenza tra queste due specie di mandato.

Nel conto a farsi in seguito di una procura espressa ed ordinaria, il mandatario ha il dritto d'essere rimborsato delle spese legittimamente erogate nella costruzione, perchè le ha fatte per volontà positiva del mandante: per contro, quando si tratta dell' esecuzione del mandato tacito di cui l' usufruttuario è rivestito, egli non può ripetere se non la eccedenza del valore del fondo, ancorchè la costruzione fosse costata di più, perchè il proprietario non può essere reputato aver voluto obbligarsi a rimborsare al di là del prezzo delle cosa che riceve all'estinzione dell'usufrutto.

2624. Daremo termine a questa dissertazione facendo osservare in oltre che possiamo invocare in appoggio della nostra dottrina tutta l'autorità degli autori del codice: imperocchè, nella prima redazione dell'articolo che oggidì è il 599°+524,° agg. vi si diceva che *il proprietario non può, pel suo fatto, nè in qualsisia altro modo nuocere ai dritti dell'usufruttuario*, senza aggiugnervi che da sua parte costui non avrebbe potuto, alla fine del suo usufrutto, *reclamare alcuna indennità per i suoi miglioramenti* (1); e che poscia nella seduta del 4 brumajo anno 12, in cui questo articolo fu riprodotto, il signor Treilhard disse che la sezione aveva creduto dovervi fare l' addizione seguente, *affin di prevenire le difficoltà che avrebbero potuto elevarsi alla fine dell' usufrutto, su i miglioramenti fatti alla cosa dall'usufruttuario* (2). Alla qual cosa il signor Gary, deputato del tribunato, per sostenere innanzi al corpo legislativo il progetto emendato, aggiunse che « se l' equità sembra da prima opporsi che il » proprietario profitti, a spese del» l' usufruttuario, del miglioramento » evidente della sua cosa. . . . , quan» do si pensa *alle infinite controver» sie che estingue, nel loro nascere,* » *la disposizione che vi è sottoposta,* » certo non la si può riprovare (3). » Dunque gli autori del codice, per motivi di ordine pubblico, e per prevenire le liti che si potevano elevare sulla riconoscenza ed estimazione dei miglioramenti fatti al fondo dall'usufruttuario, hanno abolito pel tempo avvenire, quest'azione d' indennità; essi pensavano dunque che era ben fondata sulle leggi precedenti, poichè ne hanno voluto abolire l' uso, stabilendo su ciò un punto di nuovo dritto.

SECONDA QUISTIONE.

2625. *L' usufruttuario al quale si rimproverano delle deteriorazioni di cui il fondo è affetto, e che, d'altra parte, ha fatto dei miglioramenti che non si possono negare, ha dritto a dimandare che le une sieno compensate con le altre, almo-*

(1) Ved. nei processi verbali, tom. 3, pag. 101.

(2) Ved. *ibid.* e pag. 132.

(3) Ved. nella raccolta delle leggi componenti il codice civile, con i discorsi ed opinioni, ecc., ecc., 2 volume, 2 part., pag. 145.

no, sino alla dovuta concorrenza?

Trattandosi della restituzione a farsi alla fine di un dritto d' usufrutto che avesse avuto luogo avanti la promulgazione del codice, senza dubbio potrebbesi invocare il principio della compensazione dei danni-interessi dovuti dall' usufruttuario per deteriorazioni commesse, con la somma che gli sarebbe dovuta dal proprietario per l' aumento di valore risultante dai suoi miglioramenti, poichè, come abbiamo osservato nella quistione precedente, l' usufruttuario aveva, a termini della legge antica, dritto ad essere rimborsato dei suoi miglioramenti. Ma deesi ancora ammettere il medesimo principio relativamente all' usufruttuario che è entrato in godimento dopo la promulgazione del codice?

Noi siam di parere doversi fare questa distinzione; o le deteriorazioni esistono in un fondo, mentre i miglioramenti sono stati fatti in un altro; o affettano lo stesso fondo che è stato migliorato.

Nel primo caso, il principio della compensazione non si trova affatto stabilito, e non può ricevere alcuna applicazione: niuno, in fatti, può pretendersi liberato in questo modo, se non è nel tempo stesso creditore e debitore di un altro, mentre qui l' usufruttuario senza dubbio è debitore dei danni-interessi risultanti dalle deteriorazioni che gli vengono imputate; ma non è egualmente creditore delle spese di miglioramenti, poichè non gli è dovuta alcuna indennità per questo motivo: dunque egli può essere assimilato a qualunque socio il quale è tenuto, a pro della società, dei danni che egli ha causato per sua colpa, senza poterli compensare con i profitti che la sua industria le ha procurato in altri affari (1850+1722).

Nel secondo caso, vale a dire allorchè un medesimo fondo, un medesimo edifizio, per esempio, è migliorato sotto certi rapporti, e deteriorato in altre parti, deesi dire con Pothier (1), esser giusto che il proprietario soffra che i miglioramenti fatti dall' usufruttuario si compensino fino alla dovuta concorrenza con le deteriorazioni che si pretendono imputargli. Non si può in fatti ragionevolmente considerare un solo e medesimo fondo come deteriorato, se non deducendo ciò che è stato realmente migliorato; atteso che il valore di un solo e medesimo oggetto si estima con un sol prezzo, ed in conseguenza non si potrebbe dire che sia stato, nel suo insieme o nel totale, deteriorato dall' usufruttuario, se per contro costui vi avesse fatto miglioramenti che aumentassero il valore più assai di quello che nol sarebbe nello stato di manutenzione.

TERZA QUISTIONE.

2626. *Allorchè l' usufruttuario ha fatto delle riparazioni straordinarie in ragione delle quali gli è dovuta un' indennità, i suoi eredi hanno il dritto di ritenzione per conservare, dopo l' estinzione dell' usufrutto, il godimento del fondo, fino a che sieno indennizzati dal proprietario?*

Noi opiniamo che in generale si dee adottare l' affermativa su questa quistione, perchè il dritto di ritenzione è nel tempo stesso secondo i principî dell' equità, secondo quelli del dritto romano e secondo lo spirito del codice civile.

Questo dritto è secondo i principî dell' equità, perchè le riparazioni fanno parte della cosa la quale, sotto questo rapporto, appartiene in certo modo parzialmente a colui che le ha fatte. Per la qual cosa è giusto accordare agli eredi che gli succedono

(1) Trattato dell' assegnamento vedovile, nº 277; o trattato del dritto di proprietà nº 350.

il dritto di pegno che egli aveva sul fondo, affinchè lo ritenessero fino a che saranno soddisfatti, anzichè obbligarli ad abbandonarne il possesso, per riscuotere in seguito giudiziariamente il credito, dopo essersi spogliati del loro pegno.

Salvo per quel che riguarda la restituzione della dote (1), il dritto di ritenzione è da per tutto proclamato nelle leggi romane, come il fondamento della più giusta eccezione, *reddat impensam ut fundum recipiat* (2), dice il giureconsulto Celso; *non alias cogendum restituere, quam ejus sumptus ratio haberetur* (3), dice Scevola; *sed nisi impensa reddatur, aut totus retineatur* (4), dice il giureconsulto Paolo. È questo un punto di equità talmente riconosciuto, che il proprietario che si presenta per rivendicare il suo fondo, senza preliminarmente offrire il rimborso delle spese necessarie o utili che il possessore vi ha fatte, dev' essere respinto con la eccezione del dolo; *si mortis causa donatus fundus est, et in eum impensae necessariae atque utiles factae sint, fundum vindicantes, doli mali exceptione summoventur, nisi pretium earum restituant* (5); perchè il tentare di arricchirsi a spese altrui è un tratto di mala fede.

Si osserva ancora negli autori essere stata sempre ammessa questa eccezione nella giurisprudenza francese (6).

Finalmente il dritto di ritenzione è eziandio conforme allo spirito del codice civile il quale lo stabilisce positivamente in molti casi che non possono essere più favorevoli di quello in cui sono gli eredi dell' usufruttuario allorchè il loro autore ha fatto delle spese necessarie al bene della cosa sottoposta al suo godimento.

Esso prescrive che i frutti prodotti dal fondo appartengono al proprietario a condizione di rimborsare le spese dei lavori, fatiche, e semenze dovute a terze persone (548+473);

Che il coerede che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso fino allo effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o per miglioramenti (867+786);

Che, quantunque, mediante il contratto di vendita, la proprietà della cosa venduta passa, di pieno dritto, tra le mani del compratore (1583+1428), nondimeno il venditore può ritenerla e sospenderne il rilascio fino a che gli sia pagato il prezzo (1612+1548), allorchè non è stata accordata alcuna dilazione;

Che reciprocamente e nell' esecuzione del medesimo contratto, il compratore che è molestato o che ha giusti motivi per temere di esserlo per un' azione ipotecaria, può sospendere il pagamento del prezzo (1653+1599), fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie;

Che il creditore col patto di retratto non può rientrare in possesso se non dopo che avrà pagato all' acquirente tutte le spese di riparazioni necessarie o utili (1673+1519);

Che il fittajuolo non può essere e-

(1) L. unic., § 5, cod. *de rei uxoriae act.*, lib. 5, tit. 13.

(2) L. 38, ff. *de rei vindic.*, lib. 6, tit. 1.

(3) L. 50, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(4) L. 56, § 3, ff. *de jure dotium*, lib. 23, tit. 3.

(5) L. 14, ff. *de mortis causa donat.*, lib. 39, tit. 6, — *idem* l. 10. ff. *de doli mali except.*, lib 44, tit. 4; — l. 14, § 1 ff. *commun dividund.*, lib. 10, tit. 3; — l. 45, § 1, ff. *de actionib. empt. et vend.*, lib. 19, tit. 1; ved. anche Garzia, *de expensis et meliorationibus*, cap. 11, n° 28.

(6) Ved. Legrand e gli autori da lui citati, sull' articolo 202, glos. 1, tit. 11, della consuetudine di Troyes.

spulso dal nuovo acquirente, quando costui ne ha il dritto senz'essere stato preliminarmente pagato dei danni-interessi che gli sono dovuti (1749+1595);

Che il depositario può ritenersi la cosa depositata fino all'intero pagamento di ciò che gli è dovuto in ragione del deposito (1948+1920);

Che colui che ha un fondo in anticresi può ritenerlo fino all'estinzione del suo credito (2087+1957).

2627. Il dritto di ritenzione è dunque qui fondato tanto su i principî del codice, quanto su quelli dell'equità. Non pertanto questa decisione non dev'essere applicata rigorosamente nel caso in cui un proprietario povero non può subito rimborsare le spese fatte dall'usufruttuario: sarebbe cosa troppo dura perpetuare così la sua privazione, attesa la sua mancanza di mezzi, senza prendere alcun temperamento a suo riguardo; *finge pauperem qui si reddere cogatur, laribus sepulcris avitis carendum habeat* (1). Sì fatta eccezione che così chiaramente ci è indicata dalla legge romana, deve qui naturalmente aver luogo: imperciocchè, siccome l'usufruttuario che trovasi nell'indigenza e che, per sì fatto motivo, non può prestare cauzione, non deve affatto, per questo, esser privato del suo usufrutto, nè darglisi il godimento con ritardo; del pari e reciprocamente, il proprietario che si trova in una posizione simile, non deve rimaner privato della sua cosa.

Noi però siamo di avviso che si dovrebbe, in questo caso, per conciliare gl'interessi delle parti, permettere al proprietario di rientrare nel possesso del suo fondo, accordandogli una giusta dilazione per rimborsare la somma delle spese fatte nel fondo il quale rimarrebbe specialmente ipotecato in sicurezza sia del capitale, sia degl'interessi del credito (2).

QUARTA QUISTIONE.

2628. *L'azione che l'usufruttuario può avere in ragione delle riparazioni straordinarie che avesse fatto, segue essa il fondo? Se il proprietario ha venduto il fondo, gli eredi dell'usufruttuario potranno agire contro il terzo acquirente per esserne indennizzati?*

Sì fatta quistione dev'essere risoluta per una semplice via di conseguenza desunta dalla natura dell'azione che si tratta di esercitare.

Allorchè l'usufruttuario esegue una riparazione straordinaria nel fondo sottoposto al suo godimento, egli agiscè principalmente nell'interesse del proprietario, poichè esegue un'opera che costui o tosto o tardi avrebbe dovuto fare; egli acquista dunque contro di lui l'azione *negotiorum gestorum*, come avendo fatta utilmente una spesa nella cosa; *si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis; tamen quidquid utiliter in rem ejus impenderit, vel etiam ipse se in re absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem. Itaque eo casu ultro citroque nascitur actio quae appellatur negotiorum gestorum. Et sane sicut aequum est ipsum actus sui rationem reddere, et eo nomine condemnari quidquid, vel non ut oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet; ita ex diverso justum est, si utiliter gessit, prestari ei quidquid eo nomine vel abest ei vel abfuturum est* (3). Da qui è desunta la disposizione dell'articolo 1375+1329 del codice, il quale dice che il padrone il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbli-

(1) D. l. 38, ff. *de rei vend.*

(2) Ved. POTHIER, trattato del dritto di proprietà n° 347.

(3) L. 2, ff. *de negot. gest.*, lib. 3, tit. 5.

gazioni contratte dall'amministratore in suo nome, deve farlo indenne di quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

L'usufruttuario che ha fatto una riparazione straordinaria ha dunque contro il proprietario, l'azione *negotiorum gestorum*, per la riscossione della sua indennità: ora sì fatta azione non è affatto reale, ma personale soltanto; *ex negotiis gestis, non in rem sed in personam est actio* (1), come se risultasse da una convenzione espressa: dunque non si potrebbe dirigerla contro il terzo acquirente il quale ne è divenuto proprietario dopo fatta la riparazione, poichè l'usufruttuario non aveva fatto con lui il quasi-contratto.

È vero che l'usufruttuario od i suoi eredi possono, per dritto di ritenzione, ritenere, malgrado il proprietario, il possesso del fondo, fino a che costui gli abbia pagata la indennità che loro è dovuta; ma questo dritto che le leggi loro accordano per una più ampia garentia, non impedisce affatto che la loro azione non sia puramente personale. Per la qual cosa il creditore assicurato con anticresi, ha il dritto di conservare il possesso del fondo fino al rimborso del suo credito, quantunque si tratti di un debito puramente personale.

2629. Se dunque gli eredi dell'usufruttuario abbandonano al proprietario il godimento del fondo, senza aver ricevuta la indennità che loro è dovuta per ispese di riparazioni straordinarie, sono reputati di aver rinunziato al pegno, e non sarebbe loro più permesso di ritrattarsi, domandando un possesso che hanno volontariamente abbandonato, come il creditore assicurato di un pegno non sarebbe affatto ammessibile a ripeterlo di nuovo dopo averlo restituito e fatta la rinunzia di questa specie di cauzione (2): ma la rinunzia al pegno non trae seco per conseguenza necessaria la rinunzia al credito, e l'azione personale deve rimanere intatta all'usufruttuario o ad i suoi eredi, non ostante che abbiano consentito a diminuire le loro sicurezze abbandonando il godimento del fondo prima d'essere rimborsati; *quod s nulla retentione facta domum tradidisse, incerti condictio ei competet, quasi plus debito solverit* (3).

Essendo così la cosa, è chiaro che se gli eredi dell'usufruttuario hanno trascurato di profittare del benefizio di ritenzione, ed il proprietario rientrato nel possesso del suo fondo l'abbia alienato ad un altro, non potranno essi avere alcun regresso contro il terzo acquirente, poichè non hanno alcuna azione reale sul fondo, e possono soltanto avere l'azione personale contro colui che ne era già proprietario al tempo in cui le spese di riparazione vi sono state fatte.

Sezione II.

Del conto che deve rendere l'usufruttuario quanto alle cose fungibili che ha ricevute.

2630. Le regole a seguirsi per questo conto risultano tutte dall'articolo 587+512 del codice, il quale dice che « se l'usufrutto comprende cose di « cui non si possa far uso senza con-

(1) L. 23, cod. *de negotiis gestis*, lib. 2, tit. 19.

(2) Precisamente in questo senso si debbono intendere parecchi testi del dritto romano, sulla cui intelligenza gli autori hanno fatto numerossissime discussioni. V. la l. 14, ff. *de doli except*; l. 33, ff. *de condict. indebiti*.

(3) L. 60, ff. *de legat*. 1; *idem* l. 40, § 1, ff. *de condict. indebiti*, lib. 12, tit. 6

« sumarle, come il denaro, i grani,
« i liquori, l'usufruttuario ha dritto
« di servirsene, ma con l'obbligo di
« restituirle in eguale quantità quali-
« tà e valore, o di pagarne la loro
« stima al termine dell'usufrutto. »
Questo testo merita qualche spiegazione particolare; perciò successivamente ne esamineremo le sue diverse parti.

Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, vale a dire cose fungibili, *quarum una alterius vice fungitur*, che si consumano col primo uso, e che consistono nel numero, peso e misura, atteso che queste sono moralmente, come le altre sono fisicamente distrutte nella forma della loro esistenza con l'uso che se ne fa.

Come il danaro, i grani, i liquori; è evidente che questi oggetti sono indicati *exempli gratia* e non *limitandi causa ;* imperciocchè il danaro non si consuma fisicamente come i liquori, col primo uso che se ne fa; è intanto una cosa fungibile come tutto ciò che si fa consistere nel numero, peso e misura, perchè una somma di danaro è sempre adequatamente rappresentata da un'altra somma eguale in valore, quantunque sia di altra specie di monete.

L'usufruttuario ha il dritto di servirsene; vale a dire che ha il dritto di consumarle, poichè sono destinate ad essere consumate col primo uso che se ne fa; e questo dritto di uso dà necessariamente quello di proprietà come nel mutuo, poichè l'usufruttuario non sarà tenuto a restituire identicamente gli oggetti che ha ricevuto, ma solo di farli rappresentare da altri.

2631. *Ma con l'obbligo di restituirle in eguale quantità;* vale a dire che se egli ha ricevuto una somma di 600 franchi, bisognerà restituire altrettanto; se ha ricevuto 12 botti di vino, bisognerà che ne restituisca 12 della stessa quantità.

2632. *Qualità* ; se dunque l'usufruttuario ha ricevuto vino di Borgogna o di Bordò, deve restituire vino di Borgogna o di Bordò; se ha ricevuto vino bianco, non potrà restituire olio di noce; se ha ricevuto grano, non potrà restituire orzo, ecc., ecc.

2633. *E valore*; qual è il senso preciso di quest'ultima parola? deve intendersi di un valore estimativo che sia il medesimo? Supponiamo, per esempio, che si tratti di una botte di vino che valea dugento franchi quando è stata rilasciata all'usufruttuario, e che il vino della stessa qualità, alla fine dell'usufrutto, valga cento franchi la botte, l'usufruttuario sarà tenuto a restituire due botti per una che ne ha ricevuto, e dandone una, gli si può dire, che questa non rappresenta affatto una cosa del medesimo valore di quella che gli è stata rilasciata?

Noi siamo di avviso che questa parola non dev'essere intesa che del valore intrinseco, vale a dire del valore di bontà che si deve trovare nella cosa, e non già del valore estimativo; altrimenti vi sarebbe una contradizione nella legge; imperciocchè stabilito che la restituzione dev'esser fatta in una *quantità simile* o in una *quantità eguale*, non è più ammesso ammettere un sistema secondo il quale bisognasse restituire una quantità più grande se le derrate si vendessero a vil prezzo, o secondo il quale si potesse restituire una quantità minore di quella ricevuta, se il prezzo fosse maggiore.

La parola *valore* si riferisce dunque alla bontà intrinseca della cosa, vale a dire che se l'usufruttuario ha ricevuto dell'olio puro, bisognerà che lo restituisca della medesima qualità; e se ha ricevuto alcool di quaranta gradi, bisognerà che lo restituisca del medesimo grado; se ha ricevuto biada ben vagliata e pura, bisognerà del pari restituire una simile quantità di

buona biada, della medesima natura, ben vagliata e pura, ecc., ecc.

2634. *O la loro stima al termine dell' usufrutto;* vale a dire che bisognerà restituire al termine dell'usufrutto, un'eguale quantità o il suo valore, perocchè queste parole, *alla fine dell' usufrutto*, essendo separate da quelle che precedono, per la interpunzione della frase, sono il reggimento indiretto del verbo restituire; di tal che è chiaro il loro senso essere che la restituzione e non già la stima delle cose ricevute dev'esser fatta alla fine dell'usufrutto.

L'obbligazione di restituire in cui si trova l'usufruttuario che ha ricevuto delle cose fungibili, è senza dubbio un'obbligazione alternativa, poichè può egualmente liberarsi o con una restituzione in natura, o pagando il prezzo estimativo della cosa: da ciò risulta:

1° Che la scelta appartiene all'usufruttuario ad ai suoi eredi, poichè la legge (1190 + 1143) vuole che il debitore abbia il dritto di scegliere allorchè non è stato espressamente accordato al creditore;

Che la stima di cui qui si tratta dev'esser relativa al tempo in cui l'usufruttuario ha ricevuto, e non a quello in cui deve restituire; perchè la sua obbligazione essendo alternativa nel suo obbietto, è, fin dal principio egualmente fissa e determinata quanto al valore estimativo ed alla quantità delle cose ricevute.

Bisogna che l'usufruttuario possa liberarsi con la restituzione del prezzo che ha potuto trarne dalle cose, se le ha vendute, o del valore di cui ha profittato, se le ha consumate in luogo di comprarne altre per suo uso.

Il sistema contrario potrebbe d'altronde dar luogo alle più grande ingiustizie. Se, per esempio, si trattasse d'un fondo di commercio la cui restituzione non può farsi in natura, secondo quel che che abbiamo stabilito al capitolo 20, non sarebbe in vero derisorio porre da banda il prezzo stabilito nell'inventario, per attenersi ad una stima la quale sarebbe di poco momento per oggetti di commercio che si trovassero fuori moda alla fine dell'usufrutto?

2635 Se non avviene lo stesso nel mutuo, ciò è per la ragione che l'obbligazione dell' imprestatario non è affatto alternativa: non ha alcuna scelta a fare tra due cose; deve la quantità che gli è stata consegnata: bisogna dunque che egli la restituisca in natura, o che renda il valore che può avere al tempo dell' esigibilità del suo debito.

Nel caso in cui gli eredi dell' usufruttuario preferissero la restituzione in natura, deve esservi preliminarmente una verificazione sulla qualità e bontà delle cose offerte in pagamento.

Sezione III.

Del conto a rendersi su i mobili che sono stati rilasciati all' usufruttuario.

2636. Per procedere sul conto dei mobili, innanzi tutto è necessario verificare, secondo l' inventario, il numero, la specie, lo stato e la consistenza de' mobili che esistevano al tempo dell'immissione in godimento dell' usufruttuario, e riconoscere il loro stato comparativo della loro identità con quelli che si vogliono consegnare.

Ma se nel principio esistevano mobili che più non si rinvengono, su chi graviterà la perdita?

Senza dubbio allorchè un oggetto mobile, rilasciato all' usufruttuario, perisce tra le sue mani, egli ne è risponsabile verso il proprietario. Sarebbe egualmente risponsabile delle deteriorazioni di cui il mobile si trovasse

affetto per sua colpa, poichè egli lo aveva ricevuto a patto di conservarlo e di usarne da buon padre di famiglia: ma la perdita di una cosa può esser l' effetto di un accidente, come allorchè un animale muore per malattia, o allorchè i mobili che sono in una casa si trovano distrutti da un incendio o per forza maggiore.

I semoventi muojono pel solo effetto dell' età.

I mobili periscono per effetto della vetustà e per l'uso che, dopo un determinato tempo, ne produce l'annientamento totale.

In questi casi, sia che la perdita della cosa risulta da un accidente, sia che abbia luogo per un deperimento successivo, prodotto dall' uso, l'usufruttuario o il proprietario deve sopportarne gli effetti?

In generale, la perdita è pel proprietario, perchè la cosa deve perire come fruttifica pel suo padrone (1138+1092).

2637. Ma la perdita gravita del pari sul creditore di un oggetto determinato che viene a distruggersi per accidente tra le mani del debitore (1195 e 1302+1148 e 1256): allora costui si trova liberato, perchè gli è impossibile di consegnare ciò che più non esiste, ed *impossibilium nulla est obligatio*.

Essendo questo un punto di dritto invariabile, bisognerà dire che la cosa sottoposta ad un dritto di usufrutto, distruggendosi per caso fortuito, per vetustà o per l'uso, la perdita della nuda proprietà dev' essere pel proprietario, come quella del godimento è per l' usufruttuario, e che perciò costui in questo caso non è tenuto renderne alcun conto.

2638. Però si fatta regola non è talmente assoluta che non riceva alcuna eccezione: avvi in fatti parecchi casi in cui la estimazione della cosa è posta a rischio e pericolo del debitore o del detentore obbligato di restituirla al suo padrone.

Per la qual cosa la estimazione del bestiame consegnato all' affittuario, lo pone a suo rischio, quantunque non gliene trasferisca la proprietà (1822+1668).

Per la qual cosa similmente, nel mutuo, se la cosa è stata estimata prestandola, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario (1883+1755).

Tutta la quistione si riduce dunque a sapere se, per derogazione al principio generale secondo il quale la cosa perisce pel suo padrone, o pel creditore dell' oggetto, i mobili gravati di usufrutto sono a rischio e pericolo dell' usufruttuario, sia per effetto della stima fattane nell' inventario, sia per qualche disposizione della legge.

Non avvi alcuna regola costante ed uniforme per tutti i casi; per contro il codice, su questa materia, contiene sette articoli che tutti sono concepiti in termini differenti, per la qual cosa è necessario analizzarli l' un dopo l' altro, affin d'indicare con precisione i casi cui si rapportano.

Articolo 453 + 376.

2639. « Il padre o la madre fino « a che hanno il proprio e legale u« sufrutto dei beni del minore sono « dispensati dall' obbligo di vendere « i mobili, se prescelgono di conser« varli per poscia restituirli in natu« ra.

« In questo caso da un perito, che « verrà nominato dal surrogato tuto« re, e presterà giuramento avanti il « giudice di pace, essi faranno segui« re a loro spese una stima a giusto « valore. *Restituiranno il valore del« la stima di quei mobili che non « potranno rimettere in natura.* » Molte notevoli conseguenze risultano da questo testo.

2640. *La prima*, che i mobili ri-

serbati dal padre o dalla madre per goderne in natura, in luogo di venderli per fruire del prezzo, non gliene è trasferita la proprietà, per la stima che ne è fatta, poichè egli deve restituire in natura quelli che tuttavia esistono alla fine del suo godimento.

2641. *La seconda*, che ciò non ostante la legge li mette a rischio e pericolo dell' usufruttuario legale, poichè vuole che egli restituisca il prezzo della stima di quelli che non può consegnare in natura. Bisogna ben osservare in fatti che questa disposizione, *essi restituiranno il valore* è imperativa e generale per tutti i casi in cui i genitori *non potrebbero* restituire i mobili in natura; d' onde bisogna conchiudere che la perdita è per essi, sia che risulti da qualche caso fortuito, sia che i mobili si trovino interamente distrutti per l' uso alla fine dell' usufrutto.

2642. *La terza*, che le semplici deteriorazioni che hanno luogo per effetto della vetustà o dell'uso, rimangono a carico dei figli, perchè la stima è dovuta dal padre o dalla madre solo rispetto a quei mobili che non possono restituire in natura.

Abbiamo detto *le semplici deteriorazioni*, imperciocchè trattandosi di mobili spezzati o talmente usati che non fossero più adattati ad alcun servizio, noi siamo di avviso doversi la stima, perchè un mobile che è stato rotto, o che è usato in modo da non poter più convenientemente adempiere le sue funzioni, non costituisce più il mobile o lo strumento che era destinato ad un servizio utile per l' uomo; che in uno stato simile di cose, realmente non esistono che frammenti di questo strumento; e col restituire soltanto i frammenti fuori uso, certamente non si consegna più il mobile in natura, poichè trovasi in uno stato in cui non può adempiere alle sue funzioni.

2643. Il padre o la madre potrebbero intentare giudizio quanto alla stima fatta dal perito nominato dal tutore surrogato? potrebbero dimandarne la riduzione?

Noi opiniamo esser loro difficile di farsi ascoltare su ciò, perchè sono liberi di accettare questa stima, o di far vendere i mobili, se credessero che il loro prezzo è troppo alto; come sono liberi del pari di conservare con cura gli oggetti estimati, per restituirli in natura in vece di pagarne la stima.

Ma perchè questa disposizione rigorosa rispetto ai genitori? perchè gli autori del codice hanno voluto qui derogare al principio generale il quale vuole che la cosa perisca pel suo padrone? perchè hanno voluto per contro che la perdita dei mobili sottoposti all' usufrutto legale dei genitori rimanesse a carico dell'usufruttuario?

Ciò senza dubbio è per la ragione che il padre o la madre che ha un dritto di godimento su i beni dei suoi figli minori, non si deve soltanto riguardare come un usufruttuario, ma ancora come un tutore il quale sia sottoposto a tutte le regole ed a tutti i pesi ordinarî della tutela: ora, se in luogo del padre o della madre, un estraneo fosse stato nominato tutore dei figli da essi lasciati, i mobili non si dovrebbero affatto conservare a rischio dei minori; si dovrebbero per contro vendere per ritrarne dal prezzo un interesse a loro vantaggio; bisogna dunque che il padre o la madre li vendano del pari per impedirne la perdita e dare a prestito il danaro ritratto, o, se vogliono conservarli in natura per goderne, il pericolo deve rimanere a loro carico, altrimenti la tutela che la legge loro deferisce sarebbe, sotto questo rapporto, meno vantaggiosa per i figli, che confidandosi ad un estranio, il che non sarebbe affatto di accordo con le disposizioni generali della legge, la quale vuole che gl' interessi

dei minori sieno egualmente garentiti da ogni specie di tutore.

Articolo 950 + 874.

2644. « Allorchè la donazione di « effetti mobili sia stata fatta con ri« serva di usufrutto, venendo questo « a cessare, sarà tenuto il donatario « a ricevere gli effetti donati che si « troveranno in natura nello stato in « cui saranno; *ed avrà azione contro « il donante o suoi eredi per gli effet« ti non più esistenti, sino alla con« correnza del valore che sarà stato « ad essi attribuito nella descrizione « o stima.* »

Egli è evidente, in vista di questo testo, che la stima dei mobili donati con riserva di usufrutto, li pone a rischio e pericolo del donante, poichè egli ne deve il prezzo allorchè non può restituirli in natura alla fine dell' usufrutto.

Egli è evidente del pari che il donante con riserva di usufrutto è tenuto della perdita, o che sia avvenuta per la vetustà o per l'uso, o che risulta da accidenti fortuiti, poichè basta che i mobili non sieno più *esistenti* alla fine dell' usufrutto per esser egli obbligato a pagarne la stima, e la legge non fa alcuna distinzione tra quelli che si sono distrutti per accidente o per colpa del donante.

2645. Ma le semplici deteriorazioni avvenute senza colpa dell' usufruttuario, sono a carico del donatario, poichè egli è tenuto, all' estinzione dell' usufrutto, di riceversi gli oggetti donati che esistono, *nello stato in cui si trovano*. Non pertanto, come già abbiamo osservato nell'articolo che precede, siamo di avviso che la restituzione in natura cesserebbe d' essere forzosamente ammessibile, se i mobili si trovassero spezzati o talmente usati da non esser più atti ad alcun servizio, poichè gli avanzi di un mobile che è stato rotto non sono più un mobile esistente in natura, ma i vestigi di un mobile distrutto: ed un mobile talmente usato da non esser più atto ad alcun servizio, non è altro che i frammenti di un mobile e non più un vero mobile utile ancora al suo padrone, poichè non potendo più servire alla sua destinazione, trovasi annientato nelle sue funzioni.

2646. Si presenta qui del pari la quistione di sapere perchè gli autori del codice non hanno voluto che il donante potesse invocare la regola generale che vuole che la cosa perisca pel proprietario.

Il motivo di questa disposizione è fondato su questo che, in sì fatta specie di costituzione d' usufrutto avvi un'obbligazione personale che l'usufruttuario si ha imposta a se stesso, ed è più estesa di quella dei casi ordinarî.

Salvo alcune circostanze specialmente determinate nel dritto, la donazione tra vivi è essenzialmente irrevocabile; è questo il suo carattere principale: la legge vuole che il donatario sia certo della liberalità che gli è stata fatta: vuole che fosse nella più perfetta sicurezza contro tutte le usurpazioni che vi si potessero commettere, sia rubando gli oggetti donati, sia abusando del godimento; essa vuole in conseguenza che il donante non possa più rendere la sua liberalità illusoria, abusando del suo usufrutto, o rivocandola direttamente; e per estendere sì fatta garentia il più lungi possibile, vuole che la stima che deve esser fatta nell' atto di donazione mobiliare, metta i mobili donati a rischio e pericolo del donante che se ne ha riserbato l' usufrutto, di tal che sottoscrivendo la sua liberalità, è reputato aversi imposto egli medesimo questo peso, come se avesse fatto una donazione alternativa o dei mobili, o della loro stima.

2647. Il donante di oggetti mobili con riserba di usufrutto, come anche il padre o la madre che hanno l' usufrutto legale su i mobili dei loro figli, debbono dunque pagare la stima di quelli che non restituiscono in natura, sia che l'abbiano venduti a loro profitto, sia che questi mobili si sieno distrutti per caso fortuito. È lo stesso per qualunque altro usufruttuario relativamente agli oggetti distrutti per sua colpa; ma a qual epoca dev' esser reso questo conto? Può richiedersi subito dopo che il mobile si è distrutto o non esiste più, per la ragione che in generale l' usufrutto si estingue per la perdita della cosa; o deesi attendere il termine dell' usufrutto, se la cosa non ha cessato di esistere?

Allorchè si tratta dell' usufrutto legale dei genitori, egli è evidente che l' usufruttuario non è tenuto a pagare la stima di cui si tratta, prima del termine fissato dalla legge per la cessazione dell' usufrutto, perchè l'usufruttuario di sì fatta specie, avendo il godimento di tutti i dritti del proprietario, deve godere ancora delle azioni che gli appartengono; in conseguenza quest' azione non può essere esercitata se non dopo che il dritto d'usufrutto è giunto al suo termine naturale.

2648. È lo stesso e per le medesime ragioni, rispetto al legatario universale o a titolo universale dell' usufrutto degli oggetti mobili d' una successione.

Quanto al donante di mobili con riserva di usufrutto, noi opiniamo doversi emettere la medesima decisione, atteso che tale è il senso naturale della disposizione del codice il quale dichiara che in questo caso, il donatario avrà, *al termine dell' usufrutto*, azione contro il donante o i suoi eredi, in ragione degli oggetti non esistenti, fino alla concorrenza del valore della stima, e sarebbe ingiusto dare a questo testo un' altra interpretazione; imperciocchè supponendo, come dev' essere, che i mobili sieno stati estimati giustamente, il prezzo sarebbe molto superiore alla perdita della nuda proprietà sofferta dal donatario, se non dovesse attenderne il pagamento fino al termine naturale dell' usufrutto.

2649. Ma trattandosi d' un legato particolare d' usufrutto sopra uno o più mobili determinati che si fossero distrutti per colpa dell' usufruttuario, noi crediamo che l'erede potrebbe aver dritto ai danni-interessi, atteso che, da un lato, il dritto di usufrutto essendosi estinto per la perdita della cosa, l'usufruttuario non potrebbe ritenersi la somma da lui dovuta, e, da un altro lato, la colpa da lui commessa dovrebbe chiudergli ogni via contraria.

Nondimeno in questo medesimo caso, non bisogna perdere di vista la regola di equità la quale vuole che niuno si arricchisca a spese altrui, d' onde risulta che, per istabilire con precisione i danni-interessi dovuti all' erede, non si deve affatto estimare il mobile perduto in tutto il suo valore in pieno dominio, ma nella nuda proprietà soltanto, avendo riguardo alla durata probabile che l' usufrutto avrebbe potuto avere.

Articolo 1566+1379.

2650. « Se gli effetti mobili la cui « proprietà resta alla moglie, siansi « consunti con l'uso e senza colpa del « marito, egli non sarà tenuto a restitui« re *che quelli che rimarranno, e nello* « *stato in cui si troveranno*. » Qui la regola, la quale vuole che la cosa rimanga a rischio e pericolo del proprietario, e perisca per lui, riprende tutto il suo impero, poichè è sufficiente che il marito usufruttuario sia senza colpa, perchè la perdita dei mobili dotali graviti sulla moglie come proprietaria.

Articolo 589+514.

2651. « Se l' usufrutto comprende « cose che senza consumarsi si dete- « riorano a poco a poco con l' uso, « come la biancheria, la mobiglia, « l' usufruttuario ha dritto di servir- « sene per l'uso cui son destinate, « e non è obbligato a restituirle in « fine dell' usufrutto, *se non nello « stato in cui si trovano, però non « deteriorate per suo dolo o col- « pa.* » Sì fatta disposizione è ancora conforme alla regola del dritto comune, il quale vuole che la perdita della cosa sia a danno del proprietario o del creditore dell' oggetto quando essa è l' effetto del caso fortuito o della forza maggiore, di tal che se si provasse, per esempio, che i mobili di cui era stato legato l' usufrutto, sono rimasti preda di un incendio che ha distrutta la casa in cui erano, senza che si avessero potuto salvare, l'usufruttuario rimarrebbe liberato da ogni restituzione.

2652. Ma allorchè non è provato che i mobili si sieno distrutti per caso fortuito o per forza maggiore, sarà sufficiente all'usufruttuario od ai suoi eredi di allegare che sono stati interamente distrutti per l' uso, e potrebbero, mediante sì fatta allegazione, pretendersi liberati a consegnarli in tutto o in parte, o di pagarne il valore?

Per risolvere questa quistione, bisogna rammentare quel che è stato detto nella discussione del codice, sull' articolo che esaminiamo, d' onde a chiare note risulta il senso in cui sono state concepite le ultime espressioni.

Dopo le parole le quali dicono che l' usufruttuario è tenuto a restituire i mobili alla fine dell' usufrutto, *nello stato in cui si trovano non deteriorati per suo dolo o colpa*, i membri della commissione preparatoria del progetto della legge aggiunsero *che se qualcuna di queste cose si trova interamente consumata dall' uso, ma senza dolo e senza colpa dell' usufruttuario, egli è dispensato dal restituirla alla fine dell' usufrutto.*

Ma allorchè si venne alla discussione di questo progetto, nel consiglio di stato, il signor Tronchet si elevò contro questa disposizione finale dicendo « esser difficile che i mobili « sottoposti all' usufrutto sieno talmen- « te consumati per l' uso da non ri- « manerne assolutamente nulla; e che « intanto si darebbe all' usufruttuario « la facilità di sottrarli a suo pro, non « obbligandolo a consegnarne gli a- « vanzi. » Per questa giudiziosa osservazione l' ultima parte dell' articolo fu tolta (1). Da tutto ciò risulta:

2653. 1° Che l' usufruttuario deve conservare i frammenti della cosa, o provare d'una maniera legale che essa è stata distrutta dall' uso e che non ne rimane nulla, altrimenti si presume averne disposto a suo vantaggio, e dev' esser tenuto a pagarne la stima;

2° Che la perdita della cosa è pel proprietario, allorchè è l' effetto dell' uso esercitato senza abuso, come allora quando risulta dal caso fortuito, poichè all' usufruttuario, per liberarsi interamente, basta di restituire gli avanzi del mobile.

3° Che se, per liberarsi dall' obbligazione di restituire, l' usufruttuario sostenga che la cosa si è distrutta per caso fortuito, spetta a lui il dimostrarlo (1302+1256); perchè appartiene al debitore addurre le prove della sua liberazione;

Per contro, sostenendosi che per colpa dell' usufruttuario si è distrutta la cosa, spetta al proprietario stabilirne la prova, perchè egli agisce da attore in questa eccezione (1808+1654).

(1) Ved. al tom. 3, pag. 108, dei processi verbali della discussione del codice.

Articolo 605 + 528.

2654. « Non prestandosi dall' usu-
« fruttuario la cauzione, il proprie-
« tario può pretendere che i mobili
« i quali deperiscono con l'uso, sie-
« no venduti e ne venga impiegato
« il prezzo, come quello delle der-
« rate, ed in tal caso l' usufruttua-
« rio ne percepisce l'interesse duran-
« te l' usufrutto. Potrà nondimeno di-
« mandare, ed i giudici potranno or-
« dinare, secondo le circostanze, che
« gli sia rilasciata una parte dei mo-
« bili necessarì pel proprio uso, me-
« diante la sola cauzione giuratoria,
« *con l' obbligo di restituirli in fine*
« *dell' usufrutto.* Quantunque questo articolo non finisca con le medesime parole del precedente, nulladimeno siccome si tratta del medesimo genere di mobili, e del medesimo dritto d' usufrutto, ci sembra evidente doversi intendere questa disposizione come l'altra, e che perciò bisogna dire che l' usufruttuario il quale non ha potuto prestare cauzione, e gli si è lasciato soltanto l' uso dei mobili che gli erano necessarì, non è ad altro tenuto se non a restituirli nello stato in cui si trovano, non deteriorati per sua colpa; ma che deve però almeno presentarne gli avanzi per provare che non li ha venduti, secondo quel che abbiamo detto.

Articolo 615+540.

2655. « Se l'usufrutto non è costi-
« tuito che sopra un animale il quale
« venga a perire senza colpa dell'usu-
« fruttuario, non è questi tenuto a
« restituirne un altro, nè a pagarne
« la stima. « Queste parole *sopra un animale* debbono ben intendersi: esse sono adoperate per opposizione al gregge di cui si tratta nell' articolo seguente. Se dunque l' usufrutto era stato legato sopra parecchi animali considerati *ut singuli*, o, in altri termini su molti animali specialmente determinati, ciò sarebbe come se si fossero fatti tanti legati per quanti sono gli animali (1), e la perdita avvenuta su ciascuno di essi, per caso fortuito, sarebbe a danno del proprietario, come se ciascuno di essi fosse l' oggetto di una disposizione speciale.

Ma l'usufruttuario è tenuto a dimostrare il caso fortuito o la malattia, e fatta questa prova dev'essere liberato, a meno che il proprietario non provi che l'animale è stato colpito dall'accidente per una colpa commessa precedentemente dall' usufruttuario, nel qual caso costui deve pagarne la stima (1808+1654).

Articolo 616 + 541.

2656. « Se il gregge su cui è sta-
« bilito l' usufrutto perisce interamen-
« te per caso fortuito o per malattia
« e senza colpa dell' usufruttuario,
« questo non è obbligato che a ren-
« der conto al proprietario delle pel-
« li o del loro valore.

« Se il gregge non perisce intera-
« mente, l' usufruttuario è tenuto a
« surrogare i capi degli animali che
« sono periti, sino alla concorrente
« quantità dei nati. » Non dobbiamo affatto ripetere qui quel che abbiamo detto nel capitolo ventitrè, intorno all'usufrutto legato sopra animali; aggiugneremo soltanto:

Che se si è ricevuto in usufrutto un gregge, l' usufruttuario deve consegnarlo nel medesimo numero d'individui, ed egualmente validi, a meno che non abbia potuto trarre dai nati una quantità sufficiente di giovani animali per sostituirli in luogo di quelli che fossero morti;

Che nella sostituzione di un animale ad un altro, vi ha surrogazione di

(1) Ved. *supra*, il nº 1088 e 1089.

questo in luogo del primo, come vi sarebbe surrogazione di una tegola posta su di un tetto in luogo di un'altra; che in conseguenza, comunque il nuovo animale surrogato all'antico, sia individualmente di un valore maggiore dell' altro, pure l' usufruttuario non può dimandare l'aumento di valore, perche sì fatto aumento è originato dal medesimo gregge, ed è il risultato della buona amministrazione cui è tenuto l' usufruttuario.

Sezione IV.

Del conto che si dee rendere su i crediti.

2657. Sull'articolo dei crediti, come su quello dei mobili, fa mestieri ricorrere all' inventario in cui si sono registrati i titoli consegnati all'usufruttuario per riscuotere le somme dovute dai debitori.

Se i crediti sono stati pagati a lui, i suoi eredi debbono restituire le somme dei capitali che egli ha ricevuto.

Rispetto poi ai crediti non pagati all'usufruttuario, comunque esigibili, la quistione di sapere se la restituzione dei titoli è sufficiente per liberarlo da qualunque obbligazione, dipende da parecchie circostanze.

Se egli prova che abbia usato tutti i mezzi che il buon padre di famiglia mette in opra per ottenere il pagamento dei suoi crediti, e che nulladimeno non ha potuto esigerli, per non essergli ciò imputato a colpa, sarà sufficiente che restituisca i titoli e gli atti comprovanti la sua operosità.

2658. Se il debitore era in uno stato notorio d'insolvibilità al tempo dell'immissione in possesso dell'usufruttuario, è sufficiente che costui abbia interrotto la prescrizione, per conservare le azioni nello stato in cui erano, affinchè si potessero intentare un giorno, in un migliore stato di cose, nel caso che avesse luogo; e non gli si può imputare a colpa il non averlo chiamato in giudizio ed ottenute delle sentenze la cui spesa sarebbe stata per lui del tutto inutile.

2659. Se il legatario dell' usufrutto ha trascurato di agire, ed i crediti si sono prescritti, se ha accordato dilazione ai debitori che sono in seguito divenuti insolvibili; se non ha rinnovate le iscrizioni ipotecarie mediante le quali si sarebbero costretti a pagare; egli non avrà affatto amministrato da buon padre di famiglia, e dev' esser responsabile delle perdite sofferte dall'erede.

Ma se i debitori fossero tuttavia facoltosi, non si potrebbe fare alcun rimprovero all' usufruttuario per non averli obbligati al pagamento cui il proprietario può egualmente oggidì costringerli.

CAPITOLO LII.

DEL CONTO CHE IN ALCUNE CIRCOSTANZE DEV' ESSER FATTO TRA L' UNO DEI CONIUGI E GLI EREDI DELL' ALTRO IN RAGIONE DI QUALCHE DRITTO DI USUFRUTTO.

2660. Questo conto può avere per oggetto il dritto di usufrutto, sotto il rapporto della indennità pretesa da una delle parti, pel godimento, per la compra, la vendita o le riparazioni che avessero avuto luogo durante la comunione.

Può ancora avere per oggetto i frutti attaccati al suolo al tempo dello scioglimento del matrimonio su i beni appartenenti ai conjugi, di cui la comunione era usufruttuaria.

Sezione I.

Del conto che può avere per oggetto il dritto di usufrutto.

Tutto ciò che dovremo dire in questa sezione si riduce allo sviluppo di parecchi casi che successivamente presenteremo al lettore.

2661. I. La comunione è usufruttuaria degl' immobili che appartengono ai conjugi (1401, § 2 + ab.), ed essa in questa qualità deve provvedere a tutte le riparazioni usufruttuarie in ragione delle deteriorazioni da cui possono essere affetti (1409 § 4 + ab.) durante il matrimonio.

Da un altro lato, ciascuno dei conjugi deve compensare alla comunione tutti i benefizî che ha potuto ritrarne (1437+ab.).

Da queste due proposizioni insieme combinate risulta:

1° Che se durante il matrimonio, sono state eseguite delle riparazioni usufruttuarie su i fondi spettanti ad uno dei conjugi; ma a causa di deteriorazioni già esistenti al tempo del matrimonio, la comunione dev' esserne indennizzata dal proprietario a pro del quale ha aumentato il valore dei fondi, mentre era solamente tenuta a mantenerli nello stato in cui erano;

2° Che similmente la comunione dev'essere indennizzata, sia in ragione dei miglioramenti, sia in ragione di tutte le riparazioni straordinarie che fossero state fatte durante il matrimonio su i beni proprî dei conjugi.

3° Che se la moglie o i suoi eredi rinunciassero alla comunione, e fosse stato riparato o migliorato il fondo del marito, i rinuncianti, quanto a questa riparazione o miglioramento, non avranno dritto ad alcuna ripetizione: e per contro se le riparazioni o i miglioramenti fossero stati fatti nel fondo dotale della moglie, costei o i suoi eredi dovranno indennizzarne il marito.

Sulla qual cosa è necessario osservare che la indennità dovuta in ragione delle riparazioni consiste nella somma del prezzo che esse sono costate, perchè si sono eseguite per obbedire alla legge della necessità.

Per quel che riguarda la indennità dovuta per miglioramenti, si dee distinguere il caso in cui sono stati fatti col consenso della moglie sul fondo dotale, da quello in cui il marito li avesse eseguiti senza consultarla. Allorchè i miglioramenti sono stati fatti col consenso della moglie,

ella ne deve il prezzo, perchè li ha voluti; ma allorchè non la si è consultata per farli, ella è tenuta soltanto alla stima dell' aumento di valore del fondo, se questo aumento è minore di ciò che si è speso, atteso che solo fino a questa concorrenza il marito può amministrare utilmente per sua moglie, *non abs re est si quidem mulieris voluntas intercedat, mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri: quatenus possit per hanc, quod utiliter impensum est adversari. Vel si non intercedat mulieris voluntas, utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere actionem* (1).

2662. Allorchè il matrimonio è stato contrattato sotto il regime dotale o senza comunione, il marito è usufruttuario dei beni dotali della moglie; egli solo per conseguenza è tenuto a tutte le spese di riparazioni usufruttuarie la cui causa fosse preesistente al matrimonio (1533 e 1562 + ab. e 1375). E relativamente alle riparazioni straordinarie che abbia potuto fare, la moglie o i suoi eredi gli debbono rimborsare il prezzo che hanno costato.

Ma che deesi decidere rispetto ai miglioramenti che egli abbia potuto fare sul fondo dotale? deesi qui del pari assimilare la sua causa a quella del legatario d' usufrutto al quale la legge (599 +524, agg.) nega qualsisia indennizzazione per questa specie di spese?

Noi nol crediamo, e per contro siamo di avviso che i miglioramenti fatti dal marito, sul fondo dotale della moglie, anche senza consultarla, debbono essere da lei rimborsati fino alla concorrenza dell' aumento di valore dell' immobile; sia perchè l' usufrutto del marito essendo stabilito a titolo oneroso, non deesi affatto confondere la sua condizione con quella d'un usufruttuario a titolo gratuito, per conchiudere dall'uno all'altro, nel silenzio del codice; sia perchè la legge tacendo su questo punto, si dee invocare piuttosto la massima generale che non vuole che alcuno si arricchisca a spese altrui, imperocchè è conforme ai principî del dritto comune farne l'applicazione da per tutto ove non si rinviene una derogazione espressa e specialmente pronunziata dalla legge.

Non si potrebbe emettere una decisione diversa senza dar adito agli abusi delle donazioni indirette tra i conjugi. Ecco perchè la legge romana dichiarava nulla la convenzione con la quale il marito prometteva alla moglie di non ripetere le spese di miglioramenti che aveva fatto sul fondo dotale, a meno che sì fatta promessa non fosse stata fatta dopo lo scioglimento del matrimonio, *ob res quoque donatas, vel amotas, vel impensas factas, tunc facta pactio valebit, id est post divortium* (2).

Da ultimo, sia sotto il regime dotale, sia sotto il regime della comunione, se si è trascurato di fare le riparazioni usufruttuarie nel fondo, il proprietario cui torna dannosa questa negligenza deve avere un'azione contro l'usufruttuario per esserne indennizzato, vale a dire, contro il marito o contro la comunione.

2663. II. L' usufrutto immobiliare che appartiene all' uno dei conjugi sul fondo d' un estraneo, è, come sarebbe il fondo medesimo, un bene la cui rendita soltanto cade in comunione sotto questo regime, o appartiene al marito sotto quello della dote. Se dunque un usufrutto è stato costituito in dote alla moglie, il marito od i suoi eredi sono obbligati, allo scioglimento del matri-

(1) L. unic., § 5, cod. *de rei uxoriae actione*, lib. 5, tit. 16. Ved. ancora quel che abbiamo detto nel n° 1690 e seg.

(2) L. 20, ff. *de pactis dotal.*, lib. 23, tit. 4.

monio, di restituire il dritto di usufrutto ed il titolo sul quale poggia, e non i frutti scaduti durante il matrimonio (1568 + 2381). Ma se il marito, percependo gli emolumenti di questo usufrutto, avesse trascurato di riparare convenientemente il fondo, la moglie che intorno a ciò rimane personalmente obbligata, in faccia al proprietario, ha un'azione per essere indennizzata su i beni della comunione, o su quelli del marito, perchè sì fatta traslazione d'usufrutto è stata fatta con tutti i pesi inerenti alla sua natura, *alienatio cum fit, cum sua causa dominium transferimus* (1).

Fa mestieri non pertanto notare che questa specie di risponsabilità è meno estesa di quella che gravita sull' usufruttuario ordinario.

Allorchè all' apertura di un dritto di usufrutto, debbono farsi nel fondo delle riparazioni di manutenzione, la cui omissione potrebbe dar luogo a maggiori deteriorazioni, il legatario che entra in godimento è obbligato ad eseguire queste riparazioni, senza speranza d' esserne indennizzato dal proprietario, quantunque la loro causa sia preesistente all' esercizio del suo dritto, secondo quello che abbiamo detto altrove (2).

Non è affatto lo stesso rispetto alla comunione o al marito, per le riparazioni la cui causa fosse preesistente al matrimonio, allorchè si tratta di un usufrutto immobiliare che appartiene all' uno dei conjugi.

E da prima allorchè il matrimonio è stato contratto sotto il regime della comunione, e l' uno dei conjugi porta in godimento il dritto di usufrutto che gli appartiene sopra un fondo deteriorato, le riparazioni che saranno fatte per deteriorazioni preesistenti al matrimonio, a spese della comunione, daranno luogo ad un'azione per indennità contro il conjuge che era proprietario dell' usufrutto, e sul quale gravitava già l'obbligazione di riparare. Egli deve indennizzarla perchè essa ha soddisfatto ad un debito che di sua natura è immobiliare (3).

Se il matrimonio è stato contratto sotto il regime dotale, e la moglie si ha constituito in dote un dritto di usufrutto, in ragione del quale ella era già debitrice di riparazioni di simil fatta, il marito che le avrà eseguite, avrà del pari dritto ad esserne indennizzato, perchè ha soddisfatto ad un debito che non era il suo (4).

2664. III. Allorchè uno dei conjugi consente, col suo contratto nuziale, la mobilizzazione di uno dei suoi fondi, la legge vuole che al tempo dello scioglimento della comunione, egli abbia la facoltà o di lasciarlo nella massa comune, o di ritenerlo computando sulla sua parte il prezzo di cui è creditore in questo tempo (1509 + ab.). Deesi seguire perfettamente la stessa via nel caso che fosse stato mobilizzato un dritto di usufrutto?

Noi nol crediamo, ed opiniamo che il conjuge che avesse voluto fare la mobilizzazione del suo usufrutto, dovrebbe ritenerlo nella divisione computando il suo valore. Egli non dovrebbe avere la medesima scelta come quando trattasi di un immobile ordinario il quale per la mobilizzazione si trova realmente acquistato dalla comunione, mentre che il dritto di usufrutto rimane sempre esclusivamente all' usufruttuario. La scelta qui non è affatto la stessa, perchè non vi può essere il medesimo perfetto trasferimento del dritto di usufrutto; e lasciandolo nella porzione degli eredi del conjuge premorto, o dividendolo con essi, le parti sarebbero tenute a pre-

(1) L. 67, ff. *de contrahend. empt.*, lib. 18, tit. 1.

(2) Ved. il n° 2658.

(3) Ved. il n° 1650.

(4) Ved. la l. 5, ff. *de impensis in res dotales factis*, lib. 25, tit. 1.

stare cauzione, di cui hanno il dritto di liberarsene, lasciando all' usufruttuario il suo usufrutto.

Del resto l' indennità dovuta dal conjuge usufruttuario non dovrebbe consistere che in un godimento eguale, lasciato agli eredi dell' altro, e non già in un prezzo unico il quale non si potrebbe determinare se non con una perizia, però sempre imperfettamente, cui niuno è obbligato di consentirvi, poichè non si può senza necessità esser forzato a giuocare il proprio.

2665. IV. Gli immobili acquistati dai conjugi a titolo oneroso, durante il matrimonio, cadono in comunione: è lo stesso dei mobili a qualunque titolo loro sieno pervenuti; il dritto di usufrutto, su questo punto, è esattamente subordinato alla regola comune? Se, durante il matrimonio, è stato costituito a titolo oneroso un dritto di usufrutto immobiliare, o se è stato legato un dritto d' usufrutto mobiliare ad uno dei conjugi, l' altro o gli eredi dell' altro, allo scioglimento della comunione, potranno rivendicare la loro porzione, come lo potrebbero se fosse stato acquistato un dritto di proprietà?

Per sostenere la negativa può dirsi che l' usufrutto è sempre, per sua natura, un dritto personale che non si può trasmettere o cedere dall' uno all' altro; che essendo stato stabilito a pro di uno dei conjugi soltanto, costui è sempre il solo usufruttuario in titolo; che il dritto non essendo stato stabilito a favore dell' essere morale che noi chiamiamo comunione, non può essere un acquisto, poichè ella non è usufruttuaria in titolo: che un acquisto di sì fatta natura giova certamente alla comunione, sia per l' accrescimento della rendita che ne risulta, sia perchè essa aggiunge alla massa dei suoi fondi un capitale che non vi era: imperocchè comunque il dritto d' usufrutto non si rende comune; comunque rimane esclusivamente all' acquirente, come inerente alla sua persona, nulladimeno vi ha acquisto di comunione, non già nel dritto in se stesso, ma nella stima del prezzo; come quando trattasi di un officio di notajo acquistato dal marito, durante il matrimonio; il quale è un acquisto nel prezzo che ha costato o che vale, e non nell' officio in se stesso (1); e però, allo scioglimento della comunione, il conjuge che è usufruttuario in titolo deve avere il dritto di conservare l'intero suo usufrutto, pagando all' altro od agli eredi dell'altro la metà del valore che può avere allora.

2666. Può dirsi per contro che quantunque l'usufrutto non si possa cedere nè trasmettere dall'uno all'altro quanto al dritto considerato in se stesso, non pertanto può essere alienato in tutto ciò che ha di utile; perchè la legge (595 + 520) lo dichiara espressamente. Perchè dunque l'altro conjuge, o gli eredi dell'altro non potranno dimandare la loro parte in natura, come di ogni altra cosa che fosse stata egualmente acquistata durante la comunione?

Noi crediamo che quest' ultima opinione dev' essere adottata in preferenza; e che nulladimeno il conjuge che non è l'usufruttuario o i suoi eredi non potrebbero dimandare il godimento della loro porzione d' usufrutto in natura, se non con l' obbligo di prestare preliminarmente all' altro una valida cauzione. La ragione che dovrebbe far respingere la loro dimanda se non offrissero questa garentia si è che il conjuge sopravvivente, che è il solo usufruttuario in titolo, è ancora, e per una conseguenza necessaria, il solo risponsabile in primo ordine in faccia al proprietario; che non potendo cessare

(1) *Ved.* LANGUNEZ, *tractatu de fructibus*, part. 2, cap. 5, n. 106 e seg.

d'essere sottoposto a tutte le obbligazioni usufruttuarie quanto alla manutenzione e conservazione del fondo, vi sarebbe un ingiustizia manifesta obbligandolo a dividerne il godimento per rilasciarne una metà ad eredi che potrebbero cagionare la sua ruina deteriorando l'immobile, senza prestare cauzione; che in conseguenza, in questo caso, è più conforme all'equità accordare a costoro una ricompensa pecuniaria; ed è più conforme ancora alle condizioni sottintese dalle parti nella costituzione dell'usufrutto, poichè hanno voluto stabilire un dritto inerente alla persona dell'usufruttuario in titolo.

Possiamo aggiugnere in oltre che sì fatta decisione è conforme del pari allo spirito del codice il quale accorda al conjuge che ha mobilizzato l'uno dei fondi, la facoltà di ritenerlo computandolo sulla sua parte pel prezzo che vale (1509 + ab.): imperocchè se l'affezione che può aversi per un fondo, è sufficiente per accordare al conjuge che lo ha mobilizzato, il dritto di conservarlo; a più forte ragione dobbiamo dire che l'interesse che l'usufruttuario ha di godere egli medesimo del suo usufrutto, quando non gli si presta una valida cauzione, per garentirlo delle conseguenze della cessione della metà che gli eredi dell'altro volessero esigere, dev'essere giudicato sufficiente per respingere la domanda formata contro di lui.

2667. Risulta da tutto ciò che abbiamo detto, che se il conjuge a pro del quale è stato stabilito il dritto di usufrutto premorisse, la comunione che avrà goduto di questo dritto pel corso dell'intera sua durata, non avrà alcun'azione ad intentare contro i suoi eredi, poichè costoro non ne profitteranno per nulla; che se, per contro, sopravvivesse il conjuge usufruttuario, e gli eredi dell'altro non gli offrano delle valide garentie per rilasciar loro con sicurezza la metà del suo usufrutto in natura, egli ha dritto di ritenerlo interamente, con l'obbligo di pagar loro un'indennità eguale al profitto che dee trarne da questo acquisto il cui prezzo è stato pagato col denaro della comunione.

2668. Ma in qual modo dovrà regolarsi questa indennità? forse comprando *unico pretio* tutto ciò che gli eredi del conjuge premorto potranno pretendere; o mediante un'indennità annuale di godimento? Ed in qualunque caso, su quale base si dovrà fissare la stima che si dovrà pagare?

Senza dubbio le parti potrebbero stabilire un solo prezzo pel pagamento dell'intera indennità: ma è certo che niuna di esse può obbligare l'altra ad adottare questa misura: noi crediamo per contro che l'indennità annuale è il solo mezzo che possa forzosamente richiedersi, sia perchè è conforme alla natura delle cose che la compra di un dritto di godimento annuale e vitalizio abbia luogo col pagamento di una somma annuale; sia perchè la stima di un dritto il cui valore è assolutamente incerto, può paragonarsi ad un giuoco di azzardo al quale niuno può esser obbligato a sottoporre i suoi beni.

Quanto alla base della stima dell'indennità annuale, è chiaro che dev'esser fatta deducendo dal prodotto tutti i pesi che gravitano sull'usufrutto, di qualunque natura sieno.

2669. Ma se si fosse convenuto tra le parti che la indennità dovuta dal conjuge sopravvivente, si sarebbe fissata *unico pretio*, su quale base si dovrebbe estimare? si dovrebbe stabilire eguale al prezzo sborsato dalla comunione per farne l'acquisto, ovvero eguale al valore della stima del dritto d'usufrutto al tempo dello scioglimento del matrimonio?

Egli sembra da prima incontrastabile che, qualunque fosse lo stato del-

l'usufrutto comprato, l' indennità dovuta non dovrebbe elevarsi al di là del prezzo di acquisto, perchè è questo il *maximum* che ha potuto trarne sulla porzione dell' altro. In secondo luogo siamo di avviso che, se al tempo dello scioglimento del matrimonio, l'usufrutto che rimane al sopravvivente dei conjugi, si dovesse, per l'avvenire, estimare meno del prezzo che si è pagato, l'usufruttuario dovrebbe dare la metà di quest' ultima stima, perchè il suo utile particolare non si estenderebbe affatto al di là, e la comunione, avendo profittato per un tempo più o meno lungo degli emolumenti dell'usufrutto, vale a dire di un godimento vitalizio, la cui deteriorazione è proporzionata al corso degli anni di colui al quale appartiene, non sarebbe affatto giusto di accordargli ancora l' intero rimborso del prezzo di acquisto, mentre la stima dell' usufrutto, fatto nel suo stato attuale, sarebbe di un valore minore (1).

2670. Se il dritto d' usufrutto fosse stato acquistato a pro di due conjugi, con clausola di riversione dell' intero usufrutto a favore del sopravvivente, morto l'uno di essi, si dovrebbe procedere con l' altro, sulla stima totale dell' usufrutto, conformemente a quel che abbiamo detto, poichè egli rimarrebbe solo usufruttuario in titolo pel tutto.

Se per contro i due conjugi, acquirenti insieme, non avessero stipulata riversione a pro del sopravvivente, l' acquisto apparterrebbe a ciascuno di essi per metà, *nam et divisionem recipit, adeo ut, si duobus legatus fuerit, ipso jure ad singulos partes pertineant* (2). In questo caso, l'usufrutto essendo estinto per metà, attesa la morte dell' altro conjuge, solo sull' altra metà che rimarrebbe al sopravvivente, si dovrebbe procedere, secondo le regole che abbiamo stabilito, perchè vi sarebbe identità di ragione di applicarle.

2671. Dovrebbero seguirsi le medesime regole rispetto ad una rendita o pensione vitalizia stabilita a titolo oneroso, a pro dell' uno dei conjugi, col denaro della comunione?

Primamente sembra che si dovrebbe adottare l'affermativa su questa quistione, poichè la rendita vitalizia è un dritto personale come quello d' usufrutto: nulladimeno vi ha una grande disparità tra le due specie, imperocchè colui a pro del quale è costituita la vendita non è risponsabile di nulla in ragione di questa rendita, e non è obbligato alla manutenzione di alcun fondo; mentre l' usufruttuario in titolo è risponsabile della riparazione delle cose che ne sono gravate, il che gli dà un titolo di preferenza per goderne personalmente, anzichè lasciare il fondo tra le mani di un terzo che non gli avesse prestato una valida garentia.

Siamo di avviso dunque che, nel caso della rendita vitalizia, gli eredi del conjuge premorto hanno dritto a dimandare il rilascio della loro porzione nel credito, per esercitare direttamente e personalmente le azioni, e riscuotere la loro porzione delle prestazioni annualmente dovute dal debitore, senza esser tenuti a dare alcuna garentia.

2672. V. Se, fin dal tempo della celebrazione del matrimonio, un dritto di usufrutto appartiene ad uno dei conjugi, e sia in seguito venduto durante il matrimonio, in qual modo dovrà fissarsi l'indennità dovuta al proprietario allorchè bisognerà liquidare la comunione?

Pothier si ha proposta questa quistione in due luoghi delle sue opere, e l' ha risoluta in due sensi differenti.

(1) Ved. COVARRUVIAS, *variorum resolut.*, lib. 3, cap. 9, n° 6.

(2) L. 81 ff. *ad legem falcid.*, lib. 35, tit. 2.

Nella sua introduzione alla consuetudine di Orleans, tit. 10, cap. 5, n° 106, egli si esprime nei termini seguenti: « Allorchè uno dei conjugi « ha venduto durante la comunione « un dritto di usufrutto o di rendita « vitalizia che gli apparteneva, se la co« munione si è sciolta per la sua mor« te, i suoi eredi non possono preten« dere alcuna surrogazione del prez« zo; imperocchè, siccome in questo « caso il dritto, se non fosse stato ven« duto, si sarebbe interamente con« fuso nella comunione, senza che ne « rimanesse nulla ai conjugi al tempo « dello scioglimento di essa, dunque « solo questa deve profittare del prez« zo pel quale è stato venduto. »

A noi pare che questo ragionamento sia erroneo; imperocchè qualunque sia il conjuge che premuore, è sempre vero che la comunione ha profittato della vendita; che essa ha ricevuto il prezzo di una cosa che non le apparteneva; che è divenuta debitrice verso il proprietario, e che in conseguenza è tenuta a renderne un qualsisia conto. Fatta la vendita, l'esistenza incerta dell'usufrutto, quanto alla sua durata, rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, e la comunione, che non può più soffrire alcuna perdita, deve sempre badare al vantaggio della surrogazione del prezzo di vendita che ella ha ricevuto, altrimenti bisognerebbe dire che essa non dovrebbe alcuna indennità pel prezzo di qualunque altro immobile che fosse stato venduto da uno dei conjugi, ma che, al momento dello scioglimento del matrimonio, si trovasse distrutto tra le mani del terzo acquirente.

« Se il conjuge, continua l'auto« re, al quale questo dritto apparte« neva, ha sopravvivuto allo sciogli« mento della comunione, egli deve « aver dritto ad una parte soltanto « del prezzo, per ragione del tempo « incerto che rimane del detto usu« frutto: per esempio, se la comu« nione ha durato cinque anni dopo « la vendita dell'usufrutto, e si esti« ma dieci anni il tempo incerto che « rimane a correre, il conjuge avrà « dritto ai due terzi del prezzo. »

Questo ragionamento non ci sembra più giusto del precedente; imperocchè la porzione che l'uno dei conjugi può vantare sulla comunione deesi proporzionare su quella che la comunione ha tratto dai beni, e qui la porzione non potrebbe avere sì fatta base, perchè deesi per contro proporzionare al guadagno spettante al terzo acquirente in ragione della longevità dell'usufruttuario.

L'autore il quale senza dubbio aveva preveduto le difficoltà di questo sistema, ammette un'altra soluzione nel suo trattato della comunione, n° 592. « Allorchè, dice egli, un dritto « di usufrutto o di rendita vitalizia « appartenente all'uno dei conjugi è « stato venduto durante la comunio« ne pel prezzo di una somma di da« naro contante, il conjuge deve ave« re la sua parte di questa somma « deducendo quel che la comunione « avrebbe profittato nelle rendite del« l'usufrutto o delle annualità della « rendita, durante tutto il tempo scor« so dopo la vendita che si è fatta, « fino a quello dello scioglimento del« la comunione, al di là degl'inte« ressi della somma ricevuta per prez« zo; imperocchè solo sotto sì fatta « deduzione la comunione ha profitta« to della somma ricevuta per questo « prezzo.

« Per esempio, supponendosi che « un dritto di usufrutto la cui rendi« ta era, dedotti tutti i pesi, di 1000 « fr. per anno, sia stato venduto per « il prezzo di 12,000 fr., e che la « comunione abbia durata dieci anni, « in un tempo in cui correva l'interes« se del 20 per cento; questo usufrut« to, se non fosse stato venduto, avreb« be, durante i dieci anni scorsi do-

« po la vendita, fino allo scioglimen-
« to della comunione, per ciascun an-
« no 400 fr. di più, che a capo
« di dieci anni sommano a 4000 fr.
« Il coniuge dunque ha dritto su i
« 12,000 fr., prezzo dell' usufrutto,
« sotto la deduzione della somma di
« 4000 fr. Poco importa, secondo que-
« sta opinione, che lo scioglimento
« della comunione sia avvenuto per la
« premorienza di colui dei conjugi al
« quale apparteneva l' usufrutto o la
« rendita vitalizia, o per quella del-
« l'altro coniuge: la porzione del prez-
« zo si regola in questo modo in a-
« mendue i casi. »

2673. Noi non crediamo che questa soluzione sia la vera, perchè essa poggia sopra un principio che ci pare falso, da cui risulterebbero delle conseguenze gravi e inammessibili.

Quale è qui la cosa per la quale il conjuge che era proprietario dell' usufrutto venduto, ha dritto a dimandare la sua porzione su i beni della comunione? Il prezzo della vendita. Fatta l'alienazione, il prezzo che è succeduto all' immobile tra le mani del suo padrone, appartiene al venditore come lo era l' usufrutto, perchè il prezzo è sempre di colui che era proprietario della cosa venduta; allorchè dunque questo prezzo è stato adoperato, per adempiere ai pesi del matrimonio la comunione ne è divenuta debitrice, come lo sarebbe di qualunque altra cosa di cui avesse profittato in pregiudizio dell' uno dei conjugi. O la somma data alla comunione sia provvenuta dalla vendita di un dritto di usufrutto, o da quella di un altro immobile, è sempre vero, in tutti i casi, che essa appartiene interamente al venditore, e che la comunione avendola interamente consumata, deve restituirla per intero. La compensazione è talmente fissata alla somma del prezzo che la legge (1436 + ab.) respinge tutto ciò che si potesse allegare intorno al valore dell' immobile alienato.

Voler costringere il venditore a soffrire, sulla somma del prezzo versato nella comunione, una deduzione composta di un numero di annualità eguale a quello degli anni scorsi dopo la vendita fino allo scioglimento del matrimonio, equivalente ciascuna al valore dell'eccedenza della rendita dell' usufrutto sull' interesse annuale del prezzo che se ne è tratto, sarebbe lo stesso che supporre nei conjugi un' obbligazione che non esiste per nulla. Infatti si supporrebbe che il coniuge che conferisce nella comunione il godimento di un immobile, s'interdice la facoltà di venderlo, o si obbliga a garentirne l' intero prodotto durante tutto il tempo del matrimonio: ora, le leggi non impongono affatto ai coniugi una simigliante obbligazione: se esse permettono che la comunione percepisca i frutti dei loro beni, lo è soltanto fino a che li conservano. Fattane l'alienazione, la comunione non ha altro godimento che quello del prezzo il quale succede all' immobile venduto, e non le è dovuta alcuna garentia in ragione dell' eccedenza di valore dell' uno di questi godimenti sull' altro, poichè il godimento immobiliare può esercitarlo per tutto il tempo durante il quale il coniuge proprietario conserverà il suo immobile.

2674. Il sistema che noi combattiamo poggia dunque sopra una base falsa, perchè suppone che i conjugi debbono garentire, per tutta la durata del matrimonio, l'ammontare delle rendite dei loro fondi, non ostante che li avessero venduti: ma ciò non è tutto; menerebbe ancora a conseguenze gravi ed evidentemente inammessibili.

Ritenendo la stessa ipotesi di Pothier, nella quale si è venduto per 12,000 fr. un dritto di usufrutto, che dava la rendita di 1000 fr.: se il venditore che ha versato nella comunione il prezzo che

ha ritratto da sì fatta vendita, dovesse garentire annualmente alla stessa i 400 fr. di cui la rendita dell'usufrutto eccedeva l'interesse del capitale che ha ricevuto, ne dovrebbe certamente risultare, giusta Pothier, che se il matrimonio fosse durato dieci anni dopo la vendita, il venditore dovrebbe rilasciare alla comunione 4000 fr., ed avrebbe dritto ad 8000, in vece di 12,000 fr.; ne risulterebbe ancora che se il matrimonio fosse durato venti anni dopo la vendita, il conjuge venditore non potrebbe ripetere che soli 4000 fr.; se fosse durato trent'anni, non gli spetterebbe nulla; e finalmente nel caso che si fosse prolungato per quarant' anni, il conjuge venditore rimarrebbe debitore a pro della comunione di 4000 fr. oltre la perdita dei 12,000: ora una sì fatta conseguenza è evidentemente inammessibile; dunque il principio d' onde essa deriva dev'essere del pari rigettato.

Supponiamo in oltre che si tratti della vendita di un immobile ordinario, fatta a vil prezzo, per soddisfare ai pesi del matrimonio: che, come nella ipotesi precedente, l'interesse del prezzo ritratto dalla vendita sia più o meno inferiore alla rendita che si percepiva sul fondo; potrà dirsi al conjuge cui questo fondo apparteneva, che dopo aver sofferta una perdita risultante da una vendita fatta a vil prezzo, egli si trova costretto a far un altro sacrifizio, cioè la diminuzione della somma di cui la rendita annuale del fondo eccede l' interesse del capitale che egli ha ricevuto per prezzo della sua vendita? Certamente una simigliante proposizione non potrebbe trovare alcun appoggio nella legge. Dunque trattandosi della vendita d' un dritto d'usufrutto, o di qualunque altro fondo. poco importa, perchè il principio è sempre lo stesso, il conjuge che conferisce il godimento del suo fondo nella comunione, non contrae affatto l'obbligo di garentirne il prodotto, nè di conservarlo. Per la qual cosa allorchè si è venduto un dritto di usufrutto appartenente ad un conjuge, costui ha dritto a riprendersi l'intero prezzo, come se si trattasse della vendita di ogni altro immobile.

2675. VI. Se si fosse stabilito a titolo oneroso un dritto di usufrutto a pro del marito, e ne avesse pagato il prezzo con una somma che gli apparteneva, vi sarà, per questo rinvestimento (1344 + ab.), surrogazione di una cosa ad un' altra, non potrà esser indennizzato del danaro col quale si è acquistato l'usufrutto.

Sarebbe lo stesso se l'usufrutto si fosse stabilito a pro della moglie e si fosse pagato con denaro suo, ed avesse acconsentito l'investimento (1435 + ab.).

In questi casi, quantunque, mediante un acquisto di sì fatta natura, la comunione debba ricevere un accrescimento di rendite, in quanto che dev' esservi nell' usufrutto comprato una rendita più considerevole dell'interesse del capitale sborsato per acquistarlo, nondimeno il conjuge che ha somministrato questo capitale non dev'essere ammesso ad esserne rimborsato sulla comunione, poichè essa ha il dritto di profittare generalmente della rendita di tutti i beni dei conjugi, qualunque sia l' origine.

2676. Ma se al tempo della compera di un dritto di usufrutto, fatto col danaro, appartenente ad uno dei conjugi, si fosse stipulato non solo il rinvestimento, ma anche la riversione intera a pro del sopravvivente di essi, allo scioglimento della comunione fa mestieri distinguere il caso in cui sia rimasto superstite il conjuge acquirente di questo dritto da quello in cui sia morto il primo.

Il conjuge acquirente, sopravvivendo all' altro e conservando per se solo l'oggetto del suo acquisto, non ha dritto ad alcuna indennità.

Se per contro il conjuge acquirente morisse il primo, l'altro che si troverebbe rivestito d'un dritto di usufrutto il cui prezzo non è stato pagato nè da lui nè dalla comunione, non potrebbe conservarlo se non come una donazione indiretta la quale sarebbe soggetta a riduzione nel caso che vi fossero eredi di riserva; ma gli eredi di un'altra qualità non potrebbero dimandare alcuna cosa, poichè attesa la stipulazione del rinvestimento, esso non sarebbe affatto un acquisto della comunione, per la ragione che il danaro col quale è stato comprato si è convertito in un dritto di usufrutto che è divenuto l'oggetto di una donazione indiretta.

2677. VII. Se un dritto di usufrutto è stato stabilito a pro di uno dei conjugi mediante la permuta di uno dei suoi fondi, deesi considerare come un immobile che si è surrogato ad un altro e che entra in comunione solo quanto alla rendita (1407+ab.); sarebbe possibile ancora che l'usufrutto, comunque avesse avuto luogo per permuta di un fondo pertinente ad uno dei conjugi, pure fosse stato stabilito a pro dell'uno e dell'altro; in questo caso tutte le conseguenze che abbiamo indicato parlando del rinvestimento, nel paragrafo precedente, si riproducono qui.

2678. VIII. Se un dritto di usufrutto appartenente alla moglie o al marito, fosse permutato durante il matrimonio con un altro immobile, bisognerebbe ancora ammettere la surrogazione di un oggetto all'altro, poichè l'usufrutto immobiliare è un immobile nel dritto, e ne adempie le funzioni da per tutto ove la sua indole non vi repugna.

2679. IX. Se, durante il matrimonio, i conjugi hanno venduto ad un terzo l'usufrutto di un fondo appartenente ad uno di essi, ovvero hanno stabilito, *unico pretio*, un fitto a vita su questo fondo, ed il terzo acquirente sia già morto allo scioglimento della comunione, il conjuge proprietario non avrà dritto ad alcuna indennità, poichè, in questo caso, si è alienato un godimento che apparteneva alla comunione, e d'altronde questo conjuge non ha potuto soffrire alcun danno a causa di una sì fatta alienazione.

Ma se l'acquirente dell'usufrutto o del fitto a vita, sopravvivesse allo scioglimento della comunione dei conjugi venditori, il proprietario del fondo, o i suoi eredi avranno il dritto di percepire in preferenza sulla massa degli acquisti, un godimento eguale al valore di quello del fondo di cui rimangono privati durante la vita dell'usufruttuario o dell'affittajuolo, a meno che le parti non convenissero una indennità.

Nel caso in cui la massa comune non fosse sufficiente a soddisfare questa indennità, e fosse dovuta alla moglie, essa dev'esser presa su i beni del marito (1436 + ab.).

2680. X. A termini dell'articolo 1438 + ab. del codice, se il padre e la madre hanno unitamente dotata una figlia comune senza dinotare la porzione per cui intendevano contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà, tanto se la dote è somministrata o promessa su i beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprî di un solo dei conjugi. Se dunque la dote accordata alla figlia consiste in un dritto di usufrutto stabilito sopra un fondo appartenente al genitore o alla madre, il proprietario del fondo gravato di sì fatta dote, sopravvivendo allo scioglimento del matrimonio, avrà il dritto di esigere, non su i beni della comunione, ma su quelli dell'altro conjuge, un godimento eguale in valore alla metà di quello del fondo dato in dote alla figlia.

2681. XI. Allorchè il fondo proprio di uno dei conjugi è gravato di usufrutto a pro di un terzo, e la compra di questo dritto è fatta da essi durante il matrimonio, l' usufrutto non si estingue *ipso facto* per confusione, perchè non possiamo dire che i dritti di proprietà e di godimento si sieno riuniti nella medesima persona, mentre l' uno appartiene ad un conjuge, e l' essere morale che noi chiamiamo comunione acquista l' altro (1).

L' usufrutto sarà dunque in questo caso un vero acquisto di comunione, come sarebbe una compra immobiliare per qualunque altro che lo avesse comperato, nel caso che si fosse venduto ad un terzo; da ciò risulta:

1° Che il dritto in se stesso non cessa di poggiare sul capo dell' usufruttuario in titolo che ne ha venduto soltanto il godimento; che se questo usufruttuario muore durante la comunione a pro della quale è stata fatta la vendita, il dritto venduto si estinguerà del pari, come succederebbe per qualunque altro acquirente che fosse stato surrogato in luogo e vece dell' usufruttuario in titolo, ed in conseguenza non si avrà dritto ad indennità, nè a liquidazione di alcun conto, per questa compra, tra i conjugi o i loro eredi, allo scioglimento del matrimonio;

2° Che se l' usufruttuario in titolo sopravvive allo scioglimento del matrimonio, il dritto d' usufrutto non essendosi estinto, il superstite dei conjugi e gli eredi dell' altro, agiranno su questa specie di acquisto come su tutti gli altri; vale a dire che la moglie e i suoi eredi, accettando la comunione, ne avranno la metà, e che, nel caso opposto, rimarrà in totalità al marito od ai suoi eredi.

2682. XII. Se, al tempo della celebrazione del matrimonio, l' uno dei conjugi possiede un dritto d' usufrutto immobiliare, o se gliene è fatta donazione ad un' epoca posteriore, e, durante la loro unione, i conjugi acquistano la nuda proprietà del fondo; in questo caso, come nel precedente, non vi sarà, *ipso facto*, estinzione di usufrutto per consolidazione, poichè la comunione si trova surrogata in luogo e vece del proprietario, mentre sempre l' uno dei conjugi rimane investito del dritto d'usufrutto che gli appartiene.

2683. XIII. Allorchè un dritto di usufrutto, stabilito sul fondo appartenente ad uno dei conjugi, si estingue naturalmente, senza che se ne abbia fatta la compra, si fatto accrescimento di valore non è un acquisto di comunione, perchè il principio esisteva già nel dritto di cui era investito il conjuge proprietario; è come se il fondo si fosse accresciuto per effetto di alluvione. *Si proprietati nudae in dotem datae ususfructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset* (2). Nondimeno, se per abuso di godimento l' usufruttuario fosse stato dichiarato decaduto, in forza di un' azione direttagli contro, il conjuge proprietario del fondo dovrebbe render conto della metà delle spese giudiziarie che non fossero state riscosse contro l' usufruttuario condannato.

Sezione II.

Del conto che deve aver luogo all' estinzione dell' usufrutto che risulta dal matrimonio, per regolare gl' interessi dei conjugi e dei loro eredi sulla percezione dei frutti dei loro beni.

2684. Allorchè il matrimonio è

(1) Ved. quel che abbiamo detto nel n° 2064.

(2) L. 4, ff. *de jurc. dot.*, lib. 23, tit. 3.

stato contrattato sotto il regime della comunione, quest' essere morale è l' usufruttuario dei beni dei conjugi.

Se è stato contrattato sotto il regime dotale, il marito è l' usufruttuario dei beni della moglie.

Nell' uno e nell' altro caso, l' usufrutto è stabilito a titolo oneroso, per servire a sopportare i pesi del matrimonio.

Nell' uno e nell' altro caso del pari vi ha un miscuglio di doveri imposti ai conjugi, sia tra loro, sia verso i loro eredi, il quale non esiste affatto tra l' usufruttuario ordinario ed il proprietario; d' onde risultano parecchie differenze che dobbiamo qui indicare sulle regole secondo le quali deesi regolare la divisione dei frutti pendenti, allo scioglimento del matrimonio.

§ I.

Del conto che dee farsi sotto il regime della comunione, tra i conjugi o i loro aventi causa sulle rendite dell' ultimo anno del matrimonio.

2685. I. Allorchè il matrimonio è stato contratto sotto il regime della comunione, quantunque essa sia usufruttuaria dei beni dei conjugi, e questo usufrutto sia stabilito a titolo oneroso, nulladimeno i frutti ordinarî, vale a dire i frutti annuali dell'ultima annata, non sono eccettuati dalla regola comune la quale vuole che quelli che sono attaccati al suolo alla fine dell'usufrutto, appartengano al proprietario del fondo (585+510); imperocchè siccome a termini dell' articolo 1401+ ab. del codice, i soli frutti scaduti o percepiti durante il matrimonio appartengono alla comunione, bisogna conchiudere che quelli che si trovano ancora pendenti al tempo del suo scioglimento, appartengono al proprietario del fondo.

Ma stabilendo che i soli frutti annuali, percepiti durante il matrimonio, spettano alla comunione, l'articolo 1401+ab. non dice affatto che non sarà dovuta alcuna indennità per le spese di coltura e di semenza preparatoriamente erogate per ottenere la raccolta dei frutti pendenti che appartengono al proprietario del fondo; e siccome esiste tra i due conjugi una convenzione che li associa in tutti gli utili che possono ottenere durante la loro unione, convenzione che non permette affatto poter ritrarre alcun particolare vantaggio dai beni della comunione, senza doverne una indennità (1437+ ab.); bisogna conchiudere che il conjuge proprietario del fondo che si trova seminato al tempo dello scioglimento del matrimonio, deve percepire i frutti a condizione di restituire alla comunione le spese di coltivazione e di semenza che essa aveva anticipate.

2686. Il conjuge proprietario che deve raccogliere i frutti, non è ammessibile a fare, alla comunione, l' abbandono della raccolta, per liberarsi dall'obbligazione di pagare le spese di coltura e di semenza, perchè gli si opporrebbe, con ragione, che se la comunione fosse stata sciolta prima dell' erogazione di queste spese, egli medesimo avrebbe dovuto farle, le quali nulladimeno avrebbero potuto esser seguite da una cattiva raccolta; per la qual cosa egli è sempre tenuto al pagamento delle spese che gli sono state anticipate (1).

Quanto al pagamento delle contribuzioni dell' ultima annata, esso dev'esser fatto dalla comunione in proporzione della durata del matrimonio, perchè questo peso è pel governo un frutto civile il quale scade giorno per giorno.

(1) Ved. POTHIER, trattato della comunione, n° 212 e 213.

Quel che abbiamo detto rispetto alle spese di coltura e di semenza fatte in ragione dei frutti attaccati al suolo al tempo dello scioglimento del matrimonio, dev' essere, per identità di motivi, applicato a tutte le spese di coltura nelle vigne o di lavori nei campi, che fossero state preparatoriamente fatte per rendere il fondo in istato di produrre, o in un migliore stato di produzione, quand' anche non esistesse alcun frutto pendente allo scioglimento della comunione.

2687. II. Abbiamo veduto nel capitolo ventisette, comentando l' articolo 590+515 del codice che, allorchè si estingue l' usufrutto ordinario, non è dovuta alcuna indennità all' usufruttuario od ai suoi eredi, per i tagli ordinarì dei boschi cedui, dei querciuoli, o degli alberi di alto fusto non praticati durante il suo godimento, come non ne è dovuta alcuna per le spese di fatiche e semenze fatte in ragione degli altri frutti; di tal che gli alberi non tagliati, come le messi rimaste attaccate al suolo, spettano egualmente al proprietario.

Deesi decidere altrimenti nell' usufrutto che ha luogo a vantaggio della comunione, in ragione del matrimonio. Qui la legge fa distinzione tra i frutti annuali ed i tagli dei boschi.

In generale ed astrazion fatta di ciò che potesse essere effetto della frode, i frutti annuali prodotti dai fondi appartenenti ai conjugi spettano alla comunione quante volte sono stati percepiti durante il matrimonio, e la legge non accorda alcuna ricompensa per quelli non percepiti, comunque avrebbero potuto esserlo; di tal che la comunione non ha dritto ad alcuna indennità, eccetto per ispese di coltura e di semenza, secondo quello che abbiamo sposto nell'articolo precedente.

Abbiamo detto *astrazion fatta di ciò che potrebb' essere effetto della frode;* imperocchè dimostrandosi che i frutti pendenti su i fondi del marito, non sono stati colti al tempo preciso della loro maturità, come quelli che esistevano in altri fondi della medesima regione appartenenti ad altri proprietarî; essendo evidente che questo ritardo di raccogliere ha avuto luogo nella previdenza della morte vicina della moglie, e per impedire che i frutti percepiti durante la sua vita cadessero in comunione; è fuori dubbio che agli eredi di costei, sono dovuti i danni-interessi, perchè il dolo non può mai giovare al suo autore.

2688. Per contro allorchè si tratta di tagli di boschi che, secondo le regole e l' ordine di distribuzione stabilito sulla foresta, potevano esser fatti durante la comunione, e non sono stati punto praticati, l' articolo 1403 +ab. del codice vuole che sia indennizzato il conjuge non proprietario del fondo od i suoi eredi, senza esservi bisogno di sapere se per frode o pur no sia stato ritardato il taglio.

Per estimare la somma di questa ricompensa, fa mestieri osservare che il taglio omesso dev' essere riputato nell' attivo della comunione, unicamente perchè poteva esser fatto durante il matrimonio; ma il conjuge non proprietario deve aver dritto alla metà del valore che avrebbe avuto il bosco al tempo in cui dovea esser tagliato; l' accrescimento avvenuto dopo non gli deve per nulla giovare, perchè se il taglio fosse stato fatto al tempo in cui dovea aver luogo conformemente alla distribuzione della foresta, esso sarebbe stato seguito da un ripullulamento che sarebbe tornato utile al solo proprietario del fondo: costui dunque rimarrebbe in perdita se non gli si concedesse un' indennità in ragione del taglio ritardato, la quale per quanto è possibile dev' essere estimata eguale al valore del ripullulamento di cui si trova privato: il che approssimativamente può cono-

scersi dal numero degli anni che debbono scorrere da un taglio all' altro.

I dritti della comunione dunque non sono punto gli stessi su i frutti annuali e su i boschi; ed avvi in oltre, quanto ai tagli dei boschi, una gran differenza tra i dritti della comunione e quelli d' un legatario d' usufrutto; ma perchè tanta diversità tra le regole stabilite dal codice sulla medesima materia ?

2689. Primieramente per quel che riguarda la comunione paragonata in se stessa, come usufruttuaria dei boschi e come usufruttuaria degli altri fondi dei conjugi, è uopo notare che avvi realmente moltissima differenza tra il prodotto di un bosco ed i frutti annuali di un altro fondo.

I tagli di un bosco sono sempre di un valore considerevole; essi hanno luogo a quando a quando, dopo che la comunione per ripetute volte ha pagato le imposte che gravitano sul suolo, e le spese necessarie alla custodia e conservazione del bosco, e di più sopportati i pesi del matrimonio al cui soddisfacimento è destinato il prodotto dei tagli. I frutti annuali per contro sono di meno importanza nel loro valore; l' espettativa è meno lunga, e la percezione si fa in proporzione dei pesi in compenso dei quali sono percepiti.

Da questo paragone risulta già chiaramente che se non si accordasse alcuna indennità al conjuge non proprietario, la percezione ineguale del prodotto gli tornerebbe assai dannosa, tanto per ciò che riguarda i tagli dei boschi, quanto per quel che riguarda i frutti annuali.

Oltracciò, l' epoca della percezione dei frutti annuali è fissa: essa è indicata dalla natura al tempo della maturità: è fissata dall' uso, al giorno in cui tutti i proprietarî cominciano a mietere od a vendemmiare: non si può procrastinare la raccolta di questa specie di prodotti, senza esporsi al pericolo di perderli; dunque non si può presumere che i frutti annuali attaccati al suolo, al tempo dello scioglimento del matrimonio, si trovino in questo stato per effetto di non averli raccolti prima; e la legge qui non dovea nè vedere nè prevedere alcun danno di frode per garentirne il conjuge non proprietario, se non applicando le regole del dritto comune. Per contro, il tempo dei tagli dei boschi non è affatto indicato dalla natura: non esiste alcun istante di maturità che ne determini la pronta recisione: non vi ha alcun pericolo di perdita nel ritardo. Non ostante che sì fatti tagli sieno stati determinati di tempo in tempo, pure debbono aver luogo dopo il decorrimento di molti anni e nella stagione autunnale o invernale, e non già in un tempo fisso e preciso; e può avvenire ancora che coloro che vi hanno dritto ne ritardino la vendita, per mancanza di compratori che ne offrano un giusto prezzo.

Risulta da ciò che se i tagli di boschi che potevano esser fatti durante la comunione e che non sono stati eseguiti, rimanessero in benefizio del conjuge proprietario del bosco, senza indennità per l' altro, gl' interessi della moglie sarebbero abbandonati alla discrezione del marito il quale potrebbe sempre far tagliare i boschi, per percepirne il prezzo, allorchè essi appartenessero alla moglie, e che potrebbe egualmente, palliando la sua frode in mille maniere diverse, astenersi dal far tagliare i suoi, a fin di percepirne egli solo il prodotto, dopo lo scioglimento del matrimonio.

Risulta ancora che i conjugi potrebbero sempre, di concerto, farsi delle liberalità indirette, facendo i tagli nelle foreste di colui che consentirebbe di impoverirsi, risparmiando quelle di colui che si vorrebbe arricchire, in pregiudizio degli eredi legittimi e

contro il disposto della legge (1094, 1098, 1099†ab., 1052 mod., 1053).

Gli autori del codice hanno dovuto dunque, per bilanciare da una parte e dall'altra gl'interessi dei conjugi, e porre i loro figliuoli al coverto della frode che si potrebbe loro usare, dichiarare, come hanno fatto, che se i tagliamenti di bosco che, secondo la distribuzione stabilita, potevano esser fatti durante la comunione, non hanno avuto affatto luogo, il conjuge non proprietario od i suoi eredi hanno dritto ad esserne indennizzati. È giusto poi che i tagli i quali al tempo dello scioglimento del matrimonio non sono ancora giunti al loro termine, quantunque più o meno prossimo, rimangano interamente in beneficio del proprietario, come i frutti annuali che si trovano attaccati al suolo al tempo medesimo.

2690. Ora se si paragona il caso dell'usufrutto ordinario legato sopra una foresta, con quello che è stabilito dalla legge a pro della comunione, si comprenderanno facilmente le ragioni per le quali gli autori del codice hanno conceduto al conjuge non proprietario un' indennità per i tagli che si avrebbero potuto legalmente fare durante il matrimonio, e per qual motivo hanno negato ogni indennità al legatario d'usufrutto per quelli che non si sono effettuati durante il suo godimento.

Nell'usufrutto ordinario, vi sono, tra l'usufruttuario ed il proprietario, altri doveri ad adempiersi oltre quelli che sono inerenti all'amministrazione ed al godimento della cosa: nel caso della comunione per contro, bisogna unire le regole su i dritti d'usufrutto con le obbligazioni personali che derivano dal contratto di associazione tra i conjugi, e prevenire ancora il pericolo delle donazioni indirette.

Il legatario d'usufrutto di un bosco può non effettuare il taglio, per lasciarne il prodotto al proprietario; perchè egli non fa altro che indirettamente rinunziare al suo dritto: il marito non può affatto agire nel medesimo modo per appropriarsi dei tagli del suo bosco, senza mancare ai suoi doveri di amministratore della comunione che è usufruttuaria, e commettere una frode in pregiudizio di sua moglie.

In tutti i tempi le leggi hanno attentamente badato a non permettere donazioni indirette che potrebbero aver luogo tra i conjugi in pregiudizio dei loro figliuoli, perchè tra loro vi sono dei mezzi di seduzione che non esistono affatto tra persone estranee ed indipendenti le une dalle altre.

E però, considerando eziandio le cose sotto quest'ultimo punto di veduta, ne seguirà sempre che nel caso dell'usufrutto ordinario stabilito sopra una foresta, la legge non ha dovuto riservare all'usufruttuario od ai suoi eredi un' indennità per i tagliamenti che non sono stati fatti e che avrebbero potuto esser praticati durante l'usufrutto, e che per contro, nel caso dell'usufrutto stabilito a pro della comunione essa ha dovuto fare questa riserva per il conjuge non proprietario o per i suoi eredi.

2691. III. Allorchè una peschiera appartenente ai conjugi maritati sotto il regime della comunione è stata ripiena di pesci a spese della stessa, ed il matrimonio si è disciolto prima di farsi la pesca, il conjuge proprietario della peschiera, dovendo solo profittare della pesca futura, dovrà del pari rimborsare alla comunione le spese erogate per porvi i pesci, come sarebbe tenuto a pro della stessa delle spese di coltura e di semenza fatte in ragione dei frutti attaccati al suolo su i fondi di sua pertinenza. Tutto ciò che abbiamo detto su questo proposito nel primo articolo del presente paragrafo è egualmente applicabile qui.

Ma se, secondo l'uso dei luoghi o quello stabilito dal proprietario, la pesca che poteva esser fatta durante la comunione non è stata eseguita, si dovrà per questo motivo indennizzare il conjuge non proprietario od i suoi eredi, come allorchè si tratta di tagli di boschi che non sieno stati praticati?

Noi crediamo doversi adottare l'affermativa su questa quistione, atteso che se fosse altrimenti, il marito potrebbe, ritardando la pesca, come differendo il taglio dei boschi di sua pertinenza, commettere delle gravi colpe in pregiudizio di sua moglie; che in oltre vi sarebbe pericolo di dar luogo a donazioni indirette tra i conjugi, in danno degli eredi legittimi; e che in fine i medesimi motivi debbono far pronunziare la medesima decisione la quale se non è espressamente nel testo, è evidentemente nello spirito del codice; *nam, ut ait Pedius, quoties lege aliquid, unum vel alterum introductum est, bona occasio est, caetera, quae tendunt ad eamdem utilitatem vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri* (1). Noi possiamo aggiungere che già nella giurisprudenza antica, si applicavano alle peschiere stabilite su i beni di pertinenza dei conjugi, le medesime regole che erano seguite per il taglio dei loro boschi (2).

2692. IV. Abbiamo veduto precedentemente (3) che, nel caso dell'usufrutto ordinario, l'usufruttuario non dev' essere ammesso a compensare i danni-interessi da lui dovuti per deteriorazioni commesse od avvenute per sua colpa in un fondo, con i miglioramenti che avesse fatto in un altro, perchè migliorando non risulta creditore di alcuna cosa. Bisogna decidere diversamente allorchè si tratta dell'usufrutto che è stabilito in forza del matrimonio: imperocchè quante volte il conjuge proprietario del fondo migliorato deve pagare alla comunione l'aumento di valore dei suoi beni proprî (1436 + ab.), sì fatto pagamento si compensa con le deteriorazioni di cui potesse aver dritto a dolersi.

2693. V. Le spese di lutto della vedova sono a carico della successione del marito, sì nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato sotto il regime della comunione (1481+ ab.); come in quello in cui sia stato contrattato sotto il regime dotale (1570+ 1383); se dunque vi sono dei figli minori di diciotto anni, la madre, avendo il godimento legale dei loro beni, sarà obbligata soffrire la compensazione delle spese del suo lutto, poichè sono un peso di questa specie di usufrutto come facente parte delle spese funebri del marito (385 + 229, agg.) (4).

Se i figli sono maggiori di diciotto anni, sì fatta compensazione non deve punto aver luogo, ancorchè il marito avesse legato alla sua vedova la metà dei suoi beni in usufrutto, perchè il legatario particolare non è tenuto per nulla ai pesi della successione, ed il legato lasciato al creditore non si reputa punto fatto in compensazione del suo credito (1023+ 978).

Ma se il marito avesse legato in tutta proprietà il quarto dei suoi beni alla sua vedova, ella sarebbe obbligata di compensare il quarto delle sue spese di lutto, perchè il legatario a titolo universale è tenuto ai pesi della successione in proporzione della sua quota.

Rispetto ai dritti che il codice concede alla vedova per vivere sulle prov-

(1) L. 13, ff. *de legibus*, lib. 1, tit. 3.

(2) Ved. LEGRAND, sulla consuetudine di Troyes, tit. 5, art. 88, glossa 3; — ROUSSEAU de la Combe, alla parola *dote*, part. 3, seg. 3, n. 2; ed alla parola *frutto*, sezione 4, n. 2; e gli altri autori da essi citati.

(3) Ved. il n. 2625.

(4) Ved. il n. 212.

visioni esistenti durante i tre mesi e quaranta giorni che le sono accordati per far inventario e per deliberare (1463 + ab.), è chiaro che se il marito le ha legato l'usufrutto dei suoi beni, ella non può esser obbligata a consegnare alla fine le derrate che avrà consumate nel corso di sì fatto tempo.

§ II.

Del conto a farsi, sotto il regime dotale, tra i conjugi od i loro aventi causa, in ragione dei frutti della dote, per l'ultima annata del matrimonio.

2694. La regola la quale vuole che i frutti pendenti dai rami o attaccati al suolo, al momento in cui si estingue l'usufrutto ordinario, sieno devoluti al proprietario del fondo, non si applica affatto all'usufrutto che appartiene al marito su i fondi dotali della moglie.

Allorchè i conjugi, maritandosi, hanno scelto il regime dotale, o senza comunione, il marito ha il godimento dei beni che la moglie gli reca in dote: egli ne percepisce i frutti, ma a condizione di sopportare tutti i pesi del matrimonio, oltre quelli che sono inerenti all'usufrutto ordinario.

È dunque questo un usufrutto stabilito a titolo oneroso, d'onde segue che quando si estingue, il marito non dev'essere affatto escluso dalla percezione della raccolta a farsi su i fondi dotali, perchè sarebbe ingiusto privarlo del compenso dei pesi che solo ha sopportato durante il matrimonio. La legge vuole dunque che i frutti dell'ultima annata sieno divisi col marito od i suoi eredi nella proporzione della durata del matrimonio.

Per procedere il più metodicamente che ci sarà possibile intorno alla spiegazione delle regole secondo le quali questa liquidazione di frutti dev' esser fatta, divideremo questo paragrafo in cinque articoli.

Nel primo, sporremo le nozioni generali su i principî della materia.

Nel secondo, applicheremo questi principî al caso in cui le rendite consistano in frutti civili per loro natura.

Nel terzo, applicheremo questi medesimi principî al caso in cui le rendite della dote consistono in frutti naturali o industriali.

Nel quarto, applicheremo del pari questi medesimi principî al caso in cui le rendite della dote consistono in frutti naturali e industriali.

Nel quinto finalmente, faremo ancora la medesima applicazione al caso in cui le rendite della dote consistessero in frutti naturali, ma non annuali, e che si percepissero di tratto in tratto, come i tagli di boschi.

Articolo I.

Nozioni generali su i principî della materia.

2695. Dall'articolo 1571+1384 del codice debbono desumersi i principî generali che dobbiamo qui dimostrare: esso è concepito nei termini seguenti:

« Sciogliendosi il matrimonio, i « frutti degl' immobili dotali si divi« dono tra il marito e la moglie od i « loro eredi, in proporzione del tem« po che ha durato il matrimonio nel« l'ultimo anno. L'anno principia a « decorrere dal giorno in cui fu ce« lebrato il matrimonio ».

La legge romana decideva già che, *pro modo temporis omnium mensium quo dotale praedium fuit, ex mercede, quae debebitur, portionem retinebit maritus* (1): ma l'applicazione di questo principio era stata intralciata per decisioni su specie i cui

(1) L. 7, § 2. ff. *soluto matrim.*, lib. 24, tit. 3.

fatti non sono ben indicati, e che avventurosamente non imbarazzano affatto il nostro codice.

Analizziamo le principali espressioni dell'articolo 1571+1384 per meglio comprendere il vero senso che esse contengono.

2696. *Sciogliendosi il matrimonio*: perchè sciogliendosi il matrimonio? Perchè allora l'usufrutto che è stabilito su i fondi dotali si estingue: bisogna dunque qui attenersi piuttosto all'effetto anzichè alla specialità della causa indicata; di tal che dee applicarsi questo articolo a tutti i casi in cui quest'usufrutto si estingue, qualunque sia d'altronde la causa della sua estinzione.

E però, allorchè in forza di una sentenza di separazione personale tra i conjugi, o allorchè a causa del fallimento o dell'assenza del marito, la moglie che ha fatto pronunziare la sua separazione di beni, rientra nel possesso dei suoi immobili, si dee procedere, secondo la medesima proporzione, tra lei ed i creditori del marito: perchè in questo caso l'usufrutto si estingue per l'immissione in godimento della moglie (1).

2697. *I frutti degl' immobili dotali;* la legge non dice soltanto i frutti attaccati al suolo su i fondi dotali, ma i frutti degl' immobili dotali, il che comporta un' applicazione più estesa, ed abbraccia tutti i frutti passati, presenti e futuri dell' ultima annata.

Laonde, supponendo che la moglie sia morta dopo la raccolta della messe, il marito sarà obbligato di porre in collazione le raccolte da lui percepite, nella divisione e liquidazione delle rendite che debbono esser fatte tra lui e gli eredi di sua moglie.

Laonde e reciprocamente, se il marito è morto prima della raccolta delle messi o della vendemmia dei fondi dotali, la vedova rientra nel loro possesso con l'obbligo di porre i frutti in collazione nella divisione che deve aver luogo con gli eredi del marito.

Laonde finalmente, supponendo che il matrimonio sia stato celebrato il primo novembre, dopo terminata ogni specie di raccolta, e che la moglie sia morta il primo marzo, gli eredi di costei che saranno entrati in godimento dei fondi della sua successione, e che li avranno seminati di orzo o di avena per la primavera, debbono ammettere il marito alla divisione *del prodotto netto* della raccolta seguente, atteso che quella dei grani, sarà sempre classificata tra i frutti provvenienti dai fondi dotali per l'ultima annata del matrimonio, ed il marito avendo pagate le imposizioni di questi fondi, e sostenuto i pesi del matrimonio durante una parte di questa annata, gli si dee necessariamente aggiudicare una parte proporzionata nelle rendite destinate a compensare questi pesi.

Abbiamo detto che il marito dev'essere ammesso alla divisione del *prodotto netto;* imperocchè gli eredi della moglie hanno dritto a prelevare una porzione di frutti che, secondo l'uso dei luoghi, spetta al colono per indennizzarlo della sua cultura.

2698. *Si dividono;* si tratta dunque di una divisione in natura, e non di una semplice indennità pecuniaria che deve aver luogo; in guisa che il marito, morendo prima della raccolta delle messi o della vendemmia, tra-

(1) Ved. la leg. 29, cod. *de jure dotium*, lib. 5, tit. 12. E come dice DUMOULIN, tom. 2. pag. 747, nella sua nota sull'articolo 4, cap. 14, della consuetudine di Auvergne, l'anno comincia a decorrere dal giorno della separazione, come se il marito fosse morto civilmente. *Statim incipit currere annus etiam vivo marito a quo est emancipata* (mulier), *et statim ad dotem agere potest, idem de civili morte mariti.*

smette ai suoi eredi il dritto di esigere la loro porzione in natura, e la vedova non è punto ammessibile ad offrir loro una semplice indennità pecuniaria, perchè loro è dovuta la raccolta in natura.

Ma perchè il marito od i suoi eredi hanno il dritto di rivendicare la loro porzione dei frutti raccolti su i fondi dotali, anche dopo lo scioglimento del matrimonio?

Ciò ha luogo, come abbiamo già detto, per la ragione che l'usufrutto conjugale è stabilito a titolo oneroso, e per compensare i pesi del matrimonio che debbono essere sostenuti dal marito: d'onde risulta una conseguenza che fa mestieri qui indicare.

Essa consiste in questo che se il marito ha coltivato i fondi, egli od i suoi eredi avranno dritto innanzi tutto di togliere prima della divisione, tutte le spese di coltura e di semenza, conformemente alla regola, *fructus eos esse constat, qui deducta impensa supererunt* (1): regola consacrata dal codice (548+473), come dalla legge antica. In fatti solo con le rendite del fondo, e non con i suoi risparmi il marito dev' essere indennizzato, e non si potrebbe emettere una decisione diversa senza cadere in una palpabile assurdità.

Bisogna osservare inoltre che siccome le indennità dovute al marito debbono togliersi dalla massa generale dei frutti dell' annata, se il prodotto particolare di un fondo o di una certa classe di fondi da lui coltivati non corrisponde alle speranze che egli aveva, ovvero è nullo, le spese di questi lavori infruttuosi debbono essere prelevati sulle raccolte degli altri fondi relativamente ai quali la coltivazione è stata più felice; *quod in sementem erogatur, si non responderent messes, ex vindemia deducetur: quia totius anni unus fructus est* (2).

(1) L. 7 in. princip., ff. *solut. matrim.*, lib. 24, tit. 3.

2699. *Tra il marito e la moglie o i loro eredi;* vale a dire tra il marito e la moglie, allorchè, l'uno e l'altro ancora viventi, avvi tra loro separazione giudiziaria di beni; o tra il superstite di essi e gli eredi dell' altro, allorchè il matrimonio si scioglie per la morte naturale o civile dell' uno di essi.

Nulladimeno ciò dev' intendersi solo quando col loro contratto nuziale non si è stabilita alcun' altra regola; imperocchè se si fosse convenuto che i frutti dell' ultima annata rimarrebbero interamente alla moglie, ovvero al marito, questa convenzione, non essendo contraria nè alle leggi nè ai buoni costumi, deve avere la sua piena esecuzione come ogni altro patto lecito.

2700. *In proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell' ultima annata:* laonde, tutti i frutti della dote per l' ultima annata sono, quanto alla divisione che deve aver luogo tra i conjugi od i loro aventi dritto, considerati come frutti civili, poichè la somma dev' essere divisa tra i condividenti nella proporzione del tempo o del numero dei giorni che il matrimonio ha durato.

E però allorchè una moglie reca in dote a suo marito dei fondi che producono frutti naturali o industriali, ha luogo, quanto agl' interessi rispettivi dei conjugi, e fin dal giorno medesimo del loro matrimonio, una novazione in virtù della quale il prodotto di questi fondi dev' essere considerato come acquistato, giorno per giorno, dal marito per la trecentesimasessantesimaquinta parte della rendita annuale.

Quindi, supponendo che il matrimonio sia durato una sola stagione di inverno in cui non si fanno raccolte, il marito avrà sempre, allorchè dagli eredi della moglie verrà raccolta la

(2) L. 8, § 1, ff. *eod.*

messe o fatta la vendemmia, una porzione proporzionata nei frutti; perchè avendo sostenuto giorno per giorno i pesi del matrimonio durante l'inverno, è giusto che ne sia indennizzato allorchè giugne il tempo della percezione del prodotto dei fondi.

2701. *L' annata principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio;* laonde, qualunque sia la durata del matrimonio, allorchè si è disciolto e si tratta di verificare quale dev' essere la porzione del marito nei frutti dei beni dotali per l' ultima annata, bisogna necessariamente rimontare al giorno della sua celebrazione, e ritenerlo qual punto di partenza; perchè quante volte questo medesimo giorno è ritornato, altrettanti anni completi di matrimonio si hanno, ed in conseguenza la frazione dell'ultima annata dev'essere computata in corrispondenza di questa medesima epoca.

E però, supponendo che il matrimonio sia stato celebrato il primo gennajo, e che nel medesimo anno o dopo molti anni, la moglie sia morta il primo aprile, il marito deve avere il quarto dei frutti dei beni dotali di quest' ultimo anno, in ricompensa dei pesi del matrimonio che ha sostenuto durante i tre mesi scorsi dal primo gennajo fino al primo aprile; e nel caso che fosse morto il marito alla medesima epoca, i suoi eredi avranno i medesimi dritti nella divisione.

Se il matrimonio è stato celebrato il primo agosto, e la moglie fosse morta il primo gennajo, il marito avrebbe dritto ai cinque dodicesimi dei frutti, avuto riguardo ai cinque mesi di durata dell' unione conjugale nell' ultima annata.

Comunque queste nozioni generali sembrino semplicissime e facilissime ad intendersi, nulladimeno vedremo negli articoli seguenti che avvi delle gravi difficoltà nella loro applicazione a varî casi particolari.

Articolo II.

Applicazione speciale dell' articolo 1571+1384 *del codice al caso in cui la rendita della dote consistesse in frutti civili.*

2702. Si dee, come abbiamo detto altrove (1), distinguere due specie di frutti civili, gli uni regolari che si acquistano giornalmente per porzioni eguali, come sono le annualità delle rendite; e gli altri irregolari che non si acquistano in ciascun giorno in una proporzione eguale, come sono i prodotti delle fabbriche o delle miniere.

Allorchè si tratta di frutti civili regolari, i quali consistono nelle annualità ed interessi dei capitali, nei fitti e nelle pigioni, non può esservi alcuna difficoltà nella divisione che dee farsi sulle rendite di questa natura tra il marito e la moglie o i loro eredi, per l' ultimo anno del matrimonio. Tutta l'operazione consiste soltanto a sommare le scadenze giornaliere che hanno avuto luogo dal giorno della celebrazione del matrimonio, fino a quello del suo scioglimento, per conoscere quel che spetta al marito od ai suoi eredi.

Non pertanto, per quel che riguarda prezzi di fitti stabiliti dal marito medesimo, noi abbiamo molte osservazioni a fare, le quali verranno sposte nell' articolo IV per evitare ogni superflua ripetizione.

Rispetto ai frutti civili irregolari, l'operazione è meno semplice. Fa mestieri però entrare qui in qualche ragguaglio, per dare alle nostre spiegazioni quell' estensione che debbono avere su questo punto.

2703. Supponiamo da prima che si tratti di un molino che la moglie avea recato in dote, e che il marito si sia occupato a farlo lavorare per suo conto: la molitura, che è il frutto civile degl'im-

(1) Ved. il n. 911.

mobili di simil fatta, non si acquista giorno per giorno per quantità eguali come allorchè si tratta delle annualità di una rendita: bisognerà dunque, per conoscere la porzione che dee spettare al marito od ai suoi eredi, calcolare sulla somma di tutte le moliture che dovranno esser fatte durante l'intera annata; il che obbligherà le parti interessati a stabilire tra loro una comunione di godimento fino all'estinzione dell'ultima annata del matrimonio, a meno che non preferissero di transigere all'amichevole i loro dritti rispettivi.

Se si trattasse di un usufruttuario ordinario, il giorno della sua morte sarebbe l' ultimo termine del suo godimento: tutte le moliture che egli avrebbe potuto percepire rimarrebbero nel patrimonio trasmesso ai suoi eredi, i quali non potrebbero pretendere alcun' altra cosa sul prodotto ulteriore del molino: ma dev' essere altrimenti tra i conjugi od i loro eredi, poichè la legge li chiama a dividersi l'intera massa delle rendite dell'ultima annata.

2704. Supponiamo in secondo luogo che si tratti del prodotto di una fucina che la moglie ha recato in dote a suo marito, il quale l' abbia tenuto per proprio conto. Per dividere il prodotto nella proporzione del tempo in cui è durato il matrimonio, bisognerà, come nel caso precedente, ammettere tra le parti interessate una continuazione di godimento fino al termine dell'annata, atteso che solo quando si giugnerà a questo termine si potrà conoscere la somma di tutte le manifatture che debbono dividersi tra le parti interessate come frutti o rendite di quest' ultima annata.

Ma bisognerà eziandio fare un' altra operazione per quel che riguarda le provvisioni della fabbrica; quelle che esistevano al tempo del matrimonio debbono essere rimborsate alla moglie, perchè tra i conjugi non supponiamo comunione alcuna. Il rimborso sarà fatto con altrettanta quantità della stessa qualità, essendo cose fungibili: e dopo fatto il bilancio delle quantità che esistevano nel principio con quelle che si sono trovate al tempo dello scioglimento del matrimonio, la parte in conto della quale si prenderanno, o che somministrerà le provvisioni necessarie a non far rimanere nell'inazione la fabbrica durante il rimanente dell'annata, avrà il dritto di prelevarne il valore sul prodotto delle mercanzie fabbricate computandovi la spesa della loro mano d'opera.

In oltre bisogna osservare qui, come nel caso precedente, che trattandosi di un usufrutto ordinario che si fosse estinto per la morte dell' usufruttuario, il godimento della fabbrica non rimane affatto in comune tra gli eredi di costui ed il proprietario, perchè gli emolumenti dell'usufrutto ordinario non possono estendersi al di là di quello che si è fabbricato durante il godimento dell' usufruttuario.

Intanto per quel che riguarda gli oggetti non interamente lavorati, e che, per sì fatto motivo, non si potrebbero ancora vendersi, gli eredi dell'usufruttuario hanno il dritto o di abbandonarli al proprietario della fabbrica, esigendo da costui una ricompensa proporzionata sia al loro valore materiale, sia al valore della mano d'opera per cominciarne la fabbricazione; o richiedere che fossero interamente lavorati nella fabbrica, obbligandosi al pagamento del di più della mano d'opera e delle altre spese necessarie per perfezionarli. Il proprietario non potrebbe negarsi all' una o all' altra dimanda, e non sarebbe affatto ammessibile a costringere gli eredi dell' usufruttuario a portar via tutto ciò che loro appartiene, senza far dritto ad una di sì fatte dimande; perchè un simile stato di cose in cui si trovano degli oggetti imperfettamente lavorati, è una conseguenza naturale dell' obbligazione imposta all'usufruttuario di gode-

re da buon padre di famiglia senza far rimanere nell'inazione la fabbrica, obbligazione cui si dee uniformare l'erede, quanto agli oggetti non ancora perfezionati, affin di continuare a godere come il proprietario e conformemente alla sua presunta volontà (1).

2705. Supponiamo in terzo luogo che si tratti dell'escavazione di una miniera che fosse stata recata in dote dalla moglie a suo marito: l'estrazione che deesene fare, non potendo essere uguale ed uniforme in tutti i giorni, bisognerà ancora attendere il decorrimento dell'ultima annata del matrimonio, per poter fare tra le parti interessate la ripartizione del prodotto totale che la loro divisione dee abbracciare: bisognerà dunque continuare l'escavazione, a spese comuni, fino a che non sia giunto sì fatto termine.

Se la superficie del fondo che contiene la miniera, appartenesse anche alla moglie, e l'avesse del pari recato in dote al marito, la rendita fondiaria che è dovuta dal proprietario della miniera a quello della superficie, conformemente agli articoli 6, 18, 19 e 42 della legge del 21 aprile 1810 (2), dovrà essere considerata come essendo stata precariamente estinta per confusione, quanto alle annualità, durante il matrimonio, perchè il marito ne è stato nel medesimo tempo il creditore ed il debitore.

Se la miniera è stata scoverta dopo la celebrazione del matrimonio nel fondo dotale della moglie, ed il marito ne abbia ottenuta la permissione dal governo, egli ne sarà esclusivamente il proprietario, a termini dell'articolo 7 della legge precitata, poichè continuiamo a ragionare nell'ipotesi in cui non vi esiste comunione tra i conjugi: per conseguenza la sola superficie e la rendita di cui abbiamo parlato antecedentemente sarà dotale, e dal giorno dello scioglimento del matrimonio, il marito o i suoi eredi saranno tenuti a pagar le annualità alla moglie od ai suoi eredi.

2706. Rispetto alle cave di pietre e di materie combustibili, già messe nello stato di escavazione al tempo della celebrazione del matrimonio, bisogna decidere egualmente, e per le medesime ragioni testè enunciate, che, quando si tratta d'un usufrutto ordinario, l'usufruttuario è il solo padrone delle estrazioni da lui fatte durante il suo godimento, ed a ciò soltanto si limita il suo dritto su gli oggetti di questa natura; ma quando si tratta dell'usufrutto dotale appartenente al marito, fa mestieri attendere il decorrimento dell'ultima annata del matrimonio, per conoscere la somma delle estrazioni che potranno farsi durante questo tempo, affin di poterla dividere tra le parti interessate in proporzione dei loro dritti, a meno che non preferissero transigere all'amichevole ciò che loro potrebbe spettare.

Se la cava di pietre o di materie combustibili è stata aperta dal marito, nel fondo dotale della moglie, posteriormente alla celebrazione del loro matrimonio, le estrazioni che ne saranno fatte, non appartenendo alla classe dei frutti (598 e 1403+523, mod. ed ab.), sarà perciò dovuta alla moglie o ai suoi eredi un'indennità proporzionata al valore di ciò che è stato tolto dal fondo dotale.

Non è necessario fare alcuna distinzione tra il caso in cui la cava di pietre o di materie combustibili fosse stata aperta col consenso della moglie, e quello in cui avesse luogo suo malgrado, perchè in fatto di alienazione di beni proprì della moglie, il consenso che ella vi presta non è di alcun ostacolo alla dimanda della indennità.

(1) Ved. quel che abbiamo detto nel cap. 25, sotto il n° 1143.

(2) Ved. il bullet., tom. 12, pag. 355, 4ª serie, ediz. di Parigi.

Articolo III.

Applicazione speciale dell' articolo 1571 + 1384 del codice al caso in cui la rendita della dote consistesse in frutti naturali o industriali.

2707. Si tratta qui delle raccolte che sono dovute al marito nella proporzione del tempo che ha durato il matrimonio; è necessario dunque da prima fermare l'idea che si dee avere di una raccolta e del tempo al quale dee corrispondere.

Facendo per ora astrazione del taglio dei boschi di cui parleremo in seguito, dovendoci qui occupare tuttavia dei frutti annuali, diciamo che per raccolta dee intendersi la collezione generale di tutti i frutti che si percepiscono sul medesimo fondo, durante il corso di un anno, perchè tutti costituiscono egualmente la rendita che nasce e si percepisce sul fondo dotale.

Per la qual cosa, rispetto ai prati che producono fieno e guaime; come rispetto al trifoglio che si falcia molte volte nella state, la collezione o la somma di tutti questi prodotti particolari costituiscono il frutto di un'annata del fondo.

Per la qual cosa del pari, allorchè i beni dotali consistono in una possessione divisa in avvicendamenti, e composta di giardini, prati, campi e vigne, il frutto annuale di sì fatta possessione abbraccia, nella sua totalità ed unità, il prodotto dei campi di tutti gli avvicendamenti, come il fieno dei prati, i frutti del giardino e della vigna; e precisamente su la somma totale di tutti questi generi di frutti si dee calcolare la proporzione delle rendite che spettano al marito per l'ultima annata.

Ciò compreso, è chiaro che una raccolta serve a seddisfare le spese fatte in dodici mesi, perchè una sola se ne percepisce in un anno. È chiaro del pari che per uniformarci all'ordine naturale delle cose, dobbiamo riguardare ciascuna raccolta, presa in massa e nel suo insieme, come destinata a soddisfare i nostri bisogni durante il decorrimento di dodici mesi.

Intanto non iscorrono giammai precisamente dodici mesi tra due raccolte della medesima natura: perchè la diversità di temperatura delle stagioni ritarda od accelera quasi sempre la maturità dei frutti, per un numero di giorni più o meno grande: ma sì fatti accidenti di varietà nelle stagioni, non cambiando affatto la destinazione delle raccolte, non debbono eziandio cambiar nulla nella rivoluzione civile del tempo, al corso del quale la consumazione dei frutti è applicabile; e quand'anche si prendesse danaro a prestito sulla rendita di un'annata, per soddisfare ai bisogni di una parte dell'altra, le annate sono sempre eguali tra loro, quanto alla computazione civile secondo la quale la somma delle rendite dev'essere divisa.

2708. Ma qual è precisamente l'annata alla quale possiamo dire appartenere i frutti naturali ed industriali?

Se qui dovessimo ragionare secondo il corso naturale delle cose, bisognerebbe dire che siccome la terra non offre anticipatamente le sue produzioni agricole, perciò la messe e la vendemmia debbono essere rapportate alle stagioni di cultura che le hanno precedute, poichè esse sono la ricompensa delle cure e dei lavori del coltivatore, *toto tempore quo curantur, non quo percipiuntur, rationem accipere debemus* (1); ma nella computazione puramente civile che ha luogo per estimare gli effetti dell'usufrutto conjugale, bisogna attenersi alla raccolta per fissare l'annata del matrimonio alla quale i frutti sono

(1) L. 7, § 9 in fin., ff. *soluto matrim.*, lib. 24, tit. 3.

applicabili. La costituzione dotale non esiste realmente che alla celebrazione del matrimonio, e da questo momento cominciano ad aver luogo i dritti che ne dipendono; laonde tutte le raccolte che si sono percepite prima di questo giorno, sono estranee all' usufrutto conjugale, perchè un effetto non può precedere la sua causa: e per contro tutte quelle che si percepiscono posteriormente, nel corso dei dodici mesi che seguono, appartengono alla prima annata del matrimonio che può essere anche l' ultima, se l'unione dei conjugi si scioglie prima di questo tempo.

Bisogna però por mente che la legge volendo che la divisione dei frutti, anche naturali, sia fatta tra il marito e la moglie o i loro eredi, secondo la durata del tempo del matrimonio, tutti i frutti debbono essere reputati civili, e deesene fare la divisione conformemente a quel che abbiamo indicato per la ripartizione dei frutti civili irregolari; vale a dire che bisognerà cumulare insieme le raccolte di ogni natura che saranno state percepite durante l' ultimo anno dell' usufrutto conjugale o che saranno applicabili a quest' annata, e dividerne la massa nel rapporto del tempo, come se fossero state distaccate dal fondo ed acquistate dal marito, ciascun giorno, per la trecentesimasessantesimaquinta parte.

Tutto ciò che abbiamo detto su questa ripartizione del prodotto delle terre, dev' essere egualmente applicato al prodotto ed al parto degli animali, poichè sono classificati dal codice (583 ✝ 508), nella classe dei frutti naturali. In conseguenza gli agnelli che sono nati, come la lana che è stata tosata prima della celebrazione del matrimonio, non rimangono affatto gravati dell' usufrutto conjugale; e per contro, gli agnelli che sono nati, come la lana che è stata tosata posteriormente al matrimonio, sono frutti civili devoluti al marito in proporzione della durata del matrimonio; *non solum autem de fundo, sed etiam de pecore idem dicemus; ut lana ovium, foetusque pecorum praestaretur. Quare enim, si maritus prope partum oves doti acceperit, item proximas tonsurae, post partum et tonsas oves protinus divortio facto, nihil reddat* (1)?

Analizziamo ora le principali quistioni che sono state oggetto di discussione rispetto alla divisione dei frutti di cui trattiamo.

PRIMA QUISTIONE.

2709. *Allorchè il matrimonio è celebrato un giorno prima di raccogliere la messe o di far la vendemmia, il marito ha dritto a tutta la raccolta del fondo dotale, e sotto quale condizione deve percepirla?*

Quando una donna che è proprietaria di un fondo carico di frutti pendenti dai rami o attaccati al suolo, porta in dote a suo marito questo fondo, costui ha incontrastabilmente il dritto di raccoglierne tutto il prodotto, come frutto della dote destinato al compenso dei pesi del matrimonio che gli sono imposti per la scelta del regime dotale.

Si deve in fatti in questo caso ragionare del marito, come di ogni altro acquirente di un fondo carico di frutti, i quali secondo la condizione del fondo da cui non sono stati ancora distaccati, si trovano devoluti al nuovo proprietario.

Quantunque tutti i frutti della dote debbono essere considerati come frutti civili, nulladimeno, nel presente caso, le annualità d' una rendita, che sono frutti civili per loro natura, differiscono dalla vendemmia o dalle messi che sono pendenti dai rami o at-

(1) D. l. 7, ff. § 9, *eod.*

taccate al suolo al tempo del matrimonio.

Quando si tratta delle annualità di una rendita o di altri prodotti che sono frutti civili per loro natura, il marito ha dritto soltanto alle scadenze giornaliere posteriori al matrimonio: tutte quelle che corrispondono al tempo anteriore, spettano alla moglie, e le debbono essere restituite nel caso che fossero state percepite da suo marito, ed ella ne dimandasse conto; ma allorchè si tratta della vendemmia o della messe che non sono frutti civili per loro natura, non si dee tenere alcun conto del tempo che ha preceduto al matrimonio, perchè la finzione che le pone tra la classe dei frutti civili non rimonta affatto ad un tempo anteriore, e perciò li colpisce in massa fin dal momento medesimo dell' unione dei conjugi.

E però, la regola generale si è che i frutti pendenti dai rami o attaccati al suolo al tempo del matrimonio, sono interamente devoluti al marito, come l' accessorio del fondo che gli è recato in dote dalla moglie.

2710. Abbiamo detto la regola *generale*, poichè ciò non è affatto senza eccezione; imperocchè se anteriormente al matrimonio, i frutti del fondo recato in dote fossero stati già venduti in tutto o in parte ad un terzo, la moglie non avendo potuto conferire un dritto maggiore di quello che essa aveva, è uopo che suo marito subisca l' evizione totale o parziale del prodotto del fondo dotale.

E però, supponendo che la moglie fosse stata anteriormente maritata, ed avesse recato in dote al suo primo marito il medesimo fondo, e che i frutti pendenti al tempo del secondo matrimonio fossero quelli dell' ultima annata del precedente, gli eredi del primo marito avranno senza dubbio il dritto di rivendicare la loro porzione in pregiudizio del secondo.

E però parimente supponendo che vi fosse stato, anteriormente al matrimonio, un sequestro regolarmente fatto su i frutti del suo fondo dotale, il marito non potrà certamente percepirli in pregiudizio del sequestrante, e solo potrà ottenere quel che rimarrà del prezzo dopo essere stato pagato il creditore.

Quante volte si celebra un matrimonio, e la moglie reca al marito in dote dei fondi che producono frutti naturali o industriali, costui si trova nell'alternativa di ricevere i fondi dotali o carichi di frutti pendenti dai rami o attaccati al suolo, o privi dei frutti che precedentemente vi erano. Sì fatta alternativa inevitabile dipende dalla stagione nella quale è celebrato il matrimonio.

Ma la diversità di queste circostanze di fatto non cambia affatto il principio di destinazione della dote: il marito ne acquista sempre il godimento dall'istante della celebrazione del matrimonio; e questo godimento gli è accordato per sostenere i pesi per quanto la donna vi deve concorrere con i suoi mezzi.

Se dunque il matrimonio è celebrato immediatamente prima di raccogliere la messe o di far la vendemmia, il marito che entra in godimento del fondo dotale raccogliendo i frutti che vi trova già perfettamente maturi, riceve anticipatamente, mediante questa prima raccolta, il prezzo delle spese cui è tenuto per la prima annata del matrimonio; d'onde risulta che se l' unione dei conjugi si discioglie prima di compiersi un anno, computando dal giorno in cui è stata contratta, il marito o i suoi eredi saranno tenuti di restituire alla moglie od ai suoi, su questa raccolta, una parte proporzionata al tempo che rimarrà dopo lo scioglimento del matrimonio, per compiersi l' anno; atteso che la raccolta essendo stata percepita dal marito per indennizzarlo dei pesi del matrimonio du-

rante un' annata intera, e cessando la causa di questa percezione, non vi sarebbe alcun motivo per lui di ritenere l' intera cosa di cui non ha pagato tutto il prezzo; *quod ob rem datur, ex bono et aequo habet repetitionem: veluti si dem tibi ut aliquid facias, nec feceris* (1).

2711. Intanto fa d' uopo osservare che tutto ciò che abbiamo detto su questa restituzione parziale di frutti, dev' essere rigorosamente applicato alla causa del marito nel solo caso in cui la moglie gli avesse recato in dote un campo di cui egli avesse raccolta la messe, o le vigne di cui avesse fatta la vendemmia: e che per contro, se i fondi dotali della moglie consistessero in una possessione più vasta, composta di fondi di diversa natura, come prati, campi, vigne od altre terre, il marito che, al tempo dello scioglimento del matrimonio, avesse soltanto raccolti i frutti dei campi o delle vigne, non potrebbe affatto esser costretto a restituirne una porzione, senza aver riguardo a quelli che gli altri fòndi dovrebbero produrre nel corso di questa prima annata di matrimonio, perchè i suoi dritti debbono essere liquidati sulla massa totale di ogni specie di frutti dei fondi dotali; in guisa che sarebbe possibile, anche raccogliendo tutta la messe del campo o il prodotto della vigna, d'essergli dovuto un supplemento d' indennità da prendersi dal di più dei frutti a raccogliersi, per questa annata, su gli altri fondi della moglie.

Se il matrimonio è stato celebrato dopo fatta la raccolta, e la moglie abbia recato in dote fondi spogliati dei loro frutti, o che per raccoglierli si dee attendere un tempo più o meno lungo, allora il marito sostiene a sue spese i pesi del matrimonio, e per esserne indennizzato dee attendere fino al tempo in cui potrà raccogliere il prodotto dei fondi dotali, per appropriarselo in proporzione del tempo durante il quale ha sostenuto i pesi del matrimonio.

Se in quest' ultima ipotesi, il matrimonio si scioglie nell' anno medesimo e prima della raccolta dei frutti, la moglie o i suoi eredi non potranno appropriarseli interamente; dovranno per contro dividerli tra il marito od i suoi eredi nella proporzione della durata dell' unione conjugale; in guisa che, se questa durata, per esempio, fosse stata di sei mesi, i frutti debbono esser divisi egualmente dall' una parte e dall' altra, avvegnachè raccolti più o meno lungo tempo dopo l' estinzione dell' usufrutto maritale; perchè le spese del matrimonio, anticipate dal marito, debbono essergli rimborsate sul prodotto dei fondi destinati a sopportarle.

E però, quando il matrimonio si trova accidentalmente sciolto nel primo anno, il marito dee restituire una parte dei frutti, nel caso che gli avesse percepiti tutti od una quantità maggiore di quella necessaria ad esser corrispondente alla durata dell' unione dei conjugi; e per contro, quante volte il marito ha ricevuto i fondi dotali spogliati dei loro frutti, spetta alla moglie od ai suoi eredi dargli, sulle rendite future, una parte proporzionata al tempo durante il quale egli ha sostenuto i pesi del matrimonio.

2712. Per istabilire una regola la quale, per la sua generalità, abbracci tutti i casi, fa mestieri notare che, da una parte, il marito rimane sempre creditore di una indennità perfettamente corrispondente al numero di giorni che il matrimonio ha durato, senza che abbia dritto ad esigere di più od a ricevere di meno; e da un'altra parte, sì fatta indennità dev' esser presa sulle raccolte che si succedono le une alle altre, come le sta-

(1) L. 65, § 4, ff. *de condict. indebit.*, lib. 12, tit. 6.

gioni e gli anni; d'onde risulta che tutto ciò che abbiamo detto su questa divisione e collazione di frutti, allorchè il matrimonio non ha durato un anno intero, deve, in tutti i casi, applicarsi alla liquidazione dei frutti dell'ultima annata, qualunque sia stata la durata del matrimonio; in guisa che rimontando al principio dell'unione dei conjugi, dopo dieci, come dopo venti anni di matrimonio, se il marito abbia cominciato a godere dei beni dotali di sua moglie raccogliendo i frutti che erano pendenti, egli sarà obbligato a fare, per l'ultima annata, la medesima collazione proporzionata di frutti, come se si trattasse della prima al momento in cui il matrimonio si è disciolto; e se al contrario il marito è entrato in godimento dei fondi dotali dopo la raccolta dei frutti, la moglie o i suoi eredi debbono, nell'ultima annata, dividere i frutti attuali, perchè questi frutti sono destinati a compensare una privazione con la quale il marito avea cominciato, e di cui non ha potuto indennizzarsi sulle raccolte fatte dopo, senza soffrire successivamente la medesima privazione che si tratta di togliere definitivamente.

SECONDA QUISTIONE.

2713. *Se un matrimonio celebrato il primo ottobre, la vigilia della vendemmia della vigna recata in dote dalla moglie, ha durato un anno, e si è disciolto precisamente lo stesso giorno dell'anno seguente, ma dopo essersi fatta la seconda vendemmia la quale, più precoce della prima, è stata raccolta al primo settembre, in qual modo si dee procedere alla liquidazione dei dritti delle parti interessate su queste due raccolte?*

Cujacio sembra decidere che, in questo caso, il marito abbia dritto ad appropriarsi delle due raccolte, come appartenenti ad una sola annata interamente scorsa durante il matrimonio: *adeo*, dice egli, *ut si expleatur is annus in matrimonio, etiamsi bis in eo vindemiam collegerit, maritus omnem eum fructum lucraturus sit* (1); ma se tale fu la sua opinione, bisogna allogarla tra quegli errori che qualche volta commettono i grandi uomini; il che è evidente, perchè il marito che riceve anticipatamente la raccolta, per indennizzarsi delle spese che dovrà sostenere durante l'annata che comincia, similmente dee ottenere la seconda raccolta come un'anticipazione del prezzo dei pesi che dovrà sopportare nella seconda annata, e così di seguito: ora, una volta che quest'ordine di cose si è stabilito, deesi seguirlo, essendo invariabile, perchè tutti i diritti dei conjugi dipendono dalla stabilità della loro unione: bisogna dire in conseguenza che non nelle variazioni di temperatura delle stagioni le quali potrebbero anticipare o ritardare la maturità dei frutti per qualche giorno, nè nell'accidente inopinato dello scioglimento di un matrimonio in cui i conjugi aveano riposto tutte le loro speranze, si può rinvenire una causa possibile di mutazione nella destinazione dei frutti della dote.

2714. Ma per essere rigorosamente giusto, non bisognerebbe almeno cumulare insieme le due raccolte, ed accordarne la metà al marito, affinchè la perdita o il profitto che potrebbero risultare dalla loro ineguaglianza, fossero così compensate tra tutte le parti interessate?

Si fatta quistione deve ricevere del pari una soluzione negativa: imperocchè, rilasciata al marito la prima raccolta per sostenere i pesi del matrimonio durante la prima annata, che

(1) Observat., lib. 14, cap. 22, versus finem.

egli ha realmente speso nel corso della detta prima annata, tutto è irrevocabilmente consumato nell'interesse reciproco delle parti. Sì fatto caso è simile a quello di una vendita aleatoria, nel quale tutto è irrevocabilmente consumato tra il venditore che ha rilasciata la cosa, e l'acquirente che ne ha pagato il prezzo.

Risulta da ciò che, nella ipotesi di questa quistione, il marito dee restituire la seconda raccolta tutta intera, se il matrimonio ha durato un anno, poichè questa raccolta era destinata al pagamento dei pesi della seconda annata;

Che se il matrimonio non ha durato un anno intero, il marito od i suoi aventi dritto, sono obbligati di restituire non solo tutta la seconda raccolta, ma anche una parte della prima, in proporzione del numero dei giorni che mancano alla prima annata di matrimonio per essere completa;

Finalmente che, se la seconda annata del matrimonio era già cominciata al suo scioglimento, il marito od i suoi eredi dovrebbero, oltre la prima raccolta, ritenere anche una parte proporzionata della seconda.

TERZA QUISTIONE.

2715. *Se il matrimonio fosse stato celebrato dopo fatta la vendemmia, e si fosse disciolto a capo di un anno, ma prima di giugnere a maturità le uve, quali sarebbero i dritti del marito su i frutti della dote?*

La soluzione di questa quistione è un corollario delle precedenti. Il marito od i suoi eredi avrebbero dritto a tutta la raccolta, poichè il prezzo ne è stato interamente pagato mediante le spese del matrimonio alla soddisfazione delle quali è destinata la raccolta.

E nel caso che il matrimonio fosse durato più di un anno, sulla raccolta dell'anno susseguente al marito od ai suoi eredi si dovrebbe una ricompensa proporzionata.

ARTICOLO IV.

Applicazione speciale dell'articolo 1571+1384 *del codice al caso in cui le rendite della dote consistessero nel medesimo tempo in frutti naturali o industriali ed in frutti civili.*

2716. Allorchè una parte delle rendite della dote consiste in frutti che, per loro natura, sono frutti civili, sia regolari come le annualità di una rendita, sia irregolari come la macinatura di un molino; ed un'altra parte in frutti naturali o industriali, come il prodotto dei campi o dei prati, non può esservi alcuna difficoltà nella liquidazione di quel che dee spettare alle parti interessate per l'ultima annata del matrimonio: imperocchè per fare con giustizia sì fatta divisione, è sufficiente operare su ciascuna specie come se vi fossero due doti distinte l'una dall'altra: in questo modo ciascuna delle parti interessate, prendendo quel che le può spettare in ambo le specie di rendite, avrà necessariamente e con certezza quel che dovea avere sul tutto. La difficoltà dunque non è ancora qui.

Ma può succedere che al principio dell'ultima annata del matrimonio, il marito abbia già raccolto dal fondo dotale i frutti naturali destinati ad indennizzarlo dei pesi del matrimonio durante questa annata, e che poscia abbia dato in fitto il medesimo fondo, il che darà luogo alla quistione di sapere, se, nella computazione dei suoi dritti, si dovranno fare entrare cumulativamente le scadenze del prezzo del fitto considerate come frutti civili, con i frutti naturali precedentemente da lui percepiti.

Tale è la specie sulla quale il si-

stema della legge romana pareva talmente oscuro, che tutti gl' interpreti che si sono occupati a spiegarlo, non hanno potuto giammai giungere ad intendersi. Ecco il testo che ha dato luogo alle più celebri discussioni:

« Papiniano decide che, fatto il divorzio, i frutti debbono esser divisi non solamente a contare dopo il giorno in cui il marito ha dato il fondo in fitto, ma che si dee avere ancora riguardo al tempo durante il quale il matrimonio ha esistito prima di questo fitto; *Papinianus autem libro undecimo quaestionum: divortio facto fructus dividi ait, non ex die locationis, sed habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit.* Imperocchè se una vigna è costituita in dote il primo ottobre, ed il marito, fatta la vendemmia, tosto al primo novembre la dà in fitto, e nell'ultimo giorno del gennajo seguente i conjugi fanno divorzio, non sarebbe affatto giusto che il marito ritenesse tutto il prodotto della vendemmia da lui raccolta, e percepire in oltre la quarta parte del prezzo del fitto dell' annata del divorzio, *neque enim si vindemiae tempore fundus in dotem datus sit, eumque vir ex calendis novembribus primis fruendum locaverit, mensis januarii suprema die facto divortio retinere virum et vindemiae fructus, et ejus anni quo divortium factum est, quartam partem mercedis, aequum est.* Altrimenti se il matrimonio fosse stato disciolto il giorno dopo la vendemmia, il marito potrebbe appropriarsela interamente, la qual cosa non sarebbe affatto giusta, *alioquin si coactis vindemiis, altera die divortium intercedat, fructus integros retinebit.* Se dunque il divorzio è stato fatto alla fine di gennajo, il matrimonio avendo durato quattro mesi, si dovrà riunire il prodotto della vendemmia ed il fitto di tre mesi di quest' annata, per prendere su questo valore, il terzo della rendita che dev'essere devoluta al marito, *itaque si fine mensis januarii divortium fiat, et quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur* (1). »

Sembra a primo aspetto, che, con questo testo, il giureconsulto romano stabilisca una doppia percezione, in quanto che, per soddisfare ai pesi del matrimonio durante quattro mesi che sono il terzo dell' annata, pare che egli accorda al marito non solo il terzo della vendemmia da lui già fatta, ma ancora una porzione sul prezzo del fitto, il quale naturalmente corrisponde alla raccolta dell' annata seguente, la quale è destinata a sopportare i pesi della seconda annata del matrimonio.

2717. Se si riunisse tutto ciò che gli antichi comentatori hanno scritto per ispiegare questo passo, se ne formerebbe certamente un grosso volume nel quale si troverebbero discussioni e sistemi contraddittorî, senza che si avesse giammai potuto far prevalere un'opinione che si potesse dire essere stata più generalmente ricevuta; e si sono talmente allontanati dall'oggetto principale, che neppure sono di accordo sul senso grammaticale del testo; imperocchè Duareno, l'uno dei principali capi di questo partito polemico, rimproverava ai suoi avversarî, tra i quali figurava il medesimo Cujacio suo contemporaneo, che non intendevano, nel suo vero senso, il latino di questa legge; e quando si meditano attentamente le riflessioni che egli fa intorno a ciò, si rimane convinto che questo rimprovero non era da sua parte senza fondamento.

(1) L. 7, § 1, ff. *soluto matrim.*, lib. 24, tit. 8.

2718 Se rimontiamo fino a Paolo de Castro che ha fatto un lungo comento su tutte le parti di questa legge (1), vedremo che egli comincia dall' indicare in termini precisi la difficoltà che risulterebbe dalla doppia percezione di cui abbiamo parlato, *et averte*, dice egli, *quod tota difficultas hujus legis consistit in illa quarta parte pensionis, quae venit in contributionem; quare veniat, cum non debeatur pro fructibus praesentis anni quo solvitur matrimonium, quod incoepit in calendis octobris et finitur in sequentibus calendis; sed debetur pro fructibus percipiendis in sequenti mense octobris, qui est extra annum matrimonii, et sic in anno sequenti?*

Dopo aver così fatto conoscere il punto della difficoltà, ed aver combattuto, con una lunga dissertazione, le spiegazioni divergentissime, fatte dai glossatori ed altri autori che l'avevano preceduto, egli stabilisce che il marito deve avere non solo il terzo della vendemmia percepita in natura, ma ancora il terzo del prezzo corrispondente ai tre mesi di fitto che sono scorsi fino allo scioglimento del matrimonio: e perchè concede al marito questa porzione di fitto? per compensarlo della cura di aver dato subito in fitto la vigna dotale di sua moglie: *si non locasset nihil haberet; sed hoc statuitur hic propter diligentiam quam habuit maritus in locando;* queste sono le sue parole.

Propone in seguito la quistione di sapere quali sarebbero i dritti del marito se il matrimonio fosse durato un anno prima del divorzio, in vece di quattro mesi soltanto; *sed quaero quid si matrimonium durasset toto anno?* Certamente in questo caso, dice egli, il marito avrebbe tutta la vendemmia da lui già raccolta, e quanto al prezzo del fitto, stabilito per la vendemmia futura, gli spetterebbero undici dodicesimi, in ragione degli undici mesi scorsi dal contratto di questo fitto; d' onde risulta che la moglie avrebbe soltanto l' altro dodicesimo; *certe maritus lucrabitur totam praeteritam vindemiam: et de pensione vindemiae percipiendae in octobri sequenti habebit undecim partes; quia pro undecim mensibus implevit contractum patiendo et duo decima pertinebit ad uxorem.* Ciò, dice egli, può sembrare sorprendente, perchè in questo modo il marito riceverebbe quasi in intero i frutti di due annate, mentre durante un solo anno ha sostenuto i pesi del matrimonio; *quod videbitur mirabile; quia sic habebit quasi integros fructus duorum annorum, et tamen non sustinuit onera nisi pro uno:* ma io rispondo, continua egli, questa doppia percezione di frutti di diversa natura, non è che la rendita di un'annata, divenuta più abbondante per la cura del marito che ha fatto il fitto, *sed respondeo quod imo censetur fructus unius anni, quasi sit uberior aliis, propter industriam mariti.*

2719. Per la qual cosa, il marito, come amministratore dei beni dotali della moglie, potrebbe, fin dalla prima annata, appropriarsi i frutti di due anni in pregiudizio di costei! e, come mandatario legale, potrebbe impunemente commettere questo abuso di potere per arricchirsi a spese dell'essere debole i cui interessi gli sono stati confidati!

E però, ammettendo che il divorzio sia stato pronunziato a capo dell' annata, e che la moglie in seguito si fosse maritata, il secondo marito dovrebbe a sue spese sostenere i pesi del suo matrimonio con lei, per aver il primo già percepito l' indennità stabilita dalla legge a compensare queste spese!

Un sistema che trae seco conseguenze

(1) Ved. i suoi comenti sulle diverse leggi del digesto, al tit. *soluto matrim.*

di simil fatta, non merita d'essere seriamente confutato: è sufficiente esporlo.

2720. Per impedire l'ingiustizia che risulterebbe dalla doppia percezione ammessa da Paolo de Castro, Alciato (1) vuole che il fitto sia preso per base della liquidazione dei dritti delle parti. Secondo lui, per dare al marito il terzo che gli è dovuto sul frutto dotale dell'annata, in ragione dei quattro mesi della durata del matrimonio, gli si dee attribuire il prodotto di tre mesi sul prezzo del fitto dovuto dall'affittajuolo, ed accordargli in oltre sulla vendemmia l'equivalente di un dodicesimo, per completare la sua rendita di quattro mesi; in guisa che, come si vede, l'estensione ed il valore dei dritti del marito sono fissati in relazione al fitto; *veluti si fundus duodenis locatus sit, ternos maritus acquirat, et demum ex vindemiae fructibus tantum illi suppleatur, quantum satis sit ad tertiam portionem constituendam.*

Ma, ammettendo, come suppone questo autore, che la vendemmia già fatta non faccia parte del fitto, il suo sistema sarebbe inammessibile, perchè il marito essendosi legittimamente impossessato di questa vendemmia per averla raccolta egli medesimo, dee avere il dritto di ritenerla fino alla concorrenza di quel che gli è dovuto; e sarebbe ingiusto evincerlo, anche della più piccola parte di sì fatta raccolta, per costringerlo a pagarsi sul prezzo del fitto che può non aver luogo per la sterilità della raccolta alla quale si rapporta nel futuro.

2721. Duareno che si occupa di questa difficoltà in due luoghi (2), non vuole affatto che si possa cumulare insieme il valore della vendemmia e la quota dei tre mesi di fitto, per attribuire al marito il terzo di questi valori riuniti, perchè, dice egli con ragione, il matrimonio essendo durato il terzo dell'annata, il marito deve contentarsi del terzo della rendita della dote; *quia cum tertia tantum parte anni stetisse proponatur matrimonium, tertia reditus anni parte contentus esse debet maritus.* E argomentando grammaticalmente contro l'errore di coloro che vogliono riunire i due valori, per attribuire il terzo del tutto al marito, rimprovera loro di non saper intendere nel suo vero senso il testo della legge; *videtur autem*, dice egli, *hic error ex linguae latinae ignoratione profectus, quasi nihil referat aut* EJUS PECUNIAE *dicamus*, an EX EA PECUNIA, *etc., etc., cum tamen inter haec duo multum intersit.* Il suo sistema consiste dunque a sostenere che, se deesi fare la divisione simultaneamente sulla vendemmia, e su i tre mesi del prezzo del fitto, ciò è precisamente per cumularli insieme affin di attribuire il terzo della somma totale al marito, perchè il testo della legge non dice punto *ejus pecuniae tertia portio;* ma bensì per istabilire un valore medio sul quale il marito prenderà la terza parte della rendita annuale che gli è dovuta, perchè il senso della legge è *ex ea pecunia tertia portio viro debita relinquatur.*

Secondo quest'autore, quel che dice Papiniano della confusione del prezzo del fitto e della vendemmia, non deesi affatto intendere in un senso assoluto. Il giureconsulto romano ha usato sì fatto linguaggio per dire che il terzo delle rendite che è dovuto al marito, dev'essere preso simultaneamente e sulla vendemmia e sul prezzo del fitto; però sulla vendemmia per la quota di un mese, e sul prezzo del fitto per quella di tre mesi, affin di ottenere con questo mezzo una proporzione tale che qualunque ineguaglianza potesse esistere

(1) *Paradoxorum* lib. 3, cap. 1.

(2) L. 1, cap. 60, *disputat. anniversariarum;* ed anche nei suoi comenti sul digesto, al tit. *solut. matrim.* nella l. 7.

tra il valorò della vendemmia ed il prezzo del fitto, niuna delle parti sia esposta a soffrire una lesione sulla sua porzione.

Alciato non ammette questo mezzo termine tra il valore dei due prodotti, poichè egli vuole che i dritti del marito sieno estimati in proporzione del prezzo del fitto; ed in ciò soltanto il suo sistema differisce da quello di Duareno.

Ma evitando la doppia percezione che risulterebbe dalla cumulazione della vendemmia e del prezzo del fitto, Duareno ricade in un altro scoglio che si oppone del pari all' ammissione del suo sistema. Questo scoglio consiste nell' applicazione del fitto ad un' annata per la quale non è stato fatto: imperciocchè non cumulando la vendemmia già raccolta col fitto che ha luogo in seguito, è necessario convenire che l' oggetto di questo fitto non può trovarsi se non nelle raccolte future: è dunque impossibile immaginare come il prezzo di questo fitto potrebbe, per una parte qualunque, darsi al marito per soddisfare ai pesi della prima annata del matrimonio, per la quale non è stato fatto, ed alla quale non può appartenere nè applicarsi.

2722. Cujacio si è del pari occupato della medesima difficoltà in vari luoghi delle sue opere (1); ma attenendosi alla lettera del testo di Papiniano, egli vuole che, per liquidare i dritti delle parti, si cumuli insieme il valore totale della vendemmia già raccolta, con il quarto del prezzo del fitto corrispondente ai tre mesi già scorsi al tempo del divorzio, e che il terzo della somma totale di questi due valori, si dia al marito, in ragione dei quattro mesi della durata del matrimonio.

(1) Ved. tra le altre osservazioni, lib. 14, cap. 22; e nel lib. 1, *quaestionum Papiniani.*

Vale a dire che egli ammette assolutamente il sistema di Paolo de Castro, per la qual cosa ha detto che se, per effetto delle stagioni, il marito giunga a percepire, nell' ultima annata del matrimonio, due vendemmie sulla vigna dotale di sua moglie, esse gli spettano ambedue; *adeo ut si expleatur annus in matrimonio, etiamsi bis in eo vindemiam collegerit maritus, omnem eum fructum lucraturus sit.*

Ma sì fatta maniera di liquidare i dritti delle parti dà luogo al vizio della doppia percezione indicata precedentemente, e ne risulterebbero in oltre delle conseguenze ingiustissime.

1° Ammettendo, come l' autore suppone, che la vendemmia già raccolta al tempo della stipulazione del fitto, rimanga fuori di questo fitto, il marito al quale gli spetterebbe il terzo di questa raccolta, ed al quale si accorderebbe ancora una quota qualunque sul prezzo del fitto che rappresenta le raccolte future, riceverebbe l' indennità dovutagli per l' annata corrente, non solamente sulla rendita di questa annata, ma eziandio su quella della seguente, il che sarebbe irragionevole, poichè i frutti si succedono come le annate, e quelli che corrispondono all' una non possono appartenere all' altra.

2° I dritti del marito sulle rendite della dote sono invariabili: egli deve aver sempre su queste rendite una parte proporzionata alla durata del matrimonio; questa è la regola: ora, sì fatta regola non esisterebbe più, se dopochè il marito ha di già percepito in natura la raccolta dei beni dotali, potesse ancora attribuirsi un altro vantaggio, dando in fitto i fondi dai quali avesse già raccolto i frutti naturali; dunque egli non dee affatto cumulare le quote d'un fitto consentito dopo la raccolta già da lui percepita.

3° Nella liquidazione dei dritti di

cui qui si tratta, le rendite della dote si rapportano alle spese del matrimonio, come, nel caso di vendita, il prezzo si riferisce alla cosa venduta; dunque non dev' essere affatto permesso al marito di percepire le rendite corrispondenti ad un' annata durante la quale egli non hà sostenuto i pesi del matrimonio, come non sarebbe permesso ad un venditore di esigere il prezzo di una cosa che non volesse affatto rilasciare.

2723. Ma in qual modo dunque bisogna intendere il testo della legge romana precedentemente trascritto? Ed in qual modo deesene fare l' applicazione ai dritti del marito sulle rendite della dote?

Fa mestieri primamente adottare, non il sistema, ma la traduzione di Duareno, perchè essa è realmente conforme allo spirito ed alla lettera della legge in questo senso che, secondo sì fatta maniera d' intendere il testo di Papiniano, il marito deve sempre avere, sulla rendita dotale, una parte proporzionata al tempo della durata del matrimonio, e che, per determinare questa parte, non si dee giammai cumulare insieme, pel medesimo tempo, il prodotto d' una raccolta col prezzo d' un fitto rappresentante un' altra raccolta.

Partendo da questo primo dato, non avvi che un solo modo d' intendere sanamente la decisione emessa sulla legge di cui si tratta; cioè di considerare il fitto come stabilito sulla vendemmia che il marito aveva già raccolta e che avrà rilasciata al suo fittajuolo, sia come anticipazione, e per ajutarlo nell' entrar in godimento del suo fondo; sia per dar luogo nel medesimo tempo alle scadenze giornaliere del fitto a pro del marito.

L' unione di questa supposizione col sistema di Alciato, fa sparire ogni difficoltà nella liquidazione dei dritti delle parti: imperocchè dal momento che la vendemmia già raccolta si trova rappresentata dal fitto, il calcolo cade solo sul prezzo di questo fitto il quale, per questa annata, è il prezzo della medesima vendemmia, in guisa che accordando al marito una quota equivalente ai quattro mesi delle scadenze del fitto, avrà certamente tutto ciò che gli dee spettare per aver sostenuto i pesi del matrimonio durante questi quattro mesi; e sarebbe impossibile dire che questa somma di scadenze contiene un centesimo di più.

2724. Ci si obbietterà senza dubbio che noi ammettiamo qui una supposizione del tutto inverisimile, perchè non è affatto in uso di rilasciare ai fittajuoli le raccolte già fatte; che una simile supposizione è contraria al fine della costituzione del fitto, il quale ha per obbietto di accordare all' affittajuolo la facoltà di coltivare i fondi fittati per ottenere delle raccolte nel tempo avvenire.

Si aggiugnerà ancora che, quanto alla sostanza, sì fatta supposizione è del tutto gratuita, e tende ad una interpretazione speciosa, poichè niun autore ha giammai avvertito, nel testo di questa legge, alcun' espressione che indicasse una simigliante disposizione, e che in conseguenza deve esser rigettata.

Noi diciamo per contro che la decisione di Papiniano è precisamente applicabile a questa ipotesi, e che necessariamente dev' intendersi così; sia perchè, senza di ciò, la legge sarebbe in contradizione col principio che essa stabilisce, sia perchè non può essere permesso d' intendere la decisione d' una legge in un senso tale che tutte le sue conseguenze fossero altrettante assurdità. Ma noi non ci riduciamo soltanto a questa risposta generale, e crediamo potere senza timore combattere, direttamente e di fronte, le obbiezioni testè proposte.

2725. È da prima la nostra supposizione sul rilascio all'affittajuolo della raccolta fatta dal marito, è essa talmente inverisimile che deesi rigettarla senza altro esame? no, sicuramente no: imperciocchè, domandiamo, per qual causa un proprietario di vigne le dà in fitto quando non ancora le ha vendemmiato?

Egli le dà in fitto per liberarsi dagl' imbarazzi di un' amministrazione, troppo onerosa: or le difficoltà dell'amministrazione, per quel che riguarda le vigne, hanno principalmente per oggetto la conservazione dei vini; conservazione che è imbarazzante per colui che non è sempre presente su i luoghi. Il proprietario di vigne le dà in fitto del pari per istabilire una uniformità nella sua rendita, e renderla annualmente eguale, in vece di averla abbondante o scarsa: ora il possessore di vigne che le dà in fitto dopo la vendemmia, può essere egualmente spinto dall' uno o dall' altro motivo, ad abbandonare al suo affittajuolo i frutti che ha raccolto, e può in ciò trovare un vero vantaggio, perchè può ottenere nel fitto un prezzo maggiore ed abbreviare anche i termini del pagamento: concludiamo dunque che noi non ammettiamo nulla che si allontana talmente dalla verisimiglianza che si deve, per questo motivo, rigettare la nostra supposizione.

2726. Quanto alla sostanza, questa medesima supposizione potrebb'essere respinta come assolutamente gratuita, e non avente alcun fondamento nel testo di cui ricerchiamo l' interpretazione? ciò è quel che ci rimane ad esaminare.

Notiamo da prima che il digesto in cui si trova questa legge, è composto di decisioni che erano state emesse su casi particolari dai giureconsulti romani; che queste decisioni sono divenute leggi generali, mediante la promulgazione che ne fu fatta dall'imperatore Giustiniano, dopo averle fatto scegliere e riunire in un sol corpo di dritto. Notiamo ancora che, nel testo di cui si tratta, non è esplicitamente espressa la specie sulla quale si verte la decisione di Papiniano, e che in conseguenza vi si cercherebbe all' invano qualche termine che positivamente distruggesse la supposizione che il fitto fosse esteso sulla vendemmia già fatta.

Ma noi andremo più lungi ancora, e speriamo dimostrare che la nostra interpretazione risulta dal testo medesimo che noi spieghiamo, e che in vece di mettere innanzi una supposizione gratuita, indichiamo per contro la vera disposizione della legge.

Secondo il giureconsulto romano, si debbono *confondere* i frutti della vendemmia col prezzo dei tre mesi di fitto, per formare il terzo delle rendite che è dovuto al marito, *vindemiae fructus et quarta portio mercedis instantis anni* CONFUNDI *debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur;* or questa confusione si trova perfettamente effettuata cumulando il fitto con la vendemmia, perchè in questo modo la vendemmia si confonde nel prezzo del fitto dal quale viene rappresentata.

È impossibile d'intendere sì fatto passo diversamente senza contravvenire al testo medesimo della legge: imperocchè essa non dice che la vendemmia ed il prezzo del fitto debbonsi unire insieme, *coacervari vel adjici;* ma confusi, *confundi debebunt;* vale a dire che debbono essere identificati l' uno e l'altro in modo da costituire una sola cosa, il che non può aver luogo se non quando il prezzo del fitto si trova essere ancora il prezzo della vendemmia.

Ciò non è tutto: queste parole, *ejus anni quo divortium factum est, quartam partem mercedis;* del pari che queste altre, *quarta portio mercedis instantis anni*, suppongono evi-

dentemente che nella quistione sottoposta al giureconsulto romano, si trattava di un fitto dell' anno corrente, altrimenti il prezzo di questo fitto non sarebbe stato *merces instantis anni;* ora è impossibile che il prezzo del fitto fosse stato il prezzo della rendita dell' anno presente e corrente, senza che avesse abbracciato la vendemmia che costituiva questa rendita; imperocchè se non fosse stato così, il prezzo del fitto non sarebbe stato promesso che come rappresentativo dei frutti futuri; per conseguenza non avrebbe potuto esser dovuto se non pel tempo avvenire e per la raccolta dell' annata seguente; non sarebbe dunque stato *merces anni quo divortium factum est;* non sarebbe stato *merces instantis anni;* dunque è grammaticalmente dimostrato che nella specie sulla quale si verte il responso di Papiniano, la vendemmia già raccolta dal marito era stata confusa nel fitto, in luogo di rimanerne separata; dunque non è questa una supposizione gratuita, ma piuttosto la decisione medesima della legge.

2727. Si dirà che se il giureconsulto romano l'avesse inteso come noi, egli avrebbe dovuto parlare del prezzo del fitto, poichè unicamente in questo prezzo avrebbe voluto far consistere tutta la rendita della dote, ma che non avendo di ciò parlato, ed avendo aggiunto che si dovea confondere in massa la vendemmia ed il prezzo del fitto, bisogna dire che egli abbia inteso la cosa diversamente dal modo onde noi la spieghiamo.

Qui cade in acconcio l' applicazione del sistema di Alciato, che abbiamo sposto precedentemente.

Il fitto avea tre mesi di esistenza ed il matrimonio quattro, bisognava dunque prendere sul prodotto della vendemmia l' equivalente di un mese di fitto, per accordare al marito la terza parte della rendita che gli era dovuta in indennità dei pesi del matrimonio da lui sostenuti durante il terzo dell' annata, *veluti*, dice questo autore, *si fundus duodenis locatus sit, ternos maritus acquirat, et demum ex vindemiae fructibus tantum illi suppleatur, quantum satis est ad tertiam portionem constituendam.* Ecco ciò che ha fatto dire che bisognava confondere l' uno e l'altro oggetto per prendere sopra un valore unico la terza parte della rendita dovuta al marito.

Questa maniera d' intendere sì fatto testo del dritto romano, toglie ogni difficoltà di applicazione ad altri casi in cui si supponesse che l' usufrutto maritale fosse durato un numero di mesi più o meno grande nell'ultima annata del matrimonio; perchè seguendo il cammino che abbiamo tracciato, al marito spetterebbe sempre una porzione di rendita esattamente proporzionata al numero dei giorni durante i quali ha sostenuto i pesi del matrimonio.

2728. E però, quando noi avremo la precisione dei termini ed il senso grammaticale della legge, ciò sarà sufficiente per dimostrare che nella quistione decisa in questo testo dal giureconsulto romano, si trattava di un fitto nel quale si era compreso, per l' affittajuolo, anche la vendemmia che era stata raccolta sulla vigna affittata; ma questa verità di fatto diviene più evidente ancora, allorchè si considerano le assurdità mostruose che risulterebbero diversamente interpretandosi questa legge.

Supponendo, in fatti, che la vendemmia raccolta, fosse rimasta separata dal fitto, il prezzo di questo fitto dovuto dall' affittajuolo rappresenterebbe la raccolta futura, ed intanto si sarebbe cumulato a profitto del marito una parte di questo prezzo con la raccolta che egli avea già percepito e che avrebbe ritenuto tutta intera in natura!

Quindi, oltre il terzo della raccolta destinata ad indennizzare il marito dei pesi del matrimonio durante il terzo dell' annata corrente, gli si accorderebbe ancora una parte del prezzo d'una raccolta futura destinata a compensare i pesi di un'altra annata di matrimonio!

Quindi, oltre il vantaggio che il marito troverebbe in una raccolta da lui percepita anticipatamente, sarebbe necessario dargli anche anticipatamente una porzione di un'altra raccolta ed in pregiudizio di un'altra annata!

Quindi, supponendo che il matrimonio fosse durato 13 mesi, vale a dire durante tutto il corso della prima annata di fitto, il marito che si troverebbe in questa posizione avrebbe tutto il fitto di questa annata oltre la raccolta in natura, percepita fin dal suo entrare in godimento nel fondo dotale; come se due anni comprendessero tredici mesi, o due anni di godimento corrispondessero a tredici mesi di pesi di matrimonio!

Quindi il marito potrebbe capricciosamente ed in pregiudizio della moglie, nel caso che il matrimonio si disciogliesse, appropriarsi, per anticipazione, la rendita dei fondi dotali, subito dopo averne già raccolto i frutti in natura!

Conchiudiamo dunque che, quando il marito è entrato in godimento del fondo dotale di sua moglie, raccogliendo i frutti che vi erano pendenti, quelli civili stabiliti per mezzo del fitto, non gli acquista giorno per giorno dopo la stipulazione del contratto, poichè debbono cominciare a scadere a suo profitto con la raccolta vicina che verrà rappresentata dal prezzo del fitto.

2729. Nell' ipotesi inversa, vale a dire, allorchè il matrimonio è stato celebrato dopo la raccolta, ed i fondi sono stati costituiti in dote alla moglie, spogliati dei loro frutti, se il marito li dà in fitto, qualunque sia la data del contratto, le scadenze del fitto debbono aver luogo, a suo pro, a contare retroattivamente dal giorno della celebrazione del matrimonio; *e contrario quoque, idem observandum est. Nam si mulier, percepta vindemia, statim fundum viro in dotem dederit, et vir ex calendis martiis eumdem locaverit, et calendis aprilis primis divortium fuerit secutum: non solum partem duodecimam mercedis, sed pro modo temporis omnium mensium, quo dotale praedium fuit, ex mercede, quae debebitur, portionem retinebit* (1). Ciò deriva sempre dal medesimo principio; vale a dire che i frutti della dote sono invariabilmente destinati al compenso giornaliero delle spese del matrimonio, e che, quando il marito non ha affatto ricevuta questa indennità nei frutti pendenti sulla dote allorchè si è maritato, bisogna che gli sia aggiudicata a cominciare retroattivamente dal giorno in cui ha contratto il matrimonio e ne ha sopportato i pesi.

2730. È chiaro da ciò, che quanto alle scadenze giornaliere del fitto come frutti civili, avvi una notevole differenza tra i fitti stipulati dall' usufruttuario ordinario, e quelli che sono stati stipulati col marito come usufruttuario dei fondi dotali di sua moglie; poichè, quando trattasi di un usufruttuario ordinario, il prezzo annuale del fitto lo acquista giorno per giorno dal momento dell' entrata in godimento del fittajuolo che egli ha posto nel fondo, e ciò è talmente invariabile che non si potrebbe assegnare un altro tempo al cominciamento delle scadenze; mentre al contrario quando il marito dà in fitto i

(1) D. l. 7, § 2, ff. *soluto matrim.* lib. 24, tit. 3.

fondi dotali di sua moglie, il prezzo qualche volta dev' essergli retroattivamente aggiudicato per un tempo più o meno lungo prima della stipulazione del fitto; e tal altra fiata questo prezzo comincia a scadere a suo pro un tempo più o meno lungo dopo il cominciamento del fitto.

La ragione di sì fatta disparità consiste in questo cioè, che quando si tratta d'un usufruttuario ordinario che affitta i fondi sottoposti al suo godimento, la rendita naturale di questi fondi si trova convertita in frutti civili in forza dello stesso atto del fitto: ora, la costituzione del fitto essendo la sola causa efficiente di questa conversione o novazione di frutti naturali in frutti civili, è necessario che il principio delle scadenze del prezzo dipenda da questa causa, perchè è impossibile immaginarne un'altra. Per contro, quando si tratta di un fitto del fondo dotale affittato dal marito, questo atto non opera una novazione o conversione di frutti naturali in frutti civili, poichè tutte le rendite della dote, di qualunque specie sieno, hanno già la natura di frutti civili, in quanto che debbono essere acquistati giorno per giorno dal marito per l'intera durata del matrimonio. Qui non è più nel fitto stipulato dal marito posteriormente all' atto di unione dei conjugi che bisogna ricercare la causa della conversione dei frutti naturali in frutti civili, ma unicamente nel contratto nuziale col quale essi hanno adottato il regime dotale o senza comunione, che è stato confermato con la celebrazione del loro matrimonio; contratto il cui impero è tale che non vi si può più derogare, per dare ai dritti delle parti un corso diverso da quello che vi si trova stabilito.

E però, quando il marito dà in fitto il fondo dotale di sua moglie, egli non crea dei frutti civili che non esistevano affatto ancora per lui; egli ne rilascia, per contro, il godimento ad un altro, mediante un prezzo annuale e fisso: in breve, egli non istabilisce un corso di scadenze giornaliere a suo pro, poichè sì fatto corso era già esistente e stabilito con un contratto che non poteva derogare.

2731. Per riepilogare il tutto con conclusioni precise per quanto è possibile, diremo che risulta da quanto abbiamo detto nel presente articolo e nei precedenti, per quel che riguarda principalmente i fitti dei fondi dotali:

1° Che quando, tra i fondi dotali, alcuni soltanto sono stati dati in fitto, bisogna procedere alla liquidazione dei frutti dell' ultima annata, operando separatamente, sia sulla divisione dei frutti percepiti in natura, sia sulla divisione del prezzo dei fitti; perchè accordando a ciascuna delle parti tutto ciò che loro spetta in ciascuna specie, siamo sicuri che l' una e l' altra ricevono tutto ciò che loro è dovuto sulla massa generale;

2° Che quando i fondi dotali non sono stati dati in fitto dalla moglie prima di maritarsi, e si tratta di fitti stipulati dal marito dopo aver cominciato a godere della dote, non bisogna considerarli che come tali, vale a dire come dati in fitto per dividerne il prezzo, come si farebbe dei frutti, cominciando le scadenze dal giorno anniversario della celebrazione del matrimonio, fino a quello del suo scioglimento;

3° Che quando si tratta di un fitto già stipulato dalla moglie prima di maritarsi, il prezzo vien acquistato dal marito giorno per giorno fin da quello della celebrazione del matrimonio, come se si trattasse delle annualità di una rendita;

4° Che se, al termine del primo

fitto stipulato dalla moglie prima del suo matrimonio, il marito ne fa altri per continuare a godere nella medesima maniera, l' ordine di cose che era stato stabilito dalla moglie, avanti della costituzione dotale, rimarrà lo stesso, ed alla cessazione dell' usufrutto conjugale, sarà sufficiente, per liquidare i dritti rispettivi delle parti nelle rendite dell' ultima annata, aggiudicare al marito, sul prezzo del fitto corrente, una somma di scadenze giornaliere eguale al numero di giorni che sono scorsi dal dì anniversario della celebrazione del matrimonio, fino a quello del suo scioglimento;

2732. 5° Che quando il fitto che si trovava già fatto dalla moglie prima del suo matrimonio, non è stato immediatamente seguito da altri stipulati dal marito, che avrà preferito di raccogliere egli medesimo i frutti in natura, e si tratta di sapere se gli è dovuto un supplemento di godimento per l'ultima annata, bisogna calcolare le scadenze giornaliere che debbono appartenergli o che dovrà restituire non più dal giorno anniversario della celebrazione del matrimonio, ma da quello dello scioglimento del fitto, affinchè la somma dei suoi godimenti corrisponda esattamente al numero dei giorni durante i quali avrà sostenuto i pesi del matrimonio.

La ragione di ciò si è, come già abbiamo detto, che qui vi è un ordine invariabile dal quale non è affatto permesso allontanarsi; ordine secondo il quale le rendite della dote, di qualunque natura esse sieno, debbono spettare al marito, durante il matrimonio, ciascun giorno per la trecentesimasessantesimaquinta parte, senza che egli possa esigerne di più, o accordarglienene meno: intanto ciò ne seguirebbe se, per calcolare quel che gli dee spettare, si adottasse un altro punto di partenza diverso dal giorno del termine del fitto stipulato dalla moglie prima del suo matrimonio: imperocchè rimontando ad un' epoca anteriore, d'onde si facciano cominciare le scadenze giornaliere che si debbono prendere sulle raccolte percepite posteriormente a questo termine, vi sarebbe, pel marito, una doppia percezione, in quanto che avendo già ottenuto le scadenze del fitto fino a quest' epoca, gli si accorderebbe ancora un' altra parte di frutti, e gliela si accorderebbe intera applicandola al medesimo tempo: che se, per contro, il corso delle scadenze che gli spettano si facesse cominciare da un tempo posteriore, vi sarebbe un vuoto a suo danno nella liquidazione della rendita del suo usufrutto.

2733. Rischiariamo tutto ciò con un esempio adatto a dimostrare in qual modo il marito può trovarsi obbligato alla collazione d' un eccedenza di godimento, o aver dritto ad un supplemento di rendita nella liquidazione dei frutti dell' ultima annata, prendendo, per punto di partenza, il giorno del termine del fitto stipulato da sua moglie.

Una donna aveva dato in fitto i suoi fondi per nove anni, a principiare dal primo marzo 1812: ella in seguito si è maritata, con iscelta del regime dotale o senza comunione, il primo settembre 1815.

Essendo terminato il fitto al primo marzo 1821, il marito ha voluto egli medesimo coltivare i fondi dotali di sua moglie, e così ne ha goduto fino alla morte della stessa che è avvenuta il primo gennajo 1824.

Si tratta al presente di liquidare i dritti delle parti sulle rendite della dote, per l' ultima annata del matrimonio.

Senza dubbio il marito avrà il dritto innanzi tutto di togliere sulla raccolta futura le spese che ha potuto fare in ragione di essa; di tal che se vi sono grani da lui seminati l'au-

tunno precedente, le spese di coltura e di semenza debbono essergli indennizzate, ma non potrà pretender nulla sul prodotto netto di questa raccolta; e lungi dal poterne rivendicare una porzione qualunque, tutto intero spetta agli eredi della moglie, ed è obbligato in oltre a porre in collazione una quota di due mesi, o due dodicesimi della raccolta da lui percepita nell' annata precedente.

Affin d' indicare chiaramente il principio generatore di sì fatta obbligazione, prendiamo per punto di partenza il giorno della celebrazione del matrimonio, per discendere successivamente, annata per annata, fino al momento attuale, ed applicare la serie dei godimenti del fondo alla successione degli anni che sono scorsi dopo la costituzione della dote.

Il matrimonio è stato celebrato il primo settembre 1815. A quest' epoca il fondo dotale trovavasi dato in fitto il quale dovea terminare il primo marzo 1821.

Dal giorno del matrimonio il marito è entrato in godimento del prezzo del fitto che ha trovato stabilito sul fondo dotale, e dal medesimo giorno le scadenze del prezzo hanno avuto luogo a suo pro per rimborsarlo delle spese del matrimonio.

2734. Mediante sì fatte scadenze, percepite dal marito, egli è stato dunque interamente pagato di tutte le indennità a lui dovute fino al primo marzo 1821, giorno del termine del fitto: non deesi dunque rimontare ad un tempo anteriore per accordargli qualche cosa di più. Ma, partendo da quest' epoca, le raccolte fatte da prima fino al primo marzo 1822, e poi fino al primo marzo 1823, e così di seguito, gli sono state del pari aggiudicate, giorno per giorno, nel medesimo modo, per indennizzarlo dei pesi sostenuti da un primo marzo all' altro: ora, la moglie è morta al primo gennajo 1824, e le raccolte percepite dopo il primo marzo 1823 dovevano servire a sostenere i pesi del matrimonio fino al primo marzo 1824; il marito che le ha percepite in totalità dovrà dunque restituirne due dodicesimi corrispondenti ai due mesi che, dalla morte della moglie, doveano scorrere per giugnere al primo marzo: egli dovrà restituire questi due dodicesimi, perchè non ha sostenuto affatto i pesi del matrimonio durante questi due mesi, comunque abbia raccolto i frutti che erano destinati ad indennizzarlo.

Se in vece di morire al primo marzo, la moglie fosse morta il primo luglio 1824, non solo il marito riterrebbe interamente per sè i frutti raccolti dopo il primo marzo 1823, ma gli spetterebbe ancora, su quelli dell' annata corrente, il terzo eguale alla quota dei quattro mesi scorsi dal primo marzo fino allo scioglimento del matrimonio avvenuto il primo luglio seguente.

Articolo V.

Applicazione speciale dell' articolo 1571 + 1384 *del codice al caso in cui la rendita della dote non consiste in frutti che si percepiscono a periodi più o meno lunghi come sono i tagli dei boschi.*

2735. Quali sono, allo scioglimento del matrimonio contratto sotto il regime della dote o senza comunione, i dritti del marito sul legname non tagliato nelle foreste di sua moglie?

Il nostro codice non contiene alcuna disposizione letterale su questa quistione, la soluzione dunque dobbiamo desumerla dallo spirito piuttosto, anzichè dal testo della legge.

Nel regime della comunione, i frutti annuali che non sono nè scaduti nè percepiti durante il matrimonio non

cadono affatto in comunione (1401+ ab.) : ed affinchè si potesse aver dritto, relativamente ai boschi non tagliati, fa mestieri che i tagliamenti non abbiano potuto farsi durante la unione conjugale, in guisa che non ostante che la comunione sia usufruttuaria a titolo oneroso, non le è dovuto, al suo scioglimento, alcuna indennità nè sulla rendita netta dei frutti attaccati al suolo, nè su i tagli di boschi non ancora pervenuti all' epoca in cui debbono esser praticati.

Se gli autori del codice hanno voluto limitare così l'attivo della comunione su i frutti, si è per la ragione che relativamente a quelli che non sono nè scaduti nè percepiti durante il matrimonio, essi hanno veduto che vi sarebbe compensazione di quote rispettive negl' interessi dei conjugi, in rapporto alla loro unione; ma si fatta compensazione non può aver luogo sotto il regime dotale, poichè qui il solo marito è usufruttuario, ed egli solo deve sostenere i pesi del matrimonio; ecco perchè la legge gli accorda, su i frutti annuali, un vantaggio che nega alla comunione, poichè essa vuole che allo scioglimento del matrimonio, i frutti degl' immobili dotali sieno divisi tra lui e la moglie o gli eredi di costei, nella proporzione del tempo che ha esistito durante l'ultima annata. Ma il marito ha del pari un dritto proporzionato alla durata del matrimonio, su i tagli di boschi non fatti, al suo scioglimento, nelle foreste dotali della moglie?

Siam di parere doversi adottare l'affermativa su questa quistione, e ciò per le ragioni seguenti:

1° Sotto il regime dotale, i dritti del marito sulle rendite dei beni dotali per l'ultima annata, sono più estesi di quelli della comunione su i frutti appartenenti ai conjugi; in conseguenza è conforme allo spirito della legge dar loro più estensione quanto a ciò che concerne i tagli di boschi; mentre ne avrebbero meno, se si potesse far qui prevalere il silenzio della legge.

2° Il sistema contrario tenderebbe a favorire le donazioni indirette tra i conjugi, in pregiudizio degli eredi della riserva.

3° Avvi lo stesso motivo di ammettere il marito alla divisione dei tagli di boschi, come a quella dei frutti annuali, poichè le rendite, sia delle foreste dotali, sia degli altri fondi della moglie, sono egualmente destinati a compensare i pesi che egli ha sostenuto durante il matrimonio.

4° Sì fatta decisione è la conseguenza naturale di quella che testualmente il codice stabilisce sulla divisione dei frutti ordinarî dell' ultima annata.

2736. Per meglio dimostrare ciò, supponiamo da prima che si tratti di una foresta divisa in tante sezioni per quanti anni vi sono nel periodo necessario all'età del bosco ceduo: egli è evidente che a termini del codice, oltre tutti i tagli percepiti per le annate precedenti, il marito o i suoi eredi avranno ancora, nel taglio a farsi per l' annata in cui è morta la moglie, una parte corrispondente al tempo già scorso su questa annata fino al giorno dello scioglimento del matrimonio; atteso che i pesi dell'ultima annata dell' unione conjugale sono stati, fino a questo giorno, sostenuti dal marito.

Ammettiamo d'altra parte che non si tratti di una foresta divisa in sezioni, ma che si tagli interamente in ogni venti anni, il principio del credito del marito o dei suoi eredi sarà assolutamente lo stesso, perchè i loro dritti su i frutti pendenti non sono fondati sulla distribuzione e divisione dei tagli della foresta, ma bensì sul fatto che il marito ha sostenuto i pesi del matrimonio al cui compenso questi frutti sono destinati; e siccome

egli li ha sostenuto per lungo tempo, come del pari le contribuzioni imposte sulla foresta, è questa una ragione di più per accordargli, senza difficoltà, una parte proporzionata del prodotto.

5° Dal dritto romano ci viene la disposizione del codice secondo la quale i frutti attaccati al suolo, al tempo dello scioglimento del matrimonio si dividono *habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit;* noi dunque dobbiamo col giureconsulto romano tirarne questa conseguenza, cioè che siccome relativamente ai frutti che si percepiscono due volte l'anno dai terreni fertili, molte raccolte non rappresentano che una sola annata, *quod in anno dicitur, potest dici et in sex mensibus, si bis in anno fructus capiantur, ut in locis irriguis:* del pari e reciprocamente, allorchè i frutti non si percepiscono che una sola volta in molti anni, come i tagli di boschi, tutto il tempo necessario per praticarli dee considerarsi come un anno; *et in pluribus annis idem dici potest ut in silva caedua* (1); di tal che il taglio del bosco è sempre reputato esser frutto dell'ultima annata, ed è soltanto quest'annata che si trova composta di altre molte.

E però, supponendo che la foresta dotale dev'esser tagliata in ogni venti anni, e che, dopo un taglio precedentemente fatto, il matrimonio abbia durato dieci anni, la metà del prodotto del taglio seguente spetterà al marito od ai suoi eredi, come la metà della messe attaccata al suolo sarebbe loro dovuta, se il matrimonio fosse durato sei mesi prima della raccolta che dev'esser fatta.

Da ultimo, per liquidare con precisione gl'interessi delle parti per quel che spetta ai tagli di boschi, fa mestieri applicare alla percezione di sì fatta specie di frutti, i principî spiegati precedentemente nell'articolo III, intorno alla vendemmia ed alla messe, con questa differenza però che il tempo che dee passare da un taglio all'altro deesi calcolare per un anno, o piuttosto che un taglio deve compensare tutte le spese fatte in tutto questo periodo di tempo, come la messe deve compensare tutta la spesa fatta in un'annata.

Quindi, supponendo che si tratti di una foresta che non si tagli annualmente, ma per intero in ogni venti anni, il marito potrà acquistare un intero taglio solo a capo di venti anni di matrimonio.

Quindi, ammettendo, in questa ipotesi, che il marito nella prima annata del matrimonio abbia percepito un taglio, e che la moglie muoja a capo di dieci anni, egli dovrà restituire agli eredi di costei la metà del valore del taglio, come dovrebbe loro restituire la metà del valore d'una messe percepita il giorno dopo il matrimonio, se questo fosse durato sei mesi.

Quindi, al contrario, nel caso in cui il matrimonio fosse stato celebrato immediatamente dopo il taglio della foresta dotale di sua moglie, se costei morisse precisamente al tempo stabilito per praticarvi il taglio seguente, questo spetterebbe interamente al solo marito.

2737. Allorchè si tratta di tosare gli olmi, i salici, i pioppi ed i frassini, dei quali periodicamente si percepisce il prodotto, dopo cinque o sei anni, secondo l'uso dei luoghi, bisogna del pari decidere che questo periodo di tempo deve calcolarsi per un anno, e che il marito o i suoi eredi debbono avere, in questa specie di prodotti, una parte proporzionata al tempo che il matrimonio ha esistito durante questo periodo.

(1) L. 7, § 6 e 7, ff. *soluto matrim.*, lib. 24, tit. 3.

Bisogna ancora emettere la medesima decisione rispetto alla pesca degli stagni che non è un frutto annuale, perchè si fa a quando a quando, ad epoche più o meno vicine l'una all'altra, secondo l'uso dei luoghi.

CAPITOLO LIII.

TRANSIZIONE.

Nozioni generali su quel che segue

2738. Abbiamo dato a quest'opera il titolo d'un trattato unico, comunque dovesse abbracciare tutto quello che è relativo ai dritti d'usufrutto, di uso, d'abitazione e di superficie, che sono le principali modificazioni della proprietà. Siamo già pervenuti al termine del nostro lavoro per quel che spetta al diritto d'usufrutto che ne è la parte principale, sia in rapporto alla sua estensione, sia in rapporto alla sua importanza, e solo ora ci rimane a trattare dei dritti di uso, d'uso, d'abitazione e di superficie. Questi tre obbietti richiedono minore sviluppo, sì perchè la materia è più limitata, sì perchè parlando del drittdi usufrutto, abbiamo già detto molte cose relative al dritto di uso e di abitazione.

Non abbiamo potuto dividere il nostro lavoro in diverse parti ed assegnare a ciascuna di esse varie serie di capitoli e di numeri; ma volendo, per la comodità del lettore, fare una sola tavola analitica per ordine di numeri, ciò ci ha costretto a serbare una sola serie di capitoli, e di numeri indicativi delle materie.

Avvi due specie di dritti di uso. L'una è una servitù puramente personale, perchè dovuta a quella o quell'altra persona nominatamente designata, e dovutale indipendentemente dal possesso di alcun fondo. L'altra è di una natura mista, perchè è dovuto alla persona in ragione del possesso di qualche immobile per la utilità del quale è stato stabilito: tale è il dritto d'uso nei boschi e foreste di cui tratteremo in seguito.

Il dritto d'uso-servitù personale è quello le cui regole ci sono specialmente designate dal codice civile: esso solo formerà la materia dei sette capitoli seguenti.

Il dritto d'uso nei boschi e foreste è regolato da leggi particolari i cui principî saranno sposti altrove, e dopo aver trattato del dritto di abitazione che è una specie di dritto di uso personale sulle case.

CAPITOLO LIV.

DELLA NATURA DEL DRITTO D'USO-SERVITÙ PERSONALE.

2739. Il dritto d'uso-servitù personale consiste nella facoltà concessa a qualcuno, indipendentemente dal possesso di alcun fondo, di servirsi della cosa altrui con l'obbligo di conservarne la sostanza, o di prendere su i frutti di un fondo appartenente ad un altro quel che è necessario ai bisogni dell'usuario ed a quelli della sua famiglia (630+555)

In breve può dirsi che questo dritto non è altra cosa che un dritto di godimento limitato a quel che esigono i bisogni o il consumo dell'usuario.

Avvegnachè l'usufrutto e l'uso sono simili tra loro sotto molti rapporti, nulladimeno si scorge chiaramente, mediante questa definizione, esservi una gran differenza tra l'uno e l'altro, poichè l'usufruttuario ha dritto su tutti i frutti del fondo, anche *ad compendium*; mentre l'usuario ha dritto su essi fino alla concorrenza dei suoi bisogni, senza poter vendere il di più a suo pro.

Precisamente per questa ragione il dritto di uso è stato sempre considerato in giurisprudenza come una cosa indivisibile, atteso che la necessità è determinata, mentre per contro l'usufrutto è divisibile come il fondo sul quale è stabilito, poichè abbraccia tutti gli emolumenti che ne provvengono: *usus pars legari non potest, nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus* (1); e da ciò deesi dedurre ancora questa conseguenza che tra due collegatari del dritto d'uso in un fondo, non può giammai esservi luogo a dritto di accrescere dell'uno all'altro, in guisa che colui che accetta non deve ottenere nulla al di là dei suoi bisogni, sotto colore che il suo collegatario vi abbia rinunziato, poichè, in tutti i casi, il suo dritto rimane sempre lo stesso.

2740. Il dritto di uso partecipa ancora della natura di quello di pensione vitalizia, in quanto che l'uno si estingue per la morte dell'usuario, come l'altro per quella del pensionario; ma, sotto altri punti di veduta, essi differiscono, perchè il dritto di pensione vitalizia è fisso, mentre quello d'uso è perpetuamente variabile come i bisogni dell'usuario: perchè la pensione vitalizia è sempre dovuta, quantunque il fondo sul quale è ipotecata o assegnata, non produca alcun frutto; mentre se il fondo sul quale si trova stabilito il dritto d'uso non produce nulla, l'usuario non ha dritto a dimandare alcuna cosa.

2741. Il legato delle rendite di un fondo è del pari simile a quello d'uso sotto il rapporto della sua durata vitalizia; ma ne differisce, perchè quello abbraccia il valore di tutto il prodotto dell'immobile, mentre il dritto d'uso è sempre limitato ai bisogni dell'usuario, e soprattutto perchè, secondo quel che abbiamo detto al capitolo tre (2), esso non è altro che un legato mobiliare di prestazioni annuali, mentre quello di uso è un

(1) L. 19, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(2) Ved. il n° 50.

vero legato immobiliare come quello di usufrutto.

2742. Si potrebbe legare la proprietà del medesimo fondo all' uno, l' usufrutto ad un altro, ed il dritto di uso ad un terzo; *poterit autem apud alium esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium proprietas* (1). In questo caso, l' usuario non dee affatto soffrire riduzione per contribuzione sulla divisione dei frutti del fondo, egli dev'essere servito in preferenza ed in primo luogo in faccia all' usufruttuario, come dovrebbe farsi lo stesso, relativamente al proprietario, se non si fosse legato l' usufrutto ad un terzo, *si alii usus, alii fructus ejusdem rei legetur, id percipiet fructuarius, quod usuario supererit* (2). La ragione di ciò si è che il dritto dell' usuario essendo indivisibile, egli non può esser obbligato a dividerlo; che il legato d' usufrutto abbracciando, nella sua generalità, tutto il prodotto del fondo, mentre quello di uso una piccola parte, avvi tra essi, la medesima relazione che si trova tra un' legato universale che comprende il tutto, ed un legato particolare che ha luogo per riduzione dell' altro.

2743. L' uso di cui parliamo qui è, come l' usufrutto, un dritto puramente personale, in quanto che è dovuto alla persona senza essere accessorio al possesso di alcun fondo per l' utilità del quale sia stato stabilito, e non si trasmette agli eredi dell' usuario: è anche più rigorosamente inerente alla persona dell' usuario, di quel che sia l' usufrutto a quella dell' usufruttuario; poichè l' uso non può da lui alienarsi a pro di un altro, mentre l' usufruttuario può vendere e cedere l' usufrutto.

Ma considerato nell' oggetto al quale si applica, l' uso è, come l' usufrutto, un dritto reale nella cosa che vi è sottoposta; dritto che lo associa nel dominio di questa cosa, poichè essa non rimane del tutto intera in potere del suo padrone; dritto in virtù del quale può esigerne il rilascio o la consegna, perchè possiamo servirci di una cosa solo quando l' abbiamo ricevuta.

E però il codice vuole che l'usuario, come l' usufruttuario, non possa entrare in godimento (626 + 511) senza avere preliminarmente fatto inventario e prestata cauzione d' usare da buon padre di famiglia; il che suppone, sotto l' uno e l' altro punto di veduta, che egli dev' essere garentito della cosa.

L' usuario ha dunque sulla cosa un dritto di godimento il quale, avvegnachè meno esteso di quello dell'usufruttuario, è nulladimeno della medesima natura sotto il rapporto della realtà; e da ciò risultano parecchie notevoli conseguenze.

2744. *La prima*, che, per ottenere il godimento che gli è dovuto, l' usuario ha un' azione reale in virtù della quale egli può agire non solamente contro il proprietario, fintantochè costui gode del fondo, ma anche contro ogni terzo possessore tra le cui mani si trovasse il fondo, *et Julianus scribit, hanc actionem adversus quemvis possessorem ei competere* (3); perchè tale è l'effetto necessario del dritto di colui che si trova associato nel dominio di una cosa.

2745. *La seconda*, che il dritto di uso stabilito sopra un immobile, è esso medesimo un immobile la cui costituzione dev' esser gravata del dritto proporzionato di mutazione immobiliare.

2746. *La terza*, che l' uso partecipande della natura del dritto di

(1) L. 14, § 3, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(2) L. 42, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1.

(3) Ved. DOMAT, lib. 1, tit. 11, sezione 5, n° 1.

comproprietà, non deesi affatto considerare come un semplice credito necessario ad inscriversi all' uffizio della conservazione delle ipoteche, e non è suscettivo d' essere purgato secondo le regole stabilite per la purga dei crediti ipotecarî.

2747. *La quarta*, che, in una lite promossa per rivendicare un dritto d' uso, è competente il tribunale del luogo ove esiste l'immobile, come in fatto di azioni reali (1), e non può esser intentata innanzi la giustizia di pace, alla quale sono solamente devolute le azioni puramente personali o mobiliari (2).

2748. *La quinta*, che, quando il dritto di uso è, nella sua specie, suscettivo d' essere esercitato con un godimento continuo, l' usuario avendo, come l' usufruttuario, il dritto di godere del fondo personalmente e per se stesso, o in totalità, se tutto il prodotto gli è necessario, o in parte, se ha bisogno di una porzione del prodotto, deve avere ancora le azioni possessorie (3), come l' usufruttuario, allorchè ne ha ottenuto il possesso reale, mediante il rilascio totale o parziale del fondo sottoposto al suo godimento.

2749. *La sesta*, che, nel caso in cui un fondo gravato di un dritto di uso fosse rivendicato in pieno dominio da un terzo, l' attore dovrebbe dirigere la sua azione nel tempo istesso e contro il proprietario e contro l' usuario, senza che costui mediante la opposizione di terzo potesse far ritrattare, nel suo interesse, la sentenza profferita contra il proprietario, secondo quel che abbiamo stabilito rispetto all' usufruttuario.

2750. *La settima*, che, per arrestare il corso delle iscrizioni ipotecarie che potrebbero esser prese sul fondo in pieno dominio, dai creditori del proprietario, colui che acquista un dritto d' uso immobiliare, deve far trascrivere il suo titolo all' uffizio della conservazione; col qual mezzo i creditori iscritti posteriormente ai quindici giorni dalla trascrizione, non potrebbero più spropriare il fondo se non sotto la riserva o deduzione del dritto d' uso a pro dell' usuario.

2751. *L' ottava* da ultimo, che il dritto d' uso stabilito sopra un fondo, quantunque è immobiliare, nulladimeno non è suscettivo d'essere solidalmente ipotecato, come l' usufrutto, fino a che la sua natura non è stata mutata, poichè non è alienabile per parte dell' usuario.

CAPITOLO LV.

IN QUAL MODO PUÒ ESSERE STABILITO IL DRITTO D' USO.

2752. Il dritto d' uso si stabilisce nel medesimo modo che quello d' usufrutto (625+550), vale a dire, o per disposizione della legge o per volontà dell' uomo (579+504).

Allora quando si tratta di mobili di

(1) Art. 59+151 del codice di procedura.

(2) Art. 2+102 del medesimo codice.

(3) Ved. ROUSSEAU de la Combe, alla parola *uso* n° 2.

È questa però una quistione che avremo luogo di approfondire maggiormente trattando del possessorio in fatto di diritto di uso nelle foreste.

cui l' usufruttuario ha soltanto il dritto di servirsene adoperandole all' uso al quale sono stati destinati, senza aver quello di affittarli o prestarli ad altri (1), il dritto d' usufrutto realmente non è altro che un dritto di uso su questa specie di mobili, e, in questo caso, il godimento legale dei genitori non è altra cosa che un dritto di uso stabilito dalla legge.

Avvi ancora un dritto di uso stabilito dalla legge a pro della vedova la quale, sia che accetta la comunione, sia che vi rinunzia, dopo la morte del marito, ha dritto, durante i tre mesi e quaranta giorni che le sono accordati a far inventario e deliberare, a prendere i suoi alimenti e quelli dei suoi domestici sulle provvisioni esistenti nella casa, e in mancanza, far un impronto a carico della massa comune, con l' obbligo d' usarne moderatamente (1465 + ab.).

Il dritto di uso può essere stabilito per volontà dell' uomo, sia per atto tra vivi, sia per disposizione testamentaria, secondo quel che abbiamo detto trattando delle diverse maniere di stabilire il dritto d' usufrutto convenzionale, nel capitolo 10 di quest' opera.

2753. Può essere stabilito puramente e semplicemente, e sotto condizione sia sospensiva sia risolutiva.

Può essere stabilito a giorno fisso, sia per cominciare sia per finire ad un' epoca determinata dopo la morte del testatore.

Può essere stabilito a favore di due o più individui chiamati a godere l'un dopo l' altro.

Può essere legato alternativamente a due persone chiamate a goderne ciascuna per un anno.

2754. Finalmente il dritto di uso può essere stabilito mediante la prescrizione, allorchè, nella sua specie, è suscettivo d' un possesso continuo.

Suppongasi, a modo d' esempio, che il testamento col quale si è legato il dritto d' uso a qualcheduno, sia nullo; ma che l' usuario abbia goduto del dritto legato per trent' anni, perchè non potrebbe prescrivere contro la nullità del testamento?

Suppongasi ancora che, con un testamento in cui si sieno adempiute tutte le formalità, sia stato legato il dritto d'uso sopra una vigna, ma che il testatore non era affatto il vero proprietario del fondo, e che l' usufruttuario ne abbia goduto durante dieci anni tra presenti, perchè non potrebbe prescrivere il dritto d'uso nel medesimo modo che avrebbe prescritto quello di proprietà se gli fosse stato legato? Perchè il medesimo genere di possesso sarebbe capace di acquistare la proprietà, quando si tratta di fondi, mentre è incapace di acquistare il dritto d'uso quando trattasi di questo dritto che l'usuario possiede egualmente per se stesso.

CAPITOLO LVI.

SU QUALI COSE PUÒ ESSERE STABILITO IL DRITTO D' USO.

2755. Il dritto d' uso può essere stabilito su ogni specie di cose mobili od immobili, fungibili o non fungibili, il cui godimento può essere di qualche utilità per l' usuario.

(1) Ved. il n° 1061.

Quello che si stabilisce su animali, dà all' usuario il dritto di adoperarli ai lavori e servigî ai quali sono adatti per la loro specie. *Sed et si boum armenti usus relinquatur; omnem usum habebit, et ad arandum, et ad caetera ad quae boves apti sunt* (1).

Allorchè è stato stabilito su mobili, l' usuario ha la facoltà di adoperarli al suo servizio personale, senza poterli affittare ad altri, ancorchè si trattasse di oggetti che i proprietarî erano usi affittare, poichè la legge (631+556) interdice generalmente all' usuario la facoltà di affittare le cose di cui ha l' uso; il che nulladimeno deve intendersi con qualche temperamento che indicheremo in seguito.

È fuori dubbio che il dritto di uso stabilito sopra una cosa, abbraccia ancora gli oggetti che ne sono gli accessorî; quindi l' usuario di un fondo ha il dritto di esercitare le servitù attive che vi sono inerenti, e di servirsi degli oggetti che dal proprietario sono stati destinati al suo servizio.

2756. Il dritto di uso stabilito sopra una quantità o una massa determinata di cose fungibili, come danaro, grano, liquori od altri oggetti che si fanno consistere nel numero, peso e misura, non è altro che un dritto d' usufrutto constituito in altri termini; *quae in usufructu pecuniae diximus, vel caeterarum quae sunt in abusu, eadem et in usu dicenda sunt. Nam idem continere usum pecuniae, et usumfructum, et Julianus scribit et Pomponius libro octavo de stipulationibus* (2). In questo caso, l' usuario, come l' usufruttuario, diviene proprietario della cosa, pel rilascio che gliene è fatto; ma con l' obbligo di restituire altrettanto in eguale bontà e valore alla fine del suo godimento.

Abbiamo detto *d' una quantità o d' una massa determinata;* imperocchè se non si fosse legato l' uso d' una tal quantità o d' una tal massa, ma soltanto l' uso sopra una massa od una provvisione qualunque, l' usuario che se ne ha servito pei suoi bisogni, non deve restituir nulla, perchè l' obbligo di restituire deve cadere sopra un capitale e non sul godimento; ed è questa la ragione perchè la vedova di cui abbiamo parlato nella sezione precedente, non è obbligata a restituire la porzione delle provvisioni che esistevano in casa al tempo della morte del marito, di cui ha fatto uso.

2757. Se un dritto di uso è stato legato su crediti esigibili, l' usuario, dopo aver prestato cauzione, ha dritto a farne la riscossione, perchè per poter servirsi di un capitale, fa mestieri averlo ricevuto, e questo caso sarebbe del tutto simile a quello in cui si fosse legata una somma eguale ai capitali dei crediti, il che equivalerebbe ad una donazione d' usufrutto.

Se i crediti gravati del dritto d'uso producono interessi, l' usuario ha dritto ad appropriarseli annualmente, fino al rimborso dei capitali.

Risulta da ciò che i titoli dei crediti che in massa ed in totalità sono sottoposti ad un dritto d'uso, debbono essere consegnati all' usuario, come debbono essere rilasciati lall' usufruttuario nel caso del legato d' usufrutto; che l' uno come l' altro sono tenuti assicurarne la riscossione per quanto è possibile, sia prendendo o rinnovellando le iscrizioni ipotecarie, sia agendo, a tempo utile, per interrompere la prescrizione contro i debitori, e per forzarli al pagamento prima di cadere in uno stato d' insolvibilità.

2758. Ma se apparisse dai termini nei quali si trova concepito il legato,

(1) L. 12, § 1, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(2) L. 5, § 2, ff. *de usufr. earum rerum*, lib. 7, tit. 5.

che la volontà del testatore è stata di dare all'usuario annualmente una somma a prendersi su gl'interessi dei crediti o annualità di rendite, costui non avrebbe più come l'usufruttuario, il dritto di appropriarsi degl' interi capitali pagati dai debitori, perchè, sopra un prodotto di frutti civili, gli è stata legata una somma annuale proporzionata ai suoi bisogni, rinascente annualmente; egli avrebbe dritto alla totalità dei frutti, solo quando la totalità dei frutti gli sarebbe necessaria in tutte le annate.

CAPITOLO LVII.

IN QUAL MODO DEV'ESSERE ESERCITATO IL DRITTO D'USO?

2759. La maniera con la quale dev' essere esercitato il dritto d' uso, deriva soprattutto dai caratteri che sono proprî a sì fatto dritto. Il suo modo di esecuzione deesi ricercare nella sua natura, perchè l' effetto deve sempre corrispondere alla sua causa.

Considerato nell' oggetto al quale si applica, l'uso è un dritto reale, in virtù del quale l'usuario ha un godimento sul fondo, per percepirvi in natura la totalità od una parte dei frutti.

Considerato nella sua estensione, in rapporto alla persona che ne è rivestita, l' uso è necessariamente senza limiti fissi, poichè, sotto questo punto di veduta, non avvi altra misura che quella dei bisogni dell' usuario che sono sempre variabili.

Considerato nella sua estensione in rapporto al prodotto del fondo, neppure se ne potrebbe determinare la misura con una quota fissa di questo prodotto, perchè le raccolte non sono sempre egualmente abbondanti.

Se, in un'annata, il fondo ha prodotto una raccolta abbondante, si dovrà innanzi tutto togliere la quota riconosciuta necessaria a soddisfare i bisogni dell'usuario, perchè egli dev'esser servito di preferenza nella sua qualità di legatario particolare, ed il di più solamente rimarrà al proprietario.

Se in un' altra annata, il fondo ha prodotto quanto era necessario all'usuario, il proprietario dovrà percepire o ritenere sulla raccolta le sole spese di lavori e l' ammontare delle imposizioni.

Da ultimo se il fondo non ha prodotto nulla, o non ha prodotto tutto quello che era necessario all' usuario, costui non avrà nulla o ne avrà poco, e non avrà diritto a regresso contro il proprietario, perchè egli ha un diritto reale sulla cosa.

Risulta da ciò che quante volte il *maximum* del prodotto d' un immobile eccede quel che è necessario ai bisogni dell' usuario, e non vi sia stato alcun contratto che abbia mutato i diritti delle parti, l' usuario ed il proprietario sono necessariamente associati nel godimento del medesimo fondo, perchè l'uno deve aver sempre quel che è necessario ai suoi bisogni, e l' altro quel che rimane.

2760. Quanto alla coltura, e per sapere quale dei due dev' essere ammesso ad esercitarla in preferenza, allorchè non sono di accordo ad eseguirla in comune, le leggi non contenendo alcuna disposizione positiva su questo punto, noi siamo di avviso doversi decidere sì fatta quistione in favore di colui i cui diritti di godimen-

to sono più estesi, e che in conseguenza precisamente a costui debbono essere confidate le cure di coltivare il fondo, perchè è naturale che i diritti più forti prevalgano su quelli di minore interesse: il che nulladimeno dev' essere applicato sotto le modificazioni che sporremo in seguito.

2761. Fa mestieri in oltre osservare che il diritto di uso legato su di un fondo, abbraccia non solamente ciò che è immobile per sua natura, ma ancora tutti gli accessorî di cui può essere fornito, o che vi sono stati posti dal proprietario pel servizio e coltivazione del fondo; laonde l' usuario ha diritto a servirsi degli animali ed utensili aratorî di cui il testatore aveva fornito il suo fondo, perchè fanno parte del tutto sul quale è stato stabilito il dritto d' uso (1).

Per la medesima ragione, se vi sono case costruite pel servizio e coltivazione del fondo, l'usuario deve averne il godimento, sia per abitarvi quando egli coltiva; sia per riporvi e conservarvi la quota della raccolta che gli spetta, quand' anche non vi abita (2).

Queste nozioni generali ben comprese, non sarà affatto difficile concepire in qual modo dev' essere esercitato il dritto d' uso nelle differenti posizioni in cui le parti possono trovarsi.

2762. 1. Se è evidente che il fondo sul quale è stabilito un diritto di uso, produce una quantità di frutti tutto al più sufficienti per soddisfare ai bisogni dell' usuario, l' intero fondo gli si dee rilasciare, come se ne fosse usufruttuario; e fino a che durerà questo stato di cose, l'usuario godendo solo, solo del pari sarà tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento delle contribuzioni, come l' usufruttuario (637 ✝ 559, mod.).

Non pertanto, in questo medesimo caso i suoi diritti non sono affatto identici a quelli dell'usufruttuario, perchè non hanno la stessa invariabilità. In fatti, egli non esercita che un dritto di uso, perchè questo gli è stato legato, e d' altronde supponiamo che i suoi dritti non sono stati per nulla mutati mediante qualche convenzione: egli avrà sempre dunque un dritto i cui emolumenti sono essenzialmente limitati ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia: se dunque avviene un'annata di abbondanza che aumenti il prodotto del fondo oltre i suoi bisogni, soprattutto se la sua famiglia si diminuisce, non esistendo più lo stato di cose in ragione del quale gli era stato rilasciato l'intero godimento del fondo, non vi sarebbe più alcun motivo per ritenerlo interamente, ed il proprietario che è tenuto dare all' usuario solo ciò che è necessario ai suoi bisogni, dovrebbe necessariamente percepire il di più; d'onde risulta che egli ha interesse a vegliare intorno alla coltura dell' usuario, e che conserva sempre il diritto di andare sul fondo per ricevere nei magazzini che vi sono eretti, la porzione delle raccolte che gli può spettare, ancorchè ne sia stata confidata all' usuario l' intera coltivazione. *Venire plane proprietarium ad fructus percipiendos magis dicendum est: et per tempora fructum colligendorum, etiam habitare illic posse admittendum est* (3).

Non pertanto se il prodotto del fondo si estende al di là dei bisogni dell' usuario per effetto di miglioramenti che egli vi ha fatto, il suo dritto non deve soffrire alcuna riduzione, perchè non gli si può togliere il frutto dei suoi travagli.

(1) Ved. la l. 16, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(2) L. 10, § 4, ff. *eod.*

(3) L. 12, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

2763. 2. Allorchè il fondo produce assai più di ciò che è necessario per soddisfare ai bisogni dell'usuario, i diritti del proprietario nel godimento sono necessariamente preponderanti, poichè sono inerenti alle cure di amministrazione che il padrone deve avere della sua cosa: a lui dunque deve appartenere la coltivazione del fondo, con l'obbligo però di rilasciare annualmente all'usuario, e in natura, la quota dei frutti che gli spetta, come se si trattasse del pagamento di un legato annuale di rendite. Nulladimeno non bisogna perdere di vista che l'uso è un dritto reale nella cosa, e che non muta affatto di natura per la circostanza che il fondo sul quale è stabilito rimane tra le mani del proprietario per essere coltivato da costui, d'onde risulta che in questo medesimo caso non si potrebbe proibire l'accesso all'usuario, e che il proprietario il quale in questo caso rappresenta un fittajuolo, non potrebbe impedirgli di portarvisi per vegliare la coltivazione, e di soggiornarvi, purchè non lo molestasse, *inque eo fundo, hactenus ei morari licet, ut neque domino fundi molestus sit, neque his per quos opera rustica fiunt, impedimento est* (1).

2764. Ma se questa indivisione di godimento dasse luogo a querele o difficoltà tra le parti, l'una e l'altra sarebbero ammessibili a dimandare una divisione?

È possibile che l'usuario si quereli che il proprietario coltivi malamente il fondo, che non abbia cura delle raccolte, e soprattutto che i terreni aratorî non sieno seminati di grano o cereali adatti al suo nutrimento.

È possibile ancora che il proprietario trovi l'usuario troppo esigente.

Finalmente, quantunque riuniti per un interesse comune, possono essere moralmente divisi per antipatia: bisognerà dunque vederli querelarsi l'un l'altro continuamente, a causa della divisione annuale del prodotto di un godimento comune?

Noi nol crediamo. Anzi siamo di avviso che debbono essere ammessi a dimandare la divisione, perchè la regola secondo la quale niuno può esser obbligato a rimanere nell'indivisione, è generale, e noi non conosciamo alcuna disposizione particolare, nelle nostre leggi, che ne eccettua il caso di un godimento comune tra l'usuario ed il proprietario: e quel che bisogna osservare si è che sì fatta regola è aun legge di ordine pubblico, necessaria pel mantenimento della pace tra i cittadini; *Julianus scribit, aequissimum esse, quasi comuni dividundo judicium dari. Cur enim, inquit, ad arma et rixam procedere patiatur praetor, quos potest jurisdictione sua componere* (2)? Non si potrebbe dunque ragionevolmente respingere la dimanda di divisione fatta dall'una o dall'altra delle parti, se il fondo sottoposto al dritto d'uso fosse suscettivo di uno smembramento di godimento particolare che si assegnerebbe all'usuario; ma se non ne fosse suscettivo senza inconvenienti, la necessità delle cose ci menerebbe sotto l'impero di un'altra legge, e l'usuario come il proprietario, per sedare la loro discordia, dovrebbero giudiziariamente far determinare la quantità e qualità delle prestazioni annuali che quest'ultimo dovrebbe somministrare all'altro.

2765. Quand'anche il fondo sottoposto al dritto d'uso fosse abbastanza vasto per assegnarne comodamente una porzione all'usuario, ciò non costituirebbe divisione alcuna, ma solo una distribuzione mediante la quale si potesse esercitare il dritto d'uso sulla porzione assegnata.

(1) L. 11, ff. *de usu et habit.*, cod.

(2) L. 13, § 3, ff. *de usufr.*, lib 7, tit. 1.

Sì fatta distribuzione non avrebbe, di sua natura, un effetto definitivo, come la divisione propriamente detta: opererebbe solo provvisoriamente una separazione d'interessi tra il proprietario e l'usuario, atteso che i bisogni di costui aumentandosi o diminuendosi, vi sarebbe luogo ad un supplemento o ad una riduzione nella porzione del terreno ceduto all'usuario, a meno che non si fosse convenuto tra le parti che la cessione terrebbe luogo di ogni godimento futuro per parte dell'usuario il quale, per questa novazione nei suoi dritti, sarebbe assimilato ad un usufruttuario.

2766. Un'altra quistione che cade qui in acconcio consiste a sapere se l'usuario che consuma tutti i frutti del fondo, perchè tutti sono necessarî ai suoi bisogni, o se colui che ha ottenuta una porzione del fondo, per esercitarvi privatamente il suo dritto di godimento, è forzosamente obbligato a coltivarlo egli medesimo, o se può darlo in fitto?

L'articolo 631+556 del codice stabilisce che l'usuario non può cedere *nè locare il suo dritto* ad un altro. La legge romana conteneva una simigliante disposizione. *Nec ulli alii jus quod habet* (*usuarius*) *aut vendere aut locare*, *aut gratis concedere potest* (1). Intanto Voet opinava che questa decisione non fosse assoluta in tutti i casi: voleva che l'usuario potesse locare, se apparisse che il testarore aveva avuto l'intenzione di permetterglielo; o se il legato gli fosse divenuto inutile. *Ut tamen permissa locatio sit*, *si vel haec videatur fuisse mens concedentis usum*, *vel forte aliter inutilis usuario essèt usus*, *dum testator sciens usuarium hujus esse instituti*, *et vitae*, *ut rerum talium usum elocaret* (2). Noi siam di parere che l'opinione di quest'autore dev'essere tuttavia seguita, perchè si tratta di una disposizione di dritto privato alla quale il testatore può derogare: che l'intenzione di colui che stabilisce un dritto di uso, si è che l'usuario che egli beneficа, possa profittarne; e che in conseguenza se, relativamente alla sua età od alla sua condizione, il legatario è nella impossibilità di coltivare egli medesimo, o se non si può ciò esigere da lui, deesi credere che il testatore abbia voluto dispensarnelo.

2767. Perchè in generale l'usuario non può vendere il suo dritto ad un altro? perchè gli emolumenti non sono affatto determinati; perchè l'estensione di questo dritto è relativo ai bisogni di colui che l'esercita; laonde non si potrebbe, senza ledere i dritti del proprietario, concedere all'usuario la facoltà di sostituire in suo luogo e vece un'altra persona i cui bisogni fossero più estesi. Ma allorchè è evidente che l'usuario in titolo deve consumare tutti i frutti del fondo sottoposto al suo godimento; allorchè è chiaro che tutti gli sono necessarî; o allorchè il dritto d'uso è stato stabilito da prima sopra un fondo più vasto, una porzione del quale si è assegnata all'usuario; fino a che dura questo stato di cose, vale a dire, fino a che i bisogni dell'usuario sono i medesimi, o fino a che non si sono diminuiti ed il proprietario non abbia dritto a dimandargli alcuna diminuzione di godimento, che importa a costui che l'usuario coltivi egli medesimo o per mezzo di un fittajuolo? Volere che l'erede potesse anche in questo caso, obbligare, l'usuario ad eseguire con le sue proprie mani una coltura alla quale si trovasse inabile relativamente alla sua età, condizione

(1) L. 11, ff. *de usu et habitat.*, lib. 7, tit. 8.

(2) Ad Pandect., tit. *de usu et habit.*, n° 4.

o malattia, ovvero ad eseguirla mediante coltivatori giornalieri che gli costerebbero assai più di quel che il fondo gli potrebbe rendere, con ciò non si annienterebbe arbitrariamente il benefizio del testatore verso il suo legatario? Non sarebbe lo stesso che riconoscere nell' erede il dritto di opporsi alla volontà del testatore, e di sottrarsi alla legge del testamento?

CAPITOLO LVIII.

DELL' ESTENSIONE DEL DRITTO D'USO.

2768. Trattando d' una materia, egli è ben difficile dividerla in modo che quel che si trova allogato in una parte non rientri ancora più o meno in un' altra. Noi abbiamo già detto, nel capitolo precedente, molte cose che hanno rapporto all' estensione del dritto d'uso; ma quest'obbietto dev'essere ancora esaminato sotto molti altri punti di veduta, il che forma la materia speciale del presente capitolo.

Il dritto di uso, sotto il rapporto della estensione, si regola in primo luogo, secondo le disposizioni del titolo che può concedere all' usuario un vantaggio più o meno considerevole (628+553) per un puro effetto della volontà del testatore che lo ha legato, o delle parti che lo hanno stipulato in un atto tra vivi.

In mancanza di ogni disposizione o stipulazione che gli dasse accidentalmente qualche estensione, o venisse ristretto tra limiti che non risultano dalla sua propria natura (629+554), il dritto d' uso è, quanto alla sua estensione, determinato come segue, dall' articolo 630+555 del codice.

« Colui che ha l' uso dei frutti di « un fondo, non può percepire se non « ciò che è necessario per i suoi bi« sogni e per quelli della sua fa« miglia.

« Può percepirli anche per i biso« gni dei figli che gli sono sopravve« nuti dopo la concessione dell' uso. »

Esaminiamo, l' un dopo l' altro, i termini del testo, per meglio comprenderne il senso.

2769. *Colui che ha l' uso dei frutti di un fondo:* queste parole sono generali. Si debbono estendere a tutte le specie di frutti necessarî ai bisogni dell' usuario, poichè la legge parla senza distinzione nè restrizione, e senza indicare piuttosto questa che quella specie.

E però quando il dritto d' uso è stabilito sopra una possessione composta di vigne, campi, boschi, prati, giardini, l' usuario deve avere la facoltà di cogliere i frutti dagli alberi, di prendere i legumi nei giardini; e di esigere, per quanto gli è necessario, biada, vino e legname (1).

E però similmente l' usuario di un fondo in cui esiste una conigliera, potrà usare dei conigli, e quello di uno stagno potrà pescarvi i pesci necessarî al suo consumo, uniformandosi però agli usi del buon padre di famiglia.

Tutte queste regole derivano dal principio generale consacrato da questo testo, il quale vuole che l' usua-

(1) Ved. la l. 12, § 2, ff. *de usu et habitat.*

rio di un fondo abbia il dritto di partecipare a tutti i frutti che può produrre e che sono adatti ai suoi bisogni, perchè tutti sono destinati a ciò.

2770. Nella moltiplicità dei bisogni da cui l' uomo è circondato, sarebbe difficile immaginare un dritto di uso stabilito sopra una sola possessione la quale fosse tale che l'usuario vi potesse percepire in natura tutto ciò di cui ha bisogno, perchè farebbe mestieri che il medesimo fondo somministrasse tutti i prodotti necessarî alla vita, il che non si può immaginare affatto; ma se l'usuario non può ottenere in natura tutti i prodotti necessarî ai suoi bisogni, non potrebbe almeno prendere più del necessario sopra un prodotto abbondante, per provvedersi di altri oggetti non meno indispensabili?

Per risolvere questa quistione, fa d' uopo continuare il comento del nostro testo.

L' usuario *non può percepire se non ciò che gli è necessario.* PERCEPIRE, vale a dire percepire i frutti del fondo sul quale ha il suo uso; gli è NECESSARIO, vale a dire per quanto gli è necessario di questi medesimi frutti, pel suo consumo: si tratta dunque di bisogni di consumo relativi alla specie dei frutti prodotti dal fondo; vale a dire che astrazion fatta di qualsisia clausola inserita nel titolo, per estendere il dritto di uso al di là dei suoi limiti naturali, la sua specie è determinata da quella del prodotto del fondo sul quale si è voluto che si esercitasse.

E però, il dritto di uso stabilito sopra una vigna dà la facoltà all'usuario di esigere una quantità di vino sufficiente ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia.

Quello che è stabilito sopra una terra atta alla seminagione dà all'usuario il dritto di esigere annualmente una quantità di grano proporzionata a suoi bisogni.

Quello che è stabilito sopra un giardino, dà all' usuario la facoltà di prendere i legumi che si consumano nella sua famiglia.

Quello che è stabilito sopra una foresta, gli dà naturalmente il dritto di provvedervisi delle legna necessarie al suo consumo del fuoco.

2771. Ma l' usuario di una vigna non ha affatto il dritto di farsi la provvisione del vino, e poscia richiederne un' altra quantità per venderla affin di comprarsi il grano o qualunque altra cosa di cui avesse bisogno; e per la medesima ragione, l' usuario di una terra atta alla seminagione o di una foresta, sul prodotto del grano o delle legna non deve affatto provvedersene al di là dei suoi bisogni, per vendere il di più a fin di comprare il vino od altre derrate necessarie alla vita. La ragione di ciò si è, come ce lo insegna il testo della legge, che il titolo costitutivo del diritto di uso dev' essere interpretato *secundum subjectam materiam;* che l' usuario avendo il diritto di percepire il prodotto in natura, o dovendo prendersene per quanto è necessario ai suoi bisogni, il suo diritto si trova necessariamente determinato, relativamente alla sua specie, per la specie del prodotto del fondo, e limitato, quanto alla sua estensione, per l' estensione dei suoi bisogni sul consumo di questo prodotto in natura: e da ciò risultano due conseguenze che qui indicheremo, comunque precedentemente ne abbiamo già detto qualche cosa.

La prima, che l'estensione del diritto d'uso è perpetuamente variabile, poichè essa è determinata dai bisogni che possono sempre diminuirsi od accrescersi, soprattutto per la diminuzione od accrescimento della famiglia dell' usuario.

La seconda, che la quantità della porzione del prodotto che dev' essere rilasciata all' usuario, è naturalmente

provvisoria e per lo stato attuale delle cose soltanto, salvo ad operarvi una riduzione, o ad aumentarla, secondo che i bisogni dell'usuario e quelli della sua famiglia potrebbero accrescersi o diminuirsi.

2772. Intanto siccome si tratta qui di una cosa che è assolutamente nel diritto privato, le parti potrebbero convenire una sola prestazione annuale, la quale per l'usuario facesse le veci del suo diritto di godimento rimanendo a carico del proprietario del fondo qualunque futuro accidente, il che farebbe degenerare il diritto di uso in un diritto fisso di pensione vitalizia: ma siccome la novazione non si presume (1273+1227), bisognerebbe che la volontà di far ciò risultasse chiaramente dall'atto di transazione tra loro stipulato.

2773. Il titolo può accordare all'usuario, per disposizioni particolari, dei vantaggi più estesi di quelli che comporta naturalmente il diritto di uso, e ciò senza farlo degenerare in un diritto di usufrutto.

E però, il proprietario di una possessione producente una rendita considerevole, può stabilirvi un diritto di uso ed accordare in oltre una sufficiente porzione di ricolto per dare all'usuario i mezzi di provvedersi di vino o di altre derrate necessarie ai suoi varî bisogni.

Similmente il proprietario di una foresta vi può accordare un diritto di uso di legnare, come ancora può concedere all'usuario la facoltà di tagliarvi gli alberi di alto fusto per la riedificazione o riparazione delle sue case.

Ma astrazion fatta di qualunque estensione concessa dal titolo, il dritto d'uso dev' essere esercitato su i frutti prodotti dal fondo, e l'usuario deesene provvedere per quanto è necessario ai suoi bisogni; d'onde segue che se egli consuma grano, non può pretendere l'orzo che trovasi seminato sul fondo sottoposto al suo uso, purchè l'una di queste specie non sia seminata in pregiudizio dell'altra.

2774. *Per i suoi bisogni;* queste parole del codice hanno un senso più o meno esteso, secondo lo stato personale dell'usuario, perchè i bisogni di costui sono sempre relativi alla sua qualità e condizione; *aliquo enim largius cum usuario agendum est, pro dignitate ejus, cui relictus est usus* (1); in guisa che se, per esempio, l'usuario deve mantenere cavalli pel suo servizio personale, avuto riguardo al suo stato ed al posto che occupa nella società, egli avrà dritto ad esigere i foraggi e l'avena necessaria al loro nutrimento.

Il suo consumo su i prodotti del fondo non dev' essere sì rigorosamente limitato che non gli sia permesso d'usarne per gli ospiti che è obbligato per compiacenza ricevere presso di sè, *etiam cum conviviis et hospitibus posse uti*, dice il giureconsulto romano, nella medesima legge.

Si dee ancora aver riguardo alle qualità rispettive del disponente e dell'usuario. Se, per esempio, in luogo degli alimenti il testatore avesse legato ad un ascendente un dritto di uso, questo dev' estendersi a tutti gli oggetti necessarî alla vita dell'uomo, perchè il pagamento dev' essere corrispondente al debito.

2775. *E quelli della sua famiglia;* quale è il senso di quest' ultima espressione, ed a quali persone dev'essere applicata?

Con la parola *famiglia*, s'intendono da prima i conjugi, perchè essendo in certo modo reputati una medesima persona, l'uno è sempre della famiglia dell'altro; *caeterarum (rerum) usu legato, dicendum est uxorem cum viro in promiscuo usu eas res habere posse* (2).

(1) L. 12, § 1, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(2) L. 9, ff. *eod.*

La parola la famiglia non abbraccia soltanto i conjugi, ma ancora tutte le persone che coabitano insieme sotto la direzione dell' usuario che ne è il capo, perchè può affermarsi senza tema di dubbio, che questa è la sua famiglia.

Sì fatta unione comprende dunque i conjugi, i figli, e i loro servi, poichè tutti sono sottoposti al medesimo capo.

È questo il motivo perchè la vedova cui la legge accorda un dritto di uso sulle provvisioni esistenti al domicilio del marito defunto, durante il tempo prescritto per fare inventario e deliberare, ha la facoltà di prendervi tutto ciò che è necessario al suo nutrimento e quello dei suoi domestici di cui ella è il capo (1465+ ab.).

2776. Il padre dell' usuario fa parte della sua famiglia?

Noi siamo di contrario avviso. Il figlio appartiene al padre, e non il padre al figlio; perchè il padre e non il figlio ha la qualtà di capo. E però, quando la legge dichiara che l' usuario dei frutti d' un fondo non può percepire se non ciò che è necessario a lui ed alla *sua famiglia*, bisogna conchiudere che essa esclude i genitori e gli altri ascendenti rispetto ai quali l' usuario non potrebbe dire: *Essi appartengono alla mia famiglia*, perchè egli non ne è affatto il capo.

Inutilmente si dirà che il figlio è obbligato a somministrare gli alimenti a suo padre ed agli altri ascendenti, imperocchè questa obbligazione essendogli personale, egli deve adempiervi con i suoi proprì mezzi, e non ha niente di comune con quella cui è tenuto il proprietario del fondo gravato del dritto d' uso.

2777. *Può percepirli anche per i bisogni dei figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.* Queste parole sono generali: non bisogna dunque fare alcuna distinzione, tra il caso in cui l' usuario era già maritato allorchè gli è stato concesso il dritto d' uso, e quello in cui era celibe e poscia avesse preso moglie. Sì fatta distinzione non essendo per nulla nella legge, non è affatto permesso ammetterla, e deesi dire che l'usuario ha la facoltà di prendere sul prodotto del fondo quel che è necessario ai suoi figliuoli, a qualsìsia tempo gli sieno sopravvenuti.

2778. Ma se costoro si maritassero, potrà egli dare una maggiore estensione al suo dritto d' uso, e prendere del pari, su i frutti del fondo, quel che è necessario pel nutrimento dei suoi generi e nuore?

Noi siamo di contrario avviso, perchè i generi e le nuore non appartengono affatto al suocero; sono semplici suoi congiunti; e la legge occupandosi solo dei figliuoli sopravvenuti all' usuario, fa chiaramente conoscere che essa esclude i semplici congiunti dal favore che accorda ai soli figliuoli.

2779. È naturale ancora credere che parlando *dei figliuoli* dell' usuario, gli autori del codice hanno voluto intendere dei naturali e legittimi, per non incoraggiarlo od eccitarlo ad una vita sregolata, assicurandogli i mezzi di sussistenza per quelli illegittimi; nè accordargli la facoltà di rendere più oneroso il peso imposto al fondo, adottando degli estranei. In conseguenza noi crediamo che l' usuario non ha il dritto di prendere sul prodotto della possessione quel che è necessario al vitto dei suoi figliuoli bastardi o adottivi; però quelli che fossero stati legittimati per susseguente matrimonio, si dovranno classificare tra i figli legittimamente nati, perchè questa legittimazione è assolutamente paragonabile alla sopravvegnenza di un figlio legittimo.

2780. Abbiamo detto che il dritto d' uso poteva essere stabilito su frutti civili, ed allora è più o meno esteso, secondo che si tratta di esercitarlo sopra annualità di rendite fondiarie pagabili mediante prestazioni in natura, o su annualità di rendite costituite in danaro, o finalmente sul prezzo di fitti.

1° Se un dritto di uso fosse stato stabilito sulle annualità di una rendita fondiaria, o in altri termini, sopra una rendita annuale di tante misure di grano per prezzo della concessione di una terra adatta a seminarsi; o sopra una tale quantità di vino, per prezzo della concessione di una vigna, l' usuario ha dritto ad esigere in natura sull' una e l' altra di queste specie di rendite quel che gli è necessario perchè il suo dritto è limitato alla sola specie di prodotto sul quale è stato stabilito.

2781. 2° Se l' uso è stato concesso sul prezzo di un fitto, dovrà sempre considerarsi come stabilito sul fondo affittato, perchè è, di sua natura, un dritto reale che affetta il fondo: in conseguenza di che l' usuario ha il dritto di esigere in natura quel che gli sarebbe necessario pel suo consumo, nel caso che il fitto fosse stato convenuto per una certa quantità annuale di frutti; e se per contro il fitto fosse stato stipulato per un prezzo annuale pagabile in danaro, l' usuario deve aver dritto ad una parte di sì fatto prezzo equivalente a quel che gli è necessario per comprare una quantità di derrate della specie di quelle che produce il fondo, necessarie a soddisfare i suoi bisogni.

2782. 3° Se il dritto d' uso fosse stato stabilito su frutti civili puramente pecuniari, come sarebbero le annualità di una rendita, ovvero quelle di una rendita fondiaria, ma pagabile in danaro, allora non può dirsi di essere stato limitato ad una specie piuttosto anzichè ad un' altra: non può dirsi che l' usuario ha dritto ad esigere del grano o del vino pei suoi bisogni. In questo caso, il suo dritto non essendo stabilito sopra alcun genere di consumo, nè limitato ad alcuna specie di derrata, corrisponderebbe a tutti i suoi bisogni, ed avrebbe tutta l' estensione d' una pensione alimentaria indeterminata, la quale comprende tutto ciò che è necessario al nutrimento, al vestire ed all' albergare, perchè questi tre oggetti sono indispensabili alla vita; *legatis alimentis, cibaria, et vestitus, et habitatio debebitur; quia sine his ali corpus non potest* (1).

2783. Secondo la disposizione del dritto romano, l' usuario di un gregge non avea il dritto di appropriarsi della lana o degli agnelli, ma solo di prendere una piccola porzione di latte; *sed si pecoris usus ei relictus est; puta gregis ovilis; ad stercorandum usurum duntaxat, Labeo ait: sed neque lana, neque lacte usurum; haec enim magis in fructu esse. Hoc amplius: etiam modico lacte usurum puto. Neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunctorum* (2); ma avvi degli autori i quali avevano già detto che questa decisione era troppo severa (3), perchè non è affatto probabile che il testatore legando, senza restrizione, l' uso del suo gregge, abbia voluto che l'usuario fosse tenuto di nutrirlo per ritrarne qualche poco di latte nella stagione in cui vien prodotto, e che perciò il suo dono sarebbe piuttosto pregiudizievole anzichè vantaggioso.

Oggidì che il codice non contiene alcuna disposizione speciale su questo

(1) L. 6, ff. *de alimentis legat.*, lib. 34, tit. 1.

(2) L. 12, § 2, *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(3) Ved. Raviot nei suoi notevoli arresti, quest. 247, n° 3, tom. 2, pag. 260.

obbietto, deesi tenere per fermo che l'usuario di un gregge ha il dritto di appropriarsi degl' ingrassi che produce, perchè sono il risultato del nutrimento che egli ha somministrato; ma ancora di prendere sul latte e sulla lana quel che è necessario al suo consumo relativamente al nutrimento e vestimento della sua famiglia, poichè tale è la regola del nostro dritto comune.

Quanto ai parti del gregge che spettano all' usufruttuario, come frutti naturali della cosa, noi siamo di avviso che l' usuario non possa appropriarseli in tutto o in parte, perchè non è questo un frutto destinato al consumo giornaliero del padrone della cosa; che sì fatta specie di prodotto è piuttosto destinata ad essere venduta allorchè è al di là di ciò che è necessario per surrogare gli animali morti.

CAPITOLO LIX.

DEI PESI E DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUARIO.

2784. L'usuario dee godere da buon padre di famiglia (627+552). Questa obbligazione gl'impone, secondo le circostanze, i medesimi doveri cui è tenuto l'usufruttuario, e lo rende suscettivo delle medesime azioni da parte del proprietario; sulla qual cosa può vedersi tutto ciò che abbiamo detto nel capitolo trentaquattro di quest' opera.

La legge assimila ancora la causa dell' usuario a quella dell' usufruttuario per quel che spetta alla garentia dovuta al proprietario della cosa. Sì l'uno come l'altro non può entrare in godimento senza aver prestato cauzione e fatto un inventario (626+551).

Quindi il venditore o il donante che si riserbano un dritto di uso sulla cosa venduta o donata, non sono tenuti a prestare cauzione, poichè in questi medesimi casi, colui che si riserva l' usufrutto non è tenuto del pari a prestarne alcuna (601+526).

È lo stesso rispetto al donatario o legatario di un' dritto di uso, allorchè è dispensato da questa obbligazione per una disposizione speciale del testamento o della donazione.

Quanto al dovere di far inventario, ed alla quistione di sapere se l'usuario può esserne dispensato dal testatore, siamo di avviso che qui si debba seguire la decisione che abbiamo adottato su questa quistione trattando dell' usufrutto, perchè avvi la stessa ragione nell' un caso come nell' altro.

2785. Se l' usuario non trova chi lo garentisca, bisognerà applicargli la disposizione che stabilisce il codice (604+529) rispetto all' usufruttuario che si trova nella medesima posizione, e dire che egli potrebbe dimandare, ed i giudici potrebbero ordinare, secondo le circostanze, che gli fosse rilasciata una porzione dei mobili necessarì al suo uso, sotto una semplice cauzione giuratoria, e con l' obbligo di restituirli all' estinzione del suo uso.

Ma relativamente al di più delle disposizioni stabilite (602+527) per l'usufruttuario che non può trovare cauzione, come per esempio la vendita del mobile in generale, il dare in fitto od il sequestro degl' immobili, esse non sono per nulla applicabili all' usuario. Sarà sufficiente assicurargli una pre-

stazione annuale di derrate, corrispondente ai suoi bisogni, col qual mezzo il proprietario rimarrà solo in godimento del fondo.

2786. Quanto ai pesi di coltura e di riparazione, ed al pagamento delle contribuzioni, ecco in qual modo si esprime l'articolo 635+558.

« Se l'usuario consuma tutti i frutti « del fondo, o se occupa tutta la ca« sa, spettano ad esso le spese del« la coltura, le spese delle riparazioni « ordinarie, ed il pagamento delle con« tribuzioni, nell'egual modo che ap« partengono all'usufruttuario.

« Se non percepisce che una parte « dei frutti, o se non occupa che una « parte della casa, contribuisce in « proporzione di ciò che gode. »

Questo articolo merita le più severe riflessioni, perchè dal modo d'intenderlo dipende la soluzione di una questione importantissima che in seguito esamineremo.

Se l'usufruttuario consuma tutti i frutti del fondo. Allorchè tutti i frutti del fondo sono necessarî al consumo dell'usuario, egli ha il dritto a dimandarne il rilascio, per ottenerne l'immissione in possesso, ad oggetto di godere e coltivare, o far coltivare egli medesimo, secondo quello che abbiamo detto precedentemente (1); e fino a che dura questo stato di cose, vale a dire fino a che consuma tutto il prodotto del fondo, egli ha i medesimi vantaggi come se ne fosse usufruttuario.

2787. *O se occupa tutta la casa.* Dunque la legge assimila perfettamente la causa dell'usuario d'un fondo tutti i frutti del quale sono necessarî al suo consumo, a quella dell'usuario di una casa che interamente gli è necessaria; il che dimostra ad evidenza che allora l'usuario ha il diritto di godere personalmente del fondo, come se ne fosse usufruttuario, poichè i suoi dritti sono identificati con quelli dell'usuario d'una casa, che necessariamente deve occuparla e goderne personalmente. La qual cosa conferma quello che abbiamo detto più sopra (2), cioè che l'usuario ha dritto a dimandare il rilascio del fondo per goderne, quante volte il prodotto che se ne può ottenere è sufficiente o presso a poco sufficiente a quel che esige il suo bisogno e quello della sua famiglia.

2788. *Spettano ad esso le spese di coltura ed il pagamento delle contribuzioni:* compresa la prima parte del testo secondo quello che abbiamo detto, questa non è che una conseguenza assolutamente necessaria, imperocchè il dritto di uso essendo un diritto reale nella cosa, l'usuario con l'appropriarsi del prodotto del fondo può ottenere il compenso dei pesi che gravitano sul suo godimento. Se il prodotto non è sufficiente ad indennizzarlo, egli non ha contro chi rivolgersi; il solo mezzo che gli rimane è di rinunziarvi.

2789. *Le spese delle riparazioni ordinarie:* fa mestieri osservare tutto ciò che abbiamo detto al capitolo trentacinque, sulla definizione dei diversi generi di riparazioni.

La legge non fa distinzione alcuna su i miglioramenti che l'usuario avesse fatto nel fondo: d'onde bisogna conchiudere che avrebbe dritto a ripetere l'aumento di valore, perchè la regola generale è che niuno possa arricchirsi a spese altrui, e che in conseguenza dev'esser applicata a tutti i casi che non sono formalmente eccettuati. D'altronde qui non sarebbe affatto paragonabile la causa dell'usufruttuario a quella dell'usuario, per conchiudere dall'uno all'altro, perchè il primo gode di vantaggi di tutt'altra importanza in paragone di quelli del secondo.

2790. *Nell'egual modo che appar-*

(1) Ved. il n° 2762.

(2) Ved. il n° 2760 e 2762.

spengono all' usufruttuario. Dopo aver assimilato l'usuario che consuma tutti i frutti del fondo a quello che ha bisogno di occupare tutta la casa, gli autori del codice finiscono con l'identificare la sua causa con quella dell' usufruttuario; il che dimostra vie maggiormente che egli ha il dritto di domandare il rilascio di tutto il fondo per goderne personalmente, come se ne fosse usufruttuario, salvo in seguito a cederne od a rilasciarne una porzione, nel caso che i suoi bisogni si diminuissero.

2791. *Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode*. Questa seconda parte del nostro articolo non è affatto a primo aspetto di una intelligenza così facile come la prima. Noi crediamo che essa si riferisca al solo caso in cui siasi fatta, tra il proprietario e l'usuario, una distribuzione o divisione mediante la quale una parte del fondo sia stata rilasciata in godimento a qust' ultimo in luogo del suo dritto di uso. Egli è vero, in fatti, dire che in questo caso l'usuario non consuma tutti i frutti del fondo o della possessione nella quale era stato stabilito il suo dritto di uso, ed è vero del pari dire che egli consuma per sè solo tutto il prodotto della porzione dell' immobile che gli è stato rilasciato, e che perciò deve sopportare, in proporzione della sua quota, i pesi che gravitano sul godimento di tutto il fondo, come dovrebbe sostenerli interamente, se, consumando tutti i frutti, godesse del tutto.

L'interpretazione che noi qui diamo non è punto arbitraria. Siam di parere per contro che essa è ben giustificata per i motivi seguenti:

1° Per determinare la somma dei pesi che debbono gravare sull' usuario, gli autori del codice si sono proposti l'alternativa dei due casi nei quali egli godrebbe di tutto il fondo o di una parte soltanto: deesi intendere dunque il caso del godimento parziale, nel medesimo senso di quello dell' intero godimento, e dire che siccome l' usuario che consuma tutti i frutti di un fondo è tenuto alle spese di coltura e di riparazione ordinaria, come anche al pagamento di ogni sorta di contribuzioni, per la ragione che gode del fondo come se ne fosse usufruttuario, similmente l'usuario, al quale è necessaria una parte del prodotto, è tenuto ad una parte di questi pesi quante volte personalmente gode, e come usufruttuario, d'una porzione del fondo.

2° L' usuario il quale non ha bisogno di tutti i frutti del fondo è paragonato a colui che occupa una porzione della casa. Fa mestieri che la loro condizione sia la stessa, poichè l' uno è assimilato all' altro: fa mestieri che i loro godimenti sieno della medesima indole, ed abbiano il medesimo carattere di realtà, poichè sono gravati dei medesimi pesi reali. Ora, quando l' usuario di una casa non l' occupa interamente, avvi tra lui ed il proprietario una divisione mediante la quale gli si è ceduto il godimento di una parte, in luogo del suo dritto di uso sul tutto; dunque dev' esser lo stesso relativamente all' usuario al quale non sono necessarì tutti i frutti del fondo, dunque, fino a che non vi è stata divisione per rilasciargli in godimento una parte del fondo, egli non è affatto nei termini della legge.

3° La nostra interpretazione risulta ancora, sotto un altro punto di veduta, dal medesimo testo della legge: imperocchè queste parole, *in proporzione di ciò che gode*, non possono, attenendoci alla proprietà dei vocaboli, significare altra cosa che questa: *in proporzione della quota del fondo di cui gode*. La parola godere si applica qui alla medesima cosa, vale a dire al fondo, e non già alla sempli-

ce prestazione dei frutti che il proprietario consegna all' usuario.

2792. Ma allorchè il godimento del fondo non è stato diviso, per attribuirne una porzione determinata all' usuario, ed il solo proprietario è quello che gode e coltiva personalmente o fa coltivare, noi siamo di avviso che sul prodotto netto soltanto deesi prendere la quantità di frutti necessaria al consumo dell' usuario, e non si potrebbe affatto offrirgli questa quantità sul prodotto lordo, facendogli sopportare una porzione delle spese di coltura e di semenza.

Diamo un esempio per meglio far intendere la quistione.

Supponiamo che un dritto di uso sia stato legato sopra una terra atta alla seminagione che produca, in un'annata comune, sessanta misure di frumento: che per ottenere questo prodotto sia mestieri di seminare sul fondo dodici misure del medesimo grano, e che i lavori di coltura equivalgano a dodici altre misure di frumento; la rendita netta del fondo sarà dunque di trentasei misure, con un prodotto lordo che noi supponiamo di sessanta.

Ammettiamo in oltre che venti misure sieno necessarie all' usuario per soddisfare ai bisogni del suo consumo: si potrà mai dire all' usuario che siccome egli consuma il terzo del prodotto lordo del fondo, così è necessario che paghi il terzo delle spese di coltura e di semenza?

Noi nol crediamo, e siamo di avviso per contro che dopo aver prelevato sul prodotto lordo che supponiamo essere di sessanta misure, le ventiquattro che, in ogni caso, debbono rimanere al proprietario, in compenso della sua semenza e dei suoi lavori di coltura, le venti che sono necessarie al consumo dell' usuario debbono prendersi sul prodotto netto e ridotto a trenta misure, di tal che in benefizio del proprietario ne rimarrebbero solo sei, e fondiamo questa decisione sulle ragioni seguenti.

Quel che avvi qui di più certo si è che il testatore ha voluto il legato che egli ha fatto, e l' ha voluto intero, perchè l' ha fatto intero. Quel che è ancora certo si è che legando un dritto di uso su i frutti del suo fondo, il testatore ha voluto che il legatario ottenga tutta la quantità riconosciuta necessaria al suo consumo, poichè in ciò consiste il legato di un dritto d' uso. Quindi dal momento che si riconosce che questa quantità dev' essere di venti misure, la somma del legato si trova determinata, ed è come se il testatore avesse egli medesimo fissato l' oggetto della sua liberalità, alla prestazione annuale di venti misure a prendersi sulla rendita del fondo: ora, se, sotto il pretesto che il legatario consuma una quantità eguale al terzo del prodotto lordo, si potesse dire che egli deve sopportare il terzo delle ventiquattro misure equivalenti alle spese di semenza e dei lavori di coltura, allora gliene rimarrebbero dodici in vece di ventiquattro che gli erano state legate; si contravverrebbe dunque formalmente alla disposizione del testatore, diminuendo la porzione del legato che egli ha voluto tutto intero.

L' ordine naturale delle cose vuole che tra l'erede ed il legatario dell'uso, quest'ultimo in preferenza sia servito il primo sulle rendite del fondo, secondo quello che abbiamo stabilito precedentemente(1): spetta all'erede pagare il legato in tutta la sua estensione: spetta a lui, quando coltiva il fondo, a rilasciare annualmente il legato di uso; come spetta a lui pagare tutti gli altri legati fatti dal testatore: egli non può ritenere una porzione dell'uno, nè tampoco una parte degli altri; e siccome, in fatto di legati ordinarî, egli non può trovare

(1) Ved. il n° 2742.

alcun benefizio se non in quel che gli rimane dei beni della successione dopo aver pagato interamente i legati; del pari, in fatto di legati d' uso, egli ha dritto di profittare di quel che rimane dei frutti del fondo, dopo che l' usuario ha ottenuto quel che gli è necessario.

Senza dubbio l' erede coltivando egli medesimo il fondo, innanzi tutto deesi indennizzare delle sue spese di coltura e di semenza: è necessario che ne sia soddisfatto, perchè sul suo patrimonio non deve nulla all'usuario il quale non ha altro che un dritto reale sull'immobile. Dev' essere in primo luogo indennizzato, perchè è un principio costante (548+473) che la vera rendita di un fondo consiste in quel che rimane dopo aver prelevate ogni specie di spese, *fructus eos esse constat, qui deducta impensa supererunt* (1); d'onde risulta che se la raccolta fosse equivalente alle spese di coltura e di sementze, l' usuario non avrebbe dritto a dimandare alcuna cosa; ma ne risulta del pari che il suo dritto si esercita sul prodotto netto e non sul prodotto lordo del fondo, e che perciò non dee sopportare alcuna deduzione delle spese di coltura, quando vi ha come soddisfare ai suoi bisogni nel prodotto netto.

2793. Bisogna andare ancora più lungi, e crediamo doversi applicare la medesima decisione alle spese di riparazioni ordinarie, ed al pagamento delle contribuzioni.

Avvegnachè queste specie di spese gravitano d' un modo meno immediato su i frutti che le spese di coltura, deesi però convenire da una parte che relativamente alle une come alle altre, l'erede che le ha anticipate dev'esserne innanzi tutto indennizzato sul prodotto del fondo, vale a dire che egli ha il dritto di ritenere annualmente su i frutti, sia l' ammontare delle contribuzioni fondiarie, sia l' interesse dei capitali che avesse impiegato per le riparazioni ordinarie; e ciò similmente per la ragione che egli sul suo patrimonio non deve nulla all'usuario, e che costui non ha altro che un dritto puramente reale nel fondo.

Da un'altra parte bisogna convenire ancora che l' erede indennizzatosi del pagamento delle contribuzioni e delle spese di coltura e semenza, e di riparazioni, non può aver dritto a ritenersi una porzione del legato, se vi ha nel prodotto netto, come pagarlo interamente, perchè questa è l' obbligazione cui si è sottoposto accettando la successione.

Inutilmente si dirà che determinando così i dritti dell' usuario, si giunge al punto di liberarlo dalle spese di coltura e di riparazione come anche dal pagamento delle contribuzioni, mentre il testo del codice per contro stabilisce formalmente che egli vi dee contribuire *in proporzione di quel che gode*. A ciò noi rispondiamo:

1° Che non è mica vero che adottando il nostro sistema, l' usuario si trova, in tutti i casi, liberato dai pesi di cui parliamo, poichè per l' opposto egli li sostiene interamente, quante volte la rendita del fondo è equivalente al rimborso che spetta al proprietario, e che li sostiene del pari in modo più o meno considerevole, allorchè il prodotto eccede le spese, senza eguagliare ciò che è necessario a soddisfare il diritto di uso.

2° Che se la legge dice che l'usuario dee contribuire a tutti questi pesi, in proporzione di ciò che gode, essa stabilisce ancora e d'un modo non meno positivo che egli ha dritto di esigere sul prodotto del fondo, tutto ciò che è necessario al consumo di lui ed a quello della sua famiglia; che fa mestieri conciliarla con se stessa, perchè non si può supporre che il legislatore abbia voluto che si potesse ritenere

(1) L. 7, *soluto matrimon.*, lib. 24, tit. 3.

una parte di quel che autorizza a dimandare in totalità.

3° Che se il nostro sistema concilia tutto, perchè è evidente, giusta le spiegazioni che precedentemente abbiamo fatte (1), che queste parole finali dell'articolo 635+558, *contribuisce in proporzione di ciò che gode*, si applicano al solo caso in cui il proprietario e l'usuario si abbiano diviso il godimento. Alla qual cosa aggiungiamo che siccome qui si tratta d'una materia che è tutta nel dritto privato; d'una materia nella quale impera la volontà del testatore; qualunque sia l'oscurità più o meno apparente della legge, il solo nostro modo d'intenderla è ammessibile, perchè non vi è altro mezzo di accordare al legatario tutto ciò che il testatore ha voluto dargli.

2794. Risulta da tutto ciò che abbiamo detto su questa quistione, che, allorchè si tratta di fare una divisione di godimento tra il proprietario e l'usuario, per determinare a costui la sua porzione, non bisogna attenersi alla somma del prodotto lordo, ma a quella presunta della rendita netta. Nulladimeno, se il fondo producesse frutti che non fossero adatti ai suoi bisogni, glieli si dovrebbero imputare in conto, per accordargli una porzione minore, per la ragione che egli potrebbe, mediante la vendita di questa specie di frutti, procurarsi, nella somma degli altri, un supplemento di mezzo onde pagare le spese, senza prender nulla sulla somma del prodotto necessario ai suoi bisogni.

(1) Ved. il n° 2791.

CAPITOLO LX.

QUANDO E COME FINISCE IL DRITTO DI USO PURAMENTE PERSONALE.

2795. Il dritto d'uso si estingue nel medesimo modo dell'usufrutto (623 + 557).

Quindi si estingue:

1° Per la morte naturale dell'usuario, ed allora si estingue per tutti i membri della sua famiglia, perchè questo dritto poggia unicamente sul suo capo;

2° Per la morte civile, a meno che non sia stato legato a titolo di alimenti, nel qual caso si estende fino alla morte naturale.

Intanto bisogna qui richiamare alla memoria quel che abbiamo già detto fin dal cominciamento di quest'opera (2), vale a dire che sotto il rapporto del suo termine e della sua durata, l'usufrutto è più rigorosamente personale ed intrasmessibile del dritto d'uso, atteso che l'usufruttuario avendo la facoltà di percepire tutto il prodotto del fondo, la proprietà non sarebbe che una cosa illusoria, se si potesse stabilire un dritto di usufrutto perpetuamente trasmessibile agli eredi e successori del primo usufruttuario: non è affatto lo stesso rispetto al dritto d'uso, poichè non comprende tutto il prodotto del fondo: in conseguenza non avvi nulla nella sua natura che si oppone ad essere stabilito a perpetuità.

Il dritto d'uso potrebbe dunque essere stabilito non solamente a profitto del primo usuario, ma ancora

(2) Ved. il capo 3, sotto il n.° 49.

a vantaggio della sua famiglia è dei suoi eredi indefinitamente; ed allora prende fine all'estinzione della sua discendenza o posterità.

Ma su ciò torneremo un' altra volta a parlare, allorchè tratteremo del dritto d' uso sulle foreste.

3° Il dritto d' uso si estingue per la consolidazione o la riunione nella medesima persona delle due qualità d' usuario e di proprietario del fondo;

4° Pel non uso del dritto durante trent' anni, secondo le regole che abbiamo sposte al capitolo quarantacinque, trattando dell' estinzione dell' usufrutto, le quali debbono egualmente ricevere qui la loro applicazione.

Sulla qual cosa bisogna osservare che l' usuario avendo il dritto di prendere su i frutti del fondo quel che è necessario ai bisogni della sua famiglia, il non godimento particolare e personale non sarebbe affatto sufficiente per far correre la prescrizione nella sua assenza, se gli altri membri della sua famiglia avessero continuato ad usarne.

5° Per la perdita totale della cosa sulla quale è stato stabilito il dritto di uso;

6° Per la rinunzia dell' usuario che ha la libera disposizione dei suoi dritti;

7° Da ultimo, per abuso di godimento, allorchè è tale da fargli meritare questa pena.

Sulla qual cosa bisogna ancora qui osservare che i creditori non hanno affatto, come nel caso dell' estinzione dell' usufrutto per rinunzia od abuso di godimento, il dritto d' intervenire per dimandare la loro surrogazione in luogo e vece dell' usuario loro debitore, poichè il suo dritto non può cedersi per nulla dall' uno all' altro.

CAPITOLO LXI.

DEL DRITTO DI ABITAZIONE O DEL DRITTO D' USO APPLICATO ALLE COSE.

2796. Il dritto di abitazione consiste nella facoltà che è accordata ad una persona, di godere, secondo l'estensione dei suoi bisogni, personalmente e con la sua famiglia, di tutta o parte di una casa appartenente ad un altro, come anche degli accessorî e dipendenze che vi sono state annesse pel diletto e per la comodità dell' abitante.

Abbiamo detto *come anche degli accessorî e dipendenze che vi sono state annesse*, perchè è una regola generale che l' accessorio segua sempre la sorte del principale di cui fa parte.

Il dritto di abitazione considerato in colui che ne gode, è puramente personale, in quanto che non può trasmetterlo ai suoi eredi, e nel corso di sua vita non può neppure cederlo o locarlo ad altri.

Ma considerato nell' oggetto al quale si applica, è un dritto reale nella cosa, poichè il godimento dell' edifizio dev' essere rilasciato a colui che è rivestito di questo dritto.

2797. Il dritto di abitazione è simile a quello di usufrutto; l' uno come l' altro è un vero smembramento della proprietà, perchè il dominio del padrone non è affatto pieno ed inte-

ro, fintantochè il dritto di abitazione o quello di usufrutto esiste tra le mani di un terzo.

Risulta da ciò: 1° che il legatario o donatario di un dritto di abitazione, è ammessibile a rivendicarlo contro ogni terzo possessore della casa sulla quale è stabilito, poichè il suo dritto fa parte della medesima cosa;

2° Che il dritto di abitazione dev'essere classificato tra gl' immobili, e colui che lo rivendica è realmente creditore di un godimento immobiliare;

3° Che nell' azione di rivendicazione di un dritto di abitazione, è competente il tribunale del circondario in cui è sita la casa, come se si trattasse della rivendicazione del fondo (1), poichè l'oggetto del litigio è realmente un immobile, e la contestazione non potrebb' essere portata innanzi al giudice di pace, qualunque fosse il valore del dritto, poichè egli è soltanto competente delle azioni puramente personali o mobiliari (2).

4° Che il legato o la donazione di un dritto di abitazione debbono, secondo il loro valore estimativo, essere suscettivi del dritto proporzionato di mutazione immobiliare;

5° Che colui il quale ha un dritto di abitazione è ammessibile a querelarsi, in caso di turbativa, per le medesime ragioni che abbiamo sposte trattando del dritto di usufrutto;

6° Che il dritto di abitazione può acquistarsi con la prescrizione di dieci e venti anni con giusto titolo e buona fede, secondo quel che abbiamo detto relativamente all' usufrutto, poichè è un immobile come l'usufrutto su cose immobili;

7° Che nulladimeno il dritto di abitazione non è affatto, come quello di usufrutto, suscettivo d'essere ipotecato da colui al quale appartiene; poichè non può essere da lui ceduto ad alcuno;

8° Che il dritto di abitazione, come quello di uso, non è un semplice credito, ma piuttosto una porzione del dominio; in conseguenza non è per nulla necessario, per conservarlo, di farlo iscrivere all' uffizio delle ipoteche;

9° Da ultimo, che nel medesimo caso, può essere rivendicato sul terzo acquirente, non ostante che costui abbia messo in uso tutte le formalità prescritte per la purga delle ipoteche.

CAPITOLO LXII.

IN QUAL MODO SI STABILISCE IL DRITTO DI ABITAZIONE?

2798. Il dritto di abitazione si stabilisce nel medesimo modo di quello di usufrutto (625 + 550), vale a dire, per la legge o per la volontà dell' uomo (579 + 504j).

Fra le consuetudini che regolavano le nostre diverse province prima della rivoluzione, molte accordavano alla vedova, come dritto di sopravvivenza, quello di abitazione nella casa del marito premorto.

In alcune di queste consuetudini

(1) Art. 59+151 del codice di procedura.

(2) Art. 2+102 del codice di procedura.

il dritto di abitazione era considerato come facente parte nell' assegnamento vedovile, e partecipava della natura dell' usufrutto.

In altre, che concedevano un semplice dritto di abitare, esso partecipava piuttosto della natura del dritto d' uso, ed era meno esteso nei suoi effetti.

Molte di queste leggi municipali accordavano alla vedova il dritto di scegliere, tra molte case lasciate dal marito, quella nella quale ella amasse risedere.

In alcune, questo dritto si estendeva a tutta la vita non ostante le seconde nozze; ma, nella maggior parte si estendeva fino alla vita vedovile e terminava col secondo matrimonio.

Da ultimo, ve ne erano alcune che lo accordavano durante il tempo necessario per far inventario e deliberare sull' accettazione della comunione (1).

Questo dritto di abitazione legale, stabilito dalle antiche consuetudini, deve ancora aver luogo oggidì, a pro delle vedove che si sono maritate prima della pubblicazione della legge del 17 nevoso anno 2 (2), perchè fu una delle condizioni tacite del loro contratto; e, per la medesima ragione, dev'essere, nella sua durata, nelle sue modificazioni e nella sua estensione, sottoposto alle disposizioni della legge municipale sotto la quale è reputato essersi stipulato, o piuttosto che questa medesima legge lo ha stipulato per la vedova quando si è maritata.

2799. Il codice civile stabilisce del pari un dritto di abitazione a pro della vedova; ma questo dritto è meno considerevole di quello che era conceduto dalle antiche consuetudini, ed è più o meno esteso, secondo che la moglie ha adottato il regime dotale o della comunione.

Allorchè il matrimonio è stato celebrato sotto il regime della comunione, la vedova, dopo la morte del marito, ha tre mesi per far inventario, e quaranta giorni per deliberare in seguito sull'accettazione della comunione, ed il codice (1465 ab.) vuole che ella non sia tenuta « ad alcuna pigione *per aver abitato*, durante questi termini, in una « casa dipendente dalla comunione o « spettante agli eredi del marito; e se « la casa che abitavano i conjugi al « tempo dello scioglimento della comunione, era da essa posseduta a « titolo di affitto, la moglie non sarà « obbligata a contribuire, durante gli « stessi termini, al pagamento della « pigione, la quale sarà presa sulla « massa. »

Risulta dalle disposizioni di quest' articolo, d' esser dovuto alla vedova, durante il termine ivi enunziato, un dritto di abitazione in natura, allorchè ella abita in una casa spettante al marito, ed abitando in una casa presa in fitto, l' abitazione le è dovuta per indennità equivalente, in quanto che, se essa rinunzia alla comunione, gli eredi del marito dovranno pagare la pigione, ed accettandola, ella dovrà pagarne la metà, quantunque abbia sola abitata la casa.

Risulta ancora da questo testo, che se la casa in cui è morto il marito non apparteneva affatto agli eredi di lui, e non era presa in fitto, come nel caso in cui si trattasse di una casa di cui il marito godeva a titolo di usufrutto, ovvero di una casa il cui fitto fosse terminato, alla vedova non sarebbe dovuta alcuna indennità a causa dell'abitazione in natura della quale si vedrebbe spogliata, perchè la legge dichiarando semplice-

(1) Ved. Pothier, sulla varietà di tutte queste disposizioni consuetudinarie, nel suo trattato del dritto di abitazione, art. 2 e 3; e nel repertorio, alla parola *abitazione*, tom. 8, p. 372 e seg.

(2) Ved. *supra*, il n° 258 e 774.

mente che essa non dev'esser tenuta *ad alcuna pigione per aver abitato* o nella casa del marito, o in una casa presa in fitto, non impone punto agli eredi l'obbligazione di darle un'indennità in ogni altro caso.

2800. Allorchè il matrimonio è stato contratto sotto il regime dotale, e si scioglie per la morte del marito, la legge la quale vuole che la vedova non possa esigere la restituzione della sua dote mobiliare se non dopo un anno dallo scioglimento del matrimonio (1565+1378), ha dovuto esserle più favorevole sul dritto di abitazione che le accorda in compenso di questa dilazione. In conseguenza, l'articolo 1570 + 1383 del codice dichiara che *l'abitazione durante quest'annata e gli abiti di lutto debbono esserle forniti* sulla successione del marito, senza pregiudizio degl'interessi che le sono dovuti per la sua dote.

Qui la disposizione della legge è più imperativa, e siamo di avviso che se il marito non ha lasciato alcuna casa in cui la vedova possa abitare durante quest'intervallo, ha dritto ad esserne indennizzata, e ad esigere il pagamento dei suoi abiti di lutto, poichè il codice si esprime nel medesimo modo su questi due oggetti, ed essendo, in questo caso, egualmente obbligata ad attendere il rimborso della sua dote durante un anno, è giusto di accordarle il medesimo vantaggio, stabilito in compenso di sì fatto ritardo.

Tali sono le sole disposizioni del codice sul dritto di abitazione legale.

2801. Il dritto di abitazione può essere stabilito per la volontà dell'uomo, sia per atto tra vivi, sia per testamento; ed allora si estende naturalmente a tutta la vita di colui al quale si accorda, a meno che non gli si abbia assegnato un altro termine.

Per lo più è stabilito per contratto di matrimonio, allorchè il marito lo accorda a sua moglie nel caso che ella gli sopravviva.

Secondo i principî della giurisprudenza attestati dagli autori che abbiamo citato, il dritto di abitazione permesso dalle antiche consuetudini, è dovuto soltanto allorchè il marito al tempo della sua morte lascia una o più case nella sua successione, in guisa che non esistendovene, i suoi eredi non erano tenuti ad alcuna indennità a pro della vedova, a meno che sì fatto peso non era loro imposto per disposizione della consuetudine che avea regolato il contratto.

La ragione di questa decisione è che il legislatore considerando quello che suole avvenire d'ordinario, si reputa aver accordato un dritto di abitazione alla vedova nel solo caso che il marito al tempo della sua morte possedesse qualche casa; e se i conjugi intorno a ciò non hanno stipulato niente di positivo, sono reputati aver sottoposto il loro tacito contratto alla medesima condizione.

2802. Ma quando il dritto di abitazione è stato positivamente stipulato a profitto della vedova nel suo contratto di matrimonio, questi medesimi autori pensano, con ragione, che gli eredi del marito sono tenuti a pagarne l'indennità allorchè costui non lascia alcun'abitazione nella sua eredità, atteso che una cosa che è dovuta in virtù di un atto le cui disposizioni sono inviolabili, dev'esser pagata quando non può rilasciarsi in natura; che il marito è reputato aver promessa questa indennità, nel caso che non avesse comprata alcuna casa, non avendone alcuna, o se l'avesse venduta possedendone una, poichè egli si è obbligato senza restrizione a somministrare alla vedova l'abitazione; che se fosse altrimenti, il marito potrebbe, alienando le sue case, rivocare una liberalità che è irrevocabile; e con ciò si darebbe adito alle donazioni indirette tra i conjugi.

2803. Oltracciò, se nel contratto di matrimonio non si è promesso alla moglie in generale un dritto di abitazione, ma si è stabilito sopra una casa speciale e determinata, la quale fosse stata in seguito venduta dal marito, siamo di avviso che la vedova potrebbe rivendicare la sua abitazione contro il terzo acquirente; poichè ella ha un dritto reale sulla cosa che le è stata assegnata, secondo quello che abbiamo detto precedentemente.

In fatti egli è necessario di riconoscere una differenza essenziale tra l'assicurazione generale ed indeterminata del dritto di abitazione, stipulato in un contratto di matrimonio, e l'assegnazione speciale che si fa sopra una casa determinata.

Nella prima ipotesi, l'oggetto al quale l'azione della moglie dev'essere applicata essendo determinato dal genere, ella è creditrice eventuale del valore estimativo del dritto che le è assicurato; credito per la cui sicurezza ella può adoperare tutte le misure ordinarie di conservazione, prescritte dalle leggi.

Ma nella seconda ipotesi la moglie ha, eventualmente o pel caso di sopravvivenza, un dritto speciale sulla casa designata; ella è creditrice della specie, di una parte del dominio, o d'uno smembramento della proprietà di un oggetto determinato: il suo dritto non può per nulla mutarsi, e le rimane sempre intatto, non ostante l'alienazione della casa, come il dritto di usufrutto rimane tutto intero all'usufruttuario, non ostante la vendita del fondo sul quale era stabilito (621+546).

2804. Sì fatta quistione ne fa nascere un'altra la quale consiste a sapere se agli eredi del marito od alla vedova spetta la scelta dell'abitazione, allorchè è stata promessa in generale, senza che siasi detta cosa alcuna su questa scelta, ed il defunto abbia lasciato molte case adatte ad albergare la sua vedova.

Esistevano delle consuetudini che decidevano definitivamente questa quistione dando la scelta alla moglie od agli eredi del marito. Oggidì bisogna uniformarsi alle disposizioni di queste consuetudini, nelle province sulle quali imperavano, allorchè si tratta del dritto di abitazione dovuto ad una vedova che avesse preso marito prima della pubblicazione della legge del 17 nevoso anno 2, perchè i dritti risultanti dal matrimonio si acquistano uniformemente alla legge sotto la quale è stato contratto.

Ma allorchè si tratta di una promessa di abitazione stipulata sotto una consuetudine che determinava il dritto di scelta, o fatta in un contratto di matrimonio celebrato dopo la nuova legge, o legata per testamento, il dritto che ha avuto luogo sotto il codice, dev'essere regolato conformemente alle sue disposizioni, secondo le quali la scelta della casa che sarà data alla vedova, appartiene all'erede nella sua qualità di debitore (1190 + 1143), il quale non è affatto tenuto a rilasciare la migliore, come neppure può offrire la peggiore, nel caso che ne' avesse più di due, perchè questa regola generale si applica oggidì tanto all'esecuzione dei contratti (1246 + 1199), quanto alle disposizioni a causa di morte (1022 + 977, mod.).

Non pertanto fa mestieri notare che sì fatta regola è modificabile secondo le circostanze: si tratta qui di un dritto essenzialmente relativo ai bisogni di colui al quale è dovuto; in conseguenza glielo si deve rilasciare conformemente a quel che esige il suo stato e condizione; in guisa che se la vedova, domiciliata in una città, avesse contratto le abitudini di cui ivi si compongono i bisogni della vita, si dovrebbe, secondo le circostanze, cederle l'abitazione piuttosto in città che in campagna, ed ella

avrebbe il dritto di richiedere ciò, perchè si debbono interpretare gli atti secondo quello che maggiormente conviene alla materia che ne è l'oggetto (1158 + 1111), ed allo scopo proposto.

Si dovrebbe, per le medesime ragioni, aver riguardo allo stato ed alla condizione della vedova, se si trattasse della scelta d' una casa tra molte esistenti nella medesima città.

CAPITOLO LXIII.

DELL' ESTENSIONE DEL DRITTO DI ABITAZIONE.

2803. La prima cosa che bisogna consultare per conoscere l'estensione d' un dritto di abitazione, si è il titolo in virtù del quale è stabilito: se questo non dice nulla o non si spiega sufficientemente, si deve ricorrere alle regole stabilite dal codice (629 + 554) che noi sporremo in seguito; ma per intenderle, è necessario premettere alquante spiegazioni.

Abbiamo detto al principio del capitolo 61, che il dritto di abitazione era una specie di dritto di uso applicato al godimento totale o parziale d' una casa: sì fatta proposizione, desunta dalle disposizioni del codice su questa materia, sarebbe stata meno esatta sotto l'impero della legge romana, secondo la quale vi erano notevoli differenze tra il dritto d' uso e quello di abitazione: differenze che innanzi tratto bisogna notare, per meglio dimostrare lo spirito della nuova legislazione, ed indicare i punti di giurisprudenza antica che debbonsi riguardare come assolutamente abrogati.

I Romani avevano considerato il dritto di abitazione come facente parte di quello di alimenti e come consistente piuttosto nel fatto che nel dritto, e da ciò avevano tirato tre conseguenze, che sotto tre rapporti differenti, gl' imprimevano un carattere distintivo da quello del dritto d'uso.

1° Il dritto d'uso poteva estinguersi con la prescrizione come quello d'usufrutto; *quibus autem modis ususfructus constituitur et finitur; iisdem modis etiam nudus usus solet et constitui et finiri* (1). *Finitur autem ususfructus non utendo per modum et tempus* (2). Il dritto di abitazione d' altra parte non si prescriveva affatto pel non uso; *nec non utendo amittitur* (3); ma sì fatta disposizione è abrogata dal codice il quale dichiara che il dritto di abitazione si estingue pel non uso come l'usufrutto (617, 625 + 542, mod., 550).

2° Il dritto di abitazione non si perdeva pel cangiamento di stato, *si habitatio legetur, capitis diminutione interveniente perseverat* (4), di tal che rimaneva intatto anche durante

(1) L. 3, § 3, ff. *de usufructu*, lib. 7, tit. 1; et inst. *de usu et habit*, lib. 2. tit. 5, in princip.

(2) Instit. *De usufructu*, lib. 2, tit. 4, § 3.

(3) L. 10, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(4) L. 10, ff. *de capite minutis*, lib. 4, tit. 5.

la morte civile di colui al quale era stato legato, mentre il dritto di uso si estingueva per la morte civile dell' usuario, come l' usufrutto per la morte civile dell' usufruttuario. Il codice assimila del pari su questo punto il dritto di abitazione a quello di uso e di usufrutto, dichiarandolo egualmente estinto per la morte civile di colui al quale fosse stato legato (617, 625 + 542 mod., 550).

3° L' usuario non poteva nè vendere, nè donare, nè locare il suo dritto ad altri; *nec ulli alii jus, quod habet, aut locare aut vendere, aut gratis concedere potest* (1): per contro era permesso a colui che aveva un dritto di abitazione, non già di cederlo gratis ad un altro, *denique donare non poterit* (2), ma di locarlo per ritrarne una rendita, *ad humaniorem declinare sententiam nobis visum est, et dare legatario etiam locationis licentiam* (3); e secondo le disposizioni del codice civile, questo dritto non può essere nè ceduto nè locato (634 + ab.).

2806. Quindi, secondo le regole della nostra legislazione attuale, il dritto d' abitazione e quello di uso differiscono solo sotto il rapporto degli oggetti ai quali si applicano: assimilati nei pesi che vi sono inerenti (635 + 558), lo sono necessariamente ancora nei vantaggi che ne derivano, in guisa che colui che ha un dritto di abitazione è realmente usuario, in tutto o in parte, della casa sulla quale questo dritto è stato stabilito, secondo che l' abbraccia in totalità od in parte soltanto.

Risulta da ciò: 1° che colui che occupa una casa a titolo di dritto di abitazione, deve avere la facoltà di godere delle acque del pozzo o della fontana che vi sono, della colombaja e della peschiera che possono esistervi, del torchio che vi fosse stato costruito, e dei giardini, delle cantine, e dei granai destinati al comodo della casa, perchè, da un lato, tutti questi oggetti sono gli accessorî dell' immobile per la comodità del quale sono stati costruiti; e da un altro lato, il dritto di abitazione non è affatto un semplice dritto personale di albergare, ma per contro un dritto d' uso sull' immobile, e, come abbiamo fatto osservare nel capitolo precedente, l' usuario ha generalmente la facoltà di godere di ogni specie di frutti ed accessorî del fondo (4);

2807. 2° Che se tutta la casa è necessaria a colui che ha il dritto di abitazione, avrà ancora l' intero godimento degli accessorî, come se fosse usufruttuario, perchè l' estensione del suo dritto è determinata dall' oggetto principale che nella sua totalità comprende tutti i suoi accessorî;

2808. 3° Che d' altra parte, se colui che ha un dritto di abitazione non deve affatto occupare tutta la casa, egli non avrà il godimento intero di tutti gli oggetti accessorî di cui abbiamo parlato; ma dovrà profittarne in proporzione del suo godimento sull' oggetto principale, poichè nella sua qualità d' usuario egli ha il dritto di partecipare agli emolumenti di ogni specie che dipendono dalla cosa;

2809. 4° Che trattandosi, non già di un semplice giardino, nè di un orto di poca estensione, dipendenti dall' abitazione, ma di un parco o di un vasto orto destinato a dare una rendita notevole e particolare, il dritto di uso della casa non ne comprende per nulla il godimento, perchè non si può dire che questa specie di prodotto è un accessorio dell' abitazione.

(1) § 1, instit. *de usu et habit.*, lib. 2, tit. 5.

(2) L. 10, in princip., ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.

(3) L. 13, cod. *de usufr. et habit.*, lib. 3, tit. 33.

(4) Ved. il n° 2761 e 2769.

2810. Quantunque l' usuario d' una casa abbia la facoltà di profittare degli oggetti accessori che ne dipendono, pure l' estensione del suo dritto deesi determinare paragonando i suoi bisogni con la cosa principale: il resto segue come conseguenza.

Sotto questo aspetto principale il dritto dell' usuario dev' essere ristretto a ciò che è necessario per la sua abitazione e quella della sua famiglia (633 + 557).

Quindi, allorchè la casa ha un' estensione sufficiente per l' uso di colui che ha il dritto di abitazione con la sua famiglia, egli per intero deve goderne; e se è più estesa di quel che richiede il suo bisogno, avuto riguardo al suo stato e condizione, egli non può ottenerne che una parte (635+558).

2811. Per decidere se una casa intera, o soltanto una parte dev' essere considerata come sottoposta al dritto di abitazione, non bisogna solamente attenersi alla qualità della persona dell' usuario ed allo stato della sua famiglia; bisogna ancora aver riguardo alla consuetudine del luogo in cui l' edifizio è collocato. In una città, per esempio, ove i cittadini più agiati affittano parte della casa in cui essi abitano, l' usuario deve contentarsi di un appartamento, purchè sia sufficientemente grande per albergarlo insiem con la sua famiglia; ma nelle campagne ove i cittadini sono usi occupar soli una casa intera, deesi concedere più latitudine al dritto di abitazione, secondo la condizione della persona alla quale è dovuto, perchè si presume sempre che l' autore della disposizione abbia voluto uniformarsi a quel che si pratica comunemente, allorchè egli non ha detto nulla in contrario.

2812. Ma che deesi intendere qui per famiglia?

Deesi da prima intendere, come abbiamo già detto trattando del dritto di uso, l' aggregazione delle persone che vivono insieme sotto la direzione del medesimo capo.

Quindi la parola *famiglia* comprende in primo luogo, i figli ed i domestici che dimorano con la persona alla quale si è legato il dritto di abitazione, o che sono al suo servizio.

Vi si debbono ancora comprendere i conjugi, l' uno rispetto all' altro, perchè si reputano formare una sola persona e debbono avere un' abitazione comune, di tal che se l' abitazione è stata legata al marito od alla moglie, entrambi sempre avranno il dritto di profittarne insieme.

Oltracciò, secondo l' articolo 632+556 del codice, colui che ha un dritto di abitazione in una casa, può dimorarvi con la sua famiglia quand' anche non fosse maritato al tempo in cui questo dritto ha avuto luogo; il che è generale, e si applica sì alla moglie come al marito.

2813. Aggiungiamo in oltre che si dee procedere qui più largamente che con l' usuario di un altro fondo, per la ragione che importa poco al proprietario che colui il quale ha un dritto di abitazione si restringa più o meno per coabitare con un più gran numero di parenti, rinunziando ad un godimento di un locale più vasto.

Quindi, benchè la moglie sia tenuta a seguire la sorte del marito e dimorare con lui, nulladimeno allorchè ha un dritto di abitazione, legatole prima del suo matrimonio, lungi dal decaderne, può per contro condurre seco suo marito nella casa che ella abita.

Sì fatta decisione morale è stata desunta dalla legge romana, la quale non voleva che la moglie si trovasse nell' alternativa o di perdere il suo dritto di abitazione, o di rimaner privata

dei vantaggi del matrimonio, *ne ei matrimonio carendum foret cum uti vult domo* (1).

Risulta da ciò che se pel matrimonio dell' usuario, la sua famiglia si è accresciuta talmente che l'appartamento che egli occupava precedentemente diviene insufficiente, e gli sia necessario uno più vasto, avrà il dritto di esigerlo, ed il proprietario sarà obbligato a concederglielo, eccetto se il suo uso gli sia stato assegnato limitativamente su questa parte soltanto. Ne risulta ancora che la vedova alla quale suo marito ha legato un dritto di abitazione, lungi d'esserne privata per le sue seconde nozze, ha per contro il dritto di condur seco il suo secondo marito nella casa il cui uso le è stato legato dal primo, poichè qui la disposizione della legge è generale. Simile era ancora la disposizione della legge romana su questo punto (2).

2814. Ma trattandosi d'un dritto di abitazione legato alla vedova durante il suo stato vedovile, o di un dritto risultante dalla disposizione delle antiche consuetudini che stabilivano questo termine, si estinguerebbe con le seconde nozze, come legato sotto una condizione che non ha nulla di contrario alle nostre leggi attuali.

2815. Colui che ha un dritto di abitazione avendo la facoltà di goderne personalmente con la sua famiglia, non potrebbe conservarlo se stabilisse il suo domicilio altrove, comunque dimorasse una parte della sua famiglia nella casa sottoposta al suo uso, perchè il dritto appartiene a lui e non ai diversi membri di sua famiglia, e permettergli di goderne per mezzo altrui, senza che egli vi partecipasse, sarebbe lo stesso che egli potesse cederlo, o trasferirne l'esercizio ad altre persone, il che è proibito dalla legge (634 + ab.).

Quindi il poprietario potrebbe espellere dalla sua casa le persone lasciatevi dall' usuario, quante volte questi avesse fissato il suo domicilio altrove, e durante tutto il tempo della sua assenza, l'esercizio del dritto rimarrebbe sospeso fino a che non si estinguesse pel non uso (3).

2816. Ma la semplice assenza non abbracciando per nulla il cambiamento di domicilio, non sarebbe affatto sufficiente che l'usuario fosse assente affinchè il proprietario potesse rivendicare il godimento della casa, ed espellere i membri della famiglia dell' usuario che costui vi avesse introdotto giusta le disposizioni della legge.

Oltracciò, la presenza di questi membri della famiglia dell' usuario nella casa sospenderebbe il corso della prescrizione, in faccia di lui, perchè egli dev' esser considerato come godente col loro fatto, fino a che è reputato conservare il suo domicilio comune con essi (4).

2817. Non si debbono forse comprendere, sotto il nome di famiglia, i genitori, il patrigno e la matrigna o altri ascendenti, i generi e le nuore di colui al quale appartiene il dritto di abitazione, e dire che egli può albergarli con lui?

Essendosi dato all' usuario l'intero godimento della casa, perchè non troppo vasta, avuto riguardo alla sua condizione ed al suo stato, egli potrebbe, senza che il proprietario fosse ammessibile a querelarsene, introdurvi i suoi generi e nuore, perchè albergando con poca comodità i suoi congiunti, egli non usurperebbe nulla su i dritti del padrone il quale, in ogni caso, sarebbe egualmente privato dell' intero godimento della casa.

Ma se la casa non fosse interamen-

(1) L. 4, § 1, ff. *de usu et habit.*, lib. 7, tit. 8.
(2) D. l. 4, § 1.

(3) Ved. *infra* il nº 2830.
(4) Ved. ancora il nº 2826.

te necessaria ai bisogni dell' usuario, siamo di avviso che non potrebbe richiedere alcuna porzione sul godimento del proprietario per albergarvi le persone testè mentovate.

Primamente, se fosse permesso all' usuario di estendere così il suo godimento, per albergare i suoi ascendenti, figli, generi e nuore e loro figli, il suo dritto non avrebbe più limiti; mentre al contrario la legge vuole che sia limitatissimo.

In secondo luogo, allorchè si parla di figli relativamente al padre o alla madre, si può dire che essi compongono la famiglia del padre o della madre, perchè gli appartengono; è lo stesso del marito rispetto alla moglie, e della moglie rispetto al marito, perchè i conjugi appartengono mutualmente l'uno all'altro; ma i padri e le madri e gli altri ascendenti non appartengono affatto al figlio; i generi e le nuore non appartengono all' avo: non si può dunque dire, in un senso rigoroso, che essi sono la *sua famiglia;* per conseguenza il dritto di abitazione non si estende fino ad essi.

Da ultimo sì fatta interpetrazione ce l' offre il testo medesimo della legge, la quale vuole che colui che ha un dritto di abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all' epoca in cui acquistò questo dritto (532†457). È chiaro che nel pensiero degli autori di questa disposizione, l'espressione *sua famiglia*, si riferisce alle persosone che sono constituite in famiglia per matrimonio, vale a dire alle persone le quali, in conseguenza de' ligami del matrimonio, dèbbono avere un' abitazione comune sotto la direzione dell' usuario che ne è il capo: d' onde risulta che sarebbe contrario al testo medesimo del codice di estenderne il prescritto agli altri parenti ed affini.

CAPITOLO XLIV.

DEI PESI INERENTI AL DRITTO DI ABITAZIONE.

2818. Colui che ha un dritto di abitazione deve innanzi tutto prestar cauzione prima di poter entrare in godimento; ma, atteso che qui la regola è simile a quella stabilita per l'usufrutto (626 † 551), dobbiamo conchiuderne che questa obbligazione non gravita affatto sull'usuario che ne è stato dispensato dall' atto constitutivo del dritto di abitazione, come sul venditore o donante della casa, con riserva del dritto di abitarla, atteso che, in tutti questi casi, l'usufruttuario non è tenuto ad alcuna cauzione (601 † 526).

Siamo di avviso ancora che la moglie alla quale la legge accorda un dritto di abitazione durante i tre mesi per far inventario ed i quaranta giorni per deliberare (1465 † ab.), se ella si è maritata sotto il regime comunale, o durante l' anno di lutto, o con iscelta del regime dotale (1570† 1383), non è tenuta affatto a prestare cauzione per questo dritto momentaneo; sì perchè è un dritto di abitazione legale, paragonabile all' usufrutto legale dei genitori pel quale non vi è bisogno di cauzione; sì perchè la vedova essendo di pieno

dritto e nel fatto in possesso di quest' abitazione, non trovasi punto nel caso preveduto dal codice allorchè dice che l' usuario deve innanzi tutto e prima di entrar in godimento, prestare cauzione; sì perchè al titolo del contratto di matrimonio in cui questo dritto è stabilito a pro della vedova, il codice non le impone per nulla questa obbligazione, senza dubbio pel motivo che la cauzione sarebbe qui di troppo poca importanza per gli eredi, e, d' altra parte, alla vedova, atteso il suo stato, non si deve imporre un peso in ragione di un benefizio sì poco considerevole che le viene accordato per principio di umanità.

2819. Da ultimo colui che ha acquistato un dritto di abitazione, per contratto commutativo, come un fitto a vita, o mediante un interesse annuale, o pagando in una sol volta una somma, è tenuto a prestar cauzione solo quando si è obbligato col suo contratto, e ciò per due ragioni:

La prima, perchè l' obbligazione cui è tenuto l' usuario o l' usufruttuario di prestar cauzione a pro del proprietario, è un peso puramente legale, stabilito dalla sola legge, nel silenzio delle parti; peso che il legislatore ha potuto imporre per l' esecuzione delle liberalità, come una condizione tacita della donazione, senza che il donatario od il legatario abbia dritto a dolersene; ma non si potrebbe estenderlo di pieno dritto egualmente all'esecuzione dei contratti commutativi, allorchè le parti non l'hanno stipulato, perchè qui dalla loro volontà dipendono tutte le condizioni e pesi del contratto (1163+1116), e la legge non può volere nell' interesse reciproco dei contraenti se non quello che essi medesimi hanno voluto, e non si può dire che essi abbiano voluto questo peso allorchè non lo hanno stipulato.

La seconda, perchè la necessità della cauzione, in materia d' usufrutto o d' uso, è stata introdotta dalle leggi nel solo interesse dell' erede o del legatario della proprietà; per lui la legge stipula questa garentia nei legati di questa specie, perchè egli non è affatto presente per vegliare personalmente ai suoi interessi; ma allorchè un dritto d' uso o d' usufrutto è constituito per un contratto commutativo, tutte le parti interessate essendo presenti e prendendo parte alla contrattazione, la legge non è affatto tenuta d' intervenire nella convenzione per imporre loro un' obbligazione che non giudicano acconcio stipulare.

Quindi l' usufruttuario o l' usuario per contratto commutativo, può esser costretto a prestar cauzione solo quando vi si è obbligato nel contratto.

2820. Il dritto di abitazione stipulato in un contratto di matrimonio a pro del conjuge superstite, è anch'esso sottoposto all'obbligazione della cauzione?

La ragione di dubitarne si è che il contratto di matrimonio è una convenzione sinallagmatica, fatta a titolo oneroso da una parte e dall' altra, d' onde si potrebbe conchiudere che la decisione che abbiamo emessa sul caso del dritto di abitazione acquistato per contratto commutativo deesi estendere anche a questo; tale era ancora la opinione più comune degli autori (1) i quali non volevano che il conjuge sopravvivente fosse obbligato a prestar cauzione, neppure in ragione dell'usufrutto che gli era stato assicurato dal suo conjuge nel loro contratto nuziale; ma sì fatta dottrina, fondata, su di un semplice argomento, e portata già fuori i limiti prescritti dalla legge romana, deve oggidì seguirsi?

Noi nol crediamo, e siamo di avviso per contro che deesi sottoporre

(1) Ved. nell' antico repertorio, alla parola *abitazione*, tom. 8, pag. 378.

alla obbligazione della cauzione ordinaria, quello de' conjugi al quale si è assicurato o un dritto di usufrutto o un dritto di abitazione nel suo contratto nuziale.

L'opinione contraria è la conseguenza di un errore di principio sulla natura di diverse convenzioni che non bisogna confondere: solo attribuendo al contratto sinallagmatico gli effetti che sono proprî al contratto commutativo, si è potuto, con falsi argomenti, conchiudere che il dritto d'usufrutto o d'uso, donato in un contratto nuziale, non era affatto sottoposto all'obbligazione della cauzione.

Allorchè questo dritto è stato stabilito per contratto commutativo, esigere dall' usuario o dall' usufruttuario una cauzione che non è stata espressamente convenuta nell' atto, sarebbe lo stesso che imporgli un' obbligazione la quale non può derivare nè dal contratto, nè dalla legge.

E da prima colui che acquista un dritto di uso o d' usufrutto, per contratto commutativo, non riceve alcuna liberalitá suscettiva d'esser gravata d' un peso che egli non si ha imposto, poichè egli rende l' equivalente di ciò che gli si dona (1104+1058). Pagato il prezzo della cosa, non è tenuto ad altro; per conseguenza esigere una cauzione da sua parte, sarebbe lo stesso che imporgli un' obbligazione che non deriva dal contratto.

Non deriva neppure dalla legge la quale richiede la cauzione nel solo interesse dell' erede o del legatario della proprietà; spetta dunque a colui che aliena dimandare la cauzione, se vuol farne una condizione del suo contratto; ma ciò trascurando, la legge non interviene nella privata amministrazione di lui, per esigere a pro di esso, quel che non ha voluto.

Tutte queste conseguenze però, che derivano dalla natura particolare del contratto commutativo, sono estranee alla disposizione mercè la quale l'uno dei conjugi assicura all' altro, in caso di sopravvivenza, un dritto di uso o d' usufrutto, nel loro contratto nuziale; comunque questo contratto sia sinallagmatico, pure ciò non impedisce per nulla che la costituzione d' usufrutto che vi è stipulata non sia una vera liberalità, come tutte le altre disposizioni fatte tra i conjugi col loro contratto di matrimonio, le quali sono allogate tra le donazioni ordinarie, e, sotto questo rapporto, soggette a riduzione, relativamente alla riserva legale, quando sono inofficiose (1094 + ab.). La qualità d'atto sinallagmatico è sì poco esclusiva di liberalità nelle disposizioni che racchiude, che la donazione medesima può essere una convenzione sinallagmatica, come lo è realmente allorchè vi si stipula qualche obbligazione a carico del donatario.

La costituzione d' un dritto d'usufrutto, d' uso o di abitazione, stipulata nel contratto nuziale a pro del conjuge superstite, è dunque una vera liberalità, comunque il contratto nel quale è stipulata sia una convenzione sinallagmatica; d' onde risulta che essa è, nella sua causa, del tutto diversa da quella che si acquista per contratto commutativo.

D' altronde, questa donazione d'usufrutto o d'uso o di abitazione ha luogo in danno dell' erede del conjuge donante, vale a dire in danno della persona nell'interesse della quale la legge richiede la prestazione della cauzione da parte del donatario; dunque l' erede ha dritto a richiederla.

2821. Colui che ha un dritto di abitazione, è obbligato a conservare ed a restituire, poichè la legge vuole che egli sia obbligato per quest' oggetto ad una cauzione; e da ciò risulta che se egli occupasse solo tutta la casa, sarebbe risponsabile delle usurpazioni che

avesse lasciato commettere, senza denunziarle al proprietario, e dell'effetto delle prescrizioni che avesse lasciato compiersi a pro dei terzi; ma se egli non occupa solo tutta la casa, ed una parte di essa sia abitata dal padrone, spetta a costui badare alla conservazione dei suoi dritti, e in questo caso l'usuario non è per nulla garante delle usurpazioni e dell'effetto delle prescrizioni che il proprietario avesse sofferto senza reclamare.

2822. Trattando dell'usufrutto, abbiamo detto che l'usufruttuario che occupa una casa con questa qualità, è risponsabile dell'incendio solo quando si prova che abbia avuto luogo per sua colpa. Opiniamo doversi applicare la medesima dottrina alla causa dell'usuario, poichè avvi parità di ragione.

2823. Se colui che ha un dritto di abitazione occupa tutta la casa, egli è tenuto alle riparazioni ordinarie, al pagamento delle contribuzioni, ai pesi annuali, come l'usufruttuario, e vi contribuisce in proporzione di quel che gode, se non occupa l'intera casa (635 + 558), perchè il suo dritto trovandosi assimilato a quello d'un usufruttuario, nella cosa rilasciata al suo godimento, è giusto che egli soffra proporzionatamente i medesimi pesi.

Risulta da ciò che l'usuario è tenuto ancora alle riparazioni straordinarie, allorchè sono avvenute per mancanza delle ordinarie cui egli è tenuto, perchè in questo caso la deteriorazione è avvenuta per sua colpa.

2824. Ma qual è il senso preciso delle parole *in proporzione di quel che gode?* Si è legato il dritto di uso o di abitazione in una casa che comprende molti appartamenti, un solo dei quali è stato ceduto all'usuario, perchè sufficiente ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia: oltre le spese di riparazione dell'appartamento che egli occupa, sarà anche tenuto ad altre? Riparando e manutenendo si fatto appartamento, non ha egli soddisfatto in proporzione di quel che gode a questo genere di spese?

Noi crediamo che non deesi intendere in questo senso il testo della legge, e che l'usuario, in proporzione di quel che gode, sia tenuto a tutte le riparazioni dell'edifizio in generale, anche di quelle che fossero fatte negli appartamenti che egli non occupa, come il proprietario deve il suo contingente in quelle che bisognano per ristaurare l'appartamento occupato dall'usuario, a meno che non si trattasse di semplici riparazioni locative le quali, essendo imputabili all'uno di essi, non debbono pesare per nulla sull'altro; quindi, per conoscere la quota delle spese cui è tenuto ciascuno di essi, bisogna innanzi tutto estimare il valore del godimento annuale dell'usuario comparativamente a quello del di più della casa, e dividere su questa base le spese di riparazione, senza attenersi alla quistione di sapere se debbono essere applicate ad una parte piuttosto anzichè all'altra. Le ragioni che ci persuadono a decidere così, sono:

1° Che queste parole *in proporzione di quel che gode* si riferiscono naturalmente ad una porzione qualunque contenuta nel tutto, e comparativamente al tutto; perchè esse hanno un senso essenzialmente diverso da quello che avrebbe una disposizione che dicesse che l'usuario sarebbe tenuto alle riparazioni dell'appartamento da lui abitato.

2° La maggior parte delle riparazioni che possono esser fatte in un edifizio abitato da molte persone, si riferiscono egualmente a tutte le parti. Tali sono tra le altre quelle del tetto che protegge egualmente gli abitanti di tutti i piani della casa. Egli è fuori dubbio che si fatte specie di ripa-

razioni generalmente ed egualmente necessarie a tutti, debbono essere sostenute proporzionatamente da tutti in rapporto al godimento di ciascuno di essi; bisogna dire dunque altrettanto di tutte le altre, perchè la legge non istabilisce affatto due regole su questa specie di contribuzione.

3° La legge non istabilisce del pari una sola regola sulla contribuzione delle spese di riparazione, come su quella del pagamento delle imposizioni fondiarie; ora, relativamente a quest'ultima specie di pesi, egli è certo che non si può dividerla tra il proprietario e l' usuario se non dividendo la massa totale in due parti proporzionate al valore del godimento particolare di ciascuno di essi, perchè sulla sola cosa in corpo è imposta la contribuzione. Gli appartamenti componenti la casa non essendo riportati sul ruolo fondiario, come cose distinte l' una dall' altra, bisogna dunque procedere nel medesimo modo in fatto di riparazioni, poichè dalla legge una sola regola è stata stabilita intorno alla divisione dell' une o dell' altro di questi pesi.

CAPITOLO LXV.

IN QUAL MODO FINISCE IL DRITTO DI ABITAZIONE.

2825. Il dritto di abitazione si estingue come quello d' usufrutto (6254 + 55).

1° Per la morte naturale dell' usuario;

2° Per la morte civile, a meno che non sia stato legato a titolo di alimenti;

3° Pel decorrimento del tempo pel quale è stato stabilito, o l'avveramento della condizione risolutiva alla quale era stato subordinato;

4° Per la sua consolidazione alla proprietà, o la riunione nella medesima persona delle qualità d' usuario e di proprietario;

2826. 5° Pel non uso durante trent' anni; ma, come abbiamo già detto, la sola assenza dell' usuario in titolo non è sufficiente di aprire il corso alla prescrizione, purchè rimanga in godimento mediante gli altri membri di sua famiglia; *si mulieri usus domus legatus sit, et illa trans mare profecta sit; et, constituto tempore ad amittendum usum, abfuerit; maritus vero domo usus fuerit; retinetur nihilominus usus: quemadmodum si familiam suam in domo reliquisset, acque peregrinaretur. Et hoc magis dicendum est, si uxorem in domo reliquerit maritus, cum ipsi marito usus domus legatus sit* (1);

2827. 6° Con la prescrizione di dieci e venti anni opposta come mezzo di acquistare, da parte di un terzo possessore della casa, secondo i motivi che abbiamo sposti trattando del dritto di usufrutto che sono egualmente applicabili qui;

2828. 7° Per la distruzione totale della casa: me se è caduta in ruina per porzioni che successivamente sono state riparate, il dritto di abitazione si conserva, quand'anche l' edifizio fosse stato rifabbricato interamente, come

(1) L. 22, ff. *quib. mod. usus fr. amit.*, lib. 7, tit. 4.

quando si riedifica una casa dalle fondamenta.

Legandosi alternativamente un dritto di abitazione o una somma di danaro pagabile per una sola volta, o annualmente, e si sia scelta l'abitazione, se questa venisse a distruggersi interamente, il legatario non avrebbe più dritto a dimandare la somma di danaro, perchè il debitore d'un'obbligazione alternativa onninamente si libera col rilascio dell'una delle due cose che vi erano comprese (1189 + 1142) (1).

8° Il dritto di abitazione può ancora perdersi per abuso di godimento e per deteriorazioni commesse nella casa che ne è gravata; ma, in questo caso, non si estingue di pieno dritto: bisogna che il giudice ne pronunzi la estinzione con cognizione di causa.

2829. 9° Il dritto di abitazione si estingue similmente per la rinunzia dell'usuario maggiore di età ed avente la libera amministrazione dei suoi dritti.

In questo caso, come in quello in cui l'estinzione è dimandata per abuso di godimento, i creditori dell'usuario non sono ammessibili ad intervenire per dimandare d'essere surrogati, come quando si tratta del dritto d'usufrutto, poichè quello d'uso non può cedersi dall'uno all'altro.

2830. Finalmente il dritto di abitazione è sospeso nel suo esercizio allorchè l'usuario stabilisce altrove il suo domicilio, e si estingue pel non uso, se questo domicilio fosse durato trenta anni.

In questo caso, gli altri membri della famiglia dell'usuario non hanno dritto a farsi mantenere nel godimento della casa durante il tempo di questo cambiamento di domicilio, poichè il dritto di abitazione è tale che l'usuario non può goderne che personalmente e con la sua famiglia, senza potersi trasferire ad altri.

Ma questa specie di abbandono o piuttosto di cessione di godimento da parte dell'usuario, non lo priva per nulla del dritto di ritornare nella casa, nel caso che fosse stato assente meno di trent'anni, poichè la legge richiede tutto questo tempo per estinguere il dritto di lui pel non uso.

Risulta da ciò che se colui al quale si è legato un dritto di abitazione, è condannato ai lavori forzati o alla reclusione, egli non perderà affatto il suo dritto, durante il tempo della espiazione della pena, perchè la sua residenza penale non essendo di sua scelta, non ha la natura di un domicilio fisso senza speranza di ritorno; in conseguenza dev'essere paragonato a colui che è semplicemente assente, e la sua famiglia, nel caso che ne abbia, dev'essere mantenuta nel godimento del dritto di abitazione.

(1) Ved. il n° 466.

TAVOLA

DEI CAPITOLI, SEZIONI E PARAGRAFI

contenuti nel presente volume.

CAPITOLO XXXVI.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

CAPITOLO XXXVII.

CAPITOLO XXXVIII.

CAPITOLO XXXIX.

CAPITOLO XL.

CAPITOLO XLI.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

CAPITOLO XLII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

CAPITOLO XLIII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

CAPITOLO XLIV.

CAPITOLO XLV.

CAPITOLO XLVI.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

SEZIONE V.

CAPITOLO XLVII.

CAPITOLO XLVIII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

CAPITOLO XLIX.

CAPITOLO L.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

CAPITOLO LI.

SEZIONE I.

FINE DELL'INDICE DEL VOLUME SECONDO ED ULTIMO DEL TRATTATO D'USUFRUTTO USO ED ABITAZIONE.

TAVOLA GENERALE

DIVISA

IN TRE PARTI.

SPIEGAZIONI.

Questa tavola delle materie contenute in tutta l'opera, è divisa in tre parti:

La prima parte comprende l'analisi, per ordine alfabetico, delle materie trattate nei due volumi.

La seconda parte indica i diversi articoli del codice che sono spiegati o semplicemente citati nell'opera.

In fine la terza parte comprende l'indicazione delle leggi romane delle quali l'autore ha invocata l'autorità in appoggio delle sue decisioni.

L'indicazione di quello che si ricerca non è fatto in rapporto alle pagine dei volumi, ma rinviando ai numeri che sono in margine e la cui unica serie si estende dall'uno all'altro capo dell'opera.

I numeri romani indicano il volume, e gli arabi il numero marginale sotto il quale si dee ricercare quel che sommariamente viene enunziato nella tavola.

Nella parte analitica tutti gli articoli sono allogati alfabeticamente sotto la loro parola d'ordine principale, i quali, per essere più facilmente veduti, si trovano impressi in caratteri majuscoli; e quando da queste parole principali ne dipendono molte altre, queste sono ancora alfabeticamente registrate in carattere corsivo sotto la parola da cui dipendono.

E però fa mestieri notare che i rinvii indicati in caratteri majuscoli si riferiscono alle principali parole di ordine della tavola, mentre i rinvii segnati in carattere corsivo si riferiscono alle parole secondarie del medesimo articolo, o qualche volta di un altro articolo registrato in caratteri majuscoli.

PRIMA PARTE

TAVOLA ANALITICA.

A

gale di abitazione conceduto alle vedove? II, 2818. *Quid* del pari pel caso in cui il dritto d' abitazione fosse stato acquistato per un contratto comutativo? II, 2819 e seg. *Quid* pel caso in cui fosse stato assicurato nel contratto di matrimonio al conjuge sopravvivente. II, 2820.

(*Cessione*). Ved. *Diritto d' abitazione*.

(*Colombaja*). Ved. *Accessorio*.

(*Contratto di matrimonio*. — *Vedova*). Qual è l'effetto della stipulazione in un contratto di matrimonio, del dritto di abitazione a pro della vedova, se il marito non lascia alcuna casa nella sua eredità? II, 2802 e seg.

Nel caso in cui ne lasciasse molte, alla vedova od agli eredi spetta la scelta dell' abitazione? II, 2804.

(*Contribuzione*). In qual proporzione colui che ha un dritto di abitazione deve concorrere al pagamento delle imposizioni. II, 2823 e seg.

(*Corti e giardini*). Ved. *Accessorio*.

(*Distruzione della casa*). Il dritto di abitazione si estingue per la distruzione totale della casa. Ma se cadesse in ruina per parti successivamente riparate, il dritto di abitazione verrebbe conservato. II, 2828.

(*Dritto di registro*). La costituzione d'un dritto d'abitazione è suscettiva del dritto proporzionale di mutazione immobiliare. II, 2797.

(*Donna*). Una donna, che avanti il suo matrimonio, avesse acquistato un dritto di abitazione, potrebbe condurre seco il suo conjuge nella casa? II, 2813.

(*Estensione*). Dell' estensione del dritto di abitazione. II, 2805 e seg.

(*Estinzione*). In qual modo finisce il dritto di abitazione? II, 2825.

(*Famiglia*). Che deesi intendere per *famiglia* di colui che ha un dritto di abitazione? II, 2812.

I genitori, gli avi e le ave ed altri ascendenti, i generi e le nuore di coloro al quale appartiene un dritto di abitazione, fanno parte della famiglia, ed hanno dritto ad abitare con essi? II, 2817.

(*Giardino*). Il dritto di abitazione non si estende sul giardino unito alla casa, allorchè è stato destinato a produrre una rendita particolare. II, 2809.

(*Granajo*). Ved. *Accessorio*.

(*Incendio*). In qual caso colui che gode di un dritto di abitazione sarebbe risponsabile dell' incendio? II, 2822. Ved. i princìpi della legislazione attuale sulla risponsabilità in caso d' incendio. II, 1551 e seg.

(*Ipoteca*). Il dritto di abitazion non è affatto suscettivo d' ipoteca. II, 2797.

(*Lavori forzati a tempo*). L' usuario condannato ai lavori forzati a tempo, o alla reclusione, non perde affatto il suo dritto durante il tempo della sua pena. II, 2830.

(*Legato alternativo*). Il legato alternativo d'un dritto d' abitazione o di una somma di denaro, si estingue, se, scegliendosi e rilasciandosi la casa, questa viene totalmente a distruggersi. II, 2828.

(*Morte civile*). La morte civile estingue il dritto di abitazione, a meno che non fosse stato legato in forma di alimenti. II, 2825.

(*Non uso*). Il dritto di abitazione si estingue pel non uso durante trent' anni. II, 2826.

Secondo le leggi romane, il dritto di abitazione non si estinguova affatto pel non uso. II, 2805.

(*Peschiera*). Ved. *Accessorio*.

(*Pesi*). Dei pesi inerenti al dritto di abitazione. II, 2818.

(*Prescrizione*). Il dritto di abitazione è suscettivo d'essere acquistato mediante la prescrizione di dieci e venti anni. II, 2797.

(*Prescrizione*.—*Risponsabilità*). Ved. *Usurpazione*.

(*Querela*). Colui che ha un dritto di abitazione è ammessibile a querelarsi in caso di turbativa. II, 2797.

(*Reclusione*). Ved. *Lavori forzati*.

(*Rinunzia*). Il dritto di abitazione si estin-

gue per la rinunzia dell' usuario, II, 2829.

I creditori potrebbero, in questo caso, dimandare d'essere surrogati in luogo e vece del loro debitore? *Ivi.*

(*Riparazioni*). Di quali riparazioni è tenuto colui che gode di un dritto di abitazione, ed in quale proporzione deve concorrervi? II, 2823 e seg.

(*Rivendicazione*). Il dritto di abitazione può essere rivendicato contro ogni terzo possessore della casa sulla quale è costituito. II, 2797.

(*Seconde nozze*). La vedova cui il marito avesse legato un dritto di abitazione, lo perderebbe rimaritandosi? II, 2813.

(*Stabilimento*). In qual modo si stabilisce il dritto di abitazione. II, 2798, 2801.

(*Torchio*). Ved. *Accessorio.*

(*Usurpazione.—Risponsabilità*). L'usuario che abita solo tutta la casa, è risponsabile delle usurpazioni che avesse lasciato commettere senza avvisarne il proprietario, e dell' effetto delle prescrizioni che avesse fatto acquistare ai terzi? *Secus se* una parte della casa fosse abitata dal padrone? II, 2821.

(*Vedova*). Del dritto di abitazione stabilito dal codice civile, a pro della vedova, sotto il regime dotale o quello della comunione. II, 2799 e seg. Di quello che gli era accordato dalle antiche consuetudini. II, 2798.

ABITI. — Si deve lasciare un abbigliamento completo, in proprietà, quantunque vi sia comunione, I, 168. Ved. MOBILI.

ABITI DI GALA.—Rimangono in proprietà, comunque vi esista comunione. *Ivi.*

ABOLIZIONE (LETTERE D'), ved. LETTERE D' ABOLIZIONE.

ABROGAZIONE.—Qual è precisamente l' epoca in cui le antiche consuetudini sono state abrogate quanto all' assegnamento vedovile? 258.

ABUSO DI GODIMENTO. — Per abuso di godimento si estingue il dritto di abitazione. II, 2825, — Il dritto di uso. II, 2795; Il dritto di usufrutto. II, 2416.

Quali sono gli abusi di cui l'usufruttuario deve rendersi colpevole per decadere dal suo dritto? Esempi. II. 2419 e seg.

(*Affittajuolo*), Ved. *Terzo Amministratore.*

(*Alienazione del fondo*). L' alienazione fatta dall' usufruttuario del fondo sottoposto al suo godimento, è sufficiente per farlo decadere dal suo dritto? II, 2420.

(*Azione*). In caso di abuso di godimento da parte dell' usufruttuario, il proprietario ha dritto ad agire contro di lui, o è obbligato ad attendere la fine dell' usufrutto? II, 1478 e seg.

(*Cauzione*). L' usufruttuario abbia o pur no prestato cauzione, incorre sempre nella perdita del suo dritto per abuso di godimento. II, 2423 e seg.

Se gli abusi di godimento di un usufruttuario dispensato dal prestare cauzione, non fossero di natura tale a farlo decadere dal suo diritto, dovrebbero almeno obbligarlo a fornir la cauzione? II, 2424.

(*Conversione dell' usufrutto*). Nel caso in cui l' usufrutto fosse convertito in una rendita annuale a pro dell' usufruttuario colpevole d' abuso di godimento, quali sarebbero, intorno a ciò, i dritti dei creditori di quest' ultimo? II, 2446 e seg., 2489.

(*Cosa fungibile*). Il principio dell' estinzione dell' usufrutto per abuso di godimento è inapplicabile all' usufrutto di cose fungibili. II, 2417.

(*Creditori. Appello*). I creditori dell' usufruttuario dichiarato decaduto per abuso di godimento, possono rendersi appellanti dalla sentenza nel caso in cui non fossero intervenuti in prima istanza? II, 2495, e seg.

Potrebbero nell'appello dimandare d'essere surrogati nell' usufrutto, offrendo di riparare il fondo, e di dar garentia per l'avvenire? II, 2503 e seg.

Quali sarebbero le conseguenze di que-

sto appello? In caso di felice successo, tornerebbero giovevoli all' usufruttuario? II, 5606 e seg. Ved. SPESE.

(*Creditori. — Intervenzione*). I creditori d' un usufruttuario che si vuol far condannare per abusi di godimento, possono intervenire nel giudizio ed offrire la riparazione delle deteriorazioni, e dare delle garentie per l' avvenire. II, 2430 e seg. La loro intervenzione dee aver luogo a loro spese e senza speranza d' esserne rimborsati? II, 2468 e seg.

Può loro opporsi la eccezione della escussione de'beni che l'usufruttuario può possedere? II. 2465.

Potrebbero dimandare d' essere surrogati nell' usufrutto del loro debitore? II, 2482 e seg.

Se l' usufruttuario è dichiarato decaduto, allorchè ne appella, i creditori possono intervenire in questo secondo giudizio? II, 2475.

(*Creditori ipotecari*). I creditori ipotecari d' un usufruttuario possono aver dritto di spropriare l' usufrutto, allorchè il loro debitore ne è stato dichiarato decaduto per abuso di godimento? II, 2476 e seg.

(*Creditori. — Opposizione di terzo*). I creditori dell' usufruttuario dichiarato decaduto per abuso di godimento e con una sentenza in ultima istanza, sono ammessibili a formare opposizione di terzo alla sentenza, offrendo di riparare le deteriorazioni del fondo e dare delle garentie per l' avvenire? II, 2471 e seg.

(*Donna maritata*). Ved. *Terzo Amministratore*.

(*Danni-interessi*). L' usufruttuario che abusa del suo godimento, non solamente incorre nella perdita del suo dritto d' usufrutto, ma è tenuto ancora ai danni-interessi. II, 2428 e seg.

(*Deteriorazioni*). L' usufruttuario può incorrere nella decadenza del suo dritto o commettendo deteriorazioni sul fondo, o lasciandolo deperire per mancanza di riparazioni. II. 2416, 2427.

(*Estinzione d' usufrutto*). L' usufrutto può estinguersi per abuso di godimento. II, 2416.

(*Mancanza di riparazioni*). Ved. *Deteriorazioni*.

(*Padre*). Ved. *Terzo amministratore*.

(*Pieno dritto*). L' estinzione dell' usufrutto per abuso di godimento non ha luogo di pieno dritto; dev' essere pronunziata dal giudice. II, 2418.

(*Potere del giudice*) Potere lasciato alla discrezione del giudice in questa materia. II, 2443 e seg.

(*Restituzione di frutti*). L' usufruttuario, decaduto per abuso di godimento, dee restituire i frutti che ha percepito dopo il fatto che ha dato luogo alla decadenza o soltanto quelli che ha percepito dopo che si è intentata la dimanda? II, 2493 e seg.

(*Terzo amministratore*). Se l' usufruttuario in titolo non gode egli medesimo personalmente, sarebbe risponsabile delle deteriorazioni e delle colpe commesse nel fondo dal terzo che coltiva od amministra in suo nome; e potrebbe incorrere nella decadenza per abusi di godimento direttamente imputabili a quest' ultimo? II, 2450 e seg.

Quid se si tratta di una semplice colpa di omissione? II, 2456 e seg.

(*Tutore*). Ved. *Terzo amministratore*.

(*Usufrutto legale*). I genitori che hanno l' usufrutto legale dei beni dei loro figliuoli, potrebbero decaderne per abuso di godimento? L' azione di decadenza da chi dovrebb' essere intentata? II, 2425 e seg.

(*Usufruttuari successivi*). Nel caso d'un usufrutto lasciato a molti individui del quale debbono godere l' uno dopo l' altro, se l' usufruttuario chiamato in primo luogo abusa del suo godimento, l' azione di riparazione o di decadenza spetta al proprietario o all' usufruttuario chiamato in secondo ordine? II, 2448 e seg.

ACCESSIONE — ACCESSORIO. — La regola generale è, che le cose accessorie seguono la sorte della cosa principale. II, 2541. Esempi. 2544. e seg. Quantunque gli accessori consistono ordinariamente in cose che sono mobili di loro natura, nulladimeno un fondo può essere l'accessorio di un altro, se vi è stata destinazione del padrone. I, 1116 e seg.

(*Alluvione*). Ved. ALLUVIONE.

(*Animali*). Gli animali e gli utensili aratori che servono alla coltura di un fondo, sono immobili per destinazione, e sono accessoriamente compresi nel legato d'usufrutto del fondo. I, 533. *Secus* sotto l'antica giurisprudenza. 538.

(*Azione*). Le azioni inerenti alla cosa fanno parte della disposizione, e debbono appartenere all'usufruttuario. Esempio. I, 550.

(*Case ed edifizi*). Quali sono gli oggetti che debbono reputarsi accessori delle case e degli edifizi? I, 1115 e seg.

(*Cose mobili*). L'usufruttuario d'un mobile ha il dritto di godere delle cose che sono destinate al servizio del fondo quantunque mobili per loro natura. Esempio. I, 531 e seg.

(*Dritto d'uso*). Il dritto di uso di legnare in una foresta di un altro, che appartiene ad un'abitazione legata in usufrutto, spetta all'usufruttuario. I, 548.

(*Estinzione d'usufrutto*). In caso di accessione d'una cosa sottoposta ad un dritto d'usufrutto, ad un altra cosa riguardata come principale, l'usufrutto si estingue, salvo l'indennità dovuta all'usufruttuario. II, 2555.

(*Fabbrica*). Quali cose sono accessorie d'una fabbrica? I, 1135.

(*Incorporazione*) Del dritto dell'usufruttuario nel caso in cui la cosa sottoposta al suo dritto è stata impiegata a formare un corpo di nuova specie. II, 2555 e seg.

L'usufruttuario potrebbe rivendicare la porzione di terra che la corrente delle acque avesse distaccata dal fondo di cui gode, per incorporarla al campo inferiore? I, 526. — Avrebb'egli il dritto di godere della porzione di terreno appartenente al fondo superiore, trasportata dal torrente nel suo, e non richiesto dal proprietario primitivo? 527, 529 — E nel caso in cui si fosse posto in possesso della porzione del terreno incorporata a quello di cui gode, l'usufruttuario prescriverebbe per sè o pel proprietario? I, 528.

(*Inventario*). L'inventario che dee farsi nell'apertura dell'usufrutto comprenderà lo stato estimativo degli oggetti mobili che sono immobili per accessione. I, 790, 1161.

(*Isola*). L'usufruttuario potrebbe avere il godimento di un'isola che si fosse formata presso il fondo di cui ha l'usufrutto? I, 524, 525.

(*Legato*). Quali sono gli oggetti che fanno accessoriamente parte d'un legato? I, 522. Un legato d'usufrutto comprende essenzialmente tutte le cose necessarie alla sua esecuzione. I, 551 e seg.

(*Passaggio*). Il legato d'usufrutto di un fondo circondato da per tutto da altri fondi, include il dritto di passaggio per potervisi recare. I, 550.

Quid nel caso in cui si dovesse passare sopra un fondo che fosse stato legato ad un terzo? I, 552.

Se, per giungere al fondo legato in usufrutto, bisognasse acquistare un dritto di passaggio sopra un fondo appartenente ad un terzo, spetterebbe all'erede pagarne il prezzo? I, 553.

(*Prescrizione*). Ved. *Incorporazione*.

(*Specificazione.—Indennità*). In caso di specificazione di una cosa mobile, o allorchè per accessione la cosa si trova accessoriamente incorporata ed un'altra sottoposta ad un dritto d'usufrutto, l'indennità dovuta al padrone della cosa accessoria dev'esser pagata per contributo dal proprietario e dall'usufruttuario della cosa principale? II, 1882.

(*Strumenti aratori*). Ved. *Animali*.

(*Uso.—Dritto d'uso*). Il dritto di uso stabilito sopra una cosa si estende ancora su gli accessori. II, 2755.

ACQUISIZIONE.—ACQUIRENTE.—Colui che acquista una cosa litigiosa, la riceve gravata del litigio o degli altri pesi e vizi di cui era già affetta. I, 1345, 1346.

AFFRANCAMENTO.—L'acquirente d'un dritto di usufrutto può affrancarlo dalle ipoteche di cui è gravato, facendo trascrivere l'atto, e notificandolo ai creditori. I, 29.

ALBERI.—(*Alberi vecchi*). Ved. ALBERI DI ALTO FUSTO.

(—*Cedui*) Ved. BOSCO CEDUO.

(—*Fruttiferi*). L'usufruttuario ha il dritto di tagliare gli alberi fruttiferi che si trovano in un bosco che abbia l'età di quello ceduo? I, 1175.

L'usufruttuario ha il dritto di appropriarsi degli alberi fruttiferi che muojono o che sono abbattuti per accidente, con l'obbligo di surrogarli con altri. A quali alberi fruttiferi si rapporta questa disposizione? I, 1175, 1179.

(—*Sparsi*). Gli alberi sparsi non possono essere abbattuti dall' usufruttuario. I, 1177.

ALBERI ABBATTUTI DAL VENTO.—I, 1162.

L'usufruttuario ha il dritto di appropriarsi degli alberi abbattuti dal vento e di quelli che si trovano morti nel bosco non ancora pervenuto all'età di essere tagliato? I, 1466.

Potrebbe obbligare il proprietario a toglierli? I, 1466.

ALBERI D'ALTO FUSTO.—Che cosa sono. I, 1162.

(*Alberi vecchi*). Il proprietario può, malgrado l' usufruttuario, abbattere gli alberi vecchi, per prevenirne il deperimento e la perdita. I, 1193.

(*Benefizi ecclesiastici*). I titolari dei benefizi ecclesiastici debbono uniformarsi, per ottenere il taglio del bosco ceduo, alle leggi relative alle foreste comunali. I, 1193.

(*Contribuzione*). L'usufruttuario di un bosco d' alto fusto che non è stato giammai tagliato regolarmente, è sempre tenuto a pagare interamente i pesi annuali. II, 1809.

(*Dichiarazione*). L' usufruttuario che ha il dritto di tagliare gli alberi di alto fusto, non può far ciò se prima non ne abbia fatta la dichiarazione alla conservazione forestale. I, 1192. Ved. PALI. BOSCHI E FORESTE.

(*Rami*). L' usufruttuario il quale può adoperare, per le riparazioni cui è tenuto, gli alberi che si sono spezzati o abbattuti per accidente, potrebbe appropriarsi dei rami che si tagliano dai tronchi? I, 1194.

(*Riparazioni*). L'usufruttuario che non può tagliare gli alberi di alto fusto, può nondimeno adoperare per le riparazioni cui è tenuto gli alberi che si sono spezzati o abbattuti per accidente. I, 1194.

(*Riparazioni straordinarie*). L'usufruttuario non potrebbe impedire che il proprietario abbattesse qualche albero di alto fusto per eseguire le riparazioni straordinarie che sono a suo carico. I, 880.

(*Taglio*). L' usufruttuario può solo tagliare quegli alberi di alto fusto che sono stati designati dal proprietario. I, 1164, 1167, 1194.

L' usufruttuario profitta, uniformandosi all' uso degli antichi proprietari, delle parti di bosco di alto fusto che sono tagliati regolarmente. Spiegazione di questo principio, e differenza che ne risulta tra i diritti dell' usufruttuario su i boschi di alto fusto e su quelli cedui. I, 1180 e seg.

(*Tagli eseguiti*). L' usufruttuario ed i suoi eredi non hanno diritto a reclamare alcuna indennità nel caso in cui i tagli ordinari che doveano farsi durante l' usufrutto, non sieno stati da lui eseguiti. I, 1169, 1178. II, 2690.

Quid, nella comunione tra i coniugi o

AVENTE-CAUSA.—Che cosa è. I, 1888. Ved. OPPOSIZIONE DI TERZO.

AVVOCATO.—(*Consegna dei titoli*). La consegna di un titolo obbligatorio ad un avvocato è sufficiente per dargli la facoltà di farne la riscossione giudizialmente? I, 1228.

AZIONE.—Definizione dell' azione in generale. I, 1234. Il gravato di sostituzione ha tutte le azioni del padrone. I, 104.

(*Accessorie*). Le azioni inerenti alla cosa legata fanno parte della disposizione e debbono appartenere all' usufruttuario. Esempi. I, 550.

(*Azione pauliana*). Ved. CREDITORI.

(*Confessorie e negatorie*). Le azioni confessorie appartengono all' usufruttuario? I, 1257 e seg.

(*Crediti*). L'usufruttuario ha le azioni per riscuotere i crediti. I, 1236.

(*Denunciazione*). L'usufruttuario dee denunziare al proprietario ogni lite nella quale si trovasse impegnato, e che avesse per obbietto la proprietà del fondo. I, 1240, 1241.

(*Divisione*). Su qual cosa è fondata l'azione di divisione? I, 1265. Ved. DIVISIONE.

(*Dritto altrui*). Niuno può promuovere un' azione che poggia sul dritto altrui. II, 2220. Ved. OBBLIGAZIONE.

(*Interesse*). L' interesse è la misura delle azioni. Non esiste alcun' azione senza interesse. I, 1239, 1288.

L' oggetto di ogni azione è nell' interesse personale di colui che la intenta. La sentenza a lui solo dee giovare. I, 1392.

(*Interesse riunito*). Allorchè un'azione interessa il proprietario ed l'usufruttuario, l'uno e l'altro debbono essere in causa. La sentenza, nel caso che un solo di essi avesse promossa l' azione, non può opporsi all' altro. I, 1242.

(*Ipotecaria*). Il legatario d'un usufrutto ha l' azione ipotecaria su tutti i beni dell'eredità per garentia delle deteriorazioni che l' erede avesse potuto commettere prima del rilascio del legato. I, 1235.

(*Legatario*). Triplice azione del legatario per ottenere il rilascio del suo legato. Ved. RILASCIO DEI LEGATI. (*Azione*).

(*Limiti*). Ved. LIMITI.

(*Ordine delle azioni*). L'usufruttuario testamentario dee intentare in primo luogo l'azione personale di rilascio contro l' erede. I, 1236. Solo in seguito può promuovere l'azione reale o l' azione di riscossione di credito. I, 1237.

(*Personale*). Azione personale del legatario. Ved. RILASCIO DEI LEGATI. (*Azione*).

(*Reale*). Ved. AZIONE REALE.

(*Rescissione*). Azione di rescissione per causa di lesione. Ved. RESCISSIONE.—Azione di rescissione per causa di errore sulla persona. Ved. RESCISSIONE.

(*Ricompra*). Azione di ricompra. Ved. RETRATTO. (*Usufruttuario*).

(*Rilascio*). Azione di rilascio di un legato. Ved. RILASCIO DEI LEGATI. (*Azione*).

(*Risoluzione*). Azione di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento di pagamento. Ved. RISOLUZIONE, (*Vendita*). Azione di risoluzione di rendita fondiaria pel non pagamento delle annualità durante il corso di molti anni. Ved. RENDITA FONDIARIA. (*Affrancamento forzoso*). Azione di risoluzione di un contratto di rendita perpetua pel non pagamento delle annualità pel corso di due anni. Ved. RENDITA PERPETUA. (*Affrancamento forzoso*).

(*Turbativa*). Ved. POSSESSORIO ed AZIONI POSSESSORIE.

AZIONE POSSESSORIA.—(*Legatario*). Il legatario di un dritto di usufrutto non può esercitare le azioni possessorie se non dopo il rilascio o l' immessione in possesso del suo legato. I, 390.

(*Possesso*). Le azioni possessorie appar-

(*Riparazioni*) Ved. RIPARAZIONI.

(*Riparazioni straordinarie*). L'usufruttuario di un benefizio è tenuto alle riparazioni straordinarie fino alla concorrenza del terzo delle rendite fondiarie di questo benefizio. I, 291, 293. Ved. PARROCCHIA.

(*Spese giudiciarie*). Il titolare è tenuto di tutte le spese giudiziarie relative al benefizio. I, 391.

(*Titolari*). I titolari dei benefizi ecclesiastici sono degli usufruttuari sottoposti ai pesi dell'usufrutto ordinario, salvo la modificazioni prescritte dal decreto del 6 novembre 1813. I, 289.

BENI RURALI. — (*Accessori*). L'usufruttuario ha dritto di godere degli accessori dell'immobile, e, come tale, degli oggetti mobili che vi sono addetti. I, 1155.

Gli oggetti mobili che si fossero distrutti per accidente o consumati per vetustà, è tenuto a surrogarli con altri? I, 1156 e seg. *Quid* degli animali morti? *Ivi*.

(*Cambiamenti*). L'usufruttuario di un fondo rustico ha dritto di godere dei cambiamenti che vi avvengono durante il suo godimento e che lo migliorano, come per contro è obbligato a soffrire la perdita o la diminuzione. I, 1154.

(*Coltura*). L'usufruttuario è tenuto a coltivare le terre atte alla seminagione? II, 1475.

(*Inventario*). Allorchè ha luogo l'usufrutto, dev'esser fatto l'inventario degli oggetti immobili per destinazione o accessori. I, 1161.

(*Prati*). In qual modo l'usufruttuario dee godere dei prati? II, 1475.

(*Semenze*). L'usufruttuario è tenuto a seminare i fondi, e se al termine dell'usufrutto, i fondi non si trovano seminati, egli è tenuto ai danni-interessi a vantaggio del proprietario. I, 1149.

(*Usufruttuario*). Quali sono i dritti dell'usufruttuario su i beni rurali ordinari. I, 1145 e seg.

BOSCHI E FORESTE. — (*Bosco dotale*). Quali sono i dritti del marito in rapporto ai boschi di sua moglie, ved. REGIME DOTALE.

(*Dissodamento*). L'usufruttuario non può dissodare i boschi per mettere i fondi in coltura. II, 1472.

(*Dritto d'uso*). Intorno al dritto d'uso su i fondi privati, ved. DRITTO D'USO.

(*Pali*). L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali per le vigne di cui ha l'usufrutto. I, 1196.

Questo dritto si estende ad ogni specie di bosco? I, 1197.

(*Proprietario*). Il proprietario di un bosco di alberi di alto fusto, che non è distribuito in tagli regolari, potrebbe tagliarlo indennizzando l'usufruttuario? I, 881.

(*Tosature e prodotti*). L'usufruttuario ha il dritto di appropriarsi dei prodotti annuali e periodici del bosco, uniformandosi alla consuetudine locale. Può fare la tosatura destinata a questo genere di rendita, e tagliare le foglie dei tigli, degli olmi, ecc. pel nutrimento dei suoi animali. I, 1198.

(*Usufruttuario*). Quali sono i dritti dell'usufruttuario sul legname della foresta? I, 1162 e seg.

Quali sono le regole alle quali dee uniformarsi? I, 1163. Ved. ALBERI DI ALTO FUSTO, BOSCO CEDUO, QUERCIUOLI, ALBERI ABBATTUTI DAL VENTO, ALBERI TAGLIATI IN FRODE, GUARDABOSCHI, ALBERI.

BOSCO CEDUO. — Che cosa è. I, 1162.

(*Alberi fruttiferi*). L'usufruttuario ha il dritto di tagliare gli alberi fruttiferi esistenti in una foresta e che hanno l'età del bosco ceduo? I, 1175.

(*Benefizi ecclesiastici*). I titolari de' benefizi ecclesiastici, avendo dei boschi nelle loro dotazioni, hanno dritto di godere del bosco ceduo come gli usufruttuari ordinari. I, 1193. Ved. ALBERI DI ALTO FUSTO.

(*Contribuzioni*). L'usufruttuario di un bosco ceduo, quantunque è obbligato ad atten-

dere il taglio, pure è sempre tenuto di pagare annualmente le contribuzioni che vi sono imposte. II, 1808.

(*Distribuzione*). Che si dee intendere per distribuzione di un bosco ceduo. I, 1170.

L' usufruttuario è tenuto ad uniformarsi esattamente alla distribuzione stabilita dal proprietario. I, 1170. Ciò che significa? I, 1173, 1174.

Non esistendo distribuzione stabilita dal proprietario, l' usufruttuario può crearsene una, uniformandosi ai regolamenti forestali, o alla pratica degli altri proprietari. I, 1185.

(*Taglio*). Età in cui il bosco ceduo può esser tagliato. I, 1162, 1163.

L' usufruttuario ha il dritto di tagliare, anche interamente, il bosco ceduo giunto all' età richiesta. I, 1164, 1166.

È obbligato a lasciare un determinato numero di querciuoli per ogni jugero? I, 1165.

L' usufruttuario ha dritto a tagliare il bosco ceduo nella quantità determinata dalla distribuzione o uso costante dei proprietari, ed ha dritto del pari ad appropriarsi di tutto il taglio. I, 1169.

(*Tagli non eseguiti*). L' usufruttuario ed i suoi eredi non sono ammessibili a reclamare alcuna indennità nel caso in cui i tagli ordinari scaduti durante l' usufrutto non fossero stati praticati. I, 1169, 1178.

Quid nella comunione tra i conjugi o sotto il regime dotale, in rapporto ai dritti del marito su i boschi di sua moglie? Ved. COMUNIONE TRA I CONJUGI e REGIME DOTALE.

(*Taglio prematuro*). Il prodotto del bosco ceduo tagliato prematuramente appartiene sempre all' usufruttuario; ma agendo così, potrebbe esser risponsabile dei danni-interessi più o meno considerevoli, secondo le circostanze; quali sono queste circostanze? I, 1171.

(*Taglio venduto*). La vendita fatta da un usufruttuario del taglio di un bosco ceduo, uniformandosi alla distribuzione stabilita, avrebbe luogo se l' usufruttuario morisse prima di eseguirlo? e supponendo che fosse cominciato, il compratore avrebbe dritto su gli alberi non tagliati? I, 995 e seg.

Se il compratore non avesse alcuna colpa a rimproverarsi, potrebbe rivolgersi contro gli eredi dell' usufruttuario? I, 997.

BOTTI. — Dopo l' estinzione dell' usufrutto, l' usufruttuario od i suoi eredi possono menar via le botti, i tini, le caldaje ed i lambicchi che avesse portato o fatto costruire sul fondo per la coltivazione. II, 2585. Non potrebbero però togliere le caldaje fabbricate nei muri con gesso o calce. II, 2591.

BUON PADRE DI FAMIGLIA. — In che consiste godere da buon padre di famiglia? II, 1469.

(*Colombaja*). Per godere di una colombaja da buon padre di famiglia, l'usufruttuario deve aver cura dei colombi. II 1471.

(*Conigliera*). Per godere da buon padre di famiglia di una conigliera, l' usufruttuario dee aver cura dei conigli. II, 1471.

(*Fabbrica*). Per godere di una fabbrica da buon padre di famiglia, l' usufruttuario non dee farla giammai rimanere nell' inazione. II, 1475.

(*Foresta*). Per godere da buon padre di famiglia di una foresta, l'usufruttuario dee uniformarsi alla distribuzione, ordine ed estensione dei tagli. II, 2607.

(*Immobili*). L' usufruttuario che non ne godesse da buon padre di famiglia, darebbe luogo ad intentare un' azione contro di lui. II, 1478.

In che consiste l' obbligazione di godere da buon padre di famiglia relativamente agl' immobili? II, 1471 e seg. 2607.

(*Prati*). In qual modo l'usufruttuario di un prato dee goderne da buon padre di famiglia? II, 1475.

(*Stagno*). Per godere di uno stagno da buon padre di famiglia, l' usufruttuario dee riempirlo di pesci al tempo stabilito secondo l'uso dei luoghi. II, 1471.

BUONA FEDE — (*Terzo acquirente*). Un terzo acquirente di buona fede non dee affatto soffrire del dolo del suo venditore. II, 2412.

C

CADUCITA'. — In generale, le cause che operano la estinzione dell' usufrutto, producono ancora la caducità del legato, allorchè sono preesistenti alla sua apertura od all'accettazione dei legatari. Esempi. II, 2558 e seg.

Che fa mestieri per esser un legato definitivamente caduco? I, 682 e seg. Ved. DRITTO DI ACCRESCERE.—*Caducità*.

(*Alienazione*). Ogni alienazione fatta, dal testatore, della cosa da lui legata in usufrutto, rende caduco il legato. II, 2563 e seg.

(*Cambiamenti*). Casi nei quali i cambiamenti fatti dal testatore nella cosa da lui legata rendono caduco il legato. II, 2563 e seg.

Se il fondo sul quale sonosi praticati dei cambiamenti capaci a caducare il legato, fosse ristabilito nel suo stato primitivo, l'usufruttuario potrebbe dimandarne il godimento? II, 2567 e seg.

(*Concorsi di differenti legati*). Nel concorso di legati a differenti titoli, per conoscere, nel caso di caducità dell' uno di essi, quali sono i legatari che debbono profittarne, fa d'uopo attendere a riconoscere ove è la congiunzione reale. I, 609.

(*Concorsi di due legati*). Nel caso di due legati, l' uno dell' usufrutto, l' altro della nuda proprietà del medesimo fondo, la caducità del primo, per la morte del legatario prima del testatore, torna vantaggiosa al secondo legatario della nuda proprietà. I, 418.

(*Construzione*). La construzione di una casa fatta dal testatore, sul fondo di cui ha legato l' usufrutto a titolo particolare, produce la caducità del legato? II, 1129.

(*Gregge*). Il legato di proprietà su di un gregge non si caduca giammai fino a che resta un solo animale. Il legato d' usufrutto diviene caduco se il numero degli animali si è talmente diminuito che non sieno più sufficienti a costituire un gregge.

Non pertanto questa decisione tratta dal dritto romano non è applicabile allorchè l'usufrutto ha avuto luogo. I, 45.

Il legatario di un gregge profitta della caducità d'un legato particolare su qualche animale di questo gregge. II, 620.

(*Incapacità.*) Un legato d' usufrutto divenuto caduco, per causa d' incapacità del legatario relativamente agli eredi legittimi, torna vantaggioso a quest' ultimi, e non a colui che si trova legatario della nuda proprietà del fondo il cui usufrutto era l'oggetto del primo legato. I, 697.

(*Instituzione d'erede*). Nelle antiche provincie del dritto scritto, la caducità dell'instituzione d'erede produceva l'annientamento del legato; oggidì è tutt' altro. I, 597, 598.

(*Legato a titolo universale*). La caducità dell' uno di più legati a titolo universale, torna vantaggiosa all'erede *ab intestato*, non esistendovi alcun legatario universale. I, 615.

(*Legato particolare*). La caducità dei legati particolari torna vantaggiosa al legatario universale, e non all' erede legittimo. I, 599, 613, 614.

Si fatta decisione ha egualmente luogo, nel caso che il testatore, in vece d' incominciare il suo testamento con l' instituzione del legatario universale, avesse fatto diversi legati in fine dei quali avesse detto: *Quanto al di più dei miei beni di cui non ho nè testato nè disposto*, io li lego a Cajo, ovvero io nomino Cajo mio legatario universale nel di più dei miei beni? Distinzione intorno a ciò tra i legati di quote di beni ed i legati particolari. I, 600 e seg.

un dritto di usufrutto crolla e cagiona danno ai vicini, spetta all' usufruttuario ed al proprietario insieme, od all'uno piuttosto anzichè all' altro, indennizzare le parti danneggiate? II, 1724.

(*Cambiamento*). L' usufruttuario di case ed edifizi non può fare alcun cambiamento che mutasse lo stato, la disposizione e la destinazione dei luoghi. Esempl. I, 1111 e seg. Quali cambiamenti gli sono permessi? I, 1432 e 1433

(*Casa mobiliata*). Il legato d' usufrutto di una *casa mobiliata* include il dritto di godere di tutta la mobiglia di cui, secondo l' uso dei luoghi, debbono essere guarniti gli appartamenti mobiliati. I, 1113.

(*Costruzione*). L' usufruttuario di un fondo potrebbe costruirvi una casa? e dopo averla fabbricata potrebbe goderne? I, 1122. Ed alla fine dell'usufrutto l'usufruttuario potrebbe obbligare il proprietario ad indennizzarlo della costruzione? I, 1115 in fine.

L' usufruttuario ha dritto a terminare la costruzione di una casa già cominciata dal testatore? I, 1115 e seg.

L'usufruttuario che ha fabbricato una casa sul fondo sottoposto al suo usufrutto, potrebbe in seguito demolirla? I, 1128.

Il legatario dell' usufrutto è ammessibile a rivendicare il godimento di una casa fabbricata dall'erede dopo la morte del testatore sul fondo gravato d'usufrutto? Nell'affermativa, è tenuto ad indennizzare l'erede delle spese? I, 1129 e seg.

(*Incendio*). Ved. PERDITA DELLA COSA.

(*Intelate*). L' usufruttuario può togliere le intelate che ha fatto porre in un appartamento? I, 1444.

(*Materiali*). L'usufruttuario d'una casa distrutta per accidente, non ha il dritto di godere nè del suolo nè dei materiali. II, 1542, 1547. Ved. PERDITA DELLA COSA.

(*Ornamenti*). L'usufruttuario che ha fatto collocare nella casa specchi, quadri o altri ornamenti, potrebbe toglierli, ma con l' obbligo di ristabilire i luoghi nel loro primiero stato. I, 1442, 1447.

(*Pitture*) L'usufruttuario non può distruggere le pitture o sculture che ha fatto fare su i muri o tavolati. I, 1448.

(*Quadri*). Ved. *Ornamenti.*

(*Riedificazione*). Ved. PERDITA DELLA COSA.

(*Riedificazione.—Strada*). La riedificazione di una casa in esecuzione d'un ordinanza di polizia, è un peso della proprietà. II, 1870.

(*Scultura*). Ved. *Pitture.*

(*Specchi*). Ved. *Ornamenti.*

(*Tappezzerie*) L'usufruttuario può togliere le tappezzerie da lui poste in un appartamento? I, 1446.

(*Tavolato*). L'usufruttuario può togliere i tavolati che ha fatto in una casa? I, 1445.

(*Uso*). L' usuario di una casa deve abitarla personalmente e per quanto è necessario a lui ed alla sua famiglia, senza poter affittare o cedere il suo dritto ad un altro. I. 1111.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario di case ed edifizi ha il dritto di abitarli personalmente o mediante altri, conformemente alla loro destinazione. I, 1111.

CASO FORTUITO. — Che s'intende per caso fortuito di cui niuno è risponsabile? II, 1538.

L'incendio dev'essere, per se stesso, classificato tra i casi fortuiti. II, 1538, 1540, 1551.

(*Prova*). In qual modo si prova il caso fortuito? II, 1540, 1541.

CAUZIONE. — (*Judicatum solvi*). Uno straniero, attore o convenuto, che possedesse soltanto un dritto di usufrutto anche immobiliare, è tenuto a prestar la cauzione *judicatum solvi*. I, 19.

(*Usufruttuario*). La solvibilità d'un usufruttuario offerta per cauzione può essere ricusata. I, 8.

CAVA DI MARNA. — Il proprietario di un

fondo gravato di usufrutto potrebbe, mediante un' indennità, aprirvi una cava di marna per estrarne gl'ingrassi necessarî a fertilizzare gli altri suoi fondi? I, 884.

(*Usufruttuario*). L' usufruttuario di un fondo può aprirvi una cava di marna? I, 1280.

CAVA DI MATERIE COMBUSTIBILI. — (*Comunione trai conjugi*). L' apertura di una cava di materie combustibili durante il corso della comunione sul fondo di un conjuge, dà luogo ad un'indennità a favore del conjuge proprietario. I, 1207.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario non ha alcun dritto sulle cave di materie combustibili, la cui escavazione non è ancora cominciata all'apertura dell'usufrutto. I, 1202.

Potrebbe aprire una cava di materie combustibili ad oggetto di estrarne soltanto il materiale necessario ai suoi bisogni, senza poterne vendere? I, 1103.

CAVA DI PIETRE.—(*Comunione tra i conjugi*). L' apertura di una cava di pietre, durante il corso della comunione, sul fondo di uno dei conjugi, dà luogo ad una ricompensa a favore del conjuge proprietario. I, 1207.

(*Costruzione*). Il proprietario, che vorrebbe fabbricare un edifizio in un fondo non gravato di usufrutto, potrebbe, mediante una giusta indennità, aprire una cava di pietre in un altro fondo di cui ha la sola nuda proprietà? I, 883.

(*Riparazioni*). L' usufruttuario ha egli dritto ad aprire una cava di pietre per estrarne i materiali necessarî alle riparazioni di cui è tenuto? I, 1204.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario non ha alcun dritto alle cave di pietre non ancora messe in escavazione all'apertura dell'usufrutto. I, 1202.

L' usufruttuario che aprisse una cava di pietre pel suo speciale vantaggio, sarebbe tenuto alla restituzione del prodotto od ai danni interessi a favore del proprietario. I, 1207.

CENTESIMI ADDIZIONALI. Ved. CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

CESSIONE. — (*Anticresi*). Il cessionario dell' usufrutto può dare in anticresi ai suoi creditori il godimento che gli è stato ceduto? Ved. ANTICRESI. (*Cessionario*).

(*Crediti dotali*). I creditori ai quali una donna ha ceduto i suoi crediti dotali, debbono essere preferiti a coloro a pro dei quali ella si fosse semplicemente obbligata, e che potrebbero dimandare d'essere surrogati ne' suoi privilegi ed ipoteche legali? II, 2327 e seg.

(*Credito pecuniario*). Ogni credito pecuniario può cedersi se non vi ha disposizione in contrario nelle leggi. II, 1356.

(*Miglioramenti — Riparazioni*). Se il cessionario di un dritto d' usufrutto avesse fatto dei miglioramenti o delle riparazioni, in qual modo dovrebb' esserne indennizzato? I, 1457 e seg.

(*Rendita*). Il cessionario di una rendita, che ha notificata la cessione al debitore, è il solo contro del quale debbono dirigersi tutte le azioni di cui la rendita può esser l'oggetto, I, 1229.

(*Uso*). Il dritto di uso non può cedersi. I, 48.

(*Usufrutto*). La cessione d'un usufrutto non è altro che il trasferimento del godimento di un dritto che si estingue per la morte dell' usufruttuario in titolo. I, 15. Ha per oggetto gli emolumenti utili di cui il dritto è suscettivo. Conseguenze che risultano da questo principio. I, 893 e seg.

I dritti derivanti da questa cessione passano agli eredi del cessionario che hanno dritto di esercitarli finchè vive l'usufruttuario in titolo. I, 784.

(*Usufrutto mobiliare*). L' usufruttuario potrebbe affittare o cedere ad altri il suo dritto di godimento su i mobili? I, 1061 e seg. Ved. MOBILI (*Cessione*).

CHIAVE. — Dopo l' estinzione dell' usufrutto, gli eredi dell' usufruttuario non potrebbero ritenersi le chiavi della casa. II, 2586.

CHIESA. — (*Fabbricazione*). L' imposizio-

ne straordinaria ordinata in un comune per la fabbricazione di una chiesa o di un presbitero deesi considerare come un peso della proprietà? II, 1873.

(*Manutenzione*). Le imposizioni ordinate in un comune per la manutenzione e le riparazioni della chiesa o del presbitero debbono considerarsi come un peso della proprietà o come un peso speciale dell'usufruttuario? I, 1875.

(*Riparazioni*). Ved. MANUTENZIONE.

CLAUSOLA. — Di ritenzione di usufrutto; suoi effetti. I, 30

COLLAZIONE. — *Proprietà*. — (*Abiti*). Il figlio non è tenuto di porre in collazione gli abiti che ha ricevuto da suo padre pel suo uso personale. *Secus* di quelli che riceve come corredo maritandosi. I, 63.

È lo stesso degli abiti dei conjugi in fatto di comunione. I, 168.

COLLAZIONE. — *Usufrutto*. — (*Estinzione d'usufrutto*). L'usufrutto stabilito da un donatario si estingue ponendo in collazione l'immobile sul quale è stabilito. II, 1941.

(*Garentia*). L'usufruttuario stabilito dal donatario, e che in forza della collazione in natura dell'immobile sottoposto al suo dritto viene privato del godimento dello stesso, ha dritto a dimandare una garentia dal donatario? Distinzione tra l'usufrutto stabilito a titolo oneroso e quello stabilito a titolo gratuito. II, 1945 e seg.

(*Intervento*). L'usufruttuario ha dritto ad intervenire, o dev'essere chiamato alla divisione allorchè si tratta della collazione alla successione dell'immobile, per vegliare alla conservazione de' suoi dritti che egli tiene dal donatario? II, 1943. Ved. SUCCESSIONE, *Usufruttuario*. — *Intervento*.

(*Non godimento*). L'usufruttuario evitto, può rivolgersi contro il donatario per essere indennizzato del non godimento. Distinzione tra il caso in cui la collazione è stata fatta per soddisfare alla legittima degli altri figliuoli, e quello in cui si fa per dividere con gli altri eredi. II, 1968 e seg.

(*Rinunzia*). Il donatario che ha stabilito un dritto di uso sull'immobile donato, non si è con ciò sottoposto alla necessità di rinunziare alla successione del donante, per evitare la collazione dell'immobile a questa successione ed impedire l'evizione dell'usufrutto? II, 1944.

(*Spese*). L'usufruttuario a titolo gratuito, evitto, ha dritto a dimandare, sia dal donatario, sia dalla successione, le spese che ha potuto fare nel fondo? II, 1946 e seg.

(*Usufrutto paterno*. — *Rinunzia*). Un padre che rinunzia in favore di uno dei suoi figli al suo usufrutto legale, ciò può dar luogo ad una dimanda di collazione? *Quid* nel caso in cui si trattasse di un usufrutto convenzionale? II, 2396.

COLOMBAJA. — (*Usufruttuario*). L'usufruttuario di una colombaja è tenuto ad aver cura de' colombi. II, 1471. Ved. COLOMBI.

COLOMBI. — Dopo l'estinzione dell'usufrutto, l'usufruttuario od i suoi eredi possono portar via i colombi di cui hanno popolata la colombaja, se prima non ve ne esisteva alcuno. II, 2585.

Nel caso in cui l'usufruttuario avesse aumentato il numero dei colombi, avrebb'egli e i suoi eredi, alla fine dell'usufrutto, dritto ad una indennità? I, 2011.

COLPA. — Che s'intende con la parola colpa? II, 1483, 1484.

Somiglianza e differenza tra la colpa ed il quasi delitto. II, 1485.

Le colpe si dividono in tre specie: le colpe per commissione, le colpe per omissione, e le colpe miste. II, 1487. Si dividono ancora in colpe gravi, medie e leggerissime. II, 1494 e seg.

(*Colpa grave*). Quando vi è colpa grave? II, 1497.

(*Colpa leggerissima*). Che cosa è II, 1499.

(*Assegnamento*). Un fondo assegnato e dato in godimento dai genitori ad un loro figliuolo maritandolo, è un usufrutto il quale, sotto il rapporto della sua durata, differisce dall' usufrutto ordinario, per due caratteri essenziali. Quali sono questi caratteri? I, 288.

(*Boschi—Tagli non eseguiti*). Se i boschi cedui o di alto fusto, propri di uno de' conjugi, non sono stati tagliati durante la comunione, comunque avessero potuto esserlo secondo la distribuzione del bosco, il conjuge proprietario è tenuto ad indennizzare la comunione del taglio non eseguito. Valore di questa indennità. II, 1668 e seg. Motivi di questa differenza tra i frutti naturali ed i boschi, e di questa disposizione speciale per la comunione tra i coniugi. *Ivi.*

(*Cauzione*). Il marito, quantunque è usufruttuario dei beni della comunione, pure non è tenuto a prestar cauzione. I, 280.

(*Contribuzioni — Ultima annata*). Le contribuzioni che gravitano sopra un fondo di pertinenza di uno dei conjugi, sono a carico della comunione in proporzione della durata del matrimonio. II, 2685.

(*Debiti*). Il debito contratto dal marito e dalla moglie, o dal marito soltanto, dà al creditore il dritto di ottenere il suo pagamento, sia sopra i beni della comunione, sia su quelli del conjuge personalmente obbligato. II, 1771, 1772.

(*Deteriorazioni — Compensazione*). Le deteriorazioni commesse ed avvenute durante la comunione, su di un fondo spettante ad uno dei conjugi, possono esser compensati con i miglioramenti fatti sopra un altro fondo? II, 2692.

(*Dritto di accrescere*). Se una donna maritata ha legato ad un terzo la sua porzione nella comunione, e questi vi rinunzia, il benefizio del dritto di accrescere deve aver luogo a pro del marito e non degli eredi della moglie I, 621 e seg.

(*Dritto di usufrutto*). La comunione ha dritto di godere di un usufrutto che fosse legato alla moglie. I, 287.

Se un dritto di usufrutto appartenente ad uno dei conjugi, viene alienato durante la comunione, in qual modo, allorchè la comunione si liquiderà, il conjuge proprietario sarà indennizzato? II, 2672 e seg.

(*Dritto di usufrutto. — Acquisto*). Un dritto di usufrutto mobiliare acquistato durante il matrimonio, od un dritto d' usufrutto legato ad uno dei conjugi durante il medesimo tempo, cade in comunione, ed è soggetto a divisione allo scioglimento della comunione come ogni altro acquisto in generale? In qual modo dovrebbe farsi la divisione? II, 2665, e seg.

(*Dritto di usufrutto.—Affrancazione*). L'affrancazione, fatta durante la comunione di un dritto di usufrutto stabilito a pro di un terzo sul fondo spettante ad uno dei conjugi, è un acquisto di comunione. Conseguenze su ciò rispetto al conto che deo farsi allo scioglimento della comunione. II, 2681.

Dritto d' usufrutto. — Estinzione). Il dritto di usufrutto, sopra un fondo di proprietà di uno dei conjugi, che si estingue naturalmente non è acquisto di comunione; ma se l'estinzione avesse luogo per decadenza dell' usufruttuario, il conjuge proprietario ha dritto a farsi rimborsare dalla comunione la metà delle spese giudiziarie. II, 2683.

(*Dritto di usufrutto. — Mobilizzazione*). Allorchè uno dei conjugi ha un dritto di usufrutto che mobilizza, allo scioglimento della comunione, ha la scelta di lasciarlo nella massa comune, o di ritenerlo computando nella sua porzione il valore? In quest'ultimo caso in che consisterebbe l' indennità dovuta alla comunione? II, 2664.

(*Dritto di usufrutto. — Permuta*). Nel caso di permuta di un dritto di usufrutto spettante ad uno dei conjugi con un immobile, vi ha surrogazione dell' uno all'altro? II, 2678.

(*Frutti pendenti attaccati al suolo*). I frutti pendenti attaccati al suolo, allo scioglì-

mento della comunione, e senza il caso di frode, appartengono al conjuge proprietario del fondo senza ricompensa verso la comunione, ma con l'obbligo di dedurre dalla massa le spese di coltura e di semenza. II, 2683, 2687.

(*Pensione vitalizia*). La comunione ha dritto di godere della pensione vitalizia spettante alla moglie. I, 287.

(*Proibizione d' usufrutto*). Colui che fa una donazione a pro di una donna maritata, può richiedere per condizione che il marito o la comunione non profitterà per nulla della rendita dei beni donati, e quale può essere la forza di questa contrattazione? Tre ipotesi in cui la quistione può presentarsi. I, 283 e seg.

(*Registro*). L' usufrutto legale del marito su i beni della comunione, non è suscettivo di alcun dritto proporzionato. II, 776.

(*Rendita vitalizia — Acquisto*). Una rendita od una pensione vitalizia, stabilita a titolo oneroso a profitto d' uno dei conjugi, col denaro della comunione, dovrà considerarsi come un acquisto della comunione? II, 2671.

(*Stagno — Pesca*). Allorchè uno stagno appartenente ad uno dei conjugi è stato riempito di pesci dalla comunione, ed il matrimonio si è disciolto prima di farsi la pesca, il conjuge proprietario dello stagno deve rimborsare alla comunione le spese erogate per riempirlo di pesci? II, 2691. *Quid* nel caso in cui la pesca che poteva esser fatta non è stata eseguita? *Ivi.*

(*Vendita d' usufrutto*). Se durante la comunione i conjugi hanno venduto ad un terzo l' usufrutto appartenente ad uno di essi, e l' acquirente sia morto prima dello scioglimento della comunione, al conjuge proprietario non è dovuto nulla. — *Secus* se la morte dell' acquirente avviene dopo quest' epoca. II, 2679. *Quid* del caso in cui si trattasse d' un fitto a vita? *Ivi.*

CONDIZIONE. — (*Buon Costume*). Ved. *Impossibile.*

(*Concorso di legatari*). Se la proprietà di un fondo è legata puramente all' uno e l' usufrutto sotto condizione all'altro, l'erede deve godere del fondo fino all' avveramento della condizione? II, 2043.

(*Demenza*). Allorchè la proprietà di un fondo è lasciata ad una persona demente, e l' usufrutto è legato ad un'altra fino a che il proprietario perdurerà nello stato di demenza, se costui muore in questo stato, l'usufrutto si estingue? II, 2058 e seg.

Se il proprietario ricupera la ragione, e poscia la perde un' altra volta, l' usufrutto che si estingue nel primo caso, torna a rivivere nel secondo? II, 2060.

(*Impossibile*). Le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi ed al buon costume, sono reputate come non scritte nelle disposizioni tra vivi o testamentarie. I, 408.

(*Legato*). La condizione apposta ad un legato fatto all' erede della legge, e che avesse per oggetto di fargli rispettare una disposizione del testatore a pro di una persona proibita, è obbligatoria? I, 698 e seg.

(*Legge*) Ved. *Impossibile.*

(*Matrimonio*). La condizione di non maritarsi è reputata contraria alle leggi ed al buon costume. I, 408, 409 e seg.

(*Residenza con i figli*). L'inesecuzione, da parte della vedova, della condizione impostale da suo marito in un legato d' usufrutto, di coabitare con i loro figliuoli e di non separarsi da essi, la farebbe incorrere nella perdita del legato? Distinzione del caso in cui l' inesecuzione non dipende da sua colpa. I, 414, 415.

Quid del caso in cui da' termini della disposizione apparisse che il testatore ha considerato il godimento legato alla vedova come prezzo delle cure che essa compartirebbe ai figli durante la sua dimora con essi? I, 416.

(*Risolutiva*). Che cosa è la condizione risolutiva? I, 403

(*Durata*). Il dritto d' uso può essere stabilito a giorno fisso, sia per cominciare, sia per finire ad un tempo determinato dopo la morte del testatore. II, 2753.

(*Legato alternativo*). Il dritto d' uso può essere legato alternativamente a due persone per goderne ciascuna per un anno. II, 2753.

(*Legato successivo*). Il dritto d' uso può essere legato a due o più persone per goderne successivamente le une dopo le altre. II, 2753.

COSTITUZIONE D' USUFRUTTO.—L'usufrutto può essere costituito per testamento, per donazione tra vivi o per contratto commutativo. I, 300.

Notevole differenza tra questi atti, se l'usufrutto è costituito a favore dell'usufruttuario e *dei suoi eredi*. I, 813 e seg. 318, 326 e seg.

La costituzione d'usufrutto è pura o semplice. I, 382; o condizionale. I, 403 e seg.; o a termine. I, 419.

L' usufrutto può essere stabilito sopra ogni specie di beni mobili od immobili che sono nel commercio, anche sopra un dritto d'usufrutto. I, 333. Ved. DISTINZIONE DEI BENI.

(*Affittajuolo*). Un affittajuolo può stabilire un dritto di usufrutto sul suo fitto, e quali sono gli effetti di una sì fatta disposizione? I, 367. Ved. FITTO.

Quid del caso in cui il proprietario legasse al suo affittajuolo l'usufrutto dell'immobile legato? Il fittajuolo sarebbe liberato dal pagamento degli estagli anteriori del prezzo del fitto? I, 368.

(*Alternativo*). Quando vi ha costituzione di usufrutto alternativo? I, 455. Ved. LEGATO ALTERNATIVO ed USUFRUTTO ALTERNATIVO.

(*Beni sostituiti*). Un fiduciario può stabilire un dritto d'usufrutto su i beni sostituiti? I, 366.

(*Capacità*). Per costituire un usufrutto fa mestieri essere proprietario della cosa ed avere la capacità di alienare. I, 332, 333, 334.

Per ricevere un dritto di usufrutto, è d'uopo esser capace di acquistare e di possedere beni in Francia. I, 805.

Le liberalità in usufrutto sono sottoposte alle regole generali relative alla capacità dei legatari o donatari. I, 305.

(*Comune*). L' usufrutto può essere stabilito a pro di un comune o di uno stabilimento pubblico; ed in questo caso quale deve o può essere la sua durata? I, 330. Ved. COMUNE e STABILIMENTO PUBBLICO.

L'usufrutto non può essere stabilito sopra i fondi di un comune, di uno stabilimento pubblico o dello Stato, senza una legge che autorizzi sì fatta alienazione. I, 334.

(*Condizionale*). Quando una costituzione di usufrutto è condizionale, e quali sono gli effetti delle condizioni che possono esservi apposte? I, 403 e seg. Ved. CONDIZIONE.

(*Cose di puro diletto*). Si può legare l'usufrutto su cose di puro diletto? I, 378.

Quid di una cosa inutile o di un fondo sterile? I, 375 e seg.

Tutti i pesi di manutenzione e di contribuzione gravitano sull'usufruttuario. I, 380.

(*Cose inutili*). Ved. *Cose di puro diletto*.

(*Divisibilità*). Il dritto di usufrutto è divisibile come il fondo sul quale è stabilito. I, 335.

Se l'usufruttuario rivendica contro un solo dei comproprietari il fondo sottoposto al suo dritto, la sentenza ha effetto per la parte soltanto di cui questo comproprietario era tenuto. I, 335.

(*Divisione giudiziaria*). Un fondo non potendosi dividere comodamente, il giudice potrebbe ordinare sia di ufficio, sia sulla dimanda di una delle parti, contro la volontà dell'altra, che la nuda proprietà appartenesse all' una, e l'usufrutto all'altra? I, 304.

(*Dritto proporzionato*). L' atto constitutivo d'usufrutto è suscettivo dei dritti pro-

porzionati di registro. I, 34, Ved. REGISTRO (DRITTO DI).

(*Eredi*). Si può legare un dritto d'usufrutto a qualcuno tanto per sè quanto per i suoi eredi ? Qual è la natura di una simile disposizione , e quali debbono essere gli effetti? Sì fatto legato non contiene sempre una sostituzione volgare? I, 313 e seg.

Può costituirsi un dritto di usufrutto tanto per sè che per i suoi eredi, e quali debbono essere gli effetti di un tal contratto ? I, 326 e seg.

(*Ereditario*). Il dritto di usufrutto può esser reso ereditariamente trasmessibile ? I, 12, 22, 309, 320 e seg.

Il dritto di usufrutto può essere stabilito a favore di più individui ? I , 210 e seg.

(*Fondo dotale*). Il marito può stabilire per atto tra vivi un dritto di usufrutto sul fondo dotale di sua moglie , e quale sarebbe l'effetto di una simile costituzione d'usufrutto? I, 365.

(*Fondo sterile*). Ved. *Cose di puro diletto*.

(*Frode*). L'usufruttuario di un fondo non può alienarne l'usufrutto in frode dei suoi creditori. I, 305.

(*Giorno fisso e a termine*). In qual modo l'usufrutto può essere costituito a giorno fisso e a termine? I, 419. Ved. TERMINE.

(*Indivisibilità*). Ved. *Divisibilità*.

(*Indivisione*). L'indivisione della proprietà non è di ostacolo alla costituzione d'usufrutto su quello che ci appartiene. I, 355.

(*Modi*). Modi diversi sotto i quali l'usufrutto può essere costituito. I, 381.

(*Morto civilmente*). Il morto civilmente non può acquistare per testamento un dritto di usufrutto, eccetto a titolo di alimenti. *Secus* per contratto commutativo. I, 305.

(*Nudo proprietario*). Il nudo proprietario di un fondo già gravato di usufrutto può legare il godimento del medesimo fondo ad un secondo usufruttuario che comincerà a goderne dopo il primo. I, 302.

(*Prescrizione*). Il dritto di usufrutto può stabilirsi mediante la prescrizione? I, 751.

(*Pura e semplice*) La costituzione d'usufrutto è pura allorchè non è subordinata ad alcun avvenimento futuro che ne sospende gli effetti. I, 382.

Colui che è costituito usufruttuario puramente e semplicemente, per atto tra vivi, ne è impossessato dal momento dell'atto. I, 382.

Quid se il dritto di usufrutto costituito puramente e semplicemente risulta da disposizioni testamentarie ? I, 382 e seg.

(*Riserva legale*). La riserva legale non può esser gravata di usufrutto in pregiudizio dell'erede legittimo. I, 336. Ved. RISERVA LEGALE.

(*Sentenza*). Ved. *Divisione giudiziaria*.

(*Servitù*). Può legarsi l'usufrutto di una servitù? Ved. SERVITU' parola *Usufrutto*.

(*Sostituzione*). Della costituzione d'usufrutto in modo di sostituzione. Ved. SOSTITUZIONE.

(*Stabilimento pubblico*). Ved. *Comune*.

(*Termine*). Ved. *Giorno fisso e a termine*.

(*Titolo singolare*). Definizione della costituzione d'usufrutto a titolo singolare. I, 472 , 573. Ved. LEGATO A TITOLO UNIVERSALE.

COSTRUZIONE. — (*Casa crollata*). La riedificazione, per parte dell'usufruttuario di una casa caduta per vetustà, o distrutta per accidente per nulla a lui imputabile , deesi considerare come una riparazione straordinaria , ovvero come oggetto di miglioramento, per conoscere se l'usufruttuario abbia o pur no il dritto di ripeterne le spese? Distinzione su ciò. I, 1449 e seg. II. 1719 e seg.

Il proprietario è tenuto verso l'usufruttuario a riedificare una casa caduta per vetustà o distrutta per caso fortuito? II, 1667.

(*Indennità*). Gli eredi dell'usufruttuario non hanno alcun dritto ad essere indennizzati delle ricostruzioni fatte dall'usufruttuario. II, 2599.

Reciprocamente, l'usufrutto cessando immediatamente prima della raccolta, l'usufruttuario od i suoi eredi sono tenuti in proporzione della parte dell'annata scorsa. II, 1807. Ved. ALBERI DI ALTO FUSTO, BOSCO CEDUO.

Non è affatto lo stesso di un semplice usuario come dell'usufruttuario. L'usuario al quale non si è rilasciata una parte del fondo diviso per avvicendamenti, non è tenuto ad alcuna contribuzione fondiaria. II, 2791, 2792.

CONTUMACE. — (*Azione*). Ved. *Porre in accusa*.

(*Fidejussore usufruttuario*). Allorchè un usufruttuario dà luogo ad un sequestro dei suoi beni, che cosa divengono le obbligazioni del fidejussore? II, 2015.

(*Patria potestà*). Se, durante l'assenza del padre condannato per contumacia ad una pena producente la morte civile, i figli fossero stati emancipati dalla loro madre, presentandosi il padre ed essendo assoluto, i figli tornerebbero sotto la patria potestà? II, 2019. Ved. MORTE CIVILE, parole *Padre* e *Marito contumace*.

(*Porre in accusa*). L'individuo messo nello stato di accusa, e che fugge, è privato di ogni specie di azione durante il tempo accordatogli per purgare la contumacia. II, 1991.

(*Presentazione*). Quali possono essere gli effetti dell'assoluzione, rispetto all'usufruttuario contumace il quale, avendo incorsa la morte civile, si presenta per purgare la contumacia e si fa assolvere? II, 2017.

(*Sequestro*). Ravvicinamento delle disposizioni legislative sulla natura, durata ed effetti del sequestro fatto su i beni degl'individui accusati e condannati per contumacia. II, 1996 e seg.

Il sequestro, in tutti i casi, è fatto a pro del tesoro pubblico? II, 1996 e seg.

Quando la pena pronunziata contro un contumace non produce la morte civile, il sequestro rimane fermo indefinitamente: gli eredi non sono punto ammessibili a dimandare il rilascio od il possesso de' suoi beni, nè il proprietario, se il contumace fosse usufruttuario, la sua immissione in possesso del fondo sottoposto all'usufrutto, prima del decorrimento di venti anni, a meno che non provassero la sua morte. II, 2002.

Quid se la pena produce la morte civile, ed i cinque anni accordati per purgare la contumacia fossero scorsi? II, 2003 e seg.

Il fisco a chi deve rendere conto dei beni sequestrati, allorchè questi beni si trovano gravati di usufrutto a pro del condannato? II, 2001.

CONVENZIONE. — La natura d'una convenzione si determina, non dalle parole, ma dalle cose che racchiude. Il *gestum* dee soprattutto esser distinto dallo *scriptum*. I, 104. Applicazione. 105 e seg. Ved. ATTO.

Le convenzioni debbono sempre intendersi nel senso che conviene alla materia del contratto. II, 1070.

COPERTURA. Ved. RIPARAZIONI STRAORDINARIE.

COSA ALTRUI. — La cosa altrui non può essere legata. Non pertanto il padrone di un fondo gravato d'usufrutto può legarne il godimento ad un secondo usufruttuario. II, 302.

COSA GIUDICATA. — Che cosa è l'eccezione della cosa giudicata? I, 1267. Quando esiste e condizioni che la costituiscono. I, 1269 e seg. 1326.

(*Acquirente*). L'autorità della cosa giudicata contro il venditore ha luogo anche contro il suo acquirente. I, 1340. Però è necessario che la cosa venduta sia divenuta litigiosa prima che l'acquirente avesse ottenuto il possesso. I, 1343 e seg.

(*Assente*). La sentenza contro il curatore dell'assente ha l'autorità di cosa giudicata contro di costui I, 1915. Ved. OPPOSIZIONE DI TERZO.

(*Azione personale*). La sentenza prof-

ferita sopra un'azione personale non rende inammessibile una seconda azione della medesima natura poggiante sopra un'altra causa. I, 1274.

(*Azione reale*). La sentenza emessa sopra un'azione reale può rendere inammessibile una nuova azione relativa al medesimo oggetto, allorchè questa procede da una causa non menzionata nel primo giudizio. I, 1274.

(*Causa*). Che s' intende per causa fondata sulla medesima causa, e quando vi ha diversità di causa per rapporto ad una novella dimanda? I, 1273 e seg.

(*Cessionario*). Il cessionario di un credito è suscettivo dell'autorità della cosa giudicata contro il cedente. I, 1341. Però è necessario che il giudizio sia cominciato prima della notifica della cessione. I, 1352. II, 2276.

(*Civile — Criminale*). In generale può esservi autorità di cosa giudicata dal civile al criminale, e reciprocamente? Caso di eccezione alla regola generale. I, 1278 e seg. Applicazione al caso di danni-interessi risultanti da un delitto. II, 1528.

(*Coerede*). La sentenza profferita contro un coerede non ha l'autorità della cosa giudicata contro il coerede che non vi ha preso parte. I, 1296.

(*Comproprietario*). Una sentenza sopra una servitù appartenente a due proprietari, pronunziata contro un solo, non ha affatto l'autorità della cosa giudicata contro l'altro. I, 1297.

(*Conoscenza della lite*). Colui che dovrebbe comparire da attore o da convenuto e che con piena conoscenza della lite, lasciasse ad un terzo sostenere un giudizio, gli si potrebbe opporre l'autorità della cosa giudicata contro quest'ultimo? I, 1326 Ved. MANDATO, parola *Tacito*.

(*Cosa dimandata*). Quando la cosa dimandata con una seconda azione è la stessa di quella che aveva formato l'obbietto della prima? I, 1271, 1272.

(*Creditore surrogato*). Il creditore giudiziariamente surrogato in un' azione di rivendicazione del suo debitore, avendo intentata quest' azione contro il terzo possessore, la sentenza ha l'autorità della cosa giudicata a favore o contro di debitore? II, 2305 e seg.

Quid nel caso in cui il creditore surrogato dimenticando l'azione, il debitore l'avesse intentata? II, 2390.

(*Creditori*). La sentenza resa contro un debitore ha l'autorità della cosa giudicata contro i creditori sia ipotecari, sia chirografari? I, 1304 e seg., 1339.

(*Donante*). L'autorità della cosa giudicata contro il donatario non ha luogo contro il donante. I, 1340.

(*Donatario*). L'autorità della cosa giudicata contro il donante ha luogo contro il donatario. I, 1340. Però fa mestieri che la cosa donata sia divenuta litigiosa prima della donazione. I, 1343 e seg.

(*Donna maritata*). La sentenza contro il marito, su azioni mobiliari e possessorie della moglie, ha contro costei l'autorità della cosa giudicata. I, 1317.

(*Dritto reale*). Una sentenza pronunziata contro il proprietario d'un fondo sul quale un terzo ha un dritto reale qualunque, ha contro quest'ultimo l'autorità della cosa giudicata? I, 1300 e seg.

(*Erede apparente*). La sentenza resa contro un erede putativo o apparente, finchè trovasi in un tollerante possesso della successione, ha l'autorità della cosa giudicata contro l'erede più prossimo che viene in seguito ed evince il primo? I, 1319.

(*Fallimento*). La sentenza resa contro il sindaco di un fallimento, nell' interesse della massa, ha l'autorità della cosa giudicata contro i creditori. I, 1320.

(*Fidejussore*). L'autorità della cosa giudicata contro il debitore principale ha luogo contro il fidejussore? I, 1324.

Quid della cosa giudicata contro il fidejus-

sore, relativamente al debitore principale. Distinzione tra il fidejussore semplice ed il fidejussore solidale. I, 1325.

(*Indivisibilità*). Ved. INDIVISIBILITA' ed OPPOSIZIONE DI TERZO.

(*Parti*). Quando vi ha identità di parti? I, 4270 e seg.

(*Servitù*). Ved. *Comproprietario*.

L'eccezione della cosa giudicata intorno ad una servitù passa dal venditore del fondo, a pro del quale la sentenza è stata emessa, all'acquirente. I, 1342.

(*Società commerciale*). Nelle società di commercio in nome collettivo, la sentenza resa contro un solo de' soci, per le obbligazioni da lui contratte in nome della società, ha l'autorità della cosa giudicata contro tutti. I, 1323.

(*Solidali*). La sentenza resa contro un condebitore o creditore solidale ha l'autorità della cosa giudicata verso gli altri condebitori o creditori? I, 1321, 1321.

(*Sostituzione*). La sentenza resa contro il tutore alla sostituzione ed il gravato, ha l'autorità della cosa giudicata contro i chiamati a raccogliere i beni sostituiti. *Quid* se il gravato solo è stato in causa? I, 1314.

(*Successione vacante*). La sentenza resa contro il curatore ad una successione vacante, ha l'autorità della cosa giudicata contro l'erede che in seguito si presenta a raccogliere questa successione. I, 1046.

(*Unione di creditori*). La sentenza resa nell'interesse della massa, contro il sindaco di una riunione di creditori, ha l'autorità della cosa giudicata contro i creditori che hanno sottoscritto l'atto di unione, o vi hanno aderito col fatto. I, 1320.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario è suscettivo dell'eccezione della cosa giudicata contro il proprietario? Quattro ipotesi principali in cui la quistione può presentarsi. I, 1207 e seg.

1.ª Ipotesi. Allorchè un dritto di usufrutto è stato stabilito per atto tra vivi, ed il proprietario è stato condannato al rilascio del fondo in pieno dominio, senza che l'usufruttuario si chiamasse in causa. I, 1382.

2.ª Allorchè, trattandosi d'un legato d'usufrutto, l'azione di rivendicazione fosse già stata intentata contro il testatore, e la sentenza di evizione pronunziata dopo la sua morte senza chiamare il legatario nella riassunzione d'istanza. I, 1388.

3.ª Allorchè l'azione di rivendicazione del fondo è stata intentata dopo la morte del testatore, ed è stata giudicata col solo erede. I, 1384 e seg.

4.ª Allorchè finalmente il testatore avendo instituito un erede universale, e fatto un legato particolare d'usufrutto, l'erede legittimo ha intentato giudizio contro il legatario universale soltanto, ed ha fatto pronunziare la nullità del testamento, senza che il legatario dell'usufrutto sia stato chiamato nella lite. I, 1390 e seg.

(*Vendita col patto della ricompra*). Il venditore che ha il dritto della ricompra, è suscettivo dell'autorità della cosa giudicata, contro l'acquirente, durante il possesso di quest'ultimo? I, 1348.

(*Vendita condizionale*). Un venditore sotto condizione risolutiva è suscettivo dell'autorità della cosa giudicata, contro l'acquirente, nel tempo che la condizione era sospesa? I, 1353.

COSE FUNGIBILI. — Che cosa sono. I, 119. — L'usufruttuario delle cose fungibili ne diviene proprietario col rilascio che gliene è fatto. I, 120.

In fatto di cose fungibili, non avvi alcuna differenza tra il dritto dell'usufruttuario e quello dell'usuario, stabilito sopra una quantità determinata. *Ivi.*

Il legatario d'usufrutto o d'uso su cose fungibili ha il dritto d'ipoteca su i beni dell'eredità. *Ivi.*

I crediti sono cose fungibili? I, 122.

L'obbligazione cui è tenuto l'usufruttuario di cose fungibili è alternativa quanto alla

restituzione in natura od il valore. I, 69.

COSE INUTILI O UTILI. — Quali sono, sotto il rapporto dell'utilità od inutilità, le qualità necessarie in una cosa affinchè se ne possa legare l'usufrutto? Si può validamente legare l'usufrutto di una cosa di puro diletto; di una cosa inutile; di un fondo sterile; d'una cosa il cui godimento sarebbe un peso? I, 375 e seg.

CREDITO. — (*Capitale*). Se l' usufruttuario non ha prestato cauzione e non ne è stato dispensato, o essendone stato dispensato, fosse povero o notoriamente insolvibile, l' erede potrebbe opporsi a fargliele pagare, e potrebbe dimandare che fosse dato a prestito? I, 1048. e seg.

Nondimeno se l'usufruttuario avesse ricevuto il rilascio del suo legato, senza prestare cauzione, i pagamenti fatti direttamente a lui sarebbero validi se l'erede non avesse legalmente vietato ciò ai debitori. I, 1049.

(*Cessione*). I crediti possono cedersi. Formalità alle quali queste cessioni sono soggette, e dritti dei cessionarî. II, 2228, e seg.

La costituzione d'usufrutto sopra un credito è una specie di cessione. I, 1035.

(*Debitore*). I debitori debbono, nel loro interesse, astenersi dal pagare all'usufruttuario, fino a che costui non abbia notificato loro l' atto di rilascio del suo legato. I, 1052.

(*Dimanda*). L' usufruttuario ha dritto a dimandare in suo nome il pagamento dei crediti. I, 1033.

(*Erede*). L'erede, debitore a favore della successione, può essere costretto, dall'usufruttuario dei beni di questa successione, a pagare a lui il debito. I, 1032.

(*Inscrizione*). L'usufruttuario deve, per la conservazione dei crediti ipotecarî, prendere iscrizione o rinnovare quelle che sono presso al loro termine. Formalità che debbono adempiersi per fare ciò. I, 1037, 1038.

L' inscrizione dev' esser presa nel nome dell' erede e dell' usufruttuario; e prendendosi nel nome di un solo, gioverebbe all'altro? I, 1039 e seg.

(*Interessi*). Gl' interessi dei crediti od annualità di rendite sono frutti civili che l' usufruttuario acquista giorno per giorno. I, 1031.

(*Legato d' usufrutto*). Quando un legato d' usufrutto abbraccia i crediti? I, 1029.

(*Marito*). Il marito ha dritto a ricevere il pagamento dei crediti di sua moglie, quantunque non entrino in comunione. I, 1046, 1047.

(*Mobili*). I crediti, in fatto di usufrutto, debbono allogarsi tra i mobili ordinarî o tra le cose fungibili? I, 122.

(*Novazione*). L' usufruttuario può innovare o vendere i crediti sottoposti al suo usufrutto? I, 1054.

(*Pagamento*). L' usufruttuario ha dritto a riscuotere ed a chiedere il pagamento dei crediti esigibili. I, 1031 e seg., 1035.

L' intervento dell' erede è necessario per la validità della quietanza? I, 1044.

Quid del caso in cui si trattasse del pagamento dei capitali di rendita? I, 1045 e seg. Ved. *Capitale*.

(*Possesso*). Affinchè il legatario d'usufrutto dei crediti ne sia in possesso in faccia ai creditori, deve loro notificare il testamento e l' atto di rilascio. I, 1036.

(*Rendita*). I crediti pagati all' usufruttuario debbono restituirsi in capitali dai suoi eredi. II, 2657.

Quid nel caso in cui i crediti, quantunque esigibili, non sieno stati pagati all' usufruttuario? Gli eredi si libererebbero da ogni obbligo restituendo i titoli, anche nel caso d' insolvibilità dei debitori, e di negligenza per parte dell'usufruttuario? II, 2657 e seg.

(*Rendita vitalizia*). L' usufruttuario fa suoi i frutti di tutte le annualità delle rendite vitalizie da lui percepite. Controversia tra gli antichi scrittori su questo punto. I, 1055.

(Rilascio). Quando e come il rilascio dei crediti deve farsi all' usufruttuario ? I, 1029, 1035.

(Risponsabilità). L' usufruttuario è risponsabile della perdita dei capitali avvenuta per sua negligenza. II, 1476, 1539, 2659.

(Usufruttuario). L' usufruttuario non è il proprietario dei crediti, quantunque gli si possono pagare. I, 1030.

(Uso, dritto d') Ved. DRITTO D'USO.

(Vendita). Ved. *Novazione*.

CREDITORE. — *(Decadenza).* I creditori dell' usufruttuario decaduto per deteriorazioni, possono intervenire nella lite, ed offrire la riparazione delle deteriorazioni e garentie per l' avvenire. II, 2430 e seguenti. Ved. INTERVENTO. *(Creditore)*.

Può opporsi ai creditori dell' usufruttuario la eccezione della escussione preliminare dei suoi beni ? II, 2465, Ved. ancora alla parola DISTRIBUZIONE.

(Dritti ed azioni). Ogni creditore può esercitare i dritti e le azioni del suo debitore, eccetto quelli che sono esclusivamente inerenti alla sua persona. Teoria ed applicazioni diverse dei principî della materia. II, 2236 e seg.

Che s' intende per dritti esclusivamente inerenti alla persona del debitore e che i suoi creditori sono inammessibili ad esercitare ? Esempi. II, 2341 e seg.

Il creditore può esercitare i dritti e le azioni del suo debitore mediante la surrogazione giudiziaria. Ved. SURROGAZIONE GIUDIZIARIA, INTERVENTO DEI CREDITORI.

(Frode). I creditori possono, nel loro nome personale, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei loro dritti. II, 2348. Ved. FRODE IN DANNO DEI CREDITORI.

(Ipotecario). Il creditore ipotecario può dimandare il pagamento nel caso che il debitore alienasse l' usufrutto dell' immobile ipotecato. I, 892.

(Pagamento). Ogni creditore ha dritto a domandare il suo pagamento, ma non quello di pagarsi da se stesso. II, 2238.

D

DANNI-INTERESSI. — A che si estendono i danni-interessi di cui un usufruttuario può rendersi risponsabile? II, 2609.

DANNO. — *(Colpa).* Il danno rende risponsabile il suo autore quando è avvenuto per sua colpa II, 1487.

DEBITI. — *(Cose fungibili)*.Ved. *Derrate*.

(Danaro contante). Se nella successione esiste danaro contante, l' usufruttuario e l' erede possono rispettivamente richiedere che sia destinato al pagamento dei debiti. II, 1902.

(Derrate). Se vi sono derrate od altre cose fungibili nella successione, l' usufruttuario può dimandarne la vendita per pagare i debiti della successione. II, 1902.

(Ipotecari). Se, per evitare la spropriazione del fondo sottoposto ad un dritto di usufrutto, fosse più vantaggioso di pagare il debito ipotecario, il pagamento dev' esser fatto per contributo dal proprietario e dall' usufruttuario ? II, 1884.

(Legatario particolare). I legatarî a titolo particolare non sono tenuti ai debiti della successione; non pertanto se il testatore lascia solo i fondi legati, i legatarî sono tenuti per contributo al pagamento dei debiti ? Applicazione all' usufruttuario. II, 1884.

Quid rispetto ai debiti commerciali, se la proprietà o l' usufrutto d' un fondo di commercio è stato legato ? I, 1025 e seguenti.

(Pagamenti. — Contributo — Modo). Modo di procedere allo stabilimento della porzione per contributo a carico dell' usufruttuario a titolo universale, sia che l' u-

sufrutto abbracci una quota della massa della successione, sia che abbracci una quota o universalità dei mobili od immobili. II, 1916 e seg.

(*Pagamento parziale*). L' usufruttuario è ammessibile ad offrire una parte del pagamento a farsi ? III. 1903 e seg.

(*Pagamento — Restituzione*). L' usufruttuario che anticipatamente ha fatto dei pagamenti, solo alla fine dell' usufrutto e senza interessi può ottenerne la restituzione. II, 1905.

Se i crediti non erano a termine, e non ancora erano divenuti esigibili all' estinzione dell' usufrutto, l' usufruttuario od i suoi eredi debbono attenderne la scadenza. Applicazione al caso di un pagamento d' una rendita constituita. II, 1906.

(*Pagamento — Surrogazione*). L'usufruttuario che ha fatto de' pagamenti anticipatamente, è egli di pieno dritto surrogato in tutti i dritti dei creditori ? II, 1907.

(*Pesi della successione*). I pesi sono come i debiti della successione ; l' usufruttuario universale o a titolo universale è egli tenuto per contributo col proprietario ? II, 1898 e seg.

(*Quietanza*). Se l' usufruttuario, pagando un debito ereditario, ottenesse la quietanza da parte del creditore, potrebb' egli, alla fine dell' usufrutto, domandare l' intero pagamento del capitale ? II, 1908.

(*Registro*). Distinzione tra i dritti di mutazione, debiti personali dei legatari di una proprietà e d' usufrutto, ed i debiti e pesi della successione. I, 772.

(*Regresso*). L' usufruttuario a titolo particolare solo quando è obbligato a pagare o cedere, ha dritto a regresso contro il proprietario, salvo se il testatore avesse espressamente obbligato il suo erede a purgare da ogni ipoteca il fondo legato in usufrutto II, 1833.

(*Rendita constituita*). Ved. *Pagamento — Restituzione*.

(*Rendita fondiaria*). Ved. RENDITA FONDIARIA.

(*Universalità, legato d'una*). Il legato d'una universalità di attivo e passivo partecipa, quanto al pagamento dei debiti, del legato universale. Pesi ed esempi di questa specie di legato. II, 1845. Distinzione del caso in cui il legato è in tutta proprietà, da quello in cui è soltanto in usufrutto. *Ivi*.

(*Usufruttuario a titolo particolare*). L'usufruttuario a titolo particolare non è affatto tenuto ai debiti ai quali il fondo di cui gode è ipotecato; se è forzato a pagare, ha il suo regresso contro il proprietario. Osservazione su quest'ultima parte. II, 1829, 1831 e seg. Ved. LEGATO A TITOLO SINGOLARE, *Universalità di attivo e passivo*.

(*Usufruttuario a titolo universale*). Ved la parola seguente.

(*Usufruttuario universale*). L' usufruttuario universale o a titolo universale, deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti della successione. Regola di questa contribuzione. II, 1840 e seg. Ved. *Pagamento — Contribuzione*.

(*Vendita*). Nel caso che l' usufruttuario ricusasse di anticipare il capitale necessario al pagamento dei debiti della successione, il proprietario ha la scelta o di pagare lui medesimo, nel qual caso l'usufruttuario gli deve gl'interessi dei capitali, o di far vendere fino alla dovuta concorrenza una parte dei beni sottoposti all' usufrutto. II, 1910, 1911.

Ha il dritto di farli vendere per pagare i debiti non esigibili? II, 1913

In caso di vendita, può fare sostenere le spese all' usufruttuario? Distinzione tra queste spese. II, 1912.

Se il prezzo di vendita eccede l'ammontare dei debiti, il di più spetta in godimento all'usufruttuario. II, 1914.

All'erede od all'usufruttuario spetta il godimento del prezzo delle cose a vendersi ? II, 1915.

to di accrescere, è necessario che sia prescritta dal testatore in una parte qualunque della disposizione, anzichè in un' altra? I, 705 e seg. Esame di un arresto della corte di cassazione su questo punto. I, 717.

Qual è il senso preciso dei termini del codice civile sull'assegnazione di parte? I, 704.

Avvi assegnazione di parte nel caso in cui un testatore lega tutti i suoi beni a tre suoi nipoti, *per dividerli egualmente tra loro e secondo il loro numero alla sua morte?* Questa disposizione non costituisce per nulla una disposizione volgare, reciproca, e di natura tale ad attribuire ai legatari sopravviventi le porzioni di coloro che fossero premorti? I, 730 e seg.

Il principio che l'assegnazione di parte si oppone al dritto di accrescere, riceve un'eccezione, nel caso in cui la cosa legata non potesse dividersi senza deteriorazione. I, 734 e seg.

(*Assente*). Un collegatario in dichiarazione di assenza al tempo della morte del testatore dà luogo al dritto di accrescere a pro dell'altro. I, 680.

La semplice assenza d'un collegatario autorizzerebbe il suo collegatario a dimandare il rilascio del legato intero; e nel caso in cui fosse stato fatto, e l'assente comparisse e dimandasse la sua porzione all'erede, potrebbe essere rinviato ad agire contro il primo che l'ha ricevuto? I, 679.

(*Caducità*). Il dritto di accrescere ha luogo allorchè la disposizione del testatore è divenuta caduca contro uno dei collegatari. I, 678, 578.

Che bisogna affinchè la chiamata d'un collegatario sia definitivamente caduca e che in conseguenza il dritto di accrescere rimanga incontrastabilmente acquistato all'altro? I, 682 e seg.

Un legatario a titolo universale, gravato di un legato particolare, profitta della caducità di questo legato. I. 619.

(*Caducità. — Pruova*). Allorchè uno dei collegatari soltanto si presenta e dimanda il rilascio del legato intero, possono obbligarlo a provare la caducità del legato rispetto all'altro? I, 678.

(*Cessionario*). Il cessionario d'un collegatario profitta del dritto di accrescere; come suo cedente ne avrebbe profittato egli medesimo? I, 568 e seg.

(*Comunione*). *Quid* se la moglie ha legato ad un terzo la sua porzione nella comunione, ed il legatario rinunzia? Il dritto di accrescere deve aver luogo a pro del marito e non degli eredi della moglie. I, 621, 10.°

(*Concorso di congiunzione*). Caso in cui la congiunzione mista e la congiunzione reale possono concorrere insieme, ed effetto di questo concorso nel caso in cui tutti i legatari si presentano per raccogliere, e quello in cui qualcuno venisse a mancare. I, 638 e seg.

(*Concorso di legati*). Nel concorso di legati a differenti titoli, per sapere, nel caso di caducità dell'uno di essi, quali sono i legatari che debbono profittarne, fa mestieri attenersi ove è la congiunzione reale. I, 609.

(*Congiunzione*). Quando un legato è reputato fatto congiuntamente? I, 734, 735.

(*Congiunzione mista*). Che cosa è, e condizioni necessarie alla sua esistenza. I, 622 e seg.

Nella congiunzione mista il dritto di accrescere dev' essere piuttosto ristretto anzichè esteso. I, 633, 634.

Somiglianza e differenza tra la congiunzione mista e la congiunzione reale. I, 634, 635.

La congiunzione mista può esistere tra ogni specie di legatari, cioè tra i legatari a titolo universale o a titolo singolare. I, 636, 637.

Il dritto di accrescere che risulta dalla congiunzione mista ha molta analogia con quello della sostituzione volgare reciproca; nondimeno non sono affatto identici. I, 642.

(*Congiunzione puramente reale*). Che cosa è la congiunzione puramente reale, ed a quali condizioni la sua esistenza è subordinata? I, 572 e seg.

Ella è il principio generatore del dritto di accrescere. I, 608, 609.

Caso in cui uno degli eredi è nominatamente gravato di rilasciare una cosa ad uno dei legatarî, ed un altro erede è del pari specialmente gravato di rilasciare la medesima cosa ad un secondo legatario. I, 577.

La congiunzione reale può esistere in tutte le specie di legati della medesima natura, vale a dire tra tutti i legatarî universali, a titolo universale, o a titolo singolare. I, 579.

Non avendo gli autori del codice civile esplicitamente indicata la congiunzione puramente reale, nè il dritto di non decrescere che essa trae seco, ne risulta che essi non hanno voluto per nulla riconoscerla? I, 673.

L'articolo 1045†987 del codice civile che a molti scrittori somministra argomenti per l'affermativa della quistione testè notata, è stato bene interpretato da essi? non ne risulta forse semplicemente un' eccezione al principio generale, cioè che l'assegnazione di parte si oppone al dritto di accrescere? I, 737 e seg. Ved. *Non decrescere*.

(*Congiunzione puramente verbale*). Punti di somiglianza e di differenza tra la congiunzione puramente verbale e la congiunzione mista. I, 652 e seg.

Nella congiunzione puramente verbale vi sono tanti legati per quante sono le porzioni virili. I, 659.

Ragione della controversia nell' antica giurisprudenza sulla quistione del dritto di accrescere nel caso della congiunzione puramente verbale. I, 458 e seg.

Che cosa è la congiunzione puramente verbale. I, 646. Non dà affatto luogo al dritto di accrescere I, 702.

La quistione del dritto di accrescere era molto controversa sotto l'impero del dritto romano. Ragioni pro e contra. I, 647, 648.

Differenti esempî adatti alla spiegazione dei principî sulla materia. I, 663 e seg.

La congiunzione puramente verbale può rapportarsi a tutti i beni del testatore, o ad una quota soltanto dei beni, o ad una cosa determinata, I, 667, 670, 671.

(*Congiunzione reale imperfetta*). Che cosa è, e quando ha luogo. I, 588 e seg., 610, 611.

(*Contratti*). Il dritto di accrescere non ha luogo nei contratti e donazioni tra vivi. I, 564.

(*Divisione*). Un testatore ha legato ad uno la totalità d' un fondo o l' universalità del suo patrimonio, e ad un altro la metà del medesimo fondo o della medesima universalità; in quale proporzione i due legatarî debbono concorrere alla divisione delle cose legate? I, 592 e seg.

(*Donazione a causa di morte*). Il dritto di accrescere si applica alle donazioni a causa di morte come ai legati. I, 565.

(*Donazioni tra vivi*). Ved. *Contratti*.

(*Dritto nuovo*). Ved. *Legislazione del codice*.

(*Erede*). Il collegatario, che ha sopravvivuto al testatore, trasmette al suo erede la facoltà di profittare del dritto di accrescere al quale egli avrebbe potuto esser chiamato; e per la medesima ragione se il collegatario, dopo aver ricusato di accettare, diviene erede del suo collegatario, riceve in nome di costui e per dritto di accrescere quel che egli aveva da prima rinunziato. I, 567.

(*Gregge*). Il legatario generale di un gregge profitta della caducità d' un legato particolare costituito sopra alcuni animali di questo gregge? I, 620.

(*Incapacità*). L' incapacità assoluta di un collegatario dà luogo al dritto di accrescere. I, 684.

Quid dell' incapacità relativa? Un legato in favore di un individuo incapace di rice-

una vera divisione, ma una distribuzione che opera un effetto provvisorio suscettivo di supplemento o di riduzione, secondo che i bisogni dell' usuario aumentano o diminuiscono, eccetto una convenzione in contrario. II, 2765, 2771, 2772.

(Dritto di accrescere). Avvi luogo a dritto di accrescere tra due legatari congiunti in un legato di dritto d' uso? I, 48; II, 2739.

(Dritto di registro). La costituzione del dritto d' uso sopra un immobile è suscettivo del dritto proporzionato di mutazione immobiliare. II, 2145.

(Durata) Il dritto d'uso può essere perpetuo nella sua durata. I, 49; II, 2795.

(Esercizio). In qual modo dev' essere esercitato il dritto d' uso? II, 2759 e seg.

(Estensione). Dell' estensione del dritto d' uso. II, 2768 e seguenti.

L' estensione del dritto d' uso-servitù personale varia perpetuamente, salvo una convenzione in contrario. II, 2771 e seg. Ved. DIVISIONE.

(Estinzione). Quando ed in qual modo si estingue il dritto d' uso puramente personale? II, 2795.

(Gregge). Quali sono i dritti dell' usuario sopra un gregge? II, 2783.

(Famiglia). Quali persone compongono la famiglia dell' usuario? II, 2775. Suo padre ne fa parte? II, 2776. *Quid* dei figli che sono nati dopo la costituzione dell'uso. II, 2777. *Quid* dei suoi generi e nuore? 2778. *Quid* dei suoi figli naturali o adottivi? 2779.

(Fitto). L' usuario che consuma tutti i frutti del fondo, o che ha ottenuta una porzione del fondo, può darlo in fitto? II, 2766 e seg.

(Frutti). Il dritto d'uso dei frutti di un fondo abbraccia ciascuna specie di frutti o di prodotti nell' estensione dei bisogni dell' usuario. II, 2769.

(Frutti civili pecuniari). Qual è l' estensione del dritto d'uso stabilito su frutti civili puramente pecuniari, come sarebbero le annualità d'una rendita constituita? II, 2782.

(Frutti. — Consumo). L' usuario dei frutti di un fondo ha dritto su questi per quanto è necessario ai suoi bisogni. II, 2770, 2771.

(Imposizioni). Ved. *Spese di coltura*.

(Inventario). L'usuario deve, prima di entrare in godimento, far fare l' inventario come l' usufruttuario. II, 2783, 2784.

(Ipoteca). Il dritto d' uso non può essere ipotecato dall' usuario. I, 48; II, 2781.

(Miglioramenti). L' usuario ha dritto ad una indennità per i miglioramenti da lui fatti nel fondo sottoposto al suo dritto? II, 2789.

(Mobili). Il dritto d' uso stabilito sopra mobili dà all' usuario la facoltà di servirsene pel suo uso personale, senza poterli affittare ad altri, ancorchè si trattasse di oggetti che i proprietari erano soliti dare in fitto. II, 2755.

(Morte civile). Il dritto d'uso si estingue per la morte civile dell' usuario, eccetto se gli sia stato lasciato a titolo di alimenti. II, 2795.

(Non uso). Caso in cui il dritto d'uso può estinguersi pel non uso durante trent' anni. II, 2795.

(Opposizione di terzo). Ved. OPPOSIZIONE DI TERZO.

(Pesi ed obblighi). Dei pesi ed obblighi dell' usuario. II, 2784 e seg.

(Prescrizione). Il dritto d' uso può essere stabilito per prescrizione, allorchè nella sua specie è suscettivo d' un possesso continuo ed esente da precarietà. II, 2754. Ved. POSSESSORIO.

(Prezzo d' un fitto). Qual è l' estensione di un dritto d' uso stabilito sopra un prezzo di un fitto, convenuto sia in una determinata quantità di frutti, sia in danaro? II, 2781.

E

un donatario può estinguersi per la collazione alla successione dell'immobile sul quale è stabilito. II, 1641. Ved. COLLAZIONE.

(*Comunione tra i conjugi*). L'acquisto fatto da un marito in comunione con sua moglie, d'un fondo sul quale costei aveva un dritto d'usufrutto, non opera affatto l'estinzione di questo usufrutto. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie può rivendicarlo contro un terzo acquirente. II, 2066.

(*Condizione risolutiva*). Per l'avveramento della condizione risolutiva, l'usufrutto non si estingue di pieno dritto; l'estinzione dev'esser pronunziata dal giudice. II, 2057.

(*Consolidazione*). L'usufrutto si estingue per la consolidazione alla proprietà. II, 2061. Ved. CONSOLIDAZIONE.

(*Credito soddisfatto*). Ved. RILASCIO.

(*Creditori ipotecari*). Non ostante l'estinzione dell'usufrutto per l'acquisto della nuda proprietà fatta dall'usufruttuario, i creditori ipotecari, sia sull'usufrutto, sia sulla nuda proprietà, conservano i loro dritti. II, 2071. e seg.

Nel caso in cui un usufruttuario che abbia dei creditori ipotecari sul suo dritto d'usufrutto acquistasse la nuda proprietà, ed in seguito il fondo gli fosse spropriato, sarebbe necessario fare una stima per attribuire ai creditori ipotecari sull'usufrutto, la porzione del prezzo proporzionato, ed in caso d'insufficienza, ammetterli per contribuito sul di più con gli altri creditori chirografari? II, 2073.

Nel caso in cui il proprietario, dopo aver ipotecato la nuda proprietà, acquistasse l'usufrutto del fondo, il suo creditore ipotecario sarabbe ammessibile ad estendere la sua ipoteca sul tutto? II, 2074.

(*Dritto d'uso*). In qual modo si estingue il dritto d'uso personale? II, 2795.

(*Donatario*). Ved. *Legatario*.

(*Fidejussore*). Ved. *Acquisizione*. — *Evizione*.

(*Legatario*). Se l'usufruttuario diviene legatario o donatario del fondo, l'usufrutto si estingue. I, 2063.

(*Morte*). L'usufrutto si estingue per la morte dell'usufruttuario avvenuta anche prima del termine fissato per la durata dell'usufrutto. I, 11; II, 2039.

L'usufrutto si estingue per la morte naturale dell'usufruttuario. L'estinzione è essenzialmente totale. II, 1964, 2100.

L'azione di rilascio d'un usufrutto si estingue del pari per la morte di colui al quale apparteneva. II, 1963.

La morte dell'usufruttuario prima del tempo stabilito nell'atto costitutivo per la durata dell'usufrutto, estingue il dritto d'usufrutto senza che l'erede potesse nulla raccoglierne?, II, 1965.

In caso di cessione, da parte dell'usufruttuario, del suo dritto ad un terzo, l'usufrutto si estingue per la morte del cedente. II, 1966.

La morte del proprietario non reca alcun danno all'usufrutto convenzionale. *Secus* dell'usufrutto paterno. II, 1967, 1968.

(*Morte civile*). L'usufrutto in generale si estingue per la morte civile dell'usufruttuario avvenuta prima del tempo fissato per la durata dell'usufrutto. II, 1969, 1975, 1982, 2039.

L'estinzione dell'usufrutto prodotta dalla morte civile non è così assoluta come nel caso di morte naturale. L'usufrutto legato per causa di alimenti si conserva dall'usufruttuario morto civilmente, fino alla concorrenza dei suoi bisogni. II, 1976, 1977.

In qual modo fa mestieri che sia concepita la disposizione affinchè abbia esecuzione non ostante la morte civile? II, 1932. Ved. MORTE CIVILE, CONTUMACE.

(*Morte naturale*). L'usufrutto si estingue per la morte naturale dell'usufruttuario. II, 1959 e seg. — L'usufrutto si estingue egualmente per la morte dell'usufruttuario, quantunque la durata fosse stata

determinata fino ad un'epoca fissa. II, 1966.

(*Non uso*). L'usufrutto si estingue pel non uso durante trent' anni. II, 2099. Ved. NON USO, PRESCRIZIONE.

(*Oggetti mobili*). Quali sono gli oggetti mobili che l' usufruttuario od i suoi eredi possono togliere dopo l' estinzione dell' usufrutto? II, 2585 e seg. Ved. MOBILI.

(*Pene afflittive ed infamanti*). L'usufruttuario non perde affatto il suo dritto per condanne a pene afflittive od infamanti; deve solo esercitarlo mediante il suo curatore. II, 1971.

(*Prescrizione*). Ved. *Non uso.*

(*Proprietario. — Possesso*). Per l' estinzione dell' usufrutto, il proprietario è di pieno dritto investito del possesso dell'intero immobile. II, 1921.

(*Rescissione*) Ved. *Rescissione.*

(*Restituzione dei frutti*). L' usufruttuario che continua a godere dopo l' estinzione del suo dritto, è tenuto alla restituzione dei frutti? Ved. FRUTTI, *Restituzione.*

(*Ricompra*). Ved. RETRATTO.

(*Rinunzia*). L' usufrutto si estingue per la rinunzia dell' usufruttuario. II, 2164, 2181. Ved. RINUNZIA.

(*Risoluzione del dritto del costituente*). L' usufrutto si estingue per la risoluzione dei dritti di colui che l' ha costituito. II, 1933 e seg. Ved. RISOLUZIONE.

(*Rivocazione*). Ved. RIVOCAZIONE.

(*Scadenza del termine*). L' usufrutto si estingue pel decorrimento del termine pel quale è stato stabilito. II, 2033. Si estingue di pieno dritto. II, 2057. Qual è il punto di partenza per calcolare la scadenza del termine? II, 2033 e seg.

L' usufrutto si estingue se il legatario lascia decorrere il tempo pel quale gli era stato legato, senza dimandarne il rilascio? II, 2036 e seguenti.

Se l' usufruttuario continua a godere dopo il decorrimento pel termine, è tenuto alla restituzione dei frutti? II, 2038, ved. TERMINE.

(*Successione*). Se il solo usufruttuario succede al proprietario, l' usufrutto si estingue. *Secus* se egli accetta la successione col benefizio d' inventario. II, 2062.

Se non è il solo erede, non avvi estinzione del suo usufrutto se non in proporzione della sua quota ereditaria, *Ivi.* In questo caso come si opera la divisione? II, 2063.

(*Termine*). Se l' usufrutto è constituito per un tempo determinato, si estingue alla scadenza del termine che gli è stato fissato. I, 419.

(*Vendita*). Per la vendita della nuda proprietà all' usufruttuario, si estinguono le azioni che il venditore poteva avere in ragione di riparazioni e deteriorazioni, II, 2063 e seg. Ved. VENDITA.

(*Vendita di eredità*). Se l' usufruttuario, divenuto erede del proprietario, vende i suoi dritti ereditari ad un terzo, il dritto di usufrutto che si era estinto per la sua accettazione dell'eredità, torna ad aver luogo a suo pro? II, 2095.

EVIZIONE DEL FONDO. — (*Estinzione dell'usufrutto*). L'usufrutto si estingue per l' evizione del fondo, allorchè i dritti del costituente sono risoluti *ex causa antiqua.* Esempl. II, 2513 e seg. Ved. RETRATTO.

(*Ingratitudine—Donazione*). La rivocazione d' una donazione per causa d'ingratitudine, non estingue affatto l'usufrutto stabilito dal donatario anteriormente alla dimanda di rivocazione. II, 2514.

F

FABBRICA. — (*Accessori*). Il legato d'usufrutto d'una fabbrica comprende il godimento degli accessori. Quali cose sono gli accessori d' una fabbrica? I, 1135.

(*Costruzione*). Il legatario d'usufrutto di un fondo, può costruirvi una fabbrica? I, 1144.

(*Frutti civili*). Il prodotto di una fabbrica consiste in frutti civili. Modo secondo il quale si acquistano questi frutti. I, 1134.

(*Guarda-fuoco*). L'usufruttuario di una fabbrica vi deve porre un guarda-fuoco, secondo l'uso dei luoghi. II, 1473.

(*Inazione*). L' usfruttuario non deve affatto lasciare nell' inazione la fabbrica. I, 1140; II, 1471.

(*Inventario*). L'usufruttuario, allorchè entra in godimento della fabbrica, deve, per determinare lo stato dell' immobile, far fare l' inventario con istima di tutti gli utensili e strumenti che vi esistono. I, 1136.

(*Mercanzie*). Il legato d' usufrutto di una fabbrica non dà alcun dritto al legatario sulle mercanzie esistenti ne'magazzini del testatore. *Quid* di quelle la cui fabbricazione è cominciata ? I, 1143.

(*Provvisioni*). L' usufruttuario di una fabbrica con le sue provvisioni dà al legatario il dritto di consumare le provvisioni che vi esistono, con l'obbligo di restituirle alla fine dell' usufrutto. Questa restituzione deve farsi in natura ? I, 1141, 1142.

Il legato puro e semplice d'usufrutto d'una fabbrica, senza menzionare le provvisioni, non dà al legatario la proprietà di quelle che vi si trovano. Non pertanto costui potrebbe dimandarne la consegna pagandone il valore ? I, 1143.

Dopo l' estinzione dell'usufrutto gli eredi dell'usufruttuario possono portar via tutte le provvisioni ammassate dal loro autore? Intorno a ciò quali sarebbero i dritti del proprietario? I, 2587.

(*Utensili e strumenti*). Gli utensili e strumenti di una fabbrica sono compresi nel legato d'usufrutto. Debbono essere riparati e surrogati, in caso di perdita, dall'usufruttuario. Natura di questa surrogazione. I, 1135 e seg.

Dopo l' estinzione dell'usufrutto, gli eredi dell' usufruttuario possono portar via tutti gli utensili e strumenti di cui il loro autore ha fornito la fabbrica ? II, 2586.

L' usufruttuario che, durante il suo godimento, agli utensili e strumenti che non erano più adatti ad usarsi ne ha sostituiti altri migliori, può egli, od i suoi eredi, dimandare un' indennità per l'aumento di valore degli oggetti posti in luogo di quelli che esistevano allorchè ha cominciato l'usufrutto? II, 2610. *Quid* del caso in cui gli oggetti sostituiti, in vece di offrire un aumento di valore, valessero meno dei primi? *Ivi*.

FALLIMENTO.— Ogni donazione, fatta nei dieci giorni che precedono il fallimento, di pieno dritto si presume frodolenta; ma le donazioni anteriori rientrano nel dritto comune dell'articolo 1167 † 1120 del codice civile. II, 2359.

La rinunzia gratuita dell'usufruttuario nei dieci giorni che precedono il fallimento è nulla di pieno dritto. II, 2373.

Quid della rinunzia a titolo oneroso? II, 237.

La sentenza resa nell'interesse della massa, contro i sindici di una riunione di creditori, ha autorità di cosa giudicata contro i creditori che vi hanno aderito. I, 1320.

In caso di fallimento del padre, usufruttuario legale dei beni dei suoi figliuoli, l'esercizio del dritto d' usufrutto non può essere aggiudicato ai suoi creditori se non con l'obbligo di alimentare, vestire ed educare i figli. I, 221. Ved. USUFRUTTO PATERNO, SURROGAZIONE GIUDIZIARIA, (*Fidejussore*).

FAMIGLIA. — Che s' intende per famiglia ? Ved. DRITTO D'USO ed ABITAZIONE (DRITTO DI).

FARMACISTI.— Ved. MEDICI.

FAVORE PERSONALE.—I favori personali non si comunicano affatto I, 859.

Non si può rivolgere contro alcuno quel che è stato stabilito a nostro proprio vantaggio. I, 219.

FENESTRA. — Ved. RIPARAZIONI STRAORDINARIE.

FIDEJUSSORE.—Qual è l'oggetto della cau-

zione in fatto di usufrutto? I, 852; II, 1478, 2015.

(*Abitazione. — Dritto d'*). Si dee prestar cauzione prima di entrare in godimento del dritto di abitazione. Ved. ABITAZIONE (DRITTO DI), *Cauzione.*

(*Acquirente*). L'acquirente dell'usufrutto può esser forzato dal venditore che si ha riserbata la nuda proprietà, di prestare una cauzione che non ha per nulla stipulato nel contratto? I, 830, 831.

(*Alienazione*). Allorchè un dritto di usufrutto è alienato dall' usufruttuario, ovvero è spropriato in suo danno, che cosa divengono le obbligazioni del fidejussore che lo ha garentito? Questo fidejussore si trova liberato per l'avvenire? I, 851 e seg.

(*Arresto*). È necessario che il fidejussore sia suscettivo di arresto? I, 821.

(*Benefizio della escussione*). Il fidejussore deve avere il benefizio della escussione? I, 821.

(*Capacità*). Quale dev' essere la capacità del fidejussore? I, 821.

(*Contratto di matrimonio*). Un dritto d'usufrutto, concesso in un contratto di matrimonio da un conjuge all' altro, ha bisogno di cauzione. I, 832.

(*Credito*). In mancanza di cauzione, che cosa divengono i crediti esigibili ed i capitali di rendita? I, 845, 1048 e seg.

(*Dispensa dal dar cauzione*). Allorchè l'usufruttuario è stato dispensato dal prestar cauzione, l' erede è sempre inammessibile a dimandarla, od a chiedere il sequestro? I, 863 e seg.

Avvi quattro casi nei quali l'usufruttuario è dispensato dal prestar cauzione:

1º Allorchè la dispensa è stata accordata col titolo costitutivo, direttamente o indirettamente. I, 823.

Sì fatta dispensa non può essere accordata dal donante o dal testatore, se l'usufrutto è stabilito sulla riserva legale dovuta all' erede. Esempl. I, 824 e seg.

2º Allorchè si tratta dell'usufrutto legale dei genitori su i beni dei loro figliuoli. I, 826, 828.

3º Allorchè il donante si ha riserbato l'usufrutto della cosa donata. I, 829.

4º Allorchè in caso di vendita di un fondo, del quale il venditore si riserba l'usufrutto. I, 830. *Quid* dell' acquirente di un semplice usufrutto? Ved. *Acquirente.*

Le facoltà personali dell'usufruttuario possono farlo dispensare dall'obbligo di prestare cauzione? I, 846.

(*Domicilio*). Quale dev'esser il domicilio del fidejussore? I, 850.

Per regolare l'applicazione dell'art. 2019† 1891 del codice, il quale stabilisce che la solvibilità di un fidejussore si estima avuto riguardo alle sue proprietà fondiarie, salvo alcuni casi, il creditore può ricusare per fidejussore colui che è semplicemente usufruttuario? I, 18.

(*Donna maritata*). La moglie che ha garentito suo marito, senza altra stipulazione, non dà al creditore alcun dritto di preferenza sopra i suoi dritti ed azioni. Il creditore non può esercitarli che mediante la surrogazione giudiziaria. II, 2334.

(*Erede*). L' erede d' un legatario d'un dritto di usufrutto, chiamato a godere del medesimo dritto dopo la morte di questo legatario, è tenuto ad una nuova cauzione? I, 324.

(*Erede evitto*). Nel caso di evizione in danno di un erede per parte di un parente più prossimo, o per qualunque altra causa, il successore è tenuto ad uniformarsi a tutto ciò che è stato fatto dall'erede evitto, relativamente alla cauzione dovuta dall'usufruttuario? I, 862.

(*Estensione*). Qual è l'estensione delle obbligazioni del fidejussore? I, 819.

(*Fallimento*). I creditori di un usufruttuario fallito che sono chiamati a godere del suo usufrutto, debbono prestar cauzione pel tempo avvenire? I. — *Quid* nel caso in cui l'usufruttuario ne fosse stato di-

spensato con l'atto constitutivo del dritto d'usufrutto? I, 866.

(*Godimento*). Se il proprietario ha lasciato entrare in godimento l' usufruttuario, senza aver preliminarmente prestato cauzione, non perde il dritto di domandarla, salvo se formalmente vi ha rinunziato. I, 815.

(*Interpretazione*). La cauzione dev' essere strettamente interpretata, e non si presume affatto. I, 854.

(*Ipoteca*). Il fidejussore deve offrire l'ipoteca dei suoi immobili? I, 821.

L' usufruttuario può, offrendo delle ipoteche sufficienti, liberarsi dal prestar cauzione? I, 847.

(*Legatari successivi*). Nel caso di molti legatari successivi, ciascuno di essi entrando in godimento dee prestare una cauzione particolare, ed il dritto di richiederla appartiene tanto all' erede che ai legatari chiamati in ordine secondario. I, 423,818.

(*Mancanza di cauzione*). Disposizioni della legge sul caso in cui un usufruttuario non può prestare cauzione. I, 833. In questo caso gl' immobili sono dati in fitto o posti sotto sequestro. *Ivi*. Ved. SEQUESTRO.

Al proprietario od all' usufruttuario spettar scegliere l' affittajuolo, e quali debbono essere le condizioni del fitto? I, 835,836. Il proprietario può dimandare d' essere preferito come affittajuolo? I, 839.

Il denaro compreso nell' usufrutto si dà a prestito, le derrate si vendono, ed il prezzo che se ne ritrae si dà del pari a prestito. Quale dev' essere il modo della vendita? I, 840. Ved. *Crediti*.

(*Marito*). Il marito legatario dell' usufrutto dei beni di sua moglie dee prestar cauzione. I, 847.

Il marito al quale sua moglie porta in dote un dritto di usufrutto è tenuto a prestar cauzione? II, 861.

(*Mobile*). Nel caso in cui l' usufruttuario non potesse prestare cauzione, il proprietario può esigere la vendita dei mobili che si deteriorano con l' uso; però si trova nell' alternativa inevitabile o di farli vendere o di rilasciarli all' usufruttuario. Che bisogna decidere relativamente ai mobili preziosi? I, 841.

A spese di chi dee farsi la vendita? Distinzione tra le cose fungibili e quelle che senza esser fungibili, si deteriorano con l' uso. I, 842, 843.

Il prezzo che se ne ritrae dalla vendita si dà a prestito a pro dell' usufruttuario quanto agl' interessi, ed a pro dell'erede relativamente al capitale. Chi deve darlo a prestito? I, 844.

(*Molti proprietari*). Nel caso in cui la proprietà appartenesse a molti, la cauzione dev' essere offerta a tutti. I, 818.

(*Molti usufruttuari*). Nel caso di un usufrutto stabilito a pro di molti, ciascun usufruttuario deve prestare cauzione. I,816.

(*Parziale — Cauzione*). L' usufruttuario può offrire e far accettare una cauzione parziale? Esempl. I, 820.

(*Pegno*). L' usufruttuario può dispensarsi dal prestar cauzione, offrendo un pegno in garentia, estimato sufficiente? I,848.

(*Riparazioni*). Alla fine dell' usufrutto il proprietario può obbligare il fidejussore a fare le riparazioni che erano a carico dell' usufruttuario. II, 1649.

(*Ritardo*). Il ritardo di prestar cauzione non priva l' usufruttuario dei frutti ai quali può aver dritto; ma prima di ciò non può dimandare il rilascio del fondo. I, 814.

(*Solvibilità*). L' usufruttuario dispensato dal prestar cauzione, perde egli si fatto privilegio nel caso d' insolvibilità sopravvenutagli dopo l' apertura del suo dritto di usufrutto? I, 868.

Quid se egli era insolvibile allorchè ha avuto luogo il suo dritto? I, 869.

(*Solvibilità del fidejussore*). La solvibilità del fidejussore si estima avuto riguardo alle sue proprietà fondiarie, paragonate al valore

dei beni sottoposti all' usufrutto. I, 822.

(*Spese*). Le spese di cauzione sono a carico dell' usufruttuario. I, 817.

(*Terzo acquirente*). Il terzo acquirente d' un dritto d' usufrutto, alienato dall' usufruttuario o spropriato in danno di costui, è tenuto a prestare personalmente una cauzione? I, 851 e seguenti.

Se un usufruttuario fosse stato dispensato dal prestare cauzione, il terzo acquirente al quale egli avesse trasferito il suo dritto d' usufrutto, godrebbe del medesimo favore? I, 859, 866.

Se il proprietario di un fondo gravato d' usufrutto, lo vende ad un altro, quali saranno i dritti del terzo acquirente verso l' usufruttuario ed il fidejussore? I, 862.

(*Uso*). L' usuario non può entrare in godimento senza avere preliminarmente prestata cauzione. II, 2743.

(*Usufrutto paterno*). Il fidejussore dato dal figlio minore di 18 anni, è risponsabile delle deteriorazioni commesse dal padre durante il corso del suo usufrutto legale? I, 154.

(*Usufruttuario*). L' usufruttuario deve prestare cauzione se non ne è dispensato dal titolo constitutivo; prima di far ciò non può dimandare il rilascio del fondo. I, 814, 815. Ved. CONFISCA, SEQUESTRO, CONTUMACE.

FIGLI NATURALI. — I genitori del figlio naturale non hanno affatto l' usufrutto legale dei suoi beni. I, 124.

I figli naturali non possono ricevere nulla in usufrutto a titolo di liberalità, al di là di quello che loro è accordato dalla legge sulle successioni irregolari. I, 306.

La condizione apposta in un legato fatto all' erede della legge, che avesse per oggetto di fargli rispettare una disposizione del testatore a pro d' una persona proibita, è obbligatoria? I, 698 e seg.

FITTAJUOLO. — (*Riparazioni*). Se il fittajuolo dell' usufruttuario ha fatto delle riparazioni nel fondo, in qual modo ne sarà indennizzato? I, 1456.

(*Usurpazione*). Il fittajuolo di un fondo rustico è tenuto far consapevole il proprietario delle usurpazioni che possono esser commesse da un terzo sul fondo di cui gode. II, 1474.

FITTO. — Differenza tra il carattere distintivo del fitto e del dritto d' usufrutto. I, 98 e seg.

(*Acquirenti*). L' acquirente o il donatario d' un usufrutto può espellere l' affittajuolo od il locatario? I, 1223 e seg.

(*Anticipazione*). Nel caso in cui il proprietario ha affittato il suo fondo per molti anni, con patto che l' affittajuolo pagasse un' annata anticipatamente da imputarsi sull' ultima del fitto, il terzo acquirente della proprietà per quest' ultima annata non ha che esigere dal fittajuolo. I, 988.

I fitti anticipati, consentiti dall' usufruttuario, sono obbligatori pel proprietario, purchè non sieno stati stipulati più di tre anni prima del termine del fitto corrente, se si tratta di beni rustici, e di due anni soltanto se si tratta di case. 1213.

(*Benefizi ecclesiastici*). I titolari dei benefizi ecclesiastici non possono fare fitti che eccedono i nove anni se non per aggiudicazione al maggior offerente, e dopo che l' autorità amministrativa ne abbia anche riconosciuta l' utilità. I, 1214.

(*Botte di vino*). È permesso di convenire come parte del prezzo una botte di vino nel fitto concesso da un usufruttuario? I, 1219.

(*Caso fortuito*). Allorchè nel corso di un fitto, che è decorso in parte durante il godimento dell' usufruttuario, ed in parte durante il possesso del proprietario, se il fondo è stato danneggiato da una grandine, da un gelo od altro, ed in ragione di questo danno l' affittajuolo ha dritto a dimandare una diminuzione del prezzo di fitto, su chi ed in qual modo dev' esser fatto indenne? I, 1233.

(*Costituzione d'usufrutto*). Il fittajuolo può stabilire un dritto di usufrutto sul suo fitto? I, 367.

(*Debiti ereditari*). L'erede, costretto dal debitore, e che si trova nella necessità di vendere i fondi della successione, può fare la vendita in pregiudizio del fitto consentito dall'usufruttuario, e gli acquirenti possono espellerne il fittajuolo? I, 1218.

(*Donatario*). Ved. *Acquirente*.

(*Durata*). La durata dei fitti concessi dall'usufruttuario non può eccedere i nove anni. I fitti che eccedessero questo termine non sono obbligatori pel proprietario, dopo l'estinzione dell'usufrutto, se non pel tempo necessario a compiersi i nove anni. I, 1212, 1212.

Se l'usufruttuario avesse stipulato un fitto per 18 anni, e l'usufrutto si estinguesse durante il primo periodo di nove anni, l'affittajuolo avrebbe, contro l'affittatore, un' azione per i danni-interessi a causa del non godimento durante il secondo periodo? I, 1220.

Se dopo aver stipulato un fitto per diciotto anni, e durante il primo periodo di nove anni, l' usufruttuario rinunziasse al suo dritto, l'usufrutto estinguendosi per sì fatta causa, l'affittajuolo avrebbe dritto a continuare il suo godimento durante il secondo periodo? I, 1221.

Nel caso di un fitto per diciotto anni, se l' usufruttuario per abuso di godimento dasse luogo alla rivocazione dell' usufrutto nel primo periodo di nove anni, l'affittajuolo avrebbe dritto a continuare il suo godimento durante il secondo? I, 1222.

(*Erede*). Il legatario dell'usufrutto di un fondo può espellere l'affittajuolo, il cui fitto fosse stato stipulato dall' erede prima della dimanda di rilascio del legato dall'usufruttuario? I, 1226.

(*Marito*). Regola intorno ai fitti anticipati stipulati dal marito su i beni della moglie. I, 1213.

(*Morte*). Il fitto non si scioglie per la morte dell'affittajuolo. I, 100, 105.

(*Prezzo del fitto*). Quistione transitoria. — Prima della pubblicazione del codice civile il prezzo annuale dei fitti non era classificato tra i frutti civili come lo è oggidì. Ved. FRUTTI.

Qual legge debbe seguirsi per regolare gl'interessi del proprietario e quelli degli eredi dell'usufruttuario, allorchè si tratta di un fitto esistente, stipulato dall' usufruttuario il cui dritto ha avuto luogo prima della promulgazione del codice? I, 1216.

Un usufruttuario dando in fitto la possessione di cui egli ha il godimento, consegna all'affittajuolo degli animali, e muore poco tempo dopo: quali sono i dritti del proprietario e quelli dell'erede dell'usufruttuario relativamente al prezzo del fitto? I, 1231.

(*Rinunzia*). Il locatario o l'affittajuolo non può contro la volontà del proprietario rinunziare al suo fitto. I, 100, 105.

(*Rivocazione d'usufrutto*). Ved. *Durata*.

(*Tacita riconduzione*). La tacita riconduzione deve aver luogo dall' usufruttuario al proprietario? I, 1232.

(*Testatore*). Nel caso di un fitto stabilito dal testatore, il legatario dell' usufrutto può non riconoscerlo senza il consenso dell'erede. I, 1227.

(*Usuario*). L'usuario che consuma tutti i frutti del fondo, a che ha ottenuto una porzione del fondo, può stabilirvi un affittajuolo? II, 2766.

(*Usufruttuario*). Nell'antica giurisprudenza, i fitti stipulati dall'usufruttuario cessavano alla sua morte. Sotto il codice debbono essere riconosciuti dal proprietario, purchè sieno stati stipulati pel tempo prescritto dall'articolo 992 + 918 del codice civile. I, 1215.

Quistione transitoria. Che deesi decidere relativamente al fitto stipulato da un usufruttuario, il cui dritto abbia avuto luogo prima della promulgazione della nuova legge? I, 1315.

L'usufruttuario ha il dritto di non riconoscere i fitti del fondo sottoposto al suo

godimento. I, 1312. E tenuto però ad eseguire quelli stipulati dal testatore. II, 1644.

(*Usufruttuario successivo*). In caso di usufrutto stabilito a pro di molti, il fitto stipulato dal primo usufruttuario è esecutivo in faccia al secondo, come lo sarebbe rispetto al proprietario. I, 4213.

(*Vendita di frutti*). Numerose differenze tra la natura di un fitto e quella di una vendita di frutti. I, 993.

FITTO A LUNGO TERMINE. — Il fitto a lungo termine non comporta affatto un vero dritto d'usufrutto. I, 102.

FITTO A RENDITA. — (*Affittatore*). L'affittatore può obbligare l'affittajuolo a manutenere convenevolmente il fondo. II, 1851.

(*Manutenzione del fondo*). Ved. *Affittatore*.

(*Nuova legge*). La nuova legge dichiarando redimibile la rendita fondiaria, ha ella innovato i principî che regolavano il contratto di fitto a rendita? II, 1840.

(*Risoluzione*). Se un fondo legato in usufrutto è stato trasmesso al testatore a titolo di fitto a rendita, e, per mancanza del pagamento delle annualità, siavi luogo a risoluzione, contro chi dovrà dirigersi il creditore, e quale sarà la conseguenza dell'azione tra l'erede e l'usufruttuario? II, 1840.

FITTO A VITA. — I dritti del fitto a vita hanno la stessa natura di quelli dell'usufrutto? I, 103 e seg.

FITTO LEGATO IN USUFRUTTO. — Allorchè un affittajuolo od un locatario ha legato l'usufrutto del suo fitto, il legato ha per oggetto un *nomen juris* composto di attivo e passivo; in conseguenza il legatario non può godere del fondo se non pagando il prezzo del fitto. I, 367.

Ma se l'affittajuolo, in vece di legare l'usufrutto del fitto, legasse il godimento del fondo soltanto, il prezzo del fitto dev'esser pagato dai suoi eredi come debito ereditario e non dal legatario particolare. *Ivi.*

FONDO. — (*Sterile*). Ved. CONSTITUZIONE D'USUFRUTTO, *Cose di puro diletto*.

FONDO DI COMMERCIO. — (*Legato*). Il legato di un fondo di commercio è un legato d'una universalità d'attivo e passivo. II, 1851. Ved. LEGATO A TITOLO SINGOLARE, (*Universalità di attivo e di passivo*); COSE FUNGIBILI (*Fondo di commercio*).

FONTANE PUBBLICHE. — (*Manutenzione*). L'imposizione ordinata in un comune per le spese di manutenzione o di riparazione di una fontana pubblica, dev'essere considerata come un peso della proprietà, o dev' essere esclusivamente a carico dell' usufruttuario? II, 1875.

(*Stabilimento*). L'imposizione ordinata in un comune, per lo stabilimento di una fontana pubblica, devesi considerare come un peso della proprietà? II, 1873.

FRODE. — Quali cose debbono concorrere per caratterizzare la frode. II, 2353.

(*Azione*). La frode o il dolo danno sempre luogo ad un' azione, che è propria del terzo che ne soffre. I, 1308.

(*Creditore*). Il proprietario di un fondo non può alienarne l' usufrutto in frode dei suoi creditori. I, 303.

(*Presunzione*). La frode non si presume, ma dev' essere provata. II, 2362. Nulladimeno può essere stabilita mediante presunzioni capaci a convincere il magistrato imparziale ed illuminato. II, 2355.

FRODE IN DANNO DEI CREDITORI. — I creditori possono, nel loro nome personale, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei loro dritti. II, 2348.

(*Acquirente*. — *Evizione*). L'acquirente a titolo oneroso, che soccombe sotto l'azione pauliana, non ha dritto ad essergli rimborsato il prezzo, salvo ciò che potrebbe esistere nel patrimonio del venditore, al momento dell' immessione in possesso dei creditori. II, 2364.

(*Azione pauliana*). Natura dell' azione pauliana, e differenza tra quest' azione e la surrogazione giudiziaria dei creditori, nei

annualità di rendita per aver luogo durante un determinato numero di anni, è eseguibile finchè vive il cedente. Se egli muore prima del decorrimento di questo numero di anni, il cessionario ha dritto a ripetere una parte proporzionata del prezzo pagato? II, 990.

(*Bosco ceduo*). La vendita fatta da un usufruttuario del taglio di un bosco ceduo, uniformandosi alla distribuzione stabilita, può avere il suo effetto se l'usufruttuario muore prima di eseguirsi? e supponendo che fosse cominciata, l'acquirente ha dritto su gli alberi non ancora tagliati? I, 990.

Se l'acquirente intorno a ciò non è imputabile di alcuna colpa, ha dritto a rivolgersi contro gli eredi dell'usufruttuario? I, 997.

(*Buona fede*). Un usufruttuario che gode in virtù di un giusto titolo, che trae origine da una persona non proprietaria del fondo, è tenuto alla restituzione dei frutti? I, 753 in fine.

La buona o mala fede del possessore è quel che si dee tener presente allorchè si tratta di voler conoscere se deve o pur no restituire i frutti da lui percepiti. II, 1926.

(*Collegatario*). Il collegatario che ha raccolto solo il legato, attesa l'assenza del suo collegatario, fa suoi i frutti fino al giorno della dimanda intentata contro di lui. I, 679.

(*Conversione*). L'usufruttuario che ha la facoltà di stipulare fitti, può mediante ciò convertire i frutti naturali ed industriali in frutti civili, e la scadenza di questi dee cominciare dall'immissione in godimento dell'affittajuolo. Conseguenze notevoli che risultano da questo principio. I, 923 e seg.

(*Crediti*). Gl' interessi dei crediti od annualità di rendita, sono frutti civili che l'usufruttuario acquista giorno per giorno. I, 1031.

(*Cumulazione*). — Quistione. — Un usufruttuario entra in godimento d'una possessione, una parte della quale è seminata; dà in fitto questa possessione per una somma di danaro per la durata di parecchi anni, riserbandosi la raccolta dei fondi seminati; muore prima della scadenza della prima annata del fitto e dopo aver fatta la raccolta riserbatasi. Il suo erede ha dritto ai frutti civili che sono scaduti fino al giorno della morte, cumulandoli con la raccolta in natura percepita dal suo autore? vale a dire deve avere i frutti civili o il prezzo del fitto in proporzione della vita dell'usufruttuario, senza esser tenuto a dedurre alcuna parte dei frutti naturali o industriali percepiti in natura? Diversi sistemi su questa quistione. I, 927 e seg.

(*Dimanda di rilascio*). Ved. *Frutti civili irregolari* e *Frutti naturali*.

(*Effetto retroattivo*). Sotto l'impero della legge romana il prezzo dei fitti non era affatto come al presente assimilato ai frutti civili. Per la liquidazione dei dritti rispettivi del proprietario e dell'erede dell'usufruttuario, allorchè il dritto d'usufrutto ha avuto luogo sotto l'antico ordine di cose e si estingue sotto il nuovo dritto, bisogna ricorrere all'antica od alla nuova legislazione? I, 909.

(*Fitto anticipato*). Ved. FITTO, *Anticipazione*.

(*Fondi dotali*). I frutti dei fondi dotali, per l'ultima annata di matrimonio, debbono esser divisi tra il superstite ed i rappresentanti dell'altro. Nel contratto di matrimonio non pertanto è permesso di attribuirli per intero alla moglie od ai suoi eredi. I, 987; II, 2695.

(*Foresta. — Taglio*). Ved. *Vendita di frutti*.

(*Frutti civili*). I frutti civili si acquistano giorno per giorno. I, 907, 916, 912. Eccezione a questa regola. I, 911.

I frutti civili acquistandosi giorno per giorno, è necessario che il giorno sia scorso per intero affinchè l'usufruttuario abbia dritto alla trecentesimasessantesimaquinta

parte di questi frutti, per l' annata corrente? I, 910. Caso di eccezione. 911.

Dal dì della dimanda di rilascio il legatario dell' usufrutto ha dritto al godimento dei frutti civili. Non bisogna tener alcun conto del tempo della raccolta o delle scadenze. I, 913, 914.

Allorchè muore l' usufruttuario, i frutti civili dell' annata sono dovuti al suo erede in proporzione del numero dei giorni che ha vivuto. Quest'ultima annata comincia sempre da un giorno corrispondente a quello del suo entrare in godimento. I, 915.

I frutti civili di un' annata, quantunque pagabili in più scadenze eguali od ineguali, debbono, relativamente ai dritti dell'usufruttuario, essere calcolati sulla totalità delle scadenze dell' annata, senza aver riguardo alla divisione dei pagamenti a farsi dal fittajuolo. Diversi casi di applicazione. I, 916 e seguenti.

(*Frutti civili irregolari*). Che cosa sono. I, 911.

(*Frutti dei fondi dotali*). Su i dritti del marito relativamente ai frutti dei fondi dotali di sua moglie, e soprattutto per l'ultima annata di matrimonio, ved. REGIME DOTALE.

(*Frutti futuri*). Il proprietario può alienare i frutti, sia civili, sia naturali, del suo fondo che non sono ancora nè scaduti nè percepiti. I, 985.

(*Frutti industriali*). Che cosa sono. Esempl. I, 903.

I frutti industriali si acquistano in un solo istante. I, 906.

(*Frutti naturali*), Che cosa sono. Esempl. I, 902.

I frutti naturali si acquistano in un solo istante, cioè in quello della percezione o della separazione dal suolo. Conseguenze di questo principio. I, 906.

(*Frutti naturali od industriali*). Quando e come i frutti naturali ed industriali si acquistano dall' usufruttuario? Spiegazione su questo punto dell' articolo 585 + 510 del codice civile. I, 1145 e seg.

(*Frutti pendenti attaccati al suolo*). I frutti pendenti dai rami od attaccati al suolo, al momento in cui l' usufrutto ha luogo, appartengono all' usufruttuario, salvo la dimanda di rilascio. Quelli che si trovano nel medesimo stato al momento in cui finisce l' usufrutto, appartengono al proprietario. I, 446 e seg.

I frutti pendenti attaccati al suolo possono esser venduti dal proprietario; essi sono a rischio e pericolo del compratore dal giorno della vendita. I, 987.

La vendita fatta dall' usufruttuario dei frutti attaccati al suolo, è subordinata alla condizione di sopravvivenza del venditore; se egli muore prima del tempo della raccolta, il prezzo di vendita dev' esser restituito? I, 989, 991.

(*Frutti. — Specie*). Si distinguono tre specie di frutti. Definizione di ciascuna di queste tre specie. I, 901 e seguenti.

(*Imposizione fondiaria*). La imposizione fondiaria è a carico di colui che gode del fondo. I, 980. Come frutto civile, la imposizione fondiaria si acquista giorno per giorno dal tesoro pubblico. I, 981. Ved. IMPOSIZIONE FONDIARIA.

(*Inventario*). L' usufruttuario che è entrato in possesso senza aver fatto l' inventario cui è tenuto, deve restituire i frutti da lui percepiti. I, 796.

(*Legatario*). Il legatario della proprietà d' un fondo non ha dritto ai frutti che dal giorno della dimanda di rilascio del suo legato. Distinzione tra i frutti ordinari ed i tagli di boschi. I, 393, 396.

È lo stesso d' un legatario d' un dritto di usufrutto? I frutti non gli sono dovuti dalla morte del testatore, qualunque fosse l'epoca in cui ne abbia dimandato il rilascio? I, 384 e seg.; II, 1654.

Il legatario d' usufrutto per un testamento rivocato posteriormente, e che ha

G

è perisce: tenuto soltanto a render conto dei cuoi al proprietario. I, 1092.

Questo conto dee aver luogo subito ovvero alla fine dell'usufrutto? I, 1097.

(*Prodotto*). Il legato d'usufrutto d'un gregge dà al legatario il dritto di godere del prodotto che ha luogo dopo la confezione del testamento fino alla morte del testatore. I, 1092.

Allorchè l'usufruttuario ha percepito il prodotto, essendo completo il gregge, dovendosi in seguito riparare le perdite, deve provvedervi col prodotto precedentemente percepito, ovvero col prodotto futuro e fino alla sua concorrenza? I, 1095.

Relativamente al prodotto che ha luogo dopo la morte del testatore fino alla dimanda di rilascio, spetta all'erede, con l'obbligo però di surrogare, con gli allievi esistenti e fino alla loro concorrenza, gli animali morti durante il medesimo tempo. I, 1093.

GUARDABOSCO.—(*Proprietario*). Il proprietario può stabilire un custode per la conservazione della sua foresta se l'usufruttuario non ha provveduto a ciò, ed anche contro la volontà di costui. I, 873. Le spese ed il salario del guardabosco sono a carico dell'usufruttuario, nel caso che il suo stabilimento fosse necessario ed utile. *Ivi*.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario è obbligato a stabilire un guardabosco a sue spese. I, 1167; II, 1473.

GUARDIANO. — Il guardiano della cosa che è stata distrutta, perduta o danneggiata, è tenuto, per liberarsi dall'azione dei danni-interessi, a dimostrare il caso fortuito che ha cagionato la perdita o la deteriorazione della cosa. II. 1537. Ved. CASO FORTUITO.

GUARDA-PORTE. — Il proprietario ha il dritto di stabilire un guarda-porte che vegli alla sicurezza della sua casa, nel caso che l'usufruttuario avesse trascurato di far ciò, ed anche contro la volontà di costui. I salari del guarda-porte, reputandosi utile o necessario il suo stabilimento, sono a carico dell'usufruttuario. I, 873.

L'usufruttuario di edifizi e di case deve porvi un guarda-porte secondo l'uso dei luoghi seguito dai proprietari d'immobili della medesima natura. II, 2473.

I

IMMOBILI PER DESTINAZIONE.—(*Animali*). Gli animali addetti alla coltura di un fondo sono immobili per destinazione. 533. *Secus* sotto l'antica giurisprudenza. I, 538. Ved. ANIMALI.

(*Quistioni transitorie*). Il legato d'una possessione fatto sotto l'impero dell'antica legge in un testamento il cui autore è morto dopo la promulgazione del codice, comprende gli animali addetti alla coltura di quest'immobile? I, 539 e seg.

(*Strumenti aratori*). Gli strumenti aratori adoperati dal proprietario alla coltura della sua possessione, sono immobili per destinazione. I; 533. *Secus* sotto l'antica giurisprudenza. I, 538.

IMPOSIZIONE FONDIARIA.—(*Acquirente*). Se in un contratto di vendita non è fatta alcuna menzione dell'imposizione fondiaria per l'annata corrente, l'acquirente è tenuto a soddisfarla a contare dal giorno della vendita della proprietà del fondo, fatta senza riserba dell'usufrutto, sia che l'abbia acquistata prima o dopo della percezione della raccolta. I, 984.

(*Fittajuolo*). Il fittajuolo è tenuto a pagare la contribuzione fondiaria dal dì della sua immissione in godimento, e per la totalità del fondo, anche quando la possessione fosse divisa per avvicendamenti, e non si ritraesse alcun prodotto dai campi rimasti a maggese. I, 982.

(*Fittajuolo successivo*). I fittajuoli che si succedono con l'obbligo di soddisfare le contribuzioni, debbono, il primo, tutte quelle che sono scadute giorno per giorno fino al termine del suo fitto; ed il secondo,

tutte quelle che sono scadute, dal cominciamento del suo, senza distinzione alcuna di avvicendamenti. I, 983.

(*Usufruttuario*). La contribuzione fondiaria è a carico dell'usufruttuario. I, 980.

IMPUDICIZIA NOTORIA. — L'impudicizia notoria o il libertinaggio fa perdere alla vedova il suo usufrutto legale. I, 146.

INCANTO. — Caso in cui ha luogo la vendita all'incanto, sia tra usufruttuari, sia tra il proprietario e l'usufruttuario, e modo di stabilirla. I, 1248 e seg.

(*Comproprietario*). La vendita all'incanto tra comproprietari per indiviso non coeredi è sottoposta ai medesimi principj di quella che ha luogo in materia di successione? II, 2393.

(*Creditori ipotecari*). Il creditore al quale un donatario ha ipotecato il suo dritto di proprietà sopra un immobile indiviso, acquista l'ipoteca sul tutto, se per effetto della vendita all'incanto diviene aggiudicatario di tutto l'immobile. II, 2334.

Non conserva per contro alcun dritto sull'immobile, se questo per effetto della vendita all'incanto passa in altre mani. II, 2383. *Secus* se un terzo addiviene aggiudicatario dell'immobile messo all'incanto? II, 2391.

Nel caso che l'immobile rimanesse ad un altro coerede, i creditori ipotecari non debbono esser preferiti ai creditori chirografari sulla porzione del prezzo spettante al loro debitore? II, 2392).

Creditori — Intervento). I creditori hanno dritto ad intervenire nella vendita all'incanto dell'immobile del loro debitore? III, 2388.

Ammettendo la facoltà d'intervenire, i creditori trascurando il mezzo dell'opposizione non sono affatto ammessibili ad impugnare la vendita sotto colore che è stata fatta in frode dei loro dritti. II, 2389.

(*Donatario*). Il donatario di una porzione indivisa d'un fondo, è reputato aver immediatamente succeduto solo al defunto in tutto l'immobile, se per effetto della vendita all'incanto rimane a lui per intero. II, 2384 e seg.

Per contro è reputato non essere stato giammai proprietario di alcuna parte dell'immobile, se per effetto della licitazione il fondo passa tra le mani di un altro coerede. II, 2387.

(*Usufruttuario*). Colui al quale un donatario parziale ha concesso l'usufrutto sulla sua porzione indivisa dell'immobile, non acquista affatto un dritto di godimento più esteso, allora quando per effetto della vendita all'incanto il donatario diviene proprietario dell'intero immobile. II, 2385.

(*Usufruttuario. — Intervento*). Nel caso in cui l'uno dei comproprietari avesse ceduto il godimento della sua porzione ad un terzo, la vendita all'incanto non può aver luogo senza l'intervento dell'usufruttuario. II, 2390.

Nel caso in cui intervenendo l'usufruttuario rimanesse aggiudicatario dell'immobile, il suo usufrutto si estingue; ma ha dritto a ritenersi fino alla sua morte la porzione del prezzo della sua aggiudicazione spettante al suo cedente. II, 2390.

Quid se un altro comproprietario addivenisse aggiudicatario? *Ivi*.

La specie di communione che esiste tra il proprietario e l'usufruttuario può dar dritto all'uno di obbligare l'altro a licitare? I, 7.

INCAPACITA'. — La condizione apposta ad un legato fatto all'erede della legge, che ha per oggetto di fargli rispettare una disposizione del testatore, a pro' di una persona incapace, è obbligatoria? I, 698 e seg.

(*Chirurgi*). Ved. *Medici*.

(*Eredi*). Quantunque in generale la parola *erede* s'intende dei successori di tutti i gradi indefinitamente pure, allorchè si tratta d'una liberalità in usufrutto fatta con testamento a pro di qualcuno dei suoi eredi, la parola *erede* dev'essere limitata ai figli

e discendenti del legatario. I, 317, 318.

(*Farmacisti*). Ved. *Medici*.

(*Figli naturali*). I figli naturali non possono ricevere nulla in usufrutto a titolo di liberalità, al di là di ciò che loro vien accordato dalla legge sulle successioni irregolari. I, 306.

(*Medici*). I medici, chirurgi, officiali di sanità e farmacisti, che hanno curato una persona durante una malattia di cui è rimasta vittima, non possono profittare delle liberalità che avesse fatte in loro pro durante questa malattia. Eccezioni. I, 306.

(*Ministri del culto*). I ministri del culto che hanno assistito una persona durante la malattia di cui è morta non possono profittare delle liberalità che avesse fatte in loro favore durante questa malattia. I, 306.

(*Morto civilmente*). Ved. MORTE CIVILE, CONTUMACE.

(*Officiali di sanità*). Ved. *Medici*.

(*Persone interposte*). Ved. PERSONE INTERPOSTE.

(*Tutore*). Un minore ed anche un maggiore ai quali non ancora si è reso il conto di tutela, non possono fare alcun legato di usufrutto a pro del loro tutore, eccetto se costui fosse un loro ascendente. I, 306.

(*Usufrutto*). Le liberalità in usufrutto sono sottoposte alle regole generali relative alla capacità dei legatari o dei donatari. I, 305.

INCENDIO. — (*Abitazione*). In tutti i casi, si presume che l' incendio è avvenuto per colpa di colui che abita la casa cui si è appiccato il fuoco. II, 1558 e seg.

(*Anticresi*). In fatto d' incendio, colui a favore del quale si è stipulato un dritto di anticresi è rispetto al suo debitore quel che è il locatario verso il proprietario? II, 1564.

(*Assicurazione*). Natura ed effetti del contratto di assicurazione contro l' incendio. II, 1596.

(*Casa assicurata*). Se una casa legata in usufrutto ed assicurata viene ad incendiarsi dopo la morte del testatore, quali saranno i dritti del legatario e dell' erede sulla indennità dovuta per effetto del contratto di assicurazione? II 1590 e seg.

(*Caso fortuito*). L' incendio è per se stesso un caso fortuito. II, 1538, 1540, 1551.

(*Dritto di usufrutto*). L' incendio estingue il dritto d' usufrutto? II, 1573.

(*Fabbrica*). L' affittajuolo di una fabbrica è, in rapporto all' incendio, sottoposto alle medesime regole relative al locatario d' una casa ordinaria? II, 1568.

(*Indennità*). Allorchè nel caso di un grande incendio, si abbatte una casa per arrestare il fuoco, il proprietario di questa casa ha egli dritto ad esserne indennizzato dai proprietari delle case liberate?

E nell' affermativa, e se la casa abbattuta o le case conservate erano gravate di usufrutto, in qual modo si dee stabilire la indennità, sia attivamente, sia passivamente, rispetto all' usufruttuario ed al proprietario? II, 1594 e seg.

(*Locatario*). Per esser risponsabile dell' incendio non fa mestieri che il locatario vi abiti egli medesimo, ovvero i suoi? II, 1596 e seg.

(*Prima*). Il legatario particolare dell' usufrutto di una casa assicurata dal testatore, non è egli tenuto al pagamento annuale della prima? II, 1603. *Quid* del legatario universale o a titolo universale? II, 1619.

(*Riedificazione*). Allorchè una casa gravata d' usufrutto si è incendiata per colpa dell' usufruttuario, il quale l' ha riedificata senza opposizione da parte del proprietario, quali sono i suoi dritti sia sulla nuova fabbrica, sia sull'aumento di valore che può avere relativamente all' antica? II, 1573 e seg.

Il proprietario può opporsi alla riedificazione? II, 1577 e seg.

Il proprietario può costringere l' usufrut-

è obbligato a riceverlo con sì fatto peso; l'erede non è tenuto a cancellarla se non quando espressamente è stato incaricato dal testatore. II, 1833. Ved. DEBITI.

(Casa). L'ipoteca che gravita sopra una casa che viene a crollare, rimane sul suolo. I, 44. Gravitando sull'usufrutto di questa casa, si estinguerebbe come l'usufrutto. *Ivi.*

(Cose fungibili). Il legatario d'un dritto d'uso o d'usufrutto, su cose fungibili, ha un'ipoteca legale su gl' immobili della successione. I, 120.

(Credito a termine). Il proprietario che ha gravato il suo fondo d'ipoteca a favore dei suoi creditori, potrebbe alienarne l'usufrutto, senza perdere il benefizio del termine e rendere tutti i crediti esigibili. I, 392.

(Deteriorazioni). Il legatario d'un usufrutto ha l'azione ipotecaria su i beni dell'eredità, per garentia delle deteriorazioni che l'erede potesse commettere prima del rilascio del legato. I, 1235.

(Legatario). Ipoteca legale del legatario d'un usufrutto su i beni dell'eredità. I, 387. Ved. *(Deteriorazioni)*.

(Purga). L'acquirente d'un dritto d'usufrutto può, come ogni altro acquirente d'immobili, purgarlo dalle ipoteche iscritte, secondo le formalità ordinarie. I, 24, 892.

Quid se si tratta d'un dritto di abitazione? II, 2767, 90.

(Tacita — Terzo). Caso nel dritto romano, in cui un figlio emancipato, avendo scritto un contratto per suo padre e sottoscritto soltanto da costui, fu reputato aver consentito ad un'ipoteca che era stata stipulata nella convenzione. II, 2179.

(Trascrizione). La trascrizione dell'atto constitutivo dell'usufrutto, arresta l'effetto delle ipoteche non iscritte anteriormente o nei quindici giorni. I, 28.

(Usufrutto). L'usufrutto è suscettivo d'ipoteca. I, 23, 889.

IPOTECA LEGALE. — *(Creditore. — Cessione)*. I creditori ai quali una donna maritata ha ceduto o dato in pegno i suoi crediti dotali, debbono essere preferiti a coloro a pro dei quali ella si è semplicemente obbligata, e debbono invocare la surrogazione giudiziaria nei suoi privilegi ed ipoteca legale? II, 2327 e seg.

(Iscrizione). L'ipoteca legale della moglie dev'essere assicurata con iscrizione? I, 263 e seg.

(Legatario). Il legatario ha un'ipoteca legale su i beni della successione. I, 377.

(Moglie). La moglie ha un'ipoteca legale su i beni di suo marito, per sicurezza del suo assegnamento vedovile, come delle altre sue convenzioni matrimoniali. I, 263.

Diverse ipoteche concesse alla moglie su i beni di suo marito. II, 2322.

La moglie che vende un immobile di suo marito insiem con lui, perde le sue ipoteche su quest'immobile, e non può più trasmetterle ad alcun creditore a pro del quale posteriormente si obbligasse. II, 2540.

(Rinunzia). La rinunzia alla sua ipoteca legale da parte d'una donna maritata, in favore d'un creditore a pro del quale ella si obbliga solidalmente con suo marito, può essere considerata come equipollente ad una cessione o ad una surrogazione dell'ipoteca? II, 2339.

(Surrogazione giudiziaria). I creditori del marito a pro dei quali si è obbligata la moglie, possono farsi surrogare nelle sue ipoteche, ed esercitarle contro gli altri creditori, come ella medesima potrebbe fare. II, 2324 e seg.

Tutti i creditori a favore dei quali si è obbligata la moglie, debbono essere confusi nella medesima massa, senza ammettere alcuna priorità fra loro? II, 2326. Ved. ASSEGNAMENTO VEDOVILE e *Surrogazione giudiziaria*.

INSCRIZIONE. — *(Usufrutto)*. L'inscrizione d'un'ipoteca sopra un usufrutto, dee fare espressamente menzione che è presa sul solo usufrutto. I, 26.

(Usufruttuario). L' usufruttuario dee prendere iscrizione per sicurezza dei crediti ipotecari sottoposti al suo usufrutto? I, 1037.

Su questo punto è risponsabile della sua negligenza? II, 1547. Ved. CREDITI.

INSTITUZIONE D'EREDE. — *(Dritto antico)*. Nelle antiche provincie del dritto scritto, l'instituzione d'erede era la base di ogni testamento; la caducità o la nullità dell'instituzione produceva l'annientamento del legato. Oggidì non è più lo stesso. I,591,593.

INTAVOLATO. — L' usufruttuario può, all' estinzione dell' usufrutto, menar via gl' intavolati e le tappezzerie da lui messi nella casa sottoposta al suo godimento? II, 2590.

INTERESSI. — *(Creditore)*. Quantunque il legatario dell'usufrutto deve gl' interessi dei debiti della successione del testatore, nulladimeno il creditore può rivolgersi contro l'erede che è egualmente tenuto a soddisfarli. II, 1799, 1801, 1810.

(Erede). L'erede che ha pagato gl'interessi dei debiti della successione, ha il suo regresso contro il legatario dell'usufrutto. II, 1802.

(Usufruttuario). In qual modo il legatario dell'usufrutto è tenuto a pagare gl'interessi dei debiti dovuti dalla successione del testatore? Ved. PESI.

Gl' interessi dei crediti sono frutti civili che l'usufruttuario acquista giorno per giorno. I, 1031. Ved. FRUTTI, PRESCRIZIONE.

INTERPRETAZIONE. — *(Beni mobili)*. Il legato d' usufrutto dei *beni mobili*, o del *mobiliare* o degli *oggetti mobili*, s' intende generalmente di tutto ciò che è reputato mobile. I, 493. Ved. *Mobili*.

(Casa mobigliata). Il legato d' usufrutto di una casa mobigliata si estende soltanto sulla mobiglia. I, 490. Ved. MOBILI, *Mobiglia*.

Ma il legato di una casa con tutto ciò che vi si trova, comprende tutti gli oggetti mobili che vi esistono, eccetto il danaro ed i crediti. *Ivi*.

(Cauzione). Ved. nella pagina seguente la 10.a *Regola*.

(Convenzione). Ved. CONVENZIONE.

(Disposizione). Il senso d' una disposizione risulta dall' insieme dell' atto. I, 723.

(Doppia). Una clausola suscettiva di doppio senso, devesi interpretare piuttosto in quello nel quale può avere qualche effetto, anzichè in quello nel quale non ne produrrebbe alcuno. I, 716.

(Intenzione). Per interpretare una disposizione e regolarne gli effetti, deesi supporre unità d'intenzione nel testatore. I,714.

(Inventario). Ved. nella pagina seguente la 10.a *Regola*.

(Legato d' usufrutto). L' estensione di un legato d' usufrutto si determina nel modo medesimo di quello della proprietà, se in vece del dritto d' usufrutto si è legata la proprietà. Applicazione a diverse disposizioni di cose mobili ed immobili. I. 478 e seg.

(Legge). Ved. LEGGE, *Interpretazione*. — *Decreti*.

(Mobili). Quel che deesi intendere di un legato d' usufrutto dei mobili, senz' altra aggiunzione o designazione. I, 493.

(Mobiliare). Ved. *(Beni mobili)*.

(Ordine della scrittura). Ved. *Scrittura*.

(Parole inutili). Nell' interpretazione di una disposizione, si debbono supporre inutili solo quelle parole inintelligibili, o che non possono avere alcun senso ragionevole. I, 655.

(Regole diverse). 1a La disposizione che si versa direttamente su i frutti del fondo, o sul dritto di percepirli, non è un legato di proprietà; è soltanto o un legato di frutti o un legato di rendite, o un legato di usufrutto, secondo la maniera onde è concepita. I, 495.

2a Se, secondo le parole di un testamento, sembra evidente che il testatore abbia voluto che l'oggetto della sua liberalità fosse perpe-

tuamente trasmessibile agli eredi ed a coloro che hanno causa dal legatario, la disposizione non è un legato di usufrutto, ma di proprietà o di superficie, o di uso, o infine una costituzione di rendita perpetua secondo le congiunture. I, 497.

3a Affinchè una disposizione costituisca solo un dritto di usufrutto, bisogna che enuncii senza equivoco la separazione del dritto di godimento da quello di proprietà. I, 499.

4a Quando si lega il fondo ad uno e l'usufrutto ad un altro, se i due legatari sono capaci di ricevere, e si presentano per raccogliere, il primo deve avere la nuda proprietà, e l'altro deve avere l'intero godimento del fondo. I, 505.

5a Nei casi in cui la sostituzione fedecommessaria è permessa, la disposizione onde il testatore grava il suo legatario di conservare e restituire alla sua morte il fondo ad un terzo, deve considerarsi come un legato di proprietà, ancorchè concepita in termini, che, senza l'espressione di questo peso, dovrebbero essere intesi di un dritto di usufrutto. I, 512.

6a Se il testatore, posto sotto la regola del dritto comune la quale proibisce la sostituzione fedecommessaria, ha espresso un legato d'usufrutto, la sua disposizione non dev'essere considerata come un legato di proprietà, non ostante che avesse gravato il suo legatario di conservare e restituire il fondo ad un terzo. I, 513.

7a Sebbene una disposizione sia concepita ne' termini di un legato d'usufrutto, debbesi nondimeno riguardare la proprietà come legata, se il testatore ha legalmente imposto al legatario un obbligo che lo suppone necessariamente proprietario del fondo. I, 515.

8a Se il testatore legando a qualchedono l'usufrutto di un fondo, gli avesse inoltre conceduta la facoltà di venderlo, questa sola particolarità non basterebbe per far degenerare la disposizione in un legato di proprietà. I, 516.

9a Quando le parole di una disposizione sono tali che prese isolatamente lasciano dubbio se si abbia voluto fare un legato di usufrutto o di proprietà; e questa disposizione si riferisce ad altre che la precedono e sono più chiaramente spiegate, debbesi intenderla nel medesimo senso delle precedenti. I, 518.

10a Quando nella disposizione vi è una opposizione di parole di cui le une sembrano indicare un legato di proprietà, e le altre caratterizzare piuttosto un legato d'usufrutto, se il testatore ha dispensato il legatario di fare inventario o di dar cauzione, questa dichiarazione da parte sua dovrebbe far credere che egli avesse voluto un legato di usufrutto. I, 519.

(Scrittura). Non deesi affatto considerare l'ordine materiale della scrittura allorchè si cerca d'interpretare il senso d'una disposizione. I, 725.

INTERRUZIONE DI PRESCRIZIONE. — La prescrizione può essere interrotta in due modi, naturalmente o civilmente. II, 2160.

(Cessionario parziale). Il cessionario parziale che ha notificato la cessione, non può profittare, per l'interruzione della prescrizione, dei mezzi usati dal cedente relativamente alla sua quota. II, 2278. e seg.

(Creditore assicurato). Gli atti di conservazione del creditore assicurato contro il debitore del credito dato in garentia, arrestano il corso della prescrizione per tutto il credito, e non già soltanto per la parte corrispondente di questo credito alla sua propria. II, 2233.

(Civile). Che cosa è l'interruzione civile? II, 2161.

(Interruzione civile. — Terzo). L'interruzione civile torna utile soltanto al suo autore. Eccezione. II, 2298 e seg.

(Naturale). Che cosa è. I, 2160.

(Proprietario — Usufruttuario). Al-

lorchè il terzo acquirente d'un fondo gravato d'usufrutto è presso a prescriverlo, gli atti d'interruzione della prescrizione fatti dal proprietario e dall'usufruttuario, o dall'uno di essi soltanto, debbono giovare all'altro? II, 2196 e seg.

(*Usufrutto*). L'usufrutto è una causa di sospensione o d'interruzione della prescrizione? I, 760 e seguenti.

INTERVENTO DEI CREDITORI. — Allorchè il proprietario dimanda ai tribunali di condannare l'usufruttuario che abusa del suo godimento, a decadere dal suo dritto, i creditori dell'usufruttuario possono intervenire nella lite per la conservazione dei loro dritti? II, 2430.

I creditori ipotecari ed i creditori chirografari hanno egualmente dritto ad intervenirvi? *Ivi.*

I creditori dell'usufruttuario possono intervenirvi per dimandare d'essere surrogati nell'esercizio dei dritti di quest'ultimo, allorchè costui, per gli abusi di godimento che ha commesso, ha meritato la decadenza? II, 2432. Distinzione. Tutti possono intervenire per cooperarsi alla difesa del loro debitore sostenendo con lui che la dimanda di decadenza non è affatto fondata. Però solo quelli i cui crediti sono anteriori ai delitti o colpe dell'usufruttuario possono essere surrogati nei suoi dritti. II, 2433 e seg., 2442.

Il creditore che interviene può essere rinviato dal proprietario che dimanda la decadenza, alla escussione preliminare dei beni che rimangono all'usufruttuario? II, 2465 e seg

Allorchè il proprietario intenta la sua azione di decadenza contro l'usufruttuario che abusa, ed i creditori intervengono, chi dee sopportare le spese d'intervento? II, 2468 e seg.

Allorchè la sentenza di decadenza è stata profferita contro l'usufruttuario che se ne è reso appellante, i suoi creditori possono intervenire nell'appello? II, 2475.

Allorchè lo scioglimento dell'usufrutto per abuso di godimento è stato pronunziato contro l'usufruttuario, i creditori che avevano trascurato d'intervenire nell'istanza d'innanzi i primi giudici, possono appellare dalla sentenza, se l'usufruttuario trascura di rendersene appellante egli medesimo? II, 2495 e seg.

Allorchè i creditori dell'usufruttuario, dopo aver trascurato d'intervenire in prima istanza, si rendono appellanti dalla sentenza che ha pronunziata la decadenza, possono ancora, sottomettendosi a riparare il fondo ed offrendo delle garentie per l'avvenire, dimandare d'essere surrogati nel godimento del fondo? II, 2503. Ved. ABUSO DI GODIMENTO, APPELLO, CREDITORI, SURROGAZIONE GIUDIZIARIA, FRODE IN DANNO DEI CREDITORI.

INVENTARIO. — (*Abiti*). Qualunque sia il superstite dei conjugi, tutti gli oggetti che servono immediatamente all'uso della sua persona, allorchè la quantità non è affatto eccessiva relativamente al suo patrimonio ed alla sua condizione, gli si debbono rilasciare senza farli entrare per nulla nell'inventario della comunione. I, 168.

(*Aggiudicatario*). L'acquirente di un dritto d'usufrutto per aggiudicazione forzata o altrimente, è tenuto, prima di entrare in godimento, a formare lo stato dei fondi? I, 799.

(*Cose fungibili*). L'inventario dee contenere la descrizione delle quantità e qualità delle cose fungibili sottoposte all'usufrutto, e la loro giusta estimazione. I, 1005.

(*Continuazione di comunione*). La mancanza d'inventario non dà più luogo alla continuazione di comunione. I, 161. Ma il conjuge sopravvivente che non ha fatto inventario dei beni della comunione, è, per questo solo motivo, privato dell'usufrutto legale dei beni dei suoi figli minori. I, 793.

(*Dispensa*). Il testatore che lega l'usufrutto dei suoi beni, può dispensare il le-

gatario dalla formalità dell' inventario, ed anche proibire questa formalità, e quale sarebbe l'effetto della sua disposizione intorno a ciò? I, 700 e seg.

(Fondo di commercio). L' estimazione d'un fondo di commercio dev'esser fatta secondo il prezzo di compra. I, 1023.

(Formalità). Quali sono le formalità richieste per la regolarità d'un inventario nel quale vi hanno interesse dei minori? I, 165, 166, 168.

Quali sono quelle dell'inventario cui è tenuto l'usufruttuario in generale? I, 788 e seg. Quali cose deve contenere l'inventario? 789, 790.

(Immobili). Qual è la conseguenza, in rapporto all'usufruttuario della omissione dello stato degl'immobili soggetti al suo usufrutto? I, 795.

(Legatario universale). Il legatario universale o a titolo universale d'usufrutto, dev'essere chiamato all'inventario della successione: se dimora al di là di cinque miriametri, vi dev'essere rappresentato da un notajo. I, 186.

(Omissione). Se l'usufruttuario è entrato in godimento senza aver fatto inventario, qual potrebb' essere il risultato di sì fatta omissione? dev'esser dichiarato decaduto dal suo dritto d'usufrutto? è tenuto alla restituzione dei frutti fino a che non ripara a sì fatta mancanza? I, 793 e seg.

(Proibizione). Ved. *Dispensa*.

(Rilascio). L'usufruttuario al quale l'erede ha fatto il rilascio del suo usufrutto, senza aver richiesto l'inventario, ne decaderebbe per sì fatto motivo? I, 797.

(Spese). A spese di chi dev'essere fatto l'inventario? I, 792.

(Stima). La stima delle cose mobili sottoposte all'usufrutto, non dev'essere fatta secondo il valore che le cose possono avere nel commercio? I, 791.

(Uso). L'usuario non può, come l'usufruttuario, entrare in godimento, senza avere preliminarmente fatto fare l'inventario. I, 2743.

(Usufruttuario). L'usufruttuario è tenuto a far fare l'inventario. Quali persone vi deve chiamare, e quali cose vi debbono essere comprese? I, 788 e seg.

ISOLA. Ved. ACCESSIONE (*Isola*).

L

LAMBICCO. Ved. BOTTI.

LAVORO. — (*Comunione*). Del lavoro e del nutrimento dei figli. Ved. NUTRIMENTO. (*Comunione*).

Del lavoro e del nutrimento de' figli che vivono in comunione col padre. Ved. USUFRUTTO PATERNO (alle quistioni diverse dei figli in comunione col padre).

(Figli). Il figlio che lavora presso il padre non può presumersi che abbia l' intenzione di farlo gratis, e di pagargli anche una pensione pel suo nutrimento. I, 238. Ved. USUFRUTTO PATERNO (alle quistioni diverse dei figli che lavorano presso il padre).

LEGATARIO. — (*Azione possessoria*). Solo dopo il rilascio il legatario può esercitare l'azione possessoria. I, 390.

(Azione reale). L'azione reale del legatario in usufrutto non può essere intentata contro il terzo possessore se non dopo la dimanda di rilascio esercitata contro l'erede. I, 389.

(Concorso). Nel concorso di due legatari, l'uno dell'usufrutto, l'altro della nuda proprietà, se il primo legato diviene caduco o si trova senza effetto, la sua annullazione od inesecuzione giova al secondo e non all'erede. I, 520, 521.

Se la proprietà è legata puramente ad un terzo, e l' usufrutto sotto condizione ad un altro, l'erede deve godere del fondo fino all'avveramento della condizione. II, 2043.

(Dimanda di rilascio). Il legatario d'un

usufrutto deve dimandarne il rilascio. I, 382, 383, 389. Ved. RILASCIO.

Se gli eredi non sono conosciuti, o che rinunziano alla successione, il legatario è tenuto a far nominare un curatore all'eredità vacante, ad oggetto di dimandargli il rilascio. I, 391.

Due legatarî, l'uno della nuda proprietà, l'altro dell'usufrutto, debbono, ciascuno nel suo interesse, dimandare il rilascio del suo legato. L'azione dell'uno non giova affatto all'altro. I, 392. Ved. LEGATO, (*Cessione parziale*).

(*Frutti*). I frutti non sono dovuti al legatario che dal giorno della dimanda di rilascio, e dal terzo possessore, dal giorno dell'azione intentata contro di lui. I, 388.

Il legatario d'un dritto d'usufrutto deve, come il legatario della nuda proprietà, aver dritto ai frutti dal giorno della dimanda di rilascio del suo legato. I frutti gli sono dovuti dal giorno della morte del testatore, a qualunque epoca sia fatta la dimanda? I, 394 e seg. Ved. FRUTTI.

(*Ipoteca legale*). Il legatario ha un'ipoteca legale su i beni della successione. I, 287.

(*Legatarî successivi*). Se parecchi legatarî d'usufrutto, chiamati a godere successivamente e separatamente per periodi determinati, l'uno morisse durante il suo periodo di godimento, chi, degli altri legatarî o dell'erede, profitta dell'usufrutto durante il resto del medesimo periodo? I, 422, II, 2040.

Se un marito facendo un legato d'usufrutto a sua moglie, per goderne durante la sua vedovanza, avesse aggiunto che egli legava il medesimo usufrutto ad un terzo per goderne dopo la morte della vedova, e questa si rimaritasse, chi dovrebbe profittare dell'usufrutto durante il rimanente della sua vita? I, 424.

(*Particolare*). Il legatario particolare d'un dritto d'usufrutto al quale l'erede legittimo cede la quota disponibile per liberarsi dal legato, divien egli legatario a titolo universale? I, 341. Ved. QUOTA DISPONIBILE.

(*Possesso*). Il legatario ha il possesso del suo legato mediante il rilascio volontario o giudiziario. Conseguenze di questo principio. I, 389 e seg.

Tutti i legatarî in generale sono messi in possesso del loro legato mediante il rilascio: il solo legatario universale ne è eccettuato, allorchè non vi è erede legittimo. I, 393.

(*Terzo possessore*). Ved. *Frutti*.

LEGATARIO A TITOLO SINGOLARE. — Che cosa è un legato a titolo singolare? I, 472, 473.

(*Concorso*). Allorchè l'usufrutto della medesima o delle medesime cose è stato legato a molti individui, tutti debbono concorrere alla divisione del godimento che loro è congiuntamente dato. I, 484. Ved. LEGATARIO A TITOLO UNIVERSALE, *Concorso*.

(*Debiti*). Il legato a titolo singolare dev'essere sempre rilasciato franco e libero dai debiti della eredità. I, 474. Ved. *Universalità di attivo e passivo*.

(*Proprietà comune. — Alienazione*). Se un proprietario vicino acquista la metà del muro della casa legata in usufrutto, il legatario ha dritto a godere del prezzo pagato per quest'obbietto? I, 480.

(*Universalità di attivo e di passivo*). Il legato di una universalità di attivo e di passivo, quantunque classificato tra i legati a titolo particolare, partecipa sotto tutti i rapporti del legato universale per quel che riguarda l'estinzione dei debiti. Esempî di questa specie di legati. I, 1025 e seg.; II, 1845 e seg.

Distinzione del caso in cui questo legato è in tutta proprietà, da quello in cui consiste soltanto nell'usufrutto. *Ivi*.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario a titolo singolare non è tenuto ad alcun debito

(Uso). Il dritto d' uso non può essere legato alternativamente. II, 2753.

(Usufrutto). La scelta fatta dall' erede, relativamente ad un legato d' usufrutto o d' uso messo nell' alternativa con una prestazione annuale, non può più rivocarsi allorchè è stata manifestata con un atto di esecuzione. I, 466, 467.

Quid del caso in cui si trattasse d' un usufrutto legato con facoltà all' erede di liberarsene mediante una prestazione annuale? I, 468.

(Variazione). Allorchè l' erede ha manifestato la sua scelta, può egli mutar volontà, e rilasciare l' oggetto che non aveva scelto? Distinzione. Ved. sopra *Prestazione annuale*, *Proprietà*, *Usufrutto*.

LEGATO. — *(Accessori).* Quali sono gli oggetti che debbonsi considerare come accessoriamente facenti parte di un legato? Ved. ACCESSIONE, ACCESSORI.

(Accettazione parziale). Ved. più sotto *Scissione*.

(Annuale). Ved. LEGATO ANNUALE.

(Caducità). Ved. *Casa*, *Gregge*.

(Casa). Il legato d' usufrutto d'una casa diviene caduco, se la casa s' incendia. L' usufrutto non è dovuto nè sul suolo nè su i materiali. I, 42. *Secus* del legato della proprietà. *Ivi*.

(Cessione parziale). La cessione di una parte d' un legato rende il cessionario comproprietario, e dopo la notificazione della cessione, il cedente come anche il cessionario non possono dimandare il rilascio se non per la loro parte rispettiva. II, 2276 e seg.

L' azione dell' uno non interrompe affatto le prescrizione in rapporto all' altro, nè dà a costui alcun dritto su i frutti percepiti dall' erede. II, 2278 e seg.

(Condizione). La condizione apposta ad un legato fatto all' erede legittimo, e che avesse per iscopo di fargli riconoscere una disposizione del testatore in favore d' un incapace, è obbligatoria? I, 698 e seg.

(Cose di puro diletto) Si può legare l' usufrutto di cose di puro diletto? I, 375. Ved. DILETTO.

(Frutti di un fondo). Il legato dei frutti d' un fondo è della stessa natura di quello d' usufrutto o di rendite? I, 52; II, 1926.

(Gregge). Il legato di proprietà di un gregge, il cui numero degli animali viene a diminuirsi talmente che non rimane più nulla come comporre un gregge, sussiste però sempre sul quel che rimane. I, 45. *Quid* del legato d' usufrutto di questo gregge? *Ivi*.

(Paragone). Paragone dei legati d' usufrutto e di proprietà. I, 41 e seg.

(Parte di comunione). Al marito o agli eredi della moglie torna utile il dritto di accrescere risultante dalla rinunzia ad un legato fatto dalla moglie a pro di un terzo della sua parte di comunione? I, 621.

(Quota disponibile). Allorchè uno o più legati eccedono la quota disponibile del testatore, sono essi soggetti a riduzione? Ved. QUOTA DISPONIBILE.

(Rendita del fondo). Il legato d'un fondo comprende la percezione dei fitti del fondo; non dà affatto il dritto di chiedere il rilascio del fondo per goderne da legatario. I, 50.

L'erede che vende l'immobile le cui rendite sono stato legate, può offrire al legatario l'interesse annuale del prezzo della vendita in luogo del suo legato? I, 31.

In questo caso il legatario ha dritto sull'immobile per costringere l'acquirente al pagamento della prestazione annuale che non gli è stata pagata dall'erede? *Ivi*.

(Rivocazione). Il legato d'usufrutto d'un fondo è rivocato di pieno dritto se dopo il suo testamento il testatore ha fabbricato sul fondo legato. I, 43. *Secus* del legato della proprietà. *Ivi*.

(Scissione). Un legatario non deve affatto essere ammesso a scindere l' accetta-

M

(Fondo dotale). Il marito dev' esser fatto indenne delle riparazioni e miglioramenti da lui fatti sul fondo dotale? II, 2652.

(Incendio). Se una casa, nella quale l' usufruttuario ha fatto delle riparazioni di natura tale a dargli dritto ad una indennità, s' incendiasse, conserverebbe egli il dritto d' esserne soddisfatto? II, 1696. Ved. *Riedificazione*.

(Indennità). L'usufruttuario non può alla cessazione dell' usufrutto reclamare alcuna indennità per i miglioramenti da lui fatti. I, 1425; II, 2610, 2614 e seg. Ved. *Dritto antico* ed *Effetto retroattivo*.

Quid del caso in cui l' usufruttuario avendo acquistata la nuda proprietà; ed essendone in seguito evitto, avesse fatto dei miglioramenti nell' intervallo? I, 1431.

(Ornamenti). L'usufruttuario che ha fatto degli ornamenti, può toglierli, ristabilendo i luoghi nel loro stato primitivo? I, 744. Vedi, per i diversi generi di ornamenti che l'usufruttuario può fare allogare in un appartamento, e se abbia o pur no la facoltà di toglierli, CASE ED EDIFIZI.

(Proprietario). Il proprietario può migliorare e costruire degli edifizi utili, purchè non rechi alcun pregiudizio al godimento dell' usufruttuario. I, 875.

(Regime dotale). Il marito, sotto il regime dotale, ha dritto ad una indennità per i miglioramenti fatti su i fondi dotali? I, 1430; II, 2617.

(Riedificazione). La riedificazione, per parte dell' usufruttuario, d' una casa caduta per vetustà o distrutta per accidente non imputabile a lui per nulla, dev' essere considerato come un semplice miglioramento, in ragione del quale non gli è dovuta alcuna indennità, o come una riparazione straordinaria, di cui ha dritto a ripetere le spese? I, 1448, e seg.

(Rinunzia). Se la moglie od i suoi eredi rinunziano alla comunione, e si tratta di riparazioni o miglioramenti fatti sul fondo del marito, il rinunziante non ha dritto ad alcuna indennità; per contro è dovuta l' intera indennità se le riparazioni od i miglioramenti fossero stati fatti sul fondo della moglie. II, 2661.

(Usufruttuario). L' usufruttuario può fabbricare contro la volontà del proprietario? Ved. CASE ED EDIFIZI.

L' usufruttuario può esser impedito a fare dei miglioramenti? Limiti della facoltà che egli ha su questo punto. I, 1432, 1434.

(Usufruttuari successivi). In caso di un usufrutto a pro di molti, ed il primo usufruttuario abbia fatto dei miglioramenti, i suoi eredi hanno dritto ad esigere un' indennità da parte del secondo? I, 1435.

MINIERE. — *(Accessori)*. L' usufruttuario ha dritto agli accessori della miniera che sono reputati immobili. Quali oggetti sono i suoi accessori, e quali non possono essere considerati come tali? I, 1205.

(Cauzione). L' usufruttuario dee prestare cauzione di godere da buon padre di famiglia, il che in questa materia è di un'importanza maggiore. I, 1202.

(Comunione tra i conjugi). Un' apertura di una miniera, durante il corso della comunione, su i beni propri dei conjugi, dà luogo ad una indennità a favore del conjuge proprietario. I, 1207.

(Prestazione). La prestazione annuale dovuta dal concessionario della miniera sarà dovuta all' usufruttuario del fondo, se la miniera era già in escavazione al tempo dell' apertura dell' usufrutto. Nel caso contrario l'usufruttuario non ha dritto che ad una indennità di non godimento. I, 1206.

(Proprietà). Le miniere sono una proprietà divisa dalla superficie, e trasmessibili come tutti gli altri beni; ma l' escavazione non si può fare che in virtù di una concessione del Governo. I, 1200, 1206.

(Strumenti ed utensili). Dopo l' estin-

zione dell' usufrutto di una miniera, gli eredi dell' usufruttuario possono togliere gli strumenti ed utensili che vi ha posto il loro autore, come necessari alla sua escavazione? II, 2586.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario di una miniera ha il dritto di goderne come il proprietario medesimo, uniformandosi ai regolamenti di amministrazione pubblica. I, 1200. Egli non ha alcun dritto sulle miniere non ancora messe in escavazione al tempo dell' apertura dell' usufrutto. I, 1202.

L' usufruttuario, che apre una miniera per farne un utile proprio, è tenuto ai danni-interessi verso il proprietario, salvo però tutto ciò che viene stabilito dalle leggi relative agli esploratori delle miniere nel fondo altrui. I, 1207.

MINORE. — Formalità richieste per istabilire un dritto di usufrutto su i beni di un minore. I, 801.

Quando e come può egli fare delle liberalità a pro del suo tutore? I, 806.

MOBILI. — (*Cessione*). L' usufruttuario può affittare o cedere agli altri il suo dritto di godimento su i mobili, e qual è intorno a ciò la differenza tra questo usufrutto e quello stabilito su gl' immobili? I, 1061 e seg.

(*Conto*). Del conto a rendersi alla fine dell' usufrutto su i mobili consegnati all'usufruttuario. II, 2636.

(*Locazione*). L' usuario può locare i mobili sottoposti al suo godimento? II, 2755.

(*Mancanti*). Se alla fine dell' usufrutto si trovano mancanti parte dei mobili che esistevano allorchè ha avuto luogo l'usufrutto, chi deve risentirne la perdita? I, 2636 e seg.

(*Moglie. — Marito*). La perdita dei mobili appartenenti alla moglie e dei quali il marito ha l' usufrutto, gravita sulla moglie se la perdita è avvenuta senza colpa del marito II, 2650.

(*Restituzione*). L' usufruttuario di cose che senza consumarsi si deteriorano con l' uso, è tenuto alla fine dell'usufrutto di restituirle nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o colpa. II, 2651, 2654.

Quid del caso in cui la cosa non esistesse più? L' usufruttuario per dispensarsi dal pagarne il valore potrebbe allegare, senza prova legale, che è stata distrutta dall' uso? II, 2652 e seg.

(*Usufrutto legale*). I genitori che hanno l' usufrutto legale dei beni dei loro figli minori, e che vogliono conservare i mobili, sono tenuti farne fare la stima da un perito nominato dal tutore surrogato, e di *restituire il valore di quelli che non posno consegnare in natura.* — Parecchie conseguenze di quest'ultima disposizione. II, 2639 e seg. Ved. USUFRUTTO PATERNO.

Le semplici deteriorazioni di mobili che sono l'effetto della vetustà, debbono essere sopportate dai figli. *Quid* se si tratta di mobili talmente consumati che non possone essere più di alcun uso. II, 2642.

(*Usufruttuario*). Quali sono i dritti dell'usufruttuario su i mobili inanimati? I, 1056 e seg. II, 1477.

A qual epoca l' usufruttuario dee pagare il prezzo dei mobili che hanno cessato di esistere? È nel momento della perdita, ovvero si dee attendere il termine fino al quale l' usufrutto sarebbe stato esercitato se la cosa avesse continuato ad esistere? — Applicazione al caso in cui si tratta sia d' usufrutto paterno, sia d' un donante con riserba d' usufrutto, sia d' un legatario universale, o a titolo universale, o a titolo particolare. II, 2617 e seg.

(*Rendita*). L'usufruttuario di mobili può venderli, e quali sarebbero gli effetti della vendita, sia relativamente all'acquirente, sia relativamente all' usufruttuario? I, 1074 e seg.

MOLINO. — (*Estinzione d' usufrut-*

to). All' estinzione dell' usufrutto , l' usufruttuario non può togliere i molini costruiti su pilastri , o la cui costruzione fa parte della casa. II, 2591.

(Mola). Al proprietario od all'usufruttuario spetta cambiare le mole di un molino consumate per vetustà. II, 1669.

MOLINO A VENTO. — Dopo l'estinzione dell'usufrutto, gli eredi dell'usufruttuario possono portar via o demolire un molino a vento che il loro autore ha fatto costruire su pali poggiati sul suolo? II, 2585. *Secus* del molino fabbricato su pilastri o pali conficcati nel suolo. II, 2591.

MOLINO SU BATTELLI. — Dopo l'estinzione dell'usufrutto, gli eredi dell' usufruttuario possono portar via o demolire i molini e bagni su battelli, che il loro autore ha fatto costruire sul canale o corso di acqua di cui avea il godimento. II, 2585.

MORTE CIVILE. — Quali sono le pene che producono la morte civile , e da qual giorno s'incorre ? II, 1969, 1986, 1987.

(Alimenti). Il morto civilmente, in fatto di usufrutto, ha azione contro il proprietario del fondo per ottenere gli alimenti ? II , 1984.

(Commutazione di pena). Ved. *Prescrizione*.

(Contumace). Quali possono essere gli effetti dell'assoluzione, relativamente all'usufruttuario il quale,avendo incorsa la morte civile, si presenta per purgare la contumacia e si fa assolvere? Ricupera l' usufrutto convenzionale? *Quid* del caso in cui si tratta dell'usufrutto paterno? II, 2017 e seg.

(Dritto di abitazione). La morte civile estingue il dritto di abitazione? II, 2825,

(Dritto di accrescere). La morte civile d'un collegatario congiunto dà luogo al dritto di accrescere. I, 684.

Di due collegatari congiunti in un dritto d'usufrutto per causa di alimenti, se l'uno muore prima del testatore, e l'altro sopravvivendo a quest' ultimo è colpito di morte civile, vi sarebbe luogo al dritto di accrescere a suo favore al di là dei limiti dei suoi bisogni? II, 1977 e seg.

(Dritto d'uso). Il dritto di uso si estingue per la morte civile. II, 2796.

(Dritto d'usufrutto). Un morto civilmente non può ricevere una donazione in usufrutto, salvo a titolo di alimenti. *Secus* per contratto comutativo. I, 805.

(Legato). Un individuo colpito di morte civile è capace di ricevere un legato, e di in quale quantità? II, 1980, 1981.

(Legato di alimenti). Il condannato ad una pena che produce la morte civile, ha bisogno di prescriverla, ovvero dee ottenerne la remissione dal principe, per poter ricevere gli alimenti che gli sono stati legati? II, 1989 e seg.

(Legato d' usufrutto). Affinchè un legato d'usufrutto fatto a pro di un individuo morto civilmente sia valido, è sufficiente che il testatore abbia la conoscenza di sì fatto avvenimento, o fa mestieri che il legato sia espressamente a causa di alimenti? II, 1983.

(Marito.— Contumace). Il marito condannato per contumacia e che ha incorsa la morte civile, riacquista di pieno dritto , presentandosi e facendosi giudiziariamente assolvere, l'autorità maritale ed il godimento dei beni dotali di sua moglie? II, 2020.

Può rivendicare contro la madre il godimento dei beni del loro figliuoli, che costei ha acquistato ? II, 2019.

Quid nel caso in cui ottenesse delle lettere di grazia ? II, 2026.

(Padre. — Contumace). Se , durante l'assenza del padre condannato per contumacia, i suoi figliuoli fossero stati emancipati dalla loro madre, la sua comparsa dopo cinque anni e la sua assoluzione , farebbero rientrare quest'ultimi sotto la patria potestà? II, 2019.

(Prescrizione). La prescrizione della pena che ha fatto incorrere la morte civile , rende la vita civile al condannato ? *Quid*

del caso in cui il condannato ha ottenuto una commutazione di pena? II, 1988. Ved. *Legato di alimenti.*

(*Proprietario. — Usufrutto*). Quando e come il proprietario d' un fondo sottoposto ad un dritto di usufrutto può riprendere il godimento, allorchè l' usufruttuario è stato colpito da una pena producente la morte civile? II, 1992.

(*Rendita vitalizia*). La rendita vitalizia non si estingue affatto per la morte civile del creditore. Ragione della differenza intorno a ciò con l'usufrutto. II, 1973 e seg.

(*Usufrutto a titolo di alimenti*). L'usufrutto legato per causa di alimenti non si estingue per la morte civile. Si conserva fino alla concorrenza dei bisogni del legatario. II, 1976 1977. Ma in qual modo è necessario che la disposizione sia concepita affinchè abbia esecuzione non ostante la morte civile? II, 1982.

MORTE NATURALE. Ved. ESTINZIONE (*Morte naturale*).

MURI MAESTRI. — Ved. RIPARAZIONI STRAORDINARIE.

MURO MINACCIANTE RUINA. — Ved. RIEDIFICAZIONE.

MUTAZIONE. — Il dritto proporzionato di mutazione è dovuto in materia di usufrutto. I, 24. Ved. REGISTRO.

N

NEGOTIORUM GESTOR. — (*Indennità*). Il *negotiorum gestor* ha dritto ad esigere da colui nell' interesse del quale ha agito senza mandato, il pagamento di tutte le spese utili e necessarie. II, 1714.

NON DECRESCERE. — Ved. DRITTO DI ACCRESCERE.

NON USO. — (*Computazione*). In qual modo debbonsi computare i trent' anni di non uso per estinguersi l'usufrutto? Si dee cominciare dall'ultimo atto di percezione del fondo, ovvero dal tempo in cui l'usufruttuario ha trascurato di percepire i frutti susseguenti? II, 2121 e seg.

(*Estinzione d' usufrutto*). L'usufrutto si estingue pel non uso. II, 2099. Condizioni richieste per questo modo di estinzione. II. 2107 e seg.

(*Donna maritata*). L'usufrutto spettante ad una donna maritata sotto il regime dotale, non si estingue affatto pel non uso da parte del marito. II, 2208.

(*Godimento mediante un terzo*). Il non uso non ha luogo se l' usufruttuario gode mediante un terzo. II, 2109. Differenti casi di questo godimento. *Ivi.*

(*Interdetto*). Ved. *Minore.*

(*Minore*). Se l'usufrutto appartiene ad un minore o ad un interdetto, non si estingue affatto pel non uso. II, 2107.

(*Parziale*). L'estinzione d'usufrutto pel non uso può essere parziale, cioè relativamente agli oggetti su i quali l'usufruttuario non ha esercitato il suo godimento. II, 2100, 2101.

Se l'usufrutto è stabilito sopra una possessione, il godimento d' una parte è sufficiente per conservare il dritto dell' usufruttuario sul tutto? II, 2102.

L'usufruttuario che esercita sul fondo un semplice dritto di uso, e che soffre che il proprietario godendo insiem con lui percepisca il di più del prodotto del fondo, perde egli il suo dritto d'usufrutto per conservare solo quello di uso? II, 2103.

(*Risponsabilità*). L' usufruttuario è risponsabile verso il proprietario, se, pel non uso, lascia prescrivere delle servitù acquistate sul fondo di cui egli ha il godimento. II, 86, 546; II, 1542 e seg.

(*Terzo acquirente*). I trent'anni richiesti dalla legge per estinguere il dritto d'usufrutto pel non uso, a pro dell'erede che ne è il debitore personale, sono sufficienti in faccia al terzo acquirente al quale è stato venduto il fondo in pieno dominio, senza

avere interesse alla ritrattazione della sentenza cui si fa opposizione. I, 1288.

2a Non avervi figurato nè personalmente, nè col ministero di un rappresentante. I, 1311, 1361.

3a Avere una qualità tale che nella causa in cui la sentenza è stata profferita era necessario d'esservi chiamato. I, 1289. Come si conosce sì fatta qualità? I, 1290.

(*Acquirente*). L' acquirente può produrre opposizione di terzo alla sentenza resa contro il venditore, se il giudizio è cominciato dopo la sua immissione in possesso. I, 1351.

(*Assenza*). L' assente non può formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro l' erede che ha ottenuto l' immissione in possesso provvisionale dei suoi beni. I, 1316.

(*Avente causa*). Che cosa è. I, 1328.

L' avente causa di una parte condannata non può formare opposizione di terzo alla sentenza. *Ivi*

(*Azione esclusiva*). Niuno può essere ammesso a formare opposizione ad una sentenza resa contro la persona alla quale l'esercizio dell' azione su cui la sentenza è stata profferita era esclusivamente riserbata. I, 1329.

(*Creditore*). I creditori, sia ipotecarî sia chirografarî, hanno dritto a formare l' opposizione di terzo alla sentenza resa contro il loro debitore; I, 1304 e seg. Ved. FRODE IN DANNO DEI CREDITORI.

(*Donna maritata*). Quando si tratta delle azioni mobiliari e possessorie di una donna maritata, costei non può formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro suo marito. I, 1317.

(*Dritti comunali*). Una sentenza resa su dritti comunali e profferita contro il *maire* di un comune, non può essere suscettiva di opposizione di terzo da parte di alcuno degli abitanti. I, 1335.

(*Dritto reale*). Una sentenza resa contro un proprietario d' un fondo sul quale un terzo ha un dritto reale qualunque, è suscettiva di opposizione di terzo per parte di quest' ultimo? I, 1300 e seg.

(*Fallimento*). Ved. *Unione di creditori.*

(*Indivisibilità*). Il buon successo della opposizione di terzo giova alla parte condannata dalla prima sentenza, se la cosa è indivisibile. I, 1335, 1394.

Distinzione tra la indivisibilità della causa che annulla il dritto, e la indivisibilità della cosa che è reclamata. Esempî. I, 1356 e seg., 1422 e seg.

(*Interdetto*). Ved. *Minore.*

(*Interdizione*). Un terzo può formare opposizione ad una sentenza d' interdizione? I, 1333.

(*Materia criminale o di polizia*). La opposizione di terzo non può aver luogo in materia criminale o di polizia. I, 1330.

(*Minore*). Il minore o l' inderdetto non possono formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro il tutore. I, 1373.

(*Nullità di matrimonio*). Una sentenza sopra una dimanda di matrimonio, da parte di uno dei conjugi, per causa di errore o di violenza, è suscettiva di opposizione di terzo? I, 1334.

(*Parte condannata*). La parte condannata con la prima sentenza, può trarre vantaggio dall' esito felice della opposizione di terzo? Distinzione del caso in cui si tratta d' una cosa indivisibile. I, 1354, 1355, 1423, Ved. *Indivisibilità* e *Servitù.*

La ritrattazione della prima sentenza ottenuta sull'opposizione di terzo fatta dall'usufruttuario o dal proprietario dee giovare ad ambidue? I, 1392 e seg. Ved. LESIONE.

(*Separazione di beni*). I creditori possono formare opposizione di terzo ad una sentenza di separazione di beni tra conjugi? I, 1332, 1339.

(*Separazione personale*). La sentenza di separazione personale non è suscettiva di opposizione di terzo. I, 1332.

(*Servitù*) Un comproprietario per indiviso di un fondo dominante, che è rimasto succumbente in una dimanda d' esercizio di una servitù di passaggio, dee profittare dell' esito felice dell' opposizione di terzo formata alla sentenza dal suo comproprietario? I, 1423.

(*Sostituzione*). Coloro che sono chiamati a raccogliere dei beni sostituiti non possono formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro il gravato ed il tutore alla sostituzione. *Quid* se il gravato solo è stato in causa? I, 1314.

(*Unione di creditori*). I creditori che hanno sottoscritto il contratto di unione, del pari che i creditori di un fallito, non possono formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro i sindaci nell' interesse della massa. I, 1320.

(*Uso*). L' usuario come l' usufruttuario, ha il dritto di formare la opposizione di terzo alla sentenza resa senza il suo intervento, contro il proprietario dell' immobile sottoposto al suo godimento. I, 2749.

(*Usufruttuario*). L' usufruttuario può formare opposizione di terzo alla sentenza che, aggiudicando ad un terzo il fondo sottoposto al suo usufrutto, è stata resa contro il proprietario? I, 1298.

La sentenza la quale, sopra una dimanda di rivendicazione intentata contro un testatore, è stata profferita dopo la morte di costui, è suscettiva di opposizione di terzo da parte del legatario dell' usufrutto che non è stato chiamato nella riassunzione d'istanza? I, 1383.

Il legatario di un dritto di usufrutto, che non ancora ha ottenuto il rilascio del suo legato allorchè l' azione di rivendicazione del fondo sottoposto all' usufrutto è stata intentata contro l' erede, può formare opposizione di terzo alla sentenza resa contro quest' ultimo. I, I, 1384 e seguenti. *Quid* del caso in cui l' usufruttuario ha ottenuto il rilascio del suo legato allorchè la lite è stata intentata? *Ivi*. Ved. COSA GIUDICATA, ABUSO DI GODIMENTO, DECADENZA.

OPERE DI SPIRITO. Ved. MANOSCRITTI.

P

PADRE. Ved. AMMINISTRAZIONE, USUFRUTTO PATERNO.

PAGLIA. — Dopo l' estinzione dell' usufrutto, gli eredi dell' usufruttuario possono portar via la paglia e gl' ingrassi lasciati, nella possessione, dal loro autore? II, 2587.

PALI. — Dritto dell' usufruttuario sul dritto di prendere dalla foresta i pali per la vigna. I, 1197.

Dopo l' estinzione dell' usufrutto, gli eredi dell' usufruttuario non possono togliere i pali dalla vigna. II, 2586.

PARROCCHIA. — (*Rendite*). In caso di vacanza di una parrocchia, le rendite dell'annata corrente appartengono all' antico titolare od ai suoi eredi, sino al termine del giorno della vacanza, ed al nuovo titolare dopo il giorno della sua nomina. I, 292.

Le spese di coltura e di semenza debbono essere rimborsate agli eredi del beneficiario defunto. *Ivi*.

Le rendite scadute dalla apertura della vacanza fino alla nomina del nuovo titolare, spettano al benefizio per le spese delle riparazioni straordinarie. I, 292.

Le quistioni su i conti e divisione delle rendite sono di competenza del consiglio di prefettura. I, 293. Ved. BENEFIZI ECCLESIASTICI.

(*Rimborso di capitali*). I capitali dipendenti da una parrocchia non possono essere rimborsati ai tiolari. Il versamento deve farsi alla cassa parrocchiale. I, 289. 1053.

PASSAGGIO. — (*Forzato*). Il legato d'usufrutto d'un fondo da per tutto circondato da altri fondi, include il dritto di passaggio per potervi andare. II, 1880.

duce l'estinzione dell'usufrutto relativamente agli oggetti rimasti esistenti e che erano accessori della cosa distrutta. II, 2541.

La distruzione o la perdita di una casa estingue l'usufrutto anche su gli accessori destinati al comodo di questa casa. II, 2544.

(*Animali*). L'usufrutto stabilito a titolo singolare su parecchi animali, si estingue successivamente su ciascuno di essi a misura che muojono. II, 2540. *Secus* trattandosi di un usufruttuario universale o a titolo universale di tutto il mobiliare? II, 2539.

La perdita per caso fortuito o per malattia di un animale o di parecchi animali legati in usufrutto, avviene in danno del proprietario, dimostrandosi l'accidente. II, 2655.

(*Caso fortuito*. — *Mora*). Se l'erede è stato messo in mora pel rilascio della cosa la quale si distrugge per caso fortuito, è tenuto sempre ad una indennità di godimento a favore del legatario dell'usufrutto, salvo se risulta dalle circostanze che la cosa si sarebbe egualmente distrutta tra le mani di costui. II, 2529.

Quid del caso in cui si trattasse non di un corpo certo e determinato, ma di una somma di danaro o di una quantità qualunque di derrate, o d'una cosa indeterminata? II, 2530.

(*Colpa personale*). La perdita della cosa, avvenuta per colpa del proprietario o di un terzo, non estingue affatto l'usufrutto in un modo assoluto, ed all'usufruttuario spetta un'indennità. II, 2527.

(*Conto*). A qual epoca l'usufruttuario deve render conto dei mobili che si sono consumati? Ved. MOBILI, USUFRUTTUARIO.

(*Corpo certo*). La perdita di un corpo certo, avvenuta per accidente tra le mani del debitore, ha luogo in danno del creditore. Caso di eccezione. II, 2637 e seg.

(*Credito soddisfatto*). Ved. RILASCIO.

(*Cuoi*). Ved. *Animali*.

(*Distruzione per l'uso*. — *Prova*). Nel caso in cui la cosa non esiste più, l'usufruttuario, per liberarsi dal pagarne il valore, può allegare, senza prova legale, che si è interamente distrutta per l'uso? II, 1652 e seg.

(*Donante*. — *Oggetti mobili*). Il donante d'oggetti mobili che si riserba l'usufrutto, è tenuto in tutti casi alla perdita di quest'oggetti? II, 2644 e seg.

Quid del caso di semplici deteriorazioni avvenute senza sua colpa? II, 2645.

(*Donna maritata*. — *Mobili*). La perdita dei mobili appartenenti ad una donna maritata, dei quali il marito ha l'usufrutto, ha luogo in danno della moglie se questa perdita è avvenuta senza colpa del marito. II, 2650.

(*Dipendenze*). Ved. *Accessori*.

(*Edifizi*. — *Materiali*). L'usufruttuario d'un edifizio il quale viene a distruggersi per accidente, ha dritto a godere del suolo e dei materiali? II, 2542, 2547.

Secus trattandosi d'un usufruttuario universale o a titolo universale degl'immobili della successione, o se l'edifizio distrutto fosse una dipendenza di una possessione legata in usufrutto? II, 2545. Ved. *Suolo*.

(*Giardino*). Il legato d'usufrutto di una casa e di un giardino continua ad aver luogo sul giardino in caso di perdita della casa. II, 2548. *Secus* se il legato nominasse soltanto la casa, ed il giardino fosse l'accessorio dell'abitazione? II, 2549.

(*Gregge*). L'usufrutto di un gregge si estingue per la perdita totale del gregge. *Quid* del caso in cui questo gregge perisse in parte, e gli animali rimasti non fossero in numero sufficienti per meritare il nome di gregge? II, 2536.

A che può essere tenuto l'usufruttuario, in caso di perdita parziale o totale del gregge, per accidente o per malattia? II, 2656.

(*Incorporazione*). Dritti dell'usufruttuario nel caso dell'impiego della cosa sot-

toposta al suo usufrutto, a formarne un'altra di nuova specie. II, 2555 e seg.

(Indennità). Ved. *Colpa personale*.

(Inondazione). Ved. RIVIERA, *Irruzione*.

(Isola). L'usufrutto di un'isola o di un fondo adiacente ad una riviera si estingue, se l'isola od il fondo vengono interamente portati via dal corso delle acque; se sono distrutti in parte, l'usufrutto continua ad aver luogo sul rimanente. II, 2532.

(Legato alternativo. — Corpo certo). Se il legato abbraccia alternativamente due corpi certi di cui l'uno si distrugge, l'usufrutto dell'altro è dovuto dall'erede. L'usufrutto si estingue se le due cose periscono. II, 2531.

(Mobiglia). L'usufrutto su mobiglia od altri oggetti mobili si estingue se i mobili si distruggono per un incendio od altro accidente di forza maggiore, ovvero per l'uso. II, 2533.

(Mobili). Esistendo dei mobili all'entrare in godimento l'usufruttuario, i quali si trovassero distrutti alla fine dell'usufrutto, in danno di chi avverrebbe sì fatta perdita? II, 2636 e seg.

(Mobili. — Usufrutto legale). I genitori che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli minori, e che hanno conservato i mobili, sono tenuti *a pagare il valore di quelli che non possono restituire in natura*. Parecchie conseguenze risultanti da quest'ultima disposizione. II, 2639 e seg. Ved. USUFRUTTO PATERNO, *Distruzione per l'uso. — Prova*.

(Perdita parziale). La perdita parziale della cosa non produce affatto l'estinzione dell'usufrutto sul tutto. II, 2527. Causa di questo principio, e casi in cui deesi decidere altrimenti. II, 2537 e seg. Ved. *Isola*.

La perdita parziale della cosa produce la estinzione totale dell'usufrutto, se quel che rimane non è affatto suscettivo di un godimento della medesima natura di quello che era stato legato. Esempio. II, 2540 e seg.

(Pariglia di animali) L'usufrutto di una pariglia di animali si estingue per intero se l'uno di sì fatti animali venisse a morire? II, 2535.

(Riedificazione). Se il proprietario ha fatto costruire una nuova casa in luogo dell'antica, distruttasi per accidente, l'usufruttuario non ha alcun dritto su questa nuova fabbrica. II, 2543, 2550.

Se la casa, crollando soltanto in parte, fosse stata successivamente riparata, l'usufrutto non si estingue per nulla. II, 2543.

(Suolo). La perdita di una casa che fa parte di un fondo che è stato legato in usufrutto, non produce affatto l'estinzione dell'usufrutto sul suolo. II, 2546. Ved *Edifizi. — Materiali*.

PESCA. — L'usufruttuario ha dritto a pescare nei ruscelli che attraversano il fondo gravato del suo usufrutto, come nelle riviere non navigabili nè atte a trasporto, adiacenti al fondo di cui gode. I, 1209.

(Canale). Il dritto di pesca in un canale artefatto, pel servizio di un molino, appartiene al proprietario od all'usufruttuario, e non ai possessori dei fondi adiacenti. I, 1220.

PESI. — Vi ha dei pesi speciali che affettano l'usufrutto paterno. I, 182 e seg.

In generale si distinguono tre specie di pesi in fatto di usufrutto: cioè quelli che affettano il godimento o i pesi dei frutti, quelli che gravitano sulla proprietà, e quelli che comprendono i debiti della successione. II, 1858.

(Annualità). Gl'interessi dei capitali dovuti dalla successione del testatore sono a carico, pel tutto, dell'usufruttuario universale; e per la sua quota, dell'usufruttuario a titolo universale, senza che l'uno e l'altro avessero dritto a ripetizione alcuna. II, 1797, 1817. Applicazione al legatario d'un usufrutto mobiliare. II, 1798.

(Argini). La costruzione degli argini or-

dinata dal governo, la cui spese sono sopportate dalle proprietà adiacenti, sono un peso di queste proprietà. II, 1872.

(*Canali*). L'imposizione straordinaria ordinata in un comune, per la costruzione di canali di salubrità, di pozzi e di fontane pubbliche, debbonsi considerare come un peso delle proprietà. II, 1873.

Le spese di costruzione dei canali di prosciugamento, d'irrigazione e di navigazione, che possono essere imposte sulle proprietà adiacenti ai fiumi, per l'utilità locale, sono a carico di queste proprietà? *Quid* dei canali di grande navigazione, per causa di utilità generale o di utilità communale? II, 1874.

(*Centesimi addizionali*). Ved. CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

(*Chiesa*). L'imposizione straordinaria ordinata in un comune per la fabbricazione di una chiesa o di un presbitero, dev'essere considerata come un peso della proprietà? II, 1873,

Quid dell'imposizione per le semplici spese di manutenzione o di riparazioni straordinarie? II, 1875.

(*Contribuzione*). Ved. CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

(*Contribuzione straordinaria di guerra*). In caso d'un'invasione del nemico, se fa mestieri imporre una contribuzione straordinaria, questa è un peso della proprietà. II, 1867.

(*Creditore*). Il creditore dei pesi dell'usufrutto ha un'azione personale contro l'usufruttuario. II, 1783.

(*Dispensa*). Il testatore può dispensare il legatario d'un dritto di usufrutto dai pesi imposti dalla legge all'usufruttuario? II, 1782.

(*Eccesso*). Allorchè i pesi annuali eccedono le rendite dei beni gravati di usufrutto, l'usufruttuario può essere obbligato a pagarli per intero? Distinzione tra i pesi naturali ed intrinseci, ed i pesi accidentali od estrinseci. II, 1820 e seg.

(*Fontana pubblica*). Ved. *Canali*.

(*Godimento*). I pesi dell'usufrutto non possono estendersi al di là del godimento dell'usufruttuario. II, 1784.

(*Guardabosco*). Le spese dei guardaboschi sono a carico dell'usufruttuario. II, 1786.

(*Indennità. — Strada*). L'indennità che può essere dovuta dai proprietari vicini, allorchè per effetto dell'apertura di una nuova strada, o dello stabilimento di un ponte, o di qualunque altra comunicazione, le loro proprietà acquistano un valore maggiore, è un peso di sì fatte proprietà. II, 1871.

(*Imposizioni*). La imposizione in derrate per l'armata, e l'alloggio dei soldati, sono a carico dell'usufruttuario? II, 1795.

(*Interessi*). L'usufruttuario a titolo singolare non ne è affatto tenuto. II, 1797, 1810. Ved. *Annualità*.

(*Muro minacciante ruina*). La riedificazione di un muro minacciante ruina, è un peso della proprietà. II, 1869.

(*Mutazione per morte*). Il dritto di mutazione, pagabile nei sei mesi dalla morte del testatore, è un peso imposto sulla proprietà, e gravita sull'erede rispetto al capitale, e sull'usufruttuario relativamente agl'interessi. II, 1876.

(*Naturali ed intrinseci*). Che s'intende per pesi naturali ed intrinseci al dritto d'usufrutto? II, 1821. Che s'intende per pesi accidentali ed estrinseci al dritto d'usufrutto? II, 1822.

(*Pesi annuali*). L'usufruttuario è tenuto a tutti i pesi annuali dell'eredità. Forza di questa parola *tutti*. Quali sono le cose che debbono essere considerate come pesi annuali? II, 1785 e seg.

(*Pesi dei frutti*). Vi ha due specie di pesi di frutti: cioè quelli il cui impiego si rapporta alla causa del prodotto del fondo. Esempi. II, 1787. E quelli che sono imposti dal governo sulla rendita netta del contribuente. II, 1788.

(*Pesi della proprietà*). Quali sono i pesi che si debbono considerare come pesi della proprietà? II, 1865 e seguenti.

Modo secondo il quale l'usufruttuario ed il proprietario contribuiscono ai pesi che possono essere imposti sulla proprietà. II, 18862 e seg.

Da chi possono essere imposti? II, 1755, 1856, 1865.

Natura di questi pesi, e caratteri che li distinguono. II, 1858 e seg.

Affinchè l'usufruttuario ne fosse tenuto, bisogna che sieno imposti dopo l'apertura dell'usufrutto, quand'anche la causa fosse anteriore. Esempl. II, 2860 e seg.

(*Pozzi*). Ved. *Canali*.

(*Presbitero*). Ved. *Chiesa*.

(*Prestito forzato*). L'imprestito forzato fatto dallo Stato su i proprietari, è un peso della proprietà. II, 2766.

(*Prosciugamento delle maremme*). La indennità dovuta agli appaltatori pel prosciugamento delle maremme ordinato dal Governo, è un peso della proprietà. II, 1868.

(*Riedificazione. — Strada*). La riedificazione di una casa, in virtù di un'ordinanza di polizia sulle strade, è un peso della proprietà. II, 1870.

(*Strada vicinale*). Ved. STRADA VICINALE.

(*Ultra vires*). Ved. *Eccesso*.

(*Usufruttuario*). In qual modo è tenuto ai pesi della proprietà? Ved. *Pesi della proprietà*.

(*Vendita*). Il proprietario può, per soddisfare ai pesi della proprietà, obbligare l'usufruttuario a permettere la vendita di una parte del fondo? II, 1863.

(*Vie*). Ved. VIE.

PESI DELLA SUCCESSIONE. — I pesi sono come i debiti della successione? L'usufruttuario universale, o a titolo universale, è, per conseguenza, tenuto per contributo col proprietario? II, 1898.

Quali oggetti sono considerati come pesi della successione? *Ivi*. Ved. DEBITI.

PESI PERSONALI. — Che cosa sono e loro effetto. I, 125, 645.

(*Rinunzia*). La rinunzia ad un dritto di usufrutto libererebbe l'usufruttuario dai pesi personali cui si è sottoposto per contratto? II, 2182 e seg.

PESI REALI. — Che cosa sono, loro effetto, ed in che differiscono dalle obbligazioni personali. I, 215, 645; II, 1622 e seg., 2185 e seg.

(*Rinunzia*). La rinunzia ad un dritto di usufrutto può estinguere pel tempo avvenire i pesi inerenti all'usufrutto? II, 2182 e seg.

PIANTAGIONE. — L'usufruttuario di un orto in cui vi sono delle piantagioni, fossero anche di puro diletto, non può distruggerle per mettere il terreno in coltura. II, 1472.

Le piantagioni fatte dall'usufruttuario non possono essere da lui svelte alla fine dell'usufrutto. II, 2591. Non danno luogo ad alcuna azione da parte dei suoi eredi. II, 2599.

PLURALE. — Le parole al plurale, nelle leggi, non sono affatto esclusive del singolare. Ved. QUOTA DISPONIBILE, *Conjuge*.

PONTI. — Le spese di costruzione di ponti che possono essere imposte in parte sulle proprietà adiacenti ai fiumi, per causa di utilità locale, debbonsi considerare come pesi della proprietà. II, 1874.

POSSESSO. — Che cosa è il possesso, sia civile, sia naturale. I, 259, 260.

L'usufruttuario ha il possesso civile del suo dritto d'usufrutto, ma non è altro che il detentore precario in faccia al proprietario del fondo. II, 2570 e seg.

Laonde il suo possesso giova ad ambidue. II, 2575 e seg. Ved. AZIONE POSSESSORIA.

(*Azione possessoria*). Le azioni possessorie appartengono a colui che ha il pos-

sesso civile come il possesso reale. I, 160.

(*Civile*). Suoi effetti. I, 100.

(*Fatto altrui*). Diversi casi in cui l'usufruttuario possiede pel fatto altrui. II, 2109

(*Fondo sterile*). La coltivazione di un fondo, comunque sterile da non produrre alcun frutto, è nulladimeno un atto che conserva il possesso. II, 2113.

(*Legatario*). Il legatario d'un usufrutto non ha punto il possesso di pieno dritto: è necessario che faccia la dimanda di rilascio. I, 382, 383, 389.

Tutti i legatari in generale sono messi in possesso mediante la dimanda di rilascio: è eccettuato il solo legatario universale allorchè non vi è erede di riserva. I, 393.

(*Parte d'un fondo*). Per acquistare e conservare il possesso di un fondo, è sufficiente godere di una parte con l'intenzione di godere del tutto. II, 2103.

(*Prescrizione*). Natura del possesso proprio a far acquistare la proprietà mediante la prescrizione; differenza su questo punto tra il dritto d'usufrutto e la proprietà. II, 2106.

(*Proprietario*). Il proprietario d'un fondo gravato d'usufrutto conserva il possesso civile. Conseguenza di questo principio. I, 83 e seg., 538; II, 2575.

(*Rendite*). I frutti o le rendite della cosa sono dovute a colui che ha il possesso civile dal momento in cui è stato messo in possesso, quantunque non abbia fatta la dimanda di rilascio. I, 260.

Ma trattandosi d'un dritto di usufrutto coustituito per testamento, il legatario di questo dritto essendo un legatario a titolo particolare, e non ricevendo il possesso dalla legge, i frutti gli sono dovuti dal giorno della dimanda di rilascio. I, 394, 395, 402.

Non pertanto, intorno a ciò deesi far differenza tra i tagli di boschi ed i frutti naturali. I, 393.

POSSESSORIO. — Ved. POSSESSO, AZIONE POSSESSORIA.

POZZI. — (*Riparazione*). L'imposizione ordinata in un comune per le spese di riparazione dei pozzi pubblici, è un peso della proprietà o dell'usufrutto? II, 1875.

(*Stabilimento*). L'imposizione straordinaria ordinata in un comune per lo stabilimento dei pozzi pubblici, è un peso della proprietà o dell'usufrutto? II, 4175.

PRESBITERO. — Il titolare del benefizio è solo tenuto alle spese locative del presbitero; tutte le altre sono a carico del comune. I, 291. Ved. BENEFIZI ECCLESIASTICI, CHIESA.

PRESCRIZIONE. — Che cosa è la prescrizione? I, 750.

(*Annualità*). La prescrizione di cinque anni, per le annualità menzionate nell'articolo 2277†2183 del codice civile, si applica al caso in cui si tratta d'interessi di capitali, in ragione dei quali il debitore può esser sempre chiamato in giudizio? I, 234.

(*Anticresi*). Colui che gode di un dritto di anticresi pel corso di trent'anni senza dimandare il pagamento, incorre nella prescrizione? II, 1909.

(*Assegnamento vedovile*). Per la prescrizione che un terzo acquirente può opporre alla vedova che rivendica il suo assegnamento vedovile, ved. ASSEGNAMENTO VEDOVILE. — I, 270.

(*Buona fede*). Qual è l'effetto del possesso d'un usufruttuario, sia relativamente a lui, sia relativamente a colui il quale come proprietario gli ha concesso il dritto d'usufrutto di un fondo, se l'uno è di buona e l'altro di mala fede? I, 754.

(*Computazione*). In qual modo si debbono calcolare i trent'anni di non uso, affinchè avesse luogo la prescrizione di un dritto di usufrutto? Dee cominciare dall'ultimo atto di percezione dei frutti del fondo, ovvero dal tempo in cui l'usufruttuario ha trascurato di percepire i frutti susseguenti? II, 2121 e seg.

(*Credito a termine*). Ved. *Credito condizionale*.

(*Credito condizionale*). La prescrizione non corre affatto contro ogni specie di credito o dritto condizionale o a termine, fino all'avveramento della condizione o scadenza del termine. Senso dell' articolo 2250†2156 del codice civile su questo punto. II, 2132 e seg.

(*Credito*). Un creditore che gode dei beni del suo debitore a titolo d'usufruttuario universale pel corso di trent'anni senza formare alcuna dimanda di pagamento, incorre nella prescrizione? II, 759 e seg.

Quid nel caso in cui il creditore avesse l'usufrutto d'una quota della successione? I, 765.

Quid trattandosi d' un legato d' usufrutto a titolo particolare, allorchè il legatario ha sul fondo legato un dritto di rendita fondiaria? I, 765.

(*Dritto di abitazione*). Il dritto di abitazione è suscettivo d'essere acquistato con la prescrizione di dieci e venti anni opposta da un terzo possessore. II, 2837.

(*Dritto di uso*). Il dritto d'uso può stabilirsi con la prescrizione, allorchè nella sua specie è suscettivo di un possesso continuo. II, 2754.

(*Dritto d' usufrutto*). Il dritto d' usufrutto può stabilirsi mediante la prescrizione? I, 751 e seg.

(*Frode*). Se due legatari, l' uno della nuda proprietà e l'altro dell' usufrutto, solo quest'ultimo dimandasse il rilascio, l'erede potrebbe prescrivere la nuda proprietà contro il primo? I, 393.

(*Garentia*). La prescrizione non corre contro l'azione di garentia, fino a che ha luogo l'evizione che ne richiama l'esercizio. II. 2132.

(*Impotenza ad agire*). Senso della massima *Contra non valentem agere non currit praescriptio*. II, 2133 e seg.

(*Interessi moratori*). La prescrizione di cinque anni, stabilita dall' articolo 2277 † 2183 del codice civile, è applicabile agl'interessi moratori? 235, 236.

(*Interruzione*). L'azione contro l' erede da parte dell'uno dei legatari instituiti congiuntamente, interrompe la prescrizione nell'interesse di tutti. II, 584.

Per interrompere la prescrizione, sia relativamente all'usufruttuario che possiede, sia rispetto a colui che possiede a titolo di padrone pel fatto dell'usufruttuario, la dimanda di rivendicazione dee esser diretta contro l'uno e l'altro. II, 754.

Il godimento a titolo di usufrutto è causa d'interrompimento della prescrizione? I, 757, 760 e seg. Ved. INTERROMPIMENTO DI PRESCRIZIONE.

(*Ipoteca*). Il terzo acquirente d'un fondo ipotecato ad una rendita, prescriverebbe l'ipoteca nel caso in cui il venditore, debitore della rendita, si avesse riserbato l'usufrutto e continuasse l'esercizio della rendita? I, 766.

(*Legittimari. — Terzo acquirente*). Il terzo acquirente d'un donatario può invocare la prescrizione contro gli eredi legittimi del donante, che reclamassero il compimento della loro riserva legale dopo la morte del donante, se, nell'intervallo dell'acquisto alla morte di costui, fosse decorso un tempo sufficiente a prescrivere? *Quid* nel caso in cui avesse comprato *a non domino*? II, 2153.

(*Mala fede*). Ved. *Buona fede*.

(*Padre*). Qual è la prescrizione di cui il padre può usare contro l'azione dei suoi figliuoli, relativamente al conto delle rendite dei loro beni dei quali non aveva l'usufrutto? Ved. USUFRUTTO PATERNO.

(*Proprietario*). Il proprietario prescrive mediante il possesso dell'usufruttuario. I, 528.

Il possesso dell'usufruttuario può fare acquistare con la prescrizione la proprietà a colui in nome del quale egli possiede. I, 754.

Se colui che possiede di buona fede e giusto titolo il fondo di un altro, e che aveva cominciato a prescrivere, legasse l'usufrutto al vero padrone, e costui, ignorando

che il fondo gli appartenesse, avesse ottenuto il rilascio del suo legato per godere del fondo come usufruttuario, la prescrizione cominciata dal defunto continuerebbe, in questo nuovo stato di cose, a correre a pro dell'erede? II, 755.

(*Proprietà*). La proprietà del fondo è prescrittibile durante l'usufrutto? Distinzione tra l'usufruttuario che non ha cessato di godere, ed un terzo al quale costui ha venduto o donata la proprietà. I, 756 e seg.

(*Registro*). Prescrizione del dritto di registro. Ved. REGISTRO, *Prescrizione*.

(*Risponsabilità*). L'usufruttuario è risponsabile verso il proprietario, se pel non uso avesse lasciato prescrivere delle servitù acquistate al fondo di cui egli ha l'usufrutto. I, 86, 546; II, 1548. Ved. RISPONSABILITA'.

(*Stipulazione d'usufrutto per l'usufruttuario ed i suoi eredi*). Nel caso in cui l'usufrutto è stipulato per l'usufruttuario e per i suoi eredi, colui che è nel medesimo tempo proprietario del fondo e debitore personale dell'usufrutto, può opporre all'erede del primo usufruttuario una prescrizione risultante dal non godimento del suo autore? I, 329.

(*Sostituzione.—Terzo acquirente*). L'acquirente di un fondo sostituito lo prescriverebbe contro il sostituito, prima dell'apertura della sostituzione? II, 2144 e seg.

In caso di affermativa, in qual modo dee calcolarsi il tempo della prescrizione, se, tra l'instituito ed il sostituito, l'uno era domiciliato su i luoghi, e l'altro fuori il circondario della corte reale in cui è sito l'immobile? II, 2159.

(*Terzo possessore*). Supponendo che il terzo possessore d'un fondo sottoposto ad un dritto d'usufrutto potesse prescrivere, sia contro l'usufruttuario, sia contro il proprietario, qual tempo è necessario affinchè si compia questa prescrizione, allorchè, tra l'usufruttuario ed il proprietario, l'uno è assente e l'altro è presente? II, 2154.

Nel caso in cui il terzo possessore non potesse prescrivere contro il proprietario, a causa dell'assenza o della minor età di quest'ultimo, potrebbe prescrivere il dritto d'usufrutto contro l'usufruttuario presente e maggiore, e questo dritto si estinguerebbe a favore del proprietario che rivendicasse il fondo dopo più di trent'anni? II, 2153 e seg.

(*Usufrutto*). Tre ipotesi nelle quali l'usufrutto può essere prescritto in favore del proprietario del fondo. II, 2104 e seg.

Il dritto d'usufrutto può stabilirsi mediante la prescrizione? I, 751.

(*Usufruttuario*). L'usufruttuario non può prescrivere la proprietà. I, 34. Ved. *Proprietà*.

(*Usufruttuario. — Creditore*). Se il legatario usufruttuario fosse egli medesimo creditore della successione, e non dimandasse affatto il suo rimborso, si compierebbe a suo danno la prescrizione di trent'anni, nel caso in cui il suo usufrutto durasse fino a sì fatto termine? II, 1909.

(*Usufruttuario fedecommessario*). Nel caso d'un usufrutto legato a due persone, di cui la prima chiamata deve rilasciarlo alla seconda, se l'una e l'altra se ne rimangono in silenzio pel corso di trent'anni, la prescrizione ha luogo a favore dell'erede? II, 2119.

Quid del caso in cui il primo chiamato ha ottenuto il rilascio del legato? ed il secondo l'ha lasciato godere senza alcun reclamo pel corso di trent'anni. La prescrizione dei dritti del sostituito ha luogo a vantaggio dell'erede o del primo legatario? *Ivi*.

Se il secondo chiamato è stato messo in godimento, ed abbia cessato di esercitarlo pel corso di trent'anni, la prescrizione si compie a favore dell'erede. *Ivi*.

(*Usufrutto successivo*). Nel caso d'un usufrutto legato a due persone per goderne successivamente l'una dopo la morte dell'altra; se il primo trascura di dimandare il rilascio o cessa di goderne per trent'anni,

caso che fosse eminentemente utile alla proprietà, e costui gli offrisse un'indennità. I, 878.

(*Rilascio*). Il proprietario è tenuto a rilasciare l'usufrutto che è stato donato o venduto. I, 1460. Ved. RILASCIO.

PROSCIUGAMENTO. L'indennità dovuta agli appaltatori pel prosciugamento delle maremme, ordinato dal governo, è un peso della proprietà. Modo secondo il quale il proprietario e l'usufruttuario può liberarsene. II, 1868.

A carico del proprietario o dell'usufruttuario debbono cadere le spese necessarie a prosciugare di bel nuovo una maremma inondata a causa della rottura di un argine fatto per proteggerla dalle inondazioni? II, 1842.

Q

QUADRI. — Ved. SPECCHI.

QUASI-CONTRATTO. — Ved. NEGOTIORUM GESTOR.

QUASI-CONTRATTO GIUDIZIARIO. — Che cosa è. I, 1291.

QUASI-DELITTO. — Che cosa è un quasi-delitto? II, 1482. Somiglianza e differenza tra il quasi-delitto e la colpa. II, 1485.

(*Riparazione*). Su qual principio poggia l'obbligazione dell'autore d'un quasi-delitto nel ripararne le conseguenze? II, 1525.

QUASI-USUFRUTTO. — Definizione. I. 119.

QUERCIUOLI. — Che cosa sono. I, 1162.

(*Taglio del bosco ceduo*). Nel caso di taglio d'un bosco ceduo fatto dall'usufruttuario, costui è tenuto a lasciare un determinato numero di querciuoli per ogni jugero? I, 1165.

(*Usufruttuario*). I querciuoli debbono esser assimilati agli alberi di alto fusto, in guisa che l'usufruttuario non può tagliarli se non uniformandosi alla distribuzione stabilita dagli antichi proprietari del fondo su questa specie di alberi particolari? I, 4180 e seg.

QUISTIONI TRANSITORIE. — Le disposizioni del codice civile che non accordano alcuna indennità in ragione dei miglioramenti fatti dall'usufruttuario, sono applicabili al caso dell'usufrutto che ha avuto luogo prima della sua promulgazione? II, 2622 e seg.

Qual legge si dee seguire per regolare gl'interessi del proprietario e quelli degli eredi dell'usufruttuario, allorchè si tratta di un dritto di usufrutto aperto ed acquistato prima della promulgazione del codice, ed al tempo della sua estinzione si trova stabilito un fitto sul fondo? 1216.

Il legato d'una possessione, fatto in un testamento antico il cui autore ha cessato di vivere dopo la promulgazione del codice, comprenderebbe gli animali addetti alla coltura? 539 e seg.

Qual è precisamente l'epoca in cui le antiche consuetudini sono state abrogate in rapporto all'assegnamento vedovile? I, 258.

La donna che si è maritata sotto una consuetudine che accordava alle vedove un dritto di abitazione, possono reclamare questo dritto allorchè il loro matrimonio si è disciolto dopo la legge del 17 nevoso anno II. II, 2798.

Per regolare gli effetti dei contratti o quasi-contratti, fa mestieri consultare le leggi esistenti all'epoca in cui hanno avuto luogo. II, 2613.

QUOTA DISPONIBILE. — (*Abbandono*). L'erede legittimo il quale pretende che un legato d'usufrutto o di una rendita vitalizia eccede la quota disponibile, ha la facoltà di abbandonare questa quota al legatario per liberarsi dalla disposizione. I, 336, 339, 341, 1462.

Se uno degli eredi sceglie l'abbando-

(*Rendita vitalizia*). *Quid* se il legato o la donazione d'una rendita vitalizia eccede in valore la quota disponibile? Ved. *Abbandono*.

(*Riduzione*). Se le liberalità fatte a molti con atti testamentari eccedono la quota disponibile, debbono essere ridotte, senza distinzione alcuna tra i legati universali ed i legati particolari. I, 363.

I figli d'un secondo matrimonio possono dimandare che le donazioni o i legati fatti al secondo conjuge sieno ridotte alla quota disponibile fissata dall' articolo 1094 † ab. del codice civile, o debbono profittare delle riduzioni che hanno avuto luogo in forza della dimanda dei figli del primo letto? I, 347 e seg.

(*Stima*). Le liberalità che comprendono oggetti particolari, hanno bisogno della stima di questi oggetti e del rimanente della successione per conoscere se le liberalità eccedono o pur no la quota disponibile? I, 361.

Quando fa mestieri procedere alla stima d' un dritto d' usufrutto legato, per paragonarne il valore alla quota disponibile, i giudici debbono fare ciò essi medesimi, oppure è necessario ricorrere ad una perizia? I, 364.

In generale un legato d'usufrutto si estima avuto riguardo all'età del legatario. I, 364, 398 in fine.

(*Usufrutto*). *Quid* se la donazione o il legato d'usufrutto eccede in valore la quota disponibile? Ved. *Abbandono*. In qual modo si estimano le donazioni o i legati d' un dritto d' usufrutto? Ved. *Stima*.

R

RACCOLTA.—Che s'intende per raccolte, e quando è il tempo in cui si percepiscono? II, 2707 e seg.

RAMI. — Allorchè si concede all'usufruttuario la facoltà di tagliare degli alberi di alto fusto per le riparazioni alle quali è tenuto nelle case di cui gode, i rami di questi alberi spettano al proprietario. II, 1194.

REGIME DOTALE. — In caso di matrimonio secondo il regime dotale, il solo marito è usufruttuario dei beni dotali di sua moglie. Pesi ai quali quest'usufrutto è sottoposto. I, 280, 281, 282; II, 1767, 1778, 2684.

(*Agnelli*). Gli agnelli appartengono all'usufrutto maritale, allorchè sono nati posteriormente al matrimonio. II, 2708.

(*Boschi dotali*). Quali sono, al tempo dello scioglimento del matrimonio, i dritti del marito su i boschi non ancora tagliati di sua moglie? Ha egli, come per i frutti e per le rendite, un dritto proporzionato alla durata del matrimonio, su i tagli dei boschi non ancora eseguiti allo scioglimento del matrimonio? II, 2735 e seg.

(*Cava di pietre*). Ved. *Frutti civili della dote*.

(*Cava di materie combustibili*). Ved. *Frutti civili della dote*.

(*Dritto di usufrutto*). Il marito ha il godimento del dritto d'usufrutto appartenente alla moglie. I, 287.

(*Fabbriche*). Ved. *Frutti civili della dote*.

(*Fondo dotale*). Quale sarebbe l'effetto di una costituzione d'usufrutto fatta dal marito sul fondo dotale di sua moglie? I, 365.

(*Frutti civili della dote, ultima annata*). In qual modo debbono dividersi tra il marito e la moglie, od i loro eredi, i frutti civili, regolari od irregolari, dei fondi dotali, per l'ultima annata del matrimonio? Applicazione alle fabbriche ed alle miniere, alle cave di pietre e di materie combustibili. II, 2702 e seg.

(*Frutti dell'ultima annata del matrimonio*). I frutti degl'immobili dotali si dividono tra il marito e la moglie, od i loro eredi, in proporzione del tempo che il matrimonio ha durato nel corso dell'ultima an-

nata. Nozioni generali su questo punto. II, 2694 e seg.

La parola frutti non solo abbraccia quelli attaccati al suolo, ma anche qualunque altra specie di frutti percepiti ed a percepirsi per l'ultima annata. Esempl. II, 2697.

(*Frutti dell'ultima annata. — Quistioni diverse*). Allorchè il matrimonio è celebrato la vigilia della raccolta della messe o della vendemmia, il marito ha dritto all'intera rendita del fondo dotale, ed in qual modo dee percepirla? II, 2709.

Quid del caso in cui il matrimonio si è sciolto prima del compimento dell'annata? II, 2710 e seg.

Se un matrimonio celebrato il primo ottobre, la vigilia della vendemmia della vigna recata in dote dalla moglie, fosse durato precisamente un anno, ma dopo aver fatta una seconda vendemmia più precoce della prima, quali sarebbero i dritti delle parti interessate su queste due raccolte? II, 2713 e seg.

Se il matrimonio è stato celebrato in un'annata precoce, dopo fatta già la vendemmia, e si fosse sciolto a capo di un anno, ma prima della vendemmia, quali sarebbero i dritti del marito su i frutti della dote? II, 2715.

Se, al cominciamento dell'ultima annata di matrimonio, il marito ha già raccolto sul fondo dotale i frutti naturali destinati a sostenere i pesi del matrimonio pel corso di quest'annata, ed abbia in seguito dato in fitto il medesimo fondo per le raccolte future, deesi, per calcolare i suoi dritti sulle rendite di questa medesima annata, far entrare cumulativamente le scadenze del prezzo del fitto considerate come frutti civili, con i frutti naturali da lui già percepiti? II, 2716 e seg.

(*Frutti naturali od industriali*). In qual modo debbono dividersi tra il marito e la moglie od i loro eredi, i frutti naturali o industriali dei fondi dotali dell'ultima annata; e qual è precisamente l'annata alla quale si dee dire che appartengono simili frutti? II, 2708.

(*Miglioramenti*). Al marito spetta un'indennità per i miglioramenti da lui fatti sul fondo dotale? II, 2662.

(*Miniera*). Ved. *Frutti civili della dote*.

(*Pensione vitalizia*). Il marito ha dritto di godere della pensione vitalizia appartenente alla moglie. I, 287.

(*Peschiera. — Pesca*). Quali sono i dritti del marito, allo scioglimento del matrimonio, relativamente alle peschiere di sua moglie? II, 2737.

(*Proibizione d'usufrutto*). Colui che ha fatto una donazione a vantaggio di una donna maritata, può apporvi la condizione che il marito non dovrà affatto godere delle rendite dei beni donati, e quale può essere la forza di sì fatta condizione? I, 283 e seg.

(*Riparazioni*). Il marito è tenuto a riparare il fondo dotale? II, 2662.

(*Tosatura*). Ved. *Agnelli*.

REGISTRO (DRITTO DI). — (*Abitazione*). Ved. *Uso*.

(*Assegnamento vedovile consuetudinario*). La vedova che si è maritata prima della legge del 17 nevoso anno II, e che abbia ancora oggidì dritto all'assegnamento vedovile consuetudinario, dovrebbe ella pagare, allorchè si verifica sì fatto assegnamento, un dritto di registro? II, 776.

(*Benefizi ecclesiastici*). I titolari dei benefizi ecclesiastici sono tenuti al pagamento del dritto di registro allorchè ne ricevono il possesso? I, 775.

(*Cessione*). La cessione fatta dall'usufruttuario a titolo gratuito, del suo dritto ad un terzo, dà luogo al medesimo dritto di mutazione come ogni altra donazione d'usufrutto? I, 784.

(*Comunione tra i conjugi*). È dovuto un dritto di registro per l'usufrutto della comunione su i beni appartenenti ai conjugi? I, 776.

(*Concorso di acquirenti*). In caso di

vendita d'un fondo fatta col medesimo contratto della nuda proprietà all'uno, e dell'usufrutto all'altro, in qual modo il dritto di mutazione dev'essere pagato dagli acquirenti? II, 783.

(*Concorso di legati*). Un legato d'usufrutto all'uno e di proprietà all'altro, dà luogo a due dritti di registri, l'uno a carico dell'usufruttuario, e l'altro a carico del proprietario. L'amministrazione del registro può ciò non ostante sequestrare i frutti del fondo pel pagamento dei due dritti. I, 772.

Il legatario della nuda proprietà deve il dritto di mutazione sul valore intero della possessione, e l'usufruttuario sul valore della metà. I, 781.

(*Consolidazione*). Quando la consolidazione dell'usufrutto alla proprietà avviene per l'acquisto della nuda proprietà da parte dell'usufruttuario, se costui ha pagato precedentemente il dritto di registro pel suo usufrutto, egli è tenuto soltanto al dritto proporzionato sul valore della nuda proprietà. I, 785.

Se è il proprietario colui che compra l'usufrutto, il dritto sarà percepito secondo il caso in cui sarà succeduto a titolo gratuito nella nuda proprietà, ed avesse già pagato il dritto sul valore intero del fondo, e quello in cui, avendo acquistata la nuda proprietà a titolo oneroso, non avesse affatto pagato il dritto di registro I, 786; II, 2209.

Se l'usufruttuario rinunzia gratuitamente al suo godimento, non è dovuto alcun dritto proporzionato, se il proprietario aveva già precedentemente pagato il dritto di mutazione sul valore intiero del fondo, salvo il dritto di trascrizione allorchè si registra l'atto di rinunzia. I, 787.

(*Dritto fisso*). Quali sono gli atti in generale il cui registro non dà luogo ad un dritto fisso? I, 768.

(*Dritto proporzionato*). Quali sono in generale gli atti il cui registro dà luogo alla percezione d'un dritto proporzionato? In che consiste questo dritto? I, 768, 769

(*Leggi*). Quali sono le disposizioni legislative in fatto di registro? I, 767.

(*Mobili*). Il dritto di registro sopra un atto coustitutivo d'un dritto d'usufrutto o d'uso su mobili, differisce da quello che si percepisce sull'usufrutto o l'uso degl'immobili. I, 770, 777.

Precauzioni necessarie ad usarsi allorchè l'atto constitutivo contiene nel medesimo tempo mobili ed immobili. I, 770.

(*Mutazione a causa di morte*). Il dritto di mutazione pagabile nei sei mesi dalla morte del testatore, è un peso imposto alla proprietà e gravita sull'erede quanto al capitale e sull'usufruttuario quanto all'interesse? II, 1876. Se l'usufrutto si estingue per la morte naturale o civile dell'usufruttuario, non è dovuto alcun dritto. I, 787.

Il dritto di mutazione a causa di morte dovuto allo Stato, è un debito mobiliare sul quale il fisco, relativamente alla riscossione, ha dritto sulle rendite. II, 1836.

(*Nuda proprietà*). Del dritto di mutazione, in ragione della trasmessione della sola nuda proprietà. I, 780.

Il legatario o il donatario della nuda proprietà deve pagare il dritto proporzionato sul valore della cosa in pieno dominio. *Ivi*.

Nel caso di vendita di un fondo con riserva d'usufrutto, l'acquirente dee pagare il dritto proporzionato in ragione del valore della nuda proprietà cumulativamente presa col valore dell'usufrutto; ma in questo caso il valore dell'usufrutto è stimato la metà del prezzo convenuto nel contratto per la vendita della nuda proprietà. I, 782.

(*Perizia*). L'amministrazione del registro è autorizzata a dimandare una perizia per determinare il valore della cosa soggetta al dritto di registro, allorchè il valore fissato nel contratto dalle parti non le sembra giusto. A spese di chi ha luogo si fatta perizia? I, 770.

(*Prescrizione*). Se, al tempo del registro d' un atto traslativo della nuda proprietà d' un immobile, il ricevitore non ha ancora esatto il dritto sul valore dell' intero fondo, o gli restasse dovuto un supplemento allorchè ha luogo la riunione dell' usufrutto alla proprietà, questo supplemento non è punto prescrittibile: la prescrizione comincia dal giorno della riscossione incompletamente fatta, o da quello della consolidazione dell' usufrutto alla proprietà? I, 780.

(*Privilegio*). Il tesoro pubblico non ha alcun privilegio su gl' immobili, pel pagamento dei dritti di mutazione a causa di morte, salvo i dritti del terzo acquirente che ha adempiuto alle formalità ipotecarie, e quelli dei creditori inscritti anteriormente alla morte. II, 772.

(*Regime dotale*). Il marito, sotto il regime dotale, deve un dritto di registro pel suo usufrutto sui beni di sua moglie? I, 776.

(*Sostituzione*). Nel caso in cui il dritto di usufrutto è legato ad un terzo, con l' obbligo di restituirlo ad un altro immediatamente, è dovuto un solo dritto proporzionato all' apertura della disposizione per la morte del testatore. I, 430, 784.

Se il primo legatario dee trasmettere l'usufrutto al secondo dopo un determinato tempo, avvi due legati di usufrutto, ed il secondo legatario deve il suo dritto di mutazione al suo entrare in godimento. I, 784.

(*Termine*). Termine nel quale i differenti atti sottomessi ai dritti di registro debbono essere sottoposti a questa formalità. I, 271.

(*Trascrizione*). Il dritto di trascrizione che è dell' uno e mezzo per cento, si percepisce allorchè si registra l' atto che richiede questa formalità, e la trascrizione ha luogo subito senza alcun dritto proporzionato. I, 771.

(*Trasmessione a causa di morte*). Se colui al quale si è venduto o ceduto un dritto di usufrutto, premuore all' usufruttuario in titolo, i suoi eredi che lo raccogliono, debbono comprenderlo nella dichiarazione dei beni del defunto per la metà del valore del fondo, e pagare il dritto proporzionato su questo valore. I, 784.

(*Uso ed abitazione*). I dritti d' uso e di abitazione sono sottoposti alla percezione d' un dritto proporzionato di registro. I, 770.

La cessione posteriore, fatta dall'usuario, è suscettiva del medesimo dritto? I, 770, 787.

Il dritto proporzionato, in ragione di un atto constitutivo d' uso o di abitazione, si percepisce in ragione del prezzo convenuto nel contratto? I, 777.

In qual modo si estima il valore nel caso in cui la concessione è stata fatta a titolo gratuito? I, 779. Ved. *Perizia*.

(*Usufrutto*). Un atto constitutivo di usufrutto è suscettivo del dritto proporzionato di registro; ed il valore dell' usufrutto è determinato dalla legge alla metà di quello del fondo, per la percezione di questo dritto. I, 770.

Del dritto di registro in ragione della costituzione del dritto d' usufrutto o d'uso per la volontà dell' uomo, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito. I, 777.

Nel caso in cui l' usufrutto fosse stato legato per un tempo determinato, il dritto di registro deve sempre percepirsi sul valore della metà del fondo? I, 778.

(*Usufrutto paterno*). È dovuto un dritto di registro in ragione dell' usufrutto legale dei genitori? I, 774.

RENDITA. — La parola *rendita* è un termine generico che abbraccia i frutti naturali, industriali e civili, e consiste in ciò che rimane dopo essersi dedotte le spese. I, 292. Che s' intende per rendite di un fondo. I, 50.

Differenza tra il dritto di percepire le rendite e quello d' usufrutto di un fondo. Ved. LEGATO.

(*Frutti*). Un legato di frutti è la stessa cosa di quello di rendite ? Ved. LEGATO.

RENDITA FONDIARIA. — (*Affrancamento forzoso*). L' affrancamento forzoso d'una rendita fondiaria stabilita sopra un fondo gravato d' usufrutto, che ha luogo per la mancanza del pagamento delle annualità da parte del testatore, è a carico dell' erede ? II, 1877.

(*Natura*). La rendita fondiaria oggidì è un debito mobiliare con ipoteca speciale. II, 1834.

La prestazione, quand' anche fosse convenuta in derrate, è classificata tra i frutti civili. I, 905.

L' erede della successione od il legatario a titolo universale dell' usufrutto dei mobili profitta dello scioglimento del contratto della rendita fondiaria pronunziato contro il loro autore il quale, dovendo molte annate, avesse cessato di pagare le annualità di questa rendita ? I, 481 e seg.

(*Nuova legge*). La nuova legge che ha dichiarato redimibile la rendita fondiaria, ha ella innovato i principî che regolavano il contratto di fitto a rendita ? II, 1840.

(*Usufruttuario a titolo particolare*). L' usufruttuario a titolo particolare è tenuto a pagare le prestazioni della rendita imposta sul fondo di cui ha il godimento ? II, 1834 e seg.

RENDITA PERPETUA. — (*Affrancamento forzoso*). L' azione di rimborso del capitale di una rendita perpetua, fondata sulla mancanza di pagamento delle annualità pel corso di due anni, appartiene all' usufruttuario o solamente al proprietario ? I, 1395.

Se, per mancanza di pagamento delle annualità pel corso di due anni, il capitale d'una rendita perpetua dovuto dalla successione divenisse esigibile, il legatario usufruttuario è tenuto al pagamento, salvo la sua surrogazione nei dritti del creditore, per percepire egli medesimo le annualità dopo l' estinzione dell' usufrutto. II, 1803.

(*Annualità*). Le annualità delle rendite dovute dalla successione, sono a carico del legatario usufruttuario. Ved. PESI.

Le annualità delle rendite sono frutti civili che l' usufruttuario acquista giorno per giorno. I, 1031. Ved. FRUTTI.

RENDITA VITALIZIA. — (*Annualità*). Le annualità di una rendita vitalizia legata a titolo di alimenti, sono dovute dalla morte del testatore senza bisogno di fare alcuna dimanda in giustizia. I, 58. Sono frutti civili che l'usufruttuario acquista giorno per giorno. I, 1055.

Le annualità dovute dall' usufruttuario, salvo se il testatore abbia disposto altrimenti, cominciano dal suo entrare in godimento; quelle scadute anteriormente sono a carico dell' erede. II, 1813.

L'usufruttuario è tenuto alle annualità della rendita, e non al dritto della rendita, eccetto se il testatore abbia disposto altrimenti. Conseguenze. II, 1825, 1826.

(*Caducità*). La caducità del legato d'usufrutto estingue il legato della rendita vitalizia, se quest' ultimo legato fosse stato per una disposizione formale messo a carico dell'usufruttuario ; nel caso contrario il legato della rendita rimane a carico dell' erede. II, 1828.

(*Creditore*). Il creditore della rendita legata puramente e semplicemente ha, in generale, un'azione contro l'erede e contro il legatario dell' usufrutto. Solo quando per una disposizione formale del testamento le annualità sono state messe a carico dell'usufruttuario, egli può dirigersi contro quest' ultimo. Esempl. II, 1826 e seg.

(*Debito d'usufrutto*). Ved. *Legato-prestazione*.

(*Ipoteca*). Il creditore ha un'ipoteca per

sicurezza della sua rendita su i beni dell'eredità nel caso in cui la rendita non è stata con una disposizione formale messa a carico dell' usufruttuario; e nel caso contrario ha solo un' ipoteca sull' usufrutto. II, 1828.

(*Legatario a titolo universale*). Se i legati a titolo universale sono stabiliti su beni di diverse specie, la stima di tutti i beni della successione è necessaria per fissare a ciascun legatario la sua quota proporzionata nella prestazione della rendita. II, 1816.

(*Legato-prestazione*). Il legato d' una rendita vitalizia dev'essere pagato dall' usufruttuario a titolo universale in proporzione del suo godimento. II, 1811. Spiegazione di quest'ultime parole. II, 1811, 1815. Ved. *Legatario a titolo universale, Annalità* e *Quota disponibile*.

Se la rendita vitalizia non era affatto l'oggetto di un legato, ma un debito del defunto a favore di un terzo, l'usufruttuario ne è liberato? II, 1812.

(*Marito*). Il marito non è tenuto ad alcuna restituzione alla fine del matrimonio relativamente alle annualità da lui percepite sulla pensione o rendita vitalizia dovuta a sua moglie. I, 1055.

(*Morte civile*). La rendita vitalizia non si estingue affatto per la morte civile del creditore. Ragione della differenza con l'usufrutto. II, 1973 e seg.

(*Quota disponibile*). L'usufruttuario della quota disponibile è tenuto alla totalità della rendita vitalizia legata ad un terzo. II, 1815.

(*Usufruttuario*). Egli percepisce le annualità senza essere tenuto ad alcuna restituzione. II, 1817, 1824.

RETRATTO. — (*Erede fiduciario*). L'erede gravato di fedecommesso ha l'azione di retratto? I, 1412.

(*Estinzione d'usufrutto*). L'usufrutto legato sopra un fondo che il testatore possedeva in virtù di una vendita col patto della ricompra, si estinguerebbe esercitandosi il retratto? Il legatario avrebbe dritto a godere del prezzo della ricompra? II, 2515 e seg.

(*Fondo sottoposto all'usufrutto*). Nel caso d' un retratto ad esercitarsi sopra un fondo sottoposto ad un dritto di usufrutto, l'azione dev'esser diretta contro il proprietario e l'usufruttuario. II, 2522.

(*Marito*). Il marito può esercitare l' azione di retratto appartenente a sua moglie? Distinzione su questo punto. I, 1411.

(*Miglioramenti*). L' usufruttuario evitto del fondo sul quale gravava il patto della ricompra, ha dritto ad esigere dal venditore che esercita il retratto, il rimborso delle riparazioni e miglioramenti da lui fatti nel fondo? II, 2525.

(*Pagamento. — Usufruttuario*). L'usufruttuario d'un fondo gravato del patto della ricompra, ha dritto ad esigere oltre il rimborso del prezzo del fondo, anche quello delle spese del contratto di vendita che debbono restituirsi dal venditore che domanda il retratto? II, 2523.

(*Usufrutto legale*). Il padre o la madre che hanno l' usufrutto legale dei beni dei loro figli minori, possono effettuare il retratto che appartiene a costoro? I, 1410. Il marito, durante la comunione, ha dritto ad esercitare il retratto appartenente a sua moglie? Ved. *Marito*.

(*Usufruttuario*). L' azione di retratto d'un immobile il cui usufrutto è stato legato, appartiene all'usufruttuario? È necessario il concorso del legatario e dell' erede affinchè il retratto potesse effettuarsi contro l'acquirente? I, 1397 e seg.; II, 1878. Ved. *Estinzione d'usufrutto*.

RETRATTO SUCCESSORIO. — Il dritto di retratto successorio non è suscettivo di surrogazione forzata a pro dei creditori dell'erede. Bisogna avere la qualità di erede per poterlo esercitare. II, 2345.

RESCISSIONE. — L'effetto naturale della rescissione d'un contratto è di ridurre le cose

ed i dritti delle parti nel loro stato primitivo. II, 2078.

Quali sono i dritti dell'usufruttuario sull'azione di rescissione per causa di lesione nella vendita di un immobile? I, 1414 e seg. Ved. LESIONE alla parola *Opposizione di terzo*, *Usufruttuario*.

L'errore sulla persona può far rescindere l'atto constitutivo d' un dritto d' usufrutto. I, 13.

RIASSUNZIONE D' ISTANZA. — Caso in cui la morte di una parte dà luogo alla riassunzione d'istanza, e quello in cui per contro non dee affatto ritardare il corso della lite. I, 1383.

(*Legatario*). Un'istanza introdotta contro un testatore, deve dopo la morte di costui, avvenuta prima di profferirsi la sentenza, essere riassunta non solo contro l' erede, ma anche contro i legatari delle cose litigiose. II, 1389.

RILASCIO. — Il rilascio della cosa della quale è stato donato l'usufrutto, venduto o legato, dev' essere fatto nello stato in cui si trova, eccetto se, dopo l' apertura del dritto d'usufrutto, è stata deteriorata per colpa del proprietario o dell' erede. I, 1460, 1463.

Il rilascio ha luogo espressamente o tacitamente. Esempi. I, 385 e seg.

(*Spese*). L' usufruttuario universale, o a titolo universale, deve contribuire al pagamento delle spese di rilascio degli altri legati? II, 1889.

RILASCIO DI LEGATI. — (*Azione*). Per ottenere il rilascio del suo legato, il legatario ha tre azioni: l'una personale contro l'erede, le altre reali. I, 387, 1286.

1.° L'azione personale che dev'essere diretta contro tutti gli eredi, allorchè non si presentano a raccogliere. I, 389 e seg.

2.° L' azione reale di rivendicazione che può essere intentata contro il terzo possessore dopo la dimanda di rilascio fatta contro l'erede. I, 389.

3.° L'azione reale ipotecaria che risulta dall'ipoteca accordata dalla legge ai legatari su i beni dell'eredità. I, 387, 1234, 1235, 1236.

L'azione personale contro chi dev' essere diretta? ed innanzi a qual tribunale? I, 390. Ved. *Competenza*.

(*Concorso di legatari*). Due legatari, l'uno dell'usufrutto, l'altro della nuda proprietà, deve ciascuno nel suo interesse dimandare il rilascio del suo legato. L' azione dell' uno non giova punto all' altro. I, 392, Ved. LEGATO, *Cessione parziale*.

(*Competenza*). La dimanda di rilascio dev'essere fatta innanzi al tribunale del luogo ove si apre la successione. I, 389.

(*Credito soddisfatto*). Il legatario dell'usufrutto d' un credito che è stato pagato di buona fede all'erede, prima della dimanda di rilascio, ha dritto ad esigere dall' erede la restituzione della somma da lui esatta. II, 2528.

(*Eredi sconosciuti*). Se gli eredi non sono conosciuti o rinunziano alla successione, il legatario deve far nominare un curatore all'eredità giacente onde ottenere da costui il rilascio. I, 391.

(*Frutti*). I frutti non sono dovuti al legatario dall' erede se non dal giorno della dimanda di rilascio, e dal terzo possessore dal giorno dell'azione intentata contro di lui. I, 388. *Quid* del legatario d'un dritto di usufrutto? I, 394 e seg. Ved. FRUTTI, POSSESSO (*Rendite*).

(*Legatario*). Il legatario d'un usufrutto deve dimandare il rilascio. I, 382, 383, 389. Mettendosi in possesso di sua autorità privata, avrebbe un possesso illegittimo, e l'erede potrebbe agire contro di lui per la restituzione dei frutti percepiti. I, 384.

(*Ogetti*). Allorchè il rilascio del legato è stato volontariamente consentito od ordinato dal tribunale, il legatario realmente si immette nel possesso degli oggetti che gli sono stati legati. I, 398 e seg.

(*Spese*). Le spese della dimanda di rilascio sono a carico della successione. I, 387.

(*Tacito*). Quando ha luogo tacitamente il rilascio a favore del legatario dell'usufrutto? I, 386.

RINUNZIA. — Della rinunzia al dritto d'usufrutto. I. 2164 e seg.

Natura ed effetto della rinunzia ad un dritto d'usufrutto in favore del proprietario. II, 2881 e seg.

(*Anticresi*). La rinunzia dell'usufruttuario non può recare alcun pregiudizio ai dritti di colui al quale avea anteriormente dato il suo usufrutto a titolo d'anticresi. II, 2223.

(*Consenso del proprietario*). La rinunzia all'usufrutto può esser fatta senza il consenso del proprietario. II. 2207.

(*Creditori*). Quando la rinunzia ad un legato non ancora è stata accettata dall'erede, i creditori del legatario possono ottenerne la rivocazione, esercitando semplicemente i dritti e le azioni del loro debitore. II, 2370.

(*Creditori chirografari*). I creditori anche chirografari d' un usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinunzia che costui ha fatta del suo dritto in pregiudizio di essi. II, 2224.

(*Creditori ipotecari*). In caso di rinunzia dell'usufruttuario, i suoi creditori ipotecari conservano il dritto d' ipoteca contro il proprietario. II, 2210.

(*Deteriorazioni*). L'usufruttuario che rinunzia non può liberarsi dall'obbligazione di riparare le deteriorazioni esistenti se non restituendo il valore dei frutti percepiti dal suo entrare in godimento. II, 2191. Questa rinunzia non lo libera neppure dall' obbligo di riparare le deteriorazioni avvenute per sua colpa. II, 2192.

(*Donna maritata*). La donna maritata non può rinunziare al suo dritto d'usufrutto senza il consenso del marito. II, 2165.

(*Donna maritata. — Ipoteca*). La rinunzia alla sua ipoteca legale, da parte di una donna maritata, in favore d'un creditore a pro del quale ella solidalmente col marito si è obbligata, sarebbe equipollente ad una cessione o ad una surrogazione nell'ipoteca? II, 2339.

(*Dritto di registro*). Ved. REGISTRO. *Rinunzia*.

(*Fallimento*). La rinunzia gratuita d'un usufruttuario nei dieci giorni che precedono l'apertura del suo fallimento è nulla di pieno dritto. II, 2373.

(*Frode*). La rinunzia ad un dritto di usufrutto accettata dal proprietario, non può essere annullata se non mediante l' azione pauliana. II, 2340.

(*Gratuita. — Formalità*). La rinunzia ad un usufrutto può essere puramente gratuita senza che per questo motivo sia soggetta alle formalità prescritte per le donazioni tra vivi. II, 2206.

(*Interdetto*). Ved. *Minore*.

(*Ipoteca*). Il creditore ipotecario il quale senza alcuna riserba consente che il fondo sul quale gravita la sua ipoteca sia venduto come libero, si reputa rinunziare alla sua ipoteca. II, 2162.

(*Legatario*). Il legatario universale, a titolo universale od a titolo particolare che ripudia il suo legato, ha dritto a ritrattarsi fino a che la successione è vacante? II, 2215 e seg.

(*Legato a molti*). Se una medesima cosa è stata legata in usufrutto a molti individui, l'uno dei collegatari può rinunziare al suo dritto per liberarsi dalle riparazioni? II, 2240.

(*Marito. — Beni dotali*). Il marito non può rinunziare all' usufrutto dei beni dotali di sua moglie. II, 2166.

(*Minore*). Il minore o l'interdetto non possono rinunziare ai loro dritti d'usufrutto. II, 2165.

(*Notajo*). Un notajo usufruttuario che stipula senza alcuno reclamo l'atto col quale il proprietario vende il fondo in pieno dominio

ad un terzo, decade dal suo dritto d' usufrutto? 2478.

Quid del caso in cui si trattasse d' un notajo in secondo? II, 2180.

(Qualità). Delle qualità richieste in colui che vuole rinunziare al suo dritto d'usufrutto. II, 2165 e seg.

(Pesi). Per la sua rinunzia all'usufrutto, l'usufruttuario si libera per l'avvenire dai pesi naturalmente inerenti all'usufrutto? II, 2182. Ved. *Riparazioni*.

Quid delle obbligazioni personali che l'usufruttuario a titolo oneroso si avesse imposte con un contratto? *Ivi*.

(Rinunzia parziale). Il legatario d'un dritto di usufrutto stabilito sopra una possessione, può rinunziare al godimento degli edifizi rurali per liberarsi dall' obbligazione di ripararli, continuando a godere degli altri fondi? II, 2195. Può fare lo stesso nel caso in cui il legato comprendesse fondi alcuni dei quali fossero soggetti a frequenti deteriorazioni? II, 2195.

Quid trattandosi d'un legato d' usufrutto universale od a titolo universale? II, 2184.

(Riparazione). L'usufruttuario che rinunzia, si libera dalle riparazioni ordinarie la cui causa è preesistente? II, 2184.

(Rivocazione). L' usufruttuario che ha rinunziato, può rivocare la rinunzia allorchè non ancora è stata accettata dal proprietario? II, 2211 e seg.

Può rivocare una rinunzia ad una successione? II, 2212 e seg. Ved. *Surrogazione giudiziaria*.

La rinunzia ad un legato può essere rivocata? *Quid* d'un legato universale o a titolo universale? II, 2215 e seg. Ved. *Creditori*.

(Successione). La rinunzia ad una successione non può più avere luogo dopo la sua accettazione pura e semplice. II, 2165. Ved. USUFRUTTO PATERNO, *Successione*.

(Surrogazione giudiziaria). Il creditore di un erede che ha rinunziato alla successione, può ricorrere alla surrogazione giudiziaria per annullare la rinunzia del suo debitore? Quali sarebbero gli effetti di si fatta surrogazione? II, 2314 e seg.

(Tacita). La rinunzia ad un dritto di usufrutto può aver luogo tacitamente? II, 2172 e seg.

Nel dritto romano, l'usufruttuario che consentiva la vendita del fondo, si reputava rinunziare al suo usufrutto. Sarebbe lo stesso oggidì? Diverse ipotesi su questo punto. II, 2173 e seg.

(Terzo acquirente). La rinunzia ad un dritto d' usufrutto sarebbe senza effetto in rapporto al terzo al quale fosse stato ceduto anteriormente dall'usufruttuario. II, 2222.

(Testimone in un atto). Colui il quale è comparso semplicemente come testimone e senza opposizione in un atto contenente l'alienazione d'una cosa sulla quale aveva dei dritti, è reputato per questo solo motivo rinunziare in favore dell'acquirente? II, 1276.

(Trascrizione). In caso di rinunzia dell'usufruttuario, il proprietario è tenuto a trascrivere l' atto di rinunzia per arrestare il corso delle iscrizioni da parte dei creditori del rinunziante? II, 2210.

(Tutore). Il tutore di un minore o di un interdetto non può rinunziare ad un dritto di usufrutto appartenente a questi ultimi senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Caso in cui l' autorizzazione del giudice può essere necessaria. II, 2155.

(Usufrutto). Si può rinunziare ad un dritto d'usufrutto dopo la sua accettazione ed il suo acquisto? II, 2166.

RIPARAZIONI. — Che si dee intendere per riparazioni. II, 1612.

Differenza tra le riparazioni ed i miglioramenti. I, 2434 e seg.; II, 1612.

Applicazione alle vie, case, muri di chiusura, tetti, pavimenti, ecc. II, 1613.

(Armadure di legname). In quale classe di riparazioni si deve allogare lo ristabilimento dell'armadura di legname che sostiene il tetto? II, 1638.

(Azione). Modo d'intentare l'azione che appartiene al proprietario contro gli eredi dell'usufruttuario, per obbligarli alle riparazioni. II, 2608.

(Bagni su battelli). Ved. *Bastimento*.

(Bastimento). L' usufruttuario che ha fatto delle riparazioni straordinarie ai bastimenti, molini e bagni su battelli, ha dritto ad una indennità contro il proprietario? II, 1727 e seg.

(Benefizi ecclesiastici). In qual modo debbono farsi le riparazioni ai fondi ed edifizi che servono di dotazione ai benefizi ecclesiastici? II, 1725.

(Canali). Ved. CANALI.

(Caso fortuito). Ved. *Vetustà*.

(Crollamento imminente). Affinchè abbia luogo la riparazione, fa mestieri che la casa a ripararsi sia interamente crollata o dristrutta, od è sufficiente che il crollamento sia imminente? II, 1636.

(Distinzione). Le riparazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. II, 1615.

(Erede). L'erede non è affatto tenuto a riparare la cosa legata in usufrutto che si trova deteriorata al momento dell'apertura della successione. *Secus* se le deteriorazioni sono sopravvenute dopo la morte del testatore, e fossero imputabili all'e ede. II, 1643, 1656.

(Fucina). Le riparazioni a farsi all' armadura di legname di una fucina debbono allogarsi tra le riparazioni straordinarie. II, 1549.

(Leggi antiche). In fatto di riparazioni , fa mestieri attenersi alle leggi antiche, allorchè il dritto di usufrutto ha avuto luògo sotto il loro impero? II, 1669.

(Materiale). Colui il quale è tenuto a riparare, non solamente deve pagare la mano d'opera , ma deve anche somministrare i materiali. II, 1616.

(Molino). Spetta al proprietario od all'usufruttuario a riparare o rimpiazzare le mole d'un molino consumate dall'uso? II, 1669.

(Molino su battelli). Ved. *Bastimento*.

(Oggetti mobili). Che cosa dee decidersi relativamente agli oggetti mobili gravati d' usufrutto? II, 1726.

(Terzo). Il legatario dell' usufrutto ha azione contro il terzo per obbligarlo alle riparazioni. II, 1644, 1646.

(Titolo oneroso). Allorchè si tratta di regolare i dritti e le obbligazioni dell' usufruttuario e del proprietario in fatto di riparazioni, si deve far distinzione tra l'usufrutto costituito a titolo oneroso e quello a titolo gratuito? II, 1670.

(Vetustà). Il proprietario e l' usufruttuario non sono affatto tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà o che è stato distrutto per caso fortuito: senso di queste parole; s'intendono della totalità di un edifizio o di una porzione qualunque? II, 1665 e seg., 1679.

Qual è il modo per riconoscere se una cosa è o pur no giunta al punto di vetustà tale che non possa più adempiere le sue funzioni ? Spetta al proprietario od all'erede dell' usufruttuario fare le riparazioni necessarie al suo ristabilimento? II, 2606 e seg.

RIPARAZIONI ORDINARIE. — Che cosa si dee intendere per riparazioni ordinarie ? Numero dei casi in cui si tratta di questa specie di riparazioni. II, 1641.

(Affittajuolo). Se l'affittajuolo dell'usufruttuario ha fatto delle riparazioni nel fondo, in qual modo dovrà esserne fatto indenne ? I , 1456. Ved. RIPARAZIONI STRAORDINARIE e MIGLIORAMENTI.

(Argini). Ved. *Muro di sostegno* e PROSCIUGAMENTO.

(Azione). Durante l'usufrutto , il proprietario può costringere l' usufruttuario ad eseguire le riparazioni ordinarie? II, 1848.

(Canali). Ved. CANALI.

(Caso fortuito). Ved. *Vetustà*.

(Causa preesistente). L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, ancorchè la causa fosse preesistente al suo entrare in go-

dimento. Esempl. II, 1658, 1659, 2600. Eccezioni. II, 1660 e seg.

(*Cava di pietre*). L'usufruttuario ha il dritto ad aprire una cava di pietre, trattandosi delle riparazioni ordinarie cui è tenuto. I, 882.

(*Cessionario*). Se il cessionario d'un dritto di usufrutto ha fatto delle riparazioni straordinarie o dei miglioramenti nel fondo, in qual modo dev'esserne fatto indenne? I, 1457. Ved. RIPARAZIONI STRAORDINARIE e MIGLIORAMENTI.

(*Cessione*). In caso di cessione da parte dell'usufruttuario del suo dritto ad un terzo, il cessionario è tenuto alle riparazioni senza che il cedente ne sia liberato verso il proprietario. II, 2193, 2194.

(*Compensazione*). Ved. *Erede*.

(*Comunione tra i conjugi*). Il conjuge i cui fondi erano deteriorati all'epoca del matrimonio, e che poscia sono stati riparati, deve per queste riparazioni indennizzarne la comunione? II, 2661.

(*Deteriorazioni antecedenti*). Le riparazioni ordinarie fatte dall'usufruttuario, per riparare le deteriorazioni esistenti all'apertura dell'usufrutto, non danno luogo ad alcuna indennità. II, 2600.

L'usufruttuario che riceve un fondo deteriorato, non è affatto tenuto alle riparazioni necessarie al ristabilimento dei luoghi; ma potrebb'essere risponsabile del danno cagionato da sì fatte deteriorazioni. II, 2596, 2600.

(*Erede*). L'usufruttuario ha azione contro l'erede il quale, fino alla dimanda di rilascio, ha goduto del fondo sottoposto all'usufrutto, ed ha trascurato di farvi le riparazioni ordinarie. II, 1656.

L'erede il quale, prima della dimanda di rilascio del legato d'usufrutto, ha riparato il fondo già deteriorato prima della morte del testatore, ha dritto ad esser fatto indenne dall'usufruttuario che dimanda il rilascio dell'immobile? II, 1698.

Quid del caso in cui le deteriorazioni riparate dall'erede sono sopravvenute dopo la morte del testatore e prima della dimanda di rilascio? II, 1699. Ved. *Legato condizionale*.

L'erede al quale è dovuto dall'usufruttuario il rimborso delle sue spese di riparazione, ha dritto a ritenersi il fondo fino al pagamento della sua indennità? II, 1706.

Allorchè l'erede ha fatto nel fondo gravato d'usufrutto delle riparazioni in ragione delle quali avesse dritto ad una indennità, può esigerne il rimborso se la cosa riparata viene a distruggersi? II, 1713 e seg.

L'usufruttuario al quale l'erede domanda le spese di riparazioni ordinarie da lui fatte, può opporgli la compensazione del valore dei frutti percepiti dall'erede durante il suo godimento? II, 1718.

(*Fondo dotale*). Sotto il regime dotale non è dovuta alcuna indennità al marito per le riparazioni ordinarie da lui fatte sul fondo dotale di sua moglie, se la causa non era preesistente al matrimonio. II, 2662.

(*Incendio*). Ved. CASO FORTUITO.

(*Legato condizionale*). L'erede incaricato d'un *legato condizionale*, e che ha fatto delle riparazioni nel fondo legato, ha dritto a ripeterne le spese, allorchè all'avveramento della condizione il legatario domanda il rilascio del suo legato? II, 1707 e seg.

(*Materiali vecchi*). Spetta al proprietario o all'usufruttuario il legname vecchio e gli altri materiali provvenienti dall'edifizio riparato dall'usufruttuario? II, 1674.

(*Matrimonio*). Sotto il regime dotale, come sotto il regime della comunione, la mancanza delle riparazioni ordinarie nel fondo dà dritto ad una indennità al conjuge che ne ha sofferto. II, 2652.

Quid trattandosi di un dritto di usufrutto appartenente all'uno dei conjugi sul fondo di un terzo? II, 2663.

(*Muro di sostegno*). In qual caso il ristabilimento dei muri di sostegno, di chiusura o di un argine, può essere classifica-

(*Alberi di alto fusto*). Il proprietario può far abbattere gli alberi di alto fusto necessari per la esecuzione delle riparazioni cui è tenuto? II, 880.

(*Argini*). È necessario che un argine si dovesse ricostruire per intero, affinchè il suo ristabilimento si potesse considerare come una riparazione straordinaria? II, 1636 e seg. Ved. PROSCIUGAMENTO.

(*Autorità pubblica*). I lavori ordinati dall'autorità pubblica, e fatti dall' usufruttuario, gli danno il dritto a pretendere un' indennità. I, 1436.

(*Avvertimento*). L'usufruttuario è tenuto sotto la sua risponsabilità ad avvertire il proprietario del bisogno di tutte le riparazioni straordinarie. II, 1972.

(*Azione*). L'usufruttuario ha egli azione contro il proprietario per costringerlo a fare le riparazioni cui è tenuto? II, 1652, 1675 e seg., 1857.

(*Bagni su battelli*). Ved. RIPARAZIONI.

(*Bastimento*). Ved. RIPARAZIONI, *Bastimento*.

(*Caduta*). Se, per mancanza delle riparazioni straordinarie, la casa legata in usufrutto ed occupata dal legatario viene a cadere, e questa caduta cagiona danno sulla persona o su gli oggetti mobili dell' usufruttuario, costui ha dritto ad esserne indennizzato dal proprietario? II, 1683. Ved. CASA.

(*Camini*). Il ristabilimento dei camini abbattuti dal vento o da qualunque altro accidente, appartiene alla classe delle riparazioni straordinarie. II, 1639.

(*Cava di pietre*). Il proprietario ha il dritto, senza che l'usufruttuario avesse nulla a pretendere, ad aprire una cava di pietre nel fondo sottoposto all' usufrutto, allorchè si tratta di eseguire delle riparazioni straordinarie negli edifizi e nei fondi della possessione. I, 882.

(*Casa incendiata*). Il proprietario può fare ricostruire la casa incendiata anche quando l'usufruttuario conserva il godimento del suolo e dei materiali. I, 875.

(*Cessionario*). Se il cessionario di un dritto di usufrutto ha fatto delle riparazioni straordinarie nel fondo, in qual modo ne dev' essere fatto indenne? I, 1457. Ved. MIGLIORAMENTI.

(*Comunione tra i conjugi*). Il conjuge è tenuto ad indennizzare la comunione in ragione delle riparazioni straordinarie e dei miglioramenti che sono stati fatti sopra i suoi beni propri durante il matrimonio I, 2661. Ved. MIGLIORAMENTI.

(*Cosa riparata*). Allorchè il proprietario ha volontariamente fatto delle riparazioni straordinarie, l' usufruttuario ha dritto a dimandare il godimento della cosa riparata? II, 1697.

(*Covertura*). Per *covertura intera* il cui ristabilimento dalla legge è allogato tra le riparazioni straordinarie, devesi intendere della totalità assoluta della covertura? II, 1632, 1633.

(*Crollamento imminente*). Affinchè abbia luogo la riparazione, fa mestieri che la casa a ripararsi sia interamente crollata o distrutta, od è sufficiente che sia imminente il suo crollamento? II, 1636.

(*Dritto di ritenzione*). Allorchè l' usufruttuario ha fatto delle riparazioni straordinarie in ragione delle quali gli è dovuta un' indennità, i suoi eredi hanno, alla estinzione dell' usufrutto, il dritto di ritenersi il godimento del fondo fino al pagamento di ciò che loro è dovuto dal proprietario? II, 2026 e seg.

(*Fondo dotale*). La moglie od i suoi eredi debbono indennizzare il marito in ragione delle riparazioni fatte da lui nel fondo dotale. II, 2662.

(*Incendio*). Ved. CASO FORTUITO ed USUFRUTTUARIO.

(*Incomodità*). Il proprietario ha il dritto di fare tutte le riparazioni straordinarie cui

è tenuto, non ostante le incomodità che l'esecuzione dei lavori può recare all'usufruttuario. I, 874.

L' usufruttuario obbligato ad abbandonare la sua abitazione durante l' esecuzione delle riparazioni straordinarie, ha dritto a ripetere un' indennità? II, 1723.

(*Indennità*). L' azione d' indennità per riparazioni straordinarie fatte dall' usufruttuario segue il fondo? Se il proprietario ha venduto il fondo, gli eredi dell' usufruttuario possono agire contro i terzi acquirenti per esserne indennizzati? II, 2628.

(*Marito*). Il marito, sia sotto il regime della comunione, sia sotto il regime dotale, è obbligato, salva una ricompensa, a fare le riparazioni straordinarie dei fondi appartenenti a sua moglie. II, 1618.

(*Molino su battelli*). Ved. RIPARAZIONI.

(*Muri maestri*). Che deesi intendere per muri maestri in fatto di riparazioni? II, e seg.

(*Muro di chiusura*). Ved. *Muro di sostegno*.

(*Muro di sostegno*). È necessario che il muro di sostegno o di chiusura sia distrutto per intero affinchè il suo ristabilimento si consideri come una riparazione straordinaria? II, 1733 e seg.

(*Padre e madre*). I genitori che hanno l' usufrutto legale dei beni dei loro figliuoli, sono tenuti, salvo una indennità, a fare le riparazioni straordinarie. II, 1618.

(*Pavimento*). Il ristabilimento delle travi è una riparazione straordinaria; ma quali pezzi di legno debbono allogarsi tra questa classe od esserne esclusi? II, 1730, 1631.

(*Proprietario*). Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. II, 1652, eccetto quelle che procedono dalla mancanza delle riparazioni ordinarie. II, 1653.

(*Riedificazione*). La riedificazione fatta dall' usufruttuario di una casa caduta per vetustà o distrutta per qualunque altro accidente che non gli è affatto imputabile, dev' essere considerata come una riparazione straordinaria di cui ha diritto a ripetere le spese, o semplicemente come un oggetto di miglioramento? I, 1449 e seg.

(*Trave*). Una sola trave a ristabilirsi può allogarsi tra la classe delle riparazioni straordinarie? II, 1734.

(*Usufruttuario*). Diversi casi in cui l'usufruttuario può esser tenuto alle riparazioni straordinarie. II, 1619 e seg., 1624, 1653, 1657 e seg.

L' usufruttuario ha dritto a far eseguire egli medesimo le riparazioni straordinarie? Potrebbe farle fare contro la volontà del proprietario? II, 1684.

Facendole eseguire contro la volontà del proprietario, ha dritto ad essere indennizzato di ciò che ha erogato? II, 1685, 1695, 2598.

Nel caso di affermativa della quistione precedente, in qual tempo l' usufruttuario potrebbe promuoverne l' azione? II, 1686.

Su qual dato dovrà fissarsi la indennità? Dovrà essere secondo la somma erogata, o secondo il valore procurato al fondo? II, 1687 e seg. Ved. SPESE.

Se la casa riparata s' incendia, l'usufruttuario ha dritto a domandare le sue spese? II, 1696.

Se l' usufruttuario acquista la nuda proprietà dei fondi riparati, conserva egli contro il proprietario l' azione per dimandare le sue spese? II, 2096 e seg.

(*Vetustà*). Ved. RIPARAZIONI, *Vetustà*.

RIPETIZIONE DELL' INDEBITO.—Si può domandare la restituzione di ciò che si è pagato per errore? Non è giammai permesso ripetere quel che si è donato. I, 194.

RISCATTO. — L' usufrutto può essere sottoposto al dritto di riscatto. I, 6.

RISERVA D' USUFRUTTO. — La clausola di riserva d' usufrutto, in un atto traslativo di proprietà attuale, ha tutta la forza d'una tradizione reale. I, 31.

RISOLUZIONE.— *Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis*. Quando questa regola può aver luogo ? II, 2481.

Esame più pronfondo della quistione. II, 2478 e seg.

Applicazione della medesima massima al caso in cui un usufrutto essendo stato costituito da un donatario, la prima donazione è rivocata per causa d'inesecuzione delle sue condizioni. II, 1935.

Per causa della sopravvegnenza di figli. II, 1936.

Per causa d'ingratitudine. II, 1937.

Per causa d'inofficiosità sopra dimanda degli eredi legittimi. II, 1938.

In quest' ultimo caso, gli eredi della riserva ottengono *de plano* la risoluzione dell' usufrutto, ovvero non possono evincere l' usufruttuario se non dopo la escussione dei beni del donatario ? II, 1939 e seg.

La donazione è del pari rivocata per la collazione dell' immobile sul quale il donatario ha stabilito l' usufrutto ? II, 1941. Ved. COLLAZIONE.

Similmente è rivocata per l' avveramento della condizione stipulata nell' atto di donazione. II, 1957.

Quid del caso della riversione legale ? II, 1958.

(*Effetto retroattivo*). La risoluzione del dritto di proprietà opera un effetto retroattivo che si rapporta all'epoca del fatto od alla causa dalla quale procede. II, 2442.

(*Rivendicazione*). L' usufrutto legato da un testatore che non aveva affatto la proprietà del fondo, si risolve mediante la rivendicazione di questa proprietà da parte del vero padrone. II, 1934. Ved. GARENTIA.

(*Vendita*). L' usufruttuario è ammessibile ad intentare solo l' azione della vendita del fondo, per causa di non pagamento da parte dell' acquirente ? I, 1415 e seg.

RISPONSABILITÀ. — (*Credito*). L' usufruttuario è risponsabile della perdita dei crediti cagionata dalla mancanza di aver chiamato in giudizio i debitori. Caso in cui egli ha agito regolarmente. II, 1549.

(*Dilazione*). L' usufruttuario è risponsabile della perdita dei crediti avvenuta per aver accordato delle dilazioni allorchè i debitori erano per addivenire insolvibili. II, 2659.

(*Iscrizione*). L' usufruttuario è risponsabile della perdita dei crediti avvenuta per la mancanza di rinnovazione delle iscrizioni. II, 2659.

(*Prescrizione*). L' usufruttuario è risponsabile delle perdite che potrebbe soffrire il proprietario per effetto della prescrizione che avesse lasciato correre durante l' usufrutto? II, 1543, 2659. Ved. PRESCRIZIONE ed USUFRUTTUARIO.

Ma, affinchè avesse luogo sì fatta risponsabilità, fa mestieri che l' usufruttuario sia stato avvertito dal proprietario che la cosa prescritta faceva parte del patrimonio il cui godimento gli era stato legato. II, 1544.

Distinzione tra il caso in cui la prescrizione era già cominciata all' entrata in godimento dell' usufruttuario, e quello in cui ha cominciato dopo. II, 1545.

(*Usufruttuario*). L' usufruttuario è risponsabile verso il proprietario delle perdite di ogni specie che risultassero dalla sua mancanza di vigilanza. Caso in cui si estende sì fatta risponsabilità. I, 36; II, 1543. Ved. INCENDIO.

RITENZIONE (DRITTO DI). Ved. SPESE, RIPARAZIONI STRAORDINARIE. *Ritenzione*, e RIPARAZIONI ORDINARIE, *Venditore*.

Spesso si ammette a ritenere per eccezione ciò che non si avrebbe potuto dimandare per un'azione diretta. I, 239.

RIVENDICAZIONE. — Colui che vuole rivendicare il fondo gravato di usufrutto, deve dirigere la sua azione tanto contro l'usufruttuario quanto contro colui che possiede a titolo di padrone mediante l' usufruttuario. I, 754. Ved. PRESCRIZIONE, *Interruzione*.

ha il godimento per la fabbricazione del sale; ma non ha per nulla l'usufrutto del sale che si vi trova già fabbricato allorchè ha luogo il suo dritto. I, 1220.

SCELTA. — *(Ritrattazione)*. Ogni scelta che porta seco un atto di esecuzione non può più ritrattarsi. I, 460. Ved. LEGATO ALTERNATIVO.

Il solo erede beneficiario può profittare della scelta offerta dall'articolo 917 † 833 del codice, per abbandonare la quota disponibile in riscatto di un legato d'usufrutto giudicato inofficioso? I, 340.

SECONDE NOZZE. — *(Creditori)*. I creditori di un assente non sono affatto ammessibili ad intentare l'azione di nullità d'un secondo matrimonio contratto da quest'ultimo. II, 2345.

(Divorzio). Le seconde nozze di una madre che ha fatto divorzio per mutuo consenso, le farebbe perdere il godimento della metà dei suoi beni la cui proprietà dall'articolo 305 † ab. del codice civile viene attribuita ai figli? I, 147.

(Quota disponibile). A che può ascendere la quota disponibile in favore d'un secondo conjuge? Ved. QUOTA DISPONIBILE *(Conjugi)*.

(Usufrutto paterno). Ved. USUFRUTTO PATERNO, *Seconde nozze*.

(Vedova). La vedova che si rimarita non perde affatto l'usufrutto che le è stato assicurato nel contratto di matrimonio o legato dal marito. I, 145.

SEMENZAJO.—Le piante che possono estrarsi da un semenzajo, senza deteriorarlo, fanno parte dell'usufrutto, ma con l'obbligo però, relativamente all'usufruttuario, di uniformarsi all'uso dei luoghi. I, 1169, 1179.

SENTENZA. — *(Novazione)*. La sentenza produce novazione, in questo senso che essa surroga qualunque altro titolo, e fa evitare la necessità di rimontare alle cause anteriori. Convertisce l'azione della cosa primitiva nell'azione della cosa giudicata. I, 1290.

SEPARAZIONE DI BENI. — I creditori della donna maritata non sono ammessibili ad intentare per lei l'azione di separazione dei beni. II, 2345.

SEQUESTRO. — Che cosa è un sequestro ed in qual modo si stabilisce? I, 837.

(Amministrazione). Le regole di amministrazione di un sequestro debbono essere stabilite o nell'atto col quale le parti ne convengono e lo scelgono di mutuo consenso, ovvero nella sentenza che l'ordina. I, 837.

(Contumace). Ved. CONTUMACE.

(Dispensa dal prestar cauzione). Avvi delle circostanze in cui l'erede può dimandare il sequestro allorchè l'usufruttuario non può prestare cauzione, ed anche nel caso in cui costui fosse stato dispensato dal prestarla? I, 362 e seg.

(Fidejussore usufruttuario). Allorchè un usufruttuario è imputato di misfatto o condannato, ed i beni gli sono sequestrati, che cosa addivengono le obbligazioni del fidejussore? II, 2015.

(Proprietario). Il proprietario potrebbe dimandare d'essere preferito egli medesimo nel sequestro, allorchè l'usufruttuario non può prestare cauzione? I, 839.

(Spese). Le spese dello stabilimento di un sequestro, allorchè l'usufruttuario non può prestare cauzione sono a carico di quest'ultimo. I, 838.

SERVITU'. — *(Acquisto)*. L'usufruttuario può acquistare un dritto di servitù pel vantaggio del fondo di cui ha il godimento? I, 1452.

(Proprietario). Il proprietario non può, in pregiudizio dell'usufruttuario, gravare di servitù il fondo sottoposto all'usufrutto, nè cedere od abbandonare quelle che sono dovute a questo fondo. I, 876, 1465.

Il proprietario del fondo serviente non può essere costretto a riparare il suo fondo, eccetto se questa obbligazione risulta dal titolo. I, 1467.

menti che avesse potuto fare, ma con l'obbligo però di ristabilire i luoghi nel loro stato primitivo. II, 2590.

SPESE. — Le spese si dividono in tre classi: le spese necessarie, le utili e quelle di puro diletto. Definizione di ciascuna di esse. II, 1689. Le spese alle quali è condannata la parte che è rimasta succumbente in una lite, sono un debito personale. II, 1731.

(*Azione petitoria*). Al proprietario od all'usufruttuario spetta pagare le spese d'un'azione di rivendicazione di un fondo gravato d'usufrutto, intentata o sostenuta contro un terzo, sia che il proprietario o l'usufruttuario fosse stato solo in causa, sia che l'uno e l'altro vi avessero preso parte? II, 1759 e seg.

(*Azione possessoria*). Le spese giudiziarie sopra un'azione possessoria, sostenuta dall'usufruttuario, sono a suo carico. II, 1757.

Quid nel caso in cui l'azione fosse intentata o sostenuta dal medesimo proprietario? II, 1758, 1759.

(*Benefizi ecclesiastici*). Le spese giudiziarie relative ai beni dei benefizi ecclesiastici, sono a carico dei titolari. II, 1781.

(*Coerede*). Il coerede che ha litigato solo per una cosa ereditaria, ha dritto a regresso, quanto alle spese, contro i suoi coeredi? II, 1741 e seg.

Il coerede che ha fatto delle spese utili nella cosa comune, ha dritto a domandarne il rimborso ai suoi coeredi. II, 1743 e seg.

(*Comunione tra i conjugi*). Le spese giudiziarie per i beni della comunione sono a carico della stessa comunione. II, 1769.

Quid del caso in cui la lite avesse per oggetto la rivendicazione d'un fondo appartenente all'uno dei conjugi solamente, e quello in cui il fondo appartenendo alla moglie, costei od i suoi eredi venissero a rinunziare alla comunione? II, 1770, 1774.

Nel caso in cui la lite avesse avuto per oggetto un fondo appartenente alla moglie, ed il marito l'avesse autorizzata a stare in giudizio, il creditore delle spese potrebbe agire, tanto su i beni della comunione quanto su quelli del marito e della moglie, salvo un'indennità; e se il marito non l'avesse affatto autorizzata, il creditore delle spese, non potrebbe agire che sulla nuda proprietà dei beni di quest'ultima. II, 1776, 1777.

(*Condomino*). Il condomino ovvero il comproprietario che succumbe in una lite intentata in difesa della cosa comune, ha dritto a ripetere dal suo condomino una parte delle spese. II, 1735. Se guadagna la lite, ha dritto a ripetere le spese dal suo condomino, salvo a riscuoterle anche dalla parte condannata? II, e seg.

(*Creditore. — Appello*). I creditori che si sono appellati da una sentenza resa contro il loro debitore, debbono, succumbendo, ripetere le spese da costui? II, 2506.

(*Donatario. — Collazione*). Quale rimborso è dovuto al donatario che ha fatto delle spese pel miglioramento della cosa donata, allorchè è obbligato a farne la collazione? II, 1693.

L'usufruttuario stabilito dal donatario, e che ha fatto delle spese nel fondo, ha egli, nel caso di collazione, dritto ad una indennità, sia contro il donatario, sia contro la successione? II, 1946 e seg.

(*Erede beneficiario*). L'erede beneficiario, il curatore ad una eredità vacante, il tutore, che succumbono in una lite sostenuta nelle loro rispettive qualità, hanno dritto a ripetere le spese che hanno fatto, purchè non abbiano su ciò alcuna colpa a rimproverarsi. II, 1735 e seg.

(*Eredità vacante. — Curatore*). Ved. *Erede Beneficiario*.

(*Fondo altrui*). Ved. MIGLIORAMENTI.

(*Giudiziarie*). Le spese di una lite che comprende molti capi su i quali le parti sono rimasti rispettivamente succumbenti, si divi-

dono secondo il loro torto rispettivo. II, 2468.

(*Indennità*). Ved RIPARAZIONI STRAORDINARIE.

(*Intervenienti*). Chi deve sopportare le spese fatte da colui che interviene in una lite nella quale non era affatto necessario il suo intervento? II, 2478, 2470.

(*Mandatario*). Il mandatario ha un' azione contro il mandante per la riscossione delle sue spese. II, 1734.

(*Pena*). Le spese sono la pena del litigante temerario. II, 2468.

(*Proprietario*). Il proprietario deve sopportare le spese giudiziarie che concernono la nuda proprietà. II, 1750.

(*Regime dotale*). Il marito non ha alcun regresso contro sua moglie per le spese giudiziarie relative al godimento dei beni dotali di quest'ultima. II, 1778.

Quid nel caso in cui la lite avesse avuto per obbietto il dritto di proprietà dei fondi dotali? Distinzione tra il caso in cui la moglie, essendo rimasta succumbente, fosse stata autorizzata dal marito, e quello in cui fosse stata autorizzata dal magistrato. II, 1778 e seg.

(*Ritenzione*). L'erede che ha fatto delle spese nel fondo legato in usufrutto, ha dritto a ritenerlo fino al loro soddisfacimento? II, 1706.

Allorchè l'usufruttuario ha fatto delle riparazioni straordinarie in ragione delle quali gli è dovuta un' indennità, i suoi eredi hanno il dritto, dopo l'estinzione dell'usufrutto, a ritenere il godimento del fondo fino al rimborso di ciò che loro è dovuto dal proprietario ? II, 2626 e seg.

(*Soci*). Il socio che ha trattata una lite nell' interesse di tutti, ha contro tutti gli altri suoi soci il dritto di dimandare il pagamento delle spese nella proporzione del loro interesse rispettivo nella cosa. II, 1734.

(*Spese di puro diletto*). Colui che ha fatto nel fondo altrui delle spese di puro diletto, non ha alcuna azione contro il proprietario: può soltanto togliere gli ornamenti che si possono distaccare dal fondo. II, 1690.

(*Spese necessarie*). Il proprietario del fondo nel quale da un terzo sono state fatte delle spese necessarie, è tenuto a pagargli l'intera somma delle spese? II, 1692.

(*Spese utili*). Il proprietario del fondo ha il dritto di rimborsare il solo valore di miglioramento, od il prezzo della costruzione? II, 1691.

(*Terzo possessore*). Se l'erede rivendicando un immobile posseduto da un terzo, rimanesse vincitore, le spese erogate nella lite sarebbero a carico per contributo dell'erede e dell'usufruttuario? II, 2626 e seg.

(*Tutore*). Ved. *Erede Beneficiario.*

(*Usufruttuario*). L' usufruttuario è tenuto alle spese giudiziarie che concernono il suo godimento. II, 1750, 1752, 1755 e seg.

SPESE DI FATICA E SEMENZA.—(*Possessore di buona fede*). Il possessore di buona fede ha dritto alla ripetizione delle spese di fatica e delle spese necessarie. I, 1428.

(*Possessore di mala fede*). Il possessore di mala fede ha dritto alla ripetizione delle spese di fatica e delle spese necessarie. I, 1427.

(*Usufruttuario*). Ved. FRUTTI, *Frutti attaccati al suolo.*

I frutti attaccati al suolo, al momento dell'apertura o dell'estinzione dell'usufrutto, appartengono all'usufruttuario od al proprietario, senza rimborso di alcuna spesa di fatica e semenza da una parte e dall'altra. I, 1148.

Se, al momento dell'apertura od alla fine dell' usufrutto, queste spese fossero dovute ad un terzo, il creditore potrebbe esercitare il suo privilegio su i frutti, ma nel primo caso l'usufruttuario avrebbe il suo regresso contro il proprietario, e nel secondo il proprietario avrebbe il suo contro l'usufruttuario od i suoi eredi. I, 1150.

presenza; ma non possono far annullare una divisione già stipulata, eccetto quando è stata fatta senza il loro intervento ed in pregiudizio della loro opposizione. II, 3282

I creditori che non si sono opposti, sono ammessibili a dimandare la rescissione della divisione per causa di lesione sofferta dal loro debitore, o per causa di dolo o di violenza verso di lui? II, 2383.

(*Creditori. — Mobili*). I creditori d'una successione possono opporsi alla divisione dei mobili e dimandarne la vendita; ma, non avendo fatta opposizione prima della divisione, non sono più ammessibili a promuovere sì fatta azione. Modo secondo il quale dev'esser fatta la opposizione. I, 2368.

(*Figli minori*). Il padre avendo interesse, in rapporto al suo usufrutto legale, di accettare una successione devoluta ai suoi figli minori, potrebbe farla senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia? Distinzione intorno a ciò. I, 138, 139. Ved. USUFRUTTO PATERNO, *Accettazione, Successione*.

(*Incapacità*). Ved. INCAPACITA'.

(*Indegnità*). L'esclusione da una successione per causa d'indegnità non ha luogo di pieno dritto; fa mestieri che sia pronunziata da una sentenza. I, 156. Ved. INDEGNITA'.

(*Usufrutto.— Intervento*). L'usufruttuario d'un immobile che egli tiene da un donatario, e che è soggetto a collazione, è, come il creditore ipotecario, non ammessibile a querelarsi della divisione, avendo trascurato d'intervenirvi o di opporsi a ciò che si è fatto senza il suo intervento? II, 2381.

(*Vendita*). Ved. EREDITA'.

SUCCESSIONI IRREGOLARI. Ved. FIGLI NATURALI.

SUGGELLI. — L'usufruttuario universale od a titolo universale deve contribuire al pagamento delle spese di apposizione dei suggelli? II, 1899.

SURROGAZIONE. — (*Donna maritata*). Molti creditori successivamente surrogati da una donna maritata alle sue ipoteche, debbono esser pagati secondo la data dei loro atti di surrogazione? II, 2338.

(*Ipoteca legale. —Rinunzia*). La rinunzia alla sua ipoteca legale, da parte di una donna maritata, a favore di un creditore verso il quale ella si era obbligata solidalmente con suo marito, equivale ad una surrogazione in questa ipoteca? II, 2339.

SURROGAZIONE GIUDIZIARIA. — Che cosa è la surrogazione giudiziaria: modo secondo il quale ha luogo tanto in faccia del debitore quanto relativamente a coloro contro dei quali dev'essere diretta. II, 2237.

Somiglianza e differenza tra la surrogazione giudiziaria, la traslazione ed il pegno o l'assicurazione. II, 2260.

(*Abuso di godimento*). I creditori di un usufruttuario chiamato in giudizio per abuso di godimento, possono intervenire e domandare d'essere surrogati nell'usufrutto del loro debitore? II, 2433 e seg.

Possono essi, nel caso in cui l'usufruttuario fosse dichiarato decaduto con una sentenza resa senza il loro intervento, appellarsi da questa sentenza, e dimandare innanzi la corte d'essere surrogati nell'usufrutto, offrendo di riparare il fondo e delle garentie per l'avvenire? II, 2503 e seg.

(*Azione di rivendicazione*). Il creditore il quale, per la sua surrogazione in una azione di rivendicazione appartenente al suo debitore, è pervenuto ad evincere il terzo possessore, non è affatto proprietario dell'immobile; ha dritto soltanto a farlo vendere per esser pagato del suo credito sul prezzo. II, 2291.

Contro di chi dovrà dimandarsi la vendita? II, 2292. Ved. *Distribuzione di prezzo*.

Se il creditore surrogato nell'azione di rivendicazione trascura di continuarla, il debitore potrebbe intentarla egli medesimo? II, 2293 e seg.

La sentenza pronunziata contro il debitore ha l' autorità della cosa giudicata contro il creditore surrogato? II, 2296; e reciprocamente la sentenza resa contro il creditore surrogato ha forza di cosa giudicata contro il debitore? II, 2305 e seg.

(Benefizio di escussione). Ved. *Terzo possessore.*

(Cauzione). I creditori che si fanno surrogare in luogo e vece dell' usufruttuario loro debitore, debbono prestare una cauzione valida al proprietario. II, 2432.

(Cosa giudicata). Ved. *Azione di rivendicazione.*

(Creditore). Il creditore che ottiene la surrogazione giudiziaria non addiviene affatto proprietario dell' azione: ha soltanto il dritto di esercitarla per essere pagato fino alla concorrenza di ciò che loro è dovuto. II, 2266 e seg.

Egli non ha rispetto agli altri creditori alcun privilegio nell'esercizio dell'azione; caso in cui la sua condizione è non pertanto migliore di quella dei creditori che non hanno ricorso a questo mezzo. II, 2269 e seg.

(Distribuzione di prezzo). Qual è l'ordine secondo il quale verrà distribuito ai differenti creditori il prezzo dell' immobile rivendicato dal creditore surrogato, e venduto in seguito a sua richiesta? II, 2309 e seg.

Nel caso in cui vi fosse un eccedenza di prezzo, il terzo possessore potrebbe reclamarlo se, posteriormente alla surrogazione, il debitore avesse rinunziato ai suoi dritti sull'immobile? II, 2312.

(Donna maritata. — Ipoteca). I creditori del marito a pro dei quali si è obbligata la moglie, possono farsi surrogare nelle sue ipoteche ed esercitarle contro gli altri creditori come ella medesima avrebbe potuto esercitarle. II, 2324 e seg.

Tutti i creditori debbono confondersi nella medesima massa senza ammettersi alcuna priorità tra essi? II, 2326 e seg.

I creditori ai quali la donna maritata ha ceduto o dato in garentia i suoi crediti dotali, debbono essere preferiti a quelli verso dei quali ella si è semplicemente obbligata, e possono invocare la surrogazione nei suoi privilegi ed ipoteche legali? II, 2327. Ved. *Minore.*

(Dritto pecuniario). Qualunque dritto pecuniario appartenente ad un debitore è suscettivo di surrogazione giudiziaria se non avvi disposizione contraria nelle leggi. II, 2346.

(Interdetto). Ved. *Minore.*

(Interruzione di prescrizione). Il creditore che intenta l'azione nella quale è stato surrogato, interrompe la prescrizione nell'interesse del debitore? II, 2297 e seg.

(Intimazione). La sentenza che surroga un creditore nei dritti del suo debitore contro un terzo, dev'essere intimata a quest'ultimo; prima di questo momento non ne è affatto in possesso relativamente a costui. II, 2283.

(Minore). I creditori di un minore, d'un interdetto o d' una donna maritata, sono ammessibili a farsi surrogare nell'azione di nullità che potrebbe appartenere a costoro contro una vendita da essi fatta illegalmente? II, 2347.

(Rinunzia alla successione). Il creditore di un erede che ha rinunziato ad una successione, può ricorrere alla via della surrogazione giudiziaria per annullare la rinunzia del suo debitore? Quali sarebbero gli effetti di questa surrogazione? II, 2314 e seg.

(Terzo possessore). Quali sono i dritti d'un creditore surrogato nell'azione del suo debitore contro un terzo possessore? II, 2285 e seg.

Il terzo possessore potrebbe respingere il creditore surrogato con l'eccezione della escussione del debitore? II, 2290.

(Terzo possessore. — Pagamento). Il terzo possessore chiamato in giudizio dal

creditore surrogato può liberarsi dall'azione col pagamento delle somme dovute da quest'ultimo. II, 2286.

T

TERMINE. — (*Computazione*). Nel caso in cui un usufrutto è stato legato per cinque anni, quale sarebbe il punto di partenza per la computazione del termine? Sarebbe il momento della morte del testatore ovvero quello dell'entrata in godimento dell'usufruttuario? II, 2033 e seg.

(*Concorso di legatari*). In caso d'un legato della nuda proprietà ad un terzo, e dell'usufrutto del medesimo fondo ad un altro per un tempo determinato, la morte dell'usufruttuario avvenuta prima del termine fissato al suo godimento opera l'estinzione dell'usufrutto a pro del legatario della nuda proprietà. II, 2051.

Caso in cui il legatario dell'usufrutto fosse morto prima del testatore, o avesse ripudiato il suo legato. II, 2042.

Se la proprietà è legata puramente ad uno, e l'usufrutto sotto condizione ad un altro, l'erede deve godere del fondo fino all'avveramento della condizione? II, 2043.

(*Condizione risolutiva*). Differenza tra il termine e la condizione risolutiva. II, 2643.

(*Credito*). Il proprietario che ha gravato il suo fondo d'ipoteca a pro dei suoi creditori, non può alienarne l'usufrutto senza perdere il benefizio del termine, e rendere tutti i crediti esigibili. I, 392.

(*Demenza*). Allorchè la proprietà di un fondo è lasciata ad una persona demente, e l'usufrutto è legato ad un'altra per goderne fino a che il proprietario rimarrà nello stato di demenza; se costui muore in questo stato, l'usufrutto si estinguerebbe? II, 2058 e seg. Ved. CONDIZIONE.

(*Età di un terzo*). L'usufrutto accordato fino a che un terzo sia pervenuto ad un'età determinata, dura fino a questo termine, ancorchè il terzo morisse prima dell'età fissata. I, 421; II, 2046.

(*Legatari successivi*). Un legato d'usufrutto può esser fatto a pro di molti individui per goderne successivamente e separatamente pel corso di un tempo determinato e per periodi eguali e differenti. Quale è non pertanto la natura di una simile disposizione, e se l'uno dei legatari muore durante il tempo del suo godimento, chi profitterà dell'usufrutto nel corso del rimanente del medesimo periodo? I, 422; II, 2040.

(*Legato*). Un legato d'usufrutto fatto per cominciare ad un'epoca più o meno lontana dalla morte del testatore, è un legato condizionale subordinato alla sopravvivenza del legatario all'epoca fissata. I, 419.

Differenza di questo caso dai legati di proprietà. I, 420.

Allorchè un dritto d'usufrutto è legato per un tempo determinato o per finire ad un'epoca determinata, il legato è puro e semplice, e deve ricevere la sua esecuzione dopo la morte del testatore. I, 419.

(*Maggior età di un terzo*). *Quid* del caso in cui, un usufrutto essendo accordato fino a che un terzo sia divenuto maggiore, fosse promulgata una legge che cangiasse l'epoca della maggior età? II, 2047 e seg.

(*Malattia di un terzo*). L'usufrutto legato ad un individuo fino a che un terzo ammalato o demente abbia ricuperato la salute o l'uso della ragione, si estingue all'avvenimento preveduto. *Quid* nel caso in cui il terzo morisse nell'uno o nell'altro stato di malattia? I, 421.

(*Morte civile*). L'usufrutto stabilito in favore di una persona fino alla morte di un'altra, si estingue per la morte naturale di costei, e non per la morte civile in cui fosse incorsa. II, 2045.

TERZO POSSESSORE. — Il terzo possessore non deve i frutti al legatario che a con-

TUTORE SURROGATO. — (*Alimenti dei minori*). Se il padre usufruttuario dei beni di suo figlio trascura di adempiere la obbligazione di alimentarlo e vestirlo, il tutore surrogato ha azione per costringervelo? I, 190.

(*Inventario*). Il tutore surrogato è tenuto a far fare al sopravvivente dei conjugi l'inventario dei beni della comunione. Pena nella quale incorre non adempiendo a sì fatta obbligazione. I, 163.

(*Sottrazione*). Il tutore surrogato è tenuto a costringere giudiziariamente il sopravvivente dei genitori a restituire gli oggetti sottratti e celati. I, 168.

U

UNIVERSALITÀ. — (*Legato*). Il legato di una universalità di attivo e passivo, quantunque classificato tra i legati a titolo particolare, partecipa nondimeno sotto certi rapporti del legato universale, per ciò che riguarda il pagamento dei debiti e pesi. Esempi di questa specie di legato. II, 1845 e seg.

Disposizione dal caso in cui il legato è in tutta proprietà da quello in cui consiste in usufrutto. II, 1845, e seg.

USCIERE. — La consegna di un titolo esecutivo ad un usciere è sufficiente per dargli la facoltà di riscuotere il credito? I, 1328.

USO (DRITTO D'). Ved. DRITTO D'USO.

USUFRUTTO.—Che cosa è l'usufrutto? I, 1.

Definizione spiegata e giustificata. I, 101 e seg.

Quali sono i caratteri propri dell' usufrutto? I, 2 e seguenti.

Qual è la natura dell' usufrutto?

Considerato in se stesso, è uno smembramento della proprietà, una porzione del dominio, un dritto essenzialmente precario. I, 5 e seguenti.

Considerato in colui che ne è rivestito, è un dritto puramente personale e precario, I, 17 e seg.; intrasmessibile per successione, I, 12, 22, 309, 320 e seg.; ed in certo senso non può cedersi per atto tra vivi, I, e seg. — Applicazione di questi principi, vedi GARENTIA, CESSIONE, PERSONA INTERPOSTA, RESCISSIONE.

Considerato nel suo obbietto, è un dritto reale, mobiliare o immobiliare. Ved. AZIONE REALE, DISTINZIONE DEI BENI, DONAZIONE, IPOTECA (*Inscrizione.* — *Trascrizione*), COSE FUNGIBILI.

Somiglianza e differenza tra il dritto di usufrutto e gli altri dritti che hanno qualche affinità con esso:

1.° Tra il legato d' usufrutto ed il legato di proprietà. — Differiscono tra loro solo per la estensione del dritto? I, 40, 41, 13, 44, 45.

2.° Fra il dritto d' usufrutto ed il dritto d' uso, I, 47, 48, 49. Ved. DRITTO DI ACCRESCERE, CESSIONE, IPOTECA, INDIVISIBILITA'.

3.° Tra il legato d' usufrutto ed il legato di rendita d' un fondo. I, 50, 51. — Il legato di frutti. I, 52.

4.° Tra i dritti dell' usufruttuario e di colui che ha ottenuta la immissione in possesso provvisionale dei beni di un assente. I, 53 e seg.

5.° Tra il legato d' usufrutto ed il legato annuale col quale il testatore assegna a qualcheduno, in forma di pensione, una determinata somma di danaro, ed una certa quantità di frutti. I, 58 e seguenti. Ved. ALIMENTI, RENDITA VITALIZIA.

6.° Tra l' usufrutto e la sostituzione fedecommessaria. I, 64, 65.

7.° Tra l' usufrutto e le servitù reali, I, 66, 67.

8.° Tra il godimento dell' usufruttuario e quello del comodatario. I, 68.

9.° Tra l'usufrutto di cose fungibili ed il prestito di consumazione. I, 69, 70.

10.° Tra i dritti dell'usufruttuario e quelli del creditore anticresista. I, 71 e seg. Ved. ANTICRESI.

11.a Tra l'usufrutto e l'enfiteusi. I, 97.

12.a Tra l' usufrutto e la locazione. — Fitto a lungo termine. — Fitto a vita. — Discussione dell'opinione del signor Merlin. I, 98 e seg.

13.° Tra i dritti d' usufrutto ed i dritti di superficie. I, 114 e seg.

Divisione dell'usufrutto. È legale o convenzionale.

Usufrutto legale:

1.° Del padre o della madre sopravviventi su i beni dei loro figliuoli. Ved. USUFRUTTO PATERNO.

2.° Delle vedove che si sono maritate sotto l'impero delle consuetudini le quali, in caso di sopravvivenza, loro accordavano un dritto di godimento più o meno esteso su i beni dei loro mariti. Ved. ASSEGNAMENTO VEDOVILE.

3.° Del marito su i beni dotali di sua moglie, della comunione su i beni dei conjugi. Ved. COMUNIONE TRA I CONJUGI, REGIME DOTALE.

4.° Dei beneficiati su i beni del loro benefizi. Ved. BENEFIZI ECCLESIASTICI, PARROCCHIA.

5.° Del re sul dominio della corona. Ved. DOMINIO DELLA CORONA.

Usufrutto convenzionale.

Per quali atti può stabilirsi un dritto di usufrutto? Ved. CONSTITUZIONE D' USUFRUTTO. E specialmente l' usufrutto può essere stabilito per sostituzione fedecommessaria? I, 430 e seg. Ved. ACCESSORIO, DRITTO DI ACCRESCERE, CADUCITA', DONAZIONE, LEGATO, PRESCRIZIONE (*Usufrutto*).

In qual modo si estima un dritto di usufrutto? I, 364, 398.

Dritti ed azioni dell' usufruttuario. Ved. RILASCIO, POSSESSO, AZIONE POSSESSORIA, RIVENDICAZIONE; — I dritti dell'usufruttuario variano secondo la natura dei beni sottoposti all' usufrutto. Ved. DISTINZIONE DEI BENI.

Obbligazioni dell'usufruttuario. Ved. INVENTARIO, GARENTIA, DEBITI, PESI, RIPARAZIONI, RIPARAZIONI ORDINARIE, COLPE, BUON PADRE DI FAMIGLIA, CONTO.

Pesi speciali e modificazioni in caso di usufrutto legale. Ved. USUFRUTTO PATERNO, COMUNIONE TRA I CONJUGI, REGIME DOTALE.

In qual modo si estingue il dritto di usufrutto? Ved. ABUSO DI GODIMENTO, DETERIORAZIONI, DECADENZA, NON USO, PRESCRIZIONE, PERDITA DELLA COSA, MORTE NATURALE, RESCISSIONE, RISOLUZIONE, COSA GIUDICATA, ESTINZIONE.

Estinto l' usufrutto, a quale via deve attenersi il proprietario, e su quali basi deesi stabilire il conto a farsi tra lui e gli eredi dell'usufruttuario? Ved. RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI, CONTO, COMMUNIONE TRA I CONJUGI, REGIME DOTALE, USUFRUTTO PATERNO.

USUFRUTTO ALTERNATIVO. — L' usufrutto è legato alternativamente allorchè un testatore lega il godimento del suo fondo per ogni due anni. I, 469.

(*Dritto di accrescere*). L' usufrutto alternativo non dà luogo al dritto di accrescere. I, 677.

(*Non uso*). L' usufrutto alternativo è suscettivo di estinguersi pel non uso? II, 2114 e seg.

(*Prima annata*). Esistendo un solo legatario in concorso con l' erede, la prima annata appartiene al legatario. I, 469.

Se vi ha due legatari, qual è colui che deve cominciare a godere allorchè il testatore non ha detto nulla? I, 470, 471.

(*Prescrizione*). L'usufrutto di cui alternativamente deve goderne il legatario e l'erede, si prescriverebbe a vantaggio di quest'ultimo, se il legatario trascurasse dimandarne il rilascio? II, 2115.

Se l' usufrutto è stato legato a due per-

(*Figli naturali*). I genitori dei figli naturali non hanno l' usufrutto legale dei beni di costoro. I, 124.

(*Impudicizia notoria*). Una vedova nello stato d' impudicizia notoria perde il suo usufrutto legale? I, 146.

(*Indegnità*). L' usufrutto legale non ha affatto luogo relativamente ai beni d' una successione devoluta ai figli per causa d'indegnità del loro padre o della loro madre. I, 155.

Se la indegnità è relativa alla madre, il padre non è escluso dall' usufrutto. Che dovrebbe decidersi se il padre fosse stato dichiarato complice del delitto che ha reso la madre indegna? I, 155.

Se la indegnità è relativa al padre, l'usufrutto non ispetta affatto alla madre; ne profittano i figli. I, 155. Ved. SUCCESSIONE, INDEGNITA' ALIMENTI e BENEFICIO DI COMPETENZA.

(*Inventario*). Formalità dell' inventario al quale il sopravvivente dei genitori è astretto per godere dell' usufrutto legale. I, 165. 166, 168.

Termine nel quale dev'esser fatto. I, 170 e seg. A spese di chi? I, 167.

Scorso questo termine il superstite dei genitori potrebbe essere ammesso a farlo? Non incorrerebbe nel medesimo istante nella decadenza dell' usufrutto? I, 173 e seg. Ved. TUTORE SURROGATO.

(*Inventario. Mancanza d'*). Se dopo la morte di uno dei conjugi, il sopravvivente non ha fatto fare l' inventario degli oggetti della comunione, egli decade dal godimento delle rendite dei suoi figli minori. I, 159; come anche di quelle che potrebbero esser loro devolute ulteriormente. I, 169.

La decadenza in questo caso si applica solamente all'usufrutto legale e non a quello che potrebbe appartenere al sopravvivente dei conjugi per tutt' altro titolo. I, 169.

La risoluzione pronunziata dall' articolo 1442+1406 mod. del codice civile è di pieno dritto; il padre o la madre debbono restituire i frutti dal giorno in cui ha avuto luogo il dritto. — Un inventario irregolare non impedirebbe affatto la risoluzione. I, 164.

Condizioni necessarie per la validità di un inventario. I, 165 e seg.

In qual termine deve' esser fatto? I, 170, 171.

Quid se il ritardo è prodotto da forza maggiore o se dal giudice è stata accordata una dilazione? I, 173.

Se il ritardo non è affatto giustificato da una di queste due cause, a chi spetteranno i frutti percepiti prima di far l' inventario, o che si sono percepiti dopo fino a che i figli non hanno raggiunto l' età di diciotto anni? I, 174.

Tutti gl' inventari fatti mediante la voce publica, o che debbonsi completare con questo mezzo, fa d' uopo rigettarli come insufficienti, e dar luogo alla risoluzione del dritto d' usufrutto. I, 176.

L' inventario comprendendo i beni della comunione, non vi è alcuna necessità di farlo allorchè i conjugi si sono maritati sotto il regime dotale. I, 161, 162.

(*Madre*). Motivi che hanno fatto accordare l' usufrutto legale alla madre. II, 1050 e seg.

(*Mobili*). I genitori che hanno l' usufrutto dei beni dei loro figli e che vogliono conservare i mobili in natura, sono tenuti a far fare la stima da un perito nominato dal tutore surrogato, *e di restituire il valore di quelli che non possono consegnare in natura*. Parecchie conseguenze di quest' ultima disposizione. II, 2639 e seg.

Potrebbero essi in queste caso ricorrere al magistrato quanto alla stima fatta dal perito, e dimandarne la riduzione? II, 2643.

Quid dei mobili che alla fine dell' usufrutto si trovassero deteriorati dall'uso? Ved. MOBILI, *Usufrutto legale*.

(*Morte*). L'usufrutto si estingue in caso di morte dei figli. I, 126; II, 2049 e seg.

(*Omissione*). Ved. *Sottrazione*.

(*Pesi*). L' usufrutto paterno è affetto da tutti i pesi di cui sono tenuti gli usufruttuari in generale. I, 179 e seg. Ved. PESI. I pesi dell' usufrutto paterno si dividono relativamente al numero dei figli minori, in guisa che a misura che ciascuno di essi perviene all' età in cui cessa l' usufrutto, la porzione dei pesi che è correlativa a costui, cessa egualmente di gravare sull' usufruttuario. I, 209.

I pesi dell' usufrutto paterno sono reali. Conseguenze che ne derivano. I, 215, 215.

Non pertanto addivengono personali con l' accettazione dell' usufrutto. Conseguenza che ne deriva. I, 224. Ved. *Rinunzia*.

(*Prescrizione*). Ved. alla parola CONTO qual prescrizione può esser opposta dal padre che ha goduto indebitamente dei beni dei suoi figliuoli; e se costoro hanno dritto a dimandare al loro genitore la restituzione dei frutti. I, 233, 234.

(*Rinunzia*). L' usufruttuario legale, rinunziando all' usufrutto che aveva accettato, si libera dai pesi, salvo dalle annualità ed interessi dei capitali già scaduti, come anche dalle spese funebri e di ultima malattia: quest' ultimi pesi, accettando, addivengono personali e non può liberarsene che rinunziando. I, 216, 217.

(*Seconde nozze*). Le seconde nozze della vedova le fanno perdere l'usufrutto legale. I, 143.

La madre divenuta vedova una seconda volta, ovvero se il secondo suo matrimonio per sentenza fosse dichiarato nullo, riprenderebb' ella il godimento legale dei beni dei suoi figli del primo letto? I, 144.

Quid se il secondo matrimonio fosse stato consentito con violenza? I, 174.

Quid in rapporto all' usufrutto assicurato alla vedova nel suo contratto di matrimonio, o che gli fosse stato legato dal suo secondo marito? Ved. SECONDE NOZZE.

Le seconde nozze della madre che ha fatto divorzio per mutuo consenso, le farebbero perdere il godimento della metà dei suoi beni, attribuita ai suoi figliuoli dall' articolo 305 ✝ ab. del codice civile? Ved. SECONDE NOZZE.

(*Separazione personale*). Il padre o la madre contro del quale è stata pronunziata la separazione personale, rimane decaduto dall' usufrutto paterno? I, 142.

(*Sequestro*). In caso di sequestro dell' usufrutto per parte dei creditori del padre o della madre usufruttuari, il dritto di opposizione appartenente ai figli, pel loro mantenimento ed educazione, dev' essere esercitato dal loro tutore, fosse anche il padre o la madre. I, 223.

(*Sottrazione*). In caso di sottrazione, d' omissione frodolenta, il sopravvivente dei genitori decaderà per intero dall' usufrutto legale. I, 168. Ma la frode dovrà esser provata. *Ivi*.

(*Spese funebri e di ultima malattia*). Sono a carico dell' usufruttuario legale. I, 210; II, 1819. Debbono estendersi alle spese funebri e di ultima malattia del conjuge premorto, o di qualunque altra persona la cui successione è devoluta ai figli minori, e colpire l' usufrutto paterno. I, 120.

Origine di questa disposizione. I, 120. Debbono estendersi alle spese funebri e di ultima malattia dei figli medesimi? I, 211.

(*Spese di lutto*). Le spese di lutto della vedova debbono essere comprese nelle spese funebri del marito, e come tali sono a carico della successione o della vedova usufruttuaria legale? I, 212, 213; II, 26, 93. *Quid* se le vedova fosse legataria dell' usufrutto della metà dei beni di suo marito? II, 2693.

(*Successione. — Accettazione*). Nel caso di una successione devoluta a minori, il padre avendo interesse di accettarla in rapporto al suo usufrutto legale, potrebbe fare ciò senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia? I, 138.

Quid nel caso d'una successione testamentaria, se il testatore, avendo legata la nuda proprietà ai figli avesse donato l'usufrutto al padre? I, 188. Se il padre nel primo caso volesse accettare, ed il consiglio di famiglia ripudiare, quali sarebbero le conseguenze di una simile discordanza di pareri? I, 139.

(*Successione. — Rinunzia*). Il padre che rinunzia ad una successione devoluta ai suoi figliuoli, decaderebbe dal suo usufrutto legale su i beni di questa successione? I, 158.

(*Tesoro*) L'usufrutto paterno si estende sul tesoro trovato da un figlio minore di diciotto anni. I, 150.

(*Tutore*). Ved. *Sequestro*.

(*Usufrutto*). Il padre ha dritto al godimento dell'usufrutto legato al suo figlio minore? I, 154.

Quest'ultimo usufrutto si estinguerebbe per la morte del padre, ovvero per quella del figlio? II, 1961, 1962.

(*Vedova*). Prima del codice, la vedova nei paesi di dritto scritto, non aveva affatto l'usufrutto dei beni dei suoi figli. I, 125, 127.

QUISTIONI DIVERSE SULL'USUFRUTTO PATERNO.

Se il figlio emancipato dà luogo per la sua condotta alla rivocazione della emancipazione e non ancora abbia compito diciotto anni, l'usufrutto paterno riviverebbe sopra i suoi beni? I, 231.

Se, dopo l'emancipazione o la maggior età dei figli, il padre continua a godere dei loro beni senza alcun reclamo da loro parte, costoro hanno dritto a dimandare la restituzione dei frutti? 232.

Qual'è la prescrizione di cui il padre può far uso contro l'azione dei suoi figli nel conto delle rendite dei loro beni dei quali non aveva l'usufrutto? Distinzione del caso in cui il padre avesse goduto in qualità di tutore, da quello in cui il suo godimento avesse avuto luogo dopo terminata la tutela. I, 133 e seg.

Nel caso precedente ed in rapporto alla restituzione dei frutti od interessi, il padre può invocare la prescrizione di cinque anni? I, 234. Ved. PRESCRIZIONE.

Allorchè un padre, avendo i suoi figli nella comunione, ha percepito le rendite dei loro beni senza averne l'usufrutto legale, in qual modo si dee stabilire tra essi il conto che può esser richiesto da una parte e dall'altra. Distinzione tra i figli che si sono cooperati al ben'essere della famiglia, e quelli che se ne sono rimasti indifferenti. I, 237 e seg.

Colui che ha fatto una donazione od un legato a vantaggio di un figlio minore, può proibire al padre od alla madre del donatario oltre l'usufrutto legale, anche l'amministrazione dei beni donati? I, 140 e seg.

USUFRUTTUARIO.—(*Alienazione*) L'usufruttuario non può alienare il suo dritto se non quando ha la piena amministrazione dei suoi beni. I, 888.

(*Dritti generali*). Dei dritti generali dell'usufruttuario, I, 886 e seg. L'usufruttuario ha il dritto di godere come il proprietario medesimo. I, 887.

(*Godimento*). L'usufruttuario dee godere da buon padre di famiglia. II, 1469. Ved. BUON PADRE DI FAMIGLIA.

(*Prescrizione*). Ved. RISPONSABILITÀ.

(*Qualità*). Quali sono le qualità che si debbono riconoscere nell'usufruttuario, e conseguenze che ne derivano. I, 31 e seg.

(*Risponsabilità*). L'usufruttuario è risponsabile verso il proprietario delle perdite di ogni specie che potessero risultare dalla sua mancanza di vigilanza. I, 36; II, 1413. Ved. USURPAZIONE. ISCRIZIONE, RISPONSABILITÀ, INCENDIO.

(*Stellionato*). L'usufruttuario è colpevole di stellionato se ipoteca o vende il fondo di cui ha il godimento. I, 36.

SECONDA PARTE

TAVOLA INDICATIVA

DEI RISPETTIVI ARTICOLI DELLE DUE LEGISLAZIONI NAPOLITANA
E FRANCESE.

CODICE CIVILE

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
4 †	4.	I, 40.
23 †	ab.	II, 1986.
25 †	ab.	I, 305; II, 1969, 1976, 1983, 1988.
26 †	29.	II, 1969, 1987.
27 †	30.	II, 1969, 1987
28 †	31.	II, 1987, 1993, 1999.
30 †	33.	II, 2004, 2017.
32 †	35.	II, 1988.
100 †	105.	I, 1225.
108 †	103.	I, 149.
110 †	115.	I, 387.
125 †	131.	I, 53.
127 †	133.	I, 53.
128 †	134.	I, 53.
134 †	140.	I, 53, 1316.
139 †	ab.	II, 2345.
172 †	181.	II, 2500.
173 †	182.	II, 2500.
174 †	183.	II, 2500.
180 †	ab.	II, 1334; II, 2345, 2500.
182 †	ab.	II, 2345, 2500.
203 †	193, agg.	I, 183, 186, 237.
205 †	195.	I, 157.
206 †	ab.	I, 410.
207 †	196.	I, 157.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
209 †	199.	I, 149, 185, 186, 237.
217 †	206, agg.	II, 2165.
220 †	209.	I, 149.
225 †	214.	I, 1256.
286 †	ab.	I, 410.
303 †	233.	I, 140.
305 †	ab.	I, 140, 147.
306 †	ab.	I, 1332.
316 †	238.	I, 1331.
317 †	239, agg.	I, 1331; II, 2499.
322 †	244.	I, 361.
327 †	249.	I, 1282.
373 †	279, agg.	I, 134.
374 †	290, mod.	I, 149, 203.
383 †	310.	I, 124.
384 †	298, mod.	I, 123, 126, 134, 228, 2044, 2050, 2053. II,
385 †	299. agg.	I, 178, 181; II, 1900, 2426, 2693.
386 †	300, mod.	I, 140, 141, 143.
387 †	301.	I, 140, 151, 153, 204.
389 †	293.	I, 125, 232.
390 †	294. mod.	II, 2019.
394 †	316.	II, 223.
397 †	319. agg.	II, 249.
405 †	326.	II, 244.
420 †	342.	I, 165; II, 2426.
426 †	348.	I, 165.
430 †	352.	I, 165.
444 †	367.	I, 146, 160, 223, 244; II, 2425.
445 †	368.	I, 244.
446 †	369.	I, 223; II, 2426.
450 †	373.	I, 160, 179, 1313; II, 1503.
451 †	374.	I, 160, 165, 166, 171.
452 †	375.	I, 840.
453 †	376.	II, 2639.
454 †	377.	I, 165, 186.
456 †	379.	I, 205.
457 †	380.	II, 2165.
458 †	381.	II, 2165.
461 †	384.	I, 138, 166, 172, 788, 808; II, 2165.
464 †	387.	I, 1313.
471 †	393, mod.	I, 186.
474 †	397.	I, 205.
475 †	398.	I, 233.
477 †	400.	I, 228.
481 †	404.	I, 228; II, 2044.
490 †	413.	I, 1333; II, 2500.
491 †	414.	I, 1333, II, 2500.
509 †	432.	I, 788, 840. 1313; II, 2165.
516 †	439.	I, 753.
521 †	444.	I, 995.
522 †	445.	I, 532.
524 †	447.	I, 533, 1115; II, 2585, 2611.
525 †	448.	II, 2585.
526 †	449.	I, 23, 67, 99, 276, 482, 753, 888, 140; II, 2512.
528 †	451.	I, 491.
530 †	453.	I, 6.
531 †	456.	II, 2585.
533 †	458.	I, 473, 493, 1010.
534 †	459.	I, 492.
535 †	460, mod.	I, 490, 493, 1029.
536 †	461, mod.	I, 490, 1114.
537 †	462.	I, 803.
543 †	468.	II, 2512.
544 †	469.	I, 4, 803.
545 †	470.	II, 2526.
548 †	473.	II, 1133, 1426, 1450, 1456; II, 1691, 1705, 2090, 2589, 2620.
556 †	481.	I, 523.
597 †	482.	I, 523.
559 †	484.	I, 526.
560 †	485.	I, 524.
561 †	486.	I, 524.
563 †	488.	I, 530, II; 2551.
566 †	491.	II, 1882, 2555.
567 †	492.	II, 2555.
571 †	496.	II, 2555.
578 †	503, agg.	I, 1, 67, 887, 1111; II, 2061, 2190, 2579.
579 †	504.	I, 118, 181; II, 2752, 2798.
580 †	505.	I, 310, 419.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
581 †	506.	I, 333.
582 †	507.	I, 887, 1031, 1166.
583 †	508.	I, 333, 902, 995, 1087; II, 2611, 2708.
584 †	509, agg.	I, 205, 904, 958, 959, 1031.
585 †	510.	I, 394, 399, 400, 973 975, 1146, 1456; II, 1654, 2038, 2121, 2685.
586 †	511.	I, 59, 910, 957, 958, 959, 1038, 1216.
587 †	512.	I, 69, 121, 789, 1000, 1004, 1012; II, 2630.
588 †	513.	I, 205, 333, 1055, II, 1817, 1824.
589 †	514.	I, 121, 333, 841, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1081; II, 1726, 2534, 2651.
590 †	515.	I, 294, 995, 1169; II, 2121, 2687.
591 †	516.	I, 1180.
592 †	517.	I, 1194; II, 1614.
593 †	518.	I, 887, 1196.
594 †	519.	I, 1175, 1199, 1475; II, 2420.
595 †	520.	I, 15, 48, 279, 299, 365, 871, 888, 1061, 1111, 1212; II, 1569, 2666.
596 †	521.	I, 523, 1554.
597 †	522.	I, 524, 545, 887, 1117. 1134, 1209, 1234, 1257.
598 †	523, mod.	I, 543, 1200, 1202; II, 2706.
599 †	524, agg.	I, 56, 67, 291, 876, 1108, 1124, 1128, 1226, 1228, 1254, 1265, 1425, 1458, 1463; II, 1575, 1578, 1684, 1901, 2519, 2524, 2590, 2624, 2662.
600 †	525, agg.	I, 100, 105, 112, 179, 380, 397, 792, 800, 813, 813, 814; II, 1643, 1677, 1833, 2594.
601 †	526.	I, 69, 125, 179, 800, 819, 822; II, 1469, 1662, 2015, 2607, 2784, 2818.
602 †	527.	I, 205, 833, 1048; II, 2015, 2785.
603 †	528.	I, 841; II, 2634, 2785.
604 †	529.	I, 394, 401, 402, 814; II, 1654.
605 †	530.	I, 102, 105, 401; II, 1581, 1616, 1647, 1678, 2524, 2600.
606 †	531. agg.	I, 1158; II, 1625, 1727.
607 †	532.	II, 1681, 1665, 1679.
608 †	533.	I, 105, 179; II, 1782.
609 †	534.	I, 205, 553; II, 1854, 1911.
610 †	535.	II, 1811, 1823, 1824.
611 †	536.	II, 1829, 1843.
612 †	537.	I, 205, 477, 763; II, 1707, 1890.
613 †	538, agg.	I, 180, 1262; II, 1750, 1759, 1779.
614 †	539.	I, 36, 1253, 1259; II, 1437, 1543, 1672, 1759, 2452, 2380.
615 †	540.	I, 1089, 1098, 1101; II, 2655.
616 †	541.	I, 333, 1090, 1093, 1094, 2534, 2536, 2656.
617 †	542. mod.	I, 58, 67, 69, 397, 893; II, 1960, 1959, 2033, 2061, 2099, 2512, 2517, 2526, 2805.
618 †	543.	I, 179, 839, 860, 866; II, 1479, 1648, 1662, 2416.
619 †	544.	I, 58, 330.
620 †	545.	I, 421; II, 2046, 2056.
621 †	546.	I, 3, 105, 158, 275, 871, 893; II, 1957,

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell' Opera.
		2188, 2173, 2362, 2803.
622 †	547.	I, 100, 105, 303, 1221; II, 2368, 2395, 2397, 2400.
623 †	548.	II, 2527, 2536, 2795,
624 †	549.	I, 42, 44, 1440, 1449, 1430; II. 1556, 1573, 1577, 1608, 1679, 2315, 2542, 2546, 2363.
625 †	550.	II, 2752, 2798, 2803. 2825.
626 †	551.	I, 2743, 2784, 2818.
627 †	552.	II, 2784.
628 †	553.	II, 2768.
629 †	544.	II, 2768, 2805.
630 †	555.	I, 46; II, 2739, 2768.
631 †	556.	I, 48, 371; II, 2345, 2755, 2765.
632 †	547.	II, 2812, 2817.
633 †	557.	I, 1111; II, 2810.
634 †	ab.	II, 2345, 2796, 2805, 2815.
635 †	558.	I, 779; II, 2762, 2786, 2793, 2806, 2810, 2823.
637 †	559 mod.	I, 67, 371; II, 1856.
646 †	568.	II, 1243.
651 †	573.	II, 1856.
653 †	574.	II, 1555.
661 †	582.	II, 1883.
664 †	585. agg.	I, 115.
672 †	593.	I, 115.
674 †	595.	I, 1111; II, 1481.
686 †	607 mod.	I, 369, 371; II, 1681
692 †	613.	I, 1116.
696 †	617.	II, 1886.
698 †	619.	I, 67, 1467; II, 1643.
699 †	620.	II, 2188.
703 †	624.	I, 371; II, 2551.
704 †	625.	I, 66; II, 2551.
705 †	626.	I, 67.
710 †	631.	I, 1349; II, 2301
716 †	636, agg.	I, 150.
724 †	645.	I, 259, 261, 393.
729 †	652.	I, 156.
730 †	653, mod.	I, 155.
731 †	654.	I, 355.
746 †	668, 669 mod.	I, 350, 355.
747 †	670.	II, 1958, 2181.
748 †	671.	I, 137.
749 †	671.	I, 137.
750 †	672.	I, 353.
751 †	ab.	I, 350; II, 2056.
753 †	ab.	I, 355; II, 2056.
754 †	ab.	I, 226.
757 †	674, mod.	I, 352, 692.
758 †	674, mod.	I, 352,
761 †	ab.	I, 692.
762 †	679.	I, 352; II, 1818, 1977.
785 †	702.	II, 2214, 2410.
788 †	705.	II, 2243, 2320, 2368, 2369. 2411.
790 †	707.	I, 462, 1318; II, 1733. 2214, 2314.
792 †	709.	I, 168; II, 2461.
796 †	713.	II, 2248.
797 †	714.	II, 1732.
799 †	716.	II, 1732.
801 †	718.	I, 168; II, 2461.
802 †	719.	I, 338, 351; II, 2062.
804 †	721.	II, 1502, 1511, 1732.
809 †	728.	II, 1844.
810 †	729.	II, 1899.
811 †	730.	I, 391.
812 †	731.	I, 391.
813 †	732.	I, 391.
815 †	734.	I, 1245; II, 1887.
817 †	736.	I, 53, 1316.
818 †	737.	I, 1245, 1254.
826 †	745.	I, 61; II, 1915, 2378.
827 †	746.	I, 304, 1248; II, 2384.
833 †	752.	I, 304.
835 †	754.	I: 304.
838 †	757.	I, 840.
839 †	758.	I, 840.
841 †	760.	II, 2077, 2345.
843 †	762.	II, 2395.
856 †	775.	I, 205; II, 2396.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
859 †	778.	II, 1943.
860 †	779.	II, 1942.
861 †	780.	II, 1693, 1949.
862 †	781.	I, 1451, 1603, 1949.
865 †	784.	I, 1306, 1941, 1943, 2380.
871 †	792.	I, 138, 484; II 1798, 1831, 1896.
873 †	794.	I, 342 ; II, 1903.
874 †	795.	II, 1832, 1907, 2318.
877 †	797.	I, 225 ; II, 1801.
882 †	802, mod.	I. 1252, 1306; II, 2382, 2470.
883 †	803.	II, 2380, 2384.
893 †	815.	I, 598
896 †	ab.	I, 429, 432, 442, 443, 449
898 †	ab.	I, 453.
899 †	ab,	I, 441.
900 †	816.	I, 408, 802.
906 †	822. agg.	I, 64, 311, 312, 321, 454.
907 †	823.	I, 306.
908 †	824.	I, 306, 352, 692.
909 †	825, mod.	I, 306.
910 †	826.	I, 330.
911 †	827.	I, 694.
912 †	828, mod.	I, 305.
913 †	829, mod.	I, 343, 355, 357, 359, 360.
915 †	831, mod.	I, 350, 351.
916 †	832.	I, 353, 355,
917 †	833.	I, 337, 338, 1462.
920 †	837.	I, 2153.
922 †	839.	I, 344, 350.
923 †	840.	I, 358, 361.
926 †	843.	I, 363.
927 †	844.	I, 368.
929 †	846.	II, 1938.
930 †	847.	II, 1938, 1939.
939 †	863.	I, 25.
842 †	866.	II, 2439.
948 †	872.	I, 804.
950 †	874.	II, 2644.
951 †	876.	I, 355, 447, II, 1937.
952 †	877.	II, 1937.
953 †	878.	II, 1927.
954 †	879.	I, 686; II, 1935, 2486, 2514.
955 †	880.	I, 137, 688 ; II, 1930 1985.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
956 †	881.	II, 1928, 1928, 1930.
957 †	882.	II, 2345.
958 †	883.	I, 1309 ; II, 1856, 1930, 1937, 2482, 2486, 2514.
960 †	885.	II, 1929, 2499.
962 †	887.	II, 1929.
963 †	888.	II, 1936, 2513.
967 †	892.	I, 598.
1002 †	928.	I, 454.
1003 †	929, agg.	I, 473, 636, 668.
1005 †	931, agg.	I, 394, 397.
1006 †	932.	I, 261, 384, 393; 668.
1009 †	935.	I, 138, 484, 613.
1010 †	964.	I, 473; II, 1829, 1896.
1011 †	965.	I, 384, 390, 594.
1012 †	966.	I, 484, 616 ; II, 1898.
1013 †	967.	I, 617.
1014 †	968.	I, 261, 384, 385, 390, 397, 400, 561, 594, 605 ; II, 1655.
1015 †	969.	I, 58, 59, 261, 397.
1016 †	970.	I, 387, 772; II, 1876, 1897, 1899.
1017 †	971.	I, 120, 387, 389, 406, 1235, 1277 ; II, 1828.
1018 †	972.	I, 531, 1115, 1155; II, 1849, 1886.
1019 †	973.	I, 43, 478, 542, 1116.
1020 †	974, mod.	II, 1833.
1021 †	975.	I, 333, 994 ; II, 2080, 2559
1022 †	977, mod.	I, 455; II, 1804.
1023 †	978.	II, 2693.
1024 †	979.	II, 1844.
1038 †	993.	II, 2362.
1039 †	994.	II, 2559.
1040 †	995.	I, 403, 406, 428, 457.
1041 †	996.	I, 420, 427, 434, 437, 441, 452.
1042 †	997.	II, 2559.
1043 †	998.	I, 672, 678, II, 2215, 2410, 2549.
1044 †	999 agg.	I, 629, 672, 702, 718, 720, 735, 744.
1045 †	1000.	I, 672, 734, 735, 737, 738,

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell' Opera
		743, 744.
1046 †	1001.	I, 686, 688; II, 1931.
1048 †	1003.	I, 64, 355, 429, 443.
1049 †	1004.	I, 353, 429, 443.
1053 †	1009.	II, 2368.
1062 †	1618.	I, 432.
1064 †	1020.	I, 531, 1115, 1155, 1159; II, 2610.
1069 †	1625.	I, 1314.
1070 †	1026.	I, 1314.
1081 †	1037.	I, 355.
1094 †	ab.	I, 345, 349, 353, 355, 359, 360, 503, 823; II, 1819, 2689, 2820.
1096 †	1500.	II, 2231.
1098 †	1052.	I, 346, 347, 349, 693; II, 2689.
1099 †	1053.	I, 694; II, 2689.
1104 †	1058.	I, 109, 831; II, 2830.
1110 †	1064.	I, 13.
1119 †	1073.	I, 326, 564, 1404.
1121 †	1075.	I, 38, 432, 432, 462, 1404; II, 2225.
1122 †	1076.	I, 12, 326; II, 1961.
1125 †	1079.	II, 2347.
1130 †	1084.	I, 987; II, 1944.
1131 †	1085.	I, 946.
1134 †	1088.	II, 1856,
1135 †	1089.	I, 104, 105, 108, 254.
1136 †	1090.	II, 1656, 1700.
1137 †	1091.	II, 1503, 1508, 1509, 1510, 1511, 1636.
1138 †	1092.	II, 1564, 2636.
1141 †	1095.	II, 2327.
1147 †	1101, mod.	II, 1513.
1148 †	1102, mod.	II, 1620.
1153 †	1107, mod.	I, 205.
1154 †	ab.	II, 2005.
1155 †	1108.	I, 205; I 2005.
1157 †	1110.	I, 716.
1158 †	1111.	II, 1670, 2804.
1162 †	1115.	I, 109.
1163 †	1116.	I, 831; II, 2819.
1165 †	1118.	I, 326; II, 2225, 2298.
1166 †	1119.	II, 2236, 2370, 2383, 2500.
1167 †	1120.	I, 303, 1339; II, 1932, 2348, 2381, 2383, 2394, 2473.
1168 †	1121.	I, 403.
1177 †	1130.	II, 2058, 2059,
1180 †	1133.	II, 2134, 2144, 2149.
1183 †	1836.	II, 2077.
1184 †	1137.	II, 1928.
1185 †	1138.	I, 943.
1188 †	1141.	I, 892; II, 2415.
1189 †	1142.	II, 2828.
1190 †	1143.	I, 455, 1007; II, 1804, 2634.
1191 †	1144.	I, 342.
1193 †	1145.	I, 458; II, 2531.
1194 †	1147.	I, 458.
1195 †	1148.	II, 2531, 2637.
1197 †	1150.	I, 582; II, 2299.
1199 †	1152.	I, 1322; II, 2299.
1206 †	1159.	I, 1321.
1207 †	1160.	I, 205, 1321.
1211 †	1160.	I, 462.
1212 †	1165.	I, 205, 465.
1236 †	1189.	I, 1413.
1240 †	1193.	I, 845, 1049, 1319.
1243 †	1196.	I, 1012; II, 1650.
1244 †	1196.	I, 69; II, 1903, 2583.
1246 †	1199.	II, 2804.
1251 †	1204.	II, 1803, 1832, 1907, 2431.
1254 †	1206.	I, 75, 205.
1273 †	1257.	II, 2772.
1281 †	1235.	I, 853.
1282 †	1136.	II, 1555, 2172.
1291 †	1265.	I, 121, 1000, 1014.
1302 †	1256.	I, 1156; II, 1537, 1540, 1564, 1620, 1653, 2329, 2637, 2653.
1304 †	1258.	II, 2402.
1341 †	1295.	I, 104.
1348 †	1302.	II, 1540, 2354.
1350 †	1304.	II, 1555, 1561.
1351 †	1305.	I, 1269; II, 2306.
1352 †	1306.	I, 795; II, 2594.
1353 †	1307.	I, 2355.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
1371 †	1325.	I, 1291.
1374 †	1328.	I, 1504.
1375 †	1329.	I, 872; II, 1692, 1714, 1741, 1746, 2097, 2628.
1378 †	1332.	I, 205; II, 1926.
1381 †	1235.	I, 1426, 1450; II, 1617.
1382 †	1336.	I, 1280, 1487; II, 1514, 1576, 1710, 2428.
1383 †	1337.	II, 1489, 1514, 1701, 2428.
1384 †	1338.	II, 1531, 1532, 1533, 1534, 1541, 1555, 1571, 1452.
1386 †	1340.	I, 1234; II, 1724.
1401 †	ab.	I, 279, 284; II, 1768, 1772, 2661, 2685, 2735.
1403 †	ab.	I, 279, 1191, 1207; II, 2688, 2706.
1407 †	ab.	II, 2677.
1409 †	ab.	I, 205, 279; II, 1776, 1797, 2661.
1419 †	ab.	II, 1776.
1421 †	1396, mod.	II, 1768.
1424 †	ab.	II, 2014.
1425 †	ab.	II, 2014.
1426 †	1397.	II, 1777, 1780.
1428 †	1399.	I, 1317, 1352, 1411; II, 1618, 1779.
1429 †	1400.	I, 279, 299, 1212, 1218.
1430 †	1401.	I, 299, 1213.
1433 †	ab.	I, 1191.
1434 †	ab.	II, 2675.
1435 †	ab.	II, 2675.
1436 †	ab.	II, 2973, 2679.
1437 †	ab.	I, 1401, 1429; II, 1770, 1772, 1775, 1922, 2661, 2685, 2692.
1438 †	ab.	II, 2680.
1440 †	ab.	I, 205; II, 1948.
1442 †	1402, mod.	I, 159, 168, 270, 793.
1446 †	1410.	II, 2345, 2377.
1447 †	1411.	II, 2473.
1455 †	1426.	II, 2735.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
1456 †	1621.	II, 166, 172.
1460 †	1425.	I, 168.
1465 †	ab.	II, 2693, 2752, 2799 2818.
1473 †	ab.	I, 205.
1476 †	ab.	II, 2377.
1479 †	ab.	I, 205.
1481 †	ab.	I, 212; II, 2693.
1492 †	ab.	I, 168.
1496 †	ab.	I, 347.
1504 †	ab.	I, 794.
1509 †	ab.	II, 2664, 2666.
1512 †	ab.	I, 205.
1530 †	ab.	II, 1778.
1531 †	ab.	I, 1046.
1533 †	ab.	II, 1778, 2662.
1540 †	1343.	I, 280.
1547 †	1360.	II, 1948.
1548 †	1361.	I, 205.
1549 †	1362.	I, 280, 1046, 1234; II, 1778, 1779.
1550 †	1363.	I, 280.
1554 †	1367.	I, 1380.
1555 †	1368.	II, 1780.
1561 †	1374, mod.	II. 2108.
1562 †	1375.	I, 280, 1234; II, 1618, 1778, 2662.
1565 †	1378.	II, 2800.
1566 †	1379.	II, 2630.
1568 †	1381.	I, 287, 333; II, 2663.
1570 †	1383.	I, 212; II, 2693, 2800, 2818.
1571 †	1384.	I, 2695, 2702, 2707, 2735.
1583 †	1428.	II, 2626.
1593 †	1439, agg.	II, 2523.
1599 †	1444.	I, 275, 333.
1602 †	1448.	I, 570.
1606 †	1452,	I, 385, 386.
1607 †	1453.	I, 385.
1612 †	1458.	II, 2626.
1614 †	1466.	I, 112, 1457.
1615 †	1461.	I, 531, 570.
1624 †	1470.	II, 1564.
1626 †	1472.	I, 104; II, 1945.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell' Opera
1630 †	1476.	II, 1749.
1631 †	1477.	II, 1762, 2092.
1632 †	1478.	II, 1702, 2094.
1634 †	1480.	II, 2309.
1640 †	1486.	II, 1749.
1641 †	1487.	I, 1276.
1644 †	1490.	I, 1276.
1653 †	1499.	II, 2626.
1655 †	1501.	I, 1416.
1656 †	1502.	I, 1416.
1670 †	1516.	I, 1408.
1673 †	1519.	I, 1353; II, 1548, 1693, 1878, 2090, 2091, 2481, 2515, 2519, 2523, 2524, 2626.
1674 †	1520.	II, 1879
1676 †	1522.	II, 2404.
1681 †	1527.mod.	I, 1414, 1420; II, 1880.
1685 †	1531.	I, 1414.
1687 †	1533.	I, 840, 1250; II, 2388.
1689 †	1535.	I, 385, 1029, 1036; II, 2228, 2327.
1690 †	1536.	I, 986, 1036; II, 2228, 2261.
1691 †	1537,	II, 2275.
1692 †	1538.	I, 1037; I, 2329.
1696 †	1542.	II, 1849, 2095.
1697 †	1543.	II, 1849, 2095.
1698 †	1544.	II, 1849.
1705 †	1551.	II, 1945.
1718 †	1564.	II, 399.
1719 †	1565.	I, 100.
1720 †	1566.	I, 100, 104, 105, 112.
1724 †	1570.	II, 1723.
1727 †	1573.	I, 1298.
1730 †	1576.	I, 2604.
1731 †	1577.	I, 795, 1568.
1733 †	1579.	II, 1551, 1553, 1568.
1734 †	1580.	I, 1223, 1552.
1735 †	1581.	II, 1569.
1742 †	1588, agg.	I, 100, 1228.
1743 †	1598.	I, 101, 102, 988.
1744 †	1590, agg.	I, 1220.
1749 †	1594.	I, 96; II, 1548, 2626.
1554 †	1600.	I, 102, 105; II, 1615, 1618, 1626.
1755 †	1601.	I, 102, 105.
1768 †	1614.	II, 1474.
1769 †	1615.	I, 100, 199, 1283.
1773 †	1619.	I, 100.
1774 †	1620.	I, 100, 105.
1776 †	1622.	I, 105.
1778 †	1624.	I, 1143; II, 2586.
1806 †	1652.	II, 1541,
1807 †	1653.	II, 1541.
1808 †	1654.	II, 1541, 2653, 2655.
1822 †	1668.	II, 2638.
1850 †	1722.	II, 2625.
1851 †	1753.	I, 1016.
1862 †	1734.	I, 1323.
1865 †	1737.	II, 1602.
1868 †	1740.	II, 1602.
1879 †	1751.	II, 1945.
1882 †	1754.	II, 1504, 1511.
1883 †	1755.	II, 2638.
1892 †	1764.	I, 69.
1897 †	1769.	I, 69.
1900 †	1772.	I, 69.
1902 †	1774.	I, 69.
1903 †	1775.	I, 70.
1912 †	1784.	I, 1395, 1803.
1928 †	1800.	II, 1504, 1511, 1512.
1948 †	1820.	II, 2626.
1949 †	1821.	II, 1540.
1963 †	1835.	II, 837.
1969 †	1841.	I, 59.
1970 †	1842.	I, 14.
1972 †	1844.	I, 310, 448.
1978 †	1852.	I, 205; II, 1945.
1979 †	1853.	I, 205.
1980 †	1854.	I, 59.
1982 †	1856.	I, 58, 305.
1983 †	1857.	I, 205.
1985 †	1859.	I, 5327.
1988 †	1860.	I, 1320.
1989 †	1861.	I, 1329.
1992 †	1864.	II, 1504, 1511, 1542.
1999 †	1871.	II, 1692.
2005 †	1877.	I, 1051.
2015 †	1887,	I, 854.

Art. del Cod. Civ.	Art. delle LL. CC.	Tomo e numeri dell'Opera.
2018 †	1890.	I, 850.
2019 †	1891.	I, 18, 822.
2020 †	1892.	I, 821.
2021 †	1893.	I, 221, 1325.
2031 †	1903.	I, 1323.
2038 †	1910.	II, 2086.
2040 †	1912.	I, 821.
2041 †	1913.	I, 848.
2042 †	1814.	I, 821.
2059 †	1934.	I, 36.
2072 †	1942.	I, 891.
2073 †	1943.	II, 2169, 2329, 2333.
5207 †	1945.	II, 2229, 2261, 2327.
2078 †	1948.	II, 2229.
2080 †	1950.	II, 2230.
2085 †	1955.	I, 71.
2086 †	1856.	I, 71, 86.
2087 †	1957.	I, 80, 90; II, 2223, 2626.
2089 †	1959.	I, 73.
2092 †	1962.	II, 1779, 1818, 2234, 2339, 2368. 2435, 2493.
2098 †	ab.	I, 772.
2101 †	1970.	I, 212, 218; II, 1899.
2102 †	1971, agg.	I, 1150.
2103 †	1972.	II, 2309.
2104 †	1973.	I, 218; II, 1899.
2118 †	1994.	I, 15, 23, 44, 48, 753; 889; II, 2071, 2167, 2478.
2121 †	2007.	I, 179, 212, 274; II, 1836.
2125 †	2011.	II, 2134, 2442, 2478.
2132 †	2018.	I, 256, 263; II, 2134.
2135 †	2021.	I, 212, 263; II, 2322.
2136 †	2023.	I, 278.
2148 †	2042.	I, 26, 114, 406, 1039; II, 2134.
2151 †	2043.	I, 465.
2152 †	2046.	I, 1037.
2172 †	2066.	II, 2167.
2173 †	2067.	II, 2136, 2144, 2168, 2188, 2220.
2174 †	2068.	II, 2167.
2175 †	2069.	II, 2093, 2170.
2177 †	2071.	II, 2079.
2180 †	2074.	II, 2136, 2143, 2149, 2150.
2181 †	2075.	I, 29, 892.
2183 †	2077.	I, 29, 1310; II, 2488.
2185 †	2079.	I. 1310.
2194 †	2095.	I. 263, 271, 278.
2195 †	2096.	I, 263, 278.
2204 †	2105.	I, 733.
2219 †	2125.	I, 750, 752; II, 2127.
2228 †	2131.	II, 2581.
2234 †	2140.	II, 1535.
2236 †	2142.	I, 34, 528, 756, 1259; II, 1758, 2986.
2237 †	2143.	I, 756.
2239 †	2145.	I, 757, 1246; II. 2123, 2138.
2243 †	2149.	I, 754.
2252 †	2158.	I, 234; II, 2107.
2256 †	2162.	I, 278, 756; II, 2131.
2257 †	2163.	I, 829, 737, 759; II, 2117, 2120, 2521, 2132, 2137, 2143,
2258 †	2164 e 2165	I, 783.
2262 †	2169.	I, 234, 278, 753, 1246; II, 2099, 2127, 2407.
2264 †	ab.	II, 2124.
2265 †	2171.	I, 278, 753; II, 2127, 2125, 2406.
2277 †	2183.	I, 205, 234, 397, 465.
2279 †	2185.	I, 1075.
2281 †	2187, mod.	II, 2099.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

2 †	102.	II, 2747, 2797.
3 †	103.	I, 100.
33 †	127.	I, 32, 1259; II, 2530, 2582.

Art. del C. di p.c.	Art. delle LL. di p.c.	Tomo e numeri dell'Opera.
50 †	sop.	I. 387.
59 †	151.	I, 387, 389, 849; II, 2747, 2747.
107 †	261.	I, 19.
169 †	263.	I, 1294.
342 †	436.	I, 1383.
343 †	137.	I, 1382.
344 †	438.	I, 1383.
345 †	439.	I, 1452.
443 †	507, mod.	II, 2310.
466 †	530.	I, 1329, 1362; II, 2475.
473 †	537.	I, 1377.
474 †	538.	I, 1287; II, 2471,
475 †	539.	I, 1379.
480 †	544.	I, 1274.
523 †	606.	II, 2269.
524 †	607.	II, 2269.
525 †	608.	II, 2269.
551 †	641.	II, 225.
557 †	647.	II, 2254.
563 †	653.	II, 2256.
570 †	660, mod.	II, 2257.
622 †	692.	II, 2304.
688 †	766.	I, 839.
689 †	667.	I, 27,
691 †	sop.	I, 88.
695 †	784.	I, 1310.
717 †	sop.	I, 1310.
778 †	861.	II, 2334, 2338.
834 †	917.	I, 28; II, 2486.
871 †	949.	I, 1332.
872 †	950.	II, 2737.
873 †	951.	I, 1332, 1339; II, 2377.
883 †	960.	I, 139.
928 †	985.	I, 788.
942 †	1018.	I, 486.
943 †	1019.	I, 166.
970 †	1046.	I, 304.
998 †	1072.	I, 763.

CODICE DI COMMERCIO

22 †	31.	I, 1323.
443 †	436.	II, 2359.
230 †	522.	II, 1985.

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE

1 †	2. 3.	I, 1330.
338 †	278. 379.	I, 1280.
465 †	460.	II, 1991. 1994.
471 †	467.	II, 1987, 1996, 2096.
472 †	473.	II, 1987, 1997.
476 †	ab.	II, 1991, 2001, 2004.
478 †	475.	II, 2008.
584 †	ab.	I, 1280.
635 †	613. 614.	II, 1991, 1994.

CODICE PENALE

5 †	6.	II, 1481.
18 †	7.	II, 1969, 1986, 1990.
28 †	16.	II, 156.
29 †	16.	II, 1971.
31 †	17.	II, 1989.
34 †	14.	I, 156.
42 †	27.	I, 166.
66 †	64.	II, 1528.
471 †	461.	II, 1487,

TERZA PARTE

TAVOLA INDICATIVA

DELLE LEGGI ROMANE.

INSTITUTIONUM

DIGESTORUM

Tit. 5. De negotiis gestis.

LIBER QUARTUS.

Tit. 5. De capite minutis.

LIBER QUINTUS.

Tit. 1. De judiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat.

Tit. 2. De inofficioso testamento.

Tit. 3. De haereditatis petitione.

LIBER SEXTUS.

Tit. 1. De rei vindicatione.

Tit. 2. De publiciana in rem actione.

LIBER SEPTIMUS.

Tit. 2. De usufructu et quemadmodum quis utatur-fruatur.

Tit. 2. De usufructu adcrescendo.

Tit. 3. Quando dies ususfructus legati cedat.

Tit. 4. Quibus modis ususfructus vel usus amittitur.

Tit. 5. De usufructu earum rerum quae usu consumuntur vel minuuntur.

Tit. 6. Si ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur.

Tit. 8. De usu et habitatione.

Tit. 9. Usufructuarius quemadmodum caveat.

LIBER OCTAVUS

Tit. 1. De servitutibus.

Tit. 2. De servitutibus praediorum urbanorum.

Tit. 3. De servitutibus praediorum rusticorum.

Tit. 4. Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum.

Tit. 5. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur.

LIBER NONUS

Tit. 2. Ad legem Aquiliam.

Tit. 3. De his qui effuderint vel dejecerint.

LIBER DECIMUS

Tit. 1. Finium regundorum.

Tit. 2. Familiae erciscundae.

Tit. 3. Communi dividundo.

LIBER UNDECIMUS

Tit. 7. De religiosis et sumptibus funerum.

LIBER DUODECIMUS

Tit. 1. De rebus creditis.

Tit. 2. De jurejurando

Tit. 6. De condictione indebiti.

TIT. 4. De haereditate vel actione vendita.

L. *Venditor haereditatis* 2, § 1; tom. II, n. 1849.
§ 3; tom. II, n. 1849.
§ 9; tom. II, n. 1849.
§ 16; tom. II, n. 1849.
§ 17; tom. II, n. 1849.
§ 20; tom. II, n. 1848, 1849.
L. *Venditor ex haereditate* 21; tom. I, n. 42.

TIT. 6. De periculo et commodo rei venditae.

L. *Necessario sciendum* 8, § 2; tom. I, n. 15, 895.

LIBER DECIMUS NONUS

TIT. I. De actionibus empti et venditi.

L. *Ex empto* 11, § 1; tom. I, n. 104.
L. *Julianus* 13, § 22; tom. II, n. 1704.
L. *Si sterilis* 21, § 6; tom. I, n. 467.
L. *Idque Julianum* 45, § 1; tom. II, n. 2626.

TIT. 2. Locati conducti.

L. *Si quis domum* 9, § 1; tom. I, n. 1215, 1456.
§ 3; tom. II, n. 3558.
§ 6, tom. I, n. 368.
L. *Sed addes* 19, § 4; tom. II, 2592.
L. *Dominus horreorum.* 55, § 3; tom. I, n. 1125, 1456; tom. II, n. 2616.
L. *Insulam* 58, § 1; tom. II, n. 1498.
L. *Colonus* 61; tom. I n. 105, 1456; tom. II, n. 2616.

LIBER VIGESIMUS

TIT. 1. De pignoribus et hypothecis.

L. *Si superatus* 3; tom. I, n. 1301.
L. *Si is qui bona* 11, § 1; tom. I, n. 81.
§ 2; tom. I, n. 85.
L. *Fidejussor* 26, § 1; tom. IV, n. 2179.

TIT. 2. In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.

L. *Cum debitor* 8; tom. I, n. 81.

TIT. 4. Qui potiores in pignore vel hypotheca, etc.

L. *Qui balneum* 9 § 1; tom. I, n. 170.
L. *Potior est* 11; tom. I, n. 170.
L. *Etiam superficies* 15; tom. I, n. 117.

TIT. 6. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

L. *Si debitor* 4, § 1; tom. II, n. 2172.

LIBER VIGESIMUS PRIMUS

TIT. 1. De aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris.

L. *Quod si nolit* 31, § 20; tom. I, n. 254, 1216.

LIBER VIGESIMUS SECUNDUS

TIT. 1. De usuris et fructibus.

L. *Aequis* 8; tom. I, n. 1088, 1093.
L. *Videamus* 19; tom. II, n. 2493.
L. *Qui scit* 25, § 1; tom. I, n. 1147.
L. *Si bene collatae* 33; tom. II, 2583.
L. *Videamus generali* 39, § 4; tom. II, n. 2414.
L. *Quod in fructus* 46; tom. II, n. 1787, 2414.

TIT. 3. De probationibus et presumptionibus.

L. *Ei incumbit* 2; tom. II, n. 1541.
L. *Quoties operae* 18, § 1; tom. II, n. 1541.

Tit. 8. De tutelae et rationibus distrahendis.

Tit. 9. De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

LIBER VIGESIMUS OCTAVUS.

Tit. 5. De haeredibus instituendis.

Tit. 7. De conditionibus institutionum.

LIBER VIGESIMUS NONUS.

Tit. 2. De acquirenda vel omittenda haereditate.

Tit. 4. Si quis omissa causa testamenti, etc.

LIBER TRIGESIMUS.

De legatis 1°

LIBER TRIGESIMUS PRIMUS.

De legatis 2°

LIBER TRIGESIMUS SECUNDUS

De Legatis 3°

LIBER TRIGESIMUS TERTIUS

Tit. 1. De annuis legatis et fideicommissis.

Tit. 2. De usu et usufructu, etc . . 28 legatis,

Tit. 2. Ad legem Falcidiam.

LIBER TRIGESIMUS SEXTUS

Tit. 1. Ad senatusconsultum Trebellianum.

Tit. 2. Quando dies legatorum cedat.

Tit. 3. Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur.

Tit. 4. Ut possessionem legatorum, etc.

LIBER TRIGESIMUS SEPTIMUS

Tit. 10. De Carboniano edicto.

Tit. 11. De bonorum possessionibus secundum tabulas.

LIBER TRIGESIMUS OCTAVUS

Tit. 1. De operis libertorum.

Tit. 9. De successorio edicto.

Tit. 15. Quis ordo in successionibus servetur.

LIBER TRIGESIMUS NONUS

TIT. De operis novi nunciatione.

TIT. 2. De damno infecto.

TIT. 3. De acqua, et acquae pluviae arcendae.

TIT. 5. De donationibus.

TIT. 6. De mortis causa donationibus et capionibus.

LIBER QUADRAGESIMUS PRIMUS

TIT. 1. De acquirendo rerum dominio.

TIT. 2. De acquirenda vel amittenda possessione.

TIT. 3. De usurpationibus et usucapionibus.

LIBER QUADRAGESIMUS SECUNDUS

TIT. 1. De re judicata et effectu sententiarum.

TIT. 8. Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur.

LIBER QUADRAGESIMUS OCTAVUS.

Tit. 8. Ad legem Corneliam.

Tit. 19. De poenis.

LIBER QUADRAGESIMUS NONUS.

Tit. 1. De appellationibus et relationibus.

Tit. 14. De jure fisci.

Tit. 16. De re militari.

Tit. 17. De castreusi peculio.

LIBER QUINQUAGESIMUS.

Tit. 13. De extraordinariis cognitionibus.

Tit. 16 De verborum significatione.

Tit. 17. De diversis regulis juris antiqui.

CODICIS

LIBER PRIMUS

LIBER SECUNDUS

LIBER TERTIUS

LIBER QUARTUS.

Tit. 51. De rebus alienis non alienandis.

L. *Sancimus* 7; tom. I, n. 801; tom. II, n. 1932.

Tit. 65. De locato et conducto.

L. *Emptorem quidem* 9; tom. I, n. 1228.

LIBER QUINTUS

Tit. 9. De secundis nuptiis

L. *Generaliter censemus* 5, § 1; tom. I, n. 249.

Tit. 12. De jure dotium.

L. *Si socrus tua* 18; tom. II, n. 1968.
L. *Ubi adhuc matrimonio* 29; tom. II, n. 2606.

Tit. 13. De rei uxoriae actione.

L. *Rem in presenti* unic.; § 5; tom. I, n. 1430; tom. II. n. 2617, 2626, 2661.

Tit. 37. De administratione turorum vel curatorum.

L. *Non est ignotum* 6; tom. II, n. 1733.
L. *Cum quaedam mulier* 26; tom. I, n. 139, 1286.

LIBER SEXTUS

Tit. 28. De testamentis.

L. *Ambiguitates* 24; tom. I. n. 604.
L. *Praeposteri reprehensionem* 25; tom. I, n. 604.

Tit. 30. De jure deliberandi.

L. *Scimus jam duos* 22, § 1; tom .II, n. 2212.

Tit. 31. De repudianda vel abstinenda haereditate.

L. *Si quis suus* 6; tom. II, n. 2212, 2401.

Tit. 37. De legatis.

L. *Quamvis verbis* 1; tom. I, n. 414.
L. *In annalibus legatis* 22; tom. I, n. 58.

Tit. 40. De indicta viduitate.

L. *Ambiguitates legis Juliae* 2; tom. I, n, 408.

Tit. 41. De his quae poenae nomine in testamento, etc.

L. *Supervacuam* unic; tom. I, n. 699.

Tit. 43. Communia de legatis et fideicommissis.

L. *Cum hi* 1; tom. I, n. 387.
L. *Si duobus* 3, § 1; tom, n. 457.
§ 3; tom. I, 407; tom. II, n. 2132.

Tit. 46. De conditionibus incertis, etc.

L. *Si ea conditione* 3; tom. I, n. 200.

Tit. 49. Ad senatusconsultum Trebellianum.

L. *Ad eam cui* 2; tom I, n. 434.

Tit. 51. De caducis tollendis.

L. *Et nomen et materiam* unic.; tom. I. n. 565.
§ 3; tom. I, n. 599.
§ 4; tom. II, n. 2197.
§ 10; tom. I, n. 528.
§ 11; tom, I, n. 580, 586, 2.

Tit. 40. De duobus reis stipulandi et promittendi.

L. *Cum quidam rei* 5; tom. I, n. 1321, 1322.

Tit. 45. De evictionibus.

L. *Quoniam avus tuus* 2; tom. II, n. 1948.
L. *Empti actio* 21; tom. II, n. 2182.

Tit. 52. De infantibus expositis.

L. *Si invito* 1; tom. I, n. 106.

Tit. 54. De donationibus.

L. *Quisquis rem* 28; tom. I, n. 34; tom. II, n. 2578.

Tit. 56. De revocandis donationibus.

L. *His solis matribus* 7; tom. I, n. 40, 146.

LIBER NONUS

Tit. 43. De generali abolitione.

L. *Indulgentia* 3; tom. II, n. 2028.

Tit. 47. De poenis.

L. *Sancimus ibi esse* 22; tom. II, n. 1530, 2011, 2453.

Tit. 51. De sententiam passis, et restitutis.

L. *Cum salutatus esset* 1; tom. II, n. 2025
L. *Cum patrem tuum* 2; tom. II, n. 2029.
L. *Si pater vester* 9; tom. II, n. 2028.

LIBER DECIMUS.

Tit. 16. De annonis et tributis.

L. *Æs quidem alienum* 2; tom. I, n. 215.

LIBER DUODECIMUS

Tit. 37. De castrensi peculio.

L. *Si in potestate tua* 1; tom. I, n. 129.
L. *Filius familias* 2; tom. I, n. 129.
L. *Errat qui tibi* 3; tom. I, n. 129, 130.
L. *Cum allegas* 4; tom. I, n. 129.
L. *Jus castrensis peculii* 6; tom. I, n. 129

NOVELLÆ

N. 22, Cap. *Secundum vero* 2; tom. II, 1813.
Cap. *Si vero expectet* 28; tom. I, 145.
Cap. *Unde sancimus* 44, § 2 et 4; tom. I, n. 409, 412, 413.
N. 39, Cap. *Secundum vero illud* 2; tom. I, n. 146.
N. 81, Cap. *Propterea igitur* 1; tom. II, n. 2049.
N. 94, Cap. *Quia vero multam* 2; tom. II, n. 1973.
N. 117, Cap. *Sancimus igitur* 1; tom. I n. 245.
N. 118, Cap. *Si igitur defunctus* 2; tom. I, n. 137.
N. 123, Cap. *Presbyteros autem* 19; tom. I, n. 130.
N. 134, Cap. *Quia vero aliqui* 11; tom. I, n. 140.

FINE DELL' USUFRUTTO USO ED ABITAZIONE.

Ecco recato a termine il classico trattato del dritto *d' usufrutto*, *d' uso e di abitazione* del sig. PROUDHON, mercè la protezione del nostro Mecenate cavalier **Michele Santangelo**; ci auguriamo che il suo valido patrocinio verso di noi voglia tuttavia continuare, imperocchè senza di ciò, non potremmo certamente menare innanzi dell' ardue imprese, e satisfare ai desideri dei nostri gentili associati.